

SECTION III — COMMISSION

ENTRATE — ENTRATE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
4	Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi dell'Unione	956 847 713	986 604 274	878 525 963,99
5	Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione	52 400 000	67 000 000	240 257 185,99
6	Contributi e restituzioni in relazione ad accordi e programmi dell'Unione	60 000 000	50 000 000	2 443 791 485,76
7	Interessi di mora e multe	974 000 000	3 648 000 000	1 182 868 266,22
8	Assunzione ed erogazione di prestiti	3 696 000	384 000	858 312,00
9	Entrate varie	30 000 000	30 000 000	31 441 555,23
	Totale	2 076 943 713	4 781 988 274	4 777 742 769,19

TITOLO 4 — ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
4 0	Imposte e trattenute varie	521 164 295	529 501 406	495 973 076,91
4 1	Contributi al regime pensionistico	416 623 074	435 527 736	358 181 551,96
4 2	Altri contributi al regime pensionistico	19 060 344	21 575 132	24 371 335,12
	Titolo 4 — Totale	956 847 713	986 604 274	878 525 963,99

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
4 0	Imposte e trattenute varie				
4 0 0	<i>Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione</i>	492 377 193	482 956 362	452 786 252,13	91,96 %
4 0 3	<i>Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	p.m.	p.m.	43 893,65	
4 0 4	<i>Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio</i>	28 787 102	46 545 044	43 142 931,13	149,87 %
	Capitolo 4 0 — Totale	521 164 295	529 501 406	495 973 076,91	95,17 %

Articolo 4 0 0 — Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
492 377 193	482 956 362	452 786 252,13

Commento

Queste entrate costituiscono la totalità delle imposte sugli stipendi, i salari e gli emolumenti di ogni genere, tranne le prestazioni e gli assegni familiari versati ai membri della Commissione, ai funzionari, agli altri agenti e ai beneficiari di indennità di cessazione dal servizio di cui al capitolo 01 di ciascun titolo dello stato delle spese nonché ai beneficiari di una pensione.

Le previsioni di entrata comprendono anche gli importi relativi alla Banca europea per gli investimenti, alla Banca centrale europea e al Fondo europeo per gli investimenti.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24).

Articolo 4 0 3 — Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	43 893,65

Commento

Le disposizioni riguardanti il contributo temporaneo sono state applicate fino al 30 giugno 2003. Pertanto questo articolo coprirà tutte le entrate risultanti dall'importo residuo del contributo temporaneo applicato alle retribuzioni dei membri della Commissione, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 *bis*, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Articolo 4 0 4 — Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
28 787 102	46 545 044	43 142 931,13

Commento

Articolo destinato ad accogliere il gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio, conformemente all'articolo 66 *bis* dello statuto.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 *bis*.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
4 1	Contributi al regime pensionistico				
4 1 0	Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico	327 351 713	330 761 736	317 395 535,70	96,96 %
4 1 1	<i>Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale</i>	89 171 361	104 666 000	40 678 870,58	45,62 %
4 1 2	<i>Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico</i>	100 000	100 000	107 145,68	107,15 %
	Capitolo 4 1 — Totale	416 623 074	435 527 736	358 181 551,96	85,97 %

Articolo 4 1 0 — Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
327 351 713	330 761 736	317 395 535,70

Commento

Le entrate rappresentano i contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativo alla fissazione del regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24).

Articolo 4 1 1 — Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
89 171 361	104 666 000	40 678 870,58

Commento

Le entrate rappresentano il versamento all'Unione dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto dei diritti alla pensione maturati dai funzionari nei loro impieghi precedenti.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Articolo 4 1 2 — Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
100 000	100 000	107 145,68

Commento

I funzionari e gli altri agenti in aspettativa per motivi personali possono continuare a maturare diritti a pensione, purché sostengano anche il costo del contributo padronale.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 2 — ALTRI CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
4 2	Altri contributi al regime pensionistico				
4 2 0	<i>Contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico</i>	19 060 344	21 575 132	24 371 335,12	127,86 %
	Capitolo 4 2 — Totale	19 060 344	21 575 132	24 371 335,12	127,86 %

Articolo 4 2 0 — Contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
19 060 344	21 575 132	24 371 335,12

Commento

Le entrate rappresentano il contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

TITOLO 5 — ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
5 0	Proventi della vendita di beni mobili (forniture) e immobili	p.m.	p.m.	5 288 499,02
5 1	Proventi da locazioni e affitti	p.m.	p.m.	15 954 670,94
5 2	Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri	50 400 000	65 000 000	58 052 397,99
5 5	Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e di lavoro	p.m.	p.m.	12 636 245,48
5 7	Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione	p.m.	p.m.	143 805 268,27
5 8	Indennizzi vari	p.m.	p.m.	308 828,51
5 9	Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa	2 000 000	2 000 000	4 211 275,78
Titolo 5 — Totale		52 400 000	67 000 000	240 257 185,99

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
5 0	Proventi della vendita di beni mobili (forniture) e immobili				
5 0 0	Proventi della vendita di beni mobili (forniture)				
5 0 0 0	Proventi della vendita di autoveicoli — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	33 657,70	
5 0 0 1	Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	175,00	
5 0 0 2	Entrate provenienti dalla cessione di forniture ad altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	4 252 274,94	
<i>Articolo 5 0 0 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	4 286 107,64	
5 0 1	Proventi della vendita di beni immobili	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 2	Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	1 002 391,38	
Capitolo 5 0 — Totale		p.m.	p.m.	5 288 499,02	

Articolo 5 0 0 — Proventi della vendita di beni mobili (forniture)

Voce 5 0 0 0 — Proventi della vendita di autoveicoli — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	33 657,70

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dalla permuta parziale di autoveicoli appartenenti all'istituzione. Accoglie inoltre i proventi della vendita di veicoli sostituiti o rottamati quando il loro valore contabile è completamente ammortizzato.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari alle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale all'origine delle entrate corrispondenti.

Voce 5 0 0 1 — Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	175,00

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dalla permuta parziale di beni mobili diversi dagli autoveicoli appartenenti all'istituzione. Accoglie inoltre i proventi della vendita di macchinari, impianti, materiali ed apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è stato completamente ammortizzato.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari alle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale all'origine delle entrate corrispondenti.

Voce 5 0 0 2 — Entrate provenienti dalla cessione di forniture ad altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	4 252 274,94

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera e), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo 5 0 1 — Proventi della vendita di beni immobili

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita di beni immobili appartenenti all'istituzione.

Articolo 5 0 2 — Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	1 002 391,38

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera h), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che

ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

L'articolo comprende anche le entrate provenienti dalla vendita di tali prodotti su supporto elettronico.

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DA LOCAZIONI E AFFITTI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
5 1	Proventi da locazioni e affitti				
5 1 0	Proventi da noleggi di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1	Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese locative				
5 1 1 0	Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	15 582 138,45	
5 1 1 1	Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	372 532,49	
	<i>Articolo 5 1 1 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	15 954 670,94	
	Capitolo 5 1 — Totale	p.m.	p.m.	15 954 670,94	

Articolo 5 1 0 — Proventi da noleggi di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo 5 1 1 — Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese locative

Voce 5 1 1 0 — Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	15 582 138,45

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Voce 5 1 1 1 — Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	372 532,49

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
5 2	Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri				
5 2 0	<i>Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione</i>	400 000	10 000 000	3 297 847,68	824,46 %
5 2 1	<i>Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione</i>	10 000 000	15 000 000	11 455 376,72	114,55 %
5 2 2	<i>Interessi prodotti da prefinanziamenti</i>	40 000 000	40 000 000	40 436 396,93	101,09 %
5 2 3	<i>Proventi dei conti fiduciari — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	2 862 776,66	
	Capitolo 5 2 — Totale	50 400 000	65 000 000	58 052 397,99	115,18 %

Articolo 5 2 0 — Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
400 000	10 000 000	3 297 847,68

Commento

Queste entrate si riferiscono esclusivamente agli interessi bancari corrisposti sui conti a vista della Commissione.

Articolo 5 2 1 — Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
10 000 000	15 000 000	11 455 376,72

Commento

L'articolo comprende le entrate provenienti dal rimborso di interessi da parte degli organismi sovvenzionati che hanno depositato gli anticipi ricevuti dalla Commissione su conti fruttiferi. Se non vengono utilizzati, questi anticipi e i relativi interessi devono essere rimborsati alla Commissione.

Articolo 5 2 2 — Interessi prodotti da prefinanziamenti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
40 000 000	40 000 000	40 436 396,93

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dagli interessi prodotti dai prefinanziamenti.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera d), del regolamento finanziario, tali entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Il regolamento delegato sulle modalità di applicazione del regolamento finanziario stabilisce inoltre le disposizioni sulla contabilità degli interessi prodotti dai prefinanziamenti.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 21, paragrafo 3, lettera d).

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Articolo 5 2 3 — Proventi dei conti fiduciari — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	2 862 776,66

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli interessi e le altre entrate provenienti da conti fiduciari.

I conti fiduciari sono tenuti per conto dell'Unione dalle istituzioni finanziarie internazionali (Fondo europeo per gli investimenti, Banca europea per gli investimenti, Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) che gestiscono programmi dell'Unione; gli importi versati dell'Unione rimangono sul conto fino a quando non vengono messi a disposizione dei beneficiari nel quadro dei singoli programmi, come le piccole e medie imprese o le istituzioni che gestiscono progetti nei paesi in via di adesione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario, gli interessi generati dai conti fiduciari utilizzati per i programmi dell'Unione danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 4.

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
5 5	Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e di lavoro				

5 5 0	<i>Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavoro a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	12 321 005,42	
5 5 1	<i>Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	315 240,06	
Capitolo 5 5 — Totale		p.m.	p.m.	12 636 245,48	

Articolo 5 5 0 — Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavoro a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	12 321 005,42

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera e), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo 5 5 1 — Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	315 240,06

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
5 7	Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione				
5 7 0	<i>Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	9 657 656,95	
5 7 1	<i>Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 2	<i>Rimborso delle spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 3	<i>Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo delle istituzioni — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	134 147 611,32	

	Capitolo 5 7 — Totale	p.m.	p.m.	143 805 268,27
--	------------------------------	-------------	-------------	-----------------------

Articolo 5 7 0 — Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	9 657 656,95

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo 5 7 1 — Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo 5 7 2 — Rimborso delle spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere il rimborso delle spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione.

Articolo 5 7 3 — Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo delle istituzioni — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	134 147 611,32

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
5 8	Indennizzi vari				
5 8 0	<i>Proventi di indennità locative — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	17 268,69	
5 8 1	<i>Proventi di indennità di assicurazione rimosse — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	291 559,82	
	Capitolo 5 8 — Totale	p.m.	p.m.	308 828,51	

Articolo 5 8 0 — Proventi di indennità locative — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	17 268,69

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera g), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo 5 8 1 — Proventi di indennità di assicurazione rimosse — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	291 559,82

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
5 9	Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa				
5 9 0	<i>Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa</i>	2 000 000	2 000 000	4 211 275,78	210,56 %
	Capitolo 5 9 — Totale	2 000 000	2 000 000	4 211 275,78	210,56 %

Articolo 5 9 0 — Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
2 000 000	2 000 000	4 211 275,78

Commento

Articolo destinato ad accogliere le altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa.

TITOLO 6 — CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
6 0	CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE	p.m.	p.m.	588 447 354,33
6 1	Rimborso di spese varie	p.m.	p.m.	102 774 970,46
6 2	Entrate da servizi forniti a titolo oneroso	p.m.	p.m.	73 113 988,17
6 3	Contributi nel quadro di accordi specifici	p.m.	p.m.	340 961 821,95
6 5	Correzioni finanziarie	p.m.	p.m.	85 083 943,54
6 6	Altri contributi e restituzioni	60 000 000	50 000 000	556 038 240,50
6 7	Entrate relative al fondo europeo agricolo di garanzia e al fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	p.m.	p.m.	697 371 166,81
6 8	Contributi temporanei per la ristrutturazione	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 6 — Totale	60 000 000	50 000 000	2 443 791 485,76

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
6 0	CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE				
6 0 1	Programmi diversi di ricerca				
6 0 1 1	Accordi di cooperazione Svizzera/Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 0 1 2	Accordi europei per lo sviluppo della fusione (EFDA) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	16 697 188,17	
6 0 1 3	Accordi di cooperazione con paesi terzi nel quadro dei programmi di ricerca dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	344 593 840,72	
6 0 1 5	Accordi di cooperazione con enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse dell'Unione (Eureka e altri) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 0 1 6	Accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 0 1 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	361 291 028,89	
6 0 2	Altri programmi				
6 0 2 1	Entrate varie assegnate alle azioni relative all'aiuto umanitario — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 0 2 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	0,—	
6 0 3	Accordi di associazione tra l'Unione e i paesi terzi				
6 0 3 1	Entrate provenienti dalla partecipazione dei paesi candidati e dei paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali ai programmi dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	196 461 242,11	
6 0 3 2	Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi terzi diversi dai paesi candidati e dai paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali ad accordi di cooperazione doganale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	256 840,90	
6 0 3 3	Partecipazione di terzi alle attività dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	30 438 242,43	
	<i>Articolo 6 0 3 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	227 156 325,44	

	Capitolo 6 0 — Totale	p.m.	p.m.	588 447 354,33
--	------------------------------	-------------	-------------	-----------------------

Articolo 6 0 1 — Programmi diversi di ricerca

Voce 6 0 1 1 — Accordi di cooperazione Svizzera/Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate risultanti da accordi di cooperazione tra la Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare quello del 14 settembre 1978.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo 08 22 04 (azione indiretta) dello stato delle spese della presente sezione, in funzione delle spese da coprire.

Voce 6 0 1 2 — Accordi europei per lo sviluppo della fusione (EFDA) — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	16 697 188,17

Commento

Entrate derivanti dagli accordi multilaterali EFDA tra la Comunità europea dell'energia atomica ed i suoi 26 associati per la fusione.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo 08 22 04 (azione indiretta) dello stato delle spese della presente sezione, in funzione delle spese da coprire.

Queste entrate coprono il contributo degli associati al finanziamento delle spese del Joint Fund risultanti dall'utilizzo delle strutture del JET, del Computer ad alte prestazioni per la fusione e di qualsiasi altra struttura che può essere istituita ai fini dell'EFDA.

Voce 6 0 1 3 — Accordi di cooperazione con paesi terzi nel quadro dei programmi di ricerca dell'Unione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	344 593 840,72

Commento

Entrate derivanti dagli accordi di cooperazione conclusi tra l'Unione e i paesi terzi, in particolare quelli che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST), per associarli ad alcuni programmi di ricerca dell'Unione.

Contributo eventuale destinato a coprire le spese di riunione, dei contratti di esperti e le spese di ricerca nel quadro dei programmi considerati.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04, 09 04 02, 15 07 78, 32 06 03 (azioni indirette) e degli articoli 10 02 02 e 10 03 02 dello stato delle spese della presente sezione, in funzione delle spese da coprire.

Basi giuridiche

Decisione n. 2007/502/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 25 giugno 2007, relativa alla firma, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 24).

Decisione n. 2007/585/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (GU L 220 del 25.8.2007, pag. 3).

Decisione n. 2010/558/UE del Consiglio, del 12 marzo 2010, concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione temporanea dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione e il governo delle isole Færøer, che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro dell'Unione europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 245 del 17.9.2010, pag. 1).

Decisione n. 2011/27/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell'Unione (GU L 14 del 19.1.2011, pag. 1).

Decisione n. 2011/28/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell'Unione (GU L 14 del 19.1.2011, pag. 5).

Decisione n. C(2011) 5803 della Commissione, del 18 agosto 2011, sull'approvazione e firma del memorandum d'intesa tra l'Unione europea e la Repubblica moldova all'associazione di quest'ultima al Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione attività (2007-2013).

Decisione n. 2013/4/Euratom del Consiglio, dell'11 dicembre 2012, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, inteso ad associare la Confederazione svizzera al programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 1).

Voce 6 0 1 5 — Accordi di cooperazione con enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse dell'Unione (Eureka e altri) — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate derivanti da accordi di cooperazione conclusi fra l'Unione ed enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse europeo (Eureka e altri).

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04 e 09 04 02 (azioni indirette) dello stato delle spese della presente sezione.

Voce 6 0 1 6 — Accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti dagli Stati che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04 e 09 04 02 (azioni indirette) dello stato delle spese della presente sezione.

Atti di riferimento

Risoluzione dei ministri degli Stati partecipanti alla cooperazione a livello europeo nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) (firmata a Vienna il 21 novembre 1991) (GU C 333 del 24.12.1991, pag. 1).

Articolo 6 0 2 — Altri programmi

Voce 6 0 2 1 — Entrate varie assegnate alle azioni relative all'aiuto umanitario — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Eventuale partecipazione di terzi alle azioni relative all'aiuto umanitario d'urgenza.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello del titolo 23 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, sull'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

Articolo 6 0 3 — Accordi di associazione tra l'Unione e i paesi terzi

Voce 6 0 3 1 — Entrate provenienti dalla partecipazione dei paesi candidati e dei paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali ai programmi dell'Unione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	196 461 242,11

Commento

Entrate provenienti dagli accordi di associazione conclusi fra l'Unione e i paesi di seguito elencati in virtù della loro partecipazione a diversi programmi dell'Unione. Eventuali entrate provenienti da paesi che sono già Stati membri si riferiscono a operazioni passate.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari (GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29).

Decisione n. C(2007) 2029 della Commissione, dell'11 maggio 2007, relativa all'approvazione e alla firma del memorandum di intesa tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia riguardo alla sua associazione al Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 2).

Decisione n. C(2007) 6103 della Commissione, dell'11 dicembre 2007, relativa all'approvazione e alla firma del memorandum di intesa tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania riguardo alla sua associazione al Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 9).

Decisione n. C(2008) 4037 della Commissione, del 1° agosto 2008, relativa all'approvazione e alla firma del memorandum di intesa tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina riguardo alla sua associazione al Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Croazia ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 16) [applicabile fino all'adesione della Repubblica di Croazia (1.7.2013)].

Decisione n. C(2007) 2017 della Commissione, dell'11 maggio 2007, relativa all'approvazione e alla firma del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia riguardo alla sua associazione al settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) [applicabile fino all'adesione della Repubblica di Croazia (1.7.2013)].

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione di Serbia e Montenegro ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 29).

Decisione n. C(2007) 2030 della Commissione, dell'11 maggio 2007, relativa all'approvazione e alla firma del memorandum di intesa tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia riguardo alla sua associazione al Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Protocollo dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sui principi generali della partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 23).

Decisione n. C(2007) 2016 della Commissione, dell'11 maggio 2007, relativa all'approvazione e alla firma del memorandum di intesa tra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardo alla sua associazione al Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo 8 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, sui principi generali per la partecipazione del Montenegro ai programmi comunitari (GU L 43 del 19.2.2008, pag. 11).

Decisione n. C(2008) 233 della Commissione, del 24 gennaio 2008, relativa all'approvazione e alla firma del memorandum di intesa tra la Comunità europea e il Montenegro riguardo alla sua associazione al settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Protocolli aggiuntivi degli accordi europei (articoli 228 e 238) che prevedono l'apertura dei programmi comunitari ai paesi candidati.

Voce 6 0 3 2 — Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi terzi diversi dai paesi candidati e dai paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali ad accordi di cooperazione doganale — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	256 840,90

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi di paesi terzi ad accordi di cooperazione doganale. Si tratta in particolare del progetto Transit e del progetto di diffusione dei dati tariffari e diversi (via telematica).

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 14 03 01, 14 04 01, 14 04 02 e 14 05 03 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Irlanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito

(GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2).

Decisione n. 2000/305/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 102 del 27.4.2000, pag. 50).

Decisione n. 2000/506/CE del Consiglio, del 31 luglio 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Norvegia relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nel contesto della convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 35).

Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2001, che autorizza la Commissione a negoziare, a nome della Comunità europea, una modifica alla convenzione recante creazione del consiglio di cooperazione doganale, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950, onde permettere alla Comunità europea di aderire a detta organizzazione.

Decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007) (GU L 36 del 12.2.2003, pag. 1).

Decisione n. 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) (GU L 154 del 14.6.2007, pag. 25).

Voce 6 0 3 3 — Partecipazione di terzi alle attività dell'Unione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	30 438 242,43

Commento

Eventuali contributi di terzi alle attività dell'Unione.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
6 1	Rimborso di spese varie				
6 1 1	Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati membri				
6 1 1 3	Entrate provenienti dagli investimenti di cui all'articolo 4 della decisione 2003/76/CE — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	47 896 088,58	
6 1 1 4	Entrate derivanti dai recuperi sul programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 1 1 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	47 896 088,58	
6 1 2	Rimborso delle spese sostenute specificamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	645,92	
6 1 4	Rimborso del sostegno dell'Unione ai progetti e alle attività con risultati commerciali positivi				
6 1 4 3	Rimborso del sostegno dell'Unione alle attività europee di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 4 4	Rimborso del sostegno dell'Unione agli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 1 4 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 5	Rimborso di contributi non utilizzati dell'Unione				

6 1 5 0	Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di Orientamento e di Garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della Pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà, degli strumenti ISPA e IPA.	p.m.	p.m.	42 018 394,95
6 1 5 1	Rimborso di sovvenzioni di equilibrio di bilancio non utilizzate — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
6 1 5 2	Rimborso di abbuoni d'interesse non utilizzati — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—
6 1 5 3	Rimborso di importi non utilizzati nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	602 575,71
6 1 5 7	Rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca	p.m.	p.m.	4 559 723,50
6 1 5 8	Rimborso di contributi vari dell'Unione non utilizzati — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	1 282 087,08
	<i>Articolo 6 1 5 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	48 462 781,24
6 1 6	<i>Rimborso delle spese sostenute per conto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	0,—
6 1 7	<i>Rimborso delle somme versate nel quadro degli aiuti dell'Unione ai paesi terzi</i>			
6 1 7 0	Rimborso nel quadro della cooperazione con il Sud Africa — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	6 098 617,93
	<i>Articolo 6 1 7 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	6 098 617,93
6 1 8	<i>Rimborso delle somme versate nel quadro dell'aiuto alimentare</i>			
6 1 8 0	Rimborso da parte di aggiudicatari o di beneficiari degli importi riscossi in eccesso a titolo di aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	110 579,80
6 1 8 1	Rimborso delle spese supplementari provocate dai beneficiari dell'aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	19 836,54
	<i>Articolo 6 1 8 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	130 416,34
6 1 9	<i>Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi</i>			
6 1 9 1	Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	186 420,45
	<i>Articolo 6 1 9 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	186 420,45
	Capitolo 6 1 — Totale	p.m.	p.m.	102 774 970,46

Articolo 6 1 1 — Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati membri

Voce 6 1 1 3 — Entrate provenienti dagli investimenti di cui all'articolo 4 della decisione 2003/76/CE — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	47 896 088,58

Commento

La decisione 2003/76/CE stabilisce che la Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) ancora in corso al momento della scadenza del trattato CECA.

A norma dell'articolo 4 di tale decisione le entrate nette provenienti dagli investimenti di averi disponibili costituiscono entrate del bilancio generale dell'Unione europea con destinazione particolare, vale a dire il finanziamento dei progetti di ricerca nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio attraverso un Fondo di ricerca carbone e acciaio.

Le entrate nette utilizzabili per finanziare i progetti di ricerca dell'anno n + 2 figurano nel bilancio finanziario della CECA in liquidazione dell'anno n e, una volta completato il processo di liquidazione, figureranno nell'attivo del bilancio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. Questo meccanismo di finanziamento è entrato in vigore nel 2003. Le entrate del 2011 saranno utilizzate per la

ricerca nel 2013. Per ridurre al minimo le fluttuazioni nell'ambito del finanziamento della ricerca eventualmente determinate dai movimenti sui mercati finanziari, è stata operata una perequazione. L'importo prevedibile delle entrate nette disponibili per la ricerca nel 2013 è pari a 51 732 500 EUR.

Ai sensi dell'articolo 4 della decisione 2003/76/CE, il 72,8 % della dotazione del Fondo è destinato al settore dell'acciaio e il 27,2 % al settore del carbone.

Conformemente all'articolo 21 e all'articolo 181, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello del capitolo 08 23 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Decisione n. 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22).

Voce 6 1 1 4 — Entrate derivanti dai recuperi sul programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La decisione n. 2003/76/CE stabilisce che la Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) ancora in corso al momento della scadenza del trattato CECA.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale decisione, gli importi recuperati sono iscritti in un primo tempo nell'attivo della CECA in liquidazione, quindi, alla chiusura della liquidazione, nell'attivo del Fondo di ricerca carbone e acciaio.

Basi giuridiche

Decisione n. 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22).

Articolo 6 1 2 — Rimborso delle spese sostenute specificamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	645,92

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

Articolo 6 1 4 — Rimborso del sostegno dell'Unione ai progetti e alle attività con risultati commerciali positivi

Voce 6 1 4 3 — Rimborso del sostegno dell'Unione alle attività europee di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Rimborso integrale o parziale del sostegno finanziario ai progetti in caso di successo dello sfruttamento commerciale, con eventuale partecipazione ai profitti risultanti dalle sovvenzioni concesse nel quadro di un'attività europea di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese nell'ambito degli strumenti Venture Consort e Eurotech Capital.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

Voce 6 1 4 4 — Rimborso del sostegno dell'Unione agli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	

Commento

Rimborso di importi rientrati e di rimanenze del sostegno dell'Unione agli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 14 e 36 *bis*.

Articolo 6 1 5 — Rimborso di contributi non utilizzati dell'Unione

Voce 6 1 5 0 — Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di Orientamento e di Garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della Pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà, degli strumenti ISPA e IPA.

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	42 018 394,95

Commento

Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di Orientamento e di Garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della Pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di

solidarietà, dello strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) e dello strumento di assistenza preadesione (IPA).
 Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Voce 6 1 5 1 — Rimborso di sovvenzioni di equilibrio di bilancio non utilizzate — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Voce 6 1 5 2 — Rimborso di abbuoni d'interesse non utilizzati — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Voce 6 1 5 3 — Rimborso di importi non utilizzati nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	602 575,71

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Voce 6 1 5 7 — Rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	4 559 723,50

Commento

Voce destinata ad accogliere il rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo), del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca.

Gli importi imputati a questa voce daranno luogo, conformemente agli articoli 21 e 178 del regolamento finanziario, all'iscrizione di

stanziamenti supplementari alle linee corrispondenti dei titoli 04, 11 e 13 dello stato delle spese della presente sezione, qualora risulti necessario per non ridurre la partecipazione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione all'intervento interessato.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1), in particolare l'articolo D dell'allegato II.

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e il capitolo II.

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Voce 6 1 5 8 — Rimborso di contributi vari dell'Unione non utilizzati — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	1 282 087,08

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo 6 1 6 — Rimborso delle spese sostenute per conto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Rimborso da parte dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) degli importi anticipati dalla Commissione per i controlli effettuati dall'Agenzia nel quadro degli accordi di verifica (articoli 32 05 01 e 32 05 02 dello stato delle spese della presente sezione).

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo fra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (GU L 51 del 22.2.1978, pag. 1), in particolare l'articolo 15.

Accordi tripartiti conclusi tra la Comunità, il Regno Unito e l'AIEA.

Accordi tripartiti conclusi tra la Comunità, la Francia e l'AIEA.

Articolo 6 1 7 — Rimborso delle somme versate nel quadro degli aiuti dell'Unione ai paesi terzi

Voce 6 1 7 0 — Rimborso nel quadro della cooperazione con il Sud Africa — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	6 098 617,93

Commento

Rimborso da parte di aggiudicatari o di beneficiari di somme ricevute in eccesso a titolo della cooperazione con il Sud Africa.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo 21 06 02 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Articolo 6 1 8 — Rimborso delle somme versate nel quadro dell'aiuto alimentare

Voce 6 1 8 0 — Rimborso da parte di aggiudicatari o di beneficiari degli importi riscossi in eccesso a titolo di aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	110 579,80

Commento

Disposizioni previste nei bandi di gara e nelle condizioni finanziarie allegate alle lettere della Commissione che definiscono le condizioni per la concessione dell'aiuto alimentare ai beneficiari.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, sull'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

Voce 6 1 8 1 — Rimborso delle spese supplementari provocate dai beneficiari dell'aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	19 836,54

Commento

Disposizioni previste nelle modalità di fornitura allegate alle lettere della Commissione, che definiscono le condizioni di concessione dell'aiuto alimentare ai beneficiari.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, sull'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

Articolo 6 1 9 — Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi

Voce 6 1 9 1 — Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	186 420,45

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello delle voci 22 02 05 01 e 19 06 04 01 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1).

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
6 2	Entrate da servizi forniti a titolo oneroso				
6 2 0	Fornitura a titolo oneroso di materie grezze o fissili speciali [articolo 6, lettera b), del trattato Euratom] — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 2 2	Entrate da servizi e prestazioni forniti a terzi dal Centro comune di ricerca a pagamento				
6 2 2 1	Entrate provenienti dalla gestione del reattore ad alto flusso (HFR) che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	9 094 616,65	
6 2 2 3	Altre entrate provenienti da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	8 974 726,67	
6 2 2 4	Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione effettuata dal Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	61 913,43	
6 2 2 5	Altre entrate a favore del Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 2 2 6	Entrate derivanti dai servizi prestati dal Centro comune di ricerca ad altri servizi della Commissione su base competitiva, che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	54 982 731,42	
	<i>Articolo 6 2 2 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	73 113 988,17	
6 2 4	Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione (azioni indirette) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	

	Capitolo 6 2 — Totale	p.m.	p.m.	73 113 988,17
--	------------------------------	-------------	-------------	----------------------

Articolo 6 2 0 — Fornitura a titolo oneroso di materie grezze o fissili speciali [articolo 6, lettera b), del trattato Euratom] — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti dalla fornitura a titolo oneroso delle materie grezze o delle materie fissili agli Stati membri per l'esecuzione dei loro programmi di ricerca.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 6, lettera b).

Articolo 6 2 2 — Entrate da servizi e prestazioni forniti a terzi dal Centro comune di ricerca a pagamento

Voce 6 2 2 1 — Entrate provenienti dalla gestione del reattore ad alto flusso (HFR) che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	9 094 616,65

Commento

Entrate provenienti dall'esercizio del reattore HFR (high-flux reactor) situato nello stabilimento di Petten del Centro comune di ricerca.

Versamenti da parte di organismi esterni per coprire le spese di qualunque genere connesse alla gestione dell'HFR da parte del Centro comune di ricerca.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05 e 10 04 04 dello stato delle spese della presente sezione.

Completamento dei programmi precedenti

Le entrate sono a carico del Belgio, della Francia e dei Paesi Bassi.

Voce 6 2 2 3 — Altre entrate provenienti da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	8 974 726,67

Commento

Entrate provenienti da persone, imprese e organismi nazionali per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o prestazioni a pagamento.

Conformemente all'articolo 21 e all'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05, 10 02 01, 10 03 01, 10 04 01 e 10 04 02 dello stato delle spese della presente sezione a concorrenza delle spese specifiche connesse a ciascun contratto con enti esterni.

Voce 6 2 2 4 — Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione effettuata dal Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	61 913,43

Commento

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12, concede agli Stati membri, alle persone e alle imprese il diritto di beneficiare, dietro pagamento di un adeguato corrispettivo, di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilità o domande di brevetto, che sono proprietà della Comunità europea dell'energia atomica.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05, 10 04 02, 10 04 03 e dei capitoli 10 02 e 10 03 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabili ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU L 255 del 20.9.1974, pag. 1).

Voce 6 2 2 5 — Altre entrate a favore del Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti da contributi, doni o lasciti da parte di terzi a favore di diverse attività del Centro comune di ricerca.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo 10 01 05 e dei capitoli 10 02, 10 03 e 10 04 dello stato delle spese della presente sezione.

Voce 6 2 2 6 — Entrate derivanti dai servizi prestati dal Centro comune di ricerca ad altri servizi della Commissione su base competitiva, che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	54 982 731,42

Commento

Entrate provenienti da altri servizi della Commissione per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o offrirà servizi a pagamento ed entrate connesse alla partecipazione alle attività dei programmi quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico.

Conformemente all'articolo 21 e all'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05, 10 02 01, 10 03 01, 10 04 01 e 10 04 03 dello stato delle spese della presente sezione a concorrenza delle spese specifiche connesse a ciascun contratto con altri servizi della Commissione.

Articolo 6 2 4 — Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione (azioni indirette) — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12, concede agli Stati membri, alle persone e alle imprese il diritto di beneficiare, dietro pagamento di un adeguato corrispettivo, di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilità o domande di brevetto, che sono proprietà della Comunità europea dell'energia atomica.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU L 255 del 20.9.1974, pag. 1).

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
6 3	Contributi nel quadro di accordi specifici				
6 3 0	Contributi degli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	218 105 387,00	
6 3 1	Contributi nel quadro dell'acquis di Schengen				
6 3 1 2	Contributi per lo sviluppo dei sistemi d'informazione di ampia portata nel quadro dell'accordo concluso con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	2 554 519,92	
6 3 1 3	Altri contributi nel quadro dell'acquis di Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	15 186 000,00	
	<i>Articolo 6 3 1 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	17 740 519,92	
6 3 2	Contributi del Fondo europeo di sviluppo alle spese comuni di sostegno amministrativo — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	67 847 000,00	
6 3 3	Contributi a taluni programmi di aiuti esterni				
6 3 3 0	Contributi degli Stati membri a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	37 268 915,03	
6 3 3 1	Contributi di paesi terzi a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 3 3 2	Contributi di organizzazioni internazionali a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 3 3 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	37 268 915,03	
6 3 4	Contributi di fondi fiduciari e di strumenti finanziari — Entrate con destinazione specifica				
6 3 4 0	Contributi di fondi fiduciari e di strumenti finanziari — Entrate con destinazione specifica	p.m.			
	<i>Articolo 6 3 4 — Totale parziale</i>	p.m.			
	Capitolo 6 3 — Totale	p.m.	p.m.	340 961 821,95	

Articolo 6 3 0 — Contributi degli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	218 105 387,00

Commento

Articolo destinato ad accogliere i contributi degli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio, derivanti dalla loro partecipazione finanziaria a talune attività dell'Unione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 e del protocollo 32 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il totale della partecipazione prevista risulta dal riepilogo fornito per informazione in un allegato allo stato delle spese della presente sezione.

I contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio sono messi a disposizione della Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del protocollo 32 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).

Articolo 6 3 1 — Contributi nel quadro dell'acquis di Schengen

Voce 6 3 1 2 — Contributi per lo sviluppo dei sistemi d'informazione di ampia portata nel quadro dell'accordo concluso con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	2 554 519,92

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per gli articoli 18 02 04, 18 02 05, 18 02 11 e 18 03 11 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Decisione n. 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

Decisione n. 1999/439/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa alla conclusione dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35)

Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

Decisione n. 2001/258/CE del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38), in particolare l'articolo 9 dell'accordo.

Decisione n. 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

Decisione n. 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

Decisione n. 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

Decisione n. 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

Decisione n. 2008/147/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 3).

Decisione n. 2008/149/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

Decisione n. 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1).

Decisione n. 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43).

Decisione n. 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

Decisione n. 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell' 1.11.2011, pag. 1).

Voce 6 3 1 3 — Altri contributi nel quadro dell'acquis di Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) —
Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	15 186 000,00

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 18 02 06, 18 02 07 e 18 03 14 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Decisione n. 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

Decisione n.1999/439/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa alla conclusione dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35)

Decisione n.2001/258/CE del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38), in particolare l'articolo 9 dell'accordo.

Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22).

Decisione n. 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

Decisione n. 2008/147/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 3).

Decisione n. 2008/149/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

Decisione n. 2011/305/UE del Consiglio, del 21 marzo 2011, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 (GU L 137 del 25.5.2011, pag. 1).

Decisione n.2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

Decisione n. 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

Decisione n. 2012/192/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione, della convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 1).

Decisione n. 2012/193/UE del Consiglio, del 13 marzo 2012, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, di una convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 3).

Atti di riferimento

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 16 settembre 2011, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (COM(2011) 559 final).

Articolo 6 3 2 — Contributi del Fondo europeo di sviluppo alle spese comuni di sostegno amministrativo — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	67 847 000,00

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate provenienti dal contributo del Fondo europeo di sviluppo (FES) al finanziamento dei costi delle misure di sostegno danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello della voce 21 01 04 10 dello stato delle spese nella presente sezione.

Atti di riferimento

Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32).

Articolo 6 3 3 — Contributi a taluni programmi di aiuti esterni

Voce 6 3 3 0 — Contributi degli Stati membri a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	37 268 915,03

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, per taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

Voce 6 3 3 1 — Contributi di paesi terzi a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, per taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

Voce 6 3 3 2 — Contributi di organizzazioni internazionali a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari di organizzazioni internazionali, incluse le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, per taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

Articolo 6 3 4 — Contributi di fondi fiduciari e di strumenti finanziari — Entrate con destinazione specifica

Commento

Nuovo articolo

Voce 6 3 4 0 — Contributi di fondi fiduciari e di strumenti finanziari — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.		

Commento

Nuova voce

Voce destinata ad accogliere le spese di gestione che la Commissione è autorizzata a ritirare per un massimo del 5% degli importi raccolti nel fondo fiduciario per coprire le proprie spese di gestione a decorrere dagli anni in cui i contributi hanno iniziato a essere utilizzati.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, tali spese di gestione sono assimilate a entrate con destinazione specifica per la durata del fondo fiduciario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 187, paragrafo 7.

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 259.

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
6 5	Correzioni finanziarie				
6 5 0	Correzioni finanziarie				
6 5 0 0	Correzioni finanziarie nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca	p.m.	p.m.	85 083 943,54	
	<i>Articolo 6 5 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	85 083 943,54	
	Capitolo 6 5 — Totale	p.m.	p.m.	85 083 943,54	

Articolo 6 5 0 — Correzioni finanziarie

Voce 6 5 0 0 — Correzioni finanziarie nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	85 083 943,54

Commento

Voce destinata ad accogliere le correzioni finanziarie percepite nel quadro dei Fondi strutturali (Fondo europeo agricolo di Orientamento e di Garanzia, Strumento finanziario di orientamento della Pesca, Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo), del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la Pesca.

Gli importi imputati a questa voce daranno luogo, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, all'iscrizione di stanziamenti supplementari alle linee corrispondenti dei titoli 04, 05, 11 e 13 dello stato delle spese della presente sezione, qualora fossero necessari per coprire i rischi di annullamento o di riduzione di rettifiche decise in precedenza.

A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, questo regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88, (CEE) n. 4253/88, (CE) n. 1164/94 e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1), in particolare l'articolo 24.

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2.

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della Pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali (GU L 64 del 6.3.2001, pag. 13).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
6 6	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	441 854 324,18	
6 6 0 1	Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica	60 000 000	50 000 000	114 183 916,32	190,31 %
	<i>Articolo 6 6 0 — Totale parziale</i>	60 000 000	50 000 000	556 038 240,50	926,73 %
	Capitolo 6 6 — Totale	60 000 000	50 000 000	556 038 240,50	926,73 %

Articolo 6 6 0 — Altri contributi e restituzioni

Voce 6 6 0 0 — Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	441 854 324,18

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

Voce 6 6 0 1 — Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
60 000 000	50 000 000	114 183 916,32

Commento

Voce destinata ad accogliere le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
6 7	Entrate relative al fondo europeo agricolo di garanzia e al fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale				
6 7 0	Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia				
6 7 0 1	Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	467 339 394,15	
6 7 0 2	Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	177 592 514,88	
6 7 0 3	Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	21 894 709,96	
	<i>Articolo 6 7 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	666 826 618,99	
6 7 1	Entrate relative al Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale				
6 7 1 1	Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	30 544 547,82	
6 7 1 2	Irregolarità del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 7 1 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	30 544 547,82	
	Capitolo 6 7 — Totale	p.m.	p.m.	697 371 166,81	

Articolo 6 7 0 — Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia

Voce 6 7 0 1 — Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	467 339 394,15

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate derivanti dalle decisioni di conformità relative alla liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione riguardanti le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di Orientamento e Garanzia, sezione Garanzia, a titolo della rubrica 1 delle prospettive finanziarie 2000-2006 e dal Fondo europeo agricolo di Garanzia. La voce è inoltre destinata ad accogliere gli importi derivanti dalla contabilizzazione delle decisioni di liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione riguardanti le relative entrate con destinazione specifica registrate diverse da quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Voce destinata ad accogliere le entrate derivanti dalle decisioni di conformità relative alla liquidazione dei conti a favore del bilancio generale riguardanti le spese finanziate dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (fondo di ristrutturazione) istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006, che termina il 30 settembre 2012. La voce è inoltre destinata ad accogliere gli importi risultanti dalla contabilizzazione delle decisioni di liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione riguardanti le entrate con destinazione specifica registrate legate al fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero diverse da quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 16 e dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Conformemente agli articoli 21 e 174, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEAGA dello stato delle spese della presente sezione.

Le entrate di questa voce sono state stimate a 619 000 000 EUR, ivi compresi 230 000 000 EUR trasferiti dal 2012 al 2013 in conformità dell'articolo 14 del regolamento finanziario.

Nel quadro della formazione del bilancio 2013, un importo di 500 000 000 EUR era stato preso in considerazione per finanziare i fabbisogni relativi alle misure di cui all'articolo 05 02 08 e il restante importo di 119 000 000 EUR era stato preso in considerazione per finanziare i fabbisogni relativi alle misure di cui all'articolo 05 03 01.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 6 7 0 2 — Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	177 592 514,88

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi recuperati a seguito di irregolarità o negligenza, compresi i relativi interessi, in particolare gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, penali e interessi riscossi nonché cauzioni incamerate, provenienti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di Orientamento e Garanzia, sezione Garanzia, a titolo della rubrica 1 delle prospettive finanziarie 2000-2006 e dal Fondo europeo agricolo di Garanzia. La voce è inoltre destinata a coprire gli importi netti recuperati di cui gli Stati membri possono trattenere il 20 %, come previsto dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Comprende anche gli importi recuperati derivanti dalle decisioni di liquidazione dei conti, in applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, di tale regolamento.

Voce destinata inoltre ad accogliere gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenza, ivi compresi gli interessi, le penali e le cauzioni acquisiti, risultanti dalle spese finanziate dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (fondo di ristrutturazione) istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006, che termina il 30 settembre 2012. La voce è inoltre destinata ad accogliere gli importi netti recuperati di cui gli Stati membri possono trattenere il 20 %, come previsto all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Essa comprende anche gli importi recuperati derivanti dalle decisioni di liquidazione dei conti, in applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, dello stesso regolamento.

Conformemente agli articoli 21 e 174, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a qualsiasi voce di bilancio a titolo del europeo agricolo di garanzia dello stato delle spese della presente sezione.

Le entrate di questa voce sono state stimate a 161 000 000 EUR.

Nel quadro della formazione del bilancio 2013, questo importo è stato previsto per finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 03 01.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 6 7 0 3 — Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	21 894 709,96

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi riscossi o recuperati a norma del regolamento (CE) n. 1788/2003 e dell'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Conformemente agli articoli 21 e 174, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate a valere su questa voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in qualsiasi voce di bilancio a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia dello stato delle spese della presente sezione.

Le entrate di questa voce sono state stimate a 78 000 000 EUR.

Nel quadro della formazione del bilancio 2013, questo importo è stato previsto per finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 03 01.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 6 7 1 — Entrate relative al Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale

Voce 6 7 1 1 — Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	30 544 547,82

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi derivanti dalle decisioni di conformità relative alla liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione nell'ambito dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale. La voce è inoltre destinata ad accogliere gli importi derivanti dalla contabilizzazione delle decisioni di liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione che possono essere considerate entrate con destinazione specifica registrate. In questa voce sono registrati anche gli importi relativi al rimborso di acconti nel quadro del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate a valere su questa voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nelle eventuali voci di bilancio a valere sul Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale.

Nel quadro della formazione del bilancio per il 2013, non è stato previsto alcun importo specifico per l'articolo 05 04 05.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L

Voce 6 7 1 2 — Irregolarità del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi recuperati in seguito ad irregolarità o negligenza, compresi i relativi interessi, in particolare gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, le penali e gli interessi riscossi e le cauzioni incamerate nell'ambito dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate a valere su questa voce danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nelle eventuali voci di bilancio a valere sul Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale.

Nel quadro della formazione del bilancio per il 2013, non è stato previsto alcun importo specifico per l'articolo 05 04 05.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 6 8 — CONTRIBUTI TEMPORANEI PER LA RISTRUTTURAZIONE*Dati in cifre*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
6 8	Contributi temporanei per la ristrutturazione				
6 8 0	Contributi temporanei per la ristrutturazione — Entrate con destinazione specifica				
6 8 0 1	Contributi temporanei per la ristrutturazione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 8 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 6 8 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	

Articolo 6 8 0 — Contributi temporanei per la ristrutturazione — Entrate con destinazione specifica

Voce 6 8 0 1 — Contributi temporanei per la ristrutturazione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi temporanei per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero dell'Unione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 320/2006.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario gli importi imputati alla presente voce hanno dato luogo all'iscrizione di stanziamenti nell'articolo 05 02 16 (Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero) dello stato delle spese della presente

sezione per finanziare gli aiuti alla ristrutturazione e gli altri aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 320/2006. Il fondo temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità è terminato il 30 settembre 2012. Di conseguenza, nel 2013 non possono aver luogo spese nell'ambito del fondo temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero e non possono essere riscossi nuovi contributi temporanei per la ristrutturazione. Il saldo del fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero dev'essere assegnato al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006. Tutte le voci di bilancio correlate al fondo di ristrutturazione del settore dello zucchero sono state fuse con le corrispondenti voci del FEAGA. La voce 6 8 0 1 viene temporaneamente mantenuta per motivi di trasparenza al fine di illustrare l'utilizzo del saldo del fondo di ristrutturazione del settore dello zucchero.

Il saldo del fondo di ristrutturazione del settore dello zucchero è stato stimato a 675 000 000 EUR.

Nel quadro della formazione del bilancio 2013, questo importo è stato previsto per finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 03 01.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 7 — INTERESSI DI MORA E MULTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
7 0	Interessi di mora	23 000 000	443 000 000	364 164 839,40
7 1	Multe	951 000 000	3 205 000 000	818 703 426,82
7 2	Interessi su depositi e multe	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 7 — Totale	974 000 000	3 648 000 000	1 182 868 266,22

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
7 0	Interessi di mora				
7 0 0	Interessi di mora				
7 0 0 0	Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri	5 000 000	160 000 000	311 679 410,22	6233,59 %
7 0 0 1	Altri interessi di mora	3 000 000	3 000 000	845 278,98	28,18 %
	<i>Articolo 7 0 0 — Totale parziale</i>	8 000 000	163 000 000	312 524 689,20	3906,56 %
7 0 1	Interessi di mora e altri interessi sulle multe	15 000 000	280 000 000	51 640 150,20	344,27 %
	Capitolo 7 0 — Totale	23 000 000	443 000 000	364 164 839,40	1583,33 %

Articolo 7 0 0 — Interessi di mora

Voce 7 0 0 0 — Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
5 000 000	160 000 000	311 679 410,22

Commento

Qualsiasi ritardo nelle iscrizioni effettuate da uno Stato membro al conto intestato alla Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 dà luogo al pagamento di interessi di mora da parte dello Stato membro interessato.

Per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, maggiorato di due punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

Per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, il tasso è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalle rispettive banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali o, per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

Il tasso d'interesse si applica a tutte le iscrizioni di risorse proprie elencate all'articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 4..

Voce 7 0 0 1 — Altri interessi di mora

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
3 000 000	3 000 000	845 278,98

Commento

Voce destinata ad accogliere gli interessi di mora relativi ai diritti diversi dalle risorse proprie.

Basi giuridiche

Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo 32.

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare l'articolo 102.

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 4.

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 83.

Articolo 7 0 1 — Interessi di mora e altri interessi sulle multe

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
15 000 000	280 000 000	51 640 150,20

Commento

Articolo destinato a registrare gli interessi maturati sui conti speciali per il pagamento delle multe e degli interessi di mora sulle multe.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 4.

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 83.

CAPITOLO 7 1 — MULTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
7 1	Multe				
7 1 0	Multe, penalità di mora e sanzioni	931 000 000	3 175 000 000	815 703 426,82	87,62 %
7 1 1	<i>Indennità per emissioni in eccesso delle autovetture nuove</i>	p.m.			
7 1 2	<i>Penalità di mora e somme forfetarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato</i>	20 000 000	30 000 000	3 000 000,00	15,00 %
	Capitolo 7 1 — Totale	951 000 000	3 205 000 000	818 703 426,82	86,09 %

Articolo 7 1 0 — Multe, penalità di mora e sanzioni

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
931 000 000	3 175 000 000	815 703 426,82

Commento

La Commissione può infliggere multe, penalità di mora e altre sanzioni alle imprese e associazioni di imprese quando non rispettano i divieti stipulati o non adempiono gli obblighi imposti dai regolamenti menzionati in appresso o dagli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le multe devono essere pagate in generale entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione. Tuttavia, la Commissione non riscuote l'importo dovuto se l'impresa ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea; l'impresa deve accettare che sono dovuti interessi sul debito a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento e deve fornire alla Commissione, entro la data di scadenza del termine di pagamento, una garanzia bancaria che copra sia il capitale del debito che gli interessi o le maggiorazioni.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Articolo 711 — Indennità per emissioni in eccesso delle autovetture nuove

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.		

Commento

Nuovo articolo

Articolo destinato a registrare le indennità per emissioni in eccesso imposte dalla Commissione.

Obiettivo del regolamento (CE) n. 443/2009 è definire livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove immatricolate nell'Unione che contribuiscano ad attuare l'approccio unionale integrato volto a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri garantendo al contempo il corretto funzionamento del mercato interno.

Tuttavia, a partire dal 2012, per ogni anno civile per il quale le emissioni specifiche medie di CO₂ di un costruttore superano il suo obiettivo per le emissioni specifiche per quell'anno, la Commissione impone al costruttore o, nel caso di un raggruppamento, al responsabile del raggruppamento, di versare un'indennità per le emissioni in eccesso.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1), in particolare l'articolo 9.

Decisione n. 2012/100/UE della Commissione, del 17 febbraio 2012, relativa a un metodo per la riscossione delle indennità per le emissioni di CO₂ in eccesso prodotte dalle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 71).

Articolo 712 — Penalità di mora e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
20 000 000	30 000 000	3 000 000,00

Basi giuridiche

Articolo 260, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CAPITOLO 7 2 — INTERESSI SU DEPOSITI E MULTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
7 2	Interessi su depositi e multe				
7 2 0	Interessi su depositi e multe				
7 2 0 0	Interessi su depositi e multe risultanti dall'applicazione della procedura relativa ai disavanzi eccessivi — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 7 2 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 7 2 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	

Articolo 7 2 0 — Interessi su depositi e multe

Voce 7 2 0 0 — Interessi su depositi e multe risultanti dall'applicazione della procedura relativa ai disavanzi eccessivi — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti dagli interessi su depositi e multe risultanti dall'applicazione della procedura relativa ai disavanzi eccessivi.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6), in particolare l'articolo 16.

TITOLO 8 — ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
8 0	Entrate connesse con la garanzia dell'Unione europea sui prestiti attivi e passivi negli Stati membri	p.m.	p.m.	0,—
8 1	Prestiti accordati dalla Commissione	p.m.	p.m.	0,—
8 2	Entrate connesse con la garanzia dell'Unione europea sui prestiti attivi e passivi ai paesi terzi	p.m.	p.m.	0,—
8 3	Entrate connesse con la garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi nei paesi terzi da istituti finanziari	p.m.	p.m.	0,—
8 5	entrate provenienti da partecipazioni degli organismi di garanzia	3 696 000	384 000	858 312,00
	Titolo 8 — Totale	3 696 000	384 000	858 312,00

CAPITOLO 8 0 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
8 0	Entrate connesse con la garanzia dell'Unione europea sui prestiti attivi e passivi negli Stati membri				
8 0 0	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati a sostenere le bilance dei pagamenti	p.m.	p.m.	0,—	
8 0 1	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti Euratom	p.m.	p.m.	0,—	
8 0 2	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 8 0 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	

Articolo 8 0 0 — Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati a sostenere le bilance dei pagamenti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La garanzia dell'Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. L'importo totale, in capitale, dei prestiti che possono essere accordati agli Stati membri è limitato a 50 000 000 000 EUR.

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 01, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per le basi giuridiche cfr. commento alla voce 01 04 01 01 dello stato delle spese della presente sezione.

Articolo 8 0 1 — Garanzia dell'Unione europea sui prestiti Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 02, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per le basi giuridiche cfr. commento alla voce 01 04 01 02 dello stato delle spese della presente sezione.

Articolo 8 0 2 — Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La garanzia dell'Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. All'esposizione creditizia dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri si applicano i limiti indicati nella base giuridica.

Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 03, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per la base giuridica cfr. commento alla voce 01 04 01 03 dello stato delle spese della presente sezione.

CAPITOLO 8 1 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
8 1	Prestiti accordati dalla Commissione				
8 1 0	<i>Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nell'ambito della cooperazione finanziaria con i paesi terzi del bacino mediterraneo</i>	p.m.	p.m.	0,—	
8 1 3	<i>Rimborsi e proventi degli interessi sui prestiti e capitali di rischio accordati dalla Commissione ai paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia, del Mediterraneo e al Sud Africa nel quadro dell'operazione «EC Investment Partners»</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 8 1 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	

Articolo 8 1 0 — Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nell'ambito della cooperazione finanziaria con i paesi terzi del bacino mediterraneo

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Questo articolo è destinato a registrare i rimborsi del capitale e degli interessi sui prestiti speciali e sui capitali di rischio accordati sugli stanziamenti previsti ai capitoli 22 02 e 19 08 dello stato delle spese della presente sezione ai paesi terzi mediterranei

Esso comprende anche i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi di prestiti speciali e capitali di rischio accordati ad alcuni Stati membri del bacino mediterraneo, che rappresentano tuttavia una parte molto ridotta dell'importo complessivo. Questi prestiti e capitali di rischio sono stati concessi in un'epoca in cui i paesi in questione non avevano ancora aderito all'Unione.

Le entrate effettive superano normalmente gli importi di previsione registrati in bilancio a causa del pagamento degli interessi relativi a prestiti speciali e capitali che potrebbero ancora formare oggetto di esborso durante l'esercizio precedente, nonché durante l'esercizio in corso. Gli interessi concernenti i prestiti speciali e i capitali di rischio decorrono dal momento dell'esborso; i primi sono pagati semestralmente, i secondi in generale annualmente.

Basi giuridiche

Per la base giuridica, si vedano i commenti per i capitoli 22 02 e 19 08 dello stato delle spese nella presente sezione.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione il 21 maggio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1638/2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato [COM (2008) 308 final], in particolare l'articolo 23.

Articolo 8 1 3 — Rimborsi e proventi degli interessi sui prestiti e capitali di rischio accordati dalla Commissione ai paesi in via di sviluppo dell'America latina, dell'Asia, del Mediterraneo e al Sud Africa nel quadro dell'operazione «EC Investment Partners»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi sui prestiti speciali e capitali di rischio accordati sugli stanziamenti previsti dalla voce 19 08 01 01 relativi all'operazione «EC Investment Partners».

Basi giuridiche

Per la base giuridica, si veda il commento per la voce 19 08 01 01 dello stato delle spese nella presente sezione.

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
8 2	Entrate connesse con la garanzia dell'Unione europea sui prestiti attivi e passivi ai paesi terzi				
8 2 7	<i>Garanzia dell'Unione europea sui programmi di prestiti assunti dall'Unione per concedere un'assistenza finanziaria in favore dei paesi terzi</i>	p.m.	p.m.	0,—	
8 2 8	<i>Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 8 2 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	

Articolo 8 2 7 — Garanzia dell'Unione europea sui programmi di prestiti assunti dall'Unione per concedere un'assistenza finanziaria in favore dei paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 04, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di

prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per le basi giuridiche cfr. commento alla voce 01 04 01 04 dello stato delle spese della presente sezione.

Articolo 8 2 8 — Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 05, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per le basi giuridiche cfr. commento alla voce 01 04 01 05 dello stato delle spese della presente sezione.

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
8 3	Entrate connesse con la garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi nei paesi terzi da istituti finanziari				
8 3 5	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti a paesi terzi	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 8 3 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	

Articolo 8 3 5 — Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti a paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 06, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per le basi giuridiche cfr. commento alla voce 01 04 01 06 dello stato delle spese della presente sezione.

CAPITOLO 8 5 — ENTRATE PROVENIENTI DA PARTECIPAZIONI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
8 5	entrate provenienti da partecipazioni degli organismi di garanzia				
8 5 0	Dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti	3 696 000	384 000	858 312,00	23,22 %
	Capitolo 8 5 — Totale	3 696 000	384 000	858 312,00	23,22 %

Articolo 8 5 0 — Dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
3 696 000	384 000	858 312,00

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli eventuali dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti come retribuzione di questa partecipazione.

Basi giuridiche

Decisione n. 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 12).

Decisione n. 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla partecipazione della Comunità all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5).

TITOLO 9 — ENTRATE VARIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
9 0	Entrate varie	30 000 000	30 000 000	31 441 555,23
	Titolo 9 — Totale	30 000 000	30 000 000	31 441 555,23

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
9 0	Entrate varie				
9 0 0	Entrate varie	30 000 000	30 000 000	31 441 555,23	104,81 %
	Capitolo 9 0 — Totale	30 000 000	30 000 000	31 441 555,23	104,81 %

Articolo 9 0 0 — Entrate varie

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
30 000 000	30 000 000	31 441 555,23

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate varie.

SPESE — SPESE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01	Affari economici e finanziari	555 684 796	428 350 972	610 691 954	491 489 691	413 674 859,20	390 612 831,30
	40 01 40			329 267 611 021 221	329 267 491 818 958		
02	Imprese	1 157 245 386	1 380 891 339	1 148 844 814	1 160 957 206	1 113 031 888,09	1 339 853 264,00
	40 01 40			52 383 1 148 897 197	52 383 1 161 009 589		
03	Concorrenza	92 219 149	92 219 149	91 476 166	91 476 166	93 416 340,60	93 416 340,60
	40 01 40			14 967 91 491 133	14 967 91 491 133		
04	Occupazione e affari sociali	12 064 158 933	13 748 197 045	11 580 871 630	11 599 592 229	11 596 284 678,95	10 360 494 428,27
	40 01 40			16 966 11 580 888 596	16 966 11 599 609 195		
05	Agricoltura e sviluppo rurale	58 851 894 643	56 929 515 855	58 573 537 724	56 919 327 243	58 577 244 858,05	56 345 236 328,76
	40 01 40			498 392 58 574 036 116	498 392 56 919 825 635		
06	Mobilità e trasporti	1 740 800 530	983 961 494	1 664 130 368	1 079 303 349	1 609 184 832,53	1 112 539 475,22
	40 01 40			59 867 1 664 190 235	59 867 1 079 363 216		
07	Ambiente e azione per il clima	498 383 275	401 177 073	487 627 672	388 312 772	477 216 843,66	335 436 978,90
	40 01 40, 40 02 41			4 273 840 491 901 512	4 273 840 392 586 612		
08	Ricerca	6 901 336 033	5 234 942 972	6 575 193 550	4 425 568 369	5 730 253 075,95	4 612 978 657,30
	40 01 40			4 490 6 575 198 040	4 490 4 425 572 859		
09	Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie	1 810 829 637	1 507 705 211	1 676 171 150	1 386 313 807	1 636 485 397,32	1 487 281 639,50
	40 01 40, 40 02 41			391 985 1 811 221 622	416 680 1 386 730 487		
10	Ricerca diretta	424 319 156	419 320 143	410 893 864	404 081 551	473 749 927,06	462 735 717,54
11	Affari marittimi e pesca	919 262 394	722 878 196	912 173 946	685 424 313	998 842 470,11	772 311 352,86
	40 01 40, 40 02 41			115 220 000 1 034 482 394	73 567 259 758 991 572		
12	Mercato interno	103 313 472	101 938 194	100 845 994	97 520 484	97 980 265,53	96 138 793,70
	40 01 40			97 284 100 943 278	97 284 97 617 768		
	40 02 41	3 000 000 106 313 472	3 000 000 104 938 194				
13	Politica regionale	43 792 849 672	43 462 085 458	42 733 499 520	38 096 243 084	40 494 694 938,69	32 997 177 003,40
	40 01 40			16 463 42 733 515 983	16 463 38 096 259 547		
14	Fiscalità e unione doganale	144 620 394	127 227 655	142 659 910	110 064 801	140 381 960,89	122 763 836,78
	40 01 40			151 912 142 811 822	151 912 110 216 713		
15	Istruzione e cultura	2 829 575 587	2 558 955 082	2 695 715 155	2 393 340 060	2 719 307 982,90	2 417 092 914,78
	40 01 40			29 933 2 695 745 088	29 933 2 393 369 993		
16	Comunicazione	265 992 159	252 703 941	254 177 869	244 792 869	273 715 510,39	261 596 197,37
	40 01 40, 40 02 41			7 805 987 261 983 856	7 905 987 252 698 856		
17	Salute e tutela dei consumatori	634 370 124	602 133 792	620 695 682	608 059 099	674 600 458,52	608 006 136,31

		40 01 40			280 045 620 975 727	280 045 608 339 144		
18	Affari interni						1 131 409 860,37	793 837 419,06
		1 227 109 539	902 025 230	1 249 164 958	750 157 756			
		40 01 40, 40 02 41			111 280 000 1 338 389 539	66 442 946 968 468 176		
					14 779 662 1 263 944 620	15 699 634 765 857 390		
19	Relazioni esterne						4 415 110 676,81	3 312 215 282,68
		5 001 226 243	3 307 423 857	4 813 971 214	3 274 724 552			
		40 01 40			16 345 4 813 987 559	16 345 3 274 740 897		
20	Commercio						106 070 421,16	104 423 914,98
		107 473 453	104 177 332	104 144 275	101 514 851			
		40 01 40			37 417 104 181 692	37 417 101 552 268		
21	Sviluppo e relazioni con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)						1 611 869 944,19	1 519 974 971,41
		1 571 699 626	1 238 905 319	1 497 653 514	1 311 000 158			
		40 01 40			29 933 1 497 683 447	29 933 1 311 030 091		
22	Allargamento						1 119 286 449,94	928 504 704,18
		1 091 261 928	913 197 071	1 087 450 715	921 238 149			
		40 01 40			8 082 1 087 458 797	8 082 921 246 231		
23	Aiuti umanitari						1 139 295 906,83	1 069 079 654,68
		917 322 828	874 664 270	899 652 064	882 766 786			
		40 01 40			13 470 899 665 534	13 470 882 780 256		
24	Lotta contro la frode						77 426 820,55	72 324 095,95
		75 427 800	69 443 664	78 842 000	74 068 792			
		40 01 40			3 929 200 79 357 000	3 929 200 73 372 864		
25	Coordinamento delle politiche e Servizio giuridico della Commissione						197 451 769,16	198 430 551,68
		193 336 661	194 086 661	193 580 357	192 580 357			
26	Amministrazione della Commissione						1 091 421 929,77	1 096 383 070,63
		1 030 021 548	1 023 305 407	1 020 317 917	1 005 269 345			
		40 01 40			1 502 275 1 021 820 192	1 502 275 1 006 771 620		
27	Bilancio						60 608 604,45	60 608 604,45
		142 450 570	142 450 570	68 442 702	68 442 702			
		40 01 40			100 293 68 542 995	100 293 68 542 995		
28	Audit						11 705 493,24	11 705 493,24
		11 879 141	11 879 141	11 775 839	11 775 839			
29	Statistiche						145 699 781,76	134 554 699,72
		82 071 571	117 039 250	129 078 122	121 709 829			
		40 01 40, 40 02 41			51 900 000 133 971 571	7 743 254 124 782 504		
					29 933 129 108 055	29 933 121 739 762		
30	Pensioni e spese connesse						1 257 343 187,35	1 257 343 187,35
		1 399 471 000	1 399 471 000	1 334 531 857	1 334 531 857			
31	Servizi linguistici						438 379 004,29	438 379 004,29
		396 815 433	396 815 433	397 947 372	397 947 372			
32	Energia						860 128 442,18	965 948 316,70
		738 302 781	814 608 051	718 074 592	1 282 574 377			
		40 01 40			23 947 718 098 539	23 947 1 282 598 324		
33	Giustizia						218 229 715,47	188 813 831,22
		218 238 524	184 498 972	217 580 739	187 045 194			
		40 01 40			6 413 217 587 152	6 413 187 051 607		
40	Riserve						0,—	0,—
		1 049 836 185	275 393 036	863 100 505	195 183 477			
	Totale	148 040 800 171	140 923 587 835	144 964 515 710	132 294 398 486		141 001 504 295,96	125 968 198 698,81
	Of which Reserves: 40 01 40, 40 02 41	285 721 185	195 393 036	104 163 505	105 183 477			

TITOLO XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
XX 01	Spese amministrative ripartite per settore				
XX 01 01	Spese relative al personale in servizio per settori				
XX 01 01 01	Spese relative al personale in servizio presso l'istituzione				
XX 01 01 01 01	Retribuzioni ed indennità	5	1 835 168 000	1 828 502 000	1 852 309 094,25

XX 01 01 01 02	Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio	5	14 878 000	13 104 000	12 475 366,00
XX 01 01 01 03	Adeguamenti delle retribuzioni	5	15 496 000	8 158 000	0,—
	<i>Totale parziale</i>		1 865 542 000	1 849 764 000	1 864 784 460,25
XX 01 01 02	Spese relative al personale della Commissione in servizio presso le delegazioni dell'Unione europea				
XX 01 01 02 01	Retribuzioni ed indennità	5	110 428 000	102 776 000	108 887 039,95
XX 01 01 02 02	Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio	5	7 462 000	7 484 000	5 449 008,27
XX 01 01 02 03	Adeguamenti eventuali delle retribuzioni	5	871 000	438 000	0,—
	<i>Totale parziale</i>		118 761 000	110 698 000	114 336 048,22
	<i>Articolo XX 01 01 — Totale parziale</i>		1 984 303 000	1 960 462 000	1 979 120 508,47
XX 01 02	Personale esterno ed altre spese di gestione				
XX 01 02 01	Personale esterno che lavora presso l'istituzione				
XX 01 02 01 01	Agenti contrattuali	5	66 507 486	66 268 808	64 943 180,90
XX 01 02 01 02	Personale delle agenzie ed assistenza tecnica e amministrativa in appoggio ad altre attività	5	23 545 000	23 810 000	29 094 845,06
XX 01 02 01 03	Funzionari nazionali temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione	5	39 727 000	40 316 000	39 661 791,13
	<i>Totale parziale</i>		129 779 486	130 394 808	133 699 817,09
XX 01 02 02	Personale esterno della Commissione nelle delegazioni dell'Unione				
XX 01 02 02 01	Retribuzioni degli altri agenti	5	7 619 000	6 434 000	5 529 652,00
XX 01 02 02 02	Formazione di esperti junior e di esperti nazionali distaccati	5	2 300 000	3 500 000	3 419 673,00
XX 01 02 02 03	Spese per gli altri agenti e le altre prestazioni di servizi	5	256 000	256 000	247 251,00
	<i>Totale parziale</i>		10 175 000	10 190 000	9 196 576,00
XX 01 02 11	Altre spese di gestione dell'istituzione				
XX 01 02 11 01	Spese per missioni e di rappresentanza	5	56 391 000	56 891 000	61 191 065,06
XX 01 02 11 02	Spese per conferenze e riunioni	5	27 008 000	27 508 000	26 984 029,54
XX 01 02 11 03	Riunioni di comitati	5	12 863 000	11 363 000	11 647 614,59
	40 01 40			2 000 000 13 363 000	
XX 01 02 11 04	Studi e consulenze	5	6 400 000	7 900 000	6 577 749,76
XX 01 02 11 05	Sistemi d'informazione e di gestione	5	26 985 000	26 985 000	33 556 807,74
XX 01 02 11 06	Perfezionamento professionale e formazione alla gestione	5	13 500 000	14 368 000	18 076 695,62
	<i>Totale parziale</i>		143 147 000	145 015 000	158 033 962,31
	40 01 40			2 000 000 147 015 000	
XX 01 02 12	Altre spese di gestione relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione europea				
XX 01 02 12 01	Spese per missioni, conferenze e ricevimenti	5	6 328 000	6 541 000	7 051 124,00
XX 01 02 12 02	Perfezionamento professionale dei funzionari nelle delegazioni	5	500 000	522 000	574 156,00
	<i>Totale parziale</i>		6 828 000	7 063 000	7 625 280,00
	<i>Articolo XX 01 02 — Totale parziale</i>		289 929 486	292 662 808	308 555 635,40
	40 01 40			2 000 000 294 662 808	
XX 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e agli edifici				
XX 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione della Commissione				
XX 01 03 01 03	Materiale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5	54 525 000	54 288 154	74 225 463,37
XX 01 03 01 04	Servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5	63 545 000	63 796 000	66 127 387,09
	<i>Totale parziale</i>		118 070 000	118 084 154	140 352 850,46
XX 01 03 02	Immobili e spese accessorie relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione europea				
XX 01 03 02 01	Acquisto o affitto di immobili	5	46 908 000	46 690 000	43 837 830,00
XX 01 03 02 02	Materiale, mobilio, forniture e servizi	5	9 638 000	9 694 000	10 507 175,00
	<i>Totale parziale</i>		56 546 000	56 384 000	54 345 005,00
	<i>Articolo XX 01 03 — Totale parziale</i>		174 616 000	174 468 154	194 697 855,46
XX 01 05	Spese relative al personale in servizio per la ricerca indiretta				

XX 01 05 01	Retribuzioni e indennità relative al personale in servizio per la ricerca indiretta	1.1	197 229 000	189 601 000	195 814 251,92
XX 01 05 02	Personale esterno per la ricerca indiretta	1.1	47 262 000	46 562 000	46 870 754,58
XX 01 05 03	Altre spese di gestione per la ricerca indiretta	1.1	80 253 000	80 233 000	84 108 686,90
	<i>Articolo XX 01 05 — Totale parziale</i>		324 744 000	316 396 000	326 793 693,40
	Capitolo XX 01 — Totale		2 773 592 486	2 743 988 962	2 809 167 692,73
	40 01 40			2 000 000	
	Totale + riserva			2 745 988 962	

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

Articolo XX 01 01 — Spese relative al personale in servizio per settori

Voce XX 01 01 01 — Spese relative al personale in servizio presso l'istituzione

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
XX 01 01 01	Spese relative al personale in servizio presso l'istituzione				
XX 01 01 01 01	Retribuzioni ed indennità	5	1 835 168 000	1 828 502 000	1 852 309 094,25
XX 01 01 01 02	Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio	5	14 878 000	13 104 000	12 475 366,00
XX 01 01 01 03	Adeguamenti delle retribuzioni	5	15 496 000	8 158 000	0,—
	Voce XX 01 01 01 — Totale		1 865 542 000	1 849 764 000	1 864 784 460,25

Commento

Ad eccezione del personale in servizio in paesi terzi, questo stanziamento è destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti in organico:

- gli stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi d'infortunio, di malattia e altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei come pure i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- per quanto riguarda i funzionari e gli agenti temporanei, le indennità per servizio continuo o a turni, o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro o a domicilio,
- l'indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine,
- l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'istituzione,
- il rimborso delle spese relative alla sicurezza degli alloggi dei funzionari assegnati agli uffici dell'Unione europea e alle delegazioni dell'Unione nel territorio dell'Unione,
- le indennità forfetarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari della categoria AST e che non ha potuto essere compensato, secondo le modalità previste, con tempo libero,
- le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei come pure l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio,
- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede, nonché in occasione della

cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località,

- le spese di trasloco dovute ai funzionari e agenti temporanei che devono cambiare residenza a seguito della loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località,
- le indennità giornaliere dovute ai funzionari e agenti temporanei che possono dimostrare di dover cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio,
- i costi transitori per i funzionari che occupano posti nei nuovi Stati membri anteriormente all'adesione, che sono invitati a restare in servizio negli stessi Stati successivamente alla data di adesione e che beneficeranno, a titolo eccezionale, delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate dalla Commissione prima dell'adesione, conformemente all'allegato X dello statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea,
- le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

Il regolamento del Consiglio che adegua le tabelle retributive dei funzionari e degli altri agenti di tutte le istituzioni dell'Unione, compresi i livelli salariali e le indennità, viene pubblicato annualmente nella Gazzetta ufficiale (la più recente è la GU L 338 del 22.12.2010, pag. 1).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 49 100 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Sottovoce XX 01 01 01 01 — Retribuzioni ed indennità

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
1 835 168 000	1 828 502 000	1 852 309 094,25

Sottovoce XX 01 01 01 02 — Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
14 878 000	13 104 000	12 475 366,00

Sottovoce XX 01 01 01 03 — Adeguamenti delle retribuzioni

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
15 496 000	8 158 000	0,—

Voce XX 01 01 02 — Spese relative al personale della Commissione in servizio presso le delegazioni dell'Unione europea

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
XX 01 01 02	Spese relative al personale della Commissione in servizio presso le delegazioni dell'Unione europea				
XX 01 01 02 01	Retribuzioni ed indennità	5	110 428 000	102 776 000	108 887 039,95
XX 01 01 02 02	Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio	5	7 462 000	7 484 000	5 449 008,27
XX 01 01 02 03	Adeguamenti eventuali delle retribuzioni	5	871 000	438 000	0,—
	Voce XX 01 01 02 — Totale		118 761 000	110 698 000	114 336 048,22

Commento

Per quanto riguarda le voci 19 01 01 02, 20 01 01 02, 21 01 01 02 e 22 01 01 02, relative alle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e alle delegazioni presso le organizzazioni internazionali, questo stanziamento è destinato a coprire, per i funzionari e gli agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico della Commissione:

- gli stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi d'infortunio, di malattia e altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, come pure i versamenti a loro favore per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- le ore di lavoro straordinario,
- le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei,
- le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute in caso di cambio di residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché alla cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- le spese di viaggio, anche per i familiari, in occasione dell'entrata in servizio, della partenza o di un trasferimento che implichi un cambiamento della sede di servizio,
- le spese di trasloco in caso di cambio di residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché alla cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento n. 6/66/Euratom, n. 121/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di alloggio, come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità (GU L 150 del 12.8.1966, pag. 2749/66).

Regolamento n. 7/66/Euratom, n. 122/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di trasporto come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità (GU L 150 del 12.8.1966, pag. 2751/66).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Sottovoce XX 01 01 02 01 — Retribuzioni ed indennità

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
110 428 000	102 776 000	108 887 039,95

Sottovoce XX 01 01 02 02 — Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
7 462 000	7 484 000	5 449 008,27

Sottovoce XX 01 01 02 03 — Adeguamenti eventuali delle retribuzioni

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
871 000	438 000	0,—

Articolo XX 01 02 — Personale esterno ed altre spese di gestione

Voce XX 01 02 01 — Personale esterno che lavora presso l'istituzione

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
XX 01 02 01	Personale esterno che lavora presso l'istituzione				
XX 01 02 01 01	Agenti contrattuali	5	66 507 486	66 268 808	64 943 180,90
XX 01 02 01 02	Personale delle agenzie ed assistenza tecnica e amministrativa in appoggio ad altre attività	5	23 545 000	23 810 000	29 094 845,06
XX 01 02 01 03	Funzionari nazionali temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione	5	39 727 000	40 316 000	39 661 791,13
	Voce XX 01 02 01 — Totale		129 779 486	130 394 808	133 699 817,09

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- la retribuzione degli agenti contrattuali (ai sensi del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea), i contributi del datore di lavoro al regime previdenziale degli agenti contrattuali nonché le incidenze dei coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione di tali agenti,
- l'importo necessario alla retribuzione degli agenti contrattuali «che accompagnano» persone con disabilità,
- il ricorso a personale provvisorio, in particolare uscieri e stenodattilografi,
- le spese relative al personale sotto contratto di imprese di subappalto tecnico o amministrativo e a prestazioni di servizio a carattere intellettuale e le spese per immobili, materiale e operative relative a questo personale,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea presso i servizi della Commissione di funzionari di Stati membri e altri esperti nonché alle consultazioni di breve durata necessarie in particolare per la preparazione di atti in materia di armonizzazione in diversi settori. Gli scambi di funzionari hanno altresì lo scopo di agevolare un'applicazione uniforme da parte degli Stati membri della legislazione dell'Unione,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali, per le partecipazioni ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio alle spese generali dell'Unione a norma dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di queste entrate è stimato a 194 868 EUR.

Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Sulla base dei dati disponibili, l'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 527 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Codice di buona condotta in materia di assunzione di portatori di handicap, approvato con decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo in data 22 giugno 2005.

Sottovoce XX 01 02 01 01 — Agenti contrattuali

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
66 507 486	66 268 808	64 943 180,90

Sottovoce XX 01 02 01 02 — Personale delle agenzie ed assistenza tecnica e amministrativa in appoggio ad altre attività

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
23 545 000	23 810 000	29 094 845,06

Sottovoce XX 01 02 01 03 — Funzionari nazionali temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
39 727 000	40 316 000	39 661 791,13

Voce XX 01 02 02 — Personale esterno della Commissione nelle delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
XX 01 02 02	Personale esterno della Commissione nelle delegazioni dell'Unione				
XX 01 02 02 01	Retribuzioni degli altri agenti	5	7 619 000	6 434 000	5 529 652,00
XX 01 02 02 02	Formazione di esperti junior e di esperti nazionali distaccati	5	2 300 000	3 500 000	3 419 673,00
XX 01 02 02 03	Spese per gli altri agenti e le altre prestazioni di servizi	5	256 000	256 000	247 251,00
	Voce XX 01 02 02 — Totale		10 175 000	10 190 000	9 196 576,00

Commento

Per quanto riguarda le voci 19 01 02 02, 20 01 02 02, 21 01 02 02 e 22 01 02 02, relative al personale esterno della Commissione assegnato alle delegazioni dell'Unione in paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali, questo stanziamento è destinato a coprire:

- le retribuzioni degli agenti locali e/o contrattuali, nonché gli oneri e i contributi a carico del datore di lavoro,
- i contributi al regime complementare di sicurezza sociale degli agenti locali a carico del datore di lavoro,
- le prestazioni del personale interinale e indipendente.

Per quanto riguarda gli esperti junior e gli esperti nazionali distaccati presso le delegazioni dell'Unione, questo stanziamento copre:

- il finanziamento o il cofinanziamento delle spese relative al distacco di esperti junior (laureati) presso le delegazioni dell'Unione,
- le spese dei seminari organizzati per giovani diplomatici degli Stati membri e di paesi terzi,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea di funzionari dell'Unione nelle delegazioni degli Stati membri.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 45 000 EUR.

Basi giuridiche

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Sottovoce XX 01 02 02 01 — Retribuzioni degli altri agenti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
7 619 000	6 434 000	5 529 652,00

Sottovoce XX 01 02 02 02 — Formazione di esperti junior e di esperti nazionali distaccati

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
2 300 000	3 500 000	3 419 673,00

Sottovoce XX 01 02 02 03 — Spese per gli altri agenti e le altre prestazioni di servizi

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
256 000	256 000	247 251,00

Voce XX 01 02 11 — Altre spese di gestione dell'istituzione

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
XX 01 02 11	Altre spese di gestione dell'istituzione				
XX 01 02 11 01	Spese per missioni e di rappresentanza	5	56 391 000	56 891 000	61 191 065,06
XX 01 02 11 02	Spese per conferenze e riunioni	5	27 008 000	27 508 000	26 984 029,54
XX 01 02 11 03	Riunioni di comitati	5	12 863 000	11 363 000	11 647 614,59
	40 01 40			2 000 000	
				13 363 000	
XX 01 02 11 04	Studi e consulenze	5	6 400 000	7 900 000	6 577 749,76
XX 01 02 11 05	Sistemi d'informazione e di gestione	5	26 985 000	26 985 000	33 556 807,74
XX 01 02 11 06	Perfezionamento professionale e formazione alla gestione	5	13 500 000	14 368 000	18 076 695,62
	Voce XX 01 02 11 — Totale		143 147 000	145 015 000	158 033 962,31
	40 01 40			2 000 000	
	Totale + riserva			147 015 000	

Commento

Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese operative decentrate:

Missioni:

- spese di trasporto, comprese le spese accessorie per la preparazione dei titoli di trasporto e le prenotazioni, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statuario della Commissione, nonché per gli esperti o i funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi della Commissione (il rimborso delle spese di missione sostenute per conto di altre istituzioni o organi dell'Unione, nonché per conto di terzi, dà luogo a entrate con destinazione specifica).

Spese di rappresentanza:

- rimborso dei costi sostenuti per adempiere a obblighi di rappresentanza, a nome della Commissione e nell'interesse del servizio, che danno luogo a rimborso (non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione).

Spese per riunioni:

- rimborso dei costi sostenuti per il funzionamento dei gruppi di esperti istituiti o convocati dalla Commissione: le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base di decisioni prese dalla Commissione).

Conferenze:

- spese relative a conferenze, congressi e riunioni che la Commissione dovrà organizzare in appoggio all'esecuzione delle diverse politiche, nonché le spese per il funzionamento di una rete di organismi e istituzioni di controllo finanziario, ivi compresa una riunione annuale tra tali organizzazioni e i membri della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, come richiesto nel paragrafo 88 della risoluzione 2006/809/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, sezione III — Commissione (GU L 340 del 6.12.2006, pag. 5),
- spese per l'organizzazione di conferenze, seminari, riunioni, corsi di formazione e tirocini per i funzionari degli Stati membri che gestiscono o controllano le operazioni finanziate dai fondi dell'Unione o le operazioni di riscossione di entrate che costituiscono risorse proprie unionali o che collaborano al sistema delle statistiche dell'Unione oltreché le spese della stessa natura per i funzionari dei paesi dell'Europa centrale e orientale che gestiscono o controllano le operazioni finanziate nel quadro dei programmi dell'Unione,
- spese relative alla formazione di funzionari di paesi terzi, qualora l'esercizio della loro responsabilità di gestione o di controllo sia direttamente collegato con la protezione degli interessi finanziari della UE,
- costi derivanti dalla partecipazione della Commissione a conferenze, congressi e riunioni ai quali partecipa la Commissione,
- spese d'iscrizione alle conferenze, escluse le spese di formazione,

- diritti di partecipazione ad associazioni professionali e scientifiche,
- costi per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne.

Riunioni di comitati:

- le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti convocati nel quadro del funzionamento dei comitati istituiti dal trattato e dai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio o dai regolamenti del Consiglio, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base di decisioni prese dalla Commissione).

Studi e consulenze:

- spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati, nei casi in cui la Commissione non possa effettuarli direttamente per mancanza di personale ad hoc,
- spese per l'acquisto di studi già effettuati o la sottoscrizione di abbonamenti presso istituti specializzati di ricerca,
- stanziamenti da destinare in particolare alla realizzazione di uno studio di fattibilità per valutare le possibilità di promuovere il riciclaggio di rifiuti elettrici e elettronici nella regione balcanica. Esso insisterà sulla necessità di sviluppare un'infrastruttura rispettosa dell'ambiente, che nel contempo apporti benefici economici e sociali alle economie locali. Tali vantaggi possono tradursi in benefici da un lato per le comunità locali, attraverso la creazione sostenibile di posti di lavoro, e dall'altro per l'industria, in quanto il centro di riciclaggio potrà fornire un migliore accesso alle materie prime sia per la regione che per l'Unione. Lo studio rappresenterà un passo avanti nel processo di rafforzamento della coesione e della cooperazione nella regione dei Balcani.

Sistemi di informazione e di gestione:

- spese relative allo sviluppo e alla manutenzione in appalto dei sistemi d'informazione e di gestione,
- spese relative all'acquisto e alla manutenzione di sistemi d'informazione e di gestione completi («chiavi in mano») nel settore della gestione amministrativa (personale, bilancio, amministrazione finanziaria e contabile ecc.),
- spese relative a studi, documentazione e formazione per i sistemi, nonché alla gestione dei lavori,
- spese relative all'acquisizione di conoscenze ed esperienze nel settore informatico da parte dell'insieme dei servizi: qualità, sicurezza, tecnologia, metodologia di sviluppo, gestione informatica ecc.,
- spese relative al supporto tecnico di questi sistemi e alle operazioni tecniche necessarie ad assicurarne il corretto funzionamento.

Perfezionamento professionale e formazione alla gestione:

- spese per la formazione generale volta a migliorare le competenze del personale e l'efficienza e l'efficacia dell'istituzione:
 - ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
 - ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
 - relative alla concezione, all'animazione e alla valutazione della formazione organizzata dai servizi della Commissione in forma di corsi, seminari o conferenze (formatori/conferenzieri e relative spese di viaggio e soggiorno nonché il supporto pedagogico),
 - partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
 - connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
 - formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,
 - finanziamento del materiale didattico.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali, per le partecipazioni ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio alle spese generali dell'Unione a norma dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di queste entrate è stimato a 1 027 000 EUR.

Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Sulla base dei dati disponibili, l'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 6 106 200 EUR.

Parte dello stanziamento è destinata a elaborare una metodologia a livello europeo e una solida capacità di misurazione per unità di produzione per colmare le attuali lacune di dati sugli indicatori di sostenibilità e sviluppare ulteriormente strumenti agricoli basati sull'esperienza, a vantaggio dei produttori che offrono beni pubblici ecologici, segnatamente riducendo le emissioni di gas a effetto serra, in prospettiva della riforma della PAC per il 2020.

Parte dello stanziamento è destinata a finanziare l'analisi di ciascuna fase: dalla produzione intelligente che economizza metalli e minerali alla sostituzione di materie prime potenzialmente critiche con altre di minore importanza.

Un'altra possibilità potrebbe consistere nell'analizzare la riutilizzabilità di elementi che contengono materiali rari onde determinare se possano essere resi più robusti in modo da poter passare da un prodotto all'altro. La scarsità di risorse e le funzionalità che ne scaturiscono possono non costituire un «punto debole», e si potrebbe pertanto progettare una componente con poco materiale che duri più a lungo. L'obiettivo sarà di creare apparecchiature rapidamente riutilizzabili e una proposta per un programma appropriato d'incentivazione per stimolare il riutilizzo.

Occorre esaminare se i dati codificati nei prodotti possano fornire informazioni relative all'ubicazione delle risorse rare, al modo in cui utilizzarle onde ottimizzarne il riciclaggio, nonché alle componenti chimiche che rendono possibile il trattamento differenziato (ad esempio, inutile il disinquinamento in assenza di prodotti rischiosi, il che comporta un'ottimizzazione dei costi per gli addetti al riciclaggio).

Determinare la fattibilità tecnica ed economica di una siffatta identificazione individuale costituisce una sfida fondamentale per il futuro. Si tratterebbe altresì di un passo concreto sulla via della responsabilità individuale del produttore, che creerebbe in tal modo le condizioni per una maggiore concorrenza ai fini dell'ottimizzazione della gestione del fine vita dei prodotti.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Sottovoce XX 01 02 11 01 — Spese per missioni e di rappresentanza

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
56 391 000	56 891 000	61 191 065,06

Sottovoce XX 01 02 11 02 — Spese per conferenze e riunioni

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
27 008 000	27 508 000	26 984 029,54

Sottovoce XX 01 02 11 03 — Riunioni di comitati

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
XX 01 02 11 03	12 863 000	11 363 000	11 647 614,59
40 01 40		2 000 000	
Totale	12 863 000	13 363 000	11 647 614,59

Sottovoce XX 01 02 11 04 — Studi e consulenze

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
6 400 000	7 900 000	6 577 749,76

Sottovoce XX 01 02 11 05 — Sistemi d'informazione e di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
26 985 000	26 985 000	33 556 807,74

Sottovoce XX 01 02 11 06 — Perfezionamento professionale e formazione alla gestione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
13 500 000	14 368 000	18 076 695,62

Voce XX 01 02 12 — Altre spese di gestione relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione europea

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
XX 01 02 12	Altre spese di gestione relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione europea				
XX 01 02 12 01	Spese per missioni, conferenze e ricevimenti	5	6 328 000	6 541 000	7 051 124,00
XX 01 02 12 02	Perfezionamento professionale dei funzionari nelle delegazioni	5	500 000	522 000	574 156,00
	Voce XX 01 02 12 — Totale		6 828 000	7 063 000	7 625 280,00

Commento

Per quanto riguarda le voci 19 01 02 12, 20 01 02 12, 21 01 02 12 e 22 01 02 12, relative al personale della Commissione assegnato alle delegazioni dell'Unione in paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali, questo stanziamento è destinato a coprire:

- le spese e indennità varie riguardanti gli altri agenti, comprese le consulenze legali,
- le spese risultanti dalle procedure di assunzione di funzionari, agenti contrattuali e agenti locali, in particolare: spese di pubblicazione, di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati, le spese per l'organizzazione di esami collettivi di assunzione, nonché le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione,
- l'acquisto, il rinnovo, la trasformazione e la manutenzione del materiale a carattere medico installato presso le delegazioni dell'Unione,
- le spese relative al controllo medico annuale dei funzionari, degli agenti contrattuali e degli agenti locali, comprese le analisi e gli esami medici richiesti nell'ambito di tale controllo, le azioni di animazione culturale e le iniziative atte a promuovere le relazioni sociali,
- le spese mediche del personale locale assunto con contratti di diritto locale, le spese per i consulenti medici e odontoiatri e le spese legate alla politica sull'AIDS nel luogo di lavoro,
- l'indennità forfettaria di funzione per i funzionari che devono sostenere regolarmente spese di rappresentanza in relazione alla natura dei compiti loro affidati, nonché il rimborso delle spese sostenute da funzionari abilitati per assolvere obblighi di rappresentanza in nome della Commissione/dell'Unione, nell'interesse del servizio e nel quadro delle loro attività (per le delegazioni dell'Unione all'interno del territorio dell'Unione una parte delle spese di soggiorno è coperta dall'indennità forfettaria di rappresentanza),

- le spese per i trasporti, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di missioni da parte di funzionari e altri agenti,
- le spese per i trasporti e le indennità giornaliere legate ad eventuali evacuazioni sanitarie,
- le spese dovute a situazioni di crisi, comprese le spese di viaggio e di soggiorno e le indennità giornaliere,
- le spese per la formazione generale e linguistica volta a migliorare le competenze del personale e l'efficienza della Commissione:
 - ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
 - ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la pianificazione la gestione, la strategia, la garanzia della qualità e la gestione del personale,
 - spese relative alla concezione, all'animazione e alla valutazione della formazione organizzata dai servizi della Commissione o del SEAE in forma di corsi, seminari o conferenze (formatori/conferenzieri e relative spese di viaggio e soggiorno nonché supporto pedagogico),
 - spese relative agli aspetti pratici e logistici dell'organizzazione di corsi, tra cui locali, trasporto e affitto di attrezzature per la formazione e per i seminari locali e regionali, nonché i vari costi connessi quali rinfreschi o eventuali colazioni,
 - spese di partecipazione a conferenze e colloqui, tasse di iscrizione ad associazioni professionali o scientifiche,
 - spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 14 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Sottovoce XX 01 02 12 01 — Spese per missioni, conferenze e ricevimenti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
6 328 000	6 541 000	7 051 124,00

Sottovoce XX 01 02 12 02 — Perfezionamento professionale dei funzionari nelle delegazioni

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
500 000	522 000	574 156,00

Articolo XX 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e agli edifici

Voce XX 01 03 01 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione della Commissione

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
XX 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione della Commissione				
XX 01 03 01 03	Materiale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5	54 525 000	54 288 154	74 225 463,37
XX 01 03 01 04	Servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5	63 545 000	63 796 000	66 127 387,09
	Voce XX 01 03 01 — Totale		118 070 000	118 084 154	140 352 850,46

Commento

Ex voce XX 01 03 01 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- spese relative alle infrastrutture di telecomunicazione negli edifici della Commissione, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile,
- spese per le reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
- spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing di computer, terminali, microcomputer, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,
- spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing delle attrezzature, compresi i toner per stampa, connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici e scanner,
- spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,
- spese per installazione, configurazione, manutenzione, studi, documentazione e forniture per le attrezzature,
- spese per lo sviluppo e l'utilizzo del sito Europa su Internet: Europa è il server comune a tutte le istituzioni europee che permette a qualsiasi cittadino europeo, ovunque egli si trovi, di informarsi esaustivamente e online sugli obiettivi dell'Unione europea, sulla struttura delle sue istituzioni, sulle politiche in corso e quelle da attuare; esso si prefigge altresì di creare una casella postale per consentire ai cittadini europei di comunicare con le varie istituzioni,
- spese relative alla realizzazione e allo sviluppo del sito intranet della Commissione (IntraComm), nonché alla pubblicazione del settimanale *Commission en direct*,
- spese di abbonamento e di utilizzo delle basi elettroniche d'informazione e di dati esterne e l'acquisto di informazioni su supporto elettronico (CD-ROM ecc.),
- spese per la formazione e l'assistenza necessarie all'utilizzo di questo tipo di informazioni,
- canoni di abbonamento e spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, telegrafo, telex, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,
- costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici dell'Unione,
- spese per il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o

elettronica ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa con gli impianti informatici e i programmi,

— centro informatico:

- spese di acquisto, noleggio o leasing dei computer, delle unità periferiche e dei programmi del centro informatico, nonché le spese per i centri di back-up,
- spese di manutenzione, logistica, studi, documentazione, formazione e forniture per le attrezzature nonché per il personale esterno di gestione,
- spese di sviluppo e manutenzione, per contratto, dei programmi necessari al funzionamento del centro informatico.

Le spese per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti all'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle degli uffici all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 17 095 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Sottovoce XX 01 03 01 03 — Materiale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
54 525 000	54 288 154	74 225 463,37

Sottovoce XX 01 03 01 04 — Servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
63 545 000	63 796 000	66 127 387,09

Voce XX 01 03 02 — Immobili e spese accessorie relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione europea

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
XX 01 03 02	Immobili e spese accessorie relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione europea				

XX 01 03 02 01	Acquisto o affitto di immobili	5	46 908 000	46 690 000	43 837 830,00
XX 01 03 02 02	Materiale, mobilio, forniture e servizi	5	9 638 000	9 694 000	10 507 175,00
	Voce XX 01 03 02 — Totale		56 546 000	56 384 000	54 345 005,00

Commento

Per quanto riguarda le voci 19 01 03 02, 20 01 03 02, 21 01 03 02 e 22 01 03 02, relative al personale della Commissione assegnato alle delegazioni dell'Unione in paesi terzi e alle delegazioni presso le organizzazioni internazionali, questo stanziamento è destinato a coprire:

- l'indennità d'alloggio provvisorio e le indennità giornaliere,
- per quanto riguarda l'affitto e le spese degli immobili per le delegazioni esterne dell'Unione:
 - per tutti gli immobili o parti di immobili occupati dagli uffici delle delegazioni dell'Unione o dai funzionari in sede fuori dell'Unione: gli affitti (compresi quelli per gli alloggi provvisori) e oneri fiscali, i premi assicurativi, le spese di sistemazione e di grandi riparazioni, le spese correnti relative alla sicurezza delle persone e dei beni (codici, casseforti, inferriate ecc.),
 - per tutti gli immobili o parti di immobili occupati dagli uffici delle delegazioni dell'Unione e le residenze dei delegati: le spese di acqua, gas, elettricità e altri combustibili, le spese di manutenzione e di riparazione, di sistemazione e di trasloco e le altre spese correnti (tasse per la nettezza urbana e la raccolta delle immondizie, acquisto di segnaletica),
- per quanto riguarda l'affitto e le spese degli immobili per le delegazioni dell'Unione all'interno del territorio dell'Unione:
 - per tutti gli immobili o parti di immobili occupati dagli uffici delle delegazioni dell'Unione: gli affitti; le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento; i premi assicurativi; le spese di manutenzione e di riparazione; le spese di sistemazione e di grosse riparazioni; le spese relative alla sicurezza e in particolare i contratti di sorveglianza, la locazione e la carica degli estintori; l'acquisto e la manutenzione del materiale per la lotta contro gli incendi, il rinnovo delle attrezzature dei funzionari pompieri volontari; le spese dei controlli legali ecc.,
 - per gli immobili o parti di immobili occupati dai funzionari: il rimborso delle spese relative alla sicurezza degli alloggi,
- le spese relative all'acquisto di terreni edificabili e di immobili (acquisto o affitto-acquisto) e alla costruzione di immobili per uffici o abitazioni, comprese le spese per studi preliminari e quelle per onorari vari,
- l'acquisto, il noleggio, il leasing, la manutenzione e la riparazione del mobilio e delle attrezzature, in particolare il materiale audiovisivo, di archivi, di riproduzione, di biblioteca e d'interpretazione e il materiale specializzato per ufficio (fotocopiatrici, lettori riproduttori, telecopiatrici ecc.), nonché l'acquisto di documentazione e di forniture connesse a tali impianti,
- l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di materiale tecnico come generatori e condizionatori d'aria nonché le spese relative all'installazione e all'equipaggiamento del materiale a carattere sociale delle delegazioni,
- l'acquisto, il rinnovo, il noleggio, il leasing, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto, compresa l'utensileria,
- i premi assicurativi degli autoveicoli,
- l'acquisto di opere, documenti e altre pubblicazioni non periodiche, compresi gli aggiornamenti, nonché le spese relative agli abbonamenti a giornali, periodici e pubblicazioni varie, le spese di rilegatura e altre necessarie per la conservazione dei periodici,
- gli abbonamenti alle agenzie stampa,
- l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti di riproduzione e taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,
- le spese di trasporto e di sdoganamento del materiale, l'acquisto e il lavaggio delle uniformi per uscieri, autisti ecc., le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto), le spese per riunioni interne (rinfreschi, eventuali colazioni),
- le spese per studi, inchieste e consulenze, nel quadro del funzionamento amministrativo delle delegazioni dell'Unione, nonché tutte le altre spese di funzionamento non previste in modo specifico alle altre voci di questo articolo,
- le spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza, le relazioni e le pubblicazioni, nonché le spese di pacchi e altro per via aerea, terrestre, marittima e per ferrovia,
- le spese per la valigia diplomatica,
- l'insieme delle spese relative al mobilio e all'equipaggiamento degli alloggi messi a disposizione dei funzionari,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing delle attrezzature informatiche, in particolare di elaboratori, terminali, microelaboratori, unità periferiche, apparecchi di connessione nonché del software necessario al loro funzionamento,
- le prestazioni di servizi affidate all'esterno, in particolare per lo sviluppo, la manutenzione e il supporto dei sistemi informatici messi a punto nelle delegazioni dell'Unione,

- l'acquisto, il noleggio o l'affitto-acquisto delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti e scanner,
- l'acquisto, il noleggio o l'affitto-acquisto di centraline e ripartitori telefonici e delle attrezzature per la trasmissione dei dati nonché del software necessario al loro funzionamento,
- i canoni di abbonamento e le spese fisse connessi alle comunicazioni via cavo o via radio (telefono, telegrafo, telex, fax), alle reti di trasmissione dati, ai servizi telematici ecc., nonché l'acquisto degli elenchi telefonici,
- l'installazione, la configurazione, la manutenzione, il supporto, l'assistenza, la documentazione e le forniture connesse a tali impianti,
- le eventuali spese relative alla sicurezza attiva nelle delegazioni in caso d'urgenza.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Sottovoce XX 01 03 02 01 — Acquisto o affitto di immobili

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
46 908 000	46 690 000	43 837 830,00

Sottovoce XX 01 03 02 02 — Materiale, mobilio, forniture e servizi

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
9 638 000	9 694 000	10 507 175,00

Articolo XX 01 05 — Spese relative al personale in servizio per la ricerca indiretta

Voce XX 01 05 01 — Retribuzioni e indennità relative al personale in servizio per la ricerca indiretta

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
197 229 000	189 601 000	195 814 251,92

Commento

I seguenti commenti riguardano tutti i settori (Imprese e industria, Mobilità e trasporti, Ricerca, Società dell'informazione e media, Istruzione e cultura, Energia) che partecipano alle azioni indirette nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca.

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per il personale statutario corrispondente all'organico ufficiale che partecipa alle azioni indirette nell'ambito dei programmi nucleari e non nucleari, incluso il personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

La ripartizione degli stanziamenti per le spese di personale è la seguente:

Programma	Stanziamanti
Programma quadro nucleare	22 840 000
Programma quadro non nucleare	174 389 000
Totale	197 229 000

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi

provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» nella presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 242).

Decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Persone» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 269).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 298).

Decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 403).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/94/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 33).

Voce XX 01 05 02 — Personale esterno per la ricerca indiretta

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
47 262 000	46 562 000	46 870 754,58

Commento

I seguenti commenti riguardano tutti i settori (Imprese e industria, Mobilità e trasporti, Ricerca, Società dell'informazione e media, Istruzione e cultura, Energia) che partecipano alle azioni indirette nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca.

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per il personale esterno per l'insieme delle attività di gestione della ricerca sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi nucleari e non nucleari, incluso il personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

La ripartizione degli stanziamenti per le spese di personale è la seguente:

Programma	Stanziamanti
Programma quadro nucleare	1 615 000
Programma quadro non nucleare	45 647 000
Totale	47 262 000

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 630 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 242).

Decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Persone» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 269).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 298).

Decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 403).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/94/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 33).

Voce XX 01 05 03 — Altre spese di gestione per la ricerca indiretta

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
80 253 000	80 233 000	84 108 686,90

Commento

I seguenti commenti riguardano tutti i settori (Imprese e industria, Mobilità e trasporti, Ricerca, Società dell'informazione e media, Istruzione e cultura, Energia) che partecipano alle azioni indirette nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca.

Stanziamiento destinato a coprire i costi relativi alle altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione della ricerca sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi nucleari e non nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

La ripartizione degli stanziamenti per le spese di personale è la seguente:

Programma	Stanziamenti
Programma quadro nucleare	10 984 000
Programma quadro non nucleare	69 269 000
Totale	80 253 000

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 630 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 242).

Decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Persone» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 269).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 298).

Decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 403).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/94/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 33).

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01 01	Spese amministrative del settore «Affari economici e finanziari» 40 01 40	5	82 524 796	82 524 796	67 461 954 329 267 67 791 221	67 461 954 329 267 67 791 221	71 117 038,13	71 117 038,13
01 02	Unione economica e monetaria		13 000 000	12 953 676	14 500 000	13 082 630	13 404 311,05	11 551 509,76
01 03	Affari economici e finanziari internazionali	4	94 550 000	56 339 890	95 550 000	60 050 000	543 476,00	55 236 767,22
01 04	Operazioni e strumenti finanziari						328 610	252 707
			365 610 000	276 532 610	433 180 000	350 895 107	034,02	516,19
	Titolo 01 — Totale 40 01 40 Totale + riserva		555 684 796	428 350 972	610 691 954 329 267 611 021 221	491 489 691 329 267 491 818 958	413 674 859,20	390 612 831,30

CAPITOLO 01 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
01 01	Spese amministrative del settore «Affari economici e finanziari»					
01 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Affari economici e finanziari»	5	63 872 541	54 238 966	55 493 301,22	86,88 %
01 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Affari economici e finanziari»					
01 01 02 01	Personale esterno	5	6 504 362	4 337 593	5 270 359,00	81,03 %
01 01 02 11	Altre spese di gestione	5	7 805 800	5 127 344	5 934 709,15	76,03 %
	40 01 40			329 267 5 456 611		
	Articolo 01 01 02 — Totale parziale 40 01 40		14 310 162	9 464 937	11 205 068,15	78,30 %
01 01 03	Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed altre spese di funzionamento del settore «Affari economici e finanziari»					
01 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Affari economici e finanziari»	5	4 042 093	3 458 051	4 169 954,09	103,16 %
01 01 03 04	Altre spese di funzionamento	5	300 000	300 000	248 714,67	82,90 %
	Articolo 01 01 03 — Totale parziale		4 342 093	3 758 051	4 418 668,76	101,76 %
	Capitolo 01 01 — Totale 40 01 40 Totale + riserva		82 524 796	67 461 954 329 267 67 791 221	71 117 038,13	86,18 %

Articolo 01 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Affari economici e finanziari»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
63 872 541	54 238 966	55 493 301,22

Articolo 01 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Affari economici e finanziari»

Voce 01 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
6 504 362	4 337 593	5 270 359,00

Voce 01 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
01 01 02 11	7 805 800	5 127 344	5 934 709,15
40 01 40		329 267	
Totale	7 805 800	5 456 611	5 934 709,15

Articolo 01 01 03 — Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed altre spese di funzionamento del settore «Affari economici e finanziari»

Voce 01 01 03 01 — Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Affari economici e finanziari»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
4 042 093	3 458 051	4 169 954,09

Voce 01 01 03 04 — Altre spese di funzionamento

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
300 000	300 000	248 714,67

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione e trasloco),
- le spese di acquisto, noleggio, installazione e manutenzione di attrezzature elettroniche per ufficio, calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al funzionamento,
- le spese di abbonamento e di utilizzo delle basi elettroniche d'informazione e di dati esterne e l'acquisto di informazioni su supporto elettronico (CD-ROM ecc.),
- la formazione e l'assistenza necessarie all'utilizzo di questo tipo di informazione,
- i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo od onde radio (telefonia fissa e mobile, telegrafo, telex, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,

- le spese di connessione alle reti di telecomunicazione, per esempio SWIFT (rete interbancaria) e CoreNet (rete securizzata messa a punto dalla BCE), nonché le spese collegate alle infrastrutture e ai servizi correlati,
- le spese per installazione, configurazione, manutenzione, studi, stime, documentazione e forniture per le attrezzature.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 01 02 — UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
01 02	Unione economica e monetaria								
01 02 02	<i>Coordinamento e sorveglianza dell'Unione economica e monetaria</i>	5	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 964 892,79	7 469 697,01	83,00 %
01 02 04	<i>Prince — Comunicazione sull'Unione economica e monetaria, compreso l'euro</i>	1.1	4 000 000	3 953 676	5 500 000	4 082 630	4 439 418,26	4 081 812,75	103,24 %
	Capitolo 01 02 — Totale		13 000 000	12 953 676	14 500 000	13 082 630	13 404 311,05	11 551 509,76	89,18 %

Articolo 01 02 02 — Coordinamento e sorveglianza dell'Unione economica e monetaria

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 964 892,79	7 469 697,01

Commento

Stanziamanto destinato alla realizzazione o alla continuazione delle seguenti inchieste negli Stati membri e alla loro introduzione nei paesi candidati all'adesione:

- decisioni prese dalla Commissione il 15 novembre 1961:
 - inchiesta mensile di congiuntura presso i capi di aziende della Comunità (prosecuzione dal 1962),
 - inchiesta di congiuntura nel settore della costruzione (prosecuzione dal 1963),
 - inchiesta di congiuntura sugli investimenti (prosecuzione dal 1966),
 - inchiesta di congiuntura nel settore del commercio al dettaglio,
 - inchiesta di congiuntura nel settore dei servizi,
 - inchiesta ad hoc su argomenti di attualità,
- decisione del Consiglio del 15 settembre 1970:
 - inchiesta di congiuntura della Comunità economica europea presso i consumatori (prosecuzione dal 1972).

Tale stanziamento è destinato altresì a coprire le spese per studi, workshop, conferenze, analisi, valutazioni, pubblicazioni, assistenza tecnica, l'acquisto e la manutenzione di banche dati e software nonché il cofinanziamento e il sostegno di azioni riguardanti:

- la sorveglianza economica, l'analisi della combinazione di misure e il coordinamento delle politiche economiche,
- gli aspetti esterni dell'Unione economica e monetaria (UEM),
- lo sviluppo macroeconomico nella zona euro,

- la sorveglianza delle riforme strutturali e il miglioramento del funzionamento dei mercati nell'UEM,
- il coordinamento con le istituzioni finanziarie e l'analisi e lo sviluppo dei mercati finanziari, nonché le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti nelle quali sono coinvolti gli Stati membri dell'Unione,
- la cooperazione con gli operatori economici e le istanze decisionali nei settori sopra citati,
- l'allargamento dell'UEM.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 000 EUR.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dalle prerogative della Commissione sul piano istituzionale, come previsto all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 01 02 04 — Prince — Comunicazione sull'Unione economica e monetaria, compreso l'euro

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 000 000	3 953 676	5 500 000	4 082 630	4 439 418,26	4 081 812,75

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento di misure d'informazione prioritarie sulle politiche dell'Unione riguardanti tutti gli aspetti delle norme e del funzionamento dell'UEM, a promuovere i vantaggi di un più stretto coordinamento delle politiche e delle riforme strutturali nonché a rispondere alle esigenze d'informazione dei cittadini, degli enti locali e delle imprese in relazione all'euro.

Tale azione è concepita come un mezzo efficace di comunicazione e di dialogo fra i cittadini dell'Unione europea e le istituzioni dell'Unione. Essa tiene conto delle specificità nazionali e regionali, in stretta collaborazione con le autorità degli Stati membri. Una particolare importanza è riservata alla preparazione dei cittadini dei nuovi Stati membri all'introduzione dell'euro.

L'azione comprende:

- accordi di partenariato con gli Stati membri, volti a consentire la comunicazione su questioni relative all'euro o sull'Unione economica e monetaria,
- una stretta cooperazione e interconnessione di tutti gli Stati membri nel quadro della rete dei direttori della comunicazione sulle questioni legate all'UEM,
- l'organizzazione di attività di comunicazione centralizzate (opuscoli, pieghevoli, newsletter, progettazione di siti internet, sviluppo e manutenzione, mostre, stand, conferenze, seminari, prodotti audiovisivi, sondaggi di opinione, indagini, studi, materiale promozionale, programmi di gemellaggio ecc.),
- iniziative di comunicazione nei paesi terzi, volte a spiegare in particolare il ruolo internazionale dell'euro e l'utilità dell'integrazione finanziaria.

Al momento dell'esecuzione del presente articolo, la Commissione dovrebbe tenere in debito conto l'esito delle riunioni del gruppo interistituzionale sull'informazione (GII).

La Commissione ha definito la propria strategia di comunicazione sull'euro nella comunicazione sull'attuazione della strategia d'informazione e di comunicazione riguardante l'euro e l'Unione economica e monetaria [COM(2004) 552], adottata dal Collegio l'11 agosto 2004. L'attuazione della strategia di comunicazione avviene in stretto collegamento con gli Stati membri e con il Parlamento europeo.

La Commissione riferisce regolarmente alla commissione competente del Parlamento europeo in merito all'attuazione del programma e alla pianificazione per l'anno successivo.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dalle prerogative della Commissione sul piano istituzionale, come previsto come previsto all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole

finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
01 03	Affari economici e finanziari internazionali								
01 03 01	Partecipazione al capitale delle istituzioni finanziarie internazionali								
01 03 01 01	Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto	4	—	—	—	—	0,—	0,—	
01 03 01 02	Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Quota richiamabile del capitale sottoscritto	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 01 03 01 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 03 02	Assistenza macrofinanziaria	4	94 550 000	56 339 890	95 550 000	60 050 000	543 476,00	55 236 767,22	98,04 %
	Capitolo 01 03 — Totale		94 550 000	56 339 890	95 550 000	60 050 000	543 476,00	55 236 767,22	98,04 %

Articolo 01 03 01 — Partecipazione al capitale delle istituzioni finanziarie internazionali

Voce 01 03 01 01 — Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	0,—

Commento

Voce destinata a coprire il finanziamento del capitale sottoscritto dall'Unione presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

Basi giuridiche

Decisione 90/674/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1990, concernente la conclusione di un accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (GU L 372 del 31.12.1990, pag. 1).

Decisione 97/135/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativa alla sottoscrizione, da parte della Comunità europea, di ulteriori azioni della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a seguito della decisione di raddoppio di tale capitale (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 15).

Voce 01 03 01 02 — Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Quota richiamabile del capitale sottoscritto

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento del capitale sottoscritto dall'Unione presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

L'attuale base di capitale della BERS ammonta a 30 000 000 000 di EUR e il capitale sottoscritto dall'Unione a complessivi 900 440 000 di EUR (3 %), mentre le quote liberate del capitale ammontano a 187 810 000 EUR, lasciando una quota richiamabile del capitale sottoscritto pari a 712 630 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 90/674/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1990, concernente la conclusione di un accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (GU L 372 del 31.12.1990, pag. 1).

Decisione 97/135/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativa alla sottoscrizione, da parte della Comunità europea, di ulteriori azioni della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a seguito della decisione di raddoppio di tale capitale (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 15).

Decisione n. 1219/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione relativa all'aumento di capitale (GU L 313 del 26.11.2011, pag. 1.)

Articolo 01 03 02 — Assistenza macrofinanziaria

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
94 550 000	56 339 890	95 550 000	60 050 000	543 476,00	55 236 767,22

Commento

Questa assistenza eccezionale intende alleviare, in parte, ai condizionamenti finanziari esterni di determinati paesi terzi in caso di difficoltà macroeconomiche caratterizzate da forti squilibri a livello della bilancia dei pagamenti e/o del bilancio.

Essa è direttamente vincolata all'attuazione, da parte dei paesi beneficiari, di misure di stabilizzazione macroeconomica e di adeguamento strutturale. Di norma, l'intervento dell'Unione è complementare a quello del Fondo monetario internazionale, coordinato con altri donatori bilaterali.

La Commissione informa l'autorità di bilancio due volte all'anno in merito alla situazione macroeconomica e politica dei paesi beneficiari e riferisce esaurientemente in merito all'attuazione dell'assistenza una volta all'anno.

La dotazione della presente linea sarà utilizzata anche per coprire l'assistenza finanziaria per la ricostruzione in Georgia delle zone interessate dal conflitto con la Russia. Gli interventi dovrebbero essere mirati prioritariamente alla stabilizzazione macroeconomica del paese. L'importo complessivo dell'assistenza è stato stabilito nell'ambito di una conferenza internazionale dei donatori nel 2008.

Basi giuridiche

Decisione 2006/880/CE del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 36).

Decisione 2007/860/CE del Consiglio, del 10 dicembre 2007, relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria comunitaria al Libano (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 111).

Decisione 2009/889/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 1).

Decisione 2009/890/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Armenia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 3).

Decisione n. 938/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova (GU L 277 del 21.10.2010, pag. 1).

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
01 04	Operazioni e strumenti finanziari								
01 04 01	Garanzie dell'Unione europea sulle operazioni di prestito dell'Unione e dell'Euratom e sui prestiti concessi alla BEI								
01 04 01 01	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti all'Unione destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 04 01 02	Garanzia sui prestiti Euratom	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 04 01 03	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 04 01 04	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 04 01 05	Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 04 01 06	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 04 01 14	Dotazione del Fondo di garanzia	4	155 660 000	155 660 000	260 170 000	260 170 000	138 880 000,00	138 880 000,00	89,22 %
	<i>Articolo 01 04 01 — Totale parziale</i>		155 660 000	155 660 000	260 170 000	260 170 000	138 880 000,00	138 880 000,00	89,22 %
01 04 04	Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità	1.1	208 950 000	110 000 000	173 010 000	90 725 107	189 730 034,02	113 827 516,19	103,48 %
01 04 05	Completamento del programma a favore delle imprese: miglioramento del contesto finanziario delle piccole e medie imprese (PMI)	1.1	p.m.	9 884 191	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 04 06	Completamento dell'iniziativa «Occupazione» (1998-2000)	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 04 09	Fondo europeo per gli investimenti								
01 04 09 01	Fondo europeo per gli investimenti — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto	1.1	—	—	—	—	0,—	0,—	
01 04 09 02	Fondo europeo per gli investimenti — Quota richiamabile del capitale sottoscritto	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 01 04 09 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 04 10	Sicurezza nucleare	1.1	1 000 000	988 419	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 01 04 — Totale		365 610 000	276 532 610	433 180 000	350 895 107	328 610 034,02	252 707 516,19	91,38 %

Articolo 01 04 01 — Garanzie dell'Unione europea sulle operazioni di prestito dell'Unione e dell'Euratom e sui prestiti concessi alla BEI

Voce 01 04 01 01 — Garanzia dell'Unione europea sui prestiti all'Unione destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La garanzia dell'Unione europea riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. L'importo totale, in capitale, dei prestiti che possono essere accordati agli Stati membri è limitato a 50 000 000 000 EUR.

Questa voce costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente.

Per far fronte ai propri obblighi, la Commissione può assicurare provvisoriamente il servizio del debito garantito ricorrendo alla sua tesoreria. In tal caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Uno specifico allegato alla presente parte dello stato delle spese di questa sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti garantiti dal bilancio generale, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

Decisione 2009/102/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, relativa ad un sostegno finanziario comunitario a medio termine all'Ungheria (GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5).

Decisione 2009/290/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2009, relativa all'assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla Lettonia (GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39).

Decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania (GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8).

Decisione 2011/288/UE del Consiglio, del 12 maggio 2011, relativa alla concessione a titolo precauzionale di un sostegno finanziario a medio termine dell'Unione europea a favore della Romania (GU L 132 del 19.5.2011, pag.15).

Voce 01 04 01 02 — Garanzia sui prestiti Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

L'importo massimo dei prestiti passivi autorizzati è fissato a 4 000 000 000 EUR, di cui 500 000 000 EUR autorizzati con la decisione 77/270/Euratom, 500 000 000 EUR con la decisione 80/29/Euratom, 1 000 000 000 EUR con la decisione 82/170/Euratom, 1 000 000 000 EUR con la decisione 85/537/Euratom e 1 000 000 000 EUR con la decisione 90/212/Euratom.

Questa voce costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente.

Per far fronte ai propri obblighi, la Commissione può assicurare provvisoriamente il servizio del debito garantito ricorrendo alla sua tesoreria. In tal caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del

31.5.2000, pag. 1).

Uno specifico allegato alla presente parte dello stato delle spese di questa sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti garantiti dal bilancio generale, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Decisione 77/271/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, recante applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 11).

Decisione 80/29/Euratom del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 12 del 17.1.1980, pag. 28).

Decisione 82/170/Euratom del Consiglio, del 15 marzo 1982, che modifica la decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 78 del 24.3.1982, pag. 21).

Decisione 85/537/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 1985, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 334 del 12.12.1985, pag. 23).

Decisione 90/212/Euratom del Consiglio, del 23 aprile 1990, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 112 del 3.5.1990, pag. 26).

Atti di riferimento

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 novembre 2002, che modifica la decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 194).

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 novembre 2002, che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 201).

Voce 01 04 01 03 — Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

L'articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede la possibilità di concedere un'assistenza finanziaria dell'Unione ad uno Stato membro che si trovi in difficoltà o che sia seriamente minacciato da gravi difficoltà causate da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo.

La garanzia fornita dall'Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, l'esposizione creditizia dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri nell'ambito di questo meccanismo di stabilizzazione finanziaria è limitata al margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento

Questa voce costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente.

Per onorare le proprie obbligazioni, la Commissione può attingere alle proprie risorse di cassa per assicurare temporaneamente il servizio del debito. Si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del

31.5.2000, pag. 1).

Uno specifico allegato alla presente parte dello stato delle spese di questa sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti garantiti dal bilancio generale, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

Decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pagg. 34).

Decisione di esecuzione del Consiglio 2011/344/UE, del 17 maggio 2011, che fornisce al Portogallo l'assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.).

Decisione di esecuzione del Consiglio 2011/682/UE, dell'11 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/77/UE che fornisce l'assistenza finanziaria dell'Unione all'Irlanda (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 31.)

Decisione di esecuzione del Consiglio 2011/683/UE, dell'11 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/344/UE che fornisce l'assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 32.).

Atti di riferimento

Articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Voce 01 04 01 04 — Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Questa voce costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato alle decisioni di prestito di cui sotto.

Per far fronte ai propri obblighi, la Commissione può garantire provvisoriamente il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In tal caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Uno specifico allegato alla presente parte dello stato delle spese di questa sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti garantiti dal bilancio generale, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione 97/471/CE del Consiglio, del 22 luglio 1997, relativa alla concessione di un aiuto macrofinanziario a lungo termine a favore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 200 del 29.7.1997, pag. 59) (dell'importo massimo di 40 000 000 EUR in capitale).

Decisione 1999/325/CE del Consiglio, del 10 maggio 1999, relativa alla concessione di un aiuto macrofinanziario a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 123 del 13.5.1999, pag. 57) (per un importo massimo di 30 000 000 EUR in capitale sotto forma di prestito della durata di 15 anni).

Decisione 1999/732/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di un aiuto macrofinanziario supplementare a favore della Romania (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 29) (dell'importo massimo di 200 000 000 EUR in capitale).

Decisione 1999/733/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di un aiuto macrofinanziario supplementare a favore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 31) (per un importo massimo di 50 000 000 EUR in capitale).

Decisione 2000/244/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, recante modifica della decisione 97/787/CE relativa alla concessione di

assistenza finanziaria eccezionale all'Armenia e alla Georgia al fine di estenderla al Tagikistan (GU L 77 del 28.3.2000, pag. 11) (dell'importo massimo di 245 000 000 EUR in capitale).

Decisione 2001/549/CE del Consiglio, del 16 luglio 2001, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 38).

Decisione 2002/639/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22).

Decisione 2002/882/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 25).

Decisione 2002/883/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 28).

Decisione 2003/825/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, che modifica la decisione 2002/882/CE intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia con riguardo ad un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a Serbia e Montenegro (GU L 311 del 27.11.2003, pag. 28).

Decisione 2004/580/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania e che abroga la decisione 1999/282/CE (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 116).

Decisione 2004/861/CE del Consiglio, del 7 dicembre 2004, recante modifica della decisione 2002/883/CE del Consiglio intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 80).

Decisione 2004/862/CE del Consiglio, del 7 dicembre 2004, relativa all'assistenza macrofinanziaria a Serbia e Montenegro e che modifica la decisione 2002/882/CE intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 81).

Decisione 2007/860/CE del Consiglio, del 10 dicembre 2007, relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria comunitaria al Libano (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 111).

Decisione 2009/890/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria all'Armenia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 3).

Decisione 2009/891/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 6).

Decisione 2009/892/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Serbia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 9).

Decisione n. 388/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina (GU L 179 del 7.7.2010, pag. 1.).

Voce 01 04 01 05 — Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Questa voce costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie).

Per far fronte ai propri obblighi, la Commissione può garantire provvisoriamente il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In tal caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

L'importo massimo totale dei prestiti Euratom per gli Stati membri e i paesi terzi resta fissato a 4 000 000 000 EUR, come indicato alla voce 01 04 01 02.

Uno specifico allegato alla presente parte dello stato delle spese di questa sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti garantiti dal bilancio generale, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Per la base giuridica dei prestiti Euratom, cfr. anche la voce 01 04 01 02.

Voce 01 04 01 06 — Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziameti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977, l'Unione garantisce i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell'ambito degli impegni finanziari dell'Unione nei confronti dei paesi del bacino mediterraneo.

Tale decisione è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità economica europea e la BEI, il 30 ottobre 1978 a Bruxelles e il 10 novembre 1978 a Lussemburgo, che prevede una garanzia globale, pari al 75 % di tutti gli stanziamenti aperti per le operazioni di prestito nei seguenti paesi: Malta, Tunisia, Algeria, Marocco, Portogallo (protocollo finanziario, aiuto d'urgenza), Turchia, Cipro, Siria, Israele, Giordania, Egitto, ex Jugoslavia e Libano.

La decisione 90/62/CEE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità economica europea e la BEI, il 24 aprile 1990 a Bruxelles e il 14 maggio 1990 a Lussemburgo, relativo ai prestiti in Ungheria e in Polonia, e di un'estensione di tale contratto ai prestiti in Cecoslovacchia, in Romania e in Bulgaria, firmata il 31 luglio 1991 a Bruxelles e a Lussemburgo.

La decisione 93/696/CE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità europea e la BEI, il 22 luglio 1994 a Bruxelles e il 12 agosto 1994 a Lussemburgo.

Conformemente alle disposizioni delle decisioni 93/115/CEE e 96/723/CE, l'Unione garantisce i singoli prestiti accordati dalla BEI nei paesi dell'America latina e dell'Asia con i quali la Comunità europea ha concluso accordi di cooperazione. La decisione 93/115/CEE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità europea e la BEI il 4 novembre 1993 a Bruxelles e il 17 novembre 1993 a Lussemburgo. La decisione 96/723/CE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità europea e la BEI il 18 marzo 1997 a Bruxelles e il 26 marzo 1997 a Lussemburgo.

Conformemente alle disposizioni della decisione 95/207/CE, l'Unione garantisce i singoli prestiti accordati dalla BEI al Sudafrica. La decisione 95/207/CE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità europea e la BEI, il 4 ottobre 1995 a Bruxelles e il 16 ottobre 1995 a Lussemburgo.

La decisione 97/256/CE è stata la base per un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI, il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 7 105 000 000 EUR.

La decisione 2000/24/CE, è stata la base per un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 17 gennaio 2000 a Lussemburgo e il 24 gennaio 2000 a Bruxelles (confermato da ultimo nel 2005), ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 19 460 000 EUR. Si ricorda che la BEI dovrebbe ottenere almeno il 30 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali. Questa percentuale dev'essere aumentata ogni qualvolta possibile, se il mercato lo consente.

La decisione 2001/777/CE è stata la base per un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 6 maggio 2002 a Bruxelles e il 7 maggio 2002 a Lussemburgo, ai termini del quale è prevista una garanzia del 100 % in caso di perdite risultanti da un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico. Il massimale globale è di 100 000 000 EUR.

La decisione 2005/48/CE è stata la base per un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 9 dicembre 2005 a Lussemburgo e il 21 dicembre 2005 a Bruxelles, ai termini del quale è prevista una garanzia del 100 % in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia. Il massimale globale è di 500 000 000 EUR per un periodo che scade il 31 gennaio 2007. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla BEI non hanno raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

La decisione 2006/1016/CE è stata la base per un contratto di garanzia fra la Comunità europea e la BEI firmato il 1° agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti

erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1° febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE.

La decisione n. 633/2009/CE del Consiglio è stata la base per un emendamento firmato il 28 ottobre 2009 da apportare al contratto di garanzia fra la Comunità europea e la BEI, firmato il 1° agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007a Bruxelles . La garanzia dell'Unione è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie. Il massimale globale delle operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi annullati, non deve superare 27 800 000 000 EUR, ripartiti in un massimale di base pari a 25 800 000 000 EUR e un mandato opzionale di 2 000 000 000 EUR. Esso copre un periodo che termina il 31 ottobre 2011.

La decisione n. 1080/2011/UE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra l'Unione europea e la BEI, il 22 novembre 2011 a Bruxelles e a Lussemburgo. La garanzia dell'Unione è limitata al 65% dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutti gli importi connessi. Il massimale globale delle operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi annullati, non deve superare 29 484 000 000 EUR, ripartiti in un mandato generale di 27 484 000 000 EUR e un mandato sui cambiamenti climatici di 2 000 000 000 EUR. Esso copre un periodo iniziato il 1° febbraio 2007 e che termina il 31 dicembre 2013, prorogabile fino al 30 giugno 2014 se non viene adottata una nuova decisione del Parlamento europeo e del Consiglio entro il 31 dicembre 2013.

Per far fronte ai propri obblighi, la Commissione può garantire provvisoriamente il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In tal caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Questa voce costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato a prestiti della BEI.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977 (protocolli mediterranei).

Regolamento (CEE) n. 1273/80 del Consiglio, del 23 maggio 1980, concernente la conclusione del protocollo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla messa in atto anticipata del protocollo n. 2 dell'accordo di cooperazione (GU L 130 del 27.5.1980, pag. 98).

Decisione del Consiglio del 19 luglio 1982 (aiuto eccezionale supplementare per la ricostruzione del Libano).

Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 22).

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 43).

Decisione del Consiglio del 9 ottobre 1984 (prestito fuori protocollo Jugoslavia).

Decisione 87/604/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del secondo protocollo relativo alla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (GU L 389 del 31.12.1987, pag. 65).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 224 del 13.8.1988, pag. 32).

Decisione 90/62/CEE del Consiglio, del 12 febbraio 1990, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria e Romania (GU L 42 del 16.2.1990, pag. 68).

Decisione 91/252/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, che estende alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria e alla Romania la decisione 90/62/CEE che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU L 123 del 18.5.1991, pag. 44).

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 18 del 25.1.1992, pag. 34).

Decisione 92/207/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 21).

Decisione 92/208/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 29).

Decisione 92/209/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 37).

Decisione 92/210/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 45).

Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 5).

Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 13).

Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 21).

Decisione 93/115/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1993, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti d'interesse comune in alcuni paesi terzi (GU L 45 del 23.2.1993, pag. 27).

Decisione 93/166/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che accorda una garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti d'investimento realizzati in Estonia, Lettonia e Lituania (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 42).

Decisione 93/408/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (GU L 189 del 29.7.1993, pag. 152).

Decisione 93/696/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che accorda una garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania) (GU L 321 del 23.12.1993, pag. 27).

Decisione 94/67/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 44).

Decisione 95/207/CE del Consiglio, del 1° giugno 1995, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti in Sudafrica (GU L 131 del 15.6.1995, pag. 31).

Decisione 95/485/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro (GU L 278 del 21.11.1995, pag. 22).

Decisione 96/723/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti d'interesse comune realizzati nei paesi dell'America latina e dell'Asia con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, El Salvador, Uruguay e Venezuela; Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam) (GU L 329 del 19.12.1996, pag. 45).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia in caso di perdite dovute ai prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 98/348/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente la concessione alla Banca europea per gli investimenti di una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e modificata dalla decisione 97/256/CE che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica) (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 53).

Decisione 98/729/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modificazione della decisione 97/256/CE al fine di estendere la garanzia comunitaria concessa alla Banca europea per gli investimenti a favore di progetti in Bosnia-Erzegovina (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 54).

Decisione 1999/786/CE del Consiglio, del 29 novembre 1999, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti (BEI) in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti per la ricostruzione delle regioni della Turchia colpite

dal sisma (GU L 308 del 3.12.1999, pag. 35).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America latina e Asia, Repubblica del Sudafrica) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2000/688/CE del Consiglio, del 7 novembre 2000, recante modifica della decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare in Croazia (GU L 285 del 10.11.2000, pag. 20).

Decisione 2000/788/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, recante modifica della decisione 2000/24/CE allo scopo d'istituire un programma speciale d'azione della Banca europea per gli investimenti a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia (GU L 314 del 14.12.2000, pag. 27).

Decisione 2001/777/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41).

Decisione 2001/778/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che modifica la decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare nella Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 43).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2005/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 11).

Decisione 2006/174/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che modifica la decisione 2000/24/CE al fine di aggiungere le Maldive nell'elenco dei paesi inclusi, in seguito allo tsunami che ha investito l'Oceano Indiano nel dicembre 2004 (GU L 62 del 3.3.2006, pag. 26).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia dell'Unione in caso di perdite risultanti da prestiti e garanzie di prestito per progetti al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1.).

Voce 01 04 01 14 — Dotazione del Fondo di garanzia

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
155 660 000	260 170 000	138 880 000,00

Commento

Stanziamanto destinato a fornire le risorse finanziarie per i versamenti al Fondo di garanzia conformemente al suo meccanismo di dotazione e per i pagamenti delle spese operative collegate alla gestione del fondo e alla valutazione esterna da eseguirsi nell'ambito della revisione intermedia del mandato esterno della BEI.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (versione codificata) (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

Articolo 01 04 04 — Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
208 950 000	110 000 000	173 010 000	90 725 107	189 730 034,02	113 827 516,19

Commento

Una parte dello stanziamento è destinata a coprire le spese degli strumenti finanziari dell'Unione/comunitari utilizzati nell'ambito del programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti, tra cui le iniziative a sostegno dell'efficienza nell'uso delle risorse e dell'economia verde.

Una parte dello stanziamento è destinata a coprire le spese relative alle seguenti misure:

- promuovere la disponibilità in Europa di strumenti che garantiscano l'accesso al credito per le PMI, quali i consorzi di garanzia crediti, e analizzare se del caso le problematiche connesse al mercato del credito,
- appoggiare le richieste di credito presentate da tali consorzi di PMI a istituzioni finanziarie, anche mediante la prestazione di garanzie complementari da parte del Fondo europeo per gli investimenti (FEI),
- concludere accordi con le istituzioni finanziarie su prestiti agevolati ai consorzi di garanzia crediti.

Uno scarso accesso a forme appropriate di finanziamento è spesso indicato come una delle principali barriere all'imprenditorialità e all'innovazione nelle imprese. Il problema può essere esasperato da nuove norme contabili che renderanno le banche più sensibili ai rischi e porteranno a una cultura del rating. Il programma per l'innovazione e l'imprenditorialità affronterà le note e persistenti lacune del mercato che sono causa di uno scarso accesso ai capitali netti (equity), ai capitali di rischio e ai prestiti per le PMI, mediante strumenti finanziari dell'Unione gestiti per conto della Commissione dal FEI, l'organismo europeo specializzato nella fornitura di capitale di rischio e strumenti di garanzia alle PMI.

Nel quadro del programma pluriennale per l'impresa e l'imprenditorialità l'approccio basato sul mercato e l'attuazione degli strumenti tramite il FEI è stato giudicato essere una buona prassi dalle valutazioni indipendenti. Pertanto, tali elementi saranno portati avanti e adeguati al nuovo programma.

Gli strumenti finanziari dell'Unione per le PMI facilitano l'accesso delle PMI ai finanziamenti. Il meccanismo a favore delle PMI innovative e a forte crescita (SIC) condivide rischi e utili con gli investitori privati, esercitando un importante effetto leva sull'offerta di capitale netto a beneficio delle imprese innovative.

Il SIC è orientato verso le PMI innovative ai loro inizi o nella fase di espansione, mettendo a disposizione capitale «di sviluppo» per aiutarle a immettere sul mercato i loro prodotti e servizi. Particolare attenzione è conferita alle PMI attive nel settore dell'ecoinnovazione.

Lo strumento relativo alle garanzie per le PMI (GPMI) continua a fornire meccanismi di controgaranzia o cogaranzia operanti nei paesi idonei, e a dirigere le garanzie verso gli intermediari finanziari. Esso si concentra sulla risoluzione delle inefficienze del mercato: i) prestiti (o loro sostituti come il leasing); ii) microcrediti, e iii) capitale netto o quasi capitale netto. Una nuova sezione dedicata alla cartolarizzazione iv) mobilita risorse supplementari per il finanziamento mediante il prestito per le PMI nel quadro di adeguati accordi di condivisione del rischio con le istituzioni interessate.

Un piano per lo sviluppo di capacità (PSC) mira a sostenere la capacità degli intermediari finanziari di concentrarsi su ulteriori aspetti legati agli investimenti e alle tecnologie. Questo strumento, tuttavia, non ha avuto alcuna risposta dal mercato. Pertanto, il bilancio inizialmente riservato al PSC è stato messo a disposizione del GIF per appoggiare prevalentemente l'innovazione nel settore ambientale e il trasferimento di tecnologia.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo vanno aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio¹, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato "Spazio economico europeo" della presente parte dello stato delle spese di cui alla presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di

¹ A eccezione della Svizzera.

stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate generate da conti fiduciari iscritte all'articolo 5 2 3 dello stato delle entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari al presente articolo, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Fino a 400 000 EUR possono essere utilizzati per attività di comunicazione inclusi eventi, pubblicazioni e informazioni via Internet.

Basi giuridiche

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Articolo 01 04 05 — Completamento del programma a favore delle imprese: miglioramento del contesto finanziario delle piccole e medie imprese (PMI)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	9 884 191	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di strumenti finanziari dell'Unione utilizzati nel quadro del programma pluriennale per l'impresa e l'imprenditorialità (MAP), in particolare per le PMI e per agevolare il loro accesso ai finanziamenti. Sebbene la fine del periodo di impegno sia giunta a termine, i vari sistemi dovranno continuare a funzionare per alcuni anni, durante i quali i pagamenti saranno necessari per gli investimenti e per tener fede gli obblighi derivanti dalle garanzie concesse. Pertanto, i requisiti di notifica e di monitoraggio continueranno ad essere validi sino alla fine del periodo in cui sono in vigore gli strumenti.

Per adempiere ai propri obblighi, la Commissione può provvedere in via provvisoria al servizio del debito mediante fondi di tesoreria. In tal caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo vanno aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio², conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato "Spazio economico europeo" della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84).

Decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 14).

Articolo 01 04 06 — Completamento dell'iniziativa «Occupazione» (1998-2000)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

² Ad eccezione della Svizzera.

Commento

Lo stanziamento copre il finanziamento:

- delle garanzie dirette o indirette prestate dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) per facilitare l'aumento del volume di prestito erogato e del rischio di investimento sostenuto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalle banche, dai fondi di investimento o da altri intermediari finanziari nel quadro delle loro attività a favore delle PMI,
- di partecipazioni in fondi di investimento in imprese di nuova creazione e in PMI di elevata tecnologia,
- di una parte dei costi di creazione e attuazione sostenuti nel quadro della fondazione di una joint venture transnazionale di PMI europee, nonché di una quota dell'ammontare totale dell'investimento transnazionale realizzato.

Per far fronte ai propri obblighi, la Commissione può garantire provvisoriamente il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In tal caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato "Spazio economico europeo" della presente parte dello stato delle spese di cui alla presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell'Unione/comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43).

Articolo 01 04 09 — Fondo europeo per gli investimenti

Voce 01 04 09 01 — Fondo europeo per gli investimenti — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento della messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto dall'Unione.

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è stato creato nel 1994. Membri fondatori erano la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e un certo numero di istituzioni finanziarie. La partecipazione dell'Unione in qualità di membro del FEI è disciplinata dalla decisione 94/375/CE.

A norma dell'articolo 3 della decisione 94/375/CE, la posizione dell'Unione in merito a un eventuale aumento del capitale del Fondo e alla sua partecipazione a tale aumento è decisa dal Consiglio all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

Basi giuridiche

Decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo

europeo per gli investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 12).

Decisione 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla partecipazione della Comunità all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5).

Voce 01 04 09 02 — Fondo europeo per gli investimenti — Quota richiamabile del capitale sottoscritto

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento in caso di richiamo della contropartita del capitale sottoscritto dall'Unione.

Basi giuridiche

Decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 12).

Decisione 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla partecipazione della Comunità all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5).

Articolo 01 04 10 — Sicurezza nucleare

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	988 419	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento dell'assistenza tecnica e giuridica necessaria per valutare gli aspetti relativi alla sicurezza e gli aspetti ambientali, economici e finanziari dei progetti oggetto di una domanda di finanziamento mediante un prestito Euratom, compresi gli studi realizzati dalla Banca europea per gli investimenti, nonché la conclusione e l'esecuzione di questi contratti di prestito.

Basi giuridiche

Decisione 77/270/Euratom, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

TITOLO 02 — IMPRESE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
02 01	Spese amministrative del settore «Imprese»		120 830 851	120 830 851	124 446 294	124 446 294	126 382	126 382
	40 01 40				52 383	52 383	717,96	717,96
					124 498 677	124 498 677		
02 02	Competitività, politica industriale, innovazione e imprenditorialità		223 790 000	232 105 503	204 490 000	121 146 802	177 584	186 637
02 03	Mercato interno per i beni e le politiche settoriali		46 500 000	32 281 048	43 550 000	30 643 923	367,46	459,84
							41 460 602,02	32 632 756,18

02 04	Cooperazione — Spazio e sicurezza	1	754 424 535	608 143 055	599 518 520	507 129 757	562 281 355,47	423 816 321,59
02 05	Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)	1	11 700 000	387 530 882	176 840 000	377 590 430	205 322 845,18	570 384 008,43
Titolo 02 — Totale			1 157 245 386	1 380 891 339	1 148 844 814	1 160 957 206	1 113 031 888,09	1 339 853 264,00
					52 383	52 383		
40 01 40					1 148 897 197	1 161 009 589		
Totale + riserva								

CAPITOLO 02 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «IMPRESE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
02 01	Spese amministrative del settore «Imprese»					
02 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Imprese»	5	70 532 238	71 247 993	71 615 240,44	101,54 %
02 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Imprese»					
02 01 02 01	Personale esterno	5	5 724 308	5 819 863	5 143 878,76	89,86 %
02 01 02 11	Altre spese di gestione	5	4 383 761	4 881 377	4 507 900,48	102,83 %
	40 01 40			52 383		
				4 933 760		
	<i>Articolo 02 01 02 — Totale parziale</i>		10 108 069	10 701 240	9 651 779,24	95,49 %
	40 01 40			52 383		
				10 753 623		
02 01 03	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Imprese»	5	4 463 544	4 549 061	5 385 047,46	120,65 %
02 01 04	Spese di sostegno per le attività nel settore «Imprese»					
02 01 04 01	Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale — Spese di gestione amministrativa	1.1	1 000 000	1 000 000	987 532,43	98,75 %
02 01 04 02	Normalizzazione e ravvicinamento delle legislazioni — Spese di gestione amministrativa	1.1	160 000	160 000	159 615,50	99,76 %
02 01 04 04	Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma per lo spirito imprenditoriale e l'innovazione — Spese di gestione amministrativa	1.1	5 000 000	6 000 000	4 641 652,96	92,83 %
02 01 04 05	Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) — Spese di gestione amministrativa	1.1	1 000 000	2 200 000	4 084 878,51	408,49 %
02 01 04 06	Programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) — Spese di gestione amministrativa	1.1	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00 %
02 01 04 30	Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione — Contributo del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma per lo spirito imprenditoriale e l'innovazione	1.1	7 583 000	7 583 000	7 795 000,00	102,80 %
	<i>Articolo 02 01 04 — Totale parziale</i>		15 743 000	17 943 000	18 668 679,40	118,58 %
02 01 05	Spese di sostegno per le attività di ricerca del settore «Imprese»					
02 01 05 01	Spese relative al personale di ricerca	1.1	11 184 000	11 730 000	9 580 700,00	85,66 %
02 01 05 02	Personale esterno di ricerca	1.1	3 650 000	3 650 000	3 206 930,00	87,86 %
02 01 05 03	Altre spese di gestione per la ricerca	1.1	5 150 000	4 625 000	8 274 341,42	160,67 %
	<i>Articolo 02 01 05 — Totale parziale</i>		19 984 000	20 005 000	21 061 971,42	105,39 %
Capitolo 02 01 — Totale			120 830 851	124 446 294	126 382 717,96	104,59 %
40 01 40				52 383		
Totale + riserva				124 498 677		

Articolo 02 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Imprese»*Dati in cifre*

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
70 532 238	71 247 993	71 615 240,44

Articolo 02 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Imprese»

Voce 02 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
5 724 308	5 819 863	5 143 878,76

Voce 02 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
02 01 02 11	4 383 761	4 881 377	4 507 900,48
40 01 40		52 383	
Totale	4 383 761	4 933 760	4 507 900,48

Articolo 02 01 03 — Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Imprese»*Dati in cifre*

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
4 463 544	4 549 061	5 385 047,46

Articolo 02 01 04 — Spese di sostegno per le attività nel settore «Imprese»

Voce 02 01 04 01 — Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 000 000	1 000 000	987 532,43

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, man mano che i contratti degli uffici di assistenza tecnica giungono a scadenza negli anni a venire.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21,

paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 02 03 01.

Voce 02 01 04 02 — Normalizzazione e ravvicinamento delle legislazioni — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
160 000	160 000	159 615,50

Commento

Stanziamento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, man mano che i contratti degli uffici di assistenza tecnica giungono a scadenza negli anni a venire.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 02 03 04.

Voce 02 01 04 04 — Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma per lo spirito imprenditoriale e l'innovazione — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
5 000 000	6 000 000	4 641 652,96

Commento

Stanziamento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, man mano che i contratti degli uffici di assistenza tecnica giungono a scadenza negli anni a venire.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere nella presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 02 02 01.

Voce 02 01 04 05 — Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 000 000	2 200 000	4 084 878,51

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 02 05 01.

Voce 02 01 04 06 — Programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 000 000	1 000 000	1 000 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc. Possono essere finanziate anche attività connesse al forum degli utenti istituito dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi dei paesi dell'EFTA, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere alla presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 02 02 15.

Voce 02 01 04 30 — Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione — Contributo del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma per lo spirito imprenditoriale e l'innovazione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
7 583 000	7 583 000	7 795 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese dell'Agenzia relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione delle misure che fanno parte del programma Imprenditorialità e innovazione.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere alla presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato S 03 04 01 della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Atti di riferimento

Decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l'energia intelligente», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85).

Decisione 2007/372/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente in Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 52).

Articolo 02 01 05 — Spese di sostegno per le attività di ricerca del settore «Imprese»

Voce 02 01 05 01 — Spese relative al personale di ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
11 184 000	11 730 000	9 580 700,00

02 02 08 01	Azione preparatoria — Destinazioni europee d'eccellenza	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	1 036 000	0,—	1 207 204,38				
02 02 08 02	Azione preparatoria — Turismo sostenibile	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	700 000	999 085,68	479 063,99				
02 02 08 03	Azione preparatoria — Turismo sociale in Europa	1.1	p.m.	700 000	p.m.	921 000	1 436 168,27	575 847,58	82,26 %			
02 02 08 04	Azione preparatoria — Promozione dei prodotti turistici europei e transnazionali e in particolare dei prodotti culturali e industriali	1.1	2 000 000	1 520 000	2 000 000	1 000 000						
02 02 08 05	Azione preparatoria — Turismo e accessibilità per tutti	1.1	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000						
	<i>Articolo 02 02 08 — Totale parziale</i>											
						3 000 000	3 220 000	3 000 000	4 157 000	2 435 253,95	2 262 115,95	70,25 %
02 02 09	Azione preparatoria — Pieno ruolo dell'Unione Europea in un mondo globalizzato	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	751 511,94				
02 02 10	Azione preparatoria — Imprenditori innovativi Euromed per il cambiamento	1.1	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000						
02 02 11	Azione preparatoria — Servizi operativi GMES	1.1	p.m.	1 350 000	p.m.	2 500 000	0,—	1 225 721,21	90,79 %			
02 02 12	Progetto pilota — Agevolare l'accesso degli artigiani e delle piccole imprese dell'edilizia alle assicurazioni per favorire l'innovazione e la promozione delle eco-tecnologie nell'Unione europea	1.1	p.m.	286 000	p.m.	600 000	1 428 690,00	0,—				
02 02 13	Azione preparatoria — Opportunità per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI)	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	701 980,01				
02 02 15	Programma europeo di monitoraggio della terra (GMES)	1.1	55 000 000	47 071 507	39 000 000	32 207 413	9 000 000,00	4 284 000,00	9,10 %			
02 02 16	Progetto pilota — Rete europea di competenze in materia di terre rare	1.1	p.m.	300 000	1 000 000	500 000						
02 02 17	Progetto pilota — Sviluppo dei «distretti creativi» europei	3.2	p.m.	500 000	1 000 000	500 000						
	Capitolo 02 02 — Totale					223 790 000	232 105 503	204 490 000	121 146 802	177 584 367,46	186 637 459,84	80,41 %

Articolo 02 02 01 — Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
161 500 000	175 000 000	156 100 000	73 215 162	157 657 327,04	170 817 643,58

Commento

Stanzamento destinato a promuovere la competitività delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), a favorire l'innovazione, compresa la eco-innovazione, nonché a sostenere la riforma economica e amministrativa riguardante le imprese e l'innovazione.

Le misure attuate riguardano, in particolare:

- reti che riuniscono le varie parti interessate,
- progetti di prima applicazione commerciale ed altre misure di sostegno all'impiego dell'innovazione,
- analisi, elaborazione e coordinamento delle politiche con i paesi partecipanti,
- condivisione e diffusione delle informazioni, sensibilizzazione,
- sostegno ad azioni comuni di Stati membri o regioni,

e altre misure nell'ambito del programma quadro per la competitività e l'innovazione.

L'Unione fornirà sostegno ad attività quali l'Enterprise Europe Network e la promozione dell'innovazione e dell'imprenditorialità. L'Unione assicura inoltre il sostegno a progetti di eco-innovazione relativi alle prime applicazioni o repliche commerciali di tecniche,

prodotti o prassi innovativi o eco-innovativi di importanza a livello di Unione, la cui fattibilità tecnica è già stata dimostrata con successo ma che, in ragione di rischi residui, non hanno ancora raggiunto una significativa penetrazione di mercato. Tali applicazioni sono progettate in modo tale da favorirne l'uso tra i paesi partecipanti ed agevolarne l'immissione sul mercato.

Dato che l'azione preparatoria «Erasmus per i giovani imprenditori» giunge a scadenza nel 2011 e sarà integrata nel nuovo quadro finanziario pluriennale soltanto a decorrere dal 2014, occorre finanziarne la prosecuzione per gli esercizi 2012 e 2013. Il programma è inteso a promuovere l'imprenditorialità europea, lo scambio di conoscenze e prassi eccellenti e la creazione di reti e partenariati preziosi. Parte dello stanziamento dovrebbe essere destinata a garantire il corretto funzionamento e il proseguimento dell'azione «Erasmus per i giovani imprenditori» tramite il Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità del CIP in attesa dell'entrata in vigore del nuovo quadro finanziario.

Agli stanziamenti di cui al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

L'azione proposta è intesa a sviluppare e testare servizi di sostegno all'innovazione per le nuove imprese europee basate sulla conoscenza sfruttando le ampie reti di cittadini europei residenti nella Silicon Valley che operano nel settore della scienza e delle imprese. Le giovani imprese potranno quindi conseguire un accesso e una crescita più rapidi oltreoceano creando nel contempo posti di lavoro a elevato valore aggiunto in Europa. Per conseguire tale obiettivo è necessaria un'azione coordinate dei fornitori di sostegno all'innovazione europea. L'azione proposta si propone quale obiettivo finale di valutare la fattibilità di un «Centro europeo dell'innovazione» comune in un luogo particolarmente significativo per l'innovazione. Il centro costituirà un punto di collegamento tra rappresentanti ufficiali (camere di commercio, consolati e associazioni industriali), fornitori di servizi all'innovazione per le nuove imprese europee e imprenditori e ricercatori europei che hanno scelto di vivere e lavorare nella Silicon Valley, al fine di fornire un sostegno maggiormente coordinato alle imprese con un elevato potenziale di crescita.

Destinatari del progetto

Un aspetto essenziale di tale azione consiste nello sviluppare e testare servizi nuovi intesi a facilitare una crescita rapida e l'accesso ai capitali per le giovani imprese basate sulla conoscenza, collegando le reti degli imprenditori e dei ricercatori europei che risiedono nella Silicon Valley con i servizi delle agenzie regionali e nazionali di sostegno all'innovazione con sede in Europa.

Una giovane impresa basata sulla conoscenza di ciascuno Stato membro sarà invitata a collaudare i servizi, a creare una propria rete nell'ecosistema della Silicon Valley, a riferire in merito alla sua esperienza e fornire consulenza sulla futura pianificazione di tali servizi.

Le agenzie per l'innovazione negli Stati membri sono invitate a selezionare le giovani imprese e a seguire il progetto, contribuendo con la propria esperienza in materia di sostegno alle giovani imprese. Le agenzie con sede nella Silicon Valley saranno invitate a contribuire alla pianificazione e alla fornitura di servizi, in particolare per quanto riguarda la messa a disposizione di spazi per uffici per le giovani imprese europee.

Le reti di imprenditori e ricercatori residenti all'estero³ sono invitate a contribuire alla formazione e alla messa in rete delle giovani imprese europee nonché alla pianificazione dei servizi di sostegno all'innovazione destinati alle giovani imprese basate sulla conoscenza.

Attività proposte

1. Due workshop o conferenze (uno negli Stati Uniti e uno in Europa) che riuniscano i fornitori europei di servizi di sostegno all'innovazione con ricercatori o imprenditori residenti all'estero al fine di sviluppare ulteriormente un approccio per la fornitura congiunta di sostegno a favore delle giovani imprese con un elevato potenziale di crescita.
2. Uno studio complementare inteso a valutare le aspettative e l'esperienza delle giovani imprese basate sulla conoscenza e delle reti di residenti all'estero che partecipano all'iniziativa.
3. La pianificazione e la fornitura di servizi di sostegno specifici per un gruppo di 27 giovani imprese basate sulla conoscenza con un elevato potenziale di crescita di tutti gli Stati membri. Tali servizi includeranno l'organizzazione di eventi di messa in rete e di formazione specifici per settore nella Silicon Valley.
4. Una conferenza conclusiva con rappresentanti del Parlamento europeo, dei servizi della Commissione, delle giovani imprese che beneficiano dell'azione pilota, delle reti di residenti all'estero e delle agenzie di sostegno all'innovazione.
5. Azioni di comunicazione specifiche correlate all'azione pilota.

³Esempi di tali reti presenti nella Silicon Valley sono la German-American Business Association — GABA, Interfrench, la Business Association Italy America — BAIA, la Silicon Vikings e altre.

Una piattaforma adeguata per l'azione proposta è l'iniziativa Proinno Europe/Europe Innova istituita dalla direzione generale per le imprese e l'industria per favorire lo sviluppo di strategie e l'offerta di servizi congiunti da parte delle agenzie per l'innovazione regionali e nazionali.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere alla presente voce conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Parte dello stanziamento è altresì destinata al finanziamento dell'azione Mobilità dei giovani innovatori. È un fatto generalmente riconosciuto che la mobilità professionale è fondamentale per garantire l'emergere di una forza lavoro versatile, per promuovere il sentimento di cittadinanza europea e per rafforzare la competitività dell'Europa. Le idee innovative non dovrebbero fermarsi alle frontiere nazionali bensì crescere mediante fertilizzazione incrociata, sperimentazione e convalida nell'ambito del più vasto pool europeo di talenti, servizi, infrastrutture e finanziamenti. Proprio come gli studenti europei traggono vantaggio dall'esperienza di mobilità offerta dal programma Erasmus, i giovani ricercatori dalle azioni del programma Marie Curie e i giovani imprenditori dal loro apposito programma Erasmus, così anche i giovani innovatori hanno diritto a una mobilità transfrontaliera a vantaggio dell'innovazione in Europa. Gli attuali programmi di mobilità non hanno la medesima portata del programma di mobilità dei giovani innovatori, il quale è incentrato sul processo di innovazione consistente nello sviluppare nuove idee a uno stadio precoce in strumenti di dimostrazione. Ad esempio, il presente progetto si differenzia dal programma Erasmus per giovani imprenditori, il quale è sostanzialmente un programma di scambi tra imprese incentrato sulla fase post innovazione, che permette ai neoimprenditori di apprendere o migliorare le loro capacità aziendali. Combinando i vantaggi della mobilità, la necessità di colmare il divario innovativo e quella di modificare le mentalità per promuovere l'innovazione, la proposta per la mobilità dei giovani innovatori rappresenta un'azione concreta verso l'attuazione della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione, come pure, in particolare, per le iniziative faro «Unione per l'innovazione» e «Gioventù in movimento».

L'azione «Mobilità dei giovani innovatori» intende sostenere un minimo di 100 giovani innovatori. Essa funzionerebbe come un programma di tirocinio senza frontiere per la mobilità e l'innovazione, che consenta a giovani innovatori (25-36 anni di età) e a innovatori potenziali (18-24 anni di età) di lavorare alla propria idea a uno stadio precoce in qualità di «giovani innovatori tirocinanti» presso un'organizzazione di accoglienza, che potrebbe essere una grande o piccola azienda, una start-up, un laboratorio, un'università, un istituto, un ente governativo o un'organizzazione non governativa (ONG).

Basi giuridiche

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Articolo 02 02 02 — Completare le attività relative alla competitività, all'innovazione e allo spirito imprenditoriale

Voce 02 02 02 01 — Sostegno al Centro per la cooperazione industriale UE-Giappone e la partecipazione a gruppi di studio internazionali

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 290 000	1 877 996	2 390 000	1 905 227	2 101 149,00	2 138 581,82

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

- la partecipazione dell'Unione al Centro di cooperazione industriale UE-Giappone,
- la partecipazione dell'Unione a vari gruppi di studio internazionali,
- la liquidazione degli impegni assunti a titolo della precedente voce 02 02 01 01.

Basi giuridiche

Decisione 91/179/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa all'accettazione dello statuto del Gruppo internazionale di studio sul rame (GU L 89 del 10.4.1991, pag. 39).

Decisione 91/537/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'accettazione dello statuto del Gruppo internazionale di studio sul nichel (GU L 293 del 24.10.1991, pag. 23).

Decisione 92/278/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1992, che conferma il consolidamento del Centro per la cooperazione industriale CE-Giappone (GU L 144 del 26.5.1992, pag. 19).

Decisione 96/413/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'attuazione di un programma di azioni comunitarie a favore della competitività dell'industria europea (GU L 167 del 6.7.1996, pag. 55).

Decisione 2001/221/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa alla partecipazione della Comunità al Gruppo internazionale di studio sul piombo e sullo zinco (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 21).

Decisione 2002/651/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla partecipazione della Comunità al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (GU L 215 del 10.8.2002, pag. 13).

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

Decisione 2006/77/CE della Commissione, del 23 dicembre 2005, che istituisce un gruppo ad alto livello sulla competitività, l'energia e l'ambiente (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 43).

Voce 02 02 02 02 — Completare ed integrare le attività del programma per le imprese e lo spirito imprenditoriale, in particolare a favore delle piccole e medie imprese (PMI)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	140 844,43

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti a titolo del precedente programma pluriennale per le imprese e lo spirito imprenditoriale, in particolare per le piccole e medie imprese.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 89/490/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989, concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (GU L 239 del 16.8.1989, pag. 33).

Decisione 91/319/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa alla revisione del programma di miglioramento del contesto dell'attività e di promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (GU L 175 del 4.7.1991, pag. 32).

Decisione 93/379/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ad un programma pluriennale di azioni comunitarie destinate a rafforzare gli indirizzi prioritari e ad assicurare la continuità ed il consolidamento della politica per le imprese, in particolare le piccole

e medie imprese (PMI), nella Comunità (GU L 161 del 2.7.1993, pag. 68).

Decisione 97/15/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) (GU L 6 del 10.1.1997, pag. 25).

Decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84).

Decisione n. 593/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 luglio 2004, che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 268 del 16.8.2004, pag. 3).

Decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 14).

Articolo 02 02 03 — Miglioramento del contesto dell'attività delle piccole e medie imprese (PMI)

Voce 02 02 03 01 — Progetto pilota — Consolidamento del mercato interno — Progetto pilota «Cooperazione e gruppi regionali di produzione (cluster) di piccole e medie imprese (PMI)»

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire precedenti impegni contrattuali connessi a tale progetto pilota, volto a promuovere attività nel settore della cooperazione e costituzione di gruppi regionali di produzione all'interno delle regioni di frontiera tra vecchi e nuovi Stati membri.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 02 02 03 02 — Azione preparatoria — Sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) nel nuovo contesto finanziario

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire precedenti impegni contrattuali connessi alle attività preparatorie volte ad assistere gli istituti di credito nello sviluppo delle operazioni di credito nei confronti delle piccole e medie imprese.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 02 02 03 04 — Progetto pilota — Erasmus per giovani imprenditori

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	77 234,88

Commento

Stanzamento destinato a coprire un'azione volta a garantire lo scambio e il consolidamento di esperienze a livello europeo, a vantaggio dei giovani imprenditori e di giovani imprenditori potenziali, mediante tirocini in altri Stati membri presso le piccole e medie imprese di settori chiave o complementari. Tale azione dovrebbe basarsi su un'analisi preliminare della domanda (sul versante dei giovani imprenditori e dei giovani imprenditori potenziali) e dell'offerta (sul versante delle PMI), esplorando le necessità esistenti. I tirocini rivolti ai giovani imprenditori dovrebbero mirare a promuovere la condivisione delle esperienze e rafforzare lo sviluppo, la convalida e lo sfruttamento di idee commerciali. Dovrebbe essere promossa la creazione di reti transfrontaliere di giovani imprenditori, incoraggiando altresì lo sviluppo di partenariati che consentano di condividere le conoscenze in settori chiave e di conferire alle imprese un carattere più internazionale. Occorrerà prevedere una dotazione per attività di sostegno (corsi di formazione e informazione sul diritto europeo dei contratti e sul diritto commerciale europeo, sul mercato interno, sulla normalizzazione a livello europeo, sugli strumenti di sostegno europei e il contesto imprenditoriale locale). Le organizzazioni di intermediazione (camere di commercio e industria, incubatori di imprese e altre entità attive nella promozione e nel sostegno alle imprese) sono incaricate dell'attuazione del programma. Mediante una procedura d'appalto aperta a livello europeo ad organizzazioni attive nel settore del sostegno alle imprese sarà selezionato un ufficio di sostegno incaricato del coordinamento, del monitoraggio e del sostegno alle varie organizzazioni di intermediazione, che fungerà anche da primo punto di contatto per domande e assistenza tecnica ai candidati. L'ufficio di sostegno sarà altresì incaricato della promozione del programma a livello europeo e della progettazione e manutenzione del sito web del programma.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 02 02 03 05 — Azione preparatoria — Erasmus per giovani imprenditori

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 500 000	p.m.	3 930 000	4 961 947,47	3 229 846,52

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative a un'azione sotto forma di un programma europeo di mobilità per i futuri imprenditori e gli imprenditori che hanno da poco avviato l'attività. Questo programma dovrebbe aiutare i nuovi imprenditori dell'Unione ad arricchire le loro esperienze, ad apprendere e a collegarsi in rete trascorrendo periodi nelle imprese gestite da imprenditori dotati di maggiore esperienza in altri Stati membri. Il programma contribuirà a sviluppare lo spirito imprenditoriale, a creare reti tra imprenditori creativi al di là delle frontiere, a incoraggiare la creazione di partnership consentendo la condivisione di conoscenze ed esperienze, rendendo le piccole e medie imprese europee più innovative e competitive sui mercati internazionali.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 02 02 03 06 — Azione preparatoria — Processi e norme armonizzate di e-business tra le piccole e medie imprese europee di settori industriali correlati

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	668 000,00

Commento

Al fine di rispondere alle esigenze dell'economia dell'Unione europea, quest'azione preparatoria è intesa a promuovere azioni mirate di portata europea volte ad armonizzare processi e modelli aziendali, come pure l'architettura e le norme di scambio dei dati fra operatori lungo la catena di approvvigionamento di uno o più settori industriali specifici correlati. La scelta dei settori sarà effettuata dai rappresentanti degli Stati membri attraverso la Rete europea di sostegno all'e-business per le piccole e medie imprese, con la partecipazione del Parlamento europeo.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 02 02 04 — Small Business Act

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a finanziare lo «Small Business Act» (quadro fondamentale per la piccola impresa) adottato nel 2008. Le piccole e medie imprese devono essere aiutate ad accedere ai finanziamenti e a partecipare alle iniziative europee. È altresì necessario promuovere la loro capacità di innovazione.

Articolo 02 02 07 — Progetto pilota — Azioni nel settore tessile e calzaturiero

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	632 000	0,—	339 979,50

Commento

Stanzamento destinato a valutare la situazione del settore tessile e calzaturiero nel quadro della soppressione del sistema delle quote, in vista della creazione di un programma europeo per il settore, in particolare per le regioni meno favorite, di sostegno alla ricerca e all'innovazione, alla riconversione, alla formazione professionale e alle piccole e medie imprese.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 02 02 08 — Azione relativa al turismo

Voce 02 02 08 01 — Azione preparatoria — Destinazioni europee d'eccellenza

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	1 036 000	0,—	1 207 204,38

Commento

Obiettivo dell'iniziativa è valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle destinazioni turistiche europee e promuovere in Europa e nei paesi terzi le destinazioni che perseguono gli obiettivi di crescita economica in modo tale da garantire la sostenibilità del turismo dal punto di vista sociale, culturale e ambientale. L'azione contribuirà anche a migliorare la conoscenza reciproca tra i cittadini europei.

Il progetto è finalizzato a:

- rendere più visibili le destinazioni turistiche europee d'eccellenza emergenti, in particolare quelle meno conosciute,
- sensibilizzare in merito alla diversità e alla qualità turistica europea,
- promuovere tutti i paesi e le regioni d'Europa, sia in Europa che nei principali mercati dei paesi terzi,
- contribuire a decongestionare, a combattere il fenomeno stagionale e a riequilibrare i flussi turistici verso destinazioni non consuete,
- premiare le forme sostenibili di turismo,
- creare una piattaforma di scambio delle buone prassi a livello europeo,
- promuovere la costituzione di reti di destinazioni premiate che potrebbero convincere altre destinazioni ad adottare modelli di sviluppo turistico sostenibile.

Ogni anno, alcune destinazioni degli Stati membri saranno designate «destinazione europea d'eccellenza» in funzione del tema selezionato. I paesi candidati saranno anch'essi invitati a partecipare.

Il progetto «Destinazioni europee d'eccellenza» mira ad accrescere la visibilità delle destinazioni europee d'eccellenza emergenti, in particolare quelle meno note, a creare la consapevolezza della varietà e qualità dell'offerta turistica europea, a promuovere tutti i paesi e le regioni d'Europa, a contribuire a decongestionare talune destinazioni, a combattere la stagionalità dei flussi turistici e a riequilibrarli verso destinazioni non consuete, a premiare forme di turismo sostenibili, a creare una piattaforma per lo scambio delle buone prassi a livello europeo nonché a promuovere la creazione di reti di destinazioni premiate, il che potrebbe convincere altre destinazioni ad adottare modelli di sviluppo turistico sostenibile.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 02 02 08 02 — Azione preparatoria — Turismo sostenibile

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	700 000	999 085,68	479 063,99

Commento

Parte di tale stanziamento può essere destinato alla promozione di un turismo ecosostenibile nel bacino del Danubio.

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che attribuisce all'Unione nuove competenze nel settore del turismo a

completamento delle azioni dei nuovi Stati membri e la comunicazione della Commissione del 30 giugno 2010 intitolata «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale — un nuovo quadro politico per il turismo europeo» (COM(2010)0352) è stato avviato, nel 2011, un progetto pilota che apra la strada a future iniziative legislative volte a promuovere nuovi itinerari del turismo europeo basati sul patrimonio culturale europeo. Questi itinerari assumeranno la forma di prodotti turistici tematici transnazionali, che riflettano un comune patrimonio culturale europeo e tradizioni locali. Occorre sostenere il Consiglio d'Europa e la sua azione relativa agli «Itinerari culturali europei» come pure le altre iniziative europee analoghe (gli itinerari culturali).

A tal fine, è necessario migliorare il coordinamento e la collaborazione con il Consiglio d'Europa per poter usufruire dell'esperienza di lunga data di quest'ultimo e, quindi, sviluppare e trasformare ulteriormente gli itinerari culturali europei in pacchetti turistici transnazionali completi.

L'azione preparatoria persegue le seguenti finalità principali:

- sensibilizzare sul contributo delle diverse culture diverse al patrimonio culturale comune europeo, attraverso la comprensione della storia europea, sulla base del suo patrimonio materiale, immateriale e naturale,
- promuovere il ruolo del turismo culturale come fattore di sviluppo economico sostenibile, cittadinanza europea e dialogo interculturale,
- promuovere un turismo sostenibile e responsabile all'interno dell'Unione e nei paesi limitrofi,
- rafforzare l'immagine e il profilo dell'Europa come destinazione di alta qualità tra i cittadini europei e dei paesi terzi,
- rafforzare la capacità degli operatori turistici e delle piccole imprese in destinazioni remote e meno note di raggiungere un pubblico nuovo, facilitando lo scambio di esperienze e la loro messa in rete nonché gli sforzi di raggruppamento,
- stimolare la competitività e l'innovazione nell'industria del turismo dell'Unione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14), in particolare l'articolo 5.

Articolo 195 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Voce 02 02 08 03 — Azione preparatoria — Turismo sociale in Europa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	700 000	p.m.	921 000	1 436 168,27	575 847,58

Commento

La società si trova davanti a cambiamenti importanti per quanto riguarda l'industria e i comportamenti legati al tempo libero. L'emergere di nuove strutture familiari e delle famiglie mononucleari, la disponibilità di più tempo libero, la maggiore speranza di vita e l'invecchiamento generalizzato della popolazione, la precarizzazione dei giovani, attivi o no, sono tutti fattori che influiscono notevolmente sui dati turistici. Garantire a tutti l'accesso alle vacanze significa, a livello europeo, assicurare che si tenga conto delle specificità della società europea.

L'Unione deve quindi dotarsi di strumenti per raggiungere tale obiettivo. Una delle risposte consiste nello sviluppo del turismo sociale.

Il turismo sociale e associativo è innanzitutto conosciuto per il suo obiettivo: consentire al maggior numero possibile di persone di partire in vacanza. Di conseguenza, esso aiuta la mobilità. Tuttavia, il turismo sociale e associativo risulta utile anche sotto un altro punto di vista, finora valutato in modo decisamente inadeguato, ossia quello della gestione del territorio (buona parte delle strutture delle associazioni turistiche si trova in zone rurali e di mezza montagna) e dello sviluppo locale. Esso è pertanto la prova che esiste un settore che si colloca a metà tra il «mercato del divertimento» e l'economia senza scopo di lucro. Questa forma di turismo è la dimostrazione che la validità economica non è incompatibile con l'accessibilità per il grande pubblico.

Occorre dunque combinare eterogeneità sociale e sviluppo locale. Favorendo l'accesso di fasce di pubblico per le quali praticare il

turismo è divenuto progressivamente più difficile, se non impossibile, il turismo sociale rafforza la redditività del settore turistico. Ad esempio, esso permette di sviluppare il turismo fuori stagione, segnatamente nelle regioni in cui il settore presenta una stagionalità molto marcata. In questo modo il turismo sociale favorisce la creazione di posti di lavoro più stabili nel settore, facendo sì che essi possano durare nel tempo al di là della stagione turistica.

L'attuazione di questo progetto (denominato Calypso) costituirebbe una reale opportunità di promuovere partnership, incentivate dalla Commissione, tra il settore pubblico e privato e l'economia sociale. Mediante scambi tra cittadini europei e in particolare la creazione di sinergie, questo progetto darebbe un importante contributo alla creazione della cittadinanza europea. È opportuno sottolineare, a tale proposito, che circa il 40 % di tutti i viaggi che comprendono più di quattro notti sono effettuati all'estero.

Quanto detto sopra dimostra l'importanza di questo comparto, sia in termini di ricaduta economica generata dal numero di posti di lavoro, sia sotto il profilo delle risorse umane e dei cittadini.

I beneficiari di questa misura potrebbero dunque essere imprese private operanti nel settore del turismo e che assolvono le funzioni descritte in precedenza, associazioni del turismo sociale e associativo, consigli aziendali, aziende di trasporto, enti locali e territoriali, associazioni turistiche, associazioni di solidarietà sociale, ma anche operatori commerciali.

Potrebbero essere previste le azioni seguenti:

- catalogare e diffondere le misure in grado di favorire la destagionalizzazione come risultato della funzione di politica sociale del turismo,
- prevedere misure destinate a particolari gruppi destinatari (ad esempio i cittadini più anziani, i giovani e le famiglie in difficili condizioni sociali) ad andare in vacanza sulla base di offerte di alloggio fornite dalle autorità pubbliche (nazionali, regionali o locali), organizzazioni di volontariato o associazioni non a fini di lucro.

Gli obiettivi del programma Calypso 2011 si basano sulle misure identificate dallo studio del 2009 (attraverso gara d'appalto) e colloqui tra la Commissione, gli Stati membri e gli interessati nell'ambito di varie riunioni Calypso nel 2010, destinate a:

- catalogare le principali (più rappresentative) buone prassi come un mezzo per incoraggiare le attività turistiche in particolare durante la bassa stagione, generando opportunità di lavoro nei momenti in cui la domanda turistica è tradizionalmente bassa,
- identificare le misure esistenti a livello europeo e nazionale in grado di favorire gli scambi di persone dei seguenti gruppi destinatari: cittadini più anziani, giovani, cittadini con disabilità e famiglie che si trovano in difficili condizioni sociali,
- esaminare le difficoltà collegate a tali scambi, proponendo le soluzioni più adeguate,
- proporre uno o più meccanismi nella bassa stagione turistica in grado di consentire a particolari gruppi destinatari (cittadini più anziani, giovani, cittadini con disabilità e famiglie che si trovano in difficili condizioni sociali) ad andare in vacanza in altri Stati membri/Stati candidati sulla base di programmi a tema e di offerte di alloggio coordinate dalle autorità (nazionali, regionali o locali) degli Stati membri/Stati candidati, sulla base di iniziative avviate dalle parti interessate, tra cui i comuni, le organizzazioni di volontariato, le parrocchie, i sindacati, le parti sociali, le cooperative e le associazioni non a fini di lucro.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 02 02 08 04 — Azione preparatoria — Promozione dei prodotti turistici europei e transnazionali e in particolare dei prodotti culturali e industriali

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 000 000	1 520 000	2 000 000	1 000 000		

Commento

In virtù del trattato di Lisbona, per la prima volta l'Unione competente nel settore del turismo. Tale azione preparatoria è destinata a sostenere i prodotti turistici tematici transfrontalieri che rispecchiano, in particolare, il patrimonio culturale e industriale europeo comune e le tradizioni locali e si baserà su azioni precedenti in questo settore e sull'esperienza consolidata di altri partner e organizzazioni internazionali, quali il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (UNWTO), la Commissione europea del turismo (CET) ecc.

In particolare, per contribuire a rendere il settore del turismo europeo più competitivo, l'azione preparatoria intenderebbe promuovere la diversificazione dell'offerta di prodotti turistici. Numerosi prodotti e servizi turistici tematici transnazionali, fra cui gli itinerari culturali e industriali che attraversano più regioni o Stati membri, contengono un eccellente potenziale di crescita. I prodotti turistici europei e transnazionali dovrebbero essere promossi anche nei paesi terzi, in stretta collaborazione con la CET, al fine di migliorare l'immagine dell'Europa quale destinazione unica sui mercati a lunga distanza.

L'azione preparatoria persegue le seguenti finalità principali:

- attraverso il finanziamento di progetti turistici transfrontalieri, il miglioramento della qualità delle destinazioni e dei prodotti turistici nel loro complesso in tutta l'Unione,
- l'ulteriore sviluppo dei prodotti culturali e del turismo come parte integrante di un'economia sostenibile, e il sostegno alle economie regionali,
- la promozione del turismo nelle regioni in fase di riconversione, al fine di rilanciare l'occupazione e la crescita in dette regioni,
- la creazione di una rete di soggetti interessati e di istanze decisionali, a livello regionale, nazionale e dell'Unione, in particolare nel settore del turismo culturale e industriale,
- la promozione del valore dei prodotti culturali e del turismo culturale in ambito europeo nonché il rafforzamento dell'immagine dell'Europa quale meta turistica primaria a livello mondiale,
- il sostegno a temi e prodotti culturali o industriali transnazionali che contribuiscono a sviluppare un sentimento di identità europea.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 02 02 08 05 — Azione preparatoria — Turismo e accessibilità per tutti

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000		

Commento

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il turismo è stato aggiunto alle competenze dell'Unione, la quale può coordinare e integrare gli interventi degli Stati membri nel settore. Per promuovere tale nuovo, rilevante compito dell'Unione, si propone l'avvio nel 2012 di un'azione preparatoria destinata a preparare la via per iniziative future nel settore del turismo e dell'accessibilità. Lo scopo principale è sviluppare una migliore consapevolezza dell'accessibilità nel turismo, con un'attenzione particolare per le tematiche della disabilità e delle esigenze specifiche di talune categorie di persone. In effetti, nonostante la convenzione dell'ONU sui diritti dei disabili, firmata da tutti gli Stati membri, molti disabili continuano a incontrare problemi a livello di accesso nel settore turistico e dei trasporti.

L'azione preparatoria persegue le seguenti finalità principali:

- sensibilizzare l'opinione pubblica, attraverso campagne d'informazione, all'accessibilità dei prodotti e dei servizi turistici, nonché intensificare il dialogo e la collaborazione tra le organizzazioni che rappresentano i disabili e le persone con esigenze specifiche in generale, da un lato, e l'industria del turismo, dall'altro, al fine di promuovere una società più inclusiva e garantire una libera circolazione di qualità elevata delle persone in Europa,
- contribuire ad agevolare lo sviluppo di una formazione specifica per il personale in termini di conoscenze sulla disabilità, specialmente nel settore della prevenzione antincendio e della sicurezza degli alloggi in generale,
- sviluppare presso i cittadini e i professionisti competenze, conoscenze e informazioni in materia di ospitalità per quanto riguarda l'accessibilità, anche tramite una stretta collaborazione e sinergie con università e istituti scolastici,
- promuovere e premiare le destinazioni europee che facciano dell'accessibilità una priorità centrale nelle loro offerte promozionali,
- incentivare un uso migliore dell'innovazione ai fini di una maggiore accessibilità dei servizi turistici per tutti,

- incentivare l’adattamento dei prodotti turistici alle esigenze delle persone con mobilità ridotta e delle persone con esigenze specifiche in generale,
- contribuire alla creazione di un ambiente favorevole e accessibile per le persone con disabilità, le persone con mobilità ridotta e le persone con esigenze specifiche in tutti i campi, segnatamente nei servizi di trasporto (mobilità), soggiorno, ristorazione e turismo in generale,
- intensificare le campagne e le iniziative d’informazione in materia di diritti delle persone con mobilità ridotta e delle persone con esigenze specifiche che viaggiano all’estero, al fine di fornire agli utenti informazioni e condizioni di accesso migliori,
- intensificare la collaborazione transfrontaliera ai fini di un turismo accessibile nell’ambito del settore, al fine di garantire l’esercizio dei diritti dei cittadini europei e dei visitatori di paesi terzi, specialmente di quelli con disabilità ed esigenze specifiche,
- contribuire allo sviluppo, a lungo termine, di norme minime comuni in materia di accessibilità, basate sulla qualità, in tutti i settori legati al turismo e destinati a tutti i cittadini, tra cui quelli con disabilità, con mobilità ridotta e con esigenze specifiche.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 02 02 09 — Azione preparatoria — Pieno ruolo dell’Unione Europea in un mondo globalizzato

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	751 511,94

Commento

Stanzamento destinato a coprire precedenti impegni contrattuali relativi a questa azione preparatoria diretta a finanziare iniziative volte ad affrontare positivamente la sfida della globalizzazione e a rafforzare la capacità dell’Unione in settori cruciali quali la ricerca, l’innovazione, la creatività, le misure innovative per le piccole e medie imprese, la promozione delle norme europee e del marchio di conformità, la formazione e l’istruzione permanente, nonché misure destinate ad agevolare l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 02 02 10 — Azione preparatoria — Imprenditori innovativi Euromed per il cambiamento

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000		

Commento

Azione preparatoria volta a rafforzare la crescita e la competitività di giovani imprenditori, investimenti e reti d’innovazione d’Europa e di quattro paesi mediterranei associati (Egitto, Libano, Tunisia, Marocco) ai fini della creazione di leader su mercati ad elevato potenziale.

Rafforzamento delle capacità:

- organizzazione di corsi di formazione sull’internazionalizzazione delle PMI per conferire autonomia a più di 150 imprenditori e 500 incubatori, reti di investitori o imprenditori, cui faranno seguito conferenze online (*webinar*) e assistenza tecnica; creazione di

due reti di tutoraggio specifiche (in cui imprenditori sperimentati si impegnano ad aiutare altri imprenditori): un programma di tutoraggio per le imprenditrici e uno cui partecipano imprenditori della diaspora mediterranea in Europa. Azioni di sviluppo aziendale in tre settori chiave: informatica/media, energia-ambiente, agroalimentare,

- organizzazione di incontri tra imprese durante le manifestazioni professionali al fine di mettere in contatto le migliori imprese in fase di avvio con clienti e investitori e seguirne la presenza,
- organizzazione di workshop sugli investimenti durante le principali fiere internazionali, finalizzati non solo all'incontro tra imprese in fase d'avvio e poli di innovazione con grandi clienti, ma anche alla promozione dell'offerta euro-mediterranea integrata in materia di innovazione e alla creazione di una rete internazionale di ambasciatori con il supporto della diaspora mediterranea,
- sviluppo di azioni per l'accesso ai finanziamenti allo scopo di migliorare l'efficienza e l'impatto dei finanziamenti europei a favore delle PMI del Mediterraneo,
- organizzazione di incontri tra imprese al fine di mettere in contatto le migliori imprese in fase di avvio con potenziali investitori,
- sviluppo di strumenti atti a individuare i rischi e le opportunità per gli investitori europei nella regione mediterranea,
- organizzazione di workshop sugli investimenti che riuniscano imprenditori europei e del Mediterraneo, investitori e reti di consulenza (incubatori, imprenditori sperimentati) per migliorare l'efficienza generale e dei costi.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 02 02 11 — Azione preparatoria — Servizi operativi GMES

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 350 000	p.m.	2 500 000	0,—	1 225 721,21

Commento

Stanzamento destinato a coprire precedenti impegni contrattuali relativi a questa azione preparatoria. Conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento finanziario, l'azione preparatoria è stata seguita dall'adozione, il 22 settembre 2010, del programma europeo di monitoraggio della terra (cfr. articolo 02 02 15).

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 02 02 12 — Progetto pilota — Agevolare l'accesso degli artigiani e delle piccole imprese dell'edilizia alle assicurazioni per favorire l'innovazione e la promozione delle eco-tecnologie nell'Unione europea

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	286 000	p.m.	600 000	1 428 690,00	0,—

Commento

Il settore dell'edilizia è direttamente interessato dallo sviluppo delle tecniche di risparmio energetico e delle energie rinnovabili. Con 2,5 milioni di imprese, un volume d'affari di più di 1 200 milioni di EUR e 12 milioni di addetti, di cui 9,7 milioni di lavoratori

dipendenti, il settore contribuisce per il 10 % al PIL dell'Unione. Le piccole e medie imprese (ossia le imprese con meno di 250 dipendenti), che rappresentano il 99 % delle imprese del settore, realizzano il 78 % del fatturato. La diffusione delle eco-tecnologie e delle eco-innovazioni nel settore dell'edilizia è tuttavia soggetta a una serie di limitazioni: costi supplementari, disponibilità dei prodotti, domanda dei consumatori, competenza delle imprese, ecc.

Un altro grande ostacolo alla maggiore diffusione di queste nuove tecnologie è rappresentato dall'accesso alle assicurazioni da parte delle imprese, in particolare quelle di minori dimensioni, che in Europa costituiscono più del 90 % delle imprese del settore dell'edilizia. Per ragioni principalmente legate alle loro dimensioni e alla loro forza finanziaria, le piccole imprese hanno difficoltà ad assicurare i lavori di costruzione o rinnovamento che utilizzano le nuove tecnologie in questione (energia solare, fotovoltaica, geotermica, ecc.). Questa difficoltà frena concretamente la diffusione delle eco-tecnologie da parte delle piccole imprese, che, da sole, realizzano tuttavia più del 60 % della produzione in Europa. Occorre dunque constatare che le difficoltà incontrate da artigiani e piccole imprese per trovare una copertura assicurativa adeguata per le nuove eco-tecnologie ostacola oggi la maggiore diffusione di queste ultime.

L'Unione deve dunque dotarsi di uno strumento che permetta di assistere efficacemente le piccole imprese che, nel settore dell'edilizia, sono attori indispensabili per raggiungere gli obiettivi dell'Unione relativi allo sviluppo delle energie rinnovabili (che nel 2020 dovrebbero coprire il 20 % del consumo interno lordo).

L'obiettivo del presente progetto è quello di attivare uno strumento finanziario dell'Unione per le piccole imprese dell'edilizia che, per un periodo limitato, agevoli il loro accesso all'assicurazione costruzione quando esse utilizzano ecotecnologie nei propri cantieri.

Lo stanziamento, la cui gestione operativa potrebbe essere affidata al FEI, dovrebbe prevedere condizioni rigorose per disciplinare la messa a disposizione di fondi da parte di specifiche compagnie di assicurazione, onde agevolare la concessione di garanzie alle imprese edili che utilizzano eco-tecnologie. Il progetto sarebbe dunque impostato sul modello del meccanismo già esistente a livello dell'Unione/comunitario a sostegno delle PMI e dell'innovazione (capitale di rischio/garanzia per prestiti).

Ovviamente, le imprese artigianali non beneficerebbero direttamente di finanziamenti dell'Unione, bensì questi ultimi verrebbero mobilitati attraverso un sistema di garanzia, integrazione di garanzia o riassicurazione. Il meccanismo, finalizzato ad agevolare l'accesso delle piccole imprese all'assicurazione costruzione, potrà essere soggetto a varie condizioni, fra cui:

- essere riservato alle imprese le cui dimensioni e il cui fatturato non superino una determinata soglia,
- essere riservato a un certo tipo di lavori (legato alle eco-tecnologie) e a certi contratti o cantieri di dimensioni limitate,
- permettere solo un rimborso limitato o forfettario in caso di sinistro.

Attore indispensabile per il conseguimento degli obiettivi europei in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di aumento della quota di energie rinnovabili nel consumo energetico, il settore della costruzione partecipa oggi attivamente allo sviluppo, all'uso e alla promozione delle eco-tecnologie (energia solare, fotovoltaica, geotermica ecc.).

Tale dinamismo è tuttavia frenato dalle difficoltà incontrate dalle piccole imprese e dagli artigiani del settore nell'accedere alle assicurazioni necessarie a condizioni abbordabili. Il carattere innovativo e la scarsa conoscenza dei rischi che tali tecnologie comportano dissuadono infatti gli assicuratori.

Lo studio di mercato realizzato a partire dal 2008 nel quadro del precedente progetto ELIOS ha permesso di confermare la complessità dei sistemi assicurativi in vigore negli Stati membri e la mancanza di una cultura comune nella valutazione dei rischi in cui si incorre utilizzando tali nuove tecnologie.

Il progetto pilota è quindi inteso a proseguire il percorso intrapreso dalle istituzioni dell'Unione al fine di far convergere i diversi regimi assicurativi in vigore nell'Unione, come previsto nello studio precedente, sperimentando un dispositivo inteso a facilitare l'accesso alle assicurazioni, basandosi sul concetto già sviluppato nel quadro degli strumenti finanziari della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti in materia di garanzia dei finanziamenti alle piccole e medie imprese e di garanzia dei crediti. La finalità del progetto consisterebbe nel dimostrare che è possibile e sostenibile assicurare senza costi supplementari le piccole imprese che utilizzano le eco-tecnologie.

Tale esperimento consentirebbe di superare lo stadio degli studi comparativi per entrare in una fase operativa, per giungere a una convergenza dei regimi nazionali e tenere maggiormente conto delle esigenze attuali delle piccole imprese e degli artigiani attivi nel settore delle eco-tecnologie.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 02 02 13 — Azione preparatoria — Opportunità per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	701 980,01

Commento

L'economia globale sta assistendo a una forma quantitativamente nuova di relazioni economiche internazionali, da cui scaturiscono nuove possibilità per le PMI in un ambiente internazionale. Tra le ragioni che spingono un'impresa a cercare nuovi mercati, possono esservi le seguenti:

- le piccole dimensioni del mercato locale,
- la stagnazione dei mercati nazionali in determinati periodi,
- l'accesso ai mercati internazionali nel perseguire obiettivi di crescita elevata.

Nel contesto dell'iniziativa a favore della piccola impresa, che prevede programmi di sostegno alle imprese e programmi di ricerca internazionale, le PMI dovrebbero essere associate a progetti transnazionali affinché possano trarre vantaggio dalla crescita dei mercati al di fuori dell'Unione. Questo approccio potrebbe contribuire a migliorare le capacità e le strategie innovative in grado di dare alle PMI un vantaggio competitivo. Questa azione preparatoria si propone di sottoporre a prova il coinvolgimento delle PMI in questo tipo di azioni e di fornire le informazioni necessarie al fine di sviluppare una strategia in una fase successiva. L'azione preparatoria comprenderà uno studio di fattibilità particolareggiato per valutare il potenziale del mercato e gli strumenti adeguati di sostegno alle imprese per le PMI nei principali mercati internazionali. Lo studio esaminerà le diverse opzioni e gli strumenti disponibili per collegare meglio le PMI europee a questi mercati, proponendo strumenti specifici a ciascun paese per facilitare il suo accesso a questi mercati nel futuro.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 02 02 15 — Programma europeo di monitoraggio della terra (GMES)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
55 000 000	47 071 507	39 000 000	32 207 413	9 000 000,00	4 284 000,00

Commento

Stanzamento destinato a:

- consentire l'avvio della fase iniziale di operatività dei servizi GMES, sviluppati secondo le esigenze degli utenti,
- contribuire a garantire la disponibilità delle infrastrutture di osservazione necessarie all'attivazione dei servizi GMES,
- creare le opportunità per un maggior uso delle fonti informative da parte del settore privato, in modo da facilitare l'innovazione da parte dei fornitori di servizi che creano valore.

Lo sviluppo dei servizi basati sul monitoraggio della terra svolge un ruolo essenziale nella promozione della competitività e dell'innovazione delle industrie di questo settore e dei mercati a valle. In Europa la fornitura sostenibile di servizi connessi al monitoraggio della terra richiede ancora un massiccio intervento pubblico: ciò non solo perché il mercato non è in grado di soddisfare i molteplici bisogni pubblici, ma anche perché il mercato a valle non è maturo, dipende fortemente dai finanziamenti pubblici e il suo sviluppo è stato finora notevolmente condizionato dalle incertezze circa l'accessibilità economica e la disponibilità a lungo termine dei servizi di base e dei dati sottostanti. Il conseguimento degli obiettivi specifici sopradescritti contribuirà quindi alla crescita e alla creazione di posti di lavoro in un settore innovativo, il cui segmento a valle è costituito principalmente da piccole e medie imprese. Tali servizi faciliteranno l'accesso ai dati necessari per l'elaborazione delle politiche a livello dell'Unione, nazionale, regionale e

locale in settori quali l'agricoltura, il monitoraggio forestale, la gestione del patrimonio idrico, la pianificazione urbana, il cambiamento climatico e molti altri. Stanziamento altresì destinato a coprire l'attuazione degli accordi di delega, compresi i costi operativi sostenuti dagli organismi ai quali la Commissione delega mansioni nell'ambito del programma GMES, a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 911/2010 e dell'articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi dei paesi dell'EFTA, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, ove applicabile, dei paesi dei Balcani occidentali candidati potenziali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere alla presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione 2010/67/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, che istituisce il consiglio dei soci GMES (GU L 35, del 6.2.2010, pag. 23).

Articolo 02 02 16 — Progetto pilota — Rete europea di competenze in materia di terre rare

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	300 000	1 000 000	500 000		

Commento

Gli elementi terrosi rari sono oggetto di una sempre maggiore attenzione politica: si tratta di 17 elementi indispensabili per l'industria europea, in quanto fondamentali per la produzione di beni ad elevato contenuto tecnologico e a bassa emissione di CO₂, quali ad esempio i veicoli elettrici e le lampade a efficienza energetica. Sono altresì indispensabili per il settore della difesa (laser, binocoli per visione notturna, impianti radar ecc.). Vista la costante crescita della domanda, l'offerta fatica a tenere il passo, soprattutto per quanto riguarda gli elementi terrosi rari pesanti. La situazione è resa più difficile dal fatto che non è semplice, allo stato attuale, sostituire o riciclare le terre rare. In tale contesto e allo scopo di contribuire a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di tali elementi terrosi rari così richiesti, la loro sostituzione e il loro riciclaggio dovrebbero diventare prioritari.

Il presente progetto pilota intende istituire una rete europea di competenze in materia di terre rare, che riunirebbe tutti i soggetti interessati a livello europeo (università e istituti di ricerca, imprese, responsabili politici, gruppi di riflessione ecc.) allo scopo di scambiare prassi eccellenti, accrescere la comprensione delle particolari proprietà delle terre rare, fare ricerca e promuovere la riciclabilità e la sostituzione di tali elementi. Mettere insieme tutti i diversi soggetti interessati nell'ambito di una tale rete sarebbe altresì molto importante in quanto potrebbe contribuire a diffondere le nuove tecnologie e a ridurre i tempi di immissione sul mercato.

La rete si riunirebbe diverse volte l'anno e creerebbe diversi settori di lavoro, di competenza di gruppi di lavoro, incentrati sulle diverse questioni inerenti alle terre rare (ad esempio il riciclaggio, la sostituzione, la capacità di raffinazione, l'estrazione ecc.).

La rete in questione potrebbe ispirarsi al modello della «Concerted European Action on Magnets» (CEAM) fondata nel 1985, che ha funto da pioniere per la cooperazione a livello europeo, associando oltre 80 gruppi industriali e universitari che hanno messo in comune le loro competenze e il loro sapere ai fini di una migliore comprensione dei magneti permanenti basati su elementi ferrosi rari. Numerosi altri paesi stanno già investendo nella prossima generazione di tecnologie di riciclaggio per il recupero delle terre rare.

Tra questi figura, ad esempio, il Giappone, che ha già stanziato 1 000 000 000 di dollari per una strategia di cooperazione in materia di terre rare con il mondo industriale, allo scopo di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, anche mediante un ambizioso progetto di riciclaggio. Il governo giapponese ha inoltre fissato l'obiettivo di ridurre di un terzo le importazioni di terre rare nel corso dei prossimi anni e l'istituto nazionale nipponico delle scienze dei materiali, un gruppo di ricerca che fa capo al governo, ha dichiarato che, in base alle stime, i prodotti elettronici utilizzati in Giappone conterrebbero 272 000 tonnellate di elementi terrosi rari. Il Giappone ne importa circa 30 000 tonnellate all'anno, una cifra che equivarrebbe a 10 anni di importazioni del paese. In quanto tale, una rete europea di competenze in materia di terre rare garantirebbe che l'Unione consideri seriamente la questione e si impegni a comprendere meglio la natura di tali risorse allo scopo, in particolare, di incrementarne il riciclaggio e la sostituzione. Così facendo, l'Unione eviterebbe di rimanere indietro nella corsa tecnologica al controllo di questi importanti minerali.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 02 02 17 — Progetto pilota — Sviluppo dei «distretti creativi» europei

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	500 000	1 000 000	500 000		

Commento

Ex articolo 15 04 51

L'espressione «distretti creativi» tende a fondere il significato tradizionale di «distretto industriale» e il concetto di «industrie creative», quale definito nel Libro verde della Commissione del 27 aprile 2010 dal titolo «Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare», vale a dire: uno spazio territoriale locale, caratterizzato da una forte concentrazione di medie, piccole e micro imprese che si contraddistinguono per la loro particolare produzione specializzata e lo stretto legame con la popolazione residente e in cui la loro produzione, sebbene principalmente funzionale, presenta una dimensione culturale o creativa.

I «distretti creativi» sono distretti industriali in cui:

- i prodotti e i servizi correlati sono profondamente legati alla promozione del potenziale creativo del capitale umano coinvolto, attraverso una stretta connessione con i prodotti e i servizi correlati lungo tutto il processo di produzione,
- i prodotti e i servizi correlati sono caratterizzati da un elevato valore aggiunto,
- le imprese, la società civile, il sistema d'istruzione e le istituzioni hanno tradizionalmente sperimentato e sviluppato una forte coesione e interrelazione,
- entrambe le dimensioni dell'estetica e dell'etica del lavoro si incontrano in una dialettica continua e dinamica, funzionale alle esigenze economiche del contesto sociale a cui appartengono,
- il *know-how* unico e riconosciuto trova espressione nelle «arti della bellezza» — vale a dire connesse con i prodotti del legno, le ceramiche, i prodotti in pelle ecc. — e la sua longevità si basa sulla tradizione e l'opportunità di trasformarsi in patrimonio,
- le tradizioni culturali, artigianali e manifatturiere devono trovare nuove forme di trasmissione così da preservare il patrimonio culturale e materiale di eccellenza e garantire uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

Il progetto mira alla realizzazione di una serie di azioni coordinate:

- la definizione di parametri comuni importanti al fine di evidenziare una cultura specifica e le caratteristiche comuni dei prodotti o dei servizi dei distretti creativi, attraverso la ricerca e l'analisi di tutte le esperienze,
- la creazione di una rete europea delle reti di distretti creativi, intesa a definire lo scambio di informazioni e migliori pratiche,
- la creazione di un marchio comune per rappresentare e trasmettere l'originalità dei distretti creativi e delle loro «arti della bellezza»,
- lo sviluppo di piani d'intervento innovativi incentrati sulla protezione dei prodotti e dei servizi dei distretti creativi contro il rischio di contraffazione,
- la promozione del partenariato tra distretti creativi al fine di promuovere lo scambio di studenti e giovani apprendisti tra gli Stati

membri per fondere le esperienze e apprezzare le differenze,

- la promozione della coesione sociale e del trasferimento di conoscenze tra generazioni, tramite azioni innovative di scambio e condivisione,
- il rafforzamento della capacità dei distretti creativi di fare rete attraverso lo sviluppo di sinergie tra imprese, istituzioni ed enti sociali nel rispettivo settore lavorativo.

I distretti creativi europei costituiscono uno degli esempi più evidenti dell'eccellenza della cultura produttiva europea. Lo sviluppo della creatività del capitale umano, l'alta qualità dei prodotti e la forte interazione fra tutti gli attori — sistema economico, società e istituzioni — sono le loro caratteristiche specifiche.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER I BENI E LE POLITICHE SETTORIALI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 03	Mercato interno per i beni e le politiche settoriali								
02 03 01	Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale								
		1.1	19 300 000	14 487 868	18 550 000	14 334 567	18 942 745,92	16 837 309,34	116,22 %
02 03 03	Agenzia europea per le sostanze chimiche — Legislazione sui prodotti chimici								
02 03 03 01	Agenzia europea per le sostanze chimiche — Legislazione sui prodotti chimici — Contributo ai titoli 1 e 2	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
02 03 03 02	Agenzia europea per le sostanze chimiche — Legislazione sui prodotti chimici — Contributo al titolo 3	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 02 03 03 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
02 03 04	Normalizzazione e ravvicinamento delle legislazioni								
02 03 04 01	Sostegno alle attività di normalizzazione svolte da CEN, CENELEC ed ETSI	1.1	23 500 000	16 726 287	23 500 000	15 559 356	22 517 856,10	15 795 446,84	94,43 %
02 03 04 02	Sostegno ad organizzazioni che rappresentano le PMI e le componenti interessate della società nelle attività di normalizzazione	1.1	3 700 000	691 893					
	<i>Articolo 02 03 04 — Totale parziale</i>		27 200 000	17 418 180	23 500 000	15 559 356	22 517 856,10	15 795 446,84	90,68 %
02 03 05	Azione preparatoria — RECAP: riciclare su scala locale gli scarti di plastica interni generati dalle grandi regioni dell'Unione votate alla conversione dei polimeri								
		2	p.m.	375 000	1 500 000	750 000			
	Capitolo 02 03 — Totale		46 500 000	32 281 048	43 550 000	30 643 923	41 460 602,02	32 632 756,18	101,09 %

Articolo 02 03 01 — Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 300 000	14 487 868	18 550 000	14 334 567	18 942 745,92	16 837 309,34

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese per iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato interno:

- ravvicinamento delle norme e realizzazione di un sistema d'informazione nel settore delle norme e regole tecniche,
- finanziamento del coordinamento amministrativo e tecnico e della cooperazione tra gli organismi notificati,
- esame delle regole notificate dagli Stati membri e dagli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e traduzione dei progetti di norme tecniche,
- applicazione del diritto dell'Unione nei settori dei dispositivi medici, dei prodotti cosmetici, dei prodotti alimentari, dei prodotti tessili, dei medicinali, dei prodotti chimici, della classificazione e dell'etichettatura di sostanze e preparati, delle automobili, della sicurezza e della qualità dell'ambiente,
- maggiore ravvicinamento settoriale nei campi d'applicazione delle direttive «nuovo approccio», in particolare l'estensione del «nuovo approccio» ad altri settori,
- misure per l'applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 relativo all'accreditamento e alla vigilanza del mercato,
- misure di attuazione del regolamento (CE) n. 764/2008 che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti commercializzati legalmente in un altro Stato membro,
- misure di attuazione della direttiva 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa,
- organizzazione di partenariati con gli Stati membri, sostegno alla collaborazione amministrativa tra le autorità responsabili dell'attuazione della legislazione sul mercato interno e la sorveglianza del mercato,
- sovvenzioni per progetti di interesse europeo intrapresi da organismi esterni,
- azioni d'informazione e di comunicazione, miglioramento della conoscenza della legislazione dell'Unione,
- attuazione del programma strategico per il mercato interno e di vigilanza del mercato,
- sovvenzioni a favore dell'Organizzazione europea per le omologazioni tecniche (EOTA),
- sovvenzione a favore del Consiglio d'Europa nel quadro della convenzione della farmacopea europea,
- partecipazione ai negoziati sugli accordi di riconoscimento reciproco e, nel quadro degli accordi europei, sostegno ai paesi associati per permettere loro di adeguare l'acquis dell'Unione.

Agli stanziamenti di cui al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative della Commissione a livello istituzionale, secondo quanto stabilito all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169).

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).

Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51).

Decisione (8300/92) del Consiglio, del 21 settembre 1992, che autorizza la Commissione a negoziare accordi tra la Comunità e taluni paesi terzi sul riconoscimento reciproco.

Direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (GU L 52 del 4.3.1993, pag. 18).

Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74).

Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1).

Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20).

Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).

Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU L 220 del 22.7.1993, pag. 23).

Decisione 94/358/CE del Consiglio, del 16 giugno 1994, recante accettazione, a nome della Comunità europea, della convenzione relativa all'elaborazione di una farmacopea europea (GU L 158 del 25.6.1994, pag. 17).

Direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997, che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 59).

Decisione (8453/97) del Consiglio che conferma l'interpretazione del comitato 113 della decisione del Consiglio, del 21 settembre 1992, che dà alla Commissione delle direttive per la negoziazione di accordi europei di valutazione di conformità.

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che attuano il nuovo approccio in alcuni settori quali le macchine, la compatibilità elettromagnetica, le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, le apparecchiature elettriche a bassa tensione, i dispositivi di protezione individuale, gli ascensori, le atmosfere esplosive, i dispositivi medici, i giocattoli, le attrezzature a pressione, gli apparecchi a gas, le costruzioni, l'interoperabilità del sistema ferroviario, le imbarcazioni da diporto, i pneumatici, le emissioni dei motoveicoli, gli esplosivi, gli articoli pirotecnici, ecc.

Direttive del Consiglio per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nei settori diversi da quelli in cui si applica il «nuovo approccio».

Regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8).

Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26).

Direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20).

Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).

Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21).

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1).

Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 35).

Regolamento (CE) n. 2580/2000 del Consiglio, del 20 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19).

Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24).

Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).

Direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (versione codificata) (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28).

Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (versione codificata) (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44).

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che

reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1).

Articolo 02 03 03 — Agenzia europea per le sostanze chimiche — Legislazione sui prodotti chimici

Voce 02 03 03 01 — Agenzia europea per le sostanze chimiche — Legislazione sui prodotti chimici — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese per il personale e le spese di funzionamento amministrativo dell'Agenzia (titoli 1 e 2).

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Voce 02 03 03 02 — Agenzia europea per le sostanze chimiche — Legislazione sui prodotti chimici — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese operative dell'Agenzia relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative. Gli importi rimborsati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Per il 2013 non sono previsti contributi dell'Unione dato che le attività dell'Agenzia saranno finanziate dalle «entrate provenienti da canoni e tasse», che si presume siano ampiamente sufficienti a coprire le spese previste. Le eccedenze saranno riportate all'anno successivo, al fine di garantire la continuità delle funzioni dell'Agenzia.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Articolo 02 03 04 — Normalizzazione e ravvicinamento delle legislazioni

Voce 02 03 04 01 — Sostegno alle attività di normalizzazione svolte da CEN, CENELEC ed ETSI

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 500 000	16 726 287	23 500 000	15 559 356	22 517 856,10	15 795 446,84

Commento

Ex articolo 02 03 04

Conformemente all'obiettivo generale di sostegno al buon funzionamento del mercato interno e alla competitività dell'industria europea, in particolare attraverso il riconoscimento reciproco delle norme e la creazione di norme europee nei casi appropriati, lo stanziamento è destinato a coprire:

- gli obblighi finanziari derivanti dai contratti da stipulare con gli organismi europei di normalizzazione (Istituto europeo delle poste e telecomunicazioni, Comitato europeo di normalizzazione e Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica) per l'elaborazione di norme,
- i lavori di controllo e di certificazione della conformità alle norme ed i progetti dimostrativi,
- le spese da contratti per l'esecuzione del programma e dei progetti succitati. In particolare si tratta di contratti di ricerca, di associazione, di valutazione, di lavori tecnici, di coordinamento, di borse di studio, di sovvenzione, di formazione e di mobilità

- dei ricercatori, di partecipazione ad accordi internazionali e di contributo alle spese per attrezzature,
- il potenziamento dell'operatività degli organismi di normalizzazione,
 - la promozione della qualità nella normalizzazione e la sua verifica,
 - il sostegno al recepimento delle norme europee, che implica in particolare la traduzione,
 - le azioni di informazione, promozione e visibilità della normalizzazione e promozione degli interessi europei nella normalizzazione internazionale,
 - le segreterie dei comitati tecnici,
 - i progetti tecnici nel settore dei test di conformità alle norme,
 - i programmi di cooperazione e di assistenza ai paesi terzi,
 - l'esecuzione dei lavori necessari per consentire l'applicazione armonizzata delle norme internazionali nell'Unione,
 - la determinazione dei metodi di certificazione e l'elaborazione dei metodi tecnici di certificazione,
 - la promozione dell'applicazione delle norme negli appalti pubblici,
 - il coordinamento di varie azioni intese a preparare e a potenziare l'attuazione delle norme (guide di applicazione, dimostrazioni, ecc.)

Il finanziamento dell'Unione è destinato a definire ed attuare l'azione di normalizzazione mediante concertazione con i principali partecipanti: l'industria, i rappresentanti dei lavoratori, dei consumatori, delle piccole e medie imprese, gli istituti nazionali ed europei di normalizzazione, gli enti che si occupano degli appalti pubblici negli Stati membri, tutti gli utenti e i responsabili della politica industriale a livello nazionale ed unionale.

Per le apparecchiature informatiche, e a sostegno dell'interoperabilità, la decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31), comprende disposizioni specifiche secondo le quali gli Stati membri sono tenuti a garantire che negli ordinativi nell'ambito di appalti pubblici si faccia riferimento a norme europee o internazionali.

Basi giuridiche

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

Decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa al finanziamento della normalizzazione europea (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 9).

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Voce 02 03 04 02 — Sostegno ad organizzazioni che rappresentano le PMI e le componenti interessate della società nelle attività di normalizzazione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti		Impegni	Pagamenti
3 700 000	691 893			

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato a coprire i costi di funzionamento e delle attività di organizzazioni europee e non-governative che rappresentano gli interessi delle PMI e dei consumatori, nonché gli interessi ambientali e sociali nelle attività di normalizzazione.

Tale rappresentazione nel processo di standardizzazione a livello europeo fa parte degli obiettivi statutari di tali organizzazioni, che hanno ricevuto un mandato dalle organizzazioni nazionali senza scopo di lucro in almeno due terzi degli Stati membri per

rappresentare tali interessi.

I contributi a tali organizzazioni europee sono stati in precedenza finanziati dal programma quadro per la competitività e l'innovazione, dalla politica per i consumatori e dallo strumento finanziario per l'ambiente, LIFE+. Nella recente proposta di regolamento sulla normalizzazione europea, la Commissione ha proposto di riunire in un atto giuridico unico le attività nel settore della normalizzazione finanziate da programmi specifici.

Basi giuridiche

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39).

Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (GU L 149 del 9.6.2007, pag. 17).

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Articolo 02 03 05 — Azione preparatoria — RECAP: riciclare su scala locale gli scarti di plastica interni generati dalle grandi regioni dell'Unione votate alla conversione dei polimeri

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	375 000	1 500 000	750 000		

Commento

Ex articolo 07 03 71

La European Polymer Converting Industry (EPCI) è un'importante associazione europea che conta 50 000 società — l'85 % delle quali sono PMI — e che dà lavoro a 1,6 milioni di lavoratori. La sua produzione ha raggiunto i 45 milioni di tonnellate nel 2009: la Germania (23 %), l'Italia (16 %), la Francia (12 %), la Spagna (8,5 %), il Regno Unito (8 %) e la Polonia (5,5 %) si sono confermati i maggiori paesi produttori di prodotti plastici finiti. Quasi i due terzi degli scarti di plastica generati (1,3 milioni di tonnellate di plastica) sono considerati rifiuti «finali», che vengono esportati in Estremo Oriente (per lo più in Cina) o finiscono in discarica. Riciclando il 50 % degli scarti di plastica attualmente non riciclati, si risparmierebbero ogni anno circa 650 000 tonnellate di materie plastiche e, incrementando i tassi di riciclaggio, la presente azione preparatoria consegue l'obiettivo della strategia Europa 2020 in materia di efficienza delle risorse. RECAP vuole essere un'azione preparatoria per il miglioramento del riciclaggio degli scarti di plastica interni e spianerà la strada allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per il riciclaggio di scarti generati dalla produzione di plastica nonché all'attuazione e alla strutturazione di canali di riciclaggio basati su soluzioni e tecnologie sostenibili. Il progetto creerà competitività e occupazione, incrementando la durata delle materie plastiche, il risparmio di greggio e renderà più responsabile l'industria della plastica. È prevista la definizione di una tabella di marcia allo scopo di delineare le misure necessarie a conseguire una soluzione sostenibile finale: definizione di progetti collaborativi di R&S volti a superare le strozzature tecnologiche; organizzazione e strutturazione dei canali di riciclaggio; trasferimento di prassi e tecnologie eccellenti verso la comunità delle imprese dell'Unione di conversione della plastica; dimostrazione di tecnologie di riciclaggio mediante attrezzature pilota e creazione di società per sfruttare i diritti di proprietà intellettuale così generati. I risultati dovrebbero essere riprodotti in diverse regioni dell'Unione europea caratterizzate da un'elevata presenza di attività di conversione della plastica.

Il primo «sotto-obiettivo» di RECAP consisterà nell'operare un raffronto della gestione degli scarti interni in diverse grandi regioni dell'Unione in cui è presente l'industria di conversione della plastica (in Francia, Italia, Germania, Spagna, Regno Unito, Austria e Polonia). Ciascuna di queste regioni presenta la particolarità di una concentrazione delle attività di conversione della plastica in una zona geografica limitata.

Basandosi sulle analisi di tale raffronto, il secondo «sotto-obiettivo» di RECAP consisterà nell'individuare prassi eccellenti e formulare raccomandazioni riguardo ai futuri interventi che saranno consolidati in una metodologia globale per la gestione degli scarti interni. Saranno formulate diverse ipotesi, ciascuna delle quali sarà suddivisa in azioni di strutturazione (organizzazione economica, finanziaria e politica dei canali di riciclaggio) e obiettivi tecnologici (strette di R&S da superare). Il terzo «sotto-obiettivo» di

RECAP consisterà infine in una pre-attuazione di una determinata ipotesi in una delle regioni studiate nell'ambito del progetto. Nella fase di pre-attuazione rientrano anche misure quali l'avvio di progetti di ricerca e sviluppo basati sulle strette tecnologie individuate.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 02 04 — COOPERAZIONE — SPAZIO E SICUREZZA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 04	Cooperazione — Spazio e sicurezza								
02 04 01	Sicurezza e ricerca spaziale								
02 04 01 01	Ricerca spaziale	1.1	312 710 000	283 581 618	251 267 503	278 885 279	238 766 908,03	233 439 451,73	82,32 %
02 04 01 02	Ricerca nel settore della sicurezza	1.1	300 730 000	204 193 382	242 951 017	171 087 661	231 054 481,91	130 097 781,99	63,71 %
02 04 01 03	Ricerca nel settore dei trasporti (Galileo)	1.1	140 984 535	120 071 529	105 300 000	54 435 064	64 094 999,00	51 121 833,49	42,58 %
	<i>Articolo 02 04 01 — Totale parziale</i>		754 424 535	607 846 529	599 518 520	504 408 004	533 916 388,94	414 659 067,21	68,22 %
02 04 02	Azione preparatoria — Rafforzamento della ricerca europea in materia di sicurezza	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	276 095,88	
02 04 03	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	28 364 966,53	4 710 718,07	
02 04 04	Completamento di programmi di ricerca precedenti								
02 04 04 01	Completamento di programmi (precedenti al 2003)	1.1	—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	
02 04 04 02	Completamento del sesto programma quadro della Comunità (2003-2006)	1.1	—	296 526	—	2 721 753	0,—	4 170 440,43	1406,43 %
	<i>Articolo 02 04 04 — Totale parziale</i>		—	296 526	—	2 721 753	0,—	4 170 440,43	1406,43 %
	Capitolo 02 04 — Totale		754 424 535	608 143 055	599 518 520	507 129 757	562 281 355,47	423 816 321,59	69,69 %

Commento

Questi commenti valgono per tutti gli articoli di bilancio del presente capitolo.

Questi stanziamenti saranno utilizzati per il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, che copre il periodo 2007-2013.

Il programma quadro ha come obiettivi generali quelli stabiliti dall'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e intende contribuire alla creazione di una società della conoscenza, fondata sullo Spazio europeo della ricerca, favorendo la cooperazione transnazionale nell'Unione a tutti i livelli, portando il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, rafforzando in quantità e qualità le risorse umane per la ricerca e la tecnologia e le capacità di innovazione in tutta Europa e assicurandone un uso ottimale.

Gli stanziamenti saranno utilizzati a norma del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Per alcuni di questi progetti è prevista la possibilità per paesi terzi o istituti di paesi terzi di prendere parte alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. I contributi finanziari saranno iscritti alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e

potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da Stati partecipanti alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica saranno iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dall'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da contributi alle attività dell'Unione di enti esterni saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti all'articolo 02 04 03.

Articolo 02 04 01 — Sicurezza e ricerca spaziale

Voce 02 04 01 01 — Ricerca spaziale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
312 710 000	283 581 618	251 267 503	278 885 279	238 766 908,03	233 439 451,73

Commento

Le azioni realizzate in questo settore hanno lo scopo di sostenere il programma spaziale europeo incentrato su applicazioni quali il GMES (Sistema di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza) a vantaggio dei cittadini e della competitività dell'industria europea, e inoltre di rafforzare in particolare la competitività dell'industria spaziale europea. Tali azioni contribuiranno allo sviluppo della politica spaziale europea, integrando gli sforzi degli Stati membri e di altri operatori fondamentali del settore, compresa l'Agenzia spaziale europea. La ricerca spaziale è chiamata a contribuire in modo significativo alle priorità della strategia Europa 2020, specialmente per quanto riguarda le principali sfide a livello sociale e il contributo alla crescita intelligente e sostenibile nonché all'innovazione.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Questo stanziamento è destinato a coprire anche la spesa corrispondente alle entrate che danno origine alla disponibilità di stanziamenti aggiuntivi da parti terze o paesi terzi (esterni allo Spazio economico europeo) che partecipano a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti aggiuntivi a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Voce 02 04 01 02 — Ricerca nel settore della sicurezza

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
300 730 000	204 193 382	242 951 017	171 087 661	231 054 481,91	130 097 781,99

Commento

Le attività svolte nel presente settore sono volte a sviluppare le tecnologie e le conoscenze che permetteranno di creare le capacità (soprattutto civili) necessarie al fine di assicurare la sicurezza dei cittadini nei confronti di minacce quali il terrorismo e la criminalità e di ripercussioni e conseguenze di incidenti involontari come le catastrofi naturali o gli incidenti industriali; consentire un utilizzo ottimale e concertato delle tecnologie disponibili e in evoluzione a beneficio della sicurezza europea e nel rispetto dei diritti umani fondamentali; incentivare la cooperazione tra fornitori e utenti al fine di trovare soluzioni in materia di sicurezza; tutte queste attività devono al contempo consolidare la base tecnologica dell'industria europea della sicurezza e rafforzarne la competitività. A questo proposito, è necessario un impegno particolare per lo sviluppo di una strategia europea per la sicurezza informatica.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Questo stanziamento è destinato a coprire anche la spesa corrispondente alle entrate che danno origine alla disponibilità di stanziamenti aggiuntivi da parti terze o paesi terzi (esterni allo Spazio economico europeo) che partecipano a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti aggiuntivi a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Voce 02 04 01 03 — Ricerca nel settore dei trasporti (Galileo)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
140 984 535	120 071 529	105 300 000	54 435 064	64 094 999,00	51 121 833,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire azioni intese a sviluppare il sistema europeo di navigazione satellitare (Galileo) in vista della prossima generazione tecnologica per tutti i modi di trasporto, incluso il trasporto intermodale.

Queste misure di ricerca intendono contribuire al miglioramento dei trasporti.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione

specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Questo stanziamento è destinato a coprire anche la spesa corrispondente alle entrate che danno origine alla disponibilità di stanziamenti aggiuntivi da parti terze o paesi terzi (esterni allo Spazio economico europeo) che partecipano a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti aggiuntivi a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Articolo 02 04 02 — Azione preparatoria — Rafforzamento della ricerca europea in materia di sicurezza

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	276 095,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni contrattuali precedenti connessi all'azione preparatoria che costituisce il contributo della Commissione all'agenda dell'Unione per affrontare i principali problemi di sicurezza dell'Europa attuale ed è incentrata sull'incremento della sicurezza dei cittadini.

Agli stanziamenti di cui al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Azioni preparatorie ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 02 04 03 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	28 364 966,53	4 710 718,07

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

Le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Articolo 02 04 04 — Completamento di programmi di ricerca precedenti

Voce 02 04 04 01 — Completamento di programmi (precedenti al 2003)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni assunti precedentemente e connessi a programmi di ricerca precedenti al 2003.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (GU L 302 del 24.10.1987, pag. 1).

Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 28).

Decisione 93/167/Euratom, CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 43).

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1).

Decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996, che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69).

Decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 1997, che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1).

Voce 02 04 04 02 — Completamento del sesto programma quadro della Comunità (2003-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	296 526	—	2 721 753	0,—	4 170 440,43

Commento

Stanzamento destinato a coprire impegni assunti precedentemente e connessi al sesto programma quadro.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

Decisione 2002/835/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44).

CAPITOLO 02 05 — PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE (EGNOS E GALILEO)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 05	Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)								
02 05 01	Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)	1.1	-1 750 000	374 080 882	167 000 000	367 750 430	196 935 885,18	562 184 008,43	150,28 %
02 05 02	Agenzia del GNSS europeo								
02 05 02 01	Agenzia del GNSS europeo — Contributo ai titoli 1 e 2	1.1	11 087 065	11 087 065	7 920 676	7 920 676	5 749 159,00	5 749 000,00	51,85 %
02 05 02 02	Agenzia del GNSS europeo — Contributo al titolo 3	1.1	2 362 935	2 362 935	1 919 324	1 919 324	2 637 801,00	2 451 000,00	103,73 %
	<i>Articolo 02 05 02 — Totale parziale</i>		13 450 000	13 450 000	9 840 000	9 840 000	8 386 960,00	8 200 000,00	60,97 %
	Capitolo 02 05 — Totale		11 700 000	387 530 882	176 840 000	377 590 430	205 322 845,18	570 384 008,43	147,18 %

Articolo 02 05 01 — Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
-1 750 000	374 080 882	167 000 000	367 750 430	196 935 885,18	562 184 008,43

Commento

Il contributo dell'Unione assegnato ai programmi europei GNSS viene concesso al fine di cofinanziare:

- attività connesse all'ultimazione della fase di sviluppo,
- attività legate alla fase costitutiva, che coprono la costruzione e il lancio dei satelliti, nonché la realizzazione completa dell'infrastruttura terrestre,
- la prima serie di attività connesse all'avvio della fase operativa commerciale, che comprendono la gestione dell'infrastruttura dei satelliti e delle stazioni terrestri, da un lato, la gestione e il perfezionamento costanti del sistema, dall'altro.

Conformemente alla scheda finanziaria che accompagna la proposta di regolamento (CE) n. 683/2008, non sono previsti impegni per il bilancio 2013.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).

Articolo 02 05 02 — Agenzia del GNSS europeo

Voce 02 05 02 01 — Agenzia del GNSS europeo — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 087 065	11 087 065	7 920 676	7 920 676	5 749 159,00	5 749 000,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale e le spese di funzionamento dell'Agenzia (titoli 1 e 2).

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia del GNSS europeo è riportata nell'allegato S 03 01 02 02 della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11).

Voce 02 05 02 02 — Agenzia del GNSS europeo — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 362 935	2 362 935	1 919 324	1 919 324	2 637 801,00	2 451 000,00

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Il contributo dell'Unione per il 2013 è pari a un importo complessivo di 12 409 958 EUR. Un importo di 709 958 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 11 700 000 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11).

TITOLO 03 — CONCORRENZA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
03 01	Spese amministrative del settore «Concorrenza»	5	92 219 149	92 219 149	91 476 166	91 476 166	93 416 340,60	93 416 340,60
	40 01 40				14 967	14 967		
					91 491 133	91 491 133		
03 03	Intese, politica antitrust e liberalizzazione	5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titolo 03 — Totale		92 219 149	92 219 149	91 476 166	91 476 166	93 416 340,60	93 416 340,60
	40 01 40				14 967	14 967		
	Totale + riserva				91 491 133	91 491 133		

CAPITOLO 03 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «CONCORRENZA»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
03 01	Spese amministrative del settore «Concorrenza»					
03 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore della «Concorrenza»	5	77 091 029	75 644 783	77 212 124,05	100,16 %
03 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore della «Concorrenza»					
03 01 02 01	Personale esterno	5	5 569 161	5 877 977	5 478 999,00	98,38 %
03 01 02 11	Altre spese di gestione	5	4 680 350	5 123 619	4 919 848,00	105,12 %
	40 01 40			14 967		
				5 138 586		

03 03 02	Richieste di risarcimento dei danni a seguito di procedimenti legali contro le decisioni della Commissione nel settore della concorrenza	5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
Capitolo 03 03 — Totale								

Articolo 03 03 02 — Richieste di risarcimento dei danni a seguito di procedimenti legali contro le decisioni della Commissione nel settore della concorrenza

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Per garantire l'applicazione delle norme sulla concorrenza relative ad accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate (articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), abusi di posizione dominante (articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), aiuti di Stato (articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e concentrazioni tra imprese [regolamento (CE) n. 139/2004], la Commissione può adottare decisioni, svolgere indagini, imporre sanzioni o decidere recuperi.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono soggette al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A titolo di misura prudenziale, è opportuno tener conto della possibilità di oneri sul bilancio derivanti da decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Stanziamanti destinati a coprire le spese per le condanne al risarcimento del danno pronunziate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a favore dei richiedenti all'esito di procedimenti giurisdizionali avverso decisioni della Commissione in materia di concorrenza.

Poiché è impossibile calcolare a priori una stima dell'incidenza finanziaria sul bilancio generale, l'articolo è dotato di una menzione per memoria («p.m.»). Se necessario, la Commissione proporrà di mettere a disposizione gli stanziamenti relativi ai bisogni effettivi tramite trasferimenti o mediante un bilancio rettificativo.

Basi giuridiche

Articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea) e normativa derivata, in particolare:

- regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1),
- regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

Articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già articoli 87 e 88 del trattato che istituisce la Comunità europea) e normativa derivata, in particolare:

- regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 01	Spese amministrative del settore «Occupazione e affari sociali»		94 756 546	94 756 546	94 967 091	94 967 091	96 040 198,82	96 040 198,82

		40 01 40				16 966 94 984 057	16 966 94 984 057		
04 02	Fondo sociale europeo	1	11 654 862 310	13 358 557 851	11 170 793 739	11 204 142 069	11 088 558 905,61	9 966 313 734,69	
04 03	Lavorare in Europa — Dialogo sociale e mobilità	1	79 097 000	58 354 054	78 430 000	61 989 703	77 439 218,77	59 067 184,25	
04 04	Occupazione, solidarietà sociale e uguaglianza di genere	1	122 286 000	108 376 020	124 530 800	111 116 710	117 967 733,75	97 272 632,03	
04 05	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)	1	p.m.	63 000 000	p.m.	67 657 535	113 878 622,00	113 878 622,00	
04 06	Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Sviluppo delle risorse umane	4	113 157 077	65 152 574	112 150 000	59 719 121	102 400 000,00	27 922 056,48	
	Titolo 04 — Totale		12 064 158 933	13 748 197 045	11 580 871 630	11 599 592 229	11 596 284 678,95	10 360 494 428,27	
	40 01 40 Totale + riserva				16 966 11 580 888 596	16 966 11 599 609 195			

CAPITOLO 04 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
04 01	Spese amministrative del settore «Occupazione e affari sociali»					
04 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Occupazione e affari sociali»	5	60 441 789	59 956 236	60 277 606,63	99,73 %
04 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Occupazione e affari sociali»					
04 01 02 01	Personale esterno	5	4 164 583	4 282 694	3 776 291,35	90,68 %
04 01 02 11	Altre spese di gestione	5	4 908 191	5 101 560	6 295 616,48	128,27 %
	40 01 40			16 966 5 118 526		
	Articolo 04 01 02 — Totale parziale		9 072 774	9 384 254	10 071 907,83	111,01 %
	40 01 40			16 966 9 401 220		
04 01 03	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Occupazione e affari sociali»	5	3 824 983	3 828 101	4 538 863,54	118,66 %
04 01 04	Spese di supporto per le attività nel settore «Occupazione e affari sociali»					
04 01 04 01	Fondo sociale europeo (FSE) e assistenza tecnica non operativa — Spese di gestione amministrativa	1.2	15 700 000	16 000 000	15 748 450,34	100,31 %
04 01 04 02	Relazioni industriali e dialogo sociale — Spese di gestione amministrativa	1.1	260 000	260 000	235 562,13	90,60 %
04 01 04 04	EURES (European Employment Services) — Spese di gestione amministrativa	1.1	470 000	470 000	477 774,32	101,65 %
04 01 04 06	Analisi, studi e azioni di sensibilizzazione sulla situazione sociale, la demografia e la famiglia — Spese di gestione amministrativa	1.1	175 000	100 000	100 000,00	57,14 %
04 01 04 08	Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, compresi i migranti dei paesi terzi — Spese di gestione amministrativa	1.1	400 000	400 000	399 037,65	99,76 %
04 01 04 10	Programma «Progress» — Spese di gestione amministrativa	1.1	2 847 000	2 847 000	2 388 721,39	83,90 %
04 01 04 11	Strumento europeo di microfinanziamento Progress — Spese amministrative	1.1	200 000	250 000	153 111,40	76,56 %
04 01 04 13	Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Componente risorse umane — Spese di gestione amministrativa	4	1 365 000	1 471 500	1 224 595,35	89,71 %
04 01 04 14	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) — Spese di gestione amministrativa	1.1	p.m.	p.m.	424 568,24	
	Articolo 04 01 04 — Totale parziale		21 417 000	21 798 500	21 151 820,82	98,76 %
	Capitolo 04 01 — Totale		94 756 546	94 967 091	96 040 198,82	101,35 %
	40 01 40 Totale + riserva			16 966 94 984 057		

Articolo 04 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Occupazione e affari sociali»*Dati in cifre*

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
60 441 789	59 956 236	60 277 606,63

Articolo 04 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Occupazione e affari sociali»

Voce 04 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
4 164 583	4 282 694	3 776 291,35

Voce 04 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
04 01 02 11	4 908 191	5 101 560	6 295 616,48
40 01 40		16 966	
Totale	4 908 191	5 118 526	6 295 616,48

Articolo 04 01 03 — Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Occupazione e affari sociali»*Dati in cifre*

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
3 824 983	3 828 101	4 538 863,54

Articolo 04 01 04 — Spese di supporto per le attività nel settore «Occupazione e affari sociali»

Voce 04 01 04 01 — Fondo sociale europeo (FSE) e assistenza tecnica non operativa — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
15 700 000	16 000 000	15 748 450,34

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i provvedimenti di assistenza tecnica finanziati dal FSE di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1081/2006. L'assistenza tecnica copre le misure di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione del FSE da parte della Commissione. In tale contesto lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni, missioni, traduzioni),
- spese per informazione e pubblicazioni,
- spese per tecnologie dell'informazione e telecomunicazioni,

- spese di supporto per l'accessibilità delle persone con disabilità nell'ambito delle misure di assistenza tecnica,
- contratti per la fornitura di servizi,
- spese fino a 5 000 000 EUR per personale esterno nelle unità centrali (agenti contrattuali, esperti nazionali — o personale d'agenzia — distaccati), nonché relative missioni.

Lo stanziamento è altresì destinato a sostenere la formazione e la cooperazione in campo amministrativo con organizzazioni non governative e parti sociali.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Voce 04 01 04 02 — Relazioni industriali e dialogo sociale — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
260 000	260 000	235 562,13

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. la voce 04 03 03 01.

Voce 04 01 04 04 — EURES (European Employment Services) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
470 000	470 000	477 774,32

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 04 03 04.

Voce 04 01 04 06 — Analisi, studi e azioni di sensibilizzazione sulla situazione sociale, la demografia e la famiglia — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
175 000	100 000	100 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. Articolo 04 03 07.

Voce 04 01 04 08 — Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, compresi i migranti dei paesi terzi — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
400 000	400 000	399 037,65

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 04 03 05.

Voce 04 01 04 10 — Programma «Progress» — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
2 847 000	2 847 000	2 388 721,39

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'attuazione delle misure comunitarie per la parità tra uomini e donne e per far fronte alle esigenze particolari delle persone con disabilità,
- le spese, fino a 600 000 EUR, destinate a coprire costi di viaggio, di sussistenza e vari dei membri e degli esperti, spese relative all'organizzazione di riunioni e relative alle attività specifiche e alle campagne di sicurezza del comitato per la salute e la sicurezza sul lavoro,
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del

programma oppure per azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione/comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 04 04 01.

Voce 04 01 04 11 — Strumento europeo di microfinanziamento Progress — Spese amministrative

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
200 000	250 000	153 111,40

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione delle misure relative allo strumento europeo di microfinanziamento Progress.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 04 04 15.

Voce 04 01 04 13 — Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Componente risorse umane — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 365 000	1 471 500	1 224 595,35

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

- le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio dei beneficiari e della Commissione,
- le spese relative al personale esterno nelle delegazioni (agenti contrattuali, agenti locali o esperti nazionali distaccati) destinato alla gestione di programmi decentrati nelle delegazioni dell'Unione in paesi terzi o all'internazionalizzazione delle attività degli uffici di assistenza tecnica in fase di scioglimento, nonché costi supplementari logistici e di infrastruttura, quali costi di formazione, missioni, IT e telecomunicazioni e locazione originati direttamente dalla presenza nella delegazione di personale esterno retribuito attraverso gli stanziamenti di questa voce,
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Questo stanziamento copre le spese amministrative a titolo dell'articolo 04 06 01.

Voce 04 01 04 14 — Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	424 568,24

Commento

Stanziamiento da utilizzare su iniziativa della Commissione, con un tetto massimo dello 0,35 % dell'importo annuo massimo destinato al FEG. Il FEG può essere impiegato per finanziare la preparazione, il monitoraggio, l'informazione e la creazione di una base di conoscenza pertinente all'attuazione dell'EGF. Esso può essere altresì utilizzato per finanziare le attività di sostegno amministrativo e tecnico, nonché di audit, controllo e valutazione necessarie per lo svolgimento delle attività del FEG.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 04 05 01.

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 02	Fondo sociale europeo								
04 02 01	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 1 (2000-2006)	1.2	p.m.	1 100 185 846	p.m.	430 000 000	0,—	247 779 677,56	22,52 %
04 02 02	Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 03	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 1 (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 04	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 2 (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	13 368 033,12	
04 02 05	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 2 (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	177 934,71	
04 02 06	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 3 (2000-2006)	1.2	p.m.	55 024 594	p.m.	42 822 534	0,—	132 658 432,28	241,09 %
04 02 07	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 3 (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 006 993,58	
04 02 08	Completamento di EQUAL (2000-2006)	1.2	p.m.	7 000 000	p.m.	10 000 000	0,—	43 235 678,18	617,65 %
04 02 09	Completamento di programmi nell'ambito di iniziative comunitarie precedenti al 2000	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 10	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)	1.2	—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	
04 02 11	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (prima del 2000)	1.2	—	—	—	—	0,—	0,—	
04 02 17	Fondo sociale europeo (FSE) — Convergenza	1.2	8 337 649 354	9 038 000 000	7 904 534 226	7 332 907 505	7 866 953 083,00	6 415 399 191,14	70,98 %
04 02 18	Fondo sociale europeo (FSE) — PEACE	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 19	Fondo sociale europeo (FSE) — Competitività regionale e occupazione	1.2	3 307 212 956	3 151 847 411	3 256 259 513	3 378 412 030	3 210 776 303,00	3 104 564 784,13	98,50 %
04 02 20	Fondo sociale europeo (FSE) — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)	1.2	10 000 000	6 500 000	10 000 000	10 000 000	10 829 519,61	8 123 009,99	124,97 %
	Capitolo 04 02 — Totale		11 654 862 310	13 358 557 851	11 170 793 739	11 204 142 069	11 088 558 905,61	9 966 313 734,69	74,61 %

Commento

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede rettifiche finanziarie le cui eventuali entrate sono iscritte alla voce 6 5 0 0 dello stato delle entrate. Tali entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, nei casi specifici in cui tali stanziamenti fossero necessari per coprire i rischi di annullamento o di riduzione di rettifiche decise in precedenza.

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede rettifiche finanziarie per il periodo 2007-2013.

Il regolamento (CE) n. 1260/1999 determina le condizioni nelle quali si procede al rimborso dell'acconto che non abbia l'effetto di ridurre la partecipazione dei Fondi strutturali all'intervento interessato. Le eventuali entrate risultanti dalla restituzione degli acconti, iscritte alla voce 6 1 5 7 dello stato delle entrate, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 21 e 178 del regolamento finanziario.

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce le condizioni di rimborso del prefinanziamento per il periodo 2007-2013.

Il programma speciale per la pace e la riconciliazione viene proseguito, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, per dotare il programma di 500 000 000 EUR per il nuovo periodo di validità del programma. Il proseguimento del programma potrà avvenire a condizione del pieno rispetto del principio di addizionalità. La Commissione presenterà al Parlamento europeo una relazione annuale su detta azione.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2005.

Articolo 04 02 01 — Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 1 (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 100 185 846	p.m.	430 000 000	0,—	247 779 677,56

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del FSE.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Articolo 04 02 02 — Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del FSE.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Decisione 1999/501/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 49).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, in particolare il punto 44, lettera b).

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004, in particolare il punto 49.

Articolo 04 02 03 — Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 1 (prima del 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativi ai precedenti periodi di programmazione per i vecchi obiettivi 1 e 6 a titolo del Fondo sociale europeo (FSE).

Basi giuridiche

Decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289 del 22.10.1983, pag. 38).

Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289 del 22.10.1983, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Articolo 04 02 04 — Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 2 (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	13 368 033,12

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del FSE.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Articolo 04 02 05 — Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 2 (prima del 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	177 934,71

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativi ai precedenti periodi di programmazione per i vecchi obiettivi 2 e 5(b), a titolo del Fondo sociale europeo (FSE).

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Articolo 04 02 06 — Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 3 (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	55 024 594	p.m.	42 822 534	0,—	132 658 432,28

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del FSE.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo

(GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Articolo 04 02 07 — Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 3 (prima del 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 006 993,58

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativi ai precedenti periodi di programmazione per i vecchi obiettivi 3 e 4 a titolo del Fondo sociale europeo (FSE).

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Articolo 04 02 08 — Completamento di EQUAL (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	7 000 000	p.m.	10 000 000	0,—	43 235 678,18

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del FSE.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 14 aprile 2000, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Equal relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuove prassi di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro (GU C 127 del 5.5.2000, pag. 2).

Articolo 04 02 09 — Completamento di programmi nell'ambito di iniziative comunitarie precedenti al 2000

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativamente alle iniziative comunitarie precedenti il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del FSE.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 13 maggio 1992, che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nel quadro di un'iniziativa comunitaria delle regioni fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento (RETEX) (GU C 142 del 4.6.1992, pag. 5).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che definisce gli orientamenti per sovvenzioni globali o i programmi operativi integrati per i quali gli Stati membri sono invitati a presentare domande di contributo nel quadro di un'iniziativa comunitaria relativa alla ristrutturazione del settore della pesca (PESCA) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 1).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente le zone urbane (URBAN) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 6).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente l'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico (Iniziativa PMI) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 10).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa RETEX (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 17).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi o per le sovvenzioni globali che essi sono invitati a proporre nel quadro di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione nel settore della difesa (Konver) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 18).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica di zone siderurgiche (Resider II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 22).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica di zone carbonifere (Rechar II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 26).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce i criteri dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali» (ADAPT), al fine di promuovere l'occupazione e di adeguare la forza lavoro alle trasformazioni industriali (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 30).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o

sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Occupazione e valorizzazione delle risorse umane» al fine di promuovere la crescita dell'occupazione soprattutto attraverso lo sviluppo delle risorse umane (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 36).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria per le regioni ultraperiferiche (REGIS II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 44).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali o per programmi operativi integrati sulla base di richieste di contributo che gli Stati membri sono invitati a presentare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 48).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo delle zone di confine, della cooperazione transfrontaliera e delle reti energetiche selezionate (Interreg II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 60).

Nota della Commissione agli Stati membri, del 16 maggio 1995, che fissa gli orientamenti per un'iniziativa nel quadro del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (programma PEACE I) (GU C 186 del 20.7.1995, pag. 3).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente le zone urbane (URBAN) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 4).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce i criteri modificati dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nel contesto dell'iniziativa comunitaria «Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali», al fine di promuovere l'occupazione e di adeguare la forza lavoro alle trasformazioni industriali (ADAPT) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 7).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce i criteri modificati dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nel contesto dell'iniziativa comunitaria «Occupazione e valorizzazione delle risorse umane» al fine di promuovere la crescita dell'occupazione soprattutto attraverso lo sviluppo delle risorse umane (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 13).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg riguardante la cooperazione transnazionale in materia di assetto territoriale (Interreg II C) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 23).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 26 novembre 1997, sul programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (1995-1999) (PEACE I) [COM(1997) 642 definitivo].

Articolo 04 02 10 — Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a finanziare gli impegni residui del periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del FSE e riguardanti azioni innovatrici e assistenza tecnica di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Tali azioni innovatrici comprendono studi, progetti pilota e scambi di esperienze. Sono volte in particolare a migliorare la qualità degli interventi dei Fondi strutturali. L'assistenza tecnica copre le misure di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione del FSE. In tale contesto, lo stanziamento viene utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni, missioni),
- spese di informazione e pubblicazioni,
- spese per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- contratti per fornitori di servizi e studi,

— sovvenzioni.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Articolo 04 02 11 — Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (prima del 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	0,—

Commento

Articolo destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti durante i precedenti periodi di programmazione dal FSE, per azioni innovatrici o misure di preparazione, sorveglianza o valutazione, nonché per qualsiasi altra analoga forma di intervento di assistenza tecnica prevista dai relativi regolamenti.

Esso finanzia altresì azioni pluriennali preesistenti, segnatamente quelle approvate e attuate a norma di altri regolamenti e che non possono essere ricondotte agli obiettivi prioritari dei Fondi strutturali.

Basi giuridiche

Decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289 del 22.10.1983, pag. 38).

Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289 del 22.10.1983, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei (GU L 197 del 27.7.1985, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Articolo 04 02 17 — Fondo sociale europeo (FSE) — Convergenza

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
8 337 649 354	9 038 000 000	7 904 534 226	7 332 907 505	7 866 953 083,00	6 415 399 191,14

Commento

Le attività svolte dall'Unione a titolo dell'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea intendono incrementare la

coesione economica e sociale dell'Unione ampliata al fine di promuoverne uno sviluppo armonico, equilibrato e sostenibile. Le attività vengono svolte con l'aiuto dei fondi della politica di coesione, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e di altri strumenti finanziari esistenti. Esse intendono ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare in paesi e regioni che presentano ritardi di sviluppo, in cui è in atto una rapida ristrutturazione economica sociale e la cui popolazione sta invecchiando.

Le attività svolte a titolo dei fondi della politica di coesione riguardano, a livello nazionale e regionale, le priorità dell'Unione a favore dello sviluppo sostenibile fra cui il rafforzamento della crescita, della competitività, dell'occupazione e dell'inclusione sociale nonché la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente.

L'obiettivo di «Convergenza» mira ad accelerare il ravvicinamento degli Stati membri e delle regioni meno sviluppate, attraverso il miglioramento delle condizioni di crescita e occupazione aumentando e migliorando la qualità degli investimenti in capitale fisico e risorse umane, lo sviluppo della società dell'innovazione e della conoscenza, la capacità di adeguarsi ai mutamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento delle condizioni ambientali, nonché l'efficienza amministrativa. Il suddetto obiettivo costituisce la priorità dei fondi della politica di coesione. Le attività effettuate nel quadro di tali fondi rispettano le pari opportunità tra uomini e donne.

Una parte dello stanziamento è destinata ad apportare miglioramenti nel settore della cura dell'infanzia onde consentire ai minori di vivere in un contesto di tipo familiare. Il sostegno include:

- la cooperazione tra organizzazioni non governative ed enti locali nonché l'assistenza tecnica a loro favore, tra cui un aiuto alla selezione di progetti ammissibili a beneficiare di finanziamenti dell'Unione,
- l'individuazione e lo scambio di prassi eccellenti, nonché una loro applicazione più ampia, anche mediante un monitoraggio sistematico dei minori.

Una parte dello stanziamento è destinata a finanziare azioni sostenibili ed ecocompatibili (nuovo corso verde) finalizzate alla conciliazione dei requisiti di sviluppo economico, sociale e ambientale nonché alla ripresa delle regioni europee in seguito alla crisi economica e finanziaria.

Una parte dello stanziamento è destinata ad essere utilizzata per affrontare il problema delle disparità intraregionali e prestare un'assistenza specifica alle persone che vivono in unità territoriali svantaggiate che costituiscono sacche di povertà nelle regioni europee. L'assistenza si concentrerà principalmente sui seguenti aspetti:

- l'integrazione delle comunità che vivono in sacche di povertà povere nella popolazione maggioritaria della regione attraverso l'educazione civica e la promozione della tolleranza e della comprensione culturale,
- il rafforzamento delle capacità delle autorità locali nella valutazione delle esigenze come pure nella pianificazione e realizzazione dei progetti,
- la riduzione delle disparità economiche e sociali intraregionali attraverso un insieme di azioni positive temporanee, incentrate sull'occupazione e sull'istruzione.

In accordance with article 105a, 1 of Council Regulation (EC) N° 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) N° 1260/1999 (OJ L 210, 31.7.2006, p. 25), as modified by Annex 3, point 7 of the Treaty concerning the Accession of the Republic of Croatia to the European Union (OJ L 112, 24.4.2012), programmes and major projects which, on the date of accession of Croatia, have been approved under Regulation (EC) N° 1085/2006 and the implementation of which has not been completed by that date, shall be considered to have been approved by the Commission under Regulation(EC) N° 1083/2006, with the exception of the programmes approved under the components referred to in points (a) and (e) of Article 3 (1) of Regulation (EC) N°1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Articolo 04 02 18 — Fondo sociale europeo (FSE) — PEACE

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Riconoscendo lo sforzo particolare a favore del processo di pace in Irlanda del Nord, un totale di 200 000 000 EUR sarà assegnato al programma PEACE per il periodo 2007-2013. Il programma sarà attuato nel pieno rispetto del principio di addizionalità degli interventi dei fondi strutturali.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2005.

Articolo 04 02 19 — Fondo sociale europeo (FSE) — Competitività regionale e occupazione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 307 212 956	3 151 847 411	3 256 259 513	3 378 412 030	3 210 776 303,00	3 104 564 784,13

Commento

Le attività svolte dall'Unione a titolo dell'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea intendono incrementare la coesione economica e sociale dell'Unione ampliata al fine di promuoverne uno sviluppo armonico, equilibrato e sostenibile. Le attività vengono svolte con l'aiuto dei fondi della politica di coesione, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e di altri strumenti finanziari esistenti. Esse intendono ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare in paesi e regioni che presentano ritardi di sviluppo, in cui è in atto una rapida ristrutturazione economica sociale e la cui popolazione sta invecchiando.

Le attività svolte a titolo dei fondi della politica di coesione riguardano, a livello nazionale e regionale, le priorità dell'Unione a favore dello sviluppo sostenibile fra cui il rafforzamento della crescita, della competitività e dell'occupazione, l'inclusione sociale nonché la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente.

L'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» intende, al di fuori delle regioni meno sviluppate, rafforzare la competitività e l'attrattiva delle regioni nonché l'occupazione, anticipando i cambiamenti economici e sociali, includendo quelli connessi all'apertura degli scambi, aumentando e migliorando la qualità degli investimenti in capitale umano, innovazione e promozione della società della conoscenza, spirito imprenditoriale, tutela e miglioramento dell'ambiente, accessibilità, adattabilità dei lavoratori e delle imprese, nonché attraverso lo sviluppo di mercati del lavoro che favoriscano l'inserimento. Le attività effettuate nel quadro dei fondi della politica di coesione devono rispettare le pari opportunità tra uomini e donne.

Una parte dello stanziamento è destinata a finanziare azioni sostenibili ed ecocompatibili (nuovo corso verde) finalizzate alla conciliazione dei requisiti di sviluppo economico, sociale e ambientale nonché alla ripresa delle regioni europee in seguito alla crisi economica e finanziaria.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Articolo 04 02 20 — Fondo sociale europeo (FSE) — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 000 000	6 500 000	10 000 000	10 000 000	10 829 519,61	8 123 009,99

Commento

Stanzamento destinato a coprire l'assistenza tecnica di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

L'assistenza tecnica comprende le misure di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione del FSE. In tale contesto, lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni),
- spese di informazione e pubblicazioni,
- spese per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- spese di supporto per l'accessibilità delle persone con disabilità nell'ambito delle misure di assistenza tecnica,
- spese relative alla creazione di un gruppo di alto livello per garantire l'applicazione dei principi orizzontali quali la parità tra uomini e donne, l'accessibilità per le persone con disabilità e lo sviluppo sostenibile,
- contratti di fornitura di servizi, valutazioni (inclusa la valutazione ex post del periodo 2000-2006) e studi,
- sovvenzioni.

L'assistenza tecnica comprende anche scambi di esperienze, attività di sensibilizzazione, seminari, reti e revisioni paritetiche per identificare e diffondere le prassi ottimali ed incoraggiare l'apprendimento reciproco e la cooperazione transnazionale e interregionale al fine di promuovere la dimensione politica ed il contributo del FSE agli obiettivi dell'Unione relativi all'occupazione e all'inclusione sociale.

Lo stanziamento è altresì destinato a sostenere la formazione e la cooperazione in campo amministrativo con organizzazioni non governative e parti sociali nell'ambito della preparazione del prossimo periodo di programmazione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

CAPITOLO 04 03 — LAVORARE IN EUROPA — DIALOGO SOCIALE E MOBILITÀ

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 03	Lavorare in Europa — Dialogo sociale e mobilità								
04 03 02	Spese per riunioni di consultazione preliminare con i rappresentanti sindacali	1.1	450 000	247 105	450 000	317 538	500 000,00	111 251,79	45,02 %
04 03 03	Dialogo sociale e dimensione sociale dell'Unione								
04 03 03 01	Relazioni industriali e dialogo sociale	1.1	16 675 000	12 849 449	16 500 000	13 155 141	16 800 150,40	11 898 701,96	92,60 %
04 03 03 02	Azioni di formazione e informazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori	1.1	17 600 000	14 134 393	17 000 000	14 062 392	16 904 002,80	16 254 398,71	115,00 %

04 03 03 03	Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti delle imprese <i>Articolo 04 03 03 — Totale parziale</i>	1.1	7 250 000	5 436 305	7 500 000	5 443 506	6 185 009,10	5 177 845,94	95,25 %
			41 525 000	32 420 147	41 000 000	32 661 039	39 889 162,30	33 330 946,61	102,81 %
04 03 04	EURES (European Employment Services)	1.1	21 300 000	13 837 868	20 600 000	14 969 643	20 981 198,52	16 408 630,70	118,58 %
04 03 05	Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, compresi i migranti dei paesi terzi	1.1	5 692 000	4 645 570	6 270 000	4 989 881	5 204 219,97	4 265 285,40	91,81 %
04 03 06	Azione preparatoria ENEA a favore di un invecchiamento attivo e della mobilità degli anziani	1.1	—	p.m.	—	p.m.	0,—	183 805,19	
04 03 07	Analisi, studi e azioni di sensibilizzazione sulla situazione sociale, la demografia e la famiglia	1.1	4 130 000	1 976 838	2 160 000	1 451 602	2 562 443,05	2 710 685,78	137,12 %
04 03 08	Progetto pilota — Promuovere la tutela abitativa	1.1	500 000	650 000	1 000 000	500 000			
04 03 09	Progetto pilota — Condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori distaccati	1.1	—	p.m.	—	75 000	0,—	414 674,44	
04 03 10	Progetto pilota — Misure per il mantenimento dell'occupazione	1.1	—	200 000	—	450 000	0,—	268 568,23	134,28 %
04 03 11	Progetto pilota — Accrescere la mobilità e l'integrazione dei lavoratori all'interno dell'Unione	1.1	—	30 000	—	50 000	0,—	1 350,00	4,50 %
04 03 12	Progetto pilota — Collaborazione globale tra amministrazioni pubbliche, imprese commerciali e imprese no profit finalizzata all'inclusione socio-lavorativa	1.1	—	800 000	—	1 000 000	1 000 000,00	450 000,00	56,25 %
04 03 13	Azione preparatoria — Il tuo primo lavoro EURES	1.1	5 000 000	2 250 000	3 250 000	2 125 000	4 000 000,00	0,—	
04 03 14	Solidarietà sociale per l'integrazione sociale	1.1	p.m.	750 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,—	
04 03 15	Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012)	1.1	p.m.	296 526	2 700 000	2 400 000	2 302 194,93	921 986,11	310,93 %
04 03 16	Azione preparatoria — Centri di informazione per lavoratori distaccati e lavoratori migranti	1.1	500 000	250 000					
	Capitolo 04 03 — Totale		79 097 000	58 354 054	78 430 000	61 989 703	77 439 218,77	59 067 184,25	101,22 %

Articolo 04 03 02 — Spese per riunioni di consultazione preliminare con i rappresentanti sindacali

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
450 000	247 105	450 000	317 538	500 000,00	111 251,79

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative a riunioni di consultazione preliminare fra i rappresentanti sindacali europei in modo da poter definire e armonizzare le loro posizioni sullo sviluppo delle politiche dell'Unione.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dalle prerogative istituzionali della Commissione, come previsto all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 04 03 03 — Dialogo sociale e dimensione sociale dell'Unione

Voce 04 03 03 01 — Relazioni industriali e dialogo sociale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
16 675 000	12 849 449	16 500 000	13 155 141	16 800 150,40	11 898 701,96

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire la partecipazione delle parti sociali alla strategia europea per l'occupazione e il contributo delle parti sociali nell'affrontare le sfide fondamentali che deve affrontare la politica sociale e dell'occupazione europea secondo quanto stabilito nella strategia Europa 2020 e nell'agenda sociale e nel contesto delle iniziative dell'Unione volte ad attenuare le conseguenze della crisi economica. Lo stanziamento è destinato a coprire i finanziamenti volti a promuovere lo sviluppo del dialogo sociale a livello interprofessionale e settoriale a norma dell'articolo 154 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Lo stanziamento deve pertanto essere utilizzato per finanziare consultazioni, riunioni, negoziati e altre operazioni volte a perseguire questi obiettivi.

Inoltre, lo stanziamento è destinato a coprire il sostegno ad azioni nel settore delle relazioni industriali, in particolare quelle volte a sviluppare la competenza e lo scambio di informazioni utili a livello di Unione.

Lo stanziamento è destinato inoltre a coprire il finanziamento di misure che coinvolgono i rappresentanti delle parti sociali nei paesi candidati al fine specifico di promuovere il dialogo sociale a livello europeo. È destinato inoltre a promuovere l'eguale partecipazione delle donne e degli uomini nell'ambito degli organismi decisionali dei sindacati dei lavoratori e delle organizzazioni imprenditoriali. Le ultime due componenti hanno portata generale.

Sulla base di questi obiettivi, sono stati creati due sottoprogrammi:

- sostegno al dialogo sociale europeo,
- miglioramento della competenza in materia di relazioni industriali.

Atti di riferimento

Compiti derivanti da competenze specificamente attribuite alla Commissione dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma degli articoli 154 e 155.

Voce 04 03 03 02 — Azioni di formazione e informazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 600 000	14 134 393	17 000 000	14 062 392	16 904 002,80	16 254 398,71

Commento

Questo stanziamento è volto a finanziare azioni di informazione e formazione a beneficio delle organizzazioni dei lavoratori conseguenti all'attuazione dell'azione dell'Unione nel quadro dell'attuazione della dimensione sociale dell'Unione. Tali misure sono volte ad assistere le organizzazioni dei lavoratori nel contribuire ad affrontare le sfide fondamentali che deve affrontare la politica sociale dell'occupazione europea secondo quanto stabilito nella strategia Europa 2020 e nell'agenda sociale e nel contesto delle iniziative comunitarie volte ad attenuare le conseguenze della crisi economica.

Lo stanziamento è destinato inoltre a finanziare il sostegno ai programmi di lavoro dei due istituti sindacali specifici, ETUI (European Trade Union Institute) ed EZA (European Centre for Workers' Questions), creati per agevolare la costituzione di capacità attraverso la formazione e la ricerca a livello europeo, nonché per coinvolgere maggiormente i rappresentanti dei lavoratori nella governance europea.

Parte di questo stanziamento è volta a finanziare azioni che coinvolgono rappresentanti delle organizzazioni di lavoratori dei paesi candidati, in particolare allo scopo di promuovere il dialogo sociale a livello dell'Unione. È inoltre destinato a promuovere l'eguale partecipazione delle donne e degli uomini negli organismi decisionali delle organizzazioni dei lavoratori.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1) e le correlate direttive individuali.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19).

Atti di riferimento

Compiti derivanti da competenze specificamente attribuite alla Commissione dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dell'articolo 154.

Convenzione conclusa nel 1959 tra l'alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Centro internazionale d'informazione per la sicurezza e l'igiene del lavoro dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Voce 04 03 03 03 — Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti delle imprese

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 250 000	5 436 305	7 500 000	5 443 506	6 185 009,10	5 177 845,94

Commento

Stanziamento destinato a coprire operazioni di finanziamento destinate a garantire le condizioni necessarie a promuovere lo sviluppo della partecipazione dei dipendenti nelle imprese, promuovendo le direttive 97/74/CE e 2009/38/CE sui comitati aziendali europei, le direttive 2001/86/CE e 2003/72/CE sulla partecipazione dei dipendenti nella società europea e nella società cooperativa europea, la direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea e l'articolo 16 della direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

Stanziamento destinato a finanziare misure volte a rafforzare la cooperazione transnazionale tra lavoratori e rappresentanti dei datori di lavoro per quanto riguarda l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei dipendenti nelle imprese che operano in più di uno Stato membro. In tale contesto possono essere finanziate brevi azioni di formazione per i negozianti e i rappresentanti degli organismi transnazionali di informazione, consultazione e partecipazione. Alle azioni possono partecipare le parti sociali dei paesi candidati all'adesione.

Lo stanziamento può essere impiegato per finanziare misure che consentono alle parti sociali di esercitare i loro diritti e i loro doveri per quanto riguarda la partecipazione dei dipendenti, specialmente nel quadro dei consigli aziendali europei e nelle PMI, di familiarizzarsi con gli accordi transnazionali della società e di rafforzare la loro cooperazione nell'ambito della legislazione dell'Unione sulla partecipazione dei dipendenti.

Lo stanziamento può essere anche destinato al finanziamento di misure volte a sviluppare l'esperienza circa la partecipazione dei dipendenti in tutti gli Stati membri, a promuovere la cooperazione tra autorità responsabili e soggetti interessati e a incentivare le relazioni con le istituzioni dell'Unione in modo da sostenere l'attuazione e migliorare l'efficacia della legislazione dell'Unione sulla partecipazione dei dipendenti.

Inoltre, lo stanziamento può essere utilizzato per promuovere misure innovative riguardanti la partecipazione dei dipendenti, al fine di sostenere l'anticipazione dei cambiamenti e la prevenzione e risoluzione delle controversie nel contesto delle ristrutturazioni, delle concentrazioni, delle cessioni e delle dislocazioni di imprese e di gruppi di imprese a livello dell'Unione.

Inoltre, lo stanziamento può essere utilizzato per la cooperazione tra le parti sociali per lo sviluppo di soluzioni intese ad affrontare le conseguenze della crisi economica, quali i licenziamenti collettivi o la necessità di un riorientamento verso un'economia inclusiva, sostenibile e a basse emissioni di carbonio.

Basi giuridiche

Direttiva 97/74/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che estende la direttiva 94/45/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 22).

Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22).

Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25).

Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1).

Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

Atti di riferimento

Compiti derivanti da competenze specificamente attribuite alla Commissione dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma degli articoli 154 e 155.

Articolo 04 03 04 — EURES (European Employment Services)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
21 300 000	13 837 868	20 600 000	14 969 643	20 981 198,52	16 408 630,70

Commento

Lo stanziamento è destinato al completamento del mercato interno e alla strategia europea a favore dell'occupazione, al fine di coprire le spese relative all'istituzione e al funzionamento della rete EURES.

Questa rete è destinata allo sviluppo della cooperazione fra gli Stati membri e in particolare fra i servizi dell'occupazione degli Stati membri e la Commissione per realizzare:

- la prestazione di servizi di collocamento, di consulenza e di informazione per i lavoratori riguardo all'occupazione e ai loro diritti in un altro Stato membro e per i datori di lavoro che desiderano assumere in un altro Stato membro,
- lo scambio delle offerte e delle domande di lavoro a livello europeo e transfrontaliero,
- lo scambio di informazioni relative all'evoluzione del mercato del lavoro e alle condizioni di vita e di lavoro fra Stati membri.

Nell'ambito della rete EURES e su iniziativa delle regioni transfrontaliere possono essere previste strutture di cooperazione e di servizi.

La rete EURES ha stretti legami operativi con le corrispondenti attività delle direzioni generali della Commissione per l'Istruzione e la cultura e per la Giustizia, quali Europass e Ploteus.

La rete vigila al rispetto del principio della libertà di circolazione e funziona in modo trasparente e non discriminante, in particolare per quanto concerne l'accesso all'occupazione dei cittadini dell'Unione in paesi diversi da quello d'origine.

Lo stanziamento è destinato a coprire le azioni necessarie al corretto funzionamento della rete EURES e, in particolare, le seguenti azioni di sostegno:

- sovvenzioni alle attività di sostegno organizzate a livello nazionale e transfrontaliero dai partner EURES, tra cui le parti sociali nelle regioni di confine,
- formazione iniziale e perfezionamento dei consulenti EURES negli Stati membri,
- animazione fra i consulenti EURES e cooperazione fra i servizi pubblici dell'occupazione, ivi inclusi quelli dei paesi candidati all'adesione,
- promozione della conoscenza della rete EURES presso le imprese e i cittadini europei,
- sviluppo di strutture specifiche di collaborazione e di servizio nelle zone frontaliere conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1612/68,
- azioni mirate a rimuovere gli ostacoli alla mobilità, in particolare nel settore della sicurezza sociale del lavoro,
- partecipazione alla manutenzione, al potenziamento e allo sviluppo continuo dei sistemi informatici che collegano la rete EURES

e i suoi utenti, compresa la creazione di un portale web unico, accessibile anche alle persone con disabilità, che offra un accesso multilingue a informazioni sulle offerte di lavoro, i curriculum vitae dei potenziali candidati, le condizioni di vita e di lavoro, le tendenze del mercato del lavoro, le offerte di formazione e altre informazioni sulla mobilità professionale. Questo portale dovrà rispondere anche ai bisogni di informazione dei cittadini dei paesi terzi, in particolari dei paesi cui si applica la politica europea di vicinato.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2).

Regolamento (UE) n.492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

Decisione 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro (GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16).

Articolo 04 03 05 — Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, compresi i migranti dei paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 692 000	4 645 570	6 270 000	4 989 881	5 204 219,97	4 265 285,40

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

- l'analisi e la valutazione delle tendenze prevalenti nella legislazione degli Stati membri relativa alla libera circolazione delle persone e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il finanziamento delle reti di esperti in questo settore,
- l'analisi e la ricerca sui nuovi sviluppi politici nel settore della libertà di movimento dei lavoratori, in collegamento ad esempio con la fine dei periodi transitori e con la modernizzazione delle disposizioni di coordinamento nel settore della sicurezza sociale,
- il sostegno alle attività della commissione amministrativa e ai suoi sottogruppi e il seguito dato alle decisioni adottate. Sostegno alle attività del comitato tecnico e del comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori,
- il finanziamento di azioni destinate a fornire migliori servizi e a sensibilizzare il pubblico, ivi comprese misure intese a individuare i problemi connessi alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti ed azioni che consentano di accelerare e semplificare le procedure amministrative, l'analisi degli ostacoli alla libera circolazione e della mancanza di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e delle loro conseguenze per le persone con disabilità, ivi compreso l'adeguamento delle procedure amministrative alle nuove tecniche di elaborazione delle informazioni, allo scopo di migliorare l'acquisizione dei diritti nonché la liquidazione e il pagamento delle prestazioni derivanti dall'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71, (CEE) n. 574/72, (CE) n. 859/2003 e (CE) n. 883/2004, del relativo regolamento di attuazione (CE) n. 987/2009 e del regolamento (UE) n. 1231/2010,
- il finanziamento di azioni relative allo scambio di informazioni in formato elettronico tra gli Stati membri nell'ambito della sicurezza sociale e volte a potenziare la cooperazione tra questi ultimi, nell'ottica di agevolare l'attuazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo regolamento di attuazione (CE) n. 987/2009, compresa la manutenzione del nodo centrale del sistema EESSI (Electronic exchange of social security information), i test dei componenti del sistema, le attività di help desk, lo sviluppo del sistema e le attività di formazione.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle

entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 45 e 48.

Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2).

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1).

Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).

Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

Articolo 04 03 06 — Azione preparatoria ENEA a favore di un invecchiamento attivo e della mobilità degli anziani

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	183 805,19

Commento

Stanziamento destinato a finanziare iniziative volte a promuovere l'invecchiamento attivo, incluso l'accesso al mercato del lavoro, nel perseguimento degli obiettivi:

- del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, che ha prefissato, per il decennio successivo, l'obiettivo strategico di diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica al mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale,
- del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, che ha invitato ad aumentare gradualmente l'età media effettiva di cessazione dell'attività lavorativa nell'Unione,
- del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, che ha esortato il Consiglio e la Commissione a riferire congiuntamente sulle modalità per aumentare la partecipazione della forza lavoro e per promuovere l'invecchiamento attivo,
- dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, che invita a promuovere un elevato livello di occupazione, al miglioramento del

tenore e della qualità della vita, alla coesione economica e sociale e alla solidarietà tra Stati membri,

- della decisione 2003/578/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 197 del 5.8.2003, pag. 13), che ricorda gli obiettivi stabiliti dai Consigli europei di Lisbona e di Stoccolma e la sfida demografica per quanto riguarda il tasso d'occupazione delle donne e degli uomini anziani; dell'orientamento n. 5, che fa riferimento in modo specifico all'aumento della disponibilità di manodopera e alla promozione dell'invecchiamento attivo,
- della raccomandazione 2003/579/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, sull'attuazione delle politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 197 del 5.8.2003, pag. 22), che individua talune azioni da adottare per quanto riguarda la disponibilità di manodopera e l'invecchiamento attivo.

Esso è altresì destinato a coprire azioni volte a incoraggiare l'istituzione di programmi di scambio per gli anziani attraverso organizzazioni specializzate incaricate di sviluppare, tra l'altro, risorse per la mobilità e di adeguare le infrastrutture, anche nel settore dei viaggi, in conformità di quanto previsto dalle seguenti risoluzioni:

- risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 aprile 2002, sulla seconda assemblea mondiale delle Nazioni Unite sull'invecchiamento (Madrid, 8-12 aprile 2002) (GU C 127 E del 29.5.2003, pag. 675), che sottolinea la necessità di promuovere programmi volti a incoraggiare la mobilità degli anziani (in particolare i paragrafi 13 e 14),
- risoluzione del Parlamento europeo, del 15 dicembre 2000, sulla comunicazione della Commissione «Verso un'Europa di tutte le età — Promuovere la prosperità e la solidarietà fra le generazioni» (GU C 232 del 17.8.2001, pag. 381).

Servizi sanitari di elevata qualità e una maggiore longevità nei paesi dell'Unione stanno spostando il fulcro della politica economica dalla protezione sociale alla partecipazione degli anziani a diverse attività. Occorrono azioni preparatorie per individuare gli strumenti di politica più efficienti per risolvere il problema.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 04 03 07 — Analisi, studi e azioni di sensibilizzazione sulla situazione sociale, la demografia e la famiglia

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 130 000	1 976 838	2 160 000	1 451 602	2 562 443,05	2 710 685,78

Commento

La Commissione presenta ogni anno una relazione sulla situazione sociale a norma dell'articolo 159 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ogni due anni presenta una relazione sui cambiamenti demografici e le loro implicazioni. Ai sensi dell'articolo 161 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo può anche invitare la Commissione a elaborare relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale. Gli stanziamenti saranno impiegati per svolgere le analisi necessarie per elaborare le relazioni di cui al trattato nonché per la diffusione della conoscenza sulle principali sfide sociali e demografiche e sulle strategie per affrontarle.

Atti di riferimento

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 159 e 161.

Articolo 04 03 08 — Progetto pilota — Promuovere la tutela abitativa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
500 000	650 000	1 000 000	500 000		

Commento

Progetto pilota inteso a sostenere una strategia dell'Unione di inclusione attiva che promuova il riconoscimento comune dei diritti fondamentali. In tale contesto, la tutela della residenza privata principale da azioni di sequestro nonché la prevenzione della perdita di alloggi in affitto da parte di famiglie a basso reddito (beni gravati da ipoteca) dovrebbero essere considerate nel quadro del più generale diritto a un'assistenza abitativa, come riconosciuto dall'articolo 34, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il progetto pilota comprende i seguenti elementi:

- un'analisi della legislazione in vigore negli Stati membri a tutela della residenza privata principale di nuclei familiari insolventi da azioni di pignoramento in caso di beni gravati da ipoteca e del nesso tra politiche anti-sfratto e una tutela abitativa giuridicamente vincolante nei paesi che riconoscono tale tutela,
- uno studio sull'eventuale istituzione di un quadro minimo comune inteso a limitare il pignoramento della residenza privata principale del debitore, qualora si tratti dell'unica proprietà occupata dal debitore.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 04 03 09 — Progetto pilota — Condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori distaccati

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	75 000	0,—	414 674,44

Commento

Stanziamiento volto a finanziare iniziative che contribuiscano ad accertare le reali condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori distaccati e le modalità operative pratiche delle parti sociali e degli ispettorati del lavoro negli Stati membri. Il progetto pilota si concentra sui settori caratterizzati da un alto numero di lavoratori distaccati come l'edilizia, l'agricoltura e l'assistenza sanitaria.

Il progetto pilota persegue i seguenti obiettivi:

- promuovere lo scambio di informazioni pertinenti, stabilire le migliori prassi e pubblicare un quadro della situazione nei vari Stati membri,
- esaminare eventuali problematiche o difficoltà che potrebbero sorgere nell'attuazione ed applicazione concreta della legislazione in materia di lavoratori distaccati.

Le misure da varare prevedono lo scambio di informazioni sui lavoratori distaccati, con specifico riguardo a:

- scarti fra le loro retribuzioni e quelle dei lavoratori che occupano posti corrispondenti nel paese ospitante,
- scarti fra l'orario di lavoro effettivamente svolto e l'orario di lavoro contrattuale,
- congedo retribuito reale,
- condizioni di vita, comprese le condizioni sanitarie e di sicurezza sul lavoro,
- accordi contrattuali e durata del distacco,
- rappresentanza sindacale nel paese ospitante,
- modus operandi degli ispettorati e frequenza delle ispezioni.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 04 03 10 — Progetto pilota — Misure per il mantenimento dell'occupazione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	200 000	—	450 000	0,—	268 568,23

Commento

Stanzamento destinato a finanziare iniziative volte a verificare in quale misura i posti di lavoro messi a repentaglio dalla crisi finanziaria possano essere conservati mediante il ricorso al lavoro a tempo parziale e alla formazione professionale. Il progetto pilota persegue i seguenti obiettivi:

- promuovere lo scambio di informazioni pertinenti e stabilire e diffondere le migliori prassi,
- esaminare le problematiche che potrebbero derivare dall'applicazione di tali prassi.

Le misure finanziate sono volte a:

- esaminare in quale misura l'introduzione del lavoro a tempo parziale temporaneo, finanziato con sovvenzioni statali, rappresenti, nell'attuale congiuntura finanziaria ed economica, uno strumento adeguato ai fini della conservazione di posti di lavoro senza distorsioni della concorrenza,
- valutare le prospettive di successo dell'invio di lavoratori a rischio di licenziamento alle agenzie di formazione professionale,
- valutare quali siano le misure tangibili da adottare sul mercato del lavoro, e a quale livello, onde evitare in particolare l'aumento della disoccupazione giovanile,
- esaminare in che modo queste misure di politica occupazionale influiscono sulle condizioni di vita e di lavoro degli interessati.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 04 03 11 — Progetto pilota — Accrescere la mobilità e l'integrazione dei lavoratori all'interno dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	30 000	—	50 000	0,—	1 350,00

Commento

Stanzamento destinato all'avvio di un «programma dell'Unione per la mobilità e l'integrazione» al fine di assistere i lavoratori migranti promuovendo in tal modo gli effetti positivi della mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione. Verrà riservata un'attenzione particolare all'agevolazione della mobilità delle fasce di popolazione vulnerabili, come auspicato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sul piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010) (GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 23). Il programma è volto ad assistere i lavoratori migranti nel superamento delle condizioni sfavorevoli che essi devono affrontare per integrarsi nel paese ospitante, ivi comprese le varie difficoltà a livello sociale e, eventualmente, ad aiutarli a fare ritorno al loro paese d'origine. A tale scopo verranno sperimentate le seguenti due linee direttrici:

- l'avvio di reti e partenariati di attori operanti attraverso le principali traiettorie di migrazione all'interno dell'Unione di lavoratori, e
- la creazione di strutture di consulenza (sportelli unici) per rispondere alle molteplici necessità dei migranti dell'Unione più vulnerabili.

Il programma è quindi volto a sostenere gli Stati membri nello sviluppo di politiche d'integrazione e inclusione sociale al fine di risolvere le difficoltà di ordine sociale e trarre beneficio dai vantaggi per l'economia e il mercato del lavoro che derivano dalla mobilità. La fase pilota del programma consentirà inoltre alle parti interessate di intensificare la propria attività e prepararsi per

eventuali futuri finanziamenti a titolo del Fondo sociale europeo.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 04 03 12 — Progetto pilota — Collaborazione globale tra amministrazioni pubbliche, imprese commerciali e imprese no profit finalizzata all'inclusione socio-lavorativa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	800 000	—	1 000 000	1 000 000,00	450 000,00

Commento

Il progetto pilota persegue i seguenti obiettivi:

- accrescere il numero dei settori occupazionali ai fini dell'inserimento socio-lavorativo delle fasce vulnerabili della popolazione (settori agricolo, industriale, commerciale ecc.),
- creare reti tra istituzioni pubbliche, imprese commerciali e imprese no profit in grado di adottare un approccio innovativo alla governance e alla formulazione di indicatori previdenziali che possono essere utilizzati per quantificare l'impatto sui gruppi di destinatari.

Il progetto prevede:

- la sensibilizzazione del mondo imprenditoriale alla responsabilità sociale attraverso il sostegno alle imprese che si occupano di inserimento lavorativo,
- proposte di soluzioni efficaci ed efficienti per le problematiche socioeconomiche proprie di ciascun territorio e di ciascun gruppo di destinatari, che nascono dalla collaborazione tra amministrazioni pubbliche, imprese commerciali e imprese no profit,
- l'ottenimento di risultati qualitativi e quantitativi misurabili in termini di aumento e stabilizzazione dell'occupazione, dell'occupazione femminile e dell'inserimento lavorativo delle fasce vulnerabili della popolazione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 04 03 13 — Azione preparatoria — Il tuo primo lavoro EURES

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 000 000	2 250 000	3 250 000	2 125 000	4 000 000,00	0,—

Commento

Azione preparatoria destinata a offrire ai giovani l'accesso a maggiori opportunità di impiego, nonché a incoraggiare e facilitare i tirocini professionali per i giovani di tutti gli Stati membri. Grazie al sostegno offerto da EURES nella ricerca del lavoro, saranno proposti tirocini professionali che garantiscono l'accesso a opportunità di impiego in tutta l'Unione. La presente azione dovrebbe essere ampliata al fine di facilitare il piazzamento e il collocamento di apprendisti e tirocinanti, in quanto elemento cruciale dell'assistenza nella transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro. Le imprese, in particolare le PMI, saranno incoraggiate, anche attraverso incentivi finanziari, ad assumere un maggior numero di giovani.

I destinatari del progetto saranno:

- i giovani di età fino a 30 anni, indipendentemente dalle loro qualifiche ed esperienze professionali, in quanto il progetto non è concepito esclusivamente per le persone che si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro,
- tutte le imprese legalmente costituite, in particolare le PMI, che beneficeranno di una riduzione dei costi delle assunzioni internazionali che gravano soprattutto sulle imprese più piccole.

Posti di lavoro ammissibili:

Il progetto «Il tuo primo lavoro EURES» offrirà ai giovani la possibilità di effettuare tirocini professionali, una prima esperienza lavorativa o lavori specializzati. Il progetto non interverrà nei casi di sostituzione di posti di lavoro, di impieghi precari o di situazioni lavorative che violano la legislazione nazionale sul lavoro.

Per essere ammissibili al finanziamento, i posti di lavoro devono inoltre soddisfare i seguenti criteri:

- essere situati in un paese membro EURES diverso dal paese di origine del giovane in cerca di occupazione (offerte di lavoro transnazionali),
- garantire un tirocinio di una durata contrattuale minima di sei mesi.

Saranno coperte le seguenti spese:

- le spese legate alla procedura di assunzione e un'indennità di assunzione versata dal membro EURES del paese di destinazione,
- un incentivo finanziario per il datore di lavoro destinato a coprire i costi di integrazione del lavoratore mobile (ad esempio, formazione iniziale, corsi di lingua, supporto amministrativo ecc.) a conclusione della procedura di assunzione,
- le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalla persona in cerca di occupazione per partecipare al primo colloquio di assunzione e le spese di trasferimento all'estero.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 04 03 14 — Solidarietà sociale per l'integrazione sociale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	750 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,—

Commento

Progetto pilota inteso a sostenere e promuovere il rafforzamento di una strategia dell'Unione di inclusione attiva, volta a garantire che ciascun individuo disponga delle risorse necessarie per condurre una vita compatibile con la dignità umana, in tutti gli Stati membri.

Il progetto pilota dovrebbe finanziare la creazione di una rete per agevolare gli scambi delle migliori pratiche tra Stati membri, amministrazioni locali e territoriali, sindacati e associazioni sui sistemi nazionali di reddito minimo garantito. Le informazioni raccolte e scambiate dovrebbero inoltre facilitare l'elaborazione di uno studio sulle possibili misure comuni finalizzate a un reddito minimo garantito.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 04 03 15 — Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	296 526	2 700 000	2 400 000	2 302 194,93	921 986,11

Commento

L'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni era inteso a sensibilizzare maggiormente in merito all'importanza dell'invecchiamento attivo, promuovere il dibattito, scambiare informazioni e potenziare l'apprendimento reciproco tra Stati membri e parti in causa a tutti i livelli, fornire un quadro favorevole all'impegno ed agire concretamente affinché l'Unione, gli Stati membri e le parti in causa a tutti i livelli possano elaborare soluzioni innovative, politiche e strategie a lungo termine attraverso attività specifiche e perseguire obiettivi specifici connessi all'invecchiamento attivo e alla solidarietà tra le generazioni, nonché promuovere attività che contribuiscano a combattere la discriminazione fondata sull'età.

Lo stanziamento è destinato a sostenere a livello dell'Unione le attività conformi agli obiettivi dell'Anno europeo e a coprire i costi relativi all'organizzazione della conferenza di chiusura dell'Unione da parte della futura presidenza. Parte di tale stanziamento coprirà inoltre le spese relative alla valutazione dell'Anno europeo.

Agli stanziamenti di cui al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 5).

Articolo 04 03 16 — Azione preparatoria — Centri di informazione per lavoratori distaccati e lavoratori migranti

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti			Impegni	Pagamenti
500 000	250 000				

Commento

Obiettivo:

L'obiettivo dell'azione preparatoria è garantire parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei lavoratori distaccati sul mercato del lavoro del paese di accoglienza mediante centri informativi negli Stati membri che offrano informazioni, consulenza e assistenza, anche di natura legale, ai lavoratori distaccati.

La presente azione preparatoria si ricollega all'imminente iniziativa dell'Unione sulla libertà di circolazione all'interno dell'Unione. L'iniziativa è intesa a rafforzare l'esecutività del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1) e ad eliminare gli ostacoli esistenti alla mobilità dei lavoratori dell'Unione, rafforzando l'applicazione dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione e fornendo informazioni e assistenza legale ai migranti che sono vittime di discriminazioni fondate sulla nazionalità. L'azione preparatoria è intesa a proseguire il lavoro svolto nell'ambito del precedente progetto pilota sulle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori distaccati. (Articolo 04 03 09).

Azioni:

- uno studio per esaminare le modalità di organizzazione di una rete di centri nell'intera Unione,
- una conferenza dei soggetti interessati,

— l'avvio di due, tre misure pilota per collaudare la rete di centri in determinati Stati membri.

Avvalendosi dell'aiuto della Commissione, i centri informativi dovrebbero:

- fornire assistenza e informazioni ai gruppi di immigrati in merito alle questioni legate al lavoro e alla loro condizione di cittadini stranieri,
- fornire assistenza legale agli immigrati che rischiano di essere oggetto di sfruttamento e vessazioni e che potrebbe presentare reclami o denunce formali in base alla legislazione vigente,
- combattere la discriminazione e l'intolleranza che pregiudicano il lavoro e l'integrazione sociale,
- aiutare le persone che si trovano in situazioni di irregolarità, fornendo assistenza legale ai fini della regolarizzazione dei lavoratori e della difesa dei loro diritti fondamentali,
- aggiornare e fornire informazioni giuridiche permanenti, in particolare con riguardo alle cause di lavoro, al fine di garantire il pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori distaccati e migranti,
- fornire assistenza legale nei seguenti casi: ordini di deportazione, lavoratori migranti in situazioni irregolari, lavoratori sprovvisti di documenti, rinnovo dei permessi di lavoro e di soggiorno,
- definire interventi in materia di lotta al lavoro non dichiarato e sensibilizzare i datori di lavoro in merito a tale problematica,
- concepire campagne sulla carenza di manodopera e l'assunzione nel paese di origine,
- definire campagne informative e organizzare conferenze, seminari ecc.,
- promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i servizi di occupazione e di immigrazione.

I risultati attesi dell'azione preparatoria sono: contribuire ad un'integrazione armoniosa dei lavoratori distaccati sul mercato del lavoro dei paesi d'accoglienza, aiutandoli nel contempo a tutelare e a far rispettare il loro diritto alla parità di trattamento. Per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni amministrative, l'azione preparatoria è intesa a promuovere la cooperazione tra i servizi di occupazione e di immigrazione al livello della Commissione e degli Stati membri.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 04 04 — OCCUPAZIONE, SOLIDARIETÀ SOCIALE E UGUAGLIANZA DI GENERE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 04	Occupazione, solidarietà sociale e uguaglianza di genere								
04 04 01	Programma Progress								
04 04 01 01	Occupazione	1.1	20 808 000	16 803 125	20 558 000	16 330 519	20 156 092,47	16 873 400,39	100,42 %
04 04 01 02	Protezione sociale e integrazione	1.1	28 735 000	24 216 268	28 485 000	24 042 153	28 694 634,05	27 827 578,57	114,91 %
04 04 01 03	Condizioni di lavoro	1.1	7 893 000	7 413 143	8 525 000	7 711 634	7 379 619,19	7 224 340,42	97,45 %
04 04 01 06	Sostegno all'attuazione	1.1	1 200 000	1 186 103	1 354 000	907 251	1 194 000,00	1 844 581,65	155,52 %
	<i>Articolo 04 04 01 — Totale parziale</i>		58 636 000	49 618 639	58 922 000	48 991 557	57 424 345,71	53 769 901,03	108,37 %
04 04 03	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro								
04 04 03 01	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro — Contributo ai titoli 1 e 2	1.1	13 263 000	13 263 000	13 265 379	13 265 379	13 040 000,00	13 040 000,00	98,32 %

04 04 03 02	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro — Contributo al titolo 3	1.1	6 852 000	6 852 000	7 023 721	7 023 721	7 170 000,00	7 170 000,00	104,64 %
	<i>Articolo 04 04 03 — Totale parziale</i>		20 115 000	20 115 000	20 289 100	20 289 100	20 210 000,00	20 210 000,00	100,47 %
04 04 04	<i>Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro</i>								
04 04 04 02	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro — Contributo ai titoli 1 e 2	1.1	6 978 964	6 978 964	6 978 964	6 978 964	7 288 369,18	6 454 821,00	92,49 %
04 04 04 03	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro — Contributo al titolo 3	1.1	7 056 036	7 056 036	7 590 736	7 590 736	7 592 500,00	7 381 770,00	104,62 %
	<i>Articolo 04 04 04 — Totale parziale</i>		14 035 000	14 035 000	14 569 700	14 569 700	14 880 869,18	13 836 591,00	98,59 %
04 04 07	<i>Completamento dei programmi precedenti</i>	1.1	p.m.	494 210	—	453 626	0,—	356 264,66	72,09 %
04 04 08	<i>Progetto pilota — Incoraggiare la conversione del lavoro precario in lavoro con diritti</i>	1.1	p.m.	450 000	—	450 000	702 518,86	298 215,74	66,27 %
04 04 10	<i>Progetto pilota — Accompagnare i lavoratori nei mutamenti industriali</i>	1.1	—	—	—	—	0,—	0,—	
04 04 11	<i>Progetto pilota — Prevenzione degli abusi sugli anziani</i>	1.1	p.m.	300 000	—	500 000	0,—	423 527,02	141,18 %
04 04 12	<i>Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010)</i>	1.1	p.m.	444 789	p.m.	408 263	0,—	1 678 132,58	377,29 %
04 04 15	<i>Strumento europeo di microfinanziamento Progress</i>	1.1	26 500 000	19 768 382	24 750 000	22 454 464	24 750 000,00	6 700 000,00	33,89 %
04 04 16	<i>Progetto pilota — Salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori anziani</i>	1.1	p.m.	650 000	2 000 000	1 000 000			
04 04 17	<i>Azione preparatoria — Misure di attivazione a favore dei giovani — Attuazione dell'iniziativa "Gioventù in movimento"</i>	1.1	2 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000			
04 04 18	<i>Azione preparatoria — Innovazione sociale basata sull'imprenditoria sociale e l'imprenditoria giovanile</i>	1.1	1 000 000	500 000					
	Capitolo 04 04 — Totale		122 286 000	108 376 020	124 530 800	111 116 710	117 967 733,75	97 272 632,03	89,75 %

Articolo 04 04 01 — Programma Progress

Voce 04 04 01 01 — Occupazione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 808 000	16 803 125	20 558 000	16 330 519	20 156 092,47	16 873 400,39

Commento

Stanziamiento destinato a favorire la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione e l'attuazione della strategia europea per l'occupazione (SEO) nonché a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia «Europa 2020»:

- migliorando la comprensione della situazione relativa all'occupazione e alle prospettive del settore, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori comuni nel quadro della SEO,
- seguendo e valutando l'applicazione delle raccomandazioni e degli orientamenti europei per l'occupazione e il relativo impatto, in particolare attraverso la relazione congiunta sull'occupazione, e analizzando l'interazione fra la strategia europea per l'occupazione e altri ambiti strategici,
- organizzando scambi su politiche, buone prassi e approcci innovativi, integrando le esigenze dei gruppi vulnerabili, quali i disabili e le persone che prestano un'assistenza informale, promuovendo la diffusione della prassi del microcredito per sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità tra le persone svantaggiate e favorendo l'apprendimento reciproco, nonché aumentando il numero di settori occupazionali ai fini dell'inserimento socio-lavorativo delle fasce vulnerabili della popolazione (settore agricolo, industriale, commerciale, ecc.), nel quadro della strategia europea per l'occupazione e della strategia Europa 2020,

- sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle sfide e le politiche nel settore dell'occupazione, sull'approccio sensibile alla problematica di genere e il bilancio di genere e l'attuazione di programmi nazionali di riforma, anche tra gli operatori regionali e locali, le parti sociali, la società civile e altri soggetti interessati,
- creando e organizzando reti e scambi regolari con organizzazioni internazionali attive nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, quali l'OCSE e l'OIL, al fine di garantire la coerenza delle politiche interne ed esterne dell'Unione in questo settore.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Conformemente alla dichiarazione della Commissione alla decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1), è stato messo a disposizione un margine adeguato entro il massimale della rubrica 1a, nell'ambito del quale l'autorità di bilancio, ovvero il Parlamento europeo e il Consiglio, può decidere di aumentare l'importo del programma Progress di 20 000 000 di EUR nel periodo 2011-2013, conformemente al punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

Basi giuridiche

Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1).

Voce 04 04 01 02 — Protezione sociale e integrazione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
28 735 000	24 216 268	28 485 000	24 042 153	28 694 634,05	27 827 578,57

Commento

Questo stanziamento è destinato a sostenere l'applicazione del metodo aperto di coordinamento (OMC) nel settore della protezione sociale e dell'integrazione:

- migliorando la comprensione delle questioni e delle politiche riguardanti la povertà e l'esclusione sociale, le pensioni e l'assistenza sanitaria di lungo periodo (formale e informale), in particolare attraverso analisi e studi e lo sviluppo di statistiche e indicatori comuni, nel contesto del metodo aperto di coordinamento nel settore della protezione e dell'inclusione sociale,
- seguendo e valutando l'applicazione del metodo aperto di coordinamento (OMC) nel settore della protezione sociale e dell'integrazione, il relativo impatto a livello nazionale ed europeo e analizzando l'interazione fra questo metodo e altri ambiti politici,
- organizzando scambi su politiche, prassi corrette e approcci innovatori, integrando le esigenze dei gruppi vulnerabili, quali i disabili e le persone che prestano un'assistenza informale, e favorendo l'apprendimento reciproco nel quadro della strategia per la protezione sociale e l'integrazione, nonché nel quadro delle disuguaglianze sanitarie,
- sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche sollevate nell'ambito del processo di coordinamento dell'Unione nel settore della protezione sociale e dell'inclusione sociale, in particolare tra attori nazionali, regionali e locali, le parti sociali e altre parti interessate nonché tra il grande pubblico, al fine di accrescere la visibilità del processo, incoraggiare la fissazione di obiettivi ambiziosi e dare maggior rilievo all'attuazione delle politiche,
- rafforzando la capacità delle principali reti dell'Unione di sostenere e potenziare lo sviluppo, l'attuazione e la coerenza degli obiettivi di politica interna ed esterna dell'Unione e le sue strategie relative alla protezione sociale e all'inclusione, anche in

collaborazione con attori internazionali quali l'OCSE, l'OIL e l'OMC.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Conformemente alla dichiarazione della Commissione alla decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1), è stato messo a disposizione un margine adeguato entro il massimale della rubrica 1a, nell'ambito del quale l'autorità di bilancio, ovvero il Parlamento europeo e il Consiglio, può decidere di aumentare l'importo del programma Progress di 20 000 000 di EUR nel periodo 2011-2013, conformemente al punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

Basi giuridiche

Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1).

Voce 04 04 01 03 — Condizioni di lavoro

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 893 000	7 413 143	8 525 000	7 711 634	7 379 619,19	7 224 340,42

Commento

Stanziamento destinato a sostenere il miglioramento delle condizioni e dell'ambiente di lavoro, compresa la capacità di adeguarsi ai cambiamenti, la salute e la sicurezza sul lavoro, l'applicazione di soluzioni appropriate per i lavoratori con disabilità e la possibilità di conciliare la vita familiare e professionale (ad esempio per le persone che prestano un'assistenza informale):

- migliorando la comprensione della situazione relativa alle condizioni di lavoro, in particolare mediante analisi e studi e, se del caso, l'elaborazione di statistiche e indicatori, e valutando l'efficacia e l'impatto della legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore e la presentazione di proposte per il loro miglioramento,
- sostenendo l'applicazione della legislazione dell'Unione sul lavoro mediante un rafforzamento del controllo efficace, l'organizzazione di seminari per coloro che sono attivi in questo settore e lo sviluppo di guide e reti fra organismi specializzati ed esperti legali, comprese le parti sociali,
- avviando azioni preventive e favorendo la sicurezza e la salute sul lavoro, in particolare in considerazione dell'invecchiamento della forza lavoro,
- sensibilizzando, scambiando prassi corrette, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle sfide cruciali e sugli aspetti di politica relativi alle condizioni di lavoro e alla conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (ad esempio: promozione di prestatori di assistenza informale, politiche favorevoli alla famiglia sul luogo di lavoro, cura dell'infanzia, infrastrutture di supporto per le lavoratrici incinte e le madri che lavorano e per coloro che cercano di rientrare nel mercato del lavoro ecc.), anche tra le parti sociali,
- rafforzando la cooperazione tra gli attori della dimensione interna ed esterna dell'occupazione e della politica sociale dentro e fuori le istituzioni dell'Unione, in modo tale da garantire una maggiore coerenza delle politiche interne ed esterne dell'Unione in questo settore,
- creando reti di cooperazione internazionale per la diffusione di informazioni sui diritti dei lavoratori ai governi, alle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché ai cittadini, al fine di migliorare l'applicazione delle convenzioni

fondamentali dell'OIL e dell'agenda per il lavoro dignitoso.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, ove applicabile, dei paesi dei Balcani occidentali candidati potenziali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Conformemente alla dichiarazione della Commissione alla decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1), è stato messo a disposizione un margine adeguato entro il massimale della rubrica 1a, nell'ambito del quale l'autorità di bilancio, ovvero il Parlamento europeo e il Consiglio, può decidere di aumentare l'importo del programma Progress di 20 000 000 EUR nel periodo 2011-2013, conformemente al punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

Basi giuridiche

Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1).

Voce 04 04 01 06 — Sostegno all'attuazione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 200 000	1 186 103	1 354 000	907 251	1 194 000,00	1 844 581,65

Commento

Questo stanziamento è inteso a sostenere l'attuazione del programma e a coprire, in particolare, le spese connesse alla valutazione annuale del monitoraggio e al forum annuale sull'agenda sociale (Progress), che promuove il dialogo tra tutti i soggetti interessati a tutti i livelli, pubblicizza i risultati del programma e discute le priorità future, in particolare in relazione al successivo ciclo di programmazione (2014-2020).

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Conformemente alla dichiarazione della Commissione alla decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1), è stato messo a disposizione un margine adeguato entro il massimale della rubrica 1a, nell'ambito del quale l'autorità di bilancio, ovvero il Parlamento europeo e il Consiglio, può decidere di aumentare l'importo del programma Progress di 20 000 000 EUR nel periodo 2011-2013, conformemente al punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

Basi giuridiche

Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1).

Articolo 04 04 03 — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Voce 04 04 03 01 — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 263 000	13 263 000	13 265 379	13 265 379	13 040 000,00	13 040 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale e l'amministrazione della fondazione (titoli 1 e 2).

Un importo di 1 000 000 EUR è destinato alle attività di analisi dell'Osservatorio europeo del cambiamento (EMCC), in conformità della decisione del Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la cui missione consiste nel comprendere, anticipare e risolvere i cambiamenti tecnologici, sociali e economici.

La Fondazione è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

La tabella dell'organico della Fondazione è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1).

Voce 04 04 03 02 — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 852 000	6 852 000	7 023 721	7 023 721	7 170 000,00	7 170 000,00

Commento

Stanziamiento destinato unicamente a coprire le spese di funzionamento della Fondazione relative al programma di lavoro (titolo 3).

La Fondazione è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Parte dello stanziamento è destinata a finanziare le attività dell'Osservatorio europeo del cambiamento, la cui creazione è stata decisa al Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, che ha per finalità di comprendere, anticipare e gestire le evoluzioni tecnologiche, sociali (in particolare demografiche) ed economiche. A questo scopo è utile raccogliere, preparare e analizzare informazioni di qualità.

A tal fine, un importo di 1 000 000 EUR è destinato a finanziare le attività dell'Osservatorio europeo del cambiamento.

Lo stanziamento finanzia altresì la realizzazione di studi sull'impatto delle nuove tecnologie sul luogo di lavoro e sulle malattie professionali, come ad esempio gli effetti di movimenti ripetitivi nello svolgimento di una mansione.

Il contributo dell'Unione per il 2013 è pari a un importo complessivo di 20 384 000 EUR. All'importo di 20 115 000 EUR iscritto a bilancio è aggiunto un importo di 269 000 EUR provenienti dal recupero delle eccedenze.

Una parte dello stanziamento è destinata a finanziare attività che verteranno su tre aspetti rilevanti per quanto riguarda le politiche familiari:

- politiche favorevoli alla famiglia sul luogo di lavoro (equilibrio tra vita professionale e vita familiare, condizioni di lavoro ecc.),
- fattori che influenzano la situazione delle famiglie per quanto riguarda gli alloggi sociali (accesso delle famiglie ad alloggi decenti),
- sostegno permanente alle famiglie, ad esempio l'assistenza all'infanzia e altri aspetti che rientrano nel mandato della Fondazione.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1).

Articolo 04 04 04 — Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Voce 04 04 04 02 — Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 978 964	6 978 964	6 978 964	6 978 964	7 288 369,18	6 454 821,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e l'amministrazione dell'Agenzia (titoli 1 e 2).

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nella parte intitolata «Personale statuario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1).

Voce 04 04 04 03 — Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 056 036	7 056 036	7 590 736	7 590 736	7 592 500,00	7 381 770,00

Commento

Stanziamento destinato unicamente a coprire le spese operative dell'agenzia relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti tra linee operative ed amministrative. L'obiettivo dell'Agenzia è quello di fornire alle istituzioni dell'Unione, agli Stati membri ed alle parti interessate, le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche utili nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro.

La somma di 1 000 000 EUR servirà a coprire un programma a favore delle PMI.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Il contributo dell'Unione per il 2013 è pari a un importo complessivo di 14 678 900 EUR. All'importo di 14 035 000 EUR iscritto a bilancio è aggiunto un importo di 643 900 EUR provenienti dal recupero delle eccedenze.

Questi stanziamenti sono destinati alle azioni necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Agenzia, così come definiti nel regolamento (CE) n. 2062/94, segnatamente:

- azioni di sensibilizzazione e di anticipazione, con particolare attenzione alle PMI,
- istituzione di un «Osservatorio dei rischi», basato sulla raccolta di «buone prassi» d'impresa o di settore,
- anche in collaborazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro, organizzazione di scambi di esperienze, informazioni e buone prassi,
- coinvolgimento dei paesi candidati in queste reti di informazione ed elaborazione di strumenti conformi alla loro situazione specifica,
- organizzazione della settimana europea della salute e della sicurezza, incentrata sui rischi specifici e sulle esigenze degli utenti e dei beneficiari finali.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1).

Articolo 04 04 07 — Completamento dei programmi precedenti

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	494 210	—	453 626	0,—	356 264,66

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni restanti dagli anni precedenti ancora da concludere in conformità degli ex articoli e voci di cui sopra.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

I paesi candidati possono ricorrere allo strumento di preadesione Phare per coprire le spese derivanti dalla loro partecipazione al programma.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio, del 9 luglio 1957, relativa al mandato e al regolamento interno dell'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere carbonifere (GU 28 del 31.8.1957, pag. 487/57).

Decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15).

Decisione 74/326/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che estende la competenza dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile all'insieme delle industrie estrattive (GU L 185 del 9.7.1974, pag. 18).

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1), e relative direttive particolari.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19).

Decisione 98/171/CE del Consiglio, del 23 febbraio 1998, relativa alle attività comunitarie in materia di analisi, ricerca e cooperazione nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 26).

Decisione 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006) (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23).

Decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1).

Decisione n. 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1).

Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

Decisione n. 1554/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la decisione 2001/51/CE del Consiglio relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini e la decisione n. 848/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 9).

Atti di riferimento

Convenzione conclusa nel 1959 tra l'alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il Centro internazionale d'informazione per la sicurezza e l'igiene del lavoro dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Compiti derivanti da competenze specificamente attribuite alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea, a norma degli articoli 136, 137 e 140, e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma degli articoli 151, 153 e 156.

Articolo 04 04 08 — Progetto pilota — Incoraggiare la conversione del lavoro precario in lavoro con diritti

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	450 000	—	450 000	702 518,86	298 215,74

Commento

Stanzamento destinato a finanziare misure volte a incoraggiare la conversione del lavoro precario in lavoro con diritti.

Va riservata particolare attenzione alla quota rilevante di lavoratrici nei posti di lavoro precario.

Parte dello stanziamento è destinata a finanziare lo sviluppo di uno stretto partenariato con i rappresentanti dei lavoratori in tutte le fasi del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 04 04 10 — Progetto pilota — Accompagnare i lavoratori nei mutamenti industriali

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato al finanziamento di iniziative volte ad aiutare i lavoratori ad adattarsi ai mutamenti industriali. Le misure finanziate comprendono:

- l'analisi delle modalità che permetterebbero ai lavoratori di essere più preparati ai mutamenti industriali e dei settori industriali che potrebbero esserne interessati nel prossimo futuro,
- l'analisi e la promozione di scambi sulle politiche e le prassi di eccellenza intese ad affrontare i mutamenti industriali mediante un approccio socialmente responsabile.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 04 04 11 — Progetto pilota — Prevenzione degli abusi sugli anziani

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	300 000	—	500 000	0,—	423 527,02

Commento

Stanziamento volto a finanziare iniziative che contribuiscano a portare alla luce le dimensioni del fenomeno degli abusi sugli anziani nell'Unione a seguito della risoluzione del Parlamento europeo del 21 febbraio 2008 sul futuro demografico dell'Europa (GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 75) e della conferenza organizzata dalla Commissione il 17 marzo 2008 sul tema degli abusi a danno degli anziani.

In particolare, il progetto pilota avrà le seguenti finalità:

- valutare l'entità del fenomeno degli abusi sugli anziani secondo la definizione dell'OMS (abusi fisici, psicologici, finanziari),
- acquisire una maggiore comprensione delle cause del fenomeno,
- valutare l'efficienza delle contromisure adottate negli Stati membri.

Per conseguire tali obiettivi sono previste le seguenti azioni:

- raccolta di dati sull'incidenza del fenomeno degli abusi sugli anziani nell'Unione, compresi i fattori di rischio e di protezione,
- «mappatura» degli attuali approcci e quadri programmatici adottati nell'Unione, al fine di identificare le buone prassi ed elaborare un quadro di riferimento degli interventi e strumenti necessari per un'efficace prevenzione degli abusi.

Le migliori prassi negli approcci e nei quadri programmatici saranno stabilite mediante una valutazione del livello di efficacia dei vari strumenti per la prevenzione degli abusi sugli anziani.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 04 04 12 — Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	444 789	p.m.	408 263	0,—	1 678 132,58

Commento

L'anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale era inteso a riaffermare e a rafforzare l'impegno politico inizialmente assunto dall'Unione nel quadro della strategia di Lisbona di «agire in modo risoluto per estirpare la povertà».

Conformemente alla decisione n. 1098/2008/CE, questo stanziamento era destinato a sostenere le attività nazionali intraprese dagli Stati membri in linea con le rispettive strategie e priorità nazionali dell'anno europeo. Una parte dello stanziamento ha coperto i costi connessi all'organizzazione della chiusura della conferenza dell'Unione da parte della futura presidenza, rafforzando le attività di comunicazione e informazione a livello nazionale ed europeo.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, riguardante l'anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 20).

Articolo 04 04 15 — Strumento europeo di microfinanziamento Progress

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
26 500 000	19 768 382	24 750 000	22 454 464	24 750 000,00	6 700 000,00

Basi giuridiche

Decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1).

Articolo 04 04 16 — Progetto pilota — Salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori anziani

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	650 000	2 000 000	1 000 000		

Commento

Il progetto pilota, basato sullo studio del Parlamento europeo sui nuovi fattori di rischio fisico e psicosociale per la salute sul posto di lavoro (IP/A/EMPL/FWC/2006-205/C1-SC1) e la sua risoluzione sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 14), dovrebbe rafforzare l'attuazione delle raccomandazioni e lo scambio di prassi eccellenti con l'assistenza dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (OSHA). Dovrebbe essere effettuata una valutazione circa l'opportunità di un'azione preparatoria al fine di creare uno strumento dell'Unione inteso a conseguire l'obiettivo di garantire l'occupazione del 75 % della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni, come previsto dalla strategia Europa 2020, e di promuovere la salute fisica e psicologica dei lavoratori più anziani. Il progetto pilota dovrebbe esaminare altri modi possibili per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori più anziani e rispondere alla necessità di continuare a portare avanti il lavoro già realizzato dall'OSHA, dal momento che la senescenza della forza lavoro avrà una notevole incidenza finanziaria sui lavoratori, i datori di lavoro e i contribuenti. In particolare, il progetto pilota dovrà:

- promuovere una forza lavoro europea caratterizzata da un equilibrio tra gioventù e maturità, considerata la combinazione ottimale per far fronte alle condizioni in rapida evoluzione legate alla globalizzazione e per incentivare una gestione delle risorse umane su scala europea mediante una strategia a lungo termine, che consenta di apportare gli opportuni adeguamenti alla carriera e alla formazione, incentrandosi sullo sviluppo di competenze e sull'attenuazione del processo di declino,
- incoraggiare e sostenere le attività degli Stati membri in relazione alla dimensione di genere, tra cui le informazioni sull'impatto della menopausa, e in relazione alle necessità di tutti i lavoratori al di là delle buone condizioni di lavoro, in particolare quelle inerenti alla salute e alla sicurezza, alla flessibilità dell'orario di lavoro e ai servizi di assistenza,
- sostenere a livello dell'Unione lo sviluppo e la divulgazione di informazioni relative ai problemi tipici dei lavoratori anziani, quali ad esempio il declino delle capacità e della forma fisica e di alcune capacità psicofisiche (ad esempio, l'intuizione, la velocità di risposta, l'efficienza degli organi sensoriali), la maggior incidenza di numerose patologie legate all'età (ad esempio, malattie vascolari, respiratorie e osteomuscolari e disturbi ormonali e metabolici), come pure informazioni sulle relative misure preventive e terapeutiche, che includano un'adeguata formazione dei responsabili delle risorse umane,
- potenziare l'individuazione, lo scambio e la condivisione di prassi corrette (ad esempio, studi di casi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori anziani,
- incoraggiare lo sviluppo di iniziative volte a garantire l'accesso alla consulenza tecnica sui rischi sanitari cui sono esposti i lavoratori anziani, in particolare per le PMI,
- garantire che siano applicate le norme giuridiche vigenti per la prevenzione di danni ai lavoratori, ove necessario in modo specifico per i lavoratori anziani, ad esempio tenendo conto della diversità nella valutazione del rischio,
- garantire l'integrazione della sicurezza e della salute sul posto di lavoro nelle politiche generali per l'occupazione in settori quali gli interventi per la parità, le diverse opzioni di pensionamento, le risorse umane e la formazione,
- garantire l'integrazione delle questioni relative al cambiamento della struttura demografica della forza lavoro in Europa nelle attività di ispezione del lavoro e in altre attività di prevenzione,
- promuovere progressi in settori quali il reinserimento sul lavoro e la riabilitazione per i lavoratori anziani, inclusa la formazione individuale, ad esempio in seguito a un disturbo osteomuscolare di origine professionale.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 04 04 17 — Azione preparatoria — Misure di attivazione a favore dei giovani — Attuazione dell'iniziativa "Gioventù in movimento"

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000		

Commento

La disoccupazione giovanile è una sfida importante per l'Europa: sono circa 5,5 milioni i giovani attualmente disoccupati nell'Unione

europea; fra quanti hanno meno di 25 anni e senza lavoro sono uno su cinque e il 15 % dei giovani lascia la scuola senza un titolo di studio. Il calo dell'occupazione giovanile è stato più marcato nel 2011 e continua ad intensificarsi nel 2012, raggiungendo un tasso del 45 % in alcuni Stati membri. Tale situazione comporta gravi conseguenze economiche e sociali sia per la società sia per i singoli individui. Dagli studi effettuati, emerge che le persone disoccupate in età giovanile hanno maggiori probabilità di finire tra i disoccupati di lungo periodo più tardi nella vita e di finire in lavori precari. È pertanto della massima importanza che gli Stati membri aiutino tutti i giovani a trovare un lavoro o a seguire una formazione mentre sono disoccupati, a prescindere dal loro livello di istruzione. A tale proposito, la strategia Europa 2020 fissa chiari obiettivi per gli Stati membri, vale a dire ridurre del 10 % il numero di giovani che abbandonano prematuramente la scuola e portare il tasso di occupazione al 75 %, e affronta tali problemi nell'ambito dell'iniziativa faro «Gioventù in movimento», invitando gli Stati membri a fornire una cosiddetta «garanzia per i giovani» per garantire un posto di lavoro, corsi di perfezionamento o misure di attivazione per i giovani, entro un periodo di quattro mesi dal momento in cui lasciano la scuola. La Garanzia per i giovani costituisce un importante elemento tra gli approcci innovativi ai fini della transizione dalla scuola al lavoro, come ribadito nella comunicazione della Commissione del 20 dicembre 2011 relativa all'iniziativa «Opportunità per i giovani» [COM(2011) 933 definitivo].

In tale contesto, l'azione preparatoria persegue i seguenti obiettivi:

- incentrarsi sui giovani, tra cui quelli che non sono più scolarizzati, che non stanno effettuando un tirocinio e che non hanno un impiego (definiti NEET),
- esaminare il modo in cui la garanzia per i giovani funzionerebbe in pratica negli Stati membri,
- puntare a definire interventi innovativi per quanto riguarda la transizione dei giovani dalla disoccupazione all'occupazione e a divulgare tali esperienze tra tutti gli Stati membri,
- garantire un posto di lavoro o corsi di perfezionamento o misure di attivazione per i giovani entro un periodo di quattro mesi dal momento in cui restano disoccupati.

Il progetto comporterebbe pertanto le seguenti misure:

- sostenere la ricerca e la raccolta delle esperienze relative ai progetti esistenti negli Stati membri in cui già è in vigore un sistema analogo alla garanzia europea per i giovani,
- avviare, sulla base delle prassi eccellenti raccolte, due o tre azioni pilota negli Stati membri volte a stabilire una garanzia per i giovani a livello locale. Ciò implica aiutare le parti interessate a livello locale a fornire consulenza e assistenza per quanto riguarda l'attuazione di una garanzia per i giovani,
- concepire programmi alternativi a livello locale per i ragazzi che abbandonano prematuramente gli studi onde svilupparne le competenze e, in questo contesto, prestare particolare attenzione all'interconnessione dei soggetti interessati (aziende, scuole, servizi di welfare per i giovani), quale misura importante per migliorare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro,
- fare tesoro di tale esperienza in vista dei futuri programmi di finanziamento dell'Unione relativi ai giovani e all'inserimento nel mondo del lavoro.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 04 04 18 — Azione preparatoria — Innovazione sociale basata sull'imprenditoria sociale e l'imprenditoria giovanile

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti		Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000			

Commento

L'azione preparatoria sarà basata sull'importanza dell'innovazione sociale e della nascita di imprese sociali. Insieme, questi due aspetti fungono da motori di cambiamento e operano in base a modelli imprenditoriali sostenibili, finalizzati a favorire una crescita inclusiva, socialmente più giusta e più sostenibile sotto il profilo ambientale, creando altresì posti di lavoro attraverso attività rispondenti alle esigenze sociali, nel contesto di uno sviluppo sostenibile e inclusivo. L'obiettivo dell'azione preparatoria è di individuare, sviluppare, promuovere e diffondere le buone prassi dei governi nazionali, regionali o locali e degli intermediari finanziari per aiutare i giovani

imprenditori e gli imprenditori sociali in un periodo caratterizzato da un'elevata disoccupazione giovanile. In quanto tale, l'azione preparatoria contribuirà a realizzare il potenziale dell'imprenditoria giovanile e sociale, sottolineato, tra l'altro, nell'Analisi annuale della crescita per il 2012 e nella comunicazione della Commissione del 18 aprile 2012 intitolata «Verso una ripresa fonte di occupazione» [COM(2012) 173 definitivo]. L'obiettivo è di migliorare la situazione economica e sociale a livello locale e questa azione preparatoria si prefigge di indicare le modalità più efficaci per integrare il sostegno all'imprenditoria giovanile e sociale nelle strategie di sviluppo a livello regionale, urbano e/o locale. Una particolare attenzione sarà dedicata alle possibilità di utilizzo degli strumenti finanziari dell'Unione, e in particolare dei Fondi strutturali, nel periodo 2014-2020.

Il compito principale consiste nella collaborazione con i potenziali finanziatori (in particolare le autorità che gestiscono i programmi dei Fondi strutturali, in particolare quelli finanziati a titolo del FSE), e gli intermediari finanziari, tra cui il Gruppo BEI, in un numero limitato di regioni pilota. Ciò contribuirà a sviluppare e stabilire piani o fondi fattibili, adeguati e affidabili che forniscano capitali o finanziamenti mezzanini (tra cui fondi filantropici), che possono essere utilizzati per sostenere le strutture che forniscono servizi di sviluppo aziendale e strutture di rete, con l'obiettivo di stimolare e facilitare i primi segnali di sviluppo e di crescita nelle imprese sociali. Le azioni possono includere studi di fattibilità, l'apprendimento reciproco, la diffusione di buone prassi e, se del caso, l'assistenza mirata alle autorità nazionali o regionali. Se del caso, tali azioni possono basarsi sui risultati delle azioni precedenti di creazione di capacità e apprendimento reciproco delle autorità regionali e degli intermediari finanziari, quali la piattaforma di rete JESSICA⁴. I risultati di questi progetti pilota di apprendimento agevoleranno l'attuazione delle relative iniziative faro della strategia Europa 2020⁵, e prepareranno il terreno per un utilizzo efficace dei finanziamenti del FSE e di altri fondi dell'Unione dopo il 2014.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 04 05 — FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE (FEG)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 05	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)								
04 05 01	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione								
	Capitolo 04 05 — Totale	1.1	p.m.	63 000 000	p.m.	67 657 535	113 878 622,00	113 878 622,00	180,76 %
			p.m.	63 000 000	p.m.	67 657 535	113 878 622,00	113 878 622,00	180,76 %

Articolo 04 05 01 — Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	63 000 000	p.m.	67 657 535	113 878 622,00	113 878 622,00

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per permettere all'Unione di fornire un sostegno temporaneo e mirato ai lavoratori licenziati in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, nei casi in cui questi licenziamenti abbiano un notevole impatto negativo

4. Piattaforma didattica intesa ad assistere le autorità nazionali e regionali e gli intermediari finanziari nello sviluppo di regimi di sostegno rimborsabili per lo sviluppo urbano sostenibile nell'ambito dei Fondi strutturali (http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_network_en.cfm).

5. In particolare «Youth on the Move», «Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro», «L'Unione dell'innovazione» e «Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale».

sull'economia regionale o locale. Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2011, il Fondo può essere impiegato anche per sostenere i lavoratori il cui licenziamento è direttamente connesso alla crisi economica e finanziaria mondiale.

L'importo massimo delle spese finanziate dal Fondo sarà di 500 000 000 di EUR all'anno.

Scopo della riserva, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, è fornire sostegno supplementare temporaneo ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali, per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

Le azioni del FEG devono essere complementari a quelle del Fondo sociale europeo. Non deve esistere un doppio finanziamento da parte di tali strumenti.

Le regole per iscrivere gli stanziamenti in tale riserva e per mobilitare il Fondo sono stabilite al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 e nell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).

Atti di riferimento

Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

CAPITOLO 04 06 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE (IPA) — SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 06	Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Sviluppo delle risorse umane								
04 06 01	Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Sviluppo delle risorse umane	4	113 157 077	65 152 574	112 150 000	59 719 121	102 400 000,00	27 922 056,48	42,86 %
	Capitolo 04 06 — Totale		113 157 077	65 152 574	112 150 000	59 719 121	102 400 000,00	27 922 056,48	42,86 %

Articolo 04 06 01 — Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Sviluppo delle risorse umane

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
113 157 077	65 152 574	112 150 000	59 719 121	102 400 000,00	27 922 056,48

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'assistenza dell'Unione ai paesi candidati coperti dall'IPA per il progressivo allineamento con gli standard e le politiche dell'Unione compreso, se del caso, l'*acquis* dell'Unione, in prospettiva dell'adesione. La componente sviluppo delle risorse umane aiuterà i paesi a definire le politiche e a prepararsi ad attuare e a gestire la politica di coesione dell'Unione, specie per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione.

In accordance with article 105a, 1 of Council Regulation (EC) N° 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) N° 1260/1999 (OJ L 210, 31.7.2006, p. 25), as modified by Annex 3, point 7 of the Treaty concerning the Accession of the Republic of Croatia to the European Union (OJ L 112, 24.4.2012), programmes and major projects which, on the date of accession of Croatia,

have been approved under Regulation (EC) N° 1085/2006 and the implementation of which has not been completed by that date, shall be considered to have been approved by the Commission under Regulation(CE) N° 1083/2006, with the exception of the programmes approved under the components referred to in points (a) and (e) of Article 3 (1) of Regulation (EC) N°1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 01	Spese amministrative del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»		133 234 504	133 234 504	133 954 745	133 954 745	135 638 412,20	135 638 412,20
	40 01 40				498 392 134 453 137	498 392 134 453 137		
05 02	Interventi sui mercati agricoli	2	2 773 440 000	2 772 526 798	3 233 310 000	3 232 963 891	3 532 059 545,79	3 532 805 027,44
05 03	Aiuti diretti	2	40 931 900 000	40 931 900 000	40 510 700 000	40 510 700 000	40 178 029 636,76	40 178 029 636,76
05 04	Sviluppo rurale	2	14 804 955 797	13 056 744 746	14 600 144 442	13 129 893 741	14 408 430 025,56	12 292 015 084,00
05 05	Misure di preadesione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale	4	259 328 000	81 470 000	234 458 000	53 586 457	215 000 000,00	101 768 207,00
05 06	Aspetti internazionali del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»	4	6 629 000	5 069 602	6 360 000	5 780 674	5 041 245,41	5 041 245,41
05 07	Audit delle spese agricole	2	-84 900 000	-84 900 000	-192 700 000	-192 700 000	76 445 352,42	76 445 352,42
05 08	Strategia politica e coordinamento per il settore «Agricoltura e sviluppo rurale»	2	27 307 342	33 470 205	47 310 537	45 147 735	26 600 639,91	23 493 363,53
	Titolo 05 — Totale		58 851 894 643	56 929 515 855	58 573 537 724	56 919 327 243	58 577 244 858,05	56 345 236 328,76
	40 01 40 Totale + riserva				498 392 58 574 036 116	498 392 56 919 825 635		

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
05 01	Spese amministrative del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»					
05 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Agricoltura e sviluppo rurale»	5	100 500 871	100 726 475	101 138 378,71	100,63 %
05 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»					
05 01 02 01	Personale esterno	5	3 746 843	3 883 348	3 865 717,20	103,17 %
05 01 02 11	Altre spese di gestione	5	8 447 218	8 528 713	9 306 937,29	110,18 %
	40 01 40			498 392 9 027 105		
	<i>Articolo 05 01 02 — Totale parziale</i>		12 194 061	12 412 061	13 172 654,49	108,03 %
	40 01 40			498 392 12 910 453		
05 01 03	Spese connesse ad attrezzature e servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»	5	6 360 072	6 431 209	7 605 809,11	119,59 %
05 01 04	Spese di supporto per le attività del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»					

05 01 04 01	Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica non operativa	2	8 909 500	8 750 000	8 442 043,26	94,75 %
05 01 04 03	Assistenza preadesione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (IPARD) — Spese di gestione amministrativa	4	p.m.	110 000	0,—	
05 01 04 04	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Assistenza tecnica non operativa	2	5 000 000	5 255 000	4 987 506,63	99,75 %
	<i>Articolo 05 01 04 — Totale parziale</i>		13 909 500	14 115 000	13 429 549,89	96,55 %
05 01 06	Spese relative ad analisi, controlli agricoli, comunicazioni e all'organo di conciliazione nell'ambito della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione Garanzia, del FEAGA e del FEASR	5	270 000	270 000	292 020,00	108,16 %
	Capitolo 05 01 — Totale		133 234 504	133 954 745	135 638 412,20	101,80 %
	40 01 40			498 392		
	Totale + riserva			134 453 137		

Commento

La seguente base giuridica si applica a tutti gli articoli del capitolo salvo diversa indicazione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Articolo 05 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Agricoltura e sviluppo rurale»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
100 500 871	100 726 475	101 138 378,71

Articolo 05 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»

Voce 05 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
3 746 843	3 883 348	3 865 717,20

Voce 05 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
05 01 02 11	8 447 218	8 528 713	9 306 937,29
40 01 40		498 392	
Totale	8 447 218	9 027 105	9 306 937,29

Articolo 05 01 03 — Spese connesse ad attrezzature e servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
6 360 072	6 431 209	7 605 809,11

Articolo 05 01 04 — Spese di supporto per le attività del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).

Regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18).

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Voce 05 01 04 01 — Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica non operativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
8 909 500	8 750 000	8 442 043,26

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le misure di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione, revisione e controllo necessarie per l'attuazione della politica agricola comune e in particolare le misure previste all'articolo 5, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Esso è altresì destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma concernente le risorse genetiche istituito dal regolamento (CE) n. 870/2004.

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 e all'articolo 174, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Voce 05 01 04 03 — Assistenza preadesione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (IPARD) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	110 000	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio dei beneficiari e della Commissione,
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi dello strumento di assistenza preadesione.

Lo stanziamento copre le spese amministrative a titolo degli articoli 05 05 01 e 05 05 02.

Voce 05 01 04 04 — Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Assistenza tecnica non operativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
5 000 000	5 255 000	4 987 506,63

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le misure di assistenza tecnica finanziate dal FEASR, previste all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005. L'assistenza tecnica comprende misure di preparazione, sorveglianza, sostegno amministrativo, valutazione e controllo. In tale contesto, lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese di supporto (spese di rappresentanza, formazione, riunioni, missioni, traduzioni),
- spese di informazione e pubblicazione,
- spese per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- contratti per fornitori di servizi,
- spese per personale esterno impiegato in sede (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati o personale avventizio) nel limite massimo di 1 850 000 EUR e per le missioni di questo personale.

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 1 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Articolo 05 01 06 — Spese relative ad analisi, controlli agricoli, comunicazioni e all'organo di conciliazione nell'ambito della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione Garanzia, del FEAGA e del FEASR

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
270 000	270 000	292 020,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento dell'organo di conciliazione nell'ambito della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione Garanzia, del FEAGA e del FEASR (onorari, materiale, viaggi e riunioni), le analisi e le altre spese relative alle comunicazioni e al supporto dei controlli, quali l'assistenza da parte di società di audit esterno.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90).

Regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio, del 26 maggio 2008, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (GU L 143 del 3.6.2008, pag. 1).

CAPITOLO 05 02 — INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 02	Interventi sui mercati agricoli								
05 02 01	Cereali								
05 02 01 01	Restituzioni all'esportazione per i cereali	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	52 096,69	52 096,69	
05 02 01 02	Interventi all'ammasso di cereali								-
		2	100 000	100 000	2 000 000	2 000 000	-189 471 647,15	-189 471 647,15	189471, 65 %
05 02 01 03	Interventi per amido e fecole								33204,5
		2	100 000	100 000	41 000 000	41 000 000	33 204 578,55	33 204 578,55	8 %
05 02 01 99	Altre misure (cereali)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-52,21	-52,21	
	<i>Articolo 05 02 01 — Totale parziale</i>		200 000	200 000	43 000 000	43 000 000	-156 215 024,12	-156 215 024,12	- 78107,5 1 %
05 02 02	Riso								
05 02 02 01	Restituzioni all'esportazione per il riso	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	6 975,41	6 975,41	
05 02 02 02	Interventi all'ammasso di riso	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 02 99	Altre misure (riso)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 05 02 02 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	6 975,41	6 975,41	
05 02 03	Restituzioni per i prodotti fuori allegato 1								
		2	8 000 000	8 000 000	12 000 000	12 000 000	12 737 349,43	12 737 349,43	159,22 %
05 02 04	Programmi alimentari								
05 02 04 01	Programmi a favore degli indigenti	2	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	514 971 352,56	514 971 352,56	102,99 %
05 02 04 99	Altre misure (programmi alimentari)	2	100 000	100 000	100 000	100 000	8 673,16	8 673,16	8,67 %
	<i>Articolo 05 02 04 — Totale parziale</i>		500 100 000	500 100 000	500 100 000	500 100 000	514 980 025,72	514 980 025,72	102,98 %
05 02 05	Zucchero								
05 02 05 01	Restituzioni all'esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio	2	p.m.	p.m.	1 000 000	1 000 000	1 475 288,16	1 475 288,16	
05 02 05 03	Restituzioni alla produzione per l'utilizzazione nelle industrie chimiche	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	771 724,36	771 724,36	
05 02 05 08	Misure di ammasso per lo zucchero	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	196,84	196,84	
05 02 05 99	Altre misure (zucchero)	2	100 000	100 000	200 000	200 000	187 889 189,81	187 889 189,81	187889, 19 %
	<i>Articolo 05 02 05 — Totale parziale</i>		100 000	100 000	1 200 000	1 200 000	190 136 399,17	190 136 399,17	190136, 40 %
05 02 06	Olio d'oliva								
05 02 06 03	Interventi all'ammasso per l'olio d'oliva	2	17 000 000	17 000 000	23 000 000	23 000 000	0,—	0,—	
05 02 06 05	Miglioramento della qualità dei prodotti	2	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	44 141 641,61	44 141 641,61	98,09 %
05 02 06 99	Altre misure (olio di oliva)	2	100 000	100 000	500 000	500 000	12 642,28	12 642,28	12,64 %
	<i>Articolo 05 02 06 — Totale parziale</i>		62 100 000	62 100 000	68 500 000	68 500 000	44 154 283,89	44 154 283,89	71,10 %
05 02 07	Piante tessili								
05 02 07 01	Aiuti per il lino tessile e la canapa	2	10 000 000	10 000 000	17 000 000	17 000 000	20 272 041,38	20 272 041,38	202,72 %
05 02 07 03	Cotone — Programmi nazionali di ristrutturazione	2	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 006 323,96	10 006 323,96	100,06 %
05 02 07 99	Altre misure (piante tessili)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
	<i>Articolo 05 02 07 — Totale parziale</i>		20 000 000	20 000 000	27 000 000	27 000 000	30 278 365,34	30 278 365,34	151,39 %
05 02 08	Prodotti ortofrutticoli								
05 02 08 01	Restituzioni all'esportazione per i prodotti ortofrutticoli	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	49 518,23	49 518,23	

05 02 08 03	Fondo operativo delle organizzazioni di produttori	2	267 000 000	267 000 000	496 000 000	496 000 000	785 580 703,89	785 580 703,89	294,22 %
05 02 08 09	Compensazioni finanziarie per favorire la trasformazione degli agrumi	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	207 120,94	207 120,94	
05 02 08 11	Aiuti ai gruppi di produttori pre-riconosciuti	2	253 000 000	253 000 000	195 000 000	195 000 000	194 780 884,30	194 780 884,30	76,99 %
05 02 08 12	Programma «Frutta nelle scuole»	2	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	57 282 043,49	57 282 043,49	63,65 %
05 02 08 99	Altre misure (prodotti ortofrutticoli)	2	1 000 000	1 000 000	7 000 000	7 000 000	89 982 029,53	89 982 029,53	8998,20 %
	<i>Articolo 05 02 08 — Totale parziale</i>		611 000 000	611 000 000	788 000 000	788 000 000	1 127 882 300,38	1 127 882 300,38	184,60 %
05 02 09	Prodotti del settore vitivinicolo								
05 02 09 04	Misure di ammasso per l'alcole	2	p.m.	p.m.	200 000	200 000	1 616 282,60	1 616 282,60	
05 02 09 08	Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo	2	1 065 600 000	1 065 600 000	1 086 700 000	1 086 700 000	842 058 054,62	842 058 054,62	79,02 %
05 02 09 09	Regime di estirpazione	2	5 000 000	5 000 000	20 000 000	20 000 000	269 182 397,95	269 182 397,95	5383,65 %
05 02 09 99	Altre misure (settore vitivinicolo)	2	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	-8 593 485,98	-8 593 485,98	-859,35 %
	<i>Articolo 05 02 09 — Totale parziale</i>		1 071 600 000	1 071 600 000	1 108 900 000	1 108 900 000	1 104 263 249,19	1 104 263 249,19	103,05 %
05 02 10	Promozione								
05 02 10 01	Azioni di promozione — Pagamenti da parte degli Stati membri	2	60 000 000	60 000 000	54 000 000	54 000 000	46 266 638,57	46 266 638,57	77,11 %
05 02 10 02	Azioni di promozione — Pagamenti diretti da parte dell'Unione	2	1 040 000	1 126 798	1 410 000	1 118 891	998 099,07	1 481 806,18	131,51 %
05 02 10 99	Altre misure (promozione)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-9 868,51	-9 868,51	
	<i>Articolo 05 02 10 — Totale parziale</i>		61 040 000	61 126 798	55 410 000	55 118 891	47 254 869,13	47 738 576,24	78,10 %
05 02 11	Altri prodotti vegetali e altre misure								
05 02 11 01	Foraggi essiccati	2	500 000	500 000	97 000 000	97 000 000	141 091 129,46	141 091 129,46	28218,2 3 %
05 02 11 03	Luppolo — Aiuto alle organizzazioni di produttori	2	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 277 000,00	2 277 000,00	99,00 %
05 02 11 04	POSEI (esclusi gli aiuti diretti e l'articolo 11 02 03)	2	230 000 000	230 000 000	257 000 000	257 000 000	223 718 356,76	223 718 356,76	97,27 %
05 02 11 05	Fondo comunitario del tabacco (escluso l'articolo 17 03 02)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	378 923,15	378 923,15	
05 02 11 99	Altre misure (altri prodotti vegetali/misure)	2	200 000	200 000	200 000	200 000	81 179,75	81 179,75	40,59 %
	<i>Articolo 05 02 11 — Totale parziale</i>		233 000 000	233 000 000	356 500 000	356 500 000	367 546 589,12	367 546 589,12	157,75 %
05 02 12	Latte e prodotti lattiero-caseari								
05 02 12 01	Restituzioni per i prodotti lattiero-caseari	2	100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	5 418 602,36	5 418 602,36	5418,60 %
05 02 12 02	Interventi all'ammasso di latte scremato in polvere	2	p.m.	p.m.	-10 000 000	-10 000 000	-73 001 225,52	-73 001 225,52	
05 02 12 03	Aiuto allo smercio di latte scremato	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 12 04	Interventi all'ammasso del burro e della crema	2	9 000 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	8 330 005,68	8 330 005,68	92,56 %
05 02 12 08	Latte alle scuole	2	74 000 000	74 000 000	90 000 000	90 000 000	64 235 205,83	64 235 205,83	86,80 %
05 02 12 99	Altre misure (latte e prodotti lattiero-caseari)	2	100 000	100 000	100 000	100 000	99 643,94	99 643,94	99,64 %
	<i>Articolo 05 02 12 — Totale parziale</i>		83 200 000	83 200 000	91 100 000	91 100 000	5 082 232,29	5 082 232,29	6,11 %
05 02 13	Carni bovine								
05 02 13 01	Restituzioni per le carni bovine	2	5 000 000	5 000 000	39 000 000	39 000 000	46 138 877,11	46 138 877,11	922,78 %
05 02 13 02	Interventi all'ammasso di carni bovine	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	6 240,00	6 240,00	
05 02 13 03	Misure eccezionali di sostegno	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	78,00	78,00	
05 02 13 04	Restituzioni per gli animali vivi	2	2 000 000	2 000 000	7 000 000	7 000 000	9 638 742,84	9 638 742,84	481,94 %
05 02 13 99	Altre misure (carni bovine)	2	100 000	100 000	100 000	100 000	-135 866,92	-135 866,92	-135,87 %

	<i>Articolo 05 02 13 — Totale parziale</i>		7 100 000	7 100 000	46 100 000	46 100 000	55 648 071,03	55 648 071,03	783,78 %
05 02 14	<i>Carni ovine e caprine</i>								
05 02 14 01	Interventi all'ammasso di carni ovine e caprine	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 14 99	Altre misure (carni ovine e caprine)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 05 02 14 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 15	<i>Carni suine, uova, pollame, apicoltura e altri prodotti animali</i>								
05 02 15 01	Restituzioni per le carni suine	2	5 000 000	5 000 000	19 000 000	19 000 000	19 120 219,70	19 120 219,70	382,40 %
05 02 15 02	Interventi all'ammasso di carni suine	2	p.m.	p.m.	13 000 000	13 000 000	56 324 911,98	56 324 911,98	
05 02 15 03	Misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 15 04	Restituzioni per le uova	2	p.m.	p.m.	4 000 000	4 000 000	2 783 714,73	2 783 714,73	
05 02 15 05	Restituzioni per il pollame	2	77 000 000	77 000 000	65 000 000	65 000 000	81 695 320,94	81 695 320,94	106,10 %
05 02 15 06	Aiuto particolare all'apicoltura	2	30 000 000	30 000 000	32 000 000	32 000 000	28 379 692,46	28 379 692,46	94,60 %
05 02 15 07	Misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore del pollame e delle uova	2	2 000 000	2 000 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 15 99	Altre misure (carni suine, pollame, uova, apicoltura e altri prodotti animali)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 05 02 15 — Totale parziale</i>		114 000 000	114 000 000	133 000 000	133 000 000	188 303 859,81	188 303 859,81	165,18 %
05 02 17	<i>Sostegno agli agricoltori</i>								
05 02 17 01	Progetto pilota — Sostegno alle cooperative agricole	2	p.m.	p.m.	p.m.	1 195 000	0,—	261 774,54	
05 02 17 02	Progetto pilota — Osservatorio dei prezzi e dei margini agricoli	2	p.m.	p.m.	1 000 000	500 000	0,—	0,—	
05 02 17 03	Progetto pilota — Sostegno alle iniziative di agricoltori e consumatori a favore di una produzione alimentare a basse emissioni di carbonio, a basso consumo energetico e commercializzata a livello locale	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 17 04	Azione preparatoria — Osservatorio dei prezzi e dei margini agricoli	2	2 000 000	1 000 000					
05 02 17 07	Progetto pilota — Misure contro la speculazione sui prodotti agricoli di base	2	p.m.	p.m.	1 500 000	750 000	0,—	0,—	
	<i>Articolo 05 02 17 — Totale parziale</i>		2 000 000	1 000 000	2 500 000	2 445 000	0,—	261 774,54	26,18 %
	Capitolo 05 02 — Totale		2 773 440 000	2 772 526 798	3 233 310 000	3 232 963 891	3 532 059 545,79	3 532 805 027,44	127,42 %

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi linea del presente capitolo conformemente all'articolo 21 e all'articolo 174, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Nel quadro della determinazione del fabbisogno di bilancio per il presente capitolo, per determinare il fabbisogno di bilancio relativo all'articolo 05 02 08, in particolare per la voce 05 02 08 03, è stato preso in considerazione un importo di 500 000 000 EUR proveniente dalla voce 6 7 0 1 dello stato generale delle entrate.

Lo stanziamento è inoltre destinato a coprire le misure di emergenza effettuate conformemente all'articolo 191 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutti gli articoli del capitolo salvo diversa indicazione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Articolo 05 02 01 — Cereali

Voce 05 02 01 01 — Restituzioni all'esportazione per i cereali

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	52 096,69

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per i cereali concesse a norma degli articoli da 162 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 01 02 — Interventi all'ammasso di cereali

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
100 000	2 000 000	-189 471 647,15

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese tecniche e finanziarie derivanti dagli acquisti di cereali effettuati nell'ambito dell'ammasso pubblico, altre spese di ammasso pubblico (si tratta essenzialmente della differenza tra il valore contabile e il valore di vendita del prodotto) e il deprezzamento finanziario delle scorte di nuova costituzione, conformemente alle disposizioni degli articoli da 10 a 13, 18, 25 e 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Voce 05 02 01 03 — Interventi per amido e fecole

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
100 000	41 000 000	33 204 578,55

Commento

Stanziamanto destinato a coprire i premi corrisposti conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94 e dell'articolo 95 *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché le restituzioni alla produzione di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1234/2007 [quale modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009].

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4).

Voce 05 02 01 99 — Altre misure (cereali)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	-52,21

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le altre spese per i cereali a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché le eventuali spese residue risultanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003, non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 01.

Articolo 05 02 02 — Riso

Voce 05 02 02 01 — Restituzioni all'esportazione per il riso

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	6 975,41

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per il riso concesse a norma degli articoli da 162 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 02 02 — Interventi all'ammasso di riso

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese tecniche e finanziarie derivanti dagli acquisti all'intervento per il riso effettuati nell'ambito dell'ammasso pubblico, altre spese di ammasso pubblico (si tratta essenzialmente della differenza tra il valore contabile e il valore di vendita del prodotto) e il deprezzamento finanziario delle scorte di nuova costituzione, conformemente agli articoli da 10 a 13, 18, 25 e 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Voce 05 02 02 99 — Altre misure (riso)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese nell'ambito di altri regimi di intervento per il riso a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché le eventuali spese residue risultanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1785/2003 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 02.

Esso è inoltre destinato a coprire i rimanenti aiuti alla produzione di determinate varietà di riso del tipo o profilo Indica, conformemente all'articolo 8 *bis* del regolamento (CEE) n. 1418/76, nonché le spese derivanti dal pagamento dell'aiuto ai produttori di risone in Portogallo per le campagne 1992/93-1997/98, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 738/93.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU L 166 del 25.6.1976, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 738/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che modifica il regime transitorio di organizzazione comune dei mercati, previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90 (GU L 77 del 31.3.1993, pag. 1).

Articolo 05 02 03 — Restituzioni per i prodotti fuori allegato 1

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
8 000 000	12 000 000	12 737 349,43

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le restituzioni per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, conformemente agli articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 162 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché le restituzioni per le merci ottenute dalla trasformazione di cereali e di riso, di zucchero e di isoglucosio, di latte scremato, di burro e di uova, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3448/93.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18).

Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78).

Regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10).

Articolo 05 02 04 — Programmi alimentari

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1).

Voce 05 02 04 01 — Programmi a favore degli indigenti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
500 000 000	500 000 000	514 971 352,56

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per la fornitura a taluni organismi designati di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e di prodotti prelevati sul mercato dell'Unione ai fini della loro distribuzione agli indigenti nell'Unione, conformemente al regolamento (CEE) n. 3730/87 e dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, quale modificato dal regolamento (UE) n. 121/2012 (GU L 44 del 16.2.2012, pag. 1).

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 121/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2012, recante modifica dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione (GU L 44 del 16.2.2012, pag. 1).

Voce 05 02 04 99 — Altre misure (programmi alimentari)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
100 000	100 000	8 673,16

Commento

Stanziamiento destinato a coprire in particolare eventuali residui riconducibili all'applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98, il cui finanziamento era stato convenuto il 24 novembre 1998 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, nonché alle restituzioni connesse all'aiuto alimentare, in particolare sotto forma di cereali, riso, zucchero e prodotti lattiero-caseari.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo a un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 12).

Articolo 05 02 05 — Zucchero

Voce 05 02 05 01 — Restituzioni all'esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	1 000 000	1 475 288,16

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio concesse a norma degli articoli da 162 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e spese rimanenti concesse a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, comprese quelle relative a determinati zuccheri incorporati in prodotti ortofruitticoli trasformati, conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 18 del regolamento (CE) n. 2201/96.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruitticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

Voce 05 02 05 03 — Restituzioni alla produzione per l'utilizzazione nelle industrie chimiche

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	771 724,36

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese relative alle restituzioni alla produzione per lo zucchero industriale conformemente all'articolo 97 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e rimanenze di spesa relative a restituzioni per l'utilizzazione nell'industria chimica, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

Voce 05 02 05 08 — Misure di ammasso per lo zucchero

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	196,84

Commento

Stanziamanto destinato anche a coprire gli aiuti all'ammasso privato di zucchero conformemente alle disposizioni degli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Voce 05 02 05 99 — Altre misure (zucchero)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
100 000	200 000	187 889 189,81

Commento

Ex voci 05 02 05 99 e 05 02 16 01

Stanziamiento destinato a coprire le altre spese eventuali per lo zucchero a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché le altre spese residue eventuali risultanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 e del regolamento (CE) n. 318/2006 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 05. Questi residui comprendono, in particolare, eventuali rimanenze di spesa per misure di aiuto allo smercio dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 (ex voce 05 02 05 04) e per misure di aiuto all'adattamento dell'industria della raffinazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, dell'articolo 33, paragrafo 2, e dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/2001 (ex voce 05 02 05 07).

Esso è altresì destinato a coprire le misure speciali d'intervento adottate conformemente all'articolo 186 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 05 02 06 — Olio d'oliva

Basi giuridiche

Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66).

Regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).

Voce 05 02 06 03 — Interventi all'ammasso per l'olio d'oliva

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
17 000 000	23 000 000	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire altre spese, in particolare le spese sostenute conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 *quinquies*, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE (contratti di ammasso), dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 865/2004 (perturbazione del mercato) e degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (aiuto facoltativo).

Voce 05 02 06 05 — Miglioramento della qualità dei prodotti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
45 000 000	45 000 000	44 141 641,61

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le rimanenze di spesa per azioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, che prevede una serie di azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola e delle azioni delle organizzazioni di operatori, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 865/2004 e dell'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (aiuti alle organizzazioni di operatori).

Voce 05 02 06 99 — Altre misure (olio di oliva)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
100 000	500 000	12 642,28

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le altre spese eventuali per l'olio di oliva a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché le altre spese residue eventuali risultanti dall'applicazione del regolamento n. 136/66/CEE e del regolamento (CE) n. 865/2004 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 06. Questi residui comprendono, in particolare, eventuali rimanenze di spesa relative all'aiuto al consumo di olio di oliva nella Comunità (a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE), alle spese tecniche, finanziarie e altre spese connesse all'ammasso pubblico (a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento n. 136/66/CEE), alle restituzioni all'esportazione di olio di oliva (a norma dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE) e alla concessione di una restituzione alla produzione di olio di oliva utilizzato per la fabbricazione di conserve di pesci, di ortaggi e legumi (a norma dell'articolo 20 *bis* del regolamento n. 136/66/CEE).

Esso è altresì destinato a coprire le misure speciali d'intervento adottate conformemente all'articolo 186 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 05 02 07 — Piante tessili

Voce 05 02 07 01 — Aiuti per il lino tessile e la canapa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
10 000 000	17 000 000	20 272 041,38

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per gli aiuti alla trasformazione delle fibre lunghe e delle fibre corte di lino e delle fibre di canapa, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 e degli articoli da 91 a 95 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Esso copre altresì le spese residue per gli aiuti alla produzione di lino tessile e di canapa conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70, ridotte delle trattenute operate ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento, nonché le eventuali spese residue per le altre misure, in particolare degli aiuti all'ammasso privato concessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1308/70.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16).

Voce 05 02 07 03 — Cotone — Programmi nazionali di ristrutturazione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
10 000 000	10 000 000	10 006 323,96

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la spesa effettuata conformemente al capitolo 2 del regolamento (CE) n. 637/2008.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone (GU L 178 del 5.7.2008, pag. 1).

Voce 05 02 07 99 — Altre misure (piante tessili)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamen ti 2012	Esecuzione 2011	
		Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.		

Commento

Stanziamen to destinato a coprire le spese in sospeso di aiuto alla produzione del cotone in massa ai sensi del regolamento (CE) n. 1051/2001, nonché le eventuali altre spese relative alle piante tessili risultanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 07.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante sesto adattamento del regime per il cotone, istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione del cotone (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3).

Articolo 05 02 08 — Prodotti ortofrutticoli

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

Regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49).

Regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo (GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1).

Voce 05 02 08 01 — Restituzioni all'esportazione per i prodotti ortofrutticoli

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamen ti 2012	Esecuzione 2011	
p.m.	p.m.		49 518,23

Commento

Stanziamen to destinato a coprire le rimanenze di spesa relative alle restituzioni all'esportazione:

- per gli ortofrutticoli freschi, conformemente all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 2200/96,
- per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, a esclusione degli zuccheri aggiunti, conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 2201/96.

Voce 05 02 08 03 — Fondo operativo delle organizzazioni di produttori

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
267 000 000	496 000 000	785 580 703,89

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la parte a carico dell'Unione delle spese cofinanziate relative al fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96, al titolo III, capo II, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e alla parte II, titolo I, capo IV, sezione IV *bis*, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 08 09 — Compensazioni finanziarie per favorire la trasformazione degli agrumi

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	207 120,94

Commento

Stanziamiento destinato a coprire eventuali rimanenze di spesa derivanti dal regime di aiuti dell'Unione ai produttori di taluni agrumi, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2202/96.

Voce 05 02 08 11 — Aiuti ai gruppi di produttori pre-riconosciuti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
253 000 000	195 000 000	194 780 884,30

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative agli aiuti ai gruppi di produttori pre-riconosciuti a norma del titolo III, capitolo I, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e della parte II, titolo I, capo IV, sezione IV *bis*, sottosezione I, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 08 12 — Programma «Frutta nelle scuole»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
90 000 000	90 000 000	57 282 043,49

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alla partecipazione dell'Unione al programma «Frutta nelle scuole», conformemente alla parte II, titolo I, capo IV, sezione IV *bis*, sottosezione II *bis*, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 08 99 — Altre misure (prodotti ortofrutticoli)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 000 000	7 000 000	89 982 029,53

Commento

Stanziamiento destinato a coprire qualsiasi altra spesa per gli ortofrutticoli ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, non coperta

dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 08.

Esso copre altresì:

- altre misure d'intervento a titolo dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2202/96 e (CE) n. 1782/2003, non finanziate dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 08, in particolare misure specifiche,
- aiuti per la costituzione e l'attività amministrativa delle organizzazioni riconosciute di produttori di banane,
- rimanenze di spesa del costo delle misure specifiche per il finanziamento, in particolare, degli aiuti ai produttori di nocciole ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 2200/96, dell'aiuto specifico per le organizzazioni di produttori che costituiscono un capitale di esercizio e del sostegno unionale ai piani di miglioramento della qualità della frutta a guscio e delle carrube.

Stanziamento destinato a coprire le rimanenze di spese per l'indennità di ritiro versata alle organizzazioni di produttori conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Stanziamento destinato a coprire eventuali rimanenze di spesa per i premi alla trasformazione di pomodori conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96.

Stanziamento destinato a coprire eventuali rimanenze di spesa per gli aiuti alla trasformazione di pesche, pere, prugne e fichi conformemente agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 2201/96.

Stanziamento destinato a coprire eventuali rimanenze di spesa di intervento per le uve secche conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2201/96, nonché misure d'intervento per i fichi non trasformati (ammasso).

Esso è altresì destinato a coprire le spese derivanti dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 399/94.

Stanziamento destinato a coprire eventuali rimanenze di spesa di trasporto, cernita e confezionamento per operazioni di distribuzione gratuita di ortofrutticoli conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 789/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che istituisce misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube (GU L 85 del 30.3.1989, pag. 3).

Regolamento (CEE) n. 1991/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che istituisce un regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione (GU L 199 del 18.7.1992, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3816/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che abolisce, nel settore degli ortofrutticoli, il meccanismo di compensazione applicabile agli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri e che stabilisce misure connesse (GU L 387 del 31.12.1992, pag. 10).

Regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1.

Regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche (GU L 54 del 25.2.1994, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

Regolamento (CE) n. 2200/97 del Consiglio, del 30 ottobre 1997, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche noce (GU L 303 del 6.11.1997, pag. 3).

Articolo 05 02 09 — Prodotti del settore vitivinicolo

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1).

Voce 05 02 09 04 — Misure di ammasso per l'alcole

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	200 000	1 616 282,60

Commento

Stanziamiento destinato a coprire eventuali rimanenze di spesa per:

- le spese tecniche e le spese finanziarie per gli acquisti di intervento di alcole conformemente agli articoli da 27 a 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999,
- le altre spese di magazzinaggio dell'alcole conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1493/1999; si tratta della differenza tra il valore contabile e il valore di vendita del prodotto.

Esso è altresì destinato a coprire il deprezzamento finanziario delle scorte di nuova costituzione.

Lo stanziamento copre inoltre i costi dell'aiuto previsto nell'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1493/1999 per il magazzinaggio privato di alcole (aiuto secondario).

Voce 05 02 09 08 — Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 065 600 000	1 086 700 000	842 058 054,62

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative ai programmi di sostegno al settore del vino conformemente alle sottosezioni I e II della sezione IV *ter* del capo IV del titolo I della parte II del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 09 09 — Regime di estirpazione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
5 000 000	20 000 000	269 182 397,95

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese residue per il regime di estirpazione conformemente alla parte II, titolo I, capo III, sezione IV *bis*, sottosezione III del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 09 99 — Altre misure (settore vitivinicolo)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 000 000	2 000 000	-8 593 485,98

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le altre spese eventuali per misure nel settore vitivinicolo ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008, nonché le eventuali altre spese residue risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 822/87 e del regolamento (CE) n. 1493/1999 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 09.

Articolo 05 02 10 — Promozione

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1).

Voce 05 02 10 01 — Azioni di promozione — Pagamenti da parte degli Stati membri

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
60 000 000	54 000 000	46 266 638,57

Commento

Stanziamiento destinato al cofinanziamento di programmi di promozione attuati dagli Stati membri relativi ai prodotti agricoli, ai loro metodi di produzione e ai prodotti alimentari.

Voce 05 02 10 02 — Azioni di promozione — Pagamenti diretti da parte dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 040 000	1 126 798	1 410 000	1 118 891	998 099,07	1 481 806,18

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare azioni di promozione gestite direttamente dalla Commissione e l'assistenza tecnica necessaria per la realizzazione dei programmi di promozione. L'assistenza tecnica comprende misure di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione.

Voce 05 02 10 99 — Altre misure (promozione)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	-9 868,51

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare altre misure previste dai regolamenti per azioni di promozione, non finanziate dagli stanziamenti relativi alle altre voci dell'articolo 05 02 10.

Articolo 05 02 11 — Altri prodotti vegetali e altre misure

Voce 05 02 11 01 — Foraggi essiccati

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
500 000	97 000 000	141 091 129,46

Commento

Stanziamanto destinato a coprire l'aiuto alla produzione di foraggi essiccati, conformemente all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 11 03 — Luppolo — Aiuto alle organizzazioni di produttori

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
2 300 000	2 300 000	2 277 000,00

Commento

Stanziamanto destinato a coprire l'aiuto alle organizzazioni di produttori nel settore del luppolo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 11 04 — POSEI (esclusi gli aiuti diretti e l'articolo 11 02 03)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
230 000 000	257 000 000	223 718 356,76

Commento

Stanziamanto destinato a coprire:

- le spese risultanti dall'applicazione della regolamentazione «POSEI» e «Isole del mare Egeo»,
- le sovvenzioni per la fornitura di riso dell'Unione al dipartimento francese d'oltremare della Riunione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1785/2003.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, (Poseidom) (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11).

Regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (Poseima) (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26).

Regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (Poseican) (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45).

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96).

Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

Voce 05 02 11 05 — Fondo comunitario del tabacco (escluso l'articolo 17 03 02)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	378 923,15

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese residue sostenute conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92 e dell'articolo 104 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70).

Voce 05 02 11 99 — Altre misure (altri prodotti vegetali/misure)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
200 000	200 000	81 179,75

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le altre spese per altri prodotti vegetali/misure di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché le eventuali spese residue risultanti dall'applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92 e dall'applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 e del regolamento (CE) n. 1786/2003, non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 11.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70).

Regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114).

Articolo 05 02 12 — Latte e prodotti lattiero-caseari

Voce 05 02 12 01 — Restituzioni per i prodotti lattiero-caseari

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
100 000	1 000 000	5 418 602,36

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari concesse a norma degli articoli da 162 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 12 02 — Interventi all'ammasso di latte scremato in polvere

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	-10 000 000	-73 001 225,52

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese tecniche, le spese finanziarie e le altre spese di ammasso pubblico di latte scremato in polvere, conformemente agli articoli da 10 a 13, 18, 25 e 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché il deprezzamento finanziario delle scorte di nuova costituzione.

Voce 05 02 12 03 — Aiuto allo smercio di latte scremato

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese:

- per gli aiuti al latte in polvere parzialmente scremato destinato all'alimentazione degli animali, conformemente all'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1234/2007,
- per l'aiuto per il latte scremato trasformato in caseina concesso conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 12 04 — Interventi all'ammasso del burro e della crema

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
9 000 000	10 000 000	8 330 005,68

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per l'aiuto all'ammasso privato concesso conformemente alle disposizioni degli articoli 28 e 29 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Esso è destinato altresì a coprire le spese per l'ammasso pubblico del burro e della crema conformemente alle disposizioni degli articoli da 10 a 13, 18, 25 e 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, e il deprezzamento finanziario delle scorte di nuova costituzione.

Voce 05 02 12 08 — Latte alle scuole

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
74 000 000	90 000 000	64 235 205,83

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per l'aiuto dell'Unione concesso per la distribuzione agli allievi delle scuole di taluni

prodotti lattiero-caseari, conformemente all'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 12 99 — Altre misure (latte e prodotti lattiero-caseari)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
100 000	100 000	99 643,94

Commento

Ex voci 05 02 12 05, 05 02 12 06 e 05 02 12 99

Stanziamiento destinato a coprire le altre spese per misure nel settore lattiero-caseario ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché le eventuali altre spese residue risultanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 12. Esso è inoltre destinato a coprire le spese a norma degli articoli 44 e 186 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Esso è altresì destinato a coprire le spese per le indennità da versare a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari, noti con il nome di produttori SLOM.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2330/98 del Consiglio, del 22 ottobre 1998, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 291 del 30.10.1998, pag. 4).

Regolamento (UE) n. 1233/2009 della Commissione, del 15 dicembre 2009, recante una misura specifica di sostegno del mercato nel settore lattiero-caseario (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 70).

Articolo 05 02 13 — Carni bovine

Voce 05 02 13 01 — Restituzioni per le carni bovine

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
5 000 000	39 000 000	46 138 877,11

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per le carni bovine concesse a norma degli articoli da 162 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 13 02 — Interventi all'ammasso di carni bovine

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	6 240,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli aiuti all'ammasso privato di carni bovine conformemente agli articoli 31 e 34 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Esso è destinato altresì a coprire le spese per l'ammasso pubblico di carni bovine conformemente alle disposizioni degli articoli da 10 a 12, 18, 25 e 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, e il deprezzamento finanziario delle scorte di nuova costituzione.

Voce 05 02 13 03 — Misure eccezionali di sostegno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	78,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese sostenute a norma degli articoli 44, 186 e 191 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 13 04 — Restituzioni per gli animali vivi

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
2 000 000	7 000 000	9 638 742,84

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi concesse a norma degli articoli da 162 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 13 99 — Altre misure (carni bovine)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
100 000	100 000	-135 866,92

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le altre spese per misure nel settore delle carni bovine ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché le eventuali altre spese residue risultanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 13.

Tale stanziamento è destinato inoltre a coprire gli eventuali pagamenti residui relativi al contributo dell'Unione alle spese connesse al programma di macellazione volontaria dei bovini abbattuti anteriormente al 23 gennaio 2006 che avevano un'età superiore a 30 mesi (Over thirty months old scheme — OTMS) e per la macellazione, dopo il 23 gennaio 2006, di bovini nati anteriormente al 1° agosto 1996 (Older cattle disposal scheme — OCDS), per effetto dell'applicazione del regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito (GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14).

Articolo 05 02 14 — Carni ovine e caprine

Voce 05 02 14 01 — Interventi all'ammasso di carni ovine e caprine

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per l'ammasso privato di carni ovine e caprine, conformemente agli articoli 31 e 38 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 14 99 — Altre misure (carni ovine e caprine)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le altre spese per misure nel settore delle carni ovine e caprine ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché le eventuali altre spese residue risultanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 14.

Esso è altresì destinato a coprire le misure speciali d'intervento sostenute conformemente agli articoli 44, 186 e 191 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 05 02 15 — Carni suine, uova, pollame, apicoltura e altri prodotti animali

Voce 05 02 15 01 — Restituzioni per le carni suine

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
5 000 000	19 000 000	19 120 219,70

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per le carni suine concesse a norma degli articoli da 162 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 15 02 — Interventi all'ammasso di carni suine

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	13 000 000	56 324 911,98

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative all'ammasso privato di carni suine conformemente agli articoli 31 e 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 15 03 — Misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per altre misure decise conformemente agli articoli 44, 186 e 191 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 15 04 — Restituzioni per le uova

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	4 000 000	2 783 714,73

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per restituzioni all'esportazione concesse per le uova a norma degli articoli da 162 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 15 05 — Restituzioni per il pollame

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
77 000 000	65 000 000	81 695 320,94

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per restituzioni all'esportazione concesse per le carni di pollame a norma degli articoli da 162 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 15 06 — Aiuto particolare all'apicoltura

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
30 000 000	32 000 000	28 379 692,46

Commento

Stanziamiento a sostegno di misure specifiche a favore del settore apicolo, di aiuti compensativi delle perdite di reddito e di misure intese a migliorare l'informazione del consumatore, la trasparenza del mercato e il controllo qualità, conformemente agli articoli da 105 a 110 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 15 07 — Misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore del pollame e delle uova

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
2 000 000	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per altre misure decise conformemente agli articoli 44, 45, 186 e 191 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 15 99 — Altre misure (carni suine, pollame, uova, apicoltura e altri prodotti animali)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le altre spese per misure nei settori delle carni suine, del pollame, delle uova, dell'apicoltura e di altri

prodotti animali a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché le eventuali spese residue risultanti dall'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75 e (CE) n. 797/2004, non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 15.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49).

Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77).

Regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 1).

Articolo 05 02 17 — Sostegno agli agricoltori

Voce 05 02 17 01 — Progetto pilota — Sostegno alle cooperative agricole

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	1 195 000	0,—	261 774,54

Commento

Stanziamento destinato a sostenere gli agricoltori che si organizzano in cooperative.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 05 02 17 02 — Progetto pilota — Osservatorio dei prezzi e dei margini agricoli

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	1 000 000	500 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a finanziare un osservatorio dei prezzi e dei margini agricoli europei.

Esso è, tra l'altro, destinato a migliorare lo strumento europeo di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari e renderlo più facile da utilizzare, integrandovi un'interfaccia multilingue comprendente un maggior numero di prodotti alimentari e introducendo una migliore comparabilità tra i prezzi per ciascun anello della filiera alimentare all'interno degli Stati membri e tra essi, in modo da soddisfare l'esigenza dei consumatori e degli agricoltori di una maggiore trasparenza per quanto riguarda la fissazione dei prezzi dei prodotti alimentari.

Dovrebbe inoltre includere un raffronto, da un lato, tra i costi di una produzione sostenibile e i prezzi franco azienda agricola dall'altro, e la comparazione dei prodotti convenzionali e quelli etici nei settori agricoli essenziali degli Stati membri e nelle diverse situazioni socioeconomiche.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 05 02 17 03 — Progetto pilota — Sostegno alle iniziative di agricoltori e consumatori a favore di una produzione alimentare a basse emissioni di carbonio, a basso consumo energetico e commercializzata a livello locale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato alla promozione di filiere alimentari a basse emissioni di carbonio, a basso consumo energetico e basate sulla commercializzazione a livello locale.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 05 02 17 04 — Azione preparatoria — Osservatorio dei prezzi e dei margini agricoli

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 000 000	1 000 000				

Commento

Stanzamento destinato a finanziare un osservatorio dei prezzi e dei margini agricoli europei. Esso è, tra l'altro, destinato a migliorare lo strumento europeo di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari al fine di renderlo più facile da utilizzare, integrandovi un'interfaccia multilingue, estendendolo a un maggior numero di prodotti alimentari e consentendo una migliore comparabilità tra i prezzi per ciascun anello della filiera alimentare all'interno degli Stati membri e tra essi, in modo da soddisfare l'esigenza avvertita dai consumatori e dagli agricoltori di una maggiore trasparenza per quanto riguarda la fissazione dei prezzi dei prodotti alimentari.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 05 02 17 07 — Progetto pilota — Misure contro la speculazione sui prodotti agricoli di base

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	1 500 000	750 000	0,—	0,—

Commento

Il presente progetto pilota è inteso a elaborare misure efficaci contro la speculazione sui prodotti agricoli di base e la volatilità dei prezzi che ne risulta.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 05 03 — AIUTI DIRETTI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011		2011/2013
					Impegni	Pagamenti	
05 03	Aiuti diretti						
05 03 01	Aiuti diretti disaccoppiati						
05 03 01 01	Regime di pagamento unico	2	30 635 000 000	30 472 000 000	31 081 825 564,87	31 081 825 564,87	101,46 %
05 03 01 02	Regime di pagamento unico per superficie	2	6 665 000 000	5 963 000 000	5 084 279 890,13	5 084 279 890,13	76,28 %
05 03 01 03	Pagamento distinto per lo zucchero	2	282 000 000	283 000 000	270 214 998,30	270 214 998,30	95,82 %
05 03 01 04	Pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli	2	13 000 000	13 000 000	12 176 831,10	12 176 831,10	93,67 %
05 03 01 05	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti disaccoppiati	2	469 000 000	458 000 000	381 890 762,58	381 890 762,58	81,43 %
05 03 01 06	Pagamento distinto per i frutti rossi	2	12 000 000				
05 03 01 99	Altro (aiuti diretti disaccoppiati)	2	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 05 03 01 — Totale parziale</i>		38 076 000 000	37 189 000 000	36 830 388 046,98	36 830 388 046,98	96,73 %
05 03 02	Altri aiuti diretti						
05 03 02 01	Pagamenti per superficie per le colture	2	4 000 000	4 000 000	3 754 406,73	3 754 406,73	93,86 %
05 03 02 04	Aiuto supplementare per il frumento duro: zone di produzione tradizionali	2	500 000	500 000	-633 785,51	-633 785,51	-126,76 %
05 03 02 05	Aiuti alla produzione di sementi	2	500 000	24 000 000	23 216 124,61	23 216 124,61	4643,22 %
05 03 02 06	Premi per le vacche nutrici	2	922 000 000	939 000 000	931 759 282,28	931 759 282,28	101,06 %
05 03 02 07	Premio supplementare per vacca nutrice	2	51 000 000	51 000 000	50 119 384,13	50 119 384,13	98,27 %
05 03 02 08	Premio speciale per bovini	2	500 000	72 000 000	71 614 634,32	71 614 634,32	14322,93 %
05 03 02 09	Premio all'abbattimento dei bovini — Vitelli	2	1 000 000	7 000 000	7 665 425,45	7 665 425,45	766,54 %
05 03 02 10	Premio all'abbattimento dei bovini — Animali adulti	2	1 000 000	53 000 000	51 635 685,28	51 635 685,28	5163,57 %
05 03 02 13	Premio per ovini e caprini	2	22 000 000	22 000 000	23 052 886,50	23 052 886,50	104,79 %
05 03 02 14	Premio supplementare per ovini e caprini	2	7 000 000	7 000 000	7 019 504,88	7 019 504,88	100,28 %
05 03 02 18	Pagamento per i produttori di patate da fecola	2	100 000	102 000 000	81 221 443,37	81 221 443,37	81221,44 %
05 03 02 19	Aiuto per superficie per il riso	2	1 000 000	153 000 000	154 271 149,59	154 271 149,59	15427,11 %
05 03 02 21	Aiuto per gli oliveti	2	2 000 000	3 000 000	2 441 710,42	2 441 710,42	122,09 %
05 03 02 22	Aiuto per il tabacco	2	500 000	500 000	257 061,71	257 061,71	51,41 %
05 03 02 23	Aiuto per superficie per il luppolo	2	100 000	100 000	0,—	0,—	
05 03 02 24	Premio specifico alla qualità per il frumento duro	2	500 000	500 000	245 849,65	245 849,65	49,17 %
05 03 02 25	Premio per le colture proteiche	2	500 000	50 000 000	49 640 451,08	49 640 451,08	9928,09 %
05 03 02 26	Pagamenti per superficie per la frutta a guscio	2	2 000 000	88 000 000	87 644 463,42	87 644 463,42	4382,22 %
05 03 02 28	Aiuto per i bachi da seta	2	500 000	500 000	402 657,35	402 657,35	80,53 %
05 03 02 36	Pagamenti per specifici tipi di colture e di produzione di qualità	2	4 000 000	117 000 000	123 321 249,05	123 321 249,05	3083,03 %
05 03 02 39	Supplemento per i coltivatori di barbabietole da zucchero e canna da zucchero	2	21 000 000	30 000 000	45 224 566,65	45 224 566,65	215,36 %
05 03 02 40	Aiuto per superficie per il cotone	2	240 000 000	249 000 000	247 266 342,76	247 266 342,76	103,03 %

05 03 02 41	Pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli — Pomodori	2	1 000 000	21 000 000	139 349 453,70	139 349 453,70	13934,95 %
05 03 02 42	Pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli — Prodotti diversi dai pomodori	2	34 000 000	35 000 000	55 666 189,64	55 666 189,64	163,72 %
05 03 02 43	Pagamento transitorio per i frutti rossi	2	100 000	11 000 000	10 727 767,91	10 727 767,91	10727,77 %
05 03 02 44	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti accoppiati	2	1 101 000 000	866 000 000	747 990 912,31	747 990 912,31	67,94 %
05 03 02 50	POSEI — Programmi di sostegno dell'Unione europea	2	417 000 000	395 000 000	415 970 116,88	415 970 116,88	99,75 %
05 03 02 51	POSEI — Altri aiuti diretti e regimi precedenti	2	100 000	100 000	137 981,65	137 981,65	137,98 %
05 03 02 52	POSEI — Isole dell'Egeo	2	18 000 000	18 000 000	17 274 246,45	17 274 246,45	95,97 %
05 03 02 99	Altro (aiuti diretti)	2	2 000 000	1 500 000	-1 212 791,19	-1 212 791,19	-60,64 %
	<i>Articolo 05 03 02 — Totale parziale</i>		2 854 900 000	3 320 700 000	3 347 044 371,07	3 347 044 371,07	117,24 %
05 03 03	Aiuti aggiuntivi	2	1 000 000	1 000 000	597 218,71	597 218,71	59,72 %
	Capitolo 05 03 — Totale		40 931 900 000	40 510 700 000	40 178 029 636,76	40 178 029 636,76	98,16 %

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi linea del presente capitolo conformemente all'articolo 21 e all'articolo 174, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Nel quadro della determinazione delle esigenze di bilancio per il presente capitolo, per determinare le esigenze di bilancio relative all'articolo 05 03 01, in particolare per la voce 05 03 01 01, è stato preso in considerazione un importo di 1 033 000 000 EUR proveniente dalle voci 6 7 0 2, 6 7 0 3 e 6 8 0 1 dello stato generale delle entrate. L'importo proveniente dalla voce 6 8 0 1 comprende il bilancio residuo di 675 000 000 EUR del Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero che è scaduto il 30 settembre 2012. A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006, il bilancio residuo è assegnato al Fondo europeo agricolo di garanzia.

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutti gli articoli e a tutte le voci di bilancio del presente capitolo, salvo indicazione contraria.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

Articolo 05 03 01 — Aiuti diretti disaccoppiati

Voce 05 03 01 01 — Regime di pagamento unico

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
30 635 000 000	30 472 000 000	31 081 825 564,87

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse al regime di pagamento unico conformemente al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 e al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Voce 05 03 01 02 — Regime di pagamento unico per superficie

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
6 665 000 000	5 963 000 000	5 084 279 890,13

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese connesse al regime di pagamento unico per superficie, a norma del titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009, del titolo IV *bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003 e degli atti di adesione del 2003 e del 2005.

Basi giuridiche

Atto del 2003 relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, in particolare l'allegato II «Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione», capitolo 6, parte A, punto 26, quale adattato dalla decisione 2004/281/CE del Consiglio.

Atto del 2005 relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l'allegato III «Elenco di cui all'articolo 19 dell'atto di adesione».

Voce 05 03 01 03 — Pagamento distinto per lo zucchero

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
282 000 000	283 000 000	270 214 998,30

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese connesse al pagamento distinto per lo zucchero per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV *bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Voce 05 03 01 04 — Pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
13 000 000	13 000 000	12 176 831,10

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese connesse al pagamento distinto per gli ortofrutticoli per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV *bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Voce 05 03 01 05 — Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti disaccoppiati

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
469 000 000	458 000 000	381 890 762,58

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese connesse al sostegno specifico disaccoppiato conformemente alle disposizioni dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, in particolare quelle di cui al punto v) del paragrafo 1, lettera a), e di cui al paragrafo 1, lettere c) e d).

Voce 05 03 01 06 — Pagamento distinto per i frutti rossi

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011	
		Impegni	Pagamenti
12 000 000			

Commento

Nuova voce

Stanzamento destinato a coprire le spese per il pagamento distinto per i frutti rossi previsto dall'articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009 negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie in conformità del titolo V di detto regolamento.

Voce 05 03 01 99 — Altro (aiuti diretti disaccoppiati)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese per gli altri aiuti diretti disaccoppiati non coperte dagli stanziamenti destinati alle altre voci dell'articolo 05 03 01 e a coprire le correzioni imputabili al mancato rispetto dei massimali netti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 o i massimali nazionali di cui all'allegato VIII di detto regolamento, che non sono attribuibili a nessuna specifica linea di bilancio dell'articolo 05 03 01.

Articolo 05 03 02 — Altri aiuti diretti

Basi giuridiche

Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66).

Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975, che istituisce uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva (GU L 19 del 24.1.1975, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70).

Regolamento (CEE) n. 2076/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa i premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco nonché i limiti di garanzia ripartiti per gruppi di varietà e per Stato membro (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 77).

Regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18).

Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del

latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48).

Regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 2323/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per la campagna di commercializzazione 2004/2005 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1544/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (GU L 286 del 17.10.2006, pag. 1).

Voce 05 03 02 01 — Pagamenti per superficie per le colture

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
4 000 000	4 000 000	3 754 406,73

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli eventuali pagamenti residui per superficie per i cereali, i semi oleosi, le colture proteiche, l'insilato verde e il ritiro dei seminativi dalla produzione, conformemente alle disposizioni del titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

Voce 05 03 02 04 — Aiuto supplementare per il frumento duro: zone di produzione tradizionali

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
500 000	500 000	-633 785,51

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli eventuali pagamenti residui per i supplementi del pagamento per superficie ai produttori di frumento duro delle zone di produzione tradizionali, a norma del titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999.

Voce 05 03 02 05 — Aiuti alla produzione di sementi

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
500 000	24 000 000	23 216 124,61

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli eventuali pagamenti residui per l'aiuto alla produzione di sementi conformemente al titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, al titolo IV, capitolo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

Voce 05 03 02 06 — Premi per le vacche nutrici

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
922 000 000	939 000 000	931 759 282,28

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i premi per le vacche nutrici a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV, capitolo 12, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Esso è inoltre destinato a coprire le eventuali spese residue, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999, ad eccezione dei premi complementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento suddetto [per quanto riguarda le regioni definite negli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e gli Stati membri caratterizzati da una forte specializzazione della mandria di vacche nutrici].

Voce 05 03 02 07 — Premio supplementare per vacca nutrice

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
51 000 000	51 000 000	50 119 384,13

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i pagamenti supplementari nazionali per le vacche nutrici a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV, capitolo 12, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Esso è inoltre destinato a coprire le eventuali spese residue, conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999, previste nelle regioni elencate negli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e negli Stati membri caratterizzati da una forte specializzazione della mandria di vacche nutrici.

Voce 05 03 02 08 — Premio speciale per bovini

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
500 000	72 000 000	71 614 634,32

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli eventuali pagamenti residui per il premio speciale per i bovini conformemente al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009, al titolo IV, capitolo 12, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1254/1999.

Voce 05 03 02 09 — Premio all'abbattimento dei bovini — Vitelli

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
1 000 000	7 000 000	7 665 425,45

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli eventuali pagamenti residui per il premio all'abbattimento dei vitelli, conformemente al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009, al titolo IV, capitolo 12, del regolamento (CE) n. 1782/2003, all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 e gli eventuali pagamenti residui per i premi per la trasformazione dei giovani vitelli maschi, conformemente all'articolo 4 *decies* del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24).

Voce 05 03 02 10 — Premio all'abbattimento dei bovini — Animali adulti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
1 000 000	53 000 000	51 635 685,28

Commento

Stanzamento destinato a coprire gli eventuali pagamenti residui per il premio all'abbattimento dei bovini adulti, conformemente al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009, al titolo IV, capitolo 12, del regolamento (CE) n. 1782/2003, all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 e gli eventuali pagamenti residui per i premi per la trasformazione dei giovani vitelli maschi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 *decies* del regolamento (CEE) n. 805/68.

Voce 05 03 02 13 — Premio per ovini e caprini

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
22 000 000	22 000 000	23 052 886,50

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese per capo di bestiame a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV, capitolo 11, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Esso è inoltre destinato a coprire le eventuali spese residue a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2529/2001.

Voce 05 03 02 14 — Premio supplementare per ovini e caprini

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
7 000 000	7 000 000	7 019 504,88

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese connesse alla concessione di un premio specifico per pecora e per capra agli allevatori di ovini e caprini stabiliti in zone svantaggiate o di montagna, a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV, capitolo 11, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Esso è inoltre destinato a coprire le eventuali spese residue a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2529/2001.

Voce 05 03 02 18 — Pagamento per i produttori di patate da fecola

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
100 000	102 000 000	81 221 443,37

Commento

Stanzamento destinato a coprire gli eventuali pagamenti residui per gli aiuti alla produzione versati agli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola, conformemente al titolo IV, capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e al titolo IV, capitolo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Voce 05 03 02 19 — Aiuto per superficie per il riso

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 000 000	153 000 000	154 271 149,59

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli eventuali pagamenti residui per l'aiuto specifico per il riso (per ettaro) conformemente al titolo IV, capitolo 1, sezione 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e al titolo IV, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e eventuali pagamenti residui in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95.

Voce 05 03 02 21 — Aiuto per gli oliveti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
2 000 000	3 000 000	2 441 710,42

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli eventuali pagamenti residui dell'aiuto per gli oliveti in conformità al titolo IV, capitolo 10 *ter*, del regolamento (CE) n. 1782/2003, all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 154/75 e al titolo II del regolamento n. 136/66/CEE.

Voce 05 03 02 22 — Aiuto per il tabacco

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
500 000	500 000	257 061,71

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli eventuali pagamenti residui dell'aiuto concesso agli agricoltori che producono tabacco greggio, in conformità al titolo IV, capitolo 10 *quater*, del regolamento (CE) n. 1782/2003, all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 546/2002, al titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92 e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2076/92.

Voce 05 03 02 23 — Aiuto per superficie per il luppolo

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
100 000	100 000	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli eventuali pagamenti residui relativi all'aiuto per superficie per il luppolo, in conformità al titolo IV, capitolo 10 *quinqies*, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

Voce 05 03 02 24 — Premio specifico alla qualità per il frumento duro

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
500 000	500 000	245 849,65

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli eventuali pagamenti residui relativi al premio specifico alla qualità per il frumento duro, in conformità al titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Voce 05 03 02 25 — Premio per le colture proteiche

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
500 000	50 000 000	49 640 451,08

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli eventuali pagamenti residui relativi agli aiuti a favore degli agricoltori che producono colture proteiche, in conformità al titolo IV, capitolo 1, sezione 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 e al titolo IV, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Voce 05 03 02 26 — Pagamenti per superficie per la frutta a guscio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
2 000 000	88 000 000	87 644 463,42

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli eventuali pagamenti residui relativi agli aiuti a favore degli agricoltori che producono frutta a guscio, in conformità al titolo IV, capitolo 1, sezione 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 e al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Voce 05 03 02 28 — Aiuto per i bachi da seta

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
500 000	500 000	402 657,35

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli aiuti per i bachi da seta concessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1544/2006.

Voce 05 03 02 36 — Pagamenti per specifici tipi di colture e di produzione di qualità

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
4 000 000	117 000 000	123 321 249,05

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli eventuali pagamenti residui relativi agli aiuti concessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Voce 05 03 02 39 — Supplemento per i coltivatori di barbabietole da zucchero e canna da zucchero

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
21 000 000	30 000 000	45 224 566,65

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i pagamenti a favore dei coltivatori di barbabietole da zucchero e canna da zucchero in conformità al titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del regolamento (CE) n. 73/2009 e al titolo IV, capitolo 10 *septies*, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tale aiuto è versato ai produttori degli Stati membri che hanno concesso l'aiuto alla ristrutturazione previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per almeno il 50 % della quota zucchero fissata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.

Voce 05 03 02 40 — Aiuto per superficie per il cotone

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
240 000 000	249 000 000	247 266 342,76

Commento

Stanziamiento destinato a coprire l'aiuto per superficie per il cotone a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV, capitolo 10 *bis*, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Voce 05 03 02 41 — Pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli — Pomodori

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 000 000	21 000 000	139 349 453,70

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli eventuali pagamenti residui relativi ai pagamenti transitori agli agricoltori che producono pomodori, in conformità all'articolo 54, paragrafo 1 e all'articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e all'articolo 68 *ter*, paragrafo 1, e all'articolo 143 *ter quater*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Voce 05 03 02 42 — Pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli — Prodotti diversi dai pomodori

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
34 000 000	35 000 000	55 666 189,64

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i pagamenti transitori agli agricoltori che producono uno o più prodotti ortofrutticoli, esclusi i pomodori, in conformità all'articolo 54, paragrafo 2, e all'articolo 128, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e all'articolo 68 *ter*, paragrafo 2, e all'articolo 143 *ter quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Voce 05 03 02 43 — Pagamento transitorio per i frutti rossi

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
100 000	11 000 000	10 727 767,91

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli eventuali pagamenti residui relativi all'aiuto transitorio alla superficie a favore degli agricoltori che producono frutti rossi, in conformità al titolo IV, capitolo 1, sezione 9, del regolamento (CE) n. 73/2009 e al titolo IV, capitolo 10 *nonies*, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Voce 05 03 02 44 — Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti accoppiati

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 101 000 000	866 000 000	747 990 912,31

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno specifico connesso accoppiato conformemente alle disposizioni dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, in particolare quelle di cui ai punti i), ii), iii) e iv) del paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 1, lettere b) ed e).

Voce 05 03 02 50 — POSEI — Programmi di sostegno dell'Unione europea

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
417 000 000	395 000 000	415 970 116,88

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli aiuti diretti connessi a programmi contenenti misure specifiche di assistenza alla produzione agricola locale conformemente al titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

Voce 05 03 02 51 — POSEI — Altri aiuti diretti e regimi precedenti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
100 000	100 000	137 981,65

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese residue connesse a:

- pagamenti per superficie per i seminativi risultanti dall'esclusione facoltativa nelle regioni ultraperiferiche in conformità dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003,
- aiuto per i legumi da granella risultanti dall'esclusione facoltativa nelle regioni ultraperiferiche in conformità dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003,
- aiuto per superficie per il riso risultante dall'esclusione facoltativa nelle regioni ultraperiferiche in conformità dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003,
- aiuto per il tabacco risultante dall'esclusione facoltativa nelle regioni ultraperiferiche in conformità dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003,
- premi e pagamenti supplementari ai produttori di latte risultanti dall'esclusione facoltativa nelle regioni ultraperiferiche in conformità dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003,

— aiuti diretti prima del 2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli (Poseidom) (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11).

Regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (Poseima) (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26).

Regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (Poseican) (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45).

Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

Voce 05 03 02 52 — POSEI — Isole dell'Egeo

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
18 000 000	18 000 000	17 274 246,45

Commento

Stanzamento destinato a coprire altre spese relative ad aiuti diretti, connesse all'applicazione della normativa «Isole del Mare Egeo».

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

Voce 05 03 02 99 — Altro (aiuti diretti)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
2 000 000	1 500 000	-1 212 791,19

Commento

Ex voci 05 03 02 27 e 05 03 02 99

Stanzamento destinato a coprire le spese per gli altri aiuti diretti disaccoppiati non coperte dagli stanziamenti destinati alle altre voci dell'articolo 05 03 02 e a coprire le correzioni che non sono attribuibili a nessuna linea di bilancio specifica. Esso è inoltre destinato a coprire le correzioni imputabili al mancato rispetto dei massimali netti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 o i massimali nazionali di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009, che non sono attribuibili a nessuna specifica linea di bilancio dell'articolo 05 03 02. Esso può anche coprire le spese residue connesse:

- all'importo supplementare del pagamento per superficie di cui al titolo IV, capitolo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1251/1999,
- alle spese relative all'aiuto per ettaro per la coltura di lenticchie, ceci e vecce, concesso conformemente alle disposizioni del titolo IV, capitolo 13, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1577/96,
- al regime transitorio per i foraggi essiccati a norma dei regolamenti (CE) n. 603/95, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1786/2003,
- all'importo supplementare del pagamento per il frumento duro in zone di produzione diverse da quelle tradizionali in conformità del titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999,
- al premio di destagionalizzazione per le carni bovine, conformemente alle disposizioni del titolo IV, capitolo 12, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1254/1999,

- al premio per l'estensivizzazione degli allevamenti bovini, conformemente al titolo IV, capitolo 12, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999,
- ai pagamenti supplementari per i produttori di carne bovina, conformemente all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999,
- ai pagamenti supplementari nel settore delle carni ovine e caprine, conformemente al titolo IV, capitolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2519/2001,
- al premio per i prodotti lattiero-caseari ai produttori di latte, conformemente al titolo IV, capitolo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003,
- ai premi integrativi ai produttori di latte, conformemente al titolo IV, capitolo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003,
- agli aiuti compensativi per le banane in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93,
- al sostegno transitorio per i coltivatori di barbabietole da zucchero, al titolo IV, capitolo 10 *sexies*, del regolamento (CE) n. 1782/2003,
- all'istituzione del regime agromonetario dell'euro,
- all'aiuto per superficie per le uve secche, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2201/96.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

Regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113).

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114).

Articolo 05 03 03 — Aiuti aggiuntivi

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
1 000 000	1 000 000	597 218,71

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese residue a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 04	Sviluppo rurale								
05 04 01	Sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006								
05 04 01 14	Sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-6 631 996,91	-6 631 996,91	
	<i>Articolo 05 04 01 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-6 631 996,91	-6 631 996,91	
05 04 02	Sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Orientamento — Completamento dei programmi precedenti								
05 04 02 01	Completamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Orientamento — Regioni obiettivo n. 1 (2000-2006)	2	p.m.	95 916 258	p.m.	85 339 148	0,—	430 958 351,44	449,31 %
05 04 02 02	Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)	2	p.m.	2 189 102	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 04 02 03	Completamento dei programmi precedenti per le regioni degli obiettivi n. 1 e n. 6 (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 04 02 04	Completamento dei programmi precedenti per le regioni dell'obiettivo n. 5b (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 04 02 05	Completamento dei programmi precedenti per le regioni al di fuori dell'obiettivo n. 1 (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 04 02 06	Completamento di Leader (2000-2006)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	68 864 005,14	
05 04 02 07	Completamento delle iniziative comunitarie precedenti (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 04 02 08	Completamento delle misure innovatrici precedenti (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 04 02 09	Completamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Orientamento — Assistenza tecnica operativa (2000-2006)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 05 04 02 — Totale parziale</i>		p.m.	98 105 360	p.m.	85 339 148	0,—	499 822 356,58	509,48 %
05 04 03	Altre misure								
05 04 03 01	Azione preparatoria — Risorse genetiche vegetali e animali dell'Unione	2	1 500 000	750 000					
05 04 03 02	Risorse genetiche vegetali e animali — Completamento delle misure precedenti	2	p.m.	p.m.	p.m.	412 933	0,—	910 712,69	
	<i>Articolo 05 04 03 — Totale parziale</i>		1 500 000	750 000	p.m.	412 933	0,—	910 712,69	121,43 %
05 04 04	Strumento temporaneo per il finanziamento dello sviluppo rurale nel quadro del FEAOG, sezione Garanzia — Nuovi Stati membri — Completamento di programmi (2004-2006)								
05 04 04 01	Programmi di sviluppo rurale	2	14 788 920 797	12 948 675 553	14 589 123 242	13 035 891 297	14 408 211 311,00	11 794 000 248,51	91,08 %
05 04 04 02	Assistenza tecnica operativa	2	14 535 000	8 463 833	9 521 200	7 500 363	5 350 711,47	3 913 763,13	46,24 %

05 04 05 03	Progetto pilota — Programma di scambio per giovani agricoltori <i>Articolo 05 04 05 — Totale parziale</i> Capitolo 05 04 — Totale	2	p.m.	750 000	1 500 000	750 000	1 500 000,00	0,—	
			14 803 455 797	12 957 889 386	14 600 144 442	13 044 141 660	14 415 062 022,47	11 797 914 011,64	91,05 %
			14 804 955 797	13 056 744 746	14 600 144 442	13 129 893 741	14 408 430 025,56	12 292 015 084,00	94,14 %

Articolo 05 04 01 — Sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 e all'articolo 174, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

Voce 05 04 01 14 — Sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	-6 631 996,91

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli importi recuperati dagli Stati membri che non possono essere considerati come un'irregolarità o una negligenza ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005. Questi importi saranno imputati come correzioni di spese precedentemente finanziate con le voci da 05 04 01 01 a 05 04 01 13 e non potranno essere riutilizzati dagli Stati membri.

Esso è inoltre destinato a coprire le eventuali spese residue dichiarate dagli Stati membri in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio n. 1290/2005.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Articolo 05 04 02 — Sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Orientamento — Completamento dei programmi precedenti

Commento

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede rettifiche finanziarie le cui eventuali entrate sono iscritte alla voce 6 5 0 0 dello stato delle entrate. Tali entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, nei casi specifici in cui tali stanziamenti fossero necessari per coprire i rischi di annullamento o di riduzione di rettifiche decise in precedenza.

Basi giuridiche

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutte le linee del presente articolo salvo diversa indicazione.

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 158, 159 e 161.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Voce 05 04 02 01 — Completamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Orientamento — Regioni obiettivo n. 1 (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	95 916 258	p.m.	85 339 148	0,—	430 958 351,44

Commento

Stanzamento destinato a coprire gli impegni del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Orientamento, nell'ambito dell'obiettivo n. 1 ancora da liquidare dal periodo di programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Voce 05 04 02 02 — Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	2 189 102	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire gli impegni del programma speciale per la pace e la riconciliazione ancora da liquidare dal periodo di programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Decisione 1999/501/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 49), in particolare il considerando 5.

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, in particolare il paragrafo 44, lettera b).

Voce 05 04 02 03 — Completamento dei programmi precedenti per le regioni degli obiettivi n. 1 e n. 6 (anteriori al 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativi ai precedenti periodi di programmazione per i vecchi obiettivi n. 1 e n. 6.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Voce 05 04 02 04 — Completamento dei programmi precedenti per le regioni dell'obiettivo n. 5b (anteriori al 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativi ai precedenti periodi di programmazione per il vecchio obiettivo n. 5b a partire dal FEAOG, sezione Orientamento.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Voce 05 04 02 05 — Completamento dei programmi precedenti per le regioni al di fuori dell'obiettivo n. 1 (anteriori al 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativi ai precedenti periodi di programmazione per il vecchio obiettivo n. 5a, a partire dal FEAOG, sezione Orientamento.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Voce 05 04 02 06 — Completamento di Leader (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	68 864 005,14

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento da parte dell'iniziativa comunitaria Leader+ degli impegni ancora da liquidare dal periodo di programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 14 aprile 2000, recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+) (GU C 139 del 18.5.2000, pag. 5).

Voce 05 04 02 07 — Completamento delle iniziative comunitarie precedenti (anteriori al 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativamente alle iniziative comunitarie precedenti il periodo di programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria per le regioni ultraperiferiche (REGIS II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 44).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali o per programmi operativi integrati sulla base di richieste di contributo che gli Stati membri sono invitati a presentare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 48).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo delle zone di confine, della cooperazione transfrontaliera e delle reti energetiche selezionate (Interreg II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 60).

Nota della Commissione agli Stati membri, del 16 maggio 1995, che fissa gli orientamenti per un'iniziativa nel quadro del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (Peace I) (GU C 186 del 20.7.1995, pag. 3).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg riguardante la cooperazione transnazionale in materia di assetto territoriale (Interreg II C) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 23).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 26 novembre 1997, sul programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe

dell'Irlanda (1995-1999) (Peace I) [COM(97) 642 definitivo].

Voce 05 04 02 08 — Completamento delle misure innovatrici precedenti (anteriori al 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti durante i precedenti periodi di programmazione per azioni innovatrici o misure di preparazione, sorveglianza o valutazione, nonché per qualsiasi altra analoga forma di intervento di assistenza tecnica prevista dai regolamenti.

Esso è altresì destinato a finanziare le spese residue delle azioni pluriennali preesistenti, segnatamente quelle approvate e attuate a norma di altri regolamenti summenzionati e che non possono essere ricondotte agli obiettivi prioritari dei Fondi.

Lo stanziamento sarà inoltre utilizzato, ove del caso, per coprire fondi dovuti a titolo del FEAOG, sezione Orientamento, per interventi i cui stanziamenti di impegno corrispondenti non sono disponibili né previsti nell'ambito della programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Voce 05 04 02 09 — Completamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Orientamento — Assistenza tecnica operativa (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento da parte del FEAOG, sezione Orientamento, degli impegni ancora da liquidare dal periodo di programmazione 2000-2006 per le misure di assistenza tecnica, quali previste nell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1260/1999. L'assistenza tecnica copre le misure di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione degli interventi del FEAOG, sezione Orientamento. In particolare serviva per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni),
- spese di informazione e pubblicazione,
- spese per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- contratti per fornitori di servizi,
- sovvenzioni.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Articolo 05 04 03 — Altre misure

Voce 05 04 03 01 — Azione preparatoria — Risorse genetiche vegetali e animali dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti			Impegni	Pagamenti
1 500 000	750 000				

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i costi di un'azione preparatoria in vista di un terzo programma dell'Unione per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura. I programmi precedenti, basati sul regolamento (CE) n. 1476/94 del Consiglio e sul regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio sono stati completati nel 2010. Le prime valutazioni dei progetti sembrano indicare che sono necessarie ulteriori azioni al fine di promuovere la conservazione della diversità genetica e l'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, contribuiscano alla qualità dei prodotti e allo sviluppo di catene di produzione locali e promuovano la cooperazione e lo scambio di esperienze tra ricercatori, agricoltori, allevatori e reti di ONG e cittadini impegnati, coinvolgendo gli utilizzatori finali e accrescendo la consapevolezza dei consumatori in questo campo.

L'azione preparatoria contribuisce a definire gli elementi di un futuro terzo programma dell'Unione sulle risorse genetiche e verte in particolare sugli aspetti seguenti:

- come migliorare la comunicazione tra gli Stati membri e le rispettive autorità in merito alle prassi di eccellenza e all'armonizzazione degli sforzi per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche,
- come rafforzare lo sviluppo di reti tra gli attori principali, tra cui agricoltori, ricercatori, banche dei geni, ONG e utilizzatori finali e migliorare le opportunità di commercializzazione nel contesto di programmi di qualità e catene alimentari corte,
- come migliorare lo scambio di conoscenze e la ricerca volta ad accrescere la diversità genetica nei sistemi agricoli,
- come adattare i metodi di allevamento e la legislazione alla necessità di conservare la diversità genetica e utilizzare in modo sostenibile le risorse genetiche,
- come contribuire a far sì che le misure per lo sviluppo rurale siano attuate con successo attraverso azioni relative alla diversità genetica in agricoltura,
- come ridurre al minimo gli oneri amministrativi ai fini di un migliore accesso alle azioni.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 05 04 03 02 — Risorse genetiche vegetali e animali — Completamento delle misure precedenti

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	412 933	0,—	910 712,69

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in relazione al programma comunitario in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

Stanziamiento destinato prioritariamente all'uso sostenibile e all'ulteriore sviluppo della diversità biologica da realizzare attraverso la cooperazione fra gli agricoltori, le organizzazioni non governative specializzate e gli istituti pubblici e privati. Occorre inoltre sensibilizzare i consumatori su tale tema.

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari

conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario e all'articolo 180 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18).

Articolo 05 04 04 — Strumento temporaneo per il finanziamento dello sviluppo rurale nel quadro del FEAOG, sezione Garanzia — Nuovi Stati membri — Completamento di programmi (2004-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanti destinati a coprire gli impegni per il periodo di programmazione 2004-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Atto del 2003 relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, in particolare il punto 26 del capitolo 6, parte A, dell'allegato II «Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione» come adattato dalla decisione 2004/281/CE del Consiglio (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

Articolo 05 04 05 — Sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2007-2013)

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 1 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

Voce 05 04 05 01 — Programmi di sviluppo rurale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 788 920 797	12 948 675 553	14 589 123 242	13 035 891 297	14 408 211 311,00	11 794 000 248,51

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Degli stanziamenti d'impegno complessivi previsti per questa voce, un importo di 2 355 300 000 EUR risulta dalla modulazione obbligatoria di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. Inoltre, un importo di 347 900 000 EUR risulta dalla modulazione volontaria prevista dal regolamento (CE) n. 378/2007. Le misure di sviluppo rurale adottate in tutti gli assi saranno valutate in base a indicatori di rendimento più sofisticati per i sistemi di allevamento e i metodi di produzione, onde raccogliere le sfide legate ai cambiamenti climatici, alla protezione delle risorse idriche, alla biodiversità e alle energie rinnovabili. Gli Stati membri riferiscono sulla risposta data alle nuove sfide nelle misure di sviluppo rurale, anche per quanto riguarda il settore lattiero-caseario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

Voce 05 04 05 02 — Assistenza tecnica operativa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 535 000	8 463 833	9 521 200	7 500 363	5 350 711,47	3 913 763,13

Commento

Stanzamento destinato a coprire le misure di assistenza tecnica, quali previste nell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in particolare la rete europea per lo sviluppo rurale.

Parte dello stanziamento è destinata a portare avanti lo sviluppo della rete europea per la solidarietà rurale, operativa oramai da due anni.

1. Obiettivo: creare una zona europea di solidarietà, prevenzione e ricerca

— Fase 1: consolidamento della rete di solidarietà esistente.

— Fase 2: espansione della rete per offrire ad altri paesi europei i benefici della sua competenza ai fini dell'adozione di misure preventive volte a salvaguardare l'occupazione nel settore dell'agricoltura e mantenere la vitalità economica delle zone rurali. Vi è un'urgente necessità di condividere e normalizzare i regimi di sostegno comprensivi già in uso e scambiare opinioni sul significato preciso dell'espressione «essere in difficoltà», al fine di individuare coloro che si trovano in questa situazione, utilizzando i criteri comunemente noti come «segnali d'allarme». Questi strumenti di prevenzione consentiranno ai gruppi di sostegno di recente istituzione di affrontare i problemi delle zone rurali in modo più efficace.

2. Azione da intraprendere: diffusione degli strumenti di prevenzione

Occorre diffondere più ampiamente possibile tra gli agricoltori europei i seguenti strumenti:

- «segnali d'allarme»: gli strumenti di prevenzione basilari di autovalutazione che gli agricoltori devono utilizzare per valutare le difficoltà cui sono confrontati. Questo strumento consentirà agli agricoltori di determinare esattamente le difficoltà in cui versano, affinché possano richiedere l'assistenza di agenzie preposte ad aiutarli a uscirne quanto prima possibile,
- «strumenti di gestione semplificata»: questo strumento di autovalutazione finanziaria consentirà agli agricoltori di valutare la situazione finanziaria delle loro aziende agricole e di anticipare le difficoltà, determinare le proprie capacità d'investimento o di diversificazione e di attenersi a un piano di recupero prestabilito. La formazione all'utilizzo dello strumento di gestione semplificata sarà fornita dai gruppi di sostegno individuali a livello nazionale. La formazione è rivolta a coloro che si occupano degli agricoltori in difficoltà e li sostengono.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Voce 05 04 05 03 — Progetto pilota — Programma di scambio per giovani agricoltori

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	750 000	1 500 000	750 000	1 500 000,00	0,—

Commento

Il presente progetto pilota è inteso a istituire un programma di scambio per giovani agricoltori, programma che consentirebbe scambi transfrontalieri di buone pratiche nella gestione delle aziende agricole, in particolare in relazione alle sfide che attendono l'agricoltura europea, al fine di sostenere lo sviluppo delle aree rurali dell'Unione.

Il programma offre ai giovani agricoltori l'opportunità inestimabile di conoscere direttamente le varie realtà agricole dell'Unione trascorrendo un periodo di tempo in aziende di un altro Stato membro. Lo scambio di conoscenze e di esperienze fra giovani agricoltori in Europa consentirebbe loro di soddisfare le richieste dei consumatori europei, di contribuire alla sicurezza alimentare e di affrontare le altre sfide cui è confrontata l'agricoltura europea, quali l'uso delle energie rinnovabili, la perdita di biodiversità e lo stoccaggio del carbonio.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 05 05 — MISURE DI PREADESIONE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 05	Misure di preadesione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale								
05 05 01	Programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard) — Completamento di misure precedenti								
05 05 01 01	Strumento di preadesione Sapard — Completamento del programma (2000-2006)	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

05 05 01 02	Strumento di preadesione Sapard — Completamento dell'assistenza preadesione per otto paesi candidati	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 05 05 01 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 05 02	Strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale (IPARD)	4	259 328 000	81 470 000	234 458 000	53 586 457	215 000 000,00	101 768 207,00	124,91 %
	Capitolo 05 05 — Totale		259 328 000	81 470 000	234 458 000	53 586 457	215 000 000,00	101 768 207,00	124,91 %

Articolo 05 05 01 — Programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard) — Completamento di misure precedenti

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).

Regolamento (CE) n. 2257/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 2666/2000 per tener conto dello status di candidato della Croazia (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Voce 05 05 01 01 — Strumento di preadesione Sapard — Completamento del programma (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti fino al 31 dicembre 2006 in Bulgaria, Romania e Croazia per le misure di sostegno connesse all'agricoltura e allo sviluppo rurale nell'ambito di Sapard.

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sulla presente voce, indipendentemente dal beneficiario dell'azione.

Voce 05 05 01 02 — Strumento di preadesione Sapard — Completamento dell'assistenza preadesione per otto paesi candidati

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti fino al 31 dicembre 2003 per le misure di sostegno connesse all'agricoltura e allo sviluppo rurale nell'ambito di Sapard negli otto paesi candidati che sono divenuti Stati membri nel 2004.

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sulla presente voce, indipendentemente dal beneficiario dell'azione.

Articolo 05 05 02 — Strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale (IPARD)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
259 328 000	81 470 000	234 458 000	53 586 457	215 000 000,00	101 768 207,00

Commento

Stanzamento destinato a coprire l'assistenza dell'Unione ai paesi candidati nell'ambito dell'IPA affinché si allineino progressivamente alle norme e alle politiche dell'Unione, compreso, se necessario, l'acquis dell'Unione, in vista della loro adesione. La parte sviluppo rurale sostiene i paesi nei loro preparativi all'attuazione e alla gestione della politica agricola comune, all'allineamento alle strutture dell'Unione e ai programmi di sviluppo rurale finanziati dall'Unione successivamente alla loro adesione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

CAPITOLO 05 06 — ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 06	Aspetti internazionali del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»								
05 06 01	Accordi internazionali in materia di agricoltura	4	6 629 000	5 069 602	6 360 000	5 780 674	5 041 245,41	5 041 245,41	99,44 %
	Capitolo 05 06 — Totale		6 629 000	5 069 602	6 360 000	5 780 674	5 041 245,41	5 041 245,41	99,44 %

Articolo 05 06 01 — Accordi internazionali in materia di agricoltura

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 629 000	5 069 602	6 360 000	5 780 674	5 041 245,41	5 041 245,41

Commento

Stanzamento destinato a coprire il contributo dell'Unione agli accordi internazionali elencati di seguito.

Basi giuridiche

Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).

Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all'approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47).

Decisione 2005/800/CE del Consiglio, del 14 novembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 2005 sull'olio di oliva e sulle olive da tavola (GU L 302 del 19.11.2005, pag. 47).

CAPITOLO 05 07 — AUDIT DELLE SPESE AGRICOLE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 07	Audit delle spese agricole								
05 07 01	Controllo delle spese agricole								
05 07 01 02	Azioni di controllo e prevenzione — Pagamenti diretti da parte dell'Unione	2	6 800 000	6 800 000	6 500 000	6 500 000	6 499 903,51	6 499 903,51	95,59 %
05 07 01 06	Liquidazione dei conti degli esercizi precedenti per le spese in gestione condivisa nell'ambito del FEAOG, sezione Garanzia (misure precedenti) e del FEAGA	2	-200 000 000	-200 000 000	-200 000 000	-200 000 000	66 423 876,62	66 423 876,62	-33,21 %
05 07 01 07	Verifica di conformità dei conti degli esercizi precedenti per le spese in gestione condivisa nell'ambito del FEAOG, sezione Garanzia (misure precedenti) e del FEAGA	2	108 300 000	108 300 000	p.m.	p.m.	3 521 572,29	3 521 572,29	3,25 %
05 07 01 10	Liquidazione dei conti degli esercizi precedenti per lo sviluppo rurale nell'ambito del FEASR	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 07 01 11	Verifica di conformità dei conti degli esercizi precedenti per lo sviluppo rurale nell'ambito del FEASR	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 05 07 01 — Totale parziale</i>		-84 900 000	-84 900 000	-193 500 000	-193 500 000	76 445 352,42	76 445 352,42	-90,04 %
05 07 02	Composizione delle controversie	2	p.m.	p.m.	800 000	800 000	0,—	0,—	
	Capitolo 05 07 — Totale		-84 900 000	-84 900 000	-192 700 000	-192 700 000	76 445 352,42	76 445 352,42	-90,04 %

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 e all'articolo 174, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Articolo 05 07 01 — Controllo delle spese agricole

Voce 05 07 01 02 — Azioni di controllo e prevenzione — Pagamenti diretti da parte dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
6 800 000	6 500 000	6 499 903,51

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese relative all'esecuzione delle verifiche mediante telerilevamento.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento (GU L 24 del 29.1.1994, pag. 6).

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

Voce 05 07 01 06 — Liquidazione dei conti degli esercizi precedenti per le spese in gestione condivisa nell'ambito del FEAOG, sezione Garanzia (misure precedenti) e del FEAGA

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
-200 000 000	-200 000 000	66 423 876,62

Commento

Stanziamanto destinato a coprire i risultati delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 17, per quanto riguarda la riduzione dei pagamenti mensili a causa del mancato rispetto delle scadenze, dell'articolo 17 *bis* e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, nonché i risultati delle decisioni di liquidazione dei conti relative al Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero. Il principio della liquidazione dei conti è stabilito dall'articolo 53 *ter*, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

Voce 05 07 01 07 — Verifica di conformità dei conti degli esercizi precedenti per le spese in gestione condivisa nell'ambito del FEAOG, sezione Garanzia (misure precedenti) e del FEAGA

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
108 300 000	p.m.	3 521 572,29

Commento

Ex voci 05 02 16 02 e 05 07 01 07

Stanziamanto destinato a coprire i risultati delle decisioni adottate in conformità dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 nonché i risultati delle decisioni di liquidazione dei conti relative al Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero quando queste sono a favore degli Stati membri. Il principio della liquidazione dei conti è stabilito dall'articolo 53 *ter*, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica

agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

Voce 05 07 01 10 — Liquidazione dei conti degli esercizi precedenti per lo sviluppo rurale nell'ambito del FEASR

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i risultati delle decisioni conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Il principio della liquidazione dei conti è stabilito dall'articolo 53 *ter*, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Voce 05 07 01 11 — Verifica di conformità dei conti degli esercizi precedenti per lo sviluppo rurale nell'ambito del FEASR

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i risultati delle decisioni adottate in conformità dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 quando queste sono a favore degli Stati membri. Il principio della liquidazione dei conti è stabilito dall'articolo 53 *ter*, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Articolo 05 07 02 — Composizione delle controversie

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	p.m.		800 000		0,—

Commento

Articolo destinato a registrare l'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato a coprire le spese (positive o negative) che un organo giurisdizionale può mettere a carico della Commissione, in particolare per danni e interessi.

Esso è altresì destinato a coprire le eventuali spese che la Commissione potrebbe dover sostenere conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore (GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11).

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 08	Strategia politica e coordinamento per il settore «Agricoltura e sviluppo rurale»								
05 08 01	Rete di informazione contabile agricola (RICA)	2	14 636 655	14 350 561	14 410 160	12 574 403	14 230 188,13	12 489 870,79	87,03 %
05 08 02	Indagini sulla struttura delle aziende agricole	2	450 000	5 881 094	20 235 377	20 031 352	201 455,00	302 462,64	5,14 %
05 08 03	Ristrutturazione dei sistemi di indagini agricole	2	1 550 687	1 628 919	1 460 000	1 336 980	1 443 608,22	1 443 813,54	88,64 %
05 08 06	Azioni di informazione sulla politica agricola comune	2	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 987 290,56	7 987 290,56	99,84 %
05 08 09	Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica operativa	2	2 670 000	2 670 000	1 705 000	1 705 000	1 269 926,00	1 269 926,00	47,56 %
05 08 10	Progetto pilota — Valutare i costi, per l'utente finale, dell'osservanza della legislazione dell'Unione in materia di ambiente, benessere degli animali e sicurezza alimentare	2	p.m.	939 631	p.m.	750 000	1 468 172,00	0,—	
05 08 11	Progetto pilota — Scambio di migliori prassi per la semplificazione della condizionalità	2	p.m.	p.m.	1 000 000	500 000			
05 08 12	Progetto pilota — Coordinamento della ricerca sul ricorso a omeopatia e fitoterapia nell'allevamento	2	p.m.	p.m.	500 000	250 000			
Capitolo 05 08 — Totale			27 307 342	33 470 205	47 310 537	45 147 735	26 600 639,91	23 493 363,53	70,19 %

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 e all'articolo 174, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Articolo 05 08 01 — Rete di informazione contabile agricola (RICA)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 636 655	14 350 561	14 410 160	12 574 403	14 230 188,13	12 489 870,79

Commento

Stanzamento destinato a coprire le retribuzioni forfettarie e lo sviluppo di strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi, la pubblicazione e la diffusione dei dati contabili delle aziende agricole e l'analisi dei risultati.

Basi giuridiche

Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65).

Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27).

Articolo 05 08 02 — Indagini sulla struttura delle aziende agricole

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
450 000	5 881 094	20 235 377	20 031 352	201 455,00	302 462,64

Commento

Stanziamanto destinato a cofinanziare le indagini statistiche necessarie per il controllo delle strutture dell'Unione europea, compreso il finanziamento della banca dati Eurofarm.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14).

Articolo 05 08 03 — Ristrutturazione dei sistemi di indagini agricole

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 550 687	1 628 919	1 460 000	1 336 980	1 443 608,22	1 443 813,54

Commento

Stanziamanto destinato a coprire:

- le spese per il miglioramento dei sistemi di statistica agricola nell'Unione,
- le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi prestati nel quadro dell'acquisto e della consultazione di banche dati,
- le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi prestati nel quadro di lavori di modellizzazione nel settore agricolo e di previsione, a breve e medio termine, dell'evoluzione dei mercati e delle strutture agricole, nonché per la divulgazione dei risultati,
- le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi prestati nel quadro della realizzazione di azioni relative all'applicazione delle tecniche di telerilevamento, delle indagini per aree e dei modelli agrometeorologici alle statistiche agricole,
- le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi connessi all'esecuzione di analisi economiche e l'elaborazione di indicatori nell'ambito della politica agricola.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dalle prerogative istituzionali della Commissione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Decisione 96/411/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 14).

Decisione n. 1445/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, concernente l'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999-2003 (GU L 163 del 4.7.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 78/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, relativo alle azioni che la Commissione dovrà intraprendere per il periodo 2008-2013 mediante applicazioni di telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune (GU L 25 del 30.1.2008, pag. 1).

Articolo 05 08 06 — Azioni di informazione sulla politica agricola comune

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
8 000 000	8 000 000	7 987 290,56

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per le misure intese a sensibilizzare l'opinione pubblica circa la politica agricola comune da parte dell'Unione conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 814/2000.

Tali azioni possono configurarsi come:

- programmi di attività annuali presentati in particolare da organizzazioni agricole o di sviluppo rurale e da associazioni di consumatori o di tutela dell'ambiente,
- azioni specifiche presentate in particolare dalle autorità pubbliche degli Stati membri, da mass media o da istituti universitari,
- azioni intraprese su iniziativa della Commissione,
- azioni destinate alla promozione dell'agricoltura familiare.

Parte dello stanziamento è destinata a fornire informazioni nelle scuole, presso i punti di vendita e altri punti di contatto con i consumatori, sugli elevati standard di qualità, sicurezza alimentare, protezione dell'ambiente e benessere degli animali cui gli agricoltori europei debbono conformarsi, rispetto alle norme in vigore nei paesi terzi; il progetto dovrebbe mettere in evidenza l'importante contributo della PAC al raggiungimento di tali elevati standard e includere spiegazioni sui diversi regimi di qualità esistenti, quali le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

Parte dello stanziamento è destinato a finanziare una campagna d'informazione dei consumatori sulle cause e conseguenze degli sprechi alimentari e consigli sui modi per ridurli, nonché a promuovere pratiche di riferimento nell'ambito dei diversi settori della catena alimentare.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7).

Articolo 05 08 09 — Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica operativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
2 670 000	1 705 000	1 269 926,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese effettuate conformemente all'articolo 5, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Esso comprende il finanziamento dell'istituzione di un sistema dell'Unione di controllo alle frontiere dell'Unione, basato sull'analisi del DNA, previsto dai seguenti accordi internazionali:

- decisione 2004/617/CE del Consiglio, dell'11 agosto 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'India nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 (GU L 279 del 28.8.2004, pag. 17),
- decisione 2004/618/CE del Consiglio, dell'11 agosto 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 (GU L 279 del 28.8.2004, pag. 23).

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce, all'articolo 138, che possano essere importate a dazio zero soltanto le varietà di riso Basmati specificate nei suddetti accordi.

Lo stanziamento può essere utilizzato anche per coprire:

- le spese di analisi e ispezione delle norme dei paesi terzi per i prodotti biologici conformemente alle disposizioni del titolo VI del regolamento (CE) n. 834/2007,
- le spese per la costituzione di una banca di dati analitici per i prodotti del settore vitivinicolo prevista dall'articolo 87 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1),
- le spese connesse allo studio «Valutare i costi, per l'utente finale, dell'osservanza della legislazione dell'Unione in materia di ambiente, benessere degli animali e sicurezza alimentare».

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Articolo 05 08 10 — Progetto pilota — Valutare i costi, per l'utente finale, dell'osservanza della legislazione dell'Unione in materia di ambiente, benessere degli animali e sicurezza alimentare

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	939 631	p.m.	750 000	1 468 172,00	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'istituzione di un progetto pilota inteso a valutare i costi effettivi che derivano agli agricoltori dall'osservanza della legislazione dell'Unione in materia di ambiente, benessere degli animali e sicurezza alimentare, che va al di là delle norme cui i prodotti importati sono soggetti. Questa legislazione riguarda, tra l'altro, i 18 regolamenti e direttive che sostengono il sistema di condizionalità, come anche gli standard definiti come buone condizioni agronomiche e ambientali, che fanno anch'esse parte dei requisiti di condizionalità.

Esso è utilizzato per svolgere un ampio studio di valutazione dei costi di adempimento di cui sopra in tutti gli Stati membri, costi che possono variare da un paese all'altro e anche, all'interno degli Stati membri, da una regione all'altra, in funzione delle rispettive differenze a livello climatico, geologico, produttivo, economico e sociale. Lo studio dovrebbe essere effettuato da un istituto scientifico riconosciuto o da un consorzio di istituti di questo tipo.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 05 08 11 — Progetto pilota — Scambio di migliori prassi per la semplificazione della condizionalità

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	1 000 000	500 000		

Commento

Stanziamento destinato al finanziamento di una piattaforma mediante la quale le agenzie di controllo nazionali e locali possono scambiare migliori prassi e trovare soluzioni comuni al fine di semplificare i controlli di condizionalità per gli agricoltori, in particolare grazie a banche dati interoperabili e controlli unici.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 05 08 12 — Progetto pilota — Coordinamento della ricerca sul ricorso a omeopatia e fitoterapia nell'allevamento

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	500 000	250 000		

Commento

Stanziamanto destinato ad avviare un progetto pilota per coordinare la ricerca sul ricorso all'omeopatia e alla fitoterapia nell'allevamento, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 sulla resistenza agli antibiotici (GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 131), in cui il Parlamento ha chiesto una riduzione dell'uso di antibiotici nell'allevamento e il ricorso a metodi alternativi; tali metodi includono l'utilizzo dell'omeopatia e della fitoterapia; il progetto pilota dovrebbe prevedere la raccolta di dati sui progetti di ricerca nel settore dell'omeopatia e della fitoterapia già avviati presso le università e gli istituti di insegnamento superiore nei singoli Stati membri dell'Unione europea e sui risultati conseguiti; e dovrebbe altresì esaminare se, e in quale quadro, le diverse università cooperano tra loro.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
06 01	Spese amministrative del settore «Mobilità e trasporti»		68 011 011	68 011 011	67 716 979	67 716 979	69 521 781,01	69 521 781,01
	40 01 40				59 867 67 776 846	59 867 67 776 846		
06 02	Trasporto interno, aereo e marittimo	1	201 808 724	151 320 581	209 427 270	157 407 105	199 856 711,41	149 541 784,11
06 03	Reti transeuropee	1	1 410 000 000	721 545 956	1 325 406 119	791 395 112	1 257 103 612,54	834 502 734,85
06 06	Ricerca nel settore dei trasporti	1	60 980 795	43 083 946	61 580 000	62 784 153	82 702 727,57	58 973 175,25
	Titolo 06 — Totale		1 740 800 530	983 961 494	1 664 130 368	1 079 303 349	1 609 184 832,53	1 112 539 475,22
	40 01 40 Totale + riserva				59 867 1 664 190 235	59 867 1 079 363 216		

CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MOBILITÀ E TRASPORTI»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
06 01	Spese amministrative del settore «Mobilità e trasporti»					

06 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Mobilità e trasporti»	5	35 013 858	34 374 908	36 235 532,53	103,49 %
06 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione nel settore «Mobilità e trasporti»					
06 01 02 01	Personale esterno	5	2 362 249	2 522 065	2 721 098,34	115,19 %
06 01 02 11	Altre spese di gestione	5	2 389 096	2 514 628	2 978 232,00	124,66 %
	40 01 40			59 867		
				2 574 495		
	<i>Articolo 06 01 02 — Totale parziale</i>		4 751 345	5 036 693	5 699 330,34	119,95 %
	40 01 40			59 867		
				5 096 560		
06 01 03	Spese relative a apparecchiature e servizi per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione del settore «Mobilità e trasporti»	5	2 215 808	2 194 778	2 795 416,46	126,16 %
06 01 04	Spese di supporto per le attività nel settore «Mobilità e trasporti»					
06 01 04 01	Programma «Marco Polo II» — Spese di gestione amministrativa	1.1	120 000	109 800	102 247,00	85,21 %
06 01 04 02	Trasporti — Spese di gestione amministrativa	1.1	700 000	799 800	618 734,00	88,39 %
06 01 04 04	Sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea di trasporto — Spese di gestione amministrativa	1.1	3 700 000	3 000 000	3 287 398,04	88,85 %
06 01 04 07	Sicurezza e protezione degli utenti di infrastrutture nel settore dei trasporti — Spese di gestione amministrativa	1.1	—	p.m.	3 000,00	
06 01 04 09	Informazione e comunicazione — Spese di gestione amministrativa	1.1	500 000	496 000	487 163,64	97,43 %
06 01 04 31	Reti transeuropee di trasporto — Agenzia esecutiva	1.1	9 805 000	9 805 000	9 900 000,00	100,97 %
06 01 04 32	Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione — Contributo del programma Marco Polo II	1.1	1 555 000	1 555 000	1 592 009,00	102,38 %
	<i>Articolo 06 01 04 — Totale parziale</i>		16 380 000	15 765 600	15 990 551,68	97,62 %
06 01 05	Spese di supporto per le attività di ricerca nel settore «Mobilità e trasporti»					
06 01 05 01	Spese relative al personale di ricerca	1.1	5 750 000	6 000 000	5 596 760,00	97,33 %
06 01 05 02	Personale esterno di ricerca	1.1	2 800 000	2 900 000	2 676 000,00	95,57 %
06 01 05 03	Altre spese di gestione per la ricerca	1.1	1 100 000	1 445 000	528 190,00	48,02 %
	<i>Articolo 06 01 05 — Totale parziale</i>		9 650 000	10 345 000	8 800 950,00	91,20 %
	Capitolo 06 01 — Totale		68 011 011	67 716 979	69 521 781,01	102,22 %
	40 01 40			59 867		
	Totale + riserva			67 776 846		

Articolo 06 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Mobilità e trasporti»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
35 013 858	34 374 908	36 235 532,53

Articolo 06 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione nel settore «Mobilità e trasporti»

Voce 06 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
2 362 249	2 522 065	2 721 098,34

Voce 06 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
06 01 02 11	2 389 096	2 514 628	2 978 232,00
40 01 40		59 867	
Totale	2 389 096	2 574 495	2 978 232,00

Articolo 06 01 03 — Spese relative a apparecchiature e servizi per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione del settore «Mobilità e trasporti»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
2 215 808	2 194 778	2 795 416,46

Articolo 06 01 04 — Spese di supporto per le attività nel settore «Mobilità e trasporti»

Voce 06 01 04 01 — Programma «Marco Polo II» — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
120 000	109 800	102 247,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. gli articoli 06 02 06 e 06 02 07.

Voce 06 01 04 02 — Trasporti — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
700 000	799 800	618 734,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi e riunioni di esperti direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 06 02 03.

Voce 06 01 04 04 — Sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea di trasporto — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
3 700 000	3 000 000	3 287 398,04

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. gli articoli 06 03 01, 06 03 03 e 06 03 05.

Voce 06 01 04 07 — Sicurezza e protezione degli utenti di infrastrutture nel settore dei trasporti — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
—	p.m.	3 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi e riunioni di esperti direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 06 02 11.

Voce 06 01 04 09 — Informazione e comunicazione — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
500 000	496 000	487 163,64

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di informazione e comunicazione nonché per le pubblicazioni in formato elettronico e cartaceo, direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo delle politiche dei trasporti, nonché di sicurezza e protezione degli utenti dei servizi di trasporto.

Basi giuridiche

Cfr. gli articoli 06 02 03 e 06 02 11.

Voce 06 01 04 31 — Reti transeuropee di trasporto — Agenzia esecutiva

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
9 805 000	9 805 000	9 900 000,00

Commento

Lo stanziamento rappresenta l'importo della sovvenzione destinata a coprire le spese per il personale e le spese di funzionamento dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto.

La tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva è contenuta nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1).

Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 204 del 5.8.2010, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione 2007/60/CE della Commissione, del 26 ottobre 2006, che istituisce un'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea dei trasporti a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 88).

Decisione C(2007) 3874 della Commissione, del 17 agosto 2007, che nomina cinque membri e un osservatore del comitato direttivo dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, quale modificata dalle decisioni della Commissione C(2009) 0865 del 17 febbraio 2009 e C(2010) 2959 del 5 ottobre 2010.

Decisione C(2007) 5282 della Commissione, del 5 novembre 2007, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea dei trasporti ai fini dell'esecuzione di incarichi connessi con l'attuazione dei programmi comunitari per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto, che include in particolare l'attuazione di stanziamenti iscritti nel bilancio della Comunità.

Voce 06 01 04 32 — Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione — Contributo del programma Marco Polo II

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 555 000	1 555 000	1 592 009,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale e le spese operative dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione, sostenute per la partecipazione dell'Agenzia alla gestione di azioni del programma Marco Polo II.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che

partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere alla presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione è contenuta nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6).

Atti di riferimento

Decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l'energia intelligente», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85).

Decisione 2007/372/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente in Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 52).

Decisione C(2007) 3198 della Commissione, del 9 luglio 2007, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione ai fini dell'esecuzione di incarichi connessi all'attuazione del programma Energia intelligente-Europa 2003-2006, del programma Marco Polo 2003-2006, del programma quadro per la competitività e l'innovazione 2007-2013 e per il programma Marco Polo 2007-2013, che include in particolare l'attuazione di stanziamenti iscritti nel bilancio della Comunità.

Articolo 06 01 05 — Spese di supporto per le attività di ricerca nel settore «Mobilità e trasporti»

Voce 06 01 05 01 — Spese relative al personale di ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
5 750 000	6 000 000	5 596 760,00

Voce 06 01 05 02 — Personale esterno di ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
2 800 000	2 900 000	2 676 000,00

Voce 06 01 05 03 — Altre spese di gestione per la ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 100 000	1 445 000	528 190,00

CAPITOLO 06 02 — TRASPORTO INTERNO, AEREO E MARITTIMO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
06 02	Trasporto interno, aereo e marittimo								
06 02 01	Agenzia europea per la sicurezza aerea								
06 02 01 01	Agenzia europea per la sicurezza aerea — Contributo ai titoli 1 e 2	1.1	26 435 440	26 435 440	26 435 440	26 435 440	27 991 278,00	27 991 111,00	105,88 %
06 02 01 02	Agenzia europea per la sicurezza aerea — Contributo al titolo 3	1.1	8 120 371	8 120 371	6 861 336	6 861 336	7 200 805,00	7 200 805,00	88,68 %
	<i>Articolo 06 02 01 — Totale parziale</i>		34 555 811	34 555 811	33 296 776	33 296 776	35 192 083,00	35 191 916,00	101,84 %
06 02 02	Agenzia europea per la sicurezza marittima								
06 02 02 01	Agenzia europea per la sicurezza marittima — Contributo ai titoli 1 e 2	1.1	22 776 724	22 776 724	26 167 678	26 167 678	23 853 989,92	23 373 776,94	102,62 %
06 02 02 02	Agenzia europea per la sicurezza marittima — Contributo al titolo 3	1.1	8 431 789	9 000 000	7 061 416	8 870 489	9 288 729,00	9 999 550,54	111,11 %
06 02 02 03	Agenzia europea per la sicurezza marittima — Misure antinquinamento	1.1	22 663 000	18 414 450	20 000 000	20 500 000	23 000 000,00	17 833 288,40	96,84 %
	<i>Articolo 06 02 02 — Totale parziale</i>		53 871 513	50 191 174	53 229 094	55 538 167	56 142 718,92	51 206 615,88	102,02 %
06 02 03	Attività di supporto per la politica europea dei trasporti e i diritti dei passeggeri								
06 02 06	Programma «Marco Polo II»								
06 02 06		1.1	25 000 000	13 962 564	31 770 000	16 307 145	20 909 410,97	16 688 793,49	119,53 %
06 02 07	Completamento del programma «Marco Polo»								
06 02 07		1.1	60 000 000	24 710 478	62 844 000	24 187 314	59 647 506,52	18 154 268,82	73,47 %
06 02 08	Agenzia ferroviaria europea								
06 02 08 01	Agenzia ferroviaria europea — Contributo ai titoli 1 e 2	1.1	17 853 400	17 853 400	17 459 892	17 459 892	18 149 121,00	18 145 000,00	101,63 %
06 02 08 02	Agenzia ferroviaria europea — Contributo al titolo 3	1.1	7 018 000	7 018 000	7 027 508	7 027 508	7 734 544,00	6 398 665,00	91,18 %
	<i>Articolo 06 02 08 — Totale parziale</i>		24 871 400	24 871 400	24 487 400	24 487 400	25 883 665,00	24 543 665,00	98,68 %
06 02 11	Sicurezza dei trasporti								
06 02 11		1.1	2 510 000	1 779 154	2 300 000	2 086 677	2 081 327,00	1 723 478,46	96,87 %
06 02 12	Progetto pilota — Sicurezza lungo la rete stradale transeuropea								
06 02 12		1.1	—	—	—	p.m.	0,—	889 271,19	
06 02 13	Azione preparatoria — Facilitazione del traffico transfrontaliero ai punti di transito delle frontiere esterne nordorientali dell'Unione (dal punto di vista della sicurezza dei trasporti)								
06 02 13		1.1	—	p.m.	—	300 000	0,—	0,—	
06 02 14	Azione preparatoria — Interfaccia europea di informazione e prenotazione per tutti i modi di trasporto								
06 02 14		1.1	—	750 000	1 500 000	750 000			
06 02 15	Azione preparatoria — Navi alimentate a gas naturale liquefatto (GNL)								
06 02 15		1.1	1 000 000	500 000					
	Capitolo 06 02 — Totale		201 808 724	151 320 581	209 427 270	157 407 105	199 856 711,41	149 541 784,11	98,82 %

Articolo 06 02 01 — Agenzia europea per la sicurezza aerea

Voce 06 02 01 01 — Agenzia europea per la sicurezza aerea — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
26 435 440	26 435 440	26 435 440	26 435 440	27 991 278,00	27 991 111,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e le spese di funzionamento dell'Agenzia (titoli 1 e 2).

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è contenuta nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51).

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 16).

Regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 1356/2008 della Commissione, del 23 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 46).

Voce 06 02 01 02 — Agenzia europea per la sicurezza aerea — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
8 120 371	8 120 371	6 861 336	6 861 336	7 200 805,00	7 200 805,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire soltanto le spese di funzionamento dell'Agenzia relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Il contributo dell'Unione per il 2013 è pari a un importo complessivo di 34 862 010 EUR. All'importo di 34 555 811 EUR iscritto in bilancio è aggiunto un importo di 306 199 EUR, proveniente dal recupero dell'eccedenza.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51).

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 16).

Regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 1356/2008 della Commissione, del 23 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 46).

Articolo 06 02 02 — Agenzia europea per la sicurezza marittima

Voce 06 02 02 01 — Agenzia europea per la sicurezza marittima — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 776 724	22 776 724	26 167 678	26 167 678	23 853 989,92	23 373 776,94

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e le spese di funzionamento dell'Agenzia (titoli 1 e 2).

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei

corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è contenuta nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, comprese sanzioni penali, per i reati di inquinamento (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 28 ottobre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima [COM(2010) 611 final].

Voce 06 02 02 02 — Agenzia europea per la sicurezza marittima — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
8 431 789	9 000 000	7 061 416	8 870 489	9 288 729,00	9 999 550,54

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative dell'Agenzia relative al programma di lavoro (titolo 3) ad eccezione delle misure antinquinamento (cfr. voce 06 02 02 03).

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 28 ottobre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima [COM(2010) 611 final].

Voce 06 02 02 03 — Agenzia europea per la sicurezza marittima — Misure antinquinamento

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 663 000	18 414 450	20 000 000	20 500 000	23 000 000,00	17 833 288,40

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il nolo di navi antinquinamento (e relativa attrezzatura) per la lotta contro l'inquinamento marino provocato dalle navi dovuto a cause accidentali o intenzionali, materiale tecnico specializzato, la realizzazione e il funzionamento di un centro di servizi di immagini satellitari, gli studi e i progetti di ricerca per il miglioramento delle attrezzature e i metodi di lotta antinquinamento.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Il contributo dell'Unione per il 2013 è pari a un importo complessivo di 55 892 094 EUR. All'importo di 53 871 513 EUR iscritto in bilancio è aggiunto un importo di 2 020 581 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 28 ottobre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima [COM(2010) 611 final].

Articolo 06 02 03 — Attività di supporto per la politica europea dei trasporti e i diritti dei passeggeri

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
25 000 000	13 962 564	31 770 000	16 307 145	20 909 410,97	16 688 793,49

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per raccogliere ed elaborare tutte le informazioni necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione della politica comune dei trasporti dell'Unione, per tutti i modi di trasporto (su strada, ferroviario, aereo, marittimo e fluviale) e per tutti i settori (sicurezza dei trasporti, mercato interno dei trasporti e relative norme di attuazione, ottimizzazione della rete di trasporto, diritti dei passeggeri e loro protezione in tutti i modi di trasporto e per tutti gli altri settori connessi ai trasporti). Le principali azioni approvate e gli obiettivi perseguiti intendono favorire la politica comune dei trasporti dell'Unione europea, includendo l'estensione a paesi terzi, l'assistenza tecnica per tutti i modi di trasporto e i relativi settori, la formazione specifica, la definizione di regole per la sicurezza dei trasporti, la promozione di una politica comune dei trasporti comprendente l'istituzione e la realizzazione di un orientamento a favore della rete transeuropea ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il rafforzamento dei diritti dei passeggeri e della loro protezione in tutti i modi di trasporto, nonché per migliorare l'applicazione e il rispetto dei regolamenti esistenti in materia di diritti

dei passeggeri, in particolare attraverso azioni di sensibilizzazione sul contenuto di tali regolamenti, rivolte sia all'industria dei trasporti sia ai viaggiatori.

È opportuno che tali attività siano intese a promuovere e sostenere la mobilità intermodale senza ostacoli per le persone a mobilità ridotta.

In relazione al regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1), la Commissione deve elaborare ulteriori misure per rendere più efficiente l'applicazione del regolamento.

L'attuazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14) richiede un'azione di attuazione speciale a causa degli obblighi giuridici in materia di informazione della Commissione e della complessità dell'interazione di strutture amministrative regionali, nazionali e internazionali (COTIF) che devono partecipare alla procedura di attuazione. A partire dal 2010 la Commissione svolgerà una campagna di informazione in tutti gli Stati membri sui diritti dei passeggeri che durerà due anni, applicando così un'importante misura di sostegno all'attuazione.

Queste azioni e i relativi obiettivi potrebbero essere sostenuti a livelli diversi (locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale), per tutti i modi di trasporto e i settori pertinenti connessi ai trasporti, così come nei settori tecnico, tecnologico, normativo, informativo, ambientale, climatico e politico, nonché a favore dello sviluppo sostenibile.

Tradizionalmente, quello dei trasporti aerei è uno dei settori per i quali le autorità competenti ricevono il maggior numero di reclami nell'Unione. L'aumento del numero di transazioni commerciali eseguite per via elettronica (via internet o telefonia mobile) ha comportato un maggior numero di violazioni della legislazione unionale sulla tutela dei consumatori.

Uno dei reclami più frequenti dei consumatori europei è l'assenza di strumenti di ricorso negli aeroporti stessi, in particolare laddove sussistano situazioni di conflitto derivanti da eventuali violazioni degli obblighi da parte delle compagnie aeree e di altri fornitori di servizi. Le autorità europee competenti per la tutela dei consumatori e per il trasporto aereo dovrebbero pertanto cooperare per garantire un tempestivo miglioramento delle strutture d'informazione e di sostegno dei passeggeri presso gli aeroporti, potenziando al contempo la coregolamentazione in questo settore.

Cielo unico europeo

La piena attuazione del Cielo unico europeo [quattro regolamenti di base: (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 e oltre venti norme di attuazione] costituisce una priorità fondamentale per migliorare i servizi di navigazione aerea in termini di sicurezza, efficienza in rapporto ai costi della fornitura di servizi di navigazione aerea, riduzione dei ritardi dei flussi di traffico e delle prestazioni ambientali e, in sostanza, per migliorare il trasporto aereo in Europa.

Le attività principali prevedono i seguenti interventi:

- l'attuazione di un sistema di prestazioni a livello di Unione — regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione che impone ai fornitori di servizi di navigazione aerea obiettivi in materia di sicurezza, efficienza in rapporto ai costi, ambiente e capacità, in conformità della decisione della Commissione del 21 febbraio 2011 (2011/121/EU) e riesame da parte della Commissione dei sistemi di prestazioni (nazionali e a livello di blocchi di spazio aereo) nel 2012,
- la deframmentazione dello spazio aereo europeo mediante l'istituzione di blocchi funzionali di spazio aereo entro dicembre 2012, come stabilito dall'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 550/2004,
- l'attuazione di funzioni di rete centralizzate a livello europeo, compresi interventi di supporto per le crisi di rete, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004 e al regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione,
- il potenziamento delle capacità delle autorità responsabili della sorveglianza, come indicato nella relazione presentata al Consiglio e al Parlamento europeo, nel novembre 2011, sullo stato dell'attuazione del Cielo unico europeo,
- l'ulteriore consolidamento della legislazione mediante l'aggiornamento e l'adozione della tabella di marcia normativa per il Cielo unico europeo con l'obiettivo di pianificare l'elaborazione di norme tecniche e specifiche dell'Unione,
- l'adozione di un «approccio sistemico globale» che integri, a titolo di esempio, gli aspetti relativi agli aeroporti e alla sicurezza e l'applicazione di nuove tecnologie risultanti dal programma SESAR in materia di ricerca e sviluppo,
- lo sviluppo di una politica della sicurezza dei trasporti terrestri in combinazione con la preparazione della comunicazione sulla sicurezza dei trasporti nel 2011 e la sua successiva applicazione.

L'estensione della legislazione sul Cielo unico europeo ai paesi del Sudest dell'Europa mediante l'accordo multilaterale relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) costituisce un passo importante per la realizzazione della politica di vicinato. Questo intervento si basa sull'articolo 7 del regolamento (CE) n. 549/2004.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 06 02 06 — Programma «Marco Polo II»

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
60 000 000	24 710 478	62 844 000	24 187 314	59 647 506,52	18 154 268,82

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative all'attuazione di «Marco Polo II», un programma di promozione delle forme di trasporto alternative al trasporto internazionale di merci su strada.

Il programma «Marco Polo II» propone cinque tipi di misure per conseguire i suoi obiettivi:

- azioni di trasferimento modale per trasferire, a breve termine, una porzione consistente del traffico stradale ad altri modi di trasporto meno saturi,
- azioni catalizzatrici, che consentano di superare le barriere strutturali del mercato mediante attuazione di nuovi servizi innovatori,
- azioni comuni di apprendimento al fine di migliorare la cooperazione, condividere lo sviluppo del know how e della conoscenza nell'industria logistica,
- azioni per fornire servizi logistici di alta qualità basati sul trasporto marittimo a corto raggio, comparabili ad autostrade, che saranno definiti «autostrade del mare»,
- azioni per evitare il traffico, che prevedono un ruolo attivo dell'industria manifatturiera e dei sistemi logistici in una strategia coerente per sviluppare operazioni sostenibili.

Attualmente, le reti di infrastrutture di trasporto degli Stati membri più recenti non sono in grado di far fronte all'aumento dei flussi commerciali dovuti all'allargamento; in tali casi le soluzioni di trasporto intermodale costituiscono la migliore risposta e il programma «Marco Polo II» ha un grande margine di azione come prosecuzione e rafforzamento del programma «Marco Polo I», che ha dato buoni risultati.

Il finanziamento delle azioni commerciali sul mercato dei servizi di trasporto merci è distinto dagli aiuti previsti nell'ambito del programma di ricerca e sviluppo e del programma relativo alle reti transeuropee. «Marco Polo II» finanzia i progetti di trasferimento modale in tutti i segmenti del mercato del trasporto merci e non solo in quello del trasporto combinato.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati o, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Una parte dello stanziamento è destinata al programma Marco Polo rivisto e a un programma specifico per le vie navigabili interne, in considerazione dei suoi benefici ambientali, delle sue caratteristiche specifiche e dei vantaggi che comporterà per le piccole e medie imprese.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1).

Articolo 06 02 07 — Completamento del programma «Marco Polo»

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	p.m.	453 626	0,—	1 143 775,27

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati o, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (programma «Marco Polo») (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1).

Articolo 06 02 08 — Agenzia ferroviaria europea

Voce 06 02 08 01 — Agenzia ferroviaria europea — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 853 400	17 853 400	17 459 892	17 459 892	18 149 121,00	18 145 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e le spese di funzionamento dell'Agenzia (titoli 1 e 2).

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è contenuta nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria

europea (regolamento sull'Agenzia) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

Voce 06 02 08 02 — Agenzia ferroviaria europea — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 018 000	7 018 000	7 027 508	7 027 508	7 734 544,00	6 398 665,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire soltanto le spese di funzionamento dell'Agenzia relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Il contributo dell'Unione per il 2013 è pari a un importo complessivo di 25 007 400 EUR. All'importo di 24 871 400 EUR iscritto in bilancio è aggiunto un importo di 136 000 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'Agenzia) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

Articolo 06 02 11 — Sicurezza dei trasporti

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 510 000	1 779 154	2 300 000	2 086 677	2 081 327,00	1 723 478,46

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per la raccolta e il trattamento delle informazioni di varia

natura necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il controllo, la valutazione e l'attuazione delle misure e delle disposizioni necessarie ad accrescere la sicurezza dei trasporti terrestri, aerei e marittimi e la sua estensione nei paesi terzi nonché l'assistenza tecnica e le azioni specifiche di formazione.

Gli obiettivi principali dell'azione sono lo sviluppo e l'applicazione delle norme di sicurezza nel settore dei trasporti, segnatamente:

- misure destinate a prevenire atti di vandalismo nel settore dei trasporti,
- ravvicinamento delle legislazioni, delle norme tecniche e delle pratiche amministrative di controllo, intese a garantire la sicurezza dei trasporti,
- definizione degli indicatori, dei metodi e degli obiettivi comuni di sicurezza ferroviaria e della raccolta dei dati necessari,
- controllo delle misure di sicurezza dei trasporti a livello degli Stati membri, in tutte le modalità,
- coordinamento internazionale in materia di sicurezza dei trasporti,
- promozione della ricerca nel settore della sicurezza dei trasporti.

Stanziamiento destinato a coprire inoltre in particolare le spese per l'istituzione e l'operatività di un corpo di ispettori incaricati di verificare la conformità con i requisiti dell'Unione europea – legislazione sulla sicurezza degli aeroporti, dei porti e delle strutture portuali negli Stati membri, ed eventuali estensioni a paesi terzi, e delle navi battenti bandiera di uno Stato membro. Nella spesa sono incluse le indennità e le spese di trasporto degli ispettori della Commissione e le spese degli ispettori degli Stati membri secondo le disposizioni previste dalla predetta normativa. A tali spese si aggiungono, in particolare, le spese di formazione degli ispettori, le riunioni preparatorie e le forniture necessarie per le ispezioni.

Secondo la comunicazione della Commissione intitolata «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale», l'applicazione delle norme di circolazione stradale figurerà al centro dei nuovi orientamenti per la sicurezza stradale: «orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale». Parte degli stanziamenti concorrerà a superare le lacune nell'applicazione delle norme di circolazione stradale a livello dell'Unione, istituendo una rete di autorità pubbliche responsabili della sicurezza stradale al fine di consigliare, divulgare e condividere le prassi migliori nonché rafforzare l'educazione e migliorare la visibilità dei progressi in materia di sicurezza stradale. Detta rete promuoverà la partecipazione a livello dell'Unione, tra l'altro, di associazioni di vittime di incidenti stradali, magistrati e agenti di polizia responsabili della sicurezza stradale, osservatori nazionali per la sicurezza stradale degli Stati membri, esperti, università. In prospettiva, la rete dovrebbe altresì contribuire alla creazione di un'associazione europea dei magistrati per la sicurezza stradale. Il pieno potenziale della strategia di applicazione europea non è stato raggiunto nel corso del programma precedente per la sicurezza stradale, specialmente per la mancanza di progressi sulla proposta della Commissione riguardante l'applicazione transfrontaliera. Conformemente alla direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 288 del 5.11.2011, pag. 1) «è opportuno che la Commissione consulti tutti i pertinenti soggetti interessati, quali le autorità o gli organismi competenti per l'applicazione della normativa in materia di circolazione stradale, le associazioni delle vittime e altre organizzazioni non governative operanti nel settore della sicurezza stradale» nel corso della revisione di tale direttiva.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

Articolo 06 02 12 — Progetto pilota — Sicurezza lungo la rete stradale transeuropea

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	p.m.	0,—	889 271,19

Commento

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza per un progetto pilota sulla sicurezza lungo la rete transeuropea di trasporto stradale, concernente tra l'altro la creazione di parcheggi sorvegliati per i camion lungo i principali itinerari stradali di trasporto in Europa e la messa a punto di un meccanismo di certificazione, ad esempio mediante «bandiere blu», per la sicurezza dei parcheggi destinati ai camion.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 06 02 13 — Azione preparatoria — Facilitazione del traffico transfrontaliero ai punti di transito delle frontiere esterne nordorientali dell'Unione (dal punto di vista della sicurezza dei trasporti)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	300 000	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a un'azione preparatoria volta a facilitare la sicurezza dei trasporti transfrontalieri e la sicurezza dei tre punti di transito delle frontiere esterne nordorientali dell'Unione, creando sino a tre parcheggi per gli automezzi pesanti, al fine di migliorare la sicurezza stradale e la sicurezza dei conducenti e del carico, nonché di affrontare i problemi ambientali e sociali posti dalle lunghe code di camion ai passaggi di frontiera.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 06 02 14 — Azione preparatoria — Interfaccia europea di informazione e prenotazione per tutti i modi di trasporto

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	750 000	1 500 000	750 000		

Commento

Azione preparatoria volta a collegare i sistemi d'informazione dei viaggiatori locali, regionali, nazionali e internazionali e fornire a un pubblico internazionale informazioni e la possibilità di acquistare biglietti attraverso un'unica interfaccia multilingue. L'iniziativa persegue i seguenti obiettivi:

- creare un'interfaccia europea d'informazione sui trasporti che sia di agevole accesso e fornisca ai passeggeri dati in tempo reale riguardo a qualsiasi spostamento in Europa, con qualsiasi modo di trasporto; l'interfaccia potrebbe altresì fornire talune informazioni sui diritti dei passeggeri e sull'impatto ambientale di ciascuno spostamento (emissioni di CO₂, consumo di

carburante ecc.), in modo tale da consentire un raffronto tra diverse modalità di trasporto,

- creare uno strumento di prenotazione on-line che faciliti gli spostamenti in Europa e che rappresenti altresì uno strumento di programmazione di viaggio, di calcolo dei costi di viaggio, di gestione delle richieste di disponibilità e di emissione integrata dei biglietti,
- interconnettere i sistemi internazionali di informazione dei viaggiatori.

L'azione preparatoria si dovrà basare sul regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (TAP STI) (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11). In una prima fase, l'azione preparatoria sarebbe circoscritta a un numero limitato di paesi, lingue e tipologie di dati. Essa dovrebbe essere basata su diversi scenari che presentino varie combinazioni di modalità di trasporto. Particolare attenzione merita la prenotazione di assistenza per le persone a mobilità ridotta.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 06 02 15 — Azione preparatoria — Navi alimentate a gas naturale liquefatto (GNL)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti		Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000			

Commento

Nel settembre 2011 la Commissione ha presentato un documento di lavoro dei suoi servizi su una serie di strumenti per un trasporto per vie navigabili sostenibile, in cui sono esposte eventuali misure per ridurre i costi legati al rispetto delle norme dell'industria nell'ottica di proporre nuovi limiti per il tenore di zolfo dei combustibili marittimi. Uno degli elementi centrali a medio e lungo termine è costituito dall'impiego di tecnologie navali pulite e di combustibili alternativi. Il gas naturale liquefatto è una soluzione promettente al fine di conformarsi alle regolamentazioni e in generale risolvere il problema dell'inquinamento atmosferico provocato dal traffico marittimo.

Nonostante gli eccellenti risultati sul piano della sicurezza, il gas naturale liquefatto è percepito come un pericolo potenziale dal pubblico generico. L'azione punta a delineare una panoramica generale e analizzare i rischi e i pericoli potenziali dello stoccaggio, del rifornimento e della movimentazione del gas naturale liquefatto (porti e navi). L'azione comprenderà anche i rischi generici del gas naturale liquefatto, per esempio in relazione alle sue proprietà chimiche, oltre allo sviluppo, in stretta cooperazione con i soggetti interessati, di informazioni e materiale audiovisivo intesi a illustrare i rischi e i vantaggi del gas naturale liquefatto nei trasporti marittimi.

Lo scopo è anche di conseguire una panoramica degli sviluppi commerciali per quanto attiene all'introduzione di navi alimentate a gas naturale liquefatto o «pronte per GNL» nonché relativa infrastruttura di approvvigionamento (a terra oppure con chiatte cisterne) nell'UE.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 06 03 — RETI TRANSEUROPEE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
06 03	Reti transeuropee								
06 03 01	Completamento del sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea di trasporto	1.1	—	9 884 191	—	36 290 043	56 975,00	53 274 756,40	538,99 %
06 03 03	Sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea di trasporto	1.1	1 410 000 000	677 067 096	1 275 406 119	714 278 771	1 207 046 637,54	772 227 978,45	114,05 %
06 03 05	Impresa comune SESAR	1.1	—	34 594 669	50 000 000	40 826 298	50 000 000,00	9 000 000,00	26,02 %
	Capitolo 06 03 — Totale		1 410 000 000	721 545 956	1 325 406 119	791 395 112	1 257 103 612,54	834 502 734,85	115,65 %

Articolo 06 03 01 — Completamento del sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea di trasporto

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	9 884 191	—	36 290 043	56 975,00	53 274 756,40

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione degli impegni del programma rete transeuropea di trasporto (TEN-T) assunti in precedenza.

Esso è destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti fino al 31 dicembre 2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1).

Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto (GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione C(2001) 2654 della Commissione, del 19 settembre 2001, che stabilisce un programma indicativo pluriennale per la concessione di aiuti finanziari della Comunità a progetti di interesse comune nel settore della rete transeuropea di trasporto per il periodo 2001-2006.

Articolo 06 03 03 — Sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea di trasporto

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 410 000 000	677 067 096	1 275 406 119	714 278 771	1 207 046 637,54	772 227 978,45

Commento

Stanziamiento destinato a costituire e sviluppare la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), considerata una politica essenziale per il buon funzionamento del mercato interno e per la coesione economica e sociale (articoli da 170 a 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Il contributo ha forma di finanziamento congiunto dei progetti di interesse comune identificati nella decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 204 del 5.8.2010, pag. 1).

Gli obiettivi perseguiti sono:

- contribuire a definire progetti di interesse comune, riducendo al minimo le disposizioni poco chiare o contraddittorie relative alle dichiarazioni di interesse comune e all'applicazione vincolante della normativa ambientale,
- accelerare la realizzazione, da parte degli Stati membri, dei progetti di interesse comune della rete TEN-T, con particolare attenzione alle infrastrutture esistenti nell'ambito dei progetti TEN-T a breve termine nel settore ferroviario, in particolare qualora la realizzazione di tali progetti sia già stata avviata, in modo da rendere più efficienti ed efficaci i corridoi, piuttosto che limitarsi ad attendere la realizzazione a lungo termine di progetti di grandi dimensioni all'interno di tali corridoi,
- superare gli ostacoli finanziari che potrebbero presentarsi durante la fase di avvio di un progetto, procedendo, fra l'altro, a studi di fattibilità,
- promuovere la partecipazione di capitali privati al finanziamento dei progetti e promuovere il partenariato fra il settore pubblico e quello privato,
- garantire un migliore finanziamento dei progetti, riducendo al minimo il ricorso ai fondi pubblici, grazie a modalità di intervento elastiche,
- selezionare esempi di collegamenti ferroviari transfrontalieri regionali che sono stati smantellati o abbandonati, privilegiando quelli che potrebbero essere collegati alle TEN-T.

Deve essere attribuita un'elevata priorità al cofinanziamento dell'introduzione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).

Particolare attenzione deve essere prestata ai progetti ferroviari transfrontalieri che contribuiscono a migliorare le connessioni intraeuropee.

La Commissione europea dovrebbe testare, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, la struttura di nuovi strumenti finanziari come quelli basati su un approccio di rafforzamento del credito [approccio di portafoglio con «tranche di first loss» come per il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF) nel settore della ricerca] per stimolare l'emergenza di un mercato europeo dei project bond ai fini del finanziamento di infrastrutture strategiche transeuropee. Analogamente ai partenariati pubblici privati (PPP), i project bond non offrono una soluzione esclusiva ai problemi di bilancio dell'Europa. In un ambiente in cui le strategie di regolamentazione e imprenditoriali a livello del settore finanziario evolvono rapidamente, è necessario testare precocemente tali strumenti in un'ottica di flessibilità e di adeguamento degli strumenti di politica pubblica.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1).

Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (Testo rilevante ai fini del SEE — GU L 204 del 5.8.2010, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione C(2007) 6382 della Commissione, del 17 dicembre 2007, riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione fra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti in relazione allo strumento di garanzia dei prestiti per i progetti TEN-T.

Articolo 06 03 05 — Impresa comune SESAR

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	34 594 669	50 000 000	40 826 298	50 000 000,00	9 000 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire l'azione per l'attuazione della componente tecnologica della politica per il Cielo unico europeo (SESAR), compreso il funzionamento dell'impresa comune SESAR.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1).

Decisione C(2007) 3512 della Commissione, del 23 luglio 2007, che stabilisce il programma di lavoro pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013.

Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 204 del 5.8.2010, pag. 1).

CAPITOLO 06 06 — RICERCA NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
06 06	Ricerca nel settore dei trasporti								
06 06 02	Ricerca nel settore dei trasporti (ivi compresa l'aeronautica)								
06 06 02 01	Ricerca nel settore dei trasporti (ivi compresa l'aeronautica)	1.1	p.m.	10 542 392	p.m.	13 608 766	1 543 848,44	25 622 676,39	243,04 %
06 06 02 02	Ricerca nel settore dei trasporti (ivi compresa l'aeronautica) — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (FCH)	1.1	2 656 000	2 305 982	2 980 000	1 680 794	3 030 448,00	1 696 223,00	73,56 %
06 06 02 03	Impresa comune SESAR	1.1	58 324 795	29 652 574	58 600 000	40 826 298	59 994 680,00	9 000 000,00	30,35 %
	<i>Articolo 06 06 02 — Totale parziale</i>		60 980 795	42 500 948	61 580 000	56 115 858	64 568 976,44	36 318 899,39	85,45 %
06 06 04	Stanziamiento provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	18 089 899,20	3 365 733,67	
06 06 05	Completamento dei programmi precedenti								
06 06 05 01	Completamento di programmi (anteriori al 2003)	1.1	—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	
06 06 05 02	Completamento del sesto programma quadro CE (2003-2006)	1.1	—	582 998	—	6 668 295	43 851,93	19 288 542,19	3308,51 %
	<i>Articolo 06 06 05 — Totale parziale</i>		—	582 998	—	6 668 295	43 851,93	19 288 542,19	3308,51 %
	Capitolo 06 06 — Totale		60 980 795	43 083 946	61 580 000	62 784 153	82 702 727,57	58 973 175,25	136,88 %

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Questi stanziamenti saranno utilizzati per il settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, che copre il periodo 2007-2013.

Essi verranno eseguiti per realizzare gli obiettivi generali di cui all'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di contribuire alla creazione di una società della conoscenza, basata sullo Spazio europeo della ricerca, vale a dire il sostegno alla cooperazione transnazionale a tutti i livelli nell'Unione, lo stimolo del dinamismo, della creatività e dell'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, il rafforzamento delle risorse umane di ricerca e tecnologia in Europa a livello sia qualitativo che quantitativo e delle capacità di ricerca e innovazione in tutta l'Europa, garantendone il migliore uso.

A questi articoli e a queste voci sono imputate anche le spese per riunioni, conferenze, laboratori e convegni ad alto livello scientifico o tecnologico e di interesse europeo organizzati dalla Commissione nonché il finanziamento di analisi e valutazioni ad alto livello scientifico o tecnologico, realizzate per conto dell'Unione, volte a esplorare nuovi campi di ricerca che possono essere oggetto di un'azione a livello europeo, segnatamente nel quadro dello Spazio europeo della ricerca. Sono comprese anche le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Tali stanziamenti coprono anche le spese amministrative, fra cui quelle per il personale statutario e non statutario, le spese relative all'informazione e alle pubblicazioni, di funzionamento amministrativo e tecnico nonché altre spese d'infrastruttura interna e di funzionamento legate al conseguimento dell'obiettivo dell'azione di cui fanno parte integrante, comprese le azioni e le iniziative necessarie alla preparazione e al successivo controllo della strategia di ricerca e di sviluppo tecnologico dell'Unione.

Per alcune di queste azioni è prevista una partecipazione di Stati terzi o di organizzazioni di Stati terzi alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnologica. Tale eventuale contributo finanziario sarà iscritto alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potrà dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da Stati che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnologica sono iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, se del caso, per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da contributi di organismi esterni che partecipano ai programmi dell'Unione saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

L'apertura di stanziamenti supplementari sarà imputata all'articolo 06 06 04.

Articolo 06 06 02 — Ricerca nel settore dei trasporti (ivi compresa l'aeronautica)

Voce 06 06 02 01 — Ricerca nel settore dei trasporti (ivi compresa l'aeronautica)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	10 542 392	p.m.	13 608 766	1 543 848,44	25 622 676,39

Commento

Le azioni di ricerca devono contribuire al trasferimento modale a favore della ferrovia, dei trasporti pubblici e collettivi, della mobilità non motorizzata (spostamenti in bicicletta e a piedi) e delle vie navigabili, nonché alla sicurezza dei trasporti. Esse devono essere basate su un approccio di interoperabilità, intermodalità, sicurezza e integrazione dello sviluppo sostenibile nella ricerca sui trasporti (articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Analogamente le misure di ricerca sono finalizzate a favorire sviluppi innovativi nel campo dell'aviazione e dei sistemi ATM (gestione del traffico aereo) in Europa.

Stanziamento destinato a coprire azioni volte a:

- sviluppare sistemi e mezzi di trasporto per tutti i modi di superficie (ferrovia, strada e idrovie) rispettosi dell'ambiente e competitivi (incluse le catene di mobilità sostenibile intermodale, i percorsi pedonali, le piste ciclabili, i trasporti pubblici e/o collettivi, le auto in condivisione e le auto collettive nel contesto della mobilità urbana),
- privilegiare ricerche nei settori della congestione del traffico, dell'attenuazione del cambiamento climatico provocato dai trasporti, di metodi per un calcolo più accurato dei costi esterni dei trasporti e dell'accessibilità ai mezzi di trasporto e alle infrastrutture per le persone a mobilità limitata,
- intensificare la ricerca socio-economica sulle esigenze di trasporto e mobilità, incluse le possibilità di ridurre i volumi di traffico,
- attuare la componente tecnologica della politica «Cielo unico europeo» (SESAR), collegata ai progetti Clean Sky, integrando la riduzione del consumo di carburanti e l'attenuazione del cambiamento climatico da parte degli aeromobili, in considerazione dei

- possibili effetti delle scie di condensazione sul clima,
- riequilibrare ed integrare i diversi modi di trasporto,
 - rendere i trasporti ferroviari, stradali e marittimi più sicuri, più efficienti e più competitivi,
 - promuovere una politica europea dei trasporti sostenibile, dando priorità alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione in materia di CO₂ e consumo di petrolio, rispettivamente del 20 % e del 30 % entro il 2020 in questo settore,
 - promuovere lo sviluppo di imbarcazioni adatte alla navigazione fluviale per una navigazione interna sostenibile, con un duplice effetto positivo in termini di risparmio di denaro, riducendo le necessità di investimento nelle infrastrutture per la navigazione interna, nonché di protezione della natura e della biodiversità dei fiumi;
 - sostenere lo sviluppo di carburanti alternativi e nuovi motori mediante la ricerca congiunta incentrata su grandi progetti di dimostrazione per tutti i modi di trasporto.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi dei paesi dell'EFTA, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Voce 06 06 02 02 — Ricerca nel settore dei trasporti (ivi compresa l'aeronautica) — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (FCH)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 656 000	2 305 982	2 980 000	1 680 794	3 030 448,00	1 696 223,00

Commento

L'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» contribuirà ad attuare il settimo programma quadro (2007-2013) della Comunità europea di ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione, in particolare i temi del programma specifico «Cooperazione» riguardanti i settori «Energia», «Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione», «Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)» e «Trasporti (compresa l'aeronautica)». In particolare essa dovrà: sforzarsi di porre l'Europa alla guida delle tecnologie per le celle a combustibile e l'idrogeno a livello mondiale e permettere la penetrazione commerciale delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno, consentendo così alle forze commerciali del mercato di rafforzare i notevoli vantaggi potenziali per il pubblico; sostenere la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro («i paesi associati») in modo coordinato per colmare le carenze del mercato e concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni di mercato, agevolando così ulteriori sforzi industriali che favoriranno la rapida diffusione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno; sostenere l'attuazione delle priorità RST dell'ITC «Celle a combustibile e idrogeno», in particolare erogando sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali; incoraggiare l'aumento degli investimenti pubblici e privati nella ricerca sulle tecnologie per le celle a combustibile e l'idrogeno negli Stati membri e nei paesi associati.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai

contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'impresa comune celle a combustibile e idrogeno (GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1).

Voce 06 06 02 03 — Impresa comune SESAR

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
58 324 795	29 652 574	58 600 000	40 826 298	59 994 680,00	9 000 000,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire la fase di sviluppo del programma SESAR per l'attuazione della componente tecnologica del cielo unico europeo (SESAR), compreso il funzionamento dell'impresa comune SESAR.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12).

Articolo 06 06 04 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	18 089 899,20	3 365 733,67

Commento

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

Articolo 06 06 05 — Completamento dei programmi precedenti

Voce 06 06 05 01 — Completamento di programmi (anteriori al 2003)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—

Commento

Voce destinata a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (GU L 302 del 24.10.1987, pag. 1).

Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 28).

Decisione 93/167/Euratom, CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 43).

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1).

Decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996, che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69).

Decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 1997, che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1).

Voce 06 06 05 02 — Completamento del sesto programma quadro CE (2003-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	582 998	—	6 668 295	43 851,93	19 288 542,19

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

Decisione 2002/834/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Integrare e rafforzare lo spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1).

TITOLO 07 — AMBIENTE E AZIONE PER IL CLIMA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
07 01	Spese amministrative del settore «Ambiente e azione per il clima» 40 01 40		97 012 878	97 012 878	95 795 776 89 800 95 885 576	95 795 776 89 800 95 885 576	95 903 471,08	95 903 471,08
07 02	Questioni internazionali in materia di ambiente e di azione per il clima	4	3 200 000	3 121 048	4 050 000	4 723 337	3 555 675,63	3 163 568,08
07 03	Elaborazione e attuazione delle politiche e della normativa dell'Unione in materia di ambiente 40 02 41	2	374 470 397	278 966 658	363 481 896 4 184 040 367 665 936	268 872 255 4 184 040 273 056 295	355 749 158,37	227 504 457,59
07 12	Attuazione delle politiche e della normativa dell'Unione in materia di azione per il clima	2	20 700 000	19 076 489	19 300 000	15 171 404	17 027 772,64	8 540 189,00
07 13	Integrazione dell'azione per il clima e innovazione	2	3 000 000	3 000 000	5 000 000	3 750 000	4 980 765,94	325 293,15
	Titolo 07 — Totale 40 01 40, 40 02 41 Totale + riserva		498 383 275	401 177 073	487 627 672 4 273 840 491 901 512	388 312 772 4 273 840 392 586 612	477 216 843,66	335 436 978,90

CAPITOLO 07 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMBIENTE E AZIONE PER IL CLIMA»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
07 01	Spese amministrative del settore «Ambiente e azione per il clima»					
07 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Ambiente e azione per il clima»	5	61 047 216	60 955 506	60 884 038,20	99,73 %

07 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Ambiente e azione per il clima»					
07 01 02 01	Personale esterno	5	5 491 604	5 521 692	6 470 317,77	117,82 %
07 01 02 11	Altre spese di gestione	5	5 960 762	5 926 675	6 035 535,47	101,25 %
	40 01 40			89 800		
				6 016 475		
	Articolo 07 01 02 — Totale parziale		11 452 366	11 448 367	12 505 853,24	109,20 %
	40 01 40			89 800		
				11 538 167		
07 01 03	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Ambiente e azione per il clima»	5	3 863 296	3 891 903	4 578 959,53	118,52 %
07 01 04	Spese di supporto per le attività del settore «Ambiente e azione per il clima»					
07 01 04 01	LIFE+ (Strumento finanziario per l'ambiente — 2007-2013) — Spese di gestione amministrativa	2	18 200 000	17 200 000	15 332 024,54	84,24 %
07 01 04 04	Partecipazione alle attività internazionali in materia di ambiente e di clima — Spese di gestione amministrativa	4	300 000	300 000	273 318,53	91,11 %
07 01 04 05	Attuazione delle politiche e della normativa dell'Unione in materia di azioni per il clima — Spese di gestione amministrativa	2	2 150 000	2 000 000	2 329 277,04	108,34 %
	Articolo 07 01 04 — Totale parziale		20 650 000	19 500 000	17 934 620,11	86,85 %
	Capitolo 07 01 — Totale		97 012 878	95 795 776	95 903 471,08	98,86 %
	40 01 40			89 800		
	Totale + riserva			95 885 576		

Articolo 07 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Ambiente e azione per il clima»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
61 047 216	60 955 506	60 884 038,20

Articolo 07 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Ambiente e azione per il clima»

Voce 07 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
5 491 604	5 521 692	6 470 317,77

Voce 07 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
07 01 02 11	5 960 762	5 926 675	6 035 535,47
40 01 40		89 800	
Totale	5 960 762	6 016 475	6 035 535,47

Articolo 07 01 03 — Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Ambiente e azione per il clima»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
3 863 296	3 891 903	4 578 959,53

Articolo 07 01 04 — Spese di supporto per le attività del settore «Ambiente e azione per il clima»

Voce 07 01 04 01 — LIFE+ (Strumento finanziario per l'ambiente — 2007-2013) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
18 200 000	17 200 000	15 332 024,54

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- i costi dell'assistenza tecnica per la selezione di progetti e per la sorveglianza, la valutazione e l'audit dei progetti selezionati nell'ambito del programma LIFE+ (comprese le ONG con il sostegno di sovvenzioni di funzionamento), nonché per la sorveglianza, la valutazione e l'audit dei progetti LIFE III in corso,
- le pubblicazioni e le attività destinate a divulgare i risultati e le buone pratiche emersi dai progetti LIFE e LIFE+, garantendone così la sostenibilità, nonché le riunioni di esperti e di beneficiari di progetti (consulenze relative alla gestione di progetti, lavoro in rete, condivisione dei risultati e delle buone prassi),
- l'elaborazione, il mantenimento, il funzionamento e il sostegno di sistemi informatici appropriati per la comunicazione, la selezione, il monitoraggio dei progetti, la redazione di relazioni in merito e la diffusione dei risultati di tali progetti,
- l'elaborazione, il mantenimento, il funzionamento e il sostegno (hardware, software e servizi) di sistemi informatici direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma, nell'interesse reciproco della Commissione, dei beneficiari e delle parti interessate,
- le spese per studi, riunioni di esperti, conferenze, valutazione, informazione e pubblicazioni direttamente collegate al conseguimento degli obiettivi del programma LIFE+ o delle misure che rientrano in questa voce, nonché le spese relative all'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc nell'interesse reciproco della Commissione e dei beneficiari.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 07 03 07.

Voce 07 01 04 04 — Partecipazione alle attività internazionali in materia di ambiente e di clima — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
300 000	300 000	273 318,53

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, tecnologie dell'informazione, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi delle attività oggetto della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. gli articoli 07 02 01 e 07 11 01.

Voce 07 01 04 05 — Attuazione delle politiche e della normativa dell'Unione in materia di azioni per il clima — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
2 150 000	2 000 000	2 329 277,04

Commento

Il presente stanziamento nell'ambito del programma LIFE+ è destinato a coprire:

- hosting, mantenimento, sicurezza, controllo della qualità, funzionamento e sostegno (hardware, software e servizi) di sistemi informatici direttamente legati alla realizzazione degli obiettivi del programma LIFE+ nel settore Azione per il clima, in particolare il catalogo indipendente comunitario delle operazioni (CITL), il registro unico dell'UE, nonché i sistemi informatici legati all'attuazione della normativa in materia di protezione dello strato di ozono e la base di dati sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (base di dati ODS),
- le spese per studi, riunioni di esperti, gruppi di lavoro, conferenze, valutazione, informazione e pubblicazioni direttamente collegate al conseguimento degli obiettivi del programma LIFE+ o delle misure che rientrano in questa voce nel settore Azione per il clima, nonché le spese relative all'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc nell'interesse reciproco dei beneficiari e della Commissione. Ciò comprende anche i materiali di comunicazione quali le *newsletter* elettroniche, il sostegno agli eventi e i sondaggi Eurobarometro.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 07 12 01.

CAPITOLO 07 02 — QUESTIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI AZIONE PER IL CLIMA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
07 02	Questioni internazionali in materia di ambiente e di azione per il clima								
07 02 01	Partecipazione alle attività multilaterali e internazionali in materia di ambiente e di clima	4	3 200 000	2 471 048	3 050 000	2 684 697	2 555 675,63	2 555 675,63	103,42 %

07 02 02	<i>Completamento di LIFE (Strumento finanziario europeo per l'ambiente — 2000-2006) — Azioni al di fuori del territorio dell'Unione</i>	4	—	p.m.	—	238 640	0,—	377 892,45	
07 02 03		4	—	p.m.	—	700 000	0,—	0,—	
07 02 04		4	—	150 000	p.m.	600 000	1 000 000,00	230 000,00	153,33 %
07 02 05		4	p.m.	500 000	1 000 000	500 000			
Capitolo 07 02 — Totale			3 200 000	3 121 048	4 050 000	4 723 337	3 555 675,63	3 163 568,08	101,36 %

Articolo 07 02 01 — Partecipazione alle attività multilaterali e internazionali in materia di ambiente e di clima

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 200 000	2 471 048	3 050 000	2 684 697	2 555 675,63	2 555 675,63

Commento

Ex articoli 07 02 01 e 07 11 01

Stanziamiento destinato a coprire i contributi obbligatori e facoltativi a un certo numero di convenzioni, protocolli e accordi internazionali a cui l'Unione aderisce e i lavori preparatori dei futuri accordi internazionali di cui l'Unione sarà firmataria.

In alcuni casi, i contributi destinati a protocolli successivi sono inclusi nei contributi per la convenzione di base a essi pertinente.

Basi giuridiche

Azioni svolte dalla Commissione in virtù di compiti derivanti dalle sue prerogative a livello istituzionale in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Decisione 77/585/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento nel Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1).

Decisione 81/462/CEE del Consiglio, dell'11 giugno 1981, relativa alla conclusione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11).

Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1).

Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10) e relativi accordi.

Decisione 84/358/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, relativa alla conclusione dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (GU L 188 del 16.7.1984, pag. 7).

Decisione 86/277/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la conclusione del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 1).

Decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione

dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8).

Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1).

Decisione 93/550/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento (GU L 267 del 28.10.1993, pag. 20).

Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

Decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11).

Decisione 94/156/CE del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki del 1974) (GU L 73 del 16.3.1994, pag. 1).

Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1997, relativa alla conclusione, in nome della Comunità, della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (convenzione ESPOO) (proposta nella GU C 104 del 24.4.1992, pag. 5; decisione non pubblicata).

Decisione 98/249/CE del Consiglio, del 7 ottobre 1997, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1).

Decisione 97/825/CE del Consiglio, del 24 novembre 1997, relativa alla conclusione della convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio (GU L 342 del 12.12.1997, pag. 18).

Decisione 98/216/CE del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa (GU L 83 del 19.3.1998, pag. 1).

Decisione 98/685/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, relativa alla conclusione della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali (GU L 326 del 3.12.1998, pag. 1).

Decisione 2000/706/CE del Consiglio, del 7 novembre 2000, concernente la conclusione, a nome della Comunità, della convenzione per la protezione del Reno (GU L 289 del 16.11.2000, pag. 30).

Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

Decisione 2002/628/CE del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 48).

Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).

Decisione 2006/871/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 24).

Decisione 2006/61/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo UN/ECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 54).

Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).

Articolo 07 02 02 — Completamento di LIFE (Strumento finanziario europeo per l'ambiente — 2000-2006) — Azioni al di fuori del territorio dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	238 640	0,—	377 892,45

Commento

Stanzamento destinato a liquidare gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti e connessi agli obiettivi del programma LIFE III — «LIFE — Paesi terzi».

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1).

Articolo 07 02 03 — Progetto pilota — Monitoraggio ambientale del bacino del Mar Nero e programma quadro comune europeo per lo sviluppo della regione del Mar Nero

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	700 000	0,—	0,—

Commento

Il progetto è inteso a promuovere misure finalizzate al regolare monitoraggio della qualità dell'ambiente marino e costiero e alla lotta all'inquinamento nella regione del Mar Nero. Gli obiettivi generali sono:

- la predisposizione di una base per la ricerca e lo studio dell'inquinamento dell'ambiente marino e costiero, lo studio dell'impatto dell'inquinamento sulla biodiversità e sui posti di lavoro che dipendono dall'ambiente marino e costiero,
- la messa a punto di nuove tecnologie per la protezione dell'ambiente e interventi urgenti di bonifica,
- la concezione e l'introduzione di un sistema di monitoraggio marino e costiero integrato nella regione,
- la creazione di una rete di strutture per il monitoraggio dinamico tramite telerilevamento dell'ecosistema marino-costiero-fluviale,
- la formazione e la preparazione del personale alla realizzazione delle attività connesse al monitoraggio.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 02 04 — Azione preparatoria — Monitoraggio ambientale del bacino del Mar Nero e programma quadro comune europeo per lo sviluppo della regione del Mar Nero

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	150 000	p.m.	600 000	1 000 000,00	230 000,00

Commento

L'azione è intesa a promuovere misure di lotta contro l'inquinamento e la perdita di biodiversità nella regione del Mar Nero e a far fronte alle ripercussioni negative del degrado ambientale.

Gli obiettivi generali sono:

- la formazione e la preparazione del personale alla realizzazione delle attività connesse al monitoraggio,
- lo studio dell'inquinamento e della biodiversità dell'ambiente marino e costiero,
- lo sviluppo di nuove tecnologie per la protezione dell'ambiente,
- la concezione e l'introduzione di un sistema di monitoraggio marino e costiero integrato nella regione,
- la delimitazione e la gestione efficiente delle zone marine protette,
- il supporto alla gestione dell'approvvigionamento idrico della regione, ad esempio attraverso modi, innovativi ed efficaci sotto il profilo dei costi, per migliorare l'approvvigionamento in acqua dolce in collaborazione con le altre zone colpite dalla scarsità d'acqua come il Mediterraneo.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 02 05 — Azione preparatoria — Valutazione strategica dell'impatto ambientale dello sviluppo nell'Artico europeo

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	500 000	1 000 000	500 000		

Commento

Ex articolo 19 11 05

L'azione preparatoria proposta riguarda la valutazione strategica dell'impatto ambientale dello sviluppo nell'Artico europeo. Il suo scopo è quello di sensibilizzare il pubblico sull'Artico e sul suo contesto politico, economico e ambientale in mutamento, sull'impatto delle politiche dell'Unione europea, nonché sulle valutazioni d'impatto e sulla loro importanza quale strumento e canale per raccogliere informazioni che possono essere utilizzate dai politici e dai decisori e nei relativi processi giuridici.

La valutazione strategica dell'impatto ambientale dello sviluppo dell'Artico europeo sarà effettuata in rete dai più importanti centri di comunicazione e ricerca e università all'interno e all'esterno dell'Unione europea, creando un ponte che dovrebbe facilitare lo scambio di informazioni tra le istituzioni dell'Unione europea e le parti interessate dell'Artico e promuovere i contatti tra l'Unione europea e la società civile. Inoltre, questa attività faciliterà il dialogo in seno all'Unione europea, farà avanzare l'Agenda 21, includerà le prospettive e i contributi dell'Unione europea e sarà strettamente collegata alle attività di valutazione del Consiglio artico come previsto nella sua riunione ministeriale del maggio 2011.

Infine, l'azione preparatoria è destinata a far avanzare la creazione del Centro d'informazione dell'Unione europea sull'Artico, come previsto dalla comunicazione della Commissione sull'Unione europea e la regione artica del 20 novembre 2008 [COM(2008) 763 final] e dalla risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 su «Una politica europea sostenibile per il Grande Nord_7 (GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 71).

Il Consiglio ha espresso il proprio appoggio a un uso diffuso delle valutazioni strategiche dell'impatto nelle sue conclusioni sulle questioni inerenti all'Artico dell'8 dicembre 2009.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 07 03 — ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE IN MATERIA DI AMBIENTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
07 03	Elaborazione e attuazione delle politiche e della normativa dell'Unione in materia di ambiente								
07 03 01	<i>Completamento delle misure riguardanti la protezione delle foreste</i>	2	—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	
07 03 03	<i>Completamento di LIFE III (Strumento finanziario per l'ambiente 2000-2006) — Azioni sul territorio dell'Unione — Parte I (protezione della natura)</i>	2	—	7 709 669	—	9 482 128	0,—	13 318 695,99	172,75 %
07 03 04	<i>Completamento di LIFE III (Strumento finanziario per l'ambiente 2000-2006) — Azioni sul territorio dell'Unione — Parte II (protezione dell'ambiente)</i>	2	—	889 577	—	1 896 426	0,—	6 999 660,81	786,85 %
07 03 06	<i>Completamento delle azioni di sensibilizzazione e altre azioni di natura generica legate ai programmi d'azione comunitari in materia di ambiente</i>	2	—	p.m.	—	p.m.	0,—	272 206,69	
07 03 07	<i>LIFE+ (Strumento finanziario per l'ambiente — 2007-2013)</i>	2	325 541 000	217 568 015	316 255 000	208 606 805	308 741 384,46	161 235 554,79	74,11 %
07 03 09	<i>Contributo a favore dell'Agenzia europea dell'ambiente</i>								
07 03 09 01	Agenzia europea dell'ambiente — Contributo ai titoli 1 e 2	2	22 835 305	22 835 305	22 598 731	22 598 731	24 168 563,11	24 168 563,11	105,84 %
07 03 09 02	Agenzia europea dell'ambiente — Contributo al titolo 3	2	12 962 092	12 962 092	13 128 165	13 128 165	17 054 468,80	17 054 468,80	131,57 %
	<i>Articolo 07 03 09 — Totale parziale</i>		35 797 397	35 797 397	35 726 896	35 726 896	41 223 031,91	41 223 031,91	115,16 %
07 03 10	<i>Azione preparatoria — Natura 2000</i>	2	—	—	—	—	0,—	0,—	
07 03 11	<i>Progetto pilota — Protezione e conservazione delle foreste</i>	2	—	—	—	p.m.	0,—	867 091,00	
07 03 12	<i>Azione preparatoria — Azione preparatoria per la futura base giuridica relativa alle informazioni armonizzate sulle foreste dell'Unione europea</i>	2	p.m.	250 000	1 000 000	500 000			
07 03 13	<i>Azione preparatoria — Sistema integrato di comunicazione e di gestione dei rischi costieri</i>	2	—	p.m.	—	400 000	0,—	0,—	
07 03 15	<i>Progetto pilota — Scambio di emissioni di anidride solforosa e di ossido di azoto nel Mar Baltico</i>	2	—	—	—	p.m.	0,—	160 000,00	
07 03 16	<i>Progetto pilota — Sviluppo di attività di prevenzione contro la desertificazione in Europa</i>	2	—	p.m.	—	900 000	0,—	1 207 296,00	
07 03 17	<i>Azione preparatoria — Clima del bacino dei Carpazi</i>	2	—	1 200 000	—	1 400 000	0,—	487 542,80	40,63 %
07 03 18	<i>Progetto pilota — Recupero di imbarcazioni in disuso non utilizzate per la pesca professionale</i>	2	—	p.m.	—	200 000	0,—	177 642,00	
07 03 19	<i>Progetto pilota — Perdite economiche derivanti dagli ingenti volumi di acqua non fatturata nelle città</i>	2	—	390 000	—	300 000	0,—	0,—	
07 03 21	<i>Progetto pilota — Certificazione delle pratiche agricole a basse emissioni di carbonio</i>	2	—	370 000	—	400 000	0,—	245 000,00	66,22 %
07 03 22	<i>Progetto pilota — Ricerca complessa sui metodi per il controllo della diffusione delle allergie all'ambrosia e al polline</i>	2	—	p.m.	—	700 000	0,—	642 062,90	

07 03 24	<i>Progetto pilota — Sistema di rimborso a livello europeo per le lattine in alluminio per bevande</i>	2	—	p.m.	—	110 000	0,—	79 896,30	
07 03 25	<i>Completamento dello sviluppo di nuove iniziative politiche</i>	2	—	p.m.	—	p.m.	0,—	75 000,00	
07 03 26	<i>Progetto pilota — Analisi delle pubblicazioni relative ai potenziali effetti dei cambiamenti climatici sulle aree protette per l'estrazione di acqua potabile nell'Unione e alla definizione delle priorità tra le diverse modalità di approvvigionamento di acqua potabile</i>	2	—	185 000	p.m.	250 000	451 929,00	0,—	
07 03 27	<i>Azione preparatoria — Programma BEST (programma volontario per la biodiversità e i servizi ecosistemici nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione e nei paesi e territori d'oltremare)</i>	2	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,—	
07 03 28	<i>Articolo 07 03 28 — Progetto pilota – Ciclo di riciclaggio della plastica e impatto sull'ambiente marino</i>	2	—	325 000	p.m.	500 000	870 425,00	68 430,00	21,06 %
07 03 29	<i>Azione preparatoria — Sviluppo di attività di prevenzione contro la desertificazione in Europa</i>	2	p.m.	800 000	1 000 000	1 000 000	977 900,00	0,—	
07 03 30	<i>Progetto pilota — Precipitazioni atmosferiche — Protezione e uso razionale dell'acqua dolce</i>	2	p.m.	375 000	1 500 000	750 000			
07 03 31	<i>Progetto pilota — Studio comparato delle pressioni e delle misure nell'ambito dei piani di gestione dei grandi bacini idrografici dell'Unione</i>	2	—	600 000	p.m.	750 000	1 484 488,00	445 346,40	74,22 %
07 03 32	<i>Progetto pilota — Impatto a lungo termine delle abitazioni a zero emissioni di carbonio sui sistemi di raccolta delle acque reflue</i>	2	p.m.	p.m.	1 500 000	750 000			
07 03 33	<i>Progetto pilota — Recupero dei rifiuti marini</i>	2	p.m.	250 000	1 000 000	500 000			
07 03 34	<i>Progetto pilota — Disponibilità, uso e sostenibilità delle risorse idriche per la produzione di energia nucleare e fossile</i>	2	p.m.	125 000	500 000	250 000			
07 03 35	<i>Progetto pilota — Nuove conoscenze per la gestione integrata delle attività umane nei mari</i>	2	p.m.	500 000	2 000 000	1 000 000			
07 03 36	<i>Progetto pilota — Protezione della biodiversità attraverso una remunerazione dei successi ecologici orientata sui risultati</i>	2	2 000 000	1 000 000					
07 03 37	<i>Progetto pilota — Comunicazione trasversale sulle politiche dell'Unione in materia di ambiente: rimediare alla scarsa consapevolezza in materia di ambiente dei cittadini dell'Unione mediante strumenti audiovisivi (filmati)</i>	2	1 500 000	750 000					
07 03 60	<i>Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività nell'ambito della normativa sui biocidi — Contributo ai programmi della rubrica 2</i>								
07 03 60 01	Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività nell'ambito della normativa sui biocidi — Contributo della rubrica 2 ai titoli 1 e 2	2	3 956 133	3 956 133	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	40 02 41				1 491 930	1 491 930			
					1 491 930	1 491 930			
07 03 60 02	Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività nell'ambito della normativa sui biocidi — Contributo della rubrica 2 al titolo 3	2	2 114 367	2 114 367	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	40 02 41				1 236 510	1 236 510			
					1 236 510	1 236 510			
	<i>Articolo 07 03 60 — Totale parziale</i>		6 070 500	6 070 500	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	40 02 41				2 728 440	2 728 440			
					2 728 440	2 728 440			
07 03 70	<i>Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività connesse alla legislazione sull'importazione ed esportazione di sostanze chimiche pericolose</i>								

07 03 70 01	Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività connesse alla legislazione sull'importazione ed esportazione di sostanze chimiche pericolose – Contributo ai titoli 1 e 2	2	590 000	590 000	p.m.	p.m.			
	40 02 41				345 214	345 214			
					345 214	345 214			
07 03 70 02	Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività nell'ambito della legislazione sull'importazione ed esportazione di sostanze chimiche pericolose – Contributo al titolo 3	2	971 500	971 500	p.m.	p.m.			
	40 02 41				1 110 386	1 110 386			
					1 110 386	1 110 386			
	Articolo 07 03 70 — Totale parziale		1 561 500	1 561 500	p.m.	p.m.			
	40 02 41				1 455 600	1 455 600			
					1 455 600	1 455 600			
07 03 72	Progetto pilota — «Efficienza delle risorse» nella pratica — Chiudere i cicli minerali	2	p.m.	250 000	1 000 000	500 000			
	Capitolo 07 03 — Totale		374 470 397	278 966 658	363 481 896	268 872 255	355 749 158,37	227 504 457,59	81,55 %
	40 02 41				4 184 040	4 184 040			
	Totale + riserva				367 665 936	273 056 295			

Articolo 07 03 01 — Completamento delle misure riguardanti la protezione delle foreste

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni residui relativi agli esercizi precedenti e connessi a misure e azioni riguardanti il monitoraggio dell'impatto dell'inquinamento atmosferico sulle foreste, la sorveglianza degli incendi boschivi e la raccolta di informazioni e dati sugli ecosistemi forestali.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 1).

Articolo 07 03 03 — Completamento di LIFE III (Strumento finanziario per l'ambiente 2000-2006) — Azioni sul territorio dell'Unione — Parte I (protezione della natura)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	7 709 669	—	9 482 128	0,—	13 318 695,99

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni residui relativi agli esercizi precedenti e connessi agli obiettivi generali del programma LIFE III — sezione protezione della natura, riguardanti la protezione della natura e, in particolare, la conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna selvatiche e comprendenti progetti di conservazione della natura e, in particolare, lo sviluppo della rete europea Natura 2000.

Basi giuridiche

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1).

Articolo 07 03 04 — Completamento di LIFE III (Strumento finanziario per l'ambiente 2000-2006) — Azioni sul territorio dell'Unione — Parte II (protezione dell'ambiente)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	889 577	—	1 896 426	0,—	6 999 660,81

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione degli impegni residui relativi agli esercizi precedenti e connessi agli obiettivi generali del programma LIFE III — sezione protezione dell'ambiente, riguardanti lo sviluppo di tecniche innovative e integrate e metodi che contribuiscano all'ulteriore sviluppo delle politiche e delle azioni dell'Unione in materia di ambiente, nonché azioni e studi mirati a un migliore coordinamento dell'impatto transfrontaliero delle condizioni ambientali e climatiche sul paesaggio, sulle vie d'acqua e sui sistemi acquatici.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1).

Articolo 07 03 06 — Completamento delle azioni di sensibilizzazione e altre azioni di natura generica legate ai programmi d'azione comunitari in materia di ambiente

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	272 206,69

Commento

Stanziamanto destinato a liquidare gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti e connessi alle azioni intraprese dalla Commissione per attuare la normativa vigente, alle azioni di sensibilizzazione ed altre azioni di natura generica basate sul programma d'azione comunitario in materia di ambiente.

Tali azioni comprendono sovvenzioni a progetti e contratti di servizio, laboratori e seminari, nonché le spese di preparazione e produzione di documenti audiovisivi, manifestazioni ed esposizioni, incontri con la stampa, pubblicazioni e altre attività di divulgazione, anche su Internet.

Basi giuridiche

Azioni svolte dalla Commissione in virtù di compiti derivanti dalle sue prerogative a livello istituzionale in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario d'azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

Articolo 07 03 07 — LIFE+ (Strumento finanziario per l'ambiente — 2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
325 541 000	217 568 015	316 255 000	208 606 805	308 741 384,46	161 235 554,79

Commento

Stanzamenti sufficienti destinati a coprire il sostegno finanziario di misure e progetti che contribuiscono all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della normativa e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, inclusa l'integrazione della dimensione ambientale in altre politiche al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile. In particolare, il programma LIFE+ offrirà un sostegno all'attuazione del sesto programma d'azione per l'ambiente, incluse le strategie tematiche, e finanzia misure e progetti con un valore aggiunto europeo in tre settori prioritari: natura e biodiversità, politica ambientale e governance, informazione e comunicazione.

Questi stanziamenti copriranno in particolare le seguenti iniziative:

- sovvenzioni per azione a favore di progetti innovativi/dimostrativi nell'ambito di procedure annuali di gara destinate a sostenere:
 - buone prassi o progetti dimostrativi per l'attuazione delle direttive 79/409/CEE e 2009/147/CE oppure della direttiva 92/43/CEE, compresi la gestione dei siti e delle specie e la pianificazione dei siti, il miglioramento della coerenza ecologica della rete Natura 2000, il controllo dello stato di conservazione, così come la creazione di procedure e strutture per tale monitoraggio, lo sviluppo e l'attuazione di piani d'azione per la conservazione delle specie e degli habitat, l'estensione della rete Natura 2000 nelle zone marine e, in casi limitati, l'acquisto di terre,
 - progetti innovativi o progetti dimostrativi concernenti gli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, incluso lo sviluppo o la diffusione di buone prassi, know-how e tecnologie,
 - campagne di sensibilizzazione, conferenze e formazione, inclusa la formazione destinata al personale coinvolto negli interventi di prevenzione degli incendi,
 - progetti per lo sviluppo e l'attuazione di obiettivi dell'Unione relativi al monitoraggio su larga scala, armonizzato, completo e a lungo termine delle foreste e delle interazioni ambientali,
- in linea con le disposizioni del regolamento (CE) n. 614/2007, i progetti sostenuti per mezzo di sovvenzioni per azione rappresentano almeno il 78 % della dotazione finanziaria del programma, di cui almeno il 50 % sostiene la conservazione della natura e della biodiversità,
- sostegno a determinate attività operative delle organizzazioni non governative (ONG) che operano principalmente nel campo della protezione e del miglioramento dell'ambiente a livello di Unione e partecipano all'elaborazione e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione,
- misure a sostegno del ruolo iniziatore della Commissione nell'elaborazione e attuazione delle politiche ambientali attraverso:
 - studi e valutazioni,
 - servizi destinati ad applicare e integrare la politica e la normativa ambientale,
 - seminari e laboratori con esperti e parti interessate,
 - sviluppo e manutenzione di reti, banche dati e sistemi informatici direttamente legati all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, in particolare quando migliorano l'accesso del pubblico all'informazione in materia di ambiente. Le spese coperte includeranno i costi di sviluppo, manutenzione, funzionamento e sostegno (hardware, software e servizi) dei sistemi di informazione e di comunicazione. Saranno inoltre coperti i costi della gestione dei progetti, del controllo di qualità, della sicurezza, della documentazione e della formazione legati all'applicazione di questi sistemi,
 - attività di informazione, pubblicazione e divulgazione, incluse attività e campagne di comunicazione, eventi, conferenze, gruppi di lavoro, mostre e analoghe azioni di sensibilizzazione.

I progetti e le misure finanziati da LIFE+ possono essere attuati tramite sovvenzioni o procedure di appalto.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1).

Articolo 07 03 09 — Contributo a favore dell'Agenzia europea dell'ambiente

Voce 07 03 09 01 — Agenzia europea dell'ambiente — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 835 305	22 835 305	22 598 731	22 598 731	24 168 563,11	24 168 563,11

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese per il personale e le spese di funzionamento amministrativo dell'Agenzia (titoli 1 e 2).

Se richiesto dall'Agenzia, la Commissione provvede a notificare all'autorità di bilancio gli eventuali storni effettuati tra stanziamenti operativi e amministrativi.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione conformemente all'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell'Unione/Comunità, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera alla partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettere c) e d), del regolamento finanziario] da iscrivere nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

Voce 07 03 09 02 — Agenzia europea dell'ambiente — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 962 092	12 962 092	13 128 165	13 128 165	17 054 468,80	17 054 468,80

Commento

Stanziamanto destinato a coprire un contributo all'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) di Copenaghen, il cui compito consiste nel fornire all'Unione e agli Stati membri informazioni obiettive, affidabili e comparabili sulle questioni ambientali a livello europeo in

modo che essi possano adottare le misure necessarie per proteggere l'ambiente, valutare i risultati di queste misure e informare il pubblico.

La strategia dell'AEA per il periodo 2009-2013, adottata dal consiglio di amministrazione il 26 novembre 2008, è imperniata su tre attività principali:

- continuare a sostenere le esigenze di informazione definite nella legislazione dell'Unione e internazionale in materia di ambiente e in particolare nel sesto programma d'azione in materia di ambiente,
- fornire valutazioni più tempestive sulle modalità e sulle cause dei cambiamenti ambientali e sull'efficacia o meno delle politiche ambientali, ad esempio il sesto programma d'azione in materia di ambiente, la strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e le politiche in altri settori correlati,
- migliorare il coordinamento e la divulgazione di informazioni e conoscenze in tutta Europa.

Queste attività sono condotte attraverso progetti in quattro settori:

- tematiche ambientali,
- tematiche trasversali,
- valutazione ambientale integrata,
- servizi di informazione e comunicazioni.

Ciascuno dei settori tematici affrontati è influenzato da una serie di processi sociali e settoriali in ambiti quali l'agricoltura, le sostanze chimiche, l'energia, i trasporti o la pianificazione territoriale e va esaminato in un contesto internazionale più vasto.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione a norma dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera alla partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Il contributo dell'Unione per il 2013 è pari a un importo complessivo di 36 309 240 EUR. All'importo di 35 797 397 EUR iscritto a bilancio è aggiunto un importo di 511 843 EUR provenienti dal recupero delle eccedenze.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

Articolo 07 03 10 — Azione preparatoria — Natura 2000

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	0,—

Commento

Articolo destinato a finanziare azioni preparatorie per la gestione della rete Natura 2000 (mantenimento e monitoraggio della biodiversità, reintroduzione di specie, infrastrutture, indennizzo dei proprietari terrieri), inclusi i progetti pilota, le attività di comunicazione e d'informazione e lo sviluppo di metodologie e di modelli di gestione applicabili a siti diversi per caratteristiche e tipologia di proprietà.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 11 — Progetto pilota — Protezione e conservazione delle foreste

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	p.m.	0,—	867 091,00

Commento

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni residui relativi agli esercizi precedenti e connessi a misure e azioni riguardanti il monitoraggio dell'impatto dell'inquinamento atmosferico sulle foreste, la sorveglianza e la prevenzione degli incendi boschivi e la raccolta di informazioni e dati sugli ecosistemi forestali. Le attività di monitoraggio saranno basate sulle problematiche dei suoli, la biodiversità e le zone di assorbimento (sink) forestali. Queste attività richiederanno sovvenzioni e contratti di studio e di servizio, che vanno ad aggiungersi agli interventi finanziari nel costo dei programmi presentati dagli Stati membri e dalle autorità locali a favore di attività destinate a:

- mantenere e sviluppare la rete di punti di osservazione che forniscono informazioni sugli ecosistemi forestali,
- mantenere e sviluppare un sistema d'informazione sugli incendi boschivi,
- promuovere interventi nel settore della prevenzione e della lotta contro gli incendi boschivi, specialmente nelle zone classificate ad alto rischio, in linea con le azioni previste nel regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (GU L 217 del 31.7.1992, pag. 3), scaduto il 31 dicembre 2002,
- promuovere il rimboschimento delle zone devastate dagli incendi, segnatamente delle riserve naturali e delle zone protette, nel rispetto delle rispettive caratteristiche bioclimatiche e ambientali, ricorrendo a specie e varietà adatte alle condizioni locali,
- sostenere e sviluppare il sistema di sorveglianza e la valutazione delle informazioni rilevate e istituire una piattaforma di scambi di dati con e tra gli Stati membri e altre parti interessate,
- sostenere programmi di rimboschimento nelle regioni devastate dagli incendi,
- promuovere uno studio esaustivo delle cause e delle conseguenze degli incendi, che negli ultimi anni hanno assunto particolare gravità, segnatamente per il settore forestale europeo,
- promuovere misure appropriate di prevenzione degli incendi forestali, quali barriere antifuoco, strade forestali, punti di accesso, idranti e programmi di gestione forestale.

Lo stanziamento può coprire altresì riunioni di esperti degli Stati membri.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 12 — Azione preparatoria — Azione preparatoria per la futura base giuridica relativa alle informazioni armonizzate sulle foreste dell'Unione europea

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	250 000	1 000 000	500 000		

Commento

L'azione preparatoria è intesa a contribuire al mantenimento di un sistema a livello di Unione per la raccolta di informazioni comparabili e armonizzate sulle foreste, che funga da base per l'erogazione di informazioni pertinenti per le politiche forestali nell'Unione, come previsto dagli obblighi internazionali e dall'azione chiave n. 8 del piano d'azione dell'UE per le foreste (COM(2006)0302), in vista dell'adozione di un prossimo regolamento sulle informazioni armonizzate sulle foreste dell'Unione.

Nella sostanza, la presente azione preparatoria sarà intesa a raccogliere dati forestali quantitativi e qualitativi inerenti al cambiamento climatico, all'inquinamento dell'aria, alla biodiversità e alla situazione delle foreste, tra cui le condizioni del suolo e il confinamento geologico dell'anidride carbonica, sulla base delle esistenti metodologie e norme di monitoraggio a livello transnazionale, preferibilmente per appezzamenti a monitoraggio intensivo e su larga scala, garantendo in tal modo, nella misura del possibile, la continuità delle serie di dati. Tale azione è finalizzata alla raccolta di informazioni forestali rappresentative in tutta l'Unione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 13 — Azione preparatoria — Sistema integrato di comunicazione e di gestione dei rischi costieri

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	400 000	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a finanziare un progetto per lo sviluppo e la creazione di: 1) un sistema complementare di comunicazione partecipativa nelle zone costiere; e 2) un sistema di cooperazione per la protezione e la gestione dei rischi costieri destinati agli Stati membri nella regione del Mar Baltico, in particolare ai paesi baltici stessi che sono stati esclusi dal normale processo di sviluppo a causa dei cinquant'anni di occupazione, con conseguenti disparità di sviluppo rispetto ai vecchi Stati membri. È necessario potenziare attivamente lo sviluppo costiero sostenibile (incluse le applicazioni integrate) nonché studiare, sviluppare, sperimentare e diffondere le innovazioni non tradizionali, utilizzando non solo i metodi di applicazione esistenti, vale a dire unicamente in modo verticale e orizzontale nei diversi livelli di gestione, ma anche prestando una particolare attenzione allo sviluppo di nuovi metodi di comunicazione partecipativa e di cooperazione, allo scopo di sensibilizzare sui rischi costieri e di migliorare il comportamento di tutte le parti interessate.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 15 — Progetto pilota — Scambio di emissioni di anidride solforosa e di ossido di azoto nel Mar Baltico

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	p.m.	0,—	160 000,00

Commento

Stanzamento destinato a coprire i pagamenti per finanziare un progetto pilota inteso a:

- ridurre le emissioni di zolfo (SO₂) e di ossido di azoto (NO_x) nel Mar Baltico, avviando un sistema pilota per lo scambio delle emissioni tra le parti interessate che intendono parteciparvi su base volontaria,
- includere i trasporti marittimi nella ricerca e nei lavori preparatori della Commissione in vista dello sviluppo di un libero scambio con risorse terrestri, a integrazione delle attività attualmente svolte dalla Commissione per individuare e definire le condizioni per la creazione di un eventuale sistema di scambio per SO₂ e NO_x nella legislazione futura.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 16 — Progetto pilota — Sviluppo di attività di prevenzione contro la desertificazione in Europa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	900 000	0,—	1 207 296,00

Commento

Stanzamento destinato a finanziare un progetto pilota che comprende attività di ricerca, raccolta di dati, valutazione, visite sul campo, monitoraggio, consultazione e costituzione di reti finalizzati alla messa a punto di azioni preventive per fermare la desertificazione in Europa.

Al riguardo alcuni Stati membri hanno adottato misure a titolo individuale, per cui esistono numerosi esempi di buone e cattive prassi, unitamente a studi interdisciplinari e a proposte che si basano sulla valutazione dei danni causati dalle moderne pratiche di agricoltura intensiva e delle problematiche legate al cambiamento climatico, senza peraltro limitarsi soltanto a tali aspetti.

Stando ad alcuni rapporti elaborati dal segretariato della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione, il Portogallo, la Spagna, l'Italia, la Grecia, Malta, la Lettonia, l'Ungheria, la Romania, la Turchia e la Bielorussia, nonché altri paesi e regioni dell'Unione e di altre parti d'Europa, sono afflitti da questo grave problema ambientale ed economico, e gli scenari che partono dall'ipotesi di un mantenimento dello status quo indicano un ulteriore calo della produttività agricola nel corso dei prossimi anni, il che metterebbe a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare.

Oltre a una perdita in termini di agricoltura, la desertificazione causa inoltre una perdita di biodiversità, la riduzione della fertilità del suolo e della sua capacità di ritenzione dell'acqua, un aumento dell'erosione e una riduzione della cattura del carbonio. Per di più, le inondazioni e gli episodi di siccità legati al cambiamento climatico stanno diventando sempre più frequenti e i loro effetti sono sempre più gravi, il che aumenta ulteriormente il rischio e le conseguenze economiche e sociali negative della desertificazione [cfr. paragrafo 17 della relazione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul tema «Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea» (GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 33)].

Il progetto pilota comprende i seguenti elementi:

- lo scambio di prassi eccellenti,
- la dimostrazione di approcci innovativi, know-how, nuove tecnologie, nuovi metodi e strumenti, ad esempio in materia di conservazione delle risorse idriche,

- la messa a punto di un sistema di controllo per la valutazione delle informazioni raccolte e lo sviluppo di una piattaforma per lo scambio di dati con gli Stati membri, i paesi candidati, i paesi dei Balcani occidentali e quelli interessati dalla politica europea di vicinato (PEV) e tra loro stessi, che sarebbe accessibile a fini di consultazione anche agli altri interessati,
- campagne di sensibilizzazione con gli Stati membri, i paesi candidati, i paesi dei Balcani occidentali e quelli interessati dalla PEV e tra loro stessi, come pure con gli altri soggetti interessati da questo problema ambientale ed economico, con l'obiettivo di contribuire alla conservazione della copertura vegetale e di mantenere il livello di umidità della superficie e del sottosuolo, in modo da ridurre l'aridità e arrestare la desertificazione,
- lo sviluppo di progetti pilota concreti a livello locale a sostegno di misure locali innovative in materia di conservazione delle acque piovane e delle acque di superficie.

Il progetto pilota potrebbe essere migliorato in futuro affrontando la questione della desertificazione a livello europeo nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 17 — Azione preparatoria — Clima del bacino dei Carpazi

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	1 200 000	—	1 400 000	0,—	487 542,80

Commento

Lo scopo principale del progetto è di studiare nei dettagli la struttura territoriale e meteorologica dei Carpazi e del relativo bacino con metodi integrati o quantomeno comparabili. I risultati di base costituiranno un contributo per gli studi sulla variabilità e i cambiamenti del clima a livello regionale e per la climatologia applicata. Il clima della regione non è stato trattato come un'unità geografica per circa novant'anni.

Le reti nazionali di misurazione meteorologica dispongono di strumenti diversi e spesso anche di regolamenti diversi. Ai fini di un'accurata modellizzazione del clima è necessario considerare aree più estese, ma i paesi più piccoli non possono essere utilizzati quale modello per riprodurre il clima delle regioni limitrofe. Questi fattori rendono impossibile il raffronto tra le mappe nazionali. Inoltre, alcuni paesi dispongono già di atlanti nazionali relativi al clima, mentre altri no. Il progetto raccoglierà informazioni sulle misurazioni e sulle banche dati esistenti. La prossima fase prevede lo sviluppo di mappe climatiche mediante lo scambio di dati e di informazioni. Al tempo stesso, si procederà alla comparazione della qualità dei dati e dei metodi di standardizzazione. Si propone di utilizzare un metodo di mappatura per il quale non vi sia la necessità di scambiare un elevato numero di dati tra i paesi. Nella fase successiva la portata del progetto sarà estesa per includere la regione dell'Europa sudorientale, in collaborazione con il progetto di mappatura del clima di tale regione, che ha avuto come precursore la «Summer School on Preparation of Climate Atlas» organizzata dal servizio meteorologico ungherese (<http://www.met.hu/pages/seminars/seeera/index.htm>) nel 2007.

Il clima dei Carpazi e del relativo bacino costituisce un'informazione fondamentale per le previsioni meteorologiche e climatiche. Il progetto Carpathians Environment Outlook (sotto l'egida del programma ambientale delle Nazioni Unite — UNEP), il Danubio (settimo corridoio europeo) e il bacino dei Carpazi coprono una gran parte del bacino idrografico. Saranno realizzate mappe comuni e mappe climatiche e meteorologiche nazionali comparabili e vi sarà la possibilità di estendere la portata del progetto, oltre a una banca dati di mappe reticolate per altri progetti futuri su ampia scala.

Data d'inizio del progetto: 1° gennaio 2009.

Data di conclusione del progetto: 31 dicembre 2010.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 18 — Progetto pilota — Recupero di imbarcazioni in disuso non utilizzate per la pesca professionale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	200 000	0,—	177 642,00

Commento

Il progetto è volto a rafforzare le azioni finalizzate alla protezione dell'ambiente nelle zone costiere e alla gestione dei relativi rischi.

L'obiettivo perseguito è quello di promuovere le migliori prassi in materia di sostenibilità delle zone costiere, potenziando gli interventi di tipo non tradizionale in questo settore e studiandone di nuovi, facendo opera di sensibilizzazione relativamente alla costa e migliorando i comportamenti di tutti gli interessati.

Stanzamento destinato a coprire le spese operative sostenute dagli Stati membri e dalle autorità locali per:

- elaborare un elenco delle iscrizioni e cancellazioni dal registro delle imbarcazioni non professionali, mediante l'analisi del loro ciclo di vita, dei materiali utilizzati per la loro costruzione e della sorte di tali imbarcazioni una volta giunte al termine della loro vita utile,
- studiare le possibilità per introdurre norme che disciplinino la demolizione delle vecchie imbarcazioni obsolete e/o i procedimenti per lo smantellamento delle navi,
- riciclare le navi e i materiali utilizzati nella loro costruzione — soprattutto le resine e la fibra di vetro — che non solo vengono dispersi in discarica ma inquinano anche i luoghi in cui le navi vengono abbandonate,
- riutilizzare eventualmente i materiali riciclabili,
- gestire in modo appropriato i rifiuti pericolosi, in particolare combustibile, oli e metalli pesanti, che devono essere bonificati,
- realizzare azioni di comunicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica che permettano uno scambio di idee e una riflessione su temi ambientali e sociali importanti per lo sviluppo sostenibile della società, coinvolgendo sia le imprese marittime che i cittadini.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 19 — Progetto pilota — Perdite economiche derivanti dagli ingenti volumi di acqua non fatturata nelle città

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	390 000	—	300 000	0,—	0,—

Commento

Il progetto è inteso a valutare i volumi di acqua non fatturata e le conseguenti perdite economiche nelle grandi città dell'Unione. Gli obiettivi proposti possono essere sintetizzati nel modo seguente:

- valutazione e stima dei volumi di acqua non fatturata in diverse città rappresentative,
- analisi delle conseguenze, delle relative perdite economiche e dell'impatto ambientale.

Data d'inizio del progetto: 1° gennaio 2010.

Data di conclusione del progetto: 31 dicembre 2012.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 21 — Progetto pilota — Certificazione delle pratiche agricole a basse emissioni di carbonio

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	370 000	—	400 000	0,—	245 000,00

Commento

Il progetto pilota è inteso a elaborare un sistema di certificazione delle pratiche agricole a basse emissioni di carbonio nell'Unione. Il sistema dovrebbe essere applicato all'intero settore agricolo e dovrebbe tener conto di tutti i principali fattori che contribuiscono alle emissioni di carbonio prodotte dalle attività agricole, incluso l'utilizzo di fertilizzanti e di altri fattori produttivi, il trattamento dei residui, la produzione di energie rinnovabili, lo sviluppo di pozzi di assorbimento del carbonio nonché l'uso di altre pratiche e tecnologie a basso impatto climatico. Al fine di garantire la sua rilevanza sull'intero territorio dell'Unione, il sistema di certificazione che deve essere sviluppato nell'ambito del progetto pilota deve essere testato mediante la sua applicazione pratica in una serie di regioni agricole opportunamente situate in varie parti dell'Unione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 22 — Progetto pilota — Ricerca complessa sui metodi per il controllo della diffusione delle allergie all'ambrosia e al polline

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	700 000	0,—	642 062,90

Commento

Il progetto è inteso a definire il metodo più efficace per il controllo della diffusione dell'ambrosia, come pure per la prevenzione e il trattamento delle allergie al polline, sulla base di studi scientifici e della raccolta e valutazione di dati a livello internazionale.

Nei paesi interessati, il progetto mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- realizzazione di studi scientifici sulla fattibilità e l'efficacia dei diversi metodi di controllo della diffusione dell'ambrosia (meccanici, biologici, chimici ecc.),
- sviluppo del metodo più efficace per il controllo della diffusione dell'ambrosia,
- realizzazione di studi sull'impatto della contaminazione da polline sulla società e sulla salute pubblica, prestando una particolare attenzione ai bambini di età inferiore ai dieci anni, che costituiscono una fascia della popolazione particolarmente colpita da questo tipo di allergie,
- valutazione dei costi e dei danni subiti in relazione al trattamento dei pazienti che soffrono di allergie all'ambrosia e alle loro complicanze (farmaci, assenza dal lavoro per malattia, perdita di guadagno ecc.),
- messa a punto di metodi per la prevenzione e il trattamento delle allergie, al fine di ridurre le malattie allergiche e le loro complicanze,
- sviluppo di un meccanismo di prevenzione efficace per impedire che la contaminazione si diffonda negli Stati membri che finora non sono stati colpiti.

A causa delle proprietà allergeniche del suo polline, la diffusione dell'ambrosia comune suscita una particolare preoccupazione pubblica in molti paesi europei. Le zone più contaminate in Europa si trovano in Francia, Germania, Danimarca, Italia, Austria, Ungheria, Polonia, Romania e Bulgaria. La diffusione transfrontaliera del polline di ambrosia è un fatto ampiamente riconosciuto, per cui i programmi di eradicazione limitati a determinati paesi non avranno successo ed è necessaria un'azione a livello paneuropeo.

Data d'inizio del progetto: 1° gennaio 2010.

Data di conclusione del progetto: 31 dicembre 2011.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 24 — Progetto pilota — Sistema di rimborso a livello europeo per le lattine in alluminio per bevande

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	110 000	0,—	79 896,30

Commento

Il progetto pilota è inteso a esaminare le modalità di armonizzazione dei sistemi di rimborso per le lattine a livello di Unione, o quanto meno a sviluppare la cooperazione tra gli Stati membri, al fine di garantire il riciclaggio delle lattine.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 25 — Completamento dello sviluppo di nuove iniziative politiche

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	75 000,00

Commento

Stanzamento destinato a liquidare gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti e connessi alle azioni intraprese dalla Commissione per sviluppare nuove iniziative politiche, comprese le azioni di sensibilizzazione e altre azioni generali basate sul programma comunitario di azione in materia di ambiente.

Basi giuridiche

Azioni svolte dalla Commissione in virtù di compiti derivanti dalle sue prerogative a livello istituzionale in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

Articolo 07 03 26 — Progetto pilota — Analisi delle pubblicazioni relative ai potenziali effetti dei cambiamenti climatici sulle aree protette per l'estrazione di acqua potabile nell'Unione e alla definizione delle priorità tra le diverse modalità di approvvigionamento di acqua potabile

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	185 000	p.m.	250 000	451 929,00	0,—

Commento

L'obiettivo del progetto è quello di condurre un'analisi delle pubblicazioni relative ai potenziali effetti dei cambiamenti climatici sulle aree protette per l'estrazione di acqua potabile nell'Unione europea e alla definizione delle priorità tra le diverse modalità di approvvigionamento di acqua potabile.

Bilancio: 500 000 EUR.

Data d'inizio del progetto: 1° gennaio 2011.

Data di conclusione del progetto: 31 dicembre 2011.

Scopo del progetto:

Visti i processi legati ai cambiamenti climatici, è possibile garantire, a lungo termine, l'approvvigionamento di acqua potabile alla popolazione mediante l'utilizzo di riserve idriche vulnerabili (come ad esempio le aree protette per le acque filtrate dai fiumi e altri tipi di aree protette per l'estrazione di acqua potabile).

L'analisi delle pubblicazioni relative ai potenziali effetti dei cambiamenti climatici sulle aree protette per l'estrazione di acqua potabile nell'Unione costituirà un primo passo nell'ambito di uno studio più approfondito, unito ai risultati di altri progetti, inteso a individuare con maggiore certezza le potenziali riserve strategiche di acqua potabile in futuro.

Descrizione sintetica del progetto:

Nell'ambito del progetto si procederà ad un'analisi delle pubblicazioni relative ai meccanismi di ricarica naturale o artificiale, in condizioni climatiche estreme, delle risorse idriche per l'approvvigionamento di acqua potabile alla popolazione nell'Unione (falde freatiche, acque di superficie, acque carsiche, acque filtrate dai fiumi). L'analisi degli effetti dei cambiamenti climatici sui diversi tipi di aree protette per l'estrazione di acqua potabile comporterà l'individuazione dei settori e delle aree prioritari. I risultati dell'analisi saranno comparati con i risultati di altri progetti, come ad esempio l'«Azione preparatoria sul clima nella regione dei Carpazi» relativa all'impatto dei cambiamenti climatici su tale regione. Il progetto si concentrerà inoltre sulla valutazione della vulnerabilità delle fonti e delle infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e l'evacuazione delle acque reflue agli effetti dei cambiamenti climatici.

L'obiettivo finale è quello di garantire la preservazione a lungo termine delle aree protette vulnerabili per l'estrazione di acqua potabile, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di acqua potabile della popolazione nonostante gli effetti dei cambiamenti climatici.

In assenza di un'analisi degli effetti dei cambiamenti climatici, gli sforzi volti a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento non avrebbero una base idonea e potrebbero addirittura risultare inadeguati a garantire la sicurezza delle aree protette per l'estrazione di acqua potabile. In casi estremi, questa situazione potrebbe anche causare un insufficiente approvvigionamento di acqua potabile per la popolazione.

Considerando che l'approvvigionamento di acqua potabile rappresenta una delle principali sfide a livello mondiale, l'Europa acquisirà una posizione di vantaggio competitivo se saranno pianificate misure per prevenire gli effetti dei processi dannosi.

Paesi interessati:

Tutti i paesi in cui l'approvvigionamento idrico proviene da zone protette vulnerabili per l'estrazione di acqua potabile (falde freatiche, acque di superficie, acque filtrate dai fiumi, sistemi carsici), in particolare quelli situati lungo i grandi fiumi o nelle zone di montagna. I paesi maggiormente interessati sono:

Ungheria, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Slovenia, Serbia, Polonia, Italia, Austria e Germania.

Risultati del progetto:

- analisi delle pubblicazioni relative ai potenziali effetti dei cambiamenti climatici sulle aree protette per l'estrazione di acqua potabile nell'Unione,
- individuazione dei settori e delle aree prioritari.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 27 — Azione preparatoria — Programma BEST (programma volontario per la biodiversità e i servizi ecosistemici nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione e nei paesi e territori d'oltremare)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,—

Commento

Stanzamento destinato a finanziare un sistema promosso dal Consiglio e volto a favorire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità e dei servizi ecosistemici nei territori europei d'oltremare (PTOM), sulla base delle esperienze acquisite con i programmi di conservazione della natura dell'Unione, come Natura 2000, dalla cui applicazione sono esclusi la maggior parte delle regioni ultraperiferiche e PTOM.

Il programma BEST accresce la propria dotazione finanziaria per tutelare la biodiversità e promuovere il ricorso sostenibile ai servizi ecosistemici nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare dell'Unione, allo scopo di conciliare le necessità ambientali e le necessità di sviluppo di queste regioni specifiche.

Le regioni dell'Unione in questione, situate in ciascun oceano — dal polo ai tropici — ospitano una varietà unica di specie e di ecosistemi di importanza mondiale, che sono altamente vulnerabili all'impatto antropico, alle specie invasive e, in misura sempre maggiore, agli effetti del cambiamento climatico.

Il programma volontario è inteso pertanto a individuare soluzioni che permettano di conservare in buona salute gli ecosistemi, rendendoli resilienti, e a ridurre la pressione sulla biodiversità. Lo stanziamento è destinato a sostenere la designazione e la gestione di zone protette e il ripristino degli ecosistemi degradati, promuovendo il ricorso a soluzioni naturali per contrastare il cambiamento climatico, tra cui la reintroduzione delle mangrovie e la tutela delle barriere coralline. Il programma intende inoltre promuovere la ricerca in tali regioni, finanziando in particolare la ricerca e i programmi educativi a livello internazionale. Esso è inteso altresì a incoraggiare la definizione di quadri normativi e l'instaurazione di partenariati tra le amministrazioni locali, la società civile, i ricercatori, le università, i proprietari terrieri e il settore privato, contribuendo inoltre a rafforzare la cooperazione per quanto riguarda l'ambiente e le questioni legate al cambiamento climatico.

Occorre prorogare di un anno la presente azione preparatoria onde consentire alla Commissione di proporre uno strumento più sostenibile destinato alla tutela della biodiversità nei paesi e territori d'oltremare dell'Unione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 28 — Articolo 07 03 28 — Progetto pilota – Ciclo di riciclaggio della plastica e impatto sull'ambiente marino

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	325 000	p.m.	500 000	870 425,00	68 430,00

Commento

Stanzamento destinato a finanziare un progetto pilota inteso a valutare l'efficacia del ciclo di riciclaggio della plastica a livello di Unione e le sue eventuali lacune, prestando una particolare attenzione all'impatto sull'ambiente acquatico e marino. Nel quadro del

presente progetto pilota si potrebbero realizzare valutazioni approfondite a livello locale o regionale e studi incentrati sulle zone costiere, al fine di individuare problemi concreti, buone prassi e raccomandazioni d'azione.

Le valutazioni e gli studi realizzati nel quadro del progetto pilota sono pertanto intesi a individuare le lacune tecniche e le carenze nel ciclo del riciclaggio della plastica nell'Unione nonché i possibili miglioramenti delle disposizioni legislative, al fine di ridurre il volume della plastica prodotta sulla terraferma che viene depositata nell'ambiente marino.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 29 — Azione preparatoria — Sviluppo di attività di prevenzione contro la desertificazione in Europa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	800 000	1 000 000	1 000 000	977 900,00	0,—

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 30 — Progetto pilota — Precipitazioni atmosferiche — Protezione e uso razionale dell'acqua dolce

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	375 000	1 500 000	750 000		

Commento

Data di conclusione del progetto: 31 dicembre 2013

Finalità del progetto

Il bacino dei Carpazi costituisce una regione d'Europa unica nel suo genere dal punto di vista geografico, climatico, ecologico ed economico, e si estende su otto paesi, cinque dei quali sono Stati membri dell'Unione europea. La principale risorsa idrica della regione è costituita dalle precipitazioni atmosferiche mentre il resto proviene dal fiume Danubio. Le modalità di destinazione dei terreni influiscono notevolmente sulla conservazione, la sicurezza, la regolazione e l'utilizzo delle precipitazioni. Il suolo costituisce un importante fattore di conservazione dell'acqua, potendo influire sulla quantità, le dinamiche, la distribuzione, la disponibilità e la qualità della stessa. Il progetto pilota persegue l'obiettivo di fornire basi scientificamente attendibili e una metodologia adeguata per l'attuazione, la protezione e l'uso efficiente dell'acqua dolce ottenuta dalle precipitazioni atmosferiche nel bacino dei Carpazi.

Descrizione sintetica del progetto e dei principali compiti

Inventario e analisi dei risultati delle ricerche inerenti agli ambiti summenzionati. Uso delle precipitazioni mediante opportuni modelli avanzati di destinazione dei terreni. Miglioramento della conservazione delle acque e sue incidenze sulla quantità, le dinamiche, la distribuzione, la disponibilità e la qualità dell'acqua. Elaborazione di modelli per la protezione e l'uso razionale dell'acqua dolce nel bacino dei Carpazi. Rassegna dei risultati scientifici e delle tecniche di attuazione nei settori della sostenibilità e degli ecosistemi sostenibili, anche in relazione alla conservazione della natura e alla tutela ambientale. Rassegna degli effetti del cambiamento climatico sulle diverse risorse idriche (riserve, corpi idrici di superficie e sotterranei), della loro utilità, vulnerabilità e prospettive future. Realizzazione di studi sul terreno allo scopo di sperimentare varie modalità di destinazione dei terreni ai fini della conservazione delle acque in diverse condizioni ecologiche, che rappresentano diversi tipi di suoli e di climi nonché diversi sistemi di

coltivazione e di gestione. Raccomandazioni per un'ulteriore utilizzo: creazione di un compendio di misure di adattamento nel bacino dei Carpazi e in tutta Europa. Il progetto proposto non è incentrato unicamente sulla regione dei Carpazi. Il suo ambito geografico include anche altre zone geografiche dell'Unione — a monte e a valle del fiume Danubio — nelle quali possono essere applicate misure di conservazione naturale dell'acqua, in relazione a scenari di cambiamento climatico e a diverse ipotesi socioeconomiche.

Paesi interessati:

Ungheria, Slovacchia, Ucraina, Romania, Serbia, Croazia, Slovenia e Austria

Risultati attesi

A breve termine: compilazione e divulgazione dei risultati di ricerca nei settori della tutela delle protezioni atmosferiche e dell'uso razionale di acqua dolce. Accesso diretto a dati, informazioni e valutazioni (banca dati comune).

A lungo termine: elaborazione di una metodologia circa la valutazione e la gestione delle precipitazioni atmosferiche per quanto riguarda la disponibilità di acqua. Coadiuvare le istanze decisionali nel settore dell'uso e della gestione dell'acqua dolce a livello locale, regionale ed europeo. Sostegno alla politica europea, in particolare ai compiti «Ambiente per l'Europa» e «Valutazione delle valutazioni», in ambito ambientale, sociale, sanitario, economico e di sviluppo rurale.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 31 — Progetto pilota — Studio comparato delle pressioni e delle misure nell'ambito dei piani di gestione dei grandi bacini idrografici dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	600 000	p.m.	750 000	1 484 488,00	445 346,40

Commento

Le autorità distrettuali dei fiumi rappresentano che i piani di gestione dei bacini idrografici (PGBI) sono divenuti operativi entro il 2012 e produrranno risultati entro il 2015 o a uno stadio successivo. Si rende necessario un raffronto delle pressioni e delle misure dei PGBI affinché il Parlamento europeo possa comprendere i diversi approcci e il loro rapporto con altri settori d'intervento.

Il progetto, che è inteso a consentire il controllo dei PGBI dei grandi distretti dell'Unione, si avvarrà del medesimo software per poter confrontare le pressioni (entità della carica inquinante, flussi) e successivamente le misure annoverate dalle autorità distrettuali ai fini del risanamento dei corsi d'acqua. Si prevede di ottenere un quadro paneuropeo delle pressioni e dei problemi, corredato di un'analisi geografica comparabile, di modelli di occupazione dei suoli e delle prospettive economiche. Il progetto riguarderà le seguenti questioni specifiche: misure di protezione delle acque di sorgente, pressioni rurali, urbane e industriali.

Paesi interessati: paesi rivieraschi del Danubio e del Reno, Spagna, Italia, Regno Unito e Polonia.

Risultati del progetto: prospettive omogenee delle pressioni e delle soluzioni in materia di gestione delle acque in tutta l'Unione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 32 — Progetto pilota — Impatto a lungo termine delle abitazioni a zero emissioni di carbonio sui sistemi di raccolta delle acque reflue

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	1 500 000	750 000		

Commento

È in atto una tendenza a ridurre al minimo il consumo energetico delle abitazioni, il che si traduce in una progettazione a zero emissioni di carbonio delle stesse, grazie a un migliore isolamento e a un più efficiente consumo di energia, anche mediante il recupero di calore. Quasi il 50 % dell'acqua nelle case viene riscaldata per uso domestico (pulizia, igiene ecc.), una tendenza a lungo termine che inciderà sull'approvvigionamento idrico, sia in termini quantitativi che qualitativi, come pure sui servizi di trattamento delle acque reflue, sia in termini di quantità e qualità che in termini di contenuto termico.

Paesi interessati:

Germania, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi, Svezia, Austria, Francia

Esito del progetto:

L'importo previsto sarà utilizzato per diversi siti dimostrativi, nell'intento di concretare una prospettiva lungimirante sull'impatto potenziale a medio termine delle attuali politiche di risparmio energetico sul ciclo idrico urbano.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 33 — Progetto pilota — Recupero dei rifiuti marini

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	250 000	1 000 000	500 000		

Commento

Il progetto pilota mira ad assistere gli Stati membri nel conseguimento dell'obiettivo di cui alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19) di ottenere un «buono stato ecologico» delle acque costiere e interne dell'Unione entro il 2020 tramite azioni ambientali, usando un sistema innovativo di raccolta/recupero. Il progetto coinvolgerà il settore della pesca dell'Unione, insieme alle imprese di produzione, conversione e riciclaggio della plastica, nella raccolta dei rifiuti marini che galleggiano nelle acque costiere e interne dell'Unione. I pescatori riceveranno finanziamenti tramite il Fondo europeo per la pesca (FEP) per effettuare uscite speciali e raccogliere i rifiuti marini che galleggiano nelle rispettive regioni costiere. Il progetto utilizzerà un sistema innovativo di reti da traino capace di raccogliere tra le 2 e le 8 tonnellate di rifiuti marini galleggianti per rete. Tale sistema è stato sviluppato in collaborazione con i pescatori in modo da non produrre effetti negativi sulla vita marina e da raccogliere solo ed esclusivamente i rifiuti marini galleggianti. I pescatori utilizzeranno questo tipo di reti da traino nelle acque costiere, mentre nelle acque interne possono essere utilizzate le reti statiche. Dopo il recupero dei rifiuti marini, le imprese di riciclaggio dovranno valutarne il potenziale di riciclaggio. Nei casi in cui i rifiuti non siano adatti al riciclaggio, si opterà per il recupero energetico. L'idea tuttavia è quella di rendere adatta al riciclaggio un'elevata percentuale dei rifiuti raccolti. Il progetto prevede la realizzazione di test per un periodo di 2 anni (luglio 2012 — luglio 2014) in vari Stati membri (da definire a seguito delle valutazioni iniziali degli Stati membri — luglio 2012 a norma della direttiva 2008/56/CE). Durante tale periodo il progetto monitorerà i volumi, l'ubicazione geografica e la densità dei rifiuti marini raccolti tramite l'utilizzo di un sistema di monitoraggio online che consenta agli Stati membri di analizzare le aree problematiche e di valutare i progressi conseguiti nella raccolta, nel riciclaggio e nella pulizia delle acque costiere e interne. Sarà istituito un sistema di parametri di riferimento che contribuisca a definire meglio un «buono stato ecologico». Detti test terranno conto della valutazione iniziale che gli Stati membri devono fornire entro luglio 2012 e il sistema di parametri di riferimento sarà coerente con gli indicatori che gli Stati membri avranno

definito (a norma della direttiva 2008/56/CE).

L'intenzione è quella che, dopo i test pilota, gli Stati membri siano in grado di occuparsi del funzionamento dei sistemi di traino e di recupero continuando al contempo a raccogliere dati sui volumi, l'ubicazione ecc. dei rifiuti marini e del riciclaggio. Così facendo gli Stati membri disporranno di un prezioso strumento (in funzione dell'esito del progetto, ossia della quantità di rifiuti marini raccolti) che contribuirà a consentire di ottemperare agli obblighi giuridici di cui alla direttiva 2008/56/CE, ossia conseguire un buono stato ecologico delle acque costiere e interne dell'Unione, prima dei tempi previsti. Inoltre, a progetto concluso, quando le regioni potrebbero teoricamente occuparsi di queste azioni, gli Stati membri disporranno di uno strumento per mantenere il buono stato ecologico delle acque dell'Unione. Tramite dette azioni ambientali e le sinergie create tra la comunità della pesca (FEP), l'industria e le autorità nazionali, non solo si potrà affrontare il problema dei rifiuti marini a un livello sufficiente da contribuire al conseguimento di un «buono stato ecologico» ma si potrà anche raggiungere la sostenibilità delle acque dell'Unione e un ambiente marino sano senza rifiuti.

Se, alla fine dei test, la quantità di rifiuti marini trovati nelle acque costiere dell'Unione risulterà ridotta o persino trascurabile, il presente progetto avrà dimostrato che gli Stati membri sono riusciti ad ottenere il «buono stato ecologico» delle acque costiere e interne. In tal caso, sarà opportuno che gli Stati membri continuino ad utilizzare principalmente le reti statiche per le acque interne (che sono posizionate sulle dighe dei fiumi e in altri luoghi dove non impediscono il traffico marino) al fine di evitare che i rifiuti raggiungano le acque costiere e diventino un problema maggiore per l'ambiente marino, e potenzialmente anche per la salute umana a causa dell'ingestione di micro plastiche da parte della fauna marina e della possibilità che in tal modo entrino nella catena alimentare umana.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 34 — Progetto pilota — Disponibilità, uso e sostenibilità delle risorse idriche per la produzione di energia nucleare e fossile

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	125 000	500 000	250 000		

Commento

Il progetto, la cui durata prevista è di un anno, è inteso ad analizzare la disponibilità e l'impiego di acqua di raffreddamento per la produzione di energia nucleare e fossile, produzione che richiede ingenti quantitativi di acqua a scopo di raffreddamento. Durante l'ondata di calore del 2003 diverse centrali elettriche in tutta Europa sono state costrette a interrompere la produzione di energia per mancanza di acqua di raffreddamento. La chiusura delle centrali nucleari — ad esempio, in Francia, Germania e Spagna — non ha avuto ripercussioni sulla produzione nazionale, ma ha provocato un tracollo delle esportazioni energetiche. Visto che i cambiamenti climatici tendono a esacerbare le condizioni meteorologiche, è alquanto probabile che le risorse idriche subiranno in futuro un'ulteriore contrazione, accentuando quindi ulteriormente la penuria di tale risorsa. Occorre pertanto condurre uno studio sull'attuale fabbisogno di acqua di raffreddamento per la produzione di energia nucleare e fossile, tenendo conto nel contempo dell'ubicazione delle attuali e delle future centrali elettriche (e della loro prossimità alle risorse idriche). Il presente progetto si basa sulle valutazioni già ultimate e ancora in corso (come ad esempio il «ClimWatAdapt») al fine di tracciare un quadro dettagliato della vulnerabilità del sistema energetico/idrico, tra cui un inventario delle centrali elettriche e della loro vulnerabilità a inondazioni, siccità, ondate di calore ecc.

Paesi interessati:

tutti gli Stati membri

Esito del progetto:

linee guida sull'ubicazione delle future centrali elettriche e sull'individuazione e la quantificazione degli investimenti necessari a ridurre la vulnerabilità delle centrali esistenti.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 ottobre 2012 , che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 35 — Progetto pilota — Nuove conoscenze per la gestione integrata delle attività umane nei mari

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	500 000	2 000 000	1 000 000		

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese legate alla realizzazione di un progetto pilota riguardante nuove conoscenze per la gestione integrata delle attività umane nei mari. Il progetto pilota ha lo scopo di sviluppare nuove metodologie di monitoraggio e nuovi strumenti decisionali per una valutazione integrata dell'ecosistema marino. Esso prevede l'ulteriore sviluppo e la sperimentazione di sistemi di misurazione al fine di definire una norma unica europea. La finalità del progetto pilota consiste nel sostenere l'elaborazione di strategie di monitoraggio integrato, basate sulla campionatura disponibile tra le varie discipline, l'ambito potenziale dei programmi comuni e l'uso delle attuali piattaforme per molteplici scopi. Il progetto pilota è inteso a dimostrare nella pratica come l'attuale sforzo possa essere riorientato a un uso più efficace delle attuali risorse, promovendo in tal modo una migliore gestione delle attività umane. Lo sviluppo di strumenti di monitoraggio integrato su una tale scala è inteso a conseguire gli obiettivi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19) e a ridurre potenzialmente i costi di monitoraggio a carico degli Stati membri (per esempio, impiego polivalente delle attuali piattaforme di monitoraggio), garantendo in tal modo l'efficienza delle risorse. Il progetto pilota può inoltre concorrere alla verifica degli approcci strategici per il monitoraggio integrato delle attività umane e delle relative ripercussioni e quindi sostenere i futuri obblighi per gli Stati membri di sviluppare entro il 2014 programmi di monitoraggio a norma della direttiva 2008/56/CE.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 36 — Progetto pilota — Protezione della biodiversità attraverso una remunerazione dei successi ecologici orientata sui risultati

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 000 000	1 000 000				

Commento

A seguito della perdita di praterie ricche di specie animali e vegetali in Europa e nella Germania nord-occidentale, gli sforzi di conservazione della natura dovrebbero mirare a porre fine alla loro diminuzione, preservando i preziosi habitat erbosi e trasformando le praterie povere di specie in praterie ricche di specie.

A differenza dei tradizionali programmi agricoli e ambientali, che sono basati sulle attività, i programmi orientati ai risultati dovrebbero premiare i successi concreti (risultati e prezzo) attraverso bandi di gara, al fine di garantire una protezione più efficace degli habitat e delle specie.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 37 — Progetto pilota — Comunicazione trasversale sulle politiche dell’Unione in materia di ambiente: rimediare alla scarsa consapevolezza in materia di ambiente dei cittadini dell’Unione mediante strumenti audiovisivi (filmati)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti			Impegni	Pagamenti
1 500 000	750 000				

Commento

Il progetto pilota mira a sensibilizzare maggiormente il pubblico sullo sviluppo sostenibile, la biodiversità e la natura nell’Unione e la protezione ambientale attraverso un’iniziativa di comunicazione paneuropea. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito mediante la produzione di film/filmati che trattino di temi mirati volti ad accrescere le conoscenze del pubblico in merito ai cambiamenti climatici e all’impatto delle azioni umane su di essi e a stimolare ulteriormente il dibattito sulla biodiversità a livello europeo.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 60 — Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività nell’ambito della normativa sui biocidi — Contributo ai programmi della rubrica 2

Voce 07 03 60 01 — Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività nell’ambito della normativa sui biocidi — Contributo della rubrica 2 ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
07 03 60 01	3 956 133	3 956 133	p.m.	p.m.	0,—	0,—
40 02 41			1 491 930	1 491 930		
Totale	3 956 133	3 956 133	1 491 930	1 491 930	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale dell’Agenzia e le spese di funzionamento (titoli 1 e 2) per le attività collegate all’attuazione della legislazione dei biocidi.

L’Agenzia è tenuta a informare l’autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio imputati all’articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all’iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione a norma dell’allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

Voce 07 03 60 02 — Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività nell'ambito della normativa sui biocidi — Contributo della rubrica 2 al titolo 3

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
07 03 60 02	2 114 367	2 114 367	p.m.	p.m.	0,—	0,—
40 02 41			1 236 510	1 236 510		
Totale	2 114 367	2 114 367	1 236 510	1 236 510	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia (titolo 3) per le attività legate all'attuazione della legislazione sui biocidi.

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione a norma dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Il contributo dell'Unione per il 2013 è pari a un importo complessivo di 6 070 500 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

Articolo 07 03 70 — Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività connesse alla legislazione sull'importazione ed esportazione di sostanze chimiche pericolose

Voce 07 03 70 01 — Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività connesse alla legislazione sull'importazione ed esportazione di sostanze chimiche pericolose – Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
07 03 70 01	590 000	590 000	p.m.	p.m.		
40 02 41			345 214	345 214		
Totale	590 000	590 000	345 214	345 214		

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e le spese di funzionamento dell'Agenzia (titoli 1 e 2) per le attività legate all'attuazione della legislazione dell'Unione sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose [regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1) e regolamento (UE) n. 649/2012].

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione

a norma dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).

Voce 07 03 70 02 — Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività nell'ambito della legislazione sull'importazione ed esportazione di sostanze chimiche pericolose – Contributo al titolo 3

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
07 03 70 02	971 500	971 500	p.m.	p.m.		
40 02 41			1 110 386	1 110 386		
Totale	971 500	971 500	1 110 386	1 110 386		

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia (titolo 3) per le attività legate all'attuazione della legislazione dell'Unione sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose [regolamento (CE) n. 689/2008 e regolamento (UE) n. 649/2012].

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione a norma dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Il contributo dell'Unione per il 2013 è pari a un importo complessivo di 1 561 500 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).

Articolo 07 03 72 — Progetto pilota — «Efficienza delle risorse» nella pratica — Chiudere i cicli minerali

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
	p.m.	250 000	1 000 000	500 000		

Commento

Il progetto è inteso a esaminare e promuovere migliori tecniche di efficienza delle risorse nelle aziende agricole mediante: il riciclaggio delle materie prime, la trasformazione del concime animale in energia rinnovabile, il perfezionamento della fertilizzazione di piante e colture. Lo stanziamento sarà utilizzato per promuovere progetti nelle aziende agricole di diversi Stati membri, volti a esaminare modalità nuove e innovative di gestione più efficiente delle risorse e a chiudere i cicli minerali nelle aziende in questione. La condivisione del sapere e delle prassi eccellenti nell'ambito della comunità agricola costituisce un elemento centrale dell'approccio. I principali risultati dei progetti in parola saranno condivisi tra tutti gli Stati membri e utilizzati per la formulazione di politiche unionali in relazione agli obiettivi della strategia Europa 2020. Tra gli esempi dei progetti che saranno realizzati figurano un maggior impiego e una maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aziende agricole, il riciclaggio di rifiuti animali e vegetali, una migliore gestione dell'acqua e del suolo, un impiego più mirato dei fertilizzanti sui seminativi e sui pascoli, nonché il

ricorso a nuove tecnologie zootecniche.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 07 12 — ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE IN MATERIA DI AZIONE PER IL CLIMA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
07 12	Attuazione delle politiche e della normativa dell'Unione in materia di azione per il clima								
07 12 01	Attuazione delle politiche e della normativa dell'Unione in materia di azione per il clima	2	20 700 000	19 076 489	19 300 000	15 171 404	17 027 772,64	8 540 189,00	44,77 %
	Capitolo 07 12 — Totale		20 700 000	19 076 489	19 300 000	15 171 404	17 027 772,64	8 540 189,00	44,77 %

Articolo 07 12 01 — Attuazione delle politiche e della normativa dell'Unione in materia di azione per il clima

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 700 000	19 076 489	19 300 000	15 171 404	17 027 772,64	8 540 189,00

Commento

Nell'ambito del programma LIFE+ lo stanziamento è destinato a finanziare misure a sostegno del ruolo iniziatore della Commissione nell'elaborazione e attuazione delle politiche nel settore Azione per il clima, tenendo presenti le seguenti priorità:

- assicurare l'attuazione degli impegni dell'Unione europea ai sensi del protocollo di Kyoto nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- sviluppare nuove politiche e proseguire l'attuazione del pacchetto «Energia e clima»;
- assicurare che l'economia e la società dell'Unione si adeguino alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici e attenuino tali cambiamenti,
- assicurare l'attuazione e l'utilizzo di strumenti fondati su una logica di mercato, in particolare la possibilità di acquistare o cedere quote di emissioni di gas serra, al fine di conseguire, attraverso una riduzione delle emissioni efficiente sotto il profilo dei costi, gli obiettivi «20/20/20» in materia di clima/energia nel quadro della strategia Europa 2020, che contribuisce ad agevolare il passaggio a un'economia e a una società a basse emissioni di carbonio.

Lo stanziamento è inteso a coprire le spese sostenute dalla Commissione per:

- studi e valutazioni, analisi economiche e modellazione di scenari;
- accordi amministrativi con la DG JRC;
- cooperazione con Eurocontrol sull'attuazione degli orientamenti sul trasporto aereo e del sistema di scambio di quote di emissioni;
- servizi destinati ad applicare e integrare la politica e la normativa ambientale nel settore Azione per il clima,
- conferenze, seminari e gruppi di lavoro con esperti e parti interessate,

- sviluppo e manutenzione di reti, banche dati e sistemi informatici direttamente legati all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione in materia di clima, in particolare quando migliorano l’accesso del pubblico all’informazione in materia di ambiente. Le spese coperte includeranno i costi di sviluppo, manutenzione, funzionamento e sostegno (hardware, software e servizi) dei sistemi di sostegno alle politiche, in particolare il catalogo indipendente comunitario delle operazioni (CITL), il registro unico dell’UE e il sistema di monitoraggio della riduzione dello strato di ozono. Saranno inoltre coperti i costi inerenti a gestione dei progetti, controllo di qualità, sicurezza, documentazione e formazione, legati all’attuazione di questi sistemi,
- attività di informazione, pubblicazione e divulgazione, come eventi, mostre e analoghe azioni di sensibilizzazione al fine di promuovere obiettivi in materia di azione per il clima, il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio o il sottoprogramma «azione per il clima» nel quadro della nuova proposta di regolamento LIFE+ per il periodo 2014-2020.

Le misure finanziate da LIFE+ possono essere attuate tramite sovvenzioni o procedure di appalto.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+) (GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1).

CAPITOLO 07 13 — INTEGRAZIONE DELL’AZIONE PER IL CLIMA E INNOVAZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamen ti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
07 13	Integrazione dell’azione per il clima e innovazione								
07 13 03	Azione preparatoria — Integrazione dell’azione per il clima, dell’adattamento e dell’innovazione	2	3 000 000	3 000 000	5 000 000	3 750 000	4 980 765,94	325 293,15	10,84 %
	Capitolo 07 13 — Totale		3 000 000	3 000 000	5 000 000	3 750 000	4 980 765,94	325 293,15	10,84 %

Articolo 07 13 03 — Azione preparatoria — Integrazione dell’azione per il clima, dell’adattamento e dell’innovazione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamen ti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 000 000	3 000 000	5 000 000	3 750 000	4 980 765,94	325 293,15

Commento

Stanziamen to destinato a finanziare il lavoro necessario per sostenere lo sviluppo della politica dell’UE tesa a integrare l’azione per il clima e l’adattamento ai cambiamenti climatici, quale base per le valutazioni d’impatto e l’elaborazione delle prossime decisioni strategiche.

L’Azione per il clima costituisce uno dei pilastri portanti della strategia Europa 2020. Centrare gli obiettivi climatici dell’Unione significa ridurre le emissioni nei prossimi decenni molto più rapidamente dell’ultimo decennio.

Inoltre, il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nei consumi di risorse e resiliente ai cambiamenti climatici richiederà il contributo di molte politiche dell’Unione all’azione per il clima (in particolare la politica di coesione, la politica agricola e dello sviluppo rurale, le attività di ricerca e innovazione, i programmi su trasporti ed energia, l’azione esterna ecc.), in particolare elaborando misure di integrazione e adattamento.

L’azione preparatoria dovrà pertanto comprendere conferenze, studi e lavori preliminari destinati a:

- individuare i mutamenti strutturali e tecnologici necessari per passare a un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nei consumi di risorse e resiliente ai cambiamenti climatici entro il 2050 fissando una tabella di marcia con una tappa intermedia nel 2030,

- individuare azioni, strategie e strumenti giuridici da mettere in atto a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione per attenuare i cambiamenti climatici e i loro impatti (ad esempio attraverso il finanziamento di migliorie alle infrastrutture e ai metodi di produzione in settori sensibili) e per centrare gli obiettivi «20/20/20» in materia di clima, stabiliti dall'Unione nel quadro della strategia Europa 2020,
- elaborare dispositivi innovativi di supporto per sviluppare strategie e politiche di adattamento e riduzione del carbonio emesso ed eventualmente anche strumenti finanziari che permettano di sfruttare pienamente il potenziale delle nuove tecnologie, di ridurre le perdite provocate da eventi connessi ai cambiamenti climatici, come siccità e inondazioni o eventi climatici estremi, e di sviluppare le capacità di prevenzione dei disastri e di risposta ai medesimi,
- favorire lo sviluppo di strumenti che consentano di individuare i rischi climatici cui possono essere esposti le varie aree («climate proofing»), di valutazioni dei programmi basate sul rischio, di misure in grado di stimolare la capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, di un sistema di «sorveglianza» di tali cambiamenti («climate tracking») per monitorare la spesa pertinente al clima, tutto ciò nel contesto dell'obiettivo primario e all'interno del prossimo quadro finanziario pluriennale, in modo da «aumentare l'integrazione delle azioni per il clima fino a raggiungere almeno il 20% del futuro bilancio generale», grazie al contributo di varie politiche,
- rafforzare la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni, al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti in materia di azione per il clima.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 08 — RICERCA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
08 01	Spese amministrative del settore «Ricerca»		346 871 798	346 871 798	336 427 540	336 427 540	329 879	329 879
	40 01 40				4 490	4 490	548,62	548,62
					336 432 030	336 432 030		
08 02	Cooperazione — Sanità	1	1 011 075 530	840 531 805	939 533 855	573 724 702	850 584	514 836
							621,53	782,73
08 03	Cooperazione — Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie	1	363 076 419	323 404 000	312 784 295	181 450 215	274 225	185 430
							130,09	487,82
08 04	Cooperazione — Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione	1	621 408 062	504 625 722	510 906 344	432 572 918	471 627	415 589
							638,37	386,22
08 05	Cooperazione — Energia						161 131	118 107
		1	218 718 047	165 048 655	189 932 521	144 811 788	610,87	811,89
08 06	Cooperazione — Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)	1	340 570 726	283 092 998	285 273 359	253 139 879	258 475	269 132
							931,23	372,11
08 07	Cooperazione — Trasporti (compresa l'aeronautica)	1	560 200 746	444 884 572	483 484 270	430 934 281	432 909	396 537
							352,88	401,79
08 08	Cooperazione — Scienze socio-economiche e scienze umane	1	112 677 988	67 955 934	92 395 240	54 274 481	86 360 644,74	49 364 837,18
08 09	Cooperazione — Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi	1	p.m.	p.m.	198 004 478	181 450 215	204 760	204 760
							000,00	000,00
08 10	Idee	1	1 714 721 109	1 026 958 500	1 564 948 330	848 082 810	1 332 343	733 822
							546,24	780,52
08 12	Capacità — Infrastrutture di ricerca	1	74 993 775	128 562 844	50 228 387	126 769 285	160 066	205 691
							351,28	420,00
08 13	Capacità — Ricerca a favore delle piccole e medie imprese (PMI)	1	274 436 455	236 286 122	251 176 486	182 498 997	229 311	172 825
							140,02	421,02
08 14	Capacità — Regioni della conoscenza	1	27 351 639	19 269 599	20 078 078	18 299 254	19 304 773,00	16 581 088,49
08 15	Capacità — Potenziale di ricerca	1	74 266 567	56 254 471	66 609 035	56 521 742	65 320 488,00	52 934 445,55
08 16	Capacità — Scienza nella società	1	63 656 771	40 164 131	44 828 259	27 650 291	45 864 192,00	31 194 908,00
08 17	Capacità — Attività di cooperazione internazionale	1	39 858 805	27 329 402	32 102 471	31 917 093	28 937 707,00	19 496 817,00

08 18	Capacità — Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi	1	50 221 512	50 237 726	p.m.	p.m.	51 190 000,00	51 190 000,00
08 19	Capacità — Sostegno allo sviluppo coerente delle politiche di ricerca	1	13 470 414	8 912 772	13 101 602	9 434 504	10 037 335,00	5 762 666,99
08 20	Euratom — Energia di fusione	1	937 673 290	573 362 274	1 129 274 000	371 849 555	396 090 000,00	235 116 604,68
08 21	Euratom — Fissione nucleare e radioprotezione	1	56 086 380	56 644 956	54 105 000	49 898 809	52 000 000,00	35 780 564,00
08 22	Completamento dei programmi quadro precedenti e di altre attività	1	p.m.	34 544 691	p.m.	113 860 010	208 635 431,08	517 943 687,58
08 23	Programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio	1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	61 197 634,00	50 999 625,11
Titolo 08 — Totale			6 901 336 033	5 234 942 972	6 575 193 550	4 425 568 369	5 730 253 075,95	4 612 978 657,30
			40 01 40		4 490	4 490		
			Totale + riserva		6 575 198 040	4 425 572 859		

Commento

Il presente commento si applica a tutte le linee del presente titolo (ad eccezione del capitolo 08 22).

Questi stanziamenti verranno utilizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1) e del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Per tutti gli stanziamenti che rientrano nel presente titolo si applica la definizione di piccole e medie imprese (PMI) utilizzata per i programmi orizzontali specifici per le PMI nell'ambito dello stesso programma quadro. Tale definizione recita: «Una PMI ammissibile è un soggetto giuridico conforme alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e non è un centro di ricerca, un istituto di ricerca, un'organizzazione di ricerca su contratto o una società di consulenza». Tutte le attività di ricerca svolte a titolo del Settimo programma quadro saranno realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali [ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1)], comprese le esigenze in materia di benessere degli animali. Si tratta in particolare dei principi enunciati nell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si terrà conto in modo particolare della necessità di rafforzare le azioni per consolidare e accrescere il posto e il ruolo delle donne nella scienza e nella ricerca.

Sono imputati su tali articoli e voci anche le spese per riunioni, conferenze, seminari e colloqui ad alto livello scientifico o tecnologico e d'interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi e sovvenzioni, di seguito e di valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro e delle analisi e valutazioni di alto livello scientifico o tecnologico, effettuate per conto dell'Unione, per esplorare nuovi settori di ricerca adeguati per l'azione dell'Unione, in particolare nel quadro dello Spazio europeo della ricerca, nonché le azioni di seguito e di diffusione dei risultati dei programmi, anche per le azioni svolte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Questi stanziamenti coprono anche le spese amministrative, comprese le spese di personale statuario ed altro, le spese d'informazione e di pubblicazioni, di funzionamento amministrativo e tecnico nonché talune altre spese d'infrastruttura interna inerenti al conseguimento dell'obiettivo dell'azione di cui fanno parte integrante, anche per le azioni ed iniziative necessarie alla preparazione e al seguito della strategia dell'Unione relativa alle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (RST).

Le entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera e dagli accordi multilaterali per lo sviluppo della fusione (EFDA) saranno iscritte alle voci 6 0 1 1 e 6 0 1 2 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Per alcuni di questi progetti è prevista la partecipazione di paesi terzi o di organizzazioni di paesi terzi alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica. Quest'eventuale contributo finanziario sarà iscritto alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potrà dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dagli Stati che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica saranno iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dai potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di

stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti da organismi esterni alle attività dell'Unione saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in conformità dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

L'apertura di stanziamenti supplementari sarà imputata all'articolo 08 22 04.

Per conseguire l'obiettivo del 15 % per la partecipazione delle PMI ai progetti finanziati da questo stanziamento, come è previsto dalla decisione n. 1982/2006/CE, sono necessarie misure più specifiche. I progetti ammissibili nell'ambito delle azioni destinate alle PMI devono poter beneficiare di finanziamenti a titolo del programma tematico, a condizione che soddisfino i requisiti (tematici) previsti.

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
08 01	Spese amministrative del settore «Ricerca»					
08 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Ricerca»	5	8 879 594	9 193 290	9 340 340,93	105,19 %
08 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Ricerca»					
08 01 02 01	Personale esterno	5	265 716	210 031	219 017,00	82,43 %
08 01 02 11	Altre spese di gestione	5	394 554	392 244	440 843,00	111,73 %
	40 01 40			4 490 396 734		
	<i>Articolo 08 01 02 — Totale parziale</i> 40 01 40		660 270	602 275	659 860,00	99,94 %
				4 490 606 765		
08 01 03	Spese relative a apparecchiature e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Ricerca»	5	561 934	586 975	702 509,91	125,02 %
08 01 04	Spese di sostegno per le attività del settore «Ricerca»					
08 01 04 30	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca	1.1	39 000 000	39 000 000	35 600 737,00	91,28 %
08 01 04 31	Agenzia esecutiva per la ricerca	1.1	49 300 000	47 339 000	38 496 928,00	78,09 %
08 01 04 40	Impresa comune per ITER — Fusione per l'energia (F4E) — Spese per la gestione amministrativa	1.1	39 390 000	39 000 000	35 900 000,00	91,14 %
	<i>Articolo 08 01 04 — Totale parziale</i>		127 690 000	125 339 000	109 997 665,00	86,14 %
08 01 05	Spese di sostegno per le operazioni nel settore «Ricerca»					
08 01 05 01	Spese relative al personale di ricerca	1.1	127 793 000	120 119 000	128 017 000,12	100,18 %
08 01 05 02	Personale esterno di ricerca	1.1	26 287 000	25 587 000	27 690 716,00	105,34 %
08 01 05 03	Altre spese di gestione per la ricerca	1.1	55 000 000	55 000 000	53 471 456,66	97,22 %
	<i>Articolo 08 01 05 — Totale parziale</i>		209 080 000	200 706 000	209 179 172,78	100,05 %
	Capitolo 08 01 — Totale 40 01 40		346 871 798	336 427 540	329 879 548,62	95,10 %
	Totale + riserva			4 490 336 432 030		

Articolo 08 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Ricerca»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
8 879 594	9 193 290	9 340 340,93

Articolo 08 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Ricerca»

Voce 08 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
265 716	210 031	219 017,00

Voce 08 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
08 01 02 11	394 554	392 244	440 843,00
40 01 40		4 490	
Totale	394 554	396 734	440 843,00

Articolo 08 01 03 — Spese relative a apparecchiature e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Ricerca»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
561 934	586 975	702 509,91

Articolo 08 01 04 — Spese di sostegno per le attività del settore «Ricerca»

Voce 08 01 04 30 — Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
39 000 000	39 000 000	35 600 737,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese operative dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca sostenute nello svolgimento del ruolo di gestione del programma specifico «Idee» nel settore della ricerca di frontiera.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 242).

Atti di riferimento

Decisione 2008/37/CE della Commissione, del 14 dicembre 2007, che istituisce l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per la gestione del programma specifico comunitario «Idee», nel settore della ricerca di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 9 del 12.1.2008, pag. 15).

Voce 08 01 04 31 — Agenzia esecutiva per la ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
49 300 000	47 339 000	38 496 928,00

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese operative dell'Agenzia esecutiva per la ricerca sostenute nello svolgimento del ruolo di gestione dei programmi specifici «Persone», «Capacità» e «Cooperazione» nel settore della ricerca.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Decisione del Consiglio 2006/973/CE, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Persone» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 269).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 298).

Atti di riferimento

Decisione della Commissione 2008/46/CE, del 14 dicembre 2007, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca per la gestione di talune parti dei programmi specifici comunitari «Persone», «Capacità» e «Cooperazione» nel settore della ricerca, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 11 del 15.1.2008, pag. 9).

Voce 08 01 04 40 — Impresa comune per ITER — Fusione per l'energia (F4E) — Spese per la gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
39 390 000	39 000 000	35 900 000,00

Commento

La fusione nucleare offre la prospettiva di un approvvigionamento quasi illimitato di energia pulita e ITER costituisce la prossima fase decisiva per raggiungere questo scopo ultimo. A tale scopo, è stata istituita l'organizzazione europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, sotto forma di un'impresa comune. Tale impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy) ha i seguenti compiti:

- a) apportare il contributo dell'Euratom all'organizzazione internazionale ITER per l'energia da fusione;
- b) apportare il contributo di Euratom alle attività che rientrano nell'approccio allargato con il Giappone per la realizzazione dell'energia da fusione in tempi rapidi;
- c) attuare un programma di attività volte alla costruzione di un reattore sperimentale di dimostrazione e degli impianti associati, in particolare l'impianto internazionale di irraggiamento dei materiali per la fusione (IFMIF).

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2006, concernente la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER, delle disposizioni sull'applicazione provvisoria dell'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell'accordo sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER.

Decisione 2006/943/Euratom della Commissione, del 17 novembre 2006, sull'applicazione provvisoria dell'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell'accordo sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 60).

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 403).

Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/94/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 33).

Articolo 08 01 05 — Spese di sostegno per le operazioni nel settore «Ricerca»

Voce 08 01 05 01 — Spese relative al personale di ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
127 793 000	120 119 000	128 017 000,12

Voce 08 01 05 02 — Personale esterno di ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
26 287 000	25 587 000	27 690 716,00

Voce 08 01 05 03 — Altre spese di gestione per la ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
55 000 000	55 000 000	53 471 456,66

CAPITOLO 08 02 — COOPERAZIONE — SANITÀ

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 02	Cooperazione — Sanità								
08 02 01	Cooperazione — Sanità	1.1	799 767 530	735 621 000	639 533 855	478 124 028	686 776 621,53	496 363 548,73	67,48 %
08 02 02	Cooperazione — Salute — Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi	1.1	207 068 000	100 719 908	294 300 000	90 725 107	159 098 520,00	14 622 613,00	14,52 %
08 02 03	Cooperazione — Salute — Spese di sostegno per l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi	1.1	4 240 000	4 190 897	5 700 000	4 875 567	4 709 480,00	3 850 621,00	91,88 %
	Capitolo 08 02 — Totale		1 011 075 530	840 531 805	939 533 855	573 724 702	850 584 621,53	514 836 782,73	61,25 %

Articolo 08 02 01 — Cooperazione — Sanità

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
799 767 530	735 621 000	639 533 855	478 124 028	686 776 621,53	496 363 548,73

Commento

Le azioni condotte nel settore della sanità hanno l'obiettivo di migliorare la salute dei cittadini europei e di rafforzare la competitività delle industrie e delle imprese connesse al settore della sanità in Europa, occupandosi al tempo stesso dei problemi mondiali in materia di sanità, comprese le nuove epidemie. Si porrà l'accento in particolare sulla ricerca translazionale (trasposizione delle

scoperte fondamentali in applicazioni cliniche), l'elaborazione e la convalida di nuove terapie, di metodi di promozione della salute e della prevenzione, di strumenti e tecnologie diagnostici, nonché di sistemi terapeutici durevoli ed efficaci. Particolare attenzione sarà prestata alla comunicazione sui risultati della ricerca e all'avvio, in una fase per quanto possibile iniziale, di un dialogo con la società civile, in particolare i gruppi di pazienti, sui nuovi sviluppi derivanti dalla ricerca biomedica e genetica.

Potranno essere concessi finanziamenti alla ricerca clinica su numerose malattie [ad esempio HIV/AIDS, malaria, tubercolosi, diabete e altre malattie croniche (tra cui artrite, malattie reumatiche e malattie muscolo-scheletriche, nonché malattie respiratorie) o malattie rare].

Una quota maggiore di finanziamenti dovrebbe essere destinata alle malattie legate all'invecchiamento.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Atti di riferimento

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sull'accordo TRIPS e l'accesso ai farmaci (GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 591).

Articolo 08 02 02 — Cooperazione — Salute — Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
207 068 000	100 719 908	294 300 000	90 725 107	159 098 520,00	14 622 613,00

Commento

L'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali contribuisce all'attuazione del settimo programma quadro, in particolare per quanto riguarda il tema «Salute» del programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro. Essa mira ad aumentare significativamente l'efficacia e l'efficienza del processo di sviluppo dei medicinali cosicché il settore farmaceutico a lungo termine produca medicinali innovativi più efficaci e più sicuri. In particolare mira a:

- sostenere la ricerca e lo sviluppo farmaceutici (pre-competitivi) negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro mediante una strategia coordinata per superare le strozzature individuate nel processo di sviluppo dei medicinali,
- sostenere l'attuazione delle priorità di ricerca stabilite dall'agenda strategica di ricerca dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi («le attività di ricerca»), in particolare mediante la concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale,
- assicurare la complementarità con altre attività del settimo programma quadro,
- costituire un partenariato pubblico/privato destinato a rafforzare gli investimenti per la ricerca nel settore biofarmaceutico negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro, raggruppando le risorse e rafforzando la collaborazione tra il

settore pubblico e quello privato,

— promuovere il coinvolgimento delle PMI nelle sue attività, in linea con gli obiettivi del settimo programma quadro.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38).

Articolo 08 02 03 — Cooperazione — Salute — Spese di sostegno per l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 240 000	4 190 897	5 700 000	4 875 567	4 709 480,00	3 850 621,00

Commento

L'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi contribuisce all'attuazione del settimo programma quadro, in particolare per quanto riguarda il tema «Salute» del programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro. Essa mira ad aumentare significativamente l'efficacia e l'efficienza del processo di sviluppo dei medicinali cosicché il settore farmaceutico a lungo termine produca medicinali innovativi più efficaci e più sicuri. In particolare mira a:

- sostenere la ricerca e lo sviluppo farmaceutici (pre-competitivi) negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro mediante una strategia coordinata per superare le strozzature individuate nel processo di sviluppo dei medicinali,
- sostenere l'attuazione delle priorità di ricerca stabilite dall'agenda strategica di ricerca dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi («le attività di ricerca»), in particolare mediante la concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale,
- assicurare la complementarità con altre attività del settimo programma quadro,
- costituire un partenariato pubblico/privato destinato a rafforzare gli investimenti per la ricerca nel settore biofarmaceutico negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro, raggruppando le risorse e rafforzando la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato,
- promuovere il coinvolgimento delle PMI nelle sue attività, in linea con gli obiettivi del settimo programma quadro.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38).

CAPITOLO 08 03 — COOPERAZIONE — PRODOTTI ALIMENTARI, AGRICOLTURA E PESCA, E BIOTECNOLOGIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 03	Cooperazione — Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie								
08 03 01	Cooperazione — <i>Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie</i>	1.1	363 076 419	323 404 000	312 784 295	181 450 215	274 225 130,09	185 430 487,82	57,34 %
	Capitolo 08 03 — Totale		363 076 419	323 404 000	312 784 295	181 450 215	274 225 130,09	185 430 487,82	57,34 %

Articolo 08 03 01 — Cooperazione — *Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie*

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
363 076 419	323 404 000	312 784 295	181 450 215	274 225 130,09	185 430 487,82

Commento

Le azioni condotte in questo settore sono volte a creare basi scientifiche e tecnologiche integrate, necessarie per sviluppare una bioeconomia europea basata sulla conoscenza associando scienza, industria e altre parti interessate. Tale approccio si basa su tre pilastri: 1) produzione e gestione sostenibili delle risorse biologiche provenienti dalla terra, dalla silvicoltura e dagli ambienti acquatici; 2) dai campi alla tavola: prodotti alimentari, salute e benessere; e 3) scienze della vita e biotecnologie per prodotti e processi non alimentari sostenibili. In questo modo si possono sfruttare nuove opportunità di ricerca emergenti che rispondono a sfide sociali e economiche, come la crescente domanda di sistemi di produzione e di distribuzione di prodotti alimentari più sicuri, più sani e di migliore qualità che siano rispettosi dell'ambiente e degli animali, in linea con le esigenze dei consumatori, e controllo dei rischi connessi ai prodotti alimentari, basandosi in particolare su strumenti biotecnologici, come pure i rischi per la salute associati ai cambiamenti climatici.

Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare la messa a punto e il perfezionamento di metodi d'analisi (ad esempio l'analisi dei residui presenti negli alimenti e nei mangimi).

Considerato che la legislazione attuale non prevede che si destinino importi specifici alla ricerca nel settore della pesca, come minimo si manterrà, per tale tipo di ricerca, la percentuale di partecipazione prevista dal bilancio attuale. Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare lo sviluppo e il miglioramento del concetto di rendimento massimo sostenibile, quale strumento per lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e la messa a punto di una strategia volta a limitare i rigetti in mare di catture accidentali.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito

dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

CAPITOLO 08 04 — COOPERAZIONE — NANOSCIENZE, NANOTECNOLOGIE, MATERIALI E NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 04	Cooperazione — Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione								
08 04 01	Cooperazione — Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione	1.1	612 616 062	497 518 000	501 040 344	426 806 430	461 174 640,37	409 974 303,22	82,40 %
08 04 02	Cooperazione — Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»	1.1	8 792 000	7 107 722	9 866 000	5 766 488	10 452 998,00	5 615 083,00	79,00 %
	Capitolo 08 04 — Totale		621 408 062	504 625 722	510 906 344	432 572 918	471 627 638,37	415 589 386,22	82,36 %

Articolo 08 04 01 — Cooperazione — Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
612 616 062	497 518 000	501 040 344	426 806 430	461 174 640,37	409 974 303,22

Commento

L'obiettivo delle azioni svolte in questo campo è aiutare l'Europa a dotarsi di una massa critica di capacità necessaria per sviluppare e valorizzare, all'insegna dell'eco-efficienza e della riduzione degli scarichi di sostanze pericolose nell'ambiente, le tecnologie di punta alla base dei prodotti, servizi e processi di fabbricazione dei prossimi anni, basati principalmente sulla conoscenza e l'intelligenza.

È necessario prevedere stanziamenti sufficienti per la nanoricerca connessa alla valutazione del rischio ambientale e sanitario, visto che solo il 5-10 % della nanoricerca nel suo complesso riguarda attualmente questo aspetto.

Occorre prevedere stanziamenti di bilancio sufficienti per le attività che promuovono la ricerca e lo sviluppo di processi di efficienza delle risorse e prassi quali eco-design, riutilizzabilità, riciclabilità e ricerca nel campo della sostituzione di sostanze pericolose o critiche.

Saranno imputate inoltre le spese per riunioni, conferenze, workshop e congressi ad alto livello scientifico o tecnologico e di interesse

europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi, sovvenzioni, azioni di seguito e di valutazione dei programmi specifici, nonché il finanziamento del segretariato IMS, delle analisi e valutazioni di alto livello scientifico o tecnologico e anche azioni condotte a titolo dei programmi quadro precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 630 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Articolo 08 04 02 — Cooperazione — Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
8 792 000	7 107 722	9 866 000	5 766 488	10 452 998,00	5 615 083,00

Commento

L'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» contribuisce ad attuare il settimo programma quadro della Comunità europea per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione (2007-2013), in particolare i temi «Energia», «Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione», «Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)» e «Trasporti (compresa l'aeronautica)» del programma specifico «Cooperazione». In particolare essa mira a porre l'Europa alla guida delle tecnologie per le celle a combustibile e l'idrogeno a livello mondiale e permettere la penetrazione commerciale delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno, consentendo così alle forze commerciali del mercato di rafforzare i notevoli vantaggi potenziali per il pubblico; sostenere la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro in modo coordinato per colmare le carenze del mercato e concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni di mercato, agevolando così ulteriori sforzi industriali che favoriranno la rapida diffusione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno; sostenere l'attuazione delle priorità RST dell'iniziativa tecnologica comune «Celle a combustibile e idrogeno», in particolare erogando sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali; e incoraggiare l'aumento degli investimenti pubblici e privati nella ricerca sulle tecnologie per le celle a combustibile e l'idrogeno negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 630 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1).

CAPITOLO 08 05 — COOPERAZIONE — ENERGIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 05	Cooperazione — Energia								
08 05 01	Cooperazione — Energia								
		1.1	202 473 047	150 633 551	178 319 521	112 930 985	104 567 761,87	84 154 973,09	55,87 %
08 05 02	Cooperazione — Energia — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»								
		1.1	15 006 000	13 190 453	10 374 000	30 756 719	55 489 960,00	32 871 634,00	249,21 %
08 05 03	Spese di sostegno per l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»								
		1.1	1 239 000	1 224 651	1 239 000	1 124 084	1 073 889,00	1 081 204,80	88,29 %
	Capitolo 08 05 — Totale		218 718 047	165 048 655	189 932 521	144 811 788	161 131 610,87	118 107 811,89	71,56 %

Articolo 08 05 01 — Cooperazione — Energia

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
202 473 047	150 633 551	178 319 521	112 930 985	104 567 761,87	84 154 973,09

Commento

I lavori si concentreranno sulle priorità seguenti:

Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Tecnologie destinate ad accrescere il rendimento di conversione globale, con una riduzione del costo della produzione di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili locali, e dimostrazione di tecnologie adeguate a condizioni regionali diverse.

Produzione rinnovabile di combustibili

Tecnologie di conversione integrate: mettere a punto combustibili solidi, liquidi e gassosi prodotti a partire da fonti di energia rinnovabili e ridurre il costo unitario, nella prospettiva di una produzione di un utilizzo redditizi di combustibili «a zero emissioni di CO₂», in particolare biocarburanti liquidi per i trasporti.

Cattura di CO₂ e tecnologie di immagazzinamento per la produzione di elettricità con un livello di emissioni molto debole

Ridurre radicalmente l'impatto ambientale del consumo di combustibili fossili, al fine di concepire impianti di produzione di elettricità ad alta efficacia ed con un livello di emissioni molto debole, basati sulla cattura di CO₂ e su tecnologie di immagazzinamento.

Tecnologie del carbone pulito

Migliorare sostanzialmente l'efficacia degli impianti, l'affidabilità e i costi grazie allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie pulite di conversione del carbone. Il progetto è altresì inteso ad approfondire lo sviluppo e la messa in atto di tecnologie efficaci per la combustione dei residui del legno in vista della produzione di carbone biologico quale metodo di produzione autonoma di energia.

Reti energetiche intelligenti

Aumentare l'efficacia, la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi e delle reti europee di elettricità e la loro capacità di gestire i flussi

energetici generati dai mercati. Programmazione a lungo termine dello sviluppo della rete elettrica paneuropea nell'ambito dell'operato dell'iniziativa europea per la rete elettrica. Rimuovere gli ostacoli alla diffusione su larga scala e all'integrazione efficiente di fonti di energia ripartite e rinnovabili.

Rendimento e risparmio energetici

Nuovi concetti e tecnologie volti a migliorare il rendimento e il risparmio energetici negli edifici, i servizi e l'industria. Tali attività comprendono l'integrazione di strategie e tecnologie per migliorare il rendimento energetico, l'utilizzo di tecnologie relative a fonti di energia nuove e rinnovabili e la gestione della domanda di energia.

Alla luce del loro importante contributo ai futuri sistemi energetici sostenibili, le energie rinnovabili e l'efficacia energetica allo stadio dell'utilizzazione finale costituiranno la parte principale di tale tema nel periodo 2007-2013 e ne rappresenteranno almeno i due terzi dal 2012 in poi. Si porrà l'accento sulle attività che sostengono nel modo più efficace lo sviluppo delle iniziative del piano SET nell'ambito degli scadenziari tecnologici.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» nella presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Parte dello stanziamento è volta a promuovere approcci comuni a sfide globali fondamentali, quali la sicurezza energetica e la penuria di risorse, condividendo queste ultime e incoraggiando lo scambio di prassi eccellenti per l'avanzamento della ricerca e dello sviluppo nel settore dell'energia. Le azioni previste sono intese a migliorare l'efficacia degli interventi della comunità internazionale, anche a integrazione degli attuali meccanismi. Lo stanziamento è destinato altresì a finanziare operazioni innovative promosse da paesi europei e terzi che non sarebbe realizzabili da un solo paese e non rientrano nell'ambito dei meccanismi disponibili a titolo dei vigenti strumenti giuridici. In sede di attuazione della presente azione la Commissione assicura un'equilibrata distribuzione delle sovvenzioni. Lo stanziamento è inteso inoltre ad aiutare gli attori a livello mondiale a impegnarsi in partenariati di ricerca finalizzati a promuovere l'innovazione nel campo dell'energia sicura, pulita ed efficiente.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Articolo 08 05 02 — Cooperazione — Energia — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 006 000	13 190 453	10 374 000	30 756 719	55 489 960,00	32 871 634,00

Commento

L'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» contribuisce ad attuare il settimo programma quadro della Comunità europea per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione (2007-2013), in particolare i temi «Energia», «Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione», «Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)» e «Trasporti (compresa l'aeronautica)» del programma specifico «Cooperazione». In particolare essa dovrà sforzarsi di porre l'Europa alla guida delle tecnologie per le celle a combustibile e l'idrogeno a livello mondiale e permettere la penetrazione commerciale delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno, consentendo così alle forze commerciali del mercato di rafforzare i notevoli vantaggi potenziali per il pubblico; sostenere la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro

in modo coordinato per colmare le carenze del mercato e concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni di mercato, agevolando così ulteriori sforzi industriali che favoriranno la rapida diffusione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno; sostenere l'attuazione delle priorità RST dell'iniziativa tecnologica comune «Celle a combustibile e idrogeno», in particolare erogando sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali; incoraggiare l'aumento degli investimenti pubblici e privati nella ricerca sulle tecnologie per le celle a combustibile e l'idrogeno negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 630 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'Impresa Comune «Celle a combustibile e idrogeno» (GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1).

Articolo 08 05 03 — Spese di sostegno per l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 239 000	1 224 651	1 239 000	1 124 084	1 073 889,00	1 081 204,80

Commento

L'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» contribuisce ad attuare il settimo programma quadro della Comunità europea per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione (2007-2013), in particolare i temi «Energia», «Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione», «Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)» e «Trasporti (compresa l'aeronautica)» del programma specifico «Cooperazione». In particolare essa dovrà sforzarsi di porre l'Europa alla guida delle tecnologie per le celle a combustibile e l'idrogeno a livello mondiale e permettere la penetrazione commerciale delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno, consentendo così alle forze commerciali del mercato di rafforzare i notevoli vantaggi potenziali per il pubblico; sostenere la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro in modo coordinato per colmare le carenze del mercato e concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni di mercato, agevolando così ulteriori sforzi industriali che favoriranno la rapida diffusione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno; sostenere l'attuazione delle priorità RST dell'iniziativa tecnologica comune «Celle a combustibile e idrogeno», in particolare erogando sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali; incoraggiare l'aumento degli investimenti pubblici e privati nella ricerca sulle tecnologie per le celle a combustibile e l'idrogeno negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 630 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

1).

Decisione del Consiglio 2006/971/CE, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1).

CAPITOLO 08 06 — COOPERAZIONE — AMBIENTE (COMPRESI I CAMBIAMENTI CLIMATICI)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 06	Cooperazione — Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)								
08 06 01	Cooperazione — Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)	1.1	336 619 726	280 421 301	280 840 359	250 986 065	254 457 516,23	267 143 697,11	95,27 %
08 06 02	Cooperazione — Ambiente — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»	1.1	3 951 000	2 671 697	4 433 000	2 153 814	4 018 415,00	1 988 675,00	74,43 %
	Capitolo 08 06 — Totale		340 570 726	283 092 998	285 273 359	253 139 879	258 475 931,23	269 132 372,11	95,07 %

Articolo 08 06 01 — Cooperazione — Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
336 619 726	280 421 301	280 840 359	250 986 065	254 457 516,23	267 143 697,11

Commento

La ricerca ambientale nel settimo programma quadro verrà attuata mediante il tema «Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)». L'obiettivo è promuovere la gestione sostenibile dell'ambiente naturale e umano e delle sue risorse mediante l'approfondimento delle conoscenze sulle interazioni tra biosfera, ecosistemi e attività umane e lo sviluppo di nuove tecnologie, strumenti e servizi al fine di affrontare in modo integrato le questioni ambientali a livello mondiale. L'attenzione si incentrerà sulla previsione dei cambiamenti del clima e dei sistemi ecologici, terrestri e oceanici; su strumenti e tecnologie per il monitoraggio, la prevenzione e l'attenuazione delle pressioni ambientali e dei rischi, anche sulla salute, nonché per la sostenibilità dell'ambiente naturale e antropizzato.

La ricerca nell'ambito di questo tema contribuirà all'attuazione di impegni e iniziative internazionali come osservazione della terra (GEO). Essa sosterrà inoltre i fabbisogni di ricerca derivanti dalla normativa e dalle politiche dell'Unione esistenti e future, dalle strategie tematiche associate e dai piani di azione sulle tecnologie ambientali e su ambiente e sanità. La ricerca contribuirà anche con sviluppi tecnologici che miglioreranno la posizione delle imprese europee, in particolare le PMI, sul mercato in settori come le tecnologie ambientali.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro

della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Articolo 08 06 02 — Cooperazione — Ambiente — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 951 000	2 671 697	4 433 000	2 153 814	4 018 415,00	1 988 675,00

Commento

L'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» contribuisce ad attuare il settimo programma quadro della Comunità europea per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione (2007-2013), in particolare i temi «Energia», «Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione», «Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)» e «Trasporti (compresa l'aeronautica)» del programma specifico «Cooperazione». In particolare essa dovrà sforzarsi di porre l'Europa alla guida delle tecnologie per le celle a combustibile e l'idrogeno a livello mondiale e permettere la penetrazione commerciale delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno, consentendo così alle forze commerciali del mercato di rafforzare i notevoli vantaggi potenziali per il pubblico; sostenere la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro in modo coordinato per colmare le carenze del mercato e concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni di mercato, agevolando così ulteriori sforzi industriali che favoriranno la rapida diffusione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno; sostenere l'attuazione delle priorità RST dell'iniziativa tecnologica comune «Celle a combustibile e idrogeno», in particolare erogando sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali; incoraggiare l'aumento degli investimenti pubblici e privati nella ricerca sulle tecnologie per le celle a combustibile e l'idrogeno negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1).

CAPITOLO 08 07 — COOPERAZIONE — TRASPORTI (COMPRESA L'AERONAUTICA)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 07	Cooperazione — Trasporti (compresa l'aeronautica)								
08 07 01	Cooperazione — Trasporti (compresa l'aeronautica)	1.1	313 271 746	310 125 246	323 818 270	289 945 649	261 570 437,20	276 720 957,43	89,23 %
08 07 02	Cooperazione — Trasporti — Impresa comune Clean Sky	1.1	226 514 477	121 725 043	137 460 000	131 555 035	153 560 786,00	114 423 095,00	94,00 %
08 07 03	Cooperazione — Trasporti — Spese di sostegno per l'impresa comune Clean Sky	1.1	2 888 523	2 361 333	2 540 000	2 304 418	2 718 031,68	2 585 807,36	109,51 %
08 07 04	Cooperazione — Trasporti — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»	1.1	17 526 000	10 672 950	19 666 000	7 129 179	15 060 098,00	2 807 542,00	26,31 %
	Capitolo 08 07 — Totale		560 200 746	444 884 572	483 484 270	430 934 281	432 909 352,88	396 537 401,79	89,13 %

Articolo 08 07 01 — Cooperazione — Trasporti (compresa l'aeronautica)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
313 271 746	310 125 246	323 818 270	289 945 649	261 570 437,20	276 720 957,43

Commento

Per il settimo programma quadro per il periodo 2007-2013 si è proposto un approccio integrato che collega tutti i modi di trasporto (aeronautico, stradale, ferroviario, vie navigabili), affronta le dimensioni socioeconomica e tecnologica della ricerca e dello sviluppo della conoscenza e comprende sia l'innovazione che il contesto politico. È in linea con il libro bianco sui trasporti e le versioni aggiornate delle agende strategiche di ricerca delle quattro piattaforme tecnologiche nel settore dei trasporti. Sulla base dei progressi tecnologici, l'obiettivo generale è sviluppare sistemi di trasporto paneuropei integrati, «più verdi», «più intelligenti» e più sicuri a vantaggio dei cittadini e della società, nel rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché garantire e sviluppare ulteriormente la competitività e il ruolo guida raggiunto dalle industrie europee nel mercato globale.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Articolo 08 07 02 — Cooperazione — Trasporti — Impresa comune Clean Sky

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
226 514 477	121 725 043	137 460 000	131 555 035	153 560 786,00	114 423 095,00

Commento

L'impresa comune Clean Sky contribuisce all'attuazione del settimo programma quadro e in particolare al tema «Trasporti (inclusa l'aeronautica)» del programma specifico «Cooperazione».

Gli obiettivi dell'impresa comune Clean Sky sono i seguenti:

- accelerare lo sviluppo, la convalida e la dimostrazione di tecnologie ecologiche per il trasporto aereo nell'Unione da diffondere il più rapidamente possibile,
- garantire un'attuazione coerente degli sforzi di ricerca europei volti a realizzare miglioramenti ambientali nel settore del trasporto aereo,
- creare un sistema di trasporto aereo radicalmente innovativo basato sull'integrazione di tecnologie avanzate e dimostratori in scala reale, allo scopo di ridurre significativamente l'impatto ambientale del trasporto aereo tramite la significativa riduzione del rumore e delle emissioni di gas, nonché il miglioramento dei consumi di carburante degli aeromobili,
- accelerare la creazione di nuove conoscenze, l'innovazione e la valorizzazione dei risultati della ricerca a dimostrazione delle tecnologie in questione e di un sistema pienamente integrato di sistemi, nel contesto operativo appropriato, al fine di rafforzare la competitività industriale.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune Clean Sky (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1).

Articolo 08 07 03 — Cooperazione — Trasporti — Spese di sostegno per l'impresa comune Clean Sky

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 888 523	2 361 333	2 540 000	2 304 418	2 718 031,68	2 585 807,36

Commento

L'impresa comune Clean Sky contribuisce all'attuazione del settimo programma quadro e in particolare al tema «Trasporti (inclusa l'aeronautica)» del programma specifico «Cooperazione».

Gli obiettivi dell'impresa comune Clean Sky sono i seguenti:

- accelerare lo sviluppo, la convalida e la dimostrazione di tecnologie ecologiche per il trasporto aereo nell'Unione da diffondere il

più rapidamente possibile,

- garantire un'attuazione coerente degli sforzi di ricerca europei volti a realizzare miglioramenti ambientali nel settore del trasporto aereo,
- creare un sistema di trasporto aereo radicalmente innovativo basato sull'integrazione di tecnologie avanzate e dimostratori in scala reale, allo scopo di ridurre significativamente l'impatto ambientale del trasporto aereo tramite la significativa riduzione del rumore e delle emissioni di gas, nonché il miglioramento dei consumi di carburante degli aeromobili,
- accelerare la creazione di nuove conoscenze, l'innovazione e la valorizzazione dei risultati della ricerca a dimostrazione delle tecnologie in questione e di un sistema pienamente integrato di sistemi, nel contesto operativo appropriato, al fine di rafforzare la competitività industriale.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 630 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune Clean Sky (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1).

Articolo 08 07 04 — Cooperazione — Trasporti — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 526 000	10 672 950	19 666 000	7 129 179	15 060 098,00	2 807 542,00

Commento

L'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» contribuisce ad attuare il settimo programma quadro della Comunità europea per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione (2007-2013), in particolare i temi «Energia», «Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione», «Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)» e «Trasporti (compresa l'aeronautica)» del programma specifico «Cooperazione». In particolare essa dovrà sforzarsi di porre l'Europa alla guida delle tecnologie per le celle a combustibile e l'idrogeno a livello mondiale e permettere la penetrazione commerciale delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno, consentendo così alle forze commerciali del mercato di rafforzare i notevoli vantaggi potenziali per il pubblico; sostenere la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro in modo coordinato per colmare le carenze del mercato e concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni di mercato, agevolando così ulteriori sforzi industriali che favoriranno la rapida diffusione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno; sostenere l'attuazione delle priorità RST dell'iniziativa tecnologica comune «Celle a combustibile e idrogeno», in particolare erogando sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali; incoraggiare l'aumento degli investimenti pubblici e privati nella ricerca sulle tecnologie per le celle a combustibile e l'idrogeno negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 630 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte

integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1).

CAPITOLO 08 08 — COOPERAZIONE — SCIENZE SOCIO-ECONOMICHE E SCIENZE UMANE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamen ti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 08	Cooperazione — Scienze socio-economiche e scienze umane								
08 08 01	Cooperazione — Scienze socio-economiche e scienze umane	1.1	112 677 988	67 955 934	92 395 240	54 274 481	86 360 644,74	49 364 837,18	72,64 %
	Capitolo 08 08 — Totale		112 677 988	67 955 934	92 395 240	54 274 481	86 360 644,74	49 364 837,18	72,64 %

Articolo 08 08 01 — Cooperazione — Scienze socio-economiche e scienze umane

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamen ti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
112 677 988	67 955 934	92 395 240	54 274 481	86 360 644,74	49 364 837,18

Commento

L'obiettivo delle azioni svolte in questo campo è di mobilitare, nel quadro di uno sforzo coerente, le capacità di ricerca europee, con la loro ricchezza e diversità, nel campo delle scienze economiche, politiche, storiche, sociali e umane per comprendere e gestire le problematiche legate allo sviluppo della società della conoscenza e di nuovi tipi di rapporti tra i cittadini e tra questi ultimi e le istituzioni.

Una parte delle azioni dovrebbe analizzare, anche in una prospettiva storica, gli aspetti giuridici, sociali, economici e politici relativi allo sviluppo del processo di integrazione europea (le culture costituzionali e le tradizioni giuridiche degli Stati membri e dell'Unione, lo sviluppo di una società civile europea, le politiche economiche nazionali e la governance economica europea, le culture politiche nazionali e l'Europa).

Una parte degli stanziamenti dovrebbe essere utilizzata per realizzare studi sulla diffusione, l'entità e la composizione del volontariato nell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

CAPITOLO 08 09 — COOPERAZIONE — MECCANISMO DI FINANZIAMENTO CON RIPARTIZIONE DEI RISCHI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 09	Cooperazione — Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi								
08 09 01	Cooperazione — Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi	1.1	p.m.	p.m.	198 004 478	181 450 215	204 760 000,00	204 760 000,00	
	Capitolo 08 09 — Totale		p.m.	p.m.	198 004 478	181 450 215	204 760 000,00	204 760 000,00	

Articolo 08 09 01 — Cooperazione — Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	198 004 478	181 450 215	204 760 000,00	204 760 000,00

Commento

L'obiettivo del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi è stimolare gli investimenti privati nella ricerca migliorando l'accesso al finanziamento del debito a favore di partecipanti a grandi progetti di ricerca europei. Il meccanismo consentirà alla Banca europea per gli investimenti di espandere, direttamente o indirettamente (tramite la sua rete di banche intermediarie) il proprio portafoglio di prestiti ai partecipanti a tali progetti.

Il meccanismo contribuirà all'attuazione della strategia Europa 2020, in particolare al conseguimento dell'obiettivo del 3 % di investimenti nella ricerca, aiutando a superare le carenze del mercato, aumentando l'importo totale dei fondi disponibili per la ricerca e diversificando le proprie fonti.

In linea con l'esito della revisione di metà percorso del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi, la Commissione dovrebbe testare con il Gruppo BEI nuovi modelli di ripartizione del rischio, basati su un approccio di portafoglio con «tranche di first loss», che consentano di sostenere progetti intensivi di ricerca e innovazione a più alto rischio. Sarebbe altresì opportuno introdurre nel quadro del meccanismo uno strumento dedicato basato sullo stesso approccio di ripartizione dei rischi, a sostegno di PMI innovatrici e a forte intensità di ricerca e di «small/mid caps» che investono nella ricerca, sviluppo e innovazione. Ciò faciliterebbe l'accesso ai finanziamenti per un gruppo obiettivo chiave.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte

integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

CAPITOLO 08 10 — IDEE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziam. 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 10	Idee		1 714 721	1 026 958	1 564 948		1 332 343	733 822	
08 10 01	Idee	1.1	109	500	330	848 082 810	546,24	780,52	71,46 %
	Capitolo 08 10 — Totale		1 714 721	1 026 958	1 564 948	848 082 810	1 332 343	733 822	71,46 %
			109	500	330		546,24	780,52	

Articolo 08 10 01 — Idee

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziam. 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 714 721 109	1 026 958 500	1 564 948 330	848 082 810	1 332 343 546,24	733 822 780,52

Commento

L'obiettivo generale delle attività condotte nel quadro del programma specifico «Idee», attraverso la creazione del Consiglio europeo della ricerca, è di individuare le migliori squadre di ricerca in Europa e stimolare la ricerca alle frontiere della conoscenza, finanziando progetti pluridisciplinari e ad alto rischio valutati esclusivamente sulla base dell'eccellenza quale stabilita dai pari a livello europeo, in particolare incoraggiando la creazione di reti tra i gruppi di ricerca in diversi paesi al fine di promuovere lo sviluppo di una comunità scientifica europea.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Questo stanziamento è destinato a coprire anche le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 242).

CAPITOLO 08 12 — CAPACITÀ — INFRASTRUTTURE DI RICERCA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziam. 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 12 08 12 01	Capacità — Infrastrutture di ricerca Capacità — Infrastrutture di ricerca	1.1	74 993 775	128 562 844	50 228 387	126 769 285	160 066 351,28	205 691 420,00	159,99 %
Capitolo 08 12 — Totale			74 993 775	128 562 844	50 228 387	126 769 285	160 066 351,28	205 691 420,00	159,99 %

Articolo 08 12 01 — Capacità — Infrastrutture di ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziam. 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
74 993 775	128 562 844	50 228 387	126 769 285	160 066 351,28	205 691 420,00

Commento

Le attività condotte in questo campo mirano a contribuire alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca ad altissimo livello in Europa e a stimolarne l'utilizzo ottimale a livello europeo.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del

CAPITOLO 08 13 — CAPACITÀ — RICERCA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)*Dati in cifre*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 13	Capacità — Ricerca a favore delle piccole e medie imprese (PMI)								
08 13 01	Capacità — Ricerca a favore delle piccole e medie imprese (PMI)	1.1	274 436 455	236 286 122	251 176 486	182 498 997	229 311 140,02	172 825 421,02	73,14 %
	Capitolo 08 13 — Totale		274 436 455	236 286 122	251 176 486	182 498 997	229 311 140,02	172 825 421,02	73,14 %

Articolo 08 13 01 — Capacità — Ricerca a favore delle piccole e medie imprese (PMI)*Dati in cifre*

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
274 436 455	236 286 122	251 176 486	182 498 997	229 311 140,02	172 825 421,02

Commento

L'obiettivo delle attività specifiche destinate alle PMI europee, attuate a sostegno della competitività europea e delle politiche a favore delle imprese e dell'innovazione, consiste nell'aiutare le PMI a rafforzare le loro capacità tecnologiche nei settori tradizionali o nuovi e a sviluppare la loro capacità di operare su scala europea e internazionale. Tali attività integrano le ricerche svolte nelle aree tematiche prioritarie. Esse dovrebbero incentrarsi su idee che possano essere applicabili in ultima analisi allo sviluppo di prodotti e servizi innovativi a beneficio delle PMI.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Questo stanziamento è destinato a coprire anche le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 298).

08 15 01	Capacità — Potenziale di ricerca	1.1	74 266 567	56 254 471	66 609 035	56 521 742	65 320 488,00	52 934 445,55	94,10 %
			74 266 567	56 254 471	66 609 035	56 521 742	65 320 488,00	52 934 445,55	94,10 %
	Capitolo 08 15 — Totale								

Articolo 08 15 01 — Capacità — Potenziale di ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
74 266 567	56 254 471	66 609 035	56 521 742	65 320 488,00	52 934 445,55

Commento

Per aiutare i ricercatori e le istituzioni delle regioni dell'Unione idonee al finanziamento da parte dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo «Convergenza» e nelle regioni più periferiche a contribuire alle attività generali di ricerca in Europa, beneficiando al contempo delle conoscenze ed esperienze maturate in altre regioni europee, la presente azione mira a instaurare le condizioni che permetteranno loro di sfruttare il loro potenziale e contribuirà alla piena realizzazione dello Spazio europeo della ricerca nell'Unione allargata.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 298).

CAPITOLO 08 16 — CAPACITÀ — SCIENZA NELLA SOCIETÀ

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 16 08 16 01	Capacità — Scienza nella società Capacità — Scienza nella società	1.1	63 656 771	40 164 131	44 828 259	27 650 291	45 864 192,00	31 194 908,00	77,67 %
	Capitolo 08 16 — Totale		63 656 771	40 164 131	44 828 259	27 650 291	45 864 192,00	31 194 908,00	77,67 %

Articolo 08 16 01 — Capacità — Scienza nella società

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamen ti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
63 656 771	40 164 131	44 828 259	27 650 291	45 864 192,00	31 194 908,00

Commento

Al fine di costruire una società europea della conoscenza efficace e democratica, l'obiettivo delle azioni condotte nel quadro di questa rubrica è stimolare l'integrazione armoniosa dello sforzo scientifico e tecnologico e delle politiche di ricerca connesse nella rete sociale europea.

Le azioni condotte a titolo di questa rubrica sosterranno anche il coordinamento delle politiche di ricerca nazionali e il monitoraggio e l'analisi di politiche connesse alla ricerca e strategie industriali.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 298).

CAPITOLO 08 17 — CAPACITÀ — ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamen ti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 17	Capacità — Attività di cooperazione internazionale								
08 17 01	Capacità — Attività di cooperazione internazionale	1.1	39 858 805	27 329 402	32 102 471	31 917 093	28 937 707,00	19 496 817,00	71,34 %
	Capitolo 08 17 — Totale		39 858 805	27 329 402	32 102 471	31 917 093	28 937 707,00	19 496 817,00	71,34 %

Articolo 08 17 01 — Capacità — Attività di cooperazione internazionale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamen ti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
39 858 805	27 329 402	32 102 471	31 917 093	28 937 707,00	19 496 817,00

Commento

L'obiettivo generale delle attività di cooperazione internazionale condotte nel settore «Capacità» del settimo programma quadro è contribuire a una politica dell'Unione forte e coerente nel campo della scienza e delle tecnologie, mediante lo sviluppo di partenariati strategici con paesi terzi e affrontando tanto problemi specifici di tali paesi quanto problemi globali. Le attività riguarderanno i seguenti gruppi di paesi terzi: i paesi candidati, i paesi associati e i paesi industrializzati, nonché i paesi partner della cooperazione internazionale (l'Asia, l'America latina, l'Europa occidentale e l'Asia centrale, i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, i paesi partner del Mediterraneo e i paesi dei Balcani occidentali).

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 630 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Parte dello stanziamento è destinata a promuovere approcci comuni a sfide globali fondamentali, quali una strategia TIC che possa non solo competere con mercati TIC rapidamente emergenti come l'Asia, ma anche fissare norme per le politiche in materia di TIC, nell'interesse dei valori europei, assemblando le risorse e promuovendo lo scambio delle migliori prassi per l'avanzamento della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in materia di TIC. Le azioni sono intese a migliorare l'efficacia degli interventi della comunità internazionale, integrando meccanismi e relazioni di lavoro proficui già esistenti. Parte dello stanziamento è volta a promuovere approcci comuni a sfide globali fondamentali, quali la sicurezza energetica e la scarsità di risorse, condividendo queste ultime e incoraggiando lo scambio di prassi eccellenti per l'avanzamento della ricerca e dello sviluppo nel settore dell'energia. Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare operazioni innovative promosse da paesi europei e terzi che non sarebbero realizzabili da un solo paese e che non rientrano nell'ambito dei meccanismi disponibili a titolo dei vigenti strumenti giuridici. In sede di attuazione della presente azione la Commissione assicura un'equilibrata distribuzione delle sovvenzioni. Lo stanziamento è inteso inoltre ad aiutare gli attori a livello mondiale a impegnarsi in partenariati di ricerca finalizzati a promuovere l'innovazione nel campo delle TIC, a preparare l'Unione e i suoi partners a un ruolo di guida nella fissazione di future norme in materia di TIC e dell'energia sicura, pulita ed efficiente.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 298).

CAPITOLO 08 18 — CAPACITÀ — MECCANISMO DI FINANZIAMENTO CON RIPARTIZIONE DEI RISCHI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 18	Capacità — Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi								
08 18 01	Capacità — Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi	1.1	50 221 512	50 237 726	p.m.	p.m.	51 190 000,00	51 190 000,00	101,90 %
	Capitolo 08 18 — Totale		50 221 512	50 237 726	p.m.	p.m.	51 190 000,00	51 190 000,00	101,90 %

Articolo 08 18 01 — Capacità — Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
50 221 512	50 237 726	p.m.	p.m.	51 190 000,00	51 190 000,00

Commento

L'obiettivo del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi è stimolare gli investimenti privati nella ricerca migliorando l'accesso al finanziamento del debito a favore di partecipanti a infrastrutture di ricerca europee. Il meccanismo consentirà alla Banca europea per gli investimenti di espandere, direttamente o indirettamente (tramite la sua rete di banche intermediarie) il proprio portafoglio di prestiti ai partecipanti a tali infrastrutture.

Il meccanismo contribuirà all'attuazione della strategia Europa 2020, in particolare al conseguimento dell'obiettivo del 3 % di investimenti nella ricerca, aiutando a superare le carenze del mercato, aumentando l'importo totale dei fondi disponibili per la ricerca e diversificando le proprie fonti.

In linea con l'esito della revisione di metà percorso del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi, la Commissione dovrebbe testare con il Gruppo BEI nuovi modelli di ripartizione del rischio, basati su un approccio di portafoglio con «tranche di primo rischio», che agevolino l'accesso al finanziamento del debito per infrastrutture di ricerca strategiche dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 298).

CAPITOLO 08 19 — CAPACITÀ — SOSTEGNO ALLO SVILUPPO COERENTE DELLE POLITICHE DI RICERCA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 19	Capacità — Sostegno allo sviluppo coerente delle politiche di ricerca								
08 19 01	Capacità — Sostegno allo sviluppo coerente delle politiche di ricerca	1.1	13 470 414	8 912 772	13 101 602	9 434 504	10 037 335,00	5 762 666,99	64,66 %
	Capitolo 08 19 — Totale		13 470 414	8 912 772	13 101 602	9 434 504	10 037 335,00	5 762 666,99	64,66 %

Articolo 08 19 01 — Capacità — Sostegno allo sviluppo coerente delle politiche di ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 470 414	8 912 772	13 101 602	9 434 504	10 037 335,00	5 762 666,99

Commento

L'aumento degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo fino all'obiettivo del 3 % e il miglioramento della loro efficacia è una priorità assoluta della strategia Europa 2020. Pertanto, l'elaborazione di una combinazione coerente di politiche per aumentare gli investimenti nella ricerca da parte del settore sia pubblico che privato è una questione centrale per le autorità pubbliche. Le azioni intraprese nell'ambito di questa rubrica sosterranno l'elaborazione di politiche di ricerca efficaci e coerenti a livello regionale, nazionale e dell'Unione, attraverso informazioni, analisi e indicatori strutturati e mediante azioni finalizzate al coordinamento delle politiche di ricerca, in particolare l'applicazione del metodo aperto di coordinamento alla politica in materia di ricerca.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 298).

CAPITOLO 08 20 — EURATOM — ENERGIA DI FUSIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 20	Euratom — Energia di fusione								
08 20 01	Euratom — Energia di fusione	1.1	72 163 290	78 549 779	61 374 000	59 610 025	44 330 000,00	44 680 805,68	56,88 %
08 20 02	Euratom — Impresa comune ITER — Fusione per l'energia (F4E)	1.1	865 510 000	494 812 495	1 067 900 000	312 239 530	351 760 000,00	190 435 799,00	38,49 %
	Capitolo 08 20 — Totale		937 673 290	573 362 274	1 129 274 000	371 849 555	396 090 000,00	235 116 604,68	41,01 %

Articolo 08 20 01 — Euratom — Energia di fusione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
72 163 290	78 549 779	61 374 000	59 610 025	44 330 000,00	44 680 805,68

Commento

La fusione nucleare offre la prospettiva di un approvvigionamento quasi illimitato di energia pulita e ITER costituisce la prossima fase decisiva per raggiungere questo scopo ultimo. La realizzazione del progetto ITER è pertanto al cuore dell'attuale strategia dell'Unione. Deve essere accompagnata da un programma europeo di ricerca e sviluppo forte e mirato per preparare lo sfruttamento di ITER e sviluppare le tecnologie e la base di conoscenze che saranno necessarie durante il funzionamento di ITER e in seguito.

Basi giuridiche

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 403).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/94/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 33).

Articolo 08 20 02 — Euratom — Impresa comune ITER — Fusione per l'energia (F4E)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
865 510 000	494 812 495	1 067 900 000	312 239 530	351 760 000,00	190 435 799,00

Commento

La fusione nucleare offre la prospettiva di un approvvigionamento quasi illimitato di energia pulita e ITER costituisce la prossima fase decisiva per raggiungere questo scopo ultimo. A tale scopo, è stata istituita l'organizzazione europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, sotto forma di un'impresa comune. Tale impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy) ha i seguenti compiti:

- apportare il contributo dell'Euratom all'organizzazione internazionale ITER per l'energia da fusione;
- apportare il contributo dell'Euratom alle attività che rientrano nell'approccio allargato con il Giappone per la realizzazione dell'energia da fusione in tempi rapidi;
- attuare un programma di attività volte alla costruzione di un reattore sperimentale di dimostrazione e degli impianti associati, in particolare l'impianto internazionale di irraggiamento dei materiali per la fusione (IFMIF).

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2006, concernente la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER, delle disposizioni sull'applicazione provvisoria dell'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell'accordo sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER.

Decisione 2006/943/Euratom della Commissione, del 17 novembre 2006, sull'applicazione provvisoria dell'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell'accordo sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 60).

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 403).

Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/94/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 33).

CAPITOLO 08 21 — EURATOM — FISSIONE NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 21 08 21 01	Euratom — Fissione nucleare e radioprotezione <i>Euratom — Fissione nucleare e radioprotezione</i>	1.1	56 086 380	56 644 956	54 105 000	49 898 809	52 000 000,00	35 780 564,00	63,17 %
	Capitolo 08 21 — Totale		56 086 380	56 644 956	54 105 000	49 898 809	52 000 000,00	35 780 564,00	

Articolo 08 21 01 — Euratom — Fissione nucleare e radioprotezione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
56 086 380	56 644 956	54 105 000	49 898 809	52 000 000,00	35 780 564,00

Commento

L'obiettivo di questa azione è stabilire una solida base scientifica e tecnica per accelerare gli sviluppi pratici ai fini di una gestione più sicura dei rifiuti radioattivi a vita lunga, in modo da promuovere un utilizzo più sicuro, più efficace in termini di risorse e più competitivo dell'energia nucleare e da garantire un sistema solido e socialmente accettabile di protezione della popolazione e dell'ambiente dagli effetti delle radiazioni ionizzanti.

Basi giuridiche

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 403).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/94/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 33).

CAPITOLO 08 22 — COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI QUADRO PRECEDENTI E DI ALTRE ATTIVITÀ

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziameti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 22	Completamento dei programmi quadro precedenti e di altre attività								
08 22 01	Completamento dei programmi precedenti al 1999	1.1	—	—	—	—	0,—	0,—	
08 22 02	Completamento del quinto programma quadro (1998-2002)								
08 22 02 01	Completamento del quinto programma quadro CE (1998-2002)	1.1	—	—	—	—	145 091,43	809 398,11	
08 22 02 02	Completamento del quinto programma quadro Euratom (1998-2002)	1.1	—	—	—	—	0,—	28 456,00	
	<i>Articolo 08 22 02 — Totale parziale</i>		—	—	—	—	145 091,43	837 854,11	
08 22 03	Completamento del sesto programma quadro (2003-2006)								
08 22 03 01	Completamento del sesto programma quadro CE (2003-2006)	1.1	—	32 764 548	—	108 870 129	810 136,85	306 357 331,62	935,03 %
08 22 03 02	Completamento del sesto programma quadro Euratom (2003-2006)	1.1	—	1 780 143	—	4 989 881	87 868,77	9 521 790,00	534,89 %
	<i>Articolo 08 22 03 — Totale parziale</i>		—	34 544 691	—	113 860 010	898 005,62	315 879 121,62	914,41 %
08 22 04	Stanziameti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico	1.1					207 592 334,03	201 226 711,85	

	Capitolo 08 22 — Totale		p.m.	34 544 691	p.m.	113 860 010	208 635 431,08	517 943 687,58	1499,34 %
--	--------------------------------	--	-------------	-------------------	-------------	--------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------

Articolo 08 22 01 — Completamento dei programmi precedenti al 1999

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	0,—

Commento

Articolo destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Il contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio proviene soltanto dalla loro partecipazione alle azioni non nucleari del programma quadro.

Articolo è destinato a coprire anche altre azioni annue non comprese nel programma quadro (azioni di accompagnamento, promozione e monitoraggio).

Basi giuridiche

Decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (GU L 302 del 24.10.1987, pag. 1).

Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 28).

Decisione 93/167/Euratom, CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 43).

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1).

Decisione 94/268/Euratom del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al programma quadro di attività comunitarie di ricerca e di insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998) (GU L 115 del 6.5.1994, pag. 31).

Decisione 96/253/Euratom del Consiglio, del 4 marzo 1996, che adegua la decisione 94/268/Euratom relativa al programma quadro di attività comunitarie di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 72).

Decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996, che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69).

Decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 1997, che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).

Articolo 08 22 02 — Completamento del quinto programma quadro (1998-2002)

Voce 08 22 02 01 — Completamento del quinto programma quadro CE (1998-2002)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	145 091,43	809 398,11

Commento

Voce destinata a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato "Spazio economico europeo" della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (GU L 302 del 24.10.1987, pag. 1).

Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 28).

Decisione 93/167/Euratom, CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 43).

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1).

Decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996, che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69).

Decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 1997, che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1).

Voce 08 22 02 02 — Completamento del quinto programma quadro Euratom (1998-2002)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	28 456,00

Commento

Voce destinata a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza.

Basi giuridiche

Decisione 1999/64/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro di attività di ricerca e di

insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 34).

Articolo 08 22 03 — Completamento del sesto programma quadro (2003-2006)

Voce 08 22 03 01 — Completamento del sesto programma quadro CE (2003-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	32 764 548	—	108 870 129	810 136,85	306 357 331,62

Commento

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

Decisione 2002/834/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1).

Decisione 2002/835/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44).

Decisione n. 1209/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, concernente la partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo destinato a sviluppare nuovi interventi clinici per lottare contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi grazie ad un partenariato a lungo termine tra l'Europa e i paesi in via di sviluppo, realizzato da più Stati membri (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 1).

Voce 08 22 03 02 — Completamento del sesto programma quadro Euratom (2003-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	1 780 143	—	4 989 881	87 868,77	9 521 790,00

Commento

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza.

Basi giuridiche

Decisione 2002/668/Euratom del Consiglio, del 3 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione, volto anche a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 34).

Decisione 2002/837/Euratom del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione nel campo dell'energia nucleare (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 74).

Articolo 08 22 04 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	207 592 334,03	201 226 711,85

Commento

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

Le entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera o dagli accordi multilaterali per lo sviluppo della fusione (EFDA) saranno iscritte alle voci 6 0 1 1 e 6 0 1 2 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

CAPITOLO 08 23 — PROGRAMMA DI RICERCA DEL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 23	Programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio								
08 23 01	Programma di ricerca per l'acciaio	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	45 104 419,47	38 438 312,11	
08 23 02	Programma di ricerca per il carbone	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	16 093 214,53	12 561 313,00	
	Capitolo 08 23 — Totale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	61 197 634,00	50 999 625,11	

Commento

Articolo 08 23 01 — Programma di ricerca per l'acciaio

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	45 104 419,47	38 438 312,11

Commento

Articolo destinato, nel quadro del Fondo di ricerca carbone e acciaio, a coprire il finanziamento dei progetti di ricerca nel settore dell'acciaio che non rientrano nel programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico.

Gli stanziamenti per il 2013 saranno determinati in funzione del risultato della CECA in liquidazione al 31 dicembre 2010 e saranno accantonati nel bilancio finanziario della CECA in liquidazione al 31 dicembre 2010 (entrata con destinazione specifica). Ai sensi dell'articolo 4 della decisione 2003/76/CE, il 72,8 % della dotazione del Fondo è destinato al settore dell'acciaio.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alla voce 6 1 1 3 dello stato delle entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22).

Decisione 2003/77/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 25).

Articolo 08 23 02 — Programma di ricerca per il carbone

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	16 093 214,53	12 561 313,00

Commento

Articolo destinato, nel quadro del Fondo di ricerca carbone e acciaio, a coprire il finanziamento dei progetti di ricerca nel settore del carbone che non rientrano nel programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico.

Gli stanziamenti per il 2013 saranno determinati in funzione del risultato della CECA in liquidazione al 31 dicembre 2010 e saranno accantonati nel bilancio finanziario della CECA in liquidazione al 31 dicembre 2010 (entrata con destinazione specifica). Ai sensi dell'articolo 4 della decisione 2003/76/CE, il 27,2 % della dotazione del Fondo è destinato al settore del carbone.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alla voce 6 1 1 3 dello stato delle entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22).

Decisione 2003/77/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 25).

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
09 01	Spese amministrative del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie» 40 01 40		127 323 333	127 323 333	127 943 271 24 695 127 967 966	127 943 271 24 695 127 967 966	130 507 307,38	130 507 307,38
09 02	Quadro normativo per l'agenda del digitale 40 02 41		18 137 969 391 985 18 529 954	25 484 774 391 985 25 876 759	29 056 392 391 985 29 448 377	28 279 731 391 985 28 671 716	28 512 466,43	22 646 762,44
09 03	Adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	1	144 265 000	132 209 900	132 850 000	118 848 984	125 326 164,64	117 070 858,07
09 04	Cooperazione — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)	1	1 483 700 335	1 168 738 402	1 354 972 225	1 056 806 757	1 259 004 372,87	1 123 509 307,61
09 05	Capacità — Infrastrutture di ricerca	1	37 403 000	53 948 802	31 349 262	54 435 064	93 135 086,00	93 547 404,00
	Titolo 09 — Totale		1 810 829 637	1 507 705 211	1 676 171 150	1 386 313 807	1 636 485 397,32	1 487 281 639,50
	40 01 40, 40 02 41 Totale + riserva		391 985 1 811 221 622	391 985 1 508 097 196	416 680 1 676 587 830	416 680 1 386 730 487		

CAPITOLO 09 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
09 01	Spese amministrative del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»					
09 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»	5	39 554 559	39 970 823	39 951 059,85	101,00 %
09 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»					
09 01 02 01	Personale esterno	5	2 330 831	2 264 044	2 487 696,00	106,73 %
09 01 02 11	Altre spese di gestione	5	1 684 783	1 856 338	1 905 980,00	113,13 %
	40 01 40			24 695 1 881 033		
	<i>Articolo 09 01 02 — Totale parziale</i>		4 015 614	4 120 382	4 393 676,00	109,41 %
	40 01 40			24 695 4 145 077		
09 01 03	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»	5	2 503 160	2 552 066	3 007 348,48	120,14 %
09 01 04	Spese di supporto per le attività del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»					
09 01 04 01	Definizione e attuazione della politica dell'Unione della comunicazione elettronica — Spese di gestione amministrativa	1.1	690 000	690 000	666 354,04	96,57 %
09 01 04 03	Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione — Spese di gestione amministrativa	1.1	1 480 000	1 480 000	1 511 095,82	102,10 %
09 01 04 04	Programma Safer Internet — Spese di gestione amministrativa	1.1	150 000	200 000	110 407,55	73,61 %
09 01 04 06	Altre azioni nel settore audiovisivo e dei media — Spese di gestione amministrativa	3.2	p.m.	p.m.	48 065,78	
	<i>Articolo 09 01 04 — Totale parziale</i>		2 320 000	2 370 000	2 335 923,19	100,69 %
09 01 05	Spese di supporto per le attività di ricerca del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»					
09 01 05 01	Spese relative al personale di ricerca	1.1	48 600 000	48 100 000	48 854 791,80	100,52 %
09 01 05 02	Personale esterno di ricerca	1.1	12 875 000	12 875 000	11 869 448,58	92,19 %
09 01 05 03	Altre spese di gestione per la ricerca	1.1	17 455 000	17 955 000	20 095 059,48	115,12 %
	<i>Articolo 09 01 05 — Totale parziale</i>		78 930 000	78 930 000	80 819 299,86	102,39 %
	Capitolo 09 01 — Totale		127 323 333	127 943 271	130 507 307,38	102,50 %
	40 01 40 Totale + riserva			24 695 127 967 966		

Articolo 09 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
39 554 559	39 970 823	39 951 059,85

Articolo 09 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»

Voce 09 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
2 330 831	2 264 044	2 487 696,00

Voce 09 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
09 01 02 11	1 684 783	1 856 338	1 905 980,00
40 01 40		24 695	
Totale	1 684 783	1 881 033	1 905 980,00

Articolo 09 01 03 — Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
2 503 160	2 552 066	3 007 348,48

Articolo 09 01 04 — Spese di supporto per le attività del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»

Voce 09 01 04 01 — Definizione e attuazione della politica dell'Unione della comunicazione elettronica — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
690 000	690 000	666 354,04

Commento

Stanzamento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 09 02 01.

Voce 09 01 04 03 — Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 480 000	1 480 000	1 511 095,82

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

È destinato inoltre a coprire le spese per l'assistenza tecnica e/o amministrativa riguardo a identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. gli articoli 09 03 01 e 09 03 02.

Voce 09 01 04 04 — Programma Safer Internet — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
150 000	200 000	110 407,55

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce e spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

09 02 01	Definizione e attuazione della politica dell'Unione nel settore della comunicazione elettronica	1.1	2 405 000	1 976 838	2 405 000	1 814 502	2 248 227,23	1 946 650,47	98,47 %
09 02 02	Promuovere un uso più sicuro di internet e delle nuove tecnologie online								
09 02 02 01	Programma Safer Internet	1.1	2 700 000	10 576 085	14 700 000	13 294 857	14 753 861,13	6 161 769,79	58,26 %
09 02 02 02	Completamento di Safer Internet plus — Promuovere un uso più sicuro di internet e delle nuove tecnologie online	1.1	—	p.m.	—	75 302	0,—	2 739 239,24	
	<i>Articolo 09 02 02 — Totale parziale</i>		2 700 000	10 576 085	14 700 000	13 370 159	14 753 861,13	8 901 009,03	84,16 %
09 02 03	Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione								
09 02 03 01	Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione — Contributo ai titoli 1 e 2	1.1	5 434 458	5 434 458	5 502 248	5 502 248	5 661 263,96	5 661 263,96	104,17 %
	40 02 41		391 985 5 826 443	391 985 5 826 443	391 985 5 894 233	391 985 5 894 233			
09 02 03 02	Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione — Contributo al titolo 3	1.1	2 379 815	2 379 815	2 349 885	2 349 885	2 441 656,54	2 441 656,54	102,60 %
	<i>Articolo 09 02 03 — Totale parziale</i>		7 814 273	7 814 273	7 852 133	7 852 133	8 102 920,50	8 102 920,50	103,69 %
	40 02 41		391 985 8 206 258	391 985 8 206 258	391 985 8 244 118	391 985 8 244 118			
09 02 04	Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio								
09 02 04 01	Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio — Contributo ai titoli 1 e 2	1.1	3 165 705	3 165 705	2 517 944	3 620 881	1 712 023,44	1 727 605,86	54,57 %
09 02 04 02	Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio — Contributo al titolo 3	1.1	602 991	602 991	672 056	672 056	150 000,00	150 000,00	24,88 %
	<i>Articolo 09 02 04 — Totale parziale</i>		3 768 696	3 768 696	3 190 000	4 292 937	1 862 023,44	1 877 605,86	49,82 %
09 02 05	Altre azioni nel settore audiovisivo e dei media	3.2	950 000	948 882	909 259	950 000	945 958,80	1 478 509,00	155,82 %
09 02 06	Azione preparatoria — Erasmus per giornalisti	3.2	—	150 000	p.m.	p.m.	599 475,33	340 067,58	226,71 %
09 02 07	Progetto pilota — Attuazione dello strumento per il monitoraggio del pluralismo dei media	3.2	500 000	250 000					
	Capitolo 09 02 — Totale		18 137 969	25 484 774	29 056 392	28 279 731	28 512 466,43	22 646 762,44	88,86 %
	40 02 41 Totale + riserva		391 985 18 529 954	391 985 25 876 759	391 985 29 448 377	391 985 28 671 716			

Articolo 09 02 01 — Definizione e attuazione della politica dell'Unione nel settore della comunicazione elettronica

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 405 000	1 976 838	2 405 000	1 814 502	2 248 227,23	1 946 650,47

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese relative ad un insieme di attività volte a:

- proseguire la politica dell'Unione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica per avviare iniziative che consentano di affrontare le sfide che investono il settore;
- promuovere e controllare l'applicazione del nuovo quadro normativo dei servizi di comunicazione (compreso il meccanismo di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33);
- agevolare la transizione verso la società dell'informazione, in relazione con le reti e i servizi di comunicazione elettronica, in

particolare nell'ambito del seguito al vertice di Lisbona;

— consentire ai paesi terzi di seguire una politica di apertura dei propri mercati equivalente a quella dell'Unione.

Queste attività perseguono i seguenti obiettivi specifici:

- l'elaborazione della politica e della strategia dell'Unione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione (compresa la convergenza fra comunicazioni elettroniche e contesti audiovisivi, aspetti connessi a internet ecc.);
- l'elaborazione della politica dello spettro radio nell'Unione;
- lo sviluppo delle attività nel settore delle comunicazioni mobili e dei satelliti, in particolare nel campo delle frequenze;
- l'analisi della situazione e della legislazione adottata in questi settori;
- il coordinamento di queste politiche e iniziative europee correlate con l'ambiente internazionale (ad esempio WRC, CEPT ecc.);
- lo sviluppo di attività e di iniziative nel campo della società dell'informazione.

Tali azioni consistono, tra l'altro, nella preparazione delle analisi e delle relazioni sullo stato di avanzamento, nella consultazione delle parti interessate e del pubblico, nell'elaborazione di proposte legislative e nel controllo dell'applicazione della normativa e nella traduzione degli avvisi e delle consultazioni ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

Stanziamiento destinato a coprire in particolare contratti riguardanti analisi e perizie, studi specifici, relazioni di valutazione, attività di coordinamento, sovvenzioni e il cofinanziamento di talune azioni.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 09 02 02 — Promuovere un uso più sicuro di internet e delle nuove tecnologie online

Voce 09 02 02 01 — Programma Safer Internet

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 700 000	10 576 085	14 700 000	13 294 857	14 753 861,13	6 161 769,79

Commento

Azione volta ad applicare in maniera equilibrata misure operative e tecniche per un utilizzo più sicuro di internet e delle altre tecnologie di comunicazione, in particolare da parte dei minori, e a lottare contro i contenuti illeciti e dannosi online. Conformemente a tale obiettivo, il programma si incentrerà sull'assistenza pratica agli utenti finali, in particolare ai minori, ai genitori, agli assistenti, agli insegnanti e agli educatori.

Gli obiettivi specifici di questo programma sono:

- combattere i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea sostenendo iniziative volte a ridurre la quantità di contenuti illeciti in linea e ad affrontare adeguatamente il problema dei comportamenti dannosi in linea, in particolare concentrandosi sulla distribuzione in linea di materiale pedopornografico, sulla manipolazione psicologica a scopo sessuale e sul bullismo a danno dei minori,
- promuovere un ambiente in linea più sicuro riunendo i soggetti interessati per trovare il modo di promuovere un ambiente in linea più sicuro e di proteggere i minori dai contenuti e dai comportamenti potenzialmente dannosi per loro. L'obiettivo è responsabilizzare i soggetti interessati, incoraggiarli a cooperare e ad elaborare e attuare sistemi di autoregolamentazione e promuovere la privacy-by-design,
- sensibilizzare il pubblico fornendo punti di contatto attraverso i quali informare i cittadini, in particolare i minori, i genitori, gli assistenti, gli insegnanti e gli educatori circa le opportunità e i rischi connessi all'uso delle tecnologie in linea e i mezzi che permettono di rimanere in linea in tutta sicurezza,

- creare una base di conoscenze che permetta di istituire e di continuare a sviluppare una base che permetta di far fronte in modo adeguato agli usi, ai rischi e alle conseguenze, sia esistenti che nuovi, e di disporre di una mappa degli aspetti quantitativi e qualitativi di tali problematiche. Le conoscenze acquisite confluiranno nell'attuazione del programma proposto e nell'elaborazione di azioni adeguate e proporzionate per garantire la sicurezza in linea di tutti gli utenti.

Il programma punterà a coinvolgere e riunire i vari soggetti interessati la cui collaborazione è necessaria, ma che non sempre si incontrano in assenza di apposite strutture.

Tra i soggetti interessati: i fornitori di contenuti, i fornitori di servizi internet e i gestori di reti mobili, gli organismi di regolamentazione, gli organismi preposti alla normalizzazione, gli organismi di autoregolamentazione del settore interessato, le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dell'industria, dell'istruzione, della tutela dei consumatori, della famiglia, dell'applicazione della legge, dei diritti del bambino e della protezione dell'infanzia nonché le organizzazioni non governative attive nel settore della tutela dei consumatori, della famiglia, dei diritti del bambino e della protezione dell'infanzia.

L'iniziativa sarà attuata mediante azioni a compartecipazione finanziaria:

- progetti pilota e azioni relative alle prassi migliori; progetti ad hoc nei settori che presentano un interesse per il programma, compresi progetti dimostrativi delle prassi migliori o che implicano utilizzi innovativi di tecnologie esistenti, specialmente per scopi di protezione dei dati e di tutela dei diritti fondamentali,
- azioni nazionali e collegamento in rete dei vari soggetti interessati per garantire che le azioni abbraccino tutta l'Europa e facilitare le attività di coordinamento e di trasferimento delle conoscenze,
- ricerche eseguite in modo comparabile su scala europea sul modo in cui gli adulti e i minori usano le tecnologie in linea, sui rischi che ne derivano per i minori e sugli effetti di pratiche dannose sui minori, sugli aspetti comportamentali e psicologici con particolare attenzione agli abusi sessuali sui minori connessi all'uso delle tecnologie in linea, nonché indagini sui rischi emergenti connessi ai mutamenti nei comportamenti o agli sviluppi tecnologici, ecc.

Le misure di accompagnamento contribuiranno all'attuazione del programma o alla preparazione di attività. Sono compresi:

- valutazioni comparative e sondaggi d'opinione destinati ad ottenere dati affidabili sull'uso più sicuro delle tecnologie in linea in tutti gli Stati membri, raccolti secondo metodologie comparabili,
- valutazioni tecniche di tecnologie come il filtraggio, destinate a promuovere l'uso più sicuro di internet e delle nuove tecnologie in linea,
- studi di supporto al programma e alle azioni da esso previste,
- scambio di informazioni attraverso conferenze, seminari, workshop o altre riunioni e gestione delle attività di aggregazione,
- attività di diffusione, informazione e comunicazione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Parte dello stanziamento a titolo della presente voce è destinata al sostegno di progetti volti ad analizzare e a diffondere prassi corrette in tutta l'Unione e a riflettere su un quadro di riferimento per la valutazione del livello e delle attività di alfabetizzazione mediatica. Può essere prestata particolare attenzione ai progetti che analizzano le rappresentazioni e i valori mediatici, incoraggiano la produzione e la distribuzione di contenuti legati all'alfabetizzazione mediatica, incentivano l'utilizzo dei media ai fini di una migliore partecipazione alla vita sociale e della collettività e sono incentrati sull'attuazione delle iniziative di alfabetizzazione mediatica che avvicinano l'industria dei media al mondo dell'istruzione. Possono beneficiarne le organizzazioni dei settori pubblico e privato che dispongono di competenza ed esperienza a livello europeo su questioni concernenti l'alfabetizzazione mediatica.

Basi giuridiche

Decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 118).

Voce 09 02 02 02 — Completamento di Safer Internet plus — Promuovere un uso più sicuro di internet e delle nuove tecnologie online

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	75 302	0,—	2 739 239,24

Commento

Stanziamanto destinato a coprire impegni assunti in precedenza connessi al programma Safer Internet Plus.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on line (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 1).

Articolo 09 02 03 — Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione

Voce 09 02 03 01 — Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
09 02 03 01	5 434 458	5 434 458	5 502 248	5 502 248	5 661 263,96	5 661 263,96
40 02 41	391 985	391 985	391 985	391 985		
Totale	5 826 443	5 826 443	5 894 233	5 894 233	5 661 263,96	5 661 263,96

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (titoli 1 e 2).

L'Agenzia è stata istituita per aumentare le capacità dell'Unione, degli Stati membri e, di conseguenza, delle aziende di prevenire, risolvere e reagire ai problemi di sicurezza delle reti e dell'informazione.

Per conseguire tale obiettivo, l'Agenzia svilupperà livelli elevati di competenza e stimolerà una vasta collaborazione tra attori dei settori pubblico e privato.

Scopo dell'Agenzia è fornire assistenza e consulenza alla Commissione e agli Stati membri in merito a questioni di sicurezza delle reti e dell'informazione che rientrano nelle sue competenze e assistere la Commissione, su richiesta, nel lavoro preparatorio di natura tecnica per l'aggiornamento e l'elaborazione della normativa dell'Unione nel campo della sicurezza delle reti e dell'informazione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2,

lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato "Personale" della presente sezione.

Sono in corso discussioni con il governo greco in vista di un eventuale accordo sulla creazione di un ufficio di collegamento permanente ad Atene.

Condizioni per sbloccare la riserva

La riserva sarà sbloccata al momento dell'adozione dell'atto di base corrispondente secondo la procedura di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 settembre 2010, riguardante l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) [COM(2010) 521 final].

Voce 09 02 03 02 — Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 379 815	2 379 815	2 349 885	2 349 885	2 441 656,54	2 441 656,54

Commento

Stanziamento destinato unicamente a coprire le spese operative dell'Agenzia relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

In virtù dell'articolo 208 del regolamento finanziario e dei corrispondenti articoli del regolamento finanziario quadro di ciascuno degli organismi istituiti dalle Comunità, il ruolo dell'autorità di bilancio è stato rafforzato.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La partecipazione dell'Unione per il 2013 è pari a un importo complessivo di 8 335 553 EUR. All'importo di 8 206 258 EUR iscritto nel bilancio è aggiunto un importo di 129 295 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 settembre 2010, riguardante l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) [COM(2010) 521 final].

Articolo 09 02 04 — Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio

Voce 09 02 04 01 — Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 165 705	3 165 705	2 517 944	3 620 881	1 712 023,44	1 727 605,86

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e le spese di funzionamento dell'Ufficio (titoli 1 e 2).

Il BEREC è un organismo consultivo specializzato e indipendente che coadiuva la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione nell'attuazione del quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche, allo scopo di promuovere un approccio normativo coerente in tutta l'Unione. Il BEREC non è un organismo sindacale e non è dotato di personalità giuridica.

L'ufficio è istituito come organismo unionale dotato di personalità giuridica, che fornisce al BEREC sostegno professionale e amministrativo per svolgere i compiti a esso conferiti dal regolamento (CE) n. 1211/2009.

L'ufficio è tenuto a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Ufficio è riportata nell'allegato "Personale" della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1).

Voce 09 02 04 02 — Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
602 991	602 991	672 056	672 056	150 000,00	150 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese operative dell'Ufficio relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Ufficio è tenuto a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

In virtù dell'articolo 208 del regolamento finanziario e dei corrispondenti articoli del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione per ciascuno degli organismi istituiti dalle Comunità, il ruolo dell'autorità di bilancio è stato rafforzato.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione per gli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento finanziario costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La partecipazione dell'Unione per il 2013 è pari a un importo complessivo di 4 192 879 EUR. All'importo di 3 768 696 EUR iscritto nel bilancio è aggiunto un importo di 424 183 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1).

Articolo 09 02 05 — Altre azioni nel settore audiovisivo e dei media

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
950 000	948 882	909 259	950 000	945 958,80	1 478 509,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire le seguenti azioni:

- attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi,
- controllo dell'evoluzione del settore dei media, compreso il pluralismo, nonché
- raccolta e diffusione delle informazioni e delle analisi economiche e giuridiche concernenti il settore audiovisivo.

Basi giuridiche

Direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva servizi di media audiovisivi) (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23).

Articolo 09 02 06 — Azione preparatoria — Erasmus per giornalisti

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	150 000	p.m.	p.m.	599 475,33	340 067,58

Commento

Tale stanziamento è destinato a coprire impegni assunti precedentemente e connessi all'azione preparatoria — Erasmus per giornalisti.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 09 02 07 — Progetto pilota — Attuazione dello strumento per il monitoraggio del pluralismo dei media

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti			Impegni	Pagamenti
500 000	250 000				

Commento

Stanziamiento destinato all'attuazione dello strumento per il pluralismo dei media, strumento che è stato messo a punto attraverso uno studio indipendente elaborato su richiesta della Commissione europea e intitolato «Indicatori di pluralismo dei media negli Stati Membri – Verso un approccio basato sul rischio». Si tratta di uno strumento di monitoraggio inteso a valutare i rischi per il pluralismo dei media negli Stati membri e a identificare le relative minacce sulla base di una serie di indicatori che tengono conto di considerazioni di tipo giuridico, economico e socio-culturale.

Obiettivo specifico di questa azione è avviare un nuovo studio che aggiorni gli indicatori in questione alla luce dell'importanza sempre crescente di internet e che applichi gli indicatori nella pratica per ottenere una visione generale dei rischi per il pluralismo dei media negli Stati membri. La valutazione dei rischi sarà effettuata preferibilmente in modo trasparente e in consultazione con le parti interessate.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)

CAPITOLO 09 03 — ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 03	Adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione								
09 03 01	Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PSP TIC)	1.1	144 265 000	130 841 912	132 850 000	108 870 129	125 326 164,64	93 777 071,14	71,67 %
09 03 02	Completamento di eContent plus — Promozione dei contenuti digitali europei	1.1	—	1 367 988	—	8 029 172	0,—	15 431 585,36	1128,05 %
09 03 03	Azione preparatoria — Sistema basato su internet destinato a migliorare la legislazione e la partecipazione del pubblico	1.1	—	p.m.	—	p.m.	0,—	971 107,49	
09 03 04	Completamento dei programmi precedenti								
09 03 04 01	Completamento delle reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni (eTEN)	1.1	—	p.m.	—	1 949 683	0,—	6 862 584,24	
09 03 04 02	Completamento del programma MODINIS	1.1	—	p.m.	—	p.m.	0,—	28 509,84	
	Articolo 09 03 04 — Totale parziale		—	p.m.	—	1 949 683	0,—	6 891 094,08	

	Capitolo 09 03 — Totale	144 265 000	132 209 900	132 850 000	118 848 984	125 326 164,64	117 070 858,07	88,55 %
--	--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------	----------------

Articolo 09 03 01 — Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PSP TIC)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
144 265 000	130 841 912	132 850 000	108 870 129	125 326 164,64	93 777 071,14

Commento

Il programma di sostegno alla politica TIC costituisce uno dei tre programmi specifici del programma quadro competitività e innovazione (PCI).

Verranno rafforzate le azioni a livello dell'Unione per stimolare un maggiore impiego delle TIC. Le azioni in sinergia a livello dell'Unione sono volte a ridurre incertezze e rischi di duplicazione grazie alla messa in comune e alla riproduzione di esperienze e conoscenze acquisite; a stimolare la dimensione di mercato interno dei servizi avviati dalle TIC promuovendo l'interoperabilità e lottando contro la frammentazione. Mirano inoltre a stimolare i contesti regolamentare e tecnologico necessari per promuovere l'innovazione e superare potenziali barriere (ad esempio culturali, linguistiche, tecniche e giuridiche, oppure quelle legate alle disabilità e ai disturbi designati dal prefisso «dis»).

Come indicato nella base giuridica, il programma di sostegno alla politica in materia di TIC prevede le seguenti azioni:

- sviluppo dello spazio unico europeo dell'informazione e rafforzamento del mercato interno per i prodotti e i servizi TIC;
- stimolo dell'innovazione mediante un'adozione più ampia di TIC e relativi investimenti;
- sviluppo di una società dell'informazione inclusiva e servizi più efficienti ed efficaci nei settori di interesse pubblico, nonché miglioramento della qualità della vita, in particolare delle persone con disabilità e di quelle affette da disturbi designati dal prefisso «dis» (ad esempio dislessici, disprassici, disfasici, discalcolici ecc.).

Ciò si conseguirà, in particolare, sostenendo lo sviluppo di servizi basati sulla telematica e lo sviluppo e l'utilizzo di contenuti digitali in settori di interesse pubblico, compresi i settori della telematica per la salute e l'inclusione, della telematica per il governo e la governance e della telematica per l'efficienza energetica, la mobilità intelligente e l'ambiente, le biblioteche digitali, un migliore utilizzo delle informazioni del settore pubblico, l'istruzione e l'apprendimento.

Una parte degli stanziamenti destinati al PSP TIC nel contesto del PCI potrà essere utilizzata per garantire la sperimentazione e sostenere l'istituzione, in tutto il territorio dell'Unione, del numero 112 della prossima generazione, di servizi d'emergenza innovativi interoperabili e del 112 per tutti i cittadini, consentendo una risposta più rapida e più efficiente che permetta di salvare vite umane, segnatamente attraverso la ristrutturazione dell'architettura tecnica tradizionale delle chiamate d'emergenza, riducendone i costi e la complessità, con l'obiettivo ultimo di fornire una risposta ottimale alle chiamate effettuate al 112 da tutti i cittadini, inclusi gli utenti con disabilità. Azioni di divulgazione, informazione e sensibilizzazione dovrebbero inoltre promuovere la conoscenza e l'uso corretto del 112. Occorre altresì sviluppare e sperimentare un servizio di SOS via sms per consentire a tutte le persone disabili di chiedere aiuto ai servizi di emergenza.

Il programma di sostegno alla politica in materia di TIC nel PCI stimolerà una più ampia diffusione delle TIC allo scopo di migliorare i servizi, garantendo anche che le imprese europee e in particolare le piccole e medie aziende possano approfittare delle nuove occasioni create dall'aumento della domanda di servizi a base TIC. Come indicato nelle basi giuridiche del PCI, il sostegno allo sviluppo e all'uso di contenuti digitali è pienamente integrato nel programma di sostegno alla politica in materia di TIC a partire dal 2009. Durante la fase di transizione per il 2007 e il 2008, ciò è stato fatto nel quadro del programma eContent plus (attraverso la sua base giuridica).

Il sostegno andrà per lo più a un numero limitato di progetti pilota ad elevato impatto e di azioni incentrate sulle buone pratiche ogni anno. Saranno adottate inoltre misure di accompagnamento, quali reti tematiche che riuniscono diversi soggetti interessati attorno ad un obiettivo determinato. Saranno completate dal monitoraggio della società dell'informazione europea, da misure che forniscono le conoscenze di base necessarie per il processo decisionale e da azioni di promozione e sensibilizzazione ai vantaggi delle TIC per i cittadini, le imprese (in particolare le PMI) o le organizzazioni pubbliche.

Il programma di sostegno alla politica in materia telematica nel contesto del PCI dovrebbe contribuire a testare la struttura di nuovi strumenti finanziari quali l'iniziativa relativa alle obbligazioni per il finanziamento di progetti nel settore telematico e in particolare la banda larga ad alta velocità. Esso dovrebbe contribuire alla definizione di nuovi strumenti finanziari in vista del prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e, in particolare, verificare in che misura gli investitori privati e pubblici a lungo termine possono

investire a favore dello sviluppo dell'infrastruttura telematica a banda larga. Si invita la Commissione a cooperare con il gruppo BEI e con altri investitori a lungo termine per approntare sistemi innovativi volti ad attrarre finanziamenti per l'infrastruttura.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Articolo 09 03 02 — Completamento di eContent plus — Promozione dei contenuti digitali europei

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	1 367 988	—	8 029 172	0,—	15 431 585,36

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni assunti in precedenza connessi al programma eContent plus.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 96/339/CE del Consiglio, del 20 maggio 1996, che adotta un programma comunitario pluriennale per favorire lo sviluppo di un'industria europea dei contenuti multimediali e per promuovere l'impiego dei contenuti multimediali nell'emergente società dell'informazione (INFO 2000) (GU L 129 del 30.5.1996, pag. 24).

Decisione 96/664/CE del Consiglio, del 21 novembre 1996, riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione (GU L 306 del 28.11.1996, pag. 40).

Decisione 2001/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione (GU L 14 del 18.1.2001, pag. 32).

Decisione n. 456/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che adotta un programma comunitario

pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 1).

Articolo 09 03 03 — Azione preparatoria — Sistema basato su internet destinato a migliorare la legislazione e la partecipazione del pubblico

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	971 107,49

Commento

Questo articolo è destinato a coprire impegni assunti in precedenza connessi alla creazione di un sistema basato su internet per migliorare la legislazione e aumentare la partecipazione del pubblico.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 09 03 04 — Completamento dei programmi precedenti

Voce 09 03 04 01 — Completamento delle reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni (eTEN)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	1 949 683	0,—	6 862 584,24

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni assunti in precedenza connessi alle reti nei settori delle telecomunicazioni.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1).

Decisione n. 2717/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 novembre 1995, relativa a una serie di orientamenti per lo sviluppo di Euro-RNIS (rete numerica integrata di servizi) come rete transeuropea (GU L 282 del 24.11.1995, pag. 16).

Decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, che stabilisce un insieme di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12).

Voce 09 03 04 02 — Completamento del programma MODINIS

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	28 509,84

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni assunti in precedenza connessi al programma pluriennale MODINIS.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 98/253/CE del Consiglio, del 30 marzo 1998, che adotta un programma comunitario pluriennale per incentivare la realizzazione della società dell'informazione in Europa («Società dell'informazione») (GU L 107 del 7.4.1998, pag. 10).

Decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione «Europe 2005, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (MODINIS) (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1).

CAPITOLO 09 04 — COOPERAZIONE — TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 04	Cooperazione — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)								
09 04 01	Sostegno alla cooperazione in materia di ricerca nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC — Cooperazione)								
09 04 01 01	Sostegno alla cooperazione in materia di ricerca nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC — Cooperazione)	1.1	1 307 359 400	1 102 379 643	1 244 472 420	979 891 875	1 117 369 631,31	1 032 847 397,71	93,69 %
09 04 01 02	Cooperazione — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione — Impresa comune ARTEMIS	1.1	65 000 000	19 016 953	53 721 430	27 217 532	26 000 000,00	10 826 842,98	56,93 %
09 04 01 03	Cooperazione — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione — Spese di supporto per l'impresa comune ARTEMIS	1.1	911 793	901 234	1 758 156	1 595 089	1 048 611,08	1 054 100,56	116,96 %
09 04 01 04	Cooperazione — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione — Impresa comune ENIAC	1.1	110 000 000	35 143 790	53 721 430	36 290 043	63 646 170,00	12 500 000,00	35,57 %
09 04 01 05	Cooperazione — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione — Spese di supporto per l'impresa comune ENIAC	1.1	429 142	424 172	1 298 789	1 178 328	906 558,00	912 195,57	215,05 %

	<i>Articolo 09 04 01 — Totale parziale</i>		1 483 700 335	1 157 865 792	1 354 972 225	1 046 172 867	1 208 970 970,39	1 058 140 536,82	91,39 %
09 04 02	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio Economico Europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	50 025 798,86	6 840 617,08	
09 04 03	Completamento di programmi quadro della Comunità europea precedenti (anteriori al 2007)	1.1	—	10 872 610	—	10 633 890	7 603,62	58 528 153,71	538,31 %
	Capitolo 09 04 — Totale		1 483 700 335	1 168 738 402	1 354 972 225	1 056 806 757	1 259 004 372,87	1 123 509 307,61	96,13 %

Articolo 09 04 01 — Sostegno alla cooperazione in materia di ricerca nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC — Cooperazione)

Voce 09 04 01 01 — Sostegno alla cooperazione in materia di ricerca nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC — Cooperazione)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 307 359 400	1 102 379 643	1 244 472 420	979 891 875	1 117 369 631,31	1 032 847 397,71

Commento

L'obiettivo del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del tema «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione» del programma specifico cooperazione è migliorare la competitività dell'industria europea e consentire all'Europa di diventare leader e determinare i futuri sviluppi delle TIC affinché vengano soddisfatte le esigenze della società e dell'economia europee e affinché le norme europee contribuiscano a configurare gli sviluppi globali nel settore delle TIC anziché essere superate da altri mercati mondiali in crescita.

Le azioni rafforzeranno la base scientifica e tecnologica europea e ne garantiranno la leadership a livello mondiale nel settore delle TIC, contribuiranno ad orientare ed incentivare l'innovazione mediante l'uso di queste tecnologie e garantiranno che i progressi realizzati nelle TIC vengano rapidamente trasformati in benefici per i cittadini, le imprese, l'industria e le amministrazioni pubbliche europee.

Il tema TIC dà la priorità alla ricerca strategica sui pilastri chiave della tecnologia, garantisce un'integrazione completa delle tecnologie e fornisce le conoscenze e i mezzi per sviluppare un'ampia serie di applicazioni TIC innovative.

Tali attività incentiveranno il progresso industriale e tecnologico nel settore TIC e miglioreranno la competitività di importanti settori ad uso intensivo di TIC — sia mediante prodotti e servizi basati sulle TIC, innovativi e di elevato valore, che mediante migliori processi organizzativi tanto nelle imprese quanto nelle amministrazioni. Il tema TIC supporta anche altre politiche dell'Unione, facendo ricorso alle TIC per rispondere alle richieste del pubblico e della società.

Le attività includono la cooperazione e gli scambi di migliori prassi al fine di stabilire norme comuni per l'Unione compatibili con le norme globali o definire norme globali, lanciare azioni di collegamento in rete e iniziative di coordinamento dei programmi nazionali. Questo stanziamento è destinato a coprire anche le spese per gli esperti indipendenti che assistono nella valutazione delle proposte e nell'esame dei progetti, le spese per eventi, riunioni, conferenze, workshop e seminari di interesse europeo organizzati dalla Commissione, nonché il finanziamento di studi, analisi e valutazioni, le spese per il monitoraggio e la valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro, le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito dei precedenti programmi quadro.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Parte dello stanziamento è destinata a promuovere approcci comuni a sfide globali fondamentali, quali una strategia telematica che possa non solo competere con mercati telematici in rapida crescita, come l'Asia, ma possono anche fissare norme per le politiche in

materia telematica, nell'interesse dei valori europei. Mettendo in comune le risorse e promuovendo lo scambio di prassi eccellenti per l'avanzamento della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione nel settore della R&S. Le azioni sono intese a migliorare l'efficacia degli interventi della comunità internazionale, integrando meccanismi e relazioni di lavoro proficui già esistenti. Gli stanziamenti saranno utilizzati per finanziare imprese innovative tra paesi europei e paesi terzi. La portata di tali imprese andrà oltre quanto potrebbe essere realizzato da un singolo paese e andranno a beneficio sia dell'Unione che dei suoi partner, preparandone il ruolo di guida nella fissazione di future norme in materia telematica. In sede di attuazione della presente azione la Commissione assicura un'equilibrata distribuzione delle sovvenzioni. Essa aiuta i soggetti a livello mondiale a impegnarsi in partenariati di ricerca finalizzati a promuovere l'innovazione nel campo della telematica.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Voce 09 04 01 02 — Cooperazione — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione – Impresa comune ARTEMIS

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
65 000 000	19 016 953	53 721 430	27 217 532	26 000 000,00	10 826 842,98

Commento

L'impresa comune ARTEMIS contribuisce all'attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del tema «Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni» del programma specifico cooperazione. In particolare essa dovrà:

- definire e attuare un'agenda di ricerca per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici integrati in vari settori d'applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e la sostenibilità e permettere lo sviluppo di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali,
- sostenere l'attuazione delle attività di ricerca e sviluppo (R&S), in particolare mediante la concessione di sovvenzioni ai partecipanti dei progetti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali,
- promuovere la costituzione di un partenariato pubblico-privato destinato a mobilitare e a riunire le attività dell'Unione, nazionali e private, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel campo dei sistemi informatici integrati e a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato,
- garantire l'efficienza e la durevolezza dell'iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici integrati,
- conseguire la sinergia e permettere un coordinamento efficace delle attività europee di R&S nel campo dei sistemi informatici integrati, compresa la progressiva integrazione nell'impresa comune ARTEMIS delle attività correlate in questo campo, che sono attuate al momento attraverso dispositivi intergovernativi di R&S (Eureka).

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'impresa comune ARTEMIS per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (GU L 30 del 4.2.2008, pag 52).

Voce 09 04 01 03 — Cooperazione — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione — Spese di supporto per l'impresa comune ARTEMIS

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
911 793	901 234	1 758 156	1 595 089	1 048 611,08	1 054 100,56

Commento

L'impresa comune ARTEMIS contribuisce all'attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del tema «Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni» del programma specifico cooperazione. In particolare essa deve:

- definire e attuare un'agenda di ricerca per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici integrati in vari settori d'applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e la sostenibilità e permettere lo sviluppo di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali,
- sostenere l'attuazione delle attività di R&S, in particolare mediante la concessione di sovvenzioni ai partecipanti dei progetti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali,
- promuovere la costituzione di un partenariato pubblico-privato destinato a mobilitare e a riunire le attività dell'Unione, nazionali e private, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel campo dei sistemi informatici integrati e a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato,
- garantire l'efficienza e la durevolezza dell'iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici integrati,
- conseguire la sinergia e permettere un coordinamento efficace delle attività europee di R&S nel campo dei sistemi informatici integrati, compresa la progressiva integrazione nell'impresa comune ARTEMIS delle attività correlate in questo campo, che sono attuate al momento attraverso dispositivi intergovernativi di R&S (Eureka).

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'impresa comune ARTEMIS per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (GU L 30 del 4.2.2008, pag 52).

Voce 09 04 01 04 — Cooperazione — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione — Impresa comune ENIAC

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
110 000 000	35 143 790	53 721 430	36 290 043	63 646 170,00	12 500 000,00

Commento

L'impresa comune ENIAC contribuisce all'attuazione del settimo programma quadro per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del tema «Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni» del programma specifico cooperazione.

In particolare essa dovrà:

- definire e attuare un'agenda di ricerca per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari settori d'applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e la sostenibilità e permettere lo sviluppo di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali,
- sostenere le attività necessarie per l'attuazione dell'agenda di ricerca, in particolare mediante la concessione di sovvenzioni ai partecipanti dei progetti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali,
- promuovere la costituzione di un partenariato pubblico-privato destinato a mobilitare e a riunire le attività dell'Unione, nazionali e private, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel campo della nanoelettronica e a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato,
- conseguire la sinergia e permettere un coordinamento efficace delle attività europee di R&S nel campo della nanoelettronica, compresa la progressiva integrazione nell'impresa comune ENIAC delle attività correlate in questo campo, che sono attuate al momento attraverso dispositivi intergovernativi di R&S (Eureka),
- incoraggiare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) alle sue attività, conformemente agli obiettivi del settimo programma quadro.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21).

Voce 09 04 01 05 — Cooperazione — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione – Spese di supporto per l'impresa comune ENIAC

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
429 142	424 172	1 298 789	1 178 328	906 558,00	912 195,57

Commento

L'impresa comune ENIAC contribuisce all'attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del tema «Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni» del programma specifico cooperazione.

In particolare essa deve:

- definire e attuare un'agenda di ricerca per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari settori d'applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e la sostenibilità e permettere lo sviluppo di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali,
- sostenere le attività necessarie per l'attuazione dell'agenda di ricerca, in particolare mediante la concessione di sovvenzioni ai partecipanti dei progetti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali,
- promuovere la costituzione di un partenariato pubblico-privato destinato a mobilitare e a riunire le attività dell'Unione, nazionali e private, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel campo della nanoelettronica e a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato,
- conseguire la sinergia e permettere un coordinamento efficace delle attività europee di R&S nel campo della nanoelettronica, compresa la progressiva integrazione nell'impresa comune ENIAC delle attività correlate in questo campo, che sono attuate al momento attraverso dispositivi intergovernativi di R&S (Eureka),
- incoraggiare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) alle sue attività, conformemente agli obiettivi del settimo programma quadro.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21).

Articolo 09 04 02 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio Economico Europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	50 025 798,86	6 840 617,08

Commento

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

Articolo 09 04 03 — Completamento di programmi quadro della Comunità europea precedenti (anteriori al 2007)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	10 872 610	—	10 633 890	7 603,62	58 528 153,71

Commento

Stanziamanto destinato a coprire impegni assunti precedentemente e connessi al completamento dei precedenti programmi quadro della Comunità europea.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (GU L 302 del 24.10.1987, pag. 1).

Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 28).

Decisione 93/167/Euratom, CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 43).

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1).

Decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996, che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69).

Decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 1997, che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1).

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

Decisione 2002/834/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1).

Decisione 2002/835/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44).

CAPITOLO 09 05 — CAPACITÀ — INFRASTRUTTURE DI RICERCA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 05 09 05 01	Capacità — Infrastrutture di ricerca Capacità — Infrastrutture di ricerca	1.1					93 135	93 547	173,40
			37 403 000	53 948 802	31 349 262	54 435 064	086,00	404,00	%
	Capitolo 09 05 — Totale		37 403 000	53 948 802	31 349 262	54 435 064	93 135	93 547	173,40
						086,00	404,00	%	

Articolo 09 05 01 — Capacità — Infrastrutture di ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
37 403 000	53 948 802	31 349 262	54 435 064	93 135 086,00	93 547 404,00

Commento

Investire nella conoscenza è il modo migliore di cui dispone l'Europa per favorire la crescita sostenibile in un'economia globalizzata e il programma di ricerca costituisce il fondamento della sua politica della conoscenza. Il programma specifico «Capacità» nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione si prefigge di migliorare le capacità di ricerca e innovazione in tutta l'Europa e in altri paesi attraverso lo sviluppo e il potenziamento dei poli di eccellenza europei multidisciplinari. In particolare, le infrastrutture di ricerca svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere la creazione di conoscenza, la sua diffusione, applicazione e sfruttamento incentivando così l'innovazione.

La presente attività riguarda più specificamente la messa in atto di infrastrutture basate sulle TIC, denominate infrastrutture elettroniche (e-Infrastrutture), che forniscono servizi alle comunità di ricerca mettendo a disposizione delle comunità virtuali la potenza delle risorse distribuite basate sulle TIC (capacità di calcolo, connettività, stoccaggio, dati e strumentazione). Il rafforzamento di un approccio europeo in questo settore crea sinergie fra infrastrutture e iniziative nazionali, garantisce che si raggiungano masse critiche, razionalizza i nuovi investimenti e mira alla leadership mondiale. Ciò può portare un contributo significativo per rafforzare il potenziale di ricerca europeo e il suo sfruttamento, consolidando le infrastrutture elettroniche come elemento portante dello Spazio europeo della ricerca, «precursore» dell'innovazione interdisciplinare e stimolo per cambiare il modo in cui viene gestita la scienza.

A questo articolo sono imputate anche le spese per riunioni, conferenze, seminari e convegni di alto livello scientifico e tecnologico e di interesse europeo organizzati dalla Commissione nonché il finanziamento di studi, sovvenzioni, monitoraggi e valutazioni dei programmi specifici, dei programmi quadro e delle analisi e valutazioni ad alto livello scientifico e tecnologico, realizzate per conto dell'Unione, volte ad esplorare nuovi campi di ricerca che possono essere oggetto di un'azione unionale, segnatamente nel quadro dello Spazio europeo della ricerca. Sono inoltre comprese le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito dei precedenti programmi quadro. In questo contesto le azioni di coordinamento e di sostegno per le strategie di collaborazione internazionale con le regioni in via di sviluppo e leader sono promosse a beneficio delle comunità di ricerca mondiali e della transizione verso il nuovo paradigma e-Scienza.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 298).

TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 01	Spese amministrative del settore «Ricerca diretta»	1	350 080 000	350 080 000	340 064 100	340 064 100	373 934 677,90	373 934 677,90
10 02	Stanziamenti operativi per la ricerca finanziata direttamente — Settimo programma quadro (2007-2013) — UE	1	33 089 156	30 721 154	31 531 064	29 032 034	35 024 712,20	30 824 968,56
10 03	Stanziamenti operativi per la ricerca finanziata direttamente — Settimo programma quadro (2007-2011 e 2012-2013) — Euratom	1	10 250 000	9 314 301	9 894 900	9 072 511	10 542 161,47	10 194 218,64
10 04	Completamento dei programmi quadro precedenti e altre attività	1	p.m.	p.m.	p.m.	56 250	27 886 101,45	24 236 731,30
10 05	Peso del passato nucleare legato alle attività del Centro comune di ricerca nell'ambito del trattato Euratom	1	30 900 000	29 204 688	29 403 800	25 856 656	26 362 274,04	23 545 121,14
	Titolo 10 — Totale		424 319 156	419 320 143	410 893 864	404 081 551	473 749 927,06	462 735 717,54

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del settore "Ricerca diretta" (ad eccezione del capitolo 10 05).

Gli stanziamenti iscritti nel presente titolo coprono non solo le spese d'intervento e di personale statutario, ma anche le altre spese di personale, le spese relative ai contratti d'impresa, le spese d'infrastruttura, le spese relative all'informazione e alle pubblicazioni e le altre spese di funzionamento che derivano dalle azioni di ricerca e di sviluppo tecnologico, compresa la ricerca esplorativa.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 2 2 4 e 6 2 2 5 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Entrate varie possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari che saranno utilizzati, in funzione della loro destinazione, su uno dei capitoli 10 02, 10 03 o 10 04 e sull'articolo 10 01 05.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Per alcune di queste azioni è prevista una partecipazione di paesi terzi o di organizzazioni di paesi terzi alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica. Questo eventuale contributo finanziario sarà iscritto alla voce 6 0 1 3 dello stato delle entrate e potrà dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti agli articoli 10 02 02 e 10 03 02.

Gli stanziamenti del presente titolo coprono il finanziamento del personale in servizio nelle unità incaricate della gestione finanziaria e amministrativa del Centro comune di ricerca e il relativo fabbisogno di stanziamenti di supporto (circa il 15% del costo).

CAPITOLO 10 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
10 01	Spese amministrative del settore «Ricerca diretta»					
10 01 05	Spese di supporto per le attività nel settore «Ricerca diretta»					
10 01 05 01	Spese relative al personale di ricerca	1.1	205 100 000	199 141 100	188 527 756,88	91,92 %
10 01 05 02	Personale esterno di ricerca	1.1	43 000 000	42 977 100	63 694 857,99	148,13 %
10 01 05 03	Altre spese di gestione per la ricerca	1.1	101 980 000	97 945 900	121 712 063,03	119,35 %
	<i>Articolo 10 01 05 — Totale parziale</i>		350 080 000	340 064 100	373 934 677,90	106,81 %
	Capitolo 10 01 — Totale		350 080 000	340 064 100	373 934 677,90	106,81 %

Articolo 10 01 05 — Spese di supporto per le attività nel settore «Ricerca diretta»

Commento

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 2 2 1, 6 2 2 4 e 6 2 2 5 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Queste entrate coprono, in particolare, le spese di personale e di mezzi derivanti dai lavori per conto terzi eseguiti dal Centro comune di ricerca.

Gli stanziamenti potranno essere aumentati della partecipazione del Centro comune di ricerca, su base concorrenziale, alle azioni indirette e alle azioni di sostegno scientifico e tecnico alle politiche dell'Unione.

Voce 10 01 05 01 — Spese relative al personale di ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
205 100 000	199 141 100	188 527 756,88

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese per il personale statutario corrispondente all'organico ufficiale del Centro comune di ricerca utilizzato per l'esecuzione dei compiti affidati al Centro, nell'ambito delle:

- azioni dirette, ossia delle attività di sostegno scientifico e tecnico, delle attività di ricerca, delle attività di ricerca esplorativa eseguite negli impianti del Centro comune di ricerca,
- azioni indirette, ossia dei programmi eseguiti nell'ambito della partecipazione del Centro comune di ricerca su base concorrenziale.

La ripartizione degli stanziamenti per le spese di personale è la seguente:

Programma	Stanziamanti
Programma quadro nucleare	59 234 525
Programma quadro non nucleare	145 865 475
Attività che non rientrano nel programma quadro	p.m.
Totale	205 100 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Il contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio proviene soltanto dalla loro partecipazione alle azioni non nucleari del programma quadro.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Decisione 2006/975/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 367).

Decisione 2006/977/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 435).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/95/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 40).

Voce 10 01 05 02 — Personale esterno di ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
43 000 000	42 977 100	63 694 857,99

Commento

Stanziamiento destinato a coprire tutte le spese di personale relative agli agenti che non occupano posti nell'organico del Centro comune di ricerca, ossia il personale delle agenzie, gli esperti nazionali distaccati, i consulenti scientifici, i borsisti e gli agenti contrattuali previsti per la realizzazione delle attività del Centro.

La ripartizione degli stanziamenti per le spese del personale di ricerca esterno è la seguente:

Programma	Stanziamenti
Programma quadro nucleare	10 592 775
Programma quadro non nucleare	32 407 225
Attività che non rientrano nel programma quadro	p.m.
Totale	43 000 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione

nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Il contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio proviene soltanto dalla loro partecipazione alle azioni non nucleari del programma quadro.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Decisione 2006/975/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 367).

Decisione 2006/977/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 435).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/95/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 40).

Voce 10 01 05 03 — Altre spese di gestione per la ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
101 980 000	97 945 900	121 712 063,03

Commento

Stanziamiento destinato a coprire tutte le altre spese di personale non coperte dalle voci 10 01 05 01 e 10 01 05 02. Si tratta di spese non direttamente proporzionali al personale presente.

Esso copre altresì le spese relative ai costi di organizzazione dei concorsi e di convocazione dei candidati, alla formazione professionale, alle missioni, le spese per ricevimenti e di rappresentanza e le spese per le infrastrutture sociosanitarie.

Lo stanziamento è inoltre destinato a coprire le spese per tutti i mezzi di esercizio necessari per l'esecuzione delle attività del Centro comune di ricerca.

Esso riguarda:

- le spese per il sostegno scientifico e tecnico degli istituti del Centro comune di ricerca (laboratori, centri informatici, attività di sostegno nucleare, radioprotezione, dispositivi di irraggiamento (reattori, ciclotrone, acceleratori di particelle), celle calde, uffici studio, magazzini, ecc.), comprese quelle direttamente legate al funzionamento delle divisioni scientifiche,

- le spese relative alle infrastrutture tecniche e amministrative, ivi comprese quelle relative alla direzione generale del Centro comune di ricerca, sostenute per sostenere i propri istituti,
- le spese specifiche relative alle unità interessate presso i siti di Geel, Ispra, Karlsruhe, Siviglia e Petten, ivi compresa la Direzione generale del Centro comune di ricerca divisa fra Bruxelles e Ispra (acquisti di tutti i tipi e contratti).

La ripartizione degli stanziamenti per le altre spese di gestione «ricerca» è la seguente:

Programma	Stanziamenti
Programma quadro nucleare	37 948 100
Programma quadro non nucleare	64 031 900
Attività che non rientrano nel programma quadro	p.m.
Totale	101 980 000

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Il contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio proviene soltanto dalla loro partecipazione alle azioni non nucleari del programma quadro.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Decisione 2006/975/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 367).

Decisione 2006/977/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 435).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/95/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 40).

CAPITOLO 10 02 — STANZIAMENTI OPERATIVI PER LA RICERCA FINANZIATA DIRETTAMENTE — SETTIMO PROGRAMMA QUADRO (2007-2013) — UE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
10 02	Stanzamenti operativi per la ricerca finanziata direttamente — Settimo programma quadro (2007-2013) — UE								
10 02 01	Attività non nucleari del Centro comune di ricerca (CCR)	1.1	33 089 156	30 721 154	31 531 064	29 032 034	33 901 658,88	29 720 402,49	96,74 %
10 02 02	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 123 053,32	1 104 566,07	
	Capitolo 10 02 — Totale		33 089 156	30 721 154	31 531 064	29 032 034	35 024 712,20	30 824 968,56	100,34 %

Articolo 10 02 01 — Attività non nucleari del Centro comune di ricerca (CCR)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
33 089 156	30 721 154	31 531 064	29 032 034	33 901 658,88	29 720 402,49

Commento

Stanzamento destinato a coprire le attività di supporto scientifico e tecnico e quelle di ricerca svolte dal Centro comune di ricerca, conformemente a quanto stabilito dal programma non nucleare specifico pertinente, per i seguenti temi:

- prosperità in una società ad alta intensità di conoscenza,
- solidarietà e gestione responsabile delle risorse,
- sicurezza e libertà,
- l'Europa quale partner mondiale.

Esso copre le spese specifiche di ricerca e quelle relative alle attività di supporto interessate (acquisti di ogni genere e contratti). Comprende le spese per le infrastrutture scientifiche direttamente sostenute per i progetti in questione.

Il presente stanziamento è destinato anche a coprire le spese, di qualsiasi natura, relative alle attività di ricerca collegate alle attività del presente articolo che saranno affidate al Centro comune di ricerca nell'ambito della sua partecipazione, su base concorrenziale, alle azioni indirette.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/975/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 367).

Articolo 10 02 02 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 123 053,32	1 104 566,07

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico non nucleari.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3 e 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

CAPITOLO 10 03 — STANZIAMENTI OPERATIVI PER LA RICERCA FINANZIATA DIRETTAMENTE — SETTIMO PROGRAMMA QUADRO (2007-2011 E 2012-2013) — EURATOM

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
10 03	Stanziamenti operativi per la ricerca finanziata direttamente — Settimo programma quadro (2007-2011 e 2012-2013) — Euratom								
10 03 01	Attività nucleari del Centro comune di ricerca (CCR)	1.1	10 250 000	9 314 301	9 894 900	9 072 511	9 756 028,70	9 023 306,82	96,88 %
10 03 02	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	786 132,77	1 170 911,82	
	Capitolo 10 03 — Totale		10 250 000	9 314 301	9 894 900	9 072 511	10 542 161,47	10 194 218,64	109,45 %

Articolo 10 03 01 — Attività nucleari del Centro comune di ricerca (CCR)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 250 000	9 314 301	9 894 900	9 072 511	9 756 028,70	9 023 306,82

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le attività di supporto scientifico e tecnico e quelle di ricerca svolte dal Centro comune di ricerca, conformemente a quanto stabilito dal programma nucleare specifico pertinente, nei seguenti ambiti:

- gestione dei rifiuti nucleari, impatto ambientale, conoscenze e ricerca di base sulla disattivazione,
- sicurezza nucleare (nuclear safety),
- sistemi di protezione nucleare (nuclear security).

Esso è destinato a finanziare le attività necessarie a soddisfare gli obblighi relativi al controllo di sicurezza nucleare, di cui al capo 7 del titolo II del trattato Euratom, quelli derivanti dal trattato di non proliferazione e quelli derivanti dal programma di sostegno da parte della Commissione all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA).

Esso copre le spese specifiche di ricerca e quelle relative alle attività di supporto interessate (acquisti di ogni genere e contratti). Comprende le spese per le infrastrutture scientifiche direttamente sostenute per i progetti in questione.

Esso è inoltre destinato a coprire le spese, di qualsiasi natura, relative alle attività di ricerca collegate alle attività del presente articolo che saranno affidate al Centro comune di ricerca nell'ambito della sua partecipazione, su base concorrenziale, alle azioni indirette.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Decisione 2006/977/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 435).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento n. 139/2012/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/95/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 40).

Articolo 10 03 02 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	786 132,77	1 170 911,82

Commento

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano alle azioni nucleari nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3 e 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

CAPITOLO 10 04 — COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI QUADRO PRECEDENTI E ALTRE ATTIVITÀ

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
10 04	Completamento dei programmi quadro precedenti e altre attività								
10 04 01	Completamento dei programmi comuni precedenti								
10 04 01 01	Completamento dei programmi comuni precedenti — CE	1.1	—	p.m.	—	6 351	200 870,12	68 724,72	
10 04 01 02	Completamento dei programmi comuni precedenti — Euratom	1.1	—	p.m.	—	49 899	138 388,44	236 503,66	
	<i>Articolo 10 04 01 — Totale parziale</i>		—	p.m.	—	56 250	339 258,56	305 228,38	
10 04 02	Prestazione di servizi e di lavori per conto terzi	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 091 531,25	3 399 413,92	
10 04 03	Sostegno RST per le politiche dell'Unione su base concorrenziale	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	17 130	14 303	
							185,78	613,80	
10 04 04	Esercizio del reattore ad alto flusso (HFR)								
10 04 04 01	Esercizio del reattore ad alto flusso (HFR) — Completamento dei precedenti programmi complementari HFR	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	505 419,86	504 692,85	
10 04 04 02	Esercizio del reattore ad alto flusso (HFR) — Programmi complementari HFR	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	6 819 706,00	5 723 782,35	
	<i>Articolo 10 04 04 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	7 325 125,86	6 228 475,20	
	Capitolo 10 04 — Totale		p.m.	p.m.	p.m.	56 250	27 886 101,45	24 236 731,30	

Articolo 10 04 01 — Completamento dei programmi comuni precedenti

Voce 10 04 01 01 — Completamento dei programmi comuni precedenti — CE

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	6 351	200 870,12	68 724,72

Commento

Stanzamento destinato a coprire gli impegni anteriormente al settimo programma quadro di ricerca in relazione alle attività non nucleari del CCR.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato "Spazio economico europeo" della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1).

Decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996, che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69).

Decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 1997, che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1).

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

Voce 10 04 01 02 — Completamento dei programmi comuni precedenti — Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	49 899	138 388,44	236 503,66

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni assunti anteriormente ai Settimi programmi quadro concernenti le attività nucleari del JRC.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Decisione 94/268/Euratom del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al programma quadro di attività comunitarie di ricerca e di insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998) (GU L 115 del 6.5.1994, pag. 31).

Decisione 96/253/Euratom del Consiglio, del 4 marzo 1996, che adegua la decisione 94/268/Euratom, relativa al programma quadro di attività comunitaria di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 72).

Decisione 1999/64/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro di attività di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 34).

Decisione 2002/668/Euratom del Consiglio, del 3 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione, volto anche a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 34).

Articolo 10 04 02 — Prestazione di servizi e di lavori per conto terzi

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 091 531,25	3 399 413,92

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli stanziamenti necessari alle spese specifiche dei lavori eseguiti per conto terzi, che sono oggetto, caso per caso, di una valutazione assieme ai terzi interessati.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 4 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, quest'articolo formerà oggetto, in corso di esercizio, dell'iscrizione di stanziamenti supplementari per le spese specifiche di ogni contratto concluso con un terzo, a concorrenza delle entrate da iscriverne alla voce 6 2 2 3 dello stato delle entrate.

I servizi previsti sono in particolare i seguenti:

- le forniture, la prestazione di servizi e di lavori svolti a titolo oneroso in genere,
- lo sfruttamento, a favore degli Stati membri, di impianti o esecuzione di attività di ricerca complementare ai programmi specifici di ricerca,
- l'esecuzione di attività di ricerca o prestazione di servizi nell'ambito dei circoli industriali per i quali i partecipanti provenienti dall'industria devono pagare un diritto di iscrizione e quote annue,
- l'irraggiamento nel ciclotrone,
- la decontaminazione chimica,
- la radioprotezione,
- la metallografia,
- i contratti di collaborazione nel settore dei residui radioattivi,
- la formazione,
- i clienti esterni del centro informatico di Ispra,
- i materiali di riferimento certificati,
- l'irraggiamento per conto terzi esterni nel reattore (high flux reactor HFR) presso lo stabilimento di Petten del Centro comune di ricerca.

Basi giuridiche

Decisione 89/340/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, riguardante le attività attinenti alla Comunità economica europea svolte dal Centro comune di ricerca, per conto terzi (GU L 142 del 25.5.1989, pag. 10).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare gli articoli 21 e 183.

Articolo 10 04 03 — Sostegno RST per le politiche dell'Unione su base concorrenziale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	17 130 185,78	14 303 613,80

Commento

Questo articolo è destinato ad accogliere gli stanziamenti necessari alle spese specifiche relative alle diverse mansioni di sostegno scientifico svolte dal Centro comune di ricerca su base concorrenziale a sostegno delle politiche dell'Unione, al di fuori del programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, quest'articolo formerà oggetto, in corso di esercizio, dell'iscrizione di stanziamenti supplementari per le spese specifiche di ogni contratto concluso con servizi unionali entro il limite dell'importo delle entrate da inserire alla voce 6 2 2 6 dello stato delle entrate.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alla voce 6 2 2 4 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Decisione 89/340/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, riguardante le attività attinenti alla Comunità economica europea svolte dal Centro comune di ricerca, per conto terzi (GU L 142 del 25.5.1989, pag. 10).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole

finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare gli articoli 21 e 183.

Articolo 10 04 04 — Esercizio del reattore ad alto flusso (HFR)

Voce 10 04 04 01 — Esercizio del reattore ad alto flusso (HFR) — Completamento dei precedenti programmi complementari HFR

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	505 419,86	504 692,85

Commento

Stanziamiento destinato a coprire una parte delle spese di qualsiasi natura sostenute durante l'esecuzione dei programmi HFR e non coperte dagli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso degli esercizi precedenti.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alla voce 6 2 2 1 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

I principali obiettivi del programma sono i seguenti:

- fornire oltre 250 giorni annui di esercizio dell'HFR per garantire la disponibilità di neutroni per scopi sperimentali,
- permettere un uso razionale del reattore in funzione delle esigenze degli enti di ricerca che richiedono il sostegno dell'HFR in campi quali:
 - il miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari esistenti,
 - la sanità, compresi lo sviluppo di isotopi medici per rispondere ai quesiti della ricerca medica e la sperimentazione di tecniche terapeutiche,
 - la fusione,
 - la ricerca fondamentale e la formazione,
 - la gestione dei rifiuti nucleari, compresa la possibilità di sviluppare combustibili nucleari per eliminare il plutonio per uso militare.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario, in corso di esercizio questo articolo sarà oggetto di iscrizione di stanziamenti supplementari, entro il limite dell'importo delle entrate provenienti dagli Stati membri interessati (attualmente i Paesi Bassi, il Belgio e la Francia), da iscrivere alla voce 6 2 2 1 dello stato delle entrate.

Basi giuridiche

Decisione 84/1/Euratom, CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1983, che adotta un programma di ricerca da svolgere dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica e per la Comunità economica europea (1984-1987) (GU L 3 del 5.1.1984, pag. 21).

Decisione 88/523/Euratom del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che adotta un programma complementare di ricerca che sarà eseguito dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 286 del 20.10.1988, pag. 37).

Decisione 92/275/Euratom del Consiglio, del 29 aprile 1992, che adotta un programma complementare di ricerca del Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1992-1995) (GU L 141 del 23.5.1992, pag. 27).

Decisione 96/419/Euratom del Consiglio, del 27 giugno 1996, che adotta un programma complementare di ricerca che sarà eseguito dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1996-1999) (GU L 172 dell'11.7.1996, pag. 23).

Decisione 2000/100/Euratom del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che adotta un programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 4.2.2000, pag. 24).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L

298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 18.

Decisione 2004/185/Euratom del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa all'adozione di un programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 57 del 25.2.2004, pag. 25).

Decisione 2007/773/Euratom del Consiglio, del 26 novembre 2007, relativa a una proroga di un anno del programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 29).

Decisione 2009/410/Euratom del Consiglio, del 25 maggio 2009, che adotta un programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 132 del 29.5.2009, pag. 13).

Voce 10 04 04 02 — Esercizio del reattore ad alto flusso (HFR) — Programmi complementari HFR

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
				6 819 706,00	5 723 782,35

Commento

Gli obiettivi principali del programma sono i seguenti:

- garantire il funzionamento sicuro ed affidabile del reattore ad alto flusso (HFR) allo scopo di assicurare la disponibilità del flusso di neutroni a fini sperimentali,
- consentire l'uso efficiente dell'HFR da parte di istituti di ricerca in un'ampia gamma di discipline: il miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari esistenti, la sanità — compreso lo sviluppo di isotopi medici per rispondere ai quesiti della ricerca medica —, la fusione nucleare, la ricerca di base e la formazione, nonché la gestione delle scorie nucleari, compresa la possibilità di studiare il comportamento sicuro dei combustibili nucleari per i reattori di nuova generazione.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario, in corso di esercizio questa voce sarà oggetto dell'iscrizione di stanziamenti supplementari entro il limite dell'importo delle entrate provenienti, segnatamente, dai tre Stati membri interessati (attualmente i Paesi Bassi, il Belgio e la Francia), da iscrivere alla voce 6 2 2 1 dello stato delle entrate.

Basi giuridiche

Decisione 2012/709/Euratom del Consiglio, del 13 novembre 2012, che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2012-2015 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 59).

CAPITOLO 10 05 — PESO DEL PASSATO NUCLEARE LEGATO ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA NELL'AMBITO DEL TRATTATO EURATOM

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
10 05	Peso del passato nucleare legato alle attività del Centro comune di ricerca nell'ambito del trattato Euratom								
10 05 01	Disattivazione degli impianti nucleari e gestione dei residui	1.1	30 900 000	29 204 688	29 403 800	25 856 656	26 362 274,04	23 545 121,14	80,62 %
	Capitolo 10 05 — Totale		30 900 000	29 204 688	29 403 800	25 856 656	26 362 274,04	23 545 121,14	80,62 %

Articolo 10 05 01 — Disattivazione degli impianti nucleari e gestione dei residui

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
30 900 000	29 204 688	29 403 800	25 856 656	26 362 274,04	23 545 121,14

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento di un programma di azione inteso a ridurre ed eliminare il peso del passato nucleare delle attività svolte dal Centro comune di ricerca, fin dalla sua istituzione.

Esso è destinato a coprire lo smantellamento degli impianti nucleari disattivati e i loro residui.

Conformemente alle disposizioni dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1), lo stanziamento è destinato anche al finanziamento di azioni condotte dalla Commissione a titolo delle competenze attribuitele dall'articolo 8 del trattato Euratom.

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 17 marzo 1999, concernente il peso del passato nucleare legato alle attività svolte dal CCR nel quadro del trattato Euratom — Disattivazione degli impianti nucleari obsoleti e gestione dei residui [COM(99) 114 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 19 maggio 2004, concernente la disattivazione delle installazioni nucleari e la gestione dei rifiuti — Gestione delle responsabilità derivanti dalle attività nel settore nucleare svolte dal Centro comune di ricerca (CCR) nell'ambito del trattato Euratom [SEC(2004) 621 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 12 gennaio 2009, concernente la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi — Gestione delle responsabilità nucleari derivanti dalle attività svolte dal Centro comune di ricerca (CCR) nell'ambito del trattato Euratom [COM(2008) 903 final].

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 01	Spese amministrative del settore «Affari marittimi e pesca»		41 694 014	41 694 014	41 078 650	41 078 650	40 833 934,79	40 833 934,79
	40 01 40				19 779	19 779		
					41 098 429	41 098 429		
11 02	Mercati della pesca	2	26 896 768	26 943 107	29 996 768	30 370 025	29 957 772,69	34 358 651,73
11 03	Pesca internazionale e diritto del mare						152 979	162 880
	40 02 41	2	38 510 000	37 273 285	34 719 145	35 677 881	639,41	147,47
			115 220 000	113 885 651	73 547 480	73 547 480		
			153 730 000	151 158 936	108 266 625	109 225 361		
11 04	Governance nel settore della politica comune della pesca	2	5 390 000	4 820 520	6 400 000	5 641 866	5 965 400,61	5 222 818,80
11 06	Fondo europeo per la pesca (FEP)	2	695 007 712	524 513 273	671 398 483	487 002 069	656 248	445 085
							974,59	068,39
11 07	Conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive	2	51 950 000	40 167 555	53 260 000	42 376 540	52 338 860,74	36 636 931,45
11 08	Controllo e applicazione della politica comune della pesca	2	58 613 900	34 423 192	58 760 900	36 106 750	60 517 887,28	41 803 218,25
11 09	Politica marittima	2	1 200 000	13 043 250	16 560 000	7 170 532	0,—	5 490 581,98
	Titolo 11 — Totale		919 262 394	722 878 196	912 173 946	685 424 313	998 842 470,11	772 311 352,86
	40 01 40, 40 02 41		115 220 000	113 885 651	73 567 259	73 567 259		
	Totale + riserva		1 034 482 394	836 763 847	985 741 205	758 991 572		

CAPITOLO 11 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI MARITTIMI E PESCA»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamen- ti 2012	Esecuzione 2011		2011/201 3
					Impegni	Pagamenti	
11 01	Spese amministrative del settore «Affari marittimi e pesca»						
11 01 01	Spese relative al personale in servizio del settore «Affari marittimi e pesca»	5	29 867 729	29 678 337	29 824 883,21	29 824 883,21	99,86 %
11 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Affari marittimi e pesca»						
11 01 02 01	Personale esterno	5	2 493 601	2 550 747	2 499 308,00	2 499 308,00	100,23 %
11 01 02 11	Altre spese di gestione	5	2 792 542	2 779 656	3 037 158,65	3 037 158,65	108,76 %
	40 01 40			19 779			
				2 799 435			
	Articolo 11 01 02 — Totale parziale		5 286 143	5 330 403	5 536 466,65	5 536 466,65	104,74 %
	40 01 40			19 779			
				5 350 182			
11 01 03	Spese relative ad apparecchiature e servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione per il settore «Affari marittimi e pesca»	5	1 890 142	1 894 910	2 243 099,12	2 243 099,12	118,67 %
11 01 04	Spese di sostegno per le attività del settore «Affari marittimi e pesca»						
11 01 04 01	Misure strutturali nel settore della pesca — Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e Fondo europeo per la pesca (FEP) — Assistenza tecnica non operativa	2	850 000	850 000	850 000,00	850 000,00	100,00 %
11 01 04 02	Rafforzamento del dialogo con l'industria e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca — Spese di gestione amministrativa	2	180 000	200 000	172 656,12	172 656,12	95,92 %
11 01 04 03	Supporto alla gestione delle risorse alieutiche (raccolta dei dati di base e miglioramento dei pareri scientifici) — Spese di gestione amministrativa	2	445 000	425 000	421 829,69	421 829,69	94,79 %
11 01 04 04	Accordi internazionali in materia di pesca — Spese di gestione amministrativa	2	1 800 000	1 700 000	1 425 000,00	1 425 000,00	79,17 %
11 01 04 05	Contributi a organizzazioni internazionali — Spese di gestione amministrativa	2	450 000	400 000	360 000,00	360 000,00	80,00 %
11 01 04 06	Controllo e sorveglianza delle attività di pesca nelle acque dell'Unione e al di fuori — Spese di gestione amministrativa	2	p.m.	—	0,—	0,—	
11 01 04 07	Programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (PMI) — Spese di gestione amministrativa	2	200 000	100 000			
11 01 04 08	Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica non-operativa	2	725 000	500 000			
	Articolo 11 01 04 — Totale parziale		4 650 000	4 175 000	3 229 485,81	3 229 485,81	69,45 %
	Capitolo 11 01 — Totale		41 694 014	41 078 650	40 833 934,79	40 833 934,79	97,94 %
	40 01 40			19 779			
	Totale + riserva			41 098 429			

Articolo 11 01 01 — Spese relative al personale in servizio del settore «Affari marittimi e pesca»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamen- ti 2012	Esecuzione 2011
29 867 729	29 678 337	29 824 883,21

Articolo 11 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Affari marittimi e pesca»

Voce 11 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
2 493 601	2 550 747	2 499 308,00

Voce 11 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
11 01 02 11	2 792 542	2 779 656	3 037 158,65
40 01 40		19 779	
Totale	2 792 542	2 799 435	3 037 158,65

Articolo 11 01 03 — Spese relative ad apparecchiature e servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione per il settore «Affari marittimi e pesca»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 890 142	1 894 910	2 243 099,12

Articolo 11 01 04 — Spese di sostegno per le attività del settore «Affari marittimi e pesca»

Voce 11 01 04 01 — Misure strutturali nel settore della pesca — Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e Fondo europeo per la pesca (FEP) — Assistenza tecnica non operativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
850 000	850 000	850 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese sostenute per il personale esterno (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati o personale delle agenzie) presso la sede principale e le spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni, missioni relative al personale esterno finanziato nell'ambito della presente linea di bilancio) necessarie ai fini dell'attuazione del FEP, come previsto all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1198/2006 in materia di assistenza tecnica.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006,

pag. 1).

Voce 11 01 04 02 — Rafforzamento del dialogo con l'industria e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
180 000	200 000	172 656,12

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, partecipazione degli interessati a riunioni ad hoc, seminari e conferenze riguardanti i principali temi in relazione alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata, alle tecnologie dell'informazione, alle informazioni e pubblicazioni, direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 11 04 01.

Voce 11 01 04 03 — Supporto alla gestione delle risorse alieutiche (raccolta dei dati di base e miglioramento dei pareri scientifici) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
445 000	425 000	421 829,69

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, tecnologie dell'informazione, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. gli articoli 11 07 01 e 11 07 02.

Voce 11 01 04 04 — Accordi internazionali in materia di pesca — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 800 000	1 700 000	1 425 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio dei beneficiari e della Commissione,
- le spese per missioni delle delegazioni dei paesi terzi che partecipano a riunioni di negoziazione di accordi di pesca e comitati misti,
- le spese per le tecnologie dell'informazione (TI), che coprono sia il materiale che i servizi,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, agenti locali o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione

nei paesi terzi, nonché costi supplementari logistici e di infrastruttura, quali costi di formazione, riunioni, missioni, informatica, telecomunicazioni e affitto direttamente legati alla presenza nelle delegazioni di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,

- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente legate alla preparazione e all'attuazione di accordi di pesca internazionali.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 11 03 01.

Voce 11 01 04 05 — Contributi a organizzazioni internazionali — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
450 000	400 000	360 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio *ad hoc*.

Basi giuridiche

Cfr. gli articoli 11 03 02, 11 03 03 e 11 03 04.

Voce 11 01 04 06 — Controllo e sorveglianza delle attività di pesca nelle acque dell'Unione e al di fuori — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati o personale delle agenzie) presso la sede principale nell'ambito del controllo e della sorveglianza delle attività di pesca.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 11 08 02.

Voce 11 01 04 07 — Programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (PMI) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	
		Impegni	Pagamenti
200 000	100 000		

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, misure di valutazione, riunioni di esperti e tecnologia dell'informazione, inclusi gli strumenti informatici, i sistemi e le reti necessari per un'applicazione efficace ed efficiente del programma e per il conseguimento dei suoi obiettivi, nonché ogni altra spesa di assistenza tecnica o amministrativa richiesta dalla Commissione ai fini dell'applicazione del programma.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 11 09 05.

Voce 11 01 04 08 — Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica non-operativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011	
		Impegni	Pagamenti
725 000	500 000		

Commento

Stanzamento destinato a coprire le misure di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione, revisione e controllo necessarie per l'attuazione della politica agricola comune, in particolare per quanto riguarda i prodotti della pesca, in conformità dell'articolo 5, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 11 02 01.

CAPITOLO 11 02 — MERCATI DELLA PESCA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
11 02	Mercati della pesca								
11 02 01	Interventi per i prodotti della pesca								
11 02 01 01	Interventi per i prodotti della pesca — Nuove misure	2	11 500 000	11 366 820	15 000 000	14 412 834	14 961 004,69	17 160 348,22	150,97 %
11 02 01 03	Azione preparatoria — Osservatorio dei prezzi di mercato dei prodotti della pesca	2	—	550 000	—	1 734 000	0,—	323 000,00	58,73 %
11 02 01 04	Progetto pilota — Creazione di uno strumento unico relativo alle denominazioni commerciali per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura	2	400 000	200 000					
	<i>Articolo 11 02 01 — Totale parziale</i>		11 900 000	12 116 820	15 000 000	16 146 834	14 961 004,69	17 483 348,22	144,29 %
11 02 03	Programma pesca a favore delle regioni ultraperiferiche								
11 02 03 01	Programma pesca a favore delle regioni ultraperiferiche — Nuove misure	2	14 996 768	14 826 287	14 996 768	14 223 191	14 996 768,00	16 875 303,51	113,82 %
	<i>Articolo 11 02 03 — Totale parziale</i>		14 996 768	14 826 287	14 996 768	14 223 191	14 996 768,00	16 875 303,51	113,82 %
	Capitolo 11 02 — Totale		26 896 768	26 943 107	29 996 768	30 370 025	29 957 772,69	34 358 651,73	127,52 %

Commento

Le entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato generale delle entrate possono comportare l'apertura di stanziamenti supplementari su qualsiasi linea del presente capitolo, in conformità degli articoli 21 e 174, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Articolo 11 02 01 — Interventi per i prodotti della pesca

Voce 11 02 01 01 — Interventi per i prodotti della pesca — Nuove misure

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 500 000	11 366 820	15 000 000	14 412 834	14 961 004,69	17 160 348,22

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese connesse all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, in particolare per quanto riguarda i meccanismi d'intervento, l'indennità alle organizzazioni di produttori e i costi dei sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

Esso è altresì destinato a finanziare le valutazioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Voce 11 02 01 03 — Azione preparatoria — Osservatorio dei prezzi di mercato dei prodotti della pesca

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	550 000	—	1 734 000	0,—	323 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare l'introduzione di un sistema per il controllo e il monitoraggio della fissazione dei prezzi, e di una procedura di valutazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

L'osservatorio affiancherà, completandolo, il sistema di controllo dei prezzi dei prodotti alimentari che l'Unione sta sviluppando, garantendo che il vasto mercato dei prodotti della pesca dell'Unione non sia escluso dal sistema generale di controllo dei prezzi.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 11 02 01 04 — Progetto pilota — Creazione di uno strumento unico relativo alle denominazioni commerciali per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
400 000	200 000				

Commento

Le denominazioni commerciali rientrano nelle competenze delle autorità dei singoli Stati membri e pertanto risulta opportuno istituire

11 03 01	Accordi internazionali in materia di pesca	2	29 010 000	28 674 039	25 450 394	26 123 809	147 571 248,95	155 655 108,95	542,84 %
			40 02 41	115 220 000 144 230 000	113 885 651 142 559 690	73 547 480 98 997 874	73 547 480 99 671 289		
11 03 02	Contributi a organizzazioni internazionali	2	4 800 000	4 447 886	3 601 985	4 172 136	3 250 561,08	3 174 091,55	71,36 %
11 03 03	Lavori preparatori delle nuove organizzazioni internazionali di pesca e altri contributi non obbligatori a organizzazioni internazionali	2	4 500 000	3 953 676	5 500 000	5 215 170	1 919 811,20	3 812 928,79	96,44 %
11 03 04	Contributo finanziario dell'Unione europea agli organi creati dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982	2	200 000	197 684	166 766	166 766	238 018,18	238 018,18	120,40 %
Capitolo 11 03 — Totale			38 510 000	37 273 285	34 719 145	35 677 881	152 979 639,41	162 880 147,47	436,99 %
40 02 41			115 220 000	113 885 651	73 547 480	73 547 480			
Totale + riserva			153 730 000	151 158 936	108 266 625	109 225 361			

Articolo 11 03 01 — Accordi internazionali in materia di pesca

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 03 01	29 010 000	28 674 039	25 450 394	26 123 809	147 571 248,95	155 655 108,95
40 02 41	115 220 000	113 885 651	73 547 480	73 547 480		
Totale	144 230 000	142 559 690	98 997 874	99 671 289	147 571 248,95	155 655 108,95

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese derivanti dagli accordi in materia di pesca che l'Unione/la Comunità ha negoziato o intende rinnovare o rinegoziare con i paesi terzi.

L'Unione può inoltre negoziare nuovi accordi di partenariato in materia di pesca che dovrebbero essere finanziati a titolo di questo articolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria dell'Unione per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

Regolamenti e decisioni riguardanti la conclusione degli accordi/protocolli in materia di pesca tra l'Unione/Comunità e i governi dei paesi seguenti:

Paese	Regolamento	Data	Gazzetta ufficiale	Durata
Argentina (p.m.)	Regolamento (CE) n. 3447/93 Nessun protocollo attualmente in vigore	28 settembre 1993	L 318 del 20.12.1993	dal 24.5.1994 al 23.5.1999
Capo Verde	Regolamento (CE) n. 2027/2006 Decisione 2011/679/UE	19 dicembre 2006 10 ottobre 2011	L 414 del 30.12.2006 L 269 del 14.10.2011	dall'1.9.2006 al 31.8.2011 dall'1.9.2011 al 31.8.2014
Comore	Regolamento (CE) n. 1660/2005 Regolamento (CE) n. 1563/2006 Decisione 2011/294/UE del Consiglio	6 ottobre 2005 5 ottobre 2006 13 maggio 2011	L 267 del 12.10.2005 L 290 del 20.10.2006 L 134 del 21.5.2011	dall'1.1.2005 al 31.12.2010 dall'1.1.2011 al 31.12.2013
Costa d'Avorio	Regolamento (CE) n. 953/2005 Regolamento (CE) n. 242/2008	21 giugno 2005 17 marzo 2008	L 164 del 24.6.2005 L 75 del 18.3.2008	dall'1.7.2004 al 30.6.2007 dall'1.7.2007 al 30.6.2013
Gabon	Decisione 2006/788/CE Regolamento (CE) n. 450/2007 Negozianti per il rinnovo del protocollo tuttora in corso	7 novembre 2006 16 aprile 2007	L 319 del 18.11.2006 L 109 del 26.4.2007	dal 3.12.2005 al 2.12.2011
Groenlandia	Regolamento (CE) n. 753/2007 Decisione 2012/653/UE	28 giugno 2007 16 luglio 2012	L 172 del 30.6.2007 L 293 del 23.10.2012	dall'1.1.2007 al 31.12.2012 dall'1.1.2013 al 31.12.2015
Guinea-Bissau	Regolamento (CE) n. 1491/2006 Regolamento (CE) n. 241/2008 Decisione 2011/885/UE Nuovo protocollo siglato il 10 febbraio 2012 — procedura legislativa in corso	10 ottobre 2006 17 marzo 2008 14 novembre 2011	L 279 dell'11.10.2006 L 75 del 18.3.2008 L 344 del 28.12.2011	dal 16.6.2007 al 15.6.2011 dal 16.6.2011 al 15.6.2012

Guinea equatoriale (p.m.)	Regolamento (CEE) n. 1966/84 (sospeso dal giugno 2001)	28 giugno 1984	L 188 del 16.7.1984	
Repubblica di Guinea	Regolamento (CE) n. 830/2004	26 aprile 2004	L 127 del 29.4.2004	dall'1.1.2004 al 31.12.2008
	Decisione 2009/473/CE	28 maggio 2009	L 156 del 19.6.2009	dall'1.1.2009 al 31.12.2012
	abrogata dalla decisione 2009/1016/UE Nessun protocollo attualmente in vigore	22 dicembre 2009	L 348 del 29.12.2009	
Kiribati	Regolamento (CE) n. 893/2007	23 luglio 2007	L 205 del 7.8.2007	dal 16.9.2006 al 15.9.2012
	Decisione 2012/669/UE	9 ottobre 2012	L 300 del 30.10.2012	dal 16.9.2012 al 15.9.2015
Madagascar	Decisione 2007/797/CE	15 novembre 2007	L 331 del 17.12.2007	
	Regolamento (CE) n. 31/2008	15 novembre 2007	L 15 del 18.1.2008	dall'1.1.2007 al 31.12.2012
	Nuovo protocollo siglato il 10 maggio 2012 – procedura legislativa in corso			
Maurizio	Regolamento (CE) n. 2003/2004	21 ottobre 2004	L 348 del 24.11.2004	dal 3.12.2003 al 2.12.2007
	Decisione 2012/670/UE	9 ottobre 2012	L 300 del 30.10.2012	
Mauritania	Regolamento (CE) n. 1801/2006	30 novembre 2006	L 343 dell'8.12.2006	dall'1.8.2006 al 31.7.2008
	Regolamento (CE) n. 704/2008	15 luglio 2008	L 203 del 31.7.2008	dall'1.8.2008 al 31.7.2012
	Nuovo protocollo siglato il 26 luglio 2012 – procedura legislativa in corso			
Stati federati di Micronesia	Regolamento (CE) n. 805/2006	25 aprile 2006	L 151 del 6.6.2006	dal 26.2.2007 al 25.2.2010
	Decisione 2011/116/UE del Consiglio	13 dicembre 2010	L 52 del 25.2.2011	
	È attesa l'entrata in vigore di un nuovo protocollo			
Marocco	Regolamento (CE) n. 764/2006	22 maggio 2006	L 141 del 29.5.2006	dal 28.2.2007 al 27.2.2011 ⁽⁶⁾
	Decisione 2011/491/UE del Consiglio	12 luglio 2011	L 202 del 5.8.2011	dal 28.2.2011 al 28.2.2012
	abrogata dalla decisione 2012/15/UE Nessun protocollo attualmente in vigore	20 dicembre 2011	L 6 del 10.1.2012	
Mozambico	Regolamento (CE) n. 1446/2007	22 novembre 2007	L 331 del 17.12.2007	dall'1.1.2007 al 31.12.2011
	Decisione 2012/306/UE	12 giugno 2012	L 153 del 14.6.2012	dall'1.2.2012 al 31.1.2015
São Tomé e Príncipe	Regolamento (CE) n. 894/2007	23 luglio 2007	L 205 del 7.8.2007 e L 330 del 15.12.2007	dall'1.6.2006 al 31.5.2010
	Decisione 2011/420/UE	12 luglio 2011	L 188 del 19.7.2011	dal 13.5.2011 al 12.5.2014
Senegal (p.m.)	Regolamento (CE) n. 2323/2002	16 dicembre 2002	L 349 del 24.12.2002	dall'1.7.2002 al 30.6.2006
	Nessun protocollo attualmente in vigore			
Seychelles	Regolamento (CE) n. 1562/2006	5 ottobre 2006	L 290 del 20.10.2006	
	Decisione 2011/474/UE	12 luglio 2011	L 196 del 28.7.2011	dal 18.1.2011 al 17.1.2014
Salomone, Isole	Regolamento (CE) n. 563/2006	13 marzo 2006	L 105 del 13.4.2006	dal 9.10.2006 all'8.10.2009
	Decisione 2010/763/UE del Consiglio	6 dicembre 2010	L 324 del 9.12.2010	dal 9.10.2009 all'8.10.2012
Tanzania (p.m.)	Accordo proposto ritirato			

Articolo 11 03 02 — Contributi a organizzazioni internazionali

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 800 000	4 447 886	3 601 985	4 172 136	3 250 561,08	3 174 091,55

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare la partecipazione attiva dell'Unione alle organizzazioni internazionali di pesca incaricate di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse aliutiche in alto mare:

— CCAMLR [decisione 81/691/CEE del Consiglio, del 4 settembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26)],

6 Il protocollo relativo all'accordo con il Marocco era inizialmente previsto per il periodo dal 1° marzo 2006 al 28 febbraio 2010. A causa di un ritardo nel processo di ratifica esso è entrato in vigore il 27 febbraio 2007 ed è rimasto valido per quattro anni a decorrere da tale data.

- NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organization) [decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24)],
- ICCAT [decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33)],
- NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission) [decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21)],
- FAO (decisione del Consiglio, del 25 novembre 1991, sull'accesso della Comunità europea all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) da cui dipendono, fra l'altro, il comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) e il comitato per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale (Copaco),
- NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization) [regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1)],
- CTOI [decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24)],
- CGPM [decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34)],
- SEAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale) [decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39)],
- SWAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-occidentale) (accordo multilaterale per la conservazione della fauna e della flora di alto mare nell'Atlantico sud-occidentale, mandato di negoziato n. 13428/97),
- SIOFA [decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27)],
- WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale) (ex MHLIC), [decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1)],
- APICD [decisione 2005/938/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2005, relativa all'approvazione a nome della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (GU L 348 del 30.12.2005, pag. 26)],
- CIATT [decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidati tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22)],
- accordo per la conservazione e la gestione degli stock di pesce spada nel Pacifico sud-orientale, mandato di negoziato in corso,
- Organizzazione regionale di gestione della pesca del Pacifico meridionale (mandato di negoziato in corso),
- convenzione del mare di Bering.

Stanziamiento destinato a coprire in particolare:

- le spese derivanti dai contributi obbligatori dell'Unione al bilancio delle organizzazioni internazionali di pesca,
- l'adesione e i contributi volontari dell'Unione alla FAO nel settore della pesca.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria dell'Unione per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

Articolo 11 03 03 — Lavori preparatori delle nuove organizzazioni internazionali di pesca e altri contributi non obbligatori a organizzazioni internazionali

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 500 000	3 953 676	5 500 000	5 215 170	1 919 811,20	3 812 928,79

Commento

Stanzamento destinato a coprire:

- i lavori preparatori delle nuove organizzazioni internazionali di pesca (accordo di pesca dell'Oceano Indiano meridionale, Organizzazione regionale di gestione della pesca del Pacifico meridionale ecc.),
- le organizzazioni internazionali di pesca in cui l'Unione ha uno status di osservatore (articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea):
 - la Commissione baleniera internazionale (CBI),
 - l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),
- il sostegno al seguito e all'attuazione di alcuni progetti regionali, in particolare grazie al contributo a specifiche azioni internazionali congiunte di controllo e ispezione. Lo stanziamento dovrebbe altresì coprire i programmi di sorveglianza da negoziarsi in Africa occidentale e nei paesi del Pacifico occidentale.

Stanzamento destinato in particolare a coprire:

- il finanziamento dei diritti d'iscrizione alle riunioni delle organizzazioni internazionali di pesca in cui l'Unione ha lo status di osservatore,
- i contributi finanziari ai lavori preparatori delle nuove organizzazioni internazionali di pesca che presentano un interesse per la l'Unione,
- la partecipazione finanziaria ai lavori scientifici delle organizzazioni internazionali di pesca che presentano un interesse particolare per l'Unione,
- la partecipazione finanziaria ad azioni (riunioni di lavoro, riunioni informali o riunioni straordinarie delle parti contraenti) che favoriscono gli interessi dell'Unione nelle organizzazioni internazionali di pesca e ne rafforzano la cooperazione con questi partner, membri delle organizzazioni suddette con cui essa ha relazioni nel settore, oltre che le spese di partecipazione dei rappresentanti dei paesi terzi ai negoziati e alle riunioni nei consessi e negli organismi internazionali, quando la loro presenza risulti necessaria per tutelare gli interessi dell'Unione,
- le sovvenzioni a organismi regionali a cui partecipano gli Stati costieri nella sottoregione in questione,

che riguardano, tra l'altro, le seguenti organizzazioni:

- CCAMLR [decisione 81/691/CEE del Consiglio, del 4 settembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26)],
- NASCO [North Atlantic Salmon Conservation Organization) (decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24)],
- ICCAT [decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnid dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33)],
- NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission) [decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21)],
- FAO (decisione del Consiglio, del 25 novembre 1991, sull'accesso della Comunità europea all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura),
- NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization) (regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1)),

- CTOI [decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24)],
- CGPM [decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34)],
- Copace (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale),
- Copaco (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale),
- SEAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale) [decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39)],
- SWAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-occidentale) (accordo multilaterale per la conservazione della fauna e della flora di alto mare nell'Atlantico sud-occidentale, mandato di negoziato n. 13428/97),
- SIOFA [decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27)],
- WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale ex MHLIC), [decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1)],
- APICD [decisione 2005/938/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2005, relativa all'applicazione provvisoria da parte della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (GU L 348 del 30.12.2005, pag. 26)],
- Organizzazione regionale di pesca del Pacifico meridionale: in attesa della ratifica, il mandato di negoziato rimane valido,
- CIATT [decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnid tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22)],
- accordo per la conservazione e la gestione degli stock di pesce spada nel Pacifico sud-orientale, mandato di negoziato in corso,
- convenzione dello Stretto di Bering,
- COREP (Comitato regionale per la pesca — Golfo di Guinea),
- CRSP (Commissione subregionale della pesca — Africa occidentale),
- IOC/COI (Commissione dell'Oceano Indiano),
- altre organizzazioni internazionali che potrebbero essere identificate nel quadro dell'attuazione di programmi di sorveglianza regionale e di governance marittima e della pesca, segnatamente in Africa occidentale e nei paesi del Pacifico occidentale.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali dalla Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria dell'Unione per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

Articolo 11 03 04 — Contributo finanziario dell'Unione europea agli organi creati dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
200 000	197 684	166 766	166 766	238 018,18	238 018,18

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i contributi finanziari dell'Unione europea agli organi creati dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, in particolare l'Autorità internazionale dei fondali marini (AIFM) e il Tribunale internazionale per il diritto del mare.

Basi giuridiche

Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parti XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria dell'Unione per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

CAPITOLO 11 04 — GOVERNANCE NEL SETTORE DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
11 04	Governance nel settore della politica comune della pesca								
11 04 01	<i>Rafforzamento del dialogo con l'industria e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca</i>	2	5 390 000	4 820 520	6 400 000	5 641 866	5 965 400,61	5 222 818,80	108,35 %
	Capitolo 11 04 — Totale		5 390 000	4 820 520	6 400 000	5 641 866	5 965 400,61	5 222 818,80	108,35 %

Articolo 11 04 01 — Rafforzamento del dialogo con l'industria e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 390 000	4 820 520	6 400 000	5 641 866	5 965 400,61	5 222 818,80

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare, nel quadro del piano di azione per un rafforzamento del dialogo con l'industria e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca e dalla politica marittima integrata:

- sovvenzioni ai consigli consultivi regionali (CCR) per coprire i costi operativi nonché le spese di traduzione e interpretazione per le riunioni dei CCR,
- attuazione di misure per spiegare la politica comune della pesca e fornire documentazione in merito all'industria della pesca e agli interessati a tale politica e alla politica marittima integrata.

La Commissione continuerà a sostenere il funzionamento dei CCR con un contributo finanziario e partecipando alle riunioni, preparando i documenti pertinenti e garantendo che tutti i pareri dei CCR siano presi in considerazione nell'elaborazione della nuova legislazione. Se non dovesse integrare in tutto o in parte un parere del CCR, la Commissione dovrebbe precisarne il motivo e specificare in che cosa si discosta da esso. Il coinvolgimento di coloro che lavorano nella politica comune della pesca e degli altri gruppi interessati al processo sarà rafforzato affinché siano tenute maggiormente in considerazione le caratteristiche regionali specifiche.

Parte dello stanziamento è destinata anche alle attività di informazione e comunicazione connesse alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata nonché ad attività di comunicazione rivolte alle parti interessate. Proseguiranno gli sforzi per

informare gli interessati e i media specializzati dei nuovi Stati membri nonché dei paesi che aderiranno all'Unione con il prossimo allargamento in merito alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata.

Le eventuali entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

Decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17).

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria dell'Unione per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

Compito derivante dalle prerogative istituzionali dalla Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER LA PESCA (FEP)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
11 06	Fondo europeo per la pesca (FEP)								
11 06 01	Completamento dello Strumento finanziario d'orientamento della pesca (SFOP) — Obiettivo n. 1 (2000-2006)	2	p.m.	14 826 287	p.m.	21 334 787	0,—	323 976,81	2,19 %
11 06 02	Completamento del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	172 858,60	
11 06 03	Completamento dei programmi precedenti — Ex obiettivi n. 1 e n. 6 (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 04	Completamento dello Strumento finanziario d'orientamento della pesca (SFOP) — Escluso l'obiettivo n. 1 (2000-2006)	2	p.m.	4 942 096	p.m.	7 111 596	0,—	170 953,65	3,46 %
11 06 05	Completamento dei programmi precedenti — ex obiettivo n. 5 a (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 06	Completamento dei programmi precedenti — Iniziative anteriori al 2000	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 08	Completamento dei programmi precedenti — Precedenti azioni innovatrici e misure di assistenza tecnica (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 09	Misure specifiche volte a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 11	Fondo europeo per la pesca (FEP) — Assistenza tecnica operativa	2	3 500 000	2 569 890	3 868 963	3 413 566	3 044 489,59	3 507 870,95	136,50 %
11 06 12	Fondo europeo per la pesca (FEP) — Obiettivo convergenza	2	528 352 868	377 175 000	507 543 231	341 356 590	496 297 184,00	320 405 478,47	84,95 %
11 06 13	Fondo europeo per la pesca (FEP) — Obiettivo di convergenza esterna	2	163 154 844	125 000 000	159 986 289	113 785 530	156 907 301,00	120 503 929,91	96,40 %
	Capitolo 11 06 — Totale		695 007 712	524 513 273	671 398 483	487 002 069	656 248 974,59	445 085 068,39	84,86 %

Commento

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede rettifiche finanziarie le cui eventuali entrate sono iscritte alla voce 6 5 0 0 dello stato delle entrate. Tali entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, nei casi specifici in cui tali stanziamenti siano necessari per coprire i rischi di annullamento o di riduzione di rettifiche decise in precedenza.

Il regolamento (CE) n. 1260/1999 determina le condizioni alle quali si procede al rimborso dell'acconto che non abbia l'effetto di ridurre la partecipazione dei fondi strutturali all'intervento interessato. Le eventuali entrate risultanti dalla restituzione degli acconti, iscritte alla voce 6 1 5 7 dello stato delle entrate, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 21 e 178 del regolamento finanziario.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Articolo 11 06 01 — Completamento dello Strumento finanziario d'orientamento della pesca (SFOP) — Obiettivo n. 1 (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	14 826 287	p.m.	21 334 787	0,—	323 976,81

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento, da parte dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), dell'obiettivo n. 1 ancora da liquidare dal periodo di programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10).

Articolo 11 06 02 — Completamento del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	172 858,60

Commento

Il programma speciale per la pace e la riconciliazione è destinato a coprire gli stanziamenti ancora da liquidare dal periodo di programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4.

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, in particolare il paragrafo 44, lettera b).

Decisione 1999/501/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 49), in particolare il considerando 5.

Articolo 11 06 03 — Completamento dei programmi precedenti — Ex obiettivi n. 1 e n. 6 (anteriori al 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento da parte dello SFOP, degli impegni ancora da liquidare relativi ai precedenti periodi di programmazione per i vecchi obiettivi n. 1 e n. 6.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 376 del 31.12.1986, pag. 7).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19).

Articolo 11 06 04 — Completamento dello Strumento finanziario d'orientamento della pesca (SFOP) — Escluso l'obiettivo n. 1 (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	4 942 096	p.m.	7 111 596	0,—	170 953,65

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento, da parte dello SFOP, degli impegni ancora da liquidare dal periodo di programmazione 2000-2006, rispettivamente alle aree il cui ambito di applicazione ricade fuori dall'obiettivo 1.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel

settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10).

Articolo 11 06 05 — Completamento dei programmi precedenti — ex obiettivo n. 5 a (anteriori al 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni relativi ai precedenti periodi di programmazione per il vecchio obiettivo n. 5 a «Pesca», che lo SFOP deve ancora liquidare, comprese le azioni finanziate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2080/93.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19).

Articolo 11 06 06 — Completamento dei programmi precedenti — Iniziative anteriori al 2000

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento, da parte dello SFOP, degli impegni ancora da liquidare relativi alle iniziative comunitarie precedenti al periodo di programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che definisce gli orientamenti per sovvenzioni globali o i programmi operativi integrati per i quali gli Stati membri sono invitati a presentare domande di contributo nel quadro di un'iniziativa comunitaria relativa alla ristrutturazione del settore della pesca (Pesca) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 1).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria per le regioni ultraperiferiche (REGIS II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 44).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo delle zone di confine, della cooperazione transfrontaliera e delle reti energetiche selezionate (Interreg II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 60).

Nota della Commissione agli Stati membri, del 16 maggio 1995, che fissa gli orientamenti per un'iniziativa nel quadro del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (programma Peace I) (GU C 186 del 20.7.1995, pag. 3).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 26 novembre 1997, sul programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (1995-1999) [COM(97) 642 definitivo].

Articolo 11 06 08 — Completamento dei programmi precedenti — Precedenti azioni innovatrici e misure di assistenza tecnica (anteriori al 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti durante i precedenti periodi di programmazione dallo SFOP per azioni innovatrici o misure di preparazione, sorveglianza o valutazione, nonché per qualsiasi altra analoga forma di intervento di assistenza tecnica prevista dai regolamenti. Esso copre altresì azioni pluriennali preesistenti, segnatamente quelle approvate e attuate a norma di altri regolamenti summenzionati e che non possono essere ricondotte agli obiettivi prioritari dei fondi strutturali. Questo stanziamento sarà inoltre utilizzato, ove del caso, per coprire finanziamenti dovuti a titolo dello SFOP per interventi i cui stanziamenti di impegno corrispondenti non sono disponibili né previsti nell'ambito della programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei (GU L 197 del 27.7.1985, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10).

Articolo 11 06 09 — Misure specifiche volte a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire le misure specifiche volte a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco.

A seguito del naufragio della «Prestige», 30 000 000 EUR sono stati assegnati a misure specifiche destinate a indennizzare i pescatori e il settore della molluschicoltura e dell'acquacoltura colpiti dall'inquinamento da petrolio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2561/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 17).

Regolamento (CE) n. 2372/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che istituisce misure specifiche per indennizzare i settori della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura in Spagna colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 81).

Articolo 11 06 11 — Fondo europeo per la pesca (FEP) — Assistenza tecnica operativa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 500 000	2 569 890	3 868 963	3 413 566	3 044 489,59	3 507 870,95

Commento

Stanzamento destinato a coprire le misure di assistenza tecnica del FEP, come previsto all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1198/2006. Le misure di assistenza tecnica comprendono studi, valutazioni, misure destinate ai partner, misure per la diffusione di informazioni, installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatici di gestione, monitoraggio, audit, ispezione e valutazione, miglioramenti dei metodi di valutazione e delle pratiche di scambio di informazioni nel settore e la creazione di reti transnazionali e dell'Unione di operatori nel campo dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere.

L'assistenza tecnica copre le misure di preparazione, monitoraggio, audit, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione del FEP.

In tale contesto, lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni),
- spese di informazione e pubblicazioni,
- spese per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- contratti per forniture di servizi,
- sostegno per il collegamento in rete e lo scambio delle migliori prassi.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Articolo 11 06 12 — Fondo europeo per la pesca (FEP) — Obiettivo convergenza

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
528 352 868	377 175 000	507 543 231	341 356 590	496 297 184,00	320 405 478,47

Commento

Stanzamento destinato a coprire i programmi operativi dell'obiettivo convergenza del Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo di programmazione 2007-2013.

Particolare importanza verrà attribuita alla diversificazione economica delle regioni colpite da una riduzione dell'attività di pesca, all'adeguamento della capacità della flotta e al suo rinnovo, senza un aumento degli sforzi di pesca, nonché allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca.

Le azioni finanziate nel presente articolo terranno conto della necessità di assicurare un equilibrio stabile e duraturo tra la capacità delle flotte pescherecce e le risorse disponibili e di promuovere una «cultura» della sicurezza nell'ambito delle attività di pesca.

Esso è altresì destinato a finanziare azioni volte a migliorare la selettività degli attrezzi di pesca.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, sul Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Articolo 11 06 13 — Fondo europeo per la pesca (FEP) — Obiettivo di convergenza esterna

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
163 154 844	125 000 000	159 986 289	113 785 530	156 907 301,00	120 503 929,91

Commento

Stanzamento destinato a coprire gli interventi del FEP fuori dall'ambito dell'obiettivo convergenza relativamente agli impegni del periodo di programmazione 2007-2013.

Particolare importanza verrà attribuita alla diversificazione economica delle regioni colpite da una riduzione dell'attività di pesca e al rinnovo della flotta, senza un aumento degli sforzi di pesca, nonché allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca.

Le azioni finanziate sulla presente linea di bilancio terranno conto della necessità di promuovere una «cultura» della sicurezza nell'ambito delle attività di pesca.

Lo stanziamento è destinato inoltre a finanziare azioni volte a migliorare la selettività degli attrezzi di pesca.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, sul Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

CAPITOLO 11 07 — CONSERVAZIONE, GESTIONE E SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE ACQUATICHE VIVE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
11 07	Conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive								
11 07 01	Supporto alla gestione delle risorse aliutiche (raccolta dei dati di base)	2	46 750 000	35 463 879	47 500 000	38 307 795	48 178 319,74	34 285 452,85	96,68 %

11 07 02	Supporto alla gestione delle risorse alieutiche (miglioramento della consulenza scientifica)	2	5 200 000	3 953 676	4 260 000	3 318 745	4 160 541,00	2 351 478,60	59,48 %
11 07 03	Progetto pilota — Strumenti per una governance comune e una gestione sostenibile della pesca: promozione della cooperazione scientifica tra scienziati e soggetti interessati del settore	2	—	750 000	1 500 000	750 000			
Capitolo 11 07 — Totale			51 950 000	40 167 555	53 260 000	42 376 540	52 338 860,74	36 636 931,45	91,21 %

Articolo 11 07 01 — Supporto alla gestione delle risorse alieutiche (raccolta dei dati di base)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
46 750 000	35 463 879	47 500 000	38 307 795	48 178 319,74	34 285 452,85

Commento

Stanzamento destinato a coprire:

- il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati nell'ambito dei programmi pluriennali nazionali,
- il finanziamento di studi e progetti pilota eseguiti dalla Commissione, se opportuno in collaborazione con gli Stati membri, necessari per la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive nel quadro della politica comune della pesca.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria dell'Unione per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca (GU L 295 del 4.11.2008, pag. 24).

Articolo 11 07 02 — Supporto alla gestione delle risorse alieutiche (miglioramento della consulenza scientifica)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 200 000	3 953 676	4 260 000	3 318 745	4 160 541,00	2 351 478,60

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- spese relative a contratti di partenariato con istituti di ricerca nazionali per la prestazione di pareri scientifici,
- spese relative ad accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca o con altri organi consultivi dell'Unione, per la prestazione di servizi di segreteria al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e per svolgere attività di analisi preliminare e preparazione dei dati utilizzati per valutare la situazione delle risorse alieutiche,
- indennità corrisposte ai membri del CSTEP e/o a esperti invitati dal CSTEP per la loro partecipazione e il lavoro svolto in seno ai gruppi di lavoro e in sessione plenaria,
- indennità corrisposte a esperti indipendenti che formulano pareri scientifici a richiesta della Commissione o impartiscono una formazione agli amministratori o ad altri soggetti interessati in merito all'interpretazione dei pareri scientifici,
- contributi ad organismi internazionali incaricati della valutazione degli stock ittici e della formulazione di pareri scientifici.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria dell'Unione per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione 2005/629/CE della Commissione, del 26 agosto 2005, che istituisce il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (GU L 225 del 31.8.2005, pag. 18).

Articolo 11 07 03 — Progetto pilota — Strumenti per una governance comune e una gestione sostenibile della pesca: promozione della cooperazione scientifica tra scienziati e soggetti interessati del settore

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	750 000	1 500 000	750 000		

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento di un progetto pilota per sviluppare la collaborazione scientifica tra ricercatori e soggetti interessati del settore, unitamente a strumenti per una governance comune e una gestione sostenibile della pesca. La riforma della politica comune della pesca, presentata nel luglio 2011 individua una serie di priorità volte a conseguire una sostenibilità ecologica e ad orientare la governance della pesca verso un'attuazione regionalizzata dei principi definiti a livello di Unione. Il regolamento (CE) n. 2371/2002 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59) e il regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11) prevedono l'esigenza di adottare piani gestionali a livello nazionale e dell'Unione. Questi piani gestionali dovrebbero concentrarsi soprattutto su: i bacini con acque internazionali delimitati da Stati membri e paesi terzi; i bacini in cui lo scambio di informazioni e di esperienze tra paesi è già stato sperimentato nell'ambito di organismi operativi multilaterali; i bacini in cui le condizioni morfologiche, ambientali ed economiche consentono una comparazione tra esperienze analoghe, alla luce di parametri comuni. Come esempio probante, la zona dell'Adriatico centrale e settentrionale, corrispondente alla classificazione sub aerea geografica GSA 17 della FAO, manifesta tutte e tre le caratteristiche dei bacini enunciate sopra.

Il progetto pilota ha lo scopo di promuovere la cooperazione per una politica di ricerca mirata nel settore della pesca con la partecipazione di scienziati e delle parti interessate, segnatamente pescatori, al livello geografico dei bacini marittimi e della pesca, nonché di migliorare le conoscenze scientifiche che fungono da base per le decisioni politiche riguardanti le strategie e le opzioni di gestione della pesca.

Nell'ambito di un simile progetto pilota, potrebbero essere idonee al finanziamento le seguenti attività:

- raccolta, conservazione e analisi di dati e informazioni qualitativi e quantitativi che sarebbero necessari per effettuare valutazioni

delle risorse alieutiche e della pesca e sarebbero complementari a quelli previsti tassativamente dal quadro per la raccolta di dati; a tale fine, verrà creato un importante strumento di supporto delle decisioni dell'Unione e dei governi nazionali istituendo un sistema informativo geografico (SIG); con questo strumento sarà possibile sviluppare modelli che dovrebbero rappresentare le migliori prassi, facilitando le attività di programmazione e governance regionale dei bacini; il progetto mira ad assicurare l'attuazione e l'aggiornamento del sistema SIG nelle diverse fasi di raccolta, centralizzazione, trattamento e analisi dei dati, con la definizione di procedure per l'estrazione e la consultazione degli elementi basilari, avvalendosi di tutti i dati disponibili a ogni livello nazionale e regionale; l'obiettivo principale del SIG è di unificare le attuali banche dati detenute dai diversi governi, onde migliorare le interconnessioni e i flussi di informazioni, ora e in futuro; la divulgazione e l'accesso ai differenti livelli e contenuti della banca dati geografica saranno determinati e calibrati alla luce delle indicazioni della Commissione europea: ogni organo autorizzato può avere tipologie di informazioni che consentono una valutazione della variazione nel tempo di diversi parametri,

- elaborazione di metodologie, modelli, schemi ecc. intesi a migliorare la valutazione delle riserve ittiche, la valutazione delle attività di pesca e l'analisi e la valutazione delle opzioni gestionali, e/o ulteriori sviluppi da compiere per rendere concreto e praticabile un approccio ecosistemico alla gestione dell'attività di pesca,
- svolgimento di procedure di valutazione ed analisi, specialmente quelle di supporto alla concezione e alla verifica dei piani di gestione pluriennali,
- predisposizione di spazi in cui scienziati e pescatori possano confrontarsi al fine di ridurre le distanze tra i loro approcci divergenti.

Il progetto pilota dovrebbe soddisfare taluni requisiti specifici, come:

- essere articolato a livello di bacino marittimo o di attività di pesca,
- favorire un approccio integrato tra ambiti scientifici legati all'ecologia, alla biologia, alla tecnologia e alle scienze umane,
- favorire metodi di lavoro inclusivi, cooperativi e interattivi,
- essere orientato a risultati che sono suscettibili ad essere direttamente e proficuamente utilizzati nei processi di valutazione scientifica e a consentire ai responsabili politici di compiere scelte pertinenti e attendibili nel processo decisionale,
- evitare ripetizioni di progetti di ricerca o studi già finanziati da o ammissibili al finanziamento da parte del Settimo programma quadro o del programma di studi scientifici della DG Mare.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 11 08 — CONTROLLO E APPLICAZIONE DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
11 08	Controllo e applicazione della politica comune della pesca								
11 08 01	Contributo finanziario agli Stati membri per le spese sostenute in materia di controllo	2	47 080 000	23 117 086	47 430 000	23 894 961	45 529 850,00	28 021 980,03	121,22 %
11 08 02	Controllo e sorveglianza delle attività di pesca nelle acque dell'Unione e al di fuori	2	2 600 000	2 372 206	2 300 000	2 180 889	2 138 037,28	1 931 238,22	81,41 %
11 08 05	Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)								
11 08 05 01	Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) — Contributo ai titoli 1 e 2	2	7 311 359	7 311 359	7 337 359	7 337 359	7 280 000,00	7 280 000,00	99,57 %
11 08 05 02	Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) — Contributo al titolo 3	2	1 622 541	1 622 541	1 693 541	2 693 541	5 570 000,00	4 570 000,00	281,66 %
	<i>Articolo 11 08 05 — Totale parziale</i>		8 933 900	8 933 900	9 030 900	10 030 900	12 850 000,00	11 850 000,00	132,64 %

	Capitolo 11 08 — Totale	58 613 900	34 423 192	58 760 900	36 106 750	60 517 887,28	41 803 218,25	121,44 %
--	--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

Articolo 11 08 01 — Contributo finanziario agli Stati membri per le spese sostenute in materia di controllo

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
47 080 000	23 117 086	47 430 000	23 894 961	45 529 850,00	28 021 980,03

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca per quanto riguarda:

- investimenti relativi ad attività di controllo svolte da enti amministrativi o dal settore privato, compresa l'applicazione di nuove tecnologie di controllo quali i sistemi elettronici di registrazione (ERS), i sistemi di sorveglianza via satellite dei pescherecci (VMS), i sistemi di identificazione automatica (AIS) connessi con sistemi di rilevamento dei pescherecci (VDS), nonché l'acquisto e l'ammodernamento di strumenti di controllo,
- programmi di formazione e di scambio di funzionari responsabili di compiti di monitoraggio, controllo e sorveglianza nelle zone di pesca,
- attuazione di progetti pilota in materia di ispezione e osservatori,
- analisi costi/benefici, valutazione delle spese e audit effettuati dalle autorità competenti nell'ambito delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza,
- iniziative varie, tra cui seminari e sussidi medialti, intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca irresponsabile e illegale e di applicare le norme della politica comune della pesca,
- applicazione di sistemi e procedure volti a garantire la tracciabilità nonché di strumenti per il controllo della capacità della flotta tramite la sorveglianza della forza motrice,
- progetti pilota come quello relativo alla CCTV (televisione a circuito chiuso).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria dell'Unione per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione, dell'11 aprile 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

Articolo 11 08 02 — Controllo e sorveglianza delle attività di pesca nelle acque dell'Unione e al di fuori

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 600 000	2 372 206	2 300 000	2 180 889	2 138 037,28	1 931 238,22

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione nel quadro del proprio mandato di applicazione, verifica e revisione dell'attuazione delle norme relative alla politica comune della pesca.

Copre le spese amministrative, che includono i costi delle missioni di verifica, ispezione e revisione volte a controllare e valutare l'applicazione delle norme della PCP, le riunioni di esperti, le attrezzature dei funzionari della Commissione, gli studi connessi alla tecnologia dell'informazione (inclusa la creazione e gestione di banche dati informatizzate) e la formazione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria dell'Unione per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Atti di riferimento

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

Articolo 11 08 05 — Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)

Voce 11 08 05 01 — Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 311 359	7 311 359	7 337 359	7 337 359	7 280 000,00	7 280 000,00

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese di personale e le spese di funzionamento dell'Agenzia (titoli 1 e 2).

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione per gli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento finanziario costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nella parte intitolata «Personale statuario» della sezione III — Commissione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione 2009/988/UE della Commissione, del 18 dicembre 2009, che designa l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca quale organismo incaricato dell'esecuzione di alcuni compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2008 (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 104).

Voce 11 08 05 02 — Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 622 541	1 622 541	1 693 541	2 693 541	5 570 000,00	4 570 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese operative dell'Agenzia relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione per gli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento finanziario costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La partecipazione dell'Unione europea per il 2013 è pari a un importo complessivo di 9 216 900 EUR. All'importo di 8 933 900 EUR iscritto a bilancio è aggiunto un importo di 283 000 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione 2009/988/UE della Commissione, del 18 dicembre 2009, che designa l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca quale organismo incaricato dell'esecuzione di alcuni compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2008 (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 104).

CAPITOLO 11 09 — POLITICA MARITTIMA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
11 09	Politica marittima								
11 09 01	Azione preparatoria — Politica marittima	2	—	345 000	—	2 600 000	0,—	4 417 827,59	1280,53 %
11 09 02	Progetto pilota — Messa in rete e migliori prassi nel settore della politica marittima	2	—	—	—	2 200 000	0,—	1 072 754,39	
11 09 05	Programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (PMI)	2	—	12 098 250	16 560 000	2 370 532	0,—	0,—	
11 09 06	Azione preparatoria — Guardiani del mare	2	1 200 000	600 000					
	Capitolo 11 09 — Totale		1 200 000	13 043 250	16 560 000	7 170 532	0,—	5 490 581,98	42,10 %

Articolo 11 09 01 — Azione preparatoria — Politica marittima

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	345 000	—	2 600 000	0,—	4 417 827,59

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli studi necessari per conferire alla nuova politica marittima una solida base di fatti e d'analisi, in funzione delle lacune esistenti e della necessità di disporre di una base per la valutazione di impatto e la preparazione delle future decisioni politiche. Ciò vale in particolare per gli aspetti socioeconomici e giuridici nel settore marittimo.

Fino a ora sono stati identificati tre settori trasversali per un possibile intervento futuro: «pianificazione dello spazio marittimo», «integrazione e convergenza dei sistemi di raccolta dei dati marittimi» e «sorveglianza marittima». Lo stanziamento è inoltre destinato a coprire le spese connesse alla realizzazione di studi di fattibilità in vista dell'elaborazione di proposte future nei settori considerati.

Stanziamiento altresì destinato a promuovere l'integrazione di sistemi diversi di monitoraggio e sorveglianza dei mari, la raccolta di dati scientifici sui mari e la diffusione di reti e migliori pratiche nel settore della politica marittima e dell'economia costiera.

Basi giuridiche

Azioni preparatorie ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 11 09 02 — Progetto pilota — Messa in rete e migliori prassi nel settore della politica marittima

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	2 200 000	0,—	1 072 754,39

Commento

Stanziamiento destinato a promuovere progetti pilota concernenti l'integrazione di sistemi diversi di monitoraggio e sorveglianza dei mari, la raccolta di dati scientifici sui mari e la diffusione di reti e migliori pratiche nel settore della politica marittima e dell'economia costiera.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 11 09 05 — Programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (PMI)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	12 098 250	16 560 000	2 370 532	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese derivanti dal programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata.

Stanzamento destinato inoltre a coprire, in particolare:

- l'osservatorio marino europeo e la rete di dati,
- l'attuazione della tabella di marcia del sistema comune per la condivisione delle informazioni,
- studi pilota transfrontalieri sulla pianificazione dello spazio marittimo,
- applicazioni informatizzate quali il forum marittimo e l'Atlante europeo dei mari,
- eventi e conferenze,
- studi da effettuare a livello europeo e su scala dei bacini marittimi per identificare gli ostacoli alla crescita, valutare le nuove opportunità e determinare l'impatto umano sull'ambiente marino.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 321 del 5.12.2011, pag. 1).

Articolo 11 09 06 — Azione preparatoria — Guardiani del mare

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti			Impegni	Pagamenti
1 200 000	600 000				

Commento

Lo stanziamento è destinato a:

- valutare la fattibilità di impiegare nel miglior modo possibile i pescherecci attivi della flotta dell'Unione messi in disarmo nonché le esperienze e le conoscenze pratiche dei pescatori, a vantaggio sia dei pescatori stessi che della società nel suo insieme,
- sperimentare, in condizioni simili a quelle reali, la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica della riconversione dalle attività di pesca ad attività marittime dei lavoratori che hanno operato nel settore in qualità di membri di equipaggi, che non possono più vivere dei proventi della pesca e sono in possesso di esperienze e di competenze marittime che rischiano di perdere se cercano fonti alternative di reddito in attività svolte sulla terraferma,
- sperimentare, in condizioni simili a quelle reali, la fattibilità di una riconversione dei pescherecci in imbarcazioni che fungono da piattaforma per una serie di attività ambientali e marittime esterne alla pesca, in particolare la raccolta di rifiuti marini,
- determinare, in condizioni simili a quelle reali, i necessari costi di funzionamento di un'imbarcazione che opera in tali condizioni e le possibili fonti di finanziamento; tuttavia, il finanziamento dovrebbe essere limitato a un sostegno nella fase di avvio delle

attività che, a lungo termine, devono diventare autonome,

- individuare il tipo di formazione adeguata di cui necessitano i pescatori per svolgere nuove mansioni e ottenere buoni risultati,
- sostenere la riduzione delle capacità di pesca in linea con gli obiettivi della riforma della politica comune della pesca, fornendo incentivi positivi agli armatori e ai pescatori che abbandonano il settore e incoraggiandoli a trovare e a sviluppare attività alternative in mare e/o nelle zone costiere,
- promuovere attività complementari alla pesca per i pescatori che restano attivi nel settore,
- determinare il quadro amministrativo e giuridico necessario per la collaborazione con le autorità e/o gli organismi amministrativi competenti e per il coordinamento delle attività dei guardiani del mare con questi ultimi,
- sperimentare, in condizioni simili a quelle reali, la realizzazione dell'idea dei guardiani del mare nel prossimo periodo di programmazione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 12 — MERCATO INTERNO

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 01	Spese amministrative del settore «Mercato interno» 40 01 40		63 759 472	63 759 472	60 414 994 97 284 60 512 278	60 414 994 97 284 60 512 278	62 091 408,30	62 091 408,30
12 02	Strategia per il mercato interno 40 02 41	1	11 150 000 1 500 000 12 650 000	10 051 351 1 500 000 11 551 351	11 250 000	9 980 984	12 414 857,23	10 924 869,40
12 04	Libera circolazione dei capitali, diritto delle società e governo societario 40 02 41	1	28 404 000 1 500 000 29 904 000	28 127 371 1 500 000 29 627 371	29 181 000	27 124 506	23 474 000,00	23 122 516,00
	Titolo 12 — Totale 40 01 40 Totale + riserva 40 02 41 Totale + riserva		103 313 472 3 000 000 106 313 472	101 938 194 3 000 000 104 938 194	100 845 994 97 284 100 943 278	97 520 484 97 284 97 617 768	97 980 265,53	96 138 793,70

CAPITOLO 12 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
12 01 12 01 01	Spese amministrative del settore «Mercato interno» Spese relative al personale in servizio nel settore «Mercato interno»	5	49 947 722	46 765 864	47 893 595,70	95,89 %
12 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Mercato interno»					
12 01 02 01	Personale esterno	5	6 424 960	6 568 336	6 423 121,45	99,97 %
12 01 02 11	Altre spese di gestione	5	3 525 911	3 394 875 97 284 3 492 159	3 477 999,74	98,64 %
	40 01 40 <i>Articolo 12 01 02 — Totale parziale</i> 40 01 40		9 950 871	9 963 211 97 284 10 060 495	9 901 121,19	99,50 %

12 01 03	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Mercato interno»	5	3 160 879	2 985 919	3 600 245,59	113,90 %
12 01 04	Spese di supporto per le attività nel settore «Mercato interno»					
12 01 04 01	Attuazione e sviluppo del mercato interno — Spese di gestione amministrativa	1.1	700 000	700 000	696 445,82	99,49 %
	Articolo 12 01 04 — Totale parziale		700 000	700 000	696 445,82	99,49 %
	Capitolo 12 01 — Totale		63 759 472	60 414 994	62 091 408,30	97,38 %
	40 01 40			97 284		
	Totale + riserva			60 512 278		

Articolo 12 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Mercato interno»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
49 947 722	46 765 864	47 893 595,70

Articolo 12 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Mercato interno»

Voce 12 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
6 424 960	6 568 336	6 423 121,45

Voce 12 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
12 01 02 11	3 525 911	3 394 875	3 477 999,74
40 01 40		97 284	
Totale	3 525 911	3 492 159	3 477 999,74

Articolo 12 01 03 — Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Mercato interno»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
3 160 879	2 985 919	3 600 245,59

Articolo 12 01 04 — Spese di supporto per le attività nel settore «Mercato interno»

Voce 12 01 04 01 — Attuazione e sviluppo del mercato interno — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
700 000	700 000	696 445,82

Commento

Stanzamento destinato a finanziare spese per studi, indagini, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce; esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce vanno aggiunti i contributi degli Stati parte dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati parte dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 12 02 01.

CAPITOLO 12 02 — STRATEGIA PER IL MERCATO INTERNO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
12 02	Strategia per il mercato interno								
12 02 01	Attuazione e sviluppo del mercato interno								
	40 02 41	1.1	5 600 000	6 407 353	8 800 000	7 167 283	10 086 203,02	9 330 349,14	145,62 %
			1 500 000	1 500 000					
			7 100 000	7 907 353					
12 02 02	Strumento per la gestione del mercato interno								
		1.1	2 350 000	938 998	p.m.	1 088 701	1 293 240,64	1 102 619,35	117,43 %
12 02 03	Progetto pilota — Forum del mercato unico								
12 02 04	Progetto pilota — Rafforzamento della capacità degli utilizzatori finali e di altre parti in causa esterne al settore ai fini del processo decisionale dell'Unione nel settore dei servizi finanziari								
		1.1	—	855 000	1 200 000	600 000	1 035 413,57	491 900,91	57,53 %
12 02 05	Azione preparatoria — Forum del mercato unico								
		1.1	1 500 000	1 000 000	1 250 000	1 125 000			
12 02 06	Progetto pilota — Promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori								
		1.1	1 200 000	600 000					
		1.1	500 000	250 000					
	Capitolo 12 02 — Totale		11 150 000	10 051 351	11 250 000	9 980 984	12 414 857,23	10 924 869,40	108,69 %
	40 02 41		1 500 000	1 500 000					
	Totale + riserva		12 650 000	11 551 351					

Articolo 12 02 01 — Attuazione e sviluppo del mercato interno

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 02 01	5 600 000	6 407 353	8 800 000	7 167 283	10 086 203,02	9 330 349,14
40 02 41	1 500 000	1 500 000				
Totale	7 100 000	7 907 353	8 800 000	7 167 283	10 086 203,02	9 330 349,14

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese derivanti da azioni che contribuiscono al completamento del mercato interno, al suo funzionamento e al suo sviluppo e, in particolare, ai seguenti obiettivi:

- ravvicinamento ai cittadini e alle imprese, sviluppando e potenziando il dialogo con i cittadini e le imprese, tramite provvedimenti che rendano il funzionamento del mercato interno più efficace e garantiscano a cittadini e imprese la possibilità di fruire pienamente degli ampi diritti e opportunità disponibili, dovuti all'apertura e all'approfondimento del mercato interno senza frontiere, nonché attraverso provvedimenti che controllino e valutino l'esercizio pratico di tali diritti e opportunità da parte dei cittadini e delle imprese, in modo da identificare e sopprimere eventuali ostacoli che impediscono loro di avvalersene pienamente,
- attuazione e verifica delle norme che disciplinano i pubblici appalti al fine di garantirne l'apertura reale e il funzionamento ottimale, sensibilizzando e formando anche i vari protagonisti di tali appalti; introduzione e utilizzo delle nuove tecnologie nei vari ambiti operativi di tali appalti; adeguamento continuo del quadro legislativo e normativo all'evoluzione degli appalti, caratterizzata soprattutto dalla mondializzazione dei mercati e degli accordi internazionali attuali o potenziali,
- miglioramento, mediante il gruppo pilota di imprese europee (European Business Test Panel — EBTP), dell'ambiente giuridico per cittadini e imprese, per cui si potrebbero ipotizzare attività di promozione, nonché azioni di sensibilizzazione e formazione; promozione della cooperazione, dello sviluppo e del coordinamento della legislazione nel campo del diritto societario, dell'aiuto alla fondazione di società anonime europee e di gruppi europei di interesse economico,
- rafforzamento della cooperazione amministrativa, tra l'altro mediante il sistema d'informazione del mercato interno (IMI), l'approfondimento della legislazione sul mercato interno negli Stati membri e la sua corretta applicazione tra gli stessi, nonché il sostegno alla cooperazione amministrativa tra le autorità responsabili dell'applicazione della legislazione nel campo del mercato interno, al fine di conseguire gli obiettivi della strategia di Lisbona definiti nella strategia politica annuale,
- creazione di un sistema che possa far fronte in modo efficace ai problemi incontrati dai cittadini o dalle imprese in conseguenza di una erronea applicazione della legislazione sul mercato interno da parte di un'amministrazione pubblica in un altro Stato membro; produzione di informazioni di feedback mediante il sistema Solvit, grazie a un sistema di banche dati on line accessibile a tutti i centri di coordinamento, che sarà messo a disposizione anche dei cittadini e delle imprese; sostegno all'iniziativa mediante azioni di formazione, campagne promozionali e azioni mirate, con un'attenzione particolare ai nuovi Stati membri,
- una politica interattiva per quanto riguarda il completamento, lo sviluppo e il funzionamento del mercato interno rientra nella governance della Commissione e delle iniziative di regolamentazione destinate a rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, dei consumatori e delle imprese. Gli stanziamenti iscritti in questa voce possono finanziare azioni di formazione, sensibilizzazione e creazione di reti al fine di rendere più esaustiva ed efficace la politica dell'Unione in materia di mercato interno e integrarla nel processo di valutazione dell'effettivo impatto delle politiche del mercato interno (o della loro assenza) sul terreno,
- un riesame globale delle necessarie modifiche dei regolamenti nonché l'analisi dell'efficacia dei provvedimenti adottati per far funzionare bene il mercato interno e la valutazione dell'impatto globale del mercato interno sulle imprese e sull'economia, compresa l'acquisizione di dati e l'accesso dei servizi della Commissione alle banche dati esterne come pure azioni mirate volte a migliorare la comprensione del funzionamento del mercato interno e a ricompensare la partecipazione attiva a una sua promozione,
- misure destinate a garantire il completamento e la gestione del mercato interno, in particolare nel campo delle pensioni, della libera circolazione dei servizi, del riconoscimento delle qualifiche professionali e della proprietà intellettuale e industriale: l'elaborazione di proposte per l'introduzione di un brevetto dell'Unione,
- ampliamento della strategia per lo sviluppo delle statistiche di settori dei servizi e dei progetti di sviluppo statistici in cooperazione con Eurostat e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),
- controllo degli effetti dell'eliminazione degli ostacoli al mercato interno dei servizi,
- contribuire alla creazione di uno spazio unificato per la sicurezza e la difesa, con azioni miranti al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici su scala europea; gli stanziamenti possono coprire l'elaborazione di studi e misure di

sensibilizzazione concernenti l'applicazione della legislazione adottata,

- potenziamento e sviluppo dei mercati finanziari e dei capitali, nonché dei servizi finanziari alle imprese e ai privati, adeguamento del quadro normativo di tali mercati, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza e la regolamentazione delle attività degli operatori e delle transazioni, per tenere conto dei cambiamenti a livello europeo e mondiale, dell'introduzione dell'euro e dei nuovi strumenti finanziari, attraverso la presentazione delle nuove iniziative che hanno come scopo il consolidamento e l'analisi dettagliata dei risultati ottenuti dal primo piano d'azione per i servizi finanziari,
- miglioramento dei sistemi di pagamento e dei servizi finanziari al dettaglio nel mercato interno; riduzione dei costi e dei tempi di tali operazioni, considerate le dimensioni del mercato interno; elaborazione di tecniche per introdurre uno o più sistemi di pagamento nel quadro del seguito da dare alle comunicazioni della Commissione; elaborazione di studi in questo campo,
- sviluppo e potenziamento degli aspetti esterni delle direttive applicabili agli enti creditizi, reciproco riconoscimento degli strumenti finanziari con i paesi terzi, negoziati internazionali, assistenza ai paesi terzi per instaurare un'economia di mercato,
- attuazione delle numerose misure annunciate nel piano d'azione sulla governance e il diritto societario, che potrà dar luogo a studi su singoli aspetti, in vista dell'elaborazione delle necessarie proposte legislative,
- analisi degli effetti delle misure in atto nel quadro della progressiva liberalizzazione dei servizi postali, coordinamento delle politiche dell'Unione sui servizi postali in relazione ai sistemi internazionali e in particolare ai partecipanti alle attività dell'Unione postale universale (UPU); cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale, implicazioni pratiche dell'applicazione delle disposizioni dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) al settore postale e sovrapposizioni con la regolamentazione dell'UPU,
- attuazione del diritto dell'Unione e di disposizioni internazionali per prevenire il riciclaggio dei capitali, come la partecipazione ad azioni intergovernative o ad hoc in questo campo; contributi relativi alla partecipazione della Commissione nella sua qualità di membro del gruppo d'azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (FATF), istituito presso l'OCSE,
- partecipazione attiva alle riunioni organizzate da organizzazioni internazionali quali l'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni (IAIS) e l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO); sono altresì incluse le spese legate alla partecipazione della Commissione in qualità di membro del gruppo,
- valutazioni e studi d'impatto sui vari aspetti delle politiche che rientrano in questo capitolo e destinati ai fini dell'adozione o della revisione delle relative misure,
- creazione e mantenimento di sistemi direttamente connessi all'attuazione e al controllo delle politiche avviate nel quadro del mercato interno dei servizi,
- sostegno alle attività volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche dell'Unione aumentando la convergenza e la cooperazione in materia di vigilanza e nell'ambito dei rendiconti finanziari, sia all'interno che all'esterno dell'Unione.

Per raggiungere questi obiettivi, lo stanziamento copre anche spese per consulenza, studi, indagini, valutazioni, partecipazione, realizzazione e sviluppo di strumenti di comunicazione, di sensibilizzazione o di formazione (stampati, audiovisivi, valutazioni, elaborazioni informatiche, raccolta e diffusione di informazioni, azioni di informazione e di consulenza per le imprese e i cittadini).

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo vanno aggiunti i contributi degli Stati parte dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati parte dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Parte dello stanziamento è destinata a coprire le spese sostenute dalla Commissione per garantire l'efficace funzionamento dell'Osservatorio europeo della contraffazione e della pirateria.

Stanziamento altresì destinato alla creazione di un organismo centrale di coordinamento che assista gli Stati membri nella cooperazione in materia di sorveglianza del mercato, sulla base delle strutture esistenti e dell'esperienza acquisita. Tale organismo di coordinamento sosterrrebbe la cooperazione, la condivisione del know-how e lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri per garantire un elevato livello di vigilanza del mercato che sia identico in tutta l'Unione europea, conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30). A tal fine saranno organizzate formazioni comuni periodiche per i rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza del mercato di tutti gli Stati membri, ponendo l'accento sugli aspetti pratici pertinenti della vigilanza del mercato, come il seguito dato ai reclami, il monitoraggio dei problemi, la verifica che siano state adottate misure correttive, l'applicazione pratica delle conoscenze scientifiche e tecniche concernenti le questioni della sicurezza e il coordinamento con le autorità doganali. Inoltre, attraverso scambi di funzionari nazionali e programmi di visite comuni, sarà promosso lo scambio di esperienze tra gli Stati membri. Verranno altresì raccolti dati comparativi sulle risorse

destinate alla vigilanza del mercato nei singoli Stati membri e tali dati saranno discussi al livello appropriato con le autorità nazionali. L'obiettivo è quello di fare opera di sensibilizzazione relativamente alla necessità di risorse adeguate per garantire una vigilanza del mercato efficace, esaustiva e coerente in tutto il mercato interno e contribuire alla prossima revisione delle norme dell'Unione sulla sicurezza generale dei prodotti, in particolare quelle concernenti la sorveglianza del mercato, e alla preparazione del seguito del programma Dogana 2013.

Condizioni per sbloccare la riserva

Gli stanziamenti saranno sbloccati quando la Commissione presenterà un elenco dettagliato degli studi che intraprenderà nel quadro di tale articolo nel 2013 e fornirà il metodo di calcolo degli importi assegnati a ciascuno studio. La Commissione presenterà inoltre un insieme di criteri formali per la selezione di tali studi.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione del 18 giugno 2002 intitolata «Metodologia per la valutazione orizzontale dei servizi d'interesse economico generale» [COM(2002) 0331 definitivo].

Articolo 12 02 02 — Strumento per la gestione del mercato interno

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 350 000	938 998	p.m.	1 088 701	1 293 240,64	1 102 619,35

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse alle misure adottate per la gestione e lo sviluppo del programma Solvit e l'attuazione del piano d'azione per i servizi di assistenza nel mercato interno.

Il sistema Solvit si è dimostrato essere uno dei più efficaci meccanismi di composizione extragiudiziale delle controversie.

Il programma Solvit è in grado di far fronte, in modo efficace ed efficiente, ai problemi incontrati dai cittadini o dalle imprese in conseguenza di una scorretta applicazione della normativa sul mercato interno da parte di un'amministrazione pubblica in un altro Stato membro. È in grado inoltre di produrre informazioni di ritorno grazie a un sistema di banche dati on line accessibile a tutti i centri di coordinamento, presso cui i cittadini e le imprese possono segnalare direttamente i loro problemi.

Tuttavia, come molti altri servizi di assistenza pubblici che riguardano tematiche dell'Unione, Solvit è a tutt'oggi scarsamente conosciuto tra gli utenti potenziali del sistema. Allo stesso tempo, i cittadini e le imprese sono spesso confusi riguardo al corretto indirizzo cui far pervenire le loro richieste d'informazioni, assistenza o strategie di risoluzione dei problemi. Per ovviare a questo problema, la Commissione ha annunciato, nell'ambito del riesame del mercato interno, la propria intenzione di impegnarsi a mettere a punto un unico punto di accesso via internet, in grado di indicare i cittadini e le imprese al corretto servizio di cui hanno bisogno. Nell'ottobre 2010, la Commissione ha lanciato un nuovo sito internet, «La tua Europa», che fornisce ai cittadini e alle imprese informazioni e indica loro direttamente i servizi competenti in caso di necessità, come Solvit. «La tua Europa», insieme al call center «l'Europa in diretta», rappresenta l'unico punto di contatto per il sistema Solvit. La Commissione informa la commissione competente del Parlamento europeo in una relazione annuale in merito alla frequenza d'uso del punto di contatto e alle possibili misure per un suo ulteriore miglioramento.

Gli Stati membri dovrebbero essere sollecitati ad adottare le misure adeguate per informare i cittadini della realizzazione di detto punto unico di contatto.

Inoltre, nel piano d'azione della Commissione su un approccio integrato per la fornitura di servizi di assistenza nel mercato interno ai cittadini e alle imprese dell'8 maggio 2008, si propongono numerosi interventi volti a intensificare la cooperazione fra i servizi di assistenza esistenti, affinché possano offrire ai cittadini e alle imprese un servizio migliore, più rapido e razionalizzato.

I servizi in oggetto devono altresì essere promossi in maniera più coordinata onde evitare di confondere i cittadini e le imprese con troppe denominazioni.

Inoltre, la Commissione informa la commissione competente del Parlamento europeo in merito alle misure concrete adottate in tale settore.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 12 02 03 — Progetto pilota — Forum del mercato unico

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	855 000	1 200 000	600 000	1 035 413,57	491 900,91

Commento

Il «Forum del mercato unico» è un evento annuale organizzato dalla Commissione e dal Parlamento europeo che ha luogo nello Stato membro che detiene la Presidenza dell'Unione e che riunisce i rappresentanti dei cittadini, delle imprese e delle organizzazioni dei consumatori nonché degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, al fine di migliorare il coordinamento e la governance del mercato unico. Le discussioni e i seminari organizzati durante tale Forum dovrebbero vertere sul recepimento, l'applicazione e il rispetto della legislazione relativa al mercato unico e dovrebbero consentire lo scambio di prassi eccellenti tra le parti interessate nonché l'informazione dei cittadini in merito ai loro diritti nel mercato unico.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 12 02 04 — Progetto pilota — Rafforzamento della capacità degli utilizzatori finali e di altre parti in causa esterne al settore ai fini del processo decisionale dell'Unione nel settore dei servizi finanziari

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	1 000 000	1 250 000	1 125 000		

Commento

La crisi economica e finanziaria ha gravemente scosso la fiducia dei consumatori, degli investitori al dettaglio e delle PMI nella normativa intesa a proteggerli dalle carenze del sistema finanziario. Pertanto, è quanto mai essenziale tener conto delle preoccupazioni degli utilizzatori finali e di altre parti in causa esterne al settore nell'elaborazione delle iniziative volte a ripristinare la fiducia dei cittadini nella solidità del settore finanziario e nella capacità dell'integrazione finanziaria di apportare loro benefici concreti.

Il presente progetto pilota mira a rafforzare la capacità delle organizzazioni della società civile di partecipare al processo decisionale dell'Unione nel settore dei servizi finanziari, in modo da fornire ai responsabili politici un contrappeso alle pressioni dei settori dei servizi finanziari e da informare il vasto pubblico sulle questioni in gioco nella regolamentazione dei mercati finanziari che interessano i consumatori, gli utilizzatori finali, gli investitori al dettaglio e le altre parti in causa diverse dai portatori di interesse dei settori dei servizi finanziari.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 12 02 05 — Azione preparatoria — Forum del mercato unico

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti		Impegni	Pagamenti
1 200 000	600 000			

Commento

Il Forum del mercato unico dovrebbe essere un evento annuale, da organizzare di preferenza nello Stato membro che detiene la Presidenza del Consiglio dell'Unione e che potrebbe essere preceduto da una serie di eventi preparatori a livello regionale orientati ai contenuti, organizzati congiuntamente dal Parlamento europeo, dalla Commissione e dallo Stato membro che detiene la Presidenza del Consiglio. L'evento dovrebbe costituire una piattaforma importante per lo scambio delle migliori prassi tra le parti interessate, per informare i cittadini in merito ai loro diritti nel mercato unico ed esaminare lo stato di quest'ultimo. Dovrebbe riunire rappresentanti delle organizzazioni di cittadini, imprese e consumatori nonché rappresentanti degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione al fine di stabilire un chiaro impegno a favore della trasposizione, dell'applicazione e dell'attuazione della legislazione del mercato unico. Si tratterebbe di una piattaforma per la discussione delle proposte legislative della Commissione nel settore del mercato unico e per la presentazione delle aspettative dei cittadini, delle imprese e delle parti interessate per quanto concerne le future proposte legislative. L'obiettivo dell'evento dovrebbe essere altresì di contrastare la trasposizione non corretta, la scorretta applicazione e la mancata attuazione della legislazione sul mercato unico migliorando il coordinamento e la governance di quest'ultimo. Si dovrebbe istituire un comitato direttivo, costituito da deputati al Parlamento europeo e rappresentanti della Commissione e della Presidenza in carica del Consiglio durante lo svolgimento dell'evento, incaricato di definire i dettagli organizzativi del Forum del mercato unico.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 12 02 06 — Progetto pilota — Promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti		Impegni	Pagamenti
500 000	250 000			

Commento

Il presente progetto pilota dà attuazione alle principali conclusioni dell'audizione pubblica tenutasi al Parlamento europeo il 22 marzo 2012, in cui si è sottolineata la necessità di raccogliere dati precisi in merito alle diverse legislazioni nazionali sulla partecipazione finanziaria dei lavoratori. La raccolta dei dati in questione è intesa a istituire un Centro europeo sulla partecipazione finanziaria dei lavoratori in ciascuno Stato membro, a fornire informazioni, formazione e consulenza ai lavoratori, alle imprese e al pubblico in generale, allo scopo di facilitare la promozione e l'attuazione di una legislazione adeguata per un migliore sviluppo della partecipazione finanziaria dei lavoratori nell'Unione, i cui benefici per la società sono stati evidenziati nel parere d'iniziativa Soc/371 del Comitato economico e sociale europeo sulla partecipazione finanziaria dei lavoratori in Europa.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 12 04 — LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI, DIRITTO DELLE SOCIETÀ E GOVERNO SOCIETARIO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
12 04	Libera circolazione dei capitali, diritto delle società e governo societario								
12 04 01	Attività specifiche nel settore dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile								
12 04 02	Autorità bancaria europea								
12 04 02 01	Autorità bancaria europea — Contributo ai titoli 1 e 2	1.1	7 650 000	7 373 371	7 500 000	5 443 506	7 350 000,00	6 998 516,00	94,92 %
			1 500 000	1 500 000					
			7 833 000	7 833 000					
12 04 02 02	Autorità bancaria europea — Contributo al titolo 3	1.1	6 333 000	6 333 000	7 099 000	7 099 000	3 956 600,00	3 956 600,00	62,48 %
			1 500 000	1 500 000					
			7 833 000	7 833 000					
	<i>Articolo 12 04 02 — Totale parziale</i>		1 122 000	1 122 000	1 200 000	1 200 000	1 116 400,00	1 116 400,00	99,50 %
	<i>40 02 41</i>		7 455 000	7 455 000	8 299 000	8 299 000	5 073 000,00	5 073 000,00	68,05 %
			1 500 000	1 500 000					
			8 955 000	8 955 000					
12 04 03	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali								
12 04 03 01	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali — Contributo ai titoli 1 e 2	1.1	5 260 000	5 260 000	5 070 000	5 070 000	3 098 600,00	3 098 600,00	58,91 %
12 04 03 02	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali — Contributo al titolo 3	1.1	1 125 000	1 125 000	1 192 000	1 192 000	1 168 400,00	1 168 400,00	103,86 %
	<i>Articolo 12 04 03 — Totale parziale</i>		6 385 000	6 385 000	6 262 000	6 262 000	4 267 000,00	4 267 000,00	66,83 %
12 04 04	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati								
12 04 04 01	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati — Contributo ai titoli 1 e 2	1.1	5 663 000	5 663 000	5 838 477	5 838 477	5 264 000,00	5 264 000,00	92,95 %
12 04 04 02	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati — Contributo al titolo 3	1.1	1 251 000	1 251 000	1 281 523	1 281 523	1 520 000,00	1 520 000,00	121,50 %
	<i>Articolo 12 04 04 — Totale parziale</i>		6 914 000	6 914 000	7 120 000	7 120 000	6 784 000,00	6 784 000,00	98,12 %
	Capitolo 12 04 — Totale		28 404 000	28 127 371	29 181 000	27 124 506	23 474 000,00	23 122 516,00	82,21 %
	<i>40 02 41</i>		1 500 000	1 500 000					
	Totale + riserva		29 904 000	29 627 371					

Articolo 12 04 01 — Attività specifiche nel settore dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 650 000	7 373 371	7 500 000	5 443 506	7 350 000,00	6 998 516,00

Commento

Obiettivo generale del presente programma è il miglioramento delle condizioni necessarie al funzionamento del mercato interno mediante il sostegno delle operazioni, attività o azioni di determinati organismi nel settore dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.

Il finanziamento dell'Unione è di vitale importanza per garantire una vigilanza reale ed efficace del mercato interno dei servizi finanziari, vista in particolare la recente crisi finanziaria.

Il programma comprende le seguenti attività:

a) attività a sostegno dell'attuazione di politiche dell'Unione volte a favorire la convergenza in materia di vigilanza, specialmente attraverso la formazione del personale delle autorità nazionali di vigilanza e la gestione di progetti nel campo delle tecnologie dell'informazione applicate ai servizi finanziari,

b) attività di sviluppo o di contributo alla creazione di norme, o di applicazione, valutazione o vigilanza di norme o ancora attività di supervisione dei processi di definizione dei principi a sostegno dell'attuazione delle politiche dell'Unione nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.

Basi giuridiche

Decisione n. 716/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile (GU L 253 del 25.9.2009, pag. 8).

Articolo 12 04 02 — Autorità bancaria europea

Voce 12 04 02 01 — Autorità bancaria europea — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 04 02 01	6 333 000	6 333 000	7 099 000	7 099 000	3 956 600,00	3 956 600,00
40 02 41	1 500 000	1 500 000				
Totale	7 833 000	7 833 000	7 099 000	7 099 000	3 956 600,00	3 956 600,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese amministrative e di personale dell'Autorità (titoli 1 e 2).

L'Autorità è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee di spesa operative e amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati parte dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati parte dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne all'articolo 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Autorità bancaria europea (ABE) è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 114, e del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea), l'Autorità di vigilanza europea è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per gli utilizzatori dei servizi finanziari.

Condizioni per sbloccare la riserva

Un importo pari a 1 500 000 EUR è stato iscritto in riserva e sarà sbloccato quando l'Autorità bancaria europea avrà fornito all'autorità di bilancio, a norma dell'articolo 203, paragrafi da 3 a 8, del regolamento finanziario, tutta la documentazione pertinente riguardante il progetto immobiliare a Londra. In secondo luogo, i rispettivi progetti di contratto devono essere negoziati a condizioni ragionevoli che avranno un effetto sul bilancio dell'Unione e sulle sovvenzioni concesse all'Autorità. Infine, l'Autorità deve trasmettere informazioni esaustive sui compiti che rimarranno di sua competenza qualora la vigilanza bancaria venga trasferita alla Banca centrale europea.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Voce 12 04 02 02 — Autorità bancaria europea — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 122 000	1 122 000	1 200 000	1 200 000	1 116 400,00	1 116 400,00

Commento

Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 114, e del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea), l'Autorità di vigilanza europea è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per gli utilizzatori dei servizi finanziari.

Stanziamiento destinato a coprire le spese operative dell'Autorità relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Autorità è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee di spesa operative e amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati parte dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati parte dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne all'articolo 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Il contributo dell'Unione per il 2013 è pari a un importo complessivo di 10 386 944 EUR. Un importo di 1 431 944 EUR, corrispondente al recupero dell'eccedenza proveniente dal contributo dell'Unione nel 2011, viene aggiunto all'importo di 8 955 000 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Articolo 12 04 03 — Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

Voce 12 04 03 01 — Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 260 000	5 260 000	5 070 000	5 070 000	3 098 600,00	3 098 600,00

Commento

Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 114, e del regolamento (UE) n. 1094/2010 che

istituisce l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea per le assicurazioni e pensioni aziendali e professionali), l'Autorità di vigilanza europea è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per gli utilizzatori dei servizi finanziari.

Stanziamiento destinato a coprire le spese amministrative e di personale dell'Autorità (titoli 1 e 2).

L'Autorità è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee di spesa operative e amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati parte dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati parte dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere all'articolo 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

Voce 12 04 03 02 — Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 125 000	1 125 000	1 192 000	1 192 000	1 168 400,00	1 168 400,00

Commento

Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 114, e del regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea per le assicurazioni e pensioni aziendali e professionali), l'Autorità di vigilanza europea è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per gli utilizzatori dei servizi finanziari.

Stanziamiento destinato a coprire le spese operative dell'Autorità relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Autorità è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee di spesa operative e amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati parte dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati parte dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere all'articolo 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Il contributo dell'Unione per il 2013 è pari a un importo complessivo di 7 506 987 EUR. Un importo di 1 121 987 EUR, corrispondente al recupero dell'eccedenza proveniente dal contributo dell'Unione nel 2011, viene aggiunto all'importo di 6 385 000 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

Articolo 12 04 04 — Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Voce 12 04 04 01 — Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 663 000	5 663 000	5 838 477	5 838 477	5 264 000,00	5 264 000,00

Commento

Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 114, e del regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati), l'Autorità di vigilanza europea è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per gli utilizzatori dei servizi finanziari.

Stanziamiento destinato a coprire le spese amministrative e di personale dell'Autorità (titoli 1 e 2).

L'Autorità è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee di spesa operative e amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati parte dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati parte dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne all'articolo 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Voce 12 04 04 02 — Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 251 000	1 251 000	1 281 523	1 281 523	1 520 000,00	1 520 000,00

Commento

Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 114, e del regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati), l'Autorità di vigilanza europea è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme

applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per gli utilizzatori dei servizi finanziari.

Stanziamiento destinato a coprire le spese operative dell'Autorità relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Autorità è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee di spesa operative e amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati parte dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati parte dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne all'articolo 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Il contributo dell'Unione per il 2013 è pari a un importo complessivo di 8 696 897 EUR. Un importo di 1 782 897 EUR, corrispondente al recupero dell'eccedenza proveniente dal contributo dell'Unione nel 2011, viene aggiunto all'importo di 6 914 000 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 01	Spese amministrative del settore «Politica regionale» 40 01 40		88 792 579	88 792 579	89 624 810 16 463 89 641 273	89 624 810 16 463 89 641 273	86 609 307,40	86 609 307,40
13 03	Fondo europeo di sviluppo regionale e altri interventi regionali	1	30 639 878 699	31 322 669 461	29 611 464 423	27 015 431 887	28 699 290 053,43	25 840 063 410,00
13 04	Fondo di coesione	1	12 499 800 000	11 501 917 424	11 788 814 578	9 857 388 636	11 020 238 878,86	6 450 271 953,00
13 05	Operazioni di preadesione connesse alle politiche strutturali		549 770 452	534 098 052	555 341 668	445 543 710	486 621 159,00	351 405 253,00
13 06	Fondo di solidarietà		14 607 942	14 607 942	688 254 041	688 254 041	201 935 540,00	268 827 080,00
	Titolo 13 — Totale		43 792 849 672	43 462 085 458	42 733 499 520	38 096 243 084	40 494 694 938,69	32 997 177 003,40
	40 01 40 Totale + riserva				16 463 42 733 515 983	16 463 38 096 259 547		

CAPITOLO 13 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
13 01 13 01 01	Spese amministrative del settore «Politica regionale» <i>Spese relative al personale in servizio nel settore «Politica regionale»</i>	5	59 230 935	59 156 818	59 468 688,13	100,40 %
13 01 02	<i>Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Politica regionale»</i>					
13 01 02 01	Personale esterno	5	2 095 476	2 137 197	2 532 676,52	120,86 %

13 01 02 11	Altre spese di gestione	5	3 101 813	3 094 285	3 398 608,09	109,57 %
	40 01 40			16 463		
	Articolo 13 01 02 — Totale parziale		5 197 289	5 231 482	5 931 284,61	114,12 %
	40 01 40			16 463		
				5 247 945		
13 01 03	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Politica regionale»	5	3 748 355	3 777 060	4 472 648,98	119,32 %
13 01 04	Spese di supporto per le attività del settore «Politica regionale»					
13 01 04 01	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Spese di gestione amministrativa	1.2	11 300 000	11 600 000	9 373 091,67	82,95 %
13 01 04 02	Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Componente di sviluppo regionale — Spese di gestione amministrativa	4	5 116 000	5 659 450	3 333 485,00	65,16 %
13 01 04 03	Fondo di coesione (FC) — Spese di gestione amministrativa	1.2	4 200 000	4 200 000	4 030 109,01	95,95 %
	Articolo 13 01 04 — Totale parziale		20 616 000	21 459 450	16 736 685,68	81,18 %
	Capitolo 13 01 — Totale		88 792 579	89 624 810	86 609 307,40	97,54 %
	40 01 40			16 463		
	Totale + riserva			89 641 273		

Articolo 13 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Politica regionale»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
59 230 935	59 156 818	59 468 688,13

Articolo 13 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Politica regionale»

Voce 13 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
2 095 476	2 137 197	2 532 676,52

Voce 13 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
13 01 02 11	3 101 813	3 094 285	3 398 608,09
40 01 40		16 463	
Totale	3 101 813	3 110 748	3 398 608,09

Articolo 13 01 03 — Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Politica regionale»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
3 748 355	3 777 060	4 472 648,98

Articolo 13 01 04 — Spese di supporto per le attività del settore «Politica regionale»

Voce 13 01 04 01 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
11 300 000	11 600 000	9 373 091,67

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per l'assistenza tecnica del FESR di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1083/2006. L'assistenza tecnica può finanziare le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto tecnico ed amministrativo, di valutazione, di audit e d'ispezione necessarie per applicare tale regolamento.

Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni, missioni, traduzioni),
- spese di informazione e pubblicazione,
- spese per tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- contratti per la fornitura di servizi,
- spese fino a 3 060 000 EUR per personale esterno nelle unità centrali (agenti contrattuali, esperti nazionali — o personale d'agenzia — distaccati), nonché relative missioni.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Voce 13 01 04 02 — Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Componente di sviluppo regionale — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
5 116 000	5 659 450	3 333 485,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le misure di assistenza tecnica per lo strumento di assistenza preadesione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82):

- spese relative alla preparazione, all'esame, all'approvazione, al seguito, al controllo, all'audit e alla valutazione di programmi pluriennali e/o di operazioni e progetti nell'ambito della componente sviluppo regionale dello strumento di preadesione. Le azioni possono consistere in contratti di assistenza tecnica, studi, perizie a breve termine, riunioni, scambi di esperienze, creazione di reti, iniziative di informazione, pubblicità e sensibilizzazione, attività di formazione e pubblicazioni direttamente connesse al raggiungimento degli obiettivi del programma e altre misure di sostegno attuate al livello dei servizi centrali della Commissione o delle delegazioni nei paesi beneficiari,
- spese per assistenza tecnica e amministrativa non comprendente funzioni di natura pubblica, affidata a terzi dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a vantaggio dei paesi beneficiari e della Commissione,
- spese per personale esterno nelle delegazioni (agenti contrattuali, agenti locali o esperti nazionali distaccati) destinato alla gestione di programmi decentrati nelle delegazioni dell'Unione in paesi terzi o all'internalizzazione di attività di uffici di assistenza tecnica in fase di scioglimento, nonché costi supplementari per logistica e infrastrutture, come costi di formazione, missioni, tecnologie dell'informazione e telecomunicazioni e locazione, causati direttamente dalla presenza nella delegazione di

personale esterno retribuito dagli stanziamenti di questa voce,

- installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatici per la gestione, l'ispezione e la valutazione,
- miglioramento dei metodi di valutazione e dello scambio di informazioni sulle pratiche in questo campo.

Lo stanziamento è altresì destinato a sostenere la formazione e la cooperazione in campo amministrativo con organizzazioni non governative e parti sociali.

Questo stanziamento copre le spese amministrative a titolo del capitolo 13 05.

Voce 13 01 04 03 — Fondo di coesione (FC) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
4 200 000	4 200 000	4 030 109,01

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'assistenza tecnica del Fondo di coesione di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1083/2006. L'assistenza tecnica può finanziare le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto tecnico ed amministrativo, di valutazione, di audit e d'ispezione necessarie per applicare tale regolamento.

Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni, missioni, traduzioni),
- spese di informazione e pubblicazione,
- spese per tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- contratti per la fornitura di servizi,
- spese fino a 1 340 000 EUR per personale esterno nelle unità centrali (agenti contrattuali, esperti nazionali — o personale d'agenzia — distaccati), nonché relative missioni.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79).

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E ALTRI INTERVENTI REGIONALI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 03	Fondo europeo di sviluppo regionale e altri interventi regionali								
13 03 01	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 1 (2000-2006)	1.2	p.m.	1 133 000 000	p.m.	1 200 000 000	0,—	1 205 703 487,67	106,42 %
13 03 02	Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 03	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo n. 1 (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

13 03 04	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (2000-2006)	1.2	p.m.	148 000 000		p.m.	145 596 619	0,—	221 104 965,69	149,40 %
13 03 05	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 06	Completamento di Urban (2000-2006)	1.2	p.m.	3 150 000		p.m.	10 000 000	0,—	13 580 784,49	431,14 %
13 03 07	Completamento dei programmi precedenti — Iniziative comunitarie (anteriori al 2000)	1.2	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 08	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	0,—	1 388 614,20	
13 03 09	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 12	Contributo dell'Unione al Fondo internazionale per l'Irlanda	1.1	p.m.	p.m.		p.m.	13 608 766	0,—	15 000 000,00	
13 03 13	Completamento dell'iniziativa comunitaria Interreg III (2000-2006)	1.2	p.m.	42 000 000		p.m.	90 000 000	0,—	16 382 485,44	39,01 %
13 03 14	Sostegno a favore delle regioni confinanti con i paesi candidati — Completamento di programmi precedenti (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.		—	—	0,—	0,—	
13 03 16	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Convergenza	1.2	25 310 105 801	24 798 520 000	24 398 779 141	21 103 000 000	23 589 013 386,00	19 252 298 369,57		77,63 %
13 03 17	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Peace	1.2	34 060 138	45 000 000	33 392 292	40 000 000	32 737 542,00	35 766 100,95		79,48 %
13 03 18	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Competitività regionale e occupazione	1.2	4 022 082 950	4 200 822 988	3 946 682 563	3 400 965 947	3 875 763 242,00	4 134 845 386,00		98,43 %
13 03 19	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea	1.2	1 213 929 810	909 165 012	1 168 910 427	965 160 555	1 147 093 337,00	897 806 562,26		98,75 %
13 03 20	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa	1.2	50 000 000	35 583 088	50 000 000	35 000 000	45 616 031,04	35 640 715,30		100,16 %
13 03 21	Progetto pilota — Coordinamento a livello paneuropeo dei metodi di integrazione dei rom	1.2	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	0,—	2 234 182,01	
13 03 22	Progetto pilota — Erasmus per i rappresentanti eletti a livello locale e regionale	1.2	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 23	Progetto pilota — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell'Unione a livello globale	1.2	p.m.	92 000		p.m.	p.m.	0,—	681 939,68	741,24 %
13 03 24	Azione preparatoria — Promozione di un contesto più favorevole al microcredito in Europa	1.2	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	0,—	4 920 000,00	
13 03 26	Progetto pilota — Recupero sostenibile delle periferie	1.2	p.m.	142 163	500 000	500 000	473 875,00	0,—		
13 03 27	Azione preparatoria — RURBAN — Partenariato per uno sviluppo urbano-rurale sostenibile	1.2	p.m.	p.m.		p.m.	1 000 000	960 896,50	256 798,98	
13 03 28	Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell'Unione su scala globale	1.2	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	83 675,34		4,18 %
13 03 29	Azione preparatoria — Definizione del modello di governance per la regione danubiana dell'Unione — Coordinamento migliore ed efficace	1.2	1 000 000	900 000	1 500 000	1 500 000	1 499 380,89	479 596,42		53,29 %
13 03 30	Progetto pilota — Verso una comune identità regionale, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze ed eccellenza nella macroregione danubiana	1.2	p.m.	600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	680 000,00		113,33 %
13 03 31	Assistenza tecnica e diffusione delle informazioni sulla strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico nonché miglioramento delle conoscenze sulla strategia delle macroregioni	1.2	2 500 000	494 210	2 500 000	2 500 000	2 132 363,00	1 209 746,00		244,78 %

13 03 32	Azione preparatoria sul Forum atlantico per la strategia atlantica dell'Unione europea	1.2	1 200 000	600 000	1 200 000	600 000			
13 03 33	Azione preparatoria — Accompagnamento di Mayotte o di qualsiasi altro territorio potenzialmente interessato nel passaggio allo status di regione ultraperiferica	1.2	p.m.	600 000	2 000 000	1 000 000			
13 03 34	Azione preparatoria — Erasmus per i rappresentanti eletti a livello locale e regionale	1.2	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000			
13 03 35	Azione preparatoria — Verso un'identità regionale comune, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze ed eccellenza nella macroregione danubiana	1.2	2 000 000	1 000 000					
13 03 40	Strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione di convergenza FESR	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
13 03 41	Strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione per la competitività regionale e occupazione del FESR	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
Capitolo 13 03 — Totale			30 639 878 699	31 322 669 461	29 611 464 423	27 015 431 887	28 699 290 053,43	25 840 063 410,00	82,50 %

Commento

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede l'applicazione di rettifiche finanziarie, le cui eventuali entrate sono iscritte alla voce 6 5 0 0 dello stato delle entrate. Tali entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, nei casi specifici in cui tali stanziamenti fossero necessari per coprire i rischi di annullamento o di riduzione di rettifiche decise in precedenza. Il regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede rettifiche finanziarie per il periodo 2007-2013.

Il regolamento (CE) n. 1260/1999 stabilisce le condizioni di rimborso dell'acconto, che non ha come effetto di ridurre la partecipazione dei Fondi strutturali all'intervento in questione. Le eventuali entrate provenienti dal rimborso dell'acconto, iscritte alla voce 6 1 5 7 dello stato delle entrate, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, conformemente agli articoli 21 e 178 del regolamento finanziario. Il regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce le condizioni di rimborso del prefinanziamento per il periodo 2007-2013.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

Articolo 13 03 01 — Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 1 (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 133 000 000	p.m.	1 200 000 000	0,—	1 205 703 487,67

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni relativi all'obiettivo 1 nel periodo di programmazione 2000-2006 che il FESR deve ancora liquidare.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Articolo 13 03 02 — Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 relativamente al programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda. Il programma speciale per la pace e la riconciliazione è stato proseguito conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino, menzionate di seguito, di dotare il programma di 500 000 000 EUR (prezzi del 1999) per il nuovo periodo di validità del programma (2000-2004). Secondo quanto richiesto nelle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004, erano stati aggiunti altri 105 000 000 EUR da stanziare nel 2005 e nel 2006 per allineare gli interventi a titolo del programma con gli altri programmi nell'ambito dei Fondi strutturali che si sono chiusi nel 2006. Il principio di addizionalità deve essere pienamente rispettato. La Commissione presenterà al Parlamento europeo una relazione annuale sulle misure adottate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Decisione 1999/501/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 49), in particolare il considerando 5.

Decisione C(2001) 638 sull'approvazione di interventi strutturali comunitari per il programma operativo dell'Unione per la pace e la riconciliazione («programma Peace II») rientrante nell'obiettivo n. 1 nell'Irlanda del Nord (Regno Unito) e nella regione frontiera (Irlanda).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, in particolare il paragrafo 44, lettera b).

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004, in particolare il paragrafo 49.

Articolo 13 03 03 — Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo n. 1 (prima del 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni relativi al periodo di programmazione precedente il 2000 per i precedenti obiettivi 1 e 6 che il FESR deve ancora liquidare.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Articolo 13 03 04 — Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	148 000 000	p.m.	145 596 619	0,—	221 104 965,69

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni relativi all'obiettivo 2 nel periodo di programmazione 2000-2006 che il FESR deve ancora liquidare.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Articolo 13 03 05 — Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (prima del 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni relativi ai periodi di programmazione precedenti il 2000 per i vecchi obiettivi 2 e 5 b) che i tre Fondi (FESR, FSE e FEAOG sezione Orientamento) devono ancora liquidare.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo

regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Articolo 13 03 06 — Completamento di Urban (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	3 150 000	p.m.	10 000 000	0,—	13 580 784,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativamente all'iniziativa comunitaria Urban II per il periodo di programmazione 2000-2006. Questa iniziativa comunitaria si concentrava sulla rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone periferiche in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 28 aprile 2000, recante gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile — URBAN II (GU C 141 del 19.5.2000, pag. 8).

Articolo 13 03 07 — Completamento dei programmi precedenti — Iniziative comunitarie (anteriori al 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni FESR ancora da liquidare relativamente alle iniziative comunitarie precedenti al 2000.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 13 maggio 1992, che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nel quadro di un'iniziativa comunitaria delle regioni fortemente dipendenti dal settore

tessile e dell'abbigliamento (RETEX) (GU C 142 del 4.6.1992, pag. 5).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che definisce gli orientamenti per sovvenzioni globali o i programmi operativi integrati per i quali gli Stati membri sono invitati a presentare domande di contributo nel quadro di un'iniziativa comunitaria relativa alla ristrutturazione del settore della pesca (PESCA) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 1).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente le zone urbane (URBAN) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 6).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente l'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico (iniziativa PMI) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 10).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa (RETEX) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 17).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi o per le sovvenzioni globali che essi sono invitati a proporre nel quadro di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione nel settore della difesa (Konver) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 18).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica di zone siderurgiche (Resider II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 22).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica di zone carbonifere (Rechar II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 26).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce i criteri dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali (Adapt)», al fine di promuovere l'occupazione e di adeguare la forza lavoro alle trasformazioni industriali (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 30).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Occupazione e valorizzazione delle risorse umane» al fine di promuovere la crescita dell'occupazione soprattutto attraverso lo sviluppo delle risorse umane (Occupazione) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 36).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria per le regioni ultraperiferiche — REGIS II (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 44).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali o per programmi operativi integrati sulla base di richieste di contributo che gli Stati membri sono invitati a presentare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 48).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo delle zone di confine, della cooperazione transfrontaliera e delle reti energetiche selezionate (Interreg II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 60).

Nota della Commissione agli Stati membri, del 16 maggio 1995, che fissa gli orientamenti per un'iniziativa nel quadro del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (programma Peace I) (GU C 186 del 20.7.1995, pag. 3).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente le zone urbane (Urban) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 4).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce i criteri modificati dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nel contesto dell'iniziativa comunitaria «Occupazione e valorizzazione delle risorse umane» al fine di promuovere la crescita dell'occupazione soprattutto attraverso lo sviluppo delle risorse umane (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 13).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce i criteri modificati dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nel contesto dell'iniziativa comunitaria «Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali (Adapt)», al fine di promuovere l'occupazione e di adeguare la forza lavoro alle trasformazioni industriali (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 7).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg riguardante la cooperazione transnazionale in materia di assetto territoriale (Interreg II C) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 23).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 26 novembre 1997, sul programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (1995-1999) (programma Peace I) [COM(1997)0642].

Articolo 13 03 08 — Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 388 614,20

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti durante il periodo di programmazione 2000-2006 dal FESR per le azioni innovatrici e l'assistenza tecnica secondo quanto previsto negli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Le azioni innovatrici comprendono studi, progetti pilota e scambi di esperienze. Le stesse erano volte in particolare a migliorare la qualità degli interventi dei Fondi strutturali. L'assistenza tecnica copre le misure di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione necessarie per l'esecuzione del FESR. Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni),
- spese di informazione e pubblicazioni,
- spese per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- contratti per forniture di servizi e studi,
- sovvenzioni.

Tale stanziamento è altresì destinato a finanziare misure adottate dai partner in preparazione del periodo di programmazione successivo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Articolo 13 03 09 — Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (prima del 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti durante periodi di programmazione precedenti il 2000 dal FESR per azioni innovatrici, per misure di preparazione, monitoraggio o valutazione e per qualsiasi intervento analogo di assistenza tecnica previsto dai regolamenti interessati. Esso è altresì destinato a finanziare azioni pluriennali preesistenti, segnatamente quelle approvate e attuate a norma degli altri regolamenti indicati di seguito, che non possono essere ricondotte agli obiettivi prioritari dei Fondi. Questo stanziamento sarà inoltre utilizzato, se del caso, per coprire finanziamenti qualora gli stanziamenti d'impegno corrispondenti non siano disponibili né previsti nell'ambito della programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei (GU L 197 del 27.7.1985, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Articolo 13 03 12 — Contributo dell'Unione al Fondo internazionale per l'Irlanda

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	13 608 766	0,—	15 000 000,00

Commento

Stanzamento destinato a coprire il contributo dell'Unione al finanziamento del Fondo internazionale per l'Irlanda, istituito dall'accordo angloirlandese del 15 novembre 1985 e destinato a promuovere il progresso socioeconomico e a favorire i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra le popolazioni irlandesi.

Le attività del Fondo internazionale per l'Irlanda possono integrare e sostenere le attività promosse dal programma di iniziative per contribuire al processo di pace nelle due parti dell'Irlanda.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 177/2005 del Consiglio, del 24 gennaio 2005, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda (2005-2006) (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1232/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo ai contributi finanziari dell'Unione europea al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 1).

Articolo 13 03 13 — Completamento dell'iniziativa comunitaria Interreg III (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	42 000 000	p.m.	90 000 000	0,—	16 382 485,44

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare dal periodo di programmazione 2000-2006 relativi agli interventi dell'iniziativa comunitaria Interreg III, concernente la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

Sarà rivolta particolare attenzione alle attività transfrontaliere, soprattutto nella prospettiva di un migliore coordinamento con i programmi Phare, Tacis, ISPA e MEDA.

Lo stanziamento è anche destinato a coprire le attività di coordinamento nel settore della mobilità e della qualificazione della manodopera a livello transfrontaliero. Il necessario rilievo sarà attribuito alla cooperazione con le regioni ultraperiferiche.

Esso può essere combinato con i contributi alla cooperazione transfrontaliera Phare per progetti comuni alle frontiere esterne dell'Unione.

Lo stanziamento è destinato a coprire, tra l'altro, il finanziamento di misure preparatorie a favore della cooperazione locale e regionale tra i vecchi e i nuovi Stati membri e i paesi candidati all'adesione nei settori della democrazia e dello sviluppo sociale e regionale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione, del 2 settembre 2004, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario — INTERREG III (GU C 226 del 10.9.2004, pag. 2).

Articolo 13 03 14 — Sostegno a favore delle regioni confinanti con i paesi candidati — Completamento di programmi precedenti (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare relativamente ai progetti del periodo di programmazione 2000-2006 nelle regioni confinanti con i paesi candidati conformemente alle regole dell'iniziativa comunitaria Interreg III concernente la cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale. L'azione tiene conto della comunicazione della Commissione sull'incidenza dell'ampliamento sulle regioni confinanti con i paesi candidati «Azione comunitaria per le regioni frontaliere» (COM(2001)0437).

Articolo 13 03 16 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Convergenza

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
25 310 105 801	24 798 520 000	24 398 779 141	21 103 000 000	23 589 013 386,00	19 252 298 369,57

Commento

Stanziamento destinato a coprire i programmi nell'ambito dell'obiettivo del FESR relativo alla convergenza nel periodo di programmazione 2007-2013. Tale obiettivo è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione.

Parte dello stanziamento è destinata ad essere utilizzata per affrontare le disparità interregionali in modo che la situazione di sviluppo generale di una regione non celi sacche di povertà e unità territoriali svantaggiate.

In accordance with article 105a, 1 of Council Regulation (EC) N° 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) N° 1260/1999 (OJ L 210, 31.7.2006, p. 25), as modified by Annex 3, point 7 of the Treaty concerning the Accession of the Republic of Croatia to the European Union (OJ L 112, 24.4.2012), programmes and major projects which, on the date of accession of Croatia, have been approved under Regulation (EC) N° 1085/2006 and the implementation of which has not been completed by that date, shall be considered to have been approved by the Commission under Regulation(EC) N° 1083/2006, with the exception of the programmes approved under the components referred to in points (a) and (e) of Article 3 (1) of Regulation (EC) N°1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Articolo 13 03 17 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Peace

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
34 060 138	45 000 000	33 392 292	40 000 000	32 737 542,00	35 766 100,95

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il programma Peace nell'ambito dell'obiettivo del FESR relativo alla cooperazione territoriale europea.

Il programma Peace sarà attuato come un programma di cooperazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Il programma Peace promuoverà la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, compresa in particolare la coesione tra le comunità. La zona beneficiaria sarà la totalità dell'Irlanda del Nord e delle contee limitrofe dell'Irlanda. Il programma sarà attuato nel pieno rispetto del principio di addizionalità degli interventi dei Fondi strutturali.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

Articolo 13 03 18 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Competitività regionale e occupazione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 022 082 950	4 200 822 988	3 946 682 563	3 400 965 947	3 875 763 242,00	4 134 845 386,00

Commento

Stanziamanto destinato a coprire i programmi nell'ambito dell'obiettivo del FESR relativo alla competitività regionale nel periodo di programmazione 2007-2013. Al di fuori delle regioni meno sviluppate, l'obiettivo punta a rafforzare la competitività e l'attrazione delle regioni nonché l'occupazione alla luce delle finalità indicate dalla strategia Europa 2020.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Articolo 13 03 19 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 213 929 810	909 165 012	1 168 910 427	965 160 555	1 147 093 337,00	897 806 562,26

Commento

Stanziamento destinato a coprire i programmi nell'ambito dell'obiettivo del FESR relativo alla cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2007-2013. Tale obiettivo sarà volto a rafforzare la cooperazione territoriale e macroregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale appropriato.

In accordance with article 105a, 1 of Council Regulation (EC) N° 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) N° 1260/1999 (OJ L 210, 31.7.2006, p. 25), as modified by Annex 3, point 7 of the Treaty concerning the Accession of the Republic of Croatia to the European Union (OJ L 112, 24.4.2012), programmes and major projects which, on the date of accession of Croatia, have been approved under Regulation (EC) N° 1085/2006 and the implementation of which has not been completed by that date, shall be considered to have been approved by the Commission under Regulation (EC) N° 1083/2006, with the exception of the programmes approved under the components referred to in points (a) and (e) of Article 3 (1) of Regulation (EC) N° 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Articolo 13 03 20 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
50 000 000	35 583 088	50 000 000	35 000 000	45 616 031,04	35 640 715,30

Commento

Stanziamento destinato a finanziare le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto tecnico ed amministrativo, di valutazione, di audit e d'ispezione necessarie per attuare il regolamento (CE) n. 1083/2006, come stabilito dall'articolo 45 del regolamento stesso. Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni),
- spese di informazione e pubblicazioni,
- redazione di manuali e direttive riguardo alle domande di sovvenzione e all'attuazione dei progetti,
- spese per tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- contratti per forniture di servizi e studi,
- sovvenzioni.

Stanziamento altresì destinato a finanziare misure approvate dalla Commissione nel contesto della preparazione del prossimo periodo di programmazione.

Lo stanziamento è altresì destinato a sostenere la formazione e la cooperazione in campo amministrativo con organizzazioni non governative e parti sociali.

Al fine di fornire aiuto e supporto agli attori locali che, in seno all'Unione, sono coinvolti nella gestione dei programmi dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione — in particolare nei nuovi Stati membri — la Commissione dovrebbe proporre un programma di formazione e mobilità che consenta loro di rafforzare le proprie competenze nella gestione dei programmi e nello scambio di migliori prassi e idee sui problemi che incontrano regolarmente. Ciò contribuirebbe a migliorare la governance globale e il potenziamento

delle capacità istituzionali per la gestione dei programmi e delle politiche territoriali.

La mancanza di un'efficiente formazione in loco delle autorità e del personale locali responsabili della gestione dei fondi dell'Unione è una delle cause principali di errori procedurali, scarso controllo e bassi tassi di assorbimento. La creazione di una rete di formatori attivi a livello locale migliorerà il rapporto costi/efficacia e l'efficienza di tale politica.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Articolo 13 03 21 — Progetto pilota — Coordinamento a livello paneuropeo dei metodi di integrazione dei rom

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	2 234 182,01

Commento

L'obiettivo del progetto pilota è di realizzare un'analisi approfondita, sulla base delle attuali conoscenze sulla situazione delle comunità rom nell'Unione, ponendo l'accento sull'intero spettro complesso e sinergico dell'istruzione e della formazione, a cominciare dai bambini in età prescolare e proseguendo con l'ulteriore istruzione delle giovani madri fino alla formazione degli anziani.

Il progetto pilota dovrebbe inoltre rispecchiare l'adeguata preparazione ed esecuzione del processo istituzionale in termini di consultazioni, costituzione di reti, raccolta di dati, valutazione, visite sul campo, ricerca ecc. Diversi Stati membri hanno adottato misure per promuovere l'integrazione dei rom. Vi sono numerosi esempi sia di buone sia di cattive prassi e, parallelamente, le ricerche sociologiche, giuridiche e politiche sono in aumento.

Si potrebbe istituire un'unità sui rom incaricata di esaminare, dal punto di vista dell'attuazione delle politiche dell'Unione, le problematiche settoriali e di proporre azioni e misure adeguate da includere nelle proposte relative al piano d'azione per l'inserimento dei rom.

Il progetto potrebbe avere anche il compito di esaminare le possibilità di cooperazione intersettoriale e l'uso dei diversi strumenti finanziari esistenti, di proporre progetti pilota e di individuare le buone prassi trasferibili e sostenibili che potrebbero contribuire all'elaborazione di proposte politiche concrete.

In tale contesto, si può fare riferimento alla necessità di proposte a lungo termine su aspetti concernenti l'alloggio e lo sviluppo urbano (che, se male affrontati, conducono a problemi quali la segregazione, la ghettizzazione ecc.) collegate a un uso innovativo dei fondi regionali e del sostegno della BEI e della BERS oppure all'importante questione della raccolta (e della protezione) dei dati, alle statistiche ecc., ma anche alle questioni, ovviamente correlate, quali la lotta contro la criminalità e le diverse forme di traffico nonché ai problemi fondamentali di registrazione.

Occorre prestare particolare attenzione alla questione della copertura mediatica e della comunicazione in generale.

Per una buona riuscita del progetto, è indispensabile sviluppare un processo di dialogo strutturato con la società civile rom a livello locale, nazionale e dell'Unione.

Il Parlamento europeo è stato un precursore nella promozione dei diritti dei rom e la sua prima risoluzione su questo tema risale al 1984. Nel corso della sesta legislatura parlamentare, il Parlamento europeo ha adottato diverse risoluzioni sulla situazione specifica dei rom in Europa. In particolare, nella sua risoluzione del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom (GU C 68 E del 21.3.2009, pag. 31), il Parlamento europeo ha sollecitato la Commissione a sviluppare una strategia quadro europea per l'inserimento dei rom, che miri a dare coerenza alle politiche dell'Unione europea in materia di inclusione sociale dei rom e ad elaborare un piano d'azione comunitario dettagliato per l'inclusione dei rom volto a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione dell'obiettivo della strategia quadro europea per l'inclusione dei rom. Inoltre, nella sua risoluzione del 10 luglio 2008 sul censimento dei rom su base etnica in Italia (GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 54), il Parlamento europeo ha reiterato tali richieste e ha nuovamente invitato «la Commissione e gli Stati membri, nel quadro di una strategia dell'Unione europea per i rom e nel contesto del decennio di integrazione dei rom 2005-2015, a varare normative e politiche di sostegno alle comunità rom, promuovendone al contempo

l'integrazione in tutti gli ambiti, e ad avviare programmi contro il razzismo e la discriminazione nelle scuole, nel mondo del lavoro e nei mezzi di comunicazione e a rafforzare lo scambio di competenze e di migliori pratiche».

Il Parlamento europeo ha ribadito in tale contesto l'importanza di sviluppare strategie a livello dell'Unione e a livello nazionale, avvalendosi pienamente delle opportunità offerte dai fondi dell'Unione, di abolire la segregazione dei rom nel campo dell'istruzione, di assicurare ai bambini rom parità di accesso a un'istruzione di qualità (partecipazione al sistema generale di istruzione, introduzione di programmi speciali di borse di studio e apprendistato, misure addizionali e concrete per promuovere l'istruzione prescolastica dei bambini rom e studi di perfezionamento a livello nazionale e internazionale per gli studenti rom, come anche l'educazione di un gruppo di diplomatici rom in grado di colmare il divario fra le comunità rom e le istituzioni pubbliche), di assicurare e migliorare l'accesso dei rom ai mercati del lavoro, di assicurare la parità di accesso all'assistenza sanitaria e alle prestazioni previdenziali, di combattere le pratiche discriminatorie in materia di assegnazione di alloggi e di rafforzare la partecipazione dei rom alla vita sociale, economica, culturale e politica.

Il Parlamento europeo ribadisce la necessità di creare una rete di esperti del mondo accademico e civile espressamente incaricati di proporre progetti pilota specifici e di elaborare progetti che determinino cambiamenti immediati.

Il progetto pilota ha anche lo scopo di garantire l'istruzione integrata delle famiglie rom, mirando simultaneamente all'integrazione precoce dei bambini nell'istruzione prescolare, alla formazione dei genitori e alla realizzazione di attività comunitarie destinate all'intera famiglia, al fine di migliorare le competenze passive degli adulti.

Il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2007, conscio della situazione molto particolare in cui versa la comunità rom in tutta l'Unione, ha invitato gli Stati membri e l'Unione stessa ad utilizzare tutti i mezzi per migliorarne l'inclusione. Nelle conclusioni del 19 e 20 giugno 2008, il Consiglio ha dichiarato di attendere con interesse (...) la prossima conferenza in materia che si terrà a settembre [2008]. Invita il Consiglio a tenerne conto nell'esame dell'agenda sociale riveduta. Il Consiglio europeo riesaminerà tale questione entro la fine dell'anno.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 13 03 22 — Progetto pilota — Erasmus per i rappresentanti eletti a livello locale e regionale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Obiettivo: fornire sostegno ai consigli locali e regionali nell'Unione.

Il primo principio del progetto pilota consiste nel promuovere e sostenere la mobilità dei rappresentanti eletti a livello locale e regionale nell'Unione. Il secondo principio è l'inclusione dell'elemento della mobilità in un programma concordato di formazione in loco e di scambio di esperienze, con una particolare attenzione per la coesione economica e sociale.

Il progetto è inteso a:

- promuovere la cooperazione multilaterale a livello politico tra le istituzioni territoriali locali e regionali,
- sostenere la mobilità dei rappresentanti eletti a livello locale e regionale,
- promuovere la ricerca comune e lo scambio di idee sui problemi incontrati regolarmente attraverso una formazione in loco e lo scambio di esperienze,
- promuovere lo scambio delle migliori prassi.

Il progetto pilota è pertanto uno strumento che consente di migliorare l'apprendimento e l'esperienza dei rappresentanti eletti a livello locale e regionale e di potenziare la capacità dei consigli locali e regionali di applicare i concetti, i principi democratici e le strategie.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il

regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 13 03 23 — Progetto pilota — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell'Unione a livello globale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	92 000	p.m.	p.m.	0,—	681 939,68

Commento

Il progetto è inteso a sviluppare un'ampia strategia volta a promuovere la conoscenza e le esperienze della politica regionale dell'Unione per i paesi terzi. Tale strategia comprenderebbe l'organizzazione di eventi internazionali, attività di informazione, la creazione di reti tra i soggetti regionali e locali, lo sviluppo di progetti comuni e di nuovi partenariati regionali nonché lo scambio di buone prassi tra le regioni. Promuovendo il modello della politica di coesione dell'Unione facendone conoscere i risultati positivi attraverso una serie di dialoghi regionali, l'Unione potrà spiegare e diffondere i suoi valori, i suoi principi fondamentali, le sue strutture organizzative e le sue politiche su scala globale. A tal fine la cooperazione con organizzazioni internazionali attive in tale settore – Forum globale delle associazioni regionali (FOGAR) e Organizzazione delle città e dei governi locali uniti (UCLG) – sarà particolarmente utile.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 13 03 24 — Azione preparatoria — Promozione di un contesto più favorevole al microcredito in Europa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	4 920 000,00

Commento

Vari Consigli dei ministri dell'Unione europea, segnatamente nel 2000 e nel marzo 2003, hanno riconosciuto nella microfinanza per le piccole imprese un tema di interesse. Il Consiglio europeo ha invitato per la prima volta gli Stati membri ad accordare un'attenzione particolare al microcredito per incoraggiare la creazione di piccole imprese e la loro crescita. Il microcredito era peraltro uno degli obiettivi degli strumenti finanziari del programma pluriennale europeo (MAP/2002-2006) decisi dal Consiglio nel dicembre 2001, che ha definito il microcredito a livello europeo come i prestiti di entità inferiore ai 25 000 EUR.

Anche il programma per la competitività e l'innovazione (PIC), in vigore dal 2006, sviluppa il tema del microcredito, segnatamente attraverso la seconda sezione dello strumento di garanzia per le PMI. Tale strumento, gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), è inteso a incoraggiare le istituzioni finanziarie a svolgere un ruolo più attivo nell'offerta di prestiti di importo limitato, i quali solitamente comportano costi di gestione unitari proporzionalmente più elevati per i mutuatari che non dispongono di garanzie sufficienti. Oltre alle garanzie o controgaranzie, gli intermediari finanziari possono ricevere sovvenzioni volte a ridurre le elevate spese amministrative legate al microcredito.

La presente azione preparatoria si propone di favorire lo sviluppo del microcredito in Europa, in linea con gli obiettivi di crescita e occupazione della strategia Europa 2020 e con le raccomandazioni contenute nella risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 luglio 2007, sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 — Libro bianco (GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 392), con particolare riferimento alla necessità di un piano d'azione sul microcredito.

L'azione preparatoria persegue i seguenti obiettivi:

- assicurare a medio termine l'autofinanziamento dell'attività di microcredito in Europa, attraverso lo sviluppo della capacità di finanziamento (equity) delle istituzioni della microfinanza, in particolare quelle non bancarie. Il progetto potrebbe essere gestito

dal FEI, l'istituzione finanziaria dell'Unione specializzata nel finanziamento delle piccole e medie imprese e delle microimprese che gestisce anche gli strumenti finanziari Unione/comunitari,

- favorire una migliore sinergia tra gli strumenti finanziari esistenti che trattano materie connesse [CIP, risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese (Jeremie), FESR, FES],
- incoraggiare l'inclusione sociale attraverso lo spirito imprenditoriale e la crescita economica che ne deriva. A tale riguardo, i beneficiari dei fondi messi a disposizione per l'accesso al finanziamento potrebbero provenire dal settore associativo, con un legame con le popolazioni svantaggiate.

Lo stanziamento è finalizzato alla realizzazione dell'azione preparatoria votata nel quadro dell'esercizio 2008. Nella fattispecie, sarà utilizzato per la creazione di un fondo di capitale d'avviamento per le istituzioni non bancarie.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 13 03 26 — Progetto pilota — Recupero sostenibile delle periferie

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	142 163	500 000	500 000	473 875,00	0,—

Commento

Il progetto pilota è inteso a sostenere la demolizione e la ricostruzione di edifici obsoleti e deteriorati nelle periferie dei centri urbani europei, testando l'introduzione di criteri innovativi e avanzati in materia di sicurezza edilizia, qualità della progettazione, sostenibilità ed efficienza energetica. L'obiettivo principale è di promuovere l'integrazione sociale nelle periferie intervenendo nella politica abitativa.

Il progetto dovrebbe finanziare:

- la selezione di almeno cinque periferie sperimentali di centri urbani europei, densamente popolati, in cui vi è una forte necessità di interventi di recupero di edifici,
- la definizione di requisiti avanzati in materia di sicurezza nei singoli ambiti specifici (per esempio dispositivi antisismici) e di requisiti di qualità per la progettazione e la costruzione di strutture residenziali, comprese la progettazione di spazi privati e comuni, la selezione dei materiali, le soluzioni tecniche ecc.,
- la definizione di obiettivi di risparmio energetico e di combinazione di fonti energetiche con maggiore impiego delle fonti rinnovabili per i nuovi edifici residenziali,
- la selezione del mix più efficace di strumenti finanziari per promuovere la ricostruzione di zone urbane degradate e l'innovazione nell'industria delle costruzioni (fondi rotativi, aiuti regionali, abbuoni fiscali, partenariato pubblico-privato ecc.),
- la definizione di una serie di misure riguardanti alloggi alternativi temporanei per i residenti delle zone sperimentali e la partecipazione degli interessati e delle comunità locali al processo di riprogettazione,
- la definizione di un modello di valutazione per monitorare e valutare l'esito del progetto,
- l'avvio di programmi di recupero nelle zone sperimentali.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 13 03 27 — Azione preparatoria — RURBAN — Partenariato per uno sviluppo urbano-rurale sostenibile

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	1 000 000	960 896,50	256 798,98

Commento

L'azione preparatoria ha lo scopo di sviluppare un modello di partenariato per le città e le zone rurali limitrofe, al fine di conseguire una migliore cooperazione tra i diversi soggetti nello sviluppo e nell'attuazione di iniziative comuni urbane-rurali basate su un approccio integrato. Tale modello potrebbe essere utilizzato nel prossimo periodo di programmazione per progetti di sviluppo urbano-rurale cofinanziato dall'Unione.

In particolare, l'azione preparatoria è intesa a:

- individuare le sfide comuni e le potenzialità delle zone urbane e rurali,
- riesaminare i partenariati urbano-rurali esistenti negli Stati membri, precisare i settori di cooperazione e gli operatori locali/regionali coinvolti (pubblico, privato, organizzazioni non governative ecc.),
- individuare esempi di migliori prassi innovative per la cooperazione urbana-rurale nel quadro dei partenariati esistenti,
- definire un modello o modelli per il partenariato urbano-rurale ed elaborare una guida pratica per detto partenariato atta ad essere seguita negli orientamenti strategici della Commissione sulla coesione per il prossimo periodo di programmazione successivo al 2013.

L'azione preparatoria sarà realizzata negli anni 2011-2012.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 13 03 28 — Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell'Unione su scala globale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	83 675,34

Commento

L'azione preparatoria in esame ha lo scopo di sviluppare una strategia globale intesa a promuovere le conoscenze e a diffondere le esperienze acquisite nel contesto della politica regionale dell'Unione per i paesi terzi, sulla base dell'esito proficuo dell'attuazione del progetto pilota precedente, nonché di affrontare le esigenze specifiche dei territori remoti dell'Unione che non hanno lo status di regioni ultraperiferiche durante la fase di acquisizione di detto status. La dimensione internazionale della politica di coesione è avanzata notevolmente dal 2009, in ampia misura grazie alle opportunità aggiuntive rese possibili dalle risorse erogate nell'ambito del progetto pilota e dell'azione preparatoria 2012. Occorre proseguire l'attuale azione preparatoria nel 2013 dotandola di risorse appropriate, dal momento che i dialoghi strategici con i principali partner (Brasile, Cina e Russia), come anche il sostegno alla messa in atto del partenariato orientale, devono essere costantemente sviluppati, al fine di far progredire i principi e le strutture e i meccanismi organizzativi della politica di coesione dell'UE su scala globale. L'azione si concentrerà in particolare sullo sviluppo della governance regionale e sull'organizzazione di programmi di formazione alla definizione di politiche basate sul territorio e alla programmazione strategica, nonché sulle questioni procedurali relative ai meccanismi di controllo e alla sana gestione finanziaria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il

regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 13 03 29 — Azione preparatoria — Definizione del modello di governance per la regione danubiana dell'Unione — Coordinamento migliore ed efficace

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	900 000	1 500 000	1 500 000	1 499 380,89	479 596,42

Commento

Data d'inizio del progetto: 1° gennaio 2011

Data di conclusione del progetto: 31 dicembre 2013

Il Consiglio europeo del 19 giugno 2009 ha formalmente chiesto alla Commissione di presentare una strategia dell'Unione per la regione danubiana entro la fine del 2010. La strategia, che è stata lanciata durante la Presidenza ungherese dell'Unione europea all'inizio del 2011, è stata accompagnata da un piano d'azione che è stato sviluppato e aggiornato in modo continuo tenendo in conto la proposta formulata dagli Stati membri. L'articolo 3 del trattato sull'Unione europea migliora la capacità dell'Unione di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nonché la solidarietà tra Stati membri. L'azione preparatoria risulta necessaria per sviluppare l'indispensabile capacità onde prefigurare e intensificare il processo di coordinamento per assicurare il giusto modello di governance per l'attuazione della strategia dell'Unione europea per la regione del Danubio.

La regione danubiana possiede una tradizione collaudata di intervento in rete e di cooperazione in diversi ambiti politici. La strategia e il suo piano d'azione offriranno l'opportunità di passare dalle parole ai fatti e conseguire benefici effettivi per la regione nel suo insieme. Esiste l'esigenza di una comune visione strategica per orientare il futuro sviluppo territoriale della regione del Danubio. Ovviamente nessun intervento isolato può attuare da solo la gamma di misure necessarie per far fronte alle sfide e per valorizzare le opportunità della regione. Una strategia per la regione danubiana, articolata in azioni concrete e coerenti, con adeguato sostegno finanziario, resta essenziale per sviluppare la regione del Danubio e per valorizzare pienamente le opportunità che si spalancano per essa.

Il Danubio collega dieci paesi europei — Germania, Austria, Repubblica slovacca, Croazia, Serbia, Romania, Bulgaria, Repubblica di Moldova e Ucraina — sei dei quali sono Stati membri, e in un contesto territoriale più ampio la regione comprende anche la Repubblica ceca, la Slovenia, la Bosnia e Erzegovina, e il Montenegro.

La regione danubiana è un crocevia importante tra i programmi della politica di coesione dell'Unione, i programmi per i paesi rientranti nella politica europea di vicinato e i candidati potenziali all'adesione e pertanto rappresenta un ambito in cui si possono sviluppare sinergie potenziate tra le diverse politiche dell'Unione: coesione, trasporti, turismo, agricoltura, pesca, sviluppo economico e sociale, energia, ambiente, allargamento e politica di vicinato e la strategia dell'Unione per la regione danubiana va articolata nei seguenti settori di cooperazione: sviluppo e protezione sociale, sviluppo economico sostenibile, infrastruttura di trasporto ed energetica, protezione dell'ambiente, cultura e istruzione.

La strategia dell'Unione europea per la regione danubiana dovrebbe essere attuata ricorrendo a tutte le risorse finanziarie disponibili dell'Unione, degli Stati membri e degli altri paesi rivieraschi, delle istituzioni finanziarie internazionali nonché dei capitali privati. L'intervento deve concentrarsi su modalità migliori, più efficienti ed efficaci, per coordinare i diversi strumenti di finanziamento e le azioni specifiche proposte. Si attende che la strategia dell'Unione europea per la regione danubiana, grazie a una migliore cooperazione tra gli Stati membri e i paesi rivieraschi del Danubio, imprima slancio allo sviluppo sociale ed economico della regione. Ne saranno create nuove opportunità economiche, sarà accelerato lo sviluppo di un sistema di trasporto sostenibile, più efficiente e intermodale nonché trasporti e turismo sostenibili, con conseguente miglioramento della qualità di vita di tutti gli abitanti che vivono lungo le rive del fiume Danubio.

Inoltre, l'azione preparatoria è intesa a promuovere / creare un modello di governance da applicare nei settori specifici attinenti alla regione danubiana.

Lo stanziamento è destinato a finanziare attività connesse alla definizione di un modello di governance richiesto dallo sviluppo e dall'attuazione della strategia dell'Unione europea per la regione danubiana. Il modello di governance migliorerà la cooperazione tra i paesi e le regioni partecipanti ai progetti pilota comuni nei campi seguenti:

- l'utilizzazione ecocompatibile del Danubio per la navigazione interna, intermodalità con altri modi di trasporto lungo il Danubio tramite il miglioramento di tutte le infrastrutture (con la priorità per un uso migliore delle infrastrutture esistenti) e la creazione di un sistema di trasporto intermodale lungo il fiume, lo sfruttamento ecocompatibile delle risorse idriche lungo il Danubio, la preservazione e il miglioramento della qualità dell'acqua del Danubio, in conformità della direttiva 2000/60/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1), e rigorosi requisiti di sicurezza per le imbarcazioni,

- il turismo sostenibile: l'ecoturismo, lo sviluppo di vie ciclabili lungo l'intero corso del Danubio, lo sviluppo del turismo culturale convenzionale di massa, il turismo urbano e rurale, il turismo d'affari e di crociera, il turismo sportivo,
- i progetti comuni (da promuovere e realizzare) per intensificare la cooperazione nel campo dell'energia, riguardanti specialmente l'efficienza energetica e le risorse energetiche rinnovabili, alla luce del potenziale della regione in termini di fonti bioenergetiche, e per incentivare l'uso della biomassa, dell'energia solare, eolica e idrica,
- la promozione delle infrastrutture di ricerca calibrate sui fattori di forza delle regioni e dei comparti specifici di eccellenza in termini di innovazione e la commercializzazione dei prodotti,
- un programma di ricerca e sviluppo nella e per la regione danubiana mirato a sostenere il progresso e l'innovazione scientifica provvedendo alla cooperazione tra gli Stati del Danubio in settori come la ricerca ambientale, la pesca, l'agricoltura, l'infrastruttura (compreso il settore energetico), i trasporti, la specializzazione e la mobilità dei ricercatori e gli aspetti socioeconomici,
- i programmi di scambi universitari nella regione e reti universitarie per promuovere centri di eccellenza in grado di competere a livello internazionale e rafforzare l'identità danubiana con la governance della formazione e del perfezionamento, l'apprendimento permanente nell'intero arco della vita,
- provvedere alla sicurezza della regione.

La strategia dell'Unione europea per la regione danubiana — Non solo una strategia

Per superare le sfide con cui è confrontata la regione occorrono azioni concrete e visibili. Nel suo piano d'azione la Commissione dovrebbe ribadire che gli Stati membri e gli altri protagonisti si assumano la responsabilità di essere in prima fila in settori prioritari specifici e progetti pilota, per esempio nello sviluppo di una governance specifica e integrata in linea con un approccio comune e integrato rispetto alla strategia dell'Unione europea per la regione danubiana adottata dalla Commissione l'8 dicembre 2010.

La Commissione darà risposta alla necessità di un organo o approccio indipendente e multisetoriale in grado di garantire il necessario coordinamento, il monitoraggio e l'accompagnamento del piano d'azione, nonché, se del caso, il regolare aggiornamento del piano e della strategia. Per il momento la Commissione non sta proponendo finanziamenti aggiuntivi o ulteriori risorse. Tuttavia, alcune delle azioni e dei progetti specifici richiederanno un supporto finanziario. La fonte maggiore è costituita dai fondi strutturali disponibili nella regione — la maggior parte dei programmi consente già ora azioni contemplate dalla strategia. Le autorità responsabili della programmazione possono riesaminare i criteri di assegnazione e favorire la selezione di progetti in linea con la strategia. Inoltre, gli Stati membri esamineranno i progetti e le azioni di finanziamento in linea con le priorità della strategia in termini di proprie risorse. La Banca europea per gli investimenti e gli altri istituti finanziari internazionali e regionali daranno a loro volta un contributo.

In stretto coordinamento con ogni sviluppo intervenuto (in particolare nuove regolamentazioni), anche a livello dell'Unione, andrebbero realizzati interventi potenziati tramite il piano d'azione onde assicurare coerenza ed efficienza.

La crisi economica in atto comporta un clima meno favorevole per gli investimenti, con ripercussioni negative sia sui settori pubblici sia sulle attività imprenditoriali private. Pertanto diventa ancora più essenziale che la strategia dell'Unione europea per la regione danubiana consenta ai partner nella regione di porsi in una prospettiva di più ampio raggio, nella consapevolezza che quando la crisi sarà passata le regioni che si saranno meglio preparate saranno meglio attrezzate per trarre vantaggio dalle nuove opportunità e dalle innovazioni.

Questa azione preparatoria istituita su iniziativa del Parlamento europeo deve avere una durata di tre anni, dal gennaio 2011 al dicembre 2013, e l'importo stanziato è pari a 1 500 000 EUR all'anno.

I progetti di cui sopra richiederanno preparativi dispendiosi in termini di tempo con gli Stati membri in questione e con le autorità pertinenti dei paesi terzi. I primi pagamenti sono stati eseguiti nel 2011.

Sulla base del quadro giuridico vigente, l'azione preparatoria prospetta soluzioni per la cooperazione sostenibile tra Stati membri e altri paesi rivieraschi. In tal modo si concretizza lo sviluppo della strategia dell'Unione europea per la regione danubiana e la sua integrazione nel contesto politico generale dell'Unione.

Lo stanziamento dovrebbe essere altresì utilizzato per organizzare o sviluppare:

- programmi di formazione e seminari per i giovani con l'obiettivo di sottolineare la comune identità regionale delle popolazioni che vivono nella macro-regione del Danubio; i programmi dovrebbero porre l'accento sull'educazione civica e sulle opportunità di scambi culturali che contribuiranno a una dimensione europea, progressiva, sostenibile e orientata al futuro di convivenza, affrontando questioni quali la comprensione della reciproca presenza regionale, lo spirito di solidarietà e la necessità di cooperare e fornendo possibilità di dialogo e riconciliazione;
- il miglioramento e lo sviluppo di nuove soluzioni per la gestione delle competenze attraverso piattaforme comuni accessibili e

informazioni relative ai progetti nonché la creazione di reti. L'azione preparatoria è intesa a promuovere la stabilità economica e sociale nelle regioni interessate, tra cui azioni volte a sviluppare la coesione tra le comunità, creando uno spazio per familiarizzare reciprocamente con la cultura e la storia delle altre comunità e per riconoscerle in modo adeguato, e inoltre evidenziare il valore aggiunto della cooperazione transnazionale. Tale iniziativa dovrebbe creare una base sostenibile per una piattaforma comune che dia accesso alle competenze regionali e rafforzi la cooperazione regionale, e dovrebbe altresì permettere di trarre insegnamenti dall'esperienza di una strategia su scala macroregionale.

L'area beneficiaria comprenderà la macroregione danubiana e i paesi limitrofi, conformemente alla politica europea di vicinato. L'organizzazione di programmi dovrebbe coinvolgere organizzazioni non governative e organizzazioni della società civile al fine di garantire che gli sforzi di riconciliazione vadano anche al di là della sfera governativa. Ai programmi ammissibili ai fondi devono partecipare soggetti provenienti da almeno tre Stati membri della regione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 13 03 30 — Progetto pilota — Verso una comune identità regionale, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze ed eccellenza nella macroregione danubiana

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	680 000,00

Commento

Lo stanziamento dovrebbe essere utilizzato per organizzare o sviluppare:

- programmi di formazione e seminari per i giovani con l'obiettivo di sottolineare la comune identità regionale delle popolazioni che vivono nella macro-regione del Danubio; i programmi dovrebbero porre l'accento sull'educazione civica e sulle opportunità di scambi culturali che contribuiranno a una dimensione europea, progressiva, sostenibile e orientata al futuro di convivenza, affrontando questioni quali la comprensione della reciproca presenza regionale, lo spirito di solidarietà e la necessità di cooperare e fornendo possibilità di dialogo e riconciliazione,
- il miglioramento e lo sviluppo di nuove soluzioni per la gestione delle competenze attraverso piattaforme comuni accessibili e informazioni relative ai progetti nonché la creazione di reti.

Il progetto pilota è inteso a promuovere la stabilità economica e sociale nelle regioni interessate, tra cui le azioni volte a sviluppare la coesione tra le comunità, creando uno spazio per familiarizzare reciprocamente con la cultura e la storia delle altre comunità e per riconoscerle in modo adeguato, ed evidenziare il valore aggiunto della cooperazione transnazionale. Tale iniziativa dovrebbe creare una base sostenibile per una piattaforma comune che dia accesso alle competenze regionali e rafforzi la cooperazione regionale, e che inoltre dovrebbe permettere di trarre insegnamenti dall'esperienza di una strategia su scala macroregionale. L'area beneficiaria comprenderà la macroregione danubiana e i paesi limitrofi, conformemente alla politica europea di vicinato. Ai programmi ammissibili ai fondi devono partecipare soggetti provenienti da almeno tre Stati membri della regione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 13 03 31 — Assistenza tecnica e diffusione delle informazioni sulla strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico nonché miglioramento delle conoscenze sulla strategia delle macroregioni

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 500 000	494 210	2 500 000	2 500 000	2 132 363,00	1 209 746,00

Commento

Stanziamanto destinato a garantire:

- la corretta diffusione delle informazioni tramite newsletter (anche online), relazioni e conferenze e specificatamente un forum annuale,
- l'organizzazione di eventi *in loco* affinché tutte le regioni europee interessate possano familiarizzare con la strategia del mar Baltico e con i principi delle macroregioni,
- la proficua gestione della strategia tramite il sistema decentrato istituito e in particolare il funzionamento del sistema dei coordinatori di settori prioritari e responsabili di progetti faro,
- l'assistenza tecnico-amministrativa alla pianificazione e al coordinamento delle attività connesse con la strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico,
- la disponibilità del capitale di avviamento per la pianificazione e la preparazione di progetti a sostegno della strategia,
- la promozione della partecipazione della società civile,
- la garanzia di un continuo sostegno ai coordinatori dei settori prioritari nelle loro attività di coordinamento,
- la partecipazione a uno strumento di attuazione con la BEI, se richiesto dagli Stati membri della regione baltica,
- lo sviluppo di una strategia di comunicazione più ambiziosa in merito alla strategia europea per la regione del mar Baltico.

Il sostegno all'azione di assistenza tecnica nel 2013 viene proseguito al fine di:

- continuare a sostenere i coordinatori di settori prioritari nelle loro attività di coordinamento;
- partecipare a uno strumento di attuazione con la BEI, se richiesto dagli Stati membri della regione baltica;
- sviluppare una strategia di comunicazione più ambiziosa in merito alla Strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Articolo 13 03 32 — Azione preparatoria sul Forum atlantico per la strategia atlantica dell'Unione europea

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 200 000	600 000	1 200 000	600 000		

Commento

Le istituzioni dell'Unione sono favorevoli all'elaborazione di una strategia europea per l'area atlantica. Deve essere definito un piano d'azione trasversale con priorità concrete ai fini dell'attuazione della strategia in oggetto a decorrere dal 2014. I soggetti interessati dell'area atlantica dovrebbero essere coinvolti nell'elaborazione del piano d'azione.

Il piano d'azione dovrebbe essere strettamente connesso alla politica regionale e alla politica marittima integrata e dovrebbe anche facilitare le sinergie con altri ambiti di intervento dell'Unione, quali le reti transeuropee dei trasporti, la politica comune della pesca,

le azioni in materia di clima e ambiente, il programma quadro di ricerca e sviluppo, la politica energetica ecc..

L'azione preparatoria finanzia una piattaforma di dialogo tra i soggetti interessati, chiamata Forum atlantico, allo scopo di definire i progetti prioritari e la governance della strategia atlantica.

Il finanziamento dell'azione preparatoria servirà a:

- istituire un Forum atlantico, incoraggiando i principali soggetti interessati a collaborare nel quadro di workshop e garantendo un'adeguata diffusione al pubblico e un'ampia partecipazione,
- impegnare i membri del Forum in un processo che conduca all'adozione del piano d'azione trasversale per la strategia atlantica, conformemente alle esigenze delle regioni interessate e ponendo chiaramente l'accento sulla crescita sostenibile delle regioni costiere e dei settori marittimi dell'Atlantico,
- sostenere le attività tecniche necessarie a identificare e testare la fattibilità delle specifiche azioni prioritarie che devono essere incluse nel piano d'azione.

Un subappaltatore assisterà i soggetti interessati nell'elaborazione del piano di azione. Esso è responsabile dell'attuazione dell'azione preparatoria e opera sotto il controllo della Commissione.

L'azione preparatoria ha finanziato una piattaforma di dialogo tra i soggetti interessati (il Forum atlantico), allo scopo di definire i progetti prioritari e la governance della strategia atlantica.

Dopo l'adozione del piano d'azione alla fine del 2012, il Forum mirerà a preparare i soggetti interessati alla messa in atto dello stesso piano d'azione. È quindi necessario estendere l'azione preparatoria fino al 2013.

Il finanziamento dell'azione preparatoria servirà a:

- istituire un Forum atlantico, incoraggiando i principali soggetti interessati a collaborare nel quadro di workshop e garantendo un'adeguata diffusione presso il pubblico e un'ampia partecipazione;
- impegnare i membri del Forum in un processo che conduca all'adozione del piano d'azione trasversale da prevedere per la strategia atlantica, conformemente alle esigenze delle regioni interessate e ponendo chiaramente l'accento sulla crescita sostenibile delle regioni costiere e dei settori marittimi dell'Atlantico;
- sostenere le attività tecniche necessarie a identificare e testare la fattibilità delle specifiche azioni prioritarie che devono essere incluse nel piano d'azione;
- preparare i soggetti interessati alla messa in atto del piano d'azione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 13 03 33 — Azione preparatoria — Accompagnamento di Mayotte o di qualsiasi altro territorio potenzialmente interessato nel passaggio allo status di regione ultraperiferica

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	600 000	2 000 000	1 000 000		

Commento

Il passaggio dello status di Mayotte da paese e territorio d'oltremare a regione ultraperiferica non ha precedenti nella storia dell'Unione. Con l'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, questa transizione è semplificata dall'applicazione dell'articolo 355, paragrafo 6, che prevede una procedura di voto all'unanimità in sede di Consiglio europeo. Il governo francese sta attualmente preparando una documentazione al fine di riconoscere lo status di regione ultraperiferica al dipartimento di Mayotte, a partire dal 2014. Questa situazione fa seguito alle indispensabili riforme strutturali che assimilano il territorio in questione ai paesi in fase di preadesione, per i quali l'Unione predispone una serie di misure destinate a facilitare il rispetto dell'*acquis* e l'attuazione delle proprie politiche. In conseguenza del cambiamento di status, le autorità locali di Mayotte dovranno quindi gestire nuovi tipi di fondi dell'Unione con importi più congrui e procedure diverse rispetto a quelle del Fondo europeo di sviluppo (FES) del quale hanno finora beneficiato. Questa azione preparatoria si concentrerà principalmente sui settori

dell'assistenza tecnica per formare i funzionari delle amministrazioni di Mayotte che saranno incaricati dell'elaborazione, della gestione e del controllo dei futuri programmi operativi. Essendo un territorio di uno Stato membro, Mayotte non può beneficiare dello strumento di preadesione e, non essendo ancora una regione secondo la definizione delle disposizioni generali dei Fondi strutturali, non può beneficiare di assistenza tecnica.

L'azione preparatoria mira ad accompagnare il dipartimento di Mayotte nel passaggio allo status di regione ultraperiferica.

Sono necessarie varie azioni:

- formazione dei funzionari locali incaricati dell'elaborazione, della gestione e del controllo dei futuri programmi operativi,
- realizzazione di studi preliminari alla preparazione dei futuri programmi e di valutazioni ex ante, al fine di stabilire una diagnosi territoriale e prestare sostegno agli attori locali per definire una strategia regionale nonché gli orientamenti prioritari dei programmi,
- organizzazione di riunioni informative generali per i rappresentanti politici, gli attori locali e i funzionari sulle conseguenze del passaggio allo status di regione ultraperiferica e comunicazione istituzionale sull'avvio dei programmi,
- creazione di una Cellula Europa presso il Segretariato generale per gli affari economici e regionali con il compito di raccogliere e diffondere le informazioni ai partner pubblici, assicurare la definizione e l'attuazione dei programmi operativi nonché informare e sostenere i promotori di progetti.

Il progetto pilota può applicarsi a qualsiasi altro territorio che si trovi in una situazione analoga.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 13 03 34 — Azione preparatoria — Erasmus per i rappresentanti eletti a livello locale e regionale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000		

Commento

L'obiettivo dell'azione preparatoria è di fornire sostegno ai consigli locali e regionali nell'Unione.

Il primo principio dell'azione preparatoria consiste nel promuovere e sostenere la mobilità dei rappresentanti eletti a livello locale e regionale nell'Unione. Il secondo principio è l'inclusione dell'elemento della mobilità in un programma concordato di formazione in loco e di scambio di esperienze, con una particolare attenzione per la coesione economica e sociale.

L'azione è intesa a:

- promuovere la cooperazione multilaterale a livello politico tra le istituzioni territoriali locali e regionali,
- sostenere la mobilità dei rappresentanti eletti a livello locale e regionale,
- promuovere la ricerca comune e lo scambio di idee sui problemi incontrati regolarmente attraverso una formazione in loco e lo scambio di esperienze,
- promuovere lo scambio di buone prassi.

L'azione preparatoria pilota è pertanto uno strumento che consente di migliorare l'apprendimento e l'esperienza dei rappresentanti eletti a livello locale e regionale e di potenziare la capacità dei consigli locali e regionali di applicare i concetti, i principi democratici e le strategie.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 13 03 35 — Azione preparatoria — Verso un'identità regionale comune, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze ed eccellenza nella macroregione danubiana

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti			Impegni	Pagamenti
2 000 000	1 000 000				

Commento

Lo stanziamento dovrebbe essere utilizzato per organizzare o sviluppare:

— programmi di formazione e seminari per i giovani con l'obiettivo di sottolineare la comune identità regionale delle popolazioni che vivono nella macroregione del Danubio; i programmi dovrebbero porre l'accento sull'educazione civica e sulle opportunità di scambi culturali che contribuiranno ad una dimensione europea, progressiva, sostenibile e orientata al futuro di convivenza, affrontando questioni quali la comprensione della reciproca presenza regionale, lo spirito di solidarietà e la necessità di cooperare nonché fornendo possibilità di dialogo e riconciliazione;

— il miglioramento e lo sviluppo di nuove soluzioni per la gestione delle competenze attraverso piattaforme comuni accessibili e informazioni relative ai progetti nonché la creazione di reti.

L'azione preparatoria è intesa a promuovere la stabilità economica e sociale nelle regioni interessate, tra cui azioni volte a sviluppare la coesione tra le comunità, creando uno spazio per familiarizzarsi reciprocamente con la cultura e la storia delle altre comunità e per riconoscerle in modo adeguato, ed evidenzia il valore aggiunto della cooperazione transnazionale. Tale iniziativa dovrebbe creare una base sostenibile per una piattaforma comune che dia accesso alle competenze regionali e rafforzi la cooperazione regionale, e dovrebbe altresì permettere di trarre insegnamenti dall'esperienza di una strategia su scala macroregionale. L'area beneficiaria comprenderà la macroregione danubiana e i paesi limitrofi, conformemente alla politica europea di vicinato. L'organizzazione di programmi dovrebbe coinvolgere organizzazioni non governative e organizzazioni della società civile al fine di garantire che gli sforzi di riconciliazione vadano anche al di là della sfera governativa. Ai programmi ammissibili ai fondi devono partecipare soggetti provenienti da almeno tre Stati membri della regione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 13 03 40 — Strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione di convergenza FESR

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		

Commento

Articolo destinato a finanziare gli strumenti di condivisione dei rischi dalla dotazione di convergenza del FESR per gli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria.

I rimborsi e le rimanenze successivi al completamento di operazioni finanziate dallo strumento di condivisione dei rischi possono essere riutilizzati all'interno dello strumento di condivisione dei rischi se lo Stato membro continua a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Se lo Stato membro non soddisfa più le suddette condizioni, i rimborsi e le rimanenze sono considerati come entrate con destinazione specifica.

Le eventuali entrate con destinazione specifica risultanti dal rimborso di importi rientranti o da rimanenze, iscritte alla voce 6 1 4 4 dello stato delle entrate, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario. A richiesta dello Stato membro interessato, gli stanziamenti d'impegno supplementari generati dalla suddetta entrata con destinazione specifica sono aggiunti l'anno successivo alla dotazione finanziaria dello Stato membro interessato a titolo della politica di coesione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare il suo articolo 36 bis.

Regolamento (UE) n. 423/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda alcune disposizioni relative agli strumenti di condivisione dei rischi per gli Stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (GU L 133 del 23.5.2012, pag. 1).

Articolo 13 03 41 — Strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione per la competitività regionale e occupazione del FESR

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		

Commento

Articolo destinato a finanziare gli strumenti di condivisione dei rischi dalla dotazione di Competitività regionale e occupazione del FESR per gli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria.

I rimborsi e le rimanenze successivi al completamento di operazioni finanziate dallo strumento di condivisione dei rischi possono essere riutilizzati all'interno dello strumento di condivisione dei rischi se lo Stato membro continua a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Se lo Stato membro non soddisfa più le suddette condizioni, i rimborsi e le rimanenze sono considerati come entrate con destinazione specifica.

Le eventuali entrate con destinazione specifica risultanti dal rimborso di importi rientranti o da rimanenze, iscritte alla voce 6 1 4 4 dello stato delle entrate, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario. A richiesta dello Stato membro interessato, gli stanziamenti d'impegno supplementari generati dalla suddetta entrata con destinazione specifica sono aggiunti l'anno successivo alla dotazione finanziaria dello Stato membro interessato a titolo della politica di coesione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare il suo articolo 36 bis.

Regolamento (UE) n. 423/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda alcune disposizioni relative agli strumenti di condivisione dei rischi per gli Stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (GU L 133 del 23.5.2012, pag. 1).

CAPITOLO 13 04 — FONDO DI COESIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 04	Fondo di coesione								
13 04 01	<i>Fondo di coesione — Completamento di progetti precedenti anteriori al 2007</i>	1.2		1 040 873 883	p.m.	950 388 636	0,— 110,54	944 940 110,54	90,78 %
13 04 02	<i>Fondo di coesione</i>	1.2	12 499 800 000	10 461 043 541	11 788 814 578	8 907 000 000	11 020 238 878,86	5 505 331 842,46	52,63 %
13 04 03	<i>Strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione del Fondo di coesione</i>	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			

	Capitolo 13 04 — Totale	12 499 800 000	11 501 917 424	11 788 814 578	9 857 388 636	11 020 238 878,86	6 450 271 953,00	56,08 %
--	--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------

Commento

Allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1) determina le condizioni alle quali si procede al rimborso dell'acconto che non abbia l'effetto di ridurre la partecipazione del Fondo all'intervento interessato. Le eventuali entrate risultanti dalla restituzione degli acconti, iscritte alla voce 6 1 5 7 dello stato delle entrate, danno luogo alla disposizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 21 e 178 del regolamento finanziario. Il regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce le condizioni di rimborso del prefinanziamento per il periodo 2007-2013.

Articolo 13 04 01 — Fondo di coesione — Completamento di progetti precedenti anteriori al 2007

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 040 873 883	p.m.	950 388 636	0,—	944 940 110,54

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare del Fondo di coesione prima del 2000 e il completamento del periodo di programmazione 2000-2006.

Le azioni di lotta antifrode sono imputate all'articolo 24 02 01.

Esso è altresì destinato a finanziare misure adottate dai partner per la preparazione del prossimo periodo di programmazione.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 792/93 del Consiglio, del 30 marzo 1993, che istituisce uno strumento finanziario di coesione (GU L 79 dell'1.4.1993, pag. 74).

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1).

Atti di riferimento

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 158 e 161.

Articolo 13 04 02 — Fondo di coesione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 499 800 000	10 461 043 541	11 788 814 578	8 907 000 000	11 020 238 878,86	5 505 331 842,46

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni del Fondo di coesione nel periodo di programmazione 2007-2013.

Le azioni di lotta antifrode sono imputate all'articolo 24 02 01.

Stanziamento destinato a finanziare le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto tecnico ed amministrativo, di valutazione, di audit e d'ispezione necessarie per attuare il regolamento (CE) n. 1083/2006, come stabilito dall'articolo 45 del regolamento stesso. Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni),
- spese di informazione e pubblicazione,
- spese per tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,

- contratti per forniture di servizi e studi,
- sovvenzioni.

Stanziamiento altresì destinato a finanziare misure approvate dalla Commissione nel contesto della preparazione del prossimo periodo di programmazione.

In accordance with article 105a, 1 of Council Regulation (EC) N° 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) N° 1260/1999 (OJ L 210, 31.7.2006, p. 25), as modified by Annex 3, point 7 of the Treaty concerning the Accession of the Republic of Croatia to the European Union (OJ L 112, 24.4.2012), programmes and major projects which, on the date of accession of Croatia, have been approved under Regulation (EC) N° 1085/2006 and the implementation of which has not been completed by that date, shall be considered to have been approved by the Commission under Regulation(CE) N° 1083/2006, with the exception of the programmes approved under the components referred to in points (a) and (e) of Article 3 (1) of Regulation (EC) N°1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79).

Atti di riferimento

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174 e 177.

Articolo 13 04 03 — Strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione del Fondo di coesione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		

Commento

Articolo destinato a finanziare gli strumenti di condivisione dei rischi dalla dotazione del Fondo di coesione per gli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria.

I rimborsi e le rimanenze successivi al completamento di operazioni finanziate dallo strumento di condivisione dei rischi possono essere riutilizzati all'interno dello strumento di condivisione dei rischi se lo Stato membro continua a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Se lo Stato membro non soddisfa più le suddette condizioni, i rimborsi e le rimanenze sono considerati come entrate con destinazione specifica.

Le eventuali entrate con destinazione specifica risultanti dal rimborso di importi rientranti o da rimanenze, iscritte alla voce 6 1 4 4 dello stato delle entrate, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario. A richiesta dello Stato membro interessato, gli stanziamenti d'impegno supplementari generati dalla suddetta entrata con destinazione specifica sono aggiunti l'anno successivo alla dotazione finanziaria dello Stato membro interessato a titolo della politica di coesione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare il suo articolo 36 *bis*.

Regolamento (UE) n. 423/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda alcune disposizioni relative agli strumenti di condivisione dei rischi per gli Stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (GU L 133 del 23.5.2012, pag. 1).

CAPITOLO 13 05 — OPERAZIONI DI PREADESIONE CONNESSE ALLE POLITICHE STRUTTURALI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 05	Operazioni di preadesione connesse alle politiche strutturali								
13 05 01	Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di progetti precedenti (2000-2006)								
13 05 01 01	Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di altri interventi precedenti (2000-2006)	4	p.m.	232 278 493	p.m.	225 009 566	0,—	165 868 813,64	71,41 %
13 05 01 02	Strumento per le politiche strutturali di preadesione — Completamento dell'assistenza preadesione per otto paesi candidati	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	28 310 364,65	
	<i>Articolo 13 05 01 — Totale parziale</i>		p.m.	232 278 493	p.m.	225 009 566	0,—	194 179 178,29	83,60 %
13 05 02	Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Componente di sviluppo regionale	4	462 000 000	217 143 824	462 453 000	141 897 374	390 900 000,00	80 469 498,97	37,06 %
13 05 03	Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Componente di cooperazione transfrontaliera (CBC)								
13 05 03 01	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla sottorubrica 1b	1.2	51 491 401	50 000 000	50 481 765	50 000 000	49 491 927,00	45 386 497,95	90,77 %
13 05 03 02	Cooperazione transfrontaliera (CBC) e partecipazione dei paesi candidati e dei paesi candidati potenziali ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale dei Fondi strutturali — Contributo dalla rubrica 4	4	36 279 051	34 675 735	42 406 903	28 636 770	46 229 232,00	31 370 077,79	90,47 %
	<i>Articolo 13 05 03 — Totale parziale</i>		87 770 452	84 675 735	92 888 668	78 636 770	95 721 159,00	76 756 575,74	90,65 %
	Capitolo 13 05 — Totale		549 770 452	534 098 052	555 341 668	445 543 710	486 621 159,00	351 405 253,00	65,79 %

Articolo 13 05 01 — Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di progetti precedenti (2000-2006)

Commento

Lo strumento strutturale di preadesione (ISPA) forniva contributi al fine di agevolare l'adesione all'Unione europea dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale. L'ISPA interveniva per aiutare i paesi beneficiari a rispettare l'*acquis* dell'Unione nei settori dell'ambiente e dei trasporti.

Voce 13 05 01 01 — Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di altri interventi precedenti (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	232 278 493	p.m.	225 009 566	0,—	165 868 813,64

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli interventi dell'ISPA, come pure l'assistenza tecnica prestata al di fuori della Commissione e necessaria alla loro attuazione nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale.

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sulla presente voce, indipendentemente dal beneficiario dell'azione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68).

Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73).

Regolamento (CE) n. 2257/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 2666/2000 per tener conto dello status di candidato della Croazia (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).

Voce 13 05 01 02 — Strumento per le politiche strutturali di preadesione — Completamento dell'assistenza preadesione per otto paesi candidati

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	28 310 364,65

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli interventi dell'ISPA, come pure l'assistenza tecnica prestata al di fuori della Commissione e necessaria alla loro attuazione nei paesi candidati che sono diventati Stati membri al 1° maggio 2004.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68).

Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73).

Articolo 13 05 02 — Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Componente di sviluppo regionale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
462 000 000	217 143 824	462 453 000	141 897 374	390 900 000,00	80 469 498,97

Commento

Stanziamanto destinato a coprire l'assistenza dell'Unione fornita ai paesi candidati beneficiari dell'IPA per il progressivo allineamento con gli standard e le politiche dell'Unione — incluso, se del caso, l'*acquis* dell'Unione — in vista dell'adesione.

La componente di sviluppo regionale aiuterà i paesi a sviluppare politiche e a prepararsi per l'attuazione e la gestione della politica di coesione dell'Unione, in particolare a prepararsi per i Fondi strutturali.

In accordance with article 105a, 1 of Council Regulation (EC) N° 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) N° 1260/1999 (OJ L 210, 31.7.2006, p. 25), as modified by Annex 3, point 7 of the Treaty concerning the Accession of the Republic of Croatia to the European Union (OJ L 112, 24.4.2012), programmes and major projects which, on the date of accession of Croatia, have been approved under Regulation (EC) N° 1085/2006 and the implementation of which has not been completed by that date, shall be considered to have been approved by the Commission under Regulation (EC) N° 1083/2006, with the exception of the programmes approved under the components referred to in points (a) and (e) of Article 3 (1) of Regulation (EC) N° 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

(GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Articolo 13 05 03 — Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Componente di cooperazione transfrontaliera (CBC)

Voce 13 05 03 01 — Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla sottorubrica 1b

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
51 491 401	50 000 000	50 481 765	50 000 000	49 491 927,00	45 386 497,95

Commento

Stanziamiento destinato a fornire il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale per la cooperazione transfrontaliera e per l'assistenza tecnica offerta fuori dalla Commissione e richiesta per l'attuazione negli Stati membri.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Voce 13 05 03 02 — Cooperazione transfrontaliera (CBC) e partecipazione dei paesi candidati e dei paesi candidati potenziali ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale dei Fondi strutturali — Contributo dalla rubrica 4

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
36 279 051	34 675 735	42 406 903	28 636 770	46 229 232,00	31 370 077,79

Commento

Stanziamiento destinato a fornire il contributo dello strumento di assistenza preadesione (IPA) per i progetti di cooperazione transfrontaliera e per l'assistenza tecnica offerta fuori della Commissione e richiesta per l'attuazione nei paesi candidati e potenziali candidati.

Questo stanziamento coprirà inoltre il contributo IPA per la partecipazione dei paesi candidati/candidati potenziali ai pertinenti programmi di cooperazione transnazionale e interregionale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

CAPITOLO 13 06 — FONDO DI SOLIDARIETÀ

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 06	Fondo di solidarietà								
13 06 01	Fondo di solidarietà dell'Unione europea — Stati membri	3.2	14 607 942	14 607 942	688 254 041	688 254 041	196 934 486,00	263 826 026,00	1806,05 %
13 06 02	Fondo di solidarietà dell'Unione europea — Stati in fase di negoziato d'adesione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 001 054,00	5 001 054,00	
	Capitolo 13 06 — Totale		14 607 942	14 607 942	688 254 041	688 254 041	201 935 540,00	268 827 080,00	1840,28 %

Articolo 13 06 01 — Fondo di solidarietà dell'Unione europea — Stati membri

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 607 942	14 607 942	688 254 041	688 254 041	196 934 486,00	263 826 026,00

Commento

Questo articolo serve a raccogliere gli stanziamenti risultanti dalla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in caso di catastrofi gravi negli Stati membri. Il sostegno dovrebbe essere prestato principalmente in caso di catastrofi naturali ma anche, ove giustificato dall'urgenza della situazione, agli Stati membri interessati, fissando una scadenza per l'impiego del sostegno finanziario concesso e stabilendo che i paesi beneficiari devono comprovare l'utilizzo del sostegno di cui beneficiano. Il sostegno ricevuto, successivamente compensato tramite pagamenti a carico di terzi, ad esempio in base al principio chi inquina paga o erogato in eccesso rispetto alla valutazione finale dei danni, dovrebbe essere recuperato.

La destinazione degli stanziamenti sarà stabilita nel quadro di un bilancio rettificativo che abbia come unico scopo l'attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 2005, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea [COM(2005)0108].

Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

Articolo 13 06 02 — Fondo di solidarietà dell'Unione europea — Stati in fase di negoziato d'adesione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 001 054,00	5 001 054,00

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli stanziamenti risultanti dalla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in caso di catastrofi naturali nei paesi che partecipano ai negoziati di adesione con l'Unione. Il sostegno dovrebbe essere prestato principalmente

in caso di catastrofi naturali ma anche, ove giustificato dall'urgenza della situazione, ai paesi interessati, fissando una scadenza per l'impiego del sostegno finanziario concesso e stabilendo che i paesi beneficiari devono comprovare l'utilizzo del sostegno di cui beneficiano. Il sostegno ricevuto, successivamente compensato tramite pagamenti a carico di terzi, ad esempio in base al principio «chi inquina paga» o erogato in eccesso rispetto alla valutazione finale dei danni, dovrebbe essere recuperato.

La destinazione degli stanziamenti sarà stabilita nel quadro di un bilancio rettificativo che abbia come unico scopo l'attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 2005, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea [COM(2005) 108].

Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

TITOLO 14 — FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 01	Spese amministrative del settore «fiscalità e unione doganale»		56 870 394	56 870 394	56 759 910	56 759 910	58 176 506,02	58 176 506,02
	40 01 40				151 912 56 911 822	151 912 56 911 822		
14 02	Strategia politica e coordinamento per la direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale	1	3 500 000	2 872 206	3 400 000	2 404 215	2 999 999,40	2 780 447,00
14 03	Aspetti internazionali della fiscalità e delle dogane	4	1 250 000	1 581 471	1 300 000	1 909 118	2 170 528,45	1 465 043,47
14 04	Politica doganale	1	53 000 000	42 112 040	53 000 000	31 753 788	49 234 927,02	39 957 824,35
14 05	Fiscalità	1	30 000 000	23 791 544	28 200 000	17 237 770	27 800 000,00	20 384 015,94
	Titolo 14 — Totale		144 620 394	127 227 655	142 659 910	110 064 801	140 381 960,89	122 763 836,78
	40 01 40				151 912	151 912		
	Totale + riserva				142 811 822	110 216 713		

CAPITOLO 14 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
14 01	Spese amministrative del settore «fiscalità e unione doganale»					
14 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Fiscalità e unione doganale»	5	44 297 071	44 067 833	44 099 633,32	99,55 %
14 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Fiscalità e unione doganale»					
14 01 02 01	Personale esterno	5	5 680 562	5 852 798	6 267 181,14	110,33 %
14 01 02 11	Altre spese di gestione	5	2 837 477	2 773 625	3 240 970,60	114,22 %
	40 01 40			151 912 2 925 337		
	<i>Articolo 14 01 02 — Totale parziale</i>		8 518 039	8 626 423	9 508 151,74	111,62 %
	40 01 40			151 912 8 778 335		

14 01 03	Spese relative a materiale e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Fiscalità e unione doganale»	5	2 803 284	2 813 654	3 316 720,96	118,32 %
14 01 04	Spese di supporto per le attività del settore «Fiscalità e unione doganale»					
14 01 04 01	Attuazione e sviluppo del mercato interno — Spese di gestione amministrativa	1.1	120 000	120 000	120 000,00	100,00 %
14 01 04 02	Dogana 2013 e Fiscalis 2013 — Spese di gestione amministrativa	1.1	1 132 000	1 132 000	1 132 000,00	100,00 %
	<i>Articolo 14 01 04 — Totale parziale</i>		1 252 000	1 252 000	1 252 000,00	100,00 %
	Capitolo 14 01 — Totale		56 870 394	56 759 910	58 176 506,02	102,30 %
	40 01 40			151 912		
	Totale + riserva			56 911 822		

Articolo 14 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Fiscalità e unione doganale»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
44 297 071	44 067 833	44 099 633,32

Articolo 14 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Fiscalità e unione doganale»

Voce 14 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
5 680 562	5 852 798	6 267 181,14

Voce 14 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
14 01 02 11	2 837 477	2 773 625	3 240 970,60
40 01 40		151 912	
Totale	2 837 477	2 925 537	3 240 970,60

Articolo 14 01 03 — Spese relative a materiale e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Fiscalità e unione doganale»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
2 803 284	2 813 654	3 316 720,96

Articolo 14 01 04 — Spese di supporto per le attività del settore «Fiscalità e unione doganale»

Voce 14 01 04 01 — Attuazione e sviluppo del mercato interno — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
120 000	120 000	120 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, man mano che i contratti degli uffici di assistenza tecnica giungono a scadenza negli anni a venire.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 14 02 01.

Voce 14 01 04 02 — Dogana 2013 e Fiscalis 2013 — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 132 000	1 132 000	1 132 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio *ad hoc*.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e l'insieme degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. gli articoli 14 04 02 e 14 05 03.

CAPITOLO 14 02 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER LA DIREZIONE GENERALE DELLA FISCALITÀ E DELL'UNIONE DOGANALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
14 02	Strategia politica e coordinamento per la direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale								
14 02 01	Attuazione e sviluppo del mercato interno	1.1	3 500 000	2 872 206	3 400 000	2 404 215	2 999 999,40	2 780 447,00	96,81 %
	Capitolo 14 02 — Totale		3 500 000	2 872 206	3 400 000	2 404 215	2 999 999,40	2 780 447,00	96,81 %

Articolo 14 02 01 — Attuazione e sviluppo del mercato interno

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 500 000	2 872 206	3 400 000	2 404 215	2 999 999,40	2 780 447,00

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese derivanti dalle azioni relative al completamento, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno.

Finanzia la politica doganale e la fiscalità dell'Unione e include le azioni che non possono essere finanziate dai programmi Dogana 2013 e Fiscalis 2013.

Nei settori fiscale e doganale, lo stanziamento è destinato a coprire innanzitutto:

- spese per consultazioni, studi, analisi e valutazioni di impatto,
- attività di classificazione doganale e acquisizione di informazioni,
- investimenti in software,
- produzione e sviluppo di materiale pubblicitario, materiale destinato alla sensibilizzazione del pubblico e alla formazione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali dalla Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 della Commissione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 14 03 — ASPETTI INTERNAZIONALI DELLA FISCALITÀ E DELLE DOGANE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
14 03	Aspetti internazionali della fiscalità e delle dogane								
14 03 03	Adesione a organizzazioni internazionali nel settore delle dogane e della fiscalità	4	1 250 000	1 186 103	1 300 000	1 240 927	1 170 528,45	1 170 528,45	98,69 %
14 03 04	Buona governance in materia fiscale	4	p.m.	395 368	p.m.	668 191	1 000 000,00	294 515,02	74,49 %
Capitolo 14 03 — Totale			1 250 000	1 581 471	1 300 000	1 909 118	2 170 528,45	1 465 043,47	92,64 %

Articolo 14 03 03 — Adesione a organizzazioni internazionali nel settore delle dogane e della fiscalità

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 250 000	1 186 103	1 300 000	1 240 927	1 170 528,45	1 170 528,45

Commento

Stanzamento destinato a coprire il contributo dell'Unione a:

- l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD),
- il dialogo fiscale internazionale (DFI).

Basi giuridiche

Decisione 2007/668/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, relativa all'esercizio, a titolo transitorio, da parte della Comunità europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane, di diritti e obblighi identici a quelli dei membri di tale organizzazione (GU L 274 del 18.10.2007, pag. 11).

Atti di riferimento

Decisione della Commissione del 4 giugno 2008 sulla partecipazione della Comunità alle attività sul dialogo fiscale internazionale.

Articolo 14 03 04 — Buona governance in materia fiscale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	395 368	p.m.	668 191	1 000 000,00	294 515,02

Commento

Stanzamento destinato a finanziare spese per studi, consulenze, workshop, formazioni, conferenze, spese di assistenza tecnica e amministrativa, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati alla promozione della buona gestione pubblica in materia fiscale.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali dalla Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 della Commissione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 14 04 — POLITICA DOGANALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
14 04	Politica doganale								
14 04 01	Completamento dei programmi Dogana precedenti	1.1	—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	
14 04 02	Dogana 2013	1.1	53 000 000	42 112 040	53 000 000	31 753 788	49 234 927,02	39 957 824,35	94,88 %
	Capitolo 14 04 — Totale		53 000 000	42 112 040	53 000 000	31 753 788	49 234 927,02	39 957 824,35	94,88 %

Articolo 14 04 01 — Completamento dei programmi Dogana precedenti

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese relative all'attuazione del programma d'azione doganale nella Comunità, in particolare il finanziamento delle azioni comuni, delle azioni legate alle tecnologie dell'informazione e delle altre azioni.

Esso copre in particolare:

- le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai cittadini dei paesi partecipanti nel quadro dei seminari e laboratori, lo scambio di funzionari, azioni di formazione, azioni di seguito e l'analisi comparativa,
- le spese per l'organizzazione di seminari, workshop e altre riunioni simili,
- le spese per l'acquisto e lo sviluppo dei materiali necessari per le azioni di formazione,
- le spese di manutenzione, di sviluppo e di esercizio degli attuali sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, le spese di esercizio della rete e le spese di esercizio degli elementi comunitari installati nei locali della Commissione (o di un subappaltatore designato). Si tratta dei sistemi e delle reti seguenti: la rete comune di comunicazione/interfaccia comune dei sistemi (CCN/CSI), nella misura necessaria per sostenere il funzionamento dei sistemi qui elencati, il sistema di diffusione dei dati (DDS), il nuovo sistema di transito informatizzato (NSTI/NCTS), il sistema d'informazione sulla tariffa integrata della Comunità (TARIC), il sistema d'informazione per il trasferimento dei timbri d'origine e la trasmissione dei timbri di transito (TCO/TCT), l'inventario europeo delle sostanze chimiche (ECICS), il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (RTCE/EBTI), il sistema di gestione della sorveglianza dei contingenti tariffari (TQS), il sistema di gestione delle importazioni nel quadro del perfezionamento attivo (IPR), l'applicazione Unit Values, l'applicazione Sospensioni e le azioni legate all'informatizzazione delle dogane (eCustoms e modernizzazione delle dogane),
- per quanto riguarda i sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, creati secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE: le spese connesse alla progettazione, all'installazione, al buon funzionamento e all'evoluzione, segnatamente hardware, software e collegamenti in rete, che devono essere comuni a tutti gli Stati membri per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi,
- le spese di assistenza agli utenti, di manutenzione, operative e di sviluppo del sistema d'informazione antifrode (AFIS),
- le spese connesse ad altre azioni necessarie per perseguire gli obiettivi del programma.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di paesi non membri, tranne quelle dei paesi candidati e candidati potenziali dei Balcani occidentali, ad accordi di cooperazione doganale, iscritte alla voce 6 0 3 2 dello stato delle entrate, daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nel presente articolo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

Decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007) (GU L 36 del 12.2.2003, pag. 1).

Articolo 14 04 02 — Dogana 2013

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
53 000 000	42 112 040	53 000 000	31 753 788	49 234 927,02	39 957 824,35

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'attuazione del programma Dogana 2013, in particolare il finanziamento delle azioni comuni, delle azioni legate all'informatica e delle altre azioni.

Esso copre in particolare:

- i costi di acquisto, sviluppo, installazione, manutenzione e normale funzionamento degli elementi dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni dell'Unione, che comprendono: la rete comune di comunicazione/interfaccia comune dei sistemi (CCN/CSI), comprese le spese di comunicazione relative al sistema d'informazione antifrode (AFIS); il sistema di transito informatizzato (CTS); i sistemi tariffari, in particolare il sistema di diffusione dei dati (DDS), la nomenclatura combinata (NC), il

14 05 02	Informatizzazione delle accise (EMCS)	1.1	—	p.m.	—	p.m.	0,—	64 007,94	
14 05 03	Fiscalis 2013	1.1	30 000 000	23 791 544	28 200 000	17 237 770	27 800 000,00	20 320 008,00	85,41 %
	Capitolo 14 05 — Totale		30 000 000	23 791 544	28 200 000	17 237 770	27 800 000,00	20 384 015,94	85,68 %

Articolo 14 05 02 — Informatizzazione delle accise (EMCS)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	64 007,94

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative all'attuazione di un programma pluriennale di informatizzazione delle accise, in particolare:

- lo sviluppo, il sostegno e il collaudo del sistema, la gestione e il controllo della qualità dei prodotti sviluppati e installati, il coordinamento, l'hardware incluso nella definizione degli elementi dell'Unione del sistema nonché le relative specifiche funzionali e tecniche,
- la realizzazione di azioni d'informazione e di formazione,
- il programma di sicurezza del sistema.

Basi giuridiche

Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5).

Articolo 14 05 03 — Fiscalis 2013

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
30 000 000	23 791 544	28 200 000	17 237 770	27 800 000,00	20 320 008,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative all'attuazione del programma Fiscalis 2013, in particolare il finanziamento delle azioni comuni, delle azioni legate all'informatica e delle altre azioni.

Esso copre, in particolare:

- i costi di acquisto, sviluppo, installazione, manutenzione e normale funzionamento degli elementi dell'Unione dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, che comprendono: la rete comune di comunicazioni/interfaccia comune di sistemi (CCN/CSI); il sistema di scambio d'informazioni sull'IVA (VIES); i sistemi relativi alle accise; il sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS); e i nuovi sistemi di scambio di comunicazioni e di informazioni in materia fiscale istituiti della legislazione dell'Unione e previsti nel programma di lavoro,
- le spese relative alle azioni di preparazione, seguito, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie alla gestione del programma e alla realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni d'informazione e pubblicazione, spese legate alle reti informatiche per lo scambio d'informazioni,
- le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai funzionari dei paesi partecipanti per controlli multilaterali, le visite di lavoro, i seminari e i gruppi di progetto,
- i costi organizzativi di seminari e altre riunioni simili,
- le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per la partecipazione di esperti e partecipanti ad hoc,
- i costi di acquisto, sviluppo, installazione e manutenzione di sistemi e moduli di formazione nella misura in cui questi siano

comuni a tutti i paesi partecipanti,

— i costi di tutte le altre attività necessarie per realizzare gli obiettivi del programma.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di paesi terzi, tranne quelle dei paesi candidati e candidati potenziali dei Balcani occidentali, ad accordi di cooperazione doganale, iscritte alla voce 6 0 3 2 dello stato delle entrate, daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nel presente articolo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1).

Decisione n. 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013) (GU L 330 del 15.12.2007, pag. 1).

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 01	Spese amministrative del settore «Istruzione e cultura»		123 603 923	123 603 923	125 157 657	125 157 657	134 017 389,68	134 017 389,68
	40 01 40				29 933 125 187 590	29 933 125 187 590		
15 02	Apprendimento permanente, compreso il multilinguismo		1 417 215 664	1 372 289 741	1 345 007 430	1 289 141 456	1 397 140 302,50	1 375 911 670,62
15 04	Sviluppo della cooperazione culturale e audiovisiva in Europa		175 715 000	161 120 291	173 780 000	157 485 000	178 444 371,13	166 857 126,08
15 05	Promozione della cooperazione nel settore della gioventù e dello sport	3	149 539 000	130 166 227	145 108 000	130 000 000	163 102 282,59	156 079 484,87
15 07	Persone — Programma per la mobilità dei ricercatori	1	963 502 000	771 774 900	906 662 068	691 555 947	846 603 637,00	584 227 243,53
	Titolo 15 — Totale		2 829 575 587	2 558 955 082	2 695 715 155	2 393 340 060	2 719 307 982,90	2 417 092 914,78
	40 01 40 Totale + riserva				29 933 2 695 745 088	29 933 2 393 369 993		

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
15 01	Spese amministrative del settore «Istruzione e cultura»					
15 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Istruzione e cultura»	5	51 884 716	52 261 852	52 768 543,03	101,70 %
15 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Istruzione e cultura»					
15 01 02 01	Personale esterno	5	3 724 908	3 973 490	4 776 887,45	128,24 %
15 01 02 11	Altre spese di gestione	5	3 333 017	3 361 487	5 481 756,45	164,47 %
	40 01 40			29 933 3 391 420		
	<i>Articolo 15 01 02 — Totale parziale</i>		7 057 925	7 334 977	10 258 643,90	145,35 %

		40 01 40					
15 01 03	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Istruzione e cultura»	5	3 294 977	3 336 828	3 967 061,60	120,40 %	
15 01 04	Spese di sostegno per le attività nel settore «Istruzione e cultura»						
15 01 04 14	Erasmus Mundus — Spese di gestione amministrativa	1.1	914 000	914 000	1 014 776,39	111,03 %	
15 01 04 17	Cooperazione con paesi terzi nel campo dell'istruzione e della formazione professionale — Spese di gestione amministrativa	4	80 000	80 000	79 912,96	99,89 %	
15 01 04 22	Apprendimento permanente — Spese di gestione amministrativa	1.1	8 500 000	8 750 000	9 252 127,54	108,85 %	
15 01 04 30	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dei programmi della rubrica 1a	1.1	21 395 000	21 444 000	23 315 475,00	108,98 %	
15 01 04 31	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dei programmi della rubrica 3b	3.2	16 030 000	15 572 000	16 640 262,00	103,81 %	
15 01 04 32	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dei programmi della rubrica 4	4	263 000	600 000	600 000,00	228,14 %	
15 01 04 44	Programma Cultura (2007-2013) — Spese di gestione amministrativa	3.2	550 000	550 000	640 322,20	116,42 %	
15 01 04 55	Gioventù in azione — Spese di gestione amministrativa	3.2	780 000	780 000	1 283 173,66	164,51 %	
15 01 04 60	MEDIA 2007 — Programma di sostegno al settore audiovisivo europeo — Spese di gestione amministrativa	3.2	725 000	725 000	881 378,09	121,57 %	
15 01 04 68	MEDIA Mundus — Spese di gestione amministrativa	3.2	44 000	75 000	169 257,05	384,68 %	
	<i>Articolo 15 01 04 — Totale parziale</i>		49 281 000	49 490 000	53 876 684,89	109,33 %	
15 01 05	Spese di supporto per le attività di ricerca del settore «Istruzione e cultura»						
15 01 05 01	Spese relative al personale di ricerca	1.1	1 952 000	1 952 000	1 800 000,00	92,21 %	
15 01 05 02	Personale esterno di ricerca	1.1	700 000	700 000	586 660,00	83,81 %	
15 01 05 03	Altre spese di gestione per la ricerca	1.1	348 000	348 000	657 389,06	188,90 %	
	<i>Articolo 15 01 05 — Totale parziale</i>		3 000 000	3 000 000	3 044 049,06	101,47 %	
15 01 60	Acquisto di materiale d'informazione						
15 01 60 01	Dotazioni di biblioteca, abbonamenti, acquisto e conservazione di opere	5	2 534 000	2 734 000	2 749 278,01	108,50 %	
	<i>Articolo 15 01 60 — Totale parziale</i>		2 534 000	2 734 000	2 749 278,01	108,50 %	
15 01 61	Spese di organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione	5	6 551 305	7 000 000	7 353 129,19	112,24 %	
	Capitolo 15 01 — Totale		123 603 923	125 157 657	134 017 389,68	108,42 %	
	40 01 40			29 933			
	Totale + riserva			125 187 590			

Articolo 15 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Istruzione e cultura»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
51 884 716	52 261 852	52 768 543,03

Articolo 15 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Istruzione e cultura»

Voce 15 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
3 724 908	3 973 490	4 776 887,45

Voce 15 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
15 01 02 11	3 333 017	3 361 487	5 481 756,45
40 01 40		29 933	
Totale	3 333 017	3 391 420	5 481 756,45

Articolo 15 01 03 — Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Istruzione e cultura»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
3 294 977	3 336 828	3 967 061,60

Articolo 15 01 04 — Spese di sostegno per le attività nel settore «Istruzione e cultura»

Voce 15 01 04 14 — Erasmus Mundus — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
914 000	914 000	1 014 776,39

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se pertinente, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti totali iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera, che partecipa ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 15 02 02.

Voce 15 01 04 17 — Cooperazione con paesi terzi nel campo dell'istruzione e della formazione professionale — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
80 000	80 000	79 912,96

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 15 02 03.

Voce 15 01 04 22 — Apprendimento permanente — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
8 500 000	8 750 000	9 252 127,54

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se pertinente, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti totali iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera, che partecipa ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 15 02 22.

Voce 15 01 04 30 — Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dei programmi della rubrica 1a

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
21 395 000	21 444 000	23 315 475,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese operative dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, sostenute per la partecipazione dell'Agenzia alla gestione di programmi compresi nella rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e per il completamento delle azioni sostenute prima del 2007.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se pertinente, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti totali iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera, che partecipa ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45).

Decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 83).

Atti di riferimento

Decisione 2009/336/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 26).

Voce 15 01 04 31 — Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dei programmi della rubrica 3b

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
16 030 000	15 572 000	16 640 262,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese operative dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, sostenute per la partecipazione dell'Agenzia alla gestione di programmi compresi nella rubrica 3 b del quadro finanziario 2007-2013 e per il completamento delle azioni sostenute prima del 2007.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito

dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se pertinente, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione/comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti totali iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera, che partecipa ai programmi dell'Unione/comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12).

Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30).

Decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007-2013) (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione 2009/336/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 26).

Voce 15 01 04 32 — Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dei programmi della rubrica 4

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
263 000	600 000	600 000,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, sostenute per la partecipazione dell'Agenzia alla gestione di programmi compresi nella rubrica 4 del quadro finanziario 2007-2013 e per il completamento delle azioni sostenute prima del 2007.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Decisione 2001/196/CE del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali (GU L 71 del 13.3.2001, pag. 7).

Decisione 2001/197/CE del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali (GU L 71 del 13.3.2001, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione 2006/910/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati

Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione in materia d'istruzione terziaria e d'istruzione e formazione professionali (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 33).

Decisione 2006/964/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 14).

Atti di riferimento

Decisione 2009/336/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 26).

Voce 15 01 04 44 — Programma Cultura (2007-2013) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
550 000	550 000	640 322,20

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se pertinente, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione/comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti totali iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 15 04 44.

Voce 15 01 04 55 — Gioventù in azione — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
780 000	780 000	1 283 173,66

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito

dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se pertinente, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione/comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti totali iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera, che partecipa ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 15 05 55.

Voce 15 01 04 60 — MEDIA 2007 — Programma di sostegno al settore audiovisivo europeo — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
725 000	725 000	881 378,09

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per partecipare ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. voce 15 04 66 01.

Voce 15 01 04 68 — MEDIA Mundus — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
44 000	75 000	169 257,05

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, ove applicabile, dei paesi dei Balcani occidentali candidati potenziali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per partecipare ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il nuovo articolo 15 04 68.

Articolo 15 01 05 — Spese di supporto per le attività di ricerca del settore «Istruzione e cultura»

Voce 15 01 05 01 — Spese relative al personale di ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 952 000	1 952 000	1 800 000,00

Voce 15 01 05 02 — Personale esterno di ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
700 000	700 000	586 660,00

Voce 15 01 05 03 — Altre spese di gestione per la ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
348 000	348 000	657 389,06

Articolo 15 01 60 — Acquisto di materiale d'informazione

Voce 15 01 60 01 — Dotazioni di biblioteca, abbonamenti, acquisto e conservazione di opere

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
2 534 000	2 734 000	2 749 278,01

Commento

Stanziamanto destinato a coprire:

- l'acquisto di opere e altre pubblicazioni, l'aggiornamento di volumi esistenti,
- le spese per la rilegatura e altri lavori indispensabili per la conservazione delle opere e dei periodici,
- le spese di abbonamento ai giornali e ai periodici specializzati, e
- altre pubblicazioni specializzate, su supporto cartaceo e/o elettronico.

Esso non copre le spese:

- delle sedi del Centro comune di ricerca, le cui spese sono imputate all'articolo 01 05 di ogni titolo interessato,
- degli uffici di rappresentanza della Commissione nell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03,
- della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori dell'Unione, imputate alla voce 01 03 02 dei titoli interessati.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 80 000 EUR per il 2013.

Articolo 15 01 61 — Spese di organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
6 551 305	7 000 000	7 353 129,19

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese relative a tirocini per laureati all'interno del servizio. Il tirocinio è destinato a fornire ai laureati una panoramica degli obiettivi e delle sfide dell'Unione, a illustrare loro le modalità di lavoro delle istituzioni e a offrire loro la possibilità di migliorare le loro conoscenze effettuando un'esperienza lavorativa presso la Commissione.

Lo stanziamento copre la concessione di borse e altre spese a queste connesse (complemento per tirocinanti disabili, assicurazione infortuni e malattie ecc. partecipazione alle spese per viaggi effettuati durante il tirocinio, in particolare le spese per viaggi all'inizio e alla fine dello stesso, e le spese per l'organizzazione di eventi relativi al programma dei tirocini quali visite, spese d'accoglienza e di ricevimento). Lo stanziamento copre altresì le spese di valutazione per ottimizzare il programma e azioni di comunicazione e diffusione d'informazioni.

La selezione dei tirocinanti si basa su criteri trasparenti e oggettivi.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario è stimato a 974 000 EUR per il 2013.

CAPITOLO 15 02 — APPRENDIMENTO PERMANENTE, COMPRESO IL MULTILINGUISMO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
15 02	Apprendimento permanente, compreso il multilinguismo								
15 02 02	Erasmus Mundus								
15 02 03	Cooperazione con paesi terzi nel campo dell'istruzione e della formazione professionale								
15 02 09	Completamento di precedenti programmi nel campo dell'istruzione e della formazione								
15 02 11	Istituto europeo di innovazione e tecnologia								
15 02 11 01	Istituto europeo di innovazione e tecnologia — Struttura amministrativa	1.1	4 765 110	4 215 716	4 493 000	3 169 028	3 742 285,13	3 298 018,35	78,23 %
15 02 11 02	Istituto europeo di innovazione e tecnologia — Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI)	1.1	118 300 000	90 015 023	74 831 000	65 512 600	60 542 918,00	45 705 908,25	50,78 %
	<i>Articolo 15 02 11 — Totale parziale</i>		123 065 110	94 230 739	79 324 000	68 681 628	64 285 203,13	49 003 926,60	52,00 %
15 02 22	Programma per l'apprendimento permanente								
15 02 23	Azione preparatoria — Programma di tipo Erasmus per gli apprendisti								
15 02 25	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale								
15 02 25 01	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale — Contributo ai titoli 1 e 2	1.1	12 430 000	12 430 000	12 668 834	12 668 834	13 741 473,16	13 741 473,16	110,55 %
15 02 25 02	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale — Contributo al titolo 3	1.1	4 954 900	4 954 900	4 340 066	4 340 066	3 528 526,84	3 245 526,84	65,50 %
	<i>Articolo 15 02 25 — Totale parziale</i>		17 384 900	17 384 900	17 008 900	17 008 900	17 270 000,00	16 987 000,00	97,71 %
15 02 27	Fondazione europea per la formazione professionale								
15 02 27 01	Fondazione europea per la formazione professionale — Contributo ai titoli 1 e 2	4	15 081 500	15 081 500	14 468 414	14 468 414	14 328 000,00	14 328 000,00	95,00 %
15 02 27 02	Fondazione europea per la formazione professionale — Contributo al titolo 3	4	4 945 000	5 445 000	5 576 116	5 576 116	7 202 173,05	5 522 000,00	101,41 %
	<i>Articolo 15 02 27 — Totale parziale</i>		20 026 500	20 526 500	20 044 530	20 044 530	21 530 173,05	19 850 000,00	96,70 %
15 02 30	Progetto pilota — Politica europea di vicinato — Migliorare l'istruzione mediante borse di studio e scambi								
15 02 31	Progetto pilota destinato a coprire i costi degli studi di specializzazione nella politica europea di vicinato (PEV) e nelle attività accademiche connesse, tra cui l'istituzione della cattedra di PEV nel Collegio d'Europa (campus di Natolin)								
15 02 32	Progetto pilota — Politica europea di vicinato — Migliorare l'istruzione mediante borse di studio e scambi								
15 02 33	Azione preparatoria destinata a coprire i costi degli studi per specializzandi in politica europea di vicinato (PEV) e delle attività accademiche connesse nonché di altri moduli educativi, fra cui il funzionamento della cattedra di PEV al campus di Natolin del Collegio d'Europa								
		1.1	4 000 000	2 600 000	3 500 000	1 750 000			

	Capitolo 15 02 — Totale	1 417 215 664	1 372 289 741	1 345 007 430	1 289 141 456	1 397 140 302,50	1 375 911 670,62	100,26 %
--	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Articolo 15 02 02 — Erasmus Mundus

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
110 791 000	92 140 726	105 654 000	86 188 852	100 638 103,19	90 890 385,45

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i costi del programma Erasmus Mundus II (2009-2013) e il completamento delle azioni del precedente programma Erasmus Mundus 2004-2008. Gli obiettivi del programma Erasmus Mundus II sono:

- rafforzare la cooperazione strutturata tra gli istituti di istruzione superiore e il personale accademico in Europa e nei paesi terzi al fine di dare vita a centri di eccellenza e di formare risorse umane altamente istruite,
- contribuire all'arricchimento reciproco delle società sviluppando un pool di donne e uomini altamente qualificati, dotati di spirito aperto e di esperienza internazionale, tramite la promozione della mobilità per i più brillanti studenti e accademici dei paesi terzi al fine di ottenere qualifiche e/o esperienza nell'Unione — nonché per i più brillanti studenti e accademici europei verso i paesi terzi,
- contribuire allo sviluppo delle risorse umane e della capacità di cooperazione internazionale degli istituti di istruzione superiore nei paesi terzi tramite flussi di mobilità rafforzati tra l'Unione e i paesi terzi,
- migliorare l'accessibilità e rafforzare il profilo e la visibilità dell'istruzione superiore europea nel mondo nonché la sua attrattiva per i cittadini di paesi terzi,
- promuovere la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e migliorare gli scambi di docenti e di studenti in Europa e nei paesi interessati dalla politica europea di vicinato, sia meridionali che orientali.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se pertinente, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera, che partecipa ai programmi dell'Unione/comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008) (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1).

Decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 83).

Articolo 15 02 03 — Cooperazione con paesi terzi nel campo dell'istruzione e della formazione professionale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 024 000	3 162 941	9 000 000	7 636 472	1 395 254,77	4 390 505,75

Commento

Nel quadro degli accordi di cooperazione tra l'Unione e gli Stati Uniti d'America e il Canada, lo stanziamento è destinato a coprire, in particolare:

- la realizzazione di studi comparativi sulle politiche dell'istruzione, sulle qualifiche e sulle competenze professionali,
- l'elaborazione di programmi per lo scambio di studenti, discenti, insegnanti e funzionari dell'amministrazione,
- la promozione della cooperazione tra le istituzioni,
- l'avvio di relazioni tra i settori interessati dell'industria e le università,
- la promozione della cooperazione con il settore privato ai fini dello sviluppo e dell'estensione dei programmi,
- lo sviluppo del dialogo politico, misure integrative e rapida diffusione dei risultati.

Occorre incrementare le borse di studio a favore degli studenti europei che desiderano studiare negli Stati Uniti e in Canada, in particolare nelle università.

Basi giuridiche

Decisione 2001/196/CE del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali (GU L 71 del 13.3.2001, pag. 7).

Decisione 2001/197/CE del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali (GU L 71 del 13.3.2001, pag. 15).

Decisione 2006/910/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione in materia d'istruzione terziaria e d'istruzione e formazione professionali (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 33).

Decisione 2006/964/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 14).

Articolo 15 02 09 — Completamento di precedenti programmi nel campo dell'istruzione e della formazione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	2 338 104,95

Commento

Stanziamento destinato a coprire il completamento delle azioni finanziate prima del 2007 nell'ambito delle linee di bilancio che seguono:

- Socrates,
- Leonardo da Vinci.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21,

paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se pertinente, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitario in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33).

Decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» (GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1).

Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa a un quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6).

Articolo 15 02 11 — Istituto europeo di innovazione e tecnologia

Voce 15 02 11 01 — Istituto europeo di innovazione e tecnologia — Struttura amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 765 110	4 215 716	4 493 000	3 169 028	3 742 285,13	3 298 018,35

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale e amministrative (titoli 1 e 2) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).

L'EIT è tenuto a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative. Se richiesto dall'EIT, la Commissione provvede a notificare all'autorità di bilancio gli eventuali storni effettuati tra stanziamenti operativi e amministrativi.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'EIT è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1).

Voce 15 02 11 02 — Istituto europeo di innovazione e tecnologia — Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
118 300 000	90 015 023	74 831 000	65 512 600	60 542 918,00	45 705 908,25

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese operative dell'EIT connesse al programma di lavoro (titolo 3), comprese le Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) designate dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1).

Articolo 15 02 22 — Programma per l'apprendimento permanente

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 140 924 154	1 141 389 000	1 110 476 000	1 087 251 074	1 189 120 538,59	1 189 681 060,40

Commento

Nell'ambito della decisione di un programma integrato nel settore dell'istruzione e dell'apprendimento permanente, questo stanziamento è destinato a finanziare i programmi specifici e le azioni orizzontali che seguono:

- Comenius: per le attività di istruzione generale fino alle scuole medie superiori,
- Erasmus: per le attività d'istruzione e di perfezionamento nelle università, aumento del numero delle borse di studio e della relativa dotazione nel quadro dei programmi Erasmus,
- Leonardo da Vinci: per tutti gli aspetti dell'insegnamento e della formazione professionali,
- Grundtvig: per l'insegnamento agli adulti,
- Jean Monnet: progetti di promozione dell'insegnamento, della ricerca e del dibattito sul processo di integrazione europea negli istituti d'insegnamento superiore e sovvenzioni di funzionamento per determinate istituzioni e associazioni di particolare importanza,
- un programma trasversale, articolato in quattro attività principali, per trattare questioni di carattere generale, stabilire disposizioni specifiche per l'apprendimento delle lingue e per le attività legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quando tali aspetti esulano dal campo d'azione dei programmi specifici, e assicurare una più efficace diffusione.

Le esigenze educative speciali delle persone affette da disabilità o disturbi possono essere prese in considerazione in tutti i programmi settoriali suindicati.

- **Brain trust:** Parte dello stanziamento supplementare è intesa a finanziare «Brain trust», uno strumento online di condivisione delle conoscenze rivolto agli studenti universitari, nell'ambito del quale ogni studente può avere un proprio profilo che presenta il suo «curriculum accademico», inclusi i corsi di studio, le pubblicazioni e le opere di riferimento utilizzate e contiene parole chiave per indicare i suoi interessi. La piattaforma Brain trust offrirà agli studenti una visione globale dei loro studi, unitamente all'opportunità di comunicare e cooperare sulla base dei loro interessi accademici attraverso contatti transfrontalieri, interuniversitari, interdisciplinari e interlivello, a prescindere dall'istituto cui sono iscritti e dal luogo in cui si trovano. La

piattaforma contribuirà a rafforzare l'identità paneuropea e la consapevolezza della giovane generazione di cittadini europei. Essa conferirà una dimensione europea online ai sistemi nazionali di istruzione superiore, contribuendo all'obiettivo di sviluppare l'Unione come società basata sulla conoscenza, definito nel programma per l'apprendimento permanente 2007-2013, e contribuendo alla creazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore nel quadro del processo di Bologna.

- **Istruzione scientifica e tecnologia precoce in Europa:** Parte dello stanziamento supplementare è destinata a finanziare un progetto o un'azione finalizzati a potenziare l'istruzione scientifica e tecnologica precoce in Europa. Obiettivo: far sì che nel primo periodo formativo (fra i 3 e i 6 anni di età) tutti i bambini facciano le prime esperienze con le nozioni scientifiche di base in modo da stimolare la loro innata curiosità. L'azione è intesa a sostenere gli Stati membri nella messa a punto di strategie nazionali nel settore dell'istruzione scientifica precoce.
- **Istituto universitario europeo (IUE):** Parte dello stanziamento supplementare è destinata a coprire, tra l'altro, le spese aggiuntive relative alle attività dell'Istituto universitario europeo (IUE), in conformità dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera b), della decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente. Un contributo complementare dovrebbe essere destinato al Global Governance Programme dell'IUE, avviato nel 2010, che sta ora consolidando e ampliando le proprie attività. Lo stanziamento supplementare è finalizzato a migliorare e ad ampliare ulteriormente i corsi di dottorato in materia di governance globale e affari mondiali presso l'IUE; a sviluppare l'Accademia europea di governance mondiale dedicata a formazioni, discussioni e dibattiti di alto livello; a estendere la comunità di ricercatori junior a livello di post-dottorato specializzati in questi settori; a richiamare presso l'IUE un importante numero di studiosi di alto livello provenienti dalle università e dai centri di ricerca degli Stati membri, nonché da istituzioni internazionali; ad aumentare ulteriormente il numero di filoni di ricerca di base e applicata intercorrelati su questioni attinenti alla governance globale; a promuovere e sostenere una serie di eventi, conferenze e seminari politici ad alto livello sui temi della governance globale; nonché a consolidare ulteriormente la rete europea di governance globale e potenziare le attività di divulgazione del programma.

Una parte dello stanziamento deve essere destinata a promuovere l'istruzione universitaria degli studenti di etnia Rom, per offrire loro tutta una gamma di aiuti per affrontare le sfide peculiari che essi incontrano ed evitare l'abbandono universitario; il sostegno deve includere borse di studio, forme di accompagnamento e tutoraggio e misure di formazione complementari per lo sviluppo professionale e l'acquisizione di competenze linguistiche.

Parte di tali stanziamenti dovrebbe altresì finanziare un Master di qualifica presso le università europee ammissibili, che costituirà un importante strumento nel quadro del riconoscimento automatico dei titoli di studio da parte di tutti gli Stati membri e che dovrà prevedere un programma master di base comune. Subordinatamente al rispetto di criteri di qualità che garantiscono l'eccellenza sarà concesso un marchio europeo di master qualificato. L'iniziativa favorirà il riconoscimento accademico dei titoli di master in tutta l'Unione e rappresenterà uno strumento importante ai fini dell'obiettivo di realizzare un autentico spazio europeo dell'istruzione superiore, come sottolineato in occasione della recente conferenza ministeriale del processo di Bologna, tenutasi a Bucarest nell'aprile 2012, e nella relazione d'iniziativa del Parlamento europeo del marzo 2012. Essa sarà attuata dalle università di vari Stati membri e contribuirà, come risultato accessorio, alla comparabilità dei piani di studio, dei programmi e dei risultati dell'apprendimento relativi ai titoli di laurea triennali corrispondenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se pertinente, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera, che partecipa ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45).

Articolo 15 02 23 — Azione preparatoria — Programma di tipo Erasmus per gli apprendisti

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	275 000	—	p.m.	0,—	298 836,90

Commento

Stanzamento destinato a finanziare i costi di completamento dell'azione preparatoria «programma di tipo Erasmus per gli apprendisti».

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 15 02 25 — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

Voce 15 02 25 01 — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 430 000	12 430 000	12 668 834	12 668 834	13 741 473,16	13 741 473,16

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese amministrative e per il personale del centro (titoli 1 e 2).

Il centro deve informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e amministrative. Su richiesta del centro, la Commissione notifica all'autorità di bilancio i trasferimenti effettuati tra stanziamenti operativi e amministrativi.

La tabella dell'organico del Centro è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1).

Voce 15 02 25 02 — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 954 900	4 954 900	4 340 066	4 340 066	3 528 526,84	3 245 526,84

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese operative del centro relative al programma di lavoro (titolo 3).

Il centro deve informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e amministrative. Su richiesta del centro, la Commissione notifica all'autorità di bilancio i trasferimenti effettuati tra stanziamenti operativi e amministrativi.

Il contributo dell'Unione per il 2013 è pari a un importo complessivo di 17 433 900 EUR. All'importo di 17 384 900 EUR iscritto a bilancio è aggiunto un importo di 49 000 EUR provenienti dal recupero delle eccedenze.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1).

Articolo 15 02 27 — Fondazione europea per la formazione professionale

Voce 15 02 27 01 — Fondazione europea per la formazione professionale — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 081 500	15 081 500	14 468 414	14 468 414	14 328 000,00	14 328 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale e l'amministrazione della Fondazione (titoli 1 e 2).

La Fondazione è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

La tabella dell'organico della Fondazione è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Lo stanziamento è destinato a sostenere i paesi partner della regione del Mediterraneo nel riformare i rispettivi mercati del lavoro e sistemi di formazione professionale nonché nel promuovere il dialogo sociale e sostenere l'imprenditorialità.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82).

Voce 15 02 27 02 — Fondazione europea per la formazione professionale — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 945 000	5 445 000	5 576 116	5 576 116	7 202 173,05	5 522 000,00

Commento

Stanziamiento destinato unicamente a coprire le spese di funzionamento della Fondazione relative al programma di lavoro (titolo 3).

La Fondazione è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

Il contributo dell'Unione per il 2013 è pari a un importo complessivo di 20 143 500 EUR. All'importo di 20 026 500 EUR iscritto a bilancio è aggiunto un importo di 117 000 EUR provenienti dal recupero delle eccedenze.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82).

Articolo 15 02 30 — Progetto pilota — Politica europea di vicinato — Migliorare l'istruzione mediante borse di studio e scambi

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	1 355,77	1 355,77

Commento

Stanzamento destinato a finanziare i costi di completamento del progetto pilota «Politica europea di vicinato — Migliorare l'istruzione mediante borse di studio e scambi».

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 15 02 31 — Progetto pilota destinato a coprire i costi degli studi di specializzazione nella politica europea di vicinato (PEV) e nelle attività accademiche connesse, tra cui l'istituzione della cattedra di PEV nel Collegio d'Europa (campus di Natolin)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	579 935	p.m.	580 000	2 899 674,00	2 319 739,00

Commento

Stanzamento destinato a coprire il costo per il completamento del progetto pilota relativo agli studi di specializzazione nella PEV e nelle attività accademiche connesse, tra cui l'istituzione della cattedra di PEV nel Collegio d'Europa (campus di Natolin).

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 15 02 32 — Progetto pilota — Politica europea di vicinato — Migliorare l'istruzione mediante borse di studio e scambi

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	150 755,80

Commento

Stanzamento destinato a coprire i costi per il completamento del progetto pilota che prevede borse di studio per studenti dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato che stanno seguendo corsi per l'ottenimento di un master in studi europei.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 15 02 33 — Azione preparatoria destinata a coprire i costi degli studi per specializzandi in politica europea di vicinato (PEV) e delle attività accademiche connesse nonché di altri moduli educativi, fra cui il funzionamento della cattedra di PEV al campus di Natolin del Collegio d'Europa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 000 000	2 600 000	3 500 000	1 750 000		

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i costi degli studi per persone provenienti dai paesi interessati dalla politica europea di vicinato (PEV) e specializzandi in PEV nonché delle attività accademiche connesse, fra cui il funzionamento sostenibile della cattedra di PEV al campus di Natolin del Collegio d'Europa nonché di altri moduli operativi.

La politica europea di vicinato, recentemente riesaminata alla luce della Primavera araba, prevista nelle rispettive decisioni e risoluzioni della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo, e in considerazione dell'Unione per il Mediterraneo e del partenariato orientale, che riguardano direttamente rispettivamente il vicinato meridionale e orientale, richiede la preparazione dei futuri interlocutori dell'Unione e dei paesi vicini, vale a dire del personale incaricato delle mansioni connesse alla PEV dell'Unione. Tale personale dovrebbe essere in possesso di una conoscenza esauriente e professionale del contenuto e dello spirito delle politiche, delle leggi e delle istituzioni dell'Unione, nonché dell'acquis dell'Unione, e quindi anche della PEV. Ciò richiede un'offerta mirata e di alto livello, che può essere fornita solamente da un istituto accademico riconosciuto e altamente specializzato quale il Collegio d'Europa. I due campus del Collegio d'Europa, quello di Bruges, in Belgio, vicino alle istituzioni e agli esperti dell'Unione, e quello di Natolin/Varsavia, in Polonia, specializzato nelle politiche extracomunitarie in materia di vicinato e frontiere (l'Agenzia Frontex ha sede a Varsavia) nel quadro della cattedra di PEV già istituita grazie ai fondi dell'Unione, sono i più qualificati per offrire un programma ad hoc ed altri moduli educativi.

Viste le esperienze positive acquisite con questa azione preparatoria la Commissione europea dovrebbe garantire, nell'ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale, che questa linea di bilancio con i propri scopi specifici, sia mantenuta in modo sostenibile.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 15 04 — SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE CULTURALE E AUDIOVISIVA IN EUROPA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
15 04	Sviluppo della cooperazione culturale e audiovisiva in Europa								
15 04 09	Completamento dei programmi/delle azioni precedenti								
15 04 09 01	Completamento dei programmi/delle azioni precedenti nel campo della cultura e dell'apprendimento delle lingue	3.2	—	p.m.	—	p.m.	0,—	453 959,84	
15 04 09 02	Completamento dei programmi MEDIA precedenti	3.2	—	p.m.	—	p.m.	0,—	104 214,99	
	<i>Articolo 15 04 09 — Totale parziale</i>		—	p.m.	—	p.m.	0,—	558 174,83	
15 04 10	Progetto pilota — Economia della diversità culturale	3.2	250 000	350 000	750 000	375 000			
15 04 44	Programma «Cultura (2007-2013)»	3.2	59 356 000	53 514 007	58 503 000	50 500 000	59 310 924,30	50 576 970,28	94,51 %
15 04 45	Progetto pilota — Mobilità degli artisti	3.2	—	p.m.	—	350 000	0,—	181 966,96	

15 04 46	Azione preparatoria — Cultura nelle relazioni esterne	3.2	200 000	200 000	500 000	250 000			
15 04 48	Progetto pilota — Una piattaforma europea per i festival	3.2	1 000 000	500 000					
15 04 50	Marchio del patrimonio europeo	3.2	300 000	260 696	350 000	250 000			
15 04 66	MEDIA 2007 — Programma di sostegno al settore audiovisivo europeo								
15 04 66 01	MEDIA 2007 — Programma di sostegno al settore audiovisivo europeo	3.2	108 109 000	100 748 860	106 752 000	100 000 000	114 214 581,83	110 608 856,60	109,79 %
15 04 66 02	Azione preparatoria — Attuazione dei programmi MEDIA 2007 nei paesi terzi	4	—	p.m.	—	p.m.	0,—	1 544 561,41	
15 04 66 03	Azione preparatoria — Circolazione delle opere audiovisive in un ambiente digitale	3.2	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000			
	Articolo 15 04 66 — Totale parziale		110 109 000	101 748 860	108 752 000	101 000 000	114 214 581,83	112 153 418,01	110,23 %
15 04 68	MEDIA Mundus	3.2	4 500 000	4 546 728	4 925 000	4 760 000	4 918 865,00	3 386 596,00	74,48 %
15 04 70	Progetto pilota — Casa della storia europea	3.2	p.m.	p.m.					
	Capitolo 15 04 — Totale		175 715 000	161 120 291	173 780 000	157 485 000	178 444 371,13	166 857 126,08	103,56 %

Articolo 15 04 09 — Completamento dei programmi/delle azioni precedenti

Voce 15 04 09 01 — Completamento dei programmi/delle azioni precedenti nel campo della cultura e dell'apprendimento delle lingue

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	453 959,84

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il completamento delle azioni finanziate prima del 2007 nell'ambito delle linee di bilancio che seguono:

- sovvenzioni a organizzazioni d'interesse europeo,
- programma quadro a favore della cultura.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se pertinente, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma «Cultura 2000» (GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1).

Decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40).

Voce 15 04 09 02 — Completamento dei programmi MEDIA precedenti

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	104 214,99

Commento

Stanzamento destinato a coprire impegni assunti in precedenza connessi ai programmi MEDIA.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 95/563/CE del Consiglio, del 10 luglio 1995, riguardante l'attuazione di un programma di sostegno allo sviluppo e alla distribuzione delle opere audiovisive europee (Media II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000) (GU L 321 del 30.12.1995, pag. 25).

Decisione 95/564/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, riguardante l'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (Media II — Formazione) (GU L 321 del 30.12.1995, pag. 33).

Decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82).

Decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005) (GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1).

Articolo 15 04 10 — Progetto pilota — Economia della diversità culturale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
250 000	350 000	750 000	375 000		

Commento

Stanzamento destinato a finanziare i costi di completamento del progetto pilota — «Economia della diversità culturale».

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 15 04 44 — Programma «Cultura (2007-2013)»

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
59 356 000	53 514 007	58 503 000	50 500 000	59 310 924,30	50 576 970,28

Commento

Conformemente al programma «Cultura 2007-2013», lo stanziamento è destinato a coprire le seguenti azioni:

- sostegno a progetti di cooperazione culturale in tutti gli ambiti artistici e culturali, eccetto il settore audiovisivo,
- partecipazione alle spese operative di organizzazioni attive nel settore della cultura a livello europeo,
- sostegno alla raccolta, all'analisi e alla diffusione dell'informazione nel campo della cooperazione culturale,
- sostegno a progetti di traduzione letteraria da una lingua europea a un'altra,
- sostegno alle lingue europee a rischio, per esempio sotto forma di progetti e reti per la fornitura di materiale pedagogico, formazione di insegnanti, utilizzazione delle lingue minacciate come mezzo scolastico, rigenerazione della lingua e scambio delle prassi migliori, ecc.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se pertinente, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007-2013) (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1).

Articolo 15 04 45 — Progetto pilota — Mobilità degli artisti

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	350 000	0,—	181 966,96

Commento

Stanziamento destinato a finanziare i costi di completamento del progetto pilota per la mobilità degli artisti.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 15 04 46 — Azione preparatoria — Cultura nelle relazioni esterne

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
200 000	200 000	500 000	250 000		

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare i costi di completamento dell'azione preparatoria — «Cultura nelle relazioni esterne».

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 15 04 48 — Progetto pilota — Una piattaforma europea per i festival

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000				

Commento

La creazione di una piattaforma europea per i festival nell'Unione europea:

- crea valore aggiunto aumentando la partecipazione dei cittadini ai festival europei,
- integra gli sforzi dei festival nello sviluppo della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione,
- conferisce visibilità alle attività festivaliere a livello locale e regionale e agli eventi legati al patrimonio culturale,
- promuove il turismo culturale quale parte del nuovo trattato,
- garantisce lo sviluppo di reti sostenibili e un ampio processo di comunicazione con i cittadini.

Il progetto pilota moltiplica l'energia dei festival e contribuisce alla promozione di un'Europa intelligente, inclusiva e sostenibile.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 15 04 50 — Marchio del patrimonio europeo

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
300 000	260 696	350 000	250 000		

Commento

Il marchio del patrimonio europeo sarà attribuito a siti di forte valore simbolico per l'Unione, che sottolineano la storia europea, la costruzione dell'Unione e i valori europei nonché i diritti umani che stanno alla base del processo di integrazione europea. L'obiettivo consiste nell'avvicinare i cittadini, soprattutto i giovani, all'Unione. Il marchio è tuttavia destinato anche ad agire da incentivo per promuovere il turismo culturale e ottenere eventuali vantaggi economici.

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative:

- all'attribuzione del marchio attraverso una procedura di selezione condotta da un gruppo di esperti indipendenti europei,
- alla promozione del marchio.

Basi giuridiche

Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (GU L 303, del 22.11.2011, pag. 1).

Articolo 15 04 66 — MEDIA 2007 — Programma di sostegno al settore audiovisivo europeo

Voce 15 04 66 01 — MEDIA 2007 — Programma di sostegno al settore audiovisivo europeo

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
108 109 000	100 748 860	106 752 000	100 000 000	114 214 581,83	110 608 856,60

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti azioni:

- sostegno alla fase di preproduzione:
 - favorire l'acquisizione di abilità e qualifiche per professionisti nel settore audiovisivo nei campi della scrittura di sceneggiature, gestione e nuove tecnologie. Ad esempio: sostegno alla mobilità dei formatori; borse di studio per professionisti dei nuovi Stati membri,
 - sostenere lo sviluppo di opere audiovisive, riguardo agli aspetti creativi (sceneggiature) e economici (strategie di produzione, distribuzione e promozione). Ad esempio: sostegno allo sviluppo di singoli progetti o cataloghi di progetti; sostegno destinato ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese, compreso il fondo di garanzia per la produzione del programma MEDIA,
- sostegno alla fase di postproduzione:
 - sostenere la distribuzione transnazionale delle opere europee, migliorare la circolazione di opere europee non nazionali. Ad esempio: sostegno alla distribuzione cinematografica e in video di film europei non nazionali; sostegno automatico e selettivo ai distributori di film europei non nazionali, sostegno agli strumenti di promozione, sostegno alla digitalizzazione,
 - migliorare la promozione delle opere europee. Ad esempio: garantire l'accesso dei professionisti ai mercati europei e internazionali; garantire l'accesso del pubblico a opere che rispecchiano la diversità culturale europea,
- sostegno all'innovazione consentendo al programma di adeguarsi ai cambiamenti tecnologici. Azione: sostenere progetti pilota, in particolare nell'ambito delle tecnologie digitali, compreso il sostegno alla digitalizzazione delle sale cinematografiche,
- sostegno a una rete di uffici di informazione (MEDIA desk) in tutta Europa,
- sostegno all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera, che partecipa ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario.

Conformemente alla decisione n. 1718/2006/CE, una parte degli stanziamenti della presente voce sarà utilizzata per incoraggiare e sostenere iniziative di educazione all'immagine organizzate in forma di festival dedicati ai giovani, in particolare in stretta collaborazione con le scuole e altre istituzioni. Possono beneficiarne le organizzazioni dei settori pubblico e privato che dispongono di competenza ed esperienza a livello europeo su questioni concernenti l'alfabetizzazione mediatica.

Basi giuridiche

Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12).

Cfr. anche la voce 15 01 04 31.

Voce 15 04 66 02 — Azione preparatoria — Attuazione dei programmi MEDIA 2007 nei paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	1 544 561,41

Commento

Tale stanziamento è destinato a coprire i costi di completamento dell'azione preparatoria nell'ambito di Media International.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 15 04 66 03 — Azione preparatoria — Circolazione delle opere audiovisive in un ambiente digitale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000		

Commento

Stanziamento destinato a finanziare i costi di completamento dell'azione preparatoria — Circolazione delle opere audiovisive in un ambiente digitale.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 15 04 68 — MEDIA Mundus

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 500 000	4 546 728	4 925 000	4 760 000	4 918 865,00	3 386 596,00

Commento

Ai sensi della decisione che istituisce il programma «MEDIA Mundus», lo stanziamento è destinato a finanziare le seguenti azioni volte a:

- rafforzare le competenze dei professionisti europei e dei paesi terzi e migliorare il loro livello d'informazione e conoscenza,
- agevolare la ricerca di partner per coproduzioni ed incoraggiare le vendite internazionali e la promozione delle opere audiovisive,
- incentivare gli operatori cinematografici dei paesi europei e dei paesi terzi ad aumentare reciprocamente le condizioni di programmazione e di proiezione delle prime visioni esclusive delle opere audiovisive,
- aumentare l'offerta di contenuti audiovisivi e migliorare le condizioni di trasmissione e di distribuzione di opere audiovisive dei paesi terzi attraverso canali di distribuzione europee e di opere europee attraverso canali di distribuzione dei paesi terzi,
- agevolare l'organizzazione di eventi e di iniziative di alfabetizzazione cinematografica.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, ove applicabile, dei paesi dei Balcani occidentali candidati potenziali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera, che partecipa ai programmi dell'Unione/comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10).

Articolo 15 04 70 — Progetto pilota — Casa della storia europea

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti		Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.			

Commento

Nuovo articolo

Stanziamento destinato a contribuire alla spesa operativa della Casa della storia europea, che accrescerà la conoscenza, susciterà la curiosità e creerà le opportunità di riflettere sulla storia europea attraverso un moderno centro di mostre e documentazione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 15 05 — PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA GIOVENTÙ E DELLO SPORT

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
15 05	Promozione della cooperazione nel settore della gioventù e dello sport								
15 05 06	Manifestazioni annuali speciali								
		3.2	2 000 000	444 789	1 500 000	2 700 000	4 000 000,00	5 381 398,93	1209,88 %
15 05 09	Completamento dei programmi/delle azioni precedenti nel campo della gioventù								
		3.2	—	p.m.	—	p.m.	0,—	2 703 595,37	
15 05 10	Azione preparatoria — Amicus — Associazione degli Stati membri che attuano un servizio universale comunitario								
		3.2	—	p.m.	—	p.m.	0,—	290 266,89	
15 05 11	Azione preparatoria nel settore dello sport								
		3.2	p.m.	209 000	p.m.	2 300 000	2 989 358,62	2 855 192,07	1366,12 %
15 05 20	Azione preparatoria — Partenariati europei per lo sport								
		3.2	4 000 000	2 500 000	4 000 000	2 000 000			
15 05 55	Gioventù in azione								
		3.2	143 539 000	127 012 438	139 608 000	123 000 000	156 112 923,97	144 849 031,61	114,04 %
	Capitolo 15 05 — Totale		149 539 000	130 166 227	145 108 000	130 000 000	163 102 282,59	156 079 484,87	119,91 %

Articolo 15 05 06 — Manifestazioni annuali speciali

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 000 000	444 789	1 500 000	2 700 000	4 000 000,00	5 381 398,93

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare i costi di completamento di azioni sostenute come manifestazioni annuali speciali.

Manifestazione annuale speciale: settimana europea MOVE

Impegni: 1 000 000 EUR

La settimana europea MOVE, organizzata dall'ISCA (l'Associazione internazionale dello sport e della cultura) è un evento europeo inteso a promuovere lo sport e l'attività fisica e i loro effetti positivi sulla società europea. Nel quadro dell'obiettivo di raggiungere entro il 2020 la quota di 100 milioni o più di europei che praticano un'attività sportiva o fisica, la settimana MOVE 2013 intende presentare la vera natura dello sport di base e coinvolgere i cittadini europei di tutti i settori della società là dove vivono — ossia a livello delle comunità locali. La settimana MOVE 2013 comprenderà dunque almeno 200 eventi in tutti i 27 Stati membri e almeno 100 città in una festa su larga scala dello sport e dell'attività fisica, varando nuove iniziative connesse allo sport e all'attività fisica e ponendo l'accento sulle molteplici, valide azioni esistenti. La settimana europea MOVE 2013 sarà la prima campagna su scala europea della durata di una settimana che si baserà su eventi connessi all'attività fisica organizzati in vari contesti per promuovere e celebrare stili di vita attivi.

Manifestazione annuale speciale: preparazione dei giochi estivi europei Special Olympics che si svolgeranno ad Anversa, in Belgio, nel 2014.

Impegni: 500 000 EUR

Stanziamanti destinati al cofinanziamento dei preparativi fondamentali dei giochi estivi europei Special Olympics, che si tengono ogni quattro anni e che si svolgeranno ad Anversa, in Belgio, dal 9 al 20 settembre 2014. Lo stanziamento permetterà agli atleti coinvolti di tutti i 27 Stati membri di allenarsi, prepararsi e partecipare ai giochi in Belgio. Alla manifestazione le delegazioni di 58 paesi per un totale di 2000 atleti, che gareggeranno per 10 giorni. Più di 4 000 volontari contribuiranno a fare di questa manifestazione polisportiva un evento speciale. A fianco delle attività sportive verranno organizzati altri eventi (di carattere scientifico ed educativo così come programmi per le famiglie). Anversa ospiterà la manifestazione e gli atleti saranno alloggiati in una trentina di città belghe.

Campionati universitari europei

Impegni: 500 000 EUR

I primi Campionati universitari europei si terranno nel 2014 in Italia, a Roma e in varie città del Lazio e delle regioni vicine, e hanno già ottenuto la piena approvazione del governo italiano e del Comitato olimpico italiano. Per la prima volta sarà organizzato un evento sportivo realmente nuovo e importante rivolto agli atleti degli atenei di tutti gli Stati membri. L'evento contribuirà ad attuare la strategia Europa 2020 e a conseguire gli obiettivi fissati nel Libro bianco sullo sport del 2007 della Commissione europea promuovendo i valori dello sport. Al fine di incoraggiare la pratica dello sport in armonia con lo spirito universitario, gli eventi mirano a promuovere l'amicizia, la fratellanza, gli scambi culturali tra gli studenti, che un giorno potrebbero ricoprire posizioni importanti nella società, a lottare contro ogni forma di violenza e a condurre una lotta continua al doping. La pratica dello sport inoltre promuove tra gli studenti universitari uno stile di vita sano e uno sviluppo non solo intellettuale, ma anche morale e fisico. Nell'ambito dell'evento saranno organizzate anche seminari volti a sottolineare il ruolo dello sport quale strumento importante per migliorare il benessere psicofisico delle persone. I Campionati universitari europei inoltre riuniscono alcuni degli obiettivi più importanti della politica europea, ossia reti di istruzione o tra università, sport e gioventù.

I Campionati saranno organizzati secondo la stessa formula delle Universiadi e nella classifica mondiale sono secondi soltanto alle Olimpiadi.

Il programma delle Universiadi attualmente include 10 sport obbligatori (13 discipline obbligatorie) e un massimo di 3 sport facoltativi.

Si terranno anche gare per le persone disabili.

Secondo le previsioni, il numero di atleti universitari che parteciperanno alle gare va da 5 000 a 7 000.

La realizzazione dell'evento prevista per l'estate del 2014 sarà preceduta nel corso del 2013 da un periodo di intensa promozione per mezzo di conferenze, manifestazioni all'aperto e campagne di comunicazione.

Questo evento speciale ha ottenuto l'approvazione e il sostegno della FISU (Federazione internazionale dello sport universitario) e dell'EUSA (Associazione europea dello sport universitario).

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali dalla Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 15 05 09 — Completamento dei programmi/delle azioni precedenti nel campo della gioventù

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	2 703 595,37

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il completamento delle azioni finanziate prima del 2007 nell'ambito della linea di bilancio «Gioventù».

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se pertinente, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù» (GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1).

Decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24).

Articolo 15 05 10 — Azione preparatoria — Amicus — Associazione degli Stati membri che attuano un servizio universale comunitario

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	290 266,89

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare i costi di completamento dell'azione preparatoria Amicus — Associazione degli Stati membri che attuano un servizio universale comunitario.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 15 05 11 — Azione preparatoria nel settore dello sport

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	209 000	p.m.	2 300 000	2 989 358,62	2 855 192,07

Commento

Stanziamanto destinato a coprire i costi per il completamento dell'azione preparatoria nel settore dello sport.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 15 05 20 — Azione preparatoria — Partenariati europei per lo sport

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 000 000	2 500 000	4 000 000	2 000 000		

Commento

Stanziamanto destinato a coprire i costi per il completamento dell'azione preparatoria — Partenariati europei per lo sport.

L'azione preparatoria prevede l'elaborazione di un programma nel settore dello sport per il periodo successivo al 2013. Essa testerà la fattibilità e l'utilità di idee e concetti esistenti, con l'obiettivo di creare una dimensione europea nello sport.

L'obiettivo dell'azione preparatoria consiste nello sperimentare partenariati e reti europei e nel favorire lo scambio di prassi corrette. In particolare, essa sarà incentrata sui seguenti aspetti:

- la lealtà nelle competizioni sportive, attraverso il sostegno a misure che prevenivano fenomeni quali le partite truccate,
- l'integrità fisica e morale degli sportivi e le condizioni di formazione dei minori,
- il ruolo dello sport come attività fisica atta a migliorare lo stato di salute, in particolare degli anziani,
- azioni di sensibilizzazione per la protezione della salute dei giovani atleti attraverso il monitoraggio e i controlli medici,
- la mobilità nello sport, nella fattispecie per i volontari, gli allenatori e il personale delle organizzazioni sportive senza scopo di lucro,
- attività di sensibilizzazione riguardo alla funzione sociale ed educativa dello sport,
- competizioni sportive congiunte transfrontaliere in regioni e Stati membri vicini,
- campagne di sensibilizzazione e di raccolta di informazioni su «sport autoctoni» che fanno parte del patrimonio culturale europeo condiviso,
- l'inclusione sociale e progetti a sostegno delle comunità locali; un'organizzazione sportiva può dimostrare il proprio valore aggiunto anche su questioni non connesse allo sport.

In tutti questi settori occorre tenere conto delle necessità locali per quanto attiene alla struttura della popolazione e dell'età, all'inclusione, all'integrazione, all'accessibilità, all'isolamento sociale, alla forma fisica e alla salute.

Lo stanziamento dovrebbe essere destinato in parte a sostenere l'iniziativa «Capitale europea dello sport» istituita da ACES Europe (l'associazione delle capitali e città europee dello sport), segnatamente al fine di migliorare la gestione dell'organizzazione, e in particolare le procedure di selezione e conferimento dei riconoscimenti, estendendo la copertura geografica e alzando il profilo dell'iniziativa.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 15 05 55 — Gioventù in azione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
143 539 000	127 012 438	139 608 000	123 000 000	156 112 923,97	144 849 031,61

Commento

Conformemente al programma «Gioventù in azione (2007-2013)», lo stanziamento è destinato a coprire le seguenti azioni:

- Gioventù per l'Europa: azione mirante a sostenere gli scambi tra giovani, per accrescerne mobilità e iniziative, nonché i progetti e le attività di partecipazione alla vita democratica, al fine di svilupparne il sentimento di cittadinanza e la comprensione reciproca,
- il servizio volontario europeo: azione mirante ad approfondire la partecipazione dei giovani a forme diverse di attività di volontariato, all'interno e all'esterno dell'Unione,
- Gioventù per il mondo: azione mirante a sostenere progetti con i paesi partner di cui all'articolo 5 della decisione n. 1719/2006/CE, in particolare scambi di giovani e di animatori socio educativi e iniziative che approfondiscano la reciproca comprensione e il senso di solidarietà dei giovani nonché lo sviluppo della cooperazione nel campo della gioventù e della società civile in tali paesi,
- animatori socio educativi e sistemi di sostegno: azione volta a sostenere gli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù, come il funzionamento delle organizzazioni giovanili non governative, la loro messa in rete, lo scambio, la formazione e la messa in rete degli animatori socio educativi, lo stimolo all'innovazione e alla qualità delle azioni, l'informazione dei giovani, la creazione di strutture e l'avvio di attività necessarie affinché il programma possa raggiungere i suoi obiettivi,
- sostegno alla cooperazione politica: azione mirante a organizzare il dialogo tra i vari operatori del mondo della gioventù, come giovani, animatori socio educativi e responsabili politici, a sviluppare la cooperazione politica in campo giovanile e ad effettuare

quanto necessario per mettere in comune una miglior conoscenza della gioventù.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se pertinente, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera alla partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di spese supplementari ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30).

CAPITOLO 15 07 — PERSONE — PROGRAMMA PER LA MOBILITÀ DEI RICERCATORI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
15 07	Persone — Programma per la mobilità dei ricercatori								
15 07 77	Persone	1.1	963 502 000	771 275 000	905 662 068	690 805 947	785 982 833,36	572 312 156,62	74,20 %
15 07 78	<i>Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico</i>	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	59 620 908,93	11 415 139,56	
15 07 79	<i>Articolo 15 07 79 — Progetto pilota — Partenariati per la conoscenza</i>	1.1	p.m.	499 900	1 000 000	750 000	999 894,71	499 947,35	100,01 %
	Capitolo 15 07 — Totale		963 502 000	771 275 000	905 662 068	690 805 947	846 603 637,00	584 227 243,53	75,70 %

Articolo 15 07 77 — Persone

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
963 502 000	771 275 000	905 662 068	690 805 947	785 982 833,36	572 312 156,62

Commento

Occorre rendere l'Europa più attraente per i ricercatori, quale premessa per il potenziamento della capacità e dell'efficienza nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico e per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dello Spazio europeo di ricerca. A fronte di una crescente concorrenza a livello mondiale, occorre sviluppare un mercato europeo del lavoro per i ricercatori aperto e concorrenziale, con prospettive di carriera diversificate e attraenti.

Il valore aggiunto del sostegno fornito dal programma specifico «Persone» (attuato tramite le azioni Marie Curie, la «Notte dei ricercatori» ed EURAXESS) è la promozione della mobilità internazionale, interdisciplinare e intersettoriale dei ricercatori quale

motore dell'innovazione europea. Le azioni Marie Curie favoriscono altresì una più stretta cooperazione tra istruzione, ricerca e imprese di diversi paesi nella formazione e nell'evoluzione della carriera dei ricercatori al fine di ampliare le loro competenze e prepararli ai lavori di domani. Le azioni Marie Curie consolidano una più stretta collaborazione tra l'istruzione e le aziende al fine di intensificare lo scambio di conoscenze e promuovere la formazione di dottorato adeguata alle necessità dell'industria. Attraverso la promozione di condizioni di lavoro in linea con la Carta europea e il codice di condotta dei ricercatori si contribuisce a rendere più attraente la carriera di ricerca in Europa.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Questo stanziamento è destinato a coprire anche le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Persone» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 269).

Articolo 15 07 78 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	59 620 908,93	11 415 139,56

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

Articolo 15 07 79 — Articolo 15 07 79 — Progetto pilota — Partenariati per la conoscenza

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	499 900	1 000 000	750 000	999 894,71	499 947,35

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare i costi di completamento del progetto pilota sui partenariati per la conoscenza.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
16 01	Spese amministrative del settore «Comunicazione»		129 723 159	129 723 159	126 332 869	126 332 869	127 973 462,20	127 973 462,20
	40 01 40				5 987 126 338 856	5 987 126 338 856		
16 02	Comunicazione e media		40 853 000	38 096 948	40 665 000	35 000 000	42 990 822,14	34 809 798,93
	40 02 41				4 500 000 45 165 000	4 500 000 39 500 000		
16 03	Comunicazione a livello locale		35 826 000	31 612 837	31 760 000	29 200 000	36 064 456,47	36 510 440,53
	40 02 41				3 300 000 35 060 000	3 400 000 32 600 000		
16 04	Strumenti di analisi e comunicazione		26 510 000	21 907 320	23 230 000	22 260 000	22 981 025,48	26 077 148,40
16 05	Promozione della cittadinanza europea	3	33 080 000	31 363 677	32 190 000	32 000 000	43 705 744,10	36 225 347,31
	Titolo 16 — Totale		265 992 159	252 703 941	254 177 869	244 792 869	273 715 510,39	261 596 197,37
	40 01 40, 40 02 41				7 805 987 261 983 856	7 905 987 252 698 856		
	Totale + riserva							

CAPITOLO 16 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMUNICAZIONE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
16 01	Spese amministrative del settore «Comunicazione»					
16 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Comunicazione»					
16 01 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Comunicazione»	5	64 377 063	61 854 849	62 416 056,57	96,95 %
	Articolo 16 01 01 — Totale parziale		64 377 063	61 854 849	62 416 056,57	96,95 %
16 01 02	Personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Comunicazione»					
16 01 02 01	Personale esterno della direzione generale della «Comunicazione»: sedi	5	6 174 557	7 276 540	7 794 145,89	126,23 %
16 01 02 03	Personale esterno della direzione generale della «Comunicazione»: rappresentanze della Commissione	5	16 264 200	15 749 000	15 394 049,67	94,65 %
16 01 02 11	Altre spese di gestione della direzione generale della «Comunicazione»: sedi	5	3 365 317	3 299 156	3 704 729,03	110,09 %
	40 01 40			5 987 3 305 143		
	Articolo 16 01 02 — Totale parziale		25 804 074	26 324 696	26 892 924,59	104,22 %
	40 01 40			5 987 26 330 683		
16 01 03	Spese relative ad apparecchiature e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative a edifici e altre spese di funzionamento del settore «Comunicazione»					

16 01 03 01	Spese relative ad apparecchiature e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione della direzione generale della «Comunicazione»: sedi	5	4 074 022	3 949 324	4 684 034,38	114,97 %
16 01 03 03	Immobili e spese connesse della direzione generale della «Comunicazione»: rappresentanze della Commissione	5	26 531 000	25 404 000	25 101 631,37	94,61 %
16 01 03 04	Altre spese di gestione	5	1 317 000	1 350 000	1 526 272,72	115,89 %
	<i>Articolo 16 01 03 — Totale parziale</i>		31 922 022	30 703 324	31 311 938,47	98,09 %
16 01 04	Spese di supporto per le attività nel settore «Comunicazione»					
16 01 04 01	Azioni di comunicazione — Spese di gestione amministrativa	3.2	3 200 000	3 200 000	3 100 003,68	96,88 %
16 01 04 02	Visite presso la Commissione — Spese di gestione amministrativa	3.2	800 000	650 000	636 216,00	79,53 %
16 01 04 03	Programma «Europa per i cittadini» — Spese di gestione amministrativa	3.2	250 000	230 000	235 322,89	94,13 %
16 01 04 30	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura	3.2	3 370 000	3 370 000	3 381 000,00	100,33 %
	<i>Articolo 16 01 04 — Totale parziale</i>		7 620 000	7 450 000	7 352 542,57	96,49 %
	Capitolo 16 01 — Totale		129 723 159	126 332 869	127 973 462,20	98,65 %
	40 01 40			5 987		
	Totale + riserva			126 338 856		

Articolo 16 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Comunicazione»

Voce 16 01 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Comunicazione»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
64 377 063	61 854 849	62 416 056,57

Articolo 16 01 02 — Personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Comunicazione»

Voce 16 01 02 01 — Personale esterno della direzione generale della «Comunicazione»: sedi

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
6 174 557	7 276 540	7 794 145,89

Voce 16 01 02 03 — Personale esterno della direzione generale della «Comunicazione»: rappresentanze della Commissione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
16 264 200	15 749 000	15 394 049,67

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la retribuzione, le indennità forfettarie relative al lavoro straordinario e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti locali, degli agenti contrattuali e del personale delle agenzie assegnati alle rappresentanze della Commissione nell'Unione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 4 000 EUR.

Basi giuridiche

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Voce 16 01 02 11 — Altre spese di gestione della direzione generale della «Comunicazione»: sedi

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
16 01 02 11	3 365 317	3 299 156	3 704 729,03
40 01 40		5 987	
Totale	3 365 317	3 305 143	3 704 729,03

Commento

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 3 000 EUR.

Articolo 16 01 03 — Spese relative ad apparecchiature e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative a edifici e altre spese di funzionamento del settore «Comunicazione»

Voce 16 01 03 01 — Spese relative ad apparecchiature e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione della direzione generale della «Comunicazione»: sedi

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
4 074 022	3 949 324	4 684 034,38

Voce 16 01 03 03 — Immobili e spese connesse della direzione generale della «Comunicazione»: rappresentanze della Commissione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
26 531 000	25 404 000	25 101 631,37

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- il pagamento degli affitti e dei canoni enfiteutici relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale di conferenza, magazzini, depositi, archivi, autorimesse e parcheggi,
- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le relative parti occupate dall'istituzione,
- le spese per l'acqua e il gas, l'elettricità e riscaldamento,
- le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese sono dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di suoli ecc.,
- le spese per il materiale necessario a detti lavori,
- le spese relative alla sicurezza delle persone e degli immobili, sia dal punto di vista dell'igiene e della protezione delle persone sia

da quello della sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni. Queste spese comprendono, ad esempio, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, e le spese connesse con i controlli legali, nonché i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale,

- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (raccolta delle immondizie ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,
- le spese di acquisto, di locazione, di manutenzione e di riparazione di materiali e di installazioni tecniche, di mobilio e di mezzi di trasporto,
- gli acquisti di opere, documenti e altre pubblicazioni non periodiche, l'aggiornamento di volumi esistenti, le spese per la rilegatura nonché per l'acquisto di materiale elettronico di identificazione,
- le spese di abbonamento ai giornali, ai periodici specializzati, alle gazzette ufficiali, ai documenti parlamentari, alle statistiche del commercio estero, a bollettini di agenzie stampa e ad altre pubblicazioni specializzate,
- le spese di abbonamento e di utilizzo delle basi elettroniche d'informazione e di dati esterne e l'acquisto di informazioni su supporto elettronico (CD-ROM ecc.),
- la formazione e l'assistenza necessarie all'utilizzo di questo tipo di informazione,
- i diritti sulle copie di opere tutelate da diritto d'autore,
- le spese di cancelleria e di forniture da ufficio,
- le varie assicurazioni,
- le spese per attrezzature da lavoro,
- le spese varie per riunioni interne,
- le spese per lavori di manutenzione e di trasloco di servizi,
- le spese di ordine medico derivanti dalle disposizioni statutarie,
- le spese di installazione, di manutenzione e operative delle zone di ristorazione,
- le altre spese operative,
- l'affrancatura della corrispondenza e le spese di spedizione,
- gli abbonamenti e i canoni di telecomunicazioni,
- le spese per l'acquisto e l'installazione di attrezzature e materiale per telecomunicazioni,
- le spese informatiche degli uffici nell'Unione, in particolare le spese relative ai sistemi d'informazione e di gestione, alle infrastrutture per ufficio, ai PC, ai server e alle relative infrastrutture, ai dispositivi periferici (stampanti, scanner ecc.), al materiale per ufficio (fotocopiatrici, fax, macchine per scrivere, ditta-foni ecc.), nonché le spese generali relative alle reti, al sostegno e all'assistenza degli utenti, alla formazione informatica e ai traslochi,
- le eventuali spese destinate a coprire i costi di acquisto e di locazione-acquisto di edifici.

Tale stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate all'articolo 01 05 dei titoli interessati. Le spese con la stessa natura o destinazione sostenute al di fuori dell'Unione sono imputate alla voce 01 03 02 dei titoli interessati.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 80 000 EUR.

Voce 16 01 03 04 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 317 000	1 350 000	1 526 272,72

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- le spese di abbonamento e di utilizzo delle basi elettroniche d'informazione e di dati esterne e l'acquisto di informazioni su supporto elettronico (CD-ROM ecc.),
- la formazione e l'assistenza necessarie all'utilizzo di questo tipo di informazione.

Questo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione a esclusione degli uffici dell'Unione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)..

Articolo 16 01 04 — Spese di supporto per le attività nel settore «Comunicazione»

Voce 16 01 04 01 — Azioni di comunicazione — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
3 200 000	3 200 000	3 100 003,68

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, valutazioni, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni in diretta connessione con il conseguimento dell'obiettivo delle azioni a titolo degli articoli menzionati in appresso; esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamiento altresì destinato a coprire il rimborso delle spese di viaggio e delle spese connesse delle persone invitate a seguire i lavori della Commissione.

Basi giuridiche

Cfr. gli articoli 16 02 02, 16 02 03, 16 03 01, 16 03 02, 16 03 04 e 16 04 01 e la voce 16 04 02 01.

Voce 16 01 04 02 — Visite presso la Commissione — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
800 000	650 000	636 216,00

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese amministrative relative alle visite, quali i servizi di hostess per l'organizzazione di visite, il materiale promozionale destinato ai gruppi di visitatori, il materiale informativo e le pubblicazioni che illustrano le azioni e le politiche dell'Unione, gli studi ad hoc e le azioni pilota connesse con le visite e altre spese generali di natura tecnica o amministrativa.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 16 05 02.

Voce 16 01 04 03 — Programma «Europa per i cittadini» — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
250 000	230 000	235 322,89

Commento

Stanzamento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se pertinente, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti totali iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. la voce 16 05 01 01.

Voce 16 01 04 30 — Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
3 370 000	3 370 000	3 381 000,00

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese operative dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, sostenute per la partecipazione dell'Agenzia alla gestione del programma «Europa per i cittadini» compreso nella rubrica 3 ter del quadro finanziario 2007-2013.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione 2004/100/CE del Consiglio, del 26 gennaio 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6).

Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32).

Atti di riferimento

Decisione 2009/336/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 26).

CAPITOLO 16 02 — COMUNICAZIONE E MEDIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
16 02	Comunicazione e media								
16 02 02	Azioni multimedia	3.2	28 400 000	27 675 735	26 960 000	23 500 000	31 646 053,75	23 809 821,65	86,03 %
	40 02 41				4 500 000	4 500 000			
					31 460 000	28 000 000			
16 02 03	Informazioni per i media	3.2	5 150 000	3 993 213	4 950 000	4 000 000	4 589 982,26	4 499 977,28	112,69 %
16 02 04	Utilizzazione degli studi radiofonici e televisivi e attrezzature audiovisive	5	5 553 000	5 553 000	6 755 000	6 500 000	6 754 786,13	6 500 000,00	117,05 %
16 02 06	Azione preparatoria — Borse di ricerca europee per il giornalismo investigativo transfrontaliero	5	750 000	375 000	1 000 000	500 000			
16 02 07	Progetto pilota — Share Europe Online	5	1 000 000	500 000	1 000 000	500 000			
	Capitolo 16 02 — Totale		40 853 000	38 096 948	40 665 000	35 000 000	42 990 822,14	34 809 798,93	91,37 %
	40 02 41				4 500 000	4 500 000			
	Totale + riserva				45 165 000	39 500 000			

Articolo 16 02 02 — Azioni multimedia

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
16 02 02	28 400 000	27 675 735	26 960 000	23 500 000	31 646 053,75	23 809 821,65
40 02 41			4 500 000	4 500 000		
Totale	28 400 000	27 675 735	31 460 000	28 000 000	31 646 053,75	23 809 821,65

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare operazioni generali d'informazione concernenti l'Unione, al fine di aumentare la visibilità del lavoro delle istituzioni dell'Unione, le decisioni adottate e le fasi della costruzione dell'Europa. Si tratta essenzialmente di finanziare o cofinanziare la produzione e/o diffusione di prodotti informativi multimediali (radio, TV, Internet ecc.), come reti paneuropee, costituite da media locali e nazionali, nonché gli strumenti necessari a sviluppare tale politica.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 50 000 EUR.

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sul presente articolo, indipendentemente dal beneficiario dell'azione.

Al momento dell'esecuzione del presente articolo, è opportuno che la Commissione tenga in debito conto l'esito delle riunioni del Gruppo interistituzionale sull'informazione (GII).

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali dalla Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 3 ottobre 2007, intitolata «Insieme per comunicare l'Europa» (COM(2007)0568).

Comunicazione alla Commissione, del 24 aprile 2008: Comunicare l'Europa attraverso i mezzi audiovisivi (SEC(2008)0506).

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 22 ottobre 2008, «Insieme per comunicare l'Europa» (GU C 13 del 20.1.2009, pag. 3).

Articolo 16 02 03 — Informazioni per i media

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 150 000	3 993 213	4 950 000	4 000 000	4 589 982,26	4 499 977,28

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese dell'Unione relative alla comunicazione, con un'attenzione particolare per i media. Fra gli strumenti elaborati per far conoscere meglio le questioni fondamentali spiccano:

- materiali informativi multimediali (foto, video ecc.) da proporre ai media e ad altre piattaforme, compresa la loro pubblicazione e/o trasmissione,
- seminari e contributi per giornalisti, organizzati dalle rappresentanze della Commissione o dai servizi centrali.

Al momento dell'esecuzione del presente articolo, la Commissione dovrebbe tenere in debito conto l'esito delle riunioni del Gruppo interistituzionale sull'informazione (GII).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sul presente articolo, indipendentemente dal beneficiario dell'azione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali dalla Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 3 ottobre 2007, intitolata «Insieme per comunicare l'Europa» (COM(2007)0568).

Comunicazione alla Commissione, del 24 aprile 2008: Comunicare l'Europa attraverso i mezzi audiovisivi (SEC(2008)0506).

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 22 ottobre 2008, «Insieme per comunicare l'Europa» (GU C 13 del 20.1.2009, pag. 3).

Articolo 16 02 04 — Utilizzazione degli studi radiofonici e televisivi e attrezzature audiovisive

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 553 000	5 553 000	6 755 000	6 500 000	6 754 786,13	6 500 000,00

Commento

Stanzamento destinato a coprire l'insieme delle spese relative alla gestione degli studi e degli impianti audiovisivi d'informazione della Commissione: spese per il personale e spese relative all'acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione delle attrezzature e del materiale necessario alla gestione.

Esso copre altresì il noleggio del satellite che consente di mettere a disposizione delle reti televisive le informazioni sulle attività dell'Unione. La gestione di questi stanziamenti deve rispettare i principi della cooperazione interistituzionale, al fine di assicurare la diffusione di tutta la gamma di informazioni concernente l'Unione.

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sul presente articolo, indipendentemente dal beneficiario dell'azione.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 3 ottobre 2007, intitolata «Insieme per comunicare l'Europa» (COM(2007)0568).

Comunicazione alla Commissione, del 24 aprile 2008, Comunicare l'Europa attraverso i mezzi audiovisivi (SEC(2008)0506).

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 22 ottobre 2008, «Insieme per comunicare l'Europa» (GU C 13 del 20.1.2009, pag. 3).

Articolo 16 02 06 — Azione preparatoria — Borse di ricerca europee per il giornalismo investigativo transfrontaliero

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
750 000	375 000	1 000 000	500 000		

Commento

L'azione preparatoria concernente le borse di ricerca europee per i giornalisti mira ad agevolare e promuovere la ricerca giornalistica transfrontaliera seria a livello dell'Unione. Verranno banditi inviti a presentare proposte al fine di selezionare progetti d'inchiesta comuni che raggruppino giornalisti appartenenti almeno a due Stati membri dell'Unione e abbiano una dimensione transfrontaliera o europea che emerga da una prospettiva nazionale, regionale o locale. L'esito delle inchieste giornalistiche selezionate sarà pubblicato quanto meno in ciascuno degli Stati membri associati al progetto.

A tal fine, è necessario svolgere uno studio di fattibilità per individuare nuovi modi di lanciare il progetto in questione. Lo studio deve esaminare in che modo l'Unione può finanziare un giornalismo indipendente e critico, garantendo al contempo l'indipendenza dell'informazione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 16 02 07 — Progetto pilota — Share Europe Online

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000	1 000 000	500 000		

Commento

I media sociali e Internet hanno modificato radicalmente l'accesso alle informazioni e la comunicazione tra le persone. Le istituzioni dell'Unione dovrebbero migliorare il modo in cui utilizzano questi strumenti innovativi. Le istituzioni dell'Unione infatti non sono ancora molto presenti su reti sociali di comunicazione quali Twitter e Facebook e non hanno una politica di comunicazione comune riguardo all'uso di detti strumenti.

Il progetto pilota intende riorientare la strategia di comunicazione dell'Unione verso le reti sociali, internet e i servizi mobili. Il suo

obiettivo consiste nel migliorare l'accesso alle informazioni sulle politiche dell'Unione, coinvolgere i cittadini dell'Unione nella condivisione delle loro esperienze unionali e far partecipare i cittadini europei al processo decisionale dell'Unione.

Il suddetto progetto pilota intende investire in una nuova strategia comune dei mezzi di comunicazione per l'accesso alle informazioni e la comunicazione delle tre principali istituzioni dell'Unione.

L'attuazione di questo progetto dovrebbe avvenire sulla base di metodi di lavoro concordati tra le istituzioni dell'Unione coinvolte.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 16 03 — COMUNICAZIONE A LIVELLO LOCALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
16 03	Comunicazione a livello locale								
16 03 01	Antenne d'informazione	3.2	14 800 000	11 959 871	13 750 000	12 000 000	13 727 516,91	12 839 878,60	107,36 %
16 03 02	Comunicazione delle rappresentanze della Commissione								
16 03 02 01	Comunicazione delle rappresentanze della Commissione	3.2	7 226 000	6 491 937	5 870 000	5 560 000	8 741 215,29	8 535 114,41	131,47 %
	40 02 41				1 000 000 6 870 000	1 000 000 6 560 000			
16 03 02 02	Spazi pubblici europei	5	1 300 000	1 300 000	1 440 000	1 440 000	1 395 652,43	1 250 726,56	96,21 %
	Articolo 16 03 02 — Totale parziale		8 526 000	7 791 937	7 310 000	7 000 000	10 136 867,72	9 785 840,97	125,59 %
	40 02 41				1 000 000 8 310 000	1 000 000 8 000 000			
16 03 04	Insieme per comunicare l'Europa	3.2	12 500 000	11 861 029	10 700 000	10 200 000	12 200 071,84	13 667 580,96	115,23 %
	40 02 41				2 300 000 13 000 000	2 400 000 12 600 000			
16 03 05	EuroGlobe								
16 03 05 01	Azione preparatoria — EuroGlobe	3.2	—	—	—	p.m.	0,—	119 988,00	
16 03 05 02	Completamento del progetto pilota EuroGlobe	3.2	—	—	—	—	0,—	97 152,00	
	Articolo 16 03 05 — Totale parziale		—	—	—	p.m.	0,—	217 140,00	
	Capitolo 16 03 — Totale		35 826 000	31 612 837	31 760 000	29 200 000	36 064 456,47	36 510 440,53	115,49 %
	40 02 41 Totale + riserva				3 300 000 35 060 000	3 400 000 32 600 000			

Articolo 16 03 01 — Antenne d'informazione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 800 000	11 959 871	13 750 000	12 000 000	13 727 516,91	12 839 878,60

Commento

Stanzamento destinato a coprire:

- il finanziamento delle postazioni e reti d'informazione e documentazione in tutta Europa (antenne «Europe Direct», Centro di documentazione europea, Team Europe, ecc.); le postazioni completano il lavoro delle rappresentanze della Commissione e degli

uffici di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri,

- il supporto, la formazione, il coordinamento e l'assistenza alle reti d'informazione,
- il finanziamento di produzione, conservazione e distribuzione di materiale informativo e prodotti di comunicazione da parte delle suddette postazioni, nonché per il loro uso.

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sul presente articolo, indipendentemente dal beneficiario dell'azione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 50 000 EUR.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione alla Commissione, del 20 luglio 2005, Piano d'azione della Commissione relativo al miglioramento della comunicazione sull'Europa([SEC(2005)0985).

Libro bianco, del 1° febbraio 2006, su una politica europea di comunicazione (COM(2006)0035).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 3 ottobre 2007, intitolata «Insieme per comunicare l'Europa» (COM(2007)0568).

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 22 ottobre 2008, «Insieme per comunicare l'Europa» (GU C 13 del 20.1.2009, pag. 3).

Articolo 16 03 02 — Comunicazione delle rappresentanze della Commissione

Voce 16 03 02 01 — Comunicazione delle rappresentanze della Commissione

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
16 03 02 01	7 226 000	6 491 937	5 870 000	5 560 000	8 741 215,29	8 535 114,41
40 02 41			1 000 000	1 000 000		
Totale	7 226 000	6 491 937	6 870 000	6 560 000	8 741 215,29	8 535 114,41

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese di comunicazione decentrata dell'Unione. L'obiettivo delle azioni di comunicazione locali è in particolare quello di dare ai diversi destinatari gli strumenti per meglio comprendere l'attualità.

Queste azioni sono realizzate principalmente attraverso le rappresentanze della Commissione negli Stati membri, mediante:

- seminari e conferenze,
- organizzazione o partecipazione a manifestazioni europee, a mostre e ad azioni di relazioni pubbliche, organizzazione di visite individuali ecc.,
- azioni di comunicazione diretta con i cittadini (ad esempio servizi di consulenza ai cittadini),
- azioni di comunicazione diretta con i moltiplicatori d'opinione, in particolare azioni rafforzate nei confronti della stampa quotidiana regionale, importante fonte d'informazione per un gran numero di cittadini dell'Unione,
- gestione di centri d'informazione per il grande pubblico presso le rappresentanze della Commissione,

Stanziamento altresì destinato a coprire il rimborso delle spese di viaggio e delle spese connesse delle persone invitate a seguire i lavori della Commissione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dalle prerogative della Commissione sul piano istituzionale, come previsto all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 3 ottobre 2007, Insieme per comunicare l'Europa (COM(2007)0568).

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 22 ottobre 2008, «Insieme per comunicare l'Europa» (GU C 13 del 20.1.2009, pag. 3).

Voce 16 03 02 02 — Spazi pubblici europei

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 300 000	1 300 000	1 440 000	1 440 000	1 395 652,43	1 250 726,56

Commento

Stanziamiento destinato a coprire in modo specifico l'apertura e la gestione di «Spazi pubblici europei» (SPE) nelle Case d'Europa che li ospitano ufficialmente. La Commissione gestisce gli aspetti logistici relativi agli SPE a vantaggio di entrambe le istituzioni (Parlamento europeo e Commissione), compresi i costi operativi e quelli dell'organizzazione di servizi sulla base di contratti. Gli SPE devono essere gestiti congiuntamente dalle due istituzioni sulla base di una relazione di valutazione riguardante la loro gestione e il loro funzionamento, nonché di un programma di lavoro per l'anno successivo. Entrambi questi documenti, che sono elaborati congiuntamente dalle due istituzioni e sono determinanti ai fini dell'assegnazione dei fondi per l'anno successivo, dovranno essere sottoposti all'autorità di bilancio in tempo utile per poter essere presi in considerazione nella procedura di bilancio.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dalle prerogative della Commissione sul piano istituzionale, come previsto all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 3 ottobre 2007, intitolata «Insieme per comunicare l'Europa» (COM(2007)0568).

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 22 ottobre 2008, «Insieme per comunicare l'Europa» (GU C 13 del 20.1.2009, pag. 3).

Articolo 16 03 04 — Insieme per comunicare l'Europa

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
16 03 04	12 500 000	11 861 029	10 700 000	10 200 000	12 200 071,84	13 667 580,96
40 02 41			2 300 000	2 400 000		
Totale	12 500 000	11 861 029	13 000 000	12 600 000	12 200 071,84	13 667 580,96

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare attività di comunicazione relative in particolare alle priorità comunicative della Commissione e dell'Unione.

Stanziamiento prioritariamente destinato a finanziare la fornitura di informazioni ai cittadini, per quanto possibile nella loro madrelingua, sugli orientamenti presenti e futuri dell'Unione e a garantire la loro partecipazione al dibattito in merito.

Esso copre in particolare azioni come:

- operazioni di comunicazione legate ad altre priorità comunicative specifiche annuali o pluriennali,
- azioni di comunicazione ad hoc, di portata nazionale o internazionale, rispondenti alle priorità di comunicazione,
- operazioni di comunicazione organizzate insieme al Parlamento europeo e/o agli Stati membri per creare sinergie tra le possibilità dei vari partner e coordinare le loro attività d'informazione e di comunicazione sull'Unione. Uno degli strumenti privilegiati ai fini di questo approccio è la gestione compartecipata.

Stanziamiento altresì destinato a coprire il rimborso delle spese di viaggio e delle spese connesse delle persone invitate a seguire i lavori della Commissione.

Queste attività, attuate collaborando strettamente con le istituzioni dell'Unione, le autorità degli Stati membri e/o la società civile, tengono conto delle specificità nazionali e regionali.

Il gruppo interistituzionale sull'informazione (GII), presieduto congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, definisce gli orientamenti comuni sui temi relativi alla cooperazione interistituzionale in materia di informazione e di comunicazione dell'Unione. Il GII coordina le attività di informazione attinenti a questi temi, centralizzate e decentrate, destinate al grande pubblico. Il GII si pronuncia ogni anno sulle priorità per gli anni successivi, sulla base di una relazione elaborata dalla Commissione.

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sul presente articolo, indipendentemente dal beneficiario dell'azione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 50 000 EUR.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali dalla Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 3 ottobre 2007, intitolata «Insieme per comunicare l'Europa» (COM(2007)0568).

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 22 ottobre 2008, «Insieme per comunicare l'Europa» (GU C 13 del 20.1.2009, pag. 3).

Articolo 16 03 05 — EuroGlobe

Voce 16 03 05 01 — Azione preparatoria — EuroGlobe

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	p.m.	0,—	119 988,00

Commento

Voce destinata a coprire il finanziamento dell'azione preparatoria avviata nel 2007, relativa a un «Globe theatre» mobile volto a promuovere uno spazio pubblico europeo di dibattito, cultura e apprendimento.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 16 03 05 02 — Completamento del progetto pilota EuroGlobe

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	97 152,00

Commento

Voce destinata a finanziare il progetto pilota iniziato nel 2007 di un teatro globale mobile, volto a promuovere uno spazio pubblico europeo di dibattito, cultura e apprendimento.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 16 04 — STRUMENTI DI ANALISI E COMUNICAZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013 %
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
16 04	Strumenti di analisi e comunicazione								
16 04 01	Analisi dell'opinione pubblica								
16 04 02	Strumenti di informazione e comunicazione scritta e on line								
16 04 02 01	Strumenti di informazione e comunicazione scritta e on line	3.2	16 860 000	13 600 647	14 380 000	13 760 000	14 070 323,66	14 937 970,53	109,83 %
16 04 02 02	Sintesi on line della legislazione (SCAD+)	5	—	p.m.	—	p.m.	600 000,00	259 353,41	
	<i>Articolo 16 04 02 — Totale parziale</i>		16 860 000	13 600 647	14 380 000	13 760 000	14 670 323,66	15 197 323,94	111,74 %
16 04 04	Pubblicazioni scritte di uso corrente	5	2 300 000	2 100 000	2 700 000	2 500 000	2 276 037,23	3 612 357,16	172,02 %
16 04 05	Progetto pilota — Applicazione e servizio di interpretazione nella lingua dei segni in tempo reale dell'Unione europea	3.2	750 000	375 000					
	Capitolo 16 04 — Totale		26 510 000	21 907 320	23 230 000	22 260 000	22 981 025,48	26 077 148,40	119,03 %

Articolo 16 04 01 — Analisi dell'opinione pubblica

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 600 000	5 831 673	6 150 000	6 000 000	6 034 664,59	7 267 467,30

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire le analisi delle tendenze dell'opinione pubblica, soprattutto tramite sondaggi (come il sondaggio «Eurobarometro», effettuato presso il grande pubblico, il sondaggio telefonico «Flash», effettuato presso popolazioni specifiche e su temi particolari, regionali, nazionali o europei, o ancora studi qualitativi), e il controllo di qualità di tali analisi.

Lo stanziamento copre anche l'analisi del monitoraggio qualitativo dei mezzi di comunicazione.

Al momento dell'esecuzione del presente articolo, è opportuno che la Commissione tenga in debito conto l'esito delle riunioni del Gruppo interistituzionale sull'informazione (GII).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sul presente articolo, indipendentemente dal beneficiario dell'azione.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dalle prerogative della Commissione a livello istituzionale di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 3 ottobre 2007, intitolata «Insieme per comunicare l'Europa» (COM(2007)0568).

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 22 ottobre 2008, «Insieme per comunicare l'Europa» (GU C 13 del 20.1.2009, pag. 3).

Articolo 16 04 02 — Strumenti di informazione e comunicazione scritta e on line

Voce 16 04 02 01 — Strumenti di informazione e comunicazione scritta e on line

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
16 860 000	13 600 647	14 380 000	13 760 000	14 070 323,66	14 937 970,53

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli strumenti d'informazione e comunicazione multimediale on line e scritte riguardanti l'Unione europea, al fine di fornire a tutti i cittadini informazioni generali sulle attività delle istituzioni dell'Unione, sulle decisioni adottate e sullo stato attuale della costruzione dell'Europa. Gli strumenti on line permettono anche di raccogliere le domande e le reazioni dei cittadini sugli argomenti europei. Si tratta dunque di una missione di servizio pubblico. L'informazione riguarda tutte le istituzioni dell'Unione. Tali strumenti devono essere resi accessibili alle persone disabili, in conformità delle direttive WAI (Web Accessibility Initiative).

I tipi di strumenti interessati sono soprattutto:

- il sito Europa, che deve costituire il principale punto di accesso alle informazioni e ai siti internet esistenti contenenti le informazioni amministrative di cui i cittadini dell'Unione possono avere bisogno nella loro vita quotidiana, e che deve pertanto essere meglio strutturato e reso di più facile utilizzo,
- il centro di contatto «Europa in diretta» (tel. 00800-67891011),
- i siti Internet e i prodotti multimediali e scritti delle rappresentanze della Commissione negli Stati membri,
- comunicati stampa, discorsi, avvisi ecc. on line (RAPID).

Stanziamento destinato a finanziare la riorganizzazione del sito Europa al fine di renderlo più coerente. Esso è inoltre destinato a coprire campagne di informazione per facilitare l'accesso a tali fonti di informazione, specie al numero telefonico di «Europa in

diretta».

Stanziamiento destinato a coprire anche le spese relative all'edizione di pubblicazioni scritte sulle attività dell'Unione destinate a diversi tipi di pubblico e spesso trasmesse attraverso una rete decentrata di prossimità, ovvero prevalentemente:

- le pubblicazioni delle rappresentanze (bollettini d'informazione su carta e periodici): ogni rappresentanza realizza una o più pubblicazioni, diffuse presso i moltiplicatori d'opinione e riguardanti diversi settori (sociali, economici e politici),
- la diffusione (attraverso una rete decentrata) di informazioni di base specifiche sull'Unione (in tutte le lingue ufficiali dell'Unione) per il grande pubblico, coordinate dalla sede centrale, e la promozione delle pubblicazioni,
- la realizzazione e la diffusione dei diari scolastici «Diario Europa» 2013/2014.

I costi di pubblicazione comprendono, tra l'altro, la preparazione e la redazione (incluse le spese dell'autore), l'editing freelance, l'uso della documentazione, la riproduzione di documenti, l'acquisto o la gestione di dati, l'editing, la traduzione, la revisione (incluso il controllo della concordanza tra i testi), la stampa, la messa in rete o su qualsiasi altro supporto elettronico, la distribuzione, lo stoccaggio, la diffusione e la promozione delle pubblicazioni.

Al momento dell'esecuzione della presente voce, è opportuno che la Commissione tenga in debito conto l'esito delle riunioni del Gruppo interistituzionale sull'informazione (GII).

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sul presente articolo, indipendentemente dal beneficiario dell'azione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 3 ottobre 2007, intitolata «Insieme per comunicare l'Europa» (COM(2007)0568).

Comunicazione alla Commissione, del 21 dicembre 2007, Comunicare l'Europa attraverso Internet — coinvolgere i cittadini [SEC(2007) 1742].

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 22 ottobre 2008, «Insieme per comunicare l'Europa» (GU C 13 del 20.1.2009, pag. 3).

Voce 16 04 02 02 — Sintesi on line della legislazione (SCAD+)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	600 000,00	259 353,41

Commento

Stanziamiento destinato a coprire pagamenti di anni precedenti connessi alla produzione di sintesi online della legislazione dell'Unione (SCAD+).

Basi giuridiche

Compiti derivanti dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 3 ottobre 2007, intitolata «Insieme per comunicare l'Europa» (COM(2007)0568).

Comunicazione alla Commissione, del 21 dicembre 2007, Comunicare l'Europa attraverso Internet — coinvolgere i cittadini (SEC(2007)01742).

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 22 ottobre 2008, «Insieme per comunicare l'Europa» (GU C 13 del 20.1.2009, pag. 3).

Articolo 16 04 04 — Pubblicazioni scritte di uso corrente

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 300 000	2 100 000	2 700 000	2 500 000	2 276 037,23	3 612 357,16

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese di edizione, su tutti i tipi di supporto, delle pubblicazioni su temi significativi d'attualità riguardanti le attività della Commissione e dell'Unione, selezionate nel quadro del programma prioritario di edizione nonché delle pubblicazioni previste nei trattati ed in altre pubblicazioni istituzionali o di riferimento. Le pubblicazioni sono destinate al settore dell'insegnamento, agli opinion leader e al grande pubblico.

Le spese di edizione coprono in particolare i lavori di preparazione ed elaborazione (compresi i contratti d'autore), i pagamenti dei giornalisti indipendenti, l'uso di documentazione, la riproduzione di documenti, l'acquisto o la gestione di dati, la redazione, la traduzione, la revisione (compresa la verifica della concordanza dei testi), la stampa, l'inserimento su Internet o su altro supporto elettronico, la distribuzione, il magazzinaggio, la divulgazione e la promozione di queste pubblicazioni, che saranno inoltre prodotte in formati accessibili ai cittadini disabili. Le pubblicazioni devono includere anche materiale alternativo.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3,, del regolamento finanziario è stimato a 20 000 EUR.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dalle prerogative della Commissione sul piano istituzionale, come previsto all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il suo articolo 249, paragrafo 2.

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 3 ottobre 2007, intitolata «Insieme per comunicare l'Europa» (COM(2007)0568).

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 22 ottobre 2008, «Insieme per comunicare l'Europa» (GU C 13 del 20.1.2009, pag. 3).

Articolo 16 04 05 — Progetto pilota — Applicazione e servizio di interpretazione nella lingua dei segni in tempo reale dell'Unione europea

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti			Impegni	Pagamenti
750 000	375 000				

Commento

1. Obiettivo

Il presente progetto è inteso a mettere a punto un concetto di servizio e più tardi una piattaforma tecnologica e un servizio che possano essere utilizzati da qualsiasi persona non udente o ipoudente nell'Unione, al fine di assisterla con un servizio di interpretazione nella lingua dei segni in tempo reale, prestato da un interprete della lingua dei segni certificato, o con un servizio di sottotitolazione in

16 05 01	Europa per i cittadini								
16 05 01 01	Europa per i cittadini	3.2	26 330 000	27 774 577	28 220 000	28 000 000	33 365 576,89	27 568 546,43	99,26 %
16 05 01 02	Azione preparatoria per la conservazione dei luoghi commemorativi in Europa	3.2	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
16 05 01 03	Progetto pilota — Nuovo discorso narrativo sull'Europa	3.2	500 000	250 000					
	<i>Articolo 16 05 01 — Totale parziale</i>		26 830 000	28 024 577	28 220 000	28 000 000	33 365 576,89	27 568 546,43	98,37 %
16 05 02	Visite presso la Commissione	3.2	4 000 000	2 569 890	2 970 000	2 500 000	2 640 000,00	2 528 863,36	98,40 %
16 05 03	Anno europeo del volontariato 2011								
16 05 03 01	Azione preparatoria — Anno europeo del volontariato 2011	3.2	—	—	—	p.m.	0,—	778 127,85	
16 05 03 02	Anno europeo del volontariato 2011	3.2	—	p.m.	—	900 000	7 700 167,21	5 349 809,67	
	<i>Articolo 16 05 03 — Totale parziale</i>		—	p.m.	—	900 000	7 700 167,21	6 127 937,52	
16 05 06	Casa della società civile europea	3.2	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
16 05 07	Anno europeo dei cittadini 2013								
16 05 07 01	Azione preparatoria — Anno europeo dei cittadini 2013	3.2	p.m.	150 000	1 000 000	600 000			
16 05 07 02	Anno europeo dei cittadini 2013	3.2	2 000 000	494 210					
	<i>Articolo 16 05 07 — Totale parziale</i>		2 000 000	644 210	1 000 000	600 000			
16 05 09	Progetto pilota — Casa della società civile europea	3.2	250 000	125 000					
	Capitolo 16 05 — Totale		33 080 000	31 363 677	32 190 000	32 000 000	43 705 744,10	36 225 347,31	115,50 %

Articolo 16 05 01 — Europa per i cittadini

Voce 16 05 01 01 — Europa per i cittadini

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
26 330 000	27 774 577	28 220 000	28 000 000	33 365 576,89	27 568 546,43

Commento

Conformemente al programma «Europa per i cittadini 2007-2013», stanziamento destinato a coprire le seguenti azioni:

- «Cittadini attivi per l'Europa», comprendente:
 - gemellaggi di città,
 - progetti civici e misure di sostegno,
- «Una società civile attiva in Europa», comprendente:
 - sostegno strutturale agli organismi di ricerca e di riflessione sulle politiche pubbliche europee (gruppi di riflessione),
 - sostegno strutturale agli organismi della società civile a livello europeo,
 - sostegno a progetti avviati da organizzazioni della società civile,
- «Tutti insieme per l'Europa», comprendente:
 - manifestazioni ad alta visibilità, come commemorazioni, premiazioni, conferenze su scala europea ecc.,
 - studi, indagini e sondaggi d'opinione,
 - strumenti d'informazione e di diffusione,
- «Memoria europea attiva», comprendente progetti volti a commemorare le vittime degli stermini e delle deportazioni di massa connessi con il nazismo e lo stalinismo e a preservare i relativi memoriali e archivi.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se pertinente, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32).

Voce 16 05 01 02 — Azione preparatoria per la conservazione dei luoghi commemorativi in Europa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi ai lavori di conservazione a lungo termine di luoghi quali il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau che versa in un grave stato di degrado dovuto alle condizioni climatiche e all'azione del tempo.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 16 05 01 03 — Progetto pilota — Nuovo discorso narrativo sull'Europa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti			Impegni	Pagamenti
500 000	250 000				

Commento

Il progetto pilota avvierà un processo che riunirà personalità di spicco e opinion maker del settore creativo per elaborare un nuovo discorso narrativo sull'Europa. Il compito consisterà nel precisare e reinterpretare l'attuale discorso narrativo sulla pace attraverso il commercio transfrontaliero per individuare a una nuova visione dell'Unione europea che non si focalizzi solo su economia e crescita, ma anche sull'unità (comunità) culturale e di valori. Il compito consiste nell'identificare i valori europei e gli elementi culturali che uniscono i cittadini europei. Si tratta di un passo necessario per far sì che i cittadini credano nel progetto dell'Unione e per accrescere il sostegno da parte dell'opinione pubblica.

Il gruppo esaminerà come l'Europa viene attualmente percepita e formulerà proposte concrete sulle modalità attraverso le quali creare una nuova identità per l'Europa che contenga un nuovo discorso narrativo. Detto discorso narrativo dovrebbe corrispondere alla storia e ai valori centrali dell'Unione e descrivere gli elementi culturali che uniscono i cittadini europei.

Il processo dovrebbe essere guidato da professionisti onde garantire che il lavoro svolto dal gruppo sia sottoposto a controllo, con lo scopo di elaborare un manifesto.

Gli obiettivi del progetto pilota sono:

- — elaborare un nuovo discorso narrativo sull'Europa basato sul discorso della pace attraverso il commercio,
- — creare un discorso narrativo che situi l'Europa in un contesto globale conforme al nuovo ordine mondiale,
- — rilanciare lo spirito europeo e avvicinare l'Unione ai suoi cittadini,
- — mostrare ai cittadini il valore dell'Unione europea,
- — identificare i valori culturali che uniscono i cittadini superando le frontiere,

— — giungere alla formulazione di questo discorso narrativo sotto forma di un manifesto.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 16 05 02 — Visite presso la Commissione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 000 000	2 569 890	2 970 000	2 500 000	2 640 000,00	2 528 863,36

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese di organizzazione di visite presso la Commissione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 16 05 03 — Anno europeo del volontariato 2011

Voce 16 05 03 01 — Azione preparatoria — Anno europeo del volontariato 2011

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	p.m.	0,—	778 127,85

Commento

Voce destinata a coprire le seguenti misure a livello dell'Unione e nazionale:

- le campagne di informazione e promozione volte a diffondere i messaggi chiave del futuro anno europeo del volontariato,
- la diffusione dei risultati di studi e di lavori di ricerca in tale settore,
- lo scambio di esperienze e di buone pratiche,
- le conferenze, gli eventi e le iniziative volte a promuovere il dibattito, a sensibilizzare l'opinione pubblica all'importanza e al valore del volontariato, nonché a rendere omaggio al lavoro svolto dai volontari,
- il sostegno a strutture adeguate a livello nazionale per il coordinamento e l'organizzazione della messa in opera dell'Anno europeo del volontariato negli Stati membri,
- la mobilitazione dei principali attori a livello dell'Unione e il coordinamento delle loro attività.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 16 05 03 02 — Anno europeo del volontariato 2011

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	900 000	7 700 167,21	5 349 809,67

Commento

Stanzamento destinato a coprire le seguenti iniziative organizzate a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale, connesse agli obiettivi dell'anno europeo:

- campagne promozionali ed informative,
- scambio di esperienze e di buone pratiche,
- studi e ricerche nonché diffusione dei loro risultati,
- conferenze ed eventi volti a promuovere il dibattito, a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'importanza e al valore del volontariato, a promuovere l'impegno dei cittadini nonché a rendere omaggio al lavoro svolto dai volontari e dalle loro organizzazioni,
- sostegno a strutture adeguate a livello nazionale per il coordinamento e l'organizzazione della messa in opera dell'Anno europeo del volontariato negli Stati membri,
- iniziative concrete negli Stati membri, volte a promuovere gli obiettivi dell'Anno europeo e selezionate in base ad un invito a presentare progetti gestito a livello dell'Unione (il livello massimo di cofinanziamento dell'Unione ammonta all'80 % dei costi ammissibili),
- mobilitazione dei principali attori a livello dell'Unione e coordinamento delle loro attività.

Basi giuridiche

Decisione 2010/37/CE del Consiglio, del 27 novembre 2009, relativa all'Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011) (GU L 17 del 22.1.2010, pag. 43).

Articolo 16 05 06 — Casa della società civile europea

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a finanziare uno studio esplorativo e le prime fasi della creazione di una struttura per una casa della società civile europea

Non è previsto alcuno stanziamento per il 2011 e il 2012.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 16 05 07 — Anno europeo dei cittadini 2013

Voce 16 05 07 01 — Azione preparatoria — Anno europeo dei cittadini 2013

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	150 000	1 000 000	600 000		

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti misure a livello europeo:

- campagna di informazione e promozione volta a diffondere i messaggi chiave del prossimo Anno europeo dei cittadini 2013;
- sviluppo del sito web sull'Anno europeo dei cittadini 2013.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 16 05 07 02 — Anno europeo dei cittadini 2013

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti			Impegni	Pagamenti
2 000 000	494 210				

Commento

Nuova voce

L'obiettivo generale dell'Anno europeo consiste nel sensibilizzare maggiormente i cittadini in merito ai diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione, al fine di aiutarli ad avvalersi pienamente del diritto di spostarsi e di risiedere liberamente all'interno del territorio degli Stati membri.

In tale contesto l'Anno europeo si concentra, tra l'altro, sulle opportunità di partecipazione civica e sull'accesso ai diritti per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro diverso dal loro, per gli studenti, i lavoratori, i consumatori e i fornitori di beni e servizi in tutta l'Unione.

Su tale base, gli obiettivi specifici dell'Anno europeo sono:

- sensibilizzare maggiormente i cittadini dell'Unione in merito al loro diritto di spostarsi e risiedere liberamente all'interno dell'Unione e, più ampiamente, in merito ai diritti dei cittadini dell'Unione in situazioni transfrontaliere, compreso il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione,
- sensibilizzare maggiormente i cittadini in merito al modo in cui possono trarre concreti vantaggi dai diritti e dalle politiche dell'Unione vivendo in un altro Stato membro e promuovere la loro attiva partecipazione a manifestazioni civiche sulle politiche e sulle tematiche dell'Unione,
- promuovere un dibattito sull'impatto e sul potenziale del diritto alla libera circolazione come aspetto inalienabile della cittadinanza dell'Unione, in particolare in termini di maggiore coesione sociale e comprensione reciproca tra cittadini dell'Unione e del legame tra i cittadini e l'Unione.

Basi giuridiche

Decisione n. 1093/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sull'Anno europeo dei cittadini (2013) (GU L 325 del 23.11.2012, pag. 1).

Articolo 16 05 09 — Progetto pilota — Casa della società civile europea

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti			Impegni	Pagamenti
250 000	125 000				

Commento

L'obiettivo del progetto pilota è di consentire l'istituzione della Casa della società civile europea (CSCE), che dovrà fungere da centro di risorse e ufficio di consulenza sui diritti europei e la partecipazione civica tanto per i cittadini che per le organizzazioni della società civile, nonché da spazio conviviale di riflessione, scambio di idee e collegamento in rete di individui che condividono le medesime preoccupazioni sull'avvenire dell'Europa. Per conseguire tale obiettivo è necessario:

- — allargare il partenariato della Casa della società civile europea a organizzazioni chiave, a livello unionale e nazionale, interessate a condividere lo spazio fisico della Casa o a fungere da punti di contatto nazionali che offrono servizi multilingue;
- — condurre ampie consultazioni e attività di sensibilizzazione presso i cittadini, le autorità locali e altri soggetti interessati al fine di accrescere il numero dei sostenitori della Casa della società civile europea, creare un ambiente propizio al suo funzionamento e definirne i servizi a favore delle collettività e dei cittadini dell'Unione;
- — pianificare l'uso dei locali della Casa della società civile europea in termini di ufficio di consulenza per i cittadini dell'Unione, di spazio di lavoro temporaneo per le organizzazioni della società civile di passaggio a Bruxelles, di uffici più permanenti e di condivisione delle strutture e delle conoscenze, onde offrire ai cittadini dell'intera Unione un luogo d'incontro e di discussione, sia tra loro che con le istituzioni dell'Unione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 17 — SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 01	Spese amministrative del settore «Salute e tutela dei consumatori» 40 01 40	115 811 124	115 811 124	116 502 902 280 045 116 782 947	116 502 902 280 045 116 782 947	118 124 683,58	118 124 683,58
17 02	Politica dei consumatori	20 700 000	19 129 963	21 090 000	20 185 400	21 316 696,04	21 219 074,75
17 03	Sanità pubblica	225 583 000	221 986 169	214 272 780	210 542 692	222 553 945,40	212 436 104,67
17 04	Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali e salute delle piante	272 276 000	245 206 536	268 830 000	260 828 105	312 605 133,50	256 226 273,31
	Titolo 17 — Totale 40 01 40 Totale + riserva	634 370 124	602 133 792	620 695 682 280 045 620 975 727	608 059 099 280 045 608 339 144	674 600 458,52	608 006 136,31

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
17 01	Spese amministrative del settore «Salute e tutela dei consumatori»					
17 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Salute e tutela dei consumatori»	5	77 696 456	77 743 252	78 063 669,77	100,47 %

17 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Salute e tutela dei consumatori»					
17 01 02 01	Personale esterno	5	7 542 595	7 776 354	8 077 664,00	107,09 %
17 01 02 11	Altre spese di gestione	5	9 785 151	9 661 525	10 239 962,42	104,65 %
	40 01 40			280 045		
				9 941 570		
	<i>Articolo 17 01 02 — Totale parziale</i>		17 327 746	17 437 879	18 317 626,42	105,71 %
	40 01 40			280 045		
				17 717 924		
17 01 03	Spese relative ad apparecchiature e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Salute e tutela dei consumatori»					
17 01 03 01	Spese relative ad apparecchiature e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Salute e tutela dei consumatori»: sedi	5	4 916 922	4 963 771	5 866 483,05	119,31 %
17 01 03 03	Immobili e spese connesse del settore «Salute e tutela dei consumatori»: Grange	5	4 700 000	5 338 000	5 350 050,08	113,83 %
	<i>Articolo 17 01 03 — Totale parziale</i>		9 616 922	10 301 771	11 216 533,13	116,63 %
17 01 04	Spese di supporto per le attività del settore «Salute e tutela dei consumatori»					
17 01 04 01	Interventi fitosanitari — Spese di gestione amministrativa	2	600 000	600 000	441 068,44	73,51 %
17 01 04 02	Azione dell'Unione nel campo della salute — Spese di gestione amministrativa	3.2	1 500 000	1 400 000	1 411 399,25	94,09 %
17 01 04 03	Azione dell'Unione nel campo della protezione dei consumatori — Spese di gestione amministrativa	3.2	1 100 000	950 000	971 125,34	88,28 %
17 01 04 05	Sicurezza dei mangimi e degli alimenti e attività connesse — Spese di gestione amministrativa	2	600 000	700 000	420 149,23	70,02 %
17 01 04 07	Eradicazione delle malattie animali e Fondo di emergenza — Spese di gestione amministrativa	2	300 000	300 000	245 072,00	81,69 %
17 01 04 30	Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori — Contributo dei programmi della rubrica 3b	3.2	5 900 000	5 900 000	5 938 040,00	100,64 %
17 01 04 31	Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori — Contributo dei programmi della rubrica 2	2	1 170 000	1 170 000	1 100 000,00	94,02 %
	<i>Articolo 17 01 04 — Totale parziale</i>		11 170 000	11 020 000	10 526 854,26	94,24 %
	Capitolo 17 01 — Totale		115 811 124	116 502 902	118 124 683,58	102,00 %
	40 01 40			280 045		
	Totale + riserva			116 782 947		

Articolo 17 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Salute e tutela dei consumatori»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
77 696 456	77 743 252	78 063 669,77

Articolo 17 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Salute e tutela dei consumatori»

Voce 17 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
7 542 595	7 776 354	8 077 664,00

Voce 17 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
17 01 02 11	9 785 151	9 661 525	10 239 962,42
40 01 40		280 045	
Totale	9 785 151	9 941 570	10 239 962,42

Articolo 17 01 03 — Spese relative ad apparecchiature e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Salute e tutela dei consumatori»

Voce 17 01 03 01 — Spese relative ad apparecchiature e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Salute e tutela dei consumatori»: sedi

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
4 916 922	4 963 771	5 866 483,05

Voce 17 01 03 03 — Immobili e spese connesse del settore «Salute e tutela dei consumatori»: Grange

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
4 700 000	5 338 000	5 350 050,08

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- gli affitti, i canoni enfiteutici e le spese comunali relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, autorimesse e parcheggi,
- le spese di acquisto e di locazione-acquisto di edifici,
- la costruzione di immobili,
- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le relative parti occupate dall'istituzione,
- le spese per l'acqua e il gas, l'elettricità e il riscaldamento,
- le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese sono dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, l'istituzione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi,
- le spese per il trattamento differenziato, il deposito e l'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione all'interno di edifici, come modifiche alla ripartizione dei locali, a impianti tecnici o altri interventi specializzati riguardanti serramenti, impianti elettrici o sanitari, tinteggiatura, rivestimento di pavimenti ecc., nonché le spese di materiale connesse a tali lavori,
- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione e aggiornamento degli impianti di sicurezza e l'acquisto di attrezzature,
- le spese relative all'igiene e alla sicurezza delle persone sul luogo di lavoro, come l'acquisto, l'affitto e la manutenzione degli impianti antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari della squadra di primo intervento e le spese di controllo obbligatorie,

- le spese per le perizie giudiziarie, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di riparazione, sistemazione o trasformazione di una certa entità,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche, in particolare:
 - di materiale (comprese le fotocopiatrici) per la produzione, la riproduzione e l'archiviazione di pubblicazioni e documenti, in qualsiasi formato (supporto cartaceo o elettronico),
 - di materiale audiovisivo, di biblioteca e d'interpretazione (cabine, cuffie, scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea ecc.),
 - di materiale per mense e ristoranti,
 - di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici,
 - delle attrezzature necessarie ai funzionari disabili,
 - nonché degli studi, della documentazione e della formazione connessi ai materiali suddetti,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione del mobilio, in particolare:
 - l'acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per gli archivi ecc.,
 - la sostituzione di mobilio vetusto e fuori uso,
 - l'attrezzatura in materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi ecc.),
 - l'attrezzatura specifica per mense e ristoranti,
 - l'affitto di mobili,
 - le spese di manutenzione e riparazione del mobilio [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, l'istituzione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi],
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto, in particolare:
 - i nuovi acquisti di veicoli, compresi tutti i costi associati,
 - il rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, avranno raggiunto un elevato chilometraggio che ne giustifica la sostituzione,
 - le spese per il noleggio di breve o lunga durata di autovetture quando le necessità superano le capacità del parco autoveicoli,
 - le spese di manutenzione, riparazione e assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria ecc.), compresa la revisione nazionale annuale,
 - le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto), le eventuali imposte nazionali e le spese di assicurazione,
- le spese per attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi per uscieri e autisti,
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe risultare necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- altre spese operative, quali:
 - spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),

- spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing di calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,
- spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,
- spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,
- spese per installazione, configurazione, manutenzione, studi, documentazione e forniture per le attrezzature,
- spese necessarie per il buon funzionamento delle mense, ristoranti e bar e, in particolare, le spese di manutenzione degli impianti e di acquisto di materiali vari, le spese correnti di trasformazione e rinnovo dei materiali nonché le spese importanti di trasformazione e di rinnovo necessarie, che devono essere chiaramente distinte dalle spese correnti di trasformazione, riparazione e rinnovo degli impianti e dei materiali,
- spese di abbonamento e di utilizzo delle basi elettroniche d'informazione e di dati esterne e l'acquisto di informazioni su supporto elettronico (CD-ROM ecc.),
- la formazione e l'assistenza necessarie all'utilizzo di questo tipo di informazione,
- spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di riproduzione e taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,
- spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché spese per la posta interna della Commissione,
- licenze, canoni di abbonamento e spese per le comunicazioni via cavo od onde radio (telefonia fissa e mobile, telex, telegrafo, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché spese relative alle reti di trasmissione dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,
- costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi,
- spese per il supporto tecnico e logistico, la formazione e costi associati e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa con le attrezzature informatiche e i programmi.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 17 01 04 — Spese di supporto per le attività del settore «Salute e tutela dei consumatori»

Voce 17 01 04 01 — Interventi fitosanitari — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
600 000	600 000	441 068,44

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di assistenza tecnica e/o amministrativa connesse all'identificazione, alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, alla verifica contabile e al controllo dei programmi o dei progetti.

Esso copre altresì le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce.

Inoltre le misure di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) possono diventare operative nel 2010.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 17 04 04.

Voce 17 01 04 02 — Azione dell'Unione nel campo della salute — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
1 500 000	1 400 000	1 411 399,25

Commento

Stanziamanto destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce; esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, man mano che i contratti degli uffici di assistenza tecnica giungono a scadenza negli anni a venire.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati, e se del caso, dei paesi dei Balcani occidentali potenziali candidati, che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti complessivi iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 17 03 06.

Voce 17 01 04 03 — Azione dell'Unione nel campo della protezione dei consumatori — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
1 100 000	950 000	971 125,34

Commento

Stanziamanto destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce; esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, man mano che i contratti degli uffici di assistenza tecnica giungono a scadenza negli anni a venire.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte

integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati, e se del caso, dei paesi dei Balcani occidentali potenziali candidati, che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti complessivi iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 17 02 02.

Voce 17 01 04 05 — Sicurezza dei mangimi e degli alimenti e attività connesse — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
600 000	700 000	420 149,23

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di assistenza tecnica e/o amministrativa connesse all'identificazione, alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla verifica contabile e al controllo dei programmi o dei progetti.

Esso copre altresì le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce.

Lo stanziamento è destinato a coprire in particolare le spese derivanti dal regolamento (CE) n. 882/2004.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

Cfr. l'articolo 17 04 07.

Voce 17 01 04 07 — Eradicazione delle malattie animali e Fondo di emergenza — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
300 000	300 000	245 072,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese di assistenza amministrativa connessa alla verifica contabile delle domande presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, degli articoli 4 e 14 e dell'articolo 27, paragrafo 8, della decisione 2009/470/CE.

Basi giuridiche

Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (versione codificata)

(GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

Cfr. l'articolo 17 04 01 e la voce 17 04 03 01.

Voce 17 01 04 30 — Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori — Contributo dei programmi della rubrica 3b

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
5 900 000	5 900 000	5 938 040,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il contributo per le spese amministrative e di personale dell'agenzia esecutiva.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 ed il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati, e se del caso, dei paesi dei Balcani occidentali potenziali candidati, che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti complessivi iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39).

Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).

Cfr. gli articoli 17 02 02, 17 03 01 e 17 03 06.

Atti di riferimento

Decisione 2004/858/CE del 15 dicembre 2004 che istituisce un'agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73).

Voce 17 01 04 31 — Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori — Contributo dei programmi della rubrica 2

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 170 000	1 170 000	1 100 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il contributo proveniente dalla strategia dell'Unione per la formazione sulla normativa in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, nonché fitosanità per la spesa dovuta al personale e all'amministrazione dell'Agenzia.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati, e se del caso, dei paesi dei Balcani occidentali potenziali candidati, che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti complessivi iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g),

del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1), in particolare l'articolo 51.

Cfr. gli articoli 17 04 04 e 17 04 07.

Atti di riferimento

Decisione 2004/858/CE del 15 dicembre 2004 che istituisce un'agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73).

CAPITOLO 17 02 — POLITICA DEI CONSUMATORI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziam. 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
17 02	Politica dei consumatori								
17 02 01	<i>Completamento di attività dell'Unione a favore dei consumatori</i>	3.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
17 02 02	<i>Interventi dell'Unione nel campo della politica dei consumatori</i>	3.2	20 700 000	18 779 963	21 090 000	19 000 000	20 816 696,04	20 073 018,12	106,89 %
17 02 03	<i>Azione preparatoria — Misure di monitoraggio nel settore della politica dei consumatori</i>	3.2	p.m.	150 000	p.m.	860 400	500 000,00	763 963,00	509,31 %
17 02 04	<i>Progetto pilota — Trasparenza e stabilità sui mercati finanziari</i>	1.1	p.m.	200 000	p.m.	325 000	0,—	382 093,63	191,05 %
	Capitolo 17 02 — Totale		20 700 000	19 129 963	21 090 000	20 185 400	21 316 696,04	21 219 074,75	110,92 %

Articolo 17 02 01 — Completamento di attività dell'Unione a favore dei consumatori

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziam. 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziam. di pagamento destinato a finanziare impegni relativi ad anni precedenti a titolo della decisione n. 20/2004/CE. La suddetta decisione è stata abrogata dalla decisione n. 1926/2006/CE (cfr. l'articolo 17 02 02).

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte

integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati, e se del caso, dei paesi dei Balcani occidentali potenziali candidati, che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 1).

Articolo 17 02 02 — Interventi dell'Unione nel campo della politica dei consumatori

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 700 000	18 779 963	21 090 000	19 000 000	20 816 696,04	20 073 018,12

Commento

La decisione n. 1926/2006/CE stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività dell'Unione a sostegno della politica dei consumatori (2007-2013) definite dalla strategia pluriennale. La decisione e la strategia prevedono due obiettivi strategici a medio termine:

- garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, soprattutto grazie a un miglior sistema probatorio, a consultazioni più ampie e a una più larga rappresentazione degli interessi dei consumatori, e
- garantire l'effettiva applicazione delle norme a tutela dei consumatori attraverso la cooperazione degli organi inquirenti, l'informazione, l'istruzione e i mezzi di ricorso.

Il programma sulla protezione dei consumatori mira a consolidare e ad ampliare l'area di intervento dei programmi per i consumatori previsti per il periodo 2002-2006. Esso aumenta notevolmente l'attività dell'Unione nello sviluppo di conoscenze e dati, nella collaborazione tra inquirenti, nella sorveglianza dei mercati e sicurezza dei prodotti, nell'educazione dei consumatori e nella creazione di capacità per le organizzazioni dei consumatori.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati, e se del caso, dei paesi dei Balcani occidentali potenziali candidati, che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39).

17 03 01 01	Completamento del programma di sanità pubblica (2003-2008)	3.2	p.m.	2 965 257	p.m.	10 500 000	0,—	9 261 273,80	312,33 %	
	<i>Articolo 17 03 01 — Totale parziale</i>		p.m.	2 965 257	p.m.	10 500 000	0,—	9 261 273,80	312,33 %	
17 03 03	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie									
17 03 03 01	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie — Contributo ai titoli 1 e 2	3.2		37 390 000	37 390 000	36 936 900	36 936 900	35 042 831,32	35 042 537,00	93,72 %
17 03 03 02	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie — Contributo al titolo 3	3.2		19 337 000	19 337 000	19 790 100	19 790 100	21 613 463,00	21 613 463,00	111,77 %
	<i>Articolo 17 03 03 — Totale parziale</i>			56 727 000	56 727 000	56 727 000	56 727 000	56 656 294,32	56 656 000,00	99,87 %
17 03 04	Azione preparatoria — Sanità pubblica	3.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—		
17 03 05	Accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nel settore della sanità pubblica e della lotta contro il tabacco	4		192 000	189 776	200 000	190 912	0,—	0,—	
17 03 06	Azione dell'Unione nel settore della sanità	3.2		49 800 000	47 054 136	48 300 000	37 000 000	48 383 606,48	29 635 940,83	62,98 %
17 03 07	Autorità europea per la sicurezza alimentare									
17 03 07 01	Autorità europea per la sicurezza alimentare — Contributo ai titoli 1 e 2	3.2		46 890 000	46 890 000	48 266 209	48 266 209	51 721 458,00	51 721 400,00	110,30 %
17 03 07 02	Autorità europea per la sicurezza alimentare — Contributo al titolo 3	3.2		27 444 000	24 980 000	26 813 571	23 992 571	25 588 404,96	23 776 900,00	95,18 %
	<i>Articolo 17 03 07 — Totale parziale</i>			74 334 000	71 870 000	75 079 780	72 258 780	77 309 862,96	75 498 300,00	105,05 %
17 03 08	Progetto pilota — Nuova situazione occupazionale nel settore sanitario: prassi eccellenti per migliorare la formazione professionale e le qualifiche degli operatori sanitari e la loro retribuzione	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	300 000	0,—	878 669,00		
17 03 09	Progetto pilota — Ricerca complessa su salute, ambiente, trasporti e cambiamenti climatici — Miglioramento della qualità dell'aria esterna e interna	2	p.m.	p.m.	p.m.	1 600 000	0,—	1 483 135,00		
17 03 10	Agenzia europea per i medicinali									
17 03 10 01	Agenzia europea per i medicinali — Contributo ai titoli 1 e 2	1.1		6 165 000	6 165 000	7 655 333	7 655 333	9 569 459,00	9 569 458,60	155,22 %
17 03 10 02	Agenzia europea per i medicinali — Contributo al titolo 3	1.1		27 065 000	27 065 000	15 310 667	15 310 667	24 617 078,64	24 617 078,64	90,96 %
17 03 10 03	Contributo speciale a favore dei medicinali orfani	1.1		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 017 644,00	4 836 248,80	80,60 %
	<i>Articolo 17 03 10 — Totale parziale</i>			39 230 000	39 230 000	28 966 000	28 966 000	39 204 181,64	39 022 786,04	99,47 %
17 03 11	Progetto pilota — Consumo di frutta e verdura	2		—	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,—	
17 03 12	Progetto pilota — Alimentazione sana: prima infanzia e invecchiamento della popolazione	2		1 000 000	700 000	1 000 000	500 000			
17 03 13	Progetto pilota — Elaborazione e attuazione di efficaci strategie di prevenzione del diabete di tipo 2	2		—	200 000	1 000 000	500 000			
17 03 14	Azione preparatoria — Resistenza antimicrobica (AMR): Ricerca sulle cause dell'abuso e dell'uso improprio degli antibiotici	2		—	200 000	1 000 000	500 000			
17 03 15	Azione preparatoria — Creazione di una rete di esperti dell'Unione nel settore dell'assistenza specifica per adolescenti con problemi psicologici	3.2		—	200 000	1 000 000	500 000			
17 03 16	Progetto pilota — Protocollo europeo sulla prevalenza dell'autismo per la diagnosi precoce dei disordini dello spettro autistico in Europa	3.2		1 300 000	650 000					
17 03 17	Progetto pilota — Promozione dei sistemi di autoassistenza sanitaria nell'Unione europea	3.2		1 000 000	500 000					
17 03 18	Progetto pilota — Meccanismi di genere nella malattia delle arterie coronariche (CAD)	3.2		1 000 000	500 000					

17 03 19	Azione preparatoria — Consumo di frutta e verdura	2	1 000 000	500 000					
			225 583 000	221 986 169	214 272 780	210 542 692	222 553 945,40	212 436 104,67	95,70 %
Capitolo 17 03 — Totale									

Articolo 17 03 01 — Azioni nel settore della protezione sanitaria dei cittadini

Voce 17 03 01 01 — Completamento del programma di sanità pubblica (2003-2008)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	2 965 257	p.m.	10 500 000	0,—	9 261 273,80

Commento

Stanziamiento di pagamento destinato a finanziare impegni relativi ad anni precedenti a titolo della decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008).

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).

Articolo 17 03 03 — Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

Voce 17 03 03 01 — Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
37 390 000	37 390 000	36 936 900	36 936 900	35 042 831,32	35 042 537,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese amministrative e di personale del Centro. In particolare il titolo 1 copre le retribuzioni del personale permanente e degli esperti distaccati, i costi relativi ad assunzioni, servizi interinali, formazione del personale e spese di missione. Il titolo 2 «Spese» riguarda la locazione degli uffici ECDC, la loro sistemazione, le tecnologie di informazione e comunicazione, gli impianti tecnici, logistici e altre spese amministrative.

Il Centro deve informare l'autorità di bilancio dei trasferimenti di stanziamenti tra spese operative e amministrative.

Nel corso della procedura di bilancio o anche durante l'esercizio finanziario, nonché in sede di presentazione di una lettera

rettificativa o di un bilancio suppletivo e rettificativo, la Commissione informa previamente l'autorità di bilancio in merito a qualsiasi cambiamento nel bilancio delle agenzie, in particolare per quanto riguarda gli organigrammi pubblicati nel bilancio, per i quali è richiesto il preventivo accordo dell'autorità di bilancio. Tale procedura è conforme alle disposizioni sulla trasparenza previste nella dichiarazione interistituzionale del 17 novembre 1995 e attuate sotto forma di un codice di condotta concordato tra il Parlamento europeo, la Commissione e le agenzie.

La tabella dell'organico del Centro è contenuta nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

Voce 17 03 03 02 — Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 337 000	19 337 000	19 790 100	19 790 100	21 613 463,00	21 613 463,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative riguardanti i seguenti settori d'intervento:

- migliorare la sorveglianza delle malattie trasmissibili negli Stati membri,
- rafforzare il sostegno scientifico fornito dagli Stati membri e dalla Commissione,
- migliorare la preparazione dell'Unione nell'affrontare i rischi connessi alle malattie trasmissibili, in particolare l'epatite B, inclusi quelli connessi all'immissione volontaria di agenti biologici e le malattie di origine ignota, e nel coordinare la risposta,
- potenziare la capacità degli Stati membri in tale ambito attraverso la formazione,
- comunicare le informazioni e costituire partnership.

Stanziamento destinato anche a coprire la gestione di uno strumento per affrontare le situazioni di emergenza («Emergency Operations Centre») che collega il centro on line con i centri nazionali per le malattie trasmissibili e i laboratori di riferimento negli Stati membri quando si presentano situazioni di emergenza grave originate da malattie trasmissibili o da altre malattie di origine ignota.

Il contributo dell'Unione per il 2013 è pari a un importo complessivo di 56 727 000 EUR. Il centro deve informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e amministrative.

Nel corso della procedura di bilancio o anche durante l'esercizio finanziario, nonché in sede di presentazione di una lettera rettificativa o di un bilancio suppletivo e rettificativo, la Commissione informa previamente l'autorità di bilancio in merito a qualsiasi cambiamento nel bilancio delle agenzie, in particolare per quanto riguarda gli organigrammi pubblicati nel bilancio, per i quali è richiesto il preventivo accordo dell'autorità di bilancio. Tale procedura è conforme alle disposizioni sulla trasparenza previste nella dichiarazione interistituzionale del 17 novembre 1995 e attuate sotto forma di un codice di condotta concordato tra il Parlamento europeo, la Commissione e le agenzie.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello

stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

Articolo 17 03 04 — Azione preparatoria — Sanità pubblica

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Non vi sono nuovi stanziamenti per il presente articolo a partire dal 2007. Le attività che rientrano in tale articolo sono proseguite nell'ambito del nuovo programma per la salute pubblica di cui all'articolo 17 03 06.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 17 03 05 — Accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nel settore della sanità pubblica e della lotta contro il tabacco

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
192 000	189 776	200 000	190 912	0,—	0,—

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire il contributo dell'Unione alla convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, che la Comunità ha ratificato e di cui l'Unione è parte.

Basi giuridiche

Decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8).

Articolo 17 03 06 — Azione dell'Unione nel settore della sanità

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
49 800 000	47 054 136	48 300 000	37 000 000	48 383 606,48	29 635 940,83

Commento

Il secondo programma per la sanità ha sostituito il programma precedente di cui alla decisione n. 1786/2002/CE e copre il periodo 2008-2013.

Dal 2008, per quanto riguarda gli aspetti sanitari, il programma si è concentrato su tre elementi per i quali l'azione a livello dell'Unione è essenziale:

1) Informazione sanitaria

Obiettivo di questo pilastro è quello di migliorare la raccolta, l'analisi, lo scambio e la diffusione dell'informazione connessa alla salute nell'Unione, ivi comprese le disabilità e i disturbi designati dal prefisso «dis»: ciò serve a dare solide fondamenta alle decisioni politiche ed è necessario al lavoro degli operatori coinvolti e ai cittadini per essere in grado di effettuare scelte oculate in campo sanitario.

Le azioni includeranno inoltre la ricerca sulla sclerosi multipla e riserveranno un'attenzione particolare all'individuazione dei fattori che spiegano la diversa incidenza della malattia nel nord e nel sud dell'Europa.

Le azioni dovrebbero altresì includere misure intese a promuovere la ricerca sulle possibili cause della sclerosi laterale amiotrofica (SLA), prestando un'attenzione particolare agli sport professionistici e all'eventuale influenza dell'abuso di determinate sostanze nel mondo sportivo.

2) Sicurezza sanitaria

L'obiettivo complessivo è quello di proteggere i cittadini dalle minacce per la salute.

È necessaria una capacità di risposta rapida ed efficace per evitare i pericoli alla sanità pubblica, come quelli che derivano dalle malattie infettive, o da attacchi chimici o biologici. Per contrastare siffatti pericoli occorre un coordinamento efficace a livello di Unione. L'integrazione dell'Unione, basata sul principio della libera circolazione, accresce la necessità di vigilare per rispondere adeguatamente a pericoli per la salute come l'influenza aviaria o il bioterrorismo.

Le azioni includeranno inoltre lo sviluppo di una rete sentinella paneuropea per l'identificazione precoce di nuove minacce nel settore delle allergie, prestando un'attenzione particolare al monitoraggio delle tendenze alle allergie nei pazienti, alla presentazione di tutti i casi di allergie rare o nuove nel settore degli inalanti, degli alimenti, dei farmaci, o di allergie da contatto, alla diffusione dei risultati scientifici presso gli autori delle decisioni, i professionisti della salute e il grande pubblico, come anche lo sviluppo di un sistema sostenibile per una maggiore consapevolezza nell'identificazione e nel trattamento corretto del numero in forte crescita di cittadini europei che soffrono di malattie allergiche o di asma.

3) Promuovere la salute per migliorare la prosperità e la solidarietà

L'obiettivo complessivo è quello di accrescere la prosperità dell'Unione grazie a un invecchiamento sano, superando disuguaglianze e aumentando la solidarietà tra i regimi sanitari nazionali.

Le azioni comprendono iniziative per promuovere stili di vita salutari e un invecchiamento sano; lo studio dell'impatto della salute sulla produttività e la partecipazione al lavoro e il sostegno alla riduzione delle disuguaglianze tra gli Stati membri e agli investimenti nella sanità, contribuendo così alla strategia Europa 2020, nonché alla produttività e alla crescita. Le azioni sono altresì volte ad accrescere la solidarietà tra i regimi sanitari, compresa la cooperazione su sfide comuni, agevolando in tal modo lo sviluppo di una struttura europea per servizi medico-sanitari sicuri, di alta qualità ed efficienti. Esse includeranno altresì iniziative intese a consentire la valutazione, da parte di organizzazioni indipendenti, della qualità delle prestazioni dei servizi medici di pronto soccorso a partire dal momento in cui i cittadini lanciano l'allarme (ad esempio attraverso numeri di emergenza) fino al momento in cui la vittima è affidata ad un servizio ospedaliero. Lo scopo è di contribuire al miglioramento dei servizi medici di pronto soccorso sulla base di dati comparabili e dell'individuazione di prassi eccellenti che gli Stati membri devono scambiarsi.

Le azioni promuoveranno poi la salute anche affrontando fattori determinanti dell'ambiente, delle dipendenze e degli stili di vita.

Le organizzazioni non governative sono protagonisti fondamentali per l'attuazione del programma. Di conseguenza esse dovrebbero ricevere un finanziamento adeguato.

Le azioni comprendono altresì iniziative idonee per dare un seguito alle raccomandazioni ottenute attraverso la consultazione sul Libro verde sulla salute mentale, e in particolare sulle strategie per prevenire il suicidio nell'arco della vita.

L'obiettivo è anche quello di assicurare che la Commissione attui la strategia denominata «La salute in tutte le politiche» nel quadro dei Fondi strutturali. Tale progetto dovrebbe finanziare proposte relative a possibili metodi per incorporare le questioni relative alla salute nei progetti di sviluppo regionale, in linea con la strategia «La salute in tutte le politiche». Il progetto è mirato a migliorare la salute generale in tutta l'Unione mediante il rafforzamento delle capacità nel quadro delle agenzie per lo sviluppo regionale.

Il bilancio dovrebbe coprire corsi di formazione, eventi internazionali, scambi di esperienze, buone prassi e collaborazioni a livello internazionale ai fini di un uso pratico della valutazione dell'impatto sulla salute sia per gli enti locali e le agenzie per lo sviluppo, sia per i singoli o le imprese che intendono richiedere una sovvenzione dell'Unione.

Considerando l'importanza cruciale delle piccole e medie imprese nell'Unione, esse dovrebbero beneficiare di un sostegno professionale ai fini del rispetto delle norme in materia di salute ambientale ed essere aiutate a sviluppare cambiamenti positivi per quanto concerne la salute ambientale che si ripercuotono sul funzionamento dell'impresa.

Deve essere creata una banca dati dell'Unione sulle questioni relative alla salute collegata a una banca dati riguardante le questioni ambientali, in modo tale da migliorare la ricerca nel campo dell'analisi della connessione tra la qualità dell'ambiente e lo stato di salute.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati, e se del caso, dei paesi dei Balcani occidentali potenziali candidati, che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).

Articolo 17 03 07 — Autorità europea per la sicurezza alimentare

Voce 17 03 07 01 — Autorità europea per la sicurezza alimentare — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
46 890 000	46 890 000	48 266 209	48 266 209	51 721 458,00	51 721 400,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese amministrative e per il personale dell'Autorità (titoli 1 e 2).

L'Autorità è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e amministrative.

Nel corso della procedura di bilancio o anche durante l'esercizio finanziario, nonché in sede di presentazione di una lettera rettificativa o di un bilancio suppletivo e rettificativo, la Commissione informa previamente l'autorità di bilancio in merito a qualsiasi cambiamento nel bilancio delle agenzie, in particolare per quanto riguarda gli organigrammi pubblicati nel bilancio, per i quali è richiesto il preventivo accordo dell'autorità di bilancio. Tale procedura è conforme alle disposizioni sulla trasparenza previste nella dichiarazione interistituzionale del 17 novembre 1995 e attuate sotto forma di un codice di condotta concordato tra il Parlamento europeo, la Commissione e le agenzie.

La tabella dell'organico dell'Autorità è contenuta nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Voce 17 03 07 02 — Autorità europea per la sicurezza alimentare— Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
27 444 000	24 980 000	26 813 571	23 992 571	25 588 404,96	23 776 900,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese operative dell'Autorità relative al programma di lavoro (titolo 3).

Esso copre, in particolare:

- i costi di sostegno e organizzazione di riunioni del comitato scientifico e dei gruppi scientifici, dei gruppi di lavoro, del forum consultivo, del consiglio d'amministrazione nonché di riunioni con i partner scientifici o con le parti interessate,
- i costi relativi all'elaborazione di pareri scientifici tramite ricorso a risorse esterne (contratti e sovvenzioni),
- i costi relativi alla creazione di reti di raccolta di dati e all'integrazione dei sistemi di informazione esistenti,
- i costi relativi all'assistenza scientifica e tecnica alla Commissione (articolo 31),
- i costi relativi all'identificazione delle misure di sostegno logistico,
- i costi relativi alla cooperazione tecnica e scientifica,
- i costi relativi alla diffusione dei pareri scientifici,
- i costi relativi alle attività di comunicazione.

L'Autorità è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e amministrative.

Nel corso della procedura di bilancio o anche durante l'esercizio finanziario, nonché in sede di presentazione di una lettera rettificativa o di un bilancio suppletivo e rettificativo, la Commissione informa previamente l'autorità di bilancio in merito a qualsiasi cambiamento nel bilancio delle agenzie, in particolare per quanto riguarda gli organigrammi pubblicati nel bilancio, per i quali è richiesto il preventivo accordo dell'autorità di bilancio. Tale procedura è conforme alle disposizioni sulla trasparenza previste nella dichiarazione interistituzionale del 17 novembre 1995 e attuate sotto forma di un codice di condotta concordato tra il Parlamento europeo, la Commissione e le agenzie.

Il contributo dell'Unione per il 2013 è pari a un importo complessivo di 76 000 000 EUR. Un importo di 1 666 000 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di EUR 74 334 000.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Articolo 17 03 08 — Progetto pilota — Nuova situazione occupazionale nel settore sanitario: prassi eccellenti per migliorare la formazione professionale e le qualifiche degli operatori sanitari e la loro retribuzione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	300 000	0,—	878 669,00

Commento

Stanzamento volto a finanziare iniziative per far fronte alla nuova situazione occupazionale nel settore sanitario, in particolare per quanto riguarda le qualifiche professionali e le funzioni esercitate dagli operatori sanitari, dagli assistenti sanitari e dalle infermiere meno qualificate, e per contribuire ad analizzare gli effetti della mobilità transfrontaliera nel paese ospitante e nel paese d'origine. Le misure finanziate comprendono:

- l'analisi di fattori e strategie finalizzati a rispondere in modo più adeguato alla necessità di adottare misure per incrementare l'offerta e migliorare le qualifiche del personale sanitario nel lungo periodo,
- l'incentivo allo scambio di strategie e prassi eccellenti per far fronte alle crescenti esigenze in campo sanitario, dovute ai mutamenti demografici,
- iniziative che contribuiscono ad analizzare l'impatto della mobilità transfrontaliera sui servizi sanitari,
- la considerazione dell'impatto dei diversi livelli di retribuzione che possono verificarsi in questo contesto,
- studi, riunioni con esperti e campagne d'informazione; l'individuazione di una soluzione per mantenere il livello di assistenza dei servizi sanitari nazionali,
- analisi dei rapporti fra assistenza sanitaria e assistenza sociale e produzione di dati comparabili; una solida base di dati comprendente aspetti di genere e di diversità e che sarà di importanza cruciale per rafforzare il metodo di coordinamento aperto quando sarà esteso all'assistenza sanitaria.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 17 03 09 — Progetto pilota — Ricerca complessa su salute, ambiente, trasporti e cambiamenti climatici — Miglioramento della qualità dell'aria esterna e interna

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	1 600 000	0,—	1 483 135,00

Commento

L'ambiente e la salute sono settori trasversali del processo europeo per l'ambiente e la salute, che unisce le politiche e gli approcci in materia ambientale. Tale processo è cruciale per la buona qualità della vita e per lo sviluppo sostenibile. Gli obiettivi del progetto per i nove paesi interessati (Austria, Bosnia ed Erzegovina, Finlandia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Serbia e Slovacchia) sono i seguenti:

- valutare i nessi tra l'ambiente scolastico e la salute (respiratoria) dei bambini,
- valutare i nessi tra l'impatto dei trasporti sull'ambiente scolastico e la salute (respiratoria) dei bambini,
- valutare i nessi tra l'impatto del cambiamento climatico sull'ambiente scolastico e la salute (respiratoria) dei bambini,
- formulare raccomandazioni al fine di migliorare la qualità dell'ambiente scolastico per garantire una migliore salute dei bambini e linee guida per scuole europee sane.

Non vi sono nuovi stanziamenti per il presente articolo a partire dal 2009. Le iniziative finanziate sono attualmente in corso ed il loro completamento è previsto per la fine del 2012.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 17 03 10 — Agenzia europea per i medicinali

Voce 17 03 10 01 — Agenzia europea per i medicinali — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 165 000	6 165 000	7 655 333	7 655 333	9 569 459,00	9 569 458,60

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese di funzionamento amministrativo dell'Agenzia (titoli 1 e 2), tra cui quelle derivanti dall'adozione del regolamento (CE) n 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Nel corso della procedura di bilancio o anche durante l'esercizio finanziario, in sede di presentazione di una lettera rettificativa o di un bilancio rettificativo, la Commissione informa previamente l'autorità di bilancio in merito a qualsiasi cambiamento nel bilancio delle agenzie, segnatamente per quanto riguarda gli organigrammi ivi pubblicati. Una siffatta procedura è conforme alle disposizioni sulla trasparenza previste nella dichiarazione interistituzionale del 17 novembre 1995 e attuate sotto forma di un codice di condotta concordato tra il Parlamento europeo, la Commissione e le agenzie.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è contenuta nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 494/2003 della Commissione, del 18 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 73 del 19.3.2003, pag. 6).

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

Atti di riferimento

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.4.2001, pag. 67).

Regolamento (CE) n. 2049/2005 della Commissione, del 15 dicembre 2005, che stabilisce, in base al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme relative al pagamento delle tasse spettanti all'Agenzia europea per i medicinali da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese nonché le norme relative all'assistenza amministrativa che queste ricevono dall'Agenzia (GU L 329 del 16.12.2005, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).

Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7).

Regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali e il regolamento (CE) n. 1394/2007 sui medicinali per terapie avanzate (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 1).

Voce 17 03 10 02 — Agenzia europea per i medicinali — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
27 065 000	27 065 000	15 310 667	15 310 667	24 617 078,64	24 617 078,64

Commento

Stanziamiento destinato unicamente a coprire le spese operative dell'Agenzia relative al programma di lavoro (titolo 3), ivi inclusi i compiti collegati all'applicazione del regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Nel corso della procedura di bilancio o anche durante l'esercizio finanziario, in sede di presentazione di una lettera rettificativa o di un bilancio rettificativo, la Commissione informa previamente l'autorità di bilancio in merito a qualsiasi cambiamento nel bilancio delle agenzie, segnatamente per quanto riguarda gli organigrammi ivi pubblicati. Tale procedura è conforme alle disposizioni sulla trasparenza previste nella dichiarazione interistituzionale del 17 novembre 1995 e attuate sotto forma di un codice di condotta concordato tra il Parlamento europeo, la Commissione e le agenzie.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Il contributo dell'Unione per il 2013 ammonta a 39 230 000 EUR, compreso il contributo speciale di 6 000 000 EUR per i medicinali orfani.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 494/2003 della Commissione, del 18 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 73 del 19.3.2003, pag. 6).

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

Voce 17 03 10 03 — Contributo speciale a favore dei medicinali orfani

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 017 644,00	4 836 248,80

Commento

Stanzamento destinato a coprire il contributo speciale di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 141/2000, distinto da quello di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1). Tale stanziamento è usato dall'Agenzia esclusivamente per compensare la mancata riscossione, totale o parziale, dei diritti dovuti per un medicinale orfano.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).

Articolo 17 03 11 — Progetto pilota — Consumo di frutta e verdura

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire un progetto pilota volto ad aumentare il consumo di frutta e di verdura fresche presso i gruppi di popolazione vulnerabili (donne incinte con un basso reddito e relativi figli, persone anziane ecc.), allo scopo di migliorare la salute pubblica e di stimolare la domanda sul mercato ortofrutticolo.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 17 03 12 — Progetto pilota — Alimentazione sana: prima infanzia e invecchiamento della popolazione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	700 000	1 000 000	500 000		

Commento

Progetto pilota volto a sottolineare l'importanza di un'alimentazione corretta e sana con particolare riferimento a una popolazione che invecchia.

L'invecchiamento della popolazione europea è un fenomeno demografico causato da una diminuzione della fertilità e da un aumento della speranza di vita dei cittadini europei.

Nei prossimi 40 anni è previsto un invecchiamento della popolazione europea e questo fenomeno è strettamente legato alle problematiche nutrizionali.

Vari studi dimostrano che l'alimentazione incide in modo forte e importante sul trattamento e la prevenzione di numerose malattie e sul mantenimento di una buona salute e qualità della vita in una popolazione che invecchia.

Con l'avanzare dell'età aumenta l'incidenza delle malattie croniche. È comprovato l'importante effetto della nutrizione ed in particolare di una dieta equilibrata e sana, a base di frutta e verdura, sulla suscettibilità dell'individuo a tali malattie, e nel loro sviluppo e esito.

L'obiettivo del progetto è di fornire informazioni sull'alimentazione a bambini e genitori. L'attenzione sarà incentrata sui primi anni di vita e il progetto riguarderà l'alimentazione prenatale, l'allattamento e l'alimentazione durante l'infanzia. Il progetto persegue due obiettivi principali: sensibilizzare i genitori sull'importanza di una corretta alimentazione per i loro figli ed educare i bambini affinché siano in grado di scegliere in modo consapevole uno stile di vita sano lungo tutto il corso della vita. Il progetto rientrerà nel quadro del programma relativo alla sanità e perseguirà nello specifico due degli obiettivi principali del programma: quello di promuovere la salute e ridurre le ineguaglianze in materia di sanità e quello di diffondere informazioni sulla salute.

Tale progetto pilota si propone di raggiungere il pubblico cui è destinato attraverso una serie di canali, quali corsi prenatali, ospedali, asili nido, istituti prescolari e scuole. Dovrebbe coinvolgere le organizzazioni della società civile interessate, quali le ONG orientate alla salute, nonché professionisti del settore sanitario come pediatri e ostetriche così come le autorità sanitarie nazionali e regionali. La cooperazione tra tali attori diversi dovrebbe consentire di fornire una formazione mirata sull'alimentazione, in modo indipendente rispetto all'industria alimentare, sia ai genitori sia ai bambini. Le campagne di informazione potrebbero avvenire sotto forma di opuscoli (distribuiti, ad esempio, dalle ostetriche alle donne incinte o dai pediatri ai genitori) o di presentazioni nelle scuole.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 17 03 13 — Progetto pilota — Elaborazione e attuazione di efficaci strategie di prevenzione del diabete di tipo 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	200 000	1 000 000	500 000		

Commento

Il diabete mellito di tipo 2 è una malattia cronica e rappresenta una delle maggiori sfide di salute pubblica in Europa. Oltre 30 milioni di cittadini europei convivono con il diabete, una cifra che indica chiaramente che la malattia ha ormai assunto le dimensioni di una catastrofe sociale ed economica. Il tasso medio di prevalenza nell'Unione tra la popolazione adulta è pari all'8,6 %, una quota che dovrebbe superare il 10 % entro il 2025. Il diabete è una delle dieci principali cause di disabilità e comporta gravissime complicanze, quali patologie cardiovascolari, cecità e insufficienza renale. Di conseguenza, un'ingente quota dei bilanci sanitari nell'Unione è attualmente destinato alla cura e alla gestione del diabete e delle sue complicanze: ad esempio, nel 2010 il diabete ha assorbito in media il 10 % dei bilanci sanitari nell'Unione.

È stata dimostrata la possibilità di prevenire sia l'insorgere che le conseguenze del diabete di tipo 2 tramite diverse misure, quali l'individuazione tempestiva dei soggetti a rischio, la concezione di campagne di sensibilizzazione e di programmi educativi intesi a promuovere stili di vita sani e cure preventive di buona qualità. Tuttavia, ai fini di un'efficace prevenzione del diabete, l'onere di questa crescente epidemia deve essere sostenuto in maniera collaborativa da tutti i soggetti interessati, vale a dire i professionisti della sanità, i diabetici, la popolazione in generale, gli organi d'informazione, l'industria alimentare, i canali locali di commercializzazione e i responsabili politici.

Il presente progetto pilota propone un'impostazione innovativa a due fasi per la prevenzione del diabete. La prima fase comporterà la definizione di strategie sistematiche di diagnosi precoce delle persone già affette da diabete e di individuazione dei soggetti a rischio, come quelli afflitti da sindrome metabolica. La seconda fase comporterà l'elaborazione e la valutazione di programmi d'azione strutturata per la prevenzione del diabete tra i soggetti a rischio.

1) Lo screening della popolazione sarà condotto su piccola scala (3 000-10 000 persone), il che significa che interesserà l'intera popolazione di un determinato paese o cittadina in cinque Stati membri selezionati. L'impostazione innovativa viene proposta allo scopo di:

- garantire la massima precisione della valutazione dei dati,
- evitare l'onere delle autorizzazioni amministrative che potrebbe essere richiesto per uno screening della popolazione a livello nazionale,
- gestire in maniera efficiente i dati acquisiti tramite lo screening e l'impatto delle misure preventive attuate,
- stimolare l'entusiasmo locale per gli obiettivi del progetto e attirare l'attenzione di tutte le parti interessate;

2) Tutti gli interessati a livello locale parteciperanno al progetto, collaborando in maniera coordinata:

- i professionisti della sanità parteciperanno allo screening, al monitoraggio e alla raccolta dei dati, nonché all'elaborazione di programmi educativi,
- la popolazione locale sarà incoraggiata a dar prova di spirito collaborativo e di apertura nei confronti dei programmi di screening e a partecipare attivamente alle attività educative in materia di diabete,
- gli organi di informazione saranno coinvolti nelle campagne di sensibilizzazione e contribuiranno alla divulgazione delle informazioni sugli obiettivi e sullo stato di avanzamento del progetto,
- l'industria alimentare e i canali locali di commercializzazione promuoveranno e incoraggeranno il consumo di generi alimentari a basso contenuto di grassi saturi, grassi trans, sale e zucchero,
- i responsabili politici delle amministrazioni locali convertiranno i risultati del progetto in linee guida e strategie per la prevenzione del diabete.

Obiettivi:

- instaurare una collaborazione coordinata tra medici e altri professionisti della sanità (infermieri, nutrizionisti, psicologi, ricercatori), la popolazione in generale, l'industria alimentare, i canali locali di commercializzazione, gli organi di informazione e i responsabili politici, allo scopo di prevenire il diabete di tipo 2,
- elaborare programmi di screening su piccola scala per una diagnosi precoce dei diabetici e la tempestiva individuazione dei soggetti a rischio. La popolazione interessata dallo screening sarà suddivisa in quattro gruppi:
 - neonati a rischio (ad esempio, analisi del sangue se un genitore o entrambi i genitori sono diabetici),
 - bambini in età scolare e adolescenti (ad esempio, analisi del sangue, esame clinico, valutazione delle abitudini alimentari, valutazione dell'attività fisica, tabagismo, consumo di alcol, eccesso di fast-food e altri fattori da determinarsi),
 - intera popolazione adulta (ad esempio, analisi del sangue, esame clinico, valutazione delle abitudini alimentari e di altri pertinenti fattori inerenti allo stile di vita),
 - anziani,

- definire impostazioni innovative al fine di coinvolgere l'industria alimentare e le amministrazioni pubbliche locali nei programmi educativi,
- elaborare programmi educativi per la popolazione in generale e in particolare per le persone cui è stato diagnosticato il diabete di tipo 2, per i soggetti a rischio e per i genitori di neonati o bambini affetti da diabete o comunque a rischio,
- definire programmi standardizzati di screening tramite l'individuazione e la selezione dei migliori indicatori/parametri da misurare, quali ad esempio analisi del sangue, abitudini alimentari, attività fisica e altri da determinare,
- creare un mercato locale di generi alimentari che contribuisce alla prevenzione di cibi e bevande ad elevato contenuto di zuccheri, sale, grassi saturi e grassi trans,
- organizzare workshop e seminari per educare la popolazione locale sull'importanza della qualità dei generi alimentari e della composizione della dieta. Le attività dei workshop e dei seminari possono essere collegate a campagne di promozione del consumo di frutta e verdura: ad esempio, i locali canali di commercializzazione potrebbero sponsorizzare tali eventi offrendo frutta e verdura ai partecipanti.

Paesi/regioni interessati: un gruppo di cinque cittadine o paesi (3 000-10 000 cittadini) di cinque Stati membri.

Risultati attesi:

L'obiettivo generale del progetto consiste nell'individuare e sviluppare passi eccellenti per la prevenzione del diabete di tipo 2. Si prevede che alcuni paesi/cittadine partecipanti al progetto saranno in grado di elaborare e attuare efficaci strategie locali per la prevenzione del diabete di tipo 2. Le strategie più efficaci potrebbero essere tradotte o incorporate in future iniziative nazionali e a livello dell'Unione in materia di diabete (ad esempio, linee guida o raccomandazioni sul diabete, programmi nazionali sul diabete). L'impatto delle misure di prevenzione elaborate nel corso del progetto potrà essere valutato soltanto dopo un periodo di circa due anni dall'inizio del progetto stesso e la valutazione dell'impatto sarà effettuata mediante un attento monitoraggio delle condizioni di salute della popolazione locale che partecipa al progetto.

Data di inizio del progetto: giugno 2012

Data di conclusione del progetto: giugno 2014

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 17 03 14 — Azione preparatoria — Resistenza antimicrobica (AMR): Ricerca sulle cause dell'abuso e dell'uso improprio degli antibiotici

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	200 000	1 000 000	500 000		

Commento

Nel 2009, sulla base dei batteri più frequentemente isolati da emocolture in Europa, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha stimato che ogni anno questi batteri multiresistenti causano la morte di circa 25 000 pazienti, comportando altresì costi sanitari aggiuntivi e perdite di produttività dell'ordine di almeno 1,5 miliardi di EUR. Negli ultimi decenni l'uso irresponsabile e scorretto degli antibiotici ha accelerato questa tendenza. L'AMR è pertanto un fenomeno che ha chiare implicazioni transfrontaliere e non è possibile escludere la comparsa di effetti «outlier» che molto probabilmente non sarebbe possibile gestire con le risorse e le conoscenze attuali.

Gli obiettivi dell'azione preparatoria sono:

- studiare il problema dell'uso improprio e della vendita di agenti antimicrobici, con o senza ricetta, lungo tutta la catena — dal medico e dal farmacista fino al paziente, in termini di comportamento di tutti i soggetti coinvolti — scegliendo come oggetto di studio gli Stati membri dove è maggiore l'accesso agli antibiotici senza prescrizione medica. L'azione preparatoria sarà mirata a valutare meglio le ragioni dell'uso improprio degli antibiotici e la quantità di antibiotici venduti senza ricetta medica nei paesi bersaglio (inclusi i paesi in cui l'applicazione della legge è carente), a individuare le ragioni alla base di tali livelli elevati di vendita senza ricetta, a valutare se i soggetti interessati dispongono di informazioni sufficienti, individuando le loro motivazioni,

gli incentivi, le pratiche e la percezione della minaccia generale della resistenza agli antimicrobici, nonché a formulare raccomandazioni sul modo in cui affrontare al meglio tale situazione,

— contribuire a una politica globale e integrata dell'Unione contro la resistenza agli AMR e coordinarla.

Azioni specifiche:

- indagini accurate presso i gruppi cui tale azione preparatoria si rivolge,
- discussioni approfondite,
- identificazione dei casi di studio nei singoli Stati membri.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 17 03 15 — Azione preparatoria — Creazione di una rete di esperti dell'Unione nel settore dell'assistenza specifica per adolescenti con problemi psicologici

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	200 000	1 000 000	500 000		

Commento

Stanziamanto destinato a promuovere la creazione di una rete dell'Unione di esperti, chiamata a favorire e sostenere strutture di assistenza innovativa e specifica per adolescenti con problemi psicologici (case per adolescenti). La rete, che dovrà raccogliere, scambiare, sviluppare e condividere esperienze, conoscenze e prassi eccellenti in materia, deve essere considerata un'iniziativa che fa seguito al Patto europeo per la salute mentale e alla serie di conferenze organizzate dalla Commissione in tale ambito (all'ordine del giorno della riunione interministeriale su «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» del 6 e 7 giugno 2011).

Gli obiettivi perseguiti attraverso la rete dell'Unione sono:

- raccolta, scambio, elaborazione e condivisione di esperienze, conoscenze e prassi eccellenti,
- promozione e sostegno alla creazione di strutture di assistenza specifica per adolescenti, offrendo altresì un aiuto pratico,
- agevolazione della formazione reciproca del personale, tra cui visite di studio e tirocini,
- sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle autorità nazionali ed europee,
- promozione di una specialità medica in adolescentologia,
- garanzia della rappresentanza dei suoi membri presso le istituzioni europee e internazionali.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 17 03 16 — Progetto pilota — Protocollo europeo sulla prevalenza dell'autismo per la diagnosi precoce dei disordini dello spettro autistico in Europa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 300 000	650 000				

Commento

Di tutti coloro che soffrono di malattie debilitanti per l'intelletto, i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico (ASD) sono quelli che hanno più probabilità di beneficiare di un valore aggiunto dell'Unione, e per tale motivo dovrebbero costituire l'obiettivo primario dell'intervento. Allo stato attuale, la mancanza a livello nazionale e dell'Unione di iniziative riguardanti i pazienti ASD che hanno raggiunto l'età adulta e a cui la malattia è stata diagnosticata solo in tale età si ripercuote negativamente sugli anni di vita in buona salute e su un invecchiamento attivo di questa specifica categoria di popolazione.

La creazione di una prospettiva comune europea sui disordini dello spettro autistico richiede che si incoraggino misure di sostegno, prassi cliniche transculturali ed efficaci sotto il profilo dei costi, la ricerca e lo scambio di informazioni e di competenze. La capacità degli adulti affetti da autismo di badare o addirittura di provvedere a se stessi dipende dalle loro qualità intellettive e dalla loro capacità di far fronte alle esigenze della società moderna in termini sociali e di comunicazione. I pazienti cui la malattia è stata diagnosticata soltanto in età adulta tendono ad avere capacità intellettive elevate, ma comunque sono votati all'insuccesso a causa delle scarse capacità sociali e di comunicazione. Un sostegno specifico si basa sull'esistenza di protocolli testati volti ad individuare i sintomi/modelli comportamentali ASD che si manifestano non solo nelle forme gravi di autismo generalmente diagnosticate nell'infanzia, ma anche in forme più lievi diagnosticate per la prima volta in età adulta. Se si insegnano loro le corrette risposte sociali e i comportamenti accettati, gli adulti affetti da autismo possono contribuire attivamente alla società. Oggigiorno, nella maggior parte dei casi questi adulti autistici «altamente funzionanti» vivono socialmente isolati e dipendono dall'assistenza sociale a causa del mancato riconoscimento della forma specifica di autismo «altamente funzionante» e della mancanza di strumenti specifici atti a sostenere detti individui.

Scopo del progetto:

Gli obiettivi del progetto dovrebbero essere incentrati sulla questione fondamentale che interessa gli ASD in età adulta, segnatamente la diagnosi precoce di autismo «altamente funzionante» e la messa a punto di strumenti per il sostegno di tali persone. L'obiettivo strategico consiste nel migliorare la qualità della vita, favorire il reinserimento sociale e professionale degli individui affetti da ASD e nel prevenire la disgregazione sociale e il pensionamento precoce.

Descrizione del progetto:

L'azione proposta si baserà sui progressi ottenuti con il progetto del Sistema europeo di informazione sull'autismo (EAIS) (<http://www.eais.eu/>) tramite la messa in atto di protocolli sviluppati. La proposta si incentra in particolare sull'applicazione di un modello di sanità pubblica agli ASD, con pacchetti di lavoro sulla prevalenza, lo screening, la diagnosi e l'intervento.

I risultati specifici da conseguire nell'ambito del progetto pilota «Protocollo europeo di prevalenza per la diagnosi precoce dei disordini dello spettro autistico in Europa» sono tre, vale a dire:

- 1) Stimare la prevalenza di ASD in 6-9 aree pilota, situate in diversi Stati membri, avvalendosi del Protocollo europeo armonizzato sulla prevalenza dell'autismo sviluppato dal progetto EAIS, e convalidare detto Protocollo in diverse lingue e contesti culturali. Ciò porterà al primo studio continentale sulla prevalenza dell'autismo; l'ideale sarebbe fornire alla Commissione europea una stima accurata del numero di soggetti affetti da ASD presenti in Europa;
- 2) Attuare e, per quanto possibile, convalidare una strategia per a diagnosi precoce degli ASD in 6-9 aree pilota, avvalendosi del Protocollo armonizzato sviluppato dal progetto EAIS. Si tratta di includere un elemento per la traduzione e l'adattamento degli strumenti di screening dell'autismo in diverse lingue e contesti culturali e di confrontarne i risultati. Inoltre, si tratterà di sensibilizzare maggiormente il grande pubblico e le comunità di professionisti per quanto riguarda l'autismo, e di contribuire alla formazione degli operatori sanitari, al fine di migliorarne la familiarità e la capacità di riconoscere gli ASD nell'infanzia, come pure le varianti «altamente funzionanti» in età adulta;
- 3) Passare in rassegna le attuali prassi eccellenti in materia di intervento, diagnosi e gestione clinica precoci in relazione agli ASD, collaborare con i partner al fine di rivedere i servizi attualmente forniti in fatto di intervento precoce per i bambini e gli adulti affetti da ASD, individuare esigenze specifiche e quindi concepire un programma di formazione all'intervento adeguato a quella determinata comunità e formulare raccomandazioni in merito alla formazione del personale.

Al termine del periodo coperto dal progetto, si disporrà di un quadro chiaro dei tassi paragonabili di prevalenza negli Stati membri, basati sulla popolazione. Inoltre, la comunità medica potrà contare su orientamenti relativi alle modalità di riconoscimento degli ASD in una fase precoce e delle varianti «altamente funzionanti» o meno, alle modalità di diagnosi e di intervento terapeutico al fine di garantire i migliori risultati possibili a livello individuale. La prevista esperienza multiculturale e plurilingue costituirà un'occasione unica per una futura espansione, sia in Europa che nel resto del mondo, al fine di migliorare la qualità di vita delle persone affette da ASD. Il progetto porrà un forte accento sulla diffusione dei risultati di tale approccio olistico in materia di sanità pubblica in tutti gli Stati membri dell'Unione, in modo che dai potenziali benefici possa trarre vantaggio il maggior numero di individui e di famiglie interessati.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 17 03 17 — Progetto pilota — Promozione dei sistemi di autoassistenza sanitaria nell'Unione europea

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti		Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000			

Commento

Interesse del progetto: identificazione dei costi e dei benefici di servizi sanitari orientati all'autoassistenza in Europa, scambio di migliori prassi nonché potenziali settori di cooperazione. Il progetto mira inoltre a sviluppare una comprensione maggiore delle opportunità offerte dall'autoassistenza nell'attuale contesto economico e sociale nell'Unione e a identificare gli ostacoli alla sua adozione. Il progetto intende anche vagliare la possibilità di attuare le migliori prassi in taluni Stati membri.

Obiettivo del progetto: istituire un quadro di azione per potenziare l'autoassistenza a livello di Unione e sviluppare strategie a sostegno di una attuazione più ampia di un'autoassistenza efficace.

1) La Commissione realizzerà un'analisi costi/benefici indipendente dell'autoassistenza nell'Unione europea e degli attuali quadri esistenti per potenziare l'autoassistenza e la responsabilizzazione dei pazienti

- La Commissione dovrebbe indire una gara d'appalto per commissionare lo studio e il mandato dovrebbe essere assegnato a una personalità accademica illustre
- Obiettivo dello studio:
 - Revisione degli studi e dei dati disponibili
 - Analisi dell'autoassistenza nell'Unione e negli Stati membri
 - Identificazione dei vantaggi e degli ostacoli della responsabilizzazione dei pazienti
 - Identificazione del livello di risorse dei sistemi sanitari utilizzate per trattare condizioni minori e autolimitanti che potrebbero essere gestite con efficacia da pazienti motivati, responsabilizzati e informati che abbiano ricevuto il giusto sostegno
 - Identificazione delle migliori prassi sull'autoassistenza tra gli Stati membri e sperimentazione della loro trasferibilità

Sulla base dei risultati dello studio, la Commissione dovrebbe identificare varie opportunità di azione per promuovere l'autoassistenza.

2) Sarà creata una piattaforma di esperti sull'autoassistenza e l'assistenza sanitaria che riunisca parti interessate multifunzionali

Modello:

- Partecipazione dei responsabili politici a livello di Unione e nazionale, soggetti che influiscono sulla politica, governi, personalità accademiche, professionisti della sanità, gruppi di pazienti, associazioni dei consumatori, industria e assicurazioni pubbliche e private sulla salute
- Agenda con obiettivi, risultati e calendario chiari
- Creazione di una piattaforma da parte dell'organizzazione selezionata con il bando di gara
- Obiettivo della piattaforma:
 - Identificazione delle lacune nei dati e nelle informazioni a disposizione che ostacolano la comprensione dell'autoassistenza
 - Revisione e identificazione delle opportunità e degli ostacoli identificati nello studio della Commissione
 - Identificazione della portata e delle priorità di azione:
 - le aree delle malattie in cui la promozione di sistemi di autoassistenza potrebbe produrre un valore aggiunto nella prevenzione delle malattie e nel loro trattamento efficace
 - gli strumenti e i meccanismi pertinenti per promuovere un modello di autoassistenza
 - La pubblicazione di orientamenti dell'Unione da parte della piattaforma sulle modalità di promozione dell'autoassistenza nelle aree concordate, prendendo in considerazione i risultati della sperimentazione dei trasferimenti di migliori prassi nei

vari Stati membri

- Proposta di scenari per la collaborazione dell'Unione in questo settore
- Preparazione di strumenti di comunicazione adattati rivolti ai pazienti/consumatori sulla prevenzione e il trattamento delle malattie: opuscoli di sensibilizzazione e strumenti informativi sul luogo di fornitura dell'assistenza sanitaria
- Aumento dell'accesso agli strumenti diagnostici sul luogo di fornitura dell'assistenza sanitaria: ad esempio misuratore di pressione, spirometro, strumenti di valutazione dietetica.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 17 03 18 — Progetto pilota — Meccanismi di genere nella malattia delle arterie coronariche (CAD)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti		Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000			

Commento

La malattia delle arterie coronariche (CAD) è una delle più frequenti cause di morte fra le donne e gli uomini in Europa. Il nostro studio è inteso a stabilire nell'Unione un regime di prassi, migliorando la diagnosi e la terapia sulla base delle manifestazioni della malattia specifiche al genere. Ciò permetterà di compiere progressi considerevoli a livello della diagnosi e delle cure nelle donne e negli uomini, mentre i principi di base potranno essere applicati ad altre malattie.

Nei paesi interessati, il programma mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Sensibilizzare i medici e il pubblico quanto alle differenze di genere nella CAD relativamente alle manifestazioni cliniche e all'incidenza,
- Stabilire orientamenti dell'Unione riguardo alle manifestazioni di genere della CAD e alle relative cure,
- Esaminare le implicazioni di genere relativamente ai determinanti sanitari e ai fattori di rischio,
- Diffondere il regime di prassi corrette negli Stati membri.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 17 03 19 — Azione preparatoria — Consumo di frutta e verdura

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti		Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000			

Commento

Stanziamiento destinato a coprire un progetto pilota volto ad aumentare il consumo di frutta e di verdura fresche presso i gruppi di popolazione vulnerabili (donne incinte con un basso reddito e relativi figli, persone anziane ecc.), allo scopo di migliorare la salute pubblica e di stimolare la domanda sul mercato ortofrutticolo.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamen ti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
17 04	Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali e salute delle piante								
17 04 01	Programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali nonché di controllo veterinario degli animali che presentano rischi per la sanità legati a fattori esterni								
17 04 01 01	Programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali nonché di controllo veterinario degli animali che presentano rischi per la sanità legati a fattori esterni — Nuove misure	2	200 000 000	182 857 537	201 360 000	201 901 486	238 015 000,00	186 257 457,91	101,86 %
17 04 01 02	Progetto pilota — Rete europea coordinata per il benessere degli animali	2	—	300 000	1 000 000	500 000			
	<i>Articolo 17 04 01 — Totale parziale</i>		200 000 000	183 157 537	202 360 000	202 401 486	238 015 000,00	186 257 457,91	101,69 %
17 04 02	Altre azioni nei campi veterinario, del benessere degli animali e della sanità pubblica								
17 04 02 01	Altre azioni nei campi veterinario, del benessere degli animali e della sanità pubblica — Nuove misure	2	14 000 000	12 849 449	18 000 000	12 326 766	13 506 114,85	17 726 669,12	137,96 %
	<i>Articolo 17 04 02 — Totale parziale</i>		14 000 000	12 849 449	18 000 000	12 326 766	13 506 114,85	17 726 669,12	137,96 %
17 04 03	Fondo d'emergenza per le patologie veterinarie e per altre malattie degli animali che comportano rischi per la salute pubblica								
17 04 03 01	Fondo d'emergenza per le patologie veterinarie e per altre malattie degli animali che comportano rischi per la salute pubblica — Nuove misure	2	10 000 000	9 884 191	5 600 000	9 482 128	10 053 119,41	14 386 939,40	145,56 %
17 04 03 03	Azione preparatoria — Posti di controllo (aree di sosta) per il trasporto di animali	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 410 927,00	
	<i>Articolo 17 04 03 — Totale parziale</i>		10 000 000	9 884 191	5 600 000	9 482 128	10 053 119,41	15 797 866,40	159,83 %
17 04 04	Interventi fitosanitari								
17 04 04 01	Interventi fitosanitari — Nuove misure	2	14 000 000	11 366 820	14 000 000	9 482 128	21 256 677,24	10 897 456,25	95,87 %
	<i>Articolo 17 04 04 — Totale parziale</i>		14 000 000	11 366 820	14 000 000	9 482 128	21 256 677,24	10 897 456,25	95,87 %
17 04 06	Completamento delle azioni precedenti nei settori veterinario e fitosanitario								
17 04 07	Sicurezza dei mangimi e degli alimenti e attività connesse								
17 04 07 01	Sicurezza dei mangimi e degli alimenti e attività connesse — Nuove misure	2	34 000 000	27 675 735	28 620 000	26 549 957	29 539 222,00	25 312 317,20	91,46 %
	<i>Articolo 17 04 07 — Totale parziale</i>		34 000 000	27 675 735	28 620 000	26 549 957	29 539 222,00	25 312 317,20	91,46 %

17 04 09	Accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nei settori della sicurezza degli alimenti, della salute e del benessere degli animali, nonché della salute delle piante	4	276 000	272 804	250 000	238 640	235 000,00	234 506,43	85,96 %
			272 276 000	245 206 536	268 830 000	260 828 105	312 605 133,50	256 226 273,31	104,49 %
Capitolo 17 04 — Totale									

Articolo 17 04 01 — Programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali nonché di controllo veterinario degli animali che presentano rischi per la sanità legati a fattori esterni

Voce 17 04 01 01 — Programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali nonché di controllo veterinario degli animali che presentano rischi per la sanità legati a fattori esterni — Nuove misure

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
200 000 000	182 857 537	201 360 000	201 901 486	238 015 000,00	186 257 457,91

Commento

L'assistenza finanziaria dell'Unione aiuta ad accelerare l'eradicazione delle malattie degli animali o la lotta a tali malattie fornendo fondi che completano le risorse finanziarie nazionali e contribuisce ad armonizzare gli interventi a livello dell'Unione. Una parte importante di queste malattie o infezioni sono le zoonosi trasmissibili all'uomo (BSE, brucellosi, influenza aviaria, salmonellosi, tubercolosi ecc.). Il persistere di queste malattie costituisce tra l'altro un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno. Combatterle aiuta a migliorare il livello della sanità pubblica e aumenta la sicurezza dei prodotti alimentari nell'Unione.

Basi giuridiche

Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (versione codificata) (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

Voce 17 04 01 02 — Progetto pilota — Rete europea coordinata per il benessere degli animali

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	300 000	1 000 000	500 000		

Commento

Stanzamento destinato all'istituzione di una rete europea di coordinamento per il benessere degli animali, come richiesto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla valutazione e la verifica del programma d'azione per il benessere degli animali 2006-2010 (GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 25). La rete dovrebbe svolgere i compiti cui faceva riferimento la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009 concernente le opzioni di etichettatura relativa al benessere animale e l'istituzione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli animali [COM(2009) 584 final].

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 17 04 02 — Altre azioni nei campi veterinario, del benessere degli animali e della sanità pubblica

Voce 17 04 02 01 — Altre azioni nei campi veterinario, del benessere degli animali e della sanità pubblica — Nuove misure

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 000 000	12 849 449	18 000 000	12 326 766	13 506 114,85	17 726 669,12

Commento

Stanziamento destinato a finanziare il contributo dell'Unione alle azioni per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci in questi settori nonché alle azioni di sostegno e d'inquadramento in campo veterinario.

Esso fornirà assistenza finanziaria:

- per l'acquisto, lo stoccaggio e la formulazione di antigeni antiaftosi e di diversi vaccini,
- per la politica d'informazione nel settore della protezione degli animali, inclusi campagne e programmi intesi a informare il pubblico sull'innocuità del consumo di carne di animali vaccinati, nonché campagne e programmi d'informazione intesi a sottolineare l'aspetto umano delle strategie di vaccinazione nella lotta contro le epizootie,
- al controllo del rispetto delle norme di protezione degli animali nei trasporti di animali destinati al macello,
- allo sviluppo di vaccini marker o di test che permettano di distinguere fra animali malati e animali vaccinati,
- all'istituzione e alla gestione di un sistema di allarme rapido, anche a livello mondiale, per notificare un rischio diretto o indiretto per la salute umana e animale derivante da prodotti per l'alimentazione umana o animale,
- per le misure tecniche e scientifiche necessarie per elaborare la legislazione veterinaria europea e l'istruzione e formazione in campo veterinario,
- per gli strumenti di tecnologia dell'informazione, compreso TRACES e il sistema di notifica delle malattie animali,
- per misure intese a contrastare le importazioni illegali di pellicce di cani e gatti.

Basi giuridiche

Articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (versione codificata) (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

Articolo 17 04 03 — Fondo d'emergenza per le patologie veterinarie e per altre malattie degli animali che comportano rischi per la salute pubblica

Voce 17 04 03 01 — Fondo d'emergenza per le patologie veterinarie e per altre malattie degli animali che comportano rischi per la salute pubblica — Nuove misure

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 000 000	9 884 191	5 600 000	9 482 128	10 053 119,41	14 386 939,40

Commento

La comparsa di alcune malattie animali nell'Unione può avere gravi conseguenze sul funzionamento del mercato interno, nonché sui

rapporti commerciali dell'Unione con paesi terzi. È perciò importante che l'Unione contribuisca finanziariamente a sradicare nel modo più rapido possibile qualsiasi grave malattia infettiva che compaia negli Stati membri, mettendo in campo i mezzi dell'Unione per combattere tali malattie.

Basi giuridiche

Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (versione codificata) (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

Voce 17 04 03 03 — Azione preparatoria — Posti di controllo (aree di sosta) per il trasporto di animali

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 410 927,00

Commento

L'azione preparatoria è stata varata nel 2008 per finanziare lo sviluppo di posti di controllo migliorati (aree di sosta) per gli animali durante i lunghi tragitti. Ai fini della salute e del benessere degli animali, è stato necessario introdurre misure specifiche onde evitare agli animali, ad esempio, lo stress al momento dello scarico e del carico, nonché per prevenire il diffondersi di malattie infettive.

L'autorità di bilancio ha stanziato nuovi crediti per proseguire l'azione nel 2009 e nel 2010.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 17 04 04 — Interventi fitosanitari

Voce 17 04 04 01 — Interventi fitosanitari — Nuove misure

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 000 000	11 366 820	14 000 000	9 482 128	21 256 677,24	10 897 456,25

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il contributo dell'Unione a favore delle azioni necessarie per l'attuazione, da parte della Commissione e/o degli Stati membri, delle misure previste dalle basi giuridiche di seguito indicate, in particolare di quelle intese a eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci in questi settori.

Stanziamiento destinato ad interventi di prevenzione e cura mirati a lottare contro i parassiti e le malattie che minacciano le piante agricole e orticole, le foreste e il paesaggio, in particolare la diffusione di specie esotiche invasive e gli infestanti (quale, tra gli altri, il nematode del pino) di cui si osserva un incremento della diffusione e frequenza.

Basi giuridiche

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66).

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66).

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1), in particolare l'articolo 5, valutazione dei rischi e determinazione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato, della parte «accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie».

Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16).

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1.

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 17.

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12).

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28).

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).

Articolo 17 04 06 — Completamento delle azioni precedenti nei settori veterinario e fitosanitario

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	347 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni precedentemente contratti alle voci B2-5 1 0 0, B2-5 1 0 1, B2-5 1 0 2, B2-5 1 0 3, B2-5 1 0 5, B2-5 1 0 6, B2-5 1 2 2 e B2-5 1 9 0.

Questo stanziamento servirà, in caso di emergenza, alla riformulazione di antigeni per una vaccinazione di urgenza contro l'fta epizootica finalizzata al controllo della malattia. L'importo di 347 000 EUR è il saldo, alla fine del 2009, di un impegno di 3 900 000 EUR, assunto nel 1997, per l'acquisto e la riformulazione di antigeni. Finché la riformulazione non sarà avvenuta, sono necessari stanziamenti di pagamento per un totale di 347 000 EUR.

Articolo 17 04 07 — Sicurezza dei mangimi e degli alimenti e attività connesse

Voce 17 04 07 01 — Sicurezza dei mangimi e degli alimenti e attività connesse — Nuove misure

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
34 000 000	27 675 735	28 620 000	26 549 957	29 539 222,00	25 312 317,20

Commento

Stanziamanto destinato a coprire l'attuazione delle prime misure risultanti dal regolamento (CE) n. 882/2004, ovvero:

- formazione sui controlli degli alimenti e dei mangimi,
- attività dei laboratori dell'Unione,
- strumenti di TI, comunicazione ed informazione sul controllo dei mangimi e degli alimenti, elaborazione di una strategia europea per alimenti più sicuri,
- spese di trasporto e di vitto e alloggio/indennità giornaliera per gli esperti nazionali che partecipano alle missioni dell'Ufficio veterinario e alimentare.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

Articolo 17 04 09 — Accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nei settori della sicurezza degli alimenti, della salute e del benessere degli animali, nonché della salute delle piante

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
276 000	272 804	250 000	238 640	235 000,00	234 506,43

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il contributo dell'Unione all'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), istituita dalla convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali, modificata da ultimo il 19 marzo 1991, che riconosce ai costitutori di nuove varietà vegetali un diritto di privativa.

Basi giuridiche

Decisione 2005/523/CE del Consiglio, del 30 maggio 2005, recante approvazione dell'adesione della Comunità europea alla convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, riveduta a Ginevra il 19 marzo 1991 (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 63).

TITOLO 18 — AFFARI INTERNI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 01	Spese amministrative del settore «Affari interni»		40 140 399	40 140 399	40 064 398	40 064 398	40 262 573,41	40 262 573,41
	40 01 40				39 662	39 662		
					40 104 060	40 104 060		
18 02	Solidarietà — Frontiere esterne, rimpatri, visti e libera circolazione delle persone	3	708 459 000	486 418 412	660 000 000	400 060 911	590 104 421,60	444 629 695,54
	40 02 41		98 230 000	57 892 946	14 740 000	15 659 972		
			806 689 000	544 311 358	674 740 000	415 720 883		
18 03	Flussi migratori — Politiche comuni di asilo e immigrazione	3	323 730 000	225 170 578	299 330 000	163 246 661	269 061 490,42	159 180 540,89
18 05	Sicurezza e tutela delle libertà	3	151 280 140	147 285 057	246 370 560	144 970 803	228 794 349,94	148 303 832,51
	40 02 41		13 050 000	8 550 000				
			164 330 140	155 835 057				
18 08	Strategia politica e coordinamento	3	3 500 000	3 010 784	3 400 000	1 814 983	3 187 025,00	1 460 776,71
	Titolo 18 — Totale		1 227 109 539	902 025 230	1 249 164 958	750 157 756	1 131 409 860,37	793 837 419,06
	40 01 40, 40 02 41		111 280 000	66 442 946	14 779 662	15 699 634		
	Totale + riserva		1 338 389 539	968 468 176	1 263 944 620	765 857 390		

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI INTERNI»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
18 01	Spese amministrative del settore «Affari interni»					
18 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Affari interni»	5	31 078 583	30 477 753	30 569 710,33	98,36 %
18 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Affari interni»					
18 01 02 01	Personale esterno	5	2 253 261	2 830 564	2 826 729,15	125,45 %
18 01 02 11	Altre spese di gestione	5	1 741 785	1 810 130	1 492 743,22	85,70 %
	40 01 40			39 662		
				1 849 792		
	<i>Articolo 18 01 02 — Totale parziale</i>		3 995 046	4 640 694	4 319 472,37	108,12 %
	40 01 40			39 662		
				4 680 356		
18 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Affari interni»	5	1 966 770	1 945 951	2 293 211,22	116,60 %
18 01 04	Spese di supporto per le attività del settore «Affari interni»					
18 01 04 02	Fondo europeo per i rifugiati — Spese di gestione amministrativa	3.1	500 000	500 000	500 000,00	100,00 %
18 01 04 03	Provvedimenti d'urgenza in caso di afflusso massiccio di rifugiati — Spese di gestione amministrativa	3.1	200 000	200 000	149 505,83	74,75 %
18 01 04 08	Fondo per le frontiere esterne — Spese di gestione amministrativa	3.1	500 000	500 000	614 649,66	122,93 %
18 01 04 09	Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi — Spese di gestione amministrativa	3.1	500 000	500 000	490 823,80	98,16 %
18 01 04 10	Fondo europeo per i rimpatri — Spese di gestione amministrativa	3.1	500 000	500 000	500 000,00	100,00 %
18 01 04 16	Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo — Spese di gestione amministrativa	3.1	350 000	200 000	299 999,10	85,71 %
18 01 04 17	Prevenzione e lotta contro la criminalità — Spese di gestione amministrativa	3.1	550 000	600 000	525 201,10	95,49 %
	<i>Articolo 18 01 04 — Totale parziale</i>		3 100 000	3 000 000	3 080 179,49	99,36 %

	Capitolo 18 01 — Totale	40 140 399	40 064 398	40 262 573,41	100,30 %
	40 01 40		39 662		
	Totale + riserva		40 104 060		

Articolo 18 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Affari interni»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
31 078 583	30 477 753	30 569 710,33

Articolo 18 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Affari interni»

Voce 18 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
2 253 261	2 830 564	2 826 729,15

Voce 18 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
18 01 02 11	1 741 785	1 810 130	1 492 743,22
40 01 40		39 662	
Totale	1 741 785	1 849 792	1 492 743,22

Commento

Una parte dello stanziamento dovrebbe essere destinata a garantire un sostegno adeguato al Gruppo di lavoro «Articolo 29».

Un'altra parte dello stanziamento è destinata a finanziare la formazione del personale in materia di lotta alla discriminazione.

Articolo 18 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Affari interni»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 966 770	1 945 951	2 293 211,22

Articolo 18 01 04 — Spese di supporto per le attività del settore «Affari interni»

Voce 18 01 04 02 — Fondo europeo per i rifugiati — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
500 000	500 000	500 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 18 03 03.

Voce 18 01 04 03 — Provvedimenti d'urgenza in caso di afflusso massiccio di rifugiati — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
200 000	200 000	149 505,83

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 18 03 04.

Voce 18 01 04 08 — Fondo per le frontiere esterne — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
500 000	500 000	614 649,66

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 7, dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 (GU L 169 del 3.7.2010, pag. 24), la Commissione può utilizzare, ogni anno, fino a 300 000 EUR dei contributi versati dagli Stati associati per finanziare le spese amministrative relative al personale interno o esterno necessario per l'attuazione della decisione n. 574/2007/CE e del presente accordo da parte di tali Stati.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 18 02 06.

Voce 18 01 04 09 — Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
500 000	500 000	490 823,80

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al

conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 18 03 09.

Voce 18 01 04 10 — Fondo europeo per i rimpatri — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
500 000	500 000	500 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 18 02 09.

Voce 18 01 04 16 — Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
350 000	200 000	299 999,10

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 18 05 08.

Voce 18 01 04 17 — Prevenzione e lotta contro la criminalità — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
550 000	600 000	525 201,10

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 18 05 09.

CAPITOLO 18 02 — SOLIDARIETÀ — FRONTIERE ESTERNE, RIMPATRI, VISTI E LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
18 02	Solidarietà — Frontiere esterne, rimpatri, visti e libera circolazione delle persone								
18 02 03	Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne								
18 02 03 01	Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne — Contributo ai titoli 1 e 2	3.1	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	72,41 %
18 02 03 02	Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne — Contributo al titolo 3	3.1	49 959 000	49 959 000	50 500 000	40 500 000	90 000 000,00	90 000 000,00	180,15 %
	40 02 41				9 000 000	9 000 000			
					59 500 000	49 500 000			
	<i>Articolo 18 02 03 — Totale parziale</i>		78 959 000	78 959 000	79 500 000	69 500 000	111 000 000,00	111 000 000,00	140,58 %
	40 02 41				9 000 000	9 000 000			
					88 500 000	78 500 000			
18 02 04	Sistema d'informazione Schengen (SIS II)								
	40 02 41	3.1	24 000 000	15 081 571	10 360 000	13 678 411	31 096 900,72	27 261 643,94	180,76 %
			12 750 000	7 500 000	5 180 000	6 131 702			
			36 750 000	22 581 571	15 540 000	19 810 113			
18 02 05	Sistema di informazione sui visti (VIS)								
	40 02 41	3.1	7 000 000	21 568 782	38 740 000	27 356 823	29 660 021,74	26 152 648,29	121,25 %
			1 750 000	5 471 400					
			8 750 000	27 040 182					
18 02 06	Fondo per le frontiere esterne								
	40 02 41	3.1	332 000 000	195 240 625	349 100 000	187 482 911	299 460 839,00	216 749 132,42	111,02 %
			83 000 000	44 200 000					
			415 000 000	239 440 625					
18 02 07	Valutazione di Schengen								
	40 02 41	3.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
			730 000	721 546	560 000	528 270			
			730 000	721 546	560 000	528 270			
18 02 08	Azione preparatoria — Completamento della gestione dei rimpatri nelle aree di migrazione								
18 02 09	Fondo europeo per i rimpatri								
	40 02 41	3.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	75 850,73	
18 02 10	Azione preparatoria — Gestione delle migrazioni — Solidarietà in azione								
	40 02 41	3.1	185 500 000	101 131 434	162 500 000	82 242 766	116 672 001,84	63 185 597,67	62,48 %
18 02 11	Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia								
18 02 11 01	Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia — Contributo ai titoli 1 e 2	3.1	30 100 000	24 707 000	13 860 000	13 860 000	2 214 658,30	0,—	
18 02 11 02	Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia — Contributo al titolo 3	3.1	10 900 000	9 730 000	5 940 000	5 940 000	0,—	0,—	
	<i>Articolo 18 02 11 — Totale parziale</i>		41 000 000	34 437 000	19 800 000	19 800 000	2 214 658,30	0,—	
18 02 12	Strumento Schengen per la Croazia								
	40 02 41	3.1	40 000 000	40 000 000					
	Capitolo 18 02 — Totale		708 459 000	486 418 412	660 000 000	400 060 911	590 104 421,60	444 629 695,54	91,41 %
	40 02 41		98 230 000	57 892 946	14 740 000	15 659 972			
	Totale + riserva		806 689 000	544 311 358	674 740 000	415 720 883			

Articolo 18 02 03 — Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne

Voce 18 02 03 01 — Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'agenzia (titoli 1 e 2), incluse quelle derivanti dalla revisione del mandato dell'agenzia, segnatamente l'istituzione delle Squadre di guardie di frontiera europee, il compito di assicurare una formazione nel settore dei diritti fondamentali, la creazione di un posto di responsabile dei diritti fondamentali e la costituzione di un forum consultivo.

L'Agenzia è tenuta ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Il bilancio dell'Agenzia sarà soggetto a revisione nel 2013 allorché entrerà in vigore il regolamento EUROSUR, qualora l'Agenzia necessiti di risorse supplementari per espletare i nuovi compiti affidatili da tale regolamento.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30).

Regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 1).

Voce 18 02 03 02 — Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02 03 02	49 959 000	49 959 000	50 500 000	40 500 000	90 000 000,00	90 000 000,00
40 02 41			9 000 000	9 000 000		
Totale	49 959 000	49 959 000	59 500 000	49 500 000	90 000 000,00	90 000 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese operative dell'Agenzia relative al programma di lavoro (titolo 3), incluse quelle derivanti dalla revisione del mandato dell'Agenzia, segnatamente l'istituzione delle Squadre di guardie di frontiera europee, il compito di assicurare una formazione nel settore dei diritti fondamentali, la creazione di un posto di responsabile dei diritti fondamentali e la costituzione di un forum consultivo.

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio degli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative. Il bilancio dell'Agenzia sarà soggetto a revisione nel 2013 allorché entrerà in vigore il regolamento EUROSUR, qualora l'Agenzia necessiti di risorse supplementari per espletare i nuovi compiti affidatili dal regolamento in oggetto.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Il contributo dell'Unione per il 2013 ammonta ad un totale di 79 500 000 EUR. Un importo di 541 500 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 78 959 500 EUR iscritto nel bilancio.

L'aumento del bilancio operativo permetterebbe all'Agenzia di sostenere l'impegno di missioni permanenti, in particolare lungo le frontiere meridionali dell'Unione (Hera, Nautilus e Poseidon) a decorrere dal 2010 e di assistere gli Stati membri nell'attuazione degli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne, incluso il rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente negli Stati membri in conformità di norme comuni che garantiscono il rimpatrio nel pieno rispetto della loro dignità e dei diritti umani.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30).

Regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 1).

Articolo 18 02 04 — Sistema d'informazione Schengen (SIS II)

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02 04	24 000 000	15 081 571	10 360 000	13 678 411	31 096 900,72	27 261 643,94
40 02 41	12 750 000	7 500 000	5 180 000	6 131 702		
Totale	36 750 000	22 581 571	15 540 000	19 810 113	31 096 900,72	27 261 643,94

Commento

Stanziamento destinato a finanziare:

- le spese operative del sistema d'informazione di Schengen (SIS),
- le altre spese operative che possono derivare da detta integrazione.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 2 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Condizioni per sbloccare la riserva

Gli stanziamenti iscritti in riserva saranno sbloccati allorché la Commissione (o, rispettivamente, l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dopo lo storno di stanziamenti) fornirà informazioni concrete all'autorità di bilancio sul contenuto del bando di gara e sul relativo contratto di manutenzione — che sia sufficientemente concreto — in condizioni operative del Sistema d'informazione Schengen. Inoltre, la Commissione presenterà un calendario delle restanti azioni da intraprendere prima dell'entrata in servizio del SIS II nel 2013, che illustri nel dettaglio le ulteriori misure tecniche, il contenuto e la finalità di ogni misura, i relativi costi e le responsabilità per ciascuna misura di sviluppo.

Basi giuridiche

Protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea.

Decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1).

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

Regolamento (UE) n. 1272/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 359 del 29.12.2012, pag. 21).

Regolamento (UE) n. 1273/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 359 del 29.12.2012, pag. 32).

Articolo 18 02 05 — Sistema di informazione sui visti (VIS)

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02 05	7 000 000	21 568 782	38 740 000	27 356 823	29 660 021,74	26 152 648,29
40 02 41	1 750 000	5 471 400				
Totale	8 750 000	27 040 182	38 740 000	27 356 823	29 660 021,74	26 152 648,29

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese legate all'analisi, allo sviluppo, alla fornitura e all'installazione di un sistema di informazione europeo di ampia portata sui visti (Visa Information System — VIS).

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 2 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Condizioni per sbloccare la riserva

La riserva sarà sbloccata allorché il Parlamento europeo e il Consiglio avranno raggiunto un risultato soddisfacente riguardo alla governance di Schengen.

Basi giuridiche

Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

Articolo 18 02 06 — Fondo per le frontiere esterne

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02 06	332 000 000	195 240 625	349 100 000	187 482 911	299 460 839,00	216 749 132,42
40 02 41	83 000 000	44 200 000				
Totale	415 000 000	239 440 625	349 100 000	187 482 911	299 460 839,00	216 749 132,42

Commento

Questo stanziamento sosterrà le misure degli Stati membri nei seguenti ambiti:

- efficiente organizzazione delle mansioni di controllo e di sorveglianza alle frontiere esterne,
- efficiente gestione dei flussi di persone alle frontiere esterne da parte degli Stati membri, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo quelle frontiere e, dall'altro, un agevole attraversamento delle frontiere esterne conformemente all'*acquis* di Schengen, compresi i principi di trattamento rispettoso e dignità,
- applicazione uniforme del diritto dell'Unione da parte delle guardie nazionali di frontiera alle frontiere esterne,
- miglioramento della gestione delle attività organizzate dai servizi, consolari o altri, degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi nel territorio dei vari Stati membri e rafforzamento della cooperazione fra Stati membri in tale ambito.

In particolare, questo stanziamento è destinato a sostenere le seguenti azioni negli Stati membri:

- infrastrutture dei valichi di frontiera e edifici annessi, come le stazioni di frontiera, le piazzole di atterraggio per elicotteri, le corsie o i caselli per l'incolonnamento dei veicoli e delle persone ai valichi di frontiera,
- infrastrutture, edifici e sistemi necessari ai fini della sorveglianza tra i valichi di frontiera e della prevenzione dell'attraversamento illegale delle frontiere esterne,
- attrezzatura operativa,
- mezzi di trasporto per la sorveglianza delle frontiere esterne — quali veicoli, imbarcazioni, elicotteri e aerei leggeri — provvisti di speciali dispositivi elettronici per la sorveglianza del confine e il rilevamento di persone nei mezzi di trasporto,
- strumenti per lo scambio di informazioni in tempo reale fra autorità competenti,
- sistemi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
- programmi di distacco e scambio di personale fra Stati membri, per le guardie di frontiera, i servizi immigrazione e i consolati,
- formazione del personale delle autorità competenti, anche in campo linguistico,
- investimenti per lo sviluppo, la sperimentazione e la messa in opera di tecnologie di punta,
- studi e progetti pilota volti ad attuare raccomandazioni, standard operativi e migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa tra Stati membri nel settore del controllo alle frontiere,
- studi e progetti pilota volti a incentivare l'innovazione, ad agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche nonché a migliorare la qualità della gestione delle attività organizzate dai servizi, consolari o altri, degli Stati membri nei paesi terzi, in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi nel territorio dei vari Stati membri e il rafforzamento della cooperazione fra Stati membri in tale ambito,
- creazione di un sito Internet sul sistema comune dei visti Schengen, al fine di migliorare la visibilità e di dare un'immagine uniforme della politica comune dei visti.

Nel quadro del sistema di transito per Kaliningrad, questo stanziamento è destinato a coprire la perdita di diritti non riscossi provenienti dai visti di transito e i costi supplementari (investimenti infrastrutturali, formazione di guardie di frontiera e personale ferroviario, costi operativi supplementari) sostenuti per l'attuazione del documento di transito agevolato e del documento di transito ferroviario agevolato ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8) e (CE) n. 694/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15).

Su iniziativa della Commissione lo stanziamento è inoltre destinato a finanziare azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Unione (azioni dell'Unione) in relazione all'obiettivo generale di contribuire a migliorare la gestione delle attività organizzate dai servizi, consolari o altri, degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi nel territorio dei vari Stati

membri e alla cooperazione fra Stati membri in tale ambito, comprese le attività degli ufficiali di collegamento presso le compagnie aeree e dei funzionari di collegamento sull'immigrazione, e all'obiettivo di promuovere la progressiva inclusione dei controlli doganali, veterinari e fitosanitari nella gestione integrata delle frontiere, in funzione dell'evoluzione delle politiche in questo settore. Nell'ambito di tali azioni è altresì possibile fornire servizi di sostegno agli Stati membri in caso di situazioni di emergenza debitamente giustificate che richiedano un intervento urgente alle frontiere esterne.

Inoltre, ogni anno la Commissione redige un elenco di azioni specifiche che gli Stati membri dovranno attuare, se del caso in cooperazione con l'Agenzia, al fine di contribuire allo sviluppo del sistema di gestione integrata delle frontiere rimediando alle carenze dei valichi di frontiera strategici identificate nell'ambito delle analisi dei rischi effettuate dall'Agenzia.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Condizioni per sbloccare la riserva

La riserva sarà sbloccata allorché il Parlamento europeo e il Consiglio avranno raggiunto un risultato soddisfacente riguardo alla governance di Schengen.

Basi giuridiche

Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 2 maggio 2005, che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 [COM(2005)0123 final].

Decisione 2007/599/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2007-2013 (GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3).

Decisione 2008/456/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 167 del 27.6.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un Codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GUL 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Articolo 18 02 07 — Valutazione di Schengen

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02 07	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
40 02 41	730 000	721 546	560 000	528 270		
Totale	730 000	721 546	560 000	528 270	0,—	0,—

Commento

Questo stanziamento coprirà il rimborso delle spese sostenute dagli esperti della Commissione e degli Stati membri per le visite di valutazione in loco (spese di viaggio e alloggio) relative all'applicazione dell'*acquis* di Schengen. A questi costi vanno aggiunte le forniture e le attrezzature necessarie per le valutazioni in loco, nonché la loro preparazione e il relativo follow up.

Condizioni per sbloccare la riserva

La riserva sarà sbloccata al momento dell'adozione dell'atto di base corrispondente secondo la procedura di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Atti di riferimento

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 16 settembre 2011, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen [COM(2011)559 final].

Articolo 18 02 08 — Azione preparatoria — Completamento della gestione dei rimpatri nelle aree di migrazione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	75 850,73

Commento

Stanziamanto destinato a coprire impegni precedenti.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 18 02 09 — Fondo europeo per i rimpatri

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
185 500 000	101 131 434	162 500 000	82 242 766	116 672 001,84	63 185 597,67

Commento

Lo stanziamento sosterrà le misure degli Stati membri volte a migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, nel rispetto dei diritti fondamentali, sulla base del principio di una gestione integrata e tenendo conto della legislazione dell'Unione in materia, nei seguenti ambiti:

- introdurre una gestione integrata dei rimpatri e migliorarne l'organizzazione e l'attuazione da parte degli Stati membri,
- rafforzare la cooperazione tra Stati membri nel quadro della gestione integrata dei rimpatri e della sua attuazione,
- promuovere un'applicazione efficace e uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio in funzione dell'evoluzione della politica condotta in materia, privilegiando i programmi di rimpatrio volontario,
- organizzare, nei paesi di origine e di transito, campagne informative destinate a potenziali sfollati, rifugiati e richiedenti asilo. Tali campagne possono aver luogo nel quadro di una migliore cooperazione con paesi terzi che contrastano la migrazione irregolare e promuovono quella regolare.

Su iniziativa della Commissione lo stanziamento è inoltre destinato a finanziare azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Unione (azioni dell'Unione) relative alla politica di rimpatrio. Lo stanziamento è destinato a finanziare anche la realizzazione di studi sull'esistenza e sulla valutazione di meccanismi intesi a sostenere il reinserimento in determinati paesi terzi, nonché sui modelli di reintegrazione sociale e professionale nei più importanti paesi d'origine, in particolare nei paesi vicini orientali e meridionali.

Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare un'azione dell'Unione per la raccolta di dati ai fini della collaborazione e dello scambio delle prassi eccellenti tra gli educatori nei centri di detenzione per richiedenti asilo e immigrati.

Basi giuridiche

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri

per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 2 maggio 2005, che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 [COM(2005)123 final].

Decisione 2007/837/CE della Commissione, del 30 novembre 2007, recante applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 (GU L 330 del 15.12.2007, pag. 48).

Decisione 2008/458/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 167 del 27.6.2008, pag. 135).

Articolo 18 02 10 — Azione preparatoria — Gestione delle migrazioni — Solidarietà in azione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	204 822,49

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni precedenti.

L'obiettivo dell'azione è sperimentare ipotesi nel campo della gestione delle migrazioni. Sulla base della valutazione dell'azione, si potrà elaborare un approccio globale, un obiettivo fissato dall'Unione. L'azione sarà basata su tre componenti interconnesse.

Componente 1: assistenza finanziaria per l'occupazione di immigranti rientrati nei propri paesi d'origine con i quali vi siano accordi di riammissione.

Componente 2: organizzazione di campagne d'informazione nei paesi d'origine destinate agli interessati all'immigrazione nell'Unione, volte a informarli, in particolare, in merito ai rischi dell'immigrazione clandestina.

Componente 3: accoglienza nella dignità e nella solidarietà — Assistenza agli Stati membri per fare fronte all'accoglienza dei migranti clandestini che arrivano via mare. Le misure sono volte a:

- assistere gli Stati membri oggetto di arrivi improvvisi di migranti, ad esempio migliorando le pratiche e mettendo in atto scambi delle migliori pratiche, nonché fornendo interpreti e personale medico e giuridico,
- assistere gli Stati membri al fine di migliorare la qualità e la capacità dell'accoglienza, inclusa la capacità temporanea, e l'accoglienza dei migranti clandestini ai punti di arrivo, ad esempio fornendo primo soccorso e trasporto verso centri di accoglienza adeguati e migliorando e rafforzando le strutture d'accoglienza e le condizioni in tali strutture,
- assistere gli Stati membri affinché mettano in comune le proprie risorse per affrontare pressioni specifiche sui loro regimi di asilo, in particolare attraverso attività per le quali è necessaria esperienza specifica, condividendo le conoscenze e promuovendo approcci comuni per fare fronte agli arrivi di massa di richiedenti asilo alle frontiere esterne dell'Unione.

Per la componente 3, i destinatari dei finanziamenti dovrebbero essere le autorità nazionali. I progetti possono includere partenariati con le autorità di altri Stati membri, organizzazioni internazionali e ONG.

Per tutte le componenti, la Commissione dovrebbe utilizzare una parte dello stanziamento per coadiuvare la gestione dell'azione in oggetto (esperti esterni, studi ecc.).

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 18 02 11 — Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia

Voce 18 02 11 01 — Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
30 100 000	24 707 000	13 860 000	13 860 000	2 214 658,30	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale e le spese di funzionamento amministrativo dell'Agenzia (titoli 1 e 2).

L'Agenzia è tenuta ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 2 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

Voce 18 02 11 02 — Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 900 000	9 730 000	5 940 000	5 940 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese operative dell'Agenzia relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 2 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Il contributo dell'Unione per il 2013 ammonta a un totale di 41 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

Articolo 18 02 12 — Strumento Schengen per la Croazia

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti			Impegni	Pagamenti
40 000 000	40 000 000				

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative a uno strumento temporaneo per aiutare la Croazia a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2014, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'*acquis* di Schengen e il controllo di tali frontiere.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dai poteri specifici conferiti direttamente alla Commissione dall'articolo 31 dell'Atto di adesione della Croazia.

CAPITOLO 18 03 — FLUSSI MIGRATORI — POLITICHE COMUNI DI ASILO E IMMIGRAZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
18 03	Flussi migratori — Politiche comuni di asilo e immigrazione								
18 03 03	Fondo europeo per i rifugiati (FER)								
18 03 04	Provvedimenti d'urgenza in caso di afflusso massiccio di rifugiati	3.1	112 330 000	87 525 993	102 530 000	57 682 805	98 961 975,36	54 842 279,71	62,66 %
18 03 05	Rete europea dell'immigrazione	3.1	11 900 000	6 338 621	9 800 000	5 037 429	21 850 000,00	17 480 000,00	275,77 %
18 03 06	Azione preparatoria — Completamento dell'integrazione dei cittadini dei paesi terzi	3.1	6 500 000	4 854 835	8 000 000	4 150 690	7 582 232,38	5 219 424,95	107,51 %
18 03 07	Completamento di ARGO	3.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	82 993,26	155 521,87	
18 03 09	Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi	3.1	—	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
18 03 11	Eurodac	3.1	177 500 000	113 326 129	162 500 000	85 018 402	131 503 342,83	78 539 380,16	69,30 %
18 03 14	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo — EASO	3.1	p.m.	p.m.	500 000	377 335	1 532 930,46	1 040 703,82	
18 03 14 01	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo — Contributo ai titoli 1 e 2	3.1	7 000 000	7 000 000	5 058 000	5 058 000	4 037 298,69	1 639 531,63	23,42 %
18 03 14 02	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo — Contributo al titolo 3	3.1	5 000 000	3 500 000	4 942 000	2 422 000	2 010 717,44	263 698,75	7,53 %
	<i>Articolo 18 03 14 — Totale parziale</i>		12 000 000	10 500 000	10 000 000	7 480 000	6 048 016,13	1 903 230,38	18,13 %
18 03 15	Progetto pilota — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei rifugiati	3.1	p.m.	225 000	p.m.	500 000	1 500 000,00	0,—	
18 03 16	Progetto pilota — Finanziamenti per le vittime di torture	3.1	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000			
18 03 17	Azione preparatoria — Consentire il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza	3.1	p.m.	650 000	3 000 000	1 500 000			
18 03 18	Progetto pilota — Analisi delle politiche di accoglienza, protezione e integrazione dei minori non accompagnati nell'Unione	3.1	1 000 000	500 000	1 000 000	500 000			

18 03 19	Azione preparatoria — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei rifugiati	3.1	500 000	250 000					
			323 730 000	225 170 578	299 330 000	163 246 661	269 061 490,42	159 180 540,89	70,69 %
Capitolo 18 03 — Totale									

Articolo 18 03 03 — Fondo europeo per i rifugiati (FER)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
112 330 000	87 525 993	102 530 000	57 682 805	98 961 975,36	54 842 279,71

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare, a titolo di misure strutturali, progetti e misure in materia di accoglienza di rifugiati, sfollati e richiedenti asilo che ottemperino alle condizioni necessarie a ottenere un aiuto finanziario dall'Unione.

Esso mira a finanziare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per l'integrazione dei rifugiati e delle persone destinatarie di provvedimenti di assistenza, e ad assicurare agli sfollati una vita autonoma, attraverso interventi da avviare principalmente nei settori seguenti:

- agevolazione dell'accesso all'occupazione e alla formazione professionale,
- acquisizione di conoscenze sulla lingua, la società, la cultura e le istituzioni dello Stato di accoglienza,
- agevolazione dell'accesso all'alloggio nonché alle strutture sanitarie e sociali dello Stato di accoglienza,
- sostegno alle persone con particolari esigenze di protezione, quali le donne rifugiate, i minori non accompagnati e le vittime di torture, tra cui le vittime dell'aborto forzato, della mutilazione genitale femminile o della sterilizzazione forzata, nonché di stupri,
- integrazione nelle strutture e nelle attività locali,
- migliore sensibilizzazione e comprensione dell'opinione pubblica in merito alla situazione dei rifugiati,
- analisi della situazione dei rifugiati nell'Unione,
- formazione sulle problematiche di genere e la tutela dell'infanzia per i funzionari, il personale sanitario e gli agenti di polizia nei centri di accoglienza,
- sistemazione separata per le donne e le ragazze non accompagnate.

Lo stanziamento è inoltre inteso a sostenere le operazioni su base volontaria di ripartizione degli oneri condotte dagli Stati membri, quali il reinsediamento, l'accoglienza e l'integrazione da parte degli Stati membri di rifugiati provenienti da paesi terzi e riconosciuti dall'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), nonché i trasferimenti dei beneficiari e dei richiedenti protezione internazionale da uno Stato membro a un altro che garantisca loro una protezione equivalente.

Una parte dello stanziamento è destinata a sostenere gli Stati membri, in diretta cooperazione con le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite e con altre agenzie, che decidono su base volontaria di estendere in modo flessibile il reinsediamento nei casi in cui la situazione dei rifugiati è particolarmente grave. Sono privilegiati i gruppi più vulnerabili e i casi in cui altre soluzioni durature siano considerate escluse.

È opportuno definire con particolare attenzione le condizioni in cui lo stanziamento può essere utilizzato per dimostrare un atto di solidarietà significativo e tangibile a livello europeo, che può produrre un valore aggiunto nel quadro di un approccio più ampio alla prestazione di aiuto umanitario a un paese o a una regione.

Su iniziativa della Commissione, esso è destinato anche a finanziare azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Unione (azioni dell'Unione) in materia di politica di asilo e misure applicabili alla popolazione destinataria del Fondo, in particolare per apportare un sostegno adeguato agli sforzi comuni degli Stati membri diretti a individuare, condividere e promuovere le migliori pratiche e a creare strutture di cooperazione efficaci per migliorare la qualità del processo decisionale.

Lo stanziamento copre anche precedenti impegni del FER I e II, compresi quelli relativi al rimpatrio volontario.

Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare un'azione dell'Unione per la raccolta di dati ai fini della collaborazione e dello scambio delle prassi eccellenti tra gli educatori nei centri di detenzione per richiedenti asilo e immigrati.

È istituito un meccanismo di solidarietà inteso ad agevolare il trasferimento volontario di rifugiati e di soggetti che beneficiano della protezione internazionale da parte degli Stati membri, che subiscono forti pressioni a causa dei flussi migratori verso altri Stati membri. Il meccanismo è istituito a livello dell'Unione e diventerà operativo a titolo sperimentale nella prospettiva di essere portato avanti nel quadro di un regime europeo comune di asilo. Gli Stati membri definiscono liberamente tutti gli aspetti del processo di selezione su base volontaria. La Commissione fissa il quadro, definisce orientamenti, incoraggia la partecipazione e agevola la gestione e il coordinamento.

Il meccanismo deve essere istituito in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009, in cui si osserva che, di fronte all'attuale emergenza umanitaria, devono essere predisposte e attuate rapidamente misure concrete. Il Consiglio europeo sollecita il coordinamento delle misure volontarie per la redistribuzione interna dei beneficiari di protezione internazionale presenti negli Stati membri esposti a pressioni specifiche e sproporzionate e delle persone altamente vulnerabili, e si compiace dell'intenzione della Commissione di adottare iniziative a tale riguardo, iniziando con un progetto pilota.

Basi giuridiche

Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1).

Decisione n. 458/2010/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse (GU L 129 del 28.5.2010, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 2 maggio 2005, che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 [COM(2005)123 final].

Decisione 2007/815/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 (GU L 326 del 12.12.2007, pag. 29).

Decisione 2008/22/CE della Commissione, del 19 dicembre 2007, recante modalità di applicazione della decisione n. 573/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 7 del 10.1.2008, pag. 1).

Articolo 18 03 04 — Provvedimenti d'urgenza in caso di afflusso massiccio di rifugiati

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 900 000	6 338 621	9 800 000	5 037 429	21 850 000,00	17 480 000,00

Commento

In caso di afflusso massiccio di rifugiati o sfollati possono essere attuati a titolo di questo articolo provvedimenti d'urgenza nei seguenti settori:

- accoglienza e alloggio,
- messa a disposizione di generi di prima necessità,
- sostegno medico, psicologico e di altro tipo, rivolto in particolare ai minori, inclusa l'assistenza specializzata a donne e ragazze fatte oggetto di molestie di ogni genere o vittime di atti criminali (stupro, violenze o forme specifiche di tortura quali l'aborto forzato, la mutilazione genitale femminile e la sterilizzazione forzata) o che abbiano sofferto di condizioni sfavorevoli in quanto profughe,
- spese di organico e amministrative necessarie per l'accoglienza delle persone e l'attuazione dei provvedimenti,
- missioni di esperti e assistenza tecnica complementare per l'identificazione degli sfollati,
- spese logistiche e di trasporto.

Nell'ambito del presente articolo è possibile altresì adottare misure d'emergenza per ovviare a situazioni particolarmente urgenti, caratterizzate dall'arrivo improvviso ad un particolare posto di frontiera di un vasto numero di cittadini di paesi terzi che potrebbero necessitare di protezione internazionale, qualora ciò costituisca un onere eccezionale ed urgente per le strutture di accoglienza, il sistema di asilo o le infrastrutture di uno o più Stati membri interessati e sia suscettibile di mettere a repentaglio la vita umana, il benessere o l'accesso alla protezione previsti dal diritto dell'Unione.

Tali misure non possono avere durata superiore a sei mesi. Le misure d'emergenza possono inoltre comprendere l'assistenza legale e linguistica e la messa a disposizione di servizi di traduzione e interpretazione, di informazioni o perizie relative al paese d'origine e altre misure che contribuiscano ad una rapida identificazione delle persone che potrebbero necessitare di protezione internazionale e a un trattamento equo ed efficiente delle domande di asilo.

Basi giuridiche

Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, presentata il 2 maggio 2005, che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 [COM(2005)123 final].

Articolo 18 03 05 — Rete europea dell'immigrazione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 500 000	4 854 835	8 000 000	4 150 690	7 582 232,38	5 219 424,95

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare l'istituzione della rete europea dell'immigrazione, al fine di dotare l'Unione e gli Stati membri di una fonte di informazioni obiettive, affidabili e comparabili sull'immigrazione e l'asilo.

Dette informazioni devono fornire statistiche sul numero dei richiedenti asilo agli Stati membri, ripartiti per Stato membro, il numero delle richieste accolte, il numero delle richieste respinte, i motivi alla base del non accoglimento ecc.

Basi giuridiche

Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

Articolo 18 03 06 — Azione preparatoria — Completamento dell'integrazione dei cittadini dei paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	82 993,26	155 521,87

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni precedenti.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 18 03 07 — Completamento di ARGO

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire impegni precedenti.

Basi giuridiche

Decisione 2002/463/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO) (GU L 161 del 19.6.2002, pag. 11).

Articolo 18 03 09 — Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
177 500 000	113 326 129	162 500 000	85 018 402	131 503 342,83	78 539 380,16

Commento

Alla luce dell'obiettivo generale di sostenere gli interventi degli Stati membri volti a permettere ai cittadini di paesi terzi di soddisfare le condizioni di soggiorno e ad agevolare l'integrazione nelle società europee, conformemente ai «principi fondamentali comuni per la politica di integrazione degli immigrati nell'Unione europea» adottati dal Consiglio nel novembre 2004 e alla risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2006 sulle strategie e i mezzi per l'integrazione degli immigrati nell'Unione europea (GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 845), questo stanziamento è destinato a sostenere misure nei seguenti ambiti:

- favorire lo sviluppo e l'applicazione di procedure di ammissione che interessino e facilitino il processo di integrazione di cittadini di paesi terzi,
- sviluppare e attuare il processo di integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri,
- rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, attuare, controllare e valutare politiche e misure di integrazione dei cittadini di paesi terzi,
- scambiare informazioni e migliori pratiche e favorire la cooperazione tra Stati membri in relazione allo sviluppo, all'attuazione, al controllo e alla valutazione di politiche e misure per l'integrazione di cittadini di paesi terzi, che contribuiscano in particolare alla riduzione del divario occupazionale fra gli immigrati e il resto della popolazione, al miglioramento della partecipazione e del rendimento degli immigrati nel campo dell'istruzione, al miglioramento delle prospettive delle donne immigrate per quanto riguarda l'istruzione e l'occupazione, alla promozione dei programmi linguistici e introduttivi, della salute, dell'edilizia abitativa e delle condizioni di vita urbana, nonché all'aumento della partecipazione degli immigrati alla vita civile.

Su iniziativa della Commissione lo stanziamento è inoltre destinato a finanziare azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Unione (azioni dell'Unione) relative alla politica di immigrazione e di integrazione.

Basi giuridiche

Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 2 maggio 2005, che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 [COM(2005)123 final].

Decisione 2008/457/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 167 del 27.6.2008, pag. 69).

Articolo 18 03 11 — Eurodac

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	500 000	377 335	1 532 930,46	1 040 703,82

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alla creazione e al funzionamento dell'unità centrale del sistema «Eurodac».

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 2 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

Articolo 18 03 14 — Ufficio europeo di sostegno per l'asilo — EASO

Voce 18 03 14 01 — Ufficio europeo di sostegno per l'asilo — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 000 000	7 000 000	5 058 000	5 058 000	4 037 298,69	1 639 531,63

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Ufficio (titoli 1 e 2).

L'Ufficio è tenuto ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Ufficio è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

Voce 18 03 14 02 — Ufficio europeo di sostegno per l'asilo — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 000 000	3 500 000	4 942 000	2 422 000	2 010 717,44	263 698,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative dell'Ufficio relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Ufficio è tenuto a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Il contributo dell'Unione per il 2013 ammonta a un totale di 12 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

Articolo 18 03 15 — Progetto pilota — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei rifugiati

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	225 000	p.m.	500 000	1 500 000,00	0,—

Commento

L'obiettivo principale del progetto pilota è di creare una rete di contatti e dibattiti tra determinati comuni ed enti locali negli Stati membri che hanno appena avviato un programma di reinsediamento, o che desiderano parteciparvi in un prossimo futuro, e negli Stati membri che hanno già maturato esperienza nel settore, basandosi sulle esperienze e sulle migliori prassi dell'UNHCR e di ONG in materia di reinsediamento e reintegrazione dei rifugiati. Il progetto pilota coprirà gli aspetti seguenti:

- l'individuazione di comuni o enti locali negli Stati membri che hanno appena avviato programmi di reinsediamento (ad esempio, Portogallo e Romania) o che si accingono ad avviarne (ad esempio, Spagna) e l'organizzazione di riunioni con determinati comuni o enti locali in paesi di reinsediamento (ad esempio, Regno Unito e Paesi Bassi), allo scopo di rafforzare i «nuovi» programmi di reinsediamento e di renderli sostenibili e di elevata qualità,
- l'individuazione di comuni o enti locali o organizzazioni non governative negli Stati membri che non partecipano ancora a programmi di reinsediamento ma che auspicano aderire alla rete nella prospettiva di parteciparvi nel futuro,

- lo svolgimento di riunioni di rappresentanti degli enti locali e dei comuni specifici coinvolti, unitamente all'UNHCR, alle ONG aderenti e ai rappresentanti dei rifugiati reinsediati, al fine di definire le attività da realizzare congiuntamente, tra cui visite, scambi di esperienze, formazione e riunioni tematiche su questioni quali l'alloggio, l'istruzione e l'occupazione,
- la messa a punto di un formulario per raccogliere dai vari soggetti interessati informazioni sulle procedure, le tipologie di monitoraggio prima del reinsediamento, le tipologie di informazioni raccolte sui rifugiati da reinsediare (tra cui gli aspetti culturali, sanitari, relativi all'istruzione e all'alimentazione), le infrastrutture, le risorse umane, l'alloggio, l'accoglienza, le azioni intraprese dopo il reinsediamento ai fini dell'integrazione dei rifugiati, la partecipazione della comunità al processo, qualsiasi tipo di assistenza economica, giuridica o educativa, il ruolo dei rifugiati già reinsediati nella nuova integrazione e la cooperazione con le ONG,
- la creazione di una task force, dotata delle debite risorse umane e tecniche, incaricata dell'organizzazione degli aspetti pratici del progetto e, in particolare, incaricata di provvedere alle riunioni necessarie, di raccogliere le informazioni disponibili, di creare un sito web e di provvedere al suo contenuto, rafforzando in tal modo lo scambio di informazioni tra i vari soggetti coinvolti nel processo di reinsediamento, e di instaurare nessi con altri attuali progetti e/o siti web inerenti alla questione del reinsediamento. Il sito web consentirà altresì di mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, in modo sistematico, le informazioni su riunioni passate e future tra i comuni o enti locali,
- il raffronto delle informazioni raccolte dalla task force, che saranno quindi divulgate ai fini della loro discussione nell'ambito della rete, onde trarre conclusioni sulle prassi eccellenti.

Le esperienze acquisite con il progetto pilota saranno raccolte e trasmesse all'Unità per il reinsediamento in seno all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO).

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 18 03 16 — Progetto pilota — Finanziamenti per le vittime di torture

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000		

Commento

L'obiettivo principale del presente progetto pilota consiste nella creazione di una nuova linea di stanziamenti a favore delle vittime di torture che si trovino nell'Unione (a prescindere che si tratti o meno di cittadini dell'Unione europea). Il progetto pilota coprirà gli aspetti seguenti:

- creazione di centri di riabilitazione per le vittime di torture o sostegno ai centri esistenti grazie allo stanziamento di fondi per coprirne i costi di riabilitazione (locali, personale terapeutico e amministrativo ecc.) e le altre attività (prevenzione, promozione, formazione, assistenza legale ecc.),
- garanzia di accesso a sostegno e consulenza multidisciplinari, tra cui cure mediche e psicoterapeutiche, consulenza psicosociale, assistenza legale e sostegno socioeconomico alle vittime,
- sostegno alla interconnessione a livello internazionale tra centri di riabilitazione (all'interno ed all'esterno dell'Unione) al fine di costruire capacità, promuovere lo scambio di prassi corrette tra specialisti del settore, permettere un controllo tra pari quale prevenzione del trauma vicario ecc.,
- sostegno alle attività volte alla conquista dell'autonomia da parte delle stesse vittime di torture e, in generale, sostegno alle capacità di integrazione di tali vittime nella società in paesi europei,

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 18 03 17 — Azione preparatoria — Consentire il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	650 000	3 000 000	1 500 000		

Commento

Azione preparatoria volta a creare una nuova linea di stanziamenti per sostenere il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza che non sono contemplate dalle vigenti disposizioni del Fondo europeo per i rifugiati (FER) e che non lo saranno neppure nel prossimo futuro dal momento che l'attuale Fondo, nella sua terza edizione (FER III), giunge a scadenza nel 2014. Le attività svolte nell'ambito della presente azione preparatoria e le esperienze raccolte in tale ambito potrebbero quindi essere integrate nella revisione del FER prevista per il 2014.

La presente azione preparatoria copre i seguenti interventi:

- garantire un sostegno alle persone il cui status di rifugiato è già stato riconosciuto dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e dal FER (vittime di calamità naturali, conflitti armati ecc.),
- sostenere gli interventi di emergenza nel caso di gruppi di rifugiati considerati prioritari in base alle disposizioni del FER e dell'UNHCR, che sono vittime di conflitti armati, che sono state vittime di calamità naturali o che si trovano confrontate a situazioni di estrema vulnerabilità e di rischio per la loro incolumità,
- finanziare procedure di reinsediamento rapido degli Stati membri in condizioni analoghe a quelle di attività routinarie di reinsediamento finanziate a titolo del FER,
- garantire il finanziamento per le procedure di emergenza senza perturbare le procedure di reinsediamento in corso nell'ambito del FER,
- potenziare, se del caso, il sostegno finanziario, in situazioni di emergenza, a favore dell'UNHCR e delle sue organizzazioni di collegamento negli Stati membri e a livello di Unione,
- rafforzare le attività dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 18 03 18 — Progetto pilota — Analisi delle politiche di accoglienza, protezione e integrazione dei minori non accompagnati nell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000	1 000 000	500 000		

Commento

L'obiettivo del presente progetto pilota consiste nell'individuare prassi corrette in materia di politiche di prevenzione, accoglienza, protezione e integrazione dei minori non accompagnati. È possibile che il minore sia rimpatriato nel suo paese d'origine, in cui sarà necessario garantirne il reinserimento, o che sia riconosciuta al minore la protezione internazionale o uno status giuridico diverso, che permette al minore di integrarsi nello Stato membro di residenza; in alternativa il minore può essere reinsediato all'interno dell'Unione. In tutti questi casi è importante garantire l'interesse superiore del minore. Il progetto pilota dovrebbe contribuire all'attuazione del Piano d'azione 2010 della Commissione sui minori non accompagnati (2010-2014) e delle misure specifiche del medesimo:

- individuazione di misure e politiche preventive nei confronti del gruppo di appartenenza dei minori non accompagnati (ad esempio, richiedenti asilo, vittime della tratta di esseri umani, minori entrati clandestinamente nell'Unione) e/o nei confronti del

paese o della regione di origine,

- individuazione delle prassi eccellenti in materia di accoglienza e protezione dei minori, in particolare relativamente a questioni quali le procedure iniziali, la rappresentanza legale, la nomina di un tutore, l'accesso alle strutture di accoglienza e loro adeguatezza, i colloqui iniziali, l'istruzione e l'assistenza medica,
- individuazione di prassi corrette riguardo a misure specifiche e garanzie procedurali per i minori non accompagnati nell'Unione,
- valutazione di diverse esperienze di contrasto al fenomeno dei bambini scomparsi e individuazione di prassi eccellenti,
- individuazione di prassi eccellenti in materia di ricostituzione del nucleo familiare e di reintegrazione dei minori non accompagnati nei loro paesi di origine.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 18 03 19 — Azione preparatoria — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei rifugiati

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti		Impegni	Pagamenti
500 000	250 000			

Commento

L'obiettivo principale dell'azione preparatoria è di creare una rete di contatti e dibattiti tra determinati comuni ed enti locali negli Stati membri che hanno appena avviato un programma di reinsediamento, o che desiderano parteciparvi in un prossimo futuro, e negli Stati membri che hanno già maturato esperienza nel settore, basandosi sulle esperienze e sulle migliori prassi dell'UNHCR e di ONG in materia di reinsediamento e reintegrazione dei rifugiati. L'azione preparatoria coprirà gli aspetti seguenti:

- — l'individuazione di comuni o enti locali negli Stati membri che hanno appena avviato programmi di reinsediamento (ad esempio, Portogallo e Romania) o che si accingono ad avviarne (ad esempio, Spagna) e l'organizzazione di riunioni con determinati comuni o enti locali in paesi di reinsediamento (ad esempio, Regno Unito e Paesi Bassi), allo scopo di rafforzare i «nuovi» programmi di reinsediamento e di renderli sostenibili e di elevata qualità,
- — l'individuazione di comuni o enti locali od organizzazioni non governative negli Stati membri che non partecipano ancora a programmi di reinsediamento, ma che auspicano aderire alla rete nella prospettiva di parteciparvi in futuro,
- — lo svolgimento di riunioni di rappresentanti degli enti locali e dei comuni specifici coinvolti, unitamente all'UNHCR, alle ONG aderenti ed ai rappresentanti dei rifugiati reinsediati, per definire le attività da realizzare congiuntamente, tra cui visite, scambi di esperienze, formazione e riunioni tematiche su questioni quali l'alloggio, l'istruzione e l'occupazione,
- — la messa a punto di un formulario per raccogliere dai vari soggetti interessati informazioni sulle procedure, le tipologie di monitoraggio prima del reinsediamento, le tipologie di informazioni raccolte sui rifugiati da reinsediare (tra cui gli aspetti culturali, sanitari, relativi all'istruzione e all'alimentazione), le infrastrutture, le risorse umane, l'alloggio, l'accoglienza, le azioni intraprese dopo il reinsediamento ai fini dell'integrazione dei rifugiati, la partecipazione della comunità al processo, qualsiasi tipo di assistenza economica, giuridica o educativa, il ruolo dei rifugiati già reinsediati nella nuova integrazione e la cooperazione con le ONG,
- — la creazione di una task force, dotata delle debite risorse umane e tecniche, incaricata dell'organizzazione degli aspetti pratici del progetto e, in particolare, incaricata di provvedere alle riunioni necessarie, di raccogliere le informazioni disponibili, di creare un sito web e di provvedere al suo contenuto, rafforzando in tal modo lo scambio di informazioni tra i vari soggetti coinvolti nel processo di reinsediamento, e di instaurare nessi con altri attuali progetti e/o siti web inerenti alla questione del reinsediamento. Il sito web consentirà altresì di mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, in modo sistematico, le informazioni su riunioni passate e future tra i comuni o enti locali,
- — il raffronto delle informazioni raccolte dalla task force, che saranno quindi divulgate ai fini della loro discussione nell'ambito della rete, onde trarre conclusioni sulle prassi eccellenti.

Le esperienze acquisite con l'azione preparatoria saranno raccolte e trasmesse all'Unità per il reinsediamento in seno all'Ufficio

europeo di sostegno per l'asilo (EASO), quando sarà stata creata.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 18 05 — SICUREZZA E TUTELA DELLE LIBERTÀ

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
18 05	Sicurezza e tutela delle libertà								
18 05 01	Programmi di cooperazione nel settore «Giustizia e affari interni» — Titolo VI								
18 05 01 01	Completamento di programmi di cooperazione nel settore «Giustizia e affari interni» e AGIS	3.1	—	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	105 579,31	
18 05 01 03	Completamento del programma tipo Erasmus per giudici (programma di scambi per le autorità giudiziarie)	3.1	—	—	—	—	0,—	0,—	
	<i>Articolo 18 05 01 — Totale parziale</i>		—	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	105 579,31	
18 05 02	Ufficio europeo di polizia (Europol)								
18 05 02 01	Ufficio europeo di polizia — Contributo ai titoli 1 e 2	3.1	56 600 000	56 600 000	61 635 739	61 635 739	63 712 000,00	63 712 000,00	112,57 %
18 05 02 02	Ufficio europeo di polizia — Contributo al titolo 3	3.1	18 582 500	18 582 500	20 869 261	17 869 261	19 757 000,00	19 757 000,00	106,32 %
	<i>Articolo 18 05 02 — Totale parziale</i>		75 182 500	75 182 500	82 505 000	79 505 000	83 469 000,00	83 469 000,00	111,02 %
18 05 04	Azione preparatoria — Completamento delle azioni preparatorie a favore delle vittime di attentati terroristici								
18 05 05	Accademia europea di polizia								
18 05 05 01	Accademia europea di polizia — Contributo ai titoli 1 e 2	3.1	4 622 140	4 622 140	3 917 430	3 917 430	3 927 000,00	3 927 000,00	84,96 %
18 05 05 02	Accademia europea di polizia — Contributo al titolo 3	3.1	3 828 500	3 828 500	4 533 210	4 533 210	4 414 000,00	4 414 000,00	115,29 %
	<i>Articolo 18 05 05 — Totale parziale</i>		8 450 640	8 450 640	8 450 640	8 450 640	8 341 000,00	8 341 000,00	98,70 %
18 05 06	Progetto pilota — Completamento della lotta contro il terrorismo								
18 05 07	Completamento della capacità di gestione delle crisi								
18 05 08	Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo								
		3.1	9 680 000	8 110 248	23 280 000	7 546 710	22 400 000,00	6 721 789,44	82,88 %
		40 02 41	2 420 000 12 100 000	1 550 000 9 660 248					
18 05 09	Prevenzione e lotta contro la criminalità								
		3.1	42 520 000	40 094 669	117 570 000	34 903 533	99 184 349,94	34 129 367,35	85,12 %
		40 02 41	10 630 000 53 150 000	7 000 000 47 094 669					
18 05 11	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze								
18 05 11 01	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze — Contributo ai titoli 1 e 2	3.1	11 091 894	11 091 894	10 629 367	10 629 367	10 923 391,87	10 923 391,87	98,48 %
18 05 11 02	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze — Contributo al titolo 3	3.1	4 355 106	4 355 106	3 935 553	3 935 553	4 476 608,13	4 476 608,13	102,79 %
	<i>Articolo 18 05 11 — Totale parziale</i>		15 447 000	15 447 000	14 564 920	14 564 920	15 400 000,00	15 400 000,00	99,70 %
	Capitolo 18 05 — Totale		151 280 140	147 285 057	246 370 560	144 970 803	228 794 349,94	148 303 832,51	100,69 %

	40 02 41		13 050 000	8 550 000				
	Totale + riserva		164 330 140	155 835 057				

Articolo 18 05 01 — Programmi di cooperazione nel settore «Giustizia e affari interni» — Titolo VI

Voce 18 05 01 01 — Completamento di programmi di cooperazione nel settore «Giustizia e affari interni» e AGIS

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	105 579,31

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza.

Basi giuridiche

Azione comune 98/245/GAI, del 19 marzo 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che stabilisce un programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata (programma Falcone) (GU L 99 del 31.3.1998, pag. 8).

Decisione 2001/512/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce una seconda fase del programma di incoraggiamento e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato agli operatori della giustizia (Grotius II — penale) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 1).

Decisione 2001/513/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce una seconda fase del programma di incoraggiamento e di scambi, di formazione e di cooperazione per le autorità preposte all'applicazione della legge (Oisin II) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 4).

Decisione 2001/514/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce una seconda fase del programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (Stop II) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 7).

Decisione 2001/515/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce un programma di incentivazione, di scambi, di formazione e di cooperazione nel settore della prevenzione della criminalità (Hippokrates) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 11).

Decisione 2002/630/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS) (GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 5).

Voce 18 05 01 03 — Completamento del programma tipo Erasmus per giudici (programma di scambi per le autorità giudiziarie)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 18 05 02 — Ufficio europeo di polizia (Europol)

Voce 18 05 02 01 — Ufficio europeo di polizia — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
56 600 000	56 600 000	61 635 739	61 635 739	63 712 000,00	63 712 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Ufficio (titoli 1 e 2).

L'Ufficio è tenuto ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Ufficio è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

Voce 18 05 02 02 — Ufficio europeo di polizia — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 582 500	18 582 500	20 869 261	17 869 261	19 757 000,00	19 757 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese operative dell'Ufficio (titolo 3).

L'Ufficio è tenuto a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Il contributo dell'Unione per il 2013 ammonta a un totale di 82 120 500 EUR. Un importo di 6 938 000 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 75 182 500 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

Articolo 18 05 04 — Azione preparatoria — Completamento delle azioni preparatorie a favore delle vittime di attentati terroristici

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 18 05 05 — Accademia europea di polizia

Voce 18 05 05 01 — Accademia europea di polizia — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 622 140	4 622 140	3 917 430	3 917 430	3 927 000,00	3 927 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'Accademia europea di polizia (titoli 1 e 2).

L'Accademia è tenuta ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Accademia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI (GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 63).

Voce 18 05 05 02 — Accademia europea di polizia — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 828 500	3 828 500	4 533 210	4 533 210	4 414 000,00	4 414 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese operative dell'Accademia relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Accademia è tenuta ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Il contributo dell'Unione per il 2013 ammonta a un totale di 8 450 640 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI (GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 63).

Articolo 18 05 06 — Progetto pilota — Completamento della lotta contro il terrorismo

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	136 868,41

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 18 05 07 — Completamento della capacità di gestione delle crisi

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	228,00

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza.

Basi giuridiche

Compito connesso all'autonomia amministrativa della Commissione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Articolo 18 05 08 — Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 05 08	9 680 000	8 110 248	23 280 000	7 546 710	22 400 000,00	6 721 789,44
40 02 41	2 420 000	1 550 000				
Totale	12 100 000	9 660 248	23 280 000	7 546 710	22 400 000,00	6 721 789,44

Commento

Per quanto riguarda la prevenzione e la preparazione agli attacchi terroristici, questo stanziamento è destinato a sostenere i seguenti ambiti:

- incoraggiare, promuovere e finanziare valutazioni dei rischi e delle minacce che incombono sulle infrastrutture critiche, comprese le valutazioni sul posto, individuare i possibili bersagli degli attentati terroristici e determinare quanto eventualmente necessario per migliorarne la sicurezza,
- promuovere e finanziare l'elaborazione di norme comuni di sicurezza, inclusa la sicurezza informatica, e lo scambio di competenze ed esperienze in materia di protezione delle infrastrutture critiche,
- promuovere e finanziare il coordinamento e la cooperazione a livello dell'Unione in materia di protezione delle infrastrutture critiche.

Per quanto riguarda la gestione delle conseguenze degli attacchi terroristici, questo stanziamento è destinato a sostenere i seguenti ambiti:

- incoraggiare, promuovere e finanziare lo scambio di competenze, esperienze e tecnologie per quanto riguarda le potenziali conseguenze degli attentati terroristici,
- incoraggiare, promuovere e finanziare l'elaborazione di una metodologia pertinente e di piani di emergenza, anche per quanto riguarda una strategia europea per la sicurezza informatica,
- garantire il contributo in tempo reale di esperti in materia di terrorismo alla gestione globale delle crisi e ai meccanismi di allarme rapido e di protezione civile.

In particolare, questo stanziamento è destinato a sostenere le seguenti azioni:

- azioni mirate alla cooperazione e al coordinamento operativo (potenziamento delle reti, consolidamento della fiducia e comprensione reciproca, elaborazione di piani d'emergenza, scambio e diffusione di informazioni, esperienze e migliori pratiche),
- attività di studio, monitoraggio, valutazione, controllo e ispezione,
- elaborazione e trasferimento di tecnologie e metodologie, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di informazioni e l'interoperabilità,
- formazione e scambio di personale e di esperti,
- attività di sensibilizzazione e divulgazione, e
- messa a disposizione di un sostegno finanziario per progetti volti ad aiutare le vittime del terrorismo e/o le loro famiglie a superare la dura prova, avvalendosi del sostegno sociale o psicologico offerto da organizzazioni e/o reti, nonché per progetti intesi a mobilitare l'opinione pubblica contro tutte le forme di terrorismo.

Una parte dello stanziamento sarà utilizzata principalmente per migliorare l'assistenza e la consulenza legale fornite alle vittime del terrorismo e alle loro famiglie.

Condizioni per sbloccare la riserva

La riserva sarà sbloccata allorché il Parlamento europeo e il Consiglio avranno raggiunto un risultato soddisfacente riguardo alla governance di Schengen.

Basi giuridiche

Decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 6 aprile 2005, che istituisce il programma quadro «Sicurezza e tutela delle libertà» per il periodo 2007-2013 [COM(2005)124 final].

Articolo 18 05 09 — Prevenzione e lotta contro la criminalità

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 05 09	42 520 000	40 094 669	117 570 000	34 903 533	99 184 349,94	34 129 367,35
40 02 41	10 630 000	7 000 000				
Totale	53 150 000	47 094 669	117 570 000	34 903 533	99 184 349,94	34 129 367,35

Commento

Stanziamento destinato a sostenere i seguenti ambiti:

- promuovere e organizzare azioni di coordinamento, cooperazione e comprensione reciproca tra le autorità di contrasto e altre istituzioni, in particolare le organizzazioni attive nella prevenzione della violenza e della criminalità, le altre autorità nazionali e

gli organismi affini dell'Unione,

- incoraggiare, promuovere ed elaborare i metodi e gli strumenti orizzontali necessari per una strategia di prevenzione e lotta contro la criminalità e la criminalità telematica, ad esempio la prevenzione della violenza urbana, e in particolare quella che interessa i minori, e la prevenzione e la lotta contro la delinquenza minorile attraverso lo scambio di migliori pratiche, la creazione di reti di collegamento fra le autorità competenti e l'esecuzione di progetti pilota, anche nel settore del recupero di ex detenuti minorenni, la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, la definizione di migliori pratiche per la prevenzione della criminalità, l'elaborazione di statistiche comparabili e la criminologia applicata,
- migliorare la cooperazione tra le agenzie nazionali competenti in materia di confisca e sequestro dei beni e dei proventi di attività illecite di organizzazioni criminali al fine del recupero dei beni, e
- promuovere e sviluppare le prassi migliori in materia di protezione delle vittime di reati, tra cui le vittime della violenza legata al genere, le vittime della violenza nelle relazioni personali e i testimoni.

In particolare, questo stanziamento è destinato a sostenere le seguenti azioni:

- azioni mirate alla cooperazione e al coordinamento operativo (potenziamento delle reti, fiducia e comprensione reciproca, scambio e diffusione di informazioni, esperienze e migliori pratiche),
- attività di analisi, di controllo e di valutazione,
- elaborazione e trasferimento di tecnologie e metodologie,
- formazione e scambio di personale e di esperti,
- attività di sensibilizzazione e divulgazione.

Una parte dello stanziamento sarà destinata a coprire i costi relativi all'istituzione di una linea telefonica diretta a livello di Unione per le vittime della tratta di esseri umani. Tale servizio, che potrà essere contattato attraverso un numero telefonico comune in tutti gli Stati membri, fornirà lo stesso livello di assistenza sociale, psicologica e giuridica alle vittime della tratta di esseri umani e, laddove possibile, risponderà alle richieste di rifugio. Il progetto coinvolgerà vari soggetti interessati: autorità nazionali di regolamentazione (per fornire le linee telefoniche), società di telecomunicazioni, ONG specializzate, personale locale e professionale, nonché autorità preposte all'applicazione della legge (per lo scambio di informazioni sui trafficanti e su altri attori coinvolti nella tratta di esseri umani).

Lo stanziamento sarà utilizzato in parte per migliorare la prevenzione delle attività di gruppi criminali mobili nelle zone di confine.

Condizioni per sbloccare la riserva

La riserva sarà sbloccata allorché il Parlamento europeo e il Consiglio avranno raggiunto un risultato soddisfacente riguardo alla governance di Schengen.

Basi giuridiche

Decisione 2007/125/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 7).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, presentata il 6 aprile 2005, che istituisce il programma quadro «Sicurezza e tutela delle libertà» per il periodo 2007-2013 [COM(2005)124 final].

Articolo 18 05 11 — Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

Voce 18 05 11 01 — Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 091 894	11 091 894	10 629 367	10 629 367	10 923 391,87	10 923 391,87

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'Osservatorio (titoli 1 e 2).

L'Osservatorio è tenuto a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Osservatorio è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).

Voce 18 05 11 02 — Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 355 106	4 355 106	3 935 553	3 935 553	4 476 608,13	4 476 608,13

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese operative dell'Osservatorio relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Osservatorio è tenuto a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Il contributo dell'Unione per il 2013 ammonta a un totale di 15 550 000 EUR. Un importo di 103 000 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 15 447 000 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).

CAPITOLO 18 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
18 08	Strategia politica e coordinamento								
18 08 01	<i>Prince — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia</i>	3.1	2 900 000	2 633 208	2 800 000	1 437 648	2 700 000,00	992 035,29	37,67 %
18 08 05	<i>Valutazione dell'impatto</i>	3.1	600 000	377 576	600 000	377 335	487 025,00	468 741,42	124,14 %
Capitolo 18 08 — Totale			3 500 000	3 010 784	3 400 000	1 814 983	3 187 025,00	1 460 776,71	48,52 %

Articolo 18 08 01 — Prince — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 900 000	2 633 208	2 800 000	1 437 648	2 700 000,00	992 035,29

Commento

Stanzamento destinato a finanziare le misure d'informazione prioritarie nel settore Affari interni.

Si tratta di misure di informazione e comunicazione nel settore Affari interni in relazione all'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (siti web interni, manifestazioni pubbliche, prodotti di comunicazione, sondaggi Eurobarometro ecc.). Tali misure costituiranno un efficace canale di comunicazione e dialogo tra i cittadini dell'Unione, i soggetti portatori di interessi e le istituzioni europee, tenendo conto nel contempo delle specificità nazionali, regionali e locali, in stretta collaborazione con le autorità degli Stati membri.

La Commissione ha adottato una serie di comunicazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un nuovo quadro di cooperazione per le attività di politica dell'informazione e della comunicazione dell'Unione europea [COM(2001)354 final e COM(2002)350 final]. Tali comunicazioni propongono un quadro di cooperazione interistituzionale esteso agli Stati membri per lo sviluppo di una strategia dell'informazione e della comunicazione dell'Unione.

Il gruppo interistituzionale sull'informazione (GII), presieduto congiuntamente dalla Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio, definisce gli orientamenti comuni sui temi relativi alla cooperazione interistituzionale in materia di informazione e di comunicazione dell'Unione. Coordina le attività, centralizzate e decentrate, destinate al grande pubblico, attinenti a questi temi. Il GII si pronuncia ogni anno sulle priorità per gli anni successivi, sulla base di informazioni fornite dalla Commissione.

Basi giuridiche

Compito connesso all'autonomia amministrativa della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Articolo 18 08 05 — Valutazione dell'impatto

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
600 000	377 576	600 000	377 335	487 025,00	468 741,42

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese legate:

- all'estensione della valutazione a tutte le attività (politiche e legislazione),
- al rafforzamento dell'integrazione della valutazione nella pianificazione e programmazione strategica,
- al completamento del lavoro metodologico necessario per sviluppare la valutazione delle politiche,
- all'applicazione della valutazione delle politiche a tutti i principali settori coperti dal programma di Stoccolma,
- ai preparativi per l'attuazione di progetti pilota e azioni preparatorie.

Basi giuridiche

Compito connesso all'autonomia amministrativa della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

TITOLO 19 — RELAZIONI ESTERNE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 01	Spese amministrative del settore «Relazioni esterne»		163 646 024	163 646 024	163 316 368	163 316 368	155 283	155 283
	40 01 40				16 345	16 345	443,31	443,31
					163 332 713	163 332 713		
19 02	Cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo	4	58 000 000	31 629 412	57 648 000	50 684 001	55 640 699,99	38 603 432,79
19 03	Politica estera e di sicurezza comune (PESC)	4	395 832 000	316 294 119	362 464 000	302 277 340	331 644	308 460
19 04	Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)	4	166 086 000	139 504 504	165 065 000	138 748 116	664,42	348,68
19 05	Relazioni e cooperazione con i paesi terzi industrializzati	4	23 400 000	18 285 754	24 021 000	20 154 828	161 293	123 059
19 06	Risposta alle crisi e minacce mondiali alla sicurezza	4	393 793 000	271 612 706	377 189 700	258 779 119	098,95	078,44
19 08	Politica europea di vicinato e relazioni con la Russia		2 491 284 700	1 430 771 867	2 365 742 646	1 353 926 745	2 066 867	1 448 913
19 09	Relazioni con l'America latina						943,36	485,19
19 10	Relazioni con l'Asia, l'Asia centrale e il Medio Oriente (Iraq, Iran e Yemen)	4	387 064 000	295 863 267	374 323 000	280 953 257	351 506	281 916
19 11	Strategia politica e coordinamento per il settore «Relazioni esterne»	4	893 490 519	615 451 673	896 201 500	677 438 920	000,00	029,57
19 11	Strategia politica e coordinamento per il settore «Relazioni esterne»	4	28 630 000	24 364 531	28 000 000	28 445 858	881 213	670 392
19 49	Spese di gestione amministrativa dei programmi impegnati a titolo del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977	4	p.m.	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—
	Titolo 19 — Totale		5 001 226 243	3 307 423 857	4 813 971 214	3 274 724 552	4 415 110	3 312 215
	40 01 40				16 345	16 345	676,81	282,68
	Totale + riserva				4 813 987 559	3 274 740 897		

CAPITOLO 19 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RELAZIONI ESTERNE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
19 01	Spese amministrative del settore «Relazioni esterne»					
19 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Relazioni esterne»					
19 01 01 01	Spese relative al personale in servizio del «Servizio degli strumenti di politica estera»	5	7 265 123	7 394 602	8 985 258,71	123,68 %
19 01 01 02	Spese relative al personale in servizio del settore «Relazioni esterne» presso le delegazioni dell'Unione	5	6 933 652	6 376 989	7 212 684,60	104,02 %
	<i>Articolo 19 01 01 — Totale parziale</i>		14 198 775	13 771 591	16 197 943,31	114,08 %
19 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Relazioni esterne»					
19 01 02 01	Personale esterno del «Servizio degli strumenti di politica estera»	5	1 656 669	1 685 884	1 490 447,90	89,97 %
19 01 02 02	Personale esterno del settore «Relazioni esterne» presso le delegazioni dell'Unione	5	857 444	817 380	505 306,00	58,93 %
19 01 02 11	Altre spese di gestione del «Servizio degli strumenti di politica estera»	5	585 573	567 077	391 744,88	66,90 %
	40 01 40			16 345		
				583 422		
19 01 02 12	Altre spese di gestione del settore «Relazioni esterne» presso le delegazioni dell'Unione	5	435 830	441 438	467 754,00	107,32 %
	<i>Articolo 19 01 02 — Totale parziale</i>		3 535 516	3 511 779	2 855 252,78	80,76 %

		40 01 40					
19 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Relazioni esterne»					16 345	
						3 528 124	
19 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del «Servizio degli strumenti di politica estera»	5	459 764	472 132	779 678,16		169,58 %
19 01 03 02	Immobili e spese connesse del settore «Relazioni esterne» presso le delegazioni dell'Unione	5	3 609 319	3 524 000	3 333 663,00		92,36 %
	<i>Articolo 19 01 03 — Totale parziale</i>		4 069 083	3 996 132	4 113 341,16		101,09 %
19 01 04	Spese di sostegno per le attività del settore «Relazioni esterne»						
19 01 04 01	Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo — Spese di gestione amministrativa	4	57 380 196	59 632 000	60 413 638,12		105,29 %
19 01 04 02	Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) — Spese di gestione amministrativa	4	56 556 454	56 347 566	45 598 304,75		80,62 %
19 01 04 03	Strumento di stabilità (IFS) — Spese di gestione amministrativa	4	9 100 000	8 144 000	7 944 046,75		87,30 %
19 01 04 04	Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Spese di gestione amministrativa	4	500 000	500 000	0,—		
19 01 04 05	Valutazione dei risultati dell'aiuto dell'Unione, azioni di controllo e revisione dei conti — Spese di gestione amministrativa	4	p.m.	p.m.	1 599 916,44		
19 01 04 06	Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC) — Spese di gestione amministrativa	4	1 400 000	1 274 300	1 268 300,00		90,59 %
19 01 04 07	Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) — Spese di gestione amministrativa	4	10 981 000	11 460 000	10 671 700,00		97,18 %
19 01 04 08	Strumento per i paesi industrializzati (ICI) — Spese di gestione amministrativa	4	100 000	100 000	0,—		
19 01 04 20	Spese di sostegno amministrativo per il settore «Relazioni esterne»	4	p.m.	p.m.	0,—		
19 01 04 30	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dei programmi del settore «Relazioni esterne»	4	5 825 000	4 579 000	4 621 000,00		79,33 %
	<i>Articolo 19 01 04 — Totale parziale</i>		141 842 650	142 036 866	132 116 906,06		93,14 %
	Capitolo 19 01 — Totale		163 646 024	163 316 368	155 283 443,31		94,89 %
	40 01 40					16 345	
	Totale + riserva					163 332 713	

Articolo 19 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Relazioni esterne»

Voce 19 01 01 01 — Spese relative al personale in servizio del «Servizio degli strumenti di politica estera»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
7 265 123	7 394 602	8 985 258,71

Commento

Sarà incrementato il personale della Commissione addetto alla gestione degli interventi di risposta alle situazioni di crisi, onde garantire una capacità sufficiente per dare un seguito alle proposte delle organizzazioni della società civile in questo settore.

Voce 19 01 01 02 — Spese relative al personale in servizio del settore «Relazioni esterne» presso le delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
6 933 652	6 376 989	7 212 684,60

Commento

La Commissione assumerà personale altamente qualificato e specializzato e con contratto a lungo termine per le questioni attinenti ai diritti umani.

Sarà assegnato personale sufficiente alla gestione delle misure di risposta alle situazioni di crisi, in modo tale da dare un seguito alle proposte delle organizzazioni della società civile in questo settore.

Articolo 19 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Relazioni esterne»

Voce 19 01 02 01 — Personale esterno del «Servizio degli strumenti di politica estera»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 656 669	1 685 884	1 490 447,90

Voce 19 01 02 02 — Personale esterno del settore «Relazioni esterne» presso le delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
857 444	817 380	505 306,00

Voce 19 01 02 11 — Altre spese di gestione del «Servizio degli strumenti di politica estera»

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
19 01 02 11	585 573	567 077	391 744,88
40 01 40		16 345	
Totale	585 573	583 422	391 744,88

Voce 19 01 02 12 — Altre spese di gestione del settore «Relazioni esterne» presso le delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
435 830	441 438	467 754,00

Articolo 19 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Relazioni esterne»

Voce 19 01 03 01 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del «Servizio degli strumenti di politica estera»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
459 764	472 132	779 678,16

Voce 19 01 03 02 — Immobili e spese connesse del settore «Relazioni esterne» presso le delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
3 609 319	3 524 000	3 333 663,00

Articolo 19 01 04 — Spese di sostegno per le attività del settore «Relazioni esterne»

Voce 19 01 04 01 — Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
57 380 196	59 632 000	60 413 638,12

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto dell'Unione,
- le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio dei beneficiari e della Commissione,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati o personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati agli uffici di assistenza tecnica. Le spese per il personale esterno presso la sede principale sono limitate a 4 337 552 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 93 % del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 7 % le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse a tale personale,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, agenti locali o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni, informatica, telecomunicazioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,
- le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa

a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Questo stanziamento copre le spese amministrative a titolo dei capitoli 19 02, 19 09 e 19 10.

Voce 19 01 04 02 — Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
56 556 454	56 347 566	45 598 304,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto dell'Unione,
- le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio dei beneficiari e della Commissione,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati o personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati agli uffici di assistenza tecnica; le spese per il personale esterno presso la sede principale sono limitate a 4 846 907 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 93 % del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 7 % le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse a tale personale,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, agenti locali o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni, informatica, telecomunicazioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,
- le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Questo stanziamento copre le spese amministrative a titolo del Capitolo 19 08.

Voce 19 01 04 03 — Strumento di stabilità (IFS) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
9 100 000	8 144 000	7 944 046,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto dell'Unione,
- le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio dei beneficiari e della Commissione,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, agenti locali o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni, informatica, telecomunicazioni e affitto dovute alla presenza nelle

delegazioni di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,

- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Questo stanziamento copre le spese di gestione amministrativa a titolo degli articoli 19 05 02, 19 06 01, 19 06 02 e 19 06 03.

Voce 19 01 04 04 — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
500 000	500 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno all'attuazione di misure della PESC per le quali la Commissione non possiede l'esperienza necessaria o necessita di sostegno supplementare. Lo stanziamento è destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto dell'Unione,
- le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio dei beneficiari e della Commissione,
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Questo stanziamento copre le spese amministrative a titolo degli articoli 19 03 01, 19 03 02 e 19 03 06.

Voce 19 01 04 05 — Valutazione dei risultati dell'aiuto dell'Unione, azioni di controllo e revisione dei conti — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	1 599 916,44

Commento

Stanziamento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, man mano che i contratti degli uffici di assistenza tecnica (UAT) giungono a scadenza negli anni a venire.

Esso è altresì destinato a finanziare le attività di formazione e di potenziamento delle capacità destinate alle principali parti interessate impegnate nell'elaborazione ed attuazione dei programmi di assistenza esterna.

Lo stanziamento copre le spese amministrative a titolo dell'articolo 19 11 01.

Voce 19 01 04 06 — Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 400 000	1 274 300	1 268 300,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto dell'Unione,
- le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio dei beneficiari e della Commissione,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati o personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati agli uffici di assistenza tecnica; le spese per il personale esterno presso la sede principale sono limitate a 968 300 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 93 % del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 7 % le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse a tale personale,
- le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Questo stanziamento copre le spese di gestione amministrativa a titolo degli articoli 19 05 02 e 19 06 04.

Voce 19 01 04 07 — Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
10 981 000	11 460 000	10 671 700,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto dell'Unione,
- le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio dei beneficiari e della Commissione,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati ad uffici di assistenza tecnica smantellati. Le spese per il personale esterno presso la sede principale sono limitate a 1 950 000 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, di cui il 95 % copre le retribuzioni del personale in questione e il 5 % le spese aggiuntive di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse a tale personale,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, agenti locali o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni, informatica, telecomunicazioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,
- le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Questo stanziamento copre le spese amministrative a titolo del capitolo 19 04.

Voce 19 01 04 08 — Strumento per i paesi industrializzati (ICI) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
100 000	100 000	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

- le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio dei beneficiari e della Commissione,
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Esso copre le spese amministrative a titolo dell'articolo 19 05 01.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Voce 19 01 04 20 — Spese di sostegno amministrativo per il settore «Relazioni esterne»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto dell'Unione,
- le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio dei beneficiari e della Commissione,
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Questo stanziamento copre le spese amministrative a titolo dei capitoli 19 02, 19 04, 19 06, 19 08, 19 09 e 19 10.

Voce 19 01 04 30 — Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dei programmi del settore «Relazioni esterne»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
5 825 000	4 579 000	4 621 000,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi operativi sostenuti dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura nel quadro della gestione di programmi operativi di «relazioni esterne» (rubrica 4) affidata all'Agenzia a titolo dei capitoli 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 e 19 10.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 34).

Decisione 2009/336/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, che istituisce l'Agazia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 26).

CAPITOLO 19 02 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI IN MATERIA DI MIGRAZIONE E ASILO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 02	Cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo								
19 02 01	Cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo	4	58 000 000	31 629 412	57 648 000	50 684 001	55 640 699,99	38 603 432,79	122,05 %
	Capitolo 19 02 — Totale		58 000 000	31 629 412	57 648 000	50 684 001	55 640 699,99	38 603 432,79	122,05 %

Articolo 19 02 01 — Cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
58 000 000	31 629 412	57 648 000	50 684 001	55 640 699,99	38 603 432,79

Commento

Nell'ambito della razionalizzazione e della semplificazione degli strumenti di azione esterna per il quadro finanziario pluriennale 2007-2013, il programma «Aeneas», che prevede l'assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo, e che è stato adottato il 10 marzo 2004 a seguito delle azioni preparatorie per il periodo 2001-2003 e della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 3 dicembre 2002 intitolata «Integrazione delle questioni connesse all'emigrazione nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi» (COM(2002)0703), è stato sostituito da un programma tematico per la cooperazione con i paesi terzi nei settori cui si applica lo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo (regolamento (CE) n. 1905/2006).

L'obiettivo generale dello strumento è rendere più efficace l'assistenza esterna dell'Unione. Nell'ambito di questo programma, l'obiettivo del programma tematico di cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo è sostenere i paesi terzi nel loro impegno a favore del miglioramento della gestione dei flussi migratori in tutte le loro dimensioni. Gli stanziamenti sono impiegati per fornire, in modo specifico e complementare, assistenza tecnica e finanziaria ai paesi terzi, per sostenerli nel loro impegno in tale settore.

L'obiettivo del programma dell'Unione di cooperazione con i paesi terzi e le regioni di origine e di transito è stimolare i legami tra migrazione e sviluppo, frenando al contempo la fuga di cervelli dal sud al nord, promuovere una gestione efficace dell'emigrazione di

manodopera, combattere l'immigrazione clandestina e l'introduzione clandestina e la tratta di esseri umani, facilitare la riammissione, proteggere i migranti e aiutare i paesi terzi a migliorare le loro capacità per quanto riguarda il rispetto degli obblighi internazionali nel settore dell'asilo e della migrazione.

Questo programma di cooperazione dell'Unione finanzia azioni appropriate in linea con le strategie dell'Unione di cooperazione e di sviluppo a livello nazionale e regionale per i paesi terzi in questione, completando gli interventi previsti da queste strategie, in particolare in materia di migrazione, asilo, controllo delle frontiere, profughi e sfollati, e finanziati da altri strumenti dell'Unione riguardanti la cooperazione e lo sviluppo.

Nell'ambito della nuova strategia, il programma tematico terrà conto anche dei nuovi flussi migratori dovuti al cambiamento climatico. Il rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali sarà un elemento chiave dell'applicazione di questo strumento. All'occorrenza, le azioni finanziate saranno associate per quanto possibile con le misure volte a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e la conformità con gli strumenti internazionali in questo settore, compresa la convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati.

Tra i partner che possono beneficiare di un sostegno finanziario nel quadro di tale stanziamento figurano le organizzazioni e le agenzie regionali e internazionali (in particolare, le agenzie delle Nazioni Unite), le organizzazioni non governative o altri operatori non statali, le amministrazioni federali, nazionali, provinciali e locali dei paesi terzi, i loro dipartimenti e le loro agenzie, gli istituti, le associazioni e gli operatori pubblici e privati.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 633 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Gli stanziamenti iscritti a questo articolo sono soggetti a valutazioni secondo quanto stabilito all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006. Tali valutazioni includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatti). Le conclusioni della valutazione sono utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (AENEAS) (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 3 agosto 2005, intitolata «Azioni esterne varate attraverso i programmi tematici nell'ambito delle future prospettive finanziarie 2007-2013» (COM(2005)0324).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, intitolata «Programma tematico di cooperazione con i paesi terzi nei settori dell'emigrazione e dell'asilo» (COM(2006)0026).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 ottobre 2011, intitolata «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» [COM(2011) 637 final].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 18 novembre 2011, intitolata «L'approccio globale in materia di migrazione e mobilità» [COM(2011) 743 final].

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 03	Politica estera e di sicurezza comune (PESC)								
19 03 01	Operazioni di gestione delle crisi, prevenzione dei conflitti, risoluzione e stabilizzazione, processi di monitoraggio e di sicurezza								
19 03 01 01	Missione di vigilanza in Georgia	4	23 000 000	22 733 640	31 000 000	26 632 197	23 900 000,00	23 702 979,85	104,26 %
19 03 01 02	EULEX Kosovo	4	140 000 000	108 726 103	155 000 000	133 160 983	160 123 600,00	144 000 000,00	132,44 %
19 03 01 03	EUPOL AFGHANISTAN	4	61 000 000	57 328 309	53 000 000	42 955 156	60 500 000,00	54 025 314,00	94,24 %
19 03 01 04	Altre misure e operazioni di gestione della crisi	4	90 000 000	64 247 243	61 714 000	51 586 278	69 549 324,00	60 084 347,52	93,52 %
	<i>Articolo 19 03 01 — Totale parziale</i>		314 000 000	253 035 295	300 714 000	254 334 614	314 072 924,00	281 812 641,37	111,37 %
19 03 02	Non proliferazione e disarmo	4	19 500 000	17 791 544	20 000 000	14 557 025	2 497 700,00	15 191 019,77	85,38 %
19 03 04	Azioni d'urgenza	4	34 000 000	24 710 478	35 000 000	28 636 770	0,—	0,—	
19 03 05	Azioni preparatorie e di controllo	4	8 332 000	4 942 096	6 750 000	4 510 291	132 190,42	216 748,59	4,39 %
19 03 06	Rappresentanti speciali dell'Unione europea	4	20 000 000	15 814 706	p.m.	238 640	14 941 850,00	11 239 938,95	71,07 %
	Capitolo 19 03 — Totale		395 832 000	316 294 119	362 464 000	302 277 340	331 644 664,42	308 460 348,68	97,52 %

Commento

L'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza deve garantire che il Parlamento europeo sia strettamente associato a tutte le fasi del processo decisionale. Le riunioni di consultazione comuni di cui al punto 43 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1), che dovranno essere ulteriormente intensificate sulla base della dichiarazione sulla responsabilità politica resa dall'Alto rappresentante (GU C 210 del 3.8.2010, pag. 1), devono rafforzare un dialogo continuo tra l'Alto rappresentante e il Parlamento europeo sulle scelte di base e gli aspetti principali della PESC dell'Unione che comprende consultazioni preliminari all'approvazione di mandati e strategie.

Articolo 19 03 01 — Operazioni di gestione delle crisi, prevenzione dei conflitti, risoluzione e stabilizzazione, processi di monitoraggio e di sicurezza

Commento

Rientrano in questo articolo le misure e operazioni di gestione delle crisi nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) riguardanti il monitoraggio e la verifica dei processi di pace, la risoluzione dei conflitti e altre attività di stabilizzazione, le missioni relative allo Stato di diritto e le missioni di polizia. Possono essere organizzate azioni per monitorare i valichi di frontiera, gli accordi di pace o di cessate il fuoco o, più in generale, gli sviluppi politici e quelli relativi alla sicurezza. Come per tutte le azioni finanziate a titolo del presente capitolo, le misure pertinenti devono avere carattere civile.

Voce 19 03 01 01 — Missione di vigilanza in Georgia

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 000 000	22 733 640	31 000 000	26 632 197	23 900 000,00	23 702 979,85

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare la missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia in linea con la pertinente base giuridica adottata dal Consiglio.

Basi giuridiche

Decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43).

Voce 19 03 01 02 — EULEX Kosovo

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
140 000 000	108 726 103	155 000 000	133 160 983	160 123 600,00	144 000 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i costi della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, in conformità della base giuridica pertinente adottata dal Consiglio.

Basi giuridiche

Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX Kosovo) (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).

Voce 19 03 01 03 — EUPOL AFGHANISTAN

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
61 000 000	57 328 309	53 000 000	42 955 156	60 500 000,00	54 025 314,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i costi della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan, in conformità della base giuridica pertinente adottata dal Consiglio.

Basi giuridiche

Decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2010, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (GU L 123 del 19.5.2010, pag. 4).

Voce 19 03 01 04 — Altre misure e operazioni di gestione della crisi

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
90 000 000	64 247 243	61 714 000	51 586 278	69 549 324,00	60 084 347,52

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i costi della missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, in conformità della base giuridica pertinente adottata dal Consiglio.

Stanziamiento destinato a coprire i costi della missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo, in conformità della base giuridica pertinente

adottata dal Consiglio. Lo stanziamento è altresì destinato a coprire i costi connessi al potenziamento della capacità della missione EUPOL RD Congo nei settori dei diritti umani e dei diritti della donna.

Stanziamento destinato a coprire i costi della missione di polizia dell'Unione europea per fornire consulenza e assistenza nell'ambito della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo, in conformità della base giuridica pertinente adottata dal Consiglio.

Lo stanziamento è altresì destinato a coprire i costi connessi al potenziamento della capacità della missione EUSEC RD Congo nei settori dei diritti umani e dei diritti della donna.

Stanziamento destinato a coprire i costi della missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, in conformità della base giuridica pertinente adottata dal Consiglio.

Stanziamento destinato a coprire i costi della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, in conformità della base giuridica pertinente adottata dal Consiglio.

Stanziamento destinato a coprire i costi della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi, in conformità della base giuridica pertinente adottata dal Consiglio.

Stanziamento destinato a coprire le altre operazioni PESD oltre a EUMM Georgia, EULEX Kosovo, EUPOL Afghanistan, EUJUST LEX-IRAQ, EUPOL RD Congo, EUSEC RD Congo, EUPM Bosnia-Erzegovina, EU BAM Rafah ed EUPOL COPPS.

Lo stanziamento coprirà inoltre il funzionamento della segreteria dell'Accademia europea per la sicurezza e la difesa e il suo sistema di teledidattica avanzata via internet.

Basi giuridiche

Azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28).

Decisione 2010/330/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010, relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ (GU L 149 del 15.6.2010, pag. 12).

Decisione 2010/565/PESC del Consiglio, del 21 settembre 2010, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)(GU L 248 del 22.9.2010, pag. 59).

Decisione 2010/576/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2010, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo) (GU L 254 del 29.9.2010, pag. 33).

Decisione 2010/784/PESC del Consiglio, del 17 dicembre 2010, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 60).

Decisione 2011/781/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 51).

Decisione 2012/312/PESC del Consiglio, del 18 giugno 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC per la sicurezza aerea in Sud Sudan (EUAVSEC Sud Sudan) (GU L 158 del 19.6.2012, pag. 17).

Decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40).

Decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48).

Articolo 19 03 02 — Non proliferazione e disarmo

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 500 000	17 791 544	20 000 000	14 557 025	2 497 700,00	15 191 019,77

Commento

Stanziamento destinato al finanziamento di azioni che contribuiscono alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa

(nucleari, chimiche e biologiche), principalmente nell'ambito della strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa del dicembre 2003. Tale strategia comprende il sostegno alle azioni realizzate dalle organizzazioni internazionali in questo settore.

Stanziamiento destinato al finanziamento di azioni che contribuiscono alla non proliferazione delle armi convenzionali e delle operazioni per combattere l'accumulazione e il traffico destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere. Tale strategia comprende il sostegno alle azioni realizzate dalle organizzazioni internazionali in questo settore.

Basi giuridiche

Azione comune 2004/796/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, relativa al sostegno della protezione fisica di un sito nucleare nella Federazione russa (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 57).

Azione comune 2007/753/PESC del Consiglio, del 19 novembre 2007, sul sostegno alle attività di controllo e verifica dell'AIEA nella Repubblica popolare democratica di Corea nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 38).

Azione comune 2008/314/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2008, sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 62).

Azione comune 2008/368/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2008, a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 127 del 15.5.2008, pag. 78).

Azione comune 2008/487/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, a sostegno dell'universalizzazione ed attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 165 del 26.6.2008, pag. 41).

Azione comune 2008/588/PESC del Consiglio, del 15 luglio 2008, sul sostegno alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) al fine di potenziarne le capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 189 del 17.7.2008, pag. 28).

Azione comune 2008/858/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 302 del 13.11.2008, pag. 29).

Decisione 2008/974/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, a sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 91).

Decisione 2009/42/PESC del Consiglio, del 19 gennaio 2009, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere tra paesi terzi l'elaborazione di un trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 39).

Decisione 2009/569/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 96).

Decisione 2009/1012/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2009, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC tra i paesi terzi (GU L 348 del 29.12.2009, pag. 16).

Decisione 2010/179/PESC del Consiglio, dell'11 marzo 2010, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al controllo delle armi nei Balcani occidentali nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 48).

Decisione 2010/336/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010, relativa alle attività dell'UE a sostegno del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 152 del 18.6.2010, pag. 14).

Decisione 2010/461/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, a sostegno delle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 219 del 20.8.2010, pag. 7).

Decisione 2010/430/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, che istituisce una rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 202, 4.8.2010, pag. 5).

Decisione 2010/585/PESC del Consiglio, del 27 settembre 2010, sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 259 dell'1.10.2010, pag.10);

Decisione 2010/765/PESC del Consiglio, del 2 dicembre 2010, sull'azione dell'UE volta a contrastare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) per via aerea (GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 44).

Decisione 2010/799/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che sostiene un processo di rafforzamento della fiducia che porti a creare una zona senza armi di distruzione di massa e relativi vettori in Medio Oriente a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 341 del 23.12.2010, pag. 27).

Decisione 2011/428/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, a sostegno dell'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite per l'attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (GU L 188 del 19.7.2011, pag. 37).

Articolo 19 03 04 — Azioni d'urgenza

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
34 000 000	24 710 478	35 000 000	28 636 770	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento delle azioni non previste a titolo degli articoli 19 03 01, 19 03 02 e 19 03 06 che possono essere decise nell'arco dell'esercizio e che devono essere eseguite con urgenza.

Questo articolo costituisce inoltre un elemento di flessibilità nel bilancio della PESC ai sensi dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

Articolo 19 03 05 — Azioni preparatorie e di controllo

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
8 332 000	4 942 096	6 750 000	4 510 291	132 190,42	216 748,59

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare le misure preparatorie volte a creare le condizioni per le azioni dell'Unione nel settore della PESC e l'adozione dei necessari strumenti giuridici. Lo stanziamento può coprire le misure di valutazione e d'analisi (valutazione ex ante dei mezzi, studi specifici, organizzazione di riunioni, accertamento dei fatti in loco). Nel settore delle operazioni dell'Unione per la gestione delle crisi e per quanto riguarda i rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE), in particolare, le misure preparatorie possono servire tra l'altro a valutare le esigenze operative delle azioni previste, a provvedere al rapido spiegamento iniziale del personale e delle risorse (per esempio, spese di missione, acquisto di materiale, prefinanziamento dei costi di esercizio e di assicurazione nella fase di avvio) o ad adottare le necessarie misure in loco per preparare l'avvio dell'operazione. Lo stanziamento può inoltre coprire i costi connessi a esperti che contribuiscono alle operazioni dell'Unione per la gestione delle crisi per quanto riguarda specifici aspetti tecnici (per esempio, l'identificazione e la valutazione delle esigenze in materia di appalti) o azioni di formazione alla sicurezza destinate al personale da impiegare in una missione PESC o in un gruppo RSUE.

Esso copre i seguenti costi connessi al magazzino per le missioni civili della PSDC: scorta iniziale di materiale e riapprovvigionamento, altri servizi (approvvigionamento, ricevimento e controllo, servizi di spedizione merci comprese le procedure di esportazione-importazione e assicurative, preparazione del materiale per la spedizione).

Esso copre altresì le azioni di controllo e le revisioni dei conti delle azioni della politica estera e di sicurezza comune, nonché tutte le spese di regolarizzazione di azioni precedenti che sono state chiuse.

Questo stanziamento copre anche le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo delle azioni contemplate dagli articoli 19 03 01, 19 03 02 e 19 03 06.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 19 03 06 — Rappresentanti speciali dell'Unione europea

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 000 000	15 814 706	p.m.	238 640	14 941 850,00	11 239 938,95

Commento

Le spese connesse alla nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE), in conformità dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea, rientrano in questo articolo.

La designazione dei RSUE dovrebbe essere conforme alle politiche dell'Unione in materia di parità di genere e di integrazione della dimensione di genere, e andrebbe pertanto favorita la nomina di donne a tale carica.

Tale articolo copre altresì le spese connesse alla retribuzione degli RSUE e alla costituzione delle loro squadre e/o delle strutture di sostegno, comprese le spese per il personale diverse da quelle relative al personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione. Esso copre inoltre i costi relativi agli eventuali progetti attuati sotto la diretta responsabilità di un RSUE e le misure che includono la prevenzione dei conflitti, la mediazione e il sostegno ai processi di pace.

Stanzamento destinato a coprire tutte le spese inerenti alla nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE) nell'Africa subsahariana, nel Nord Africa e nel Bacino del Mediterraneo, nei Balcani occidentali e nel Caucaso meridionale, in Asia e in Asia centrale, e dei rappresentanti speciali con mandati tematici.

Stanzamento destinato a coprire tutte le spese inerenti alla nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE) oltre a quelli nominati per l'Africa subsahariana, il Nord Africa e il Bacino del Mediterraneo, i Balcani occidentali e il Caucaso meridionale, l'Asia e l'Asia centrale e con mandati tematici.

Basi giuridiche

Decisione 2012/33/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente (GU L 19 del 24.1.2012, pag. 17).

Decisione 2012/39/PESC del Consiglio, del 25 gennaio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (GU L 23 del 26.1.2012, pag. 5).

Decisione 2012/255/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che modifica la decisione 2011/427/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan (GU L 126 del 15.5.2012, pag. 8).

Decisione 2012/325/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan e il Sud Sudan (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 49).

Decisione 2012/326/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 53).

Decisione 2012/327/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione del Mediterraneo meridionale (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 56).

Decisione 2012/328/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 59).

Decisione 2012/329/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 62).

Decisione 2012/330/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che modifica la decisione 2011/426/PESC, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 66).

Decisione 2012/331/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 68).

Decisione 2012/390/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'Unione africana (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 44).

Decisione 2012/440/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 21).

CAPITOLO 19 04 — STRUMENTO EUROPEO PER LA DEMOCRAZIA E I DIRITTI UMANI (EIDHR)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 04	Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)								
19 04 01	Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)	4	128 165 000	108 463 511	126 665 000	103 411 196	119 490 293,90	89 794 710,91	82,79 %
19 04 03	Osservazione elettorale	4	37 921 000	29 652 574	38 000 000	29 409 566	40 402 805,05	29 875 042,57	100,75 %
19 04 04	Azione preparatoria — Creazione di una rete di prevenzione dei conflitti	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	69 140,00	
19 04 05	Completamento della precedente cooperazione	4	p.m.	988 419	p.m.	5 727 354	0,—	3 320 184,96	335,91 %
19 04 06	Progetto pilota — Forum della società civile UE-Russia	4	p.m.	400 000	400 000	200 000	400 000,00	0,—	
19 04 07	Progetto pilota — Finanziamenti per le vittime di torture	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 000 000,00	0,—	
	Capitolo 19 04 — Totale		166 086 000	139 504 504	165 065 000	138 748 116	161 293 098,95	123 059 078,44	88,21 %

Articolo 19 04 01 — Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
128 165 000	108 463 511	126 665 000	103 411 196	119 490 293,90	89 794 710,91

Commento

Obiettivo generale è quello di contribuire allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e al rispetto dei diritti umani, conformemente alle politiche e agli orientamenti dell'Unione e in stretta cooperazione con la società civile.

I settori fondamentali di attività comprendono:

- il miglioramento del rispetto dei diritti umani nei paesi e nelle regioni del mondo in cui sono più minacciati, come pure la promozione dello Stato di diritto,
- il potenziamento del ruolo della società civile nel promuovere i diritti umani e la riforma democratica, garantendo nel contempo la protezione degli attivisti per i diritti umani e la libertà di parola nonché della libertà di stampa, nel sostenere la conciliazione pacifica degli interessi di gruppo e nello sviluppare la partecipazione e la rappresentatività politiche,
- il sostegno a iniziative connesse ai temi dei diritti umani e della democrazia nei settori oggetto delle linee guida dell'Unione, fra cui il dialogo sui diritti dell'uomo, gli attivisti per i diritti umani, la pena di morte, la tortura (compreso l'aborto forzato, la mutilazione genitale femminile o la sterilizzazione forzata) e l'infanzia e i conflitti armati,
- il rafforzamento del quadro internazionale per la tutela dei diritti umani, dello Stato di diritto e la promozione della democrazia, in particolare i meccanismi della giustizia penale internazionale e gli strumenti giuridici fondamentali. Una parte degli stanziamenti è destinata a fornire consulenza giuridica e a proseguire le indagini sulle uccisioni di attivisti per i diritti umani e la libertà di parola.

Per garantire un'assoluta trasparenza finanziaria ai sensi degli articoli da 53 a 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, al

momento di iniziare una gestione congiunta con organizzazioni internazionali la Commissione si impegnerà, su richiesta, a mettere a disposizione del suo revisore interno e della Corte dei conti europea tutte le revisioni contabili interne ed esterne che riguardano l'uso dei fondi dell'Unione.

Parte di questo stanziamento sarà destinata al centro interuniversitario europeo per i diritti dell'uomo e la democratizzazione, per istituire un master europeo in diritti dell'uomo e democratizzazione e un programma di borse di studio UE-ONU, oltre la scadenza, a fine 2006, della decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31).

Parte dello stanziamento è destinata altresì a finanziare iniziative indipendenti volte a promuovere la libertà di Internet, tra cui lo sviluppo di tecnologie e software «di elusione» da distribuire (on-line) ai difensori dei diritti dell'uomo allo scopo di aiutarli a proteggersi, a finanziare la formazione di tali difensori alla tecnologia e ai diritti dell'uomo, nonché a organizzare contatti regolari e sistematici tra il mondo politico, la comunità degli affari e i membri della società civile dell'Unione allo scopo di condividere conoscenze e discutere delle misure di intervento inerenti alla tecnologia e ai diritti dell'uomo.

Eventuali entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare il sostegno alle Organizzazioni non governative e agli attivisti per i diritti umani che operano nel Caucaso settentrionale.

Lo stanziamento è altresì destinato a sostenere organizzazioni che, come il Club di Madrid, sono attivamente impegnate a promuovere la leadership e i valori democratici attraverso un dialogo ad alto livello e una consulenza tra pari con i leader dei paesi che stanno attraversando un processo di riforma e di transizione verso la democrazia, nonché affrontando questioni di importanza globale in una prospettiva democratica.

Una parte dello stanziamento sarà utilizzata per rafforzare il sostegno prestato ai paesi vicini che sono membri del Consiglio d'Europa, affinché essi rispettino gli standard del Consiglio d'Europa per quanto riguarda la democrazia e lo Stato di diritto, incluso il sostegno all'organizzazione di elezioni libere ed eque.

Una parte dello stanziamento sarà utilizzata per assistere i paesi vicini che sono membri del Consiglio d'Europa a conformarsi e ad adeguare i loro sistemi giuridici e giudiziari alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Una parte dello stanziamento è destinata a finanziare il Fondo dell'Unione europea per la libertà di Internet a livello globale mirato a:

- favorire la consapevolezza che le nuove tecnologie di comunicazione sono utilizzate per promuovere la tolleranza e la libertà di espressione, ma possono anche servire alla repressione e a finalità violente; a porre in evidenza che la libertà di Internet è una grande forza nelle questioni internazionali e dovrebbe divenire parte integrante della politica estera e di sicurezza dell'Unione, della sua politica commerciale e di altre politiche pertinenti,
- a finanziare iniziative indipendenti di successo per lo sviluppo di tecnologie e software «di elusione» da distribuire ai difensori dei diritti dell'uomo allo scopo di aiutarli a proteggersi,
- a finanziare la formazione di tali difensori alla tecnologia e ai diritti dell'uomo,
- a organizzare contatti regolari e sistematici tra il mondo politico, la comunità degli affari e i membri della società civile dell'Unione allo scopo di condividere le conoscenze e discutere delle misure di intervento inerenti alla tecnologia e ai diritti dell'uomo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).

Articolo 19 04 03 — Osservazione elettorale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
37 921 000	29 652 574	38 000 000	29 409 566	40 402 805,05	29 875 042,57

Commento

I settori fondamentali di attività comprendono: consolidare la fiducia nei processi elettorali democratici e migliorarne l'attendibilità e la trasparenza, sviluppando ulteriormente il processo di osservazione elettorale dell'Unione e sostenendo la capacità di osservazione a livello regionale e nazionale.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Dichiarazione della Commissione sulle missioni di osservazione elettorale dell'Unione nell'ambito dell'adozione dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), che conferma l'intenzione della Commissione di mantenere le spese connesse con le missioni di osservazione elettorale dell'Unione entro il 25 % della dotazione finanziaria dell'EIDHR per il periodo settennale del quadro finanziario 2007-2013.

Articolo 19 04 04 — Azione preparatoria — Creazione di una rete di prevenzione dei conflitti

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	69 140,00

Commento

Stanzamento destinato a finanziare una rete di prevenzione dei conflitti, incaricata di preparare in maniera analitica e di coadiuvare il processo decisionale in materia di relazioni esterne, come previsto nella risoluzione del Parlamento europeo, del 13 dicembre 2001, sulla comunicazione della Commissione sulla prevenzione dei conflitti (GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 291).

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Lo stanziamento è destinato a finanziare un'azione preparatoria ai sensi dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1) e dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

Articolo 19 04 05 — Completamento della precedente cooperazione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	988 419	p.m.	5 727 354	0,—	3 320 184,96

Commento

Stanzamento destinato a coprire il completamento delle precedenti azioni di cooperazione nel quadro dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani.

Esso copre altresì la creazione e il funzionamento di centri di riabilitazione per le vittime di torture, tenendo conto degli aspetti di genere specifici della tortura nei confronti di donne e ragazze, e per i loro familiari, nonché di altre organizzazioni che offrono un aiuto concreto alle vittime di violazioni dei diritti umani. Il sostegno alla riabilitazione delle vittime di torture deve restare una priorità. Laddove ciò sia opportuno, i progetti possono includere attività di prevenzione.

Lo stanziamento è destinato a coprire gli aiuti concessi, sotto forma di sovvenzioni, per progetti da realizzare nei paesi terzi e nell'Unione con i seguenti obiettivi:

- promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
- sostegno ai processi di democratizzazione, al consolidamento dello Stato di diritto e alla buona gestione pubblica,
- sostegno alle misure di promozione del rispetto dei diritti dell'uomo e di democratizzazione,
- sostegno agli sforzi mirati a promuovere associazioni di paesi democratici nell'ambito degli organismi, delle agenzie specializzate e delle organizzazioni regionali delle Nazioni Unite.

Lo stanziamento è inoltre destinato a coprire il sostegno finanziario necessario per consolidare la fiducia nei processi elettorali democratici e a migliorare l'affidabilità e la trasparenza di questi ultimi, tramite l'organizzazione di missioni di monitoraggio elettorale dell'Unione europea e il sostegno alla capacità di osservazione a livello regionale e nazionale.

Esso permetterà inoltre di utilizzare, nello statuto, il personale esterno per sostenere le missioni di monitoraggio elettorale, finanziando anche il contratto con la Commissione dell'osservatore principale come consulente speciale ai sensi degli articoli 5 e 82 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Lo stanziamento è destinato a coprire il finanziamento di misure volte a migliorare il funzionamento del Tribunale penale internazionale delle Nazioni Unite per l'ex Jugoslavia e del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, nonché il sostegno al Tribunale internazionale speciale per la Sierra Leone.

Esso finanzia inoltre il funzionamento del Tribunale penale internazionale, compreso il sostegno alle organizzazioni internazionali, regionali o locali, tra cui le Organizzazioni non governative, onde promuovere le future ratifiche del suo statuto, fornire consulenze giuridiche per l'applicazione dello statuto nella legislazione nazionale, riscuotere un maggior sostegno fra la popolazione e impartire una formazione sul funzionamento del Tribunale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi (GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).

Articolo 19 04 06 — Progetto pilota — Forum della società civile UE-Russia

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	400 000	400 000	200 000	400 000,00	0,—

Commento

Lo scopo del forum della società civile UE-Russia è di permettere di instaurare contatti regolari e sistematici tra la società civile e le Organizzazioni non governative russe e le loro controparti negli Stati membri. Il forum offrirà agli attori della società civile europea e russa la possibilità di far sentire la propria voce su questioni di interesse comune. Le riunioni del forum devono tenersi al margine dei vertici semestrali UE-Russia. Il progetto pilota è inteso a rafforzare l'approccio dal basso verso l'alto nei processi politici europei e russi.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 19 04 07 — Progetto pilota — Finanziamenti per le vittime di torture

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 000 000,00	0,—

Commento

L'obiettivo principale di questo progetto pilota consiste nella creazione di una nuova linea di stanziamenti a favore delle vittime della tortura

Il progetto pilota coprirà gli aspetti seguenti:

- la creazione di centri di riabilitazione per le vittime della tortura o sostegno dei centri esistenti,
- a predisposizione di un sostegno e una consulenza multidisciplinari, che comprendano il trattamento medico e psicoterapeutico, una consulenza psicosociale, l'assistenza legale e il sostegno socioeconomico alle vittime.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 83 del 30.3.2010, pag. 389).

Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18).

Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea, 2865ª sessione del Consiglio Affari generali e relazioni esterne, Lussemburgo, 29 aprile 2009.

CAPITOLO 19 05 — RELAZIONI E COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI INDUSTRIALIZZATI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 05	Relazioni e cooperazione con i paesi terzi industrializzati								
19 05 01	Cooperazione con i paesi terzi industrializzati	4	23 400 000	18 285 754	24 021 000	19 854 828	25 109 287,17	19 548 791,15	106,91 %
19 05 02	Korean Peninsula Energy Development Organisation (KEDO)	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
19 05 03	Progetto pilota — Strategie transatlantiche per far fronte alle sfide globali	4	p.m.	p.m.	p.m.	300 000	0,—	506 884,73	
	Capitolo 19 05 — Totale		23 400 000	18 285 754	24 021 000	20 154 828	25 109 287,17	20 055 675,88	109,68 %

Articolo 19 05 01 — Cooperazione con i paesi terzi industrializzati

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 400 000	18 285 754	24 021 000	19 854 828	25 109 287,17	19 548 791,15

Commento

La cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito è volta a stimolare i contatti con partner caratterizzati da strutture politiche, economiche e istituzionali e valori simili a quelli dell'Unione e che sono partner bilaterali e soggetti importanti nelle sedi internazionali e a livello di governance globale. La cooperazione coinvolge inoltre paesi e territori di recente industrializzazione o ad alto reddito con i quali l'Unione ha un interesse strategico a promuovere i contatti.

Saranno oggetto di un'attenzione particolare le misure, che possono prevedere una dimensione regionale, nei seguenti settori di cooperazione:

- promozione di azioni di cooperazione, partenariati e imprese comuni tra soggetti economici, accademici e scientifici dell'Unione e dei paesi partner,
- promozione degli scambi, degli investimenti e dei partenariati economici bilaterali,
- promozione del dialogo tra soggetti politici, economici e sociali e altre organizzazioni non governative in settori pertinenti dell'Unione e dei paesi partner,
- promozione di contatti tra persone, di programmi di istruzione e formazione e di scambi intellettuali e consolidamento della comprensione reciproca tra culture e civiltà,
- promozione di progetti di cooperazione in settori quali ricerca, scienza e tecnologia, energia, trasporti e questioni ambientali, tra cui i cambiamenti climatici, questioni doganali e finanziarie e qualsiasi problematica che rivesta un interesse per l'Unione e per i paesi partner,
- il miglioramento dell'interesse per l'Unione e della sua conoscenza e visibilità presso i paesi partner,
- sostegno a iniziative specifiche, compresi attività di ricerca, studi, azioni pilota o progetti comuni volti a conseguire in modo efficace e flessibile gli obiettivi di cooperazione adottati dall'Unione, nel quadro delle relazioni bilaterali con i paesi partner o miranti a dare impulso all'approfondimento e all'ampliamento di tali relazioni bilaterali.

I finanziamenti saranno messi a disposizione in via prioritaria per progetti provenienti da organizzazioni europee che mirano a promuovere la visibilità e la comprensione delle questioni e delle prospettive europee negli Stati Uniti d'America.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con

destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 34).

Articolo 19 05 02 — Korean Peninsula Energy Development Organisation (KEDO)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Non sono stati iscritti stanziamenti per un contributo a favore della Korean Peninsula Energy Development Organisation (Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana), poiché si prevede che essa continuerà le proprie attività in forma molto ridotta.

Basi giuridiche

Accordo del 24 marzo 2006 tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana.

Partecipazione della Comunità europea dell'energia atomica all'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana.

Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1).

Articolo 19 05 03 — Progetto pilota — Strategie transatlantiche per far fronte alle sfide globali

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	300 000	0,—	506 884,73

Commento

Progetto pilota inteso a promuovere strategie transatlantiche comuni per rispondere alle principali sfide di politica internazionale. Le azioni previste nell'ambito del presente progetto pilota sono intese a migliorare l'efficacia degli interventi della comunità internazionale, anche a integrazione degli attuali meccanismi. Il progetto pilota è destinato altresì a finanziare operazioni innovative promosse dai responsabili politici dell'Europa e degli Stati Uniti, che non rientrano nell'ambito dei meccanismi disponibili a titolo dei vigenti strumenti giuridici. In sede di attuazione del presente progetto pilota la Commissione assicura un'equilibrata distribuzione delle sovvenzioni. Il progetto contribuirà inoltre a far sì che l'Amministrazione statunitense si impegni a rafforzare il partenariato transatlantico. Infine, offrirà la possibilità di presentare la posizione dell'Unione al mondo accademico statunitense.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Risoluzione del Parlamento europeo, del 18 maggio 2006, sul bilancio 2007: relazione sulla strategia politica annuale della Commissione (GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 357) e risoluzioni del Parlamento europeo, del 1° giugno 2006, «sul miglioramento delle relazioni UE-USA nel quadro di un accordo di partenariato transatlantico» (GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 226) e «sulle

relazioni economiche transatlantiche UE-USA» (GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 235).

CAPITOLO 19 06 — RISPOSTA ALLE CRISI E MINACCE MONDIALI ALLA SICUREZZA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 06	Risposta alle crisi e minacce mondiali alla sicurezza								
19 06 01	Reazione e preparazione in caso di crisi								
19 06 01 01	Reazione e preparazione in caso di crisi (strumento di stabilità)	4	241 717 000	160 116 085	232 834 000	150 772 596	204 536 086,00	120 731 893,28	75,40 %
19 06 01 02	Completamento della cooperazione precedente	4	p.m.	p.m.	p.m.	238 640	0,—	289 437,13	
	<i>Articolo 19 06 01 — Totale parziale</i>		241 717 000	160 116 085	232 834 000	151 011 236	204 536 086,00	121 021 330,41	75,58 %
19 06 02	Azioni intese a proteggere paesi e loro popolazioni da gravi minacce tecnologiche								
19 06 02 01	Azioni nel settore dell'attenuazione e della prontezza di reazione di fronte ai rischi derivanti da materiali o agenti chimici, nucleari e biologici (strumento di stabilità)	4	46 300 000	34 305 131	46 300 000	28 636 770	49 000 000,00	39 298 182,91	114,55 %
19 06 02 03	Politica dell'Unione di lotta contro la diffusione delle armi leggere	4	p.m.	85 004	p.m.	820 921	0,—	914 092,00	1075,35 %
	<i>Articolo 19 06 02 — Totale parziale</i>		46 300 000	34 390 135	46 300 000	29 457 691	49 000 000,00	40 212 274,91	116,93 %
19 06 03	Azioni transregionali nei settori della criminalità organizzata, dei traffici illeciti, della protezione delle infrastrutture critiche, delle minacce alla salute pubblica e della lotta contro il terrorismo (strumento di stabilità)								
19 06 03		4	28 300 000	12 413 143	22 000 000	12 600 179	30 000 000,00	7 348 406,27	59,20 %
19 06 04	Assistenza nel settore nucleare								
19 06 04		4	77 476 000	64 153 343	76 055 700	64 910 013	74 607 905,05	68 496 994,00	106,77 %
19 06 06	Cooperazione consolare								
19 06 06		4	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
19 06 07	Progetto pilota — Sostegno agli interventi di sorveglianza e protezione per le navi dell'Unione che navigano in zone minacciate dalla pirateria								
19 06 07		4	p.m.	340 000	p.m.	600 000	0,—	680 000,00	200,00 %
19 06 08	Azione preparatoria — Risposta di emergenza alla crisi finanziaria ed economica nei paesi in via di sviluppo								
19 06 08		4	p.m.	200 000	p.m.	200 000	0,—	0,—	
19 06 09	Progetto pilota — Programma per le attività di costruzione della pace condotte da ONG								
19 06 09		4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 000 000,00	0,—	
	Capitolo 19 06 — Totale		393 793 000	271 612 706	377 189 700	258 779 119	359 143 991,05	237 759 005,59	87,54 %

Commento

Articolo 19 06 01 — Reazione e preparazione in caso di crisi

Voce 19 06 01 01 — Reazione e preparazione in caso di crisi (strumento di stabilità)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
241 717 000	160 116 085	232 834 000	150 772 596	204 536 086,00	120 731 893,28

Commento

L'erogazione tempestiva dei finanziamenti attraverso lo strumento per la stabilità è destinata alle situazioni di emergenza, di crisi esistenti o sul nascere, alle situazioni che comportano una minaccia per la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la sicurezza delle persone, alle situazioni che minacciano di sfociare in conflitti armati o di destabilizzare il paese interessato, quando tali situazioni possano compromettere gli effetti benefici delle politiche e dei programmi di assistenza e di cooperazione, la loro efficacia e/o le condizioni necessarie per la loro corretta attuazione.

Stanziamiento destinato a coprire un programma integrato di misure di reazione volte a ristabilire le condizioni minime necessarie per la prestazione di assistenza a titolo degli strumenti di assistenza a lungo termine dell'Unione. Tali programmi garantiranno un collegamento agevole tra soccorsi, risanamento e sviluppo. Essi prevedono anche misure complementari di competenza dell'Unione relative a provvedimenti adottati a titolo della PESC, nell'ambito di un approccio globale dell'Unione alla crisi.

Lo stanziamento è altresì destinato al finanziamento delle misure di reazione volte a prevenire e ridurre le calamità collegate al cambiamento climatico, in particolare la gestione delle risorse idriche, nei casi in cui vi è il rischio che tali calamità comportino pericoli per la sicurezza.

Esso copre tra l'altro le azioni destinate:

- a predisporre una rete e una struttura per servizi di mediazione e dialogo nonché scambio di esperienze che potrebbero essere inquadrate come componente integrale della creazione dell'Iniziativa o dell'Istituto europeo per la pace,
- al sostegno tecnico e logistico a favore degli sforzi intrapresi da organizzazioni internazionali e regionali, da attori statali e non statali per promuovere la creazione di un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione,
- a riavviare servizi pubblici e attività economiche di base,
- a iniziare il ripristino materiale e funzionale delle infrastrutture di base, anche mediante lo sminamento,
- al reinserimento sociale, in particolare dei profughi, degli sfollati e dei militari smobilitati,
- al ripristino delle capacità istituzionali necessarie per il buon governo e per garantire lo Stato di diritto e la democrazia,
- a provvedere ai bisogni specifici di donne e bambini colpiti dal conflitto armato, in particolare alla rieducazione dei bambini vittime della guerra, compresi quelli impiegati in operazioni belliche, anche in collaborazione con il Sottosegretario generale dell'ONU e con il Rappresentante speciale per i bambini e i conflitti armati,
- a misure di preparazione destinate al potenziamento della capacità di organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, di attori statali e non statali in relazione ai loro sforzi volti a promuovere l'allarme preventivo, la creazione di un clima di fiducia, la mediazione e la riconciliazione, a risolvere le tensioni emergenti tra le comunità e ad accelerare la ripresa dopo un conflitto o dopo una catastrofe. In quest'ottica, la Commissione potenzierà inoltre la capacità delle organizzazioni della società civile, sulla base delle precedenti iniziative di sostegno fornite nel quadro delle azioni preparatorie della rete per la prevenzione dei conflitti,
- al sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione e ai meccanismi giuridici per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti dell'uomo,
- al sostegno a misure per affrontare, nel quadro delle politiche dell'Unione di cooperazione e dei loro obiettivi, l'impatto sulla popolazione civile dell'uso illecito di armi da fuoco e dell'accesso a esse,
- al sostegno a misure per promuovere e difendere il rispetto dei diritti dell'uomo,
- al sostegno a misure per incoraggiare lo sviluppo e l'organizzazione della società civile.

Fra i partner esecutivi possono figurare le autorità degli Stati membri o dei paesi beneficiari, le loro agenzie, le organizzazioni regionali e internazionali con le relative agenzie, le organizzazioni non governative e gli operatori dei settori pubblico e privato, le organizzazioni o i singoli operatori (compreso il personale distaccato delle amministrazioni degli Stati membri) che dispongono delle competenze e dell'esperienza necessarie.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, comprese in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).

Voce 19 06 01 02 — Completamento della cooperazione precedente

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	238 640	0,—	289 437,13

Commento

Stanziamiento destinato a coprire, in aggiunta agli stanziamenti destinati alle azioni di lotta contro le mine antiuomo nel quadro dei programmi di cooperazione con i paesi beneficiari interessati, il contributo dell'Unione per i progetti contro le mine antiuomo, in particolare le azioni riguardanti l'attuazione del trattato di Ottawa (Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione).

Esso è altresì destinato a finanziare azioni mirate alla riabilitazione delle vittime delle mine antiuomo.

Lo stanziamento è inoltre destinato a finanziare una serie di azioni quali le operazioni di sminamento, la distruzione delle scorte, l'educazione ai rischi connessi alle mine, i controlli nelle aree sospette e l'assistenza alle vittime.

Lo stanziamento comprende il finanziamento delle attività di organizzazioni non governative per sollevare il problema delle mine antiuomo tra i gruppi armati non governativi che sono «parte del problema» e che dovrebbero quindi essere anche «parte della soluzione».

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1724/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1725/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 6).

Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).

Articolo 19 06 02 — Azioni intese a proteggere paesi e loro popolazioni da gravi minacce tecnologiche

Voce 19 06 02 01 — Azioni nel settore dell'attenuazione e della prontezza di reazione di fronte ai rischi derivanti da materiali o agenti chimici, nucleari e biologici (strumento di stabilità)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
46 300 000	34 305 131	46 300 000	28 636 770	49 000 000,00	39 298 182,91

Commento

Stanziamiento destinato a coprire azioni che contribuiscono a proteggere paesi e popolazioni da gravi minacce tecnologiche. Può comprendere tra l'altro:

- la promozione delle attività di ricerca civile come alternativa alla ricerca nel campo della difesa e il sostegno alla riqualificazione e all'impiego alternativo di scienziati e di ingegneri assunti in precedenza nei settori connessi alle armi,
- il sostegno a favore di misure per rafforzare le pratiche di sicurezza relative alle infrastrutture civili dove sono immagazzinati o manipolati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici o nucleari sensibili nell'ambito di programmi di ricerca civile,

- il sostegno, nell'ambito delle politiche di cooperazione dell'Unione e dei loro obiettivi, a favore dell'istituzione di infrastrutture civili e dei pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, il ripristino o la trasformazione di impianti e di siti connessi alle armi dichiarati non più appartenenti a un programma di difesa,
- il rafforzamento della capacità delle autorità civili competenti preposte allo sviluppo e all'attuazione dell'efficace controllo dei traffici di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (comprese le apparecchiature per la loro produzione o consegna), ricorrendo anche all'installazione di moderne attrezzature logistiche di valutazione e di controllo,
- lo sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali al fine di istituire e applicare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, comprese le misure di cooperazione regionale,
- l'elaborazione di misure civili efficaci di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, risposta alle crisi e lo sviluppo di capacità per interventi di bonifica riguardanti eventuali catastrofi ambientali di grande entità in questo settore.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).

Voce 19 06 02 03 — Politica dell'Unione di lotta contro la diffusione delle armi leggere

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	85 004	p.m.	820 921	0,—	914 092,00

Commento

Stanziamento inteso a finanziare operazioni nel quadro della lotta contro la diffusione delle armi leggere e contro il traffico illecito di armi.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).

Articolo 19 06 03 — Azioni transregionali nei settori della criminalità organizzata, dei traffici illeciti, della protezione delle infrastrutture critiche, delle minacce alla salute pubblica e della lotta contro il terrorismo (strumento di stabilità)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
28 300 000	12 413 143	22 000 000	12 600 179	30 000 000,00	7 348 406,27

Commento

Stanziamento destinato a coprire nuove azioni volte a potenziare la cooperazione tra l'Unione e i paesi terzi in relazione ai problemi transfrontalieri mondiali e regionali che riguardano la sicurezza e i diritti fondamentali dei cittadini.

Le azioni nel settore della lotta al terrorismo devono rispettare pienamente gli obblighi internazionali dei paesi terzi in materia di diritti umani e il diritto umanitario applicabile, in conformità della dichiarazione della Commissione allegata al regolamento (CE) n.

1717/2006.

Tali misure sono destinate:

- a rafforzare la capacità dei servizi incaricati dell'applicazione della legge e delle autorità giudiziarie e civili nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, compreso il traffico illecito di persone, di stupefacenti, di armi da fuoco e di materiali esplosivi e nel controllo efficace dei traffici e transiti illeciti,
- a sostenere misure per far fronte alle minacce per i trasporti internazionali e le infrastrutture critiche, ivi compresi il trasporto dei passeggeri e delle merci,
- ad assicurare una risposta adeguata alle grandi minacce per la salute pubblica, ad esempio le epidemie con un potenziale impatto transnazionale.
- a sostenere le misure intese a promuovere l'attuazione e il rispetto della Convenzione di Ottawa sulle mine antipersona e della Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo. Una parte dello stanziamento è destinata a finanziare interventi intesi a tenere sotto controllo e a rimuovere le mine antipersona, le munizioni a grappolo e i residui bellici (ERW), inclusa la ricerca, l'istruzione, la formazione e l'assistenza alle vittime.

Tali misure possono essere adottate a titolo di tale strumento nel contesto di condizioni stabili, qualora esse siano volte ad affrontare specifiche minacce a livello mondiale e transregionale aventi un effetto destabilizzante e unicamente nella misura in cui gli strumenti dell'Unione per le azioni esterne non possano fornire una risposta adeguata ed efficace. Lo stanziamento è destinato a coprire il completamento di pagamenti per misure finanziate a titolo dell'ex articolo 19 02 11 «Programmi di cooperazione nord-sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania».

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).

Articolo 19 06 04 — Assistenza nel settore nucleare

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
77 476 000	64 153 343	76 055 700	64 910 013	74 607 905,05	68 496 994,00

Commento

Ex voci 19 06 04 01 e 19 06 04 02

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento:

- della promozione di una cultura della sicurezza nucleare efficace a tutti i livelli, in particolare tramite:
 - un sostegno continuo agli organismi di regolamentazione e di sostegno tecnico e il consolidamento del quadro normativo, in particolare per quanto riguarda le attività di concessione di licenze,
 - programmi di assistenza sul posto o esterna e attività di consulenza e simili volte al miglioramento della progettazione, del funzionamento e della manutenzione delle centrali nucleari che attualmente detengono una licenza e di altri impianti nucleari, sulla base, in particolare, dell'esperienza degli operatori, al fine di raggiungere un livello elevato di sicurezza,
 - sostegno alla sicurezza del trasporto, del trattamento e dello smaltimento del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi, e
 - elaborazione e attuazione delle strategie per lo smantellamento di impianti esistenti e per la bonifica degli ex siti nucleari,
- della promozione di quadri normativi, procedure e sistemi efficaci, atti a garantire un adeguato livello di protezione contro le

radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività e il loro smaltimento sicuro,

- dell'introduzione del quadro normativo necessario e delle metodologie necessarie per l'attuazione di controlli di sicurezza nucleare, ivi compresi un'adeguata contabilità e il controllo dei materiali fissili a livello statale e di singoli operatori,
- dell'adozione di misure efficaci per la prevenzione degli incidenti aventi conseguenze radiologiche e l'attenuazione delle eventuali conseguenze e per la pianificazione di emergenza e la preparazione e la risposta alle catastrofi e misure di protezione civile e di risanamento,
- di misure volte a promuovere la cooperazione internazionale (ivi compreso nel quadro delle organizzazioni internazionali competenti, in particolare la IAEA) nei settori in questione, ivi compresi l'attuazione e il monitoraggio delle convenzioni e dei trattati internazionali, lo scambio di informazioni e attività di formazione e ricerca.

Stanziamiento destinato altresì al finanziamento del monitoraggio e della ricerca sulle conseguenze della catastrofe di Chernobyl per la salute umana e l'ambiente nei paesi limitrofi, in particolare l'Ucraina e la Bielorussia, nonché sul suo impatto socioeconomico.

Stanziamiento destinato a coprire le misure di finanziamento dell'ulteriore partecipazione della Commissione al fondo per la struttura di protezione di Chernobyl.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, comprese in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Decisione 2006/908/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2006, relativa alla prima quota del terzo contributo comunitario alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del Fondo per la struttura di protezione di Chernobyl (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 28).

Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1).

Articolo 19 06 06 — Cooperazione consolare

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamenti destinati a finanziare operazioni di sostegno, soprattutto logistico, alle missioni degli Stati membri, in particolare in situazioni di crisi, nell'ambito della cooperazione consolare. Queste operazioni si basano sull'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), e sull'articolo 23 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riguardano la tutela dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi nei quali lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, e sull'articolo 35 TFUE, che conferisce alle delegazioni dell'Unione un ruolo nell'attuazione dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE in collaborazione con le missioni degli Stati membri.

Basi giuridiche

Compiti risultanti da competenze specifiche attribuite alla Commissione direttamente dai trattati, secondo quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 19 06 07 — Progetto pilota — Sostegno agli interventi di sorveglianza e protezione per le navi dell'Unione che navigano in zone minacciate dalla pirateria

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	340 000	p.m.	600 000	0,—	680 000,00

Commento

Lo stanziamento sarà utilizzato per lo svolgimento di studi e analisi delle eventuali soluzioni per garantire un sostegno per il finanziamento, la gestione e il coordinamento degli interventi di sorveglianza e protezione per i vascelli dell'Unione che navigano in zone minacciate dalla pirateria.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 19 06 08 — Azione preparatoria — Risposta di emergenza alla crisi finanziaria ed economica nei paesi in via di sviluppo

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	200 000	p.m.	200 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli interventi di emergenza e le azioni a breve termine per attenuare l'impatto della crisi finanziaria ed economica globale sui paesi più vulnerabili e meno resistenti tra quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Le attività finanziate dallo stanziamento possono comprendere misure volte a ridurre le conseguenze sociali della crisi, ivi comprese reti di sicurezza sociale, iniziative per la creazione di impieghi e azioni per garantire la fornitura di servizi sociali adeguati.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 19 06 09 — Progetto pilota — Programma per le attività di costruzione della pace condotte da ONG

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 000 000,00	0,—

Commento

Lo stanziamento, che è complementare alle attività di rafforzamento delle capacità previste dal partenariato per la costruzione della pace nel quadro dello Strumento di stabilità, è destinato a finanziare un programma per le attività di costruzione della pace condotte da ONG al fine di sostenere l'impegno dell'Unione a prevenire i conflitti e a costruire la pace al di fuori delle sue frontiere.

Il presente progetto pilota è destinato a finanziare in particolare le seguenti attività: la ricerca e l'analisi su conflitti specifici; il

sostegno ai processi di pace, alla mediazione e al dialogo; il sostegno ai processi di disarmo, smobilitazione e reinserimento e al rafforzamento dello sviluppo economico nel periodo postbellico; il sostegno alla partecipazione degli attori locali alla conclusione degli accordi di pace; la partecipazione della società civile alla riforma del settore della sicurezza (SSR), alla riforma del settore della giustizia e ai processi di transizione nel settore della giustizia; la promozione di prassi di sviluppo che tengano conto dei conflitti; le attività di sostegno a livello nazionale e internazionale per incoraggiare la costruzione della pace e la prevenzione dei conflitti violenti; lo sviluppo e la gestione di sistemi di allerta precoce; la promozione del ruolo delle donne nella costruzione della pace; le operazioni civili e non armate di mantenimento della pace; l'invio di personale specializzato a sostegno degli attori locali, riducendo e prevenendo la violenza e sostenendo dialogo, la pace sostenibile e una società resistente ai conflitti.

Il progetto pilota potrebbe altresì servire quale banco di prova per il sostegno dell'Unione alle attività di costruzione della pace condotte da ONG e potrebbe pertanto condurre alla creazione di un meccanismo permanente per un finanziamento a breve, medio e lungo termine in questo settore.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 19 08 — POLITICA EUROPEA DI VICINATO E RELAZIONI CON LA RUSSIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 08	Politica europea di vicinato e relazioni con la Russia								
19 08 01	Politica europea di vicinato e partenariato — Cooperazione finanziaria								
19 08 01 01	Politica europea di vicinato e partenariato — Cooperazione finanziaria con i paesi mediterranei	4	1 203 630 000	660 848 229	1 243 861 010	671 552 312	900 922 000,00	588 971 822,37	89,12 %
19 08 01 02	Politica europea di vicinato e partenariato — Assistenza finanziaria alla Palestina, al processo di pace e all'UNRWA	4	300 000 000	247 915 441	200 000 000	180 000 000	413 739 425,01	318 333 055,02	128,40 %
19 08 01 03	Politica europea di vicinato e partenariato — Cooperazione finanziaria con l'Europa orientale	4	822 850 000	362 858 337	728 385 000	343 699 712	571 009 452,35	394 436 116,08	108,70 %
19 08 01 04	Progetto pilota — Azioni preventive e di recupero per il fondale marino del Baltico	4	p.m.	p.m.	p.m.	500 000	0,—	784 294,14	
19 08 01 05	Azione preparatoria — Minoranze in Russia — Sviluppare la cultura, i media e la società civile	4	p.m.	1 286 000	p.m.	2 500 000	0,—	832 656,69	64,75 %
19 08 01 06	Azione preparatoria — Nuova Strategia euromediterranea per la promozione dell'occupazione giovanile	4	p.m.	750 000	1 500 000	750 000			
19 08 01 08	Progetto pilota — Finanziamento della PEV — Preparazione del personale alle mansioni connesse alla PEV dell'Unione	4	p.m.	550 000	p.m.	560 000	0,—	142 481,04	25,91 %
	<i>Articolo 19 08 01 — Totale parziale</i>		2 326 480 000	1 274 208 007	2 173 746 010	1 199 562 024	1 885 670 877,36	1 303 500 425,34	102,30 %
19 08 02	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI)								
19 08 02 01	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 4	4	83 988 073	71 363 860	92 775 000	76 364 721	83 529 000,00	77 494 764,93	108,59 %
19 08 02 02	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale)	1.2	80 816 627	85 200 000	99 221 636	78 000 000	97 668 066,00	67 918 294,92	79,72 %
	<i>Articolo 19 08 02 — Totale parziale</i>		164 804 700	156 563 860	191 996 636	154 364 721	181 197 066,00	145 413 059,85	92,88 %
19 08 03	Conclusione dei protocolli finanziari con i paesi mediterranei	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

	Capitolo 19 08 — Totale	2 491 284 700	1 430 771 867	2 365 742 646	1 353 926 745	2 066 867 943,36	1 448 913 485,19	101,27 %
--	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Commento

L'Unione intende creare una zona di prosperità e di buon vicinato nella quale rientrino gli Stati membri e i paesi partner limitrofi ⁷. A tal fine, l'Unione ha concluso accordi con la maggior parte dei paesi limitrofi e ha elaborato piani d'azione per la politica europea di vicinato per attuare tali accordi. Lo scopo di tale quadro negoziato è sviluppare relazioni più forti e profonde sulla base dei valori condivisi e degli interessi reciproci e aumentare il livello dell'integrazione economica e della cooperazione politica. L'Unione si è inoltre impegnata a concludere con la Russia un vero e proprio partenariato strategico, basato sugli interessi comuni e sui valori condivisi, che si compone di quattro «spazi comuni». Gli stanziamenti di questo capitolo sono destinati a coprire le misure di cooperazione volte a sostenere l'attuazione di tali accordi. La cooperazione con i paesi con i quali non sono ancora stati preparati o firmati accordi di questo tipo — ad esempio, la Bielorussia, la Libia o la Siria — si baserà sugli obiettivi politici dell'Unione.

Articolo 19 08 01 — Politica europea di vicinato e partenariato — Cooperazione finanziaria

Voce 19 08 01 01 — Politica europea di vicinato e partenariato — Cooperazione finanziaria con i paesi mediterranei

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 203 630 000	660 848 229	1 243 861 010	671 552 312	900 922 000,00	588 971 822,37

Commento

Parte dello stanziamento è destinata, nel debito rispetto delle disposizioni del regolamento finanziario, al sostegno delle attività svolte da esperti volontari dell'Unione europea che aderiscono alla European Senior Service Network (ESSN), tra cui la fornitura di servizi di assistenza tecnica, consulenza e formazione a specifiche imprese pubbliche o private.

Stanziamento destinato in particolare a finanziare le misure di cooperazione volte soprattutto a sostenere l'attuazione dei programmi indicativi pluriennali relativi ai periodi 2007-2010 e 2011-2013 dei piani d'azione PEV conclusi con i vicini mediterranei dell'Unione. Lo stanziamento verrà usato anche per sostenere l'attuazione del programma indicativo regionale 2011-2012 e determinate misure nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo, varata in occasione del vertice di Parigi del 13 luglio 2008. I settori di cooperazione interessati saranno, tra l'altro, i seguenti:

- promozione del dialogo politico e delle riforme politiche,
- promozione del ravvicinamento legislativo e normativo e incoraggiamento della progressiva partecipazione dei paesi partner al mercato interno e all'intensificazione degli scambi,
- consolidamento delle istituzioni nazionali responsabili dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche nei settori che rientrano negli accordi di associazione,
- promozione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, di un maggiore rispetto dei diritti delle minoranze, dell'uguaglianza di genere e della non discriminazione, nonché del buon governo,
- promozione dello sviluppo sostenibile e contributo alla riduzione della povertà,
- sostegno alla modernizzazione dell'economia, promozione degli investimenti nella regione e potenziamento delle piccole e medie imprese,
- realizzazione di migliori interconnessioni di trasporto ed energetiche tra l'Unione e i paesi vicini e tra gli stessi paesi vicini e lotta contro quanto minaccia l'ambiente comune,
- promozione di azioni che contribuiscono alla risoluzione di conflitti,
- promozione dello sviluppo della società civile, anche per favorire l'integrazione sociale e incoraggiare i gruppi sottorappresentati a esprimere la loro voce e a partecipare alla società civile e al sistema politico,

⁷ Tali paesi sono diciassette, dei quali sette (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Federazione russa e Ucraina) situati a est dell'Unione europea e dieci (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Autorità palestinese, Siria e Tunisia) situati a sud dell'Unione europea.

- promozione dei contatti tra persone e scambi nei settori dell'istruzione, della ricerca e della cultura,
- contributo al finanziamento delle operazioni dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA) in Libano, Siria e Giordania, e in particolare al finanziamento dei suoi programmi nei settori della salute, dell'istruzione e dei servizi sociali,
- sostegno all'integrazione regionale nel contesto del partenariato euromediterraneo e, in particolare, promozione della cooperazione regionale, creazione di reti e partenariati di organizzazioni non profit pubbliche e private in un'ottica di scambio di conoscenze e migliori pratiche in tutti i settori interessati,
- sostegno alle azioni nel settore della migrazione intese, tra l'altro, a promuovere i nessi tra le migrazioni e lo sviluppo, a combattere l'immigrazione clandestina ed a facilitare la riammissione. Tali azioni saranno integrate da azioni finanziate dalla dotazione ENPI a titolo della voce 19 02 01 «Cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo».
- sostegno di programmi e campagne intesi alla promozione della non violenza quale metodo appropriato per la prevenzione dei conflitti, la protezione delle minoranze ed il rafforzamento di società libere ed eque; sostegno di iniziative volte a promuovere, mediante strumenti non violenti, il rispetto della legalità e dello Stato di diritto. La promozione della non violenza avviene in particolare sostenendo la sensibilizzazione non violenta (diffusione delle migliori prassi alle popolazioni e formazione di attivisti) e l'informazione dei popoli oppressi, specie le minoranze etniche ed altre minoranze, attraverso programmi radio.
- Visibilità a carattere orizzontale delle azioni di assistenza e di informazione e delle misure direttamente legate al conseguimento degli obiettivi dell'azione dell'Unione nei paesi terzi mediterranei.

La ripartizione dei fondi tra i paesi beneficiari e i settori di cooperazione dovrebbe essere basata sul principio «more for more» (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) e le singole assegnazioni dovrebbero essere aumentate o diminuite, se necessario, per rispecchiare il livello dei progressi politici compiuti dai governi partner.

Se in un paese si dovesse verificare un grave deterioramento in termini di libertà, democrazia, rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà fondamentali e Stato di diritto, l'assistenza dell'Unione potrà essere ridotta ed essere utilizzata in primo luogo per sostenere operatori non governativi attivi nella promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Fatta eccezione per gli aiuti umanitari e per gli aiuti all'attuazione delle azioni da parte di ONG, agenzie delle Nazioni Unite o operatori imparziali, non deve essere concessa alcuna assistenza ai governi che siano responsabili di un netto peggioramento della situazione nel campo della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto delle libertà e dei diritti umani fondamentali.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 ed il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Stanziamento destinato altresì a coprire:

- lo studio degli effetti del cambiamento climatico sulla qualità delle acque del Mediterraneo,
- lo studio dell'inquinamento lungo le coste del Mediterraneo,
- l'esame dello stato delle infrastrutture energetiche sottomarine (gasdotti, oleodotti, cavi elettrici, ecc),
- la promozione dell'interconnessione dei centri di ricerca pubblici e privati impegnati nel monitoraggio delle acque del Mediterraneo e delle condizioni della costa, in vista dello scambio di dati, della condivisione dei risultati della ricerca e dello sviluppo di proposte congiunte relative a politiche di intervento e di tutela.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

Voce 19 08 01 02 — Politica europea di vicinato e partenariato — Assistenza finanziaria alla Palestina, al processo di pace e all'UNRWA

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
300 000 000	247 915 441	200 000 000	180 000 000	413 739 425,01	318 333 055,02

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le operazioni a favore del popolo palestinese e dei territori palestinesi occupati della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, nel contesto del processo di pace in Medio Oriente.

Le operazioni sono in particolare volte a:

- sostenere il consolidamento dello Stato e delle istituzioni,
- promuovere lo sviluppo economico e sociale,
- attenuare le ripercussioni sulla popolazione palestinese del deterioramento delle condizioni economiche, fiscali e umanitarie mediante la fornitura di servizi fondamentali e altri tipi di aiuto,
- contribuire al processo di ricostruzione a Gaza,
- contribuire al finanziamento delle operazioni dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA) e in particolare al finanziamento dei suoi programmi nei settori della salute, dell'istruzione e dei servizi sociali,
- finanziare le azioni preparatorie, sempre nell'ambito del processo di pace, relative alla promozione della cooperazione tra Israele e i paesi limitrofi, in particolare a livello istituzionale, economico, idrico, ambientale ed energetico,
- finanziare le attività volte a rendere l'opinione pubblica favorevole al processo di pace,
- finanziare la diffusione di informazioni, anche in arabo ed ebraico, e diffondere informazioni sulla cooperazione israelo-palestinese,
- promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, favorire un maggiore rispetto dei diritti delle minoranze, lottare contro l'antisemitismo e promuovere l'uguaglianza di genere e la non discriminazione,
- promozione dello sviluppo della società civile, anche per promuovere l'integrazione sociale.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

Voce 19 08 01 03 — Politica europea di vicinato e partenariato — Cooperazione finanziaria con l'Europa orientale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
822 850 000	362 858 337	728 385 000	343 699 712	571 009 452,35	394 436 116,08

Commento

Lo stanziamento è destinato in particolare a finanziare le azioni di cooperazione volte soprattutto a sostenere l'attuazione degli accordi e dei piani d'azione PEV conclusi con i vicini orientali dell'Unione, nonché le azioni bilaterali e multilaterali nell'ambito del Partenariato orientale. Esso sarà inoltre utilizzato per sostenere il partenariato strategico tra l'Unione e la Russia mediante l'attuazione dei quattro spazi comuni della cooperazione economica; della libertà, della sicurezza e della giustizia; della sicurezza esterna; della ricerca e dell'istruzione, ivi compresa la cultura. I settori di cooperazione interessati saranno, tra gli altri, i seguenti:

- promozione del dialogo politico e delle riforme democratiche,
- promozione del ravvicinamento legislativo e normativo e incoraggiamento della progressiva partecipazione dei paesi partner al mercato interno e all'intensificazione degli scambi,
- consolidamento delle istituzioni nazionali responsabili dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche nei settori che rientrano negli accordi di associazione, ad esempio attraverso i gemellaggi e i meccanismi di assistenza tecnica quali TAIEX,
- promozione del rispetto dei diritti umani quali la libertà dei media e la libertà di espressione,
- promozione del buon governo e della lotta alla corruzione,
- promozione dell'uguaglianza di genere,
- sostegno alla transizione verso l'economia di mercato e alla modernizzazione dell'economia, promozione degli investimenti nella regione e potenziamento delle piccole e medie imprese,
- promozione dello sviluppo sostenibile e dello sviluppo rurale e contributo alla riduzione della povertà,
- realizzazione di migliori interconnessioni di trasporto ed energetiche tra l'Unione e i paesi vicini e tra gli stessi paesi vicini e lotta contro quanto minaccia l'ambiente comune,
- promozione di azioni che contribuiscono alla risoluzione dei conflitti nonché alla loro prevenzione nelle zone che presentano conflitti congelati,
- promozione dello sviluppo della società civile, anche per favorire l'integrazione sociale e incoraggiare i gruppi sottorappresentati ad esprimere la loro voce e a partecipare alla società civile e al sistema politico,
- promozione dei contatti tra persone e scambi nei settori dell'istruzione, della ricerca e della cultura,
- sostegno alla cooperazione regionale, anche nel contesto della «sinergia del Mar Nero» e del Partenariato orientale,
- sostegno alle azioni nel settore della migrazione intesa, tra l'altro, a promuovere i nessi tra le migrazioni e lo sviluppo, a combattere l'immigrazione clandestina e a facilitare la riammissione. Tali azioni verranno integrate da azioni finanziate dalle dotazioni a titolo della linea tematica 19 02 01 «Cooperazione nei settori della migrazione e dell'asilo».

Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare la ricerca sulla salute umana e lo sviluppo sostenibile dell'Ucraina e della Bielorussia, segnatamente per quanto concerne il miglioramento delle condizioni sanitarie nelle regioni colpite dalla catastrofe di Chernobyl.

Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare misure volte alla creazione di un clima di fiducia nelle zone che presentano conflitti congelati in Georgia, in Transnistria e nei territori secessionisti dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale, nonché progetti locali atti a instaurare la fiducia e a garantire la riabilitazione economica nel Nagorno Karabakh.

Gli stanziamenti di cui alla presente voce saranno utilizzati per azioni volte a informare sugli aiuti la collettività e i potenziali beneficiari e azioni volte ad aumentare la visibilità dell'assistenza dell'Unione.

La ripartizione dei fondi tra i paesi beneficiari e i settori di cooperazione dovrebbe essere basata sul principio «more for more» (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) e le singole assegnazioni dovrebbero essere aumentate o diminuite, se necessario, per rispecchiare il livello dei progressi politici compiuti dai governi partner.

Se in un paese si dovesse verificare un grave deterioramento in termini di libertà, democrazia, rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà fondamentali e Stato di diritto, l'assistenza dell'Unione potrà essere ridotta ed essere utilizzata in primo luogo per sostenere operatori non governativi attivi nella promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Fatta eccezione per gli aiuti umanitari e per gli aiuti all'attuazione delle azioni da parte di ONG, agenzie delle Nazioni Unite o operatori imparziali, non deve essere concessa alcuna assistenza ai governi che siano responsabili di un netto peggioramento della situazione nel campo della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto delle libertà e dei diritti umani fondamentali.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi

iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 ed il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Parte dello stanziamento finanzia un sostegno supplementare agli obiettivi della strategia per il Mar Baltico, che si aggiungerà al sostegno impegnato nel 2010 e nel 2011 e attuato mediante un sostegno alla dimensione settentrionale nell'ambito dei programmi indicativi regionali per i paesi orientali e dei programmi indicativi interregionali. Altri strumenti per il sostegno al Mar Baltico possono comprendere, all'occorrenza, il programma per la regione del Mar Baltico, il piano d'azione per il Mar Baltico HELCOM o il programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169) e altre iniziative.

Parte dello stanziamento è destinata, in conformità del regolamento finanziario, al sostegno delle attività svolte da esperti volontari dell'Unione che aderiscono alla European Senior Service Network (ESSN), tra cui la fornitura di servizi di assistenza tecnica, consulenza e formazione a specifiche imprese pubbliche o private.

Parte dello stanziamento finanzia un sostegno supplementare agli obiettivi della strategia per il Mar Baltico, Tale sostegno può essere fornito sia direttamente, sostenendo progetti a titolo della SUERMB o, se del caso, per esempio, con il sostegno a diversi livelli attraverso la dimensione nordica nel quadro dei programmi indicativi delle regioni orientali e interregionali, il programma regionale per il Baltico, il piano d'azione per il mar Baltico HELCOM o il programma comune di ricerca e sviluppo nel mar Baltico (BONUS-169).

Lo stanziamento è destinato in particolare a finanziare le azioni di cooperazione volte soprattutto a sostenere l'attuazione degli accordi e dei piani d'azione PEV conclusi con i vicini orientali dell'Unione, nonché le azioni bilaterali e multilaterali nell'ambito del Partenariato orientale. Esso sarà inoltre utilizzato per sostenere il partenariato strategico tra l'Unione e la Russia mediante l'attuazione dei quattro spazi comuni della cooperazione economica; della libertà, della sicurezza e della giustizia; della sicurezza esterna; della ricerca e dell'istruzione, ivi compresa la cultura. I settori di cooperazione interessati saranno, tra gli altri, i seguenti:

- promozione del dialogo politico e delle riforme democratiche,
- promozione del ravvicinamento legislativo e normativo e incoraggiamento della progressiva partecipazione dei paesi partner al mercato interno e all'intensificazione degli scambi,
- consolidamento delle istituzioni nazionali responsabili dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche nei settori che rientrano negli accordi di associazione, ad esempio attraverso i gemellaggi e i meccanismi di assistenza tecnica quali TAIEX,
- promozione del rispetto dei diritti umani quali la libertà dei media e la libertà di espressione,
- promozione del buon governo e della lotta alla corruzione,
- promozione dell'uguaglianza di genere,
- sostegno alla transizione verso l'economia di mercato e alla modernizzazione dell'economia, promozione degli investimenti nella regione e potenziamento delle piccole e medie imprese,
- promozione dello sviluppo sostenibile e dello sviluppo rurale e contributo alla riduzione della povertà,
- realizzazione di migliori interconnessioni di trasporto ed energetiche tra l'Unione e i paesi vicini e tra gli stessi paesi vicini e lotta contro quanto minaccia l'ambiente comune,
- promozione di azioni che contribuiscono alla risoluzione dei conflitti nonché alla loro prevenzione nelle zone che presentano conflitti congelati,
- promozione dello sviluppo della società civile, anche per favorire l'integrazione sociale e incoraggiare i gruppi sottorappresentati ad esprimere la loro voce e a partecipare alla società civile e al sistema politico,
- promozione dei contatti tra persone e scambi nei settori dell'istruzione, della ricerca e della cultura,
- sostegno alla cooperazione regionale, anche nel contesto della «sinergia del Mar Nero» e del Partenariato orientale,
- sostegno alle azioni nel settore della migrazione intesa, tra l'altro, a promuovere i nessi tra le migrazioni e lo sviluppo, a combattere l'immigrazione clandestina ed a facilitare la riammissione. Tali azioni verranno integrate da azioni finanziate dalle dotazioni a titolo della linea tematica 19 02 01 «Cooperazione nei settori della migrazione e dell'asilo»;
- sostegno di programmi e campagne intesi alla promozione della non violenza quale metodo appropriato per la prevenzione dei conflitti, la protezione delle minoranze ed il rafforzamento di società libere ed eque, nonché il sostegno di iniziative volte a

promuovere, mediante strumenti non violenti, il rispetto della legalità e dello Stato di diritto. La promozione della non violenza avviene in particolare sostenendo la sensibilizzazione non violenta (diffusione delle migliori prassi alle popolazioni e formazione di attivisti) e l'informazione dei popoli oppressi, specie le minoranze etniche ed altre minoranze, attraverso programmi radio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

Voce 19 08 01 04 — Progetto pilota — Azioni preventive e di recupero per il fondale marino del Baltico

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	500 000	0,—	784 294,14

Commento

Stanziamanto inteso a finanziare il finanziamento di un progetto pilota per studiare forme di prevenzione dell'inquinamento potenziale originato dalle discariche sottomarine e a testare metodi per il recupero degli strati profondi del Mar Baltico.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 19 08 01 05 — Azione preparatoria — Minoranze in Russia — Sviluppare la cultura, i media e la società civile

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 286 000	p.m.	2 500 000	0,—	832 656,69

Commento

Obiettivo della presente azione preparatoria è quello di istituire un partenariato efficace con la Federazione russa, al fine di promuovere la cultura, l'istruzione, i media e la società civile delle numerose minoranze etniche e nazionali. Nel quadro dell'azione preparatoria verranno sostenute le attività collegate alla promozione e allo sviluppo della cultura, dell'istruzione, dei media e della società civile locali.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 19 08 01 06 — Azione preparatoria — Nuova Strategia euromediterranea per la promozione dell'occupazione giovanile

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	750 000	1 500 000	750 000		

Commento

Nel quadro del processo di democratizzazione in atto nei paesi vicini della sponda sud del Mediterraneo, il flusso di giovani professionisti tra entrambe le sponde del Mediterraneo a livello professionale è una componente essenziale per il consolidamento della democrazia e l'inserimento dei giovani professionisti nel mercato del lavoro.

Lo scopo principale dell'azione preparatoria è di promuovere e rafforzare lo scambio reciproco di giovani professionisti tra le due sponde del Mediterraneo. La attività copriranno anche la formazione professionale.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 19 08 01 08 — Progetto pilota — Finanziamento della PEV — Preparazione del personale alle mansioni connesse alla PEV dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	550 000	p.m.	560 000	0,—	142 481,04

Commento

La nuova politica europea di vicinato rafforzata, prevista nelle rispettive decisioni e risoluzioni del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare in considerazione dei due grandi progetti politici di prossimità, quali l'Unione per il Mediterraneo e il Partenariato orientale, presuppone la preparazione dei futuri interlocutori dell'Unione europea, ovvero del personale incaricato delle mansioni connesse alla PEV dell'Unione nei paesi vicini, dal Marocco alla Bielorussia. Il personale in questione dovrebbe essere scrupolosamente formato, in maniera professionale, al contenuto e allo spirito delle politiche e delle istituzioni dell'Unione, nonché all'acquis dell'Unione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 19 08 02 — Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI)

Commento

La cooperazione transfrontaliera alle frontiere esterne dell'Unione rappresenta una priorità fondamentale nel quadro della politica europea di vicinato e del partenariato strategico dell'Unione con la Russia, come pure nel contesto della «sinergia del Mar Nero». L'adozione di uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) ha avuto un considerevole effetto positivo sulle possibilità di cooperazione transfrontaliera, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Nel quadro del nuovo approccio, i programmi di cooperazione transfrontaliera relativi alle frontiere esterne dell'Unione potranno contare sui fondi iscritti nelle rubriche interne ed esterne del bilancio generale dell'Unione e saranno attuati in conformità di una serie unica di norme, in particolare quelle fissate dal regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1). Gli importi complessivi dei contributi provenienti dalle due rubriche sono forniti nelle due voci presentate nel quadro del presente articolo.

Stanziamiento destinato a finanziare un certo numero di programmi di cooperazione transfrontaliera distribuiti lungo tutte le frontiere terrestri e marittime. Tali programmi rappresenteranno il segnale tangibile che l'Unione non vuole tracciare nuove linee di divisione e consolideranno il partenariato tra le regioni di frontiera dell'Unione e i paesi limitrofi, contribuendo ad affrontare i problemi di sviluppo comuni. I programmi si concentreranno sui seguenti cinque obiettivi principali:

— promozione dello sviluppo economico e sociale delle regioni situate su entrambi i lati delle frontiere,

- collaborazione per affrontare le sfide comuni, in settori quali l'ambiente, la salute pubblica e la prevenzione della criminalità organizzata e la lotta contro di essa,
- garanzia di una gestione efficiente e sicura delle frontiere,
- promozione di azioni locali di contatti transfrontalieri tra persone,
- promozione dello sviluppo della società civile, anche per promuovere l'integrazione sociale.

Gli stanziamenti di cui al presente articolo saranno utilizzati per azioni volte a migliorare il livello e la capacità di esecuzione, come pure per azioni volte a informare sugli aiuti la collettività e i potenziali beneficiari e ad aumentare la visibilità dell'assistenza dell'Unione.

La ripartizione dei fondi tra i paesi beneficiari e i settori di cooperazione dovrebbe essere basata sul principio «more for more» (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) e le singole assegnazioni dovrebbero essere aumentate o diminuite, se necessario, per rispecchiare il livello dei progressi politici compiuti dai governi partner.

Se in un paese si dovesse verificare un grave deterioramento in termini di libertà, democrazia, rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà fondamentali e Stato di diritto, l'assistenza dell'Unione potrà essere ridotta ed essere utilizzata in primo luogo per sostenere operatori non governativi attivi nella promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Fatta eccezione per gli aiuti umanitari e per gli aiuti all'attuazione delle azioni da parte di ONG, agenzie delle Nazioni Unite o operatori imparziali, non deve essere concessa alcuna assistenza ai governi che siano responsabili di un netto peggioramento della situazione nel campo della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto delle libertà e dei diritti umani fondamentali.

Voce 19 08 02 01 — Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 4

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
83 988 073	71 363 860	92 775 000	76 364 721	83 529 000,00	77 494 764,93

Commento

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

Voce 19 08 02 02 — Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
80 816 627	85 200 000	99 221 636	78 000 000	97 668 066,00	67 918 294,92

Commento

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti

supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

Articolo 19 08 03 — Conclusione dei protocolli finanziari con i paesi mediterranei

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare il completamento dei protocolli finanziari con i paesi del Mediterraneo. Esso comprende, tra l'altro, il sostegno al meccanismo di investimento euromediterraneo nell'ambito della Banca europea per gli investimenti e copre la fornitura degli aiuti non BEI previsti dalla terza e quarta generazione di protocolli finanziari con i paesi del Mediterraneo meridionale. I protocolli coprono il periodo dal 1° novembre 1986 al 31 ottobre 1991, per quanto riguarda la terza generazione, e il periodo dal 1° novembre 1991 al 31 ottobre 1996 per quanto riguarda la quarta generazione.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2210/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU L 263 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2211/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU L 264 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2212/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 265 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2213/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 266 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2214/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 267 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2215/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU L 268 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2216/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 269 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3177/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3178/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 8).

Regolamento (CEE) n. 3179/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 22).

Regolamento (CEE) n. 3181/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 29).

Regolamento (CEE) n. 3182/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 36).

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 43).

Decisione 88/30/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 1).

Decisione 88/31/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 9).

Decisione 88/32/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 17).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 224 del 13.8.1988, pag. 32).

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 18 del 25.1.1992, pag. 34).

Decisione 92/206/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 13).

Decisione 92/207/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 21).

Decisione 92/208/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 29).

Decisione 92/209/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 37).

Regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 1), abrogato dal regolamento (CE) n. 1638/2006 (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 13).

Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 21).

Decisione 94/67/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 44).

Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria con la Cisgiordania e la striscia di Gaza (GU L 182 del 16.7.1994, pag. 4), abrogato dal regolamento (CE) n. 1638/2006 (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 213/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo all'attuazione dello strumento finanziario «EC Investment Partners» destinato ai paesi dell'America latina, dell'Asia, del Mediterraneo e al Sudafrica (GU L 28 del 6.2.1996, pag. 2).

CAPITOLO 19 09 — RELAZIONI CON L'AMERICA LATINA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 09	Relazioni con l'America latina								
19 09 01	Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina	4	371 064 000	293 386 429	364 323 000	277 589 580	351 506 000,00	281 654 274,57	96,00 %
19 09 02	Azione preparatoria — Cooperazione con i paesi a reddito medio dell'America latina	4	p.m.	500 000	p.m.	500 000	0,—	261 755,00	52,35 %
19 09 03	Attività di cooperazione diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo (America latina)	4	16 000 000	1 976 838	10 000 000	2 863 677	0,—	0,—	
	Capitolo 19 09 — Totale		387 064 000	295 863 267	374 323 000	280 953 257	351 506 000,00	281 916 029,57	95,29 %

Commento

L'obiettivo principale della cooperazione allo sviluppo nel quadro di questa rubrica è contribuire a promuovere la democrazia, il buon governo, il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, favorire lo sviluppo sostenibile e l'integrazione economica e realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM).

In conformità della dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41), per i paesi definiti come beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dal Comitato per gli aiuti allo sviluppo (CAS) dell'OCSE, la Commissione continua a presentare relazioni annuali sulla percentuale di riferimento, utilizzata in passato ma attualmente sostituita, del 35 % dell'assistenza accordata ai paesi in via di sviluppo destinato all'infrastruttura sociale e ai servizi, considerato che il contributo dell'Unione deve inserirsi nell'aiuto globale dei donatori ai settori sociali e che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma. Inoltre, sempre in conformità della dichiarazione della Commissione, la Commissione si impegna a garantire che una percentuale di riferimento del 20 % dell'assistenza assegnata nel quadro dei programmi per paese coperti dallo strumento per la cooperazione allo sviluppo sia destinata all'istruzione di base e secondaria nonché alla sanità di base, attraverso il sostegno finanziario a progetti o a programmi in tali settori, stabilendo una media di tutte le aree geografiche e riconoscendo che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma, ad esempio per quanto riguarda l'assistenza eccezionale.

Prima del mese di luglio di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulla politica di sviluppo e l'assistenza esterna dell'Unione, conforme a tutti i requisiti normativi previsti per la presentazione di relazioni e recante informazioni dettagliate sulla cooperazione allo sviluppo, soprattutto per quanto riguarda il grado di realizzazione dei suoi obiettivi. In particolare la relazione dovrà:

- presentare gli obiettivi strategici della politica dell'Unione in materia di sviluppo e il suo contributo al conseguimento della precedente percentuale di riferimento del 35 % per l'infrastruttura e i servizi sociali e dell'attuale percentuale di riferimento del 20 % per l'istruzione di base e secondaria nonché per la sanità di base, nel contesto della cooperazione geografica nel quadro del DCI e valutare l'efficienza e l'efficacia della cooperazione, compresi i progressi compiuti per coordinare gli aiuti, migliorare la coerenza della strategia dell'Unione a livello delle azioni esterne e integrare le tematiche a carattere trasversale quali le questioni di genere, i diritti umani, la prevenzione dei conflitti e l'ambiente,
- presentare i principali risultati delle relazioni di valutazione e di controllo, che indicheranno in quale misura le azioni hanno realizzato gli obiettivi perseguiti,
- riassumere le principali caratteristiche e i fatti salienti della cooperazione in ciascuna regione geografica, nonché
- fornire informazioni finanziarie sul sostegno concesso a ciascun settore, conformemente ai criteri di rendicontazione dell'OCSE.

Articolo 19 09 01 — Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
371 064 000	293 386 429	364 323 000	277 589 580	351 506 000,00	281 654 274,57

Commento

Stanziamiento destinato a coprire azioni di cooperazione nei paesi in via di sviluppo dell'America latina, al fine di:

- contribuire al sostegno istituzionale al buon governo nonché al consolidamento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto,
- promuovere la coesione sociale e combattere la povertà e l'esclusione sociale, prestando particolare attenzione alla trappola della povertà che minaccia i disabili,
- promuovere un clima economico favorevole alle PMI intervenendo a livello dei diritti di proprietà, semplificando le procedure burocratiche e migliorando l'accesso al credito, nonché potenziando le associazioni delle piccole e medie imprese,
- sostenere l'integrazione regionale,
- migliorare gli standard in materia di istruzione e sanità,
- promuovere un maggiore uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
- sostenere la creazione di strutture, in particolare nei paesi meno sviluppati, al fine di aiutarli a integrarsi meglio nel sistema commerciale multilaterale, migliorando anche la loro capacità di partecipazione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),
- incentivare il trasferimento di know-how e promuovere i contatti e la collaborazione tra operatori economici di entrambe le parti,
- rendere il contesto dei paesi interessati più favorevole all'espansione dell'economia e quindi allo sviluppo,
- promuovere l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, l'energia sostenibile e la lotta contro il cambiamento climatico,
- sostenere le azioni di prevenzione delle calamità e riduzione dei rischi, compresi i pericoli derivanti dal cambiamento climatico,
- aiutare i sindacati, le organizzazioni non governative (ONG) e i progetti locali per controllare l'impatto degli investimenti europei sull'economia nazionale, garantendo in particolare che i codici di condotta e gli accordi settoriali prevedano il rispetto delle norme riguardanti il lavoro, l'ambiente, i diritti sociali e i diritti dell'uomo,
- favorire la crescita della società civile, incoraggiare i gruppi meno rappresentati affinché esprimano la loro voce e partecipino alla società civile e all'organizzazione politica, combattere la discriminazione in ogni sua forma e rafforzare i diritti delle donne e dei bambini e di altri gruppi particolarmente vulnerabili, tra cui le persone con disabilità e gli anziani.

Una parte dello stanziamento è destinata a finanziare programmi internazionali a favore dell'uguaglianza di genere e dell'empowerment femminile, segnatamente nel quadro dell'agenzia delle Nazioni Unite UN Women.

Fatta eccezione per gli aiuti umanitari, non deve essere concessa alcuna assistenza ai governi che siano responsabili di un netto peggioramento della situazione riguardo alla democrazia, allo Stato di diritto e al rispetto delle libertà e dei diritti umani fondamentali.

Lo stanziamento è altresì destinato a coprire misure finalizzate alla creazione di capacità per aiutare i produttori agricoli dei paesi in via di sviluppo a conformarsi alle norme sanitarie e fitosanitarie dell'Unione, il cui rispetto è necessario per poter accedere al mercato dell'Unione.

Quando l'assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare, le capacità di audit e la trasparenza, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006. Parte dello stanziamento è destinata a sostenere, tra l'altro, iniziative quali la Fondazione UE-ALC (stabilita al Vertice dei capi di Stato e di governo UE-ALC) e il Forum di Biarritz.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 ed il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto del regolamento finanziario, al sostegno delle attività svolte da esperti

volontari dell'Unione che aderiscono alla European Senior Service Network (ESSN), tra cui la fornitura di servizi di assistenza tecnica, consulenza e formazione a specifiche imprese pubbliche o private.

Gli stanziamenti iscritti a questo articolo sono soggetti a valutazioni secondo quanto stabilito all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006. Tali valutazioni includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatti). Le conclusioni della valutazione sono utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Fatta eccezione per gli aiuti umanitari e per gli aiuti all'attuazione delle azioni da parte di ONG, agenzie delle Nazioni Unite o operatori imparziali, non deve essere concessa alcuna assistenza ai governi che siano responsabili di un netto peggioramento della situazione nel campo della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto delle libertà e dei diritti umani fondamentali.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Atti di riferimento

Risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2006, sulle piccole e medie imprese nei paesi in via di sviluppo (GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 171).

Articolo 19 09 02 — Azione preparatoria — Cooperazione con i paesi a reddito medio dell'America latina

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	500 000	p.m.	500 000	0,—	261 755,00

Commento

Stanziamento destinato a finanziare misure di cooperazione con i paesi a reddito medio e gli altri paesi in via di sviluppo dell'America latina.

Stanziamento destinato a finanziare misure di cooperazione che non rispondono ai criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) definiti dal Comitato per l'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/CAS) e che non rientrano pertanto nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41) (articolo 2, paragrafo 4), in particolare misure di cooperazione in settori in grado di svilupparsi autonomamente con il risultato che gli investimenti dal bilancio generale dell'Unione non contribuiscono alla lotta contro la povertà nei paesi dell'America latina.

Basi giuridiche

Azioni preparatorie, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Risoluzione del Parlamento europeo, del 15 febbraio 2007, sui documenti strategici per paese e i programmi indicativi per la Malaysia, il Brasile e il Pakistan (GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 374)

Risoluzione del Parlamento europeo, del 7 giugno 2007, sui documenti di strategia regionali e i programmi regionali per il Mercosur e l'America latina (GU C 125 E del 22.5.2008, pag. 26)

Risoluzione del Parlamento europeo, del 9 luglio 2008, sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono programmi d'azione annuali per il Brasile per il 2008 e per l'Argentina per il 2008 (GU C 294 E, del 3.12.2009, pag. 19).

Articolo 19 09 03 — Attività di cooperazione diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo (America latina)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
16 000 000	1 976 838	10 000 000	2 863 677	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a sostenere le attività che esulano dalla cooperazione allo sviluppo e mirano a intensificare il dialogo con i partner su base bilaterale, regionale o multilaterale.

Basi giuridiche

Regolamento n. 1338/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che modifica il regolamento n. 1934/2006/CE che stabilisce uno strumento finanziario per la cooperazione con i paesi e i territori industrializzati e ad alto reddito (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 21)

CAPITOLO 19 10 — RELAZIONI CON L'ASIA, L'ASIA CENTRALE E IL MEDIO ORIENTE (IRAQ, IRAN E YEMEN)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 10	Relazioni con l'Asia, l'Asia centrale e il Medio Oriente (Iraq, Iran e Yemen)								
19 10 01	Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia								
19 10 01 01	Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia	4	513 190 519	394 495 037	520 903 500	403 106 931	548 328 139,14	440 991 503,83	111,79 %
19 10 01 02	Aiuti al risanamento e alla ricostruzione dell'Afghanistan	4	201 000 000	128 988 695	198 915 000	152 729 442	200 000 000,00	130 962 145,00	101,53 %
19 10 01 03	Azione preparatoria — Scambi aziendali e scientifici con l'India	4	p.m.	3 600 000	p.m.	2 300 000	0,—	2 883 070,20	80,09 %
19 10 01 04	Azione preparatoria — Scambi aziendali e scientifici con la Cina	4	p.m.	3 700 000	p.m.	3 300 000	0,—	2 898 243,18	78,33 %
19 10 01 05	Azione preparatoria — Cooperazione con i paesi a reddito medio dell'Asia	4	p.m.	550 000	p.m.	530 000	0,—	590 992,77	107,45 %
19 10 01 06	Azione preparatoria — Unione europea-Asia — Integrazione tra le politiche e la loro attuazione pratica	4	p.m.	300 000	p.m.	200 000	0,—	225 226,88	75,08 %
	<i>Articolo 19 10 01 — Totale parziale</i>		714 190 519	531 633 732	719 818 500	562 166 373	748 328 139,14	578 551 181,86	108,83 %
19 10 02	Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia centrale								
19 10 02	Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia centrale	4	104 300 000	56 339 890	105 232 000	72 546 485	93 938 166,29	66 298 539,84	117,68 %
19 10 03	Cooperazione con Iraq, Iran e Yemen								
19 10 03	Cooperazione con Iraq, Iran e Yemen	4	45 500 000	23 030 165	52 651 000	38 182 361	38 947 000,00	25 542 971,88	110,91 %
19 10 04	Attività di cooperazione diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo (Asia, Asia centrale, Iran, Iraq e Yemen)								
19 10 04	Attività di cooperazione diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo (Asia, Asia centrale, Iran, Iraq e Yemen)	4	29 500 000	4 447 886	18 500 000	4 543 701	0,—	0,—	
	Capitolo 19 10 — Totale		893 490 519	615 451 673	896 201 500	677 438 920	881 213 305,43	670 392 693,58	108,93 %

Commento

L'obiettivo della cooperazione allo sviluppo nel quadro di questa rubrica è contribuire a realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio, promuovere la democrazia, il buon governo, il rispetto dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto, favorire lo sviluppo sostenibile e l'integrazione economica, nonché promuovere la prevenzione e la risoluzione dei conflitti e la riconciliazione. In

conformità della dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41), per i paesi definiti come beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dal Comitato per gli aiuti allo sviluppo (CAS) dell'OCSE, la Commissione continua a presentare relazioni annuali sulla percentuale di riferimento, utilizzata in passato ma attualmente sostituita, del 35 % dell'assistenza accordata ai paesi in via di sviluppo destinato all'infrastruttura sociale e ai servizi, considerato che il contributo dell'Unione deve inserirsi nell'aiuto globale dei donatori ai settori sociali e che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma.

Inoltre, sempre in conformità della dichiarazione della Commissione, la Commissione si impegna a garantire che una percentuale di riferimento del 20 % dell'assistenza assegnata nel quadro dei programmi per paese coperti dallo strumento per la cooperazione allo sviluppo sia destinata all'istruzione di base e secondaria nonché alla sanità di base, attraverso il sostegno finanziario a progetti o a programmi in tali settori, stabilendo una media di tutte le aree geografiche e riconoscendo che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma, ad esempio per quanto riguarda l'assistenza eccezionale.

Prima del mese di luglio di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulla politica di sviluppo e l'assistenza esterna dell'Unione, conforme a tutti i requisiti normativi previsti per la presentazione di relazioni e recante informazioni dettagliate sulla cooperazione allo sviluppo, soprattutto per quanto riguarda il grado di realizzazione dei suoi obiettivi. In particolare la relazione dovrà:

- presentare gli obiettivi strategici della politica dell'Unione in materia di sviluppo e il suo contributo al conseguimento della precedente percentuale di riferimento del 35 % per l'infrastruttura e i servizi sociali e dell'attuale percentuale di riferimento del 20 % per l'istruzione di base e secondaria nonché per la sanità di base, nel contesto della cooperazione geografica nel quadro del DCI e valutare l'efficienza e l'efficacia della cooperazione, compresi i progressi compiuti per coordinare gli aiuti, migliorare la coerenza della strategia dell'Unione a livello delle azioni esterne e integrare le tematiche a carattere trasversale quali le questioni di genere, i diritti umani, la prevenzione dei conflitti e l'ambiente,
- presentare i principali risultati delle relazioni di valutazione e di controllo, che indicheranno in quale misura le azioni hanno realizzato gli obiettivi perseguiti,
- riassumere le principali caratteristiche e i fatti salienti della cooperazione in ciascuna regione geografica,
- fornire le informazioni finanziarie sul sostegno concesso a ciascun settore, conformemente ai criteri di rendicontazione dell'OCSE.

Articolo 19 10 01 — Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia

Commento

Stanziamiento destinato a coprire azioni di sviluppo nei paesi in via di sviluppo dell'Asia, in particolare in quelli più poveri, allo scopo di migliorare lo sviluppo umano e sociale e risolvere i problemi macroeconomici e settoriali. Si privilegiano le azioni che influiscono sulla strutturazione dell'economia, sullo sviluppo delle istituzioni e sul rafforzamento della società civile, il miglioramento della situazione dei diritti umani, tra cui la libertà religiosa, il rafforzamento della società civile, compresi gli interventi in materia di democratizzazione, istruzione, formazione professionale, apprendimento permanente, scambi accademici e culturali, scambi scientifici e tecnologici, ambiente, foreste tropicali, campagne antidroga, cooperazione regionale, azioni di prevenzione delle catastrofi e di ricostruzione, nonché promozione dell'energia sostenibile e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La Commissione pubblica ogni anno una relazione su tutte le attività dell'aiuto esterno.

Sono altresì imputate a questo articolo le spese per azioni e misure di visibilità e di informazione a carattere orizzontale della cooperazione tra l'Unione e i paesi in via di sviluppo dell'Asia.

A questo stanziamento sono imputati anche il sostegno allo sviluppo della società civile e, in particolare, il sostegno delle attività delle organizzazioni non governative che promuovono e difendono i diritti di gruppi vulnerabili quali le donne, i bambini, le minoranze etniche e i disabili.

Lo stanziamento è destinato altresì a promuovere un clima economico favorevole alle PMI intervenendo a livello dei diritti di proprietà, tagliando la burocrazia e migliorando l'accesso al credito, nonché potenziando le associazioni di piccole e medie imprese.

L'utilizzo dello stanziamento è subordinato al rispetto dei principi ispiratori delle azioni dell'Unione.

Esso copre altresì, nell'interesse reciproco dell'Unione europea e dei paesi partner, diversi tipi d'azione, in particolare, assistenza tecnica, formazione, trasferimento di tecnologia nonché sostegno istituzionale in materia di promozione commerciale, energia (comprese le fonti di energia rinnovabili), ambiente, gestione ecc., allo scopo di:

- migliorare il contesto economico, sociale, culturale, legislativo, normativo e agevolare le relazioni economiche e gli scambi tra

l'Unione e l'Asia,

- favorire l'integrazione regionale,
- sostenere il rafforzamento delle capacità nei paesi meno sviluppati, al fine di aiutarli a integrarsi meglio nel sistema commerciale multilaterale, migliorando anche la loro capacità di partecipazione all'OMC,
- favorire il trasferimento di know-how e promuovere l'incontro e l'associazione tra operatori economici di entrambe le parti,
- rendere il contesto dei paesi interessati più favorevole all'espansione dell'economia e quindi allo sviluppo,
- promuovere lo sviluppo sociale, la coesione sociale e un'equa distribuzione del reddito,
- promuovere il maggiore uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Lo stanziamento copre anche le future iniziative dell'Unione volte a promuovere e sostenere un processo continuo di dialogo e di cooperazione fra il settore privato e le comunità di ricerca nell'Unione e in India in un ampio ventaglio di settori, rafforzando e incoraggiando i partenariati e gli scambi, supportando le iniziative congiunte e migliorando il flusso di informazione riguardo all'accesso al mercato nel settore del commercio e degli investimenti, soprattutto nella prospettiva di un accordo di libero scambio UE-India.

Lo stanziamento copre inoltre l'istruzione dei bambini colpiti dalla guerra o da calamità naturali.

Possono essere cofinanziate misure con organizzazioni non governative e internazionali.

Lo stanziamento è destinato altresì a sostenere le azioni di prevenzione delle calamità e riduzione dei rischi, ivi compresi i pericoli derivanti dal cambiamento climatico.

Esso è destinato a finanziare anche le azioni dell'Unione nel quadro del processo di ricostruzione in Afghanistan.

La Commissione controllerà il rispetto delle condizioni che regolano il contributo dell'Unione a tale processo, in particolare la piena attuazione della lettera e dello spirito dell'accordo di Bonn-Petersberg. Essa terrà l'autorità di bilancio informata dei risultati di tale attività e delle conclusioni raggiunte.

Lo stanziamento è destinato altresì a sostenere la strategia nazionale di lotta contro la droga in Afghanistan, tra cui l'arresto della produzione di oppio nel paese, nonché lo smantellamento delle reti dell'oppio e delle rotte di esportazione illegale verso i paesi europei.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto del regolamento finanziario, a migliorare la situazione delle donne, dando la precedenza ad azioni nel campo della sanità e dell'istruzione, e a favorire la loro partecipazione attiva ai processi decisionali, in tutti i settori e a tutti i livelli.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Gli stanziamenti iscritti a questo articolo sono soggetti a valutazioni secondo quanto stabilito all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006. Tali valutazioni includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatti). Le conclusioni della valutazione sono utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 ed il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto del regolamento finanziario, al sostegno delle attività svolte da esperti volontari dell'Unione che aderiscono alla European Senior Service Network (ESSN), tra cui la fornitura di servizi di assistenza tecnica, consulenza e formazione a specifiche imprese pubbliche o private.

Una parte dello stanziamento è destinata a finanziare programmi internazionali a favore dell'uguaglianza di genere e dell'empowerment femminile, segnatamente nel quadro dell'agenzia delle Nazioni Unite UN Women.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Atti di riferimento

Risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2006, sulle piccole e medie imprese nei paesi in via di sviluppo (GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 171).

Voce 19 10 01 01 — Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
513 190 519	394 495 037	520 903 500	403 106 931	548 328 139,14	440 991 503,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire azioni di sviluppo nei paesi in via di sviluppo dell'Asia, in particolare in quelli più poveri, allo scopo di migliorare lo sviluppo umano e sociale e risolvere i problemi macroeconomici e settoriali. In conformità della dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41), la Commissione si impegna a garantire che una percentuale di riferimento del 20 % dell'assistenza assegnata nel quadro dei programmi per paese coperti da detto strumento sia destinata all'istruzione di base e secondaria nonché alla sanità di base, attraverso il sostegno finanziario a progetti o a programmi in tali settori, stabilendo una media di tutte le aree geografiche e riconoscendo che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma, ad esempio nei casi in cui è prevista un'assistenza eccezionale.

Sono privilegiate le azioni che influiscono sulla strutturazione dell'economia e sullo sviluppo delle istituzioni, sul miglioramento della situazione dei diritti umani, inclusa la libertà di culto, sul rafforzamento della società civile, compresi gli interventi in materia di democratizzazione, accesso universale per i bambini di entrambi i sessi, per le donne, nonché per i bambini disabili all'istruzione primaria e secondaria, ambiente, gestione sostenibile delle risorse naturali, comprese le foreste tropicali, cooperazione regionale, azioni di prevenzione delle catastrofi e riduzione dei rischi, compresi i pericoli derivanti dal cambiamento climatico, e misure di ricostruzione nonché promozione dell'energia sostenibile, lotta contro il cambiamento climatico e promozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Lo stanziamento è destinato altresì a finanziare misure per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti e la riconciliazione.

Lo stanziamento è destinato altresì a finanziare le spese per azioni e misure di visibilità e di informazione a carattere orizzontale della cooperazione tra l'Unione e i paesi in via di sviluppo dell'Asia.

Esso è altresì destinato a coprire il sostegno allo sviluppo della società civile e, in particolare, il sostegno delle attività delle organizzazioni non governative che promuovono e difendono i diritti di gruppi vulnerabili quali le donne, i bambini, le minoranze etniche e i disabili.

Esso è altresì destinato a fornire il sostegno a progetti di microcredito.

Lo stanziamento è altresì destinato a coprire misure finalizzate alla creazione di capacità per aiutare i produttori agricoli dei paesi in via di sviluppo a conformarsi alle norme sanitarie e fitosanitarie dell'Unione, il cui rispetto è necessario per poter accedere al mercato dell'Unione.

L'utilizzo dello stanziamento è subordinato al rispetto dei principi ispiratori delle azioni dell'Unione.

Esso è altresì destinato a misure che influiscono sulla strutturazione dell'economia e lo sviluppo delle istituzioni.

Lo stanziamento è destinato anche a finanziare l'assistenza tecnica, la formazione, il trasferimento di tecnologie e il sostegno istituzionale nei settori della promozione commerciale, dell'energia (in particolare di quella rinnovabile), dell'ambiente, dell'amministrazione ecc., al fine di:

- favorire l'integrazione regionale,
- sostenere il rafforzamento delle capacità nei paesi meno sviluppati, al fine di aiutarli a integrarsi meglio nel sistema commerciale multilaterale, migliorando anche la loro capacità di partecipazione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),
- incentivare il trasferimento di know-how e promuovere i contatti e la collaborazione tra operatori economici di entrambe le parti,

- promuovere lo sviluppo sociale, la coesione sociale e un'equa distribuzione del reddito,
- promuovere il maggiore uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
- promuovere lo sviluppo della società civile, incoraggiando i gruppi meno rappresentati affinché esprimano la loro voce e partecipino alla società civile e all'organizzazione politica, combattendo la discriminazione in ogni sua forma, e rafforzare i diritti delle donne e dei bambini e di altri gruppi particolarmente vulnerabili, tra cui le persone con disabilità e gli anziani.

Esso è altresì destinato a coprire l'istruzione dei bambini colpiti dalla guerra o da calamità naturali.

Possono essere cofinanziate misure con organizzazioni non governative e internazionali.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto del regolamento finanziario, a migliorare la situazione delle donne, dando la precedenza alle azioni nel campo della sanità e dell'istruzione, e a favorire la loro partecipazione attiva ai processi decisionali, in tutti i settori e a tutti i livelli.

Parte dello stanziamento è destinata a finanziare interventi intesi a tenere sotto controllo e a rimuovere le mine antiuomo (APL), i residui bellici (ERW) e le armi di piccolo calibro e leggere (SALW).

Quando l'assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare, le capacità di audit e la trasparenza, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006. Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'UE e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Una parte dello stanziamento è destinata a migliorare la situazione della minoranza cristiana e di altre minoranze religiose in Pakistan.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto delle disposizioni del regolamento finanziario, al sostegno delle attività svolte da esperti volontari dell'Unione che aderiscono alla European Senior Service Network (ESSN), tra cui la fornitura di servizi di assistenza tecnica, consulenza e formazione a specifiche imprese pubbliche o private.

Gli stanziamenti iscritti a questo articolo sono soggetti a valutazioni secondo quanto stabilito all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006. Tali valutazioni includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatti). Le conclusioni della valutazione sono utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Una parte dello stanziamento è destinata a finanziare programmi internazionali a favore dell'uguaglianza di genere e dell'empowerment femminile, segnatamente nel quadro dell'agenzia delle Nazioni Unite UN Women.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Voce 19 10 01 02 — Aiuti al risanamento e alla ricostruzione dell'Afghanistan

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
201 000 000	128 988 695	198 915 000	152 729 442	200 000 000,00	130 962 145,00

Commento

Stanziamento destinato a finanziare le operazioni dell'Unione nel quadro del processo di ricostruzione dell'Afghanistan. Esso è integrato dagli stanziamenti di altri capitoli e articoli, cui si applicano differenti procedure.

La Commissione controllerà il rispetto delle condizioni che regolano il contributo dell'Unione a tale processo, in particolare la piena attuazione del processo post Bonn. Essa terrà informata l'autorità di bilancio dei risultati di tale attività e delle conclusioni raggiunte.

Esso copre altresì i servizi sociali di base e lo sviluppo economico in Afghanistan.

Lo stanziamento è destinato altresì a sostenere la strategia nazionale di lotta contro la droga in Afghanistan, tra cui l'arresto della

produzione di oppio nel paese, nonché lo smantellamento delle reti dell'oppio e delle rotte di esportazione illegale verso i paesi europei.

Una parte consistente dello stanziamento deve essere destinata esclusivamente a finanziare l'avvio di un piano quinquennale per la progressiva eliminazione della coltivazione di papavero da oppio e la sua sostituzione con colture alternative, al fine di ottenere un risultato verificabile in questo settore, in linea con le richieste formulate nella risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 su una nuova strategia per l'Afghanistan (GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 108).

Lo stanziamento è altresì destinato a sostenere il contributo dell'Unione al ritorno dei profughi e degli sfollati afgani nei paesi e nelle regioni d'origine, conformemente agli impegni assunti dalla Comunità europea in occasione della conferenza di Tokyo del gennaio 2002.

Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare le attività di organizzazioni femminili che operano da molto tempo a favore dei diritti delle donne afgane.

L'Unione deve aumentare la sua assistenza finanziaria in Afghanistan per settori come la sanità (costruzione e rimodernamento di ospedali, prevenzione della mortalità infantile) e i progetti infrastrutturali di piccole-medie dimensioni (riparazione della rete stradale, argini ecc.) parallelamente a un'attuazione efficace dei programmi a favore della sicurezza occupazionale e alimentare.

Parte dello stanziamento è destinata ad essere usata per integrare la riduzione del rischio di catastrofe nella politica per lo sviluppo, sulla base della titolarità e delle strategie nazionali dei paesi esposti alle catastrofi.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto del regolamento finanziario, a migliorare la situazione delle donne e a favorire la loro partecipazione attiva ai processi decisionali, in tutti i settori e a tutti i livelli.

Particolare attenzione sarà riservata, inoltre, alla situazione delle donne e delle bambine in tutte le altre azioni e gli altri progetti finanziati a titolo del presente stanziamento.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Voce 19 10 01 03 — Azione preparatoria — Scambi aziendali e scientifici con l'India

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	3 600 000	p.m.	2 300 000	0,—	2 883 070,20

Commento

Azione preparatoria intesa a finanziare scambi tra Europa e India a livello di imprese, industrie e istituti di ricerca. Ciò è importante per rafforzare i legami tra aziende e ricercatori dell'Unione e i loro colleghi delle economie in rapida crescita, come l'India. L'azione è conforme al paragrafo 4 della risoluzione del Parlamento europeo, del 18 maggio 2006, sulla strategia politica annuale della Commissione (SPA) (GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 357), nel quale si osserva che è stata attribuita «un'attenzione insufficiente ai vasti e rapidissimi cambiamenti in atto nell'economia globale, in particolare nelle economie emergenti quali la Cina e l'India».

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 19 10 01 04 — Azione preparatoria — Scambi aziendali e scientifici con la Cina

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	3 700 000	p.m.	3 300 000	0,—	2 898 243,18

Commento

Azione preparatoria intesa a finanziare scambi tra Europa e Cina di dirigenti aziendali e scienziati di università e istituti di ricerca. Ciò è importante per rafforzare i legami tra aziende e ricercatori dell'Unione e i loro colleghi delle economie in rapida crescita, come la Cina. L'azione è conforme al paragrafo 4 della risoluzione del Parlamento europeo, del 18 maggio 2006, sul bilancio 2007: relazione della Commissione sulla strategia politica annuale (SPA) (GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 357), nella quale si osserva che è stata attribuita «un'attenzione insufficiente ai vasti e rapidissimi cambiamenti in atto nell'economia globale, in particolare nelle economie emergenti quali la Cina e l'India».

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 19 10 01 05 — Azione preparatoria — Cooperazione con i paesi a reddito medio dell'Asia

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	550 000	p.m.	530 000	0,—	590 992,77

Commento

Stanzamento destinato a finanziare misure di cooperazione, nei paesi a reddito medio e in altri paesi dell'Asia, che non rispondono ai criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) definiti dal Comitato per l'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/CAS) e che non rientrano pertanto nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (articolo 2, paragrafo 4) (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41), in particolare le azioni di cooperazione in settori che sono in grado di svilupparsi autonomamente, con la conseguenza che gli investimenti a carico del bilancio generale dell'Unione non contribuiscono alla lotta contro la povertà nei paesi dell'Asia.

Basi giuridiche

Azioni preparatorie ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2007 sui documenti strategici per paese e i programmi indicativi per la Malaysia, il Brasile e il Pakistan (GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 374).

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 che stabilisce un documento di strategia regionale e un programma indicativo pluriennale per l'Asia (GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 257).

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2007 sul progetto di decisione della Commissione che istituisce una Misura speciale per l'Iraq per il 2007 (GU C 263 E, del 16.10.2008, pag. 624).

Voce 19 10 01 06 — Azione preparatoria — Unione europea-Asia — Integrazione tra le politiche e la loro attuazione pratica

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	300 000	p.m.	200 000	0,—	225 226,88

Commento

L'azione preparatoria è intesa a fornire un approccio integrato alla messa a punto e all'attuazione pratica delle politiche Unione europea-Asia. Questo approccio olistico concepito dall'Istituto europeo di studi asiatici riguarda attività coperte da basi giuridiche diverse che sono frammentate in varie linee di bilancio.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 19 10 02 — Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia centrale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
104 300 000	56 339 890	105 232 000	72 546 485	93 938 166,29	66 298 539,84

Commento

Stanziamiento inteso a finanziare totalmente o in parte azioni di assistenza a livello statale, istituzionale, di organizzazioni non governative e del settore privato, per sostenere la riduzione della povertà, la promozione e la protezione dei diritti umani, la transizione verso un'economia di mercato, consolidare la democrazia e lo Stato di diritto nei paesi partner, nonché promuovere la prevenzione e la risoluzione dei conflitti e la riconciliazione nei paesi partner.

Queste azioni riguardano, fra l'altro, il sostegno alle riforme istituzionali, giuridiche e amministrative, il sostegno al settore privato e allo sviluppo economico, un aiuto per attenuare le ripercussioni sociali della transizione, comprese le riforme del settore sociale, lo sviluppo delle reti infrastrutturali, il miglioramento della tutela ambientale e della gestione delle risorse naturali, l'energia sostenibile, la lotta contro il cambiamento climatico, la prevenzione delle catastrofi e la riduzione dei rischi, compresi i pericoli legati al cambiamento climatico, e lo sviluppo dell'economia rurale.

Lo stanziamento è destinato altresì a coprire azioni nei settori dei servizi sociali di base, che includono l'istruzione e la sanità di base, la salute riproduttiva compreso l'HIV/AIDS, la lotta contro l'aborto forzato, la mutilazione genitale femminile e la sterilizzazione forzata, l'approvvigionamento in acqua potabile e le strutture igienico-sanitarie di base.

Una quota dello stanziamento va destinata, tenendo debitamente conto del regolamento finanziario, alla promozione della democrazia e dello Stato di diritto.

Parte dello stanziamento è destinata a finanziare interventi intesi a tenere sotto controllo e a rimuovere le mine antiuomo (APL), i residui bellici (ERW) e le armi di piccolo calibro e leggere (SALW).

Lo stanziamento è altresì destinato a coprire misure finalizzate alla creazione di capacità per aiutare i produttori agricoli dei paesi in via di sviluppo a conformarsi alle norme sanitarie e fitosanitarie dell'Unione, il cui rispetto è necessario per poter accedere al mercato dell'Unione.

Quando l'assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare, le capacità di audit e la trasparenza, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006. Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione

specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Gli stanziamenti iscritti a questo articolo sono soggetti a valutazioni secondo quanto stabilito all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006. Tali valutazioni includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatti). Le conclusioni della valutazione sono utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 ed il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto del regolamento finanziario, al sostegno delle attività svolte da esperti volontari dell'Unione europea che aderiscono alla European Senior Service Network (ESSN), tra cui la fornitura di servizi di assistenza tecnica, consulenza e formazione a specifiche imprese pubbliche o private.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Articolo 19 10 03 — Cooperazione con Iraq, Iran e Yemen

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
45 500 000	23 030 165	52 651 000	38 182 361	38 947 000,00	25 542 971,88

Commento

Lo stanziamento è destinato a finanziare le azioni in Iraq, nello Yemen e, in un momento successivo all'analisi attualmente svolta dalla Commissione in questa regione, interventi mirati riguardanti lo sviluppo umano e sociale in Iran. Per quanto riguarda l'Iraq, lo stanziamento è destinato a finanziare le operazioni dell'Unione nel quadro del processo di ricostruzione in Iraq. Per quanto riguarda lo Yemen, le azioni punteranno a promuovere il buon governo e la lotta contro la povertà (sostegno ai settori sociali e al settore privato).

Lo stanziamento è altresì destinato a coprire misure finalizzate alla creazione di capacità per aiutare i produttori agricoli dei paesi in via di sviluppo a conformarsi alle norme sanitarie e fitosanitarie dell'Unione, il cui rispetto è necessario per poter accedere al mercato dell'Unione.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Nell'esecuzione dello stanziamento va tenuta in considerazione la risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2011 sull'approccio dell'UE nei confronti dell'Iran, al fine di preparare le condizioni che consentano all'Unione europea di aprire in futuro una delegazione in Iran.

Gli stanziamenti iscritti a questo articolo sono soggetti a valutazioni secondo quanto stabilito all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006. Tali valutazioni includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatti). Le conclusioni della valutazione sono utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto del regolamento finanziario, al sostegno delle attività svolte da esperti volontari dell'Unione europea che aderiscono alla European Senior Service Network (ESSN), tra cui la fornitura di servizi di assistenza tecnica, consulenza e formazione a specifiche imprese pubbliche o private.

Una parte dello stanziamento è destinata a essere usata per finanziare programmi internazionali a favore dell'uguaglianza di genere e

dell'emancipazione femminile, segnatamente nel quadro dell'agenzia delle Nazioni Unite UN Women.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Atti di riferimento

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2011 sull'approccio dell'UE nei confronti dell'Iran (GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 163).

Articolo 19 10 04 — Attività di cooperazione diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo (Asia, Asia centrale, Iran, Iraq e Yemen)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
29 500 000	4 447 886	18 500 000	4 543 701	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a sostenere le attività che esulano dalla cooperazione allo sviluppo e mirano a intensificare il dialogo con i partner su base bilaterale, regionale o multilaterale e a finanziare le attività della piattaforma di coordinamento per l'internalizzazione delle imprese dell'Unione europea.

Basi giuridiche

Regolamento n. 1338/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che modifica il regolamento n. 1934/2006/CE che stabilisce uno strumento finanziario per la cooperazione con i paesi e i territori industrializzati e ad alto reddito (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 21)

CAPITOLO 19 11 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «RELAZIONI ESTERNE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 11	Strategia politica e coordinamento per il settore «Relazioni esterne»								
19 11 01	Valutazione dei risultati dell'aiuto dell'Unione, azioni di controllo e revisione dei conti	4	14 840 000	11 317 399	14 000 000	11 454 708	14 000 000,00	14 267 694,23	126,07 %
19 11 02	Attività di informazione sull'Unione europea — Relazioni esterne	4	12 300 000	11 861 029	11 500 000	13 077 458	11 748 247,13	12 241 672,02	103,21 %
19 11 03	L'Unione europea nel mondo	4	1 490 000	1 186 103	2 500 000	3 913 692	1 659 996,00	1 262 723,40	106,46 %
	Capitolo 19 11 — Totale		28 630 000	24 364 531	28 000 000	28 445 858	27 408 243,13	27 772 089,65	113,99 %

Articolo 19 11 01 — Valutazione dei risultati dell'aiuto dell'Unione, azioni di controllo e revisione dei conti

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 840 000	11 317 399	14 000 000	11 454 708	14 000 000,00	14 267 694,23

Commento

Stanzamento destinato a coprire le valutazioni, le azioni di controllo e le misure di sostegno nel quadro della programmazione, della preparazione e dell'attuazione delle azioni, delle strategie e delle politiche di sviluppo, compresi:

- gli studi relativi all'efficienza, all'efficacia, alla pertinenza, all'impatto e alla sostenibilità,
- il controllo delle azioni, durante l'esecuzione e dopo il loro completamento,
- le misure di sostegno volte a migliorare la qualità dei sistemi, delle metodologie e delle prassi di controllo delle operazioni in corso e la preparazione di quelle future,
- il feedback e le azioni informative sui risultati, le conclusioni e le raccomandazioni di valutazioni nell'ambito del processo decisionale,
- gli approfondimenti metodologici volti a migliorare la qualità e l'utilità delle valutazioni, compresa la ricerca, il feedback e le relative attività di informazione e formazione.

Esso copre altresì le attività di audit riguardanti la gestione dei programmi e dei progetti attuati dalla Commissione nel settore degli aiuti esterni. Lo stanziamento coprirà anche le attività di formazione destinate a revisori esterni, imperniate sulla specificità delle regole che disciplinano gli aiuti esterni dell'Unione.

Lo stanziamento è destinato altresì a sostenere i continui sforzi intesi a sviluppare dei nuovi strumenti di valutazione e gli indicatori dell'impatto della cooperazione allo sviluppo.

Infine, questo stanziamento è destinato a coprire le spese per gli studi e lo sviluppo di strumenti metodologici, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni, nonché la condivisione delle conoscenze e le attività di formazione relative alla progettazione e all'attuazione di programmi di assistenza esterna, in particolare sulla gestione del ciclo dei progetti e dei programmi e sullo sviluppo delle capacità.

Base giuridica

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 19 11 02 — Attività di informazione sull'Unione europea — Relazioni esterne

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 300 000	11 861 029	11 500 000	13 077 458	11 748 247,13	12 241 672,02

Commento

Le attività di informazione da svolgere nell'ambito di questo articolo si dividono in due grandi categorie: le attività orizzontali e di sostegno logistico ad opera dei servizi centrali e le attività svolte dalle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nei confronti delle organizzazioni internazionali.

Azioni realizzate dalla sede:

- il programma EUVP (European Union Visitors Programme), realizzato congiuntamente dalla Commissione e dal Parlamento europeo, offre ogni anno a circa 170 partecipanti selezionati dalle delegazioni dell'Unione l'occasione di entrare in contatto con l'Unione visitando il Parlamento europeo e la Commissione nel quadro di un programma individuale e personalizzato di visite tematiche,
- la produzione e la distribuzione di pubblicazioni sui temi prioritari, nell'ambito di un programma annuale,

- la produzione e divulgazione di materiale audiovisivo,
- lo sviluppo di informazioni trasmesse per via elettronica (Internet e sistemi di messaggia elettronica),
- l'organizzazione di visite per gruppi di giornalisti,
- il sostegno ad azioni di informazione degli opinion leader che riflettono le priorità dell'Unione.

La Commissione continuerà a finanziare i notiziari in Farsi.

Azioni decentrate svolte dalle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nei confronti delle organizzazioni internazionali.

Conformemente agli obiettivi di comunicazione fissati per ciascuna regione e per ciascun paese, le delegazioni dell'Unione propongono un piano annuale di comunicazione che, se approvato dalla sede, riceve una dotazione di bilancio per le seguenti attività:

- siti web,
- relazioni con i media (conferenze stampa, seminari, programmi radio ecc.),
- prodotti di informazione (altre pubblicazioni, materiale grafico ecc.),
- organizzazione di eventi, ivi comprese le attività culturali,
- bollettini,
- campagne di informazione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 19 11 03 — L'Unione europea nel mondo

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 490 000	1 186 103	2 500 000	3 913 692	1 659 996,00	1 262 723,40

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento di azioni prioritarie d'informazione e di comunicazione destinate ai cittadini dell'Unione e riguardanti l'insieme delle politiche esterne dell'Unione.

I settori cui faranno riferimento le attività di informazione comprendono quelli riportati qui di seguito, ma possono includere altri aspetti delle relazioni esterne dell'Unione, in particolare il futuro della politica esterna dell'Unione:

- affrontare il problema della scarsa visibilità dell'assistenza esterna. L'obiettivo è spiegare che l'assistenza esterna è parte integrante delle attività dell'Unione e costituisce una delle politiche fondamentali che definiscono l'Unione e il suo ruolo nel mondo, creare maggiore consapevolezza del fatto che l'Unione sta ottenendo risultati concreti, a nome dei suoi cittadini, nella lotta alla povertà e promuovere in tutto il mondo uno sviluppo sostenibile di qualità,
- la «politica europea di vicinato» (PEV). La PEV nasce con la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dell'11 marzo 2003 intitolata «Europa ampliata — Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali» (COM(2003)0104). Le azioni che fanno parte di questo settore continueranno a fornire informazioni sulle attività condotte dall'Unione nel quadro della «politica europea di vicinato»,
- attività di informazione, da svolgere in collaborazione con il Consiglio, relative agli obiettivi e allo sviluppo della politica estera e di sicurezza comune,
- l'organizzazione di visite per gruppi di rappresentanti della società civile.

La Commissione ha adottato due comunicazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su un nuovo quadro di cooperazione per le attività di politica dell'informazione e della comunicazione dell'Unione europea (COM(2001)0354 e COM(2002)0350). Tali comunicazioni propongono un quadro di cooperazione interistituzionale fra le istituzioni e gli Stati membri per lo sviluppo di una strategia dell'informazione e della comunicazione dell'Unione.

Il gruppo interistituzionale sull'informazione (GII), presieduto congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, definisce gli orientamenti comuni sui temi relativi alla cooperazione interistituzionale in materia di informazione e di comunicazione dell'Unione. Coordina le attività, centralizzate e decentrate, destinate al grande pubblico, attinenti a questi temi. Il GII si pronuncia ogni anno sulle priorità per gli anni successivi, sulla base di informazioni fornite dalla Commissione.

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sul presente articolo, indipendentemente dal beneficiario dell'azione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 19 49 — SPESE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGRAMMI IMPEGNATI A TITOLO DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO DEL 21 DICEMBRE 1977

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 49	Spese di gestione amministrativa dei programmi impegnati a titolo del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977								
19 49 04	Spese di sostegno per le attività nel settore «Relazioni esterne»								
19 49 04 04	Cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi in via di sviluppo dell'Asia — Spese di gestione amministrativa	4	p.m.	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	
19 49 04 05	Cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi in via di sviluppo dell'America latina — Spese di gestione amministrativa	4	p.m.	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	
19 49 04 06	Assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale — Spese di gestione amministrativa	4	p.m.	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	
19 49 04 12	MEDA (misure di accompagnamento alle riforme delle strutture economiche e sociali nei paesi terzi mediterranei) — Spese di gestione amministrativa	4	p.m.	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 19 49 04 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 19 49 — Totale		p.m.	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	

Articolo 19 49 04 — Spese di sostegno per le attività nel settore «Relazioni esterne»

Voce 19 49 04 04 — Cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi in via di sviluppo dell'Asia — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni precedenti di cui alla voce 19 01 04 04 (ex articoli B7-3 0 0 A, B7-3 0 2 A, B7-3 0 4 A), che in precedenza conteneva stanziamenti dissociati.

Voce 19 49 04 05 — Cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi in via di sviluppo dell'America latina — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni precedenti di cui alla voce 19 01 04 05 (ex articoli B7-3 1 0 A, B7-3 1 2 A, B7-3 1 3 A), che in precedenza conteneva stanziamenti dissociati.

Voce 19 49 04 06 — Assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni precedenti di cui alla voce 19 01 04 07 (ex articolo B7-5 2 0 A), che in precedenza conteneva stanziamenti dissociati.

Voce 19 49 04 12 — MEDA (misure di accompagnamento alle riforme delle strutture economiche e sociali nei paesi terzi mediterranei) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni precedenti di cui alla voce 19 01 04 06 (ex articolo B7-4 1 0 A), che in precedenza conteneva stanziamenti dissociati.

TITOLO 20 — COMMERCIO

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 01	Spese amministrative del settore «Commercio» 40 01 40		93 973 453	93 973 453	93 019 275 37 417 93 056 692	93 019 275 37 417 93 056 692	93 332 465,75	93 332 465,75
20 02	Politica commerciale	4	13 500 000	10 203 879	11 125 000	8 495 576	12 737 955,41	11 091 449,23

	Titolo 20 — Totale	107 473 453	104 177 332	104 144 275	101 514 851	106 070 421,16	104 423 914,98
	40 01 40			37 417	37 417		
	Totale + riserva			104 181 692	101 552 268		

CAPITOLO 20 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMMERCIO»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
20 01	Spese amministrative del settore «Commercio»					
20 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Commercio»					
20 01 01 01	Spese relative al personale in servizio della Direzione generale per il commercio	5	48 232 346	47 265 499	47 087 246,25	97,63 %
20 01 01 02	Spese relative al personale in servizio delle delegazioni dell'Unione	5	13 867 302	13 244 517	13 578 721,21	97,92 %
	<i>Articolo 20 01 01 — Totale parziale</i>		62 099 648	60 510 016	60 665 967,46	97,69 %
20 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Commercio»					
20 01 02 01	Personale esterno della Direzione generale per il commercio	5	3 236 031	3 531 000	3 644 532,45	112,62 %
20 01 02 02	Personale esterno della Direzione generale per il commercio nelle delegazioni dell'Unione	5	6 459 410	6 484 544	5 962 614,00	92,31 %
20 01 02 11	Altre spese di gestione della Direzione generale per il commercio	5	4 388 200	4 359 091	4 833 871,40	110,16 %
	40 01 40			37 417	4 396 508	
20 01 02 12	Altre spese di gestione della Direzione generale per il commercio nelle delegazioni dell'Unione	5	1 541 546	1 634 953	1 756 286,00	113,93 %
	<i>Articolo 20 01 02 — Totale parziale</i>		15 625 187	16 009 588	16 197 303,85	103,66 %
	40 01 40			37 417	16 047 005	
20 01 03	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Commercio»					
20 01 03 01	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione della direzione generale del Commercio	5	3 052 323	3 017 820	3 549 750,94	116,30 %
20 01 03 02	Immobili e spese accessorie della Direzione generale per il Commercio nelle delegazioni dell'Unione	5	12 766 295	13 051 851	12 516 963,00	98,05 %
	<i>Articolo 20 01 03 — Totale parziale</i>		15 818 618	16 069 671	16 066 713,94	101,57 %
20 01 04	Spese di supporto per le attività nel settore «Commercio»					
20 01 04 01	Relazioni commerciali esterne, compreso l'accesso al mercato dei paesi terzi — Spese di gestione amministrativa	4	430 000	430 000	402 480,50	93,60 %
	<i>Articolo 20 01 04 — Totale parziale</i>		430 000	430 000	402 480,50	93,60 %
	Capitolo 20 01 — Totale		93 973 453	93 019 275	93 332 465,75	99,32 %
	40 01 40			37 417		
	Totale + riserva			93 056 692		

Articolo 20 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Commercio»

Voce 20 01 01 01 — Spese relative al personale in servizio della Direzione generale per il commercio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
48 232 346	47 265 499	47 087 246,25

Voce 20 01 01 02 — Spese relative al personale in servizio delle delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
13 867 302	13 244 517	13 578 721,21

Articolo 20 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Commercio»

Voce 20 01 02 01 — Personale esterno della Direzione generale per il commercio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
3 236 031	3 531 000	3 644 532,45

Voce 20 01 02 02 — Personale esterno della Direzione generale per il commercio nelle delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
6 459 410	6 484 544	5 962 614,00

Voce 20 01 02 11 — Altre spese di gestione della Direzione generale per il commercio

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
20 01 02 11	4 388 200	4 359 091	4 833 871,40
40 01 40		37 417	
Totale	4 388 200	4 396 508	4 833 871,40

Voce 20 01 02 12 — Altre spese di gestione della Direzione generale per il commercio nelle delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 541 546	1 634 953	1 756 286,00

Articolo 20 01 03 — Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Commercio»

Voce 20 01 03 01 — Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione della direzione generale del Commercio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
3 052 323	3 017 820	3 549 750,94

Voce 20 01 03 02 — Immobili e spese accessorie della Direzione generale per il Commercio nelle delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
12 766 295	13 051 851	12 516 963,00

Articolo 20 01 04 — Spese di supporto per le attività nel settore «Commercio»

Voce 20 01 04 01 — Relazioni commerciali esterne, compreso l'accesso al mercato dei paesi terzi — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
430 000	430 000	402 480,50

Commento

Stanziamanto destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche subappaltate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, quali la manutenzione del sito internet della Direzione generale per il commercio.

Questo stanziamento copre le spese amministrative a titolo dell'articolo 20 02 01.

CAPITOLO 20 02 — POLITICA COMMERCIALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
20 02	Politica commerciale								
20 02 01	<i>Relazioni commerciali esterne, compreso l'accesso ai mercati dei paesi terzi</i>	4	9 000 000	6 918 934	7 300 000	7 159 193	8 237 955,41	8 268 043,41	119,50 %
20 02 03	<i>Aiuti al commercio — Iniziative multilaterali</i>	4	4 500 000	3 284 945	3 825 000	1 336 383	4 500 000,00	2 823 405,82	85,95 %
	Capitolo 20 02 — Totale		13 500 000	10 203 879	11 125 000	8 495 576	12 737 955,41	11 091 449,23	108,70 %

Articolo 20 02 01 — Relazioni commerciali esterne, compreso l'accesso ai mercati dei paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
9 000 000	6 918 934	7 300 000	7 159 193	8 237 955,41	8 268 043,41

Commento

Stanziamanto destinato a sostenere le azioni seguenti:

Attività di sostegno allo svolgimento dei negoziati commerciali multilaterali e bilaterali in corso e nuovi

Attività volte a rafforzare la posizione dell'Unione nei negoziati commerciali multilaterali (nel contesto dell'Agenda di sviluppo di Doha) e nei negoziati commerciali bilaterali e regionali in corso e nuovi, al fine di garantire che la strategia dell'Unione si basi su informazioni complete ed aggiornate e si possano costituire coalizioni per un buon esito dei negoziati. Fra tali attività citiamo:

- studi di esperti e seminari in relazione all'elaborazione delle posizioni strategiche e negoziali e allo svolgimento dei negoziati commerciali in corso nonché di quelli nuovi,
- elaborazione e attuazione di una strategia coerente e globale di comunicazione e di informazione, che promuova la politica commerciale dell'Unione, chiarendone i diversi elementi e obiettivi e sensibilizzando il pubblico in merito alle posizioni negoziali attuali, all'interno e all'esterno dell'Unione.

Studi, valutazioni e valutazioni dell'impatto in relazione agli accordi e alle politiche commerciali

Azioni volte a garantire che la politica commerciale dell'Unione sia sostenuta e debitamente avvantaggiata da risultati di valutazioni *ex-ante* ed *ex-post*, comprendenti:

- valutazioni dell'impatto svolte in vista di possibili nuove proposte legislative e valutazioni d'impatto per la sostenibilità svolte a sostegno di negoziati in corso e miranti a valutare l'impatto delle negoziazioni commerciali sullo sviluppo sostenibile e, ove necessario, a proporre misure di accompagnamento per contrastare eventuali risultati negativi per determinati paesi o settori,
- valutazioni delle politiche e delle prassi della DG Commercio, da svolgere secondo il programma di valutazione pluriennale della DG.

Assistenza tecnica, formazione ed altre azioni di miglioramento delle capacità in ambito commerciale destinate ai paesi in via di sviluppo

Azioni volte ad aiutare i paesi in via di sviluppo a partecipare ai negoziati commerciali internazionali, bilaterali o biregionali, ad applicare gli accordi commerciali internazionali e ad inserirsi nel sistema commerciale internazionale, tra cui:

- progetti di formazione e di miglioramento delle capacità destinati ai funzionari e agli operatori dei paesi in via di sviluppo, soprattutto nel settore delle misure sanitarie e fitosanitarie,
- spese sostenute dagli esperti degli Stati membri che forniscono consulenze ai funzionari e agli operatori dei paesi in via di sviluppo in merito al rispetto delle misure sanitarie, fitosanitarie e di altre misure nel settore del commercio,
- rimborso spese dei partecipanti ai forum e alle conferenze volte a sensibilizzare e ad informare i cittadini dei paesi in via di sviluppo in merito alle questioni commerciali,
- gestione, ulteriore sviluppo e promozione dell'help desk per le esportazioni, onde fornire all'industria dei paesi in via di sviluppo informazioni sull'accesso ai mercati dell'Unione e aiutarla a sfruttare le possibilità di accesso al mercato offerte dal sistema commerciale internazionale,
- programmi di assistenza tecnica connessa al commercio, concordati in seno all'organizzazione mondiale del commercio (OMC) e alle altre organizzazioni multilaterali, in particolare i fondi fiduciari dell'OMC,
- attività d'informazione e promozione nonché seminari nei paesi in via di sviluppo per operatori statali e non statali (compresi i rappresentanti della società civile e del mondo economico), volti ad illustrare lo stato di avanzamento dei negoziati in corso e/o l'attuazione degli accordi esistenti,
- ricerca riguardante l'impatto dei programmi in ambito commerciale volti a garantire la sostenibilità sui produttori e sui lavoratori nei paesi in via di sviluppo (inclusa l'analisi comparativa dei costi e dei vantaggi dei sistemi di certificazione), nonché la percezione di tali sistemi da parte dei consumatori,
- fornitura di assistenza tecnica e miglioramento delle capacità per i produttori e le associazioni o cooperative di produttori al fine di migliorare il loro accesso al mercato (ad esempio per quanto riguarda il rispetto di norme e regolamenti),
- fornitura di consulenza ai responsabili politici sulle migliori strategie per garantire che gli specifici interessi dei piccoli produttori e dei lavoratori nei paesi in via di sviluppo siano presi in considerazione in tutti i settori politici e per promuovere un contesto favorevole all'accesso dei produttori ai programmi in ambito commerciale a garanzia della sostenibilità.

Attività di accesso al mercato a sostegno dell'attuazione della strategia dell'Unione sull'accesso al mercato

Azioni che sostengono la strategia dell'Unione sull'accesso al mercato, che mira a rimuovere o ridurre gli ostacoli al commercio, a identificare le restrizioni al commercio nei paesi terzi e, se del caso, a rimuovere le barriere commerciali. Fra le azioni suddette figurano:

- la gestione e l'ulteriore sviluppo di una base dati sull'accesso al mercato, che gli operatori economici potranno consultare via Internet, contenente un elenco degli ostacoli agli scambi e altre informazioni di base riguardanti le esportazioni e gli esportatori dell'Unione; acquisizione delle informazioni, dei dati e della documentazione necessari per la base dati,

- analisi specifica dei vari ostacoli agli scambi sui mercati principali, compreso un esame del modo in cui i paesi terzi rispettano gli obblighi assunti nel quadro di accordi commerciali internazionali in relazione alla preparazione dei negoziati,
- conferenze, seminari ed altre attività d'informazione (ad esempio realizzazione e distribuzione di studi, pacchetti, pubblicazioni e opuscoli informativi) per informare le aziende, i funzionari degli Stati membri ed altri operatori in merito agli ostacoli commerciali e agli strumenti della politica commerciale volti a proteggere l'Unione da prassi commerciali non eque quali il dumping o le sovvenzioni all'esportazione,
- sostegno all'industria europea per l'organizzazione di attività incentrate specificamente sulle tematiche legate all'accesso al mercato.

Attività di sostegno all'attuazione delle norme esistenti e monitoraggio degli obblighi commerciali

Attività volte a sostenere l'attuazione degli accordi commerciali esistenti e la realizzazione dei sistemi connessi che consentono di attuare in modo efficace tali accordi; attività destinate inoltre alla realizzazione di indagini e sopralluoghi volti a garantire che i paesi terzi stiano rispettando le norme, fra cui:

- scambio d'informazioni, attività di formazione, seminari e comunicazione volte a sostenere l'attuazione della legislazione dell'Unione esistente in materia di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, in particolare delle nuove norme inserite nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1),
- attività volte ad agevolare le inchieste effettuate nel contesto della difesa commerciale, al fine di difendere i produttori dell'Unione da pratiche commerciali non eque dei paesi terzi (strumenti antidumping, antisovvenzioni e clausola di salvaguardia) che possono nuocere all'economia dell'Unione. Le attività si concentreranno in particolare sullo sviluppo, sulla manutenzione e sulla sicurezza dei sistemi informatici che sostengono le attività di difesa commerciale, sulla produzione di strumenti di comunicazione, sull'acquisto di servizi legali nei paesi terzi e sullo svolgimento di studi da parte di esperti,
- attività connesse allo sviluppo e alla manutenzione progressiva dei sistemi di gestione elaborati per il sistema SIGL (*Système intégré de gestion de licences* — sistema integrato per la gestione delle licenze di importazione nell'UE di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e acciaio), per il sistema TRQ-RW (*wood-export-quota management support system* — sistema di sostegno alla gestione dei contingenti di esportazione del legno) elaborato in seguito all'adesione della Russia all'OMC e riguardante le condizioni di importazione del legno dalla Russia nell'Unione, nonché per il sistema ACRIS (*Anti-Counterfeiting Rapid Intelligence Service System* — Sistema di informazione rapida anticontraffazione) che sostiene la partecipazione delle imprese unionali al meccanismo di denuncia delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Sono compresi l'attuazione ed il funzionamento dei suddetti sistemi e la definizione di linee guida comuni per la formazione e l'assistenza tecnica all'attuazione. Il presente stanziamento copre anche le spese sui contributi al funzionamento dei sistemi (hardware, software, manutenzione), il finanziamento di misure di informazione e formazione per gli utenti dei sistemi e il finanziamento dell'assistenza tecnica nonché, ove applicabile, la fornitura dei servizi di helpdesk, di cui usufruiscono prevalentemente gli Stati membri.

Attività volte a promuovere la politica del commercio estero dell'Unione attraverso un processo di dialogo strutturato con i principali formatori d'opinione a livello della società civile e con gli altri interessati (comprese le piccole e medie imprese)

Attività di sostegno della politica commerciale dell'Unione attraverso l'organizzazione di forum ed incontri specifici, volti a promuovere il dialogo con i principali formatori d'opinione, con la società civile e con gli altri interessati (comprese le piccole e medie imprese) sulle questioni di commercio estero.

Il sostegno della Commissione a tali attività può comprendere servizi connessi a conferenze e manifestazioni, rimborsi delle spese di viaggio sostenute dai partecipanti a tali attività, soprattutto nel contesto del dialogo con la società civile della DG Commercio, seminari e incontri con gli Stati membri, i paesi terzi, le piccole e medie imprese e gli operatori commerciali per uno scambio di opinioni sulla politica commerciale, in particolare nel settore della difesa commerciale.

Assistenza giuridica e specialistica necessaria per applicare gli accordi commerciali esistenti

Azioni volte a garantire che i partner commerciali dell'Unione adempiano agli obblighi connessi all'OMC o ad altri accordi multilaterali e bilaterali. Tali azioni comprendono:

- studi di esperti, comprendenti visite di ispezione e indagini specifiche, nonché seminari sul modo in cui i paesi terzi rispettano gli obblighi previsti dagli accordi commerciali internazionali,
- consulenze giuridiche, specie per quanto riguarda la legislazione straniera, per aiutare l'Unione a difendere la sua posizione durante le procedure di composizione delle controversie in sede di OMC, altri studi di esperti necessari per preparare e gestire le procedure di composizione delle controversie dell'OMC,
- costi di arbitrato, consulenza giuridica e spese sostenuti dall'Unione quale parte nelle controversie connesse all'attuazione degli accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Composizione delle controversie tra investitori e Stati secondo gli accordi internazionali

Sono finanziabili le seguenti spese:

- costi di arbitrato, consulenza giuridica e spese sostenuti dall'Unione quale parte nelle controversie connesse all'attuazione degli accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- pagamento a un investitore di un risarcimento definitivo o di un importo concordato tra le parti nel contesto di tali accordi internazionali.

Basi giuridiche

Decisione 98/181/CE, CECA ed Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1).

Decisione 98/552/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sull'attuazione da parte della Commissione di azioni relative alla strategia d'accesso al mercato comunitario (GU L 265 del 30.9.1998, pag. 31).

Compiti derivanti dalle prerogative istituzionali della Commissione, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 20 02 03 — Aiuti al commercio — Iniziative multilaterali

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 500 000	3 284 945	3 825 000	1 336 383	4 500 000,00	2 823 405,82

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare programmi e iniziative multilaterali nel settore dell'assistenza attinente al commercio, al fine di potenziare la capacità dei paesi in via di sviluppo di partecipare in modo efficace al sistema commerciale multilaterale e agli accordi commerciali regionali nonché a migliorare la loro performance commerciale.

Le iniziative e i programmi finanziati mediante il presente stanziamento sono destinati a sostenere le seguenti misure:

Assistenza per la politica commerciale, la partecipazione ai negoziati e l'attuazione degli accordi commerciali

Misure volte a potenziare la capacità dei paesi in via di sviluppo di formulare le proprie politiche commerciali e rafforzare le istituzioni coinvolte in tali politiche, ivi comprese analisi commerciali complete e aggiornate e l'assistenza finalizzata ad integrare il commercio nelle loro rispettive politiche per la crescita economica e lo sviluppo.

Misure intese a rafforzare la capacità dei paesi in via di sviluppo di partecipare in modo efficace ai negoziati sul commercio internazionale e di attuare gli accordi commerciali internazionali.

Ricerca indirizzata a fornire consulenza ai responsabili politici sulle migliori strategie per garantire che gli specifici interessi dei piccoli produttori e dei lavoratori nei paesi in via di sviluppo siano presi in considerazione in tutti i settori politici e per promuovere un contesto favorevole all'accesso dei produttori ai programmi in ambito commerciale a garanzia della sostenibilità.

Tale assistenza è mirata in primo luogo al settore pubblico.

Sviluppo del commercio

Azioni mirate a ridurre i vincoli sul versante dell'offerta che hanno un impatto diretto sulla capacità dei paesi in via di sviluppo di sfruttare il loro potenziale commerciale internazionale, incluso, in particolare, lo sviluppo del settore privato.

Stanziamiento complementare ai programmi geografici dell'Unione; copre unicamente iniziative e programmi multilaterali che offrono un vero valore aggiunto ai programmi geografici dell'Unione, in particolare il quadro integrato per i paesi meno sviluppati.

La Commissione presenta una relazione semestrale sull'attuazione e sui risultati conseguiti, nonché sui principali effetti della strategia degli aiuti al commercio. La Commissione comunica dati concernenti l'importo totale del finanziamento per gli aiuti al commercio a carico del bilancio generale dell'Unione e la quota complessiva di tali aiuti a titolo dell'importo totale destinato all'«assistenza relativa al commercio».

Basi giuridiche

Compiti derivanti dalle prerogative istituzionali della Commissione, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 21 — SVILUPPO E RELAZIONI CON I PAESI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO (ACP)

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
21 01	Spese amministrative del settore «Sviluppo e relazioni con i paesi ACP»		268 569 707	268 569 707	258 747 370	258 747 370	344 925 999,56	344 925 999,56
	40 01 40				29 933	29 933		
					258 777 303	258 777 303		
21 02	Sicurezza alimentare	4	258 629 000	180 505 121	246 264 700	216 053 058	247 512 969,80	319 350 145,81
21 03	Interlocutori non statali dello sviluppo	4	245 400 000	201 450 589	233 018 000	188 093 567	231 797 917,26	202 310 925,20
21 04	Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia	4	217 650 000	124 511 655	200 713 000	153 775 032	226 845 492,47	136 346 969,79
21 05	Sviluppo umano e sociale	4	195 545 000	107 257 336	161 630 000	126 433 699	172 470 985,20	171 986 176,97
21 06	Cooperazione geografica con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)	4	331 382 779	314 087 142	345 693 444	321 730 039	337 666 205,09	300 494 442,49
21 07	Azioni di cooperazione allo sviluppo e programmi ad hoc	4	34 198 140	29 299 709	32 110 000	29 600 874	31 173 374,81	29 980 375,50
21 08	Strategia politica e coordinamento per il settore «Sviluppo e relazioni con i paesi ACP»	4	20 325 000	13 224 060	19 477 000	16 566 519	19 477 000,00	14 579 936,09
21 49	Spese di gestione amministrativa dei programmi impegnati a titolo del regolamento finanziario precedente del 21 dicembre 1977	4	—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—
	TITOLO 21 — Totale		1 571 699 626	1 238 905 319	1 497 653 514	1 311 000 158	1 611 869 944,19	1 519 974 971,41
	40 01 40				29 933	29 933		
	Totale + riserva				1 497 683 447	1 311 030 091		

Commento

Non devono beneficiare dell'assistenza dell'Unione autorità, organizzazioni o programmi che sostengono o partecipano alla gestione di azioni che configurano violazioni dei diritti umani quali l'aborto coatto, la sterilizzazione forzata o l'infanticidio, in particolare qualora tali azioni realizzino le loro priorità attraverso la pressione psicologica, sociale, economica o giuridica, in attuazione del divieto specifico di costrizione e coercizione nell'ambito dell'igiene sessuale e riproduttiva sancito dalla conferenza del Cairo su popolazione e sviluppo. La Commissione dovrebbe presentare ogni anno una relazione sull'attuazione dell'assistenza esterna dell'Unione per questo programma.

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SVILUPPO E RELAZIONI CON I PAESI ACP»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
21 01	Spese amministrative del settore «Sviluppo e relazioni con i paesi ACP»					
21 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Sviluppo e relazioni con i paesi ACP»					

21 01 01 01	Spese relative al personale in servizio della direzione generale «Sviluppo e cooperazione — EuropeAid»	5	75 375 653	75 944 564	77 744 173,70	103,14 %
21 01 01 02	Spese relative al personale in servizio della direzione generale «Sviluppo e cooperazione — EuropeAid» presso le delegazioni dell'Unione	5	90 137 465	82 410 328	84 659 587,20	93,92 %
	<i>Articolo 21 01 01 — Totale parziale</i>		165 513 118	158 354 892	162 403 760,90	98,12 %
21 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Sviluppo e relazioni con i paesi ACP»					
21 01 02 01	Personale esterno della direzione generale «Sviluppo e cooperazione — EuropeAid»	5	3 906 849	4 727 382	6 841 290,71	175,11 %
21 01 02 02	Personale esterno della direzione generale «Sviluppo e cooperazione — EuropeAid» presso le delegazioni dell'Unione	5	1 314 748	1 307 808	1 313 797,00	99,93 %
21 01 02 11	Altre spese di gestione della direzione generale «Sviluppo e cooperazione — EuropeAid»	5	6 379 288	6 767 892	7 172 314,85	112,43 %
	40 01 40			29 933 6 797 825		
21 01 02 12	Altre spese di gestione della direzione generale «Sviluppo e cooperazione — EuropeAid» presso le delegazioni dell'Unione	5	4 277 589	4 316 278	4 686 370,00	109,56 %
	<i>Articolo 21 01 02 — Totale parziale</i>		15 878 474	17 119 360	20 013 772,56	126,04 %
	40 01 40			29 933 17 149 293		
21 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Sviluppo e relazioni con i paesi ACP»					
21 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la direzione generale «Sviluppo e cooperazione — EuropeAid»	5	4 770 054	4 848 928	5 874 416,66	123,15 %
21 01 03 02	Spese relative agli immobili e spese connesse della direzione generale «Sviluppo e cooperazione — EuropeAid» presso le delegazioni dell'Unione	5	35 424 800	34 456 890	33 399 534,00	94,28 %
	<i>Articolo 21 01 03 — Totale parziale</i>		40 194 854	39 305 818	39 273 950,66	97,71 %
21 01 04	Spese di supporto per le attività nel settore «Sviluppo e relazioni con i paesi ACP»					
21 01 04 01	Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) — Spese di gestione amministrativa	4	46 438 261	43 533 300	44 622 705,60	96,09 %
21 01 04 03	Valutazione dei risultati dell'aiuto dell'Unione, azioni di controllo e revisione dei conti — Spese di gestione amministrativa	4	p.m.	p.m.	2 111 000,00	
21 01 04 04	Coordinamento e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo — Spese di gestione amministrativa	4	270 000	204 000	243 483,84	90,18 %
21 01 04 05	Strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo — Spese di gestione amministrativa	4	—	—	179 697,00	
21 01 04 10	Contributo del Fondo europeo di sviluppo (FES) alle spese comuni di sostegno amministrativo	4	p.m.	p.m.	75 847 954,00	
21 01 04 20	Spese di sostegno amministrativo per il settore «Sviluppo e relazioni con i paesi ACP»	4	275 000	230 000	229 675,00	83,52 %
	<i>Articolo 21 01 04 — Totale parziale</i>		46 983 261	43 967 300	123 234 515,44	262,29 %
	Capitolo 21 01 — Totale		268 569 707	258 747 370	344 925 999,56	128,43 %
	40 01 40			29 933 258 777 303		
	Totale + riserva					

Articolo 21 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Sviluppo e relazioni con i paesi ACP»

Voce 21 01 01 01 — Spese relative al personale in servizio della direzione generale «Sviluppo e cooperazione — EuropeAid»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
75 375 653	75 944 564	77 744 173,70

Voce 21 01 01 02 — Spese relative al personale in servizio della direzione generale «Sviluppo e cooperazione — EuropeAid» presso le delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
90 137 465	82 410 328	84 659 587,20

Articolo 21 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Sviluppo e relazioni con i paesi ACP»

Voce 21 01 02 01 — Personale esterno della direzione generale «Sviluppo e cooperazione — EuropeAid»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
3 906 849	4 727 382	6 841 290,71

Voce 21 01 02 02 — Personale esterno della direzione generale «Sviluppo e cooperazione — EuropeAid» presso le delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 314 748	1 307 808	1 313 797,00

Voce 21 01 02 11 — Altre spese di gestione della direzione generale «Sviluppo e cooperazione — EuropeAid»

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
21 01 02 11	6 379 288	6 767 892	7 172 314,85
40 01 40		29 933	
Totale	6 379 288	6 797 825	7 172 314,85

Voce 21 01 02 12 — Altre spese di gestione della direzione generale «Sviluppo e cooperazione — EuropeAid» presso le delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
4 277 589	4 316 278	4 686 370,00

Articolo 21 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Sviluppo e relazioni con i paesi ACP»

Voce 21 01 03 01 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la direzione generale «Sviluppo e cooperazione — EuropeAid»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
4 770 054	4 848 928	5 874 416,66

Voce 21 01 03 02 — Spese relative agli immobili e spese connesse della direzione generale «Sviluppo e cooperazione — EuropeAid» presso le delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
35 424 800	34 456 890	33 399 534,00

Articolo 21 01 04 — Spese di supporto per le attività nel settore «Sviluppo e relazioni con i paesi ACP»

Voce 21 01 04 01 — Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
46 438 261	43 533 300	44 622 705,60

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto dell'Unione,
- le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche subappaltate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio dei beneficiari e della Commissione,
- le spese per il personale temporaneo di sostegno (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati o personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati agli uffici di assistenza tecnica; le spese per il personale esterno presso la sede principale si limitano a 3 653 300 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 93 % del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 7 % le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse a tale personale,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, agenti locali o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni, informatica, telecomunicazioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni dell'Unione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Questi contributi, iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione

specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Esso copre le spese amministrative a titolo dei capitoli 21 02, 21 03, 21 04, 21 05 e 21 06.

Voce 21 01 04 03 — Valutazione dei risultati dell'aiuto dell'Unione, azioni di controllo e revisione dei conti — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	2 111 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Questo stanziamento è inteso anche a finanziare le attività di formazione e di potenziamento delle capacità destinate ai principali attori impegnati nell'elaborazione ed attuazione dei programmi di assistenza esterna.

Lo stanziamento copre le spese amministrative a titolo dell'articolo 21 08 01.

Voce 21 01 04 04 — Coordinamento e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
270 000	204 000	243 483,84

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio dei beneficiari e della Commissione,
- le spese di stampa e traduzione nonché quelle attinenti a studi, riunioni di esperti, informazione e acquisizione di materiale informativo, direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Esso copre altresì le spese di pubblicazione, produzione, immagazzinaggio, distribuzione e diffusione di materiale informativo, segnatamente tramite l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, nonché altri costi amministrativi attinenti al coordinamento.

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese amministrative a titolo dell'articolo 21 08 02.

Voce 21 01 04 05 — Strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
—	—	179 697,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio dei beneficiari e della Commissione,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, agenti locali o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione,

ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni, informatica, telecomunicazioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni dell'Unione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,

- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Questi contributi, iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 2 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Lo stanziamento copre le spese amministrative a titolo dell'articolo 21 02 03.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1337/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 62).

Voce 21 01 04 10 — Contributo del Fondo europeo di sviluppo (FES) alle spese comuni di sostegno amministrativo

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	75 847 954,00

Commento

Lo stanziamento di questa voce è destinato a coprire le spese di sostegno amministrativo decise nel quadro del nono e del decimo Fondo europeo di sviluppo.

Le entrate provenienti dal contributo del Fondo europeo di sviluppo (FES) al finanziamento dei costi delle misure di sostegno iscritte all'articolo 6 3 2 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario. Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti alla voce 21 01 04 10.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3., del regolamento finanziario è stimato a 60 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 2 e 3.

Voce 21 01 04 20 — Spese di sostegno amministrativo per il settore «Sviluppo e relazioni con i paesi ACP»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
275 000	230 000	229 675,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto dell'Unione,
- le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio dei beneficiari e della Commissione,
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del

programma.

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese amministrative a titolo dell'articolo 21 07 02.

CAPITOLO 21 02 — SICUREZZA ALIMENTARE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 02	Sicurezza alimentare								
21 02 01	Sicurezza alimentare	4	258 629 000	178 903 860	246 264 700	181 366 213	245 633 145,80	200 191 014,33	111,90 %
21 02 02	Conclusione della convenzione sull'aiuto alimentare	4	p.m.	1 087 261	p.m.	4 772 795	0,—	6 140 376,38	564,76 %
21 02 03	Strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo	4	p.m.	p.m.	p.m.	29 114 050	1 879 824,00	111 780 483,10	
21 02 04	Progetto pilota — Finanziamento della produzione agricola	4	p.m.	514 000	p.m.	800 000	0,—	1 238 272,00	240,91 %
	Capitolo 21 02 — Totale		258 629 000	180 505 121	246 264 700	216 053 058	247 512 969,80	319 350 145,81	176,92 %

Articolo 21 02 01 — Sicurezza alimentare

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
258 629 000	178 903 860	246 264 700	181 366 213	245 633 145,80	200 191 014,33

Commento

Lo stanziamento intende contribuire:

- a ridurre la povertà e l'insicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo che versano cronicamente nelle condizioni più gravi di insicurezza alimentare,
- ad attenuare altresì gli effetti delle crisi sulle fasce più vulnerabili della popolazione.

Trattandosi di uno strumento di collegamento tra il breve (situazioni di crisi) e il lungo termine (sviluppo), l'ambito d'applicazione di questo articolo comprende le crisi prolungate, la riabilitazione e le misure volte a risolvere l'insicurezza alimentare strutturale, quale primo passo verso la riduzione della povertà a lungo termine.

Più specificamente, questo stanziamento è destinato a contribuire alle priorità strategiche del programma tematico sulla sicurezza alimentare, compreso quanto segue:

- ricerca, tecnologia e innovazione connesse alla sicurezza alimentare,
- ricerche per raccogliere dati sull'impatto del commercio equo e solidale per i produttori e i lavoratori emarginati del Sud, condividere le prassi di eccellenza ed effettuare analisi della catena di approvvigionamento e valutazioni della tracciabilità e della responsabilità,
- attività di ricerca per fornire consulenza ai responsabili politici quanto ai migliori modi per garantire che in tutti i settori delle politiche si tenga conto degli interessi specifici dei produttori emarginati e dei lavoratori poveri del Sud del mondo,
- governance della sicurezza alimentare a livello globale, continentale e regionale, tra cui il collegamento tra informazione e processo decisionale onde migliorare le strategie di risposta in materia di sicurezza alimentare,
- garantire la sicurezza alimentare in situazioni eccezionali di transizione e in Stati fragili e in dissoluzione,
- sostegno ai produttori emarginati nei paesi in via di sviluppo affinché abbiano accesso ai prefinanziamenti, per favorire il

finanziamento dei fattori di produzione agricola, e alle indennità ai fini del rispetto delle norme e regolamentazioni.

Questo programma è destinato essenzialmente ai paesi beneficiari dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI).

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Questi contributi, iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Quando l'assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare, le capacità di audit e la trasparenza, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006. Gli stanziamenti iscritti al presente articolo sono soggetti a valutazione conformemente al disposto dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006. Tali valutazioni includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatti). Le conclusioni della valutazione saranno utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Onde assicurare un'assoluta trasparenza finanziaria ai sensi degli articoli da 53 a 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, la Commissione, in sede di conclusione o modifica di accordi sulla gestione e l'attuazione di progetti da parte di organizzazioni internazionali, si adopera al massimo delle sue possibilità affinché, per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi dell'Unione, dette organizzazioni si impegnino a trasmettere tutte le loro revisioni contabili interne ed esterne alla Corte dei conti europea e al revisore interno della Commissione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 3 agosto 2005, intitolata «Azioni esterne varate attraverso i programmi tematici nell'ambito delle future prospettive finanziarie 2007-2013» [COM(2005) 324 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, sulle azioni esterne, intitolata «Una strategia tematica per la sicurezza alimentare — Portare avanti i programmi di sicurezza alimentare per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio» [COM(2006) 021 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 31 marzo 2010, intitolata «Un quadro strategico dell'UE per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare» [COM(2010) 127 final].

Articolo 21 02 02 — Conclusione della convenzione sull'aiuto alimentare

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 087 261	p.m.	4 772 795	0,—	6 140 376,38

Commento

Lo stanziamento intende contribuire:

- a ridurre la povertà e l'insicurezza alimentare nei paesi vicini che versano cronicamente nelle condizioni più gravi di insicurezza alimentare,
- ad attenuare altresì gli effetti delle crisi sulle fasce più vulnerabili della popolazione.

Trattandosi di uno strumento di collegamento tra il breve (situazioni di crisi) e il lungo termine (sviluppo), il campo d'applicazione di questo articolo comprende le crisi prolungate, la riabilitazione e le misure volte a risolvere l'insicurezza alimentare strutturale, quale primo passo verso la riduzione della povertà a lungo termine.

Più specificamente, questo stanziamento è inteso a completare i pagamenti destinati ai programmi di aiuto alimentare in corso e ai

programmi di sostegno al bilancio in corso che stabiliscono una linea di credito in valuta.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 3 agosto 2005, intitolata «Azioni esterne varate attraverso i programmi tematici nell'ambito delle future prospettive finanziarie 2007-2013» [COM(2005) 324 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, sulle azioni esterne, intitolata «Una strategia tematica per la sicurezza alimentare — Portare avanti i programmi di sicurezza alimentare per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio» [COM(2006) 21 final].

Articolo 21 02 03 — Strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	29 114 050	1 879 824,00	111 780 483,10

Commento

Stanzamento destinato a sostenere una risposta rapida e diretta all'aumento dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo nell'arco di tempo che intercorre fra gli aiuti di emergenza e la cooperazione allo sviluppo a medio e a lungo termine. Obiettivo prioritario dell'assistenza e della cooperazione sarà incentivare una reazione positiva sul piano dell'offerta da parte degli agricoltori dei paesi e delle regioni beneficiari; sostenere interventi diretti e tempestivi per attenuare gli effetti negativi del rincaro dei prezzi alimentari in linea con gli obiettivi di sicurezza alimentare; rafforzare le capacità produttive e la governance del settore agricolo ai fini di una maggiore sostenibilità degli interventi.

Tenendo conto delle condizioni specifiche dei singoli paesi, possono essere attuate le seguenti misure di sostegno:

- misure volte ad agevolare l'accesso ai fattori di produzione e ai servizi agricoli, compresi i fertilizzanti e le sementi, con particolare attenzione agli strumenti locali e alla loro disponibilità,
- misure di sicurezza finalizzate a mantenere o a migliorare la capacità produttiva agricola e a soddisfare il fabbisogno alimentare di base delle popolazioni più vulnerabili, compresi i bambini,
- altre misure su scala ridotta volte ad aumentare la produzione in base alle esigenze del paese: microcrediti, investimenti, attrezzature, infrastrutture e impianti di stoccaggio; sviluppo e rafforzamento delle associazioni e delle cooperative affinché possano sviluppare capacità istituzionali e produttive; sostegno ai produttori emarginati dei paesi in via di sviluppo affinché abbiano accesso ai prefinanziamenti, per favorire il finanziamento dei fattori di produzione agricola, e alle indennità ai fini del rispetto delle norme e regolamentazioni; formazione professionale e sostegno a categorie professionali del settore agricolo.

Beneficeranno dell'assistenza i paesi in via di sviluppo e i loro abitanti. Le risorse sono concentrate su un elenco limitato di 50 paesi beneficiari altamente prioritari.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1337/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 62).

Articolo 21 02 04 — Progetto pilota — Finanziamento della produzione agricola

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	514 000	p.m.	800 000	0,—	1 238 272,00

Commento

Il progetto pilota è inteso ad agevolare l'accesso dei piccoli agricoltori a risorse finanziarie da utilizzare per promuovere la produzione agricola nei paesi in via di sviluppo. Gli stanziamenti dovrebbero essere convogliati per il tramite di organizzazioni specializzate nel microfinanziamento, incluse le banche e le associazioni locali, che rispettano criteri internazionali riconosciuti in materia di trasparenza, rendicontazione e integrità finanziaria.

Vista la crisi economica mondiale, il microfinanziamento risulta più necessario che mai. L'Unione dovrebbe assumersi la responsabilità di porre l'accento sull'agevolazione del microfinanziamento nei paesi in via di sviluppo.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 21 03 — INTERLOCUTORI NON STATALI DELLO SVILUPPO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 03	Interlocutori non statali dello sviluppo								
21 03 01	<i>Interlocutori non statali dello sviluppo</i>	4	208 700 000	182 973 346	198 461 980	175 638 859	194 568 207,77	178 479 935,65	97,54 %
21 03 02	<i>Autorità locali nello sviluppo</i>	4	35 700 000	17 477 243	32 556 020	11 454 708	37 229 709,49	23 830 989,55	136,35 %
21 03 03	<i>Azione preparatoria — Rete regionale africana di organizzazioni della società civile per l'OSM 5</i>	4	p.m.	500 000	2 000 000	1 000 000			
21 03 04	<i>Progetto pilota — Investimenti strategici per una pace sostenibile e per la democratizzazione del Corno d'Africa</i>	4	1 000 000	500 000					
	Capitolo 21 03 — Totale		245 400 000	201 450 589	233 018 000	188 093 567	231 797 917,26	202 310 925,20	100,43 %

Articolo 21 03 01 — Interlocutori non statali dello sviluppo

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
208 700 000	182 973 346	198 461 980	175 638 859	194 568 207,77	178 479 935,65

Commento

Stanziamiento inteso a sostenere le iniziative elaborate dall'Unione e dai paesi partner, realizzate nei paesi in via di sviluppo da organizzazioni della società civile nel settore dello sviluppo, nonché a rafforzare le capacità di queste ultime di contribuire alla definizione delle politiche, al fine di:

— incentivare una società inclusiva e dotata di maggiori poteri per: i) favorire le popolazioni prive dell'accesso alle risorse e ai

servizi tradizionali ed escluse dai processi decisionali; ii) rafforzare la capacità delle organizzazioni della società civile nei paesi partner per agevolare la partecipazione alla definizione ed attuazione di strategie di sviluppo sostenibile; e iii) facilitare l'interazione tra interlocutori statali e non statali in vari contesti,

- sensibilizzare maggiormente i cittadini europei sulle questioni attinenti allo sviluppo e mobilitare nell'Unione e nei paesi aderenti il sostegno attivo dell'opinione pubblica alla riduzione della povertà e alle strategie di sviluppo sostenibile nei paesi partner, nonché a relazioni più eque tra paesi sviluppati e in via di sviluppo; potenziare inoltre il ruolo della società civile quale elemento di progresso e trasformazione,
- conseguire una cooperazione più efficace, incentivare le sinergie e garantire un dialogo strutturato tra le reti della società civile, nell'ambito delle loro organizzazioni e con le istituzioni dell'Unione.

Fra le suddette iniziative figurano:

- sostegno di attività promozionali intese a informare i responsabili politici a tutti i livelli sulle politiche maggiormente favorevoli per i produttori e i lavoratori emarginati nei paesi in via di sviluppo,
- sviluppo e rafforzamento delle associazioni e delle cooperative nei paesi in via di sviluppo, affinché possano dotarsi delle capacità istituzionali e produttive che permettano loro di crescere e di sviluppare prodotti a valore aggiunto,
- sostegno alle reti di produttori del commercio equo e solidale del Sud del mondo che rappresentano la voce dei produttori equo e solidali emarginati.

Questo programma è destinato essenzialmente ai paesi beneficiari dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI). Tuttavia, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1905/2006 che stanziava un importo per finanziare le attività a beneficio dei paesi contemplati dallo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) nel quadro dei programmi tematici, una dotazione pari al 3,9 % dell'importo stanziato per questo programma è prevista per tali paesi.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Questi contributi, iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Quando l'assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare, le capacità di audit e la trasparenza, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006. Gli stanziamenti iscritti al presente articolo sono soggetti a valutazione conformemente al disposto dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006. Tali valutazioni includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatti). Le conclusioni della valutazione saranno utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Onde assicurare un'assoluta trasparenza finanziaria ai sensi degli articoli da 53 a 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, la Commissione, in sede di conclusione o modifica di accordi sulla gestione e l'attuazione di progetti da parte di organizzazioni internazionali, si adopera al massimo delle sue possibilità affinché, per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi dell'Unione, dette organizzazioni si impegnino a trasmettere tutte le loro revisioni contabili interne ed esterne alla Corte dei conti europea e al revisore interno della Commissione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 3 agosto 2005, sulle azioni esterne varate attraverso i programmi tematici nell'ambito delle future prospettive finanziarie 2007-2013 [COM(2005) 324 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 gennaio 2006, sul programma tematico «Attori non statali e autorità locali nello sviluppo» [COM(2006) 19final].

Articolo 21 03 02 — Autorità locali nello sviluppo

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
35 700 000	17 477 243	32 556 020	11 454 708	37 229 709,49	23 830 989,55

Commento

Stanzamento inteso a sostenere le iniziative elaborate dall'Unione e dai paesi partner, realizzate nei paesi in via di sviluppo dalle autorità locali nel settore dello sviluppo, nonché a rafforzare le capacità di queste ultime in sede di definizione delle politiche, al fine di:

- incentivare una società inclusiva e dotata di maggiori poteri per: i) favorire le popolazioni prive dell'accesso alle risorse e ai servizi tradizionali ed escluse dai processi decisionali; ii) rafforzare la capacità delle autorità locali e regionali nei paesi partner per agevolare la partecipazione alla definizione ed attuazione di strategie di sviluppo sostenibile; e iii) facilitare l'interazione tra autorità statali e autorità locali e regionali in vari contesti; potenziare il ruolo delle autorità locali nei processi di decentramento,
- sensibilizzare maggiormente i cittadini europei sulle questioni attinenti allo sviluppo e mobilitare nell'Unione e nei paesi aderenti il sostegno attivo dell'opinione pubblica alle strategie di riduzione della povertà e sviluppo sostenibile nei paesi partner, nonché a relazioni più eque tra paesi sviluppati e in via di sviluppo, sensibilizzando altresì l'opinione pubblica sulle relazioni commerciali nord-sud, sulle decisioni di acquisto dei consumatori dell'Unione nonché sul loro impatto sullo sviluppo sostenibile e sulla riduzione della povertà, e potenziare il ruolo delle autorità locali e regionali a tal fine,
- conseguire una cooperazione più efficace, incentivare le sinergie e garantire un dialogo strutturato tra le associazioni delle autorità locali e regionali e con la società civile, nell'ambito delle loro organizzazioni e con le istituzioni dell'Unione.

Questo programma è destinato essenzialmente ai paesi beneficiari dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI). Tuttavia, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1905/2006 che stanziava un importo per finanziare le attività a beneficio dei paesi contemplati dallo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) nel quadro dei programmi tematici, una dotazione pari al 3,9 % dell'importo previsto per questo programma è prevista per tali paesi.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Questi contributi, iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Quando l'assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare, le capacità di audit e la trasparenza, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006. Gli stanziamenti iscritti al presente articolo sono soggetti a valutazione conformemente al disposto dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006. Tali valutazioni includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatti). Le conclusioni della valutazione saranno utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 3 agosto 2005, sulle azioni esterne varate attraverso i programmi tematici nell'ambito delle future prospettive finanziarie 2007-2013 [COM(2005) 324 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 gennaio 2006, sulle azioni esterne varate attraverso il programma tematico «Attori non statali e autorità locali nello sviluppo» [COM(2006) 19 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 6 ottobre 2008, intitolata «Le autorità locali: attori di sviluppo» [COM(2008) 626 final].

Articolo 21 03 03 — Azione preparatoria — Rete regionale africana di organizzazioni della società civile per l'OSM 5

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	500 000	2 000 000	1 000 000		

Commento

Stanzamento inteso a finanziare la creazione, in Africa orientale, di una rete regionale di organizzazioni impegnate a favore dell'Obiettivo di Sviluppo del Millennio n. 5, che riunisca le piattaforme nazionali di organizzazioni della società civile (CSO) di sostegno e assistenza esistenti in Kenya, Tanzania, Uganda, Ruanda e Burundi — tutti paesi i cui indicatori in materia di salute materna e riproduttiva sono tra i peggiori al mondo. La rete relativa all'Obiettivo di Sviluppo del Millennio n. 5 punterà ad essere un forum informale per lo scambio di idee, informazioni ed esperienze nel campo della salute materna e riproduttiva e a fornire alle organizzazioni aderenti l'opportunità di esplorare le possibilità per una collaborazione e cooperazione multipaese per porre l'accento sulla pressante necessità di riservare maggiore attenzione, in termini politici e finanziari, all'Obiettivo di Sviluppo del Millennio n. 5.

Le attività realizzate nel quadro del progetto comprendono la costituzione del segretariato della rete presso una delle organizzazioni aderenti, la creazione di una piattaforma virtuale per la diffusione e la condivisione delle informazioni e delle prassi di eccellenza nonché l'organizzazione di manifestazioni regionali con l'obiettivo di migliorare la salute materna e riproduttiva in quest'area geografica.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 21 03 04 — Progetto pilota — Investimenti strategici per una pace sostenibile e per la democratizzazione del Corno d'Africa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000				

Commento

Due grandi problemi che affliggono le popolazioni e i paesi del Corno d'Africa sono 1) la mancanza di un governo partecipativo e di stabilità e 2) la mancanza di democrazia e di processi democratici e la mancanza di un'effettiva partecipazione popolare. Entrambi si riferiscono alla sostanziale crisi di governance che si protrae da tempo in tutti i paesi del Corno d'Africa. L'impatto di tale crisi è avvertito in tutta l'Africa nordorientale e anche in Europa. Se tali problemi non verranno risolti dall'Unione e da altri attori nel quadro di una prospettiva globale, non c'è speranza di conseguire nella regione un tenore di vita sostenibile, crescita economica, pace e stabilità. Uno scenario simile alla Primavera araba nella regione, che non sia sostenuto da una visione a lungo termine e da investimenti di lungo respiro da parte della comunità internazionale, non porterà a nulla.

Il progetto pilota proposto affronterà questa problematica attraverso una strategia costituita da due componenti, ciascuna delle quali rafforza l'altra. Entrambe sono essenziali per sviluppare alternative credibili a lungo termine ai regimi militari dittatoriali del Corno d'Africa:

1) Garantire spazio sufficiente alla società civile, parallelamente ad investimenti strategici a favore degli autentici attori della società civile. La società civile nel Corno d'Africa e la sua diaspora nel resto del continente sono di fronte a difficoltà crescenti in termini di capacità operativa e di violazioni dei diritti umani. La politica dei governi dei paesi del Corno d'Africa è (sempre più) basata sulla sfiducia e imperniata sul controllo e sull'irreggimentazione, anziché sul sostegno o la promozione della società civile. Le autorità del Corno d'Africa considerano la società civile una minaccia, se non un avversario diretto, e non permettono che le loro politiche siano integrate, e ancor meno contestate, dalla società civile. Tuttavia, la società civile ha un ruolo centrale nei sistemi e processi democratici. Occorre dunque contrastare a livello nazionale e regionale questo clima che soffoca la società civile per permettere a quest'ultima di partecipare al processo democratico. È necessario rafforzare gli attori stessi della società civile affinché possano far fronte efficacemente al contesto sempre più difficile per operare nei futuri processi democratici nonché gestire questi ultimi;

2) Rafforzare la gioventù e i movimenti giovanili nel Corno d’Africa per prepararli efficacemente alle future trasformazioni democratiche. I giovani, sia nel Corno d’Africa che nella diaspora africana, sono il futuro dei propri paesi ma mancano di competenze e conoscenze e non hanno esperienza di vita in un ambiente democratico e pacifico. Essi non dispongono neppure dei mezzi per acquisire tali competenze e i loro governi praticamente non investono nei giovani. Spesso i giovani vivono in campi profughi. La condizione di sfollati e il loro status giuridico spesso incerto impediscono loro di sfruttare le opportunità di apprendimento. Per formare i futuri dirigenti e gli alti funzionari del governo e avviare veri processi democratici sono essenziali investimenti esteri a favore dei giovani del Corno d’Africa. In termini strategici, investire nelle loro competenze, scommettendo sul loro entusiasmo, sui loro sogni e sulle loro speranze per il futuro è più efficace che investire nella trasformazione dell’establishment attuale.

Il progetto pilota investirà nei paesi seguenti: Sudan e Sud Sudan, Eritrea, Etiopia, Somalia (Somaliland, Puntland) e Gibuti. Gli investimenti saranno effettuati a livello nazionale, regionale e subregionale, ma l’approccio regionale è considerato prioritario.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 21 04 — AMBIENTE E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI, COMPRESA L’ENERGIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 04	Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l’energia								
21 04 01	Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l’energia	4	217 150 000	122 563 971	200 713 000	152 275 032	223 845 492,47	135 694 636,79	110,71 %
21 04 05	Fondo mondiale per l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile (GEEREF)	4	p.m.	197 684	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
21 04 06	Azione preparatoria — Gestione delle risorse idriche nei paesi in via di sviluppo	4	p.m.	1 500 000	p.m.	1 500 000	3 000 000,00	652 333,00	43,49 %
21 04 07	Progetto pilota — Recupero di materie prime critiche attraverso il riciclaggio: un’opportunità per l’Unione europea e l’Unione africana	4	500 000	250 000					
	Capitolo 21 04 — Totale		217 650 000	124 511 655	200 713 000	153 775 032	226 845 492,47	136 346 969,79	109,51 %

Commento

Articolo 21 04 01 — Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l’energia

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
217 150 000	122 563 971	200 713 000	152 275 032	223 845 492,47	135 694 636,79

Commento

Stanziamiento inteso a promuovere e attuare la politica in materia di ambiente e di gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l’energia, quale applicata alle relazioni dell’Unione con i paesi in via di sviluppo e con i paesi vicini all’Europa.

Vengono finanziate azioni in cinque settori prioritari: 1) lavorare a monte sul settimo obiettivo di sviluppo del Millennio: promuovere la sostenibilità ambientale; 2) promuovere l’attuazione delle iniziative dell’Unione e aiutare i paesi in via di sviluppo a rispettare gli impegni convenuti a livello internazionale quali la conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20) e la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (COP 11 di Hyderabad); 3) migliorare le competenze ai fini dell’integrazione e della coerenza; 4) potenziare la governance ambientale e la leadership dell’Unione; e 5) sostenere le opzioni in

materia di energia sostenibile nei paesi e nelle regioni partner.

Parte dello stanziamento è utilizzata per l'integrazione della riduzione del rischio di catastrofi, sulla base della titolarità e delle strategie nazionali dei paesi esposti alle catastrofi.

Il sostegno alle opzioni in materia di energia sostenibile nei paesi e nelle regioni partner comprende anche stanziamenti destinati a coprire il contributo dell'Unione al Fondo mondiale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF). L'obiettivo del Fondo è riunire finanziamenti pubblici e privati che contribuiscano a superare la fase di stallo che caratterizza i finanziamenti a favore di progetti e imprese che garantiscono energie rinnovabili nei paesi in via di sviluppo e nei paesi (non facenti parte dell'Unione) con economie in transizione.

Parte dello stanziamento è utilizzata inoltre per sostenere l'iniziativa delle Nazioni Unite intitolata «Energia sostenibile per tutti».

Il sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici nelle regioni e nei paesi partner comprende un contributo per un'attuazione ancor più determinata del piano d'azione dell'Unione europea in materia di cambiamento climatico e sviluppo tramite l'Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico (AMCC). L'AMCC è uno strumento importante per potenziare la cooperazione tra l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo in materia di cambiamento climatico, in particolare nell'ambito dell'adattamento alle conseguenze del cambiamento climatico, che risulta più grave per molti paesi in via di sviluppo meno abbienti.

Questo programma è destinato essenzialmente ai paesi beneficiari dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI). Tuttavia, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1905/2006 che stanziava un importo per finanziare le attività a beneficio dei paesi contemplati dallo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) nel quadro dei programmi tematici, una dotazione di 63 000 000 EUR è prevista per tali paesi. Lo stanziamento è inteso inoltre a coprire il completamento dei pagamenti per le azioni finanziate a titolo dell'ex articolo di bilancio 21 02 05 «Ambiente nei paesi in via di sviluppo».

Onde assicurare un'assoluta trasparenza finanziaria ai sensi degli articoli da 53 a 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, la Commissione, in sede di conclusione o modifica di accordi sulla gestione e l'attuazione di progetti da parte di organizzazioni internazionali, si adopera al massimo delle sue possibilità affinché, per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi dell'Unione, dette organizzazioni si impegnino a trasmettere tutte le loro revisioni contabili interne ed esterne alla Corte dei conti europea e al revisore interno della Commissione.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Questi contributi, iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Quando l'assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare, le capacità di audit e la trasparenza, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006. Gli stanziamenti iscritti al presente articolo sono soggetti a valutazione conformemente al disposto dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006. Tali valutazioni includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatti). Le conclusioni della valutazione saranno utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 3 agosto 2005, sulle azioni esterne varate attraverso i programmi tematici nell'ambito delle future prospettive finanziarie 2007-2013 COM(2005)0324].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 25 gennaio 2006 «Azione esterna — Programma tematico per l'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia» [COM(2006)0020].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 marzo 2010, intitolata «La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici [COM(2010) 86 final].

Articolo 21 04 05 — Fondo mondiale per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile (GEEREF)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	197 684	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a sostenere la creazione del Fondo mondiale per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile (GEEREF), il cui obiettivo è di fornire capitali di rischio per diverse tipologie di progetti di investimento nel campo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica nei paesi in via di sviluppo, nell'Unione e nei suoi paesi limitrofi.

L'Unione deve assumere un ruolo di guida nell'adozione di misure volte a ridurre le conseguenze e le cause del cambiamento climatico. Lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri nel settore dell'efficienza energetica consentirà all'Unione di agire in modo coordinato, contribuendo in tal modo alla creazione di strategie e azioni comuni in materia di politica energetica. L'Unione dovrebbe prendere in considerazione l'opportunità di promuovere l'efficienza energetica quale strumento per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e stimolare nel contempo il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili nei paesi in via di sviluppo, riducendo la dipendenza di tali paesi in campo energetico.

Gli stanziamenti iscritti a questo articolo sono soggetti a valutazioni secondo quanto stabilito all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41). Tali valutazioni includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatti). Le conclusioni della valutazione sono utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 21 04 06 — Azione preparatoria — Gestione delle risorse idriche nei paesi in via di sviluppo

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 500 000	p.m.	1 500 000	3 000 000,00	652 333,00

Commento

Stanzamento destinato a coprire la promozione della gestione delle risorse idriche nei paesi in via di sviluppo e, in particolare, al potenziamento della cooperazione tra paesi in via di sviluppo nella condivisione delle acque transfrontaliere.

Esso è inteso a finanziare lo sviluppo e il miglioramento di strumenti per la gestione delle risorse idriche e, in particolare, il potenziamento della cooperazione tra paesi in via di sviluppo.

Parte dello stanziamento può essere utilizzata per la fornitura di assistenza tecnica finalizzata all'attuazione di accordi in materia di gestione delle risorse idriche tra paesi in via di sviluppo.

Esso è altresì destinato a finanziare il dialogo tra più parti interessate al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza della gestione delle risorse idriche e, in particolare, la cooperazione tra paesi in via di sviluppo.

Tra le misure previste figura il sostegno alle regioni africane con gravi problemi di carenza idrica.

Lo stanziamento copre anche le misure volte a sostenere la diffusione e lo scambio di risultati e migliori prassi nei paesi in via di sviluppo.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 12 marzo 2002, sulla gestione delle risorse idriche nella politica dei paesi in via di sviluppo e priorità della cooperazione allo sviluppo dell'UE [COM(2002) 132 final].

Risoluzione del Consiglio, del 30 maggio 2006, sulla gestione delle risorse idriche nei paesi in via di sviluppo e sulle priorità della cooperazione allo sviluppo dell'UE (documento DEVGEN 83 ENV 309, 9696/02).

Articolo 21 04 07 — Progetto pilota — Recupero di materie prime critiche attraverso il riciclaggio: un'opportunità per l'Unione europea e l'Unione africana

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti		Impegni	Pagamenti
500 000	250 000			

Commento

Obiettivo generale

Obiettivo di tale iniziativa è costituire la base per una solida cooperazione tra l'Europa e l'Africa sulla ricerca e l'innovazione nel campo del riciclaggio e del recupero di materie prime.

Il miglioramento della gestione dei rifiuti e la riduzione dei costi ambientali e sanitari possono contribuire ad alleviare la pressione finanziaria sui governi africani e migliorare l'approvvigionamento di materie prime. La partecipazione del settore privato può contribuire a ridurre significativamente i costi e a migliorare la fornitura dei servizi.

Tale obiettivo può essere raggiunto grazie all'organizzazione di due seminari nel 2013, rispettivamente in Europa e in Africa.

Gli obiettivi specifici in materia di recupero delle materie prime e riciclaggio dei rifiuti sono i seguenti:

- provvedere allo scambio di conoscenze a livello politico e della ricerca,
- costituire un forum per gli imprenditori europei e africani e per il mondo accademico e della ricerca,
- favorire la partecipazione di membri dei governi europei e africani.

Il progetto pilota interesserà i seguenti partecipanti:

- l'Unione europea,
- l'Unione africana,
- i rappresentanti dei settori delle materie prime e dei rifiuti e/o del riciclaggio,
- i rappresentanti del mondo accademico e/o della ricerca che si occupano di tecnologie ambientali finalizzate all'efficienza energetica e al riciclaggio.

Conclusioni

In passato, l'Unione europea ha già creato, con buon esito, infrastrutture politiche e/o di ricerca analoghe, insieme ai Paesi africani, in un numero di settori quali le reti di ricerca (infrastrutture in rete). Tali iniziative hanno garantito stretti legami tra i due continenti, sempre basati su obiettivi di interesse reciproco.

Ciò premesso, il progetto pilota è finalizzato al trattamento delle seguenti questioni principali:

- Politica comune in materia di gestione dei rifiuti — I rifiuti (materie prime) prodotti in Europa ed esportati in Africa debbono essere sottoposti a trattamenti efficaci e rispettosi dell'ambiente. A tale proposito, l'Unione europea e l'Unione africana dovrebbero mettere a punto un piano comune di gestione dei rifiuti per questi materiali,
- Trasferimento di conoscenze in materia di tecnologie innovative per il riciclaggio — Sebbene alcune soluzioni richiedano indubbiamente tecnologie, processi e servizi innovativi, sembrerebbe più urgente privilegiare lo sfruttamento delle tecnologie esistenti, la condivisione delle conoscenze e la sensibilizzazione. La ricerca dovrebbe prevedere la raccolta, il recupero e il riciclaggio di materiali pregiati, comprese le materie prime, provenienti dai flussi di rifiuti urbani e industriali. Da decenni i paesi africani devono affrontare le problematiche legate alla spedizione di rifiuti nelle loro terre e nelle loro acque. La ricerca europea può aiutare a risolvere alcuni degli attuali problemi di gestione dei rifiuti.
- Economia e creazione di occupazione — Investire nell'inverdimento del settore dei rifiuti può generare numerosi benefici

economici e ambientali. Ad esempio, il riciclaggio crea un maggior numero di posti di lavoro rispetto a quelli sostituiti, la qual cosa lo rende uno dei settori più importanti in termini di creazione di occupazione. La legislazione dell'Unione europea in materia di rifiuti è una delle più innovative e complete del mondo. L'attuazione comporterebbe un risparmio di 72 miliardi di euro l'anno, un incremento di 42 miliardi di euro l'anno nel fatturato della gestione dei rifiuti e del riciclaggio e la creazione di 400 000 nuovi posti di lavoro.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 21 05 — SVILUPPO UMANO E SOCIALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 05	Sviluppo umano e sociale								
21 05 01	Sviluppo umano e sociale								
21 05 01 01	Salute	4	58 552 000	14 826 287	38 190 000	29 863 856	34 922 919,52	33 958 402,00	229,04 %
21 05 01 02	Istruzione	4	40 693 000	7 907 353	p.m.	8 113 752	33 048 065,68	22 847 810,00	288,94 %
21 05 01 03	Altri aspetti dello sviluppo umano e sociale	4	40 300 000	17 297 335	71 440 000	17 683 206	0,—	21 316 939,00	123,24 %
21 05 01 04	Parità tra i sessi	4	p.m.	7 907 353	p.m.	12 958 139	37 000 000,00	7 217 046,64	91,27 %
21 05 01 05	Progetto pilota — Monitoraggio qualitativo e quantitativo delle spese nel settore della sanità e dell'istruzione	4	p.m.	p.m.	p.m.	50 000	0,—	106 883,10	
21 05 01 06	Azione preparatoria — Trasferimento di tecnologie nel settore dei prodotti farmaceutici a favore dei paesi in via di sviluppo	4	p.m.	1 385 000	p.m.	1 384 000	0,—	0,—	
21 05 01 07	Azione preparatoria — Ricerca e sviluppo in materia di malattie connesse alla povertà, malattie tropicali e malattie trascurate	4	p.m.	1 270 000	p.m.	2 800 000	0,—	1 360 172,00	107,10 %
21 05 01 08	Progetto pilota — Miglioramento dell'assistenza sanitaria alle vittime di violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo (RDC)	4	p.m.	400 000	p.m.	80 000	2 500 000,00	1 462 063,84	365,52 %
21 05 01 09	Azione preparatoria — Miglioramento dell'assistenza sanitaria alle vittime di violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo (RDC)	4	1 500 000	1 250 000	2 000 000	1 000 000			
	<i>Articolo 21 05 01 — Totale parziale</i>		141 045 000	52 243 328	111 630 000	73 932 953	107 470 985,20	88 269 316,58	168,96 %
21 05 02	Fondo mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM)	4	54 500 000	51 455 699	50 000 000	47 727 951	65 000 000,00	65 000 000,00	126,32 %
21 05 03	Sviluppo umano e sociale — Completamento della precedente cooperazione	4	p.m.	3 558 309	p.m.	4 772 795	0,—	18 716 860,39	526,00 %
	Capitolo 21 05 — Totale		195 545 000	107 257 336	161 630 000	126 433 699	172 470 985,20	171 986 176,97	160,35 %

Articolo 21 05 01 — Sviluppo umano e sociale

Voce 21 05 01 01 — Salute

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
58 552 000	14 826 287	38 190 000	29 863 856	34 922 919,52	33 958 402,00

Commento

Stanziamiento inteso a finanziare azioni nei paesi in via di sviluppo e nei paesi vicini dell'Europa nell'ambito della componente «La salute per tutti» del programma tematico «Investire nelle persone».

Vengono finanziate azioni in quattro settori prioritari: 1) combattere le malattie legate alla povertà e le malattie trascurate, con particolare riguardo alle malattie trasmissibili e alle malattie che possono essere prevenute con la vaccinazione; 2) migliorare la salute materna, sessuale e riproduttiva nei paesi in via di sviluppo; 3) rendere più equo l'accesso agli operatori, ai prodotti e ai servizi sanitari; e 4) mantenere un approccio equilibrato tra prevenzione, cure e assistenza, considerando la prevenzione come una priorità fondamentale.

Lo stanziamento non può essere destinato al Fondo mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM). Parte dello stanziamento è destinata all'assistenza tecnica nei paesi beneficiari. Esso integra la funzione di finanziamento svolta dal GFATM, assicurando la disponibilità di un valido meccanismo di supporto tecnico coordinato, consentendo una efficace esecuzione degli stanziamenti del Fondo mondiale.

Questo programma è destinato essenzialmente ai paesi beneficiari dello Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI). Tuttavia, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1905/2006 che stanziava un importo per finanziare le attività a beneficio dei paesi contemplati dallo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) nel quadro dei programmi tematici, una dotazione pari al 6 % dell'importo stanziato per questo programma per il periodo 2007-2013 è prevista per tali paesi.

Eventuali entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o da organizzazioni internazionali a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, in virtù del pertinente atto giuridico di base, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Questi contributi, iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo. Lo stanziamento è destinato anche a finanziare gli integratori di zinco e altri micronutrienti per il trattamento e la prevenzione della diarrea e della malnutrizione nei paesi in via di sviluppo.

Stanziamiento inteso a finanziare azioni nei paesi in via di sviluppo e nei paesi vicini dell'Europa nell'ambito della componente «La salute per tutti» del programma tematico «Investire nelle persone».

Per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio 4, 5 e 6 è assolutamente necessario un sostegno costante per rafforzare i sistemi sanitari, combattere la mortalità e morbidità infantile e materna e garantire un accesso universale alla salute riproduttiva. Per tale ragione occorre destinare maggiori risorse ai programmi in parola in un quadro di prevenzione, cura, informazione e assistenza continua, inclusi i servizi di pianificazione familiare, in linea con l'approccio basato sui diritti del programma d'azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo, che gli Stati membri hanno fatto proprio.

Gli stanziamenti nell'ambito di questo titolo corrispondenti al secondo settore prioritario (migliorare la salute sessuale e riproduttiva nei paesi in via di sviluppo) dovrebbero essere destinati in modo specifico a finanziare interventi nei paesi con indicatori critici per quanto riguarda la salute materna e riproduttiva, al fine di ridurre le strozzature e promuovere le buone prassi per conseguire l'Obiettivo di Sviluppo del Millennio n. 5 «Migliorare la salute materna» entro il 2015 e realizzare progressi nella piena attuazione del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD), segnatamente sostenendo lo sviluppo di capacità per la definizione e l'attuazione di strategie nazionali relative alla salute materna e riproduttiva e alla pianificazione familiare nel quadro del rafforzamento dei sistemi sanitari.

Quando l'assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare, le capacità di audit e la trasparenza, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, intitolata «Investire nelle persone». Comunicazione relativa al programma tematico per lo sviluppo umano e sociale e le prospettive finanziarie 2007-2013 [COM(2006) 18 final].

Voce 21 05 01 02 — Istruzione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 693 000	7 907 353	p.m.	8 113 752	33 048 065,68	22 847 810,00

Commento

Stanziamanto inteso a finanziare azioni nei paesi in via di sviluppo e nei paesi vicini dell'Europa nell'ambito della componente «Istruzione, conoscenza e competenze» del programma tematico «Investire nelle persone».

Vengono finanziate azioni in sette settori prioritari: 1) l'Obiettivo di Sviluppo del Millennio inteso a garantire un'istruzione primaria per tutti entro il 2015 e il piano d'azione di Dakar sull'istruzione universale; 2) l'istruzione di base, l'insegnamento secondario e superiore e l'istruzione e la formazione professionale, per migliorare l'accesso all'istruzione per tutti i bambini e, in misura crescente, per le donne e gli uomini di ogni età; 3) la promozione di un'istruzione di base per tutti di elevata qualità, ponendo l'accento in particolare sull'accesso ai programmi d'istruzione delle ragazze, dei bambini in zone colpite da conflitti e dei bambini appartenenti a gruppi sociali emarginati e più vulnerabili, ivi compresi i bambini con disabilità; 4) la messa a punto di metodi per misurare i risultati dell'apprendimento al fine di valutare meglio la qualità dell'istruzione; 5) la promozione dell'armonizzazione e dell'allineamento dei donatori per sostenere l'istruzione per tutti, obbligatoria, libera e di elevata qualità, mediante iniziative internazionali o multinazionali; 6) il sostegno a una società della conoscenza che favorisca l'inserimento e il contributo a colmare il divario digitale e le lacune in materia di conoscenza e di informazione; e 7) il miglioramento della conoscenza e dell'innovazione tramite la scienza e la tecnologia nonché lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica e l'accesso a tali reti.

Le azioni devono tener conto del fatto che il miglioramento dell'istruzione, e di conseguenza il miglioramento delle prospettive di vita nel paese d'origine, permette di ridurre i flussi migratori.

Questo programma è destinato principalmente ai paesi più poveri e meno sviluppati e alle fasce più svantaggiate della popolazione nei paesi oggetto dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1905/2006.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Questi contributi, iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dall'accordo di contributo relativo a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Quando l'assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare, le capacità di audit e la trasparenza, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 3 agosto 2005, sulle azioni esterne varate attraverso i programmi tematici nell'ambito delle future prospettive finanziarie 2007-2013 (COM(2005)0324).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, intitolata «Investire nelle persone». Comunicazione relativa al programma tematico per lo sviluppo umano e sociale e le prospettive finanziarie 2007-2013 [COM(2006) 18 final].

Voce 21 05 01 03 — Altri aspetti dello sviluppo umano e sociale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 300 000	17 297 335	71 440 000	17 683 206	0,—	21 316 939,00

Commento

Stanziamiento inteso a finanziare azioni nei paesi in via di sviluppo e nei paesi vicini dell'Europa nell'ambito della componente «Altri aspetti dello sviluppo umano e sociale» del programma tematico «Investire nelle persone», imperniato sui seguenti temi centrali: salute per tutti, conoscenza e competenze, cultura, occupazione e coesione sociale, parità tra i sessi, infanzia e gioventù. Le azioni nei quattro settori devono tenere conto delle questioni trasversali quali la parità tra i sessi, le esigenze delle persone con disabilità e la protezione ambientale.

Vengono finanziate azioni in tre settori prioritari: 1) cultura; 2) occupazione e coesione sociale; 3) infanzia e gioventù.

Parte degli stanziamenti relativi al secondo settore prioritario (occupazione e coesione sociale) devono essere utilizzati per migliorare l'accesso ai sistemi di protezione sociale nei paesi in via di sviluppo. Le misure devono includere l'agevolazione del dialogo strategico con i paesi partner in materia di protezione sociale e sostegno a detti paesi nell'introduzione di regimi assicurativi non-profit ad ampia copertura, anche migliorando le capacità istituzionali dei governi nazionali, promuovendo il trasferimento di competenze e appoggiando iniziative della società civile.

Lo stanziamento è altresì inteso a sostenere la società civile tibetana in Cina e in esilio nonché il rilancio delle comunità tibetane in esilio.

Questo programma è destinato alle fasce più indigenti, meno sviluppate e più svantaggiate della popolazione nei paesi oggetto dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1905/2006. Conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1905/2006, che stanziava un importo per finanziare le attività a beneficio dei paesi contemplati strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) nel quadro dei programmi tematici, per tali paesi è prevista a titolo delle priorità 2 e 3 una dotazione indicativa specifica nel periodo 2007-2013.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Questi contributi, iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dall'accordo di contributo relativo a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Quando l'assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare, le capacità di audit e la trasparenza, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 3 agosto 2005, sulle azioni esterne varate attraverso i programmi tematici nell'ambito delle future prospettive finanziarie 2007-2013 (COM(2005)00324).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, intitolata «Investire nelle persone». Comunicazione relativa al programma tematico per lo sviluppo umano e sociale e le prospettive finanziarie 2007-2013 [COM(2006) 18 final].

Voce 21 05 01 04 — Parità tra i sessi

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	7 907 353	p.m.	12 958 139	37 000 000,00	7 217 046,64

Commento

Stanziamiento inteso a finanziare azioni nei paesi in via di sviluppo e nei paesi vicini dell'Europa nell'ambito della componente «Parità tra i sessi» del programma tematico Investire nelle persone, imperniato sui seguenti temi centrali: salute per tutti, conoscenza e competenze, occupazione e coesione sociale, parità tra i sessi, infanzia e gioventù.

Viene fornito un sostegno finanziario alle azioni volte a promuovere la parità tra i sessi e i diritti delle donne e ad attuare gli impegni globali indicati nel piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere, nella dichiarazione e nella piattaforma d'azione di Pechino e nella convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna.

Questo programma è destinato alle fasce più indigenti, meno sviluppate e più svantaggiate della popolazione nei paesi oggetto dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1905/2006. Conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1905/2006, che stanziava un importo per finanziare le attività a beneficio dei paesi contemplati dallo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) nel quadro dei programmi tematici, per tali paesi è prevista una dotazione indicativa specifica nel periodo 2007-2013.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Questi contributi, iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dall'accordo di contributo relativo a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Quando l'assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare, le capacità di audit e la trasparenza, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 3 agosto 2005, sulle azioni esterne varate attraverso i programmi tematici nell'ambito delle future prospettive finanziarie 2007-2013 [COM(2005) 324 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, intitolata «Investire nelle persone». Comunicazione relativa al programma tematico per lo sviluppo umano e sociale e le prospettive finanziarie 2007-2013 [COM(2006) 18 final].

Voce 21 05 01 05 — Progetto pilota — Monitoraggio qualitativo e quantitativo delle spese nel settore della sanità e dell'istruzione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	50 000	0,—	106 883,10

Commento

Stanziamiento destinato alla promozione del monitoraggio qualitativo e quantitativo delle spese nel settore della sanità e dell'istruzione, nonché alla discussione di misure attuate dalla Commissione nei settori della sanità e dell'istruzione.

L'attuazione di progetti concreti deve essere discussa e seguita da esperti e gruppi interessati, in modo tale da rafforzare la

consapevolezza e le conoscenze della popolazione per quanto concerne le misure nel settore della sanità e dell'istruzione.

Lo stanziamento copre anche le misure volte a sostenere la diffusione e lo scambio di risultati e migliori prassi nei paesi in via di sviluppo.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 21 05 01 06 — Azione preparatoria — Trasferimento di tecnologie nel settore dei prodotti farmaceutici a favore dei paesi in via di sviluppo

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 385 000	p.m.	1 384 000	0,—	0,—

Commento

Questa azione preparatoria è stata avviata nel 2008 allo scopo di stabilire un programma d'azione volto a:

- finanziare il miglioramento della ricerca, dello sviluppo e della capacità di produzione in campo farmaceutico nei paesi in via di sviluppo,
- fornire un sostegno finanziario concreto per il trasferimento di tecnologie nel settore dei prodotti farmaceutici e l'incremento delle capacità, a favore dei paesi in via di sviluppo, nonché per la produzione locale di medicinali in tutti i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno sviluppati, adempiendo agli obblighi di cui all'articolo 66, paragrafo 2, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS).

Nel 2009 è stato avviato uno studio e nel 2010 è stato finanziato un progetto specifico inteso a migliorare l'accesso alle tecnologie, a sviluppare le capacità e a rafforzare le capacità di produzione locale (compreso il settore della medicina tradizionale).

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 luglio 2007, sull'accordo TRIPS e l'accesso ai medicinali (GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 445).

Voce 21 05 01 07 — Azione preparatoria — Ricerca e sviluppo in materia di malattie connesse alla povertà, malattie tropicali e malattie trascurate

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 270 000	p.m.	2 800 000	0,—	1 360 172,00

Commento

Questa azione preparatoria è stata avviata nel 2008 allo scopo di creare un programma d'azione volto a sostenere la ricerca e lo sviluppo in materia di malattie connesse alla povertà, malattie tropicali e malattie trascurate e a sostenere gli istituti di ricerca che intendono cooperare con iniziative di sanità pubblica in tali ambiti. La ricerca deve essere condotta innanzitutto nei paesi in via di sviluppo onde aiutarli a sviluppare conoscenze e soluzioni al problema della scarsa disponibilità di farmaci, adatte alla realtà locale.

Nel 2009 è stato avviato uno studio che ha comportato un'ampia consultazione delle parti interessate sulla definizione delle priorità,

con particolare enfasi sulla partecipazione attiva e sui ruoli chiave in questo processo degli scienziati, delle istanze decisionali e delle istituzioni dei paesi in via di sviluppo.

Nel 2009 e nel 2010, inoltre, gli stanziamenti sono stati dedicati al finanziamento di azioni specifiche, quali il sostegno alle reti e agli istituti di ricerca e lo sviluppo delle capacità nei paesi in via di sviluppo. In tutti questi progetti è opportuno garantire il ruolo consultivo e di primo piano dei soggetti interessati dei paesi in via di sviluppo (esperti, scienziati e istituzioni locali, regionali e nazionali).

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sull'accordo TRIPS e l'accesso ai farmaci (GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 445).

Voce 21 05 01 08 — Progetto pilota — Miglioramento dell'assistenza sanitaria alle vittime di violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo (RDC)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	400 000	p.m.	80 000	2 500 000,00	1 462 063,84

Commento

Stanziamento destinato a fornire ai medici congolese una formazione sia in chirurgia ginecologica in generale, sia con riferimento a interventi complessi come la riparazione delle fistole e la ricostruzione pelvica.

Lo stanziamento dovrebbe finanziare un programma di scambio e formazione in chirurgia per il personale di vari ospedali della RDC, con un'attenzione particolare per la zona orientale del paese.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 21 05 01 09 — Azione preparatoria — Miglioramento dell'assistenza sanitaria alle vittime di violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo (RDC)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	1 250 000	2 000 000	1 000 000		

Commento

Stanziamento destinato a fornire ai medici congolese una formazione sia in chirurgia ginecologica in generale, sia con riferimento a interventi complessi come la riparazione delle fistole e la ricostruzione pelvica.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 21 05 02 — Fondo mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
54 500 000	51 455 699	50 000 000	47 727 951	65 000 000,00	65 000 000,00

Commento

Stanziamanto destinato al finanziamento di misure a titolo del Fondo mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM).

Gli stanziamenti iscritti al presente articolo sono soggetti a valutazione conformemente al disposto dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006. Tali valutazioni includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatti). Le conclusioni della valutazione saranno utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Articolo 21 05 03 — Sviluppo umano e sociale — Completamento della precedente cooperazione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	3 558 309	p.m.	4 772 795	0,—	18 716 860,39

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il completamento della precedente cooperazione a titolo di una serie di programmi, tra cui quelli nei settori della sanità, dell'istruzione di base, della cooperazione culturale, del contributo addizionale per gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM), della cooperazione decentralizzata, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dell'energia sostenibile, nonché della parità di genere.

Salute

Stanziamanto destinato a finanziare azioni volte a migliorare l'igiene riproduttiva e sessuale nei paesi in via di sviluppo e a garantire il rispetto dei diritti connessi.

Si fornirà un'assistenza finanziaria per promuovere il riconoscimento dei diritti in materia di riproduzione e di sessualità, la protezione della maternità e l'accesso universale a una gamma completa di servizi sicuri e affidabili di igiene riproduttiva e sessuale.

I finanziamenti e le consulenze sono destinati in via prioritaria ai paesi più poveri e meno progrediti, nonché alle fasce più povere della popolazione dei paesi in via di sviluppo e alle azioni che integrano e sostengono le politiche e le capacità di questi paesi e l'assistenza fornita da altri strumenti della cooperazione allo sviluppo.

Le attività svolte in questo settore mirano a:

- garantire il diritto delle donne, degli uomini e degli adolescenti a una buona igiene riproduttiva e sessuale,
- consentire alle donne, agli uomini e agli adolescenti di accedere a una gamma completa di servizi sicuri e affidabili di igiene riproduttiva e sessuale,
- ridurre il tasso di mortalità tra le madri, segnatamente nei paesi e nei gruppi di popolazione in cui è più elevato,
- condurre una lotta contro le mutilazioni genitali femminili.

L'aiuto finanziario viene concesso a progetti e programmi destinati specificamente al conseguimento degli obiettivi suddetti.

Stanziamanto destinato a finanziare un'azione preparatoria per combattere le malattie dovute alla povertà, diverse da HIV/AIDS, malaria e tubercolosi. Esso è destinato, in particolare, a contribuire ai programmi di vaccinazione contro malattie quali il morbillo, la difterite, il tetano, la pertosse, l'epatite B, l'emofilo B (*Haemophilus influenzae* B), la febbre gialla, la meningite o le patologie provocate da pneumococco, portando a termine le campagne di vaccinazione in corso in alcuni paesi in via di sviluppo.

Scopo dell'azione preparatoria è di individuare e garantire, attraverso azioni mirate e innovative, le condizioni per un migliore coordinamento tra l'Unione, gli Stati membri e i principali partenariati internazionali tra i settori pubblico e privato coinvolti nell'ambito della sanità pubblica e dell'immunizzazione, nonché per una maggiore efficacia degli investimenti nei sistemi sanitari (prevenzione, istruzione, creazione di capacità) nei paesi in via di sviluppo.

Stanziamiento destinato a coprire un contributo dell'Unione all'attuazione del programma d'azione dell'Unione imperniato sulle tre principali malattie trasmissibili (HIV/AIDS, malaria e tubercolosi) nei paesi in via di sviluppo.

Nel quadro del programma suddetto, l'Unione eroga un aiuto finanziario e fornisce consulenze per promuovere gli investimenti a favore della sanità, della riduzione della povertà e di una crescita economica equa nei paesi in via di sviluppo.

Nel fornire finanziamenti e consulenze, si privilegeranno i paesi più poveri e meno sviluppati e le fasce più svantaggiate della popolazione dei paesi in via di sviluppo, in particolare le donne e le ragazze, nonché le azioni integrative delle politiche/capacità dei paesi in via di sviluppo e dell'assistenza erogata attraverso gli altri strumenti della cooperazione allo sviluppo. Queste attività dovrebbero permettere di trovare soluzioni innovative che migliorino l'efficacia delle prassi attualmente adottate in materia di lotta contro le malattie dovute alla povertà.

Tutte le attività svolte in questo settore mirano a:

- ottimizzare l'impatto degli interventi, dei servizi, dei prodotti di base e delle informazioni già disponibili nell'ambito della lotta contro le principali malattie trasmissibili che colpiscono le popolazioni più povere,
- rendere più accessibile il costo dei medicinali fondamentali,
- intensificare la ricerca e lo sviluppo, segnatamente per quanto concerne i vaccini e le prove cliniche, i microbicidi e le terapie innovative,
- intensificare le attività di prevenzione delle malattie, fra cui test VCCT, campagne d'informazione mirate e sostegno psicologico per i gruppi ad alto rischio,
- promuovere le campagne di sensibilizzazione, l'istruzione e le iniziative d'informazione e di comunicazione volte a ridurre i comportamenti a rischio,
- integrare la sensibilità di genere nella programmazione delle azioni relative all'HIV/AIDS e nello sviluppo dei metodi di prevenzione avviati e controllati da donne, nonché coinvolgere gli uomini nei programmi concernenti l'impatto delle misure sulle donne e le ragazze,
- promuovere la formazione a una leadership consapevole.

Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare i programmi di vaccinazione contro la malaria.

Il sostegno finanziario dell'Unione è concesso a progetti e programmi destinati specificamente al conseguimento degli obiettivi suddetti, comprese le iniziative mondiali riguardanti le principali malattie trasmissibili nell'ambito della riduzione della povertà, segnatamente il Fondo mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi operativo dal 29 gennaio 2002.

Istruzione di base

Stanziamiento destinato, in quanto progetto pilota, a sostenere attraverso azioni e analisi pertinenti i programmi nazionali sull'istruzione di base nei paesi in via di sviluppo.

Cooperazione culturale

Esso è destinato a promuovere la diversità culturale mediante il sostegno ad azioni di cooperazione nel campo della cultura, in particolare:

- attività a supporto della reciproca comprensione fra le diverse culture nei paesi partner,
- scambi atti a promuovere una maggiore comprensione culturale fra i paesi in via di sviluppo e l'Unione.

Contributo addizionale per gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM)

Stanziamiento destinato a finanziare un sostegno di bilancio settoriale al fine di sopprimere le rette scolastiche e le spese per le uniformi nelle scuole primarie, in particolare per le bambine. Il numero limitato di paesi beneficiari sarà selezionato da un elenco di paesi individuati dal progetto del millennio dell'ONU quali potenziali candidati per accelerare il raggiungimento degli OSM, conformemente ai criteri applicati dalla Commissione per i paesi che beneficiano di un sostegno a titolo del bilancio, tra cui in particolare la capacità di soddisfare i principi di buon governo e di sana gestione finanziaria.

Una parte dello stanziamento è destinata a finanziare la preparazione dei paesi beneficiari a coprire gli oneri derivanti dalla soppressione delle rette con altre fonti di finanziamento pubbliche, al termine della presente azione temporanea dell'Unione.

Stanziamiento destinato a finanziare un sostegno di bilancio settoriale per i pasti scolastici dei bambini delle scuole primarie. Tale

misura completa l'«azione a rapido successo» che prevede la soppressione delle spese per le uniformi scolastiche e che verrà condotta negli stessi paesi selezionati dall'elenco dei paesi individuati dal progetto del millennio dell'ONU quali potenziali candidati per accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, conformemente ai criteri applicati dalla Commissione per i paesi che beneficiano di un sostegno a titolo del bilancio, tra cui in particolare la capacità di soddisfare i principi di buon governo e sana gestione finanziaria.

Una parte dello stanziamento è destinata a finanziare la preparazione dei paesi beneficiari ad organizzare il finanziamento pubblico dei pasti scolastici dopo il termine della presente azione temporanea dell'Unione.

Stanziamento destinato a finanziare gli aiuti ai piccoli coltivatori ai fini della rigenerazione massiccia delle sostanze nutritive del suolo su terreni impoveriti, mediante la distribuzione gratuita o sovvenzionata di fertilizzanti chimici e sistemi agroforestali.

I paesi che beneficiano della presente azione saranno selezionati dall'elenco dei paesi individuati dal progetto del millennio dell'ONU quali potenziali candidati per accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

Cooperazione decentralizzata

Stanziamento destinato a rafforzare la capacità d'azione, la mobilitazione e l'organizzazione degli attori della società civile e dei poteri locali e a promuovere il dialogo tra gli interlocutori non statali e i governi. Esso è destinato a coprire il finanziamento delle azioni di sviluppo economico e sociale a favore delle fasce più povere delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, in particolare le categorie vulnerabili. Lo stanziamento finanzia le iniziative di sviluppo sostenibile prese dai pubblici poteri locali, dalle organizzazioni presenti in loco e dalle associazioni o dai gruppi dei paesi in via di sviluppo, eventualmente in associazione con i rispettivi omologhi dell'Unione.

In tale contesto, esso è destinato a coprire prevalentemente i progetti connessi all'informazione, all'istruzione, alla capitalizzazione e alla comunicazione, onde consentire ai partner potenziali di assimilare il concetto di cooperazione decentrata e di partecipare più attivamente alle consultazioni nel quadro della programmazione dell'Unione e all'attuazione della cooperazione decentrata.

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed energia sostenibile

Lo stanziamento finanzia l'applicazione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione atte a favorire la cooperazione decentrata.

La Commissione ha utilizzato lo stanziamento per realizzare nel 2002 un meccanismo volto a sostenere il rafforzamento delle capacità nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) e dell'energia sostenibile nei paesi in via di sviluppo. Il programma dovrebbe essere ben coordinato con le iniziative di altri donatori relative alle TIC e all'energia sostenibile.

La componente «energia sostenibile» rientrerà nell'articolo 06 04 02, mentre la componente TIC sarà finanziata, se del caso, nel quadro dei programmi nazionali o regionali.

La Commissione deve utilizzare questo stanziamento anche per collaborare con il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, per attuare progetti pilota comuni e per garantire che tutti i vantaggi offerti dalle TIC e dalle tecnologie connesse all'energia sostenibile siano analizzati e debitamente valorizzati.

Parità di genere

Stanziamento destinato a:

- svolgere un ruolo catalizzatore nel promuovere la parità di genere in materia di cooperazione allo sviluppo in ambito dell'Unione,
- fornire assistenza finanziaria e consulenze, dando al contempo maggior spessore alla strategia delle pari opportunità tramite il sostegno ad azioni specifiche a favore dell'empowerment delle donne.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 955/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio relativo alla cooperazione decentralizzata (GU L 148 del 6.6.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 625/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 relativo alla cooperazione decentralizzata (GU L 99 del 3.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Atti di riferimento

Progetti pilota ai sensi dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 aprile 2005, sul ruolo dell'Unione europea nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 311).

Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne, del 23 e 24 maggio 2005, sugli obiettivi del millennio.

Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 giugno 2005.

Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne, del 18 luglio 2005, sul vertice ONU.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 12 aprile 2005, sulla «Coerenza delle politiche per lo sviluppo — Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio» [COM(2005) 134 final].

CAPITOLO 21 06 — COOPERAZIONE GEOGRAFICA CON GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO (ACP)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 06	Cooperazione geografica con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)								
21 06 02	<i>Relazioni con il Sud Africa</i>	4	128 611 000	141 459 743	127 869 000	137 456 498	140 549 527,00	139 743 594,83	98,79 %
21 06 03	<i>Sostegno all'adeguamento a favore dei paesi aderenti al protocollo zucchero</i>	4	177 000 000	128 494 485	174 824 444	127 000 000	196 920 986,96	136 312 033,99	106,08 %
21 06 04	<i>Azioni di riabilitazione e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo, segnatamente dei paesi ACP</i>	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
21 06 05	<i>Aiuti ai produttori di banane dei paesi ACP</i>	4	p.m.	10 576 085	p.m.	22 909 416	195 691,13	24 438 813,67	231,08 %
21 06 06	<i>Attività di cooperazione diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo (Sud Africa)</i>	4	2 400 000	938 998	2 000 000	954 559	0,—	0,—	
21 06 07	<i>Misure di accompagnamento nel settore delle banane</i>	4	23 371 779	32 617 831	41 000 000	33 409 566	0,—	0,—	
	Capitolo 21 06 — Totale		331 382 779	314 087 142	345 693 444	321 730 039	337 666 205,09	300 494 442,49	95,67 %

Commento

Per i paesi definiti come «beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo» dal Comitato per gli aiuti allo sviluppo (CAS) dell'OCSE, in passato una percentuale di riferimento del 35 % degli stanziamenti annuali è stata destinata all'infrastruttura sociale, in particolare ai capitoli istruzione e sanità, ma anche all'assistenza macroeconomica con una condizionalità relativa al settore sociale, considerato che il contributo dell'Unione deve inserirsi nell'aiuto globale dei donatori ai settori sociali e che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma. La Commissione continua a riferire su questa percentuale di riferimento.

Inoltre, in conformità della dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41), la Commissione si impegna a garantire che una percentuale di riferimento del 20 % dell'assistenza assegnata nel quadro dei programmi per paese coperti dallo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) sia destinata all'istruzione di base e secondaria nonché alla sanità di base, attraverso il sostegno finanziario a progetti o a programmi in tali settori, stabilendo una media di tutte le aree geografiche e riconoscendo che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma, ad esempio per quanto riguarda l'assistenza eccezionale.

Prima del mese di luglio di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulla politica di sviluppo e l'assistenza esterna dell'Unione, conforme a tutti i requisiti normativi previsti per la presentazione di relazioni e recante informazioni dettagliate sulla cooperazione allo sviluppo, soprattutto per quanto riguarda il grado di realizzazione dei suoi obiettivi. In particolare la relazione dovrà:

- presentare gli obiettivi strategici della politica dell'Unione in materia di sviluppo e il suo contributo al conseguimento della precedente percentuale di riferimento del 35 % per l'infrastruttura e i servizi sociali e dell'attuale percentuale di riferimento del 20 % per l'istruzione di base e secondaria nonché per la sanità di base, nel contesto della cooperazione geografica a titolo del DCI, nonché valutare l'efficienza e l'efficacia della cooperazione, compresi i progressi compiuti per coordinare gli aiuti, migliorare la coerenza delle azioni esterne dell'Unione e integrare le tematiche a carattere trasversale quali le questioni di genere, i diritti umani, la prevenzione dei conflitti e l'ambiente,
- presentare i principali risultati delle relazioni di valutazione e di controllo, che indicheranno in quale misura le azioni hanno realizzato gli obiettivi perseguiti,
- riassumere le principali caratteristiche e i fatti salienti della cooperazione in ciascuna regione geografica,
- fornire informazioni finanziarie sul sostegno concesso a ciascun settore, conformemente ai criteri di rendicontazione dell'OCSE.

La relazione dovrà inoltre contenere informazioni su come il sostegno a titolo del bilancio abbia contribuito al raggiungimento degli OSM. Il sostegno finanziario è subordinato alla dimostrazione del possesso di una sufficiente capacità istituzionale e al rispetto di specifici criteri in fatto di custodia e utilizzo dei fondi da parte del paese beneficiario. Tali criteri vanno enunciati nella relazione annuale, la quale dovrà altresì valutare il loro rispetto.

Successivamente alla presentazione di tale relazione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione avviano un dialogo sui risultati conseguiti e sul modo in cui compiere ulteriori progressi verso il conseguimento degli obiettivi in questione.

Articolo 21 06 02 — Relazioni con il Sud Africa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
128 611 000	141 459 743	127 869 000	137 456 498	140 549 527,00	139 743 594,83

Commento

Stanziamiento conforme all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA) tra l'Unione europea e il Sud Africa e con il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Nel periodo 2007-2013 il programma viene attuato mediante documenti di strategia nazionali (DSN) e programmi indicativi pluriennali (PIP) a norma del TDCA ed è finanziato dal bilancio generale dell'Unione.

Stanziamiento destinato essenzialmente a coprire il finanziamento di progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica, al fine di:

- contribuire allo sviluppo economico e sociale armonioso e duraturo del Sudafrica attraverso programmi e misure intesi a ridurre la povertà e a favorire la crescita economica a vantaggio dei poveri,
- contribuire alla sua integrazione progressiva nell'economia mondiale,
- consolidare le fondamenta di una società democratica e di uno stato di diritto in cui siano pienamente rispettati i diritti umani e le libertà fondamentali,
- migliorare i servizi sociali e contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.

I programmi attuati mireranno principalmente a combattere la povertà e a conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio, tenendo conto del fabbisogno delle comunità precedentemente svantaggiate e integrando le dimensioni di genere e ambientali dello sviluppo. Un'attenzione particolare sarà rivolta al rafforzamento delle capacità istituzionali.

La cooperazione allo sviluppo si concentra sui seguenti aspetti:

- potenziamento della capacità di prestare servizi ai poveri e relativo sostegno (sanità, HIV/AIDS, istruzione, edilizia abitativa, infrastrutture quali approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari, energia sostenibile, comunicazione; riforme della gestione delle finanze pubbliche a tutti i livelli di governo, sviluppo delle capacità e rafforzamento del monitoraggio e della valutazione),

- sostegno alla crescita duratura, con particolare riguardo alla creazione di posti di lavoro (affrontare le questioni legate tanto alla domanda quanto all’offerta di manodopera, quali lo sviluppo di competenze), in particolare nell’ambito dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della mitigazione dei loro effetti nonché, in generale, nell’economia verde,
- sostegno alla governance (nei settori pubblico e privato),
- sostegno regionale e panafricano (compresi contributi alle azioni volte a promuovere pace e sicurezza, contributi ai programmi intra-ACP per la scienza, la tecnologia e la mobilità accademica e sostegno all’interconnettività regionale mediante lo sviluppo delle infrastrutture e degli scambi).

Considerate le sfide ambientali del Sudafrica e il suo ruolo quale dodicesimo produttore di emissioni di gas ad effetto serra del pianeta, la cooperazione allo sviluppo porrà maggiormente l’accento sulla tutela dell’ambiente e sulle misure connesse ai cambiamenti climatici.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base, potranno dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari. Questi contributi, iscritti all’articolo 63 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Gli stanziamenti iscritti al presente articolo sono soggetti a valutazione conformemente al disposto dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006. Tali valutazioni includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatti). Le conclusioni della valutazione saranno utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Quando l’assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare, le capacità di audit e la trasparenza, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Articolo 21 06 03 — Sostegno all’adeguamento a favore dei paesi aderenti al protocollo zucchero

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
177 000 000	128 494 485	174 824 444	127 000 000	196 920 986,96	136 312 033,99

Commento

Stanziamento destinato a coprire misure di sostegno all’adeguamento negli Stati ACP interessati dalla riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base, potranno dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari. Questi contributi, iscritti all’articolo 63 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Gli stanziamenti iscritti al presente articolo sono soggetti a valutazione conformemente al disposto dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006. Tali valutazioni includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatti). Le conclusioni della valutazione saranno utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Articolo 21 06 04 — Azioni di riabilitazione e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo, segnatamente dei paesi ACP

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire le misure necessarie per favorire il ritorno a normali condizioni di vita nei paesi in via di sviluppo, segnatamente nei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), che escono da una situazione di crisi dovuta a calamità naturali, conflitti violenti o altri avvenimenti.

Lo stanziamento copre anche gli effetti collaterali di tali situazioni di crisi nei paesi ACP vicini, come le ripercussioni nella Repubblica dominicana del terremoto che ha colpito Haiti.

Esso copre in particolare le azioni intese a:

- ricreare un apparato produttivo sostenibile,
- provvedere al ripristino materiale e funzionale delle infrastrutture di base, anche mediante lo sminamento,
- favorire la riconciliazione civile mediante misure non strutturali in società colpite da un conflitto violento,
- favorire il reinserimento sociale, in particolare dei profughi, degli sfollati e dei militari smobilitati,
- ripristinare le capacità istituzionali necessarie nella fase di ricostruzione, segnatamente a livello locale,
- venire incontro alle necessità dei bambini, in particolare assicurando la rieducazione dei bambini vittime della guerra, compresi quelli impiegati in operazioni belliche,
- sensibilizzare la popolazione ai rischi di calamità naturali nonché alle misure volte a scongiurare detti rischi oppure ad evitarne o attenuarne le conseguenze,
- sostenere i diversamente abili e le loro organizzazioni al fine di promuovere i loro diritti umani, onde garantire che gli anziani beneficino degli aiuti in caso di calamità e degli interventi per la ricostruzione e che sia conferita un’adeguata attenzione alla ricerca e alla raccolta di dati disaggregati per età allo scopo di sostenere la programmazione e le politiche.

Esso copre altresì l’istruzione dei bambini vittime della guerra o di calamità naturali.

Gli interventi saranno rivolti in particolare a programmi e progetti attuati da organizzazioni non governative specializzate nell’aiuto allo sviluppo e da altri soggetti della società civile, che favoriscano la partecipazione della popolazione beneficiaria a tutti i livelli decisionali ed esecutivi.

Parte dello stanziamento è destinata a finanziare interventi intesi a tenere sotto controllo e a rimuovere le mine antiuomo (APL), i residui bellici (ERW) e le armi di piccolo calibro e leggere (SALW).

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base, potranno dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari. Questi contributi, iscritti all’articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Quando l’assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare, le capacità di audit e la trasparenza, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Articolo 21 06 05 — Aiuti ai produttori di banane dei paesi ACP

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	10 576 085	p.m.	22 909 416	195 691,13	24 438 813,67

Commento

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti a titolo dell'assistenza tecnica e il sostegno alle entrate dei produttori dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) in seguito alla creazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane.

Esso è altresì destinato a sostenere la creazione di capacità nei paesi ACP produttori per aiutarli ad integrarsi meglio nel sistema commerciale multilaterale, agevolandone anche la partecipazione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

È imputato a questo articolo, dal 1° gennaio 1999, anche un nuovo programma di assistenza grazie al quale i produttori di banane dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico potranno adeguarsi alle nuove condizioni di mercato instaurate dai cambiamenti subiti dall'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane.

Gli stanziamenti iscritti al presente articolo sono soggetti a valutazione conformemente al disposto dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41). Tali valutazioni includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatti). Le conclusioni della valutazione saranno utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativo ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane (GU L 108 del 27.4.1999, pag. 2).

Articolo 21 06 06 — Attività di cooperazione diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo (Sud Africa)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 400 000	938 998	2 000 000	954 559	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a sostenere attività, al di là della cooperazione allo sviluppo, volte al rafforzamento delle relazioni con partner caratterizzati da valori politici, economici e istituzionali simili a quelli dell'Unione e che sono partner bilaterali importanti oltre a svolgere un ruolo di rilievo nei consessi internazionali e nell'ambito della governance globale.

Questo stanziamento comprende specificatamente finanziamenti per la mobilità degli universitari dell'Unione verso il Sud Africa.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito nonché, per le attività diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo, con i paesi in via di sviluppo contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 41), modificato dal regolamento (UE) n. 1338/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 21).

Articolo 21 06 07 — Misure di accompagnamento nel settore delle banane

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 371 779	32 617 831	41 000 000	33 409 566	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire misure volte ad aiutare i principali paesi ACP esportatori di banane ad adeguarsi all'evoluzione dei regimi commerciali, specialmente in seguito alla liberalizzazione dello status di nazione più favorita (NPF) nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

CAPITOLO 21 07 — AZIONI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PROGRAMMI AD HOC

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 07	Azioni di cooperazione allo sviluppo e programmi ad hoc								
21 07 01	Accordi di associazione con i paesi e i territori d'oltremare	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
21 07 02	Cooperazione con la Groenlandia	4	28 717 140	26 353 231	28 442 000	26 727 652	28 442 000,00	27 249 001,00	103,40 %
21 07 03	Accordo con l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e altri organismi delle Nazioni Unite	4	326 000	322 225	310 000	295 913	269 546,50	269 546,50	83,65 %
21 07 04	Accordi sui prodotti	4	5 155 000	2 624 253	3 358 000	2 577 309	2 461 828,31	2 461 828,00	93,81 %
	Capitolo 21 07 — Totale		34 198 140	29 299 709	32 110 000	29 600 874	31 173 374,81	29 980 375,50	102,32 %

Commento

Articolo 21 07 01 — Accordi di associazione con i paesi e i territori d'oltremare

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento dell'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione.

Attualmente tale spesa è finanziata a titolo del sesto, settimo, ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo (fuori dal bilancio generale dell'Unione).

Basi giuridiche

Decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 175 dell'1.7.1986, pag. 1).

Decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1).

Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).

Articolo 21 07 02 — Cooperazione con la Groenlandia

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
28 717 140	26 353 231	28 442 000	26 727 652	28 442 000,00	27 249 001,00

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare la cooperazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia nel quadro del partenariato tra l'Unione e la Groenlandia. La cooperazione sostiene politiche e strategie settoriali volte a facilitare l'accesso alle attività produttive, in particolare: a) l'istruzione e la formazione; b) le risorse minerarie; c) l'energia; d) il turismo e la cultura; e) la ricerca; f) la sicurezza alimentare.

Basi giuridiche

Decisione 2006/526/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, sulle relazioni fra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 28).

Atti di riferimento

Dichiarazione comune della Comunità europea, da un lato, e del governo autonomo della Groenlandia e del governo della Danimarca, dall'altro, sul partenariato tra la Comunità europea e la Groenlandia, firmata a Lussemburgo il 27 giugno 2006 (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 32).

Articolo 21 07 03 — Accordo con l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e altri organismi delle Nazioni Unite

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
326 000	322 225	310 000	295 913	269 546,50	269 546,50

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il contributo annuo dell'Unione alla FAO, in seguito alla sua adesione, e al trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA), in seguito alla sua ratifica.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio, del 25 novembre 1991, riguardante l'adesione della Comunità all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) (GU C 326 del 16.12.1991, pag. 238).

Decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1).

Articolo 21 07 04 — Accordi sui prodotti

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 155 000	2 624 253	3 358 000	2 577 309	2 461 828,31	2 461 828,00

Commento

Stanzamento destinato a coprire le quote annuali che l'Unione deve versare per la sua partecipazione in base alla sua competenza esclusiva in materia.

Lo stanziamento copre attualmente i seguenti contributi:

- contributo annuale all'Organizzazione internazionale del caffè,
- contributo annuale all'Organizzazione internazionale del cacao,
- contributo annuale all'Organizzazione internazionale della iuta,
- contributo annuale all'accordo internazionale sui legni tropicali, dopo la sua entrata in vigore e l'approvazione definitiva da parte dell'Unione,
- contributo annuale al comitato consultivo internazionale del cotone, previa approvazione.

È probabile che nei prossimi anni vengano conclusi accordi riguardanti altri prodotti tropicali a seconda delle opportunità politiche e giuridiche.

Basi giuridiche

Decisione n. 2002/312/CE del Consiglio, del 15 aprile 2002, relativa all'accettazione, in nome della Comunità europea, dell'accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001 (GU L 112 del 27.4.2002, pag. 34).

Decisione n. 2002/970/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla conclusione in nome della Comunità europea dell'accordo internazionale sul cacao del 2001 (GU L 342 del 17.12.2002, pag. 1).

Decisione n. 2007/648/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, relativa alla firma, da parte della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (GU L 262 del 9.10.2007, pag. 6).

Decisione n. 2008/76/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2008, relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al consiglio internazionale del cacao in merito alla proroga dell'Accordo internazionale sul cacao del 2001 (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 27).

Decisione n. 2008/579/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo internazionale sul caffè del 2007 (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 12).

Decisione n. 2011/634/UE del Consiglio, del 17 maggio 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 (GU L 259 del 4.10.2011, pag. 7).

Decisione n. 2011/731/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa alla conclusione, in nome dell'Unione europea, dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (GU L 294 del 12.11.2011, pag. 1).

Decisione n. 2012/189/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 e trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207.

Accordo internazionale sul caffè, rinegoziato nel 2007 e nel 2008, che è entrato in vigore il 2 febbraio 2011 per un periodo iniziale di 10 anni fino al 1° febbraio 2021, con possibilità di proroga.

Accordo internazionale sul cacao, rinegoziato nel 2001 e da ultimo nel 2010, non ancora entrato in vigore. L'accordo del 2001 decorreva dal 1° ottobre 2003 per un periodo di cinque anni, con ulteriori proroghe fino al 30 settembre 2012.

Accordo internazionale sulla iuta, negoziato nel 2001, che crea una nuova organizzazione internazionale per la iuta. Durata: otto anni, con possibilità di proroga per un periodo non superiore ai quattro anni. L'attuale proroga scade nel maggio 2014.

Accordo internazionale sui legni tropicali, negoziato nel 2006, che è entrato in vigore il 7 dicembre 2011: dichiarazione della Comunità europea in conformità dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'accordo (GU L 262 del 9.10.2007, pag. 26).

Comitato consultivo internazionale del cotone: conclusioni del Consiglio del 29 aprile 2004 (8972/04), conclusioni del Consiglio del 27 maggio 2008 (9986/08) e conclusioni del Consiglio del 30 aprile 2010 (8674/10).

CAPITOLO 21 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «SVILUPPO E RELAZIONI CON I PAESI ACP»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 08	Strategia politica e coordinamento per il settore «Sviluppo e relazioni con i paesi ACP»								
21 08 01	Valutazione dei risultati dell'aiuto dell'Unione, azioni di controllo e revisione dei conti	4	11 000 000	8 352 142	9 577 000	8 466 001	9 577 000,00	9 657 931,40	115,63 %
21 08 02	Coordinamento e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo	4	9 325 000	4 871 918	9 900 000	8 100 518	9 900 000,00	4 922 004,69	101,03 %
	Capitolo 21 08 — Totale		20 325 000	13 224 060	19 477 000	16 566 519	19 477 000,00	14 579 936,09	110,25 %

Articolo 21 08 01 — Valutazione dei risultati dell'aiuto dell'Unione, azioni di controllo e revisione dei conti

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 000 000	8 352 142	9 577 000	8 466 001	9 577 000,00	9 657 931,40

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le valutazioni ex ante ed ex post, le azioni di controllo e le misure di sostegno nel quadro della programmazione, della preparazione e dell'attuazione delle azioni, delle strategie e delle politiche di sviluppo, compresi:

- gli studi relativi all'efficienza, all'efficacia, alla pertinenza, all'impatto e alla sostenibilità e lo sviluppo di indicatori d'impatto della cooperazione allo sviluppo,
- il controllo delle azioni, durante l'esecuzione e dopo il loro completamento,
- le misure di sostegno volte a migliorare la qualità dei sistemi, delle metodologie e delle prassi di controllo delle operazioni in corso e la preparazione di quelle future,
- feedback di informazioni e azioni informative sui risultati, le conclusioni e le raccomandazioni di valutazioni nel processo decisionale,
- gli approfondimenti metodologici volti a migliorare la qualità e l'utilità delle valutazioni, compresa la ricerca, il feedback e le relative attività di informazione e formazione.

Esso copre altresì il finanziamento delle attività di audit riguardanti la gestione dei programmi e dei progetti attuati dalla Commissione nel settore degli aiuti esterni, nonché delle attività di formazione, destinate a revisori esterni, imperniate sulla specificità delle regole che disciplinano gli aiuti esterni dell'Unione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 21 08 02 — Coordinamento e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
9 325 000	4 871 918	9 900 000	8 100 518	9 900 000,00	4 922 004,69

Commento

L'intervento di bilancio consente di dotare la Commissione dei mezzi necessari per preparare, definire e seguire le azioni di coordinamento nell'ambito della politica di sviluppo. Coordinare le politiche è essenziale ai fini della coerenza, della complementarità e dell'efficacia degli aiuti e dello sviluppo.

Le azioni di coordinamento sono essenziali per definire ed elaborare sul piano strategico e programmatico la politica di sviluppo dell'Unione. Il carattere specifico di tale politica è direttamente sancito nei trattati (articoli 208 e 210 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). L'aiuto dell'Unione e le politiche nazionali degli Stati membri nel campo della cooperazione allo sviluppo devono essere complementari e rafforzarsi a vicenda ma ciò non può funzionare senza un coordinamento. L'articolo 210 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea esorta la Commissione a coordinare le politiche degli Stati membri e dell'Unione in materia di sviluppo e le azioni di cooperazione allo sviluppo.

Coordinamento in quanto compito principale della Commissione quale fonte di valore aggiunto rispetto alle politiche degli Stati membri, ma anche in quanto priorità di una tabella di marcia dettata da impegni dell'Unione e internazionali; in tal senso, esso costituisce la risposta alla continua e crescente richiesta delle altre istituzioni europee e come tale è stato riconosciuto dagli Stati membri e dal Parlamento europeo in occasione del Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002.

Lo stanziamento copre diversi tipi di attività:

Azione A: coordinamento a livello europeo e internazionale

- studi relativi all'efficienza, all'efficacia, alla pertinenza, all'impatto e alla sostenibilità nel campo del coordinamento, riunioni di esperti e scambi fra la Commissione, gli Stati membri e altri attori internazionali (Stati Uniti, donatori emergenti, ecc.) e connessi internazionali come la cooperazione Sud-Sud,
- controllo delle politiche e delle azioni in fase di esecuzione,
- misure di sostegno volte a migliorare il controllo delle azioni in corso e la preparazione di quelle future,
- azioni di sostegno ad iniziative esterne nel campo del coordinamento,
- elaborazione di posizioni, dichiarazioni ed iniziative comuni,
- organizzazione di manifestazioni attinenti al coordinamento,
- contributi della Commissione a organizzazioni e reti internazionali,
- diffusione di informazioni tramite la produzione di pubblicazioni e lo sviluppo di sistemi d'informazione.

Lo stanziamento coprirà inoltre il finanziamento dell'iniziativa intitolata «Promuovere la ricerca europea nel settore delle politiche di sviluppo», che ha lo scopo di fornire valore aggiunto alla definizione delle politiche dell'Unione in materia di sviluppo migliorando la qualità e la prospettiva a lungo termine delle politiche elaborate dall'Unione. L'iniziativa si prefigge di potenziare le sinergie tra i ricercatori e i responsabili politici europei, riunendoli in un unico progetto comune e sfocerà principalmente nella pubblicazione annua di una «relazione europea sullo sviluppo». Quest'ultima fungerà, insieme ad altri lavori intermedi (documenti preparatori, seminari e workshop), da catalizzatore per il rafforzamento e la precisazione della prospettiva europea sulle principali sfide in materia di sviluppo e della sua incidenza sul programma internazionale in materia, sulla base di eccellenti conoscenze indipendenti e raccomandazioni strategiche innovative. L'iniziativa è finanziata congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri mediante contributi volontari. Lo stanziamento finanzia inoltre la pubblicazione della relazione europea sullo sviluppo, compresa la traduzione, la stampa, la diffusione e la campagna promozionale per diffondere presso gli attori dello sviluppo le raccomandazioni politiche formulate nella relazione europea sullo sviluppo.

Azione B: azione di sensibilizzazione

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni volte al tempo stesso a far conoscere l'operato dell'Unione e degli Stati membri in materia di sviluppo e a sensibilizzare l'opinione pubblica alla problematica. Ogni azione finanziata nell'ambito del presente articolo si esplica sui due piani qui di seguito, ritenuti complementari dall'istituzione:

- il piano dell'«informazione», volto a promuovere le diverse azioni intraprese dall'Unione nel settore degli aiuti allo sviluppo, nonché quelle intraprese in partenariato con gli Stati membri e con le altre istituzioni internazionali,

— il piano della «sensibilizzazione» dell'opinione pubblica nell'Unione e nei paesi in via di sviluppo.

Queste attività consistono essenzialmente, ma non esclusivamente, nel sostegno finanziario a progetti in settori quali l'audiovisivo, le pubblicazioni, seminari ed eventi, la produzione di materiale informativo, la messa a punto di sistemi d'informazione e il premio Lorenzo Natali per il giornalismo nel campo dello sviluppo.

Le attività in questione sono rivolte a partner dei settori pubblici e privati nonché alle rappresentanze e delegazioni dell'Unione presso gli Stati membri.

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sul presente articolo, indipendentemente dal beneficiario dell'azione.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Compiti derivanti dai poteri specifici conferiti direttamente alla Commissione a norma dell'articolo 210 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CAPITOLO 21 49 — SPESE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGRAMMI IMPEGNATI A TITOLO DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO PRECEDENTE DEL 21 DICEMBRE 1977

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 49	Spese di gestione amministrativa dei programmi impegnati a titolo del regolamento finanziario precedente del 21 dicembre 1977								
21 49 04	Spese di supporto per le attività nel settore «Sviluppo e relazioni con i paesi ACP»								
21 49 04 01	Altri aiuti sotto forma di prodotti, azioni di sostegno e trasporto, distribuzione, misure di accompagnamento e di controllo dell'esecuzione — Spese di gestione amministrativa	4	—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	
21 49 04 02	Altre azioni di cooperazione e strategie settoriali — Spese di gestione amministrativa	4	—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	
21 49 04 05	Programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo (PERS) — Spese di gestione amministrativa	4	—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 21 49 04 — Totale parziale</i>		—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 21 49 — Totale		—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	

Articolo 21 49 04 — Spese di supporto per le attività nel settore «Sviluppo e relazioni con i paesi ACP»

Voce 21 49 04 01 — Altri aiuti sotto forma di prodotti, azioni di sostegno e trasporto, distribuzione, misure di accompagnamento e di controllo dell'esecuzione — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni precedenti di cui alla voce 21 01 04 01 che in precedenza conteneva stanziamenti dissociati.

Voce 21 49 04 02 — Altre azioni di cooperazione e strategie settoriali — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni precedenti di cui alla voce 21 01 04 02 che in precedenza conteneva stanziamenti dissociati.

Voce 21 49 04 05 — Programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo (PERS) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni precedenti di cui alla voce 21 01 04 05 che in precedenza conteneva stanziamenti dissociati.

TITOLO 22 — ALLARGAMENTO

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013		Stanziamiento 2012		Esecuzione 2011	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 01	Spese amministrative del settore «Allargamento» 40 01 40	88 841 907	88 841 907	91 332 005 8 082 91 340 087	91 332 005 8 082 91 340 087	93 461 163,96	93 461 163,96
22 02	Processo e strategia di allargamento	1 002 420 021	824 355 164	996 118 710	829 906 144	1 025 825 285,98	835 043 540,22
	Titolo 22 — Totale	1 091 261 928	913 197 071	1 087 450 715	921 238 149	1 119 286 449,94	928 504 704,18
	40 01 40 Totale + riserva			8 082 1 087 458 797	8 082 921 246 231		

CAPITOLO 22 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ALLARGAMENTO»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
22 01 22 01 01	Spese amministrative del settore «Allargamento» <i>Spese relative al personale in servizio nel settore «Allargamento»</i>					
22 01 01 01	Spese relative al personale in servizio della direzione generale per l'Allargamento	5	22 703 511	23 382 932	24 013 268,53	105,77 %

22 01 01 02	Spese relative al personale in servizio della direzione generale per l'Allargamento presso le delegazioni dell'Unione europea	5	7 822 581	8 666 166	8 885 055,21	113,58 %
	<i>Articolo 22 01 01 — Totale parziale</i>		30 526 092	32 049 098	32 898 323,74	107,77 %
22 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Allargamento»					
22 01 02 01	Personale esterno della direzione generale per l'Allargamento	5	1 985 382	2 912 342	3 044 665,69	153,35 %
22 01 02 02	Personale esterno della direzione generale per l'Allargamento presso le delegazioni dell'Unione europea	5	1 543 398	1 580 268	1 414 859,00	91,67 %
22 01 02 11	Altre spese di gestione della direzione generale per l'Allargamento	5	1 209 726	1 769 647	2 216 142,85	183,19 %
	40 01 40			8 082	1 777 729	
22 01 02 12	Altre spese di gestione della direzione generale per l'Allargamento presso le delegazioni dell'Unione europea	5	573 035	670 331	714 870,00	124,75 %
	<i>Articolo 22 01 02 — Totale parziale</i>		5 311 541	6 932 588	7 390 537,54	139,14 %
	40 01 40			8 082	6 940 670	
22 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Allargamento»					
22 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la direzione generale per l'Allargamento	5	1 436 764	1 492 960	1 811 280,33	126,07 %
22 01 03 02	Spese relative agli immobili e spese connesse della direzione generale per l'«Allargamento» presso le delegazioni dell'Unione europea	5	4 745 586	5 351 259	5 094 845,00	107,36 %
	<i>Articolo 22 01 03 — Totale parziale</i>		6 182 350	6 844 219	6 906 125,33	111,71 %
22 01 04	Spese di supporto per le attività del settore «Allargamento»					
22 01 04 01	Strumento di assistenza preadesione — Spese per la gestione amministrativa	4	40 430 024	40 237 500	41 058 601,65	101,55 %
22 01 04 02	Soppressione graduale dell'assistenza di adesione per i nuovi Stati membri — Spese di gestione amministrativa	4	2 277 300	1 040 000	1 039 992,29	45,67 %
22 01 04 04	Azioni del Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX) nel quadro degli strumenti di preadesione — Spese di gestione amministrativa	4	2 985 600	3 095 600	2 948 583,41	98,76 %
22 01 04 30	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dei programmi della rubrica 4 del settore «Allargamento»	4	1 129 000	1 133 000	1 219 000,00	107,97 %
	<i>Articolo 22 01 04 — Totale parziale</i>		46 821 924	45 506 100	46 266 177,35	98,81 %
	Capitolo 22 01 — Totale		88 841 907	91 332 005	93 461 163,96	105,20 %
	40 01 40			8 082	91 340 087	
	Totale + riserva					

Articolo 22 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Allargamento»

Voce 22 01 01 01 — Spese relative al personale in servizio della direzione generale per l'Allargamento

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
22 703 511	23 382 932	24 013 268,53

Voce 22 01 01 02 — Spese relative al personale in servizio della direzione generale per l'Allargamento presso le delegazioni dell'Unione europea

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
7 822 581	8 666 166	8 885 055,21

Articolo 22 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Allargamento»

Voce 22 01 02 01 — Personale esterno della direzione generale per l'Allargamento

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
1 985 382	2 912 342	3 044 665,69

Voce 22 01 02 02 — Personale esterno della direzione generale per l'Allargamento presso le delegazioni dell'Unione europea

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
1 543 398	1 580 268	1 414 859,00

Voce 22 01 02 11 — Altre spese di gestione della direzione generale per l'Allargamento

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
22 01 02 11	1 209 726	1 769 647	2 216 142,85
40 01 40		8 082	
Totale	1 209 726	1 777 729	2 216 142,85

Voce 22 01 02 12 — Altre spese di gestione della direzione generale per l'Allargamento presso le delegazioni dell'Unione europea

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
573 035	670 331	714 870,00

Articolo 22 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Allargamento»

Voce 22 01 03 01 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la direzione generale per l'Allargamento

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 436 764	1 492 960	1 811 280,33

Voce 22 01 03 02 — Spese relative agli immobili e spese connesse della direzione generale per l'«Allargamento» presso le delegazioni dell'Unione europea

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
4 745 586	5 351 259	5 094 845,00

Articolo 22 01 04 — Spese di supporto per le attività del settore «Allargamento»

Voce 22 01 04 01 — Strumento di assistenza preadesione — Spese per la gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
40 430 024	40 237 500	41 058 601,65

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese amministrative direttamente connesse all'attuazione dello strumento di assistenza preadesione (IPA), in particolare:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio dei beneficiari e della Commissione,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati o personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati agli uffici di assistenza tecnica; le spese per il personale esterno presso la sede principale si limitano a 3 245 024 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 75 % circa del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 25 % le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni (comprese le missioni di lunga durata), informatica e telecomunicazioni connesse a tale personale,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, agenti locali o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni, informatica, telecomunicazioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni dell'Unione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Lo stanziamento copre le spese di gestione amministrativa a titolo degli articoli 22 02 01, 22 02 02, 22 02 03, 22 02 04, 22 02 05, 22 02 07 e 22 02 08.

Voce 22 01 04 02 — Soppressione graduale dell'assistenza di adesione per i nuovi Stati membri — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
2 277 300	1 040 000	1 039 992,29

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese amministrative relative alla soppressione graduale dei programmi per l'assistenza preadesione nei nuovi Stati membri, in particolare:

- le spese per l'assistenza tecnica a breve termine connesse al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce, nonché altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc,
- le spese per il personale esterno del gruppo della Commissione europea per la transizione post adesione che rimane nei nuovi Stati membri nel periodo di soppressione graduale dell'assistenza (agenti contrattuali, personale interinale), destinato a svolgere compiti direttamente legati al completamento dei programmi di adesione, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica, all'amministrazione e alle infrastrutture — quali spese di formazione, riunioni, missioni, informatica, telecomunicazioni e affitto — determinate direttamente dalla presenza nel gruppo per la transizione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati o personale interinale) presso la sede principale, destinato a svolgere compiti direttamente legati al completamento dei programmi di adesione; le spese per il personale esterno presso la sede principale si limitano a 829 000 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 93% del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 7 % le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse a tale personale.

Lo stanziamento copre le spese di gestione amministrativa a titolo degli articoli 22 02 01 e 22 02 05.

Voce 22 01 04 04 — Azioni del Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX) nel quadro degli strumenti di preadesione — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
2 985 600	3 095 600	2 948 583,41

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio dei paesi beneficiari e della Commissione,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati o personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati agli uffici di assistenza tecnica; le spese per il personale esterno presso la sede principale si limitano a 2 945 600 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 95 % del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 5 % le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse a tale personale,
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Lo stanziamento copre le spese di gestione amministrativa a titolo dell'articolo 22 02 06.

Voce 22 01 04 30 — Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dei programmi della rubrica 4 del settore «Allargamento»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 129 000	1 133 000	1 219 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare le spese di funzionamento dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione e la cultura, relative alla gestione di programmi nel settore «Allargamento». Il mandato dell'agenzia è stato esteso a tutti i programmi Gioventù, Tempus e Erasmus Mundus in cui sono coinvolti beneficiari IPA.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che modifica la decisione che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Decisione 2009/336/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 26).

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
22 02	Processo e strategia di allargamento								
22 02 01	<i>Aiuto alla transizione e allo sviluppo istituzionale per i paesi candidati</i>	4	293 880 176	283 229 616	323 026 643	246 827 484	336 524 160,00	221 034 520,00	78,04 %
22 02 02	<i>Aiuto alla transizione e allo sviluppo istituzionale per i potenziali paesi candidati</i>	4	453 337 844	339 099 912	442 833 982	343 436 015	416 342 769,85	349 420 140,02	103,04 %
22 02 03	<i>Amministrazioni civili transitorie nei Balcani occidentali</i>	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	9 089 987,00	8 532 088,17	
22 02 04	<i>Cooperazione transfrontaliera e regionale</i>								
22 02 04 01	Cooperazione transfrontaliera (CBC) tra paesi IPA e partecipazione ai programmi transnazionali/interregionali del FESR e ai programmi per i bacini marini dell'ENPI	4	18 787 731	12 514 374	18 729 148	19 053 952	18 600 000,00	11 149 452,51	89,09 %
22 02 04 02	Cooperazione transfrontaliera (CBC) con Stati membri	4	3 347 971	1 184 126	3 282 324	3 379 139	3 217 965,00	170 721,40	14,42 %
	<i>Articolo 22 02 04 — Totale parziale</i>		22 135 702	13 698 500	22 011 472	22 433 091	21 817 965,00	11 320 173,91	82,64 %
22 02 05	<i>Completamento dell'assistenza precedente</i>								
22 02 05 01	Completamento dell'assistenza preadesione Phare	4	—	p.m.	—	p.m.	45 602,66	132 683,31	
22 02 05 02	Completamento dell'assistenza CARDS	4	p.m.	1 976 838	p.m.	4 118 922	23 786,44	29 774 678,17	1506,18 %
22 02 05 03	Completamento della precedente cooperazione con la Turchia	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	53 847,08	53 847,08	
22 02 05 04	Completamento della cooperazione con Malta e Cipro	4	—	—	—	—	24 476,85	24 476,85	

22 02 05 05	Completamento delle azioni preparatorie relative all'impatto dell'allargamento nelle regioni transfrontaliere dell'Unione	3.2	—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	
22 02 05 09	Completamento del meccanismo di transizione per i nuovi Stati membri	3.2	p.m.	p.m.	—	p.m.	0,—	6 052 866,39	
22 02 05 10	Completamento delle azioni del Technical Assistance Information Exchange Office (TAIEX) nel quadro del meccanismo di transizione	3.2	p.m.	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 22 02 05 — Totale parziale</i>		p.m.	1 976 838	p.m.	4 118 922	147 713,03	36 038 551,80	1823,04 %
22 02 06	<i>Azioni dell'Assistenza tecnica e scambio di informazioni (TAIEX) nel quadro degli strumenti di preadesione</i>	4	12 000 000	8 724 776	12 000 000	10 500 149	12 000 000,00	7 881 477,27	90,33 %
22 02 07	<i>Programmi regionali, orizzontali e specifici</i>								
22 02 07 01	Programmi regionali e orizzontali	4	142 566 299	149 414 143	146 656 613	138 263 100	181 749 637,50	132 502 880,79	88,68 %
22 02 07 02	Valutazione dei risultati dell'aiuto dell'Unione, azioni di controllo e revisione dei conti	4	3 500 000	3 459 467	3 590 000	4 215 333	3 650 000,00	5 016 516,91	145,01 %
22 02 07 03	Sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota	4	31 000 000	14 265 853	28 000 000	48 017 182	28 003 053,60	49 982 341,58	350,36 %
	<i>Articolo 22 02 07 — Totale parziale</i>		177 066 299	167 139 463	178 246 613	190 495 615	213 402 691,10	187 501 739,28	112,18 %
22 02 08	<i>Progetto pilota — Conservazione e recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti</i>	4	p.m.	932 000	p.m.	240 000	0,—	1 042 462,24	111,85 %
22 02 09	<i>Azione preparatoria — Conservazione e recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti</i>	4	p.m.	p.m.	3 000 000	2 000 000	500 000,00	652 457,61	
22 02 10	<i>Informazione e comunicazione</i>								
22 02 10 01	Prince — Informazione e comunicazione	4	5 000 000	4 358 928	5 000 000	4 416 745	5 000 000,00	4 226 209,19	96,96 %
22 02 10 02	Informazione e comunicazione per i paesi terzi	4	10 000 000	5 195 131	10 000 000	5 438 123	11 000 000,00	7 393 720,73	142,32 %
	<i>Articolo 22 02 10 — Totale parziale</i>		15 000 000	9 554 059	15 000 000	9 854 868	16 000 000,00	11 619 929,92	121,62 %
22 02 11	<i>Strumento di transizione per la costruzione istituzionale dopo l'adesione</i>	3.2	29 000 000	p.m.					
	Capitolo 22 02 — Totale		1 002 420 021	824 355 164	996 118 710	829 906 144	1 025 825 285,98	835 043 540,22	101,30 %

Articolo 22 02 01 — Aiuto alla transizione e allo sviluppo istituzionale per i paesi candidati

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
293 880 176	283 229 616	323 026 643	246 827 484	336 524 160,00	221 034 520,00

Commento

Nell'ambito dell'IPA, questo stanziamento è destinato a coprire la componente «aiuto alla transizione e allo sviluppo istituzionale» per i paesi candidati. L'obiettivo fondamentale è sviluppare un'effettiva capacità di applicare l'acquis, in particolare attraverso:

- il rafforzamento delle istituzioni democratiche e dello stato di diritto, compresa la relativa attuazione,
- la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, un maggior rispetto dei diritti delle minoranze, la promozione della parità uomo/donna e la non discriminazione,
- la riforma della pubblica amministrazione, anche mediante l'istituzione di un sistema di decentralizzazione della gestione dell'aiuto mediante trasferimento al paese beneficiario, conformemente al disposto del regolamento finanziario,
- le riforme economiche,
- lo sviluppo della società civile e l'inclusione sociale, incoraggiando i gruppi meno rappresentati affinché esprimano la loro voce e partecipino alla società civile, combattendo la discriminazione in ogni sua forma, e rafforzando i diritti delle donne e dei bambini

e di altri gruppi particolarmente vulnerabili, tra cui le persone con disabilità e gli anziani,

— la riconciliazione, le misure distensive e la ricostruzione.

Questo stanziamento può essere utilizzato per finanziare qualunque azione di cooperazione ammissibile non espressamente coperta da altre componenti del regolamento (CE) n. 1085/2006 ovvero per la cooperazione fra le varie componenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Articolo 22 02 02 — Aiuto alla transizione e allo sviluppo istituzionale per i potenziali paesi candidati

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
453 337 844	339 099 912	442 833 982	343 436 015	416 342 769,85	349 420 140,02

Commento

Nell'ambito dell'IPA, l'aiuto finanziario preadesione è previsto non solo per i paesi candidati, ma anche per i potenziali paesi candidati. Questo stanziamento è destinato a coprire la componente «aiuto alla transizione e allo sviluppo istituzionale» per i potenziali paesi candidati. L'obiettivo principale è sostenere la partecipazione dei potenziali candidati al processo di stabilizzazione e associazione e il loro progresso verso lo status di candidati dovuto allo sviluppo della loro prospettiva europea a seguito del Consiglio europeo di Salonicco (19-20 giugno 2003). Occorrerà quindi favorire un'introduzione graduale dell'acquis in tutti i paesi e l'applicazione dei requisiti previsti dagli accordi interinali e dagli accordi di stabilizzazione e associazione, in particolare attraverso:

- il rafforzamento delle istituzioni democratiche e dello stato di diritto, compresa la relativa attuazione,
- la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, un maggior rispetto dei diritti delle minoranze, la promozione della parità uomo/donna e la non discriminazione,
- la riforma della pubblica amministrazione, anche mediante l'istituzione di un sistema di decentralizzazione della gestione dell'aiuto mediante trasferimento al paese beneficiario, conformemente al disposto del regolamento finanziario,
- le riforme economiche,
- lo sviluppo della società civile e l'inclusione sociale, incoraggiando i gruppi meno rappresentati affinché esprimano la loro voce e partecipino alla società civile, combattendo la discriminazione in ogni sua forma, e rafforzando i diritti delle donne e dei bambini e di altri gruppi particolarmente vulnerabili, tra cui le persone con disabilità e gli anziani,
- la riconciliazione, le misure distensive e la ricostruzione.

Una parte dello stanziamento sarà utilizzata per fornire un sostegno supplementare alle autorità del Kosovo, affinché il paese possa soddisfare rapidamente i criteri e i parametri di riferimento per la liberalizzazione dei visti per l'Unione europea, in modo tale da poter introdurre tempestivamente l'esenzione dall'obbligo del visto per il Kosovo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Articolo 22 02 03 — Amministrazioni civili transitorie nei Balcani occidentali

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	9 089 987,00	8 532 088,17

Commento

L'Unione deve finanziare in parte il funzionamento dell'Ufficio dell'alto rappresentante (OHR) in Bosnia-Erzegovina. Il finanziamento è concesso sotto forma di contributo ai bilanci di detto organo.

Era previsto che l'OHR chiudesse dopo il raggiungimento di alcuni importanti standard comparativi da parte della Bosnia-Erzegovina, ma la chiusura è stata rinviata a causa dell'incertezza della situazione politica.

L'OHR riferirà al Parlamento europeo sulla situazione politica in Bosnia-Erzegovina, specie per quanto riguarda la sua incidenza sull'attuazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto delle disposizioni del regolamento finanziario, al sostegno delle attività svolte da esperti volontari dell'Unione europea che aderiscono alla European Senior Service Network (ESSN), tra cui la fornitura di servizi di assistenza tecnica, consulenza e formazione a specifiche imprese pubbliche o private.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Articolo 22 02 04 — Cooperazione transfrontaliera e regionale

Commento

La componente cooperazione transfrontaliera (CBC) dell'IPA è destinata a sostenere i programmi CBC alle frontiere sia terrestri che marittime tra paesi candidati effettivi o potenziali e Stati membri confinanti, come anche alle frontiere tra paesi candidati effettivi o potenziali. Sono previste due voci di bilancio distinte: «CBC con Stati membri» e «CBC tra paesi IPA e partecipazione ai programmi transnazionali/interregionali del FESR ed ai programmi per i bacini marini dell'ENPI».

Voce 22 02 04 01 — Cooperazione transfrontaliera (CBC) tra paesi IPA e partecipazione ai programmi transnazionali/interregionali del FESR e ai programmi per i bacini marini dell'ENPI

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 787 731	12 514 374	18 729 148	19 053 952	18 600 000,00	11 149 452,51

Commento

Stanziamento destinato a finanziare i programmi di CBC alle frontiere tra i paesi che beneficiano dello strumento IPA.

Esso può eventualmente finanziare la partecipazione dei paesi beneficiari potenziali dello strumento IPA ai rilevanti programmi transnazionali e interregionali nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea dei Fondi strutturali e ai rilevanti programmi multilaterali dei bacini marittimi nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Voce 22 02 04 02 — Cooperazione transfrontaliera (CBC) con Stati membri

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 347 971	1 184 126	3 282 324	3 379 139	3 217 965,00	170 721,40

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare i programmi di CBC alle frontiere tra paesi beneficiari dell'IPA e Stati membri.

Per tali programmi con gli Stati membri, i fondi IPA sono completati da un contributo a carico della rubrica 1b FESR, nell'ambito della voce 13 05 03 01 «Politica regionale».

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Articolo 22 02 05 — Completamento dell'assistenza precedente

Commento

Alla luce dell'introduzione dell'IPA e dell'adesione di Bulgaria e Romania, entrambe il 1° gennaio 2007, questo articolo è destinato a coprire la liquidazione di impegni contratti in precedenza nell'ambito dell'aiuto preadesione e dell'assistenza CARDS.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto delle disposizioni del regolamento finanziario, al sostegno delle attività svolte da esperti volontari dell'Unione europea che aderiscono alla ESSN, tra cui la fornitura di servizi di assistenza tecnica, consulenza e formazione a specifiche imprese pubbliche o private.

Voce 22 02 05 01 — Completamento dell'assistenza preadesione Phare

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	45 602,66	132 683,31

Commento

Alla luce dell'introduzione dell'IPA e dell'adesione di Bulgaria e Romania, entrambe il 1° gennaio 2007, questo stanziamento è destinato a coprire la liquidazione di impegni contratti in precedenza nell'ambito dell'assistenza preadesione Phare per tali paesi, per i nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 e gli attuali paesi candidati.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto delle disposizioni del regolamento finanziario, al sostegno delle attività svolte da esperti volontari dell'Unione europea che aderiscono alla ESSN, tra cui la fornitura di servizi di assistenza tecnica, consulenza e formazione a specifiche imprese pubbliche o private.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Voce 22 02 05 02 — Completamento dell'assistenza CARDS

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 976 838	p.m.	4 118 922	23 786,44	29 774 678,17

Commento

Alla luce dell'introduzione dello strumento di assistenza preadesione (IPA) il 1° gennaio 2007, questo stanziamento è destinato a coprire la liquidazione di impegni contratti in precedenza nell'ambito dell'assistenza CARDS per i Balcani occidentali.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto delle disposizioni del regolamento finanziario, al sostegno delle attività svolte da esperti volontari dell'Unione europea che aderiscono alla ESSN, tra cui la fornitura di servizi di assistenza tecnica, consulenza e formazione a specifiche imprese pubbliche o private.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/96 e modifica dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CEE) n. 1360/90 e delle decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Voce 22 02 05 03 — Completamento della precedente cooperazione con la Turchia

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	53 847,08	53 847,08

Commento

Alla luce dell'introduzione dell'IPA il 1° gennaio 2007, questo stanziamento è destinato a coprire la liquidazione di impegni contratti in precedenza nell'ambito dell'assistenza preadesione per la Turchia.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di organismi esterni, iscritte all'articolo 5 2 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nella presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 764/2000 del Consiglio, del 10 aprile 2000, relativo alla realizzazione di azioni volte a potenziare l'Unione doganale CE-Turchia (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 6).

Regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Voce 22 02 05 04 — Completamento della cooperazione con Malta e Cipro

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	24 476,85	24 476,85

Commento

Alla luce dell'adesione di Cipro e Malta all'Unione nel 2004, questa voce è destinata a coprire la liquidazione degli impegni contratti in precedenza a titolo degli articoli B7-0 4 0, B7-0 4 1 e B7-4 1 0 (in parte) e delle voci B7-4 0 1 0 e B7-4 0 1 1 per i suddetti paesi.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di organismi esterni, iscritte all'articolo 5 2 3 dello stato delle entrate, potranno dare

luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nella presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Voce 22 02 05 05 — Completamento delle azioni preparatorie relative all'impatto dell'allargamento nelle regioni transfrontaliere dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni contratti in precedenza nell'ambito dell'articolo «impatto dell'allargamento nelle regioni transfrontaliere dell'Unione». Esso potrebbe dar luogo ad impegni derivanti dagli obblighi legali connessi alla chiusura dei progetti (composizione di vertenze giuridiche, penalità di mora per i pagamenti in ritardo, regolarizzazioni ecc.).

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 22 02 05 09 — Completamento del meccanismo di transizione per i nuovi Stati membri

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	—	p.m.	0,—	6 052 866,39

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni contratti in precedenza nell'ambito dell'assistenza a titolo dello strumento di transizione per i nuovi Stati membri.

La finalità di questo strumento è continuare ad aiutare i nuovi Stati membri a potenziare la loro capacità amministrativa di applicare la legislazione dell'Unione e promuovere gli scambi delle migliori prassi.

Lo strumento di transizione per i dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004 copre il periodo dal 2004 al 2006. Nell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania del 2005 era previsto un altro strumento di transizione, in vigore per un anno a partire dall'adesione dei due paesi all'Unione.

Basi giuridiche

Mansioni risultanti dalle competenze specifiche attribuite direttamente alla Commissione dall'articolo 34 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e dall'articolo 31, titolo III, dell'atto di adesione del 25 aprile 2005.

Voce 22 02 05 10 — Completamento delle azioni del Technical Assistance Information Exchange Office (TAIEX) nel quadro del meccanismo di transizione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire l'assistenza tecnica in materia di ravvicinamento legislativo per l'intero acquis aiutando tutti gli organismi responsabili dell'applicazione dell'acquis, comprese le organizzazioni non governative, a conseguire i loro obiettivi e a valutare i risultati ottenuti.

Si intende fornire con la massima rapidità un'assistenza a breve termine sotto forma di seminari, laboratori, visite di studio e visite di esperti, programmi di formazione, fornitura di strumenti e prodotti, in particolare per la raccolta e la diffusione delle informazioni, traduzione/interpretazione, e qualunque altra forma di assistenza tecnica nell'ambito del ravvicinamento all'acquis dell'Unione.

Fra i beneficiari figurano i rappresentanti di tutti gli organi pubblici e parastatali (amministrazioni nazionali, parlamenti, consigli legislativi, governi regionali, enti normativi, autorità di sorveglianza), delle parti sociali e dei gruppi commerciali, professionali e economici responsabili della trasposizione e dell'applicazione dell'acquis dell'Unione.

Basi giuridiche

Mansioni risultanti dalle competenze specifiche attribuite direttamente alla Commissione dall'articolo 34 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e dall'articolo 31, titolo III, dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 (parte del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea).

Articolo 22 02 06 — Azioni dell'Assistenza tecnica e scambio di informazioni (TAIEX) nel quadro degli strumenti di preadesione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 000 000	8 724 776	12 000 000	10 500 149	12 000 000,00	7 881 477,27

Commento

Stanzamento destinato a coprire l'assistenza tecnica ai paesi candidati e ai potenziali paesi candidati come pure ai paesi interessati dalla politica europea di vicinato (PEV) in materia di ravvicinamento legislativo per l'intero acquis dell'Unione, aiutando tutti gli organismi responsabili dell'applicazione dell'acquis, comprese le organizzazioni non governative, a conseguire i loro obiettivi e a valutare i risultati ottenuti.

Si intende fornire con la massima rapidità un'assistenza a breve termine sotto forma di seminari, workshop, visite di studio e visite di esperti, programmi di formazione, fornitura di strumenti e prodotti, in particolare per la raccolta e la diffusione delle informazioni, traduzione/interpretazione ecc., nell'ambito del ravvicinamento all'acquis dell'Unione.

Fra i beneficiari figurano i rappresentanti di tutti gli organi pubblici e parastatali (amministrazioni nazionali, parlamenti, consigli legislativi, governi regionali, enti normativi, autorità di sorveglianza), delle parti sociali e dei gruppi commerciali, professionali e economici nonché degli altri attori della società civile coinvolti o che hanno un ruolo nel recepimento e nell'applicazione dell'acquis dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Articolo 22 02 07 — Programmi regionali, orizzontali e specifici

Voce 22 02 07 01 — Programmi regionali e orizzontali

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
142 566 299	149 414 143	146 656 613	138 263 100	181 749 637,50	132 502 880,79

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento dei programmi regionali e multibeneficiari preadesione per tutti i paesi candidati effettivi e potenziali.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di organismi esterni, iscritte all'articolo 5 2 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nella presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Voce 22 02 07 02 — Valutazione dei risultati dell'aiuto dell'Unione, azioni di controllo e revisione dei conti

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 500 000	3 459 467	3 590 000	4 215 333	3 650 000,00	5 016 516,91

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento di attività di valutazione, audit e monitoraggio in fase di programmazione, attuazione, valutazione e chiusura dei progetti, sia per l'IPA che per i precedenti strumenti finanziari preadesione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Voce 22 02 07 03 — Sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
31 000 000	14 265 853	28 000 000	48 017 182	28 003 053,60	49 982 341,58

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota onde mantenere e consolidare i risultati ottenuti mediante l'assistenza fornita in passato dall'Unione. L'assistenza è finalizzata in particolare all'integrazione economica dell'isola e al miglioramento dei contatti tra le due comunità e con l'Unione, allo scopo di agevolare la riunificazione di Cipro.

Gli stanziamenti devono essere utilizzati, in particolare, per mantenere i risultati dei lavori, delle forniture e delle sovvenzioni finanziati con assegnazioni precedenti. Proseguiranno inoltre i programmi di sovvenzioni a favore di un'ampia gamma di beneficiari all'interno della società civile locale: organizzazioni non governative (ONG), studenti e insegnanti, scuole, agricoltori, villaggi e settore privato. Queste attività sono tutte orientate alla riunificazione. Ove possibile occorre dare la precedenza ai progetti di riconciliazione che stabiliscono legami tra le due comunità e costruiscono la fiducia. Queste misure sottolineano la ferma volontà e l'impegno dell'Unione a favore di un accordo su Cipro e della riunificazione dell'isola.

- la promozione dello sviluppo socioeconomico, con particolare riferimento allo sviluppo rurale, allo sviluppo delle risorse umane e allo sviluppo regionale,
- lo sviluppo e il risanamento delle infrastrutture,
- la riconciliazione, le misure volte a far rinascere la fiducia e il sostegno alla società civile,
- l'ulteriore avvicinamento della comunità turco-cipriota all'Unione, anche attraverso l'informazione relativa all'ordinamento politico e giuridico dell'Unione, la promozione di scambi tra giovani e borse di studio,
- il graduale adeguamento all'acquis dell'Unione e la preparazione alla sua attuazione,
- l'attuazione delle decisioni della commissione tecnica sul patrimonio culturale delle due comunità, inclusi i progetti delle minoranze,
- la prosecuzione del sostegno finanziario dell'Unione e l'accelerazione dei lavori del comitato per le persone scomparse (CMP – Committee on Missing Persons),
- lo sviluppo di capacità al fine di migliorare le conoscenze della società civile sull'Unione e il suo corpus normativo, nonché migliorare le competenze circa le modalità di richiesta e di attuazione dei finanziamenti dell'Unione.

Parte di questi stanziamenti è destinata a coprire le spese del supporto amministrativo necessario per l'esecuzione di programmi quali:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto europeo,
- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio dei beneficiari e della Commissione,
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Gli stanziamenti devono essere utilizzati, in particolare, per mantenere i risultati dei lavori, delle forniture e delle sovvenzioni finanziati con assegnazioni precedenti. Proseguiranno inoltre i programmi di sovvenzioni a favore di un'ampia gamma di beneficiari all'interno della società civile locale: organizzazioni non governative (ONG), studenti e insegnanti, scuole, agricoltori, villaggi e settore privato. Queste attività sono tutte orientate alla riunificazione. Ove possibile occorre dare la precedenza ai progetti di riconciliazione che stabiliscono legami tra le due comunità e costruiscono la fiducia. Queste misure sottolineano la ferma volontà e l'impegno dell'Unione a favore di un accordo su Cipro e della riunificazione dell'isola.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5).

Articolo 22 02 08 — Progetto pilota — Conservazione e recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	932 000	p.m.	240 000	0,—	1 042 462,24

Commento

Lo stanziamento sarà utilizzato per sostenere organizzazioni senza scopo di lucro (quali le organizzazioni della società civile a livello locale e internazionale e le istituzioni pubbliche) che realizzano azioni di conservazione, recupero e sviluppo sostenibile di siti in relazione a beni culturali di valore (chiese, moschee, biblioteche, musei, monumenti ecc.) nei paesi candidati e nei paesi potenziali candidati.

Ove possibile, verrà dedicata un'attenzione particolare alle iniziative che contribuiscono alla creazione di un clima di fiducia

attraverso il coinvolgimento di diversi gruppi etnici e religiosi in progetti comuni, come anche alla creazione di competenze e alla sensibilizzazione a livello locale e nazionale.

Le esperienze acquisite grazie a questo progetto pilota potranno servire in futuro anche per definire una base giuridica permanente e un approccio di respiro più ampio per la conservazione e il recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti in altre aree geografiche.

Nella risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sul futuro del Kosovo e il ruolo dell'Unione europea (GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 207) si afferma che una soluzione per il Kosovo dovrebbe comprendere tra l'altro la «tutela di tutti i siti culturali e religiosi».

Nei Balcani sono numerosissimi gli edifici danneggiati che costituiscono una testimonianza fisica di conflitti precedenti e alimentano di conseguenza la diffidenza. Vari gruppi etnici e autorità locali sono oggi impegnati da ONG in progetti comuni di recupero, promuovendo così il rispetto per i valori culturali altrui, ma non sono disponibili finanziamenti dell'Unione. Il programma IPA copre in generale la «ricostruzione» e la «la cooperazione tra le comunità», senza però fare riferimento specifico al restauro patrimonio culturale.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 22 02 09 — Azione preparatoria — Conservazione e recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	3 000 000	2 000 000	500 000,00	652 457,61

Commento

Lo stanziamento sarà utilizzato per finanziare progetti di conservazione e restauro di beni culturali e religiosi di valore (chiese, moschee, biblioteche, musei, monumenti ecc.) danneggiati o distrutti dalla guerra o da altri conflitti politici nei Balcani occidentali. Lo stanziamento potrà essere utilizzato per sostenere organizzazioni pubbliche e ONG che realizzano progetti in questo campo. In tale contesto è tuttavia importante riconoscere il ruolo fondamentale spesso svolto dalle ONG in questi progetti di conservazione e di restauro.

Va prestata un'attenzione particolare alle iniziative che contribuiscono alla creazione di un clima di fiducia, attraverso il coinvolgimento di diversi gruppi etnici e religiosi in progetti comuni, nonché al sostegno dell'istruzione a livello locale e dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze in materia di restauro di elevata qualità culturale.

Le migliori prassi di restauro devono servire da orientamento nella selezione dei beni e, in sede di selezione e di valutazione delle proposte e dei contraenti, è necessario consultare esperti di restauro.

Le esperienze acquisite con il progetto pilota nel 2008-2009 e con l'azione preparatoria del 2010-2011 devono servire per definire un approccio di più ampio respiro per la conservazione e il recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti, sia nei Balcani occidentali sia in altre aree geografiche.

La presente azione preparatoria si propone altresì di fungere da base per integrare la conservazione e il recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti negli strumenti finanziari esistenti, non solo il programma IPA (Balcani occidentali, Turchia ecc.), ma anche i programmi ENPI (Medio Oriente, Nord Africa ecc.).

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 22 02 10 — Informazione e comunicazione

Voce 22 02 10 01 — Prince — Informazione e comunicazione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 000 000	4 358 928	5 000 000	4 416 745	5 000 000,00	4 226 209,19

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il finanziamento di attività prioritarie d'informazione e comunicazione sull'allargamento, concernenti essenzialmente gli Stati membri, comprese le operazioni di valutazione.

L'ammontare degli stanziamenti proposti rispecchia le priorità dell'azione di informazione e comunicazione, conformemente al calendario dell'allargamento. La strategia di informazione e comunicazione si prefigge di promuovere il sostegno all'adesione e di sensibilizzare i cittadini europei in merito all'allargamento dell'Unione, soprattutto nei paesi in cui l'opinione pubblica è più sensibile a futuri allargamenti.

Gli stanziamenti sono destinati a finanziare azioni di informazione e comunicazione su politiche prioritarie dell'Unione, quali: un dialogo efficace sull'allargamento e la preadesione tra i cittadini europei e le istituzioni dell'Unione, tenendo conto delle peculiarità e delle esigenze d'informazione di ciascun paese; un dibattito informato sull'allargamento e la preadesione tra le organizzazioni della società civile e i cittadini dell'Unione e quelli dei paesi candidati e candidati potenziali; l'informazione dei giornalisti e di altri moltiplicatori sul processo di allargamento; l'ordinazione di studi e sondaggi; la creazione e l'aggiornamento di siti Internet specifici; la preparazione di pubblicazioni e materiale audiovisivo; l'organizzazione di manifestazioni, conferenze e seminari; la valutazione del programma d'informazione.

Al momento dell'esecuzione della presente voce, è opportuno che la Commissione tenga in debito conto l'esito delle riunioni del gruppo interistituzionale sull'informazione (GII).

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 22 02 10 02 — Informazione e comunicazione per i paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 000 000	5 195 131	10 000 000	5 438 123	11 000 000,00	7 393 720,73

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il finanziamento di attività prioritarie d'informazione e comunicazione sull'allargamento, concernenti essenzialmente i paesi candidati e potenzialmente candidati, comprese le operazioni di valutazione.

Lo stanziamento è destinato in larga parte a finanziare attività di informazione e comunicazione affidate in gestione decentrata agli uffici di collegamento e alle delegazioni dell'Unione nei paesi candidati e candidati potenziali.

Le azioni di informazione e comunicazione saranno destinate al grande pubblico e alle categorie specifiche interessate, in particolare giovani, giornalisti e organizzazioni della società civile, e avranno altresì lo scopo di ottenere il supporto degli opinionisti in relazione all'allargamento e al processo di associazione e stabilizzazione. Si intende inoltre rafforzare la visibilità e il peso politico dell'Unione in tali paesi e ottenere il sostegno dell'opinione pubblica al processo di riforma durante i periodi di adesione e preadesione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

(GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Articolo 22 02 11 — Strumento di transizione per la costruzione istituzionale dopo l'adesione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti		Impegni	Pagamenti
29 000 000	p.m.			

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato, nel primo anno successivo all'adesione, a fornire alla Croazia un'assistenza finanziaria temporanea per svilupparne e potenziarne la capacità amministrativa e giudiziaria di attuare e applicare il diritto dell'Unione e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares. L'assistenza è volta a finanziare progetti di costruzione istituzionale e limitati investimenti su scala ridotta accessori a questi. L'assistenza è volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacità istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi strutturali o dai fondi di sviluppo rurale.

L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione è decisa e attuata in conformità del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82) o in base ad altri provvedimenti tecnici necessari al funzionamento dello strumento di transizione, che devono essere adottati dalla Commissione.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dalle competenze specifiche attribuite direttamente alla Commissione dall'articolo 30 dell'atto di adesione della Croazia.

TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 01	Spese amministrative del settore «Aiuti umanitari» 40 01 40		36 465 828	36 465 828	35 023 564 13 470 35 037 034	35 023 564 13 470 35 037 034	34 781 689,91	34 781 689,91
23 02	Aiuti umanitari compresi gli aiuti alle popolazioni sradicate, gli aiuti alimentari e la prevenzione delle calamità	4	857 657 000	819 610 372	842 628 500	826 424 986	1 073 938 988,40	1 007 379 447,87
23 03	Strumento finanziario per la protezione civile		23 200 000	18 588 070	22 000 000	21 318 236	30 575 228,52	26 918 516,90
	Titolo 23 — Totale		917 322 828	874 664 270	899 652 064	882 766 786	1 139 295 906,83	1 069 079 654,68
	40 01 40 Totale + riserva				13 470 899 665 534	13 470 882 780 256		

CAPITOLO 23 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AIUTI UMANITARI»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
23 01	Spese amministrative del settore «Aiuti umanitari»					
23 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Aiuti umanitari»	5	21 189 943	20 085 339	20 099 449,37	94,85 %
23 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Aiuti umanitari»					

23 01 02 01	Personale esterno	5	2 090 567	2 044 842	2 268 755,38	108,52 %
23 01 02 11	Altre spese di gestione	5	1 944 339	2 010 969	2 196 222,00	112,95 %
	40 01 40			13 470		
				2 024 439		
	<i>Articolo 23 01 02 — Totale parziale</i>		4 034 906	4 055 811	4 464 977,38	110,66 %
	40 01 40			13 470		
				4 069 281		
23 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Aiuti umanitari»	5	1 340 979	1 282 414	1 507 119,73	112,39 %
23 01 04	Spese di supporto per le attività nel settore «Aiuti umanitari»					
23 01 04 01	Aiuti umanitari — Spese di gestione amministrativa	4	9 600 000	9 350 000	8 408 663,43	87,59 %
23 01 04 02	Protezione civile — Spese di gestione amministrativa	3.2	300 000	250 000	301 480,00	100,49 %
	<i>Articolo 23 01 04 — Totale parziale</i>		9 900 000	9 600 000	8 710 143,43	87,98 %
	Capitolo 23 01 — Totale		36 465 828	35 023 564	34 781 689,91	95,38 %
	40 01 40			13 470		
	Totale + riserva			35 037 034		

Articolo 23 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Aiuti umanitari»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
21 189 943	20 085 339	20 099 449,37

Articolo 23 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Aiuti umanitari»

Voce 23 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
2 090 567	2 044 842	2 268 755,38

Voce 23 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
23 01 02 11	1 944 339	2 010 969	2 196 222,00
40 01 40		13 470	
Totale	1 944 339	2 024 439	2 196 222,00

Articolo 23 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Aiuti umanitari»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 340 979	1 282 414	1 507 119,73

Articolo 23 01 04 — Spese di supporto per le attività nel settore «Aiuti umanitari»

Voce 23 01 04 01 — Aiuti umanitari — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
9 600 000	9 350 000	8 408 663,43

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese di supporto direttamente collegate al conseguimento degli obiettivi dell'aiuto umanitario. Lo stanziamento copre fra l'altro:

- spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc,
- gli onorari e le spese rimborsabili sostenute nel quadro di contratti di servizi per lo svolgimento di revisioni contabili e valutazioni relative ai partner e alle azioni della direzione generale per gli aiuti umanitari,
- spese per studi, informazione e pubblicazioni; per azioni di sensibilizzazione e di informazione; per azioni di visibilità e altre misure volte ad evidenziare la natura europea dell'aiuto,
- spese fino a 1 800 000 EUR per personale esterno presso la sede (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati) o personale d'agenzia. Il personale in questione riprenderà i compiti precedentemente affidati a contraenti esterni incaricati della gestione degli esperti individuali e assicurerà la gestione dei programmi nei paesi terzi. Tale importo, basato su un costo annuale stimato per addetto/anno, è destinato a coprire le remunerazioni del personale esterno in questione e la formazione, le riunioni, le missioni e le spese relative alle tecnologie dell'informazione e alle telecomunicazioni connesse ai suoi compiti,
- spese relative all'acquisto e alla manutenzione degli strumenti informatici specializzati, di sicurezza e di comunicazione, nonché ai servizi tecnici e alle risorse umane necessari per l'istituzione e il funzionamento del Centro di risposta alle emergenze. Questo centro («sala di crisi»), operativo 24 ore su 24, sarà responsabile del coordinamento della reazione civile dell'Unione alle catastrofi, in particolare per assicurare la piena coerenza e una cooperazione efficiente fra l'assistenza umanitaria e la protezione civile,
- spese per lo sviluppo e il funzionamento di sistemi informativi, accessibili attraverso il sito web Europa o attraverso un sito web protetto presso il Data Centre, intesi a migliorare il coordinamento tra la Commissione e le altre istituzioni, le amministrazioni nazionali, le agenzie, le organizzazioni non governative, gli altri partner che si occupano di aiuti umanitari e gli esperti della direzione generale per gli aiuti umanitari in loco.

Lo stanziamento copre le spese amministrative a titolo degli articoli 23 02 01, 23 02 02 e 23 02 03.

Voce 23 01 04 02 — Protezione civile — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
300 000	250 000	301 480,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e/o amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione dello strumento finanziario per la protezione civile e del meccanismo comunitario di protezione civile,
- le spese relative all'acquisto e alla manutenzione degli strumenti informatici specializzati, di sicurezza e di comunicazione, nonché ai servizi tecnici e alle risorse umane necessari per la creazione e il funzionamento del Centro di risposta alle emergenze. Questo centro («sala di crisi»), operativo 24 ore su 24, sarà responsabile del coordinamento della reazione civile dell'Unione alle catastrofi, in particolare per assicurare la piena coerenza e una cooperazione efficiente fra l'assistenza umanitaria e la protezione civile;
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni in diretta connessione con il conseguimento degli obiettivi del programma e le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla

Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'abito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 23 03 01.

CAPITOLO 23 02 — AIUTI UMANITARI COMPRESI GLI AIUTI ALLE POPOLAZIONI SRADICATE, GLI AIUTI ALIMENTARI E LA PREVENZIONE DELLE CALAMITÀ

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
23 02	Aiuti umanitari compresi gli aiuti alle popolazioni sradicate, gli aiuti alimentari e la prevenzione delle calamità								
23 02 01	Aiuti umanitari	4	560 551 000	555 545 722	553 261 000	542 262 233	739 537 015,89	727 134 943,25	130,89 %
23 02 02	Aiuto alimentare	4	259 187 000	229 941 029	251 580 000	247 602 367	298 983 918,17	247 463 639,66	107,62 %
23 02 03	Preparazione di fronte alle calamità	4	35 919 000	32 123 621	34 787 500	33 560 386	34 418 054,34	32 079 011,97	99,86 %
23 02 04	Azione preparatoria — Corpo volontario europeo di aiuto umanitario	4	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	701 852,99	35,09 %
	Capitolo 23 02 — Totale		857 657 000	819 610 372	842 628 500	826 424 986	1 073 938 988,40	1 007 379 447,87	122,91 %

Articolo 23 02 01 — Aiuti umanitari

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
560 551 000	555 545 722	553 261 000	542 262 233	739 537 015,89	727 134 943,25

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'assistenza umanitaria a favore delle popolazioni di paesi esterni all'Unione vittime di conflitti o calamità, sia naturali che di origine umana (guerre, conflitti ecc.) o di situazioni critiche analoghe, per tutto il tempo necessario a far fronte ai bisogni umanitari risultanti da queste situazioni.

Gli aiuti vengono concessi alle vittime senza alcuna discriminazione di tipo razziale, etnico, religioso, o imputabile a disabilità, sesso, età, nazionalità o appartenenza politica.

Stanziamento destinato a coprire anche l'acquisto e la fornitura dei prodotti o del materiale necessario alla realizzazione di operazioni

di aiuto umanitario, inclusi la costruzione di alloggi o ricoveri per le popolazioni interessate, i lavori di ripristino e di ricostruzione a breve termine, in particolare di infrastrutture e di impianti, le spese collegate al personale esterno, straniero o locale, il magazzinaggio, la spedizione, internazionale o nazionale, il sostegno logistico e la distribuzione degli aiuti, nonché qualsiasi altra azione tendente a facilitare il libero accesso dell'aiuto ai destinatari.

Lo stanziamento può coprire anche tutte le altre spese direttamente legate all'esecuzione delle azioni umanitarie.

Esso copre inoltre:

- studi di fattibilità concernenti operazioni umanitarie, valutazioni di progetti e piani di aiuto umanitario, azioni di visibilità e campagne d'informazione connesse ad operazioni di aiuto umanitario,
- la supervisione dei progetti di aiuti umanitari, la promozione e lo sviluppo delle iniziative volte a migliorare il coordinamento e la cooperazione onde aumentare l'efficacia degli aiuti e rafforzare la sorveglianza dei progetti e dei programmi,
- il controllo e il coordinamento degli interventi che rientrano negli aiuti in questione,
- misure volte a migliorare il coordinamento tra l'Unione e gli Stati membri, gli altri paesi donatori, le organizzazioni e le istituzioni internazionali (segnatamente quelle che fanno parte delle Nazioni Unite), le organizzazioni non governative e le organizzazioni che le rappresentano,
- l'assistenza tecnica necessaria per la preparazione e l'esecuzione di progetti umanitari, in particolare le spese sostenute per la copertura del costo dei contratti di singoli esperti sul campo, nonché le spese infrastrutturali e logistiche, coperte da casse di anticipazione e autorizzazioni di spesa, dei dispositivi della direzione generale Aiuti umanitari nel mondo,
- il finanziamento dei contratti di assistenza tecnica per facilitare lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organizzazioni e organismi umanitari dell'Unione o tra questi ultimi e quelli dei paesi terzi,
- studi e attività di formazione connessi alla realizzazione degli obiettivi del settore degli aiuti umanitari,
- sovvenzioni per le azioni e i costi operativi delle reti umanitarie,
- azioni umanitarie di sminamento, compresa la sensibilizzazione delle popolazioni locali nei confronti delle mine antiuomo,
- spese sostenute dalla rete di assistenza umanitaria (NOHA), ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1257/96. Si tratta di un corso pluridisciplinare postlaurea di un anno nel settore umanitario volto a migliorare la professionalità degli operatori umanitari, alla cui organizzazione partecipano numerose università.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

Articolo 23 02 02 — Aiuto alimentare

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
259 187 000	229 941 029	251 580 000	247 602 367	298 983 918,17	247 463 639,66

Commento

Stanziamento destinato a coprire azioni di aiuto alimentare umanitarie conformemente alle norme in materia di aiuti umanitari di cui al regolamento (CE) n. 1257/96.

L'attività umanitaria dell'Unione fornisce assistenza e soccorso su base non discriminatoria a favore delle popolazioni dei paesi non appartenenti all'Unione europea, in particolare quelle più vulnerabili, e in via prioritaria quelle dei paesi in via di sviluppo vittime di calamità naturali, di eventi di origine umana, come guerre e conflitti, di situazioni eccezionali o circostanze di portata analoga a calamità naturali o di origine umana. Tale assistenza è prevista per il periodo necessario a far fronte alle esigenze umanitarie che derivano da tali situazioni.

Lo stanziamento può essere utilizzato per finanziare l'acquisto e la distribuzione di prodotti alimentari, sementi, animali d'allevamento o prodotti e materiali necessari per l'attuazione degli interventi di aiuto alimentare a carattere umanitario.

Lo stanziamento è destinato a coprire le misure indispensabili all'attuazione delle operazioni di aiuto alimentare umanitario entro i tempi previsti e in condizioni che corrispondono alle esigenze dei beneficiari, all'obiettivo del migliore rapporto possibile tra costo ed efficacia e a una migliore trasparenza. Si tratta in particolare di quanto segue:

- trasporto e distribuzione dell'aiuto, comprese le operazioni collegate quali assicurazione, carico, scarico, coordinamento ecc.,
- misure di sostegno indispensabili alla programmazione, al coordinamento e all'esecuzione ottimale dell'aiuto, per il quale non siano disponibili altri stanziamenti, ad esempio trasporto e stoccaggio eccezionali, disinfestazione, operazioni di trasformazione o di preparazione in loco dei prodotti, consulenze, assistenza tecnica e materiale direttamente connesso all'esecuzione dell'aiuto (attrezzi, utensili, combustibili ecc.),
- il controllo e il coordinamento delle operazioni, in particolare le condizioni di fornitura, consegna, distribuzione e utilizzazione dell'aiuto alimentare, incluso l'impiego dei fondi di contropartite,
- esperienze pilota riguardanti nuove forme di trasporto, condizionamento e stoccaggio, nonché analisi di interventi di aiuto alimentare, operazioni di visibilità connesse alle azioni di aiuto umanitario e campagne di informazione finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica,
- stoccaggio di prodotti alimentari (comprese le spese di gestione, i contratti a termine, facoltativi o meno, la formazione di tecnici, l'acquisto di materiale da imballaggio e di container, la manutenzione e la riparazione dei magazzini ecc.),
- l'assistenza tecnica necessaria per la preparazione e l'esecuzione di progetti di aiuto alimentare umanitari, in particolare le spese sostenute per la copertura del costo dei contratti di singoli esperti sul campo, nonché le spese infrastrutturali e logistiche, coperte da casse di anticipazione e autorizzazioni di spesa, dei dispositivi della direzione generale per gli aiuti umanitari nel mondo.

Onde assicurare un'assoluta trasparenza finanziaria ai sensi degli articoli da 53 a 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), la Commissione, in sede di conclusione o modifica di accordi sulla gestione e l'attuazione di progetti da parte di organizzazioni internazionali, si adopera al massimo delle sue possibilità affinché, per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi dell'Unione, dette organizzazioni si impegnino a trasmettere tutte le loro revisioni contabili interne ed esterne alla Corte dei conti europea e al revisore interno della Commissione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

Articolo 23 02 03 — Preparazione di fronte alle calamità

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
35 919 000	32 123 621	34 787 500	33 560 386	34 418 054,34	32 079 011,97

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni aventi per oggetto la preparazione a calamità o situazioni critiche analoghe o la prevenzione di tali situazioni, e la creazione di sistemi di allarme per tutti i tipi di calamità naturali (inondazioni, cicloni, eruzioni vulcaniche ecc.), compresi l'acquisto e il trasporto del materiale a tal fine necessario.

Lo stanziamento può coprire anche tutte le altre spese direttamente connesse all'esecuzione delle azioni di prevenzione delle calamità, quali ad esempio:

- il finanziamento di studi scientifici sulla prevenzione delle calamità,
- scorte di sicurezza di beni e materiali da usare in connessione con azioni di aiuto umanitario,
- l'assistenza tecnica necessaria per la preparazione e l'esecuzione di progetti di prevenzione delle calamità, in particolare le spese sostenute per la copertura del costo dei contratti di singoli esperti sul campo, nonché le spese infrastrutturali e logistiche, coperte da casse di anticipazione e autorizzazioni di spesa, dei dispositivi della direzione generale per gli aiuti umanitari nel mondo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

Articolo 23 02 04 — Azione preparatoria — Corpo volontario europeo di aiuto umanitario

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	701 852,99

Commento

Stanzamento destinato a coprire un'azione preparatoria per l'istituzione di un corpo volontario europeo di aiuto umanitario, prevista dall'articolo 214, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nel 2012 la Commissione intende presentare una proposta legislativa che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (EVHAC) [COM(2012) 514]. Scopo dell'EVHAC è inquadrare i contributi comuni degli europei alle azioni di aiuto umanitario dell'Unione. In questo modo si esprimerà la solidarietà dell'Unione nei confronti delle persone bisognose e l'EVHAC aumenterà la visibilità dell'Europa in quanto attore globale che mostra solidarietà con i gruppi più vulnerabili delle popolazioni mondiali e capace di coinvolgere una vasta gamma di settori. Un riesame iniziale del settore del volontariato europeo di aiuto umanitario, ha messo in luce lacune e settori per i quali l'EVHAC comporterà un valore aggiunto, tra cui l'individuazione e la selezione dei volontari, la formazione mediante la definizione di standard comuni, le buone pratiche e, eventualmente, i moduli e lo spiegamento. Oltre a inserire in una struttura europea attività molto disperse di volontariato, l'esistenza dell'EVHAC aumenterà anche l'efficienza mediante il coordinamento delle attività umanitarie, la standardizzazione delle procedure e delle prassi del volontariato e le economie di scala.

Lo stanziamento è destinato a coprire le seguenti misure e le seguenti voci di spesa:

- basandosi sul lavoro preparatorio del 2011, la Commissione individuerà gli ambiti che richiedono studi approfonditi. Saranno avviati studi e valutazioni specifici per esaminare in modo più approfondito le questioni connesse all'istituzione dell'EVHAC e definire con maggior precisione le sue caratteristiche concrete,
- questo lavoro sarà seguito da un'ampia operazione di informazione e consultazione (pubblicazioni, seminari, riunioni di esperti, conferenze) nonché dal coordinamento e dalla mobilitazione dei principali interessati, come richiesto dal processo legislativo. Saranno organizzati seminari, gruppi di lavoro e conferenze con le parti interessate per consultarle sulla futura impostazione e struttura del volontariato europeo nel settore degli aiuti umanitari,
- saranno attuate azioni "pilota" in settori non coperti nel 2011 (come la protezione civile), onde sperimentare opzioni concrete e trarre insegnamenti su cui basarsi durante il processo di elaborazione della proposta legislativa,
- dopo il 2011 saranno realizzate azioni concrete per coinvolgere un maggior numero di partner, esaminando altre opzioni e rispondendo alle aspettative suscitate nel 2011.

L'attuazione di progetti concreti comprenderà l'assistenza tecnica necessaria per la preparazione e la realizzazione dei progetti stessi e in particolare il costo dei contratti dei volontari e dei singoli esperti in materia nonché, ove opportuno, i costi infrastrutturali e logistici (sicurezza, alloggi, assicurazione, indennità giornaliera e di viaggio ecc.) e le attività di informazione e sensibilizzazione, compresa la promozione del volontariato presso organizzazioni che non sono tradizionalmente associate a questo tipo di attività.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 23 03 — STRUMENTO FINANZIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
23 03 23 03 01	Strumento finanziario per la protezione civile La protezione civile all'interno dell'Unione	3.2	18 200 000	14 332 077	18 000 000	14 000 000	16 596 324,47	12 498 778,30	87,21 %

23 03 02	Progetto pilota — Cooperazione transfrontaliera nella lotta contro le catastrofi naturali	3.2	—	—	p.m.	p.m.	0,—	592 767,53	
23 03 03	Completamento di precedenti programmi e azioni nel settore della protezione civile e dell'inquinamento marino	3.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
23 03 04	Progetto pilota — Rafforzamento della cooperazione tra Stati membri nella lotta contro gli incendi boschivi	3.2	—	—	p.m.	p.m.	0,—	1 567 425,00	
23 03 05	Azione preparatoria — Capacità di risposta rapida dell'Unione	2	p.m.	500 000	p.m.	3 500 000	0,—	1 030 925,93	206,19 %
23 03 06	Interventi di protezione civile nei paesi terzi	4	5 000 000	3 755 993	4 000 000	3 818 236	13 978 904,05	11 228 620,14	298,95 %
Capitolo 23 03 — Totale			23 200 000	18 588 070	22 000 000	21 318 236	30 575 228,52	26 918 516,90	144,82 %

Articolo 23 03 01 — La protezione civile all'interno dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 200 000	14 332 077	18 000 000	14 000 000	16 596 324,47	12 498 778,30

Commento

Stanziamiento destinato a coprire interventi nel campo della protezione civile. Il suo obiettivo è sostenere e integrare gli sforzi degli Stati membri, dei paesi EFTA e dei paesi candidati che hanno firmato un memorandum d'intesa con l'Unione relativo alle misure di reazione, di preparazione e di prevenzione di fronte alle catastrofi naturali e a quelle di origine umana, agli atti terroristici e agli incidenti tecnologici, radiologici o ambientali. È inoltre destinato a facilitare una più stretta cooperazione fra gli Stati membri nel settore della protezione civile.

Esso riguarda in particolare:

- la creazione e la gestione di un vero e proprio Centro di risposta alle emergenze operativo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Lo stanziamento copre le spese relative all'acquisto e alla manutenzione degli strumenti informatici specializzati, di sicurezza e di comunicazione, nonché ai servizi tecnici e alle risorse umane necessari per la creazione e il funzionamento del Centro di risposta alle emergenze. Questo centro («sala di crisi»), operativo 24 ore su 24, sarà responsabile del coordinamento della reazione civile dell'Unione alle catastrofi, in particolare per assicurare la piena coerenza e una cooperazione efficiente fra l'assistenza umanitaria e la protezione civile. Il centro necessita di tecnologie avanzate per massimizzare la raccolta di informazioni e agevolare la diffusione di informazioni ai vari soggetti portatori di interessi, ai partner e alle squadre in loco durante gravi emergenze. In una situazione di crisi, disporre più rapidamente di maggiori informazioni significa per i responsabili delle decisioni salvare vite umane,
- la creazione di una capacità in termini di risorse e attrezzature che rimanga in «stato di allerta» e possa essere messa a disposizione degli Stati membri in caso di emergenza,
- l'individuazione di esperti e nuclei di intervento, nonché di altri tipi di supporto disponibili negli Stati membri per gli interventi di soccorso in caso di emergenza,
- la mobilitazione di esperti incaricati di valutare le esigenze di assistenza e fornire l'assistenza dell'Unione negli Stati membri o nei paesi terzi in caso di catastrofe, nonché il sostegno logistico di base per tali esperti,
- un programma contenente gli insegnamenti tratti dagli interventi e dalle esercitazioni di protezione civile nell'ambito del meccanismo comunitario di protezione civile,
- un programma di formazione per le squadre d'intervento, il personale esterno e gli esperti, al fine di fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per partecipare in modo efficace agli interventi dell'Unione e sviluppare una cultura europea comune dell'intervento,
- esercitazioni dal posto di comando ed esercitazioni su scala reale per testare l'interoperabilità, formare funzionari responsabili della protezione civile e creare una cultura d'intervento comune,
- lo scambio di esperti per migliorare la comprensione della protezione civile dell'Unione e condividere le informazioni e l'esperienza,

- i sistemi d'informazione e di comunicazione — in particolare il sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze (CECIS) — volti a facilitare lo scambio di informazioni con gli Stati membri durante le emergenze per migliorare l'efficacia e permettere altresì lo scambio di informazioni riservate dell'Unione. Le spese coperte comprendono i costi di sviluppo, manutenzione, funzionamento e sostegno (hardware, software e servizi) dei sistemi. Sono inoltre coperti i costi della gestione dei progetti, del controllo di qualità, della sicurezza, della documentazione e della formazione legati all'applicazione di questi sistemi,
- la concezione e lo sviluppo di nuclei di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della decisione 2007/779/CE, Euratom,
- la concezione e lo sviluppo di sistemi di rilevamento e di allarme rapido in caso di catastrofe,
- la fornitura di sostegno agli Stati membri per ottenere l'accesso alle attrezzature e ai mezzi di trasporto,
- la fornitura di risorse di trasporto supplementari, con la relativa logistica, necessarie per garantire una risposta rapida a gravi emergenze e per integrare i mezzi di trasporto forniti dagli Stati membri, alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2007/162/CE, Euratom,
- il sostegno all'assistenza consolare per i cittadini dell'Unione, in caso di gravi emergenze, riguardanti attività di protezione civile nei paesi terzi, su richiesta delle autorità consolari degli Stati membri,
- gruppi di lavoro, seminari, progetti, studi, indagini, elaborazione di modelli e di scenari, pianificazione d'urgenza, assistenza nel rafforzamento delle capacità; progetti dimostrativi, trasferimento di tecnologie, sensibilizzazione, informazione, comunicazione e controllo, giudizio e valutazione,
- altre azioni di sostegno e di complemento necessarie nell'ambito del meccanismo di protezione civile della Comunità.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione conformemente all'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9).

Decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione) (GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9).

Articolo 23 03 02 — Progetto pilota — Cooperazione transfrontaliera nella lotta contro le catastrofi naturali

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	0,—	592 767,53

Commento

Articolo destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti per studi e sovvenzioni a sostegno di azioni per la cooperazione e lo sviluppo di una cooperazione rafforzata sulle misure di protezione civile al fine di prevenire o almeno di ridurre al minimo le conseguenze delle catastrofi naturali sviluppando l'allarme rapido transfrontaliero, il coordinamento e gli strumenti logistici.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 23 03 03 — Completamento di precedenti programmi e azioni nel settore della protezione civile e dell'inquinamento marino

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti per azioni nel settore della protezione civile e per attività intraprese nel quadro della protezione dell'ambiente marino, delle coste e della salute umana contro i rischi di inquinamento marino accidentale o deliberato.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53).

Decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1).

Decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7).

Articolo 23 03 04 — Progetto pilota — Rafforzamento della cooperazione tra Stati membri nella lotta contro gli incendi boschivi

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	0,—	1 567 425,00

Commento

Il progetto pilota è inteso a migliorare l'attivazione dei mezzi operativi e delle strutture di emergenza degli Stati membri, affinché essi si assistano vicendevolmente per far fronte ad incendi boschivi che, per numero e intensità, vanno oltre le capacità logistiche e umane dello Stato membro colpito.

Il progetto pilota persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

- stilare un inventario delle squadre d'intervento e dei mezzi logistici degli Stati membri che è possibile mobilitare in caso di emergenza,
- elaborare meccanismi di comunicazione e informazione standardizzati onde migliorare l'efficacia degli interventi, scambiare informazioni sulle prassi e le attrezzature migliori così come sull'elaborazione di piani operativi per l'impiego dei mezzi d'intervento, siano essi tecnici o umani.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 23 03 05 — Azione preparatoria — Capacità di risposta rapida dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	500 000	p.m.	3 500 000	0,—	1 030 925,93

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento di un'azione preparatoria relativa alla creazione di una capacità di risposta rapida dell'Unione per rispondere immediatamente a esigenze cruciali derivanti da grandi catastrofi, inclusi gli incendi boschivi. L'azione può consistere in moduli dedicati di protezione civile che gli Stati membri rendono disponibili per interventi di protezione civile a livello europeo e/o in capacità complementari rese disponibili dal Centro di informazione e monitoraggio (MIC), sulla base di accordi permanenti con altre parti.

L'azione preparatoria è intesa altresì a migliorare l'attivazione di risorse operative e aiuti di emergenza supplementari degli Stati membri affinché possano prestare assistenza ad altri Stati membri e a paesi terzi nel far fronte agli incendi boschivi che, per numero e intensità, vanno oltre le capacità logistiche e umane di un singolo Stato. È intesa inoltre a sperimentare modalità innovative per prestare assistenza a Stati membri e paesi terzi colpiti da gravi incendi boschivi. Lo stanziamento copre in particolare la costituzione da parte degli Stati membri di una riserva di capacità antincendio, che possono essere attivate allorché uno Stato membro non è in grado di prestare assistenza avendo impegnato tutte le sue capacità antincendio per far fronte a incendi boschivi o in presenza di un elevato rischio di simili incendi sul suo territorio.

Garantendo che le risorse e le attrezzature essenziali siano pronte per essere utilizzate al momento opportuno, conformemente agli scenari di risposta alle grandi catastrofi, la presente azione preparatoria mira a rafforzare la preparazione collettiva dell'Unione ad affrontare grandi catastrofi e spiana la strada per la creazione di una forza di protezione civile dell'Unione europea.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 23 03 06 — Interventi di protezione civile nei paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 000 000	3 755 993	4 000 000	3 818 236	13 978 904,05	11 228 620,14

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese attinenti agli interventi di protezione civile nei paesi terzi nell'ambito dello strumento finanziario per la protezione civile e del meccanismo comunitario in materia di protezione civile:

- invio di esperti per valutare i bisogni di assistenza e facilitare l'assistenza europea negli Stati membri o nei paesi terzi in caso di catastrofi,
- trasporto degli aiuti della protezione civile europea — ivi compreso la fornitura delle informazioni pertinenti sui mezzi di trasporto — in caso di catastrofe nonché del supporto logistico.

Fra i partner esecutivi possono figurare le autorità degli Stati membri o dei paesi beneficiari, le loro agenzie, le organizzazioni regionali e internazionali con le relative agenzie, le organizzazioni non governative e gli operatori dei settori pubblico e privato, le organizzazioni o i singoli operatori (compreso il personale distaccato delle amministrazioni degli Stati membri) che dispongono delle

competenze e dell'esperienza necessarie.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 ed il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati o, eventualmente, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9).

Decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9).

TITOLO 24 — LOTTA CONTRO LA FRODE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
24 01	Spese amministrative del settore «Lotta contro la frode»	5	53 727 800	53 727 800	57 392 000	57 392 000	55 514 280,71	55 514 280,71
	40 01 40		<u>3 929 200</u> 57 657 000	<u>3 929 200</u> 57 657 000				
24 02	Lotta contro la frode		21 700 000	15 715 864	21 450 000	16 676 792	21 912 539,84	16 809 815,24
	Titolo 24 — Totale		75 427 800	69 443 664	78 842 000	74 068 792	77 426 820,55	72 324 095,95
	40 01 40		<u>3 929 200</u>	<u>3 929 200</u>				
	Totale + riserva		79 357 000	73 372 864				

CAPITOLO 24 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «LOTTE CONTRO LA FRODE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
24 01	Spese amministrative del settore «Lotta contro la frode»	5	53 727 800	57 392 000	55 514 280,71	103,33 %
24 01 06	Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)		<u>3 929 200</u> 57 657 000			
	40 01 40		53 727 800	57 392 000	55 514 280,71	103,33 %
	Capitolo 24 01 — Totale		<u>3 929 200</u>			
	40 01 40		<u>57 657 000</u>			
	Totale + riserva					

Articolo 24 01 06 — Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
24 01 06	53 727 800	57 392 000	55 514 280,71
40 01 40	3 929 200		
Totale	57 657 000	57 392 000	55 514 280,71

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative all'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), incluso il personale dell'OLAF in servizio nelle delegazioni dell'Unione, che ha per obiettivo la lotta contro la frode a livello interistituzionale.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 65 000 EUR.

Condizioni per sbloccare la riserva

La riserva di 3 929 200 EUR sarà sbloccata non appena l'OLAF permetterà ai deputati al Parlamento europeo di ispezionare, in una sala di lettura sicura, l'uso che viene fatto negli Stati membri degli stanziamenti cofinanziati dall'OLAF tramite il programma Hercule II. In tal caso l'OLAF divulgherà informazioni sulle infrastrutture cofinanziate, sulle attrezzature tecniche esistenti e sul loro effettivo funzionamento, e sui risultati conseguiti.

Basi giuridiche

Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20), in particolare l'articolo 4 e l'articolo 6, paragrafo 3.

Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8), in particolare l'articolo 11.

CAPITOLO 24 02 — LOTTA CONTRO LA FRODE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
24 02	Lotta contro la frode								
24 02 01	Programmi operativi di lotta contro la frode								
		1.1	14 000 000	9 884 191	14 250 000	10 524 112	13 483 651,73	9 551 461,42	96,63 %
24 02 02	Pericle	1.1	1 000 000	889 577	1 000 000	866 425	998 233,20	649 626,74	73,03 %
24 02 03	Sistema d'informazione antifrode (AFIS)	1.1	6 700 000	4 942 096	6 200 000	4 536 255	5 930 654,91	6 608 727,08	133,72 %
24 02 04	Progetto pilota — Messa a punto di un meccanismo di valutazione dell'Unione nel settore della lotta alla corruzione, con una particolare enfasi sulla determinazione e la riduzione dei costi generati dalla corruzione negli appalti pubblici che implicano fondi dell'Unione	5	p.m.	p.m.	p.m.	750 000	1 500 000,00	0,—	
	Capitolo 24 02 — Totale		21 700 000	15 715 864	21 450 000	16 676 792	21 912 539,84	16 809 815,24	106,96 %

Articolo 24 02 01 — Programmi operativi di lotta contro la frode

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 000 000	9 884 191	14 250 000	10 524 112	13 483 651,73	9 551 461,42

Commento

Stanziamiento inteso a finanziare azioni o attività organizzate nel quadro del programma Hercule II nel campo della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, compresa la prevenzione e la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette.

Lo stanziamento è destinato a coprire:

- lo sviluppo e il miglioramento dei metodi di indagine e degli strumenti tecnici utilizzati nella lotta contro la frode, nonché il miglioramento della qualità del sostegno tecnico e operativo alle indagini, con particolare riguardo all'assistenza tecnica alle autorità nazionali coinvolte nella lotta alla frode, compresa la lotta al contrabbando di sigarette,
- la promozione e il miglioramento della cooperazione tra gli Stati membri e l'Unione nonché tra esperti sul campo e teorici,
- la fornitura di informazioni e sostegno alle azioni riguardanti l'accesso ai dati.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, ove applicabile, dei paesi dei Balcani occidentali candidati potenziali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8).

Decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («programma Hercule») (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 9).

Articolo 24 02 02 — Pericle

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	889 577	1 000 000	866 425	998 233,20	649 626,74

Commento

Stanziamento destinato a finanziare il programma d'azione Pericle in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro dalla contraffazione.

Basi giuridiche

Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50).

Decisione 2001/924/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 55).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea, del 22 luglio 1998, intitolata «Protezione dell'euro — Lotta anticontraffazione» [COM(1998)0474].

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 novembre 1998, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea: «Protezione dell'euro — Lotta anticontraffazione» (GU C 379 del 7.12.1998, pag. 39).

Articolo 24 02 03 — Sistema d'informazione antifrode (AFIS)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 700 000	4 942 096	6 200 000	4 536 255	5 930 654,91	6 608 727,08

Commento

Stanzamento destinato a finanziare studi di fattibilità e lo sviluppo e la produzione di nuove applicazioni informatiche specificamente destinate alla lotta contro le frodi, che costituiscono l'infrastruttura del sistema d'informazione antifrode (AFIS). AFIS è formulato per aiutare le autorità competenti a prevenire e combattere le attività fraudolente che danneggiano il bilancio generale dell'Unione, garantendo uno scambio di informazioni rapido e sicuro tra le autorità interessate degli Stati membri e tra queste ultime e la Commissione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1), in particolare l'articolo 23.

Articolo 24 02 04 — Progetto pilota — Messa a punto di un meccanismo di valutazione dell'Unione nel settore della lotta alla corruzione, con una particolare enfasi sulla determinazione e la riduzione dei costi generati dalla corruzione negli appalti pubblici che implicano fondi dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	750 000	1 500 000,00	0,—

Commento

Come previsto dal piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma, la Commissione prevede di presentare una «Comunicazione su una politica globale anticorruzione negli Stati membri, compresa l'istituzione di un meccanismo di valutazione e la presentazione di modalità di cooperazione con il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa a tale fine».

La politica anticorruzione e il meccanismo di valutazione a livello dell'Unione fornirebbero una risposta a: i) la percezione dell'opinione pubblica nell'Unione (secondo gli studi dell'Eurobarometro del 2007 e del 2009 più del 75 % dei cittadini europei ritiene che la corruzione rappresenti un problema di primo piano nel loro paese); e ii) le forti aspettative dell'opinione pubblica in relazione ad un'azione rafforzata dell'Unione (secondo una consultazione pubblica per il programma di Stoccolma, l'88 % dei cittadini consultati ha chiesto maggiori iniziative dell'Unione nel settore della lotta alla corruzione).

Un passo concreto verso l'istituzione di un meccanismo di valutazione è rappresentato da un progetto pilota che verta in particolare sugli appalti pubblici che implicano fondi dell'Unione, il quale potrebbe individuare indicatori di corruzione nel settore degli appalti, testarli in un numero limitato di Stati membri e misurare i costi della corruzione in settori particolari. Questo obiettivo specifico del progetto pilota proposto si rende necessario considerato l'enorme volume di fondi Unione interessati in tutta l'Unione e il fatto che gli appalti pubblici sono un settore sviluppato dell'acquis, in cui le competenze dell'Unione sono ben stabilite.

Dal momento che la corruzione ha svolto un ruolo importante nella crisi finanziaria e che rallenta la ripresa, il progetto proposto e l'azione dell'Unione risultano essere ancora più urgenti.

Come condizione preliminare, un aspetto del progetto pilota potrebbe consistere nell'elaborazione di definizioni comuni della corruzione nel settore degli appalti pubblici, di modo che i dati raccolti nei vari Stati membri possano essere confrontati e i costi generati dalla corruzione possano essere determinati sulla base di criteri comuni.

Il progetto pilota potrebbe essere posto in atto in un numero limitato di Stati membri, selezionati sulla base della rilevanza o meno dei risultati ai fini di un'azione di follow-up a livello dell'Unione e di una politica e un'azione legislativa future dell'Unione. I risultati del progetto pilota potrebbero essere poi diffusi in tutta l'Unione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 25 — COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
25 01	Spese amministrative del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»	5	189 330 661	190 080 661	189 627 357	188 627 357	193 123 672,13	193 743 826,23
25 02	Relazioni con la società civile, trasparenza e informazione	5	4 006 000	4 006 000	3 953 000	3 953 000	4 328 097,03	4 686 725,45
	Titolo 25 — Totale		193 336 661	194 086 661	193 580 357	192 580 357	197 451 769,16	198 430 551,68

CAPITOLO 25 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
25 01	Spese amministrative del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»								
25 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»								
25 01 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»	5	141 669 902	141 669 902	141 332 506	141 332 506	142 455 473,86	142 455 473,86	100,55 %
25 01 01 03	Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi dei membri dell'istituzione	5	9 532 000	9 532 000	9 248 000	9 248 000	9 052 440,17	9 052 440,17	94,97 %
	<i>Articolo 25 01 01 — Totale parziale</i>		151 201 902	151 201 902	150 580 506	150 580 506	151 507 914,03	151 507 914,03	100,20 %
25 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»								
25 01 02 01	Personale esterno del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»	5	6 273 249	6 273 249	6 339 934	6 339 934	5 771 714,44	5 771 714,44	92,01 %
25 01 02 03	Consulenti speciali	5	844 000	844 000	609 000	609 000	628 200,00	628 200,00	74,43 %
25 01 02 11	Altre spese di gestione del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»	5	12 841 109	12 841 109	12 133 119	12 133 119	15 222 493,27	15 222 493,27	118,55 %
25 01 02 13	Altre spese di gestione per i membri dell'istituzione	5	4 405 000	4 405 000	4 325 000	4 325 000	4 400 327,21	4 400 327,21	99,89 %
	<i>Articolo 25 01 02 — Totale parziale</i>		24 363 358	24 363 358	23 407 053	23 407 053	26 022 734,92	26 022 734,92	106,81 %

25 01 03	<i>Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»</i>	5	8 965 401	8 965 401	9 008 798	9 008 798	10 710 552,06	10 710 552,06	119,47 %
25 01 06	<i>Migliore regolamentazione e sviluppo istituzionale</i>								
25 01 06 01	Comitato per la valutazione d'impatto	5	p.m.	p.m.	1 000	1 000	0,—	0,—	
	<i>Articolo 25 01 06 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	1 000	1 000	0,—	0,—	
25 01 07	<i>Qualità della legislazione</i>								
25 01 07 01	Codificazione del diritto dell'Unione	5	600 000	600 000	930 000	930 000	400 000,00	400 000,00	66,67 %
	<i>Articolo 25 01 07 — Totale parziale</i>		600 000	600 000	930 000	930 000	400 000,00	400 000,00	66,67 %
25 01 08	<i>Servizio giuridico, contenziosi e infrazioni</i>								
25 01 08 01	Spese di contenzioso	5	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	4 482 471,12	4 482 471,12	121,15 %
	<i>Articolo 25 01 08 — Totale parziale</i>		3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	4 482 471,12	4 482 471,12	121,15 %
25 01 09	<i>Progetto pilota — Sistema interistituzionale mirato a identificare le tendenze a lungo termine</i>	5	—	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	620 154,10	
25 01 10	<i>Azione preparatoria — Sistema interistituzionale mirato a identificare le tendenze a lungo termine</i>	5	500 000	1 250 000	2 000 000	1 000 000			
	Capitolo 25 01 — Totale		189 330 661	190 080 661	189 627 357	188 627 357	193 123 672,13	193 743 826,23	101,93 %

Articolo 25 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»

Voce 25 01 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
141 669 902	141 332 506	142 455 473,86

Voce 25 01 01 03 — Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi dei membri dell'istituzione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
9 532 000	9 248 000	9 052 440,17

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- gli stipendi base dei membri della Commissione,
- le indennità di residenza dei membri della Commissione,
- gli assegni familiari dei membri della Commissione e precisamente:
 - l'assegno di famiglia,
 - l'assegno per figli a carico,
 - gli assegni scolastici,
 - l'indennità di rappresentanza dei membri della Commissione,
 - la quota a carico del datore di lavoro del contribuente per l'assicurazione contro i rischi di infortunio e di malattia professionale

dei membri della Commissione,

- la quota a carico del datore di lavoro del contributo per l'assicurazione contro i rischi di malattia dei membri della Commissione,
- l'assegno di natalità,
- nel caso di decesso di un membro della Commissione:
 - la retribuzione globale del defunto, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso,
 - le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine,
- le incidenze dei coefficienti correttori applicabili agli emolumenti e alle indennità transitorie,
- l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte degli emolumenti trasferiti in uno Stato membro diverso dal paese sede di servizio,
- le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni, delle indennità transitorie e delle pensioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

Lo stanziamento è inoltre destinato a tenere conto dell'eventuale iscrizione di uno stanziamento inteso a coprire:

- le spese di viaggio dei membri della Commissione (compresi i familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai membri della Commissione in occasione della loro entrata in servizio o della loro cessazione dal servizio,
- le spese di trasloco dovute ai membri della Commissione in occasione della loro entrata in servizio o della loro cessazione dal servizio.

Basi giuridiche

Regolamenti n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativi alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare gli articoli 2, 3, 4, 4 bis, 4 ter, 5, 11 e 14.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 25 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»

Voce 25 01 02 01 — Personale esterno del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
6 273 249	6 339 934	5 771 714,44

Voce 25 01 02 03 — Consulenti speciali

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
844 000	609 000	628 200,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione, nonché la quota a carico del datore di lavoro dei contribuiti per l'assicurazione contro i rischi d'infortunio dei consulenti speciali.

Basi giuridiche

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Voce 25 01 02 11 — Altre spese di gestione del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
12 841 109	12 133 119	15 222 493,27

Voce 25 01 02 13 — Altre spese di gestione per i membri dell'istituzione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
4 405 000	4 325 000	4 400 327,21

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione,
- le spese relative agli obblighi della Commissione in materia di ricevimento e di rappresentanza; queste spese possono essere sostenute individualmente dai membri della Commissione che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni e nel quadro dell'attività dell'istituzione.

Il rimborso delle spese di missione sostenute per conto di altre istituzioni o organi dell'Unione, nonché per conto terzi, dà luogo a entrate con destinazione specifica.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 20 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamenti n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativi alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare l'articolo 6.

Comunicazione SEC(2004) 1487 del presidente della Commissione relativa al codice di condotta dei Commissari.

Decisione C(2007) 3494 della Commissione, del 18 luglio 2007, concernente la regolamentazione relativa alle spese per ricevimenti e rappresentanza sostenute dalla Commissione, dal presidente della Commissione e dai Commissari.

Articolo 25 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
8 965 401	9 008 798	10 710 552,06

Articolo 25 01 06 — Migliore regolamentazione e sviluppo istituzionale

Voce 25 01 06 01 — Comitato per la valutazione d'impatto

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	p.m.		1 000		0,—

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare studi specializzati, consulenze, riunioni e attività relative al comitato per la valutazione d'impatto.

Articolo 25 01 07 — Qualità della legislazione

Voce 25 01 07 01 — Codificazione del diritto dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	600 000		930 000		400 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alla codificazione e alla rifusione degli atti dell'Unione.

Articolo 25 01 08 — Servizio giuridico, contenziosi e infrazioni

Voce 25 01 08 01 — Spese di contenzioso

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	3 700 000		3 700 000		4 482 471,12

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di precontenzioso, di ricorso alla mediazione e di ricorso all'assistenza di avvocati o altri esperti quali consulenti della Commissione.

Esso copre altresì le spese che la Commissione può essere costretta a sostenere su ingiunzione della Corte di giustizia dell'Unione europea o di altre giurisdizioni.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 250 000 EUR.

Articolo 25 01 09 — Progetto pilota — Sistema interistituzionale mirato a identificare le tendenze a lungo termine

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	620 154,10

Commento

Il progetto pilota era inteso a creare un sistema interistituzionale allo scopo di identificare le tendenze a lungo termine per quanto concerne le principali questioni politiche cui è confrontata l'Unione e a fornire analisi comuni delle probabili evoluzioni delle questioni più importanti da destinare ai responsabili politici; esso è coordinato dal Parlamento europeo (con la partecipazione dei dipartimenti tematici), dal Consiglio e dalla Commissione, ponendo al centro del sistema il già consolidato Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza (EUISS).

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 25 01 10 — Azione preparatoria — Sistema interistituzionale mirato a identificare le tendenze a lungo termine

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
500 000	1 250 000	2 000 000	1 000 000		

Commento

L'azione preparatoria è intesa a creare un sistema interistituzionale allo scopo di identificare le tendenze a lungo termine per quanto concerne le principali questioni politiche cui è confrontata l'Unione. L'obiettivo è di fornire analisi comuni delle probabili evoluzioni delle questioni più importanti da destinare ai responsabili politici. Inoltre, per realizzare tale obiettivo, sarebbe opportuno esaminare nel dettaglio la progettazione di meccanismi specifici atti a promuovere una più stretta collaborazione tra i dipartimenti di ricerca delle varie istituzioni e degli organismi dell'Unione che si dedicano all'analisi delle tendenze politiche a medio e lungo termine.

L'azione preparatoria persegue le seguenti finalità:

- creare un Sistema europeo di analisi politica e strategica (ESPAS) includendovi tutte le istituzioni dell'Unione entro il 2014, sulla base di una proposta definitiva della Commissione europea (articolo 54 del regolamento finanziario). L'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza (EUISS) potrebbe continuare a mettere a disposizione le strutture e l'assistenza tecnica fino a quando il sistema non sarà divenuto operativo. Il sistema:
 - sarà di natura interistituzionale, concentrandosi sulle tendenze globali a lungo termine, sia esterne che interne, che interessano l'Unione,
 - dovrebbe essere concepito per apportare contributi periodici alle istituzioni dell'Unione onde alimentare la pianificazione strategica a lungo e medio termine, e raggiungere altresì i docenti e gli altri soggetti interessati fornendo loro una più ampia prospettiva,
 - i contributi comprenderebbero una valutazione dettagliata dei trend globali a lungo termine e la presentazione di una relazione ai presidenti entranti delle istituzioni dell'Unione con l'analisi delle opzioni per affrontare le sfide del periodo 2014-2019,
 - le relazioni potrebbero inoltre includere documenti destinati alle istituzioni dell'Unione a fini di discussione su argomenti futuri, contribuendo a promuovere e approfondire la cooperazione tra dette istituzioni,
 - dovrebbe sviluppare collegamenti con altri paesi impegnati nello studio delle tendenze globali onde beneficiare delle loro competenze, nonché condividere con essi le proprie conoscenze al fine di comprendere tendenze e cambiamenti strategici,
- dovrebbe costruire e mantenere un sito internet aperto quale archivio globale di tutte le informazioni utili per facilitare l'accesso dei cittadini, e collegarlo ad altri siti web dedicati all'analisi delle tendenze a lungo termine nel mondo.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 25 02 — RELAZIONI CON LA SOCIETÀ CIVILE, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
25 02	Relazioni con la società civile, trasparenza e informazione								
25 02 01	Istituzioni d'interesse europeo								
25 02 01 01	Archivi storici dell'Unione	5	2 268 000	2 268 000	2 215 000	2 215 000	2 176 000,00	2 141 549,04	94,42 %
	<i>Articolo 25 02 01 — Totale parziale</i>		2 268 000	2 268 000	2 215 000	2 215 000	2 176 000,00	2 141 549,04	94,42 %
25 02 04	Informazione e pubblicazioni								
25 02 04 01	Basi di documentazione	5	760 000	760 000	760 000	760 000	799 574,63	947 260,68	124,64 %
25 02 04 02	Pubblicazioni digitali	5	978 000	978 000	978 000	978 000	1 352 522,40	1 597 915,73	163,39 %
	<i>Articolo 25 02 04 — Totale parziale</i>		1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000	2 152 097,03	2 545 176,41	146,44 %
	Capitolo 25 02 — Totale		4 006 000	4 006 000	3 953 000	3 953 000	4 328 097,03	4 686 725,45	116,99 %

Articolo 25 02 01 — Istituzioni d'interesse europeo

Voce 25 02 01 01 — Archivi storici dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 268 000	2 268 000	2 215 000	2 215 000	2 176 000,00	2 141 549,04

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese inerenti alla gestione (spese di personale e funzionamento) degli archivi storici dell'Unione da parte dell'Istituto universitario europeo di Firenze.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1).

Decisione n. 359/83/CECA della Commissione, dell'8 febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (GU L 43 del 15.2.1983, pag. 14).

Compiti derivanti dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Contratto stipulato fra la Commissione e l'Istituto universitario europeo di Firenze il 17 dicembre 1984.

Articolo 25 02 04 — Informazione e pubblicazioni

Voce 25 02 04 01 — Basi di documentazione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
760 000	760 000	760 000	760 000	799 574,63	947 260,68

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese relative alle basi documentarie della Commissione sullo stato delle procedure e dei documenti ufficiali, in particolare le spese relative ai lavori:

- di raccolta e preparazione, di sintesi metodica e di introduzione dei testi e delle procedure,
- di sviluppo, mantenimento e utilizzazione di un sistema integrato,
- di diffusione delle informazioni contenute tramite vari canali elettronici.

Da notare che esso copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 25 02 04 02 — Pubblicazioni digitali

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
978 000	978 000	978 000	978 000	1 352 522,40	1 597 915,73

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese relative all'edizione, su tutti i tipi di supporto, delle pubblicazioni previste dai trattati e delle altre pubblicazioni istituzionali o di riferimento.

Le spese di editoria coprono in particolare i lavori di preparazione e di elaborazione (compresi i contratti d'autore), i pagamenti dei giornalisti indipendenti, l'uso della documentazione, la riproduzione di documenti, l'acquisto o la gestione di dati, la redazione, la traduzione, la revisione (compresa la verifica della coerenza dei testi), la stampa, l'inserimento su Internet o su altro supporto elettronico, la distribuzione, il magazzinaggio, la divulgazione e la promozione di dette pubblicazioni.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
26 01	Spese amministrative del settore «Amministrazione della Commissione»		988 983 348	988 983 348	981 017 917	981 017 917	1 054 009	1 054 009
	40 01 40				1 502 275	1 502 275	593,13	593,13
					982 520 192	982 520 192		
26 02	Realizzazioni multimediali	1	14 738 200	12 849 449	13 200 000	12 157 164	12 044 332,51	13 893 350,14
26 03	Servizi alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini		26 300 000	21 472 610	26 100 000	12 094 264	25 368 004,13	28 480 127,36
	Titolo 26 — Totale		1 030 021 548	1 023 305 407	1 020 317 917	1 005 269 345	1 091 421	1 096 383
	40 01 40				1 502 275	1 502 275	929,77	070,63
	Totale + riserva				1 021 820 192	1 006 771 620		

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011		2011/2013
					Impegni	Pagamenti	
26 01	Spese amministrative del settore «Amministrazione della Commissione»						
26 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Amministrazione della Commissione»	5	105 041 573	105 722 828	106 339 229,79	106 339 229,79	101,24 %
26 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Amministrazione della Commissione»						
26 01 02 01	Personale esterno	5	5 818 812	5 584 921	6 402 391,19	6 402 391,19	110,03 %
26 01 02 11	Altre spese di gestione	5	17 986 456	17 676 594	24 057 193,75	24 057 193,75	133,75 %
	40 01 40			2 275			
	<i>Articolo 26 01 02 — Totale parziale</i>		23 805 268	23 261 515	30 459 584,94	30 459 584,94	127,95 %
	40 01 40			17 678 869			
				2 275			
				23 263 790			
26 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Amministrazione della Commissione»	5	6 647 424	6 750 218	7 997 754,15	7 997 754,15	120,31 %
26 01 04	Spese di supporto per le attività del settore «Amministrazione della Commissione»						
26 01 04 01	Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) — Spese di gestione amministrativa	1.1	400 000	560 000	498 819,60	498 819,60	124,70 %
	<i>Articolo 26 01 04 — Totale parziale</i>		400 000	560 000	498 819,60	498 819,60	124,70 %
26 01 09	Supporto amministrativo per l'Ufficio delle pubblicazioni						
26 01 09 01	Ufficio delle pubblicazioni	5	84 274 000	83 077 750	90 710 028,44	90 710 028,44	107,64 %
	<i>Articolo 26 01 09 — Totale parziale</i>		84 274 000	83 077 750	90 710 028,44	90 710 028,44	107,64 %
26 01 10	Consolidamento del diritto dell'Unione						
26 01 10 01	Consolidamento del diritto dell'Unione	5	1 070 000	1 000 000	1 499 906,86	1 499 906,86	140,18 %
	<i>Articolo 26 01 10 — Totale parziale</i>		1 070 000	1 000 000	1 499 906,86	1 499 906,86	140,18 %
26 01 11	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L e C)						
26 01 11 01	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	5	11 805 000	11 806 000	12 145 981,44	12 145 981,44	102,89 %
	<i>Articolo 26 01 11 — Totale parziale</i>		11 805 000	11 806 000	12 145 981,44	12 145 981,44	102,89 %
26 01 12	Sintesi della legislazione dell'Unione	5	533 000				
26 01 20	Ufficio europeo di selezione del personale	5	28 535 000	26 728 750	27 651 206,57	27 651 206,57	96,90 %
	40 01 40			1 500 000			
				28 228 750			

26 01 21	Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali	5	36 721 000	35 879 000	41 979 223,33	41 979 223,33	114,32 %
26 01 22	Infrastrutture e logistica (Bruxelles)						
26 01 22 01	Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles	5	69 455 000	69 711 000	72 336 439,37	72 336 439,37	104,15 %
26 01 22 02	Acquisto o locazione di immobili a Bruxelles	5	203 592 000	207 983 000	209 665 696,00	209 665 696,00	102,98 %
26 01 22 03	Spese relative agli immobili a Bruxelles	5	71 229 000	70 272 000	95 841 144,54	95 841 144,54	134,55 %
26 01 22 04	Spese relative al materiale e al mobilio a Bruxelles	5	8 271 000	9 163 000	12 422 946,49	12 422 946,49	150,20 %
26 01 22 05	Servizi, forniture e altre spese operative a Bruxelles	5	9 930 000	9 126 810	11 347 034,44	11 347 034,44	114,27 %
26 01 22 06	Sorveglianza di immobili a Bruxelles	5	32 500 000	32 788 000	27 106 979,94	27 106 979,94	83,41 %
	<i>Articolo 26 01 22 — Totale parziale</i>		394 977 000	399 043 810	428 720 240,78	428 720 240,78	108,54 %
26 01 23	Infrastrutture e logistica (Lussemburgo)						
26 01 23 01	Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo	5	25 191 000	25 266 000	24 671 665,74	24 671 665,74	97,94 %
26 01 23 02	Acquisto o locazione di immobili a Lussemburgo	5	40 091 000	40 319 000	40 991 816,67	40 991 816,67	102,25 %
26 01 23 03	Spese relative agli immobili a Lussemburgo	5	17 481 000	17 357 000	17 915 807,88	17 915 807,88	102,49 %
26 01 23 04	Spese relative al materiale e al mobilio a Lussemburgo	5	1 087 000	1 087 000	975 719,04	975 719,04	89,76 %
26 01 23 05	Servizi, forniture e altre spese operative a Lussemburgo	5	1 034 000	1 019 036	1 512 407,68	1 512 407,68	146,27 %
26 01 23 06	Sorveglianza di immobili a Lussemburgo	5	5 640 000	5 640 000	5 881 368,10	5 881 368,10	104,28 %
	<i>Articolo 26 01 23 — Totale parziale</i>		90 524 000	90 688 036	91 948 785,11	91 948 785,11	101,57 %
26 01 40	Sicurezza e controlli	5	8 044 000	8 321 000	8 280 911,00	8 280 911,00	102,95 %
26 01 50	Politica e gestione del personale						
26 01 50 01	Servizio medico	5	5 554 000	5 350 000	6 766 659,93	6 766 659,93	121,83 %
26 01 50 02	Spese relative ai concorsi, alla selezione e all'assunzione	5	1 620 000	1 850 000	1 672 991,52	1 672 991,52	103,27 %
26 01 50 04	Cooperazione interistituzionale nel settore sociale	5	7 048 000	7 537 000	14 623 700,92	14 623 700,92	207,49 %
26 01 50 06	Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private	5	250 000	264 000	231 500,00	231 500,00	92,60 %
26 01 50 07	Risarcimento danni	5	150 000	150 000	6 465 760,00	6 465 760,00	4310,51 %
26 01 50 08	Assicurazioni varie	5	58 000	58 000	58 060,44	58 060,44	100,10 %
26 01 50 09	Corsi di lingue	5	3 524 000	3 744 000	4 639 411,33	4 639 411,33	131,65 %
	<i>Articolo 26 01 50 — Totale parziale</i>		18 204 000	18 953 000	34 458 084,14	34 458 084,14	189,29 %
26 01 51	Scuole europee						
26 01 51 01	Ufficio del segretario generale delle scuole europee (Bruxelles)	5	7 570 534	7 627 207	7 624 467,00	7 624 467,00	100,71 %
26 01 51 02	Bruxelles I (Uccle)	5	24 097 099	24 446 700	25 332 000,00	25 332 000,00	105,12 %
26 01 51 03	Bruxelles II (Woluwé)	5	23 717 185	22 758 847	24 116 059,00	24 116 059,00	101,68 %
26 01 51 04	Bruxelles III (Ixelles)	5	23 692 379	22 759 039	23 270 853,00	23 270 853,00	98,22 %
26 01 51 05	Bruxelles IV (Laeken)	5	10 617 239	9 694 355	6 604 420,17	6 604 420,17	62,20 %
26 01 51 11	Lussemburgo I	5	20 608 988	24 498 581	27 147 052,83	27 147 052,83	131,72 %
26 01 51 12	Lussemburgo II	5	17 094 433	10 007 959	4 707 235,83	4 707 235,83	27,54 %
26 01 51 21	Mol (BE)	5	6 097 656	5 937 428	6 453 181,50	6 453 181,50	105,83 %
26 01 51 22	Francoforte sul Meno (DE)	5	6 903 749	7 346 564	6 729 800,00	6 729 800,00	97,48 %
26 01 51 23	Karlsruhe (DE)	5	2 785 194	3 054 845	3 287 675,17	3 287 675,17	118,04 %
26 01 51 24	Monaco (DE)	5	348 531	344 180	307 535,81	307 535,81	88,24 %
26 01 51 25	Alicante (ES)	5	7 839 695	8 097 123	7 235 727,00	7 235 727,00	92,30 %
26 01 51 26	Varese (IT)	5	10 972 286	9 670 615	10 303 944,00	10 303 944,00	93,91 %
26 01 51 27	Bergen (NL)	5	4 579 641	4 304 020	5 478 705,00	5 478 705,00	119,63 %
26 01 51 28	Culham (UK)	5	4 629 474	4 828 547	5 301 212,67	5 301 212,67	114,51 %
26 01 51 31	Contributo dell'Unione alle scuole europee di tipo 2	5	6 848 000	3 850 000	7 419 968,00	7 419 968,00	108,35 %
	<i>Articolo 26 01 51 — Totale parziale</i>		178 402 083	169 226 010	171 319 836,98	171 319 836,98	96,03 %
	Capitolo 26 01 — Totale		988 983 348	981 017 917	1 054 009 593,13	1 054 009 593,13	106,58 %
	40 01 40			1 502 275			
	Totale + riserva			982 520 192			

Articolo 26 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Amministrazione della Commissione»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
105 041 573	105 722 828	106 339 229,79

Articolo 26 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Amministrazione della Commissione»

Voce 26 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
5 818 812	5 584 921	6 402 391,19

Voce 26 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
26 01 02 11	17 986 456	17 676 594	24 057 193,75
40 01 40		2 275	
Totale	17 986 456	17 678 869	24 057 193,75

Commento

Articolo 26 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Amministrazione della Commissione»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
6 647 424	6 750 218	7 997 754,15

Articolo 26 01 04 — Spese di supporto per le attività del settore «Amministrazione della Commissione»

Voce 26 01 04 01 — Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
400 000	560 000	498 819,60

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce, oltre alle altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, man mano che i contratti degli uffici di assistenza tecnica giungono a scadenza negli anni a venire.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se pertinente, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. la voce 26 03 01 01.

Articolo 26 01 09 — Supporto amministrativo per l'Ufficio delle pubblicazioni

Voce 26 01 09 01 — Ufficio delle pubblicazioni

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
84 274 000	83 077 750	90 710 028,44

Commento

L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti dell'Ufficio delle pubblicazioni ripresi in dettaglio in un allegato specifico di questa parte dello stato delle spese della presente sezione.

Sulla base delle previsioni di contabilità analitica dell'Ufficio delle pubblicazioni, il costo delle prestazioni da esso fornite a ciascuna istituzione è stimato come segue:

Parlamento europeo	8 562 238	10,16 %
Consiglio	5 705 350	6,77 %
Commissione	53 690 966	63,71 %
Corte di giustizia	5 250 270	6,23 %
Corte dei conti	1 508 505	1,79 %
Comitato economico e sociale europeo	1 533 787	1,82 %
Comitato delle regioni	556 208	0,66 %
Altri	7 466 676	8,86 %
Totale	84 274 000	100,00%

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 4 200 800 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 26 01 10 — Consolidamento del diritto dell'Unione

Voce 26 01 10 01 — Consolidamento del diritto dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
1 070 000	1 000 000	1 499 906,86

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese relative al consolidamento degli atti dell'Unione, nonché alla messa a disposizione del pubblico, in tutte le forme e su tutti i supporti editoriali, degli atti dell'Unione europea consolidati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992 (SN/456/92, allegato 3 della parte A, pag. 5).

Dichiarazione relativa alla qualità redazionale della legislazione comunitaria, allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam.

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Articolo 26 01 11 — Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L e C)

Voce 26 01 11 01 — *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
11 805 000	11 806 000	12 145 981,44

Commento

Stanzamento destinato a far fronte alle spese di pubblicazione in qualsiasi forma — ivi compresa la diffusione, la catalogazione, l'indicizzazione e l'archiviazione — della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 360 000 EUR.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 297.

Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).

Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1958, relativa all'istituzione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GU 17 del 6.10.1958, pag. 390/58).

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Articolo 26 01 12 — Sintesi della legislazione dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011	
		Impegni	Pagamenti
533 000			

Commento

Nuovo articolo

Stanziamanto destinato a coprire la produzione di sintesi online della legislazione dell'Unione (che presentano in forma concisa e facilmente leggibile i principali aspetti della legislazione dell'Unione) e lo sviluppo di progetti connessi.

Ognuna delle altre due istituzioni, vale a dire il Parlamento europeo e il Consiglio, dovrebbe dare il proprio contributo a carico della rispettiva sezione del bilancio generale, al pari della Commissione.

Basi giuridiche

Attività derivante dai compiti dell'Ufficio delle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Atti di riferimento

Risoluzione del Consiglio, del 20 giugno 1994, relativa alla diffusione elettronica del diritto comunitario e dei diritti nazionali di esecuzione e al miglioramento delle condizioni di accesso (GU C 179 dell'1.7.1994, pag. 3).

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 22 ottobre 2008 «Insieme per comunicare l'Europa» (GU C 13 del 20.1.2009, pag. 3).

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Articolo 26 01 20 — Ufficio europeo di selezione del personale

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
26 01 20	28 535 000	26 728 750	27 651 206,57
40 01 40		1 500 000	
Totale	28 535 000	28 228 750	27 651 206,57

Commento

L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti dell'Ufficio europeo di selezione del personale ripresi in dettaglio in un allegato specifico di questa parte dello stato delle spese della presente sezione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 406 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53).

Articolo 26 01 21 — Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
36 721 000	35 879 000	41 979 223,33

Commento

L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti dell'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali ripresi in dettaglio in un allegato specifico di questa parte dello stato delle spese della presente sezione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 242 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2003/522/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, che istituisce l'ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (GU L 183 del 22.7.2003, pag. 30).

Articolo 26 01 22 — Infrastrutture e logistica (Bruxelles)

Voce 26 01 22 01 — Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
69 455 000	69 711 000	72 336 439,37

Commento

L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti dell'Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles ripresi in dettaglio in un allegato specifico di questa parte dello stato delle spese della presente sezione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 7 100 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2003/523/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, che istituisce l'Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (GU L 183 del 22.7.2003, pag. 35).

Voce 26 01 22 02 — Acquisto o locazione di immobili a Bruxelles

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
203 592 000	207 983 000	209 665 696,00

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- le locazioni e i canoni enfiteutici relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, autorimesse e parcheggi,
- le spese di acquisto e di locazione-acquisto di edifici,
- la costruzione di immobili.

Le spese per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti all'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione

all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati EFTA alle spese generali dell'Unione, a titolo degli articoli 76 e 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di queste entrate è stimato a 521 241 EUR.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 4 718 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 26 01 22 03 — Spese relative agli immobili a Bruxelles

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
71 229 000	70 272 000	95 841 144,54

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le relative parti occupate dall'istituzione,
- le spese per l'acqua e il gas, l'elettricità e il riscaldamento,
- le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese sono dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, l'istituzione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi],
- le spese per il trattamento differenziato, il deposito e l'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici ed altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di suoli ecc., nonché le spese connesse con le modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione, oltre alle spese per il materiale necessario a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, l'istituzione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi],
- le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, l'istituzione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi],
- le spese relative alla realizzazione dell'audit di accessibilità agli edifici per le persone con disabilità e/o a mobilità ridotta e agli interventi che si renderanno necessari per rendere gli immobili pienamente accessibili, secondo le risultanze dell'audit,
- le spese per le perizie giudiziarie, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità.

Le spese per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti all'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione

all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati EFTA alle spese generali dell'Unione, a titolo degli articoli 76 e 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di queste entrate è stimato a 182 362 EUR.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 7 550 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Decisione del Mediatore europeo del 4 luglio 2007 nel quadro dell'indagine di iniziativa OI/3/2003/JMA relativa alla Commissione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 26 01 22 04 — Spese relative al materiale e al mobilio a Bruxelles

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
8 271 000	9 163 000	12 422 946,49

Commento

Ex voci 26 01 22 04 e XX 01 03 01 (in parte)

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche, in particolare:
 - di materiale (comprese le fotocopiatrici) per la produzione, la riproduzione e l'archiviazione di pubblicazioni e documenti, in qualsiasi formato (supporto cartaceo o elettronico),
 - di materiale audiovisivo, di biblioteca e d'interpretazione (cabine, cuffie, scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea ecc.),
 - di materiale per mense e ristoranti,
 - di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici,
 - delle attrezzature necessarie ai funzionari con disabilità,
 - degli studi, della documentazione e della formazione relativi a tali attrezzature [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, l'istituzione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi],
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto, in particolare:
 - l'acquisto di mezzi di trasporto, fra cui almeno un veicolo adatto al trasporto di persone a mobilità ridotta,
 - il rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, avranno raggiunto un elevato chilometraggio che ne giustifica la sostituzione,
 - le spese per il noleggio di breve o lunga durata di autovetture quando le necessità superano le capacità del parco autoveicoli o quando quest'ultimo non è conforme alle esigenze dei passeggeri a mobilità ridotta,
 - le spese di manutenzione, di riparazione e di assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburanti, lubrificanti,

- pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria ecc.),
- le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto) e le spese di assicurazione di cui all'articolo 84 del regolamento finanziario,
 - l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio, in particolare:
 - l'acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per gli archivi ecc.,
 - la sostituzione di mobilio vetusto e fuori uso,
 - la fornitura di materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi ecc.),
 - l'affitto di mobili,
 - le spese di manutenzione e riparazione del mobilio (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo),
 - le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi per uscieri e autisti,
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe risultare necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE e 90/270/CEE,
 - l'acquisto di titoli di trasporto (biglietto di corsa semplice e «business pass»), l'accesso gratuito a linee dei trasporti pubblici per agevolare la mobilità tra edifici della Commissione o tra questi ed edifici pubblici (ad esempio aeroporti), le biciclette di servizio e ogni altro mezzo che promuova l'utilizzo dei trasporti pubblici e la mobilità del personale della Commissione, ad eccezione dei veicoli di servizio,
 - le spese per l'acquisto delle materie prime nell'ambito della struttura protocollare di ristorazione.

Le spese per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti all'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 2 440 000 EUR.

Uno stanziamento specifico per il rimborso degli abbonamenti ai trasporti pubblici costituisce una misura modesta ma fondamentale a conferma dell'impegno preso dalle istituzioni dell'Unione in vista della riduzione delle loro emissioni di CO₂ in linea con la loro politica relativa al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e con gli obiettivi stabiliti in materia di cambiamento climatico.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 26 01 22 05 — Servizi, forniture e altre spese operative a Bruxelles

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
9 930 000	9 126 810	11 347 034,44

Commento

Ex voci 26 01 22 05 e XX 01 03 01 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché spese per la posta interna della Commissione,
- spese relative alle prestazioni di servizi nell'ambito della struttura protocollare di ristorazione,
- spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di riproduzione, nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno.

Le spese per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti all'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 2 734 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 26 01 22 06 — Sorveglianza di immobili a Bruxelles

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
32 500 000	32 788 000	27 106 979,94

Commento

Ex voce 26 01 40 02

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative ai servizi di custodia, sorveglianza, controllo dell'accesso e altri servizi connessi negli immobili occupati dalla Commissione [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, l'istituzione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi].

Le spese per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti all'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 2 570 260 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 26 01 23 — Infrastrutture e logistica (Lussemburgo)

Voce 26 01 23 01 — Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
25 191 000	25 266 000	24 671 665,74

Commento

L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti dell'Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Lussemburgo ripresi in dettaglio in un allegato specifico di questa parte dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Decisione 2003/524/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, che istituisce l'ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (GU L 183 del 22.7.2003, pag. 40).

Voce 26 01 23 02 — Acquisto o locazione di immobili a Lussemburgo

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
40 091 000	40 319 000	40 991 816,67

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- le locazioni e i canoni enfiteutici relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, autorimesse e parcheggi,
- le spese di acquisto e di locazione-acquisto di edifici,
- la costruzione di immobili.

Le spese per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti all'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati EFTA alle spese generali dell'Unione, a titolo degli articoli 76 e 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di queste entrate è stimato a 102 642 EUR.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 609 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 26 01 23 03 — Spese relative agli immobili a Lussemburgo

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
17 481 000	17 357 000	17 915 807,88

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le relative parti occupate dall'istituzione,
- le spese per l'acqua e il gas, l'elettricità e il riscaldamento,
- le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese sono dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, l'istituzione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi],
- le spese per il trattamento selettivo, il deposito e l'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici ed altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di suoli ecc., nonché le spese connesse con le modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione, oltre alle spese per il materiale necessario a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, l'istituzione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi],
- le spese relative all'igiene e alla sicurezza delle persone sul luogo di lavoro, come l'acquisto, l'affitto e la manutenzione degli impianti antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari della squadra di primo intervento, le formazioni e le spese di controllo obbligatorie [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, l'istituzione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi],
- le spese relative alla realizzazione dell'audit di accessibilità agli edifici per le persone con disabilità e/o a mobilità ridotta e agli interventi che si renderanno necessari per rendere gli immobili pienamente accessibili, secondo le risultanze dell'audit,
- le spese per le perizie giudiziarie, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità.

Le spese per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti all'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati EFTA alle spese generali dell'Unione, a titolo degli articoli 76 e 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di queste entrate è stimato a 44 755 EUR.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 270 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Decisione del Mediatore europeo, del 4 luglio 2007, nel quadro dell'indagine di iniziativa OI/3/2003/JMA relativa alla Commissione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 26 01 23 04 — Spese relative al materiale e al mobilio a Lussemburgo

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 087 000	1 087 000	975 719,04

Commento

Ex voci 26 01 23 04 e XX 01 03 01 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche, in particolare:
 - di materiale (comprese le fotocopiatrici) per la produzione, la riproduzione e l'archiviazione di pubblicazioni e documenti, in qualsiasi formato (supporto cartaceo o elettronico),
 - di materiale audiovisivo, di biblioteca e d'interpretazione (cabine, cuffie, scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea ecc.),
 - di materiale per mense e ristoranti,
 - di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici,
 - delle attrezzature necessarie ai funzionari con disabilità,
 - degli studi, della documentazione e della formazione relativi a tali attrezzature [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, l'istituzione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi],
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto, in particolare:
 - l'acquisto di mezzi di trasporto, fra cui almeno un veicolo adatto al trasporto di persone a mobilità ridotta,
 - il rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, avranno raggiunto un elevato chilometraggio che ne giustifica la sostituzione,
 - le spese per il noleggio di breve o lunga durata di autovetture quando le necessità superano le capacità del parco autoveicoli o quando quest'ultimo non è conforme alle esigenze dei passeggeri a mobilità ridotta,
 - le spese di manutenzione, di riparazione e di assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria ecc.),
 - le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto) e le spese di assicurazione di cui all'articolo 84 del regolamento finanziario,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio, in particolare:
 - l'acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per gli archivi ecc.,
 - la sostituzione di mobilio vetusto e fuori uso,

- la fornitura di materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi ecc.),
- l'affitto di mobili,
- le spese di manutenzione e riparazione del mobilio (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo),
- le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi per uscieri e autisti,
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe risultare necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE.

Le spese per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti all'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 32 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 26 01 23 05 — Servizi, forniture e altre spese operative a Lussemburgo

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 034 000	1 019 036	1 512 407,68

Commento

Ex voci 26 01 23 05 e XX 01 03 01 (in parte)

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché spese per la posta interna della Commissione,
- spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di riproduzione, nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno.

Le spese per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti all'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 26 01 23 06 — Sorveglianza di immobili a Lussemburgo

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
5 640 000	5 640 000	5 881 368,10

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza, le formazioni e l'acquisto di piccolo materiale [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, l'istituzione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi],
- le spese relative all'igiene e alla sicurezza delle persone sul luogo di lavoro, come l'acquisto, l'affitto e la manutenzione degli impianti antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari della squadra di primo intervento, le formazioni e le spese di controllo obbligatorie [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, l'istituzione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi].

Le spese per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti all'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 26 01 40 — Sicurezza e controlli

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
8 044 000	8 321 000	8 280 911,00

Commento

Ex voce 26 01 40 01

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative a:

- la sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche di sicurezza,
- le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare le spese relative ai controlli legali (controlli degli impianti tecnici degli immobili, coordinatore della sicurezza e controlli sanitari sugli alimenti), l'acquisto, l'affitto e la manutenzione del materiale antincendio, le spese di formazione e di equipaggiamento dei funzionari membri e caposquadra delle squadre di primo intervento, la cui presenza negli immobili è obbligatoria per legge.

Prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'istituzione si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo.

Le spese per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti all'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 423 660 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 26 01 50 — Politica e gestione del personale

Voce 26 01 50 01 — Servizio medico

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
5 554 000	5 350 000	6 766 659,93

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese relative alle visite mediche annuali e per l'assunzione, al materiale e ai prodotti farmaceutici, agli strumenti di lavoro e al materiale speciale ritenuti necessari, nonché le spese di funzionamento della commissione d'invalidità,
- le spese per il personale medico, paramedico e psicosociale con contratto di diritto locale o di sostituzione occasionale, nonché le spese relative a prestazioni esterne di specialisti medici ritenute necessarie dai medici di fiducia,

- le spese relative alle visite mediche per l'assunzione degli assistenti delle colonie diurne,
- il costo del controllo fisico, nel quadro della protezione sanitaria, degli agenti esposti a radiazioni,
- l'acquisto o il rimborso di materiali nell'ambito dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 181 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il capitolo III.

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Legislazioni nazionali relative alle norme di base.

Voce 26 01 50 02 — Spese relative ai concorsi, alla selezione e all'assunzione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 620 000	1 850 000	1 672 991,52

Commento

Stanziamenti destinati a coprire:

- le spese di assunzione e di selezione di dirigenti,
- le spese di convocazione di candidati idonei per colloqui in vista dell'assunzione,
- le spese di convocazione di funzionari e agenti in delegazione che partecipano a concorsi e selezioni,
- le spese di organizzazione dei concorsi e delle selezioni di cui all'articolo 3 della decisione 2002/620/CE.

In casi debitamente motivati da esigenze di servizio e previa consultazione dell'Ufficio europeo di selezione del personale, questi stanziamenti possono essere utilizzati per l'organizzazione di concorsi da parte dell'istituzione stessa.

Lo stanziamento di questa linea non copre le spese corrispondenti per il personale le cui spese sono coperte dagli stanziamenti iscritti ai capitoli 01 04 e 01 05 dei diversi titoli.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 10 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53).

Decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 56).

Voce 26 01 50 04 — Cooperazione interistituzionale nel settore sociale

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
7 048 000	7 537 000	14 623 700,92

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese relative alla realizzazione e allo sviluppo del sito intranet della Commissione (*My IntraComm*), nonché alla pubblicazione del settimanale *Commission en direct*,
- altre spese di comunicazione e informazione interna, comprese le campagne promozionali,
- il ricorso a personale provvisorio per il doposcuola, i centri di vacanza e le colonie diurne organizzati dai servizi della Commissione,
- i lavori di riproduzione da affidare all'esterno nella misura in cui non possono essere eseguiti dai servizi della Commissione,
- le spese generate da contratti di diritto privato conclusi con le persone che sostituiscono le puericultrici e le infermiere di ruolo dei nidi d'infanzia,
- una parte delle spese d'animazione del foyer, le azioni di animazione culturale, le sovvenzioni ai circoli del personale, nonché la gestione e l'attrezzatura complementare degli impianti sportivi,
- le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità e l'integrazione degli agenti e delle loro famiglie nonché progetti di prevenzione rispondenti alle esigenze del personale in servizio e delle loro famiglie,
- una partecipazione alle spese sostenute dai membri del personale per attività quali assistenza familiare, assistenza giuridica, colonie diurne, corsi di formazione linguistica e culturale,
- le spese di accoglienza dei nuovi funzionari e agenti e delle loro famiglie nonché le spese di assistenza immobiliare a favore del personale,
- sussidi che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario e agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile,
- talune spese relative ai centri per l'infanzia e ad altri asili e nidi d'infanzia; le entrate relative al contributo delle famiglie possono dare luogo a reimpiego,
- le spese relative ad azioni di riconoscenza nei confronti dei funzionari, in particolare il costo delle medaglie per i funzionari che hanno raggiunto venti anni di servizio e il regalo in occasione del pensionamento,
- i versamenti specifici a favore dei beneficiari e aventi diritto a una pensione dell'Unione nonché di eventuali superstiti a loro carico che si trovino in una situazione particolarmente difficile,
- il finanziamento di progetti di prevenzione rispondenti ai bisogni specifici degli ex funzionari nei diversi Stati membri nonché il contributo alle associazioni degli ex funzionari.

Da notare che le spese corrispondenti, previste per la ricerca, sono coperte da stanziamenti iscritti all'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Nel quadro di una politica a favore delle seguenti persone con disabilità:

- i funzionari e altri agenti in servizio,
- coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,
- tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari dell'Unione europea,

lo stanziamento copre, entro i limiti delle possibilità di bilancio e dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, il rimborso delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Esso è altresì destinato a coprire in parte le spese per l'istruzione di bambini che, per motivi pedagogici imperiosi, non sono o non sono più ammessi nelle scuole europee o che, per ragioni relative alla sede di servizio del padre o della madre, che sono funzionari (uffici esterni), non possono seguire le lezioni in una scuola europea.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 4 714 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Voce 26 01 50 06 — Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
250 000	264 000	231 500,00

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione dei funzionari dell'Unione, che corrispondono al pagamento delle indennità e al rimborso delle spese cui i funzionari hanno diritto in virtù della loro messa a disposizione.

Esso è altresì destinato a coprire le spese relative a corsi di formazione specifici presso amministrazioni o organismi degli Stati membri o di paesi terzi.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Voce 26 01 50 07 — Risarcimento danni

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
150 000	150 000	6 465 760,00

Commento

Stanzamento destinato a coprire:

- le spese per risarcimento danni che la Commissione potrebbe essere costretta a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e riguardanti questioni del personale o del funzionamento amministrativo dell'istituzione,
- le spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo.

Voce 26 01 50 08 — Assicurazioni varie

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
58 000	58 000	58 060,44

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese relative in particolare alla responsabilità civile d'impresa e altri contratti gestiti dall'Ufficio di gestione e di liquidazione dei diritti individuali, per la Commissione, le agenzie, il Centro comune di ricerca, le delegazioni e uffici di rappresentanza, la ricerca indiretta.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 26 01 50 09 — Corsi di lingue

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
3 524 000	3 744 000	4 639 411,33

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- i costi relativi all'organizzazione di corsi di lingua per i funzionari e altri agenti,
- i costi relativi all'organizzazione di corsi di lingua per i coniugi dei funzionari e altri agenti, nell'ambito della politica di integrazione,
- l'acquisto di materiale e documentazione,
- la consulenza di esperti.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 750 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Articolo 26 01 51 — Scuole europee

Voce 26 01 51 01 — Ufficio del segretario generale delle scuole europee (Bruxelles)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
7 570 534	7 627 207	7 624 467,00

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire al finanziamento dell'Ufficio del segretario generale delle scuole europee (Bruxelles).

Le scuole europee devono rispettare i principi di non-discriminazione e pari opportunità.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 51 02 — Bruxelles I (Uccle)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
24 097 099	24 446 700	25 332 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bruxelles-Uccle (Bruxelles I).

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 51 03 — Bruxelles II (Woluwé)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
23 717 185	22 758 847	24 116 059,00

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bruxelles- Woluwé (Bruxelles II).

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 51 04 — Bruxelles III (Ixelles)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
23 692 379	22 759 039	23 270 853,00

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bruxelles-Ixelles (Bruxelles III).

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 51 05 — Bruxelles IV (Laeken)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
10 617 239	9 694 355	6 604 420,17

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bruxelles-Laeken (Bruxelles IV).

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 51 11 — Lussemburgo I

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
20 608 988	24 498 581	27 147 052,83

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Lussemburgo I.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 51 12 — Lussemburgo II

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
17 094 433	10 007 959	4 707 235,83

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Lussemburgo II.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 51 21 — Mol (BE)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
6 097 656	5 937 428	6 453 181,50

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Mol.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 51 22 — Francoforte sul Meno (DE)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
6 903 749	7 346 564	6 729 800,00

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Francoforte sul Meno.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 51 23 — Karlsruhe (DE)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
2 785 194	3 054 845	3 287 675,17

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Karlsruhe.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 51 24 — Monaco (DE)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
348 531	344 180	307 535,81

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Monaco.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 51 25 — Alicante (ES)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
7 839 695	8 097 123	7 235 727,00

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Alicante.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 51 26 — Varese (IT)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
10 972 286	9 670 615	10 303 944,00

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Varese.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 51 27 — Bergen (NL)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
4 579 641	4 304 020	5 478 705,00

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bergen.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 51 28 — Culham (UK)

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
4 629 474	4 828 547	5 301 212,67

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Culham.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 51 31 — Contributo dell'Unione alle scuole europee di tipo 2

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
6 848 000	3 850 000	7 419 968,00

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire il contributo della Commissione alle scuole europee di tipo 2 accreditate dal Consiglio superiore delle scuole europee e che hanno firmato l'accordo finanziario con la Commissione.

Atti di riferimento

Decisione C(2009) 7719 della Commissione, del 14 ottobre 2009, e decisione C(2010) 7993 della Commissione, dell'8 dicembre 2010.

CAPITOLO 26 02 — REALIZZAZIONI MULTIMEDIALI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
26 02	Realizzazioni multimediali								
26 02 01	<i>Procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi</i>	1.1	14 738 200	12 849 449	13 200 000	12 157 164	12 044 332,51	13 893 350,14	108,12 %
	Capitolo 26 02 — Totale		14 738 200	12 849 449	13 200 000	12 157 164	12 044 332,51	13 893 350,14	108,12 %

Articolo 26 02 01 — Procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 738 200	12 849 449	13 200 000	12 157 164	12 044 332,51	13 893 350,14

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese relative:

- alla raccolta, all'elaborazione, alla pubblicazione e alla diffusione dei bandi d'appalto pubblici dell'Unione e dei paesi terzi su vari supporti nonché al loro inserimento tra i servizi di eProcurement offerti dalle istituzioni alle imprese e alle autorità aggiudicatrici; sono compresi i costi di traduzione dei bandi d'appalto pubblicati dalle istituzioni,
- alla promozione e all'utilizzazione delle nuove tecniche di raccolta e diffusione per via elettronica dei bandi d'appalto pubblici,
- allo sviluppo e all'utilizzazione di servizi di eProcurement per le fasi di aggiudicazione degli appalti.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 403 100 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).

Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1958, relativa all'istituzione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GU L 17 del 6.10.1958, pag. 390/58).

Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1).

Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

Decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).

Decisione 2002/309/CE del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1), in particolare l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 430).

Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).

Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

Decisione 2005/15/CE della Commissione, del 7 gennaio 2005, relativa alle modalità d'applicazione della procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 7 dell'11.1.2005, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

Decisione 2007/497/CE della Banca centrale europea, del 3 luglio 2007, recante la disciplina sugli appalti (BCE/2007/5) (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 34).

Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici (GU L 222 del 27.8.2011, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 43).

CAPITOLO 26 03 — SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
26 03	Servizi alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini								
26 03 01	Reti per lo scambio di dati tra amministrazioni								
26 03 01 01	Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)	1.1	25 700 000	20 872 610	25 500 000	11 794 264	25 368 004,13	20 189 963,52	96,73 %
26 03 01 02	Completamento dei programmi IDA e IDABC	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	7 140 413,64	
	<i>Articolo 26 03 01 — Totale parziale</i>		25 700 000	20 872 610	25 500 000	11 794 264	25 368 004,13	27 330 377,16	130,94 %
26 03 02	Progetto pilota — Erasmus pubblica amministrazione	5	—	—	p.m.	p.m.	0,—	346 054,63	
26 03 03	Azione preparatoria — Erasmus pubblica amministrazione	5	600 000	600 000	600 000	300 000	0,—	803 695,57	133,95 %
	Capitolo 26 03 — Totale		26 300 000	21 472 610	26 100 000	12 094 264	25 368 004,13	28 480 127,36	132,63 %

Articolo 26 03 01 — Reti per lo scambio di dati tra amministrazioni

Voce 26 03 01 01 — Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
25 700 000	20 872 610	25 500 000	11 794 264	25 368 004,13	20 189 963,52

Commento

Il 29 settembre 2008 la Commissione ha adottato una proposta relativa ad un programma sulle «Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee», successore del programma IDABC, che è terminato nel dicembre 2009.

Il programma ISA mira a giungere a un'interazione elettronica transfrontaliera e transettoriale efficace ed efficiente tra le amministrazioni pubbliche europee e quindi favorire l'erogazione di servizi pubblici elettronici.

Per farlo, il programma ISA deve contribuire a creare il relativo contesto organizzativo, finanziario e operativo, mettendo a disposizione quadri e servizi comuni e strumenti generici e svolgendo un'opera di sensibilizzazione in merito agli aspetti della legislazione dell'Unione relativi alle TIC.

Il programma ISA contribuirà quindi al rafforzamento e all'applicazione delle politiche e delle normative dell'Unione.

Il programma è attuato in stretta collaborazione e nel quadro di un coordinamento con gli Stati membri e i vari settori, tramite studi, progetti e misure di accompagnamento.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se pertinente, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20).

Voce 26 03 01 02 — Completamento dei programmi IDA e IDABC

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	7 140 413,64

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti a titolo del precedente programma IDABC.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del

bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25).

Articolo 26 03 02 — Progetto pilota — Erasmus pubblica amministrazione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	0,—	346 054,63

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare i costi di completamento del progetto pilota «Erasmus pubblica amministrazione».

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Articolo 26 03 03 — Azione preparatoria — Erasmus pubblica amministrazione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
600 000	600 000	600 000	300 000	0,—	803 695,57

Commento

Lo stanziamento mira a garantire la continuità nell'attuazione delle azioni finanziate dall'azione preparatoria nel quadro di Erasmus pubblica amministrazione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 27 — BILANCIO

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
27 01	Spese amministrative del settore «Bilancio» 40 01 40	5	67 450 570	67 450 570	68 442 702 100 293 68 542 995	68 442 702 100 293 68 542 995	60 608 604,45	60 608 604,45
27 02	Esecuzione, controllo e discharge del bilancio		75 000 000	75 000 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titolo 27 — Totale 40 01 40 Totale + riserva		142 450 570	142 450 570	68 442 702 100 293 68 542 995	68 442 702 100 293 68 542 995	60 608 604,45	60 608 604,45

CAPITOLO 27 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «BILANCIO»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
27 01	Spese amministrative del settore «Bilancio»					
27 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Bilancio»	5	41 572 649	41 769 511	41 972 375,75	100,96 %
27 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Bilancio»					
27 01 02 01	Personale esterno della Direzione generale del bilancio	5	4 334 110	4 461 606	5 546 747,55	127,98 %
27 01 02 09	Personale esterno — Gestione non decentrata	5	4 386 126	1 652 723	0,—	
27 01 02 11	Altre spese di gestione della Direzione generale del bilancio	5	7 906 099	7 758 058	9 274 557,44	117,31 %
	40 01 40			10 028 7 768 086		
27 01 02 19	Altre spese di gestione — Gestione non decentrata	5	5 950 713	9 309 894	0,—	
	40 01 40			90 265 9 400 159		
	<i>Articolo 27 01 02 — Totale parziale</i>		22 577 048	23 182 281	14 821 304,99	65,65 %
	40 01 40			100 293 23 282 574		
27 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Bilancio»	5	2 630 873	2 666 910	3 156 539,41	119,98 %
27 01 04	Spese di supporto per le attività nel settore «Bilancio»	5	150 000	204 000	148 274,30	98,85 %
27 01 11	Spese eccezionali in situazioni di crisi	5	p.m.	p.m.	0,—	
27 01 12	Contabilità					
27 01 12 01	Oneri finanziari	5	390 000	420 000	383 000,00	98,21 %
27 01 12 02	Contabilizzazione in bilancio di spese sostenute in relazione alla gestione di tesoreria	5	p.m.	p.m.	0,—	
27 01 12 03	Acquisto di informazioni finanziarie sulla solvibilità dei beneficiari dei fondi del bilancio generale dell'Unione e dei debitori della Commissione	5	130 000	200 000	127 110,00	97,78 %
	<i>Articolo 27 01 12 — Totale parziale</i>		520 000	620 000	510 110,00	98,10 %
	Capitolo 27 01 — Totale		67 450 570	68 442 702	60 608 604,45	89,86 %
	40 01 40			100 293 68 542 995		
	Totale + riserva					

Articolo 27 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Bilancio»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
41 572 649	41 769 511	41 972 375,75

Articolo 27 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Bilancio»

Voce 27 01 02 01 — Personale esterno della Direzione generale del bilancio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
4 334 110	4 461 606	5 546 747,55

Voce 27 01 02 09 — Personale esterno — Gestione non decentrata

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
4 386 126	1 652 723	0,—

Commento

Stanziamiento non assegnato a un settore specifico all'inizio dell'esercizio, che può coprire i fabbisogni di tutti i servizi della Commissione. Sarà oggetto di storno nel corso dell'esercizio, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, verso le voci di bilancio corrispondenti dei settori incaricati dell'esecuzione.

Voce 27 01 02 11 — Altre spese di gestione della Direzione generale del bilancio

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
27 01 02 11	7 906 099	7 758 058	9 274 557,44
40 01 40		10 028	
Totale	7 906 099	7 768 086	9 274 557,44

Voce 27 01 02 19 — Altre spese di gestione — Gestione non decentrata

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
27 01 02 19	5 950 713	9 309 894	0,—
40 01 40		90 265	
Totale	5 950 713	9 400 159	0,—

Commento

Stanziamiento non assegnato a un settore specifico all'inizio dell'esercizio, che può coprire i fabbisogni di tutti i servizi della Commissione. Non verrà eseguito a titolo di questa voce, ma sarà oggetto di storno nel corso dell'esercizio, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, verso la voce di bilancio corrispondente dei settori incaricati dell'esecuzione.

Articolo 27 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Bilancio»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
2 630 873	2 666 910	3 156 539,41

Articolo 27 01 04 — Spese di supporto per le attività nel settore «Bilancio»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
150 000	204 000	148 274,30

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i lavori di riproduzione dei documenti connessi al bilancio generale dell'Unione da affidare all'esterno, in particolare la pubblicazione annuale sul bilancio, la relazione finanziaria sull'esecuzione del bilancio dell'anno precedente, la versione sintetica dei conti annuali e le pubblicazioni specifiche su aspetti particolari dell'esecuzione del bilancio.

Esso è destinato altresì a coprire le spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna della Commissione.

Da notare che le spese corrispondenti per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti all'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Articolo 27 01 11 — Spese eccezionali in situazioni di crisi

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire eventuali spese sostenute nel corso di una crisi dichiarata che abbia determinato l'attivazione di uno o più piani di continuità aziendale e la cui natura e/o importo non hanno permesso l'imputazione sulle altre linee del bilancio amministrativo della Commissione.

L'autorità di bilancio sarà informata delle spese sostenute al più tardi tre settimane dopo la conclusione della crisi.

Attività senza linea di bilancio:

- promozione della sana gestione finanziaria,
- sostegno amministrativo e gestione della Direzione generale del bilancio,
- quadro di riferimento finanziario e procedura di bilancio,
- supporto strategico e coordinamento per la Direzione generale del bilancio.

Articolo 27 01 12 — Contabilità

Voce 27 01 12 01 — Oneri finanziari

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
390 000	420 000	383 000,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie (commissioni, aggi, spese di varia natura) e le spese di connessione alla rete della Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali (SWIFT).

La voce è destinata inoltre ad accogliere l'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato a coprire perdite dovute a liquidazione o interruzione delle attività di banche presso cui la Commissione ha aperto conti per la cassa anticipi.

Voce 27 01 12 02 — Contabilizzazione in bilancio di spese sostenute in relazione alla gestione di tesoreria

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le regolarizzazioni di bilancio:

- delle casse anticipi, quando l'ordinatore ha preso tutte le misure appropriate in funzione della situazione e non è possibile imputare la spesa di regolarizzazione a un'altra linea di bilancio specifica,

- dei casi in cui un credito è annullato, interamente o parzialmente, quando è già stato contabilizzato fra le entrate (segnatamente in caso di compensazione con un debito),
- dei casi di importi di IVA non recuperabili, a condizione che non sia più possibile imputarli alla linea che ha coperto la spesa principale,
- degli eventuali interessi relativi a detti importi dell'IVA non recuperabili, nella misura in cui non possono essere imputati a un'altra linea di bilancio specifica.

La voce è altresì destinata ad accogliere l'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato a coprire perdite dovute a liquidazione o interruzione delle attività di banche presso cui la Commissione ha aperto conti per la cassa anticipi.

Voce 27 01 12 03 — Acquisto di informazioni finanziarie sulla solvibilità dei beneficiari dei fondi del bilancio generale dell'Unione e dei debitori della Commissione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
130 000	200 000	127 110,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di abbonamento ed accesso a servizi di informazione elettronici e a banche dati esterne che forniscono informazioni finanziarie sulla solvibilità dei beneficiari dei fondi del bilancio generale dell'Unione e dei debitori della Commissione, al fine di tutelare gli interessi finanziari di quest'ultima ai vari livelli delle procedure contabili e finanziarie.

È destinato inoltre alla verifica di informazioni sulla struttura di gruppo, sulla proprietà e sulla gestione dei beneficiari dei fondi del bilancio europeo e dei debitori della Commissione.

CAPITOLO 27 02 — ESECUZIONE, CONTROLLO E DISCARICO DEL BILANCIO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
27 02	Esecuzione, controllo e discarico del bilancio								
27 02 01	<i>Disavanzo riportato dall'esercizio precedente</i>	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
27 02 02	<i>Compensazioni temporanee e forfettarie per i nuovi Stati membri</i>	6	75 000 000	75 000 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 27 02 — Totale		75 000 000	75 000 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

Articolo 27 02 01 — Disavanzo riportato dall'esercizio precedente

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, il saldo di ogni esercizio viene iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo.

Le stime appropriate delle suddette entrate o dei suddetti stanziamenti di pagamento sono iscritte nel bilancio nel corso della procedura di bilancio facendo ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata conformemente all'articolo 39 del regolamento finanziario. Esse vengono stabilite conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo.

L'eccedenza è iscritta all'articolo 3 0 0 dello stato delle entrate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 27 02 02 — Compensazioni temporanee e forfettarie per i nuovi Stati membri

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
75 000 000	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la compensazione per i nuovi Stati membri a decorrere dall'entrata in vigore dell'atto di adesione sulla base delle disposizioni dell'atto stesso.

Basi giuridiche

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21), in particolare l'articolo 32.

TITOLO 28 — AUDIT

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
28 01	Spese amministrative del settore «Audit»	5	11 879 141	11 775 839	11 705 493,24
	Titolo 28 — Totale		11 879 141	11 775 839	11 705 493,24

CAPITOLO 28 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AUDIT»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
28 01	Spese amministrative del settore «Audit»					
28 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Audit»	5	9 989 544	9 992 705	9 619 009,11	96,29 %
28 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Audit»					
28 01 02 01	Personale esterno	5	717 417	638 226	928 720,18	129,45 %
28 01 02 11	Altre spese di gestione	5	540 004	506 890	435 512,16	80,65 %
	<i>Articolo 28 01 02 — Totale parziale</i>		1 257 421	1 145 116	1 364 232,34	108,49 %
28 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Audit»	5	632 176	638 018	722 251,79	114,25 %
	Capitolo 28 01 — Totale		11 879 141	11 775 839	11 705 493,24	98,54 %

Articolo 28 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Audit»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
9 989 544	9 992 705	9 619 009,11

Articolo 28 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Audit»

Voce 28 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
717 417	638 226	928 720,18

Voce 28 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
540 004	506 890	435 512,16

Articolo 28 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Audit»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
632 176	638 018	722 251,79

TITOLO 29 — STATISTICHE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
29 01	Spese amministrative del settore «Statistiche»		77 071 571	77 071 571	80 668 122	80 668 122	81 961 913,27	81 961 913,27
	40 01 40		2 900 000 79 971 571	2 900 000 79 971 571	29 933 80 698 055	29 933 80 698 055		
29 02	Produzione di informazioni statistiche	1	5 000 000	39 967 679	48 410 000	41 041 707	63 737 868,49	52 592 786,45
	40 02 41		49 000 000 54 000 000	4 843 254 44 810 933				
	Titolo 29 — Totale		82 071 571	117 039 250	129 078 122	121 709 829	145 699 781,76	134 554 699,72
	40 01 40, 40 02 41 Totale + riserva		51 900 000 133 971 571	7 743 254 124 782 504	29 933 129 108 055	29 933 121 739 762		

CAPITOLO 29 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STATISTICHE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011		2011/2013
					Impegni	Pagamenti	
29 01	Spese amministrative del settore «Statistiche»						
29 01 01	Spese relative al personale in servizio del settore «Statistiche»	5	63 569 828	63 953 318	64 365 902,40	64 365 902,40	101,25 %
29 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Statistiche»						
29 01 02 01	Personale esterno	5	5 240 348	5 552 910	5 086 659,46	5 086 659,46	97,07 %
29 01 02 11	Altre spese di gestione	5	3 958 458	3 928 587	4 386 979,55	4 386 979,55	110,83 %
	40 01 40			29 933 3 958 520			
	Articolo 29 01 02 — Totale parziale		9 198 806	9 481 497	9 473 639,01	9 473 639,01	102,99 %
	40 01 40			29 933 9 511 430			
29 01 03	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Statistiche»	5	4 022 937	4 083 307	4 839 683,34	4 839 683,34	120,30 %
29 01 04	Spese di supporto per le attività del settore «Statistiche»						
29 01 04 01	Programma statistico dell'Unione 2008-2012 — Spese di gestione amministrativa	1.1	p.m.	2 900 000	2 899 120,52	2 899 120,52	
29 01 04 04	Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sul commercio (MEETS) — Spese di gestione amministrativa	1.1	280 000	250 000	383 568,00	383 568,00	136,99 %
29 01 04 05	Programma statistico europeo 2013-2017 — Spese di gestione amministrativa	1.1	p.m.				
	40 01 40		2 900 000 2 900 000				
	Articolo 29 01 04 — Totale parziale		280 000	3 150 000	3 282 688,52	3 282 688,52	1172,39 %
	40 01 40		2 900 000 3 180 000				
	Capitolo 29 01 — Totale		77 071 571	80 668 122	81 961 913,27	81 961 913,27	106,35 %
	40 01 40		2 900 000	29 933			
	Totale + riserva		79 971 571	80 698 055			

Articolo 29 01 01 — Spese relative al personale in servizio del settore «Statistiche»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
63 569 828	63 953 318	64 365 902,40

Articolo 29 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Statistiche»

Voce 29 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
5 240 348	5 552 910	5 086 659,46

Voce 29 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
29 01 02 11	3 958 458	3 928 587	4 386 979,55
40 01 40		29 933	
Totale	3 958 458	3 958 520	4 386 979,55

Articolo 29 01 03 — Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Statistiche»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
4 022 937	4 083 307	4 839 683,34

Articolo 29 01 04 — Spese di supporto per le attività del settore «Statistiche»

Voce 29 01 04 01 — Programma statistico dell'Unione 2008-2012 — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	2 900 000	2 899 120,52

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e/o amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti,
- le spese per il personale esterno nelle sedi centrali (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati o personale interinale), limitate a 2 300 000 EUR. Tale importo è calcolato sulla base di un costo unitario annuo per persona/anno, composto per il 97 % dalle retribuzioni del personale in questione e per il 3 % dai costi di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connessi a tale personale,
- spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi dei paesi dell'EFTA, conformemente alle disposizioni dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n.32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi dei paesi dell'EFTA, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera alla partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 29 02 03.

Voce 29 01 04 04 — Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sul commercio (MEETS) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
280 000	250 000	383 568,00

Commento

Stanziamanto destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e/o amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti,
- spese per studi, riunioni di esperti, missioni, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi dei paesi dell'EFTA, conformemente alle disposizioni dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n.32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi dei paesi dell'EFTA, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo_7 della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera alla partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 29 02 04.

Voce 29 01 04 05 — Programma statistico europeo 2013-2017 — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti
29 01 04 05	p.m.			
40 01 40	2 900 000			
Totale	2 900 000			

Commento

Nuova voce

Stanziamanto destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e/o amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti,
- le spese per il personale esterno nelle sedi centrali (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati o personale interinale), limitate a 2 300 000 EUR. Tale importo è calcolato sulla base di un costo unitario annuo per persona/anno, composto per il 97 % dalle retribuzioni del personale in questione e per il 3 % dai costi di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connessi a tale personale,
- spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 ed il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con

destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Svizzera alla partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Condizioni per sbloccare la riserva

La riserva sarà sbloccata non appena entrerà in vigore il corrispondente atto di base.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 29 02 05.

CAPITOLO 29 02 — PRODUZIONE DI INFORMAZIONI STATISTICHE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
29 02	Produzione di informazioni statistiche								
29 02 01	<i>Completamento della politica di informazione statistica</i>	1.1	p.m.	988 419	p.m.	1 360 877	0,—	1 611 372,81	163,03 %
29 02 02	<i>Completamento delle reti per le statistiche intracomunitarie (Edicom)</i>	1.1	—	—	—	p.m.	0,—	0,—	
29 02 03	<i>Completamento del programma statistico dell'Unione 2008-2012</i>	1.1	—	33 493 534	40 000 000	34 176 556	54 837 445,12	44 712 667,89	133,50 %
29 02 04	<i>Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sul commercio (MEETS)</i>	1.1	5 000 000	5 485 726	8 410 000	5 504 274	8 900 423,37	6 268 745,75	114,27 %
29 02 05	<i>Programma statistico europeo 2013-2017</i>	1.1	p.m.	p.m.					
	40 02 41		49 000 000	4 843 254					
			49 000 000	4 843 254					
	Capitolo 29 02 — Totale		5 000 000	39 967 679	48 410 000	41 041 707	63 737 868,49	52 592 786,45	131,59 %
	40 02 41		49 000 000	4 843 254					
	Totale + riserva		54 000 000	44 810 933					

Articolo 29 02 01 — Completamento della politica di informazione statistica

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	988 419	p.m.	1 360 877	0,—	1 611 372,81

Commento

Stanziamento destinato a coprire il completamento delle azioni sostenute nel quadro delle linee di bilancio indicate «Politica di informazione statistica».

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi dei paesi dell'EFTA, conformemente alle disposizioni dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n.32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi dei paesi dell'EFTA, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera, che partecipa ai programmi dell'Unione iscritte alla

voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1).

Decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1).

Articolo 29 02 02 — Completamento delle reti per le statistiche intracomunitarie (Edicom)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	p.m.	0,—	0,—

Commento

Articolo destinato a coprire il completamento delle azioni sostenute nel quadro delle linee di bilancio per l'«operazione Edicom (Scambio di dati elettronici sul commercio)».

Basi giuridiche

Decisione n. 507/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente un insieme di azioni relative alla rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni (Edicom) (GU L 76 del 16.3.2001, pag. 1).

Articolo 29 02 03 — Completamento del programma statistico dell'Unione 2008-2012

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	33 493 534	40 000 000	34 176 556	54 837 445,12	44 712 667,89

Commento

Stanziamento destinato a finanziare:

- le indagini e gli studi a carattere statistico e l'elaborazione di indicatori/standard comparativi,
- gli studi sulla qualità e le azioni volte a migliorare la qualità delle statistiche,
- le sovvenzioni alle autorità nazionali di statistica,
- il trattamento, la diffusione, la promozione e la commercializzazione delle informazioni statistiche,
- l'attrezzatura, l'infrastruttura informatica e la manutenzione, essenziali per i sistemi di informazione statistica,
- l'analisi e la documentazione statistica su supporto magnetico,
- le perizie esterne,
- il cofinanziamento dei settori pubblico e privato,
- il finanziamento delle inchieste effettuate dalle imprese,
- l'organizzazione di corsi di formazione per gli statistici sulle tecnologie statistiche di punta,
- le spese per l'acquisto di documentazione,
- le sovvenzioni a favore dell'Istituto internazionale di statistica e le spese di iscrizione ad altre associazioni internazionali di statistica.

Esso è altresì destinato ad assicurare le informazioni necessarie al fine di elaborare annualmente una relazione di sintesi sulla situazione economica e sociale dell'Unione europea sulla base di dati economici e indicatori/standard comparativi strutturali.

Lo stanziamento copre anche le spese previste nell'ambito della formazione degli esperti nazionali in statistica e della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, con i paesi dell'Europa centrale e orientale e con i paesi del Mediterraneo meridionale; le spese inerenti agli scambi di funzionari, le spese per le riunioni d'informazione reciproca, le sovvenzioni e i rimborsi per servizi resi nel contesto dell'adeguamento delle retribuzioni dei funzionari ed altri agenti dell'Unione europea.

Sono altresì imputate a questo articolo le spese per l'acquisto di dati, per l'accesso dei servizi della Commissione alle banche esterne di dati e per lo sviluppo di nuove procedure di tipo modulare.

Lo stanziamento copre inoltre la fornitura, a richiesta della Commissione o delle altre istituzioni dell'Unione, delle informazioni statistiche necessarie per la valutazione, il controllo e l'analisi delle spese dell'Unione. Sarà così possibile migliorare le condizioni di esercizio della politica finanziaria e della politica di bilancio (elaborazione del bilancio di previsione, revisione periodica delle prospettive finanziarie) e, a medio e lungo termine, raccogliere i dati per il finanziamento dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi dei paesi dell'EFTA, conformemente alle disposizioni dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi dei paesi dell'EFTA, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera, che partecipa ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012 (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.1.2009, pag. 164)

Articolo 29 02 04 — Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sul commercio (MEETS)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 000 000	5 485 726	8 410 000	5 504 274	8 900 423,37	6 268 745,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'attuazione del programma sull'ammodernamento delle statistiche europee delle imprese e del commercio (MEETS), che intende elaborare ampie serie di indicatori e rivedere le priorità, snellire il quadro delle statistiche delle imprese, attuare un sistema più intelligente di raccolta dei dati e ammodernare e semplificare Intrastat.

Il programma coprirà gli aspetti seguenti:

- definire i settori prioritari e gli obiettivi relativi alle serie di indicatori,
- identificare settori di importanza minore,
- integrare concetti e metodi all'interno del quadro legale,
- elaborare statistiche sui gruppi di imprese,
- svolgere indagini europee per ridurre al minimo l'onere per le imprese,
- utilizzare meglio i dati esistenti nel sistema statistico includendo la possibilità di effettuare stime,
- utilizzare meglio i dati presenti nell'economia,
- elaborare strumenti per un'estrazione, una trasmissione ed un trattamento più efficienti dei dati,
- armonizzare i metodi di miglioramento della qualità in un sistema Intrastat semplificato,

- utilizzare meglio i dati amministrativi, e
- migliorare ed agevolare lo scambio di dati per Intrastat.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi dei paesi dell'EFTA, conformemente alle disposizioni dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi dei paesi dell'EFTA, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 76).

Articolo 29 02 05 — Programma statistico europeo 2013-2017

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti		Impegni	Pagamenti
29 02 05	p.m.	p.m.			
40 02 41	49 000 000	4 843 254			
Totale	49 000 000	4 843 254			

Commento

Nuovo articolo

Stanziamento destinato a finanziare:

- la raccolta di dati statistici e le indagini e gli studi nonché l'elaborazione di indicatori e standard comparativi,
- gli studi sulla qualità e le azioni volte a migliorare la qualità delle statistiche,
- il trattamento, la diffusione, la promozione e la commercializzazione delle informazioni statistiche,
- lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura statistica e dei sistemi di informazione statistica;
- lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura informatica a sostegno della riorganizzazione del processo di produzione statistica;
- l'attività di controllo basato sul rischio presso i siti di organismi partecipanti alla produzione di informazioni statistiche negli Stati membri, specialmente per sostenere la governance economica dell'Unione;
- il sostegno alle reti collaborative e alle organizzazioni i cui obiettivi e attività principali sono la promozione e il supporto dell'attuazione del codice europeo di buona condotta della statistica nonché l'applicazione di nuovi metodi di produzione delle statistiche europee;
- le perizie esterne;
- i corsi di formazione statistica per statistici;
- le spese per l'acquisto di documentazione;
- le sovvenzioni e le iscrizioni ad associazioni statistiche internazionali.

Esso è altresì destinato ad assicurare le informazioni necessarie al fine di elaborare una relazione annua di sintesi sulla situazione economica e sociale dell'Unione europea sulla base di dati economici e indicatori e standard comparativi strutturali.

Lo stanziamento copre anche le spese previste nell'ambito della formazione degli esperti nazionali in statistica e della politica di cooperazione con i paesi terzi nell'ambito delle statistiche; le spese inerenti agli scambi di funzionari, le spese per le riunioni d'informazione reciproca, i rimborsi per servizi resi nel contesto dell'adeguamento delle retribuzioni dei funzionari ed altri agenti dell'Unione europea.

Sono altresì imputate a questo articolo le spese per l'acquisto di dati e per l'accesso dei servizi della Commissione alle banche dati esterne.

Inoltre il finanziamento dovrebbe essere utilizzato per lo sviluppo di nuove procedure di tipo modulare.

Lo stanziamento copre inoltre la fornitura, a richiesta della Commissione o delle altre istituzioni dell'Unione, delle informazioni statistiche necessarie per la valutazione, il controllo e l'analisi delle spese dell'Unione. Sarà così possibile migliorare le condizioni di esercizio della politica finanziaria e della politica di bilancio (elaborazione del bilancio di previsione, revisione periodica del quadro finanziario pluriennale) e, a medio e lungo termine, raccogliere i dati per il finanziamento dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Svizzera, che partecipa ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Condizioni per sbloccare la riserva

La riserva sarà sbloccata non appena entrerà in vigore il corrispondente atto di base.

Basi giuridiche

Decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2007-2012 (GU L 344 del 28.12.2007 pag. 15).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 dicembre 2011, relativo al programma statistico europeo 2013-2017, [COM(2011) 928 final].

TITOLO 30 — PENSIONI E SPESE CONNESSE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
30 01	Spese amministrative del settore «Pensioni e spese connesse»	5	1 399 471 000	1 334 531 857	1 257 343 187,35
	Titolo 30 — Totale		1 399 471 000	1 334 531 857	1 257 343 187,35

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
30 01	Spese amministrative del settore «Pensioni e spese connesse»					
30 01 13	Indennità e pensioni degli ex membri e pensioni di reversibilità					
30 01 13 01	Indennità transitorie	5	287 000	2 251 000	2 006 081,30	698,98 %
30 01 13 02	Pensioni degli ex membri e pensioni di reversibilità	5	4 942 000	4 703 000	4 449 696,69	90,04 %
30 01 13 03	Adeguamento delle pensioni e delle diverse indennità	5	297 000	350 000	216 767,96	72,99 %
	<i>Articolo 30 01 13 — Totale parziale</i>		5 526 000	7 304 000	6 672 545,95	120,75 %
30 01 14	Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento					
30 01 14 01	Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento	5	3 913 000	4 393 000	4 979 536,49	127,26 %
30 01 14 02	Copertura dei rischi di malattia	5	133 000	149 000	117 659,11	88,47 %
30 01 14 03	Adeguamenti delle indennità	5	97 000	172 000	89 271,42	92,03 %

	<i>Articolo 30 01 14 — Totale parziale</i>			4 143 000	4 714 000	5 186 467,02	125,19 %
30 01 15	<i>Pensioni ed indennità</i>						
30 01 15 01	Pensioni, indennità di invalidità e indennità una tantum	5	1 304 588 000	1 242 559 143	1 181 442 910,04	90,56 %	
30 01 15 02	Copertura dei rischi di malattia	5	43 283 000	41 178 571	38 195 647,46	88,25 %	
30 01 15 03	Adeguamenti di pensioni ed indennità	5	41 931 000	38 776 143	25 845 616,88	61,64 %	
	<i>Articolo 30 01 15 — Totale parziale</i>			1 389 802 000	1 322 513 857	1 245 484 174,38	89,62 %
	Capitolo 30 01 — Totale			1 399 471 000	1 334 531 857	1 257 343 187,35	89,84 %

Articolo 30 01 13 — Indennità e pensioni degli ex membri e pensioni di reversibilità

Voce 30 01 13 01 — Indennità transitorie

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
287 000	2 251 000	2 006 081,30

Commento

Stanzamento destinato a coprire:

- l'indennità transitoria,
 - l'assegno familiare,
- dei membri della Commissione dopo la cessazione dalle funzioni.

Basi giuridiche

Regolamenti n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativi alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Voce 30 01 13 02 — Pensioni degli ex membri e pensioni di reversibilità

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
4 942 000	4 703 000	4 449 696,69

Commento

Stanzamento destinato a coprire:

- le pensioni di anzianità degli ex membri della Commissione,
- le pensioni di invalidità degli ex membri della Commissione,
- le pensioni di reversibilità del coniuge superstite e/o degli orfani degli ex membri della Commissione.

Basi giuridiche

Regolamenti n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativi alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Voce 30 01 13 03 — Adeguamento delle pensioni e delle diverse indennità

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
297 000	350 000	216 767,96

Commento

Stanzamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alle indennità transitorie, alle pensioni di anzianità, alle pensioni di invalidità e alle pensioni di reversibilità degli ex membri della Commissione e degli altri aventi diritto.

Una parte di questo stanziamento è destinata a coprire l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle pensioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio. Essa ha carattere di accantonamento e può essere utilizzata solo previo storno verso altre voci del presente capitolo, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamenti n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativi alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 30 01 14 — Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento

Commento

Voce 30 01 14 01 — Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
3 913 000	4 393 000	4 979 536,49

Commento

Stanzamento destinato a coprire le indennità da corrispondere ai funzionari:

- collocati in disponibilità in seguito a un provvedimento di riduzione dell'organico nella loro istituzione,
- inquadrati nei gradi AD 16, AD 15 o AD 14, il cui posto è soppresso nell'interesse del servizio.

Esso copre altresì le spese derivanti dall'applicazione dei regolamenti del Consiglio relativi a misure particolari e/o temporanee per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari e/o di agenti temporanei.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente della Commissione delle Comunità europee (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 1).

Voce 30 01 14 02 — Copertura dei rischi di malattia

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
133 000	149 000	117 659,11

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia dei pensionati e dei beneficiari delle indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Voce 30 01 14 03 — Adeguamenti delle indennità

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
97 000	172 000	89 271,42

Commento

Stanziamiento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alle indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento.

Una parte di questo stanziamento è destinata a coprire l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle indennità varie che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio. Essa ha carattere di accantonamento e può essere utilizzata solo previo storno verso altre voci del presente capitolo, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 30 01 15 — Pensioni ed indennità

Commento

Voce 30 01 15 01 — Pensioni, indennità di invalidità e indennità *una tantum*

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 304 588 000	1 242 559 143	1 181 442 910,04

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le pensioni di anzianità di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,
- le pensioni di invalidità di funzionari e agenti temporanei di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,
- le indennità di invalidità di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione,

compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,

- le pensioni di reversibilità pagate agli aventi diritto di ex funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,
- le indennità *una tantum* di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,
- i versamenti dell'equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità,
- i versamenti (agevolazioni pensione) a favore dei beneficiari (o degli aventi diritto) ex deportati o internati della Resistenza,
- i versamenti di un aiuto finanziario ai coniugi superstiti colpiti da handicap o malattia grave o prolungata, per la durata della malattia o dell'handicap, sulla base dell'esame della situazione sociale e sanitaria delle persone interessate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Voce 30 01 15 02 — Copertura dei rischi di malattia

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
43 283 000	41 178 571	38 195 647,46

Commento

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro del contribuente per l'assicurazione contro i rischi di malattia dei pensionati.

Esso copre altresì i versamenti (complementi di rimborsi di spese mediche) a favore degli ex deportati o internati della Resistenza.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Voce 30 01 15 03 — Adeguamenti di pensioni ed indennità

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
41 931 000	38 776 143	25 845 616,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alle pensioni.

Una parte di questo stanziamento è destinata a coprire l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle indennità varie che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio. Essa ha carattere di accantonamento e può essere utilizzata solo previo storno verso altre voci del presente capitolo, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 31 — SERVIZI LINGUISTICI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
31 01	Spese amministrative del settore «Servizi linguistici»	5	396 815 433	397 947 372	438 379 004,29
	Titolo 31 — Totale		396 815 433	397 947 372	438 379 004,29

CAPITOLO 31 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
31 01	Spese amministrative del settore «Servizi linguistici»					
31 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Servizi linguistici»	5	319 261 807	319 167 022	320 761 115,22	100,47 %
31 01 02	Personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Servizi linguistici»					
31 01 02 01	Personale esterno	5	11 489 853	11 324 662	9 671 492,74	84,17 %
31 01 02 11	Altre spese di gestione	5	4 991 191	5 240 431	7 016 511,31	140,58 %
	<i>Articolo 31 01 02 — Totale parziale</i>		16 481 044	16 565 093	16 688 004,05	101,26 %
31 01 03	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi di informazione e comunicazione ed altre spese di funzionamento del settore «Servizi linguistici»					
31 01 03 01	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Servizi linguistici»	5	20 204 082	20 378 257	24 120 167,42	119,38 %
31 01 03 04	Attrezzature e servizi tecnici per le sale di conferenza della Commissione	5	1 783 000	1 283 000	1 345 742,32	75,48 %
	<i>Articolo 31 01 03 — Totale parziale</i>		21 987 082	21 661 257	25 465 909,74	115,82 %
31 01 06	Spese d'interpretazione					
31 01 06 01	Spese d'interpretazione	5	21 013 000	22 923 000	52 980 847,71	252,13 %
31 01 06 02	Formazione e perfezionamento di interpreti di conferenza	5	422 500	457 000	1 346 844,78	318,78 %
31 01 06 03	Spese informatiche della Direzione generale dell'Interpretazione	5	1 256 000	1 242 000	3 272 566,94	260,55 %
	<i>Articolo 31 01 06 — Totale parziale</i>		22 691 500	24 622 000	57 600 259,43	253,84 %
31 01 07	Spese di traduzione					
31 01 07 01	Spese di traduzione	5	14 000 000	13 538 000	15 206 515,89	108,62 %
31 01 07 02	Spese di sostegno alle attività della Direzione generale della Traduzione	5	1 721 000	1 721 000	1 727 693,48	100,39 %
	<i>Articolo 31 01 07 — Totale parziale</i>		15 721 000	15 259 000	16 934 209,37	107,72 %
31 01 08	Attività di cooperazione interistituzionale					
31 01 08 01	Attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico	5	673 000	673 000	929 506,48	138,11 %
	<i>Articolo 31 01 08 — Totale parziale</i>		673 000	673 000	929 506,48	138,11 %
31 01 09	Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea					
31 01 09 01	Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea — Contributo ai titoli 1 e 2	5	p.m.	p.m.	0,—	
31 01 09 02	Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea — Contributo al titolo 3	5	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 31 01 09 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 31 01 — Totale		396 815 433	397 947 372	438 379 004,29	110,47 %

Articolo 31 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Servizi linguistici»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
319 261 807	319 167 022	320 761 115,22

Articolo 31 01 02 — Personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Servizi linguistici»

Voce 31 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
11 489 853	11 324 662	9 671 492,74

Voce 31 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
4 991 191	5 240 431	7 016 511,31

Articolo 31 01 03 — Spese relative alle apparecchiature e ai servizi di informazione e comunicazione ed altre spese di funzionamento del settore «Servizi linguistici»

Voce 31 01 03 01 — Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Servizi linguistici»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
20 204 082	20 378 257	24 120 167,42

Voce 31 01 03 04 — Attrezzature e servizi tecnici per le sale di conferenza della Commissione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 783 000	1 283 000	1 345 742,32

Commento

Questo stanziamento copre le spese relative:

- alle attrezzature necessarie per il funzionamento delle sale di conferenza della Commissione con cabine di interpretazione,
- ai servizi tecnici connessi al funzionamento delle riunioni e delle conferenze della Commissione a Bruxelles.

Le spese per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti alle varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute nel territorio dell'Unione, esclusi gli uffici di rappresentanza della Commissione nell'Unione.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 31 01 06 — Spese d'interpretazione

Voce 31 01 06 01 — Spese d'interpretazione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
21 013 000	22 923 000	52 980 847,71

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- la retribuzione degli interpreti freelance (interpreti ausiliari di sessione — IAS) assunti dalla DG Interpretazione, a titolo dell'articolo 90 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, per consentire a tale DG di mettere a disposizione delle istituzioni alla quali fornisce il servizio d'interpretazione un numero sufficiente di interpreti di conferenza qualificati,
- la retribuzione comprende, oltre alla remunerazione, i contributi a un regime di previdenza per l'anzianità e il decesso e a un'assicurazione contro gli infortuni e la malattia nonché, per gli interpreti che non hanno il domicilio professionale nella sede di servizio, il rimborso delle spese di trasferta e il versamento delle indennità forfettarie di viaggio e soggiorno,
- le prestazioni fornite alla Commissione dagli interpreti funzionari o temporanei del Parlamento europeo,
- le spese connesse ad attività di interpreti relative alla preparazione di riunioni e alla formazione,
- i contratti di servizio d'interpretazione conclusi dalla DG Interpretazione attraverso le delegazioni della Commissione, nel quadro delle riunioni organizzate dalla Commissione nei paesi terzi.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 35 517 500 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 31 01 06 02 — Formazione e perfezionamento di interpreti di conferenza

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
422 500	457 000	1 346 844,78

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alle azioni destinate a consentire alla DG Interpretazione di potersi avvalere di un numero sufficiente di interpreti di conferenza qualificati, soprattutto per talune combinazioni linguistiche, nonché alla formazione specifica degli interpreti di conferenza.

Si tratta, in particolare, di borse universitarie, formazioni per formatori e programmi di assistenza pedagogica nonché di borse per studenti.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 877 500 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Voce 31 01 06 03 — Spese informatiche della Direzione generale dell'Interpretazione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
1 256 000	1 242 000	3 272 566,94

Commento

Stanziamiento destinato a coprire tutte le spese informatiche della DG Interpretazione tra cui, in particolare:

- acquisto o locazione dei PC, dei server e dei microfoni, spese per i centri di back-up, i terminali, le attrezzature periferiche e di collegamento, le fotocopiatrici, i fax, di tutte le attrezzature elettroniche utilizzate negli uffici o nelle cabine di interpretazione della DG Interpretazione, dei software necessari al loro funzionamento, installazione, configurazione, manutenzione, studi, documentazione e forniture connessi a tali attrezzature,
- elaborazione e manutenzione dei sistemi d'informazione e diffusione utilizzati alla DG Interpretazione, compresa la documentazione, formazione specifica per tali sistemi, studi e acquisizione delle conoscenze e delle perizie nel settore informatico: qualità, sicurezza, tecnologia, internet, metodologia di sviluppo, gestione informatica,
- sostegno tecnico e logistico, formazione e documentazione connesse alle attrezzature informatiche e ai software, formazione e libri informatici di interesse generale, personale esterno di gestione e di amministrazione delle basi dati, servizi per gli uffici e abbonamenti,
- acquisto o locazione, manutenzione, sostegno delle attrezzature e dei software di trasmissione e di comunicazione nonché formazione e spese connesse.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 944 000 EUR.

Articolo 31 01 07 — Spese di traduzione

Voce 31 01 07 01 — Spese di traduzione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
14 000 000	13 538 000	15 206 515,89

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per i servizi di traduzione esterna e le spese connesse ad altri servizi linguistici affidati a contraenti esterni.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 200 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 31 01 07 02 — Spese di sostegno alle attività della Direzione generale della Traduzione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
1 721 000	1 721 000	1 727 693,48

Commento

Per quanto riguarda le basi dati terminologiche e linguistiche, gli strumenti di aiuto alla traduzione e le spese di documentazione e di biblioteca del servizio di traduzione, questo stanziamento è destinato a coprire:

- le spese connesse all'acquisto, allo sviluppo e all'adattamento di software, di programmi di traduzione assistita e di altri strumenti multilinguistici o di aiuto alla traduzione nonché quelle connesse all'acquisto, al consolidamento e all'estensione del contenuto di basi linguistiche e terminologiche, di memorie di traduzione, di dizionari di traduzione automatica, in particolare nella prospettiva di un trattamento più efficace del multilinguismo e di un rafforzamento della collaborazione interistituzionale,
- le spese di documentazione e di biblioteca che rispondono alle esigenze dei traduttori e, in particolare:
 - fornire alle biblioteche opere monolingui e abbonamenti a giornali e riviste selezionati,
 - assegnare dotazioni individuali per l'acquisizione di dizionari e opere di consultazione linguistica per i nuovi traduttori,
 - acquistare dizionari, enciclopedie e vocabolari in forma elettronica o tramite accesso web a basi documentarie,
 - costituire e mantenere uno stock di base delle biblioteche multilingui acquistando opere di riferimento.

Esso copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, iscritte all'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Articolo 31 01 08 — Attività di cooperazione interistituzionale

Voce 31 01 08 01 — Attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
673 000	673 000	929 506,48

Commento

Lo stanziamento copre le spese relative alle attività di cooperazione stabilite dal Comitato interistituzionale della traduzione e dell'interpretazione (CITI), volte a promuovere la cooperazione internazionale nel settore linguistico.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 279 000 EUR.

Articolo 31 01 09 — Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

Commento

L'articolo copre il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Voce 31 01 09 01 — Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Questa voce è destinata a coprire le spese per il personale e le spese di funzionamento amministrativo del Centro di traduzione (titoli 1 e 2).

Le risorse di bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea provengono dai contributi finanziari degli organismi per i quali lavora, nonché dalle istituzioni e organi con cui si è concordata una collaborazione, fatte salve altre entrate.

Nel corso della procedura di bilancio e anche durante l'esercizio finanziario, in sede di presentazione di una lettera rettificativa o di un bilancio rettificativo, la Commissione informa previamente l'autorità di bilancio in merito a qualsiasi cambiamento nel bilancio delle agenzie, in particolare per quanto riguarda gli organigrammi ivi pubblicati. Tale procedura è conforme alle disposizioni sulla trasparenza previste nella dichiarazione interistituzionale del 17 novembre 1995 e attuate sotto forma di un codice di condotta concordato tra il Parlamento europeo, la Commissione e le agenzie.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico del Centro di traduzione figura nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1).

Atti di riferimento

Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti il 29 ottobre 1993 a Bruxelles, a livello dei capi di Stato e di governo.

Voce 31 01 09 02 — Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Questa voce è destinata a coprire le spese operative del Centro di traduzione (titolo 3).

Le risorse di bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea provengono dai contributi finanziari degli organismi per i quali lavora, nonché dalle istituzioni e organi con cui si è concordata una collaborazione, fatte salve altre entrate.

Nel corso della procedura di bilancio e anche durante l'esercizio finanziario, in sede di presentazione di una lettera rettificativa o di un bilancio rettificativo, la Commissione informa previamente l'autorità di bilancio in merito a qualsiasi cambiamento nel bilancio delle agenzie, in particolare per quanto riguarda gli organigrammi ivi pubblicati. Tale procedura è conforme alle disposizioni sulla trasparenza previste nella dichiarazione interistituzionale del 17 novembre 1995 e attuate sotto forma di un codice di condotta concordato tra il Parlamento europeo, la Commissione e le agenzie.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1).

Atti di riferimento

Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti il 29 ottobre 1993 a Bruxelles, a livello dei capi di Stato e di governo.

TITOLO 32 — ENERGIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
32 01	Spese amministrative del settore «Energia»		76 789 240	76 789 240	77 909 898	77 909 898	76 911 403,17	76 911 403,17
	40 01 40				23 947 77 933 845	23 947 77 933 845		
32 03	Reti transeuropee	1	22 200 000	11 972 009	21 129 600	18 145 022	24 150 000,00	18 005 120,39
32 04	Energie convenzionali e rinnovabili		151 679 511	377 606 326	144 450 237	818 755 140	275 300 388,95	591 045 575,58
32 05	Energia nucleare	1	289 750 000	199 660 662	282 496 400	227 357 119	280 519 620,68	120 765 862,57
32 06	Ricerca nel settore dell'energia	1	197 884 030	148 579 814	192 088 457	140 407 198	203 247 029,38	159 220 354,99
	Titolo 32 — Totale		738 302 781	814 608 051	718 074 592	1 282 574 377	860 128 442,18	965 948 316,70
	40 01 40 Totale + riserva				23 947 718 098 539	23 947 1 282 598 324		

CAPITOLO 32 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ENERGIA»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
32 01	Spese amministrative del settore «Energia»					
32 01 01	Spese relative al personale in servizio nel settore «Energia»	5	54 992 946	56 159 007	54 722 586,62	99,51 %
32 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Energia»					
32 01 02 01	Personale esterno	5	2 833 885	3 119 918	2 948 041,60	104,03 %
32 01 02 11	Altre spese di gestione	5	1 992 249	1 917 719	2 506 325,00	125,80 %
	40 01 40			23 947 1 941 666		
	<i>Articolo 32 01 02 — Totale parziale</i>		4 826 134	5 037 637	5 454 366,60	113,02 %
	40 01 40			23 947 5 061 584		
32 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Energia»	5	3 480 160	3 585 654	4 047 886,23	116,31 %
32 01 04	Spese di sostegno per le attività nel settore «Energia»					
32 01 04 01	Energie convenzionali — Spese di gestione amministrativa	1.1	600 000	700 000	247 976,08	41,33 %
32 01 04 02	Sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea di energia — Spese di gestione amministrativa	1.1	600 000	694 400	399 646,76	66,61 %
32 01 04 03	Energia nucleare — Spese di gestione amministrativa	1.1	250 000	195 200	219 454,00	87,78 %
32 01 04 04	Sicurezza e protezione degli utenti di energia — Spese di gestione amministrativa	1.1	—	p.m.	10 000,00	
32 01 04 05	Informazione e comunicazione — Spese di gestione amministrativa	1.1	500 000	496 000	500 000,00	100,00 %
32 01 04 06	Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma «Energia intelligente — Europa» — Spese di gestione amministrativa	1.1	800 000	992 000	663 132,60	82,89 %

32 01 04 07	Progetti energetici per sostenere la ripresa economica — Spese di gestione amministrativa	1.1	—	p.m.	0,—	
32 01 04 30	Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione — Contributo del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma «Energia intelligente — Europa»	1.1	6 542 000	6 542 000	6 758 104,00	103,30 %
	<i>Articolo 32 01 04 — Totale parziale</i>		9 292 000	9 619 600	8 798 313,44	94,69 %
32 01 05	Spese di sostegno per le attività di ricerca del settore «Energia»					
32 01 05 01	Spese relative al personale di ricerca	1.1	1 950 000	1 700 000	1 965 000,00	100,77 %
32 01 05 02	Personale esterno di ricerca	1.1	950 000	850 000	841 000,00	88,53 %
32 01 05 03	Altre spese di gestione per la ricerca	1.1	1 200 000	860 000	1 082 250,28	90,19 %
	<i>Articolo 32 01 05 — Totale parziale</i>		4 100 000	3 410 000	3 888 250,28	94,84 %
32 01 06	Contributo della Comunità europea per l'energia atomica per il funzionamento dell'Agenzia di approvvigionamento					
		5	98 000	98 000	0,—	
	Capitolo 32 01 — Totale		76 789 240	77 909 898	76 911 403,17	100,16 %
				23 947		
				77 933 845		
	40 01 40					
	Totale + riserva					

Articolo 32 01 01 — Spese relative al personale in servizio nel settore «Energia»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
54 992 946	56 159 007	54 722 586,62

Articolo 32 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Energia»

Voce 32 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
2 833 885	3 119 918	2 948 041,60

Voce 32 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
32 01 02 11	1 992 249	1 917 719	2 506 325,00
40 01 40		23 947	
Totale	1 992 249	1 941 666	2 506 325,00

Articolo 32 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Energia»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
3 480 160	3 585 654	4 047 886,23

Articolo 32 01 04 — Spese di sostegno per le attività nel settore «Energia»

Voce 32 01 04 01 — Energie convenzionali — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
600 000	700 000	247 976,08

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi e riunioni di esperti direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 32 04 03.

Voce 32 01 04 02 — Sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea di energia — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
600 000	694 400	399 646,76

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. gli articoli 32 03 01 e 32 03 02.

Voce 32 01 04 03 — Energia nucleare — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
250 000	195 200	219 454,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi e riunioni di esperti direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. gli articoli 32 05 01, 32 05 02 e 32 05 03.

Voce 32 01 04 04 — Sicurezza e protezione degli utenti di energia — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
—	p.m.	10 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi e riunioni di esperti direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 32 04 16.

Voce 32 01 04 05 — Informazione e comunicazione — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
500 000	496 000	500 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di informazione e pubblicazioni direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo delle politiche dei trasporti, dell'energia e del nucleare, nonché di sicurezza e protezione degli utenti di infrastrutture di energia.

Basi giuridiche

Cfr. gli articoli 32 04 03, 32 04 16, 32 05 01, 32 05 02 e 32 05 03.

Voce 32 01 04 06 — Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma «Energia intelligente — Europa» — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
800 000	992 000	663 132,60

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere alla presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 32 04 06.

Voce 32 01 04 07 — Progetti energetici per sostenere la ripresa economica — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
—	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per valutazioni, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegate ai progetti energetici per sostenere la ripresa economica o alle azioni a titolo della presente voce. Lo stanziamento copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 32 04 14.

Voce 32 01 04 30 — Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione — Contributo del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma «Energia intelligente — Europa»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
6 542 000	6 542 000	6 758 104,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e le spese operative dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione, sostenute per la partecipazione dell'Agenzia alla gestione di azioni del programma quadro per l'innovazione e la competitività — Programma «Energia intelligente — Europa»

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere alla presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione è contenuta nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29).

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6).

Atti di riferimento

Decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l'energia intelligente», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85).

Decisione 2007/372/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente in Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 52).

Decisione C(2007) 3198 della Commissione, del 9 luglio 2007, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione ai fini dell'esecuzione di incarichi connessi all'attuazione del programma Energia intelligente-Europa 2003-2006, del programma Marco Polo 2003-2006, del programma quadro per la competitività e l'innovazione 2007-2013 e per il programma Marco Polo 2007-2013, che include in particolare l'attuazione di stanziamenti iscritti nel bilancio della Comunità.

Articolo 32 01 05 — Spese di sostegno per le attività di ricerca del settore «Energia»

Voce 32 01 05 01 — Spese relative al personale di ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 950 000	1 700 000	1 965 000,00

Voce 32 01 05 02 — Personale esterno di ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
950 000	850 000	841 000,00

Voce 32 01 05 03 — Altre spese di gestione per la ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 200 000	860 000	1 082 250,28

Articolo 32 01 06 — Contributo della Comunità europea per l'energia atomica per il funzionamento dell'Agenzia di approvvigionamento

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
98 000	98 000	0,—

Commento

Poiché le spese di personale e di immobili sono comprese negli stanziamenti delle voci XX 01 01 01 e XX 01 03 01 e dell'articolo 26 01 23, la sovvenzione della Commissione, alla quale si aggiungono le entrate proprie dell'Agenzia, serve a coprire le spese che l'Agenzia stessa sostiene nell'esercizio delle proprie attività.

Nella 23ª sessione del 1° e 2 febbraio 1960, il Consiglio della Comunità europea per l'energia atomica ha proposto all'unanimità che la Commissione differisca non soltanto la riscossione del canone, destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea per l'energia atomica, ma anche la sua stessa introduzione. Da allora, nel bilancio figura una sovvenzione destinata a equilibrare lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea per l'energia atomica.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, in particolare gli articoli 52, 53 e 54.

Atti di riferimento

Decisione 2008/114/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (GU L 41 del 15.2.2008, pag. 15), in particolare gli articoli 4, 6 e 7 dell'Allegato.

CAPITOLO 32 03 — RETI TRANSEUROPEE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
32 03	Reti transeuropee								
32 03 01	Completamento del sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea per l'energia	1.1	—	1 840 713	—	5 897 132	0,—	5 035 540,36	273,56 %
32 03 02	Sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea per l'energia	1.1	22 200 000	10 131 296	21 129 600	12 247 890	24 150 000,00	12 969 580,03	128,02 %
	Capitolo 32 03 — Totale		22 200 000	11 972 009	21 129 600	18 145 022	24 150 000,00	18 005 120,39	150,39 %

Articolo 32 03 01 — Completamento del sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea per l'energia

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	1 840 713	—	5 897 132	0,—	5 035 540,36

Commento

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni del programma TEN-E assunti in precedenza.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1).

Decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia (GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1).

32 04 10 01	Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia — Contributo ai titoli 1 e 2	1.1	6 967 383	6 967 383	6 864 725	6 864 725	4 017 000,00	5 394 271,63	77,42 %
32 04 10 02	Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia — Contributo al titolo 3	1.1	402 412	402 412	377 125	377 125	983 000,00	983 000,00	244,28 %
	<i>Articolo 32 04 10 — Totale parziale</i>		7 369 795	7 369 795	7 241 850	7 241 850	5 000 000,00	6 377 271,63	86,53 %
32 04 11	Comunità dell'energia	4	3 159 716	2 628 914	2 724 787	2 600 970	3 312 400,00	3 312 400,00	126,00 %
32 04 12	<i>Progetto pilota — Programma quadro europeo sullo sviluppo e lo scambio di esperienze in materia di sviluppo urbano sostenibile</i>	1.1	—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	
32 04 13	<i>Azione preparatoria — Isole europee per una politica energetica comune</i>	1.1	—	p.m.	—	2 000 000	0,—	1 050 425,60	
32 04 14	<i>Progetti energetici per sostenere la ripresa economica</i>								
32 04 14 01	Progetti energetici per sostenere la ripresa economica — Reti energetiche	1.1	—	120 982 500	p.m.	493 488 963	0,—	224 169 430,99	185,29 %
32 04 14 02	Progetti energetici per sostenere la ripresa economica — Cattura e stoccaggio del carbonio (CCS)	1.1	—	93 437 134	p.m.	119 393 397	0,—	192 027 188,76	205,51 %
32 04 14 03	Progetti energetici per sostenere la ripresa economica — Sistema europeo di reti eoliche in mare	1.1	—	39 699 665	p.m.	73 487 337	0,—	41 300 324,67	104,03 %
32 04 14 04	Progetti energetici per sostenere la ripresa economica — Iniziative riguardanti l'efficienza energetica e le energie rinnovabili	1.1	—	31 413 490	p.m.	43 548 052	146 334 644,50	30 000 000,00	95,50 %
	<i>Articolo 32 04 14 — Totale parziale</i>		—	285 532 789	p.m.	729 917 749	146 334 644,50	487 496 944,42	170,73 %
32 04 16	<i>Sicurezza degli impianti e delle infrastrutture energetici</i>	1.1	300 000	184 515	250 000	571 568	249 400,00	15 430,12	8,36 %
32 04 17	<i>Progetto pilota — Sostenere la conservazione delle risorse naturali e la lotta ai cambiamenti climatici mediante un maggiore ricorso all'energia solare (termica e fotovoltaica)</i>	2	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
32 04 18	<i>Progetto pilota — Sicurezza energetica — Gas di scisto</i>	1.1	—	60 000	200 000	100 000			
32 04 19	<i>Azione preparatoria — Meccanismi di cooperazione per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulle fonti energetiche rinnovabili</i>	2	—	150 000	500 000	250 000			
	Capitolo 32 04 — Totale		151 679 511	377 606 326	144 450 237	818 755 140	275 300 388,95	591 045 575,58	156,52 %

Articolo 32 04 01 — Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2003-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	453 626	71 596,71	4 922 248,85

Commento

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza del programma «Energia intelligente — Europa» (2003-2006).

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di

stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29).

Articolo 32 04 02 — Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2003-2006): capitolo esterno — Coopener

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	187 921,77

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza per la sezione «Coopener» (cooperazione esterna) del programma «Energia intelligente — Europa».

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, se del caso, per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29).

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Articolo 32 04 03 — Attività di supporto per la politica energetica europea e per il mercato interno dell'energia

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 600 000	1 680 313	3 720 000	3 765 092	2 632 485,82	2 847 449,84

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per raccogliere ed elaborare tutte le informazioni necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione di una politica energetica europea competitiva, sicura e sostenibile, del mercato interno dell'energia e della sua estensione a paesi terzi, della sicurezza dell'approvvigionamento energetico per tutti gli aspetti in una prospettiva europea e globale e per il rafforzamento dei diritti e della protezione degli utenti dell'energia grazie alla fornitura di servizi di qualità a prezzi trasparenti e comparabili.

Gli obiettivi principali approvati sono l'istituzione progressiva di una politica comune europea che garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento energetico continuo, il buon funzionamento del mercato interno dell'energia e l'accesso alle reti di trasporto

dell'energia, l'osservazione del mercato dell'energia, l'analisi di modelli comprendenti scenari riguardanti le conseguenze delle politiche prese in considerazione, il rafforzamento dei diritti degli utenti dell'energia e la loro protezione, sulla base di conoscenze generali e specifiche dei mercati globali ed europei dell'energia per tutti i tipi di energia.

Lo stanziamento è inoltre destinato a coprire le spese per esperti direttamente connesse alla raccolta, alla convalida e all'analisi delle informazioni necessarie sull'osservazione del mercato dell'energia («peer review»).

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1).

Decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa al finanziamento della normalizzazione europea (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 7).

Regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione, del 21 settembre 2010, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea (GU L 248 del 22.9.2010, pag. 36).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 27 ottobre 2011, sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi, [COM(2011) 688 final].

Decisione della Commissione del 19 gennaio 2012, relativa all'istituzione del Gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività offshore nel settore degli idrocarburi (GU C 18 del 21.1.2012, pag. 8).

Articolo 32 04 04 — Completamento del programma quadro «Energia» (1999-2002) — Energie convenzionali e rinnovabili

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in virtù dei regolamenti e delle decisioni adottati.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione 91/565/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1991, sulla promozione dell'efficienza energetica nella Comunità (programma

SAVE) (GU L 307 dell'8.11.1991, pag. 34).

Decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002) e misure connesse (GU L 7 del 13.1.1999, pag. 16).

Decisione 1999/22/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale di studio, di analisi, di previsione e di altre attività collegate nel settore dell'energia (1998-2002) (GU L 7 del 13.1.1999, pag. 20).

Decisione 1999/23/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale per promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell'energia (1998-2002) (GU L 7 del 13.1.1999, pag. 23).

Decisione 1999/24/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale di azioni tecnologiche per la promozione dell'utilizzazione pulita ed efficiente dei combustibili solidi (1998-2002) (GU L 7 del 13.1.1999, pag. 28).

Decisione n. 646/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener) (1998-2002) (GU L 79 del 30.3.2000, pag. 1).

Decisione n. 647/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che adotta un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica (SAVE) (1998-2002) (GU L 79 del 30.3.2000, pag. 6).

Decisione 2001/353/CE del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le nuove linee direttrici applicabili alle azioni e misure da porre in atto a titolo del programma pluriennale per promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell'energia (1998-2002), attuato nell'ambito del programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia e misure connesse (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 24).

Articolo 32 04 05 — Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a finanziare il piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET) annunciato nella comunicazione della Commissione intitolata «Un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET): Verso un futuro a bassa emissione di carbonio» (COM(2007)0723). Esso è destinato in particolare a finanziare e sostenere le tecnologie a basso tenore di carbonio nelle fasi di ricerca, sviluppo, dimostrazione e commercializzazione.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 22 novembre 2007 — Un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET): Verso un futuro a bassa emissione di carbonio [COM(2007) 723 final].

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET) [COM(2009) 519 final].

Articolo 32 04 06 — Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma «Energia intelligente — Europa»

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
137 250 000	80 000 000	129 813 600	71 854 285	117 699 861,92	83 335 483,35

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare azioni o misure relative a:

- progetti di promozione e divulgazione:
 - di studi strategici sulla base di analisi condivise e monitoraggi regolari dell'andamento del mercato e delle tendenze nel settore dell'energia per la preparazione delle future azioni normative o la revisione di quelle vigenti, anche per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno dell'energia, per l'attuazione della strategia a medio e lungo termine nel settore dell'energia volta a promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per la preparazione di impegni volontari a lungo termine con le imprese e altri soggetti interessati e per lo sviluppo di norme, sistemi di etichettatura e certificazione, eventualmente anche in collaborazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali,
 - della creazione, dell'ampliamento o della riorganizzazione delle strutture e degli strumenti a sostegno dello sviluppo energetico sostenibile, ivi comprese azioni di gestione e di risparmio energetico a livello locale e regionale, nonché la creazione di prodotti finanziari e di strumenti di mercato adeguati, sulla base dell'esperienza acquisita con reti passate e presenti,
 - della promozione di sistemi e apparecchiature sostenibili in campo energetico al fine di accelerarne ulteriormente la penetrazione sul mercato e di stimolare gli investimenti per agevolare la transizione dalla dimostrazione alla commercializzazione di tecnologie più efficienti, campagne di sensibilizzazione e creazione di capacità istituzionali,
 - dello sviluppo di strutture di informazione, istruzione e formazione, l'utilizzo dei risultati, la promozione e divulgazione del know how e delle prassi eccellenti, coinvolgendo tutti i consumatori, la diffusione dei risultati di azioni e progetti e la cooperazione con gli Stati membri tramite reti operative,
 - del monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto delle azioni legislative e di sostegno dell'Unione,
- progetti di prima applicazione commerciale:
 - sostegno a progetti relativi alla prima applicazione commerciale di tecniche, processi, prodotti o pratiche innovativi di rilevanza europea, che sono già stati dimostrati con successo a livello tecnico. Tali progetti saranno destinati a promuovere l'utilizzo più ampio di questi ultimi nei paesi partecipanti e a favorirne l'utilizzo commerciale.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell'Unione/comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere alla presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Articolo 32 04 07 — Progetto pilota — Sicurezza energetica — Biocarburanti

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	p.m.	0,—	1 500 000,00

Commento

Stanzamento destinato a finanziare azioni o misure nel settore della sicurezza energetica al fine di promuovere l'autosufficienza dell'Unione per quanto riguarda le fonti di energia rinnovabili, tra cui i biocarburanti ottenuti dai rifiuti e dai residui.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 32 04 10 — Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

Voce 32 04 10 01 — Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 967 383	6 967 383	6 864 725	6 864 725	4 017 000,00	5 394 271,63

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese di funzionamento amministrativo dell'Agenzia (titoli 1 e 2).

L'Agenzia è tenuta ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettere c) e d), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia è contenuta nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia (GU L 326 del 8.12.2011, pag. 1.).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 ottobre 2011, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE [COM(2011) 658 final].

Voce 32 04 10 02 — Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
402 412	402 412	377 125	377 125	983 000,00	983 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire soltanto le spese di funzionamento dell'Agenzia relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Il contributo dell'Unione per il 2013 è pari a un importo complessivo di 7 369 795 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia (GU L 326 del 8.12.2011, pag. 1).

Articolo 32 04 11 — Comunità dell'energia

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 159 716	2 628 914	2 724 787	2 600 970	3 312 400,00	3 312 400,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la partecipazione dell'Unione europea al bilancio della Comunità dell'energia. L'articolo in questione riguarda le spese amministrative per il personale e le spese operative.

Il contributo dell'Unione per il 2013 è pari a un importo complessivo di 3 159 716 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia (GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15).

Articolo 32 04 12 — Progetto pilota — Programma quadro europeo sullo sviluppo e lo scambio di esperienze in materia di sviluppo urbano sostenibile

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—

Commento

L'articolo è volto a cofinanziare tra l'altro:

- la piattaforma europea delle conoscenze,
- lo scambio di esperienze e migliori prassi per quanto riguarda i piani per un trasporto urbano sostenibile,
- lo sviluppo e lo scambio di migliori prassi in materia di pianificazione urbana sostenibile, ivi comprese misure volte a limitare i rischi ambientali e combattere il cambiamento climatico,
- lo scambio di esperienze e migliori prassi in materia di edilizia sostenibile, promozione di una progettazione urbana sostenibile e biodiversità,
- azioni di sensibilizzazione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 32 04 13 — Azione preparatoria — Isole europee per una politica energetica comune

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	2 000 000	0,—	1 050 425,60

Commento

Al fine di realizzare l'obiettivo del 20 % di energie rinnovabili nel mix energetico complessivo europeo entro il 2020 (l'obiettivo attuale è del 12 % entro il 2010), fissato dalla Commissione nella sua comunicazione del 10 gennaio 2007 «Una politica energetica per l'Europa» (COM(2007)0001), la presente azione preparatoria è intesa al finanziamento di:

- progetti intesi a sviluppare sistemi integrati di energia rinnovabile (marina, eolica, solare, biomassa e biogas) adeguati alle condizioni climatiche e socioeconomiche specifiche delle comunità insulari, compresi i sistemi ibridi e i sistemi di desalinizzazione,
- progetti volti a valutare l'impatto sociale ed economico di una maggiore penetrazione e utilizzazione delle energie rinnovabili e delle misure di efficienza energetica sulle comunità insulari locali (sviluppo economico, occupazione, mantenimento dei giovani nelle comunità insulari ecc.),
- iniziative nel settore delle tecnologie energetiche, adatte alle comunità insulari, volte a promuovere progetti di ricerca nel settore dell'energia rinnovabile e delle tecnologie connesse all'efficienza energetica per ottimizzare l'utilizzo dell'energia rinnovabile adattandosi alle condizioni locali,
- progetti per la messa a punto di metodi efficienti ed ecologici per trasportare tale energia verso la terraferma, ivi compresa l'interconnessione delle reti periferiche di energia elettrica delle isole alle reti sulla terraferma,
- scambio di migliori prassi tra le regioni insulari in Europa.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 32 04 14 — Progetti energetici per sostenere la ripresa economica

Voce 32 04 14 01 — Progetti energetici per sostenere la ripresa economica — Reti energetiche

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	120 982 500	p.m.	493 488 963	0,—	224 169 430,99

Commento

Stanzamento destinato a coprire i costi di progetti infrastrutturali nei settori del gas e dell'energia elettrica che presentano il maggiore valore aggiunto europeo.

Lo stanziamento contribuisce ad adeguare e sviluppare le reti energetiche di particolare importanza per l'Unione a sostegno del funzionamento del mercato interno dell'energia e, in particolare, ad aumentare la capacità di interconnessione, la sicurezza e la diversificazione dell'approvvigionamento nonché a superare gli ostacoli ambientali, tecnici e finanziari. È necessario uno speciale sostegno dell'Unione per intensificare lo sviluppo delle reti energetiche e accelerarne la costruzione, segnatamente dove le fonti e le rotte di approvvigionamento sono scarsamente diversificate.

Gli stanziamenti contribuiscono altresì a promuovere la connessione e l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nonché a rafforzare la coesione economica e sociale con le regioni svantaggiate e insulari dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31).

Voce 32 04 14 02 — Progetti energetici per sostenere la ripresa economica — Cattura e stoccaggio del carbonio (CCS)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	93 437 134	p.m.	119 393 397	0,—	192 027 188,76

Commento

Gli stanziamenti contribuiscono a promuovere progetti riguardanti la cattura dell'anidride carbonica (CO₂) prodotta dagli impianti industriali, il trasporto sul sito di stoccaggio e l'iniezione in una idonea formazione geologica sotterranea ai fini dello stoccaggio permanente.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31).

Voce 32 04 14 03 — Progetti energetici per sostenere la ripresa economica — Sistema europeo di reti eoliche in mare

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	39 699 665	p.m.	73 487 337	0,—	41 300 324,67

Commento

Gli stanziamenti contribuiscono a promuovere progetti di sviluppo del sistema europeo di reti eoliche in mare, imperniati in particolare sui seguenti elementi:

- la compensazione della variabilità dell'energia elettrica di origine eolica tramite sistemi integrati,
- sistemi di stoccaggio su vasta scala,
- la gestione di parchi eolici come centrali elettriche virtuali (più di 1 GW),
- turbine collocate a maggiore distanza dalla costa o in acque più profonde (20 a 50 m) rispetto alla norma attuale,
- concezioni nuove delle sottostrutture, o
- elementi innovativi e dimostrazione della loro realizzazione,
- processi di assemblaggio, di installazione, di gestione e di smantellamento e la prova di questi processi in progetti su scala reale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31).

Voce 32 04 14 04 — Progetti energetici per sostenere la ripresa economica — Iniziative riguardanti l'efficienza energetica e le energie rinnovabili

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	31 413 490	p.m.	43 548 052	146 334 644,50	30 000 000,00

Commento

Il regolamento sull'EEPR modificato, n. 1233/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, ha reso possibile la creazione di un nuovo meccanismo finanziario a sostegno dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili. Esso comprende un fondo di investimento [il fondo europeo per l'efficienza energetica (EEE F) per un importo complessivo di 265 000 000 EUR, di cui il contributo dell'UE è pari a 125 000 000 EUR], un'assistenza tecnica (AT) per 20 000 000 EUR e attività di sensibilizzazione (1 300 000 EUR). L'EEE F fornisce un sostegno alle autorità locali, regionali e (ove pertinente) nazionali, nonché ad enti pubblici o privati che operano per conto di dette autorità pubbliche.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31).

Articolo 32 04 16 — Sicurezza degli impianti e delle infrastrutture energetici

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
300 000	184 515	250 000	571 568	249 400,00	15 430,12

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per la raccolta e l'elaborazione di informazioni di ogni tipo necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione delle norme e delle misure necessarie per migliorare la sicurezza nel settore dell'energia, l'assistenza tecnica e la formazione specifica.

Gli obiettivi principali consistono nell'elaborazione e nell'applicazione di norme di sicurezza nel campo dell'energia, in particolare:

- misure volte a prevenire atti di vandalismo nel settore dell'energia, in particolare per quanto riguarda gli impianti e le infrastrutture del sistema europeo o la produzione e la trasmissione dell'energia,
- ravvicinamento delle legislazioni, delle norme tecniche e delle pratiche amministrative di controllo legate alla sicurezza nel settore dell'energia,
- definizione di indicatori, metodi e obiettivi di sicurezza comuni per il settore dell'energia e la raccolta dei dati necessari per tale definizione,
- monitoraggio delle misure adottate nel campo della sicurezza energetica dalle autorità nazionali, dagli operatori e dagli altri principali operatori del settore,
- coordinamento a livello internazionale in materia di sicurezza energetica, compresi i paesi vicini fornitori e di transito e gli altri partner mondiali,
- promozione dello sviluppo tecnologico nel campo della sicurezza energetica.

Basi giuridiche

Compito connesso all'autonomia amministrativa della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 32 04 17 — Progetto pilota — Sostenere la conservazione delle risorse naturali e la lotta ai cambiamenti climatici mediante un maggiore ricorso all'energia solare (termica e fotovoltaica)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Il progetto avrà come obiettivo generale l'elaborazione di proposte per azioni future di investimento, negli Stati membri, in impianti di dimostrazione su piccola scala dell'utilizzo dell'energia solare per generare riscaldamento, raffreddamento ed elettricità. L'obiettivo specifico del progetto dovrebbe consistere nell'installazione di impianti in immobili residenziali negli Stati membri e nelle regioni in cui l'uso dell'energia solare è poco o per nulla sovvenzionato. In tal modo, le diverse tecnologie e possibilità per generare riscaldamento, raffreddamento ed elettricità a partire dall'energia solare potrebbero essere presentate a un vasto pubblico. Con la creazione di impianti di dimostrazione dell'utilizzo dell'energia solare più vicino alle zone residenziali si incentiverebbero gli investimenti in questo tipo di tecnologie, ancora nuove e poco note alla maggior parte dei cittadini europei, non bene informati sui loro vantaggi.

Il progetto dovrebbe portare all'installazione, in case e immobili residenziali, di numerosi impianti solari funzionanti e visitabili.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 32 04 18 — Progetto pilota — Sicurezza energetica — Gas di scisto

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	60 000	200 000	100 000		

Commento

Lo stanziamento è destinato a finanziare progetti pilota e altre attività di sostegno volte ad analizzare l'accettazione da parte dei cittadini dell'esplorazione e dello sfruttamento del gas di scisto, nonché l'avvio di un dialogo a tale proposito.

Pur essendo stato avviato un dibattito pubblico in Europa sul gas di scisto, sui suoi meriti e sui suoi effetti negativi, esso non sempre si basa su informazioni e fatti concreti. È dunque importante avviare un dialogo con i cittadini e lanciare campagne di informazione prima che si passi alla produzione industriale.

Lo stanziamento sarebbe destinato a sostenere il dialogo pubblico sulle conseguenze sociali, ambientali ed economiche di siffatti progetti a livello locale, nazionale ed europeo. A tali dialoghi dovrebbero partecipare le autorità nazionali, le comunità locali, i cittadini in generale, le imprese e le organizzazioni non governative. Nell'ambito delle attività previste potrebbero rientrare audizioni pubbliche, conciliazioni o altre modalità più recenti di consultazione pubblica nei settori dello sviluppo del gas di scisto e nelle capitali nazionali.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 32 04 19 — Azione preparatoria — Meccanismi di cooperazione per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulle fonti energetiche rinnovabili

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	150 000	500 000	250 000		

Commento

Nell'ambito della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16), che fissa gli obiettivi nazionali relativi alla quota di fonti energetiche rinnovabili nel consumo finale lordo di energia, si propone un nuovo meccanismo allo scopo di conseguire gli obiettivi nazionali, in base al quale gli Stati membri possono avvalersi dei regimi di sostegno nazionali e dei meccanismi di cooperazione previsti nel contesto della predetta direttiva sulle fonti rinnovabili di energia. Tali meccanismi, che introducono la flessibilità per gli Stati membri sulla base di una cooperazione volontaria, riguardano trasferimenti statistici tra Stati membri (articolo 6), progetti comuni tra Stati membri (articoli 7 e 8), progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi (articoli 9 e 10) e regimi di sostegno comuni tra gli Stati membri (articolo 11).

La presente azione preparatoria dovrebbe essere finalizzata a esaminare tutte le condizioni per un'attuazione efficace di tali meccanismi di cooperazione e la loro interazione con altri meccanismi o regimi di sostegno nazionali, nonché a valutare la necessità di sviluppare un quadro specifico per il funzionamento di tale meccanismo. Si dovrebbe dare priorità allo sviluppo del quadro operativo in questione negli Stati membri che dispongono di capacità di reti transfrontaliere limitate, come pure nelle regioni che presentano un potenziale elevato per i progetti specifici attinenti alle fonti rinnovabili di energia.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 32 05 — ENERGIA NUCLEARE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
32 05	Energia nucleare								
32 05 01	Sicurezza nucleare	1.1	20 550 000	15 814 706	20 410 000	17 237 770	20 721 545,56	16 884 075,93	106,76 %
32 05 02	Sicurezza nucleare e radioprotezione	1.1	2 200 000	1 976 838	2 182 400	1 451 602	1 798 075,12	1 916 310,12	96,94 %
32 05 03	Sicurezza nucleare — Azioni transitorie (disattivazione degli impianti nucleari)	1.1	267 000 000	181 869 118	259 904 000	208 667 747	258 000 000,00	101 965 476,52	56,07 %
Capitolo 32 05 — Totale			289 750 000	199 660 662	282 496 400	227 357 119	280 519 620,68	120 765 862,57	60,49 %

Articolo 32 05 01 — Sicurezza nucleare

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 550 000	15 814 706	20 410 000	17 237 770	20 721 545,56	16 884 075,93

Commento

Stanzamento destinato a finanziare le seguenti azioni:

- spese di missione degli ispettori sostenute in base a programmi semestrali prestabiliti, ispezioni con breve preavviso (indennità giornaliera e spese di trasporto),
- spese di formazione degli ispettori e spese relative alle riunioni con gli Stati membri e con gli operatori nucleari,
- acquisto di attrezzature necessarie durante le ispezioni, in particolare l'acquisto di sistemi di sorveglianza, soprattutto di sistemi videonumerici, attrezzatura per la misurazione dei raggi gamma, dei neutroni e dei raggi infrarossi, sigilli elettronici e relativo sistema di lettura,
- acquisto e rinnovo di materiale informatico relativo alle ispezioni,
- progetti informatici specifici relativi alle ispezioni (sviluppo e manutenzione),
- sostituzione di sistemi di sorveglianza e di misurazione al termine del loro ciclo di vita,
- manutenzione di attrezzature, compresa l'assicurazione di attrezzature specifiche presso i siti di Canberra, Ametek, Fork e GBNS,
- opere di natura tecnica relative all'infrastruttura, compresa la gestione delle scorie e il trasporto dei campioni,
- attività di analisi in loco (spese di lavoro e di missione degli analisti),
- convenzioni sullo spazio di lavoro in loco (laboratori, uffici),
- gestione corrente degli impianti in loco e dei laboratori del servizio centrale (riparazioni, manutenzione, attrezzature IT, acquisto di piccolo materiale, materiali di consumo ecc.),
- sostegno e test IT per le applicazioni relative alle ispezioni.

Danno parimenti luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario:

- le indennità di assicurazione rimosse,
- le restituzioni di somme pagate indebitamente nel quadro degli acquisti di beni, lavori o prestazioni di servizi da parte della Commissione.

Basi giuridiche

Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione, dell'8 febbraio 2005, concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom (GU L 54 del 28.2.2005, pag. 1).

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica in virtù del capitolo 7 del titolo II e dell'articolo 174.

Atti di riferimento

Accordo trilaterale tra la Comunità, gli Stati membri non dotati di armi nucleari e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Accordo trilaterale concluso tra la Comunità, il Regno Unito e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Accordo trilaterale concluso tra la Comunità, la Francia e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Accordi di cooperazione conclusi tra la Comunità e paesi terzi quali gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 24 marzo 1992, di una decisione della Commissione riguardante l'installazione di laboratori in loco per le analisi dei campioni di controllo di sicurezza (SEC(1992)0515).

Articolo 32 05 02 — Sicurezza nucleare e radioprotezione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 200 000	1 976 838	2 182 400	1 451 602	1 798 075,12	1 916 310,12

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese sostenute dalla Commissione per la raccolta e il trattamento delle informazioni di varia natura necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il controllo, la valutazione e l'attuazione della politica comune di sicurezza nucleare, in particolare nei nuovi Stati membri, e delle regole e misure nel settore della radioprotezione,
- le spese connesse a misure e azioni relative alla sorveglianza e alla protezione contro gli effetti delle radiazioni ionizzanti e intese a garantire la protezione sanitaria della popolazione e la tutela dell'ambiente contro i rischi legati alle radiazioni e alle sostanze radioattive; tali azioni riguardano compiti specifici previsti dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- le spese relative alla costituzione e al funzionamento di squadre di ispettori addetti al controllo della protezione contro le radiazioni ionizzanti a livello degli Stati membri; queste comprendono, oltre alle indennità giornaliere e alle spese di trasporto (missioni), le spese di formazione e quelle relative alle riunioni preparatorie nonché l'acquisto delle attrezzature da utilizzarsi durante le ispezioni,
- le spese relative all'adempimento delle azioni della Commissione di cui al punto 31 delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011.

Basi giuridiche

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica in virtù del capitolo 3 del titolo II e dell'articolo 174.

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31 (raccolta di informazioni e preparazione di nuovi atti legislativi a integrazione delle norme fondamentali di sicurezza) e l'articolo 33 [attuazione di direttive, in particolare in campo medico (campo C)].

Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).

Direttiva 97/43/Euratom del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/Euratom (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 22).

Direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57).

Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

Attuazione degli obblighi della Commissione stabiliti dalle seguenti normative specifiche:

- decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76),
- regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobyl (versione codificata) (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 1),
- articolo 35, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica: verifica del monitoraggio della radioattività ambientale.

Articolo 32 05 03 — Sicurezza nucleare — Azioni transitorie (disattivazione degli impianti nucleari)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
267 000 000	181 869 118	259 904 000	208 667 747	258 000 000,00	101 965 476,52

Commento

Stanzamento destinato a finanziare i fondi per la disattivazione delle centrali nucleari di Ignalina (Lituania), Bohunice (Slovacchia) e Kozloduy (Bulgaria) conformemente agli accordi siglati con gli Stati membri interessati.

Tale spesa riguarda inoltre la raccolta e l'elaborazione di tutte le informazioni necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle norme e delle misure nel settore dello smantellamento.

La Commissione presenta ogni anno una relazione sull'esecuzione dei fondi impegnati a titolo del presente articolo unitamente a stime di costo aggiornate e calendari di attuazione delle operazioni di smantellamento delle centrali nucleari di cui trattasi.

Basi giuridiche

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite alla Commissione dal trattato di adesione del 2003 (protocollo n. 4 relativo alla centrale nucleare di Ignalina in Lituania e protocollo n. 9 sulle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia, entrambi allegati al trattato di adesione del 2003).

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica in virtù dell'articolo 203.

Analogamente, l'azione relativa alla centrale nucleare Kozloduy in Bulgaria è conferita direttamente alla Commissione dall'articolo 30 dell'atto di adesione del 2005.

Regolamento (CE) n. 1990/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo all'applicazione del protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, concernente la centrale nucleare di Ignalina in Lituania — Programma Ignalina (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 10).

Regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all'applicazione del protocollo n. 9 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, relativo all'unità 1 e all'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 1).

Regolamento (Euratom) n. 647/2010 del Consiglio, del 13 luglio 2010, relativo all'assistenza finanziaria dell'Unione per la disattivazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare Kozloduy in Bulgaria (Programma Kozloduy) (GU L 189 del 22.7.2010, pag. 9).

CAPITOLO 32 06 — RICERCA NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
32 06	Ricerca nel settore dell'energia								
32 06 01	Ricerca nel settore dell'energia								
		1.1	171 635 030	116 069 721	162 633 457	104 333 874	174 357 016,05	116 924 209,26	100,74 %
32 06 02	Ricerca nel settore dell'energia — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»								
		1.1	26 249 000	17 683 806	29 455 000	13 392 047	25 093 338,00	11 230 167,00	63,51 %
32 06 03	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico								
		1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 796 675,33	5 275 528,35	
32 06 04	Completamento dei programmi precedenti								
32 06 04 01	Completamento di programmi (anteriori al 2003)	1.1	—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	
32 06 04 02	Completamento del sesto programma quadro (2003-2006)	1.1	p.m.	14 826 287	p.m.	22 681 277	0,—	25 790 450,38	173,95 %
	<i>Articolo 32 06 04 — Totale parziale</i>		p.m.	14 826 287	p.m.	22 681 277	0,—	25 790 450,38	173,95 %
	Capitolo 32 06 — Totale		197 884 030	148 579 814	192 088 457	140 407 198	203 247 029,38	159 220 354,99	107,16 %

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Questi stanziamenti saranno utilizzati per il settimo programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, che copre il periodo 2007-2013.

Essi verranno eseguiti per realizzare gli obiettivi generali di cui all'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di contribuire alla creazione di una società della conoscenza, basata sullo Spazio europeo della ricerca, vale a dire il sostegno alla cooperazione transnazionale a tutti i livelli nell'Unione, lo stimolo del dinamismo, della creatività e dell'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, il rafforzamento delle risorse umane di ricerca e tecnologia in Europa a livello sia qualitativo che quantitativo e delle capacità di ricerca e innovazione in tutta l'Europa, garantendone il migliore uso.

A questi articoli e a queste voci sono imputate anche le spese per riunioni, conferenze, laboratori e convegni ad alto livello scientifico o tecnologico e di interesse europeo organizzati dalla Commissione nonché il finanziamento di analisi e valutazioni ad alto livello scientifico o tecnologico, realizzate per conto dell'Unione, volte ad esplorare nuovi campi di ricerca che possono essere oggetto di un'azione a livello europeo, segnatamente nel quadro dello Spazio europeo della ricerca. Sono comprese anche le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Tali stanziamenti coprono anche le spese amministrative, fra cui quelle per il personale statutario e non statutario, le spese relative all'informazione e alle pubblicazioni, di funzionamento amministrativo e tecnico nonché altre spese d'infrastruttura interna e di funzionamento legate al conseguimento dell'obiettivo dell'azione di cui fanno parte integrante, comprese le azioni e le iniziative necessarie alla preparazione e al successivo controllo della strategia di ricerca e di sviluppo tecnologico dell'Unione.

Per alcune di queste azioni è prevista una partecipazione di Stati terzi o di organizzazioni di Stati terzi alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnologica. Tale eventuale contributo finanziario sarà iscritto alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potrà dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da Stati che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnologica sono iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da contributi di organismi esterni che partecipano ai programmi dell'Unione saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21 del regolamento

finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti all'articolo 32 06 03.

Articolo 32 06 01 — Ricerca nel settore dell'energia

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
171 635 030	116 069 721	162 633 457	104 333 874	174 357 016,05	116 924 209,26

Commento

Stanziamento destinato a finanziare gli obiettivi e le iniziative del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET). Si tratta principalmente di: energia eolica, solare, bioenergia, cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) e reti elettriche. Alla luce del loro importante contributo ai futuri sistemi energetici sostenibili, i due terzi degli stanziamenti di bilancio saranno destinati alle aree politiche delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica allo stadio dell'utilizzazione finale dal 2012 in poi.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Articolo 32 06 02 — Ricerca nel settore dell'energia — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
26 249 000	17 683 806	29 455 000	13 392 047	25 093 338,00	11 230 167,00

Commento

L'impresa comune Celle a combustibile e idrogeno contribuirà ad attuare il settimo programma quadro (2007-2013) per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione, in particolare i temi del programma specifico «Cooperazione» riguardanti i settori «Energia», «Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione», «Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)» e «Trasporti (compresa l'aeronautica)». In particolare essa dovrà sforzarsi di porre l'Europa alla guida delle tecnologie per le celle a combustibile e l'idrogeno a livello mondiale e permettere la penetrazione commerciale delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno, consentendo così alle forze commerciali del mercato di rafforzare i notevoli vantaggi potenziali per il pubblico; sostenere la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro in modo coordinato per colmare le carenze del mercato e concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni di mercato, agevolando così ulteriori sforzi industriali che favoriranno la rapida diffusione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno; sostenere l'attuazione delle priorità RST dell'ITC «Celle a combustibile e idrogeno», in particolare erogando sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali; incoraggiare l'aumento degli investimenti pubblici e privati nella ricerca sulle tecnologie per le

celle a combustibile e l'idrogeno negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'impresa comune celle a combustibile e idrogeno (GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1).

Articolo 32 06 03 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 796 675,33	5 275 528,35

Commento

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

Articolo 32 06 04 — Completamento dei programmi precedenti

Voce 32 06 04 01 — Completamento di programmi (anteriori al 2003)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—

Commento

Articolo destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (GU L 302 del 24.10.1987, pag. 1).

Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 28).

Decisione 93/167/Euratom, CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 43).

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1).

Decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996, che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69).

Decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 1997, che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1).

Voce 32 06 04 02 — Completamento del sesto programma quadro (2003-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	14 826 287	p.m.	22 681 277	0,—	25 790 450,38

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

Decisione 2002/834/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Integrare e rafforzare lo spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1).

TITOLO 33 — GIUSTIZIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
33 01	Spese amministrative del settore «Giustizia»		38 567 096	38 567 096	38 605 939	38 605 939	39 511 825,29	39 511 825,29

		40 01 40				6 413 38 612 352	6 413 38 612 352		
33 02	Diritti fondamentali e cittadinanza	3	55 524 400	48 903 610	54 996 000	48 118 826	56 482 328,85	48 317 328,23	
33 03	giustizia in materia penale e civile	3	75 103 660	58 266 535	78 220 000	61 771 157	74 585 363,45	61 591 801,28	
33 04	Prevenzione e informazione in materia di droga	3	3 000 000	2 797 242	3 000 000	2 830 016	4 095 200,00	2 668 162,77	
33 05	Strategia politica e coordinamento	3	3 500 000	2 788 488	3 400 000	2 754 549	3 187 025,00	1 956 793,78	
33 06	Uguaglianza		42 543 368	33 176 001	39 358 800	32 964 707	40 367 972,88	34 767 919,87	
	Titolo 33 — Totale		218 238 524	184 498 972	217 580 739	187 045 194	218 229 715,47	188 813 831,22	
	40 01 40 Totale + riserva				6 413 217 587 152	6 413 187 051 607			

CAPITOLO 33 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «GIUSTIZIA»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
33 01	Spese amministrative del settore «Giustizia»					
33 01 01	Spese relative al personale in servizio del settore «Giustizia»	5	29 363 205	29 278 629	29 366 968,32	100,01 %
33 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Giustizia»					
33 01 02 01	Personale esterno	5	3 126 611	3 133 125	3 423 269,78	109,49 %
33 01 02 11	Altre spese di gestione	5	1 336 067	1 441 795	1 924 563,78	144,05 %
	40 01 40			6 413 1 448 208		
	Articolo 33 01 02 — Totale parziale		4 462 678	4 574 920	5 347 833,56	119,83 %
	40 01 40			6 413 4 581 333		
33 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Giustizia»	5	1 858 213	1 869 390	2 202 987,21	118,55 %
33 01 04	Spese di supporto per le attività del settore «Giustizia»					
33 01 04 01	Diritti fondamentali e cittadinanza — Spese di gestione amministrativa	3.1	300 000	300 000	300 000,00	100,00 %
33 01 04 02	Misure volte a combattere la violenza (Daphne) — Spese di gestione amministrativa	3.1	400 000	400 000	356 611,60	89,15 %
33 01 04 03	Giustizia penale — Spese di gestione amministrativa	3.1	350 000	350 000	350 000,00	100,00 %
33 01 04 04	Giustizia civile — Spese di gestione amministrativa	3.1	250 000	250 000	250 000,00	100,00 %
33 01 04 05	Prevenzione e informazione in materia di droga — Spese di gestione amministrativa	3.1	50 000	50 000	51 190,00	102,38 %
33 01 04 06	Programma «Progress» — Spese di gestione amministrativa	1.1	1 533 000	1 533 000	1 286 234,60	83,90 %
	Articolo 33 01 04 — Totale parziale		2 883 000	2 883 000	2 594 036,20	89,98 %
	Capitolo 33 01 — Totale		38 567 096	38 605 939	39 511 825,29	102,45 %
	40 01 40 Totale + riserva			6 413 38 612 352		

Articolo 33 01 01 — Spese relative al personale in servizio del settore «Giustizia»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
29 363 205	29 278 629	29 366 968,32

Articolo 33 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Giustizia»

Voce 33 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
3 126 611	3 133 125	3 423 269,78

Commento

Voce 33 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
33 01 02 11	1 336 067	1 441 795	1 924 563,78
40 01 40		6 413	
Totale	1 336 067	1 448 208	1 924 563,78

Commento

Articolo 33 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Giustizia»

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 858 213	1 869 390	2 202 987,21

Commento

Articolo 33 01 04 — Spese di supporto per le attività del settore «Giustizia»

Voce 33 01 04 01 — Diritti fondamentali e cittadinanza — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
300 000	300 000	300 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio *ad hoc*.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 33 02 04.

Voce 33 01 04 02 — Misure volte a combattere la violenza (Daphne) — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
400 000	400 000	356 611,60

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, ove applicabile, dei paesi dei Balcani occidentali candidati potenziali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 33 02 05.

Voce 33 01 04 03 — Giustizia penale — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
350 000	350 000	350 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio *ad hoc*.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 33 03 04.

Voce 33 01 04 04 — Giustizia civile — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
250 000	250 000	250 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 33 03 05.

Voce 33 01 04 05 — Prevenzione e informazione in materia di droga — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
50 000	50 000	51 190,00

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato "Spazio economico europeo" della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 33 04 01.

Voce 33 01 04 06 — Programma «Progress» — Spese di gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 533 000	1 533 000	1 286 234,60

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'attuazione delle misure comunitarie per la parità tra uomini e donne e per far fronte alle esigenze particolari delle persone con disabilità,
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma oppure per azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 33 06 01.

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
33 02	Diritti fondamentali e cittadinanza								
33 02 01	<i>Completamento delle misure volte a combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne</i>	3.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	6 222,34	218 274,08	
33 02 02	<i>Completamento dell'azione preparatoria a sostegno della società civile nei nuovi Stati membri</i>	3.1	—	—	—	—	8 920,45	8 920,45	
33 02 03	<i>Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali</i>								
33 02 03 01	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali — Contributo ai titoli 1 e 2	3.1	13 354 880	13 354 880	13 168 151	13 168 151	14 045 000,00	15 278 005,25	114,40 %
33 02 03 02	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali — Contributo al titolo 3	3.1	7 669 520	7 669 520	7 027 849	7 027 849	6 135 020,00	6 135 020,00	79,99 %
	<i>Articolo 33 02 03 — Totale parziale</i>		21 024 400	21 024 400	20 196 000	20 196 000	20 180 020,00	21 413 025,25	101,85 %
33 02 04	<i>Diritti fondamentali e cittadinanza</i>	3.1	15 500 000	12 355 239	15 300 000	12 263 403	13 811 166,06	10 472 013,45	84,76 %
33 02 05	<i>Lotta contro la violenza (Daphne)</i>	3.1	18 000 000	15 023 971	19 500 000	14 716 084	20 476 000,00	15 407 366,70	102,55 %
33 02 06	<i>Cooperazione europea tra le autorità nazionali e internazionali competenti per i diritti dei minori e per la società civile che promuovono e difendono i diritti dei minori</i>	3.1	—	—	—	p.m.	0,—	641 338,10	
33 02 07	<i>Creazione di un meccanismo di allarme rapido a livello europeo in caso di sequestro o di scomparsa di minori</i>	3.1	—	—	—	p.m.	0,—	62 747,04	
33 02 08	<i>Azione preparatoria — Uniformare le legislazioni nazionali in materia di violenza di genere e di violenza a danno dei minori</i>	3.1	—	—	—	p.m.	0,—	93 643,16	
33 02 09	<i>Metodologia a livello europeo per l'elaborazione di politiche basate sui dati in materia di diritti dei minori</i>	3.1	p.m.	p.m.	p.m.	943 339	2 000 000,00	0,—	
33 02 10	<i>Progetto pilota — Centro europeo per la libertà di stampa e dei media</i>	3.1	1 000 000	500 000					
	Capitolo 33 02 — Totale		55 524 400	48 903 610	54 996 000	48 118 826	56 482 328,85	48 317 328,23	98,80 %

Articolo 33 02 01 — Completamento delle misure volte a combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	6 222,34	218 274,08

Commento

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese

nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma Daphne) (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1).

Decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1).

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 33 02 02 — Completamento dell'azione preparatoria a sostegno della società civile nei nuovi Stati membri

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	8 920,45	8 920,45

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 33 02 03 — Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

Voce 33 02 03 01 — Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 354 880	13 354 880	13 168 151	13 168 151	14 045 000,00	15 278 005,25

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese per il personale e le spese di funzionamento amministrativo dell'Agenzia (titoli 1 e 2).

L'Agenzia è tenuta ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, ove applicabile, dei paesi dei Balcani occidentali candidati potenziali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il regolamento (CE) n. 168/2007 è entrato in vigore il 1° marzo 2007. In tale data l’Agenzia è subentrata all’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e ne è diventata il successore legale: assumendone tutti i diritti e gli obblighi di natura giuridica, gli impegni finanziari e le passività e onorandone i contratti di lavoro da esso conclusi, conformemente al disposto dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 168/2007.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (GU L 151 del 10.6.1997, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

Voce 33 02 03 02 — Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 669 520	7 669 520	7 027 849	7 027 849	6 135 020,00	6 135 020,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese operative (titolo 3) dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali che fornisce alle competenti istituzioni dell’Unione e alle competenti autorità degli Stati membri, all’atto dell’applicazione del diritto comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali onde offrire loro sostegno quando adottano misure o formulano linee di condotta nelle rispettive sfere di competenza per rispettare appieno i diritti fondamentali.

L’Agenzia potrà perseguire i seguenti obiettivi operativi/svolgere i seguenti compiti:

- fornire assistenza ad istituzioni dell’Unione europea e agli Stati membri,
- promuovere i collegamenti nell’ambito di reti tra i soggetti interessati e il dialogo a livello europeo,
- diffondere e promuovere informazioni e sensibilizzazione; stimolare attività per migliorare la visibilità relativamente ai diritti fondamentali,
- occuparsi in maniera efficace della struttura gestionale e dell’esecuzione dei compiti.

L’Agenzia è tenuta a informare l’autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, ove applicabile, dei paesi dei Balcani occidentali candidati potenziali per la partecipazione ai programmi dell’Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Il regolamento (CE) n. 168/2007 è entrato in vigore il 1° marzo 2007. In tale data l’Agenzia è subentrata all’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e ne è diventata il successore legale: assumendone tutti i diritti e gli obblighi di natura giuridica, gli impegni finanziari e le passività e onorandone i contratti di lavoro da esso conclusi, conformemente al disposto dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 168/2007.

Il contributo dell’Unione per il 2013 ammonta a un totale di 21 246 000 EUR. Un importo di 221 600 EUR dal recupero dell’eccedenza viene aggiunto all’importo di 21 024 400 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (GU L 151 del 10.6.1997, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

Articolo 33 02 04 — Diritti fondamentali e cittadinanza

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 500 000	12 355 239	15 300 000	12 263 403	13 811 166,06	10 472 013,45

Commento

Stanzamento destinato a sostenere i seguenti ambiti:

- promuovere lo sviluppo di una società europea basata sul rispetto dei diritti fondamentali sanciti nell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, tra cui i diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione,
- rafforzare la società civile e promuovere un dialogo aperto, trasparente e regolare in materia di diritti fondamentali,
- ingaggiare la lotta contro il razzismo, la xenofobia, i sentimenti antirom e l'antisemitismo e promuovere una migliore intesa interconfessionale e interculturale nonché una maggior tolleranza in tutto il territorio dell'Unione,
- potenziare i contatti, gli scambi di informazioni e le attività di rete tra autorità giuridiche, giudiziarie e amministrative e le professioni legali, tra l'altro sostenendo la formazione in ambito giudiziario, al fine di migliorare la comprensione reciproca tra le suddette autorità e professioni.

In particolare, questo stanziamento è destinato a sostenere le seguenti azioni:

- azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici; sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di controllo e di valutazione,
- progetti transnazionali specifici di interesse europeo presentati da almeno tre Stati membri conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali,
- sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali, ivi comprese le attività connesse con la messa in rete di ONG che promuovono i diritti dei bambini,
- una sovvenzione di funzionamento associata al programma di lavoro permanente della conferenza delle Corti costituzionali europee e dell'associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione, le quali sono dotate di una banca dati che annovera una raccolta delle sentenze nazionali relative all'applicazione del diritto europeo su scala europea, nella misura in cui le spese sono finalizzate al conseguimento di un obiettivo d'interesse generale europeo, mediante la promozione di scambi di vedute e di esperienze su questioni giurisprudenziali, organizzative e di funzionamento dei relativi membri nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie e/o consultive in materia di legislazione dell'Unione.

Lo stanziamento è destinato inoltre a finanziare una campagna di sensibilizzazione sulla legislazione dell'Unione europea in materia di lotta contro la discriminazione.

Lo stanziamento è altresì destinato a promuovere e sostenere un'azione dell'Unione a favore delle condizioni detentive, dati lo stato di degrado di molte carceri negli Stati membri e le difficili condizioni di vita dei detenuti, a causa in particolare del sovraffollamento.

Esso copre altresì:

- la messa in comune delle prassi di eccellenza tra le organizzazioni pubbliche, private e senza scopo di lucro attive nel settore negli Stati membri,
- misure di accompagnamento (ad esempio studi comparativi all'interno dell'Unione) per un'azione dell'Unione in questo importante settore, in linea con le misure che la Commissione dovrà adottare (presentazione, il 14 giugno 2011, di un Libro verde sull'applicazione della legislazione penale dell'Unione in materia di detenzione), come indicato nel piano d'azione di Stoccolma.

Basi giuridiche

Decisione 2007/252/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, che istituisce il programma specifico «Diritti fondamentali e cittadinanza» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (GU L 110 del 27.4.2007, pag. 33).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, presentata il 6 aprile 2005, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma quadro «Diritti fondamentali e giustizia» [COM(2005) 122 final].

Articolo 33 02 05 — Lotta contro la violenza (Daphne)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 000 000	15 023 971	19 500 000	14 716 084	20 476 000,00	15 407 366,70

Commento

Stanziamanto destinato a sostenere i seguenti ambiti:

- contribuire alla protezione dei bambini, degli adolescenti e delle donne da qualunque forma di violenza e conseguire un alto grado di tutela sanitaria, di benessere e di coesione sociale,
- contribuire — in particolare per quanto concerne i bambini, gli adolescenti e le donne — allo sviluppo di politiche dell'Unione, e più specificamente, politiche in materia di salute pubblica, diritti umani e uguaglianza tra uomini e donne, ad azioni finalizzate alla tutela dei diritti dei bambini, alla lotta contro l'aborto forzato, la sterilizzazione forzata, l'aborto selettivo in base al sesso, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni imposti, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento a fini sessuali.

In particolare, questo stanziamento è destinato a sostenere le seguenti azioni:

- azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, monitoraggio e valutazione,
- progetti transnazionali specifici di interesse europeo presentati da almeno tre Stati membri conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali,
- sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali,
- protezione dei bambini, degli adolescenti e delle donne da tutte le forme di violenza e sfruttamento sessuale a fini commerciali, traffico ed altre forme di abuso quale la mutilazione genitale femminile, la violenza in ambito scolastico e comportamenti delinquenti da parte di minori, come anche prevenzione di tali fenomeni e promozione della riabilitazione delle vittime di tali abusi,
- varo di campagne d'informazione finalizzate alla lotta contro la pedofilia, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale, l'aborto forzato, le mutilazioni genitali femminili, la sterilizzazione forzata e i matrimoni imposti e alla prevenzione della delinquenza minorile,
- promozione dell'introduzione di strumenti atti a favorire la denuncia di violenze sui bambini, sugli adolescenti e sulle donne e di forme di traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale,
- progetti pilota e sussidi a favore di organizzazioni che, nell'ambito degli interventi volti a proteggere i bambini e a combattere la pedofilia su Internet, partecipano alla definizione e/o all'adozione di misure mirate a impedire la diffusione su Internet di materiale e immagini a sfondo pedopornografico o che costituiscono un'offesa alla dignità umana,
- scambio di migliori prassi per quanto attiene alla lotta contro la violenza in ambito scolastico, alla lotta contro la delinquenza minorile e alla sua prevenzione, nonché sostegno delle pertinenti iniziative delle ONG e delle sinergie fra Stati, esecuzione di progetti pilota a livello locale e regionale, e creazione di reti per collegare le autorità competenti in materia di lotta contro il fenomeno della delinquenza minorile.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, ove applicabile, dei paesi dei Balcani occidentali candidati potenziali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (GU L 173 del 3.7.2007, pag. 19).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, presentata il 6 aprile 2005, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma quadro «Diritti fondamentali e giustizia» [COM(2005) 122 final].

Articolo 33 02 06 — Cooperazione europea tra le autorità nazionali e internazionali competenti per i diritti dei minori e per la società civile che promuovono e difendono i diritti dei minori

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	p.m.	0,—	641 338,10

Commento

Articolo destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza.

Lo stanziamento destinato alla misura in oggetto è inteso a preparare l'attuazione della strategia dell'Unione sui diritti dei minori in base alla comunicazione della Commissione dal titolo «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori» [COM(2006) 367 final], in particolare:

- il coordinamento delle azioni attuate nell'Unione in materia di lotta contro la povertà infantile,
- qualsiasi misura diretta ad evitare l'emarginazione sociale dei minori, la tratta degli stessi e la pedopornografia su Internet.

Lo stanziamento potrà essere utilizzato altresì per eventuali misure preparatorie necessarie al conseguimento dei suddetti obiettivi.

Basi giuridiche

Comunicazione della Commissione, del 4 luglio 2006, «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori» [COM(2006) 367 final].

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 33 02 07 — Creazione di un meccanismo di allarme rapido a livello europeo in caso di sequestro o di scomparsa di minori

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	p.m.	0,—	62 747,04

Commento

Articolo destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza.

La presente linea è destinata all'introduzione, in tutta l'Unione, di un meccanismo noto con il nome di «Amber alert» (Stati Uniti e Grecia) o di «Alerte-Enlèvement» (Francia), sottolineando la necessità della sua interconnessione oltre le frontiere.

In considerazione dei risultati positivi ottenuti in Francia e in Grecia (come pure negli Stati Uniti e in Canada) con i sistemi di allarme della popolazione in caso di sequestro (o di scomparsa) di minori e in caso di grave minaccia per la salute o per la vita di minori, la Commissione intende aiutare gli Stati membri a creare meccanismi analoghi a livello nazionale. Se tutti gli Stati membri adotteranno

meccanismi di questo tipo e se saranno creati sistemi di comunicazione sarà possibile e più facile risolvere i casi transfrontalieri.

La presente linea di bilancio è destinata a finanziare le spese aggiuntive che potrebbero derivare dalla creazione di tale meccanismo. Si tratta, ad esempio, di spese relative alla predisposizione di punti di contatto operativi 24 ore su 24 per 7 giorni su 7, di linee telefoniche gratuite e di reti informatiche.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 33 02 08 — Azione preparatoria — Uniformare le legislazioni nazionali in materia di violenza di genere e di violenza a danno dei minori

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	p.m.	0,—	93 643,16

Commento

Articolo destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza.

È destinato a finanziare un'azione preparatoria che dia forma concreta agli sforzi intrapresi dall'Unione europea per promuovere misure preventive intese a combattere la violenza ai danni dei bambini, degli adolescenti e delle donne, garantendo, in materia, una legislazione uniforme a livello dei vari Stati membri. Si perseguono i seguenti obiettivi:

- analisi della legislazione in vigore negli Stati membri in materia di violenza di genere, intesa in senso ampio: violenza familiare e sessuale, traffico e prostituzione, mutilazione genitale femminile e delitti d'onore,
- analisi delle carenze che esistono a livello dell'applicazione della legislazione in vigore sulla violenza di genere in ciascuno Stato membro,
- attuazione, a livello europeo, del processo di armonizzazione della legislazione contro la violenza di genere mediante una proposta normativa intesa a combattere e a ridurre la violenza di genere all'interno dell'Unione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 33 02 09 — Metodologia a livello europeo per l'elaborazione di politiche basate sui dati in materia di diritti dei minori

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	943 339	2 000 000,00	0,—

Commento

A livello dell'Unione, esistono gravi carenze e ostacoli per quanto riguarda la compilazione di statistiche sui minori che siano affidabili e comparabili. Occorre dunque mettere a punto una metodologia per studiare indicatori specificamente riferiti ai minori.

Gli obiettivi del progetto pilota sono i seguenti:

- compilare statistiche ed elenchi delle migliori prassi concernenti ai minori,
 - promuovere lo scambio di informazioni, stabilire le migliori prassi e pubblicare un quadro della situazione nei vari Stati

membri,

- creare una base di conoscenze sui diritti dei minori che consentirà alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di adeguare le proprie strategie partendo da uno know-how condiviso,
- analizzare la normativa vigente negli Stati membri in materia di tutela dei diritti dei minori,
- studiare indicatori (quantitativi e qualitativi) e parametri di riferimento per accrescere la comparabilità, obiettività e affidabilità a livello europeo dei dati riferiti ai minori per quanto riguarda:
 - la povertà e l'esclusione sociale dei minori,
 - gli abusi, lo sfruttamento dei minori a fini sessuali e la pedopornografia,
 - la violenza domestica,
 - il turismo sessuale,
 - le sottrazioni internazionali di minori al centro di controversie,
 - i minori con disabilità, le politiche a sostegno dei diversamente abili e i punti critici,
 - il traffico di minori,
 - la discriminazione fondata sul genere (mutilazioni genitali femminili, delitti d'onore, matrimoni forzati),
 - i disordini alimentari,
 - le dipendenze (alcol, tabacco, droga, farmaci),
 - i minori scomparsi,
 - i minori non accompagnati,
 - i rischi connessi agli aspetti comportamentali e psicologici dell'utilizzo delle nuove tecnologie,
 - la delinquenza minorile,
- coinvolgere e consultare i minori,
 - mettere a punto una metodologia di coinvolgimento e consultazione a livello europeo e nazionale che consenta a) ai minori di far sentire la propria voce; e b) di garantire la partecipazione costruttiva ed effettiva dei minori alle decisioni che li riguardano, come contemplato dall'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,
 - sviluppare sistemi di comunicazione e informazione a misura di bambino per far conoscere le iniziative dell'Unione in modo consono a un giovane pubblico.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 33 02 10 — Progetto pilota — Centro europeo per la libertà di stampa e dei media

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti		Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000			

Commento

Il Centro europeo per la libertà di stampa e la libertà dei media di cui si propone l'istituzione discenderebbe dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Carta europea per la libertà di stampa e fungerebbe da «punto di accesso» a livello europeo per associazioni giornalistiche, singoli giornalisti e operatori del settore dei media che intendano denunciare violazioni delle disposizioni di tali testi. Il Centro controllerebbe e documenterebbe le violazioni e fungerebbe da centro di allarme per i casi gravi, ad esempio predisponendo un sostegno per i giornalisti che necessitano di aiuto. Il Centro si avvarrebbe del contributo di una vasta gamma di fonti, tra cui centri accademici, partner regionali di tutta Europa e varie associazioni di giornalisti.

Il suo ambito territoriale abbraccerebbe i 27 Stati membri, la Croazia i paesi candidati all'adesione.

Il progetto sarebbe complementare alle azioni esistenti finanziate dal bilancio dell'Unione. Più in particolare, il Centro rappresenterebbe la controparte pratica del «Centro per il pluralismo e la libertà dei media», di stampo più accademico, avente sede presso l'Istituto universitario europeo di Firenze. Esso beneficerebbe inoltre dell'impulso impresso dal Gruppo di alto livello sulla libertà e il pluralismo dei media istituito dalla Commissione e della relazione che tale gruppo presenterà entro breve.

Il progetto pilota coprirebbe i costi di avviamento del Centro e il cofinanziamento delle sue spese annue di funzionamento.

La libertà e il pluralismo dei media, inclusa l'indipendenza della governance dei media, sono fattori chiave per l'esercizio della libertà di espressione, che costituisce una delle pietre miliari dell'Unione europea. Il pluralismo e la libertà dei media sono vitali per le nostre società democratiche.

Il progetto pilota è inteso a sostenere le associazioni giornalistiche o i singoli giornalisti e gli operatori del settore dei media nei 27 Stati membri e nei paesi candidati e potenziali candidati che denunciano violazioni della Carta europea per la libertà di stampa.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 33 03 — GIUSTIZIA IN MATERIA PENALE E CIVILE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagame nti 2011/20 13
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
33 03	giustizia in materia penale e civile								
33 03 01	Completamento di programmi di cooperazione giudiziaria in materia civile	3.1	—	p.m.	—	p.m.	0,—	20 801,56	
33 03 02	Eurojust								
33 03 02 01	Eurojust — Contributo ai titoli 1 e 2	3.1	22 302 366	22 302 366	23 447 325	23 447 325	23 956 698,00	23 556 698,00	105,62 %
33 03 02 02	Eurojust — Contributo al titolo 3	3.1	7 751 294	7 751 294	8 222 675	8 222 675	7 777 042,00	7 777 042,00	100,33 %
	<i>Articolo 33 03 02 — Totale parziale</i>		30 053 660	30 053 660	31 670 000	31 670 000	31 733 740,00	31 333 740,00	104,26 %
33 03 04	Giustizia penale	3.1	27 500 000	18 799 732	26 950 000	18 017 770	26 500 000,00	22 415 464,66	119,23 %
33 03 05	Giustizia civile	3.1	16 550 000	7 413 143	16 100 000	9 433 387	15 625 449,26	7 821 795,06	105,51 %
33 03 06	Progetto pilota — Valutazione d'impatto delle misure legislative in materia di diritto contrattuale	3.1	p.m.	p.m.	p.m.	400 000	0,—	0,—	
33 03 07	Progetto pilota — Recupero rapido ed efficace dei crediti in sofferenza da parte delle piccole e medie imprese (PMI) operanti in un contesto transfrontaliero	3.1	—	750 000	2 000 000	1 500 000	726 174,19	0,—	
33 03 08	Progetto pilota — Formazione giudiziaria europea	3.1	p.m.	750 000	1 500 000	750 000			
33 03 09	Progetto pilota — Strumento d'informazione per le coppie con doppia cittadinanza	3.1	1 000 000	500 000					
	Capitolo 33 03 — Totale		75 103 660	58 266 535	78 220 000	61 771 157	74 585 363,45	61 591 801,28	105,71 %

Articolo 33 03 01 — Completamento di programmi di cooperazione giudiziaria in materia civile

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	20 801,56

Commento

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza.

Basi giuridiche

Decisione n. 1496/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che istituisce un programma d'azione per una maggiore sensibilizzazione degli operatori del diritto al diritto comunitario (azione Robert Schuman) (GU L 196 del 14.7.1998, pag. 24).

Regolamento (CE) n. 290/2001 del Consiglio, del 12 febbraio 2001, che rinnova il programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia in materia di diritto civile (Grotius — civile) (GU L 43 del 14.2.2001, pag. 1).

Decisione n. 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 743/2002 del Consiglio, del 25 aprile 2002, che istituisce un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile (GU L 115 dell'1.5.2002, pag. 1).

Decisione n. 2004/100/CE del Consiglio, del 26 gennaio 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6).

Articolo 33 03 02 — Eurojust

Voce 33 03 02 01 — Eurojust — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 302 366	22 302 366	23 447 325	23 447 325	23 956 698,00	23 556 698,00

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative di Eurojust (titoli 1 e 2).

Eurojust deve informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico di Eurojust è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Decisione n. 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

Decisione n. 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14).

Voce 33 03 02 02 — Eurojust — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 751 294	7 751 294	8 222 675	8 222 675	7 777 042,00	7 777 042,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese operative di Eurojust relative al programma di lavoro (titolo 3).

Eurojust deve informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Il contributo dell'Unione per il 2013 ammonta a un totale di 32 358 660 EUR. Un importo di 2 305 000 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 30 053 660 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Decisione n. 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

Decisione n. 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14).

Articolo 33 03 04 — Giustizia penale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
27 500 000	18 799 732	26 950 000	18 017 770	26 500 000,00	22 415 464,66

Commento

Stanziamiento destinato a sostenere i seguenti settori:

- promuovere la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di giustizia in materia penale, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci,
- promuovere il reciproco riconoscimento degli strumenti giudiziari degli Stati membri, con particolare riferimento agli ordini di sequestro e di confisca dei beni derivanti da attività illecite della criminalità organizzata, tenendo conto delle raccomandazioni del Parlamento europeo,
- promuovere l'adeguamento dei sistemi giudiziari vigenti negli Stati membri dell'Unione quale territorio senza controlli alle frontiere, dotato di una moneta unica e caratterizzato dalla libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali,
- migliorare la vita quotidiana degli individui e delle imprese permettendo loro di far valere i propri diritti in tutta l'Unione europea, in particolare agevolando l'accesso alla giustizia,
- migliorare i contatti tra le autorità legislative, giudiziarie e amministrative e le professioni legali per migliorare lo scambio di informazioni e promuovere la formazione dei magistrati.

Questo stanziamento è destinato a finanziare, in particolare, le seguenti azioni:

- azioni specifiche intraprese dalla Commissione, in particolare studi e ricerche, elaborazione e realizzazione di progetti specifici come la creazione di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari, sondaggi e inchieste, formulazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, elaborazione e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne e di manifestazioni pubbliche, creazione e aggiornamento di siti web, elaborazione e diffusione di materiale d'informazione, sostegno e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, monitoraggio e valutazione,

- progetti transnazionali specifici di interesse europeo presentati da almeno tre Stati membri conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali,
- sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali,
- una sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese per il programma di lavoro permanente della rete europea di formazione giudiziaria, il cui obiettivo è quello di servire l'interesse generale europeo nel settore della formazione dei magistrati.

Una parte dello stanziamento è altresì destinata a coprire i costi di un progetto relativo alla creazione di un organismo composto da avvocati penalisti europei denominato «Eurorights». Tale organismo dovrebbe fungere da mediatore, esaminando i problemi incontrati dalla difesa nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria a livello europeo.

Basi giuridiche

Decisione n. 2007/126/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Giustizia penale», quale parte del programma generale su diritti fondamentali e giustizia (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 13).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, presentata il 6 aprile 2005, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma quadro «Diritti fondamentali e giustizia» [COM(2005) 122 final].

Articolo 33 03 05 — Giustizia civile

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
16 550 000	7 413 143	16 100 000	9 433 387	15 625 449,26	7 821 795,06

Commento

Stanziamento destinato a sostenere i seguenti settori:

- promuovere la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di giustizia in materia civile, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci,
- promuovere l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento di procedimenti civili transfrontalieri negli Stati membri,
- migliorare la vita quotidiana degli individui e delle imprese permettendo loro di far valere i propri diritti in tutta l'Unione europea, in particolare agevolando l'accesso alla giustizia,
- potenziare i contatti, gli scambi di informazioni e le attività di rete tra autorità giuridiche, giudiziarie e amministrative e le professioni legali, tra l'altro fornendo assistenza alla formazione in ambito giudiziario, al fine di migliorare la comprensione reciproca tra le suddette autorità e professioni.

Questo stanziamento è destinato a finanziare, in particolare, le seguenti azioni:

- azioni specifiche intraprese dalla Commissione, in particolare studi e ricerche, sondaggi e inchieste, formulazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, elaborazione e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne e di manifestazioni pubbliche; creazione e aggiornamento di siti web, elaborazione e diffusione di materiale d'informazione, sostegno e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, monitoraggio e valutazione,
- progetti transnazionali specifici di interesse europeo presentati da almeno tre Stati membri conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali,
- sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali,
- sovvenzioni di funzionamento associate al programma di lavoro permanente della rete dei consigli superiori della magistratura e della rete europea dei presidenti delle Corti di cassazione dell'Unione europea, nella misura in cui le spese sono finalizzate al conseguimento di un obiettivo d'interesse generale europeo mediante la promozione di scambi di opinioni e di esperienze su questioni giurisprudenziali, organizzative e di funzionamento dei relativi membri nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie e/o consultive in materia di legislazione dell'Unione,
- misure a sostegno della creazione di una rete on line dei registri dei testamenti a tutti gli Stati membri che dispongono o

intendono disporre di un registro dei testamenti.

Basi giuridiche

Decisione n. 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).

Decisione n. 1149/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che istituisce il programma specifico «Giustizia civile» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (GU L 257 del 3.10.2007, pag. 16).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, presentata il 6 aprile 2005, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma quadro «Diritti fondamentali e giustizia» [COM(2005) 122 final].

Articolo 33 03 06 — Progetto pilota — Valutazione d'impatto delle misure legislative in materia di diritto contrattuale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	400 000	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a finanziare le seguenti azioni:

- effettuare una valutazione d'impatto giuridico ed economico delle misure legislative in materia di diritto contrattuale,
- analizzare e sviluppare il quadro comune di riferimento (CFR) sulla base del progetto di quadro comune di riferimento nonché di altri lavori accademici nel settore del diritto contrattuale europeo.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 33 03 07 — Progetto pilota — Recupero rapido ed efficace dei crediti in sofferenza da parte delle piccole e medie imprese (PMI) operanti in un contesto transfrontaliero

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	750 000	2 000 000	1 500 000	726 174,19	0,—

Commento

Stanzamento destinato a migliorare la situazione finanziaria delle PMI che operano nello Stato membro d'origine e a quelle che operano in un contesto transfrontaliero, sostenendole nella gestione e nel recupero dei crediti in sofferenza. Le PMI verranno aiutate ad ottimizzare le proprie procedure commerciali attraverso il miglioramento dell'accesso alle informazioni sugli strumenti e le possibilità di gestione dei crediti nonché attraverso una migliore diffusione di tali informazioni. L'obiettivo è anche quello di migliorare l'utilizzo, la comprensione e la conoscenza degli strumenti giuridici disponibili. Nel quadro del progetto pilota, orientamenti redatti in varie lingue e basati sulla prassi presenteranno l'argomento e la metodologia della gestione dei crediti, precisando come gli strumenti giuridici esistenti si applicano al recupero crediti transfrontaliero [regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1), regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1), regolamento (CE) n.

805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15), regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1) ecc.]. Inoltre, saranno organizzati eventi in tutta Europa a livello decentrato, ad esempio attraverso le reti delle Camere di commercio e industria o altre strutture di promozione delle imprese, per fornire alle PMI informazioni sulla gestione dei crediti e sugli strumenti giuridici disponibili.

Si prevede di proseguire e di ampliare gli eventi intesi a fornire alle PMI informazioni sulla gestione dei crediti e sugli strumenti giuridici disponibili. Vi saranno anche eventi destinati a quanti seguono programmi di formazione professionale e saranno messi a punto moduli didattici i cui contenuti possano essere integrati e utilizzati nel perfezionamento e nella formazione professionali dei giovani imprenditori. Inoltre, saranno previste attività di sensibilizzazione per richiamare l'attenzione sulle informazioni in materia di gestione dei crediti e permettere alle PMI di familiarizzarsi con gli strumenti giuridici esistenti a livello nazionale e di Unione e con il loro utilizzo, nonché con le possibilità offerte dal portale e-Justice. A tutto ciò si affiancherà la diffusione di orientamenti redatti nelle varie lingue e basati sulla pratica, che introducano all'argomento e alla metodologia della gestione dei crediti e illustrino come gli strumenti giuridici esistenti si applichino al recupero crediti. Il progetto pilota è altresì esteso alle PMI che operano nello Stato membro d'origine.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 33 03 08 — Progetto pilota — Formazione giudiziaria europea

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	750 000	1 500 000	750 000		

Commento

Un progetto pilota specifico sulla formazione giudiziaria può contribuire a realizzare l'obiettivo di una cultura giudiziaria europea, come espresso nel programma di Stoccolma e in numerose risoluzioni approvate dal Parlamento europeo nel 2009 e nel 2010. Le risorse del progetto pilota contribuiranno:

- a individuare nelle tradizioni e nei sistemi giuridici nazionali come anche nel diritto dell'Unione europea le migliori prassi in materia di formazione di giudici, procuratori e professionisti della giustizia,
- a individuare le migliori prassi per offrire a giudici, procuratori e professionisti della giustizia, a livello locale una formazione in materia di diritto dell'Unione europea e di tradizioni e sistemi giuridici nazionali, e a promuovere il dialogo e il coordinamento tra giudici e procuratori dell'Unione,
- a promuovere lo scambio di queste migliori prassi tra organismi di formazione giudiziaria dell'Unione e a diffonderle in tutta l'Unione,
- a migliorare la cooperazione tra, da un lato, la Rete europea di formazione giudiziaria e gli istituti nazionali di formazione giudiziaria e, dall'altro, organismi di formazione giudiziaria quali l'Accademia di diritto europeo e organizzazioni professionali a livello europeo quali la Rete europea dei Consigli della magistratura, la Rete dei presidenti delle Corti di Cassazione europee, l'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative e la Rete Eurojustice delle procure generali europee.

Il progetto pilota potrebbe essere coordinato da almeno tre scuole giudiziarie nazionali in cooperazione con almeno una scuola europea di formazione giudiziaria.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 33 03 09 — Progetto pilota — Strumento d'informazione per le coppie con doppia cittadinanza

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti			Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000				

Commento

Secondo i più recenti dati disponibili, ogni anno in Europa si sposano 300 000 coppie in cui i coniugi sono di nazionalità diversa; 129 000 di questi matrimoni finiscono con un divorzio o una separazione.

Negli ultimi anni, questo fenomeno ha causato un forte aumento dei conflitti di competenza sulla questione dell'affidamento dei figli nati da coppie con doppia cittadinanza e un aumento dei casi di sottrazione internazionale di minori.

Il progetto è inteso a creare uno strumento d'informazione destinato a tutte le coppie con doppia cittadinanza sulle responsabilità parentali e sui diritti dei figli in caso di separazione o di divorzio dei genitori.

Lo strumento mira ad assicurare un «consenso informato», a evidenziare le differenze esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri per quanto riguarda le conseguenze di una separazione e/o divorzio, le norme sull'affidamento dei minori nel quadro delle convenzioni internazionali e le conseguenze della sottrazione internazionale di minori, in particolare per quanto riguarda l'impatto sui minori interessati.

L'esperienza acquisita dal Mediatore del Parlamento europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori ha dimostrato che l'incertezza quanto alla legge applicabile, i conflitti di competenza e una conoscenza assolutamente insufficiente dei diritti e degli obblighi delle coppie con doppia cittadinanza danno luogo a situazioni molto diverse.

Azioni:

- analisi comparativa delle legislazioni nazionali degli Stati membri per quanto riguarda la separazione, il divorzio e l'affidamento dei figli,
- sviluppo di strumenti d'informazione (ad esempio, manuali, guide pratiche, opuscoli, ecc.) per fornire tutte le informazioni necessarie (diritti, doveri e responsabilità dei genitori e nei confronti dei figli),
- coinvolgimento di tutte le autorità competenti degli Stati membri nella diffusione di queste informazioni,
- mezzi utili a migliorare conoscenze e consapevolezza delle coppie con doppia cittadinanza.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 33 04 — PREVENZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI DROGA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
33 04 33 04 01	Prevenzione e informazione in materia di droga <i>Prevenzione e informazione in materia di droga</i>	3.1	3 000 000	2 797 242	3 000 000	2 830 016	4 095 200,00	2 668 162,77	95,39 %
	Capitolo 33 04 — Totale		3 000 000	2 797 242	3 000 000	2 830 016	4 095 200,00	2 668 162,77	95,39 %

33 05 01	<i>Prince — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia</i>	3.1	2 900 000	2 354 414	2 800 000	2 377 214	2 700 000,00	1 488 053,59	63,20 %
33 05 02	<i>Valutazione dell'impatto</i>	3.1	600 000	434 074	600 000	377 335	487 025,00	468 740,19	107,99 %
Capitolo 33 05 — Totale			3 500 000	2 788 488	3 400 000	2 754 549	3 187 025,00	1 956 793,78	70,17 %

Articolo 33 05 01 — Prince — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 900 000	2 354 414	2 800 000	2 377 214	2 700 000,00	1 488 053,59

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare le misure d'informazione prioritarie nel settore Giustizia.

Si tratta di misure di informazione e comunicazione nel settore Giustizia in relazione all'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (siti web interni, manifestazioni pubbliche, prodotti di comunicazione, sondaggi Eurobarometro, ecc.). Tali misure costituiranno un efficace canale di comunicazione e dialogo tra i cittadini dell'Unione, i soggetti portatori di interessi e le istituzioni europee, tenendo conto nel contempo delle specificità nazionali, regionali e locali, in stretta collaborazione con le autorità degli Stati membri.

La Commissione ha adottato una serie di comunicazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un nuovo quadro di cooperazione per le attività di politica dell'informazione e della comunicazione dell'Unione europea [COM(2001) 354 final e COM(2002) 350 final]. Tali comunicazioni propongono un quadro di cooperazione interistituzionale esteso agli Stati membri per lo sviluppo di una strategia dell'informazione e della comunicazione dell'Unione.

Il gruppo interistituzionale sull'informazione (GII), presieduto congiuntamente dalla Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio, definisce gli orientamenti comuni sui temi relativi alla cooperazione interistituzionale in materia di informazione e di comunicazione dell'Unione. Coordina le attività, centralizzate e decentrate, destinate al grande pubblico, attinenti a questi temi. Il GII si pronuncia ogni anno sulle priorità per gli anni successivi, sulla base di informazioni fornite dalla Commissione.

Basi giuridiche

Compito connesso all'autonomia amministrativa della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 33 05 02 — Valutazione dell'impatto

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
600 000	434 074	600 000	377 335	487 025,00	468 740,19

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese legate:

- all'estensione della valutazione a tutte le attività (politiche e legislazione),
- al rafforzamento dell'integrazione della valutazione nella pianificazione e programmazione strategica,
- al completamento del lavoro metodologico necessario per sviluppare la valutazione delle politiche,
- all'applicazione della valutazione delle politiche a tutti i principali settori coperti dal programma Stoccolma,
- ai preparativi per l'attuazione di progetti pilota e azioni preparatorie.

Basi giuridiche

Compito connesso all'autonomia amministrativa della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 33 06 — UGUAGLIANZA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
33 06	Uguaglianza								
33 06 01	<i>Diversità e lotta contro la discriminazione</i>	1.1	22 283 000	16 783 972	21 000 000	17 237 770	20 735 593,26	16 853 406,57	100,41 %
33 06 02	<i>Uguaglianza di genere</i>	1.1	12 938 000	9 569 661	12 458 000	9 072 511	12 102 379,62	9 653 728,11	100,88 %
33 06 03	<i>Istituto europeo per l'uguaglianza di genere</i>								
33 06 03 01	Istituto europeo per l'uguaglianza di genere — Contributo ai titoli 1 e 2	1.1	2 885 800	2 885 800	2 318 277	2 318 277	3 390 000,00	3 390 000,00	117,47 %
33 06 03 02	Istituto europeo per l'uguaglianza di genere — Contributo al titolo 3	1.1	3 436 568	3 436 568	3 582 523	3 582 523	4 140 000,00	4 140 000,00	120,47 %
	<i>Articolo 33 06 03 — Totale parziale</i>		6 322 368	6 322 368	5 900 800	5 900 800	7 530 000,00	7 530 000,00	119,10 %
33 06 04	<i>Anno europeo per le pari opportunità per tutti nel 2007</i>	1.1	—	—	—	—	0,—	0,—	
33 06 05	<i>Completamento dei programmi precedenti</i>	1.1	—	p.m.	—	453 626	0,—	267 110,76	
33 06 06	<i>Sostegno alle spese di funzionamento della piattaforma delle organizzazioni non governative sociali europee</i>	3.2	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
33 06 07	<i>Progetto pilota — Occupazione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico</i>	1.1	—	p.m.	—	300 000	0,—	463 674,43	
33 06 09	<i>Progetto pilota — Sviluppo di indicatori per misurare l'applicazione della Carta europea per la parità delle donne e degli uomini nella vita locale</i>	3.1	1 000 000	500 000					
	Capitolo 33 06 — Totale		42 543 368	33 176 001	39 358 800	32 964 707	40 367 972,88	34 767 919,87	104,80 %

Articolo 33 06 01 — Diversità e lotta contro la discriminazione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 283 000	16 783 972	21 000 000	17 237 770	20 735 593,26	16 853 406,57

Commento

Questo stanziamento è destinato a sostenere l'applicazione efficace del principio della non discriminazione e ne promuove l'integrazione in tutte le politiche dell'Unione:

- migliorando la comprensione delle discriminazioni nei confronti di tutti i gruppi vulnerabili, in particolar modo per le persone con disabilità, mediante analisi e studi e, se del caso, l'elaborazione di statistiche e indicatori, e valutando l'efficacia e l'impatto della legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore,
- sostenendo l'applicazione della legislazione dell'Unione in tema di lotta contro la discriminazione mediante un controllo efficace, l'organizzazione di seminari per coloro che operano in questo settore e la creazione di reti fra organismi specializzati nella lotta contro le discriminazioni, nonché campagne d'informazione del pubblico sulle direttive dell'Unione 2000/43/CE, 2000/78/CE e

2004/113/CE relative alla lotta contro le discriminazioni,

- sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla discriminazione e all'integrazione della lotta contro la discriminazione in tutte le politiche dell'Unione, incluse le ONG nel settore della lotta alla discriminazione, gli attori regionali e locali, le parti sociali e altre parti in causa,
- sviluppando la capacità delle principali reti dell'Unione di promuovere e sviluppare ulteriormente gli obiettivi politici e le strategie dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Conformemente alla dichiarazione della Commissione alla Decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1), è stato messo a disposizione un margine adeguato entro il massimale della rubrica 1a, nell'ambito del quale l'autorità di bilancio, ovvero il Parlamento europeo e il Consiglio, può decidere di aumentare l'importo del programma Progress di 20 000 000 EUR nel periodo 2011-2013, conformemente al punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

Basi giuridiche

Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1).

Articolo 33 06 02 — Uguaglianza di genere

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 938 000	9 569 661	12 458 000	9 072 511	12 102 379,62	9 653 728,11

Commento

Questo stanziamento è destinato a sostenere l'applicazione efficace del principio della parità fra uomini e donne e a promuovere l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche dell'Unione:

- migliorando la comprensione della situazione relativa alle tematiche del genere e alla loro integrazione, in particolare mediante analisi e studi, scambi di buone prassi e, se del caso, l'elaborazione di statistiche e indicatori, segnatamente al fine di rivalutare il lavoro per favorire la parità onde promuovere la parità di remunerazione tra donne e uomini, e valutando l'efficacia e l'impatto della legislazione, delle politiche e delle prassi in vigore,
- sostenendo l'applicazione della legislazione dell'Unione in tema di parità fra uomini e donne mediante un rafforzamento del controllo efficace, l'organizzazione di seminari destinati a coloro che sono attivi nel settore e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati nelle questioni relative alla parità,
- facendo opera di sensibilizzazione, diffondendo informazioni, rafforzando la comunicazione e promuovendo il dibattito sulle sfide cruciali e sulle questioni politiche riguardanti la parità tra i generi, compresa l'importanza di conciliare la vita familiare e professionale (ad esempio per i prestatori di assistenza informale), e l'integrazione delle tematiche di genere nelle politiche, del bilancio di genere quale strumento di buongoverno finalizzato ad aumentare l'efficienza e l'equità,
- sviluppando la capacità delle principali reti dell'Unione di sostenere e sviluppare ulteriormente gli obiettivi politici dell'Unione e le strategie in materia di parità fra donne e uomini.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero

scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione/comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Conformemente alla dichiarazione della Commissione alla Decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1), è stato messo a disposizione un margine adeguato entro il massimale della rubrica 1a, nell'ambito del quale l'autorità di bilancio, ovvero il Parlamento europeo e il Consiglio, può decidere di aumentare l'importo del programma Progress di 20 000 000 EUR nel periodo 2011-2013, conformemente al punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

Basi giuridiche

Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1).

Articolo 33 06 03 — Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

Voce 33 06 03 01 — Istituto europeo per l'uguaglianza di genere — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 885 800	2 885 800	2 318 277	2 318 277	3 390 000,00	3 390 000,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'Istituto per il personale e le spese amministrative.

L'Istituto è tenuto ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

La tabella dell'organico dell'Istituto è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate. Conformemente alle disposizioni della decisione 2006/996/CE adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell'11 dicembre 2006, relativa alla fissazione della sede dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 61), l'Istituto ha sede a Vilnius.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9).

Voce 33 06 03 02 — Istituto europeo per l'uguaglianza di genere — Contributo al titolo 3

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 436 568	3 436 568	3 582 523	3 582 523	4 140 000,00	4 140 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese operative dell'Istituto (titolo 3).

L'Istituto è tenuto a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La partecipazione dell'Unione per il 2013 ammonta a un totale di 7 478 368 EUR. Un importo di 1 156 000 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 6 322 638 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9).

Articolo 33 06 04 — Anno europeo per le pari opportunità per tutti nel 2007

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	0,—

Commento

L'Anno europeo delle pari opportunità per tutti ha sostenuto misure destinate a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di operare verso una società più solidale che valorizza le differenze e rispetta l'importanza dell'acquis dell'Unione in materia di uguaglianza e non discriminazione e stimola il dibattito e il dialogo su aspetti fondamentali per addivenire ad una società giusta.

Conformemente alla decisione n. 771/2006/CE, questo stanziamento era destinato a sostenere le attività nazionali intraprese dagli Stati membri in linea con le rispettive strategie e priorità nazionali dell'anno europeo e a coprire i costi connessi all'organizzazione della conferenza dell'Unione in chiusura dell'anno europeo da parte dello Stato membro che aveva detenuto la presidenza del Consiglio in quel momento. Parte dello stanziamento ha inoltre coperto i costi legati all'organizzazione di un'indagine Eurobarometro mirante a misurare le tendenze e i progressi raggiunti grazie all'anno europeo.

Basi giuridiche

Decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che istituisce l'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) — Verso una società giusta (GU L 146 del 31.5.2006, pag. 1).

Articolo 33 06 05 — Completamento dei programmi precedenti

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	453 626	0,—	267 110,76

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni restanti dagli anni precedenti ancora da concludere in conformità degli ex articoli e voci di cui sopra.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio

generale.

I paesi candidati possono ricorrere allo strumento di preadesione Phare per coprire le spese derivanti dalla loro partecipazione al programma.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio, del 9 luglio 1957, relativa al mandato e al regolamento interno dell'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere carbonifere (GU 28 del 31.8.1957, pag. 487).

Decisione n. 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15).

Decisione n. 74/326/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che estende la competenza dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile all'insieme delle industrie estrattive (GU L 185 del 9.7.1974, pag. 18).

Direttiva n. 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1), e relative direttive particolari.

Direttiva n. 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19).

Decisione n. 98/171/CE del Consiglio, del 23 febbraio 1998, relativa alle attività comunitarie in materia di analisi, ricerca e cooperazione nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 26).

Decisione n. 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006) (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23).

Decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1).

Decisione n. 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1).

Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

Decisione n. 1554/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la decisione 2001/51/CE del Consiglio relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini e la decisione n. 848/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 9).

Atti di riferimento

Convenzione conclusa nel 1959 tra l'alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il Centro internazionale d'informazione per la sicurezza e l'igiene del lavoro dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Compiti derivanti da competenze specificamente attribuite alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea, a norma degli articoli 136, 137 e 140, e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma degli articoli 151, 152 e 156.

Articolo 33 06 06 — Sostegno alle spese di funzionamento della piattaforma delle organizzazioni non governative sociali europee

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Articolo destinato a coprire le spese di funzionamento della piattaforma delle organizzazioni non governative sociali europee.

La piattaforma sociale agevolerà la democrazia partecipativa nell'Unione promuovendo il coinvolgimento coerente delle organizzazioni non governative sociali nell'ambito di un dialogo civile strutturato con le istituzioni dell'Unione. Apporterà inoltre un valore aggiunto al processo di elaborazione della politica sociale dell'Unione e rafforzerà la società civile nei nuovi Stati membri.

Basi giuridiche

Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32).

Articolo 33 06 07 — Progetto pilota — Occupazione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	300 000	0,—	463 674,43

Commento

Progetto pilota inteso a finanziare iniziative che contribuiscano allo sviluppo di politiche per l'occupazione e l'integrazione sociale delle persone affette da autismo. Esso dovrebbe pertanto sostenere progetti innovativi e integrati, che affrontino i numerosi svantaggi cui sono confrontate le persone affette da disturbi dello spettro autistico, tenendo conto al contempo dei loro punti di forza e promuovendo la loro inclusione nel mercato del lavoro e nelle attività sociali e economiche.

Le misure da finanziare si concentreranno sugli aspetti seguenti:

- acquisire una migliore comprensione dell'autismo e delle sfide e degli ostacoli cui le persone affette da autismo sono confrontate al momento di entrare nel mercato del lavoro,
- valutare le misure tangibili da adottare sul mercato del lavoro al fine di prevenire la disoccupazione e incrementare il livello di occupazione delle persone affette da autismo (secondo talune fonti il 62 % degli adulti autistici è disoccupato, mentre secondo altre fonti solamente il 6 % degli adulti affetti da tale disturbo ha un lavoro retribuito a tempo pieno),
- identificare le politiche già esistenti negli Stati membri ed effettuare una mappatura dei vari tipi di misure volte a creare opportunità di lavoro per le persone affette da autismo, assistendole nella ricerca e nel mantenimento di un impiego,
- valutare l'efficacia delle misure adottate,
- promuovere lo scambio delle prassi di eccellenza.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 33 06 09 — Progetto pilota — Sviluppo di indicatori per misurare l'applicazione della Carta europea per la parità delle donne e degli uomini nella vita locale

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000				

Commento

La Carta europea per la parità delle donne e degli uomini nella vita locale conferma il potenziale degli enti locali nel campo della parità di genere. A fini di efficacia politica, i vari obiettivi enunciati nella Carta vanno definiti in termini di indicatori pertinenti che

siano quantificabili in modo specifico e chiaro, completi e dettagliati, realistici e modificabili e che consentano la misurazione dell'effettivo stato di applicazione sulla base di parametri di riferimento rispetto agli obiettivi della Carta. Il progetto pilota è destinato a finanziare azioni mirate allo sviluppo di detti indicatori per valutare l'applicazione della Carta (analoghi al monitoraggio dell'Unione del processo di Pechino). In cooperazione con gli enti locali, viste le sue esperienze nell'elaborazione di indicatori, potrebbe essere coinvolto anche l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. Il progetto pilota dovrebbe durare due anni, con un bilancio totale di 1 milione di EUR e consentire agli operatori locali di monitorare meglio l'applicazione della Carta.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 40 — RISERVE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 01	Riserve per spese amministrative	5	6 829 200	6 829 200	3 500 000	3 500 000	0,—	0,—
40 02	Riserve per interventi finanziari		1 043 006 985	268 563 836	859 600 505	191 683 477	0,—	0,—
40 03	Riserva negativa		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
Titolo 40 — Totale			1 049 836 185	275 393 036	863 100 505	195 183 477	0,—	0,—

CAPITOLO 40 01 — RISERVE PER SPESE AMMINISTRATIVE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
40 01	Riserve per spese amministrative	5				
40 01 40	<i>Riserva per spese amministrative</i>		6 829 200	3 500 000	0,—	
40 01 42	<i>Riserva per imprevisti</i>		p.m.	p.m.	0,—	
Capitolo 40 01 — Totale			6 829 200	3 500 000	0,—	

Articolo 40 01 40 — Riserva per spese amministrative

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
6 829 200	3 500 000	0,—

Commento

Gli stanziamenti di questo articolo hanno carattere di accantonamento e possono essere utilizzati solo previo storno verso altre linee del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

1.	Articolo	24 01 06	Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	3 929 200
2.	Voce	29 01 04 05	Programma statistico europeo 2013-2017 — Spese di gestione amministrativa	2 900 000
Totale				6 829 200

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 40 01 42 — Riserva per imprevisti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 40 02 — RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
40 02	Riserve per interventi finanziari								
40 02 40	Stanziamenti non dissociati		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
40 02 41	Stanziamenti dissociati		278 891 985	188 563 836	100 663 505	101 683 477	0,—	0,—	
40 02 42	Riserva per aiuti d'urgenza	4	264 115 000	80 000 000	258 937 000	90 000 000	0,—	0,—	
40 02 43	Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione	1.1	500 000 000	p.m.	500 000 000	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 40 02 — Totale		1 043 006 985	268 563 836	859 600 505	191 683 477	0,—	0,—	

Articolo 40 02 40 — Stanziamenti non dissociati

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Gli stanziamenti iscritti al titolo «Riserve» riguardano unicamente due situazioni: a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio; b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate. Gli stanziamenti iscritti a questa voce possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 40 02 41 — Stanziamenti dissociati

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
278 891 985	188 563 836	100 663 505	101 683 477	0,—	0,—

Commento

Gli stanziamenti iscritti al titolo «Riserve» riguardano unicamente due situazioni: a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio; b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate.

Gli stanziamenti iscritti a questa voce possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento finanziario.

Il totale degli stanziamenti si suddivide come segue (stanziamenti di impegno, stanziamenti di pagamento):

1.	Voce	09 02 03 01	Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione — Contributo ai titoli 1 e 2	391 985	391 985
2.	Articolo	11 03 01	Accordi internazionali in materia di pesca	115 220 000	113 885 651
3.	Articolo	12 02 01	Attuazione e sviluppo del mercato interno	1 500 000	1 500 000
4.	Voce	12 04 02 01	Autorità bancaria europea — Contributo ai titoli 1 e 2	1 500 000	1 500 000
5.	Articolo	18 02 04	Sistema d'informazione Schengen (SIS II)	12 750 000	7 500 000
6.	Articolo	18 02 05	Sistema di informazione sui visti (VIS)	1 750 000	5 471 400
7.	Articolo	18 02 06	Fondo per le frontiere esterne	83 000 000	44 200 000
8.	Articolo	18 02 07	Valutazione di Schengen	730 000	721 546
9.	Articolo	18 05 08	Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo	2 420 000	1 550 000
10.	Articolo	18 05 09	Prevenzione e lotta contro la criminalità	10 630 000	7 000 000
11.	Articolo	29 02 05	Programma statistico europeo 2013-2017	49 000 000	4 843 254
Totale				278 891 985	188 563 836

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 40 02 42 — Riserva per aiuti d'urgenza

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
264 115 000	80 000 000	258 937 000	90 000 000	0,—	0,—

Commento

In conformità delle disposizioni del punto 25 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 l'obiettivo di questa riserva è consentire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, per la gestione civile delle crisi e a fini di protezione. L'importo annuo di questa riserva è fissato a 221 000 000 EUR per la durata del quadro finanziario, a prezzi costanti.

Questa riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea a titolo di stanziamento accantonato. Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio, se necessario, oltre i limiti dei massimali.

Quando la Commissione ritiene necessario fare ricorso a questa riserva, presenta ai due rami dell'autorità di bilancio una proposta di storno dalla riserva stessa alle pertinenti linee di bilancio.

Contemporaneamente alla proposta di storno, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso a questa riserva e sull'importo necessario.

Atti di riferimento

Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

Articolo 40 02 43 — Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
500 000 000	p.m.	500 000 000	p.m.	0,—	0,—

Commento

Scopo della riserva, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, è fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali, per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

Il metodo per iscrivere gli stanziamenti in tale riserva e per mobilitare il Fondo è stabilito nel punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 e nell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

CAPITOLO 40 03 — RISERVA NEGATIVA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011		Pagamenti 2011/2013
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
40 03	Riserva negativa								
40 03 01	Riserva negativa (Rubrica 3b — Cittadinanza)	3.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
40 03 02	Riserva negativa (Rubrica 4 — L'Unione europea come attore globale)	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 40 03 — Totale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

Articolo 40 03 01 — Riserva negativa (Rubrica 3b — Cittadinanza)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Il principio della riserva negativa è stabilito all'articolo 47 del regolamento finanziario. Tale riserva deve essere utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 26 e 27 dello stesso regolamento.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 40 03 02 — Riserva negativa (Rubrica 4 — L'Unione europea come attore globale)

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Il principio della riserva negativa è stabilito all'articolo 47 del regolamento finanziario. Tale riserva deve essere utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 26 e 27 dello stesso regolamento.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

1. S — PERSONALE

1.1. S 01 — Commissione

1.1.1. S 01 01 — Amministrazione

Function group and grade ⁸⁹	Amministrazione					
	2013		Amending Budget No. 4		2013	
	Authorised under the EU budget		Amendments to the authorised establishment plan		Amended establishment plan	
	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts
AD 16	24				24	
AD 15	190	22			190	22
AD 14	580	31			580	31
AD 13	1 969				1 969	
AD 12	1 329	53			1 329	53
AD 11	634	62			634	62
AD 10	1 012	11			1 012	11
AD 9	814				814	
AD 8	970	2		-2	970	
AD 7	1 072				1 072	
AD 6	1 245				1 245	
AD 5	1 363	20			1 363	20
Totale AD	11 202	201		-2	11 202	199
AST 11	172				172	
AST 10	240	20			240	20
AST 9	529				529	
AST 8	539	12			539	12

8 The establishment plan includes, pursuant to Article 53 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, the following permanent posts for the Supply Agency: one *ad personam* AD 15 for the Director-General of the Agency, two AD 14 (of which one for the Deputy Director-General of the Agency), three AD 12, one AD 11, two AD 10, one AST 10, two AST 8, one AST 7, nine AST 6, one AST 5 and two AST 3.

9 The establishment plan accepts the following *ad personam* appointments: up to 25 AD 15 may become AD 16; up to 21 AD 14 may become AD 15; up to 13 AD 11 may become AD 14 and one AST 8 may become AST 10.

AST 7	1 003	28			1 003	28
AST 6	802	19			802	19
AST 5	1 125	42			1 125	42
AST 4	929	20			929	20
AST 3	1 159	9			1 159	9
AST 2	511	13			511	13
AST 1	695				695	
Totale AST	7 704	163			7 704	163
Totale generale	18 906	364		-2	18 906	362
Totale effettivi	19 270			-2	19 268	

1.1.2. S 01 02 — Ricerca e sviluppo tecnologico — Centro comune di ricerca

Ricerca e sviluppo tecnologico — Centro comune di ricerca

Gruppo di funzioni e grado	2013		2012	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16 ⁽¹⁰⁾	2		2	
AD 15	10		10	
AD 14	75		45	
AD 13	223		223	
AD 12	202		222	
AD 11	39		21	
AD 10	52		54	
AD 9	60		50	
AD 8	62		86	
AD 7	93		93	
AD 6	73		53	
AD 5	21		53	
Totale AD	912		912	
AST 11	46		35	
AST 10	71		66	
AST 9	129		129	
AST 8	117		117	
AST 7	126		127	
AST 6	98		94	
AST 5	127		127	
AST 4	90		91	
AST 3	131		155	
AST 2	45		45	
AST 1	24		58	
Totale AST	1 004		1 044	
Totale generale	1 916		1 956	
Totale effettivi	1 916		1 956	

1.1.3. S 01 03 — Ricerca e sviluppo tecnologico — Azioni indirette

Ricerca e sviluppo tecnologico — Azioni indirette

Gruppo di funzioni e grado	2013		2012	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	1		1	
AD 15	19		19	
AD 14	88		74	

10) Di cui un funzionario che beneficia dei vantaggi previsti dall'articolo 93 dello statuto.

AD 13	291		250	
AD 12	178		279	
AD 11	45		45	
AD 10	61		61	
AD 9	60		41	
AD 8	88		88	
AD 7	73		54	
AD 6	114		114	
AD 5	88		79	
Totale AD	1 106		1 105	
AST 11	12		12	
AST 10	18		11	
AST 9	41		42	
AST 8	70		79	
AST 7	80		83	
AST 6	85		92	
AST 5	114		105	
AST 4	142		163	
AST 3	115		115	
AST 2	39		29	
AST 1	35		35	
Totale AST	751		766	
Totale generale	1 857		1 871	
Totale effettivi ⁽¹⁾	1 857		1 871	

1.2. S 02 — Uffici

1.2.1. S 02 01 — Ufficio delle pubblicazioni (OP)

Gruppo di funzioni e grado	Ufficio delle pubblicazioni			
	2013		2012	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	1		1	
AD 15	3		3	
AD 14	8		8	
AD 13	9		1	
AD 12	16		16	
AD 11	9		9	
AD 10	9		8	
AD 9	13		5	
AD 8	13		19	
AD 7	13		4	
AD 6	11		7	
AD 5	16		29	
Totale AD	121		110	
AST 11	19		10	
AST 10	28		37	
AST 9	46		24	
AST 8	41		44	
AST 7	42		51	
AST 6	77		79	
AST 5	114		72	
AST 4	94		120	

11) La tabella dell'organico autorizza le seguenti nomine ad personam: due AD 15 diventano AD 16; un AD 14 diventa AD 15.

AST 3	69		91	
AST 2	16		32	
AST 1	2		2	
Totale AST	548		562	
Totale generale	669		672	
Totale effettivi	669		672	

1.2.2. S 02 02 — Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Gruppo di funzioni e grado	Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)			
	2013		2012	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	1		1	
AD 15	2	1	2	1
AD 14	7		5	
AD 13	20		11	
AD 12	20	18	20	18
AD 11	18		18	
AD 10	22	1	29	1
AD 9	15	17	9	19
AD 8	17	1	17	3
AD 7	12		10	
AD 6	13		14	
AD 5	10		18	
Totale AD	157	38	154	42
AST 11	5	5	4	5
AST 10	9	11	5	11
AST 9	14	3	14	3
AST 8	13	14	16	14
AST 7	13	1	10	1
AST 6	12	3	14	4
AST 5	18		18	1
AST 4	23		19	
AST 3	23		18	
AST 2	13		23	
AST 1	3		8	
Totale AST	146	37	149	39
Totale generale	303	75	303	81
Totale effettivi	378		384	

1.2.3. S 02 03 — Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

Gruppo di funzioni e grado	Ufficio europeo di selezione del personale			
	2013		2012	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16				
AD 15		1		1
AD 14	1		1	
AD 13	5	1	3	1
AD 12	5		6	
AD 11	3		2	
AD 10	2		2	
AD 9	2		4	
AD 8	3	1	2	1
AD 7	1		1	
AD 6			2	

AD 5	5		1	
Totale AD	27	3	24	3
AST 11	2		1	
AST 10	4		3	
AST 9	7		8	
AST 8	9		5	
AST 7	9		10	
AST 6	14		7	
AST 5	17		19	
AST 4	7		16	
AST 3	14		7	
AST 2	8		12	
AST 1	4		10	
Totale AST	95		98	
Totale generale	122	3	122	3
Totale effettivi	125⁽¹²⁾		125⁽¹³⁾	

1.2.4. S 02 04 — Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO)

Gruppo di funzioni e grado	Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali			
	2013		2012	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16				
AD 15	1		1	
AD 14	4		4	
AD 13	7		1	
AD 12	7		11	
AD 11	3		4	
AD 10	2		3	
AD 9	2		2	
AD 8	1		1	
AD 7	2		2	
AD 6	2		2	
AD 5	2		1	
Totale AD	33		32	
AST 11	3		3	
AST 10	18		18	
AST 9	3		3	
AST 8	22		22	
AST 7	15		15	
AST 6	46		46	
AST 5	30		30	
AST 4	7		7	
AST 3	4		9	
AST 2	1		3	
AST 1				
Totale AST	149		156	
Totale generale	182		188	
Totale effettivi	182		188	

12) Di cui impieghi permanenti presso la Scuola europea di amministrazione (EUSA): tre AD 12, un AD 11, due AD 8, un AST 10, due AST 9, un AST 8, un AST 7, un AST 5, un AST 4 e due AST 3.

13) Di cui impieghi permanenti presso la Scuola europea di amministrazione (EUSA): tre AD 12, un AD 11, due AD 8, un AST 10, due AST 9, un AST 8, un AST 7, un AST 5, un AST 4 e due AST 3.

1.2.5. S 02 05 — Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)

Gruppo di funzioni e grado	Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles			
	2013		2012	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16				
AD 15	1		1	
AD 14	8		8	
AD 13	8		2	
AD 12	12		12	
AD 11	5		11	
AD 10	4		4	
AD 9	8		7	
AD 8	4		5	
AD 7	3		3	
AD 6	5		3	
AD 5	18		15	
Totale AD	76		71	
AST 11	7		4	
AST 10	10		13	
AST 9	14		9	
AST 8	17		7	
AST 7	53		30	
AST 6	50		53	
AST 5	82		76	
AST 4	59		123	
AST 3	35		39	
AST 2			1	
AST 1				
Totale AST	327		355	
Totale generale	403		426	
Totale effettivi	403		426	

1.2.6. S 02 06 — Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)

Gruppo di funzioni e grado	Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo			
	2013		2012	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16				
AD 15	1		1	
AD 14	3		3	
AD 13	4		4	
AD 12	5		5	
AD 11	4		4	
AD 10	4		4	
AD 9				
AD 8				
AD 7	1		1	
AD 6	3		3	
AD 5	4		4	
Totale AD	29		29	
AST 11	2		2	
AST 10	6		6	
AST 9				
AST 8	7		7	
AST 7	10		4	
AST 6	16		14	

AST 5	26		30	
AST 4	32		38	
AST 3	15		22	
AST 2	1		1	
AST 1				
Totale AST	115		124	
Totale generale	144		153	
Totale effettivi		144		153

1.3. S 03 — Organismi istituiti dall'Unione europea aventi personalità giuridica

1.3.1. S 03 01 — Agenzie decentrate

1.3.1.1. S 03 01 02 — Agenzie decentrate — Imprese

1.3.1.1.1. S 03 01 02 01 — Agenzia europea per le sostanze chimiche

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		12		6		9
AD 12		24		17		22
AD 11		30		17		26
AD 10		34		26		28
AD 9		54		31		36
AD 8		64		34		47
AD 7		51		60		51
AD 6		72		45		50
AD 5		7		65		52
Totale AD		350		303		323
AST 11						
AST 10		1				1
AST 9		6		2		5
AST 8		7		3		7
AST 7		18		5		12
AST 6		23		8		19
AST 5		33		20		22
AST 4		36		25		29
AST 3		14		43		25
AST 2		14		11		15
AST 1		1		27		12
Totale AST		153		144		147
Totale generale		503		447		470
Totale effettivi		503		447		470

1.3.1.1.2. S 03 01 02 02 — Agenzia del GNSS europeo

Function group and grade	European GNSS Agency					
	2013		Amending Budget No. 4		2013	
	Authorised under the EU budget		Amendments to the authorised establishment plan		Amended establishment plan	
	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts
AD 16						
AD 15						
AD 14		1				1
AD 13						
AD 12		1				1
AD 11		3				3
AD 10		2		3		5
AD 9		6		3		9
AD 8		5		6		11
AD 7		23		7		30
AD 6		8		1		9
AD 5		3				3
Totale AD		52		20		72
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5		2				2
AST 4		1				1
AST 3		1				1
AST 2		1				1
AST 1						
Totale AST		5				5
Totale generale		57		20		77
Totale effettivi		57		20		77

1.3.1.2. S 03 01 04 — Agenzie decentrate — Occupazione e affari sociali

1.3.1.2.1. S 03 01 04 01 — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15				1		
AD 14		1		1		2
AD 13		3		2		2
AD 12	1	3	1	2	1	5
AD 11	2	5	1	6	1	5
AD 10	1	4	1	3	2	4
AD 9		3	1	2		3
AD 8	1	4		2	1	5
AD 7	2	5	1	6	2	7
AD 6	1	6	1	2	1	4

AD 5		8		13		5
Totale AD	8	42	6	40	8	42
AST 11						
AST 10		2				2
AST 9		5		5		4
AST 8		5		2		4
AST 7		7		6		7
AST 6	2	6		10	1	8
AST 5	3	5	3	3	2	4
AST 4	4	5	3	5	4	6
AST 3		3	2	4	2	4
AST 2		1		1		1
AST 1	2	1	2	4	2	
Totale AST	11	40	10	40	11	40
Totale generale	19	82	16	80	19	82
Totale effettivi		101		96		101

1.3.1.2.2. S 03 01 04 02 — Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		1		1		1
AD 12		1		1		1
AD 11		1		1		1
AD 10		3		2		3
AD 9		1		1		1
AD 8		5		1		3
AD 7		5		6		6
AD 6		6		8		7
AD 5						
Totale AD		24		22		24
AST 11						
AST 10						
AST 9		1		1		1
AST 8						
AST 7		1		1		1
AST 6		1				1
AST 5		1		2		1
AST 4		6		6		5
AST 3		6		5		7
AST 2		3		1		2
AST 1		1		3		2
Totale AST		20		19		20
Totale generale		44		41		44
Totale effettivi		44		41		44

1.3.1.3. S 03 01 06 — Agenzie decentrate — Trasporti

1.3.1.3.1. S 03 01 06 01 — Agenzia europea per la sicurezza aerea

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		2		2		2
AD 14		14		5		11
AD 13		21		7		19
AD 12		37		22		35
AD 11		60		14		53
AD 10		84		49		72
AD 9		107		80		102
AD 8		100		77		91
AD 7		75		95		65
AD 6		46		76		45
AD 5		5		16		4
Totale AD		551		443		499
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		2				1
AST 7		8				6
AST 6		19		1		15
AST 5		34		8		31
AST 4		31		23		32
AST 3		23		53		27
AST 2		20		29		18
AST 1		4		16		5
Totale AST		141		130		135
Totale generale		692		573		634
Totale effettivi		692		573		634 (*)

(*) I posti finanziati dall'Unione sono 229 nel 2012 e 227 nel 2013.

1.3.1.3.2. S 03 01 06 02 — Agenzia europea per la sicurezza marittima

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1				1
AD 14		1				1
AD 13	1	3		2	1	3
AD 12	1	9		6	1	9
AD 11		11	2	1		11
AD 10	1	17		12	1	17
AD 9		25	1	17		25
AD 8	1	23		26	1	23
AD 7		24		27		24

AD 6		19		15		19
AD 5		9		25		9
Totale AD	4	142	3	131	4	142
AST 11						
AST 10		1				
AST 9				1		1
AST 8		1				1
AST 7		1				1
AST 6		3		2		3
AST 5		15	1	7		15
AST 4		20		16		20
AST 3		19		23		19
AST 2		7		9		7
AST 1				4		
Totale AST		67	1	62		67
Totale generale	4	209	4	193	4	209
Totale effettivi		213		197		213

1.3.1.3.3. S 03 01 06 03 — Agenzia ferroviaria europea

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1				1
AD 14				1		
AD 13						
AD 12						
AD 11		2		1		4
AD 10		13		8		12
AD 9		26		28		28
AD 8		22		19		16
AD 7		9				11
AD 6		30		36		27
AD 5				4		2
Totale AD		103		97		101
AST 11						
AST 10						
AST 9		2				1
AST 8		2		2		2
AST 7		1		1		2
AST 6		2		3		2
AST 5		5		6		5
AST 4		6		4		6
AST 3		8		7		8
AST 2		8		10		10
AST 1		6		10		7
Totale AST		40		43		43
Totale generale		143		140		144
Totale effettivi		143		140		144

1.3.1.4. S 03 01 07 — Agenzie decentrate — Ambiente

1.3.1.4.1. S 03 01 07 01 — Agenzia europea per l'ambiente

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2				2
AD 12	1	9	1	10	1	9
AD 11		11		8		11
AD 10		9		7		9
AD 9		8		5		8
AD 8		8		7		8
AD 7		8		11		8
AD 6		8		10		6
AD 5						
Totale AD	<i>1</i>	<i>66</i>	<i>1</i>	<i>61</i>	<i>1</i>	<i>64</i>
AST 11		3		1		1
AST 10		3		2	1	3
AST 9	2	3		3	1	2
AST 8	1	10	3	4	1	8
AST 7		10		10		6
AST 6		10		6		10
AST 5		10		5		10
AST 4		5		12		10
AST 3		5		12		9
AST 2		5		5		4
AST 1		4		7		5
Totale AST	<i>3</i>	<i>68</i>	<i>3</i>	<i>67</i>	<i>3</i>	<i>68</i>
Totale generale	4	134	4	128	4	132
Totale effettivi		138		132		136

1.3.1.4.2. S 03 01 07 02 — Agenzia europea delle sostanze chimiche — Attività relative alla legislazione sui biocidi

Cfr. la tabella dell'organico S 03 01 02 — Agenzia europea delle sostanze chimiche.

1.3.1.4.3. S 03 01 07 03 — Agenzia europea delle sostanze chimiche — Attività connesse alla legislazione sull'importazione e l'esportazione di sostanze chimiche pericolose

Cfr. la tabella dell'organico S 03 01 02 — Agenzia europea delle sostanze chimiche.

1.3.1.5. S 03 01 09 — Agenzie decentrate — Società dell'informazione e media

1.3.1.5.1. S 03 01 09 01 — Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione

Gruppo di funzioni e grado	Posti
----------------------------	-------

	2013		2012 ⁽¹⁴⁾			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1				1
AD 14				1		
AD 13						
AD 12		3		1		3
AD 11				1		
AD 10		5		2		5
AD 9		9		6		8
AD 8		7		3		5
AD 7		6		8		9
AD 6				3		
AD 5				1		
Totale AD		31		26		31
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6		2				2
AST 5		6		3		6
AST 4		1		3		1
AST 3		2		4		2
AST 2		5		3		5
AST 1				2		
Totale AST		16		15		16
Totale generale		47		41		47
Totale effettivi		47		41		47

1.3.1.5.2. S 03 01 09 02 — Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12						
AD 11						
AD 10						
AD 9		2		2		2
AD 8						
AD 7		3		2		3
AD 6						
AD 5		5		3		5
Totale AD		11		8		11

14() L'assunzione di due posti AD e di un posto AST nel 2012 era subordinata all'adozione della nuova base giuridica per l'ENISA [COM(2010)0521]. Poiché la base giuridica non è stata ancora adottata dall'autorità legislativa, si applica la stessa condizione per il 2013.

AST 11					
AST 10					
AST 9					
AST 8					
AST 7					
AST 6					
AST 5					
AST 4					
AST 3		4		2	4
AST 2					
AST 1		1		1	1
Totale AST		5		3	5
Totale generale		16		11	16
Totale effettivi	16		11		16

1.3.1.6. S 03 01 11 — Agenzie decentrate — Affari marittimi e pesca

1.3.1.6.1. S 03 01 11 01 — Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						1
AD 14				1		
AD 13				1		2
AD 12			1	2		2
AD 11						
AD 10				1		3
AD 9			2	6		6
AD 8			1	2		5
AD 7				1		1
AD 6				1		1
AD 5				1		
Totale AD		21	4	16		21
AST 11				1		
AST 10				6		7
AST 9				3		3
AST 8				3		3
AST 7				7		8
AST 6				3		3
AST 5				6		6
AST 4						
AST 3				1		2
AST 2				2		1
AST 1						
Totale AST		33		32		33
Totale generale		54	4	48		54
Totale effettivi	54		52		54	

1.3.1.7. S 03 01 12 — Agenzie decentrate — Mercato interno

1.3.1.7.1. S 03 01 12 01 — Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13						1
AD 12		3		2		4
AD 11		5		1		4
AD 10		6		2		5
AD 9		12		1		5
AD 8		24		11		11
AD 7		24		11		11
AD 6		18		4		11
AD 5		12		7		9
Totale AD		106		41		63
AST 11						1
AST 10						1
AST 9		1				2
AST 8				1		1
AST 7						1
AST 6		1				
AST 5		2		2		
AST 4		6		1		1
AST 3		2		2		2
AST 2		3				1
AST 1				3		2
Totale AST		15		9		12
Totale generale		121		50		75
Totale effettivi		121		50		75

1.3.1.7.2. S 03 01 12 02 — Autorità bancaria europea

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		3		1		2
AD 12		6		2		4
AD 11		10		4		6
AD 10		10		5		7
AD 9		13		4		8
AD 8		16		7		10
AD 7		12		3		6
AD 6		7		5		7
AD 5		5		2		5

Totale AD		84		35		57
AST 11						
AST 10						1
AST 9						
AST 8						
AST 7						1
AST 6						
AST 5		1				2
AST 4		3		3		2
AST 3		2		1		2
AST 2		3				2
AST 1				1		1
Totale AST		9		5		11
Totale generale		93		40		68
Totale effettivi		93		40		68

1.3.1.7.3. S 03 01 12 03 — Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		3		1		2
AD 12		5		2		4
AD 11		7		3		7
AD 10		8		6		8
AD 9		7		3		8
AD 8		10		4		6
AD 7		10		8		8
AD 6		7		3		5
AD 5		8		5		7
Totale AD		67		37		57
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		1		1		2
AST 4		3				
AST 3		3				2
AST 2		2		4		3
AST 1						
Totale AST		13		9		12
Totale generale		80		46		69
Totale effettivi		80		46		69

1.3.1.8. S 03 01 15 — Agenzie decentrate — Istruzione e cultura

1.3.1.8.1. S 03 01 15 01 — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1				1
AD 14		1				1
AD 13		2		1		2
AD 12	6	3	2	3	6	4
AD 11	1	8	5	4	1	7
AD 10		9	1	4		9
AD 9		4		3		2
AD 8		3	4	3		2
AD 7		7	2	4		7
AD 6		5		6		7
AD 5		1	1	5		1
Totale AD	7	44	15	33	7	43
AST 11						
AST 10	2	1	1	1	3	1
AST 9		1				1
AST 8	2	2	1	1	3	
AST 7	1	6	3	2		7
AST 6	4	3	1	4	5	
AST 5	5	5	4	3	4	10
AST 4	1	11	6	7	1	11
AST 3		4	1	9		3
AST 2		1	1	4		2
AST 1						
Totale AST	15	34	18	31	16	35
Totale generale	22	78	33	64	23	78
Totale effettivi	100		97		101	

1.3.1.8.2. S 03 01 15 02 — Fondazione europea per la formazione professionale

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		4				4
AD 12		10		5		9
AD 11		8		14		9
AD 10		3		1		4
AD 9		12		10		11
AD 8		6		6		4
AD 7		15		16		17
AD 6		3		1		
AD 5				1		2

Totale AD		62		55		61
AST 11						
AST 10		7				4
AST 9		3		6		6
AST 8		5		4		5
AST 7		7		8		6
AST 6		1		3		4
AST 5		6		3		3
AST 4		1		3		5
AST 3		4		5		2
AST 2				3		
AST 1						
Totale AST		34		35		35
Totale generale		96		90		96
Totale effettivi		96		90		96

1.3.1.9. S 03 01 17 — Agenzie decentrate — Salute e tutela dei consumatori

1.3.1.9.1. S 03 01 17 01 — Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15			1			1
AD 14			4	2		3
AD 13			3			2
AD 12			6	4		5
AD 11			10	2		9
AD 10			18	4		15
AD 9			27	11		26
AD 8			18	37		22
AD 7			16	1		12
AD 6			22	8		24
AD 5			10	46		17
Totale AD			135	115		136
AST 11			1			
AST 10			1			1
AST 9			1			1
AST 8			4			3
AST 7			7	1		6
AST 6			13	4		11
AST 5			20	8		20
AST 4			11	32		15
AST 3			2			2
AST 2			3	4		3
AST 1				13		2
Totale AST			63	62		64
Totale generale			198	177		200
Totale effettivi			198	177		200

1.3.1.9.2. S 03 01 17 02 — Autorità europea per la sicurezza alimentare

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		2				2
AD 13		1		1		1
AD 12	1	14		4	1	14
AD 11		11		11		10
AD 10	1	12		8	1	8
AD 9	1	37		28	1	32
AD 8		47		45		41
AD 7	1	61	3	40	1	57
AD 6	1	23	1	40	1	25
AD 5		17	1	18		17
Totale AD	5	226	5	196	5	208
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		2				1
AST 7		5		3		5
AST 6		7				5
AST 5		25		10		22
AST 4		34		43		38
AST 3		25		19		25
AST 2		20		47		26
AST 1		2		11		20
Totale AST		120		133		142
Totale generale	5	346	5	329	5	350
Totale effettivi		351		334		355

1.3.1.9.3. S 03 01 17 03 — Agenzia europea per i medicinali

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16				1		1
AD 15		4		4		4
AD 14		6		5		6
AD 13		8		7		7
AD 12		38		36		36
AD 11		38		35		36
AD 10		36		30		32
AD 9		40		37		38
AD 8		47		43		46
AD 7		45		39		49
AD 6		42		35		36
AD 5		42		32		35
Totale AD		346		304		326
AST 11		2		2		2
AST 10		5		4		5

AST 9		7		8		7
AST 8		13		13		13
AST 7		20		19		20
AST 6		33		34		34
AST 5		35		34		35
AST 4		51		48		51
AST 3		39		32		39
AST 2		40		37		40
AST 1		20		16		18
Totale AST		265		247		264
Totale generale		611		551		590
Totale effettivi	611		551		590	

1.3.1.10.S 03 01 18 — Agenzie decentrate — Affari interni

1.3.1.10.1. S 03 01 18 01 — Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione ⁽¹⁵⁾	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15			1	1		1
AD 14			1	1		1
AD 13			3	3		3
AD 12			8	8		8
AD 11			9	9		9
AD 10			9	8		8
AD 9			1	2		1
AD 8			48	43		45
AD 7			8	2		2
AD 6			6	6		6
AD 5			3	3		3
Totale AD			97	86		87
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8			5	6		5
AST 7			12	11		12
AST 6			10	10		10
AST 5			20	19		20
AST 4			5	5		5
AST 3			4	4		4
AST 2						
AST 1						
Totale AST			56	55		56
Totale generale			153	141		143
Totale effettivi	153		141		143	

15) Non comprende la modifica alla tabella dell'organico del 2012 adottata dal consiglio d'amministrazione di Frontex.

1.3.1.10.2.

S 03 01 18 02 — Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1				1
AD 13		2				
AD 12		3				3
AD 11		1				1
AD 10		4				2
AD 9		7				6
AD 8						
AD 7		21				17
AD 6						
AD 5		36				19
Totale AD		75				49
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7		2				2
AST 6						
AST 5		15				10
AST 4						
AST 3		27				14
AST 2		1				
AST 1						
Totale AST		45				26
Totale generale		120				75
Totale effettivi		120				75

1.3.1.10.3.

S 03 01 18 03 — Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12						
AD 11						
AD 10		2				1
AD 9		6		3		5
AD 8		5				
AD 7		9		1		11
AD 6		2				
AD 5		7				7
Totale AD		32		5		25
AST 11						

AD 16					
AD 15					
AD 14					
AD 13		1		1	1
AD 12					
AD 11					
AD 10		2		2	2
AD 9		3			3
AD 8					
AD 7		1		2	1
AD 6					
AD 5		9		8	9
Totale AD		16		13	16
AST 11					
AST 10					
AST 9					
AST 8					
AST 7					
AST 6					
AST 5		2		2	2
AST 4		2		2	2
AST 3		8		6	8
AST 2					
AST 1					
Totale AST		12		10	12
Totale generale		28		23	28
Totale effettivi		28		23	28

1.3.1.10.6. S 03 01 18 06 — Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15				1		1
AD 14					1	
AD 13	1	2		2	1	2
AD 12	4	10	3	4	4	10
AD 11	3	10	2	6	3	8
AD 10	1	13		6	1	13
AD 9		7	1	3		7
AD 8		2		2		4
AD 7				7		
AD 6				11		
AD 5						
Totale AD	9	46	6	42	10	45
AST 11	1		1		1	
AST 10		2				2
AST 9	1	5		2		5
AST 8	2	7	1	2	2	5
AST 7	1	6	2	2	1	5
AST 6	1	1	1	1	1	4
AST 5		2		7		1
AST 4			2	7	2	
AST 3				1		

AST 2						
AST 1						
Totale AST	6	23	7	22	7	22
Totale generale	15	69	13	64	17	67
Totale effettivi	84		77		84	

1.3.1.11.S 03 01 31 — Agenzie decentrate — Servizi linguistici

1.3.1.11.1. S 03 01 31 01 — Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1				1
AD 14	1		1	1	1	
AD 13					1	1
AD 12	8	3	6	5	7	5
AD 11	9	9	8	9	9	8
AD 10	10	5	10	5	9	6
AD 9	2	10	3	7	3	10
AD 8	5	8	2	9	3	9
AD 7	7	23	9	18	9	22
AD 6	5	16		15	4	16
AD 5		16	3	21	1	13
Totale AD	47	91	42	90	47	91
AST 11						
AST 10						
AST 9		1		1		1
AST 8	5		5		5	
AST 7	3	3	2	2	2	3
AST 6	2	2	2	3	3	2
AST 5	2	9	1	3	1	6
AST 4	3	12	3	12	5	16
AST 3	2	17	5	20	2	21
AST 2		6		6		10
AST 1		1		8		
Totale AST	17	51	18	55	18	59
Totale generale	64	142	60	145	65	150
Totale effettivi	206		205		215	

1.3.1.12.S 03 01 32 — Agenzie decentrate — Energia

1.3.1.12.1. S 03 01 32 01 — Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						

AD 15					
AD 14		1		1	1
AD 13					
AD 12					
AD 11		4		3	4
AD 10					
AD 9		2		2	2
AD 8		6		4	5
AD 7		6		3	4
AD 6		4		1	4
AD 5		11		8	10
Totale AD		34		22	30
AST 11					
AST 10					
AST 9					
AST 8					
AST 7					
AST 6					
AST 5		1		1	1
AST 4					
AST 3		14		11	12
AST 2					
AST 1					
Totale AST		15		12	13
Totale generale		49		34	43
Totale effettivi		49		34 (*)	43

(*) Alla fine del 2011 sono stati confermati altri 5 posti (AD 7, AD 6, due AD 5, AST 3) a decorrere da gennaio e febbraio 2012.

1.3.1.13.S 03 01 33 — Agenzie decentrate — Giustizia

1.3.1.13.1. S 03 01 33 01 — Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15			1			1
AD 14				1		
AD 13			3	1		3
AD 12			11	1		11
AD 11				3		
AD 10			15	4		15
AD 9			11	5		11
AD 8			1	5		1
AD 7			5	16		5
AD 6			3	7		
AD 5				1		
Totale AD			50	44		47
AST 11						
AST 10			1			1
AST 9						
AST 8			3	1		3
AST 7			9	6		9

AST 6		4			4
AST 5		1		8	1
AST 4		9		7	9
AST 3				3	
AST 2		1		1	1
AST 1					
Totale AST		28		26	28
Totale generale		78		70	75
Totale effettivi	78		70		75

1.3.1.13.2. S 03 01 33 02 — Eurojust

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione ⁽¹⁶⁾	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		1				1
AD 12		1				1
AD 11						
AD 10		6				6
AD 9		3		6		3
AD 8		17		4		16
AD 7		15		4		16
AD 6		30		19		30
AD 5		7		6		5
Totale AD		81		40		79
AST 11						
AST 10						
AST 9		1				1
AST 8				1		
AST 7						
AST 6						
AST 5		2				2
AST 4		32		4		32
AST 3		54		58		56
AST 2		38		14		38
AST 1		5		45		5
Totale AST		132		122		134
Totale generale		213		162		213
Totale effettivi	213		162		213	

1.3.1.13.3. S 03 01 33 03 — Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14						

16) Modifica della tabella dell'organico adottata dal consiglio d'amministrazione di Eurojust.

AD 13		1		1		1
AD 12						
AD 11		1		1		1
AD 10		1		1		1
AD 9		1				1
AD 8		6		4		6
AD 7		4		3		4
AD 6		1		1		1
AD 5		8		8		8
Totale AD		23		19		23
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6		2		2		2
AST 5		3				3
AST 4		2		5		2
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Totale AST		7		7		7
Totale generale		30		26		30
Totale effettivi	30		26		30	

1.3.2. S 03 02 — Imprese comuni europee

1.3.2.1. S 03 02 01 — Impresa comune ITER — Fusione per l'energia (F4E)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1				1
AD 14				1		
AD 13	9	2	4	2	9	2
AD 12	18	10	17	2	15	10
AD 11	5	12	2		5	7
AD 10	6	32	5	2	6	26
AD 9	4	15	2	37	5	26
AD 8	1	16	1	1	3	15
AD 7	1	65		17	1	45
AD 6		19	4	77		40
AD 5		2		1		2
Totale AD	44	174	35	140	44	174
AST 11	4		2		4	
AST 10	2				2	
AST 9	4		1		3	
AST 8			2		1	
AST 7			3			
AST 6	1				1	
AST 5	5	4	1		4	4
AST 4		17	2	1	1	11

AST 3	2	5	3	19	2	11
AST 2			1			
AST 1			1			
Totale AST	18	26	16	20	18	26
Totale generale	62	200	51	160	62	200
Totale effettivi	262		211		262	

1.3.2.2. S 03 02 02 — Cooperazione — Sanità — Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12		1		1		1
AD 11		4		4		4
AD 10						
AD 9		5		2		5
AD 8		11		11		11
AD 7		1		1		1
AD 6						
AD 5						
Totale AD		23		20		23
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		1		1		1
AST 7						
AST 6						
AST 5						
AST 4						
AST 3		5		5		5
AST 2						
AST 1						
Totale AST		6		6		6
Totale generale		29		26		29
Totale effettivi	29		26		29	

1.3.2.3. S 03 02 03 — Cooperazione — Trasporti — Impresa comune Clean Sky

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12						
AD 11						

AD 10		3		3		3
AD 9		7		7		7
AD 8		1		1		1
AD 7		2		2		2
AD 6		3		3		3
AD 5						
Totale AD		17		17		17
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6		1		1		1
AST 5						
AST 4						
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Totale AST		1		1		1
Totale generale		18		18		18
Totale effettivi	18		18		18	

1.3.2.4. S 03 02 04 — Cooperazione — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione — Impresa comune ARTEMIS

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14			1	1		1
AD 13						
AD 12						
AD 11			2	2		2
AD 10						
AD 9						
AD 8			5	5		5
AD 7						
AD 6						
AD 5						
Totale AD			8	8		8
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5						
AST 4						
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Totale AST						
Totale generale			8	8		8

Totale effettivi	8	8	8
-------------------------	----------	----------	----------

1.3.2.5. S 03 02 05 — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione — Impresa comune ENIAC

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12						
AD 11		2		2		2
AD 10						
AD 9						
AD 8		4		3		5
AD 7						
AD 6						
AD 5						
Totale AD		7		6		8
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5						
AST 4						
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Totale AST						
Totale generale		7		6		8
Totale effettivi		7		6		8

1.3.2.6. S 03 02 06 — Impresa comune Celle a combustibile e Idrogeno (FCH)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12						
AD 11		3		3		3
AD 10						
AD 9		1		1		1
AD 8		4		4		4
AD 7		2		2		2
AD 6						

AD 5					
Totale AD		11		11	11
AST 11					
AST 10					
AST 9					
AST 8		1		1	1
AST 7		3		3	3
AST 6					
AST 5					
AST 4		1		1	1
AST 3		2		2	2
AST 2					
AST 1					
Totale AST		7		7	7
Totale generale		18		18	18
Totale effettivi	18		18		18

1.3.2.7. S 03 02 07 — Impresa comune SESAR

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12		4		4		4
AD 11		1				1
AD 10		3		3		3
AD 9						
AD 8		6		3		6
AD 7		4		3		4
AD 6		4		1		4
AD 5		10		3		10
Totale AD		33		18		33
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7		1		1		1
AST 6						
AST 5		1		1		1
AST 4						
AST 3		2		1		2
AST 2						
AST 1		2		2		2
Totale AST		6		5		6
Totale generale		39		23		39
Totale effettivi	39		23		39	

1.3.3. S 03 03 — Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)

Gruppo di funzioni e grado	Posti	
	2013	2012

	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12		1				1
AD 11		1		1		
AD 10		2				1
AD 9		4		2		3
AD 8		8		3		8
AD 7		2		1		2
AD 6		7		7		4
AD 5		1		1		1
Totale AD		27		16		21
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5		3				1
AST 4		1		4		3
AST 3		3		3		3
AST 2						
AST 1						
Totale AST		7		7		7
Totale generale		34		23		28
Totale effettivi	34		23		28	

1.3.4. S 03 04 — Agenzie esecutive

1.3.4.1. S 03 04 01 — Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12						
AD 11		7		1		5
AD 10		3		6		5
AD 9		2		1		1
AD 8		8		4		9
AD 7		5		11		5
AD 6		4				4
AD 5		3		6		3
Totale AD		33		30		33
AST 11						
AST 10						

AST 9					
AST 8					
AST 7		2			2
AST 6					
AST 5		1		1	1
AST 4					
AST 3		1		1	1
AST 2				1	
AST 1					
Totale AST		4		3	4
Totale generale		37		33	37
Totale effettivi	37		33		37

1.3.4.2. S 03 04 02 — Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

Function group and grade	Education, Audiovisual and Culture Executive Agency					
	2013		Amending Budget No. 4		2013	
	Authorised under the EU budget		Amendments to the authorised establishment plan		Amended establishment plan	
	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts
AD 16						
AD 15						
AD 14		1			1	
AD 13		4			4	
AD 12		5			5	
AD 11		4			4	
AD 10		15			15	
AD 9		14			14	
AD 8		16		2	18	
AD 7		3			3	
AD 6		9			9	
AD 5		5			5	
AD total		76		2	78	
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		3			3	
AST 7		4			4	
AST 6		1			1	
AST 5		9			9	
AST 4		7			7	
AST 3		3			3	
AST 2						
AST 1						
Totale AST		27			27	
Totale generale		103		2	105	
Totale effettivi	103		2		105	

1.3.4.3. S 03 04 03 — Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei

AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12						
AD 11		2		1		2
AD 10						
AD 9		1		2		1
AD 8		1		1		1
AD 7		1		1		1
AD 6		2				1
AD 5		1		2		2
Totale AD		9		8		9
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7		1		1		1
AST 6		1		1		1
AST 5		1		1		1
AST 4						
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Totale AST		3		3		3
Totale generale		12		11		12
Totale effettivi		12		11		12

1.3.4.4. S 03 04 04 — Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12		2				1
AD 11		2		2		2
AD 10		2		1		2
AD 9		4		4		4
AD 8		4		2		4
AD 7		7		7		7
AD 6		6		9		7
AD 5		0		2		
Totale AD		28		28		28
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5		2		2		2
AST 4		1		1		1

AST 3		2		2		2
AST 2						
AST 1						
Totale AST		5		5		5
Totale generale		33		33		33
Totale effettivi	33		33		33	

1.3.4.5. S 03 04 05 — Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1				1
AD 13		3		3		3
AD 12		5		5		5
AD 11		2		2		2
AD 10		3		3		3
AD 9		11		3		3
AD 8		34		24		27
AD 7		32		39		40
AD 6		8		11		10
AD 5		1		7		6
Totale AD		100		97		100
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5						
AST 4						
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Totale AST						
Totale generale		100		97		100
Totale effettivi	100		97		100	

1.3.4.6. S 03 04 06 — Agenzia esecutiva per la ricerca

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2013		2012			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2011		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		2		1		1
AD 12		2		1		3
AD 11		11		4		4
AD 10		7		11		10

AD 9		8		6		12
AD 8		20		3		8
AD 7		21		18		19
AD 6		28		20		32
AD 5		29		28		27
Totale AD		129		93		117
AST 11						
AST 10						
AST 9		1				1
AST 8		2				2
AST 7				1		
AST 6		2		1		1
AST 5		3		3		3
AST 4		2		2		3
AST 3		1		3		1
AST 2						
AST 1						
Totale AST		11		10		11
Totale generale		140		103		128
Totale effettivi	140		103		128	

Allegato A — COMMISSIONE — ALLEGATI

Allegato A1 — COMMISSIONE — ALLEGATI

2. ANNEXBIII — Allegato III — Spazio economico europeo

Come previsto nell'accordo sulla creazione dello Spazio economico europeo, gli Stati dell'EFTA (ad eccezione della Svizzera) partecipano ad un'ampia gamma di politiche dell'Unione delle rubriche 1a, 3a, 3b, 4 e 5 del quadro finanziario pluriennale in cambio di un contributo finanziario agli stanziamenti operativi, calcolato mediante applicazione di un «fattore di proporzionalità». Tale fattore di proporzionalità è uguale alla somma dei rapporti ottenuti dividendo il prodotto interno lordo a prezzi del mercato di ogni Stato dell'EFTA, da un lato, per il prodotto interno lordo a prezzi del mercato dell'insieme degli Stati membri della CE aumentato di quello dello Stato dell'EFTA interessato, dall'altro.

Per il 2013 il fattore di proporzionalità è stimato al 2,80% (sulla base delle cifre 2011).

I contributi finanziari in questione non saranno formalmente iscritti in bilancio; ogni linea di bilancio relativa ad attività alle quali parteciperanno gli Stati dell'EFTA comporterà la menzione «per memoria» della partecipazione EFTA. La tabella riepilogativa contenente l'elenco delle linee di bilancio interessate e l'importo della partecipazione EFTA per ciascuna di esse è pubblicata come allegato al bilancio generale dell'Unione. Si stima che la partecipazione globale dell'EFTA a titolo della parte operativa per il 2013 ammonterà a circa 369 914 677 EUR in stanziamenti d'impegno. Si prevede anche che gli Stati EFTA partecipino alle spese amministrative direttamente connesse all'attuazione di queste politiche. L'importo dei contributi degli Stati EFTA e le linee cui saranno destinati i contributi devono ancora essere discussi con questi paesi e devono pertanto essere considerati provvisori.

	Denominazione	Bilancio 2013		Contributo EFTA	
		Impegni ¹⁷	Pagamenti ¹⁸	Impegni	Pagamenti
XX 01 02 01	Personale esterno	132 735 390	132 735 390	194 868	194 868
XX 01 02 11	Altre spese di gestione per la ricerca	143 147 000	143 147 000	1 004 500	1 004 500
26 01 22 02	Acquisto o affitto di immobili a Bruxelles	203 592 000	203 592 000	507 153	507 153
26 01 22 03	Spese relative agli immobili a Bruxelles	71 229 000	71 229 000	177 433	177 433
26 01 23 02	Acquisto o affitto di immobili a Lussemburgo	40 091 000	40 091 000	99 868	99 868

¹⁷ Inclusi gli stanziamenti iscritti in riserva.

¹⁸ Inclusi gli stanziamenti iscritti in riserva.

26 01 23 03	Spese relative agli immobili a Lussemburgo	17 481 000	17 481 000	43 546	43 546
	TOTALE PARZIALE PARTE AMMINISTRATIVA	608 275 390	608 275 390	2 027 368	2 027 368
01 04 04	Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità	208 950 000	110 000 000	5 850 600	3 080 000
01 04 05	Completamento del programma a favore delle imprese: miglioramento del contesto finanziario delle piccole e medie imprese	p.m.	9 884 191	p.m.	276 757
01 04 06	Completamento dell'iniziativa «Occupazione» (1998-2000)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
02 01 04 01	Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale — Spese di gestione amministrativa ¹⁹	1 000 000	1 000 000	p.m.	p.m.
02 01 04 04	Programma quadro per la competitività e innovazione — Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità — Spese di gestione amministrativa	5 000 000	5 000 000	140 000	140 000
02 01 04 05	Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) — Spese di gestione amministrativa ²⁰	1 000 000	1 000 000	26 800	26 800
02 01 04 06	Programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) — Spese di gestione amministrativa ²¹	1 000 000	1 000 000	52 500	52 500
02 01 04 30	Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione — Contributo del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità	7 583 000	7 583 000	212 324	212 324
02 01 05 01	Spese relative al personale di ricerca	11 184 000	11 184 000	313 152	313 152
02 01 05 02	Personale esterno di ricerca	3 650 000	3.650.000	102 200	102 200
02 01 05 03	Altre spese di gestione per la ricerca	5 150 000	5 150 000	144 200	144 200
02 02 01	Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità	161 500 000	115 000 000	4 522 000	3 220 000
02 02 02 02	Completare e integrare le attività del programma per le imprese e lo spirito imprenditoriale, in particolare a favore delle piccole e medie imprese (PMI)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
02 02 15	Programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) ²²	55 000 000	36 571 507	2 489 100	1 811 338
02 03 01	Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale ²³	19 300 000	13 831 868	p.m.	p.m.
02 03 03 01	Agenzia europea per le sostanze chimiche — Legislazione sui prodotti chimici — Contributo ai titoli 1 e 2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
02 03 03 02	Agenzia europea per le sostanze chimiche — Legislazione sui prodotti chimici — Contributo al titolo 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
02 04 01 01	Ricerca spaziale	312 710 000	249 081 618	8 755 880	6 974 285
02 04 01 02	Ricerca nel settore della sicurezza	300 730 000	154 193 382	8 420 440	4 317 415
02 04 01 03	Ricerca nel settore dei trasporti (Galileo)	137 657 000	79 073 529	3 854 396	2 214 059
02 04 02	Azione preparatoria — Rafforzamento della ricerca europea in materia di sicurezza	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
02 04 04 01	Completamento di programmi (precedenti al 2003)	—	p.m.	—	p.m.
02 04 04 02	Completamento del sesto programma quadro della Comunità (2003-2006)	—	296 526	—	8 303
02 05 01	Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) ²⁴	p.m.	355 830 882	10 057 000 ²⁵	19 593 268

19Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

20 Senza la partecipazione del Liechtenstein e dell'Islanda (fattore di proporzionalità 2,68%).

21 Contributo dell'EFTA relativo alla Norvegia per il 2012 e il 2013, a norma dell'Articolo 1, paragrafo 8, lettera c), del Protocollo 31 dell'accordo SEE, che prevede un'applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2012 e a norma delle decisioni del Comitato misto SEE n. 139/2012 del 13 luglio 2012 (GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 21) e n. 233/2012 del 7 dicembre 2012 (non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*).

22 Contributo dell'EFTA relativo alla Norvegia per il 2012 e il 2013, a norma dell'Articolo 1, paragrafo 8, lettera c), del Protocollo 31 dell'accordo SEE, che prevede un'applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2012 e a norma delle decisioni del Comitato misto SEE n. 139/2012 del 13 luglio 2012 (GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 21) e n. 233/2012 del 7 dicembre 2012 (non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*).

23Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

24 Senza la partecipazione del Liechtenstein e dell'Islanda (fattore di proporzionalità 2,68 %).

25 Rinvio dei crediti del 2008, a norma dell'articolo 1.2, paragrafo 8, lettere a) e b), della decisione del Comitato misto SEE n. 94/2009 dell'8 luglio 2009.

02 05 02 01	Agenzia del GNSS europeo — Contributo ai titoli 1 e 2 ²⁶	9 337 065	9 337 065	250 233	250 233
02 05 02 02	Agenzia del GNSS europeo — Contributo al titolo 3 ²⁷	2 362 935	2 362 935	63 327	63 327
04 01 04 04	EURES (European Employment Services) — Spese di gestione amministrativa	470 000	470 000	13 160	13 160
04 01 04 08	Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure per i migranti, compresi i migranti dei paesi terzi — Spese di gestione amministrativa ²⁸	400 000	400 000	p.m.	p.m.
04 01 04 10	Programma «Progress» — Spese di gestione amministrativa	2 847 000	2 847 000	79 716	79 716
04 03 04	EURES (European Employment Services)	21 300 000	13 837 868	596 400	387 460
04 03 05	Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi ²⁹	5 692 000	4 645 570	p.m.	p.m.
04 03 15	Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) ³⁰	p.m.	296 526	p.m.	p.m.
04 04 01 01	Occupazione	20 808 000	16 803 125	582 624	470 488
04 04 01 02	Protezione sociale e integrazione	28 735 000	24 216 268	804 580	678 056
04 04 01 03	Condizioni di lavoro	7 893 000	7 413 143	221 004	207 568
04 04 01 06	Sostegno all'attuazione	1 200 000	1 186 103	33 600	33 211
04 04 04 02	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro — Contributo ai titoli 1 e 2	6 978 964	6 978 964	195 411	195 411
04 04 04 03	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro — Contributo al titolo 3	7 056 036	7 056 036	197 569	197 569
04 04 07	Completamento dei programmi precedenti	p.m.	494 210	p.m.	13 838
04 04 12	Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale 2010	p.m.	444 789	p.m.	12 454
06 01 04 01	Programma Marco Polo II — Spese di gestione amministrativa	120 000	120 000	3 360	3 360
06 01 04 32	Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione — Contributo del programma Marco Polo II	1 555 000	1 555 000	43 540	43 540
06 01 05 01	Spese relative al personale di ricerca	5 750 000	5 750 000	161 000	161 000
06 01 05 02	Personale esterno di ricerca	2 800 000	2 800 000	78 400	78 400
06 01 05 03	Altre spese di gestione per la ricerca	1 100 000	1 100 000	30 800	30 800
06 02 01 01	Agenzia europea per la sicurezza aerea — Contributo ai titoli 1 e 2	26 435 440	26 435 440	740 192	740 192
06 02 01 02	Agenzia europea per la sicurezza aerea — Contributo al titolo 3	8 120 371	8 120 371	227 370	227 370
06 02 02 01	Agenzia europea per la sicurezza marittima — Contributo ai titoli 1 e 2	22 776 724	22 776 724	637 748	637 748
06 02 02 02	Agenzia europea per la sicurezza marittima — Contributo al titolo 3	8 431 789	9 000 000	236 090	252 000
06 02 02 03	Agenzia europea per la sicurezza marittima — Misure antinquinamento	22 663 000	18 414 450	634 564	515 605
06 02 06	Programma Marco Polo II	60 000 000	24 710 478	1 680 000	691 893
06 02 07	Completamento del programma Marco Polo	—	p.m.	—	p.m.
06 02 08 01	Agenzia ferroviaria europea — Contributo ai titoli 1 e 2	17 853 400	17 853 400	499 895	499 895
06 02 08 02	Agenzia ferroviaria europea — Contributo al titolo 3	7 018 000	7 018 000	196 504	196 504
06 06 02 01	Ricerca nel settore dei trasporti (ivi compresa l'aeronautica)	p.m.	10 542 392	p.m.	295 187
06 06 02 02	Ricerca nel settore dei trasporti (compresa l'aeronautica) — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»	2 656 000	2 305 982	74 368	64 567
06 06 02 03	Impresa comune SESAR	58 324 795	29 652 574	1 633 094	830 272
06 06 05 01	Completamento dei programmi anteriori al 2003	—	p.m.	—	p.m.
06 06 05 02	Completamento del sesto programma quadro della Comunità europea (2003-2006)	—	582 998	—	16 324
07 03 09 01	Agenzia europea dell'ambiente — Contributo ai titoli 1 e 2	22 835 305	22 835 305	639 389	639 389
07 03 09 02	Agenzia europea dell'ambiente — Contributo al titolo 3	12 962 092	12 962 092	362 939	362 939
08 01 04 30	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)	39 000 000	39 000 000	1 092 000	1 092 000
08 01 04 31	Agenzia esecutiva per la ricerca (AER)	49 300 000	49 300 000	1 380 400	1 380 400
08 01 05 01	Spese relative al personale di ricerca	104 953 000	104 953 000	2 938 684	2 938 684

26 Senza la partecipazione del Liechtenstein e dell'Islanda (fattore di proporzionalità 2,68 %).

27 Senza la partecipazione del Liechtenstein e dell'Islanda (fattore di proporzionalità 2,68 %).

28 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

29 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

30 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

08 01 05 02	Personale esterno di ricerca	24 672 000	24 672 000	690 816	690 816
08 01 05 03	Altre spese di gestione per la ricerca	44 016 000	44 016 000	1 232 448	1 232 448
08 02 01	Cooperazione — Sanità	796 240 000	534 563 000	22 294 720	14 967 764
08 02 02	Cooperazione — Salute — Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI)	207 068 000	100 719 908	5 797 904	2 820 157
08 02 03	Cooperazione — Salute — Spese di sostegno per l'Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi	4 240 000	4 190 897	118 720	117 345
08 03 01	Cooperazione — Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie	361 475 000	257 924 000	10 121 300	7 221 872
08 04 01	Cooperazione — Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione	609 914 000	496 708 000	17 077 592	13 907 824
08 04 02	Cooperazione — Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»	8 792 000	7 107 722	246 176	199 016
08 05 01	Cooperazione — Energia	201 580 000	130 366 551	5 644 240	3 650 263
08 05 02	Cooperazione — Energia — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»	15 006 000	13 190 453	420 168	369 333
08 05 03	Spese di sostegno per l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»	1 239 000	1 224 651	34 692	34 290
08 06 01	Cooperazione — Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)	335 135 000	239 976 301	9 383 780	6 719 336
08 06 02	Cooperazione — Ambiente — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»	3 951 000	2 671 697	110 628	74 808
08 07 01	Cooperazione — Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)	311 890 000	309 711 246	8 732 920	8 671 915
08 07 02	Cooperazione — Trasporti — Impresa comune Clean Sky	226 514 477	121 725 043	6 342 405	3 408 301
08 07 03	Cooperazione — Trasporti — Spese di supporto per l'Impresa comune Clean Sky	2 888 523	2 361 333	80 879	66 117
08 07 04	Cooperazione — Trasporti — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (FCH)	17 526 000	10 672 950	490 728	298 843
08 08 01	Cooperazione — Scienze socioeconomiche e scienze umane	112 181 000	55 311 934	3 141 068	1 548 734
08 09 01	Cooperazione — Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
08 10 01	Idee	1 707 158 000	989 690 500	47 800 424	27 711 334
08 12 01	Capacità — Infrastrutture di ricerca	74 663 000	128 463 844	2 090 564	3 596 988
08 13 01	Capacità — Ricerca a favore delle piccole e medie imprese (PMI)	273 226 000	215 923 122	7 650 328	6 045 847
08 14 01	Capacità — Regioni della conoscenza	27 231 000	16 506 599	762 468	462 185
08 15 01	Capacità — Potenziale di ricerca	73 939 000	55 351 471	2 070 292	1 549 841
08 16 01	Capacità — Scienza nella società	63 376 000	32 080 131	1 774 528	898 244
08 17 01	Capacità — Attività di cooperazione internazionale	39 683 000	27 277 402	1 111 124	763 767
08 18 01	Capacità — Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi	50 000 000	49 420 956	1 400 000	1 383 787
08 19 01	Capacità — Sostegno allo sviluppo coerente delle politiche di ricerca	13 411 000	8 895 772	375 508	249 082
08 22 01	Completamento di programmi (anteriori al 1999)	—	—	—	—
08 22 02 01	Completamento del quinto programma quadro della Comunità europea (1998-2002)	—	—	—	—
08 22 03 01	Completamento del sesto programma quadro della Comunità europea (2003-2006)	—	24 960 548	—	698 895
09 01 04 03	Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione — Spese di gestione amministrativa	1 480 000	1 480 000	41 440	41 440
09 01 04 04	Programma Safer Internet — Spese di gestione amministrativa	150 000	150 000	4 200	4 200
09 01 05 01	Spese relative al personale di ricerca	48 600 000	48 600 000	1 360 800	1 360 800
09 01 05 02	Personale esterno di ricerca	12 875 000	12 875 000	360 500	360 500
09 01 05 03	Altre spese di gestione per la ricerca	17 455 000	17 455 000	488 740	488 740
09 02 02 01	Programma Safer Internet	2 700 000	10 576 085	75 600	296 130
09 02 02 02	Completamento del programma Safer Internet plus — Promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on line	—	p.m.	—	p.m.
09 02 03 01	Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione — Contributo ai titoli 1 e 2	5 826 443	5 826 443	163 140	163 140
09 02 03 02	Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione — Contributo al titolo 3	2 379 815	2 379 815	66 635	66 635
09 02 04 01	Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio — Contributo ai titoli 1 e 2 ³¹	3 165 705	3 165 705	p.m.	p.m.
09 02 04 02	Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche	602 991	602 991	p.m.	p.m.

	(BEREC) — Ufficio — Contributo al titolo 3 ³²				
09 03 01	Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PSP TIC)	144 265 000	98 841 912	4 039 420	2 767 574
09 03 02	Completamento del programma eContent plus — Promozione del contenuto digitale europeo	—	1 367 988	—	38 304
09 03 04 01	Completamento delle reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni (eTEN)	—	p.m.	—	p.m.
09 03 04 02	Completamento del programma Modinis	—	p.m.	—	p.m.
09 04 01 01	Sostegno alla cooperazione in materia di ricerca nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC — Cooperazione)	1 301 428 065	1 015 600 643	36 439 986	28 436 818
09 04 01 02	Cooperazione — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) — Impresa comune Artemis	65 000 000	19 016 953	1 820 000	532 475
09 04 01 03	Cooperazione — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione — Spese di supporto per l'Impresa comune Artemis	911 793	901 234	25 530	25 235
09 04 01 04	Cooperazione — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione — Impresa comune ENIAC	110 000 000	35 143 790	3 080 000	984 026
09 04 01 05	Cooperazione — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione — Spese di supporto per l'Impresa comune ENIAC	429 142	424 172	12 016	11 877
09 04 03	Completamento dei programmi quadro della Comunità europea anteriori al 2007	—	10 872 610	—	304 433
09 05 01	Capacità — Infrastrutture di ricerca	37 403 000	53 948 802	1 047 284	1 510 566
10 01 05 01	Spese relative al personale di ricerca	145 865 475	145 865 475	4 084 233	4 084 233
10 01 05 02	Personale esterno di ricerca	32 407 225	32 407 225	907 402	907 402
10 01 05 03	Altre spese di gestione per la ricerca	64 031 900	64 031 900	1 792 893	1 792 893
10 02 01	Attività non nucleari del Centro comune di ricerca (CCR)	32 898 000	28 664 154	921 144	802 596
10 04 01 01	Completamento dei programmi comuni precedenti — CE	—	p.m.	—	p.m.
12 01 04 01	Attuazione e sviluppo del mercato interno — Spese di gestione amministrativa ³³	700 000	700 000	p.m.	p.m.
12 02 01	Attuazione e sviluppo del mercato interno ³⁴	7 100 000	7 907 353	p.m.	p.m.
12 04 02 01	Autorità bancaria europea — Contributo ai titoli 1 e 2 ³⁵	7 833 000	7 833 000	p.m.	p.m.
12 04 02 02	Autorità bancaria europea — Contributo al titolo 3 ³⁶	1 122 000	1 122 000	p.m.	p.m.
12 04 03 01	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali — Contributo ai titoli 1 e 2 ³⁷	5 260 000	5 260 000	p.m.	p.m.
12 04 03 02	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali — Contributo al titolo 3 ³⁸	1 125 000	1 125 000	p.m.	p.m.
12 04 04 01	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati — Contributo ai titoli 1 e 2 ³⁹	5 663 000	5 663 000	p.m.	p.m.
12 04 04 02	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati — Contributo al titolo 3 ⁴⁰	1 251 000	1 251 000	p.m.	p.m.
15 01 04 14	Erasmus Mundus — Spese di gestione amministrativa	914 000	914 000	25 592	25 592
15 01 04 22	Apprendimento permanente — Spese di gestione amministrativa	8 500 000	8 500 000	238 000	238 000
15 01 04 30	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dei programmi della rubrica 1a	21 395 000	21 395 000	599 060	599 060
15 01 04 31	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dei programmi della rubrica 3b	15 572 000	15 572 000	436 016	436 016

31 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

32 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

33 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

34 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

35 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

36 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

37 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

38 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

39 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

40 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

15 01 04 44	Programma «Cultura» (2007-2013) — Spese di gestione amministrativa	550 000	550 000	15 400	15 400
15 01 04 55	Gioventù in azione — Spese di gestione amministrativa	780 000	780 000	21 840	21 840
15 01 04 60	MEDIA 2007 — Programma di sostegno al settore audiovisivo europeo — Spese di gestione amministrativa	725 000	725 000	20 300	20 300
15 01 04 68	MEDIA— Spese di gestione amministrativa ⁴¹	75 000	75 000	2 070	2 070
15 01 05 01	Spese relative al personale di ricerca	1 952 000	1 952 000	54 656	54 656
15 01 05 02	Personale esterno di ricerca	700 000	700 000	19 600	19 600
15 01 05 03	Altre spese di gestione per la ricerca	348 000	348 000	9 744	9 744
15 02 02	Erasmus Mundus	110 791 000	86 140 726	3 102 148	2 411 940
15 02 09	Completamento di precedenti programmi nel campo dell'istruzione e della formazione	—	p.m.	—	p.m.
15 02 11 01	Istituto europeo di innovazione e tecnologia — Struttura amministrativa	4 765 110	4 215 716	133 423	118 040
15 02 11 02	Istituto europeo di tecnologia e innovazione — Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI)	118 300 000	90 015 023	3 312 400	2 520 421
15 02 22	Programma per l'apprendimento permanente	1 131 174 154	1 015 000 000	31 672 876	28 420 000
15 04 09 01	Completamento di programmi e azioni precedenti nel settore della cultura e della lingua	—	p.m.	—	p.m.
15 04 09 02	Completamento dei precedenti programmi MEDIA	—	p.m.	—	p.m.
15 04 44	Programma «Cultura» (2007-2013)	59 356 000	50 014 007	1 661 968	1 400 392
15 04 66 01	MEDIA 2007 — Programma di sostegno al settore audiovisivo europeo	108 109 000	98 248 860	3 027 052	2 750 968
15 04 68	MEDIA Mundus ⁴²	4 500 000	4 546 728	124 200	125 490
15 05 09	Completamento di programmi e azioni precedenti nel settore della gioventù	—	p.m.	—	p.m.
15 05 55	Gioventù in azione	141 450 000	126 023 438	3 960 600	3 528 656
15 07 77	Persone	959 252 000	725 000 000	26 859 056	20 300 000
17 01 04 02	Azione dell'Unione nel campo della salute — Spese di gestione amministrativa	1 500 000	1 500 000	42 000	42 000
17 01 04 03	Azione dell'Unione nel campo della protezione dei consumatori — Spese di gestione amministrativa	1 100 000	1 100 000	30 800	30 800
17 01 04 30	Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori — Contributo dei programmi della rubrica 3b	5 900 000	5 900 000	165 200	165 200
17 02 01	Completamento di attività dell'Unione a favore dei consumatori	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
17 02 02	Interventi dell'Unione nel campo della politica dei consumatori	20 700 000	18 779 963	579 600	525 839
17 03 01 01	Completamento del programma di sanità pubblica (2003-2008)	p.m.	2 965 257	p.m.	83 027
17 03 03 01	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie — Contributo ai titoli 1 e 2	37 390 000	37 390 000	1 046 920	1 046 920
17 03 03 02	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie — Contributo al titolo 3	19 337 000	19 337 000	541 436	541 436
17 03 06	Azione dell'Unione nel settore della sanità	49 800 000	38 054 136	1 394 400	1 065 516
17 03 07 01	Autorità europea per la sicurezza alimentare — Contributo ai titoli 1 e 2 ⁴³	46 890 000	46 890 000	1 294 164	1 294 164
17 03 07 02	Autorità europea per la sicurezza alimentare — Contributo al titolo 3 ⁴⁴	27 444 000	24 980 000	757 454	689 448
17 03 10 01	Agenzia europea per i medicinali — Contributo ai titoli 1 e 2	6 165 000	6 165 000	172 620	172 620
17 03 10 02	Agenzia europea per i medicinali — Contributo al titolo 3	27 065 000	27 065 000	757 820	757 820
17 03 10 03	Contributo speciale a favore dei medicinali orfani	6 000 000	6 000 000	168 000	168 000
23 01 04 02	Protezione civile — Spese di gestione amministrativa	300 000	300 000	8 400	8 400
23 03 01	La protezione civile all'interno dell'Unione	18 200 000	14 332 077	509 600	401 298
23 03 03	Completamento di programmi e azioni precedenti nel settore della protezione civile e dell'inquinamento marino	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
23 03 06	Interventi di protezione civile nei paesi terzi	5 000 000	3 755 993	140 000	105 168
26 01 04 01	Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) — Spese di gestione amministrativa	400 000	400 000	11 200	11 200

41 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

42 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

43 Senza la partecipazione del Liechtenstein (fattore di proporzionalità 2,76%)

44 Senza la partecipazione del Liechtenstein (fattore di proporzionalità 2,76%)

26 03 01 01	Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)	25 700 000	10 872 610	719 600	304 433
26 03 01 02	Completamento dei programmi precedenti IDA e IDABC	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
29 01 04 01	Programma statistico comunitario 2008-2012 — Spese di gestione amministrativa ⁴⁵	—	p.m.	—	p.m.
29 01 04 04	Modernizzazione delle statistiche europee sulle imprese e sul commercio (MEETS) — Spese di gestione amministrativa ⁴⁶	280 000	280 000	5 880	5 880
29 01 04 05	Programma statistico europeo 2013-2017 — Spese di gestione amministrativa ⁴⁷	2 900 000	2 900 000	p.m.	p.m.
29 02 01	Completamento della politica di informazione statistica ⁴⁸	p.m.	988 419	p.m.	20 757
29 02 03	Completamento del programma statistico dell'Unione 2008-2012 ⁴⁹	—	24 117 426	—	506 466
29 02 04	Modernizzazione delle statistiche europee sulle imprese e sul commercio (MEETS) ⁵⁰	5 000 000	5 485 726	105 000	115 200
29 02 05	Programma statistico europeo 2013-2017 ⁵¹	49 000 000	4 843 254	p.m.	p.m.
32 01 04 10	Programma quadro per la competitività e l'innovazione — «Energia intelligente — Europa» — Spese di gestione amministrativa	800 000	800 000	22 400	22 400
32 01 04 30	Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione — Contributo del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma «Energia intelligente — Europa»	6 542 000	6 542 000	183 176	183 176
32 01 05 01	Spese relative al personale di ricerca	1 950 000	1 950 000	54 600	54 600
32 01 05 02	Personale esterno di ricerca	950 000	950 000	26 600	26 600
32 01 05 03	Altre spese di gestione per la ricerca	1 200 000	1 200 000	33 600	33 600
32 04 01	Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2003-2006)	—	p.m.	—	p.m.
32 04 02	Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2003-2006): capitolo esterno — Coopener	—	p.m.	—	p.m.
32 04 04	Completamento del programma quadro Energia (1999-2002) — Energie convenzionali e rinnovabili	—	—	—	—
32 04 06	Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma «Energia intelligente — Europa»	132 250 000	80 000 000	3 703 000	2 240 000
32 04 10 01	Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia — Contributo ai titoli 1 e 2 ⁵²	6 967 383	6 967 383	p.m.	p.m.
32 04 10 02	Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia — Contributo al titolo 3 ⁵³	402 412	402 412	p.m.	p.m.
32 06 01	Ricerca nel settore dell'energia	170 878 000	115 842 721	4 784 584	3 243 596
32 06 02	Ricerca nel settore dell'energia — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»	26 249 000	17 683 806	734 972	495 147
32 06 04 01	Completamento dei programmi anteriori al 2003	—	p.m.	—	p.m.
32 06 04 02	Completamento del sesto programma quadro della Comunità europea (2003-2006)	p.m.	14 826 287	p.m.	415 136
33 01 04 02	Misure volte a combattere la violenza (Daphne) — Spese di gestione amministrativa	400 000	400 000	11 200	11 200
33 01 04 05	Prevenzione e informazione in materia di droga — Spese di gestione amministrativa	50 000	50 000	1 400	1 400
33 01 04 06	Programma «Progress» — Spese di gestione amministrativa	1 533 000	1 533 000	42 924	42 924
33 02 01	Completamento delle misure volte a combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
33 02 05	Lotta contro la violenza (Daphne)	18 000 000	15 023 971	504 000	420 671

45 Calcolato sulla base della partecipazione degli Stati EFTA per un importo pari al 75% degli stanziamenti.

46 Calcolato sulla base della partecipazione degli Stati EFTA per un importo pari al 75% degli stanziamenti.

47 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

48 Calcolato sulla base della partecipazione degli Stati EFTA per un importo pari al 75% degli stanziamenti.

49 Calcolato sulla base della partecipazione degli Stati EFTA per un importo pari al 75% degli stanziamenti.

50 Calcolato sulla base della partecipazione degli Stati EFTA per un importo pari al 75% degli stanziamenti.

51 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

52 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

53 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

Politica dei consumatori									
17 03 06, 17 01 04 02 e 17 01 04 30 (in parte)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Azione dell'Unione nel settore della sanità									
33 02 05 e 33 01 04 02	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Lotta contro la violenza (Daphne)									
33 02 03 01 e 33 02 03 02	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali									
23 03 01, 23 03 06 e 23 01 04 02	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Protezione civile									
24 02 01	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Lotta contro la frode									
26 01 04 01 e 26 03 01 01	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)									
32 04 06, 32 01 04 06 e 32 01 04 30	0,42168	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,42168
Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Energia intelligente — Programma Europa									
Settimo programma quadro di ricerca — CE (non nucleare)⁵⁴	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Settimo programma quadro di ricerca — Euratom (nucleare)⁵⁵	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4. ANNEXBII — Parte II del bilancio — Operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti — prestiti attivi e passivi garantiti dal bilancio dell'Unione (a titolo indicativo)

4.1. ANNEXBII - A — A. Introduzione

Il presente allegato è redatto conformemente alle disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Esso fornisce tutta una serie di informazioni quantitative sui prestiti attivi e passivi che beneficiano di una garanzia del bilancio dell'Unione: prestiti a sostegno della «bilancia dei pagamenti», operazioni di assunzione prestiti per fornire assistenza macrofinanziaria a paesi terzi, prestiti Euratom assunti per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi e prestiti della Banca europea per gli investimenti in alcuni paesi terzi.

Al 30 giugno 2012, l'importo delle operazioni in sospeso coperte dal bilancio dell'Unione ammontava a 99 915,56 milioni EUR, di cui 73 029,80 milioni EUR all'interno dell'Unione e 26 885,76 milioni EUR all'esterno (cifre arrotondate e tasso di cambio dell'euro applicabile al 30 giugno 2012).

⁵⁴ Linee di bilancio interessate: articoli 08 22 04, 09 04 02, voci 02 04 01 03, 02 04 01 01, 02 04 01 02, articoli 06 06 04, 10 02 02, 15 07 78 e 32 06 03.

⁵⁵ Linee di bilancio interessate: articoli 08 22 04 e 10 03 02.

4.2. ANNEXBII - B — B. Presentazione sintetica delle diverse categorie di prestiti attivi e passivi garantiti dal bilancio dell'Unione

4.2.1. BII-B I — I. Meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

4.2.1.1. BII-B I 1 — 1. Base giuridica

Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1360/2008 del Consiglio, del 2 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 11).

Decisione 2009/102/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, relativa ad un sostegno finanziario comunitario a medio termine all'Ungheria (GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5).

Decisione 2009/290/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2009, relativa all'assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla Lettonia (GU L 79 del 20.1.2009, pag. 39).

Decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania (GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 431/2009 del Consiglio, del 18 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 1).

Decisione n. 2011/288/UE del Consiglio, del 12 maggio 2011, relativa alla concessione a titolo precauzionale di un sostegno finanziario a medio termine dell'Unione europea a favore della Romania (GU L 132 del 19.5.2011, pag. 15).

4.2.1.2. BII-B I 2 — 2. Descrizione

Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 332/2002, l'Unione europea può concedere prestiti a uno o più Stati membri che si trovino in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali. Possono beneficiare di tale meccanismo soltanto gli Stati membri che non hanno adottato l'euro. L'esposizione creditizia, in conto capitale, di questi prestiti è limitata a 12 000 000 000 EUR.

Il 2 dicembre 2008 il Consiglio ha deciso di portare l'importo a 25 000 000 000 EUR.

Il 4 novembre 2008 il Consiglio ha deciso di offrire un sostegno finanziario comunitario a medio termine all'Ungheria sotto forma di un prestito a medio termine con capitale pari a 6 500 000 000 EUR con una scadenza media massima di 5 anni.

Il 20 gennaio 2009 il Consiglio ha deciso di offrire un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Lettonia sotto forma di un prestito a medio termine con capitale pari a 3 100 000 000 EUR con una scadenza media massima di 7 anni.

Il 6 maggio 2009 il Consiglio ha deciso di offrire un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania sotto forma di un prestito a medio termine con capitale pari a 5 000 000 000 EUR con una scadenza media massima di 5 anni.

Il 18 maggio 2009 il Consiglio ha deciso di portare l'importo a 50 000 000 000 EUR.

Il 12 maggio 2011 il Consiglio ha deciso di mettere a disposizione della Romania, in via precauzionale, un sostegno finanziario a medio termine con capitale massimo pari a 1 400 000 000 EUR sotto forma di un prestito con una scadenza media massima di 7 anni.

4.2.1.3. BII-B I 3 — 3. Incidenza finanziaria

Poiché le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti sono state realizzate a condizioni identiche, l'incidenza finanziaria si limita all'intervento della garanzia in caso di inadempienza. Al 31 dicembre 2012 l'importo in sospeso a titolo di questo strumento era pari a 11 400 000 000 EUR.

4.2.2. BII-B II — II. Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

4.2.2.1. BII-B II 1 — 1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

Articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Decisione di esecuzione del Consiglio (2011/77/UE) del 7 dicembre 2010 che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34).

Decisione di esecuzione del Consiglio (2011/344/UE) del 30 maggio 2011 che fornisce al Portogallo assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88).

Decisione di esecuzione del Consiglio (2011/682/UE) dell'11 ottobre 2011, che modifica la decisione di esecuzione (2011/77/UE) che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 31).

Decisione di esecuzione del Consiglio (2011/683/UE) dell'11 ottobre 2011, che modifica la decisione di esecuzione (2011/344/UE) che fornisce al Portogallo assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 32).

4.2.2.2. BII-B II 2 — 2. Descrizione

L'articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce la possibilità per l'Unione di concedere un'assistenza finanziaria ad uno Stato membro che si trovi o rischi di trovarsi in gravi difficoltà causate anche da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo.

La garanzia fornita dall'Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, l'esposizione creditizia dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria è limitata al margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie dell'Unione per gli stanziamenti di pagamento

Questa voce costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente.

Per adempiere ai propri obblighi, la Commissione può provvedere in via provvisoria al servizio del debito mediante i propri fondi di tesoreria. Si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Il 7 dicembre 2010, l'Unione ha deciso di concedere all'Irlanda un prestito pari a 22 500 000 000 EUR, con una scadenza media di massimo 7,5 anni (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34).

Il 30 maggio 2011, l'Unione ha deciso di concedere al Portogallo un prestito pari a 26 000 000 000 EUR (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88).

L'11 ottobre 2011, il Consiglio ha deciso di modificare le decisioni di attuazione 2011/77/UE e 2011/344/UE, estendendo le scadenze e applicando la riduzione del margine di interesse a tutti i segmenti che sono già stati erogati [GU L 269 del 14.10.2011, pag. 31 per quanto riguarda l'Irlanda (2011/682/UE) e pag. 32 per quanto riguarda il Portogallo (2011/683/UE)].

Il 31 ottobre 2011 l'importo dovuto ai sensi del presente strumento era pari a 28 000 000 000 EUR (Irlanda: 13 900 000 000 EUR e Portogallo: 14 100 000 000 EUR).

Il 31 dicembre 2012 l'importo dovuto ai sensi del presente strumento era pari a 43 800 000 000 EUR.

4.2.2.3. BII-B II 3 — 3. Incidenza finanziaria

Sul lato spese, vi è incidenza sul bilancio se la garanzia è attivata in caso di inadempimento.

Sul lato entrate, la disposizione degli interessi attivi derivanti dal differenziale di interesse tra il prestito e le operazioni di indebitamento a carico del beneficiario — inizialmente realizzata nelle decisioni 2011/77/UE e 2011/344/UE di applicare a ciascun

paese beneficiario individualmente nel loro articolo 1, paragrafo 5 — è stata abrogata dalle decisioni 2011/682/UE e 2011/683/UE.

4.2.3. BII-B III — III. Garanzia dell'Unione europea sui programmi di prestiti assunti dall'Unione per concedere un'assistenza finanziaria a favore dei paesi terzi del bacino Mediterraneo

4.2.3.1. BII-B III 1 — 1. Base giuridica

Decisione 2007/860/CE del Consiglio, del 10 dicembre 2007, relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria al Libano (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 111).

4.2.3.2. BII-B III 2 — 2. Descrizione

Il 10 dicembre 2007, il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea ad un'operazione di assunzione ed erogazione di prestiti per il Libano, sotto forma di un prestito a lungo termine per un importo massimo di 50 000 000 EUR, per una durata massima di 10 anni. La prima quota di 25 000 000 EUR è stata erogata nel 2009.

4.2.3.3. BII-B III 3 — 3. Incidenza finanziaria

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

4.2.4. BII-B IV — IV. Garanzia dell'Unione europea sui programmi di prestiti contratti dall'Unione ai fini della concessione di un'assistenza finanziaria a favore dei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale

4.2.4.1. BII-B IV 1 — 1. Base giuridica

Decisione 1999/732/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Romania (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 29).

4.2.4.2. BII-B IV 2 — 2. Descrizione

L'8 novembre 1999, il Consiglio ha deciso un aiuto macrofinanziario alla Romania. Si tratta di un prestito a lungo termine dell'importo massimo di 200 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di dieci anni (ROMANIA IV). La prima quota, di 100 000 000 EUR, è stata erogata il 29 giugno 2000. La seconda quota, dell'importo di 50 000 000 EUR, è stata versata il 17 luglio 2003.

4.2.4.3. BII-B IV 3 — 3. Incidenza finanziaria

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

Dal 1° gennaio 2007 i prestiti a Bulgaria e Romania non sono più considerati azione esterne [cfr. regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28)]; sono pertanto coperti direttamente dal bilancio dell'Unione e non più dal Fondo.

4.2.5. BII-B V — V. Garanzia dell'Unione europea sui programmi di prestiti contratti dalla Comunità ai fini della concessione di un'assistenza finanziaria a favore dei paesi dell'Unione degli Stati indipendenti e della Mongolia

4.2.5.1. BII-B V 1 — 1. Base giuridica

Decisione 97/787/CE del Consiglio, del 17 novembre 1997, relativa alla concessione di un aiuto finanziario straordinario a favore dell'Armenia e della Georgia (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 37).

Decisione 98/592/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1998, relativa alla concessione di un aiuto macrofinanziario supplementare a favore dell'Ucraina (GU L 284 del 22.10.1998, pag. 45).

Decisione 2000/244/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, recante modifica della decisione 97/787/CEE relativa alla concessione di assistenza finanziaria eccezionale all'Armenia e alla Georgia al fine di estenderla al Tagikistan (GU L 77 del 28.3.2000, pag. 11).

Decisione 2009/890/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Armenia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 3).

4.2.5.2. BII-B V 2 — 2. Descrizione

Il Consiglio ha deciso, il 17 novembre 1997, di accordare la garanzia dell'Unione europea ad un'operazione straordinaria di assunzione e erogazione di prestiti a favore dell'Armenia e della Georgia. Si tratta di un prestito alla Georgia dell'importo massimo in capitale di 142 000 000 EUR e di un prestito di 28 000 000 EUR all'Armenia, per una durata massima di quindici anni.

La prima quota, di 110 000 000 EUR, è stata versata alla Georgia il 24 luglio 1998. La seconda quota non verrà più versata.

Il Consiglio ha deciso, il 15 ottobre 1998, di accordare la garanzia dell'Unione europea ad una terza operazione di assunzione e erogazione di prestiti a favore dell'Ucraina (UCRAINA III). Inizialmente il prestito era per un importo massimo di 150 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di dieci anni. La prima quota di 58 000 000 EUR è stata versata all'Ucraina il 30 luglio 1999. L'esborso del saldo nel quadro della nuova decisione 2002/639/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22) pari a 110 000 000 EUR non è più previsto.

Il 20 marzo 2000 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore del Tagikistan. Si tratta di un prestito dell'importo massimo in capitale di 75 000 000 EUR, per una durata massima di quindici anni. Un prestito di 60 000 000 EUR è stato versato nel 2001. La seconda quota non verrà più versata.

Il 30 novembre 2009, il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea ad un'operazione di assunzione ed erogazione di prestiti per l'Armenia, sotto forma di un prestito a lungo termine per un importo massimo di 65 000 000 EUR, per una durata massima di 15 anni. La prima quota di 26 000 000 EUR è stata erogata nel 2011, mentre la seconda e ultima quota è stata erogata nel 2012.

4.2.5.3. BII-B V 3 — 3. Incidenza finanziaria

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

4.2.6. BII-B VI — VI. Garanzia dell'Unione europea sui programmi di prestiti assunti dall'Unione ai fini della concessione di un'assistenza finanziaria a favore dei paesi dei Balcani occidentali

4.2.6.1. BII-B VI 1 — 1. Base giuridica

Decisione 97/471/CE del Consiglio, del 22 luglio 1997, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 200 del 29.7.1997, pag. 59).

Decisione 1999/325/CE del Consiglio, del 10 maggio 1999, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 123 del 13.5.1999, pag. 57).

Decisione 1999/733/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 31).

Decisione 2001/549/CE del Consiglio, del 16 luglio 2001, relativa alla concessione di un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 38).

Decisione 2002/882/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa alla concessione di un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 25).

Decisione 2002/883/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 28).

Decisione 2004/580/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 116).

Decisione 2008/784/EC del Consiglio, del 2 ottobre 2008, che stabilisce una responsabilità distinta del Montenegro e riduce proporzionalmente la responsabilità della Serbia riguardo ai prestiti a lungo termine concessi dalla Comunità all'Unione statale di Serbia e Montenegro (precedentemente la Repubblica federale di Jugoslavia) a norma delle decisioni 2001/549/CE e 2002/882/CE (GU L 269 del 10.10.2008, pag.8).

Decisione 2009/891/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 6).

Decisione 2009/892/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Serbia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 9).

4.2.6.2. BII-B VI 2 — 2. Descrizione

In data 22 luglio 1997 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM I).

Si tratta di un prestito a lungo termine di un importo massimo di 40 000 000 EUR in capitale, per una durata di quindici anni.

La prima quota di 25 000 000 EUR, della durata massima di quindici anni, è stata versata all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia il 30 settembre 1997 e sarà rimborsata in cinque anni a partire dall'undicesimo anno.

La seconda quota di 15 000 000 EUR è stata versata il 13 febbraio 1998. Il prestito sarà rimborsato in cinque versamenti annuali di pari importo a partire dall'undicesimo anno.

Il 10 maggio 1999 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore della Bosnia-Erzegovina. Si tratta di un prestito a lungo termine di un importo massimo di 20 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di quindici anni (Bosnia I).

La prima quota di 10 000 000 EUR, della durata massima di quindici anni, è stata versata alla Bosnia-Erzegovina il 21 dicembre 1999. La seconda quota di 10 000 000 EUR è stata versata nel 2001.

L'8 novembre 1999 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Si tratta di un prestito a lungo termine di un importo massimo di 50 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di quindici anni (FYROM II).

La prima quota di 10 000 000 EUR, per una durata massima di quindici anni, è stata versata all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel gennaio 2001, la seconda quota di 12 000 000 EUR nel gennaio 2002, la terza quota di 10 000 000 EUR nel giugno 2003 e la quarta quota di 18 000 000 EUR nel dicembre 2003.

Il 16 luglio 2001 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore dell'ex Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro I). Si tratta di un prestito a lungo termine di un importo massimo di 225 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di quindici anni. Il prestito è stato versato in un'unica quota nell'ottobre 2001.

Il 5 novembre 2002 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore della Bosnia-Erzegovina. Si tratta di un prestito a lungo termine di un importo massimo di 20 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di quindici anni (Bosnia II).

La prima quota, di 10 000 000 EUR, della durata massima di quindici anni, è stata versata alla Bosnia-Erzegovina nel 2004, e la seconda quota, di 10 000 000 EUR, nel 2006.

Il 5 novembre 2002 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore di Serbia e Montenegro (Serbia e Montenegro II). Si tratta di un prestito a lungo termine di un importo massimo di 55 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di quindici anni.

La prima quota di 10 000 000 EUR e la seconda di 30 000 000 EUR, per una durata massima di quindici anni, sono state versate a Serbia e Montenegro nel 2003, e la terza quota, di 15 000 000 EUR, nel 2005.

Il prestito all'Albania IV di 9 000 000 EUR, per una durata massima di 15 anni, è stato erogato interamente nel 2006.

Il 30 novembre 2009, il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea per un'operazione di assunzione ed erogazione di prestiti per la Serbia, sotto forma di un prestito a lungo termine, per un importo massimo di 200 000 000 EUR, per una durata massima di 8 anni. La prima quota di 100 000 000 EUR è stata versata nel 2011.

4.2.6.3. BII-B VI 3 — 3. Incidenza finanziaria

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

4.2.7. BII-B VII — VII. Garanzia dell'Unione europea sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del livello di efficacia e di sicurezza del parco nucleare dei paesi dell'Europa centrale e orientale, nonché della Comunità degli Stati indipendenti

4.2.7.1. BII-B VII 1 — 1. Base giuridica

Decisione 77/270/Euratom del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

4.2.7.2. BII-B VII 2 — 2. Descrizione

Conformemente alle disposizioni della decisione 94/179/Euratom (GU L 84 del 29.3.1994, pag. 41), l'Unione europea estende il beneficio dei prestiti Euratom, ai sensi della decisione 77/270/Euratom, al miglioramento del livello di efficacia e di sicurezza del

parco nucleare dei paesi dell'Europa centrale e orientale, nonché della Comunità degli Stati indipendenti.

Un importo massimo totale dei prestiti Euratom per gli Stati membri e per i paesi terzi resta fissato a 4 000 000 000 EUR.

Nel 2000 la Commissione ha deciso un prestito a favore della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria (212 500 000 EUR), l'ultima quota del quale è stata versata nel 2006. Nel 2000 la Commissione ha concesso un prestito a favore del progetto K2R4 in Ucraina, ma nel 2004 ne ha ridotto l'importo all'equivalente in euro di 83 milioni di dollari USA. Al progetto K2R4 è stato concesso un prestito di 39 000 000 EUR (prima quota) nel 2007, di 22 000 000 USD nel 2008 e di 10 335 000 USD nel 2009, ai sensi della decisione della Commissione del 2004. Nel 2004 la Commissione ha deciso un prestito a favore della centrale nucleare di Cernavodă in Romania (223 500 000 EUR). Una prima quota di 100 000 000 EUR e una seconda di 90 000 000 EUR sono state versate nel 2005, mentre l'ultima quota, di 33 500 000 EUR, è stata erogata nel 2006.

4.2.7.3. BII-B VII 3 — 3. Incidenza finanziaria

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

Dal 1° gennaio 2007 i prestiti a Bulgaria e Romania non sono più considerati azioni esterne [cfr. regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28)]; sono pertanto coperti direttamente dal bilancio dell'Unione e non più dal Fondo.

4.2.8. BII-B VIII — VIII. Garanzia dell'Unione europea sui prestiti della Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi del bacino Mediterraneo

4.2.8.1. BII-B VIII 1 — 1. Base giuridica

Alcuni dei paesi inclusi nella base giuridica qui di seguito esposta sono ora Stati membri o sono considerati paesi candidati all'adesione. Inoltre, i nomi dei paesi possono essere cambiati dopo l'adozione di tale base legale.

Decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977 (protocolli «Mediterraneo»).

Regolamento (CEE) n. 1273/80 del Consiglio, del 23 maggio 1980, concernente la conclusione del protocollo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla messa in atto anticipata del protocollo n. 2 dell'accordo di cooperazione (GU L 130 del 27.5.1980, pag. 98).

Decisione del Consiglio del 19 luglio 1982 (aiuto eccezionale supplementare per la ricostruzione del Libano).

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 43).

Decisione del Consiglio del 9 ottobre 1984 (prestito fuori protocollo «Jugoslavia»).

Decisione 87/604/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del secondo protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (GU L 389 del 31.12.1987, pag. 65).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 224 del 13.8.1988, pag. 32).

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 18 del 25.1.1992, pag. 34).

Decisione 92/207/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 21).

Decisione 92/208/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 29).

Decisione 92/209/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 37).

Decisione 92/210/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 45).

Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 5), abrogato dal regolamento (CE) n. 1488/96 (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1).

Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 13).

Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 21).

Decisione 93/408/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (GU L 189 del 29.7.1993, pag. 152).

Decisione 94/67/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 44).

Decisione 95/484/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta (GU L 278 del 21.11.1995, pag. 14).

Decisione 95/485/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro (GU L 278 del 21.11.1995, pag. 22).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sudafrica, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 1999/786/CE del Consiglio, del 29 novembre 1999, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti per la ricostruzione delle regioni della Turchia colpite dal sisma (GU L 308 del 3.12.1999, pag. 35).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2000/788/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, recante modifica della decisione 2000/24/CE allo scopo di istituire un programma speciale d'azione della Banca europea per gli investimenti a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia (GU L 314 del 14.12.2000, pag. 27).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95), sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

4.2.8.2. BII-B VIII 2 — 2. Garanzia del bilancio dell'Unione

Conformemente alla decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977, l'Unione assume la garanzia dei prestiti destinati ad essere concessi dalla Banca europea per gli investimenti nell'ambito degli impegni finanziari dell'Unione nei confronti dei paesi del bacino mediterraneo.

La decisione è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 30 ottobre 1978 a Bruxelles e il 10 novembre 1978 a Lussemburgo in base al quale si predispose una garanzia globalizzata, pari al 75 % dell'insieme degli stanziamenti aperti a titolo delle operazioni di prestito nei seguenti paesi: Malta, Tunisia, Algeria, Marocco, Portogallo (protocollo finanziario, aiuto d'urgenza), Turchia, Cipro, Egitto, Giordania, Siria, Israele, Grecia, ex Jugoslavia e Libano.

Per ogni nuovo protocollo finanziario, viene steso un nuovo atto di prolungamento di tale contratto.

La decisione 97/256/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 1999/786/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 18 aprile 2000 a Bruxelles e il 23 maggio 2000 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2000/24/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 19 luglio 2000 a Bruxelles e il 24 luglio 2000 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2005/47/CE è all'origine di un contratto di garanzia confermato e modificato, stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 30 agosto 2005 a Bruxelles e il 2 settembre 2005 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2006/1016/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 1° agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.8.3. BII-B VIII 3 — 3. Descrizione

Nel quadro dei protocolli finanziari con i paesi terzi del Mediterraneo, sono fissati importi globali per prestiti che possono essere concessi dalla Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie. La Banca europea per gli investimenti concede i prestiti ai settori atti a contribuire allo sviluppo economico dei paesi considerati: infrastrutture di trasporti, porti, approvvigionamento idrico, produzione e trasmissione di energia, progetti agricoli, promozione delle piccole e medie imprese.

Il 14 aprile 1997, il Consiglio, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, ha deciso di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati nei seguenti paesi mediterranei: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Gaza e Cisgiordania. La garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 7 105 000 000 EUR, di cui 2 310 000 000 EUR ai suddetti paesi mediterranei, per un periodo di tre anni a partire dal 31 gennaio 1997 (con una possibile proroga di sei mesi).

Si ricorda che la Banca europea per gli investimenti dovrebbe ottenere almeno il 25 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali.

Il 29 novembre 1999, il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti per la ricostruzione delle regioni della Turchia colpite dal sisma. La garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 600 000 000 EUR, per un periodo di tre anni a partire dal 29 novembre 1999 (con una possibile proroga di sei mesi).

Si ricorda che la Banca europea per gli investimenti dovrebbe ottenere almeno il 30 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali. Questa percentuale dev'essere aumentata ogni qualvolta possibile, se il mercato lo consente.

Il 22 dicembre 1999, il Consiglio ha deciso, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nei seguenti paesi mediterranei: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Gaza e Cisgiordania. Il massimale globale degli stanziamenti aperti ai sensi della decisione 2000/24/CE è pari a 19 460 000 000 EUR. La garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Copre un periodo di sette anni dal 1° febbraio 2000 al 31 gennaio 2007. Poiché a tale data i prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Il 4 dicembre 2000, il Consiglio ha deciso di porre in essere un programma speciale d'azione della Banca europea per gli investimenti a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia. L'importo di questi prestiti è limitato a un massimale globale di 450 000 000 EUR.

La decisione 2005/47/CE ha ristrutturato il mandato regionale mediterraneo per escludere Cipro, Malta e la Turchia, che erano inclusi nel mandato per i paesi vicini dell'area sud-est.

La decisione 2006/1016/CE accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità per prestiti a favore dei seguenti paesi mediterranei: Algeria, Egitto, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Israele, Giordania, Libano, Libia (ammissibilità da decidersi dal Consiglio) Marocco, Siria, Tunisia. Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione 2006/1016/CE è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1° febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. La garanzia comunitaria è limitata al 65 %.

La decisione 2006/1016/CE è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.8.4. BII-B VIII 4 — 4. Incidenza finanziaria

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore,
- alla concessione, in tutta una serie di casi, di abbuoni di interesse del 2 %, a titolo di aiuto non rimborsabile, entro il limite dei pacchetti previsti dai protocolli finanziari.

I prestiti ai nuovi Stati membri non sono più considerati azione esterne (cfr. regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 del Consiglio (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28)); sono pertanto coperti direttamente dal bilancio dell'Unione e non più dal Fondo.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.9. BII-B IX — IX. Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti nei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale e nelle regioni dei Balcani occidentali

4.2.9.1. BII-B IX 1 — 1. Base giuridica

Alcuni dei paesi inclusi nella base giuridica qui di seguito esposta sono ora Stati membri o sono considerati paesi candidati all'adesione. Inoltre, i nomi dei paesi possono essere cambiati dopo l'adozione di tale base legale.

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti, del 29 novembre 1989, relativa alle operazioni della Banca in Ungheria e in Polonia.

Decisione 90/62/CEE del Consiglio, del 12 febbraio 1990, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU L 42 del 16.2.1990, pag. 68).

Decisione 91/252/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, che estende alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria e alla Romania la decisione 90/62/CEE che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU L 123 del 18.5.1991, pag. 44).

Decisione 93/166/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che accorda una garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti d'investimento realizzati in Estonia, Lettonia e Lituania (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 42).

Decisione 93/696/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che accorda una garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania) (GU L 321 del 23.12.1993, pag. 27).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sudafrica, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 98/348/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente la concessione alla Banca europea per gli investimenti di una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 53).

Decisione 98/729/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la decisione 97/256/CE per estendere la garanzia accordata dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti ai prestiti a favore di progetti in Bosnia-Erzegovina (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 54).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2000/688/CE del Consiglio, del 7 novembre 2000, recante modificazione della decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia accordata dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare in Croazia (GU L 285 del 10.11.2000, pag. 20).

Decisione 2001/778/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che modifica la decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare nella Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 43).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e della politica europea di vicinato (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95). Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

4.2.9.2. BII-B IX 2 — 2. Garanzia del bilancio dell'Unione

La decisione 90/62/CEE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità economica europea e la Banca europea per gli investimenti, il 24 aprile 1990 a Bruxelles e il 14 maggio 1990 a Lussemburgo, relativo ai prestiti in Ungheria e in Polonia, e di un'estensione di tale contratto ai prestiti in Cecoslovacchia, in Romania e in Bulgaria, firmata il 31 luglio 1991 a Bruxelles e a Lussemburgo.

Questo contratto di garanzia è stato oggetto di un atto, firmato il 19 gennaio 1993 a Bruxelles e il 4 febbraio 1993 a Lussemburgo, che sostituisce la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca alla Repubblica federativa ceca e slovacca a partire dal 1° gennaio 1993.

La decisione 93/696/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato tra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti firmato il 22 luglio 1994 a Bruxelles e il 12 agosto 1994 a Lussemburgo.

La decisione 97/256/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti firmato il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo.

La decisione 98/348/CE e la decisione 98/729/CE sono all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti firmato il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo.

La decisione 2000/24/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli

investimenti firmato il 19 luglio 2000 a Bruxelles e il 24 luglio 2000 a Lussemburgo.

La decisione 2005/47/CE è all'origine di un contratto di garanzia confermato e modificato, stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti firmato il 30 agosto 2005 a Bruxelles e il 2 settembre 2005 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2006/1016/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 1° agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.9.3. BII-B IX 3 — 3. Descrizione

A seguito di un invito del Consiglio del 9 ottobre 1989, il consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti ha deciso, il 29 novembre 1989, di autorizzare la Banca a concedere dei prestiti su capitale proprio per finanziare dei progetti d'investimento in Ungheria e in Polonia per un massimale di 1 000 000 000 EUR. È stato convenuto che tali prestiti siano concessi per finanziare progetti di investimento rispondenti ai criteri normalmente applicati dalla Banca in caso di erogazione di prestiti su capitale proprio.

Il Consiglio ha deciso, il 14 maggio 1991 e il 15 marzo 1993, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di estendere tale garanzia ai prestiti che la Banca europea per gli investimenti potrebbe concedere negli altri paesi dell'Europa centrale e orientale (Cecoslovacchia, Bulgaria, Romania) nel corso di un periodo di due anni e per un valore di 700 000 000 EUR.

Il 13 dicembre 1993 il Consiglio, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, ha deciso di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare in Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania per un importo di 3 000 000 000 EUR per un periodo triennale.

La garanzia di bilancio copre la totalità del servizio del debito (rimborso del capitale, interessi, spese connesse) relativo a detti prestiti.

Il 14 aprile 1997, il Consiglio ha deciso, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di rinnovare la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati in Albania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia. La garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 7 105 000 000 EUR, di cui 3 520 000 000 EUR ai suddetti paesi dell'Europa centrale e orientale. Esso copre un periodo di tre anni a partire dal 31 gennaio 1997. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Il 19 maggio 1998, il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. La garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti per tutti i paesi è pari a 150 000 000 EUR, per un periodo di due anni a partire dal 1° gennaio 1998. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Il 14 dicembre 1998, il Consiglio ha deciso di modificare la decisione 97/256/CE per estendere la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati in Bosnia-Erzegovina. La garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 100 000 000 EUR, per un periodo di due anni a partire dal 22 dicembre 1998. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Si ricorda che la Banca europea per gli investimenti dovrebbe ottenere almeno il 25 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali.

Il 22 dicembre 1999, il Consiglio ha deciso, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati in Albania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Repubblica ceca, Romania, Slovenia. Il massimale globale degli stanziamenti aperti ai sensi della decisione 2000/24/CE è pari a 19 460 000 000 EUR. La garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse

per un periodo di sette anni a partire dal 1° febbraio 2000 fino al 31 gennaio 2007. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Si ricorda che la Banca europea per gli investimenti dovrebbe ottenere almeno il 30 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali. Questa percentuale dev'essere aumentata ogni qualvolta possibile, se il mercato lo consente.

Il 7 novembre 2000, il Consiglio ha deciso di estendere la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti per i prestiti accordati a favore di progetti da realizzare in Croazia.

Il 6 novembre 2000, il Consiglio ha deciso di estendere la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti per i prestiti accordati a favore di progetti da realizzare nell'ex Repubblica federale di Jugoslavia.

La decisione 2005/47/CE ha ristrutturato il mandato regionale mediterraneo per escludere Cipro, Malta e la Turchia, che erano inclusi nel mandato per i paesi vicini dell'area sud-est.

La decisione 2006/1016/CE accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità per prestiti a favore dei seguenti paesi candidati all'adesione: Croazia, Turchia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e i potenziali paesi candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo. Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione 2006/1016/CE è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1° febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. La garanzia comunitaria è limitata al 65 %. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.9.4. BII-B IX 4 — 4. Incidenza finanziaria

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

I prestiti ai nuovi Stati membri non sono più considerati azione esterne [cfr. regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28)]; sono pertanto coperti direttamente dal bilancio dell'Unione e non più dal Fondo.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.10. BII-B X — X. Garanzia dell'Unione europea alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti in taluni paesi dell'Asia e dell'America latina

4.2.10.1. BII-B X 1 — 1. Base giuridica

Decisione 93/115/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1993, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti di interesse comune in alcuni paesi terzi (GU L 45 del 23.2.1993, pag. 27).

Decisione 96/723/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti d'interesse comune realizzati nei paesi dell'America latina e dell'Asia, con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, El Salvador, Uruguay e Venezuela; Bangladesh,

Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam) (GU L 329 del 19.12.1996, pag. 45).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sudafrica, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95). Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

4.2.10.2.BII-B X 2 — 2. Garanzia del bilancio dell'Unione

La decisione 93/115/CEE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 4 novembre 1993 a Bruxelles e il 17 novembre 1993 a Lussemburgo.

La decisione 96/723/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 18 marzo 1997 a Bruxelles e il 26 marzo 1997 a Lussemburgo.

La decisione 97/256/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo.

La decisione 2000/24/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 19 luglio 2000 a Bruxelles e il 24 luglio 2000 a Lussemburgo.

La decisione 2005/47/CE è all'origine di un contratto di garanzia confermato e modificato, stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 30 agosto 2005 a Bruxelles e il 2 settembre 2005 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2006/1016/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 1° agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.10.3.BII-B X 3 — 3. Descrizione

Conformemente alle disposizioni della decisione 93/115/CEE, l'Unione si accolla la garanzia dei prestiti destinati a essere concessi caso per caso dalla Banca europea per gli investimenti in paesi terzi con i quali l'Unione europea ha concluso accordi di cooperazione.

Un massimale globale di 250 000 000 EUR l'anno è fissato per un periodo di tre anni dalla decisione 93/115/CEE.

Il 12 dicembre 1996 il Consiglio ha accordato alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità europea del 100 % sui prestiti a favore di progetti d'interesse reciproco realizzati in taluni paesi terzi (paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia), con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione. La garanzia è limitata a un massimale globale di 275 000 000 EUR da concedere nel 1996 (con un'eventuale proroga di sei mesi).

Il 14 aprile 1997, il Consiglio ha deciso, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati nei seguenti paesi dell'Asia e dell'America latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Salvador, Uruguay, Venezuela, Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Mongolia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam. La garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 7 105 000 000 EUR, di cui 900 000 000 EUR ai suddetti paesi dell'Asia e dell'America latina, per un periodo di tre anni a partire dal 31 gennaio 1997 (con un'eventuale proroga di sei mesi).

Si ricorda che la Banca europea per gli investimenti dovrebbe ottenere almeno il 25 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali.

Il 22 dicembre 1999, il Consiglio ha deciso di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati nei seguenti paesi dell'Asia e dell'America latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Salvador, Uruguay, Venezuela, Bangladesh, Brunei, Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Laos, Macao, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam e Yemen. La garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti per tutti i paesi ai sensi della decisione 2000/24/CE è pari a 19 460 000 000 EUR per un periodo di sette anni a partire dal 1° febbraio 2000 fino al 31 gennaio 2007. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Si ricorda che la Banca europea per gli investimenti dovrebbe ottenere almeno il 30 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali. Questa percentuale dev'essere aumentata ogni qualvolta possibile, se il mercato lo consente.

La decisione 2005/47/CE è all'origine di un contratto di garanzia confermato e modificato, stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 30 agosto 2005 a Bruxelles e il 2 settembre 2005 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2006/1016/CE accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità per prestiti a favore dei seguenti paesi dell'America latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela, e i seguenti paesi dell'Asia: Afghanistan*, Bangladesh, Bhutan*, Brunei, Cambogia*, Cina, India, Indonesia, Iraq*, Corea del Sud, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Taiwan*, Thailandia, Vietnam e Yemen e i paesi dell'Asia centrale: Kazakistan*, Kirghizistan*, Turkmenistan*, Uzbekistan* (*: l'ammissibilità deve essere decisa dal Consiglio). Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione 2006/1016/CE è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1° febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. La garanzia comunitaria è limitata al 65 %. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.10.4.BII-B X 4 — 4. Incidenza finanziaria

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.11. BII-B XI — XI. Garanzia dell'Unione europea alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti nel Caucaso meridionale, in Russia, Bielorussia, Moldova e Ucraina

4.2.11.1. BII-B XI 1 — 1. Base giuridica

Decisione 2001/777/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41).

Decisione 2005/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 11). A partire dal 31 dicembre 2006 e a seguito della decisione C(2005) 1499 della Commissione, solo la Russia e l'Ucraina sono ammissibili ai sensi della decisione 2005/48/CE.

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95). Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

4.2.11.2. BII-B XI 2 — 2. Garanzia del bilancio dell'Unione

La decisione 2001/777/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 6 maggio 2002 a Bruxelles e il 7 maggio 2002 a Lussemburgo.

La decisione 2005/48/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 9 dicembre 2005 a Lussemburgo e il 21 dicembre 2005 a Bruxelles.

La decisione 2006/1016/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 1° agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.11.3. BII-B XI 3 — 3. Descrizione

Il 6 novembre 2001, il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico. Il massimale globale degli stanziamenti è pari a 100 000 000 EUR. La Banca europea per gli investimenti beneficia di una garanzia eccezionale della Comunità del 100 %.

Il 22 dicembre 2004, il Consiglio ha deciso di accordare alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia. Il massimale globale degli stanziamenti è pari a 500 000 000 EUR. La Banca europea per gli investimenti beneficia di una garanzia eccezionale della Comunità del 100 %.

La decisione 2005/48/CE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 9 dicembre 2005 a Lussemburgo e il 21 dicembre 2005 a Bruxelles che istituisce una garanzia al 100 %.

La decisione 2006/1016/CE accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità per prestiti a favore dei seguenti paesi dell'Europa orientale: Moldova, Ucraina, Bielorussia (l'ammissibilità deve essere decisa dal Consiglio); nei paesi del Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia e in

Russia. Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione 2006/1016/CE è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1° febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. La garanzia comunitaria è limitata al 65 %. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.11.4.BII-B XI 4 — 4. Incidenza finanziaria

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo del 9 % delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

4.2.12. BII-B XII — XII. Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti al Sud Africa

4.2.12.1.BII-B XII 1 — 1. Base giuridica

Decisione 95/207/CE del Consiglio, del 1° giugno 1995, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti in Sudafrica (GU L 131 del 15.6.1995, pag. 31).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sudafrica, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95). Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

4.2.12.2.BII-B XII 2 — 2. Garanzia del bilancio dell'Unione

La decisione 95/207/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 4 ottobre 1995 a Bruxelles e il 16 ottobre 1995 a Lussemburgo.

La decisione 97/256/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo.

La decisione 2000/24/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli

investimenti il 19 luglio 2000 a Bruxelles e il 24 luglio 2000 a Lussemburgo.

La decisione 2006/1016/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 1° agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.12.3.BII-B XII 2 — 3. Descrizione

Conformemente alle disposizioni della decisione 95/207/CE, l'Unione si accolla la garanzia dei prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti al Sudafrica per un importo globale massimo di 300 000 000 EUR.

La garanzia di bilancio copre la totalità del servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato a questi prestiti.

Il 14 aprile 1997, il Consiglio ha deciso, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati nella Repubblica sudafricana. La garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 7 105 000 000 EUR, di cui 375 000 000 EUR alla Repubblica sudafricana, per un periodo di tre anni a partire dal 1° luglio 1997 (con un'eventuale proroga di sei mesi).

Si ricorda che la Banca europea per gli investimenti dovrebbe ottenere almeno il 25 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali.

Il Consiglio ha deciso, il 22 dicembre 1999, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati nella Repubblica del Sudafrica. La garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti ai sensi della decisione 2000/24/CE è pari a 19 460 000 000 EUR per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 gennaio 2007. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Si ricorda che la Banca europea per gli investimenti dovrebbe ottenere almeno il 30 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali. Questa percentuale dev'essere aumentata ogni qualvolta possibile, se il mercato lo consente.

La decisione 2005/47/CE è all'origine di un contratto di garanzia confermato e modificato, stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 30 agosto 2005 a Bruxelles e il 2 settembre 2005 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2006/1016/CE accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità. Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione 2006/1016/CE è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1° febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. La garanzia comunitaria è limitata al 65 %. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.12.4.BII-B XII 3 — 4. Incidenza finanziaria

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo del 9 % delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.3. ANNEXBII - C — C. PREVISIONI RELATIVE ALLE NUOVE OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DEI PRESTITI NEL 2013 E 2014

La seguente tabella fornisce un'indicazione di massima sull'evoluzione dei prestiti possibili e degli esborsi di nuovi prestiti attivi (garantiti dal bilancio dell'Unione) nel 2013 e 2014.

Prestiti attivi e passivi nel 2013 e 2014

(Mio EUR)

Strumento	2013	2014
A. Prestiti attivi/passivi dell'Unione ed Euratom garantiti dal bilancio dell'Unione		
1. Assistenza macrofinanziaria dell'Unione europea ai paesi terzi		
Operazioni decise o in programma		
Armenia	35	35
Bosnia-Erzegovina	100	0
Egitto	225	225
Giordania	90	90
Kirghizistan	8	7
Ucraina	110	500
Totale parziale	568	857
2. Prestiti attivi Euratom	50	100
3. Bilancia dei pagamenti ⁽¹⁾	1 000	400
4. Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) ⁽²⁾		
Irlanda	800	Non sarà più effettuato
Portogallo	3 900	alcun versamento
Totale parziale	4 700	
Totale parziale A	6 318	1 357
B. Prestiti attivi della Banca europea per gli investimenti con garanzia del bilancio dell'Unione		
1. Paesi candidati all'adesione		
	1 800	1 500
2. Paesi mediterranei		
	800	925
3. Paesi dell'Europa orientale, del Caucaso meridionale e Russia		
	800	925
4. Asia e America latina		
	425	375
5. Repubblica del Sudafrica		
	125	225
Totale parziale B	3 950	3 950
Totale generale	10 268	5 307
⁽¹⁾ Ivi comprese l'Ungheria, la Lettonia e la Romania.		
⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).		
⁽³⁾ Si considera che un nuovo mandato esterno sarà attivo nel 2014. Le cifre sopra indicate comprendono versamenti derivanti anche dal mandato attuale e dai precedenti, sono fornite a fini di pura indicazione e non pregiudicano la futura proposta della Commissione sul prossimo mandato esterno BEI.		

1996										
1997										
1998										
1999										
2000										
2001	40,0	40,0	36,0	4,0	4,0	32,0	28,0	2,0	1,8	1,6
2002	40,0	40,0	24,3	4,0	4,0	20,3	16,3	0,1	0,1	0,1
2003	25,0	25,0	13,7	2,5	2,5	11,2	8,7	0,1	0,1	0,1
2004	65,0	65,0	46,7	6,5	6,5	40,2	33,7	0,3	0,2	0,1
2005	215,0	215,0	215,0	11,6	13,1	203,4	190,3	1,0	0,8	0,7
2006	51,0	51,0	51,0	1,3	2,5	49,7	47,2	0,3	0,2	0,2
2007	39,0	39,0	21,5	3,9	3,9	17,6	13,7	0,1	0,1	0,1
2008	15,8	15,8	9,8	1,8	1,8	8,0	6,2	0,1	0,1	0,1
2009	6,9	6,9	5,0	1,0	1,0	4,0	3,0	0,1	0,1	0,1
2010										
2011										
2012										
Totale	4 040,2	4 511,0	423,0	36,6	39,3	386,4	347,1	4,2	3,3	2,9
2. Bilancia dei pagamenti										
2008	2 000,0	2 000,0	0							
2009	7 200,0	7 200,0	7 200,0		3 000,0	7 200,0	4 200,0	285,6	285,6	189,4
2010	2 850,0	2 850,0	2 850,0			2 850,0	2 850,0	33,1	33,1	33,1
2011	1 350,0	1 350,0	1 350,0			1 350,0	1 350,0	43,7	43,7	43,7
2012										
Totale	13 400,0	13 400,0	11 400,00	0	3 000,0	11 400,0	8 400,0	362,4	362,4	362,4
3. Assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi e aiuto alimentare all'ex Unione sovietica										
1990	350,0	350,0								
1991	945,0	945,0								
1992	1 671,0	1 671,0								
1993	659,0	659,0								
1994	400,0	400,0								
1995	410,0	410,0								
1996	155,0	155,0								
1997	445,0	195,0	0							
1998	153,0	403,0	3,0	3,0		0	0	0,1	0	0
1999	108,0	108,0	4,0	2,0	2,0	2	0	0,1	0,1	0
2000	160,0	160,0								
2001	305,0	305,0	212,0	61	53	151,0	98,0	0,8	0,5	0,3
2002	12,0	12,0	12,0	2,4	2,4	9,6	7,2	0,1	0,1	0,1
2003	118,0	118,0	80,5	12,5	13,6	68,0	54,4	1,6	1,5	1,2
2004	10,0	10,0	10,0			10,0	10,0	0,1	0,1	0,1
2005	15,0	15,0	15,0			15,0	15,0	0,6	0,6	0,6
2006	19,0	19,0	19,0			19,0	19,0	0,1	0,1	0,1
2007										
2008										
2009	25,0	25,0	25,0		25,0	25,0	0	0,8	0,8	
2010										
2011	126,0	126,0				126,0	126,0	4,3	4,3	4,3
2012	39,0	39,0	39,0			39,0	39,0	1,2	1,2	1,2
Totale	6 125,0	6 125,0	545,5	80,9	96,0	464,6	368,6	9,5	9,0	7,8
4. EFSM										
2011	28 000	28 000	28 000			28 000	28 000	816,0	816,0	816,0
2012	15.800	15 800	15 800			15 800	15 800	497,7	489,9	489,9
Totale	43 800	43 800	43 800			43 800	43 800	1.313,7	1.305,9	1.305,9

4.4.1. BII-D I — Note tecniche relative alle tabelle

Tasso di cambio: gli importi della colonna 2 «Controvalore alla data della stipulazione» sono convertiti ai tassi vigenti alla data della stipulazione. In caso di rifinanziamento, nella tabella 1 sono riportate sia l'operazione iniziale (ad esempio nel 1979) che l'operazione sostitutiva (ad esempio nel 1986) e l'operazione sostitutiva è convertita ai tassi dell'operazione iniziale. Il doppione che ne risulta è indicato nelle cifre annuali ma eliminato a livello del totale.

Tutti gli altri importi sono convertiti ai tassi del 31 dicembre 2011.

Colonna 3 «Importo iniziale incassato/versato fino al 31 dicembre 2010»: per il 1986, ad esempio, in questa colonna è iscritto il totale cumulato di tutti gli importi riscossi fino al 31 dicembre 2011 sui prestiti firmati nel 1986 (tabella 1), ivi compresi i rifinanziamenti (con conseguente doppione).

Colonna 4 «Saldo dovuto al 31 dicembre 2011»: cifra netta, senza i doppioni dovuti ai rifinanziamenti, ottenuta per deduzione dalla colonna 3 del totale cumulato dei rimborsi già intervenuti fino al 31 dicembre 2011, compresi i rimborsi relativi ai rifinanziamenti (totale non indicato nelle tabelle).

Colonna 7 = colonna 4 – colonna 5.

Accordo quadro pluriennale 2011: a seguito dell'accordo di prestito firmato dal Montenegro il 9 febbraio 2010, a norma della decisione 2008/784/CE del Consiglio, del 2 ottobre 2008, che stabilisce una separata responsabilità del Montenegro, i prestiti inizialmente garantiti alla Serbia-Montenegro sono stati ripresi con una data iniziale fittizia del 2011, per tenere in considerazione la scissione dei paesi. Ciò spiega la disparità degli importi tra prestiti garantiti e prestiti concessi, poiché il contratto con la banca di prestito non è cambiato.

Allegato A2 — Ufficio delle pubblicazioni

ENTRATE — ENTRATE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
4	Tasse varie, prelievi e canoni dell'Unione	9 172 000	8 357 000	4 914 945,34
6	Contributi ai programmi dell'Unione, rimborsi di spese ed entrate	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale	9 172 000	8 357 000	4 914 945,34

TITOLO 4 — TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
4 0	Trattenute sulle retribuzioni	4 143 000	3 678 000	p.m.
4 1	Contributi al regime pensionistico	5 029 000	4 679 000	4 914 945,34
	Titolo 4 — Totale	9 172 000	8 357 000	4 914 945,34

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
4 0	Trattenute sulle retribuzioni				
4 0 0	Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti	3 438 000	3 102 000		

4 0 3	<i>Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>				
		p.m.	p.m.	p.m.	
4 0 4	<i>Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	705 000	576 000		
	Capitolo 4 0 — Totale	4 143 000	3 678 000	p.m.	

Articolo 4 0 0 — Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
3 438 000	3 102 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Atti di riferimento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Articolo 4 0 3 — Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 *bis* nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo 4 0 4 — Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
705 000	576 000	

Commento

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
4 1	Contributi al regime pensionistico				
4 1 0	Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico	5 029 000	4 679 000	4 914 945,34	97,73 %
	Capitolo 4 1 — Totale	5 029 000	4 679 000	4 914 945,34	97,73 %

Articolo 4 1 0 — Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
5 029 000	4 679 000	4 914 945,34

Commento

Queste entrate sono costituite dai contributi trattenuti mensilmente dagli stipendi del personale dell'Ufficio, conformemente all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari, e sono usate per finanziare il regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

TITOLO 6 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
6 6	Altri contributi e restituzioni	p.m.	p.m.	p.m.
	Titolo 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
6 6	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0	Altri contributi e restituzioni				
6 6 6 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica	p.m.	p.m.	p.m.	
	<i>Articolo 6 6 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Capitolo 6 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.	

Articolo 6 6 0 — Altri contributi e restituzioni

Voce 6 6 6 0 — Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

SPESE — SPESE

TITOLO A2 — UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
A2 01	SPESE AMMINISTRATIVE	5	76 807 000	74 087 250	77 129 197,35
A2 02	ATTIVITÀ SPECIFICHE	5	7 467 000	8 990 500	13 580 831,09
A2 10	RISERVE	5	p.m.	p.m.	
Capitolo A2 — Totale			84 274 000	83 077 750	90 710 028,44

CAPITOLO A2 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
A2 01	SPESE AMMINISTRATIVE					
A2 01 01	Spese relative al personale in servizio	5	56 725 000	53 240 000	53 904 853,05	95,03 %
A2 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione					
A2 01 02 01	Personale esterno	5	2 991 000	3 268 000	2 903 162,71	97,06 %
A2 01 02 11	Altre spese di gestione	5	733 000	766 250	716 205,00	97,71 %
	<i>Voce A2 01 02 — Totale parziale</i>		3 724 000	4 034 250	3 619 367,71	97,19 %
A2 01 03	Spese per gli immobili e spese connesse	5	16 026 000	16 514 000	19 301 807,52	120,44 %
A2 01 50	Politica e gestione del personale	5	306 000	270 000	268 674,58	87,80 %
A2 01 51	Supporto e gestione delle infrastrutture	5	19 000	19 000	26 994,49	142,08 %
A2 01 60	Spese di documentazione e di biblioteca	5	7 000	10 000	7 500,00	107,14 %
Articolo A2 01 — Totale			76 807 000	74 087 250	77 129 197,35	100,42 %

Articolo A2 01 01 — Spese relative al personale in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
56 725 000	53 240 000	53 904 853,05

Commento

Stanziamiento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

- gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso da quello della sede di servizio,
- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- le spese di trasloco dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni e delle indennità che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A2 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione

Voce A2 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
2 991 000	3 268 000	2 903 162,71

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese:

- le retribuzioni del personale contrattuale (ai sensi del titolo IV delle condizioni di assunzione), il sistema di sicurezza sociale delle istituzioni per il personale contrattuale, come descritto in detto titolo, e i costi delle ponderazioni applicabili alle retribuzioni di

tale personale,

- le spese generate (stipendi, assicurazioni ecc.) dai contratti di diritto privato del personale esterno e dal ricorso a personale provvisorio,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni e delle indennità che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio,
- le prestazioni di complemento nel settore della correzione dei testi, le spese legate al personale interinale e freelance, nonché le spese amministrative relative.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce A2 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
733 000	766 250	716 205,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di trasporto e il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nonché dagli esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati,
- le spese sostenute per assolvere obblighi di rappresentanza a nome dell'Ufficio, che danno luogo a rimborsi (non sono rimborsabili le spese di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione),
- le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),
- le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne,
- le varie spese per conferenze, congressi e riunioni a cui l'Ufficio partecipa o che deve organizzare,
- le spese relative alla formazione al fine di migliorare le competenze del personale, le prestazioni e l'efficacia per far fronte alle esigenze specifiche dell'Ufficio,
- il ricorso ad esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
- il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
- le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
- le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,

- le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,
- le spese per il materiale didattico,
- le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati nei casi in cui l'Ufficio non può effettuarli direttamente non disponendo di personale *ad hoc*, compreso l'acquisto di studi già realizzati,
- le spese di partecipazione dell'Ufficio al Bridge Forum Dialogue.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Articolo A2 01 03 — Spese per gli immobili e spese connesse

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
16 026 000	16 514 000	19 301 807,52

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative agli immobili dell'Ufficio e altre spese connesse, fra cui in particolare:

- le spese d'acquisto o di locazione — acquisto di immobili o la costruzione di immobili,
- gli affitti e i canoni enfiteutici, le varie imposte e le risoluzioni di opzioni di acquisto relativi agli immobili o alle parti di immobili occupate nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, archivi, autorimesse e parcheggi,
- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupate dall'Ufficio,
- le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,
- le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti, ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessario a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso gli Uffici infrastrutture e logistica delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuno di essi per un contratto analogo],
- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale, [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso gli Uffici infrastrutture e logistica delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuno di essi per un contratto analogo],
- le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti per un importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso gli Uffici infrastrutture e logistica delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuno di essi per un contratto analogo],

- le spese per le perizie giudiziarie, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto,
- le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile, furto ecc.),
- le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi (in particolare per uscieri, autisti e personale di ristorazione),
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione del cablaggio, delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione di calcolatori, terminali, server, minicalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e software necessario,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione delle attrezzature connesse alla riproduzione e all'archiviazione delle informazioni sotto qualsiasi forma, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,
- l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,
- le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori,
- le spese postali e di porto della corrispondenza, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Ufficio,
- i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, Internet, televisione, teleconferenza e videoconferenza), le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,
- i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi dell'Unione,
- il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica, ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali, ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici,
- altre spese di funzionamento non specificamente previste fra le spese di cui sopra.

Questo stanziamento non copre le spese connesse alle attività industriali della tipografia e del centro di diffusione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 50 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A2 01 50 — Politica e gestione del personale

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
306 000	270 000	268 674,58

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese:

- la partecipazione dell'Ufficio alle spese d'animazione del foyer e ad altre azioni culturali e sportive, nonché le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità,
- il contributo dell'Ufficio ai centri per l'infanzia e agli asili e nidi d'infanzia, nonché al trasporto scolastico,
- nell'ambito di una politica a favore dei disabili, spese per le seguenti persone diversamente abili:
 - i funzionari e gli agenti temporanei in servizio,
 - i coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,
 - tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo A2 01 51 — Supporto e gestione delle infrastrutture

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
19 000	19 000	26 994,49

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese:

- le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar,
- le spese per risarcimento danni che l'Ufficio potrebbe essere costretto a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e le eventuali spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Articolo A2 01 60 — Spese di documentazione e di biblioteca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
7 000	10 000	7 500,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese:

- gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo, le spese di abbonamento ai giornali e ai periodici specializzati, l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio,
- le spese di abbonamento alle agenzie di stampa, per telescrivente o rassegna stampa e bollettini d'informazione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

CAPITOLO A2 02 — ATTIVITÀ SPECIFICHE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
A2 02	ATTIVITÀ SPECIFICHE					
A2 02 01	Produzione	5	1 035 000	1 035 000	2 674 243,99	258,38 %
A2 02 02	Catalogazione e archiviazione	5	2 213 000	2 578 000	2 249 230,17	101,64 %
A2 02 03	Distribuzione fisica e promozione	5	2 876 000	3 600 000	6 942 099,84	241,38 %
A2 02 04	Siti web pubblici	5	1 343 000	1 777 500	1 715 257,09	127,72 %
	Articolo A2 02 — Totale		7 467 000	8 990 500	13 580 831,09	181,88 %

Articolo A2 02 01 — Produzione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 035 000	1 035 000	2 674 243,99

Commento

Stanziamiento destinato a coprire tutte le spese attinenti all'attività di produzione, comprendenti:

- la produzione di pubblicazioni in tutte le forme (supporto cartaceo, mezzi elettronici), inclusa la coedizione,
- le spese per la ristampa di pubblicazioni e la correzione di errori da imputare all'Ufficio,
- l'acquisto o la locazione di attrezzature e infrastrutture per la riproduzione di documenti in tutte le forme, compreso il costo della carta e di altri beni di consumo.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 150 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al

funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Articolo A2 02 02 — Catalogazione e archiviazione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
2 213 000	2 578 000	2 249 230,17

Commento

Stanziamiento destinato a coprire tutte le spese attinenti alle attività di catalogazione e archiviazione, in particolare:

- le spese di catalogazione, comprese quelle di analisi documentaria e giudiziaria, indicizzazione, specificazione nonché quelle relative alla redazione, all'input dei dati e alla loro gestione,
- i canoni di abbonamento annuali alle agenzie internazionali nel settore della catalogazione,
- lo stoccaggio elettronico,
- la conservazione a lungo termine dei documenti elettronici e servizi connessi, e la conversione in formato elettronico.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Risoluzione del Consiglio, del 26 novembre 1974, concernente l'automazione della documentazione giuridica (GU C 20 del 28.1.1975, pag. 2).

Risoluzione del Consiglio, del 13 novembre 1991, sulla riorganizzazione delle strutture di funzionamento del sistema CELEX (documentazione informatizzata relativa al diritto comunitario) (GU C 308 del 28.11.1991, pag. 2).

Risoluzione del Consiglio, del 20 giugno 1994, relativa alla diffusione elettronica del diritto comunitario e dei diritti nazionali di esecuzione e al miglioramento delle condizioni di accesso (GU C 179 dell'1.7.1994, pag. 3).

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Articolo A2 02 03 — Distribuzione fisica e promozione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
2 876 000	3 600 000	6 942 099,84

Commento

Stanziamiento destinato a coprire tutte le spese attinenti alle attività di distribuzione fisica e promozione, in particolare:

- l'attività di stoccaggio per pubblicazioni: immagazzinare le pubblicazioni, entrate e uscite ecc.,
- la confezione e l'apposizione degli indirizzi (macchine, impianti, materiali di consumo, movimentazione ecc.),
- le spese di spedizione: affrancature, trasporti, navette ecc.,
- l'acquisto e la gestione di elenchi di indirizzi: produzione, input e codifica, aggiornamento ecc.,
- la promozione e la commercializzazione: mostre, cataloghi, opuscoli, pubblicità, studi di mercato ecc.,
- l'informazione e l'assistenza al pubblico,
- le attrezzature per biblioteche: schedari, scaffalature, mobili, cataloghi ecc.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 3 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Articolo A2 02 04 — Siti web pubblici

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
1 343 000	1 777 500	1 715 257,09

Commento

Stanziamanto destinato a coprire tutte le spese relative ai siti web pubblici (prevalentemente la pubblicazione di EUR-Lex, EU Bookshop e siti Who's who), in particolare:

- la gestione e lo sviluppo dei siti web pubblici,
- l'helpdesk per gli utenti dei siti.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

CAPITOLO A2 10 — RISERVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
A2 10	RISERVE					
A2 10 01	Stanziamanti accantonati		p.m.	p.m.		
A2 10 02	Riserva per imprevisti	5	p.m.	p.m.		
	Articolo A2 10 — Totale		p.m.	p.m.		

Articolo A2 10 01 — Stanziamanti accantonati

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	

Commento

Lo stanziamento ha un carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo dopo essere stato stornato ad altre linee di bilancio, conformemente al regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L

Articolo A2 10 02 — Riserva per imprevisti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	

Allegato A3 — : Ufficio europeo per la lotta antifrode**ENTRATE — ENTRATE**

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
4	Tasse varie, prelievi e canoni dell'Unione	7 028 000	6 750 000	p.m.
6	Contributi ai programmi dell'Unione, rimborsi di spese ed entrate	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale	7 028 000	6 750 000	p.m.

TITOLO 4 — TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
4 0	Trattenute sulle retribuzioni	3 562 000	3 358 000	p.m.
4 1	Contributi al regime pensionistico	3 466 000	3 392 000	
	Titolo 4 — Totale	7 028 000	6 750 000	p.m.

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
4 0	Trattenute sulle retribuzioni				
4 0 0	<i>Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti</i>	2 950 000	2 828 000		
4 0 3	<i>Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
4 0 4	<i>Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	612 000	530 000		
	Capitolo 4 0 — Totale	3 562 000	3 358 000	p.m.	

Articolo 4 0 0 — Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
2 950 000	2 828 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo 4 0 3 — Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 *bis*, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo 4 0 4 — Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
612 000	530 000	

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 *bis*.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
4 1	Contributi al regime pensionistico				
4 1 0	<i>Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico</i>	3 466 000	3 392 000		
	Capitolo 4 1 — Totale	3 466 000	3 392 000		

Articolo 4 1 0 — Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
3 466 000	3 392 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale dei contributi del personale dell'Ufficio, trattenuti mensilmente sugli stipendi conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, per il finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

TITOLO 6 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
6 6	Altri contributi e restituzioni	p.m.	p.m.	p.m.
	Titolo 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
6 6	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica	p.m.	p.m.	p.m.	
	<i>Articolo 6 6 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Capitolo 6 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.	

Articolo 6 6 0 — Altri contributi e restituzioni

Voce 6 6 0 0 — Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

SPESE — SPESE

TITOLO A3 — : UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
A3 01	SPESE AMMINISTRATIVE	5	51 971 800	55 626 000	54 348 222,39
	A3 10 01		3 929 200		
			55 901 000		
A3 02	FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI LOTTA ANTIFRODE	5	1 556 000	1 566 000	970 824,14
A3 03	SPESE RISULTANTI DAL MANDATO DEI MEMBRI DEL COMITATO DI VIGILANZA	5	200 000	200 000	195 234,18
A3 10	RISERVE	5	3 929 200	p.m.	0,—
	Capitolo A3 — Totale		57 657 000	57 392 000	55 514 280,71
	Of which Reserves: A3 10 01		3 929 200		

CAPITOLO A3 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
A3 01	SPESE AMMINISTRATIVE					
<i>A3 01 01</i>	<i>Spese relative al personale in servizio</i>	5	34 709 800	38 543 000	36 931 517,73	106,40 %
	A3 10 01		3 929 200			
			38 639 000			
<i>A3 01 02</i>	<i>Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione</i>					
A3 01 02 01	Personale esterno	5	2 586 000	2 586 000	2 828 872,04	109,39 %
A3 01 02 11	Altre spese di gestione	5	3 159 000	3 184 000	3 020 138,95	95,60 %
	<i>Voce A3 01 02 — Totale parziale</i>		5 745 000	5 770 000	5 849 010,99	101,81 %
<i>A3 01 03</i>	<i>Spese per gli immobili e spese connesse</i>	5	11 499 000	11 295 000	11 552 746,81	100,47 %
<i>A3 01 50</i>	<i>Politica e gestione del personale</i>	5	3 000	3 000	0,—	
<i>A3 01 51</i>	<i>Supporto e gestione delle infrastrutture</i>	5	p.m.	p.m.	0,—	
<i>A3 01 60</i>	<i>Spese di documentazione e di biblioteca</i>	5	15 000	15 000	14 946,86	99,65 %
	Articolo A3 01 — Totale		51 971 800	55 626 000	54 348 222,39	104,57 %
	A3 10 01		3 929 200			
	Totale + riserva		55 901 000			

Articolo A3 01 01 — Spese relative al personale in servizio

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
A3 01 01	34 709 800	38 543 000	36 931 517,73
A3 10 01	3 929 200		
Totale	38 639 000	38 543 000	36 931 517,73

Commento

Stanziamiento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

- gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- le spese di trasloco dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso da quello della sede di servizio,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

Condizioni per sbloccare la riserva

La riserva di 3 929 200 EUR sarà sbloccata non appena l'OLAF permetterà ai deputati al Parlamento europeo di ispezionare, in una sala di lettura sicura, l'uso che viene fatto negli Stati membri degli stanziamenti cofinanziati dall'OLAF tramite il programma Hercule II. In tal modo l'OLAF divulgherà informazioni sulle infrastrutture cofinanziate, sulle attrezzature tecniche disponibili e sul loro effettivo funzionamento, e sui risultati conseguiti.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A3 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione

Voce A3 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
2 586 000	2 586 000	2 828 872,04

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le retribuzioni degli agenti contrattuali (ai sensi del titolo IV del regime applicabile agli altri agenti), il regime di sicurezza sociale dell'istituzione relativo a tali agenti (quale descritto nel suddetto titolo) e l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alle loro retribuzioni,
- le spese generate (stipendi, assicurazioni ecc.) dai contratti di diritto privato stipulati con il personale esterno e dal ricorso a personale temporaneo,

- le spese relative al personale sotto contratto di impresa per il subappalto tecnico o amministrativo,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,
- l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio.

Voce A3 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
3 159 000	3 184 000	3 020 138,95

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di trasporto, comprese le spese accessorie alla preparazione dei titoli di trasporto e alle prenotazioni, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statuario della Commissione, nonché dagli esperti o dai funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi della Commissione,
- le spese sostenute per assolvere agli obblighi di rappresentanza in nome della Commissione, nell'interesse del servizio, che danno luogo a rimborsi (non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione),
- le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni e nella misura in cui non sono riunioni svolte nell'ambito di indagini o azioni della lotta antifrode (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),
- le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne,
- le varie spese per conferenze, congressi e riunioni a cui l'Ufficio partecipa o che deve organizzare,
- le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
- le spese relative alla formazione, al fine di migliorare le competenze del personale e le prestazioni e l'efficacia dell'Ufficio:
 - il ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
 - il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
 - le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
- le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
- le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,
- le spese per il materiale didattico.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 65 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Articolo A3 01 03 — Spese per gli immobili e spese connesse

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
11 499 000	11 295 000	11 552 746,81

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative agli immobili dell'Ufficio e altre spese connesse, in particolare:

- le spese di acquisto o di locazione-acquisto di edifici o la costruzione di immobili,
- gli affitti e i canoni enfiteutici, le varie imposte e le risoluzioni di opzioni d'acquisto relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati, nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, archivi, autorimesse e parcheggi,
- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,
- le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessarie a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese per le perizie finanziarie e tecniche preliminari all'affitto, all'acquisto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche:
 - l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio,
 - l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto,
- le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto),
- le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi per uscieri e autisti,
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,

- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
- l'acquisto, il noleggio o il leasing di calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine da scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,
- l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,
- le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di riproduzione, nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,
- le spese postali e di porto della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna della Commissione,
- i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,
- i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici dell'Unione,
- il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica, ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali, ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici,
- altre spese di funzionamento non specificatamente previste fra le spese di cui sopra.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A3 01 50 — Politica e gestione del personale

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
3 000	3 000	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- la partecipazione dell'Ufficio alle spese d'animazione del centro ricreativo e ad altre azioni culturali e sportive a Bruxelles, nonché le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità presso la sede dell'Ufficio,

- il contributo dell'Ufficio alle spese degli asili e al trasporto scolastico, e, nell'ambito di una politica a favore dei diversamente abili, alle spese per le seguenti persone diversamente abili:
 - funzionari e agenti temporanei in servizio,
 - coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,
 - tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo A3 01 51 — Supporto e gestione delle infrastrutture

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar.

Articolo A3 01 60 — Spese di documentazione e di biblioteca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
15 000	15 000	14 946,86

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per la realizzazione e lo sviluppo del sito Intranet della Commissione (IntraComm); gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo; le spese di rilegatura e altre spese di conservazione indispensabili per la conservazione delle opere e periodici di riferimento; le spese di abbonamento ai giornali e ai periodici specializzati; l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio.

CAPITOLO A3 02 — FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI LOTTA ANTIFRODE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
A3 02	FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI LOTTA ANTIFRODE					
<i>A3 02 01</i>	<i>Controlli, studi, analisi e attività specifiche dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode</i>	5	1 176 000	1 176 000	704 961,04	59,95 %
<i>A3 02 02</i>	<i>Azioni volte a proteggere l'euro dalle contraffazioni</i>	5	50 000	50 000	26 000,12	52,00 %
<i>A3 02 03</i>	<i>Azioni d'informazione e comunicazione</i>	5	330 000	340 000	239 862,98	72,69 %
	Articolo A3 02 — Totale		1 556 000	1 566 000	970 824,14	62,39 %

Articolo A3 02 01 — Controlli, studi, analisi e attività specifiche dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 176 000	1 176 000	704 961,04

Commento

Stanziamiento destinato a coprire tutte le spese relative alle azioni di lotta contro le frodi che non rientrano nelle spese di funzionamento amministrativo dell'Ufficio.

Esso deve in particolare consentirgli di:

- ideare, sviluppare, migliorare e gestire i sistemi di scambio di informazioni e le infrastrutture comuni, rispettando nel contempo i requisiti di riservatezza e sicurezza,
- individuare, raggruppare, analizzare, valorizzare e trasferire ai servizi nazionali tutte le informazioni utili per individuare e perseguire penalmente le frodi (ad esempio mediante basi di dati),
- sostenere gli sforzi degli Stati membri, soprattutto per le frodi transnazionali che esigono un intervento a livello dell'Unione,
- finanziare azioni intese ad accrescere l'efficacia delle misure di prevenzione, dei controlli e delle indagini,
- rafforzare la cooperazione con le amministrazioni nazionali, in particolare nella lotta al contrabbando di sigarette,
- organizzare e partecipare a controlli e inchieste in loco,
- finanziare le spese di viaggio e le indennità di soggiorno degli inquirenti e magistrati nazionali in Stati diversi dallo Stato d'origine per le missioni di controllo e indagini in loco, le riunioni di coordinamento e ogni volta che ciò sia richiesto dalle esigenze specifiche delle indagini,
- coprire le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie degli esperti invitati dall'Ufficio nel quadro delle indagini o a titolo di consulenza professionale e specifica,
- coprire le spese relative a conferenze, congressi e riunioni organizzate dall'Ufficio nel quadro della lotta antifrode.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia (GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18).

Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8).

Atti di riferimento

Articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo A3 02 02 — Azioni volte a proteggere l'euro dalle contraffazioni

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
50 000	50 000	26 000,12

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per iniziative e misure specifiche volte a tutelare l'euro dalle contraffazioni.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8).

Articolo A3 02 03 — Azioni d'informazione e comunicazione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
330 000	340 000	239 862,98

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese d'informazione e di comunicazione dell'Ufficio.

La strategia d'informazione esterna e di comunicazione dell'Ufficio è della massima importanza per il suo lavoro. L'Ufficio è stato istituito come organismo investigativo autonomo e a questo titolo deve disporre di una propria strategia di comunicazione. La natura del suo lavoro è spesso troppo tecnica per essere immediatamente comprensibile da parte del grande pubblico. L'Ufficio deve informare i suoi interlocutori e tutto il pubblico sul ruolo che deve svolgere e sui compiti che deve assumere. Infatti, è della massima importanza che il pubblico sia al corrente di ciò che esso fa.

L'Ufficio, come servizio della Commissione, deve anche tenere conto dello scarto democratico tra le istituzioni dell'Unione e i cittadini europei, che è stato riconosciuto dalla Commissione e per il quale è stato elaborato un piano d'azione.

La strategia di comunicazione che l'Ufficio ha sviluppato e continua ad attuare deve dimostrare la sua indipendenza.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8).

CAPITOLO A3 03 — SPESE RISULTANTI DAL MANDATO DEI MEMBRI DEL COMITATO DI VIGILANZA

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
A3 03	SPESE RISULTANTI DAL MANDATO DEI MEMBRI DEL COMITATO DI VIGILANZA					
<i>A3 03 01</i>	<i>Spese risultanti dal mandato dei membri del comitato di vigilanza</i>	5	200 000	200 000	195 234,18	97,62 %
	Articolo A3 03 — Totale		200 000	200 000	195 234,18	97,62 %

Articolo A3 03 01 — Spese risultanti dal mandato dei membri del comitato di vigilanza

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
200 000	200 000	195 234,18

Commento

Stanziamiento destinato a coprire l'insieme delle spese risultanti dal mandato dei membri del comitato di vigilanza, ossia:

- le indennità concesse ai membri del comitato di vigilanza per il tempo dedicato all'adempimento delle loro funzioni, nonché le spese di missione, di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie,

- le spese sostenute dai membri del comitato di vigilanza quando rappresentano ufficialmente il comitato,
- le spese di funzionamento quali acquisto di attrezzatura, cancelleria e materiale per ufficio, le spese di comunicazioni e di telecomunicazioni (spese postali, telefono, telex e telegrafo), le spese di documentazione e biblioteca, l'acquisto di libri e di abbonamenti a mezzi di informazione, le tasse d'iscrizione a conferenze, ecc.,
- le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti invitati dai membri del comitato di vigilanza a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente (nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni),
- le spese per studi e consulenze specializzate affidate con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati, nei casi in cui i membri del comitato di vigilanza non possono ricorrere a personale ad hoc dell'Ufficio per l'esecuzione di tali studi.

Basi giuridiche

Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20), in particolare l'articolo 4 e l'articolo 6, paragrafo 3.

Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 11.

Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8), in particolare l'articolo 11.

CAPITOLO A3 10 — RISERVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
A3 10	RISERVE					
<i>A3 10 01</i>	<i>Stanziamanti accantonati</i>	5	3 929 200	p.m.	0,—	
<i>A3 10 02</i>	<i>Riserva per imprevisti</i>	5	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo A3 10 — Totale		3 929 200	p.m.	0,—	

Articolo A3 10 01 — Stanziamanti accantonati

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
3 929 200	p.m.	0,—

Commento

Lo stanziamento ha un carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo dopo essere stato stornato ad altri capitoli di bilancio, conformemente al regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A3 10 02 — Riserva per imprevisti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Allegato A4 — Ufficio europeo di selezione del personale

ENTRATE — ENTRATE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
4	Tasse varie, prelievi e canoni dell'unione	1 858 000	1 983 000	p.m.
6	Contributi ai programmi dell'Unione, rimborsi di spese ed entrate	p.m.	p.m.	p.m.
Totale		1 858 000	1 983 000	p.m.

TITOLO 4 — TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
4 0	Trattenute sulle retribuzioni	809 000	721 000	p.m.
4 1	Contributi al regime pensionistico	1 049 000	1 262 000	
Titolo 4 — Totale		1 858 000	1 983 000	p.m.

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
4 0	Trattenute sulle retribuzioni				
4 0 0	<i>Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti</i>	676 000	606 000		
4 0 3	<i>Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
4 0 4	<i>Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	133 000	115 000		
Capitolo 4 0 — Totale		809 000	721 000	p.m.	

Articolo 4 0 0 — Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
676 000	606 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri

agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Atti di riferimento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Articolo 4 0 3 — Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 bis della versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, della versione in vigore fino al 30 aprile 2004.

Articolo 4 0 4 — Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
133 000	115 000	

Commento

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 20, paragrafo 3.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
4 1	Contributi al regime pensionistico				
4 1 0	<i>Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico</i>	1 049 000	1 262 000		
	Capitolo 4 1 — Totale	1 049 000	1 262 000		

Articolo 4 1 0 — Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
1 049 000	1 262 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale dei contributi del personale dell'Ufficio, trattenuti mensilmente sugli stipendi conformemente all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari, per il finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

TITOLO 6 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
6 6	Altri contributi e restituzioni	p.m.	p.m.	p.m.
	Titolo 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
6 6	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0	<i>Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica</i>				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni	p.m.	p.m.	p.m.	
	<i>Articolo 6 6 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Capitolo 6 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.	

Articolo 6 6 0 — Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Voce 6 6 0 0 — Altri contributi e restituzioni

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

SPESE — SPESE

TITOLO A4 — UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
A4 01	SPESE AMMINISTRATIVE	5	17 701 000	17 043 950	15 707 255,61
	A4 10 01			500 000 17 543 950	
A4 02	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE, SERVIZI E ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALI	5	7 347 000	6 147 800	7 835 703,96
	A4 10 01			1 000 000 7 147 800	
A4 03	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA FORMAZIONE	5	3 487 000	3 537 000	4 108 247,00
A4 10	RISERVE	5	p.m.	1 500 000	0,—
	Capitolo A4 — Totale Of which Reserves: A4 10 01		28 535 000	28 228 750 1 500 000	27 651 206,57

CAPITOLO A4 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
A4 01	SPESE AMMINISTRATIVE					
<i>A4 01 01</i>	<i>Spese relative al personale in servizio</i>	5	10 439 000	10 048 000	9 785 291,68	93,74 %
	A4 10 01			500 000 10 548 000		
<i>A4 01 02</i>	<i>Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione</i>					
A4 01 02 01	Personale esterno	5	1 560 000	1 560 000	1 486 500,00	95,29 %
A4 01 02 11	Altre spese di gestione	5	674 000	674 950	1 039 267,44	154,19 %
	<i>Voce A4 01 02 — Totale parziale</i>		2 234 000	2 234 950	2 525 767,44	113,06 %
<i>A4 01 03</i>	<i>Spese per gli immobili e spese connesse</i>	5	5 023 000	4 754 000	3 392 514,49	67,54 %
<i>A4 01 50</i>	<i>Politica e gestione del personale</i>	5	p.m.	p.m.	0,—	
<i>A4 01 51</i>	<i>Supporto e gestione delle infrastrutture</i>	5	p.m.	p.m.	0,—	
<i>A4 01 60</i>	<i>Dotazioni di biblioteca, acquisto di opere</i>	5	5 000	7 000	3 682,00	73,64 %
	Articolo A4 01 — Totale A4 10 01 Totale + riserva		17 701 000	17 043 950 500 000 17 543 950	15 707 255,61	88,74 %

Articolo A4 01 01 — Spese relative al personale in servizio

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
A4 01 01	10 439 000	10 048 000	9 785 291,68
A4 10 01		500 000	
Totale	10 439 000	10 548 000	9 785 291,68

Commento

Stanziamiento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

- gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso dalla sede di servizio,
- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- le spese di trasloco dovute ai funzionari e agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni e delle indennità che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio,
- le indennità forfetarie e le retribuzioni in base alla tariffa oraria per le ore di straordinario effettuate dai funzionari della categoria AST e dagli agenti locali che non hanno potuto venire compensate, secondo le modalità previste, con corrispondenti ore libere,
- le indennità giornaliere dovute ai funzionari e agenti temporanei che possono provare di essere obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio,
- le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari dell'Unione, che corrispondono al pagamento delle indennità e al rimborso delle spese cui i funzionari hanno diritto in virtù della loro messa a disposizione. Esso è destinato anche a coprire le spese relative a corsi di formazione specifici presso amministrazioni o organismi degli Stati membri o di paesi terzi.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A4 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione

Voce A4 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamiento 2012	Esecuzione 2011
1 560 000	1 560 000	1 486 500,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- la retribuzione degli agenti contrattuali (ai sensi del titolo IV del regime applicabile agli altri agenti) e il regime di sicurezza sociale dell'istituzione riguardante tali agenti (di cui al suddetto titolo), nonché l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla loro retribuzione,

- le spese generate (stipendi, assicurazioni ecc.) dai contratti di diritto privato del personale esterno e dal ricorso a personale temporaneo,
- le spese relative al personale sotto contratto di impresa per il subappalto tecnico o amministrativo e per prestazioni di servizio a carattere intellettuale,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni e delle indennità che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio,
- le spese relative alle prestazioni di traduttori e di linguisti indipendenti oppure a lavori di dattilografia e d'altra natura affidati dal servizio di traduzione all'esterno.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce A4 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
674 000	674 950	1 039 267,44

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di trasporto e il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nonché dagli esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati,
- le spese sostenute per assolvere obblighi di rappresentanza in nome dell'Ufficio, nell'interesse del servizio, che danno luogo a rimborso (non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione),
- le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),
- le varie spese per conferenze, congressi e riunioni a cui l'Ufficio partecipa,
- le spese relative alla formazione generale nell'intento di migliorare le competenze del personale e l'efficienza e l'efficacia dell'Ufficio:
 - il ricorso ad esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
 - il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
 - le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
 - le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
 - le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi nonché all'acquisto di

materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,

- le spese per il materiale didattico,
- i contributi sociali, le spese di viaggio e le indennità di soggiorno degli interpreti indipendenti e di altri interpreti non permanenti, convocati dalla DG Interpretazione per riunioni organizzate dall'Ufficio e per le quali le prestazioni necessarie non possono essere fornite da interpreti della Commissione (funzionari e agenti temporanei).

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Articolo A4 01 03 — Spese per gli immobili e spese connesse

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
5 023 000	4 754 000	3 392 514,49

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese dell'immobile dell'Ufficio e spese connesse, in particolare:

- gli affitti e i canoni enfiteutici relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, autorimesse e parcheggi,
- i premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,
- le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessario a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese per le perizie giuridiche, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),

- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e di attrezzature tecniche, in particolare:
 - di materiale (comprese le fotocopiatrici) per la produzione, la riproduzione e l'archiviazione di pubblicazioni e documenti, in qualsiasi formato (supporto cartaceo o elettronico),
 - di materiale audiovisivo, di biblioteca e d'interpretazione (cabine, cuffie, scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea ecc.),
 - di materiale per mense e ristoranti,
 - di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici,
 - delle attrezzature necessarie ai funzionari diversamente abili,
 - nonché gli studi, la documentazione e la formazione connessi ai materiali suddetti,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobili, in particolare:
 - l'acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per gli archivi ecc.,
 - la sostituzione di mobili vetusto e fuori uso,
 - l'attrezzatura in materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi ecc.),
 - l'attrezzatura specifica per mense e ristoranti,
 - l'affitto di mobili,
 - le spese di manutenzione e riparazione del mobili,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto, in particolare:
 - l'acquisto di mezzi di trasporto,
 - il rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, avranno raggiunto un elevato chilometraggio che ne giustifica la sostituzione,
 - le spese per il noleggio di breve o lunga durata di autovetture quando le necessità superano le capacità del parco autoveicoli,
 - le spese di manutenzione, di riparazione e di assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria ecc.),
 - assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto),
- le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi per uscieri e autisti,
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobili e delle forniture per ufficio,
- le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione di apparecchiature informatiche quali calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine da scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,
- l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,

- le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di riproduzione e taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,
- le spese postali e di porto della corrispondenza, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Ufficio,
- i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di guide telefoniche,
- i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici UE,
- il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici.

Questo stanziamento copre altresì altre spese di funzionamento non specificatamente indicate sopra come ad esempio i diritti di iscrizione alle conferenze (ad esclusione delle spese di formazione), i diritti di partecipazione ad associazioni professionali e scientifiche, i costi di iscrizione alle guide telefoniche.

Prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A4 01 50 — Politica e gestione del personale

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

- i sussidi in denaro che possono essere accordati a un funzionario, a un ex funzionario o agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovi/trovino in situazioni particolarmente difficili,
- la partecipazione dell'Ufficio alle spese di animazione del centro ricreativo e di altre azioni culturali e sportive, nonché le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità,
- il contributo dell'Ufficio ai centri per l'infanzia e agli asili e nidi d'infanzia, nonché al trasporto scolastico,
- nell'ambito di una politica a favore dei disabili, spese per le seguenti persone diversamente abili:
 - funzionari e agenti temporanei in servizio,
 - coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,
 - tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello

nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Articolo A4 01 51 — Supporto e gestione delle infrastrutture

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire:

- le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar,
- le spese per risarcimento danni che l'Ufficio potrebbe essere costretto a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e le eventuali spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo.

Articolo A4 01 60 — Dotazioni di biblioteca, acquisto di opere

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
5 000	7 000	3 682,00

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese di realizzazione e sviluppo del sito intranet dell'Ufficio all'interno del sito intranet della Commissione (*Intracomm*), gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo, le spese di rilegatura e altre spese di conservazione indispensabili per la conservazione delle opere e periodici di riferimento, le spese di abbonamento ai giornali e ai periodici specializzati, l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio.

CAPITOLO A4 02 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE, SERVIZI E ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALI

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
A4 02	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE, SERVIZI E ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALI					
A4 02 01	Cooperazione interistituzionale, servizi e attività interistituzionali					
A4 02 01 01	Concorsi interistituzionali	5	7 258 000	6 038 550	7 820 703,96	107,75 %
	A4 10 01			1 000 000 7 038 550		
A4 02 01 02	Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato	5	75 000	95 000	0,—	
A4 02 01 03	Spese varie per riunioni interne	5	14 000	14 250	15 000,00	107,14 %
	<i>Voce A4 02 01 — Totale parziale</i>		7 347 000	6 147 800	7 835 703,96	106,65 %
	A4 10 01			1 000 000 7 147 800		
	Articolo A4 02 — Totale		7 347 000	6 147 800	7 835 703,96	106,65 %
	A4 10 01			1 000 000 7 147 800		
	Totale + riserva			7 147 800		

Articolo A4 02 01 — Cooperazione interistituzionale, servizi e attività interistituzionali

Commento

Nell'ambito del suo programma di sviluppo, l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha modernizzato i suoi metodi di selezione per soddisfare le esigenze attuali e future delle istituzioni in maniera più economica ed efficiente mediante:

- il miglioramento della programmazione dei concorsi per selezionare il personale adeguato al momento adatto e per ottimizzare l'utilizzo delle liste di riserva,
- la riduzione della durata del processo di selezione,
- il miglioramento significativo della qualità del processo di selezione in modo da consentire alle istituzioni di assumere il miglior personale per una carriera a lungo termine selezionando i candidati in base alle competenze necessarie alla posizione e professionalizzando l'attività delle giurie di concorsi,
- la creazione di un'immagine positiva e moderna delle istituzioni come datori di lavoro per metterle in grado di attirare il miglior personale nel quadro di un mercato dell'occupazione sempre più concorrenziale,
- la predisposizione delle strutture necessarie per consentire la partecipazione di candidati diversamente abili.

Voce A4 02 01 01 — Concorsi interistituzionali

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
A4 02 01 01	7 258 000	6 038 550	7 820 703,96
A4 10 01		1 000 000	
Totale	7 258 000	7 038 550	7 820 703,96

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese risultanti dalle procedure di organizzazione di vari concorsi.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 250 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 27 a 31, l'articolo 33 e l'allegato III.

Voce A4 02 01 02 — Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
75 000	95 000	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati nei casi in cui l'Ufficio non può effettuarli direttamente non disponendo di personale *ad hoc*, nonché per l'acquisto di studi già effettuati o per la sottoscrizione di abbonamenti presso istituti specializzati di ricerca.

Voce A4 02 01 03 — Spese varie per riunioni interne

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
14 000	14 250	15 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne, in particolare riunioni di giurie di concorsi e traduttori.

CAPITOLO A4 03 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA FORMAZIONE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
A4 03	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA FORMAZIONE					
A4 03 01	Scuola europea di amministrazione (EUSA)					
A4 03 01 01	Formazione alla gestione	5	1 344 000	1 360 000	1 503 220,08	111,85 %
A4 03 01 02	Corsi di entrata in servizio	5	1 090 000	1 127 000	1 367 026,92	125,42 %
A4 03 01 03	Formazione per la certificazione	5	1 053 000	1 050 000	1 238 000,00	117,57 %
	<i>Voce A4 03 01 — Totale parziale</i>		3 487 000	3 537 000	4 108 247,00	117,82 %
	Articolo A4 03 — Totale		3 487 000	3 537 000	4 108 247,00	117,82 %

Articolo A4 03 01 — Scuola europea di amministrazione (EUSA)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alla formazione generale organizzata dalla Scuola europea di amministrazione nell'intento di migliorare le competenze del personale e l'efficienza e l'efficacia delle istituzioni partecipanti:

- il ricorso ad esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
- il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
- le spese relative alla concezione, all'animazione e alla valutazione della formazione organizzata dalla Scuola sotto forma di corsi, seminari o conferenze (formatori/conferenzieri e relative spese di viaggio e soggiorno nonché il supporto pedagogico),
- le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
- le spese connesse al collegamento in rete della Scuola, a livello europeo, con scuole nazionali di amministrazione e istituti universitari attivi nel settore ai fini di uno scambio di esperienze, dell'identificazione di esempi di buone prassi e di una cooperazione per lo sviluppo del perfezionamento professionale nelle amministrazioni pubbliche europee,
- le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
- le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,
- le spese per il materiale didattico.

Basi giuridiche

Decisione 2005/119/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 26 gennaio 2005, relativa all'organizzazione e al funzionamento della Scuola europea di amministrazione (GU L 37 del 10.2.2005, pag. 17).

Voce A4 03 01 01 — Formazione alla gestione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 344 000	1 360 000	1 503 220,08

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alla formazione dei funzionari e degli agenti alle tecniche di gestione manageriale (qualità e gestione del personale, strategia).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 000 EUR.

Voce A4 03 01 02 — Corsi di entrata in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 090 000	1 127 000	1 367 026,92

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alla formazione dei nuovi funzionari e degli agenti di nuova assunzione all'ambiente di lavoro delle istituzioni.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 40 000 EUR.

Voce A4 03 01 03 — Formazione per la certificazione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
1 053 000	1 050 000	1 238 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alla formazione preparatoria dei funzionari per l'ottenimento di una certificazione attestante l'attitudine ad assumere le funzioni di amministratore, in previsione di un eventuale passaggio al gruppo di funzioni superiore.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 16 000 EUR.

CAPITOLO A4 10 — RISERVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
A4 10	RISERVE					
A4 10 01	Stanziamenti accantonati	5	p.m.	1 500 000	0,—	
A4 10 02	Riserva per imprevisti	5	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo A4 10 — Totale		p.m.	1 500 000	0,—	

Articolo A4 10 01 — Stanziamenti accantonati

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	1 500 000	0,—

Commento

Gli stanziamenti di questo capitolo hanno semplicemente carattere di accantonamento e possono essere utilizzati soltanto previo storno ad altri capitoli conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A4 10 02 — Riserva per imprevisti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Allegato A5 — Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali

ENTRATE — ENTRATE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
4	Tasse varie, prelievi e canoni dell'unione	4 118 000	3 958 000	p.m.
6	Contributi ai programmi dell'unione, rimborsi di spese ed entrate	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale	4 118 000	3 958 000	p.m.

TITOLO 4 — TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
4 0	Trattenute sulle retribuzioni	1 399 000	1 414 000	p.m.
4 1	Contributi al regime pensionistico	2 719 000	2 544 000	
	Titolo 4 — Totale	4 118 000	3 958 000	p.m.

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
4 0	Trattenute sulle retribuzioni				

4 0 0	Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti	1 157 000	1 191 000		
4 0 3	Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio	p.m.	p.m.	p.m.	
4 0 4	Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio	242 000	223 000		
Capitolo 4 0 — Totale		1 399 000	1 414 000	p.m.	

Articolo 4 0 0 — Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
1 157 000	1 191 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Atti di riferimento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Articolo 4 0 3 — Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 bis nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo 4 0 4 — Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
242 000	223 000	

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
4 1	Contributi al regime pensionistico				
4 1 0	Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico	2 719 000	2 544 000		
	Capitolo 4 1 — Totale	2 719 000	2 544 000		

Articolo 4 1 0 — Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
2 719 000	2 544 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dai contributi trattenuti mensilmente dagli stipendi del personale dell'Ufficio, trattenuti mensilmente conformemente all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari, per il finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

TITOLO 6 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
6 6	Altri contributi e restituzioni	p.m.	p.m.	p.m.
	Titolo 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
6 6	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica	p.m.	p.m.	p.m.	
	<i>Articolo 6 6 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Capitolo 6 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.	

Articolo 6 6 0 — Altri contributi e restituzioni

Voce 6 6 0 0 — Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

SPESE — SPESE

TITOLO A5 — UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
A5 01	SPESE AMMINISTRATIVE	5	36 721 000	35 879 000	41 979 223,33
A5 10	RISERVE	5	p.m.	p.m.	0,—
Capitolo A5 — Totale			36 721 000	35 879 000	41 979 223,33

CAPITOLO A5 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
A5 01	SPESE AMMINISTRATIVE					
<i>A5 01 01</i>	<i>Spese relative al personale in servizio</i>	5	16 738 000	16 678 000	15 756 409,23	94,14 %
<i>A5 01 02</i>	<i>Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione</i>					
A5 01 02 01	Personale esterno	5	9 543 000	9 592 000	14 867 554,72	155,80 %
A5 01 02 11	Altre spese di gestione	5	214 000	214 000	188 091,49	87,89 %
	<i>Voce A5 01 02 — Totale parziale</i>		9 757 000	9 806 000	15 055 646,21	154,31 %
<i>A5 01 03</i>	<i>Spese per gli immobili e spese connesse</i>	5	10 226 000	9 395 000	11 167 167,89	109,20 %
<i>A5 01 50</i>	<i>Politica e gestione del personale</i>	5	p.m.	p.m.	0,—	
<i>A5 01 51</i>	<i>Supporto e gestione delle infrastrutture</i>	5	p.m.	p.m.	0,—	
<i>A5 01 60</i>	<i>Spese di documentazione e di biblioteca</i>	5	p.m.	p.m.	0,—	
Articolo A5 01 — Totale			36 721 000	35 879 000	41 979 223,33	114,32 %

Articolo A5 01 01 — Spese relative al personale in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
16 738 000	16 678 000	15 756 409,23

Commento

Stanziamiento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

- gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso da quello della sede di servizio,
- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- le spese di trasloco dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A5 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione

Voce A5 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
9 543 000	9 592 000	14 867 554,72

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- la retribuzione degli agenti contrattuali (ai sensi del titolo IV del regime applicabile agli altri agenti) e il regime di sicurezza sociale dell'istituzione riguardante tali agenti (di cui al titolo in questione), nonché l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla loro retribuzione,
- le spese generate (stipendi, assicurazioni, ecc.) dai contratti di diritto privato stipulati con il personale esterno e dal ricorso a personale temporaneo,

- le spese relative al personale sotto contratto di impresa per il subappalto tecnico o amministrativo e le prestazioni di servizi a carattere intellettuale,
- le spese relative al comando o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 4 700 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce A5 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
214 000	214 000	188 091,49

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di trasporto e il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nonché dagli esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati,
- le spese sostenute da persone che rappresentano ufficialmente l'Ufficio (non possono essere rimborsati obblighi di rappresentanza verso il personale della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione),
- le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),
- le spese per rinfreschi o eventuali pasti, serviti in occasione di riunioni interne,
- le varie spese per conferenze, congressi e riunioni a cui l'Ufficio partecipa o che deve organizzare,
- le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati, compreso l'acquisto di studi già effettuati, nei casi in cui l'Ufficio non può effettuarli direttamente non disponendo di personale ad hoc,
- le spese relative alla formazione al fine di migliorare le competenze del personale e le prestazioni e l'efficacia dell'Ufficio:
 - il ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
 - il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
 - le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
- le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
- le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,

— le spese per il materiale didattico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Articolo A5 01 03 — Spese per gli immobili e spese connesse

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
10 226 000	9 395 000	11 167 167,89

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese relative agli immobili dell'Ufficio e altre spese connesse, in particolare:

- le spese di acquisto o di locazione-acquisto di edifici o la costruzione di immobili,
- gli affitti, i canoni enfiteutici, le imposte varie e le risoluzioni delle opzioni di acquisto relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati, nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, archivi, autorimesse e parcheggi,
- i premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata, ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,
- le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti, ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessarie a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese per le perizie giuridiche, finanziarie e tecniche preliminari all'affitto, all'acquisto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie, ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto,

- le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto),
- le spese per attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi (in particolare per uscieri, autisti e personale addetto alla ristorazione),
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro, in particolare per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione di calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,
- l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,
- le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per i laboratori di riproduzione, nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,
- le spese postali e di porto della corrispondenza, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Ufficio,
- i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici, ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,
- i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici UE,
- il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica, ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali, ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici,
- altre spese di funzionamento non esplicitamente citate sopra.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 542 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)..

Articolo A5 01 50 — Politica e gestione del personale

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- la partecipazione dell'Ufficio alle spese di animazione del foyer e ad altre azioni culturali e sportive, nonché le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità,
- il contributo dell'Ufficio alle spese degli asili,
- nell'ambito di una politica a favore dei disabili, spese per le seguenti persone disabili:
 - funzionari e agenti temporanei in servizio,
 - coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,
 - tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo A5 01 51 — Supporto e gestione delle infrastrutture

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar,
- le spese per risarcimento danni che l'Ufficio potrebbe essere costretto a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e le eventuali spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo.

Articolo A5 01 60 — Spese di documentazione e di biblioteca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per la realizzazione e lo sviluppo del sito Intranet della Commissione (*IntraComm*); gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo; le spese di rilegatura e altre spese di conservazione indispensabili per la conservazione delle opere e periodici di riferimento; le spese di abbonamento ai giornali e ai periodici specializzati; l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio.

CAPITOLO A5 10 — RISERVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
A5 10	RISERVE					
A5 10 01	<i>Stanziamanti accantonati</i>		p.m.	p.m.	0,—	
A5 10 02	<i>Riserva per imprevisti</i>	5	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo A5 10 — Totale		p.m.	p.m.	0,—	

Articolo A5 10 01 — Stanziamanti accantonati

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Lo stanziamento ha un carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo dopo essere stato stornato ad altri capitoli di bilancio, conformemente al regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A5 10 02 — Riserva per imprevisti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Allegato A6 — Ufficio per le infrastrutture e la logistica — Bruxelles

ENTRATE — ENTRATE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
4	Tasse varie, prelievi e canoni dell'Unione	7 802 000	8 129 000	p.m.
6	Contributi ai programmi dell'unione, rimborsi di spese ed entrate	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale	7 802 000	8 129 000	p.m.

TITOLO 4 — TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
4 0	Trattenute sulle retribuzioni	2 798 000	2 905 000	p.m.
4 1	Contributi al regime pensionistico	5 004 000	5 224 000	
Titolo 4 — Totale		7 802 000	8 129 000	p.m.

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
4 0	Trattenute sulle retribuzioni				
4 0 0	<i>Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti</i>	2 356 000	2 482 000		
4 0 3	<i>Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
4 0 4	<i>Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	442 000	423 000		
Capitolo 4 0 — Totale		2 798 000	2 905 000	p.m.	

Articolo 4 0 0 — *Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti*

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
2 356 000	2 482 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Atti di riferimento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Articolo 4 0 3 — *Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 bis, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo 4 0 4 — Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
442 000	423 000	

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
4 1	Contributi al regime pensionistico				
4 1 0	Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico	5 004 000	5 224 000		
	Capitolo 4 1 — Totale	5 004 000	5 224 000		

Articolo 4 1 0 — Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
5 004 000	5 224 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale dei contributi del personale dell'Ufficio, trattenuti mensilmente sugli stipendi conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, per il finanziamento del regime pensionistico.

Atti di riferimento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

TITOLO 6 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
6 6	Altri contributi e restituzioni	p.m.	p.m.	p.m.
	Titolo 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
6 6	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica	p.m.	p.m.	p.m.	
	<i>Articolo 6 6 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Capitolo 6 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.	

Articolo 6 6 0 — Altri contributi e restituzioni

Voce 6 6 0 0 — Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

SPESE — SPESE

TITOLO A6 — UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
A6 01	SPESE AMMINISTRATIVE	5	69 455 000	69 711 000	72 336 439,37
A6 10	RISERVE	5	p.m.	p.m.	0,—
	Capitolo A6 — Totale		69 455 000	69 711 000	72 336 439,37

CAPITOLO A6 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
A6 01	SPESE AMMINISTRATIVE					
A6 01 01	Spese relative al personale in servizio	5	34 146 000	34 486 000	33 550 688,68	98,26 %
A6 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione					
A6 01 02 01	Personale esterno	5	22 357 000	22 401 000	25 392 908,05	113,58 %
A6 01 02 11	Altre spese di gestione	5	431 000	431 000	561 162,12	130,20 %
	<i>Voce A6 01 02 — Totale parziale</i>		22 788 000	22 832 000	25 954 070,17	113,89 %
A6 01 03	Spese per gli immobili e spese connesse	5	12 521 000	12 393 000	12 831 680,52	102,48 %
A6 01 50	Politica e gestione del personale	5	p.m.	p.m.	0,—	
A6 01 51	Supporto e gestione delle infrastrutture	5	p.m.	p.m.	0,—	
A6 01 60	Spese di documentazione e di biblioteca	5	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo A6 01 — Totale		69 455 000	69 711 000	72 336 439,37	104,15 %

Articolo A6 01 01 — Spese relative al personale in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
34 146 000	34 486 000	33 550 688,68

Commento

Stanziamiento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

- gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso dalla sede di servizio,
- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza per l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- le spese di trasloco dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza per l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni e delle indennità che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

L'importo delle entrate con destinazione specifica in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 750 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A6 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione

Voce A6 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
22 357 000	22 401 000	25 392 908,05

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- la retribuzione degli agenti contrattuali (ai sensi del titolo IV del regime applicabile agli altri agenti) e il regime di sicurezza sociale dell'istituzione riguardante tali agenti (di cui al suddetto titolo), nonché l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla loro retribuzione,
- le spese generate (stipendi, assicurazioni, ecc.) dai contratti di diritto privato del personale esterno e dal ricorso a personale temporaneo,
- le spese relative al personale sotto contratto di imprese di subappalto tecnico o amministrativo e a prestazioni di servizio a carattere intellettuale,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea ai servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni e delle indennità che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

L'importo delle entrate con destinazione specifica in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 6 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce A6 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
431 000	431 000	561 162,12

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di trasporto e il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per

l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nonché dagli esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati,

- le spese sostenute da persone che rappresentano ufficialmente l'Ufficio (non danno luogo a rimborso le spese sostenute per assolvere agli obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione),
- spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),
- le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne,
- le varie spese per conferenze, congressi e riunioni a cui l'Ufficio partecipa,
- le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati nei casi in cui l'Ufficio non può effettuarli direttamente non disponendo di personale ad hoc,
- le spese relative alla formazione al fine di migliorare le competenze del personale, le prestazioni e l'efficacia dell'Ufficio,
 - il ricorso ad esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
 - il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
 - le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
- le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
- le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,
- le spese per il materiale didattico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Articolo A6 01 03 — Spese per gli immobili e spese connesse

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
12 521 000	12 393 000	12 831 680,52

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli immobili occupati dall'Ufficio e le relative spese, in particolare:

- le spese di acquisto o di locazione-acquisto di immobili o la costruzione di immobili,
- gli affitti e i canoni enfiteutici nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, depositi, autorimesse e parcheggi,
- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata, ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavaggio, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,
- le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti, ecc.,

nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessario a detti lavori (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo),

- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative alla salute e alla sicurezza delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese per le perizie giuridiche, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie, ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto,
- vari tipi di assicurazione,
- le spese per attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi (in particolare per uscieri, autisti e personale di ristorazione),
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro, in particolare per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione di apparecchiature informatiche, quali computer, terminali, mini-computer, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,
- l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,
- le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per i laboratori di riproduzione, nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,
- le spese postali e di porto della corrispondenza, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Ufficio,
- i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo od onde radio (telefonia fissa e mobile, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici, ecc., nonché l'acquisto di guide telefoniche,

- i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici dell'Unione,
- il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica, ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali, ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici,
- altre spese di funzionamento non specificamente previste fra le spese di cui sopra.

L'importo delle entrate con destinazione specifica in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 300 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A6 01 50 — Politica e gestione del personale

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire:

- la partecipazione dell'Ufficio alle spese d'animazione del foyer, di altre azioni culturali e sportive e delle iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità,
- il contributo dell'Ufficio alle spese per i centri dell'infanzia,
- nell'ambito di una politica a favore dei disabili, spese per le seguenti persone disabili:
 - funzionari e agenti temporanei in servizio,
 - coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,
 - tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo A6 01 51 — Supporto e gestione delle infrastrutture

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar,
- le spese per risarcimento danni che l'Ufficio potrebbe essere costretto a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e le eventuali spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo.

Articolo A6 01 60 — Spese di documentazione e di biblioteca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per la realizzazione e lo sviluppo del sito intranet della Commissione (*IntraComm*); la realizzazione del settimanale *Commission en direct*; gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo; le spese di rilegatura e altre spese di conservazione indispensabili per la conservazione delle opere e periodici di riferimento; le spese di abbonamento a giornali, periodici specializzati, gazzette ufficiali, documenti parlamentari, statistiche del commercio estero, bollettini vari e altre pubblicazioni specializzate; l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio.

CAPITOLO A6 10 — RISERVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
A6 10	RISERVE					
A6 10 01	Stanziamenti accantonati		p.m.	p.m.	0,—	
A6 10 02	Riserva per imprevisti	5	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo A6 10 — Totale		p.m.	p.m.	0,—	

Articolo A6 10 01 — Stanziamenti accantonati

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Lo stanziamento ha un carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo dopo essere stato stornato ad altre linee di bilancio, conformemente al regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298

del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A6 10 02 — Riserva per imprevisti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Allegato A7 — Ufficio per le infrastrutture e la logistica — Lussemburgo

ENTRATE — ENTRATE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
4	Tasse varie, prelievi e canoni dell'Unione	2 620 000	2 619 000	p.m.
6	Contributi ai programmi dell'unione, rimborsi di spese ed entrate	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale	2 620 000	2 619 000	p.m.

TITOLO 4 — TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
4 0	Trattenute sulle retribuzioni	1 014 000	1 032 000	p.m.
4 1	Contributi al regime pensionistico	1 606 000	1 587 000	
	Titolo 4 — Totale	2 620 000	2 619 000	p.m.

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
4 0	Trattenute sulle retribuzioni				
4 0 0	<i>Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti</i>	861 000	887 000		
4 0 3	<i>Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
4 0 4	<i>Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	153 000	145 000		
	Capitolo 4 0 — Totale	1 014 000	1 032 000	p.m.	

Articolo 4 0 0 — Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
861 000	887 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Atti di riferimento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Articolo 4 0 3 — Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari Comunità europee, in particolare l'articolo 66 *bis*, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo 4 0 4 — Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
153 000	145 000	

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 *bis*.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
4 1	Contributi al regime pensionistico				
4 1 0	Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico	1 606 000	1 587 000		
	Capitolo 4 1 — Totale	1 606 000	1 587 000		

Articolo 4 1 0 — Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
1 606 000	1 587 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dai contributi trattenuti mensilmente dagli stipendi del personale dell'Ufficio, conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, per il finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

TITOLO 6 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
6 6	Altri contributi e restituzioni	p.m.	p.m.	p.m.
	Titolo 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
6 6	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica	p.m.	p.m.	p.m.	
	<i>Articolo 6 6 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Capitolo 6 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.	

Articolo 6 6 0 — Altri contributi e restituzioni

Voce 6 6 0 0 — Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2013	Bilancio 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

SPESE — SPESE

TITOLO A7 — UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
A7 01	SPESE AMMINISTRATIVE	5	25 191 000	25 266 000	24 671 665,74
A7 10	RISERVE	5	p.m.	p.m.	0,—
Capitolo A7 — Totale			25 191 000	25 266 000	24 671 665,74

CAPITOLO A7 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
A7 01	SPESE AMMINISTRATIVE					
<i>A7 01 01</i>	<i>Spese relative al personale in servizio</i>	5	12 659 000	12 618 000	12 026 217,56	95,00 %
<i>A7 01 02</i>	<i>Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione</i>					
A7 01 02 01	Personale esterno	5	6 577 000	6 629 000	6 205 364,79	94,35 %
A7 01 02 11	Altre spese di gestione	5	349 000	385 000	327 414,94	93,82 %
	<i>Voce A7 01 02 — Totale parziale</i>		6 926 000	7 014 000	6 532 779,73	94,32 %
<i>A7 01 03</i>	<i>Spese per gli immobili e spese connesse</i>	5	5 606 000	5 634 000	6 112 668,45	109,04 %
<i>A7 01 50</i>	<i>Politica e gestione del personale</i>	5	p.m.	p.m.	0,—	
<i>A7 01 51</i>	<i>Supporto e gestione delle infrastrutture</i>	5	p.m.	p.m.	0,—	
<i>A7 01 60</i>	<i>Spese di documentazione e di biblioteca</i>	5	p.m.	p.m.	0,—	
Articolo A7 01 — Totale			25 191 000	25 266 000	24 671 665,74	97,94 %

Articolo A7 01 01 — Spese relative al personale in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
12 659 000	12 618 000	12 026 217,56

Commento

Stanziamiento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

- gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso da quello della sede di servizio,
- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal

servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,

- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- le spese di trasloco dovute ai funzionari e agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A7 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione

Voce A7 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
6 577 000	6 629 000	6 205 364,79

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese:

- la retribuzione del personale contrattuale (ai sensi del titolo IV delle condizioni di assunzione), il sistema di sicurezza sociale delle istituzioni per il personale contrattuale, come descritto nel titolo in questione, e i costi delle ponderazioni applicabili alle retribuzioni di tale personale,
- le spese generate (stipendi, assicurazioni, ecc.) dai contratti di diritto privato del personale esterno e dal ricorso a personale provvisorio,
- le spese relative al personale sotto contratto di impresa per il subappalto tecnico e amministrativo, l'assistenza di complemento e le prestazioni di servizio a carattere intellettuale,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea ai servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce A7 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
349 000	385 000	327 414,94

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese:

- le spese di trasporto e il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nonché dagli esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati,
- le spese sostenute da persone che rappresentano ufficialmente l'Ufficio, nell'interesse del servizio, che danno luogo a rimborsi (non danno luogo a rimborso le spese sostenute per assolvere agli obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione),
- le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),
- le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne,
- le spese varie per conferenze, congressi e riunioni a cui partecipa l'Ufficio,
- le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati, compreso l'acquisto di studi già effettuati, nei casi in cui l'Ufficio non possa effettuarli direttamente non disponendo di personale ad hoc,
- le spese relative alla formazione generale al fine di migliorare le competenze del personale e le prestazioni e l'efficacia dell'Ufficio:
 - il ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
 - il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
 - le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
- le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
- le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,
- le spese per il materiale didattico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Articolo A7 01 03 — Spese per gli immobili e spese connesse

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
5 606 000	5 634 000	6 112 668,45

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per gli immobili dell'Ufficio e altre spese accessorie, fra cui in particolare:

- le spese d'acquisto o di locazione-acquisto di immobili o la costruzione di immobili,

- gli affitti e i canoni enfiteutici, le imposte varie e le risoluzioni di opzioni di acquisto relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, archivi, autorimesse e parcheggi,
- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata, ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,
- le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti, ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessarie a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza, i corsi di formazione e l'acquisto di piccolo materiale [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative all'igiene e alla sicurezza delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, corsi di formazione e spese connesse ai controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese per le perizie giuridiche, finanziarie e tecniche preliminari all'affitto, all'acquisto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie, ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione del mobilio,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto,
- le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto),
- le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi (in particolare per uscieri, autisti e personale di ristorazione),
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione di computer, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,
- l'acquisto, il noleggio, il leasing e la manutenzione delle attrezzature connesse alla riproduzione delle informazioni su supporto

cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,

- l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,
- l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,
- le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per i laboratori di riproduzione nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,
- le spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Ufficio,
- i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, Internet, televisione, teleconferenza e videoconferenza), le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici, ecc., nonché l'acquisto di guide telefoniche,
- i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici dell'Unione,
- il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica, ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali, ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici,
- altre spese di funzionamento non specificamente previste fra le spese di cui sopra.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A7 01 50 — Politica e gestione del personale

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- la partecipazione dell'Ufficio alle spese d'animazione del foyer e ad altre azioni culturali e sportive, nonché le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità,
- il contributo dell'Ufficio agli asili nido e ai centri per l'infanzia,
- nell'ambito di una politica a favore dei disabili, spese per le seguenti categorie di persone disabili:
 - i funzionari e gli agenti temporanei in servizio,
 - i coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,
 - tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo A7 01 51 — Supporto e gestione delle infrastrutture

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le seguenti spese:

- le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar,
- le spese per risarcimento danni che l'Ufficio potrebbe essere costretto a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e le eventuali spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo.

Articolo A7 01 60 — Spese di documentazione e di biblioteca

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese per la realizzazione e lo sviluppo del sito intranet della Commissione (*IntraComm*); gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo; le spese di rilegatura e altre spese di conservazione indispensabili per la conservazione delle opere e periodici di riferimento; le spese di abbonamento ai giornali e ai periodici specializzati; l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio.

CAPITOLO A7 10 — RISERVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011	2011/2013
A7 10	RISERVE					
A7 10 01	Stanziamanti accantonati		p.m.	p.m.	0,—	
A7 10 02	Riserva per imprevisti	5	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo A7 10 — Totale		p.m.	p.m.	0,—	

Articolo A7 10 01 — Stanziamanti accantonati

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanziamanti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Lo stanziamento ha un carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo dopo essere stato stornato ad altre linee di bilancio,

conformemente al regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A7 10 02 — Riserva per imprevisti

Dati in cifre

Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
p.m.	p.m.	0,—